



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Scuola di Dottorato in Studi Umanistici – Dipartimento di Studi Storici

Dottorato di Ricerca in
Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-Artistiche

XXX ciclo

Roma e l'Oriente greco.

L'imperialismo romano tardo-repubblicano nella
testimonianza epigrafica delle epistole

Candidato: Stefano Tropea

Tutor: Prof. Sergio Roda

Coordinatore del Dottorato: Prof. Sergio Provero

Settore scientifico-disciplinare: Storia romana (L-ANT/03)

Anni accademici: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Indice

Introduzione	9
Avvertenze	16
Sezione 1	
Parte I: Grecia	
I. 1) Tebe, seconda metà II sec. a.C. (146 a.C.?)	17
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	18
<i>Paternità e cronologia</i>	19
<i>Analisi puntuale di A</i>	21
<i>Analisi puntuale di B</i>	25
<i>Considerazioni finali</i>	29
I. 2) Argo, 146 – 144/143 a.C., 93 a.C. (?)	30
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	31
<i>Analisi puntuale di A.i</i>	31
<i>Analisi di A.ii, A.iii, A.iv</i>	32
<i>Analisi di A.v.a-b, A.vi.a-c e paternità di A.vi.c</i>	33
<i>Analisi di A.vii</i>	39
<i>Analisi di B</i>	40
<i>Le istituzioni greche all'epoca di Mummius</i>	40
<i>Considerazioni linguistiche</i>	42
I. 3) Dime, 144/143 a.C.	43
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	44
<i>Analisi puntuale del testo</i>	
<i>Prescritto</i>	45
<i>Argomento: testimonianza dei sinedri dimei</i>	47
<i>Argomento: i capi d'accusa</i>	48
<i>Argomento: dichiarazione di colpevolezza</i>	49
<i>Argomento: le consultazioni</i>	51
<i>Parte centrale dell'argomento: problemi interpretativi</i>	52
<i>Argomento: sentenza penale per Soso</i>	57

<i>Argomento: sentenze per i complici di Soso</i>	59
<i>Interpretazione dell'iscrizione</i>	61
<i>Considerazioni finali</i>	63
I. 4) Corcira, ca. metà II sec. a.C.	65
<i>Presentazione delle due iscrizioni</i>	67
<i>L'epistola A.a</i>	68
<i>Il verdetto arbitrare A.b</i>	69
<i>Il testo B</i>	71
<i>Cronologia</i>	71
<i>Considerazioni linguistiche</i>	74
I. 5) Delfi, 120-115 a.C. o ca. 117 a.C.	76
<i>Presentazione dell'iscrizione, natura epistolare e paternità romana</i>	77
<i>Analisi puntuale del testo</i>	79
<i>Formula datante</i>	80
<i>Argomento: descrizione dell'inchiesta anfizionica</i>	81
<i>Cronologia e paternità del testo</i>	83
<i>Roma e Delfi nel II sec. a.C.</i>	84
<i>Considerazioni finali</i>	87
I. 6) Taso, 80-78 a.C.	88
<i>Presentazione delle due iscrizioni</i>	92
<i>Analisi puntuale del testo A: l'epistola sillana</i>	93
<i>Argomento della lettera di accompagnamento</i>	94
<i>Il senatus consultum dell'80 a.C.</i>	94
<i>Il comitato di redazione della delibera</i>	95
<i>L'appassionata orazione dei Tasio</i>	95
<i>La delibera senatoria</i>	96
<i>Interpretazione del testo A</i>	98
<i>Analisi puntuale del testo B: le lettere di Dolabella</i>	99
<i>Ulteriori informazioni sulle concessioni sillane</i>	100
<i>La peregrina di Taso</i>	101
<i>Seconda lettera di Dolabella</i>	102
<i>Taso e i Cesaricidi</i>	102
<i>Taso, Chio e Stratonicea: la resistenza a Mitridate</i>	103

I. 7) Oropo, 73 a.C.	104
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	106
<i>Analisi puntuale del testo</i>	
<i>Prescritto</i>	106
<i>Il consilium consolare</i>	107
<i>L'orazione degli Oropii in Senato</i>	107
<i>L'argomentazione dei pubblicani</i>	109
<i>La decisione dei consoli</i>	110
<i>Il senatus consultum del 73 a.C.</i>	113
<i>Considerazioni sul verdetto senatorio</i>	114
<i>Roma e Oropo nel II sec. a.C.</i>	115
<i>Avvicendamenti nel sacerdozio di Anfiarao</i>	116
Parte II: <i>provincia Asia e altre province orientali</i>	
II. 1) Pergamo, 99, 98 o 97 a.C.	118
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	121
<i>Il testo restituito dai frr. a+b+c</i>	121
<i>Paternità e cronologia delle epistole</i>	122
<i>Analisi puntuale del testo</i>	125
<i>Il testo restituito dai frr. d+e</i>	128
<i>Le disposizioni vigenti in tempo di guerra</i>	130
<i>Clausola compromissoria del trattato</i>	131
<i>La pubblicazione e l'entrata in vigore dell'accordo</i>	132
<i>Le clausole di isopoliteia</i>	133
<i>Scevola e i provinciali</i>	134
II. 2) Nisa sul Meandro, 89/88 a.C.	137
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	139
<i>Analisi puntuale dei testi A-B</i>	139
<i>Le epistole di Mitridate (C-D)</i>	142
<i>Roma e Nisa durante la Prima guerra mitridatica</i>	146
<i>La gloriosa stirpe di Cheremone</i>	147
II. 3) Mopsuestia (?), 86-84 a.C.	152
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	153
<i>Cronologia e paternità delle epistole</i>	154

<i>Analisi della prima epistola</i>	158
<i>Analisi della seconda epistola</i>	163
<i>Lucullo elogia e beneficia Diodoto</i>	165
<i>Mopsuestia e il suo tempio nel I sec. a.C.</i>	168
II. 4) Plarasa–Afrodisiade, 85/84 a.C.	169
<i>Presentazione delle iscrizioni</i>	170
<i>Il prescritto dell'epistola</i>	171
<i>L'argomento: analisi puntuale del testo e vicende storiche</i>	174
<i>Roma e Afrodisiade nel I sec. a.C.</i>	183
II. 5) Cos, 85/84 a.C. (?); 81 a.C.	186
<i>Presentazione delle iscrizioni</i>	187
<i>Analisi puntuale del testo b: Cos e la Prima guerra mitridatica</i>	188
<i>Le concessioni sillane ai Technitai</i>	191
<i>Analisi puntuale del testo a</i>	192
<i>Considerazioni finali</i>	194
II. 6) Stratonicea (Lagina), 81 a.C.	197
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	201
<i>La prima lettera di Silla</i>	202
<i>La lettera di accompagnamento di Silla</i>	204
<i>Il senatus consultum dell'81 a.C.</i>	204
<i>L'orazione degli emissari stratonicesi</i>	206
<i>Il dibattito in Senato</i>	209
<i>Il decretum</i>	209
<i>Roma e le concessioni agli alleati</i>	212
<i>Roma beneficia Stratonicea</i>	213
<i>L'asylia per il tempio di Ecate e gli agoni</i>	214
<i>Silla e gli Stratonicesi</i>	216
II. 7) Tiatira, 67 a.C. ca. (?)	218
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	219
<i>Paternità e cronologia dell'epistola</i>	219
<i>Analisi puntuale del testo</i>	221
<i>Interpretazione del documento</i>	223
<i>Roma e Tiatira tra I sec. a.C. e I sec. d.C.</i>	224

II. 8) Mitilene, 55 a.C. (?); 48-45 a.C.	226
<i>Presentazione delle iscrizioni A.a-A.b</i>	230
<i>Analisi puntuale di A.a</i>	231
<i>Analisi puntuale di A.b</i>	232
<i>Roma e Mitilene da Mitridate a Pompeo</i>	233
<i>Interpretazione dei testi A.a-A.b</i>	237
<i>Presentazione delle iscrizioni di B</i>	240
<i>Analisi puntuale di B.a</i>	241
<i>Analisi puntuale di B.b</i>	243
<i>Roma e Mitilene da Cesare ad Augusto</i>	246
<i>Considerazioni finali</i>	248
II. 9) Mileto e Priene, 56-50 a.C. (51/50 a.C. ?)	250
<i>Presentazione delle iscrizioni</i>	252
<i>Analisi puntuale del testo</i>	253
<i>Cronologia del documento</i>	255
<i>Paternità dell'epistola</i>	256
<i>Considerazioni linguistiche</i>	259
II. 10) Pergamo, 48-44 a.C.	261
<i>Presentazione dell'iscrizione A</i>	263
<i>Analisi puntuale del testo</i>	264
<i>Interpretazione del documento</i>	267
<i>Presentazione e analisi dell'iscrizione B</i>	270
<i>Interpretazione del testo</i>	272
<i>Considerazioni finali</i>	275
II. 11) Aizanoi, 46 a.C.	276
<i>Presentazione delle tre iscrizioni</i>	277
<i>Analisi puntuale del testo A</i>	278
<i>La seconda lettera di Cesare</i>	280
<i>Descrizione e analisi puntuale del testo B</i>	282
<i>Descrizione e analisi puntuale del testo C</i>	283
<i>L'asylia del tempio dall'età ellenistica all'età romana</i>	284

Parte III: Appendice

III. 1) Itano, 112 a.C.	288
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	291
<i>Analisi puntuale del testo</i>	
<i>L'orazione degli Ierapitnii nel 112 a.C.</i>	291
<i>Antefatto</i>	292
<i>L'intervento di Roma: l'interdictum uti possidetis</i>	294
<i>L'arbitrato magnetico del 140 a.C.</i>	296
<i>L'appello al Senato e la legazione dell'Eburno</i>	297
<i>I decreti romani del 112 a.C.</i>	300
<i>L'epistola del console</i>	302
<i>La sentenza arbitrale dei Magneti</i>	302
<i>Considerazioni finali</i>	303
III. 2) Ilio, I sec. a.C.	306
<i>Presentazione dell'iscrizione</i>	307
<i>Possibili interpretazioni del documento</i>	307
<i>Roma e Ilio nel I sec. a.C.</i>	310

Sezione 2

Capitolo I: *La prassi diplomatica dall'invio delle ambascerie alla pubblicazione epigrafica dei testi*

1.1 *Le ambascerie*

1.1.1 <i>Le ambascerie dall'Oriente greco a Roma</i>	311
<i>L'arrivo nell'Urbe</i>	311
<i>L'accoglienza in Senato</i>	316
<i>L'orazione davanti ai senatori</i>	320
<i>Lo scambio di doni</i>	324
1.1.2 <i>Le delegazioni al cospetto dei funzionari provinciali</i>	325
<i>Le fasi dell'incontro diplomatico in provincia</i>	327
<i>La prassi nelle epistole romane</i>	331

1.2 <i>Paternità, composizione e traduzione delle epistole ufficiali romane</i>	333
1.2.1 <i>Margini di "personalizzazione" nelle lettere: l'onomastica romana</i>	337
1.2.2 <i>Tracce dell'intervento degli scriventi nell'argomento</i>	341
<i>La lingua delle epistole</i>	345
1.2.3 <i>I Romani e la lingua greca</i>	348
1.3 <i>Trasmissione, archiviazione e pubblicazione epigrafica delle lettere</i>	
1.3.1 <i>Il percorso della corrispondenza ufficiale</i>	354
1.3.2 <i>L'archiviazione delle epistole nelle poleis</i>	359
1.3.3 <i>Metodi di divulgazione dei testi romani</i>	363
<i>"Publikation" und "Präsentation"</i>	366
<i>Residui di autonomia decisionale per i Greci</i>	368
<i>La pubblicazione a tutela delle minoranze</i>	370
<i>La pubblicazione come strumento dell'auto-esaltazione greca</i>	371

Capitolo II: *La lingua delle epistole ufficiali romane*

2.1 <i>Lo stile delle epistole</i>	374
2.1.1 <i>Struttura delle epistole</i>	376
<i>Prescritto</i>	376
<i>La formula benaugurale</i>	377
<i>Il cuore dell'epistola: l'argomento nelle sue diverse declinazioni</i>	379
<i>Il saluto finale</i>	390
2.2 <i>Questioni di bilinguismo</i>	392
2.2.1 <i>Caratteri del "Romans' Greek"</i>	393
<i>L'articolo determinativo</i>	394
<i>Le forme perifrastiche</i>	397
<i>La congiunzione</i>	397
<i>Le concordanze</i>	398
2.2.2 <i>I latinismi nei testi romani in greco</i>	399
2.2.3 <i>I modi di esprimere la filiazione</i>	404
<i>Il caso dell'adozione</i>	408
2.3 <i>"Die Sprache der Macht": il linguaggio dell'imperialismo e dell'evergetismo nei testi romani di lingua greca</i>	411
2.3.1 <i>La libertà dei Greci</i>	413

2.3.2 <i>L'introduzione della fides romana nella diplomazia greca</i>	416
2.3.3 <i>Evoluzione del linguaggio benevolo della reciprocità</i>	422
2.3.4 <i>Le epistole romane: evergetismo e autorità</i>	425
2.3.5 <i>Caratteri universali dell'imperialismo romano</i>	430
Capitolo III: <i>La strategia romana in Oriente nell'ultimo secolo della Repubblica</i>	
3.1 <i>I governatori e i magistrati cum imperio</i>	
3.1.1 <i>Esercizio dell'imperium ed epistolografia</i>	435
3.1.2 <i>I limiti al potere dei magistrati provinciali</i>	437
3.1.3 <i>Il sentimento religioso dei generali romani in Oriente</i>	442
3.1.4 <i>Gli onori</i>	447
3.2 <i>La gestione romana dell'Oriente: diplomazia e amministrazione tra Grecia e Asia Minore</i>	452
3.2.1 <i>La provincia Macedonia e lo statuto della Grecia</i>	453
3.2.2 <i>La provincia Asia tra sfruttamento e concessioni</i>	458
Osservazioni conclusive	474
Tavole	479
Abbreviazioni	480
Bibliografia	480

INTRODUZIONE

La presente ricerca si propone di esaminare le trame della diplomazia antica e le forme assunte dall'imperialismo romano nell'Oriente greco nel corso dell'ultimo secolo di vita della Repubblica attraverso un'analisi particolareggiata dei testi epigrafici più rappresentativi del dialogo istituitosi tra i Romani e le popolazioni greche dal sacco di Corinto alla morte di Cesare, vale a dire le epistole ufficiali trasmesse dai magistrati romani alle comunità della Grecia, dell'Egeo e dell'Asia Minore. L'ispirazione iniziale per questo progetto è nata dalla lettura di testi fondamentali sul tema dei rapporti politici e culturali romano-greci, con particolare attenzione agli studi di Viereck, Hahn, Sherk, Forte, Gruen, Ferrary e Camia, che hanno apportato un notevole contributo al dibattito internazionale affrontando i diversi aspetti del dialogo tra le compagini elleniche e i Romani attraverso prospettive differenti¹. Il presente lavoro cerca di porsi in continuità con le indagini condotte da quegli studiosi coniugandone i principi metodologici alla ricerca di un'analisi nuova e il più possibile esaustiva in grado di armonizzare, ad esempio, l'interesse di Hahn per l'influenza esercitata da Roma sul mondo greco fino all'età adrianea con l'attenzione di Forte al punto di vista ellenico, stimolata da una più marcata attenzione alle testimonianze archeologiche e documentarie, o ancora le celebri teorie di Gruen sull'imperialismo e sull'amministrazione romani con la brillante riflessione di Ferrary sul lessico e sui contenuti della propaganda filellenica romana, o infine le lucide analisi documentarie di Viereck e poi di Sherk sulla lingua e sul significato dei testi ufficiali romani iscritti in Oriente con l'impostazione data da Camia al suo lavoro sugli arbitrati internazionali del II sec. a.C. Risultato di questa operazione è una ricerca che tenta di cogliere e illustrare nella loro complessità gli effetti dell'incontro diplomatico avvenuto tra le due civiltà antiche, delineando l'evoluzione del potere romano in Oriente in particolare nel momento in cui quella "nube da Occidente" di cui parlava Polibio in relazione alle ultime decadi del III sec. a.C. era ormai una presenza dominante nel mondo ellenico². A tal fine ho individuato la tipologia documentaria che avrebbe dovuto costituire il cardine di una simile ricerca nelle epistole romane tradotte in lingua greca e inviate dai magistrati attivi nell'Urbe o in provincia alle istituzioni poleiche d'Oriente, che hanno poi

¹ VIERECK, *Sermo Graecus*; HAHN 1906; SHERK, *RDGE*; FORTE 1972; GRUEN 1984; FERRARY 1988; CAMIA 2009.

² Sui passi polibiani (V, 104, 10; IX, 37, 10; XXXVIII, 16, 3) vd. recentemente CORTI 2014, *passim*. Alcuni autori moderni hanno sottolineato con particolare enfasi il percorso evolutivo tracciato dall'imperialismo romano in Oriente, scandendo sin dai titoli delle loro ricerche le diverse fasi che ne caratterizzarono la storia dal tiepido intervento romano in occasione della Prima guerra macedonica all'assunzione della direzione della politica internazionale nel Mediterraneo orientale fino al consolidamento dell'amministrazione nelle province ellenofone di Roma; vd. partic. ECKSTEIN 2008 (*Rome Enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230-170 BC*), KALLET-MARX 1995 (*Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*).

provveduto a eternare nella pietra i messaggi ricevuti³. Il loro carattere apparentemente diretto e privo di filtri, scandito dall'utilizzo – in realtà non sempre privo di problematicità – del discorso in prima persona, sembrerebbe restituire infatti l'espressione più evidente dell'affermazione dell'autorità romana e della realizzazione della politica orientale del Senato attraverso la voce dei suoi rappresentanti, i quali spesso per mezzo di queste missive davano piena attuazione alle proprie decisioni o a quelle dei senatori. Una caratteristica significativa dello strumento epistolare è in particolare la capacità di fissare il punto di vista dello scrivente in un preciso momento storico, restituendo un tassello fondamentale per la ricostruzione della storia di una località, di una comunità o di una regione nello scenario più ampio dell'imperialismo e dell'amministrazione romani. Assumendo, a partire dall'inizio del II sec. a.C., questa forma di comunicazione come il *medium* preferenziale nel dialogo diplomatico con le comunità locali i Romani si ponevano agli occhi dei provinciali di cultura greca come i degni eredi dell'autorità dei sovrani ellenistici nel Mediterraneo orientale, la cui abitudine epistolare – con il suo lessico specifico e i suoi registri – venne così a costituire una delle principali eredità lasciate ai Romani dalla tradizione regia nella gestione del potere sui territori ellenici. Anche in questo senso il presente lavoro tenta di inserirsi nell'animato dibattito moderno sulle forme e sui linguaggi assunti dal potere in età antica, che testimonia il ridestarsi negli ultimi anni di un rinnovato interesse per l'epistolografia ufficiale greca e romana, spesso anche in chiave comparativa⁴. Nel flusso delle interessanti pubblicazioni venute alla luce recentemente sull'argomento, tuttavia, ho notato un'inspiegabile riluttanza degli studiosi moderni a considerare l'epistolografia ufficiale romana di età repubblicana al pari delle altre manifestazioni di "State correspondence" nelle epoche storiche precedenti e successive: in questi lavori la pratica epistolare viene concepita quasi esclusivamente come prerogativa monarchica e imperiale e la riflessione appare dunque ristretta al passato vicino-orientale e al regno achemenide per poi passare direttamente dalle monarchie ellenistiche all'alto-impero

³ Le lettere conservate in forma epigrafica costituiscono nel contesto orientale gli unici esempi di testi epistolari ufficiali dei Romani noti per questa fase storica, fatta eccezione per il ricco dossier documentario fornito da Flavio Giuseppe nel XIV libro delle *Antichità giudaiche*, il cui tema è però limitato alla gestione delle minoranze ebraiche stanziato nelle *poles* orientali. Il dossier contiene sette lettere romane ad alcune città greche (Ios., *Ant.*, XIV, 190-195, 213-216, 225-227, 230, 233, 235, 244-246; vd. anche le epistole imperiali in XVI, 166-173). Vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, pp. 15-377; WARD – EILERS 2012, *passim*.

⁴ Una prospettiva comparativistica caratterizza in particolare U. Yiftach-Firanko (ed.), *The Letter. Law, State, Society and the Epistolary Format in the Ancient World. Proceedings of a Colloquium held at the American Academy in Rome 28-30.9.2008*, Wiesbaden 2013; K. Radner (ed.), *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford 2014; S. Procházka, L. Reinfandt, S. Tost (eds.), *Official Epistolography and the Language(s) of Power. Proceedings of the First International Conference of the Research Network Imperium & Officium. Comparative Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom. University of Vienna, 10-12 November 2010*, («Pap. Vind.» VIII), Wien 2015. Tra i recenti volumi sull'epistolografia pubblica ricordo, con prospettive differenti, J. Desmulliez, Ch. Hoëtvan Cauwenberghe, J.-Ch. Jolivet (éds.), *L'étude des correspondances dans le monde romain de l'Antiquité classique à l'Antiquité tardive: permanences et mutations. Actes du XXX^e Colloque international de Lille, 20-21-22 novembre 2008*, Lille 2010; VIRGILIO 2011; CECCARELLI 2013. Qualche anno fa Biagio Virgilio ha annunciato inoltre la futura pubblicazione di una nuova ampia silloge di lettere ellenistiche (vd. VIRGILIO 2011, pp. 73-75).

romano⁵. Diversamente, nella presente ricerca mi propongo di restituire ai documenti epigrafici ufficiali dell'età repubblicana la loro dignità di testi fondamentali per la conoscenza della presenza romana in Oriente, coniugando l'analisi dei documenti proposti sia con la letteratura antica sui secoli II e I a.C., in cui domina la figura di Cicerone come massimo esponente dell'epistolografia (privata ma con risvolti pubblici) romana, sia con numerosissimi altri testi epigrafici greci e latini, in particolare dediche onorarie, decreti e leggi. In questo modo si è istituito un dialogo costante tra le diverse testimonianze al fine di arricchire ulteriormente l'indagine sul periodo prescelto. A proposito dell'arco cronologico selezionato preciso che la scelta dei limiti individuati è stata effettuata osservando la maggiore regolarità del ricorso al mezzo epistolare da parte dei Romani nello scambio diplomatico con l'Oriente a partire dalle due fasi più significative nella storia dei rapporti romano-greci in età repubblicana, vale a dire il sacco di Corinto ad opera delle legioni di Lucio Mummio (146 a.C.), che di fatto coincide con la deduzione della *provincia Macedonia* (148-146 a.C.), e la morte di Attalo III a Pergamo, il lascito del quale avviò il processo di provincializzazione dell'Asia in seguito alla sconfitta definitiva del pretendente Aristonico (133-129 a.C.). Rispetto al periodo precedente è possibile almeno rilevare che il maggior numero di epistole epigrafiche conservate in Grecia e in Asia per la fase che comincia con il 146 a.C. sia dovuto in parte anche all'accidentalità delle scoperte archeologiche e in parte al maggior zelo profuso dalle comunità orientali nel pubblicare epigraficamente i testi ricevuti dalle autorità romane, ma a mio avviso anche al fatto che il dialogo tra Romani e Greci diventa a partire da quella data più frequente e serrato: quest'ultimo infatti non era più limitato ai pur numerosi momenti che scandivano le relazioni diplomatiche, ma era stimolato continuamente dalla compresenza quotidiana negli stessi territori e da un rapporto che divenne necessariamente più stretto tra amministratori e amministrati.

Si rende necessario allora illustrare la metodologia di lavoro adottata per condurre tale ricerca, strettamente legata all'organizzazione data al materiale esaminato. Lo studio che qui espongo prende spunto nell'impostazione dal recente lavoro di Camia sugli arbitrati e per questo si presenta divisa in due macro-sezioni di tipologia differente. La prima ("Sezione 1") racchiude l'analisi dei documenti epigrafici che costituiscono il nucleo fondamentale della presente ricerca. In totale sono presi in considerazione cinquantuno testi suddivisi in venti sottosezioni, che

⁵ Vd. in particolare K. Radner (ed.), *State Correspondence in the Ancient World*, cit., in cui il contributo sull'età ellenistica (BENCIVENNI 2014a) è immediatamente seguito da un articolo sull'età imperiale romana (CORCORAN 2014). In S. Procházka, L. Reinfandt, S. Tost (eds.), *Official Epistolography and the Language(s) of Power*, cit., gli unici riferimenti a testi epistolografici epigrafici di epoca repubblicana si esauriscono in brevi cenni a due lettere romane che si ritroveranno nel presente lavoro, SHERK, *RDGE* 37 e *ibid.*, n. 52 (qui **II.9**; vd. TAEUBER 2015, pp. 156-157). Anche in A. Bérenger – O. Dard (dir.), *Gouverner par les lettres, de l'Antiquité à l'époque contemporaine*, Metz 2015, non vi è alcun riferimento ai documenti epigrafici di epoca repubblicana provenienti dall'Oriente (vd. artt. sull'età romana di R. Poignault, pp. 209-232; A. Bérenger, pp. 407-422). Si veda, infine, la sequenza proposta recentemente in SARRI 2018, pp. 10-14, che non discute dell'uso epistolografico romano in età repubblicana.

presentano i casi di studio raggruppati secondo un criterio geografico e ordinati in base alla loro cronologia – certa o plausibile – nelle due parti che compongono la "Sezione 1"⁶. Protagoniste di ogni caso di studio sono le epistole romane, in totale quaranta tra epistole accertate, lettere dalla natura epistolare dubbia o dalla paternità romana discussa, cui si accompagna l'esame dettagliato di altri testi epigrafici strettamente legati a esse perché iscritti sullo stesso supporto o appartenenti già in antico al medesimo gruppo documentario. L'analisi dei documenti si fonda in quasi tutti i casi su un esame autoptico dei testi, effettuato a diversi livelli: soltanto in qualche caso è stato possibile compiere una vera e propria indagine autoptica delle stele iscritte, conservate in alcuni musei europei (I.3, II.1), mentre nella maggior parte dei casi l'esame del testo è avvenuto sui calchi berlinesi (*Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Archiv der IG*) o viennesi (*Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturgeschichte der Antike*)⁷. È opportuno chiarire che i testi qui riportati costituiscono il totale delle epistole epigrafiche romane di età repubblicana in lingua greca note per questo periodo, laddove considero tra le epistole soltanto i testi di cui sia leggibile o plausibilmente ricostruibile l'intera struttura epistolare, in particolare la *formula salutationis* con il nome dello scrivente, l'identità del destinatario e il saluto formulare, vale a dire quei documenti che possano essere riconosciuti con una certa sicurezza come lettere ufficiali romane. Sono stati dunque esclusi dall'analisi puntuale, venendo citati nei commenti ai testi o nella trattazione della "Sezione 2", i documenti la cui natura epistolare o la paternità romana risultino fortemente in dubbio, ovvero anche quelli conservati in uno stato estremamente frammentario che non ne consenta l'inquadramento storico su solide basi, o infine anche i documenti che presentano una cronologia controversa non riconducibile con relativa precisione al periodo incluso tra il 146 e il 44 a.C.⁸ I testi presentati appaiono nella forma di "lettere di

⁶ Nel computo totale considero i documenti allegati alle lettere romane o racchiusi in esse parte del testo epistolare (vd. I.4A; I.6A; I.7; II.6; II.8 B.b-e; III.1).

⁷ In questa seconda categoria si annoverano i testi I.1, I.4A, I.5, I.7, II.2, II.5, II.8 A.b e B.a-e, II.9, II.10A. I casi I.3 e II.1 sono gli unici di cui io abbia potuto realizzare un esame incrociato sia del calco sia della pietra (si consideri tuttavia che dei testi in II.1 i calchi esaminati riguardavano esclusivamente i frr. b e c). Dei documenti I.7 e II.4 ho potuto invece esaminare soltanto fotografie ad alta risoluzione dei calchi o dell'iscrizione. Indicazioni particolareggiate sull'analisi autoptica dei testi, laddove questa sia stata possibile, sono fornite nelle note che accompagnano le prime informazioni e il lemma di ogni caso di studio.

⁸ Non sono stati inclusi per il primo motivo, ad esempio, un'epistola di un *grammateus* locale ritrovata a Caristo e attribuibile presumibilmente al II sec. a.C., preceduta da un'altra lettera forse romana (IG XII.9, 5), e l'*apokrima* di una legazione romana del 113/112 a.C. rinvenuto a Creta, in cui i destinatari hanno rimosso nell'iscrizione la *formula salutationis*, mantenendo però il discorso diretto dell'originaria risposta romana nel corpo del testo (AGER, *Arbitrations* 164 V; vd. *infra*, p. 299 e nota 765; p. 375). Allo stesso modo sono stati omessi dalla "Sezione I" anche i lacunosi testi raccolti in SHERK, *RDGE* 72-78, che potrebbero recare alcune epistole romane di epoca pompeiana, cesariana o augustea ai Mitilenesi; sul n. 78 vd. *infra*, p. 237, nota 517. Seriatamente danneggiati e di attribuzione e cronologia incerte sono invece i testi delle epistole SHERK, *RDGE* 41, 45, 46, rispettivamente da Ereso, Triccala e Ciparisso. Dalla cronologia particolarmente dubbia è poi il testo SHERK, *RDGE* 8 = CANALI DE ROSSI, *Ambascerie* 133, un'epistola di un ignoto Publio Sestilio da Triccala, forse attribuibile a un periodo imprecisato del II sec. a.C. (vd. *infra*, pp. 73-74, nota 228). Infine non fa parte della "Sezione I" anche l'epistola del pretore M. Emilio ai Milasei su un'arbitrato tra Magneti e Prienei, risalente al più tardi al 140 a.C. ca. e dunque precedente alla sistemazione data alla provincia d'Asia (SHERK, *RDGE* 7 = CAMIA 2009, n. 7).

accompagnamento" a senatoconsulti e trattati o come epistole recanti editti magistratuali di vario tipo, rivelando da un lato i caratteri diplomatici e dall'altro gli aspetti normativi assunti dall'imperialismo romano nell'Oriente greco. Essi tramandano infatti concessioni di privilegi a individui o gruppi di persone, decreti di *asylia* a beneficio dei centri culturali del mondo ellenico, sentenze arbitrali legate a controversie territoriali tra Greci o a vertenze fiscali tra provinciali e pubblicani, ma anche provvedimenti penali e testimonianze di rapporti di clientela. Nella "Parte I" sono presi in esame più precisamente i documenti provenienti dalla sfera di competenza del governatore della *provincia Macedonia*, la quale includeva sia le aree della Grecia non formalmente sottoposte all'amministrazione romana sia le isole antistanti la costa, come Taso. La "Parte II" racchiude invece tutti i testi epistolari composti a partire dalla sistemazione della *provincia Asia*, estendendosi anche a quei contesti geografici territorialmente non pertinenti a quell'ambito dell'azione romana ma comunque legati alle vicende della provincia asianica e agli individui romani attivi in quella parte del mondo mediterraneo. Se ne ricava un quadro geopolitico piuttosto ampio che si estende dalla Grecia occidentale (Corcira) fino al cuore della Cilicia Pedia (Mopsuestia), passando per l'Egeo (Taso, Cos, Mitilene), la Caria (Nisa sul Meandro, Plarasa-Afrodisiade, Stratonicea) e la Frigia Epittete (Aizanoi). L'appendice della "Parte III" raccoglie invece due casi particolari non strettamente riconducibili ai contorni delineati nelle due sezioni precedenti ma ugualmente importanti perché cronologicamente pertinenti al periodo analizzato. Il primo caso, da Creta, riguarda un arbitrato romano emanato alla fine del II sec. a.C. nei confronti di due comunità in lite tra loro al di fuori di qualsiasi contesto provinciale⁹, mentre il secondo caso, un'epigrafe molto lacunosa da Ilio, rivela da un lato una cronologia fortemente dubbia, ma presenta dall'altro un parallelo significativo con una testimonianza straboniana relativa a Cesare e appare attribuibile al I sec. a.C. Delle quaranta epistole romane individuate risultano ancora inedite quelle di **I.2**, iscritte su una lapide scoperta nel 1973, per cui se ne considerano qui i brevi estratti finora divulgati, mentre altre quattro sono state edite e studiate soltanto a partire dal 2009 (**II.11**). Di ognuna di queste cinquantuno iscrizioni fornisco il testo completo, ricavato *verbatim* dall'edizione prescelta (indicata nel lemma da un asterisco), e, laddove necessario, propongo riletture e suggerimenti nell'apparato, poi discussi più estesamente nei commenti ai testi¹⁰. Ognuno di questi è seguito da un denso approfondimento sulle caratteristiche epigrafiche e paratestuali del documento, sui suoi contenuti e sulle peculiarità linguistiche, con

⁹ Nel II sec. a.C. l'isola di Creta non sembra aver fatto parte di alcuna provincia romana. Successivamente i Romani associarono sempre Creta alla provincia di Cirenaica, dedotta nel 74 a.C., sin dai tempi della conquista dell'isola, operata dal proconsole Q. Cecilio Metello Cretico nel 67-65 a.C. A partire dalla metà del I sec. a.C. i due territori furono più volte separati e riaccorpati fino a quando Augusto nel 27 a.C. riunificò definitivamente le due regioni nella provincia romana di *Creta et Cyrenaica*; vd. WILL, *Histoire*, II, p. 500; PERL 1970, partic. pp. 325-327; BUCCI 1998, pp. 60-61; CABANES 2001, p. 313; SEGENNI 2015, pp. 255-258.

¹⁰ Nuove letture epigrafiche sono specificate, in seguito ad accurata revisione, per i testi **I.1** e **II.4** – nel primo caso una riscoperta di una lettura esatta ormai ignorata nella storiografia moderna –, mentre nuove integrazioni e interpretazioni testuali sono proposte per i casi **I.5**, **I.6A**, **II.3**, **II.6**, **II.8 A.a**, **II.10A**. Vd. *infra*, "Osservazioni conclusive".

una particolare attenzione agli aspetti bilinguistici e alla resa in greco di documenti concepiti inizialmente in lingua latina. Idea di fondo per il componimento di ogni commento è stata quella di fornire una ricca argomentazione sulle questioni specifiche di ogni iscrizione, pur nella consapevolezza che i commenti a ogni testo – usando le parole di Sherk – «would easily fill small volumes in themselves»¹¹, ma con la volontà nel contempo di restituire una trattazione più dettagliata rispetto alle poche, seppur dense, pagine allegare dallo stesso autore a ogni documento. La "Sezione 2" ospita invece un approfondimento più generale sulla diplomazia e sull'imperialismo romano nell'Oriente greco nel tentativo di inserire i documenti della "Sezione 1" in un percorso evolutivo più ampio che comprenda i testi del periodo 146-44 a.C. – troppo spesso esaminati soltanto come singoli casi o in riferimento ai contesti locali di provenienza delle iscrizioni – come tasselli importanti nello studio dei rapporti romano-greci nell'ultimo secolo di vita della Repubblica. Le argomentazioni di questa sezione si estendono dai primi anni del II sec. a.C. e dall'operato di Tito Quinzio Flaminio in Grecia, autore delle prime epistole romane alle comunità elleniche, fino alla morte di Cesare alle Idi di Marzo, istituendo importanti confronti con i documenti epistolari di età precedente e successiva in un itinerario che procede dall'epistolografia ellenistica all'età triumvirale e poi giulio-claudia, in particolare ottaviana¹². Il Capitolo I è dedicato alle diverse fasi che costituivano la procedura diplomatica, prendendo in esame le differenti strategie messe in atto dai Romani e dalle popolazioni greche nel dialogo interstatale dalla decisione di istituire un confronto diplomatico al tema della composizione e della traduzione dei testi epistolari in lingua greca, fino a giungere alle differenti modalità in cui i testi emanati dall'autorità superiore venivano trattati a livello locale dopo la loro trasmissione. Nel Capitolo II si affrontano invece le problematiche legate alla lingua dei documenti epistolografici romani con l'intento di descrivere le caratteristiche principali delle lettere di età repubblicana (stile, struttura, espressioni ricorrenti, elementi latineggianti) e le formule adottate dai Romani nei loro testi, ereditate dal lessico diplomatico e evergetico del passato ellenistico ma rielaborate in forme nuove che riflettono l'evidente mutamento incorso negli equilibri politici del mondo ellenico. Infine il Capitolo III, che raccoglie in sé alcune riflessioni conclusive della ricerca, si sofferma su due degli elementi più rappresentativi della strategia politica adottata dai Romani in Oriente dalla seconda metà del II sec. a.C., illustrando da un lato il ruolo eminente svolto nel dialogo romano-greco dai magistrati provinciali, che attraverso le epistole potevano esprimere a pieno la loro ideologia del potere sia nei confronti del Senato sia all'indirizzo dei Greci, e mostrando dall'altro il funzionamento pratico della macchina amministrativa romana nel periodo in cui venne a definirsi sempre più precisamente l'assetto dato da Roma alle principali

¹¹ *RDGE*, p. vi.

¹² Segnalo a tal proposito che non è stato possibile consultare, perché non ancora disponibile nelle biblioteche italiane, F. Canali De Rossi, *Prassi diplomatiche dello imperialismo romano*, III. *Le relazioni diplomatiche di Roma*, VII. *Problemi e contraccolpi della grande espansione egemonica (188-183 a. C.)*, Roma 2017.

province orientali, anch'esso spesso definito per mezzo delle epistole in lingua greca e grazie a esse in parte oggi ricostruibile¹³.

¹³ Alcuni dei temi che saranno affrontati in questa tesi sono attualmente oggetto di approfondimento e rielaborazione in vista della pubblicazione – su «Historikà» VIII (2018) – di un articolo dal titolo *Il processo di affermazione del potere romano attraverso le epistole in greco: autorità, amministrazione ed evergetismo nell'età repubblicana*. L'articolo raccoglierà le riflessioni da me esposte, a partire dal presente lavoro, nel corso del convegno "Epistolografia pubblica e privata nell'Oriente romano" (Torino, 20-21 febbraio 2018), che ho contribuito ad organizzare insieme al Dott. Andrea Pellizzari. I temi trattati sono in particolare: le scelte linguistiche operate dai Romani nella diplomazia con i Greci (qui parr. 1.1.1, 1.2.2), lo stile e lo schema compositivo delle epistole romane (2.1, 1.2.2, 2.3.4), il linguaggio utilizzato nelle lettere di Flaminio, di Glabrione e di Emilio Paolo, tra evergetismo e *auctoritas* (2.3, 2.3.1), la *fides* (2.3.2), il cd. "Empfängerformular" (2.1, 2.3.4) e il nesso tra epistolografia ed esercizio del potere magistratuale (3.1.1).

AVVERTENZE

Nei casi di studio della "Sezione 1" l'organizzazione dei testi epigrafici segue quella adottata nelle edizioni di riferimento. Laddove una sottosezione riporti più documenti, questi sono identificati da una lettera maiuscola, mentre le lettere minuscole indicano i diversi frammenti che compongono alcune di queste iscrizioni o i testi iscritti su differenti lati di uno stesso supporto. Gli apparati critici sono introdotti brevemente dalle motivazioni alla base della scelta di un'edizione epigrafica particolare; soltanto in un caso eccezionale (II.6) il testo restituito è il prodotto della fusione di letture riportate in due diverse edizioni, di cui l'una costituisce l'aggiornamento dell'altra in seguito al reperimento di un nuovo frammento. Negli apparati si è scelto di dare spazio principalmente a letture alternative che avessero un significato rilevante per l'interpretazione storica del documento, mentre nei testi che ho potuto studiare approfonditamente attraverso l'autopsia (partic. I.3) vengono segnalate anche le letture di tipo più prettamente epigrafico e le responsabilità originarie delle interpretazioni accolte nell'edizione prescelta. Negli apparati l'indicazione "Viereck (notes)" indica le osservazioni proposte dal celebre filologo tedesco, ma pubblicate postume da Sherk¹⁴.

Nella "Bibliografia" le abbreviazioni relative ai periodici sono tratte principalmente dalla "Liste des périodiques dépouillés" dell'*Année philologique* online, ovvero, laddove lì assenti, dalla "Liste der Abkürzungen für Zeitschriften" del *DAI* o dalle "Abbreviations" pubblicate in «*AJA*», XCV (1991), pp. 4-16. Le abbreviazioni relative ai *corpora* epigrafici provengono invece dalla pagina "Abbreviations and Bibliography" del *SEG* online e, più raramente, dalla *Guide de l'épigraphiste* (2010⁴), mentre quelle relative alle raccolte di papirologia sono tratte dal sito <http://papyri.info/browse/hgv/> (papyri.info, *HGV*). Per i cataloghi numismatici si adottano le abbreviazioni più diffuse soltanto per le principali raccolte (*BMC*, *BMCRRep*, *RRC*, *RPC*, *RIC*), mentre si considerano voci bibliografiche indipendenti i cataloghi minori. Nella "Bibliografia" si identificano con abbreviazioni esclusivamente le opere già abbreviate negli elenchi del *SEG* online o quelle, di tema non prettamente epigrafico, per cui sigle specifiche siano globalmente invalse tra gli storici moderni (e.g. BROUGHTON, *MRR*; MAGIE, *RRAM*; MOMMSEN, *St.-R.*²; VIERECK, *Sermo Graecus*). La sezione che precede la "Bibliografia" reca invece le abbreviazioni non accompagnate dai nomi degli autori o editori che sono utilizzate nella tesi, piuttosto diffuse ma non canonizzate; queste riguardano *corpora* epigrafici, progetti digitali e una raccolta giuridica molto famosa. Infine, sono citate per esteso nelle note, non costituendo voci bibliografiche indipendenti, le edizioni moderne dei testi antichi, poi abbreviate con cit.

¹⁴ Vd. Id., *RDGE*, p. v.

SEZIONE 1

Parte I: Grecia

I. 1) Lettere di un magistrato romano (Mummio?) alle associazioni dei *Technitai* dionisiaci.

Tebe, seconda metà II sec. a.C. (146 a.C. ?)

Frammento di una stele in marmo bianco, rotta su tutti i lati, ritrovata a Tebe.

Alt. 0.333 m, largh. 0.336 m, spess. 0.090 m; alt. lett. 0.008 m.

Museo Archeologico di Tebe, inv. 105¹⁵.

Calco presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino¹⁶; un secondo calco fu inviato decenni fa da Sarantis Symeonoglou, allora direttore del museo tebano, a Sherk; un terzo calco fu poi eseguito anche da Roesch.

A. Edd.: Lolling 1878, n. 2 (ll. 1-8), p. 140; *IG VII 2413* (Dittenberger); Klaffenbach 1914, pp. 24-28 (ll. 1-8); Sherk, *RDGE* 44 (ll. 1-8) [Kallet-Marx 1995, App., D, pp. 349-350; Aneziri, *Techniten*, B 6]; *Le Guen, *Technites*, TE 34.

B. Edd.: Lolling 1878, n. 2 (ll. 9-13), p. 140; *IG VII 2414* (Dittenberger); Klaffenbach 1914, pp. 24-28 (ll. 9-13); Sherk, *RDGE* 44 (ll. 9-13) [Kallet-Marx 1995, App., D, pp. 349-350]; Roesch 1982, n. 44, pp. 198-202 [*SEG* 32, 491; Aneziri, *Techniten*, D 15]; *Le Guen, *Technites*, TE 51.

Cf. Poland 1909, pp. 137, 186; Wilhelm 1914, pp. 70-71; Accame 1946, pp. 2-15 [*Bull. Ép.* 1946-1947, n. 32]; Bertrand 1982, pp. 169-172 [*SEG* 33, 1613]; Ferrary 1988, pp. 214-215 e nota 14, p. 521, nota 58; Le Guen 2007, pp. 264-268. Cf. anche Roesch 1982, ft. pl. XIV, 1 (qui fig. 1, p. 458); Sherk 1984, n. 37 (trad. ingl. ll. 1-9); Knoepfler 2004, ft. fig. 5, p. 1255; Ceccarelli 2013, App. 3, R19-20.

A [-----]OYIE[.]OI[...]
[έν] τῇ Ῥωμαίων ἐπαρχείαι καὶ ἧς ἐπάρχουσ[ιν]
[διὰ ἡγεμόνων] συγχωρῶ ὑμῖν ἕνεκεν τοῦ Διονύσου κα[ὶ]
[τῶν ἄλλων θε]ῶν καὶ τοῦ ἐπιτηδεύματος οὗ προεστήκ[ατε]

¹⁵ Il Dott. Yannis Kalliontzis, che qui si ringrazia per l'informazione, assicura che la stele è ancora conservata nel Museo di Tebe, recentemente risistemato, mentre KALLET-MARX 1995, p. 349, indicava che non era riuscito a trovare l'epigrafe in tre diverse visite al museo nel 1985-1986. Una visita al museo di Tebe in data 19 giugno 2016 ha permesso di constatare che nel nuovo riallestimento del museo si è scelto di non esporre la stele.

¹⁶ Esame del calco eseguito nei giorni 4-5 febbraio 2016 presso la Akademiebibliothek con il cortese aiuto della Dott.ssa Daniela Summa.

- 5 [ύμᾱς παντάπα]σιν ἀλειουργήτους εἶναι καὶ ἀνεπισταθ-
 [μεύτους καὶ ἀτελ]εῖς καὶ ἀν[ει]σφό[ρ]ους πάσης εἰσφορᾶ[ς]
 [καὶ αὐτοὺς καὶ γ]υναῖκας καὶ τέκνα ἕως ἀν εἰς ἡλι[κίαν]
 [ἀνδρικήν ἐξίκω]νται καθὼς παρεκαλεῖτε. ^{vac.}
- B** ^{vac.} [A]γαθῆ τύχη. ^{vac.}
- 10 [- - ¹³⁻¹⁴ - -] στρατηγὸς ὕπατος Ῥωμαίων, τῶ]
 [κοινῶ τῶν περὶ] τὸν Διόνυσον τεχνιτ[ῶν τῶν ἐπ' Ἴω]-
 [νίας καὶ Ἑλλησπό]ντου καὶ τῶν περ[ὶ τὸν Καθηγεμό]-
 [να Διόνυσον - - - -] σὺν Κράτῳ[νι - - - - - -]

Si adottano qui le edizioni di Le Guen (*Technites*), nonostante non riportino nuove interpretazioni e non siano edizioni autoptiche, in quanto raccolgono tutte le letture più condivise sui due testi ll 2-3 [Μακεδονία]ι τῆ Ῥωμαίων ἐπαρχία καὶ ἧς ἐπάρχουσ[ιν | τῆς Ἑλλάδος], Klaffenbach, Sherk, Aneziri; [ἐν] τῆ Ῥωμαίων ἐπαρχία καὶ ἧς ἐπάρχουσ[ιν | διὰ ἡγεμόνων], Bertrand; [διὰ στρατηγῶν], Ferrary. 3 εἵνεκεν, *lapis* (Roesch). 3-4 συγχωρῶ ὑμῖν ἔνεκεν τοῦ Διονύσου κα[ὶ | τῶν περὶ Διόνυσον τεχνιτ]ῶν, *oder besser* κα[ὶ | τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῶν Μουσ]ῶν, Lolling, Poland; [τῶν ἄλλων θε]ῶν *als etwa* [τῶν ἐννέα Μουσ]ῶν (?), Wilhelm. 5 ἀλειουργήτους εἶναι καὶ ἀνεπισφαλ[εῖς, Lolling. 7-8 ἡλι[κίαν ἀνδρικήν], Wilamowitz (*apud* Klaffenbach); ἡλι[κίαν ἔλθωσι], Lolling, Dittenberger; ἡλι[κίαν τὴν προσήκουσαν], Viereck (notes). 8 [- -]IEAI, *lapis* (Lolling);]εαι, Dittenberger; . . .]IEAI, *lapis* (Tropea, da esame del calco e della fotografia); [ἐξίκω]νται, Klaffenbach. 10 [Λεύκιος Μόμμιος], Klaffenbach; [Μάαρκος Λεῖβιος], Accame; [Λεύκιος Μόμμιο]ς, Roesch, Aneziri. 10-11 Ῥωμαίων, τῆ συνόδῳ | τῶν περὶ] τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν [χαίρειν], Dittenberger, Poland. 13-14 [Διόνυσον καὶ τοῖς ὑπὸ] Κράτ[ωνος Ζωτίχου συνηγμένοις Ἀταλισταῖς | χαίρειν], Klaffenbach; [Διόνυσον καὶ τοῖς] σὺν Κράτῳ[νι Ζωτίχου Ἀταλισταῖς | χαίρειν. - - - -], Roesch, Aneziri; [Διόνυσον καὶ τοῖς] σὺν Κράτῳ[νι - - - - - -], Kallet-Marx; καὶ τῶν περὶ τὸν Καθηγεμόνα Διόνυσον χαίρειν. οἱ σὺν Κράτῳνι πρεσβευταί *or better* οἱ σὺν Κράτῳνι ἀποσταλέντες παρ' ὑμῶν πρεσβευταί *vel simile*, Le Guen (2007).

Presentazione dell'iscrizione. Questi due documenti ufficiali, iscritti da un unico lapicida sulla stessa pietra uno di seguito all'altro¹⁷, recano con ogni probabilità i testi di due epistole romane, di cui si conservano rispettivamente la parte finale di A (ll. 1-8) e la *formula salutationis*, piuttosto lacunosa e incompleta, di B (ll. 9-13). Lo stato frammentario dell'iscrizione non consente di ricostruire l'intera vicenda che portò alla redazione di questi due documenti. Il testo pone inoltre molti problemi interpretativi, sollevando numerosi punti interrogativi in merito allo statuto politico della Grecia di epoca romana¹⁸. È possibile che l'autore di entrambi i documenti sia un unico magistrato romano di rango consolare, lo στρατηγὸς ὕπατος Ῥωμαίων della seconda lettera (l. 10), forse colto nell'atto di comunicare i suoi provvedimenti a due destinatari differenti¹⁹. In mancanza di chiari elementi prosopografici o di espliciti riferimenti interni al testo,

¹⁷ Sull'attribuzione dei testi a un unico incisore si veda ROESCH 1982, p. 201.

¹⁸ Si noti la non ingiustificata cautela di KALLET-MARX 1995, pp. 44, 351-352, il quale riteneva il testo troppo lacunoso per permettere di fare affermazioni fondate sull'assetto deciso dai Romani per la Grecia dopo la vittoria nella Guerra acaica.

¹⁹ Il titolo di στρατηγὸς ὕπατος o la forma abbreviata ὕπατος definivano nel mondo greco per tutto il II sec. a.C. il *consul* romano (MASON 1974, pp. 158-159). HOLLEAUX 1918, p. 1, nota 2, sosteneva che tale titolo potesse designare sia il console sia il proconsole, ma è opportuno ritenere che nelle epistole scritte da magistrati romani il significato delle titolature sia stato tradotto in greco in modo piuttosto preciso e che si possa quindi distinguere

la datazione del documento resta alquanto controversa, ma si può a buon diritto ipotizzare che entrambe le epistole siano state composte e iscritte nello stesso momento storico.

Paternità e cronologia. Gli studiosi hanno a lungo dibattuto sul significato del riferimento all'ἐπαρχία "di cui i Romani detengono il controllo" (ll. 2-3). Intesa in un primo momento come un'allusione alla provincia romana di Macedonia²⁰, la cui deduzione provinciale, scandita dall'inizio di un regolare invio di governatori²¹, risalirebbe al periodo 148-146 a.C.²², si giunse poi a ritenere che il magistrato scrivente potesse riferirsi invece all'ambito che costituiva la propria sfera di competenze e su cui le presenti decisioni acquisivano piena validità legale in forza dell'*imperium* che egli esercitava. In questo senso tale espressione può essere confrontata con l'ἐν ἐκείνῃ τῇ ἐπαρχίᾳ attestata alle ll. 54-55 e 64-65 della risoluzione di una controversia tra Sparta e Messene nel 140 a.C. ca.²³, considerata una traduzione della locuzione latina *illa in provincia*²⁴. Appare tuttavia particolarmente curioso il fatto che lo scrivente della prima epistola tebana alludesse alla parte controllata dai Romani, dei quali egli era in quel tempo rappresentante ufficiale sul territorio greco, con la terza persona plurale e non con una più consueta prima persona plurale; non è da escludere quindi che egli intendesse richiamare in questo punto aree di *imperium* romano non direttamente sottoposte alla sua autorità ma probabilmente contigue alla Grecia, come la Macedonia o le isole egee²⁵. Tali considerazioni hanno persuaso un gran numero

chiaramente il console in carica, στρατηγὸς ὑπάτος, dal proconsole dotato di *imperium* prorogato, στρατηγὸς ἀνθύπατος, e anche dal pretore, στρατηγὸς (vd. SHERK, *RDGE* 4, 7, 8, 34). Vi sono casi cronologicamente antecedenti a questo in cui un magistrato romano si definisce con il titolo di στρατηγὸς ὑπάτος in missive indirizzate a comunità dell'Oriente ellenistico: vd. la lettera di T. Quinzio Flaminio ai Chiretiai (*RDGE* 33), le epistole di L. Cornelio Scipione a Eraclea al Latmo (*RDGE* 35) e a Colofone (*RDGE* 36) e le lettere di L. Emilio Paolo a Gonnoi (BOUCHON 2014, p. 487).

²⁰ KLAFFENBACH 1914, p. 25. Si veda anche l'ormai superata posizione di ACCAME 1946, pp. 6-15, secondo il quale la parte della Grecia che aveva combattuto contro i Romani costituiva "un'appendice" della provincia romana di Macedonia ed era soggetta al potere diretto del governatore, mentre il resto del territorio ellenico era libero.

²¹ LARSEN 1938, p. 303; PAPAZOGLU 1979, p. 305.

²² PAPAZOGLU 1979, p. 306; FERRARY 1988, p. 189, nota 228; BRENNAN 2000, pp. 223-225; LE GUEN, *Technites*, I, p. 188; RAGGI 2015, pp. 163-164.

²³ *Syll.*³ 683 = CAMIA 2009, n. 3

²⁴ Vd. ACCAME 1946, p. 3, nota 6; KALLET-MARX 1995a, p. 171, n. 49; CAMIA 2009, p. 35, nota 53; DALLA ROSA 2015, pp. 19-21. Vd. inoltre DALLA ROSA 2014, pp. 26-29, sui due differenti significati del termine *provincia* come unità "amministrativa e territoriale", per cui egli usa la traduzione italiana in tondo, o "ambito di competenza di un magistrato", per cui impiega invece il termine latino in corsivo.

²⁵ BERTRAND 1982, pp. 167-172, dimostrò che i Romani, eredi in Oriente delle monarchie ellenistiche, consideravano probabilmente la loro *eparchia* come l'insieme omogeneo dei loro domini, vale a dire tutto l'*imperium* romano (vd. Plb. I, 2, 7). Egli contestava infatti l'arbitraria restituzione di Klaffenbach, il quale immaginò nell'iscrizione da Tebe un esplicito riferimento alla neonata provincia di Macedonia e alle aree della Grecia sotto il controllo diretto di Roma ([Μακεδονία] τῇ Ῥωμαίων ἐπαρχίᾳ καὶ ἧς ἐπάρχου[ιν] | τῆς Ἑλλάδος]). Bertrand attribuiva infatti al καὶ un valore epesegetico ("à savoir") per mezzo del quale l'autore delle lettere avrebbe voluto precisare agli occhi dei destinatari greci i limiti del potere romano. In questa interpretazione diventa allora essenziale la successiva integrazione proposta da Bertrand (ἧς ἐπάρχου[ιν] δι' ἡγεμόνων), il quale si basò su una descrizione di Strabone (XVII, 3, 24: ἦν δ' ἔχουσιν αὐτοὶ καλέσαντες ἐπαρχίαν, καὶ πέμπουσιν ἡγεμόνας καὶ φορολόγους)

di studiosi, a partire dall'intuizione di Foucart, che l'autore della lettera potesse essere identificato con Lucio Mummio, il cui *imperium* era limitato alla Grecia propria, e che i documenti potessero quindi datarsi all'anno del suo consolato (146 a.C.)²⁶. Anche in base a considerazioni epigrafiche, come la distribuzione delle lettere sul supporto e la posizione centrale dell' Ἀγαθῆ τύχη alla l. 9, si è pensato che la lacuna che precede στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων potesse essere colmata da un nome di tredici o quattordici lettere, come Λεύκιος Μόμμιος; di questo nome Roesch riconosceva il tratto superiore e l'angolo sinistro del *sigma* finale²⁷. Accogliendo tale datazione, che sarebbe confermata anche dal documento inedito scoperto ad Argo (I.2), il quale reca

per attribuire all'*eparchia* citata nelle epistole tebane un significato tecnico secondo cui l'autorità diretta di Roma sulle zone controllate si esprimeva tramite l'invio di governatori ed esattori delle tasse. Pur accogliendo tale ricostruzione, ormai ampiamente approvata dagli studiosi, FERRARY 1988, p. 214 e nota 14, riteneva che un riferimento a στρατηγοί inviati da Roma sarebbe stato più adatto al lessico in uso nel II sec. a.C. Vd. anche MASON 1974, pp. 45, 135-136; KALLET-MARX 1995, pp. 42-43 e 349-352.

²⁶ Sin dai primi studi sull'epigrafe si pensò che il titolo di στρατηγὸς ὑπάτος potesse indicare anche l'anno del proconsolato di Mummio, il 145 a.C.; FOU CART 1899, p. 257; COLIN 1906, p. 279, nota 1; POLAND 1909, p. 137; KLAFFENBACH, 1914, p. 25; HOLLEAUX 1918, p. 5; RE, XVI.1, Nachtr., col. 1203 (Münzer); vd. WILL, *Histoire*, II, p. 398. In quasi tutte le iscrizioni a noi pervenute egli reca tale titolo, sia nelle dediche da lui stesso erette agli dèi greci nei santuari dell'Ellade (IG IV².1, 306D; PEEK 1972, n. 47; IvO 278-281; SEG 25, 541; IG VII 1808; il titolo è in gran parte o completamente in lacuna in IG VII 433 e IG V.2, 77 II) e anche nella stessa Tebe (IG VII 2478-2478a; AD XIII, 1930-1931, p. 107), sia nell'iscrizione del monumento a lui dedicato a Olimpia, una statua equestre decretata in suo onore dagli Elei (IvO 319 = HELBING 1915, n. 13). Rappresenta una chiara eccezione l'iscrizione che riporta il verdetto dei Milesii sulla controversia tra Sparta e Messene (IvO 52 = CAMIA 2009, n. 3): i Milesii dichiararono di aver riconosciuto i Messeni legittimi possessori dell'*ager Denthaliatis*, poiché essi ne erano in possesso ὅτε Λεύκιος Μόμμιος ὑπάτος ἢ ἀνθύπατος [ἐ]ν ἐκείνηι τῆι ἐπαρχείαι ἐγένετο (ll. 63-65). Questa espressione, che ricorre in modo identico anche alle ll. 53-55, mostra come nel mondo greco il lessico istituzionale permettesse di distinguere chiaramente l'anno del consolato di Lucio Mummio dal periodo in cui egli fu proconsole. Si veda infine BRADEEN 1966, n. 7, in cui L. Mummio sembra attestato come proconsole in un'epigrafe da Nemea (l. 10, ἀνθύ[πατον]; l. 13, ἀν[θυπάτου]).

²⁷ KLAFFENBACH 1914, p. 26; ROESCH 1982, p. 199. Sul calco è ancora ben visibile l'estremità apicata del tratto inferiore di una lettera che è molto probabilmente un *sigma*; credo si possa escludere che si tratti di un *epsilon*, improbabile alla fine di un nome latino ellenizzato, o di un *omega*, in quanto in tal caso il segno apicato dovrebbe trovarsi poco più in alto. *Contra*, ACCAME 1946, pp. 2-10, riteneva «con quasi assoluta certezza» che il personaggio fosse da identificare con il M. Livio Druso ([Μάρκος Λείβιος]), cos. 112 a.C., che intervenne nella disputa sorta nella seconda metà del II sec. tra l'associazione dei *Technitai* istmici e il collegio degli artisti dionisiaci di Atene. Tuttavia l'*argumentum e silentio* non è qui sostenibile, in quanto nella parte rimanente del testo iscritto a Tebe il magistrato romano sembra dialogare piuttosto con l'associazione locale dei *Technitai*, non lasciando spazio ad alcuna traccia sul coinvolgimento nella vicenda del gruppo artistico ateniese; nella vertenza del 112, inoltre, Roma si proclamò a favore dell'associazione ateniese (LE GUEN, *Technites*, TE 12), per cui in quella data non si comprenderebbe la ragione dei privilegi qui decretati in favore dei *Technitai* tebani. Tale ipotesi sembra ancor meno condivisibile se si considera che un riferimento a una contesa tra due associazioni della Grecia continentale è del tutto assente anche nella seconda lettera, relativa ai collegi dionisiaci dell'Asia Minore (LE GUEN, *Technites*, I, p. 257). Il numero delle lettere ipotizzato per il nome del magistrato romano non escluderebbe, infine, il primo governatore della provincia pacificata di Macedonia, Γναῖος Ἐγνάτιος, ma tale identificazione è smentita dal fatto che quest'ultimo intervenne nella provincia soltanto con il titolo di ἀνθύπατος Ῥωμαίων; vd. i due cippi miliari bilingui ritrovati lungo la *via Egnatia* (CIL I², 2977 = ILGR 246 = ROMIOPOULOU 1974, pp. 813-816, presso Tessalonica; SEG 40, 543 da Neapolis di Tracia). Anche GEBHARD e DICKIE 2003, pp. 270-271 e nota 84, hanno espresso alcune perplessità sull'identificazione dell'autore delle epistole con Lucio Mummio.

un'analoga paleografia²⁸, si conferisce dunque alle epistole una notevole rilevanza storica, in quanto si colloca l'elargizione dei privilegi menzionati nel contesto della riorganizzazione della Grecia condotta all'indomani della distruzione di Corinto da Lucio Mummio e dai dieci legati senatorii al suo seguito. In particolare queste lettere apparterrebbero al momento in cui il console romano era impegnato a definire in dettaglio lo statuto delle città dell'Acaia e della Beozia che egli aveva posto *sub imperium populi Romani dicionemque*²⁹, tra cui è certamente da annoverare anche Tebe come una delle più importanti promotrici della causa anti-romana nella guerra appena terminata³⁰.

Analisi puntuale di A. Il documento A contiene le concessioni decretate dal console romano agli sconosciuti destinatari della lettera, a cui egli si rivolgeva direttamente (συγχωρῶ ὑμῖν). Poiché Tebe era sede di una sezione dell'associazione istmico-nemea dei *Technitai* dionisiaci, cui fanno riferimento anche le epistole ritrovate ad Argo, e considerando che la seconda epistola era indirizzata ad altri colleghi di artisti bacchici sparsi per il mondo egeo, è possibile che il primo documento riguardasse proprio il distacco tebano dell'associazione dei *Technitai* istmico-nemei³¹. Simili gruppi di artisti esistevano nel mondo greco sin dal III sec. a.C. e si raccoglievano sotto il patrocinio di Dioniso, rispondendo così alla crescente domanda

²⁸ Come si vedrà, questa lunga iscrizione, scoperta da Kritzas (*AD XXVIII*, 1973, B' 1, p. 126; vd. *SEG* 31, 307) e pubblicata soltanto in minima parte in RHODES – LEWIS 1997, pp. 69-70, 76, contiene numerose lettere scritte da Lucio Mummio agli Argivi e ai Sicionii per comunicare ufficialmente i privilegi da lui decretati in favore dei *Technitai* dionisiaci dell'Istmo e di Nemea. Sul rapporto tra questa iscrizione e l'epigrafe tebana vd. BERTRAND 1982, p. 169, nota 29; KALLET-MARX 1995, p. 349; KNOEPFLER 2004, pp. 1271-1272.

²⁹ Cic., *Verr.* 2, I, 55. KALLET-MARX 1995, pp. 44-46, 152-153, ha chiarito che tale affermazione non presuppone in alcun modo l'istituzione ufficiale di una provincia romana in Grecia, rivelando piuttosto l'intervento autoritario di un magistrato romano negli affari interni di comunità da lui vinte militarmente. BUCCI 1998, p. 71, affermava invece che dopo il 146 a.C. la Grecia fu soltanto occupata dai Romani per poi venire a far parte poco dopo di una provincia di nome *Macedonia et Achaia*, che sarebbe stata separata da Augusto nel 27 a.C. con la *redactio* della provincia autonoma di Acaia. Sul processo di provincializzazione della Grecia, vd. *infra*, pp. 453-458, in cui si accoglie la ricostruzione di Kallet-Marx.

³⁰ Liv., *Perioch.*, LII. I Tebani, trascinati nel conflitto sin dalle sue prime battute per opera di Critolao e del beotarca Pitea, erano annoverati tra i principali alleati degli Achei, cui avevano fornito un grande sostegno nella ribellione impegnandosi a partecipare al conflitto con zelo (Paus., VII, 14, 6: οἱ Θηβαῖοι συνειπλήψεσθαι προθύμως ἐπηγγέλλοντο τοῦ πολέμου). L'uso erroneo del participio βοιωταρχῶν nel testo di Pausania non sarebbe da interpretare come un indizio della ricostituzione della confederazione beotica, dissolta dai Romani all'alba della Terza guerra macedonica, ma indicherebbe le simpatie che Tebe – alleandosi con gli Achei – riuscì ad attirare su di sé tra i suoi antichi sostenitori nella regione, dando quasi la parvenza di poter ripristinare il proprio statuto tradizionale e di rivestire ancora un ruolo politico centrale in Beozia, seppur non sancito giuridicamente; vd. KNOEPFLER 1991, pp. 267-276; Id. e Lafond in LAFOND 1996, pp. 202-203; comm. Moggi – Osanna, *Pausania, Guida della Grecia VII* (ed. Valla, 2000), pp. 266-267.

³¹ Come si nota dalle numerose attestazioni epigrafiche relative a questo collegio, la definizione completa dell'associazione istmico-nemea era τὸ κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἐξ Ἴσθμοῦ καὶ Νεμέας (vd. *IG* IV 558, da Argo; *IG* VII 2485, da Tebe; *Syll.*³ 690 e 704B, da Delfi; *IG* XI.4, 1059, da Delo; *IG* XII.9, 910, da Calcide), ovvero, più semplicemente, οἱ τεχνῖται περὶ τὸν Διόνυσον ἐξ Ἴσθμοῦ καὶ Νεμέας (vd. *IvO* 405, da Olimpia; *I.Thespiai* 156, da Tespie; *FD* III.2, 70, da Delfi; *IG* IX.1, 278, da Opunte). Vd. ANEZIRI, *Techniten*, pp. 51-52.

riguardo al regolare svolgimento di manifestazioni musicali e sceniche³². Nel presente testo (ll. 4-5) lo scrivente giustificava la concessione di benefici al gruppo tebano in virtù dell'attività religiosa svolta dai membri dell'associazione, impegnati nella cura del culto locale di Dioniso e degli altri dèi³³, ma anche alla luce della loro professione di artisti, che richiedeva la partecipazione attiva degli iscritti a numerose celebrazioni in diverse parti del mondo ellenico. Tali disposizioni prevedevano per i *Technitai* la totale esenzione dalle liturgie poleiche, dall'acquartieramento di truppe, dalle imposte e da tutte le tasse sia per i membri dell'associazione, sia per le loro mogli e i loro figli (ll. 5-8). Esse miravano probabilmente a creare un gruppo di individui privilegiati all'interno della *polis* di Tebe, dando loro la possibilità di migliorare la propria condizione economica per almeno due generazioni e di conseguenza di acquisire, nel caso alcuni fossero cittadini di Tebe, anche un maggior peso politico nella vita pubblica della città. Si tratta di alcuni dei privilegi più importanti tradizionalmente concessi da un'autorità, almeno sin dalla fine dell'età classica, alle comunità assoggettate, i cui effetti – in termini economici e di sicurezza personale – erano particolarmente vantaggiosi per coloro che ne potevano godere³⁴. Nell'iscrizione di Tebe l'*anepistathmeia* concessa ai *Technitai* locali, benché estesa anche al futuro, potrebbe far riferimento alla presenza delle legioni di L. Mummio sul suolo greco e soprattutto nell'area del Golfo di Corinto. In questa parte il testo rivela molto chiaramente la volontà del magistrato scrivente di dare grande enfasi alle sue decisioni attraverso l'utilizzo di espressioni ridondanti. Queste si notano significativamente nel punto in cui egli enumerava ogni tipo di contribuzione da cui intendeva dispensare totalmente i *Technitai* tebani, come nella ripetizione ἀνεισφόρους πάσης εἰσφορᾶς (l. 6). Tale espressione potrebbe alludere alla tassazione locale ma forse anche al tributo che i Tebani furono costretti a pagare ai Romani a partire dal 146 a.C. per aver sostenuto la Lega achea nella guerra³⁵. Nel punto in cui questi *philanthropa* sono estesi anche ai figli degli artisti l'esame autoptico del calco berlinese e delle fotografie dell'epigrafe permette di respingere con assoluta sicurezza l'attestazione alla l. 8 del verbo ἐξικνέομαι, introdotta per la prima volta da Klaffenbach forse su suggerimento di Wilamowitz ([ἐξίκω]νται), e di ritornare senza esitazione

³² LE GUEN 2001, p. 262.

³³ I *Technitai* dell'Istmo e di Nemea erano coinvolti nell'amministrazione del tempio tebano di Dioniso Cadmeo sin dal 228 a.C. ca., quando l'Anfizionia delfica conferì pieni poteri nella gestione del santuario al sacerdote di Dioniso, all'*epimeletes* nominato dai *Technitai* e all'*agonothetes* di Tebe (FD III.1, 351 = LE GUEN, *Technites*, TE 20, ll. 24-26).

³⁴ Vd. Plb. XV, 24, 2, in cui i Tasiiti offrono a Filippo V la resa della loro città chiedendo in cambio importanti privilegi, tra cui l'*anepistathmeia*. A buon diritto WALBANK 1957-1979, II, p. 479, riteneva che l'alloggiamento dei soldati costituisca uno degli aspetti più detestabili di un'occupazione militare, poiché metteva a rischio l'incolumità degli abitanti costretti a subirla. Riguardo alla fama negativa dell'*epistathmeia* già in epoca antica si veda Suid., E 2603 Adler (Ἐπισταθμεύομενοι). Riferimenti bibliografici sull'*anepistathmeia* in RAGGI 2006, p. 134, nota 85. Vd. *infra*, pp. 464-465 per una descrizione dettagliata delle conseguenze patite dai provinciali d'Asia in relazione all'obbligo di *epistathmeia* imposto da Silla nell'85 a.C.

³⁵ RAGGI 2015, p. 164.

alla precedente lettura di Lolling ([. . .]IEAI) o di Dittenberger ([. . .]εαι)³⁶. Dopo la lacuna iniziale della l. 8 si legge infatti un *epsilon*, preceduto da una lettera di cui si intravede la parte superiore di un tratto verticale parallelo, già individuato dal Lolling, che vi ipotizzava la presenza di uno *iota*: epigraficamente si potrebbe pensare tuttavia anche alla presenza di un *eta*, di un *my*, di un *ny* o di un *pi* ([...]HEAI; [...]MEAI; [...]NEAI; [...]PEAI), ma tali restituzioni appaiono prive di senso. L'interpretazione di Klaffenbach, che con la sua integrazione intendeva conferire alla frase il significato di "i figli fino a quando raggiungano l'età adulta", è probabilmente corretta, ma il verbo attestato non può essere ἐξίκωνται. Curiosamente nessuno osò contestare in questo punto l'autorità intellettuale di Klaffenbach e di Wilamowitz, nemmeno chi certamente studiò la pietra o ne realizzò calchi, come Sherk o Roesch. Dittenberger inserì in lacuna all'inizio della l. 8 il verbo ἔλθωσι, ampiamente attestato insieme all'espressione εἰς ἡλικίαν nella letteratura greca³⁷, ma rinunciò a proporre integrazioni per la parola terminante in -εαι. In realtà non sembrano esistere buoni paralleli per un vocabolo o un verbo con tale desinenza in casi analoghi. Nelle iscrizioni e nei papiri il termine ἡλικία o l'espressione εἰς / ἐς ἡλικίαν, o anche εἰς τὴν ἡλικίαν, appaiono solitamente accompagnate dai verbi ἔρχομαι, παραγίγνομαι, ἀφικνέομαι, προσήκω, ἐπαυξάνω o semplicemente da γίγνομαι o ἄγω. In questo caso il verbo della temporale con valore eventuale introdotta da ἕως ἄν richiederebbe un congiuntivo o un ottativo alla terza persona singolare o plurale³⁸. Una possibile soluzione porterebbe a pensare che fosse qui attestato un congiuntivo attivo alla terza persona singolare con desinenza non contratta (η < εαι), ad esempio ἔλθεαι, ἀγάγεαι, ἐπαυξήσεαι, προσήκειαι, ma è opportuno sottolineare che simili forme non sembrano ricorrere mai nell'epigrafia o nei papiri. Quando invece compaiono nella letteratura come forme dialettali eoliche, esse rimandano a una seconda persona singolare dell'indicativo presente o futuro³⁹. Parimenti improbabile sembra l'attestazione della terza persona del congiuntivo di ἔάω in forma contratta con iota ascritto (ἐᾷ), una soluzione che non sembra restituire un significato appropriato per la frase delle ll. 7-8. Inoltre l'aggettivo ἀνδρικήν, anch'esso suggerito a Klaffenbach da Wilamowitz per l'inizio della l. 8, appare del tutto superfluo in questo contesto, in quanto a proposito del raggiungimento dell'età legale i testi antichi riportano a fianco di ἡλικία aggettivi come τέλεια, ἔννομος o νομίμη, ma il sostantivo appare

³⁶ Si ringrazia la Dott.ssa Daniela Summa per la preziosa indicazione circa la possibile paternità di Wilamowitz, che nel 1914 era il maestro del giovane Klaffenbach, per tale lettura. Vd. *infra*, p. 479, figg. 1-2 per una foto della pietra e un dettaglio della l. 8 fotografata dal calco berlinese.

³⁷ E.g. Pl., *Theaet.*, 142d; Diod. I, 80, 6; XVIII, 57, 2; Diog. Laer., X, 19-21.

³⁸ Paralleli interessanti, ma non utili a sciogliere il dubbio sulla lacuna della l. 8, sono attestati in *P.Cair.Masp.* II 67151dupl., ll. 231-232 (ἕ[ως ἄν ἐπαυξήσωνται] | τὴν ἡλικίαν); *P.Fouad* I 33, l. 25 (μέχρ[ι] οὗ εἰς ἡλικίαν ἔλθη); *P.Oxy.* III 479, l. 13 (μέχρι τοῦ εἰς ἡλικίαν ἔλθειν); *P.Oxy.* III 496, l. 12 (<τῶν> τέκνων ... ἕως ἡλικίας γέ[ν]ωντ[αι]); *SB* VI 9559, l. 6 (ὅταν εἰς ἡλικίαν ἀφικητ[αι]). Vd. anche *SEG* 51, 907, l. 12 (εἰς τὴν ἡλικίαν τῆν [.c.7.]).

³⁹ Vd. LAMBERT 1903, p. 245 (ἀκούσεαι, κείσεαι); Hom., *Il.*, V, 879 (προτιβάλλεαι); *ibid.*, XXIII, 622 (ἔσδύσεαι). Nessun suggerimento a tal proposito si desume da R. Hodot, *Le dialecte éolien d'Asie. La langue des inscriptions, VII^e s. a.C.-IV^e s. p.C.*, Paris 1990.

anche privo di aggettivo⁴⁰. Tali soluzioni tuttavia non chiariscono il problema della l. 8, forse destinato a rimanere irrisolto, data l'assenza di possibili confronti testuali. L'espressione καθὼς παρεκαλεῖτε, che chiude il documento, chiarisce che l'estensione di quei privilegi alle mogli e ai figli degli artisti fu accordata in seguito a un'esplicita richiesta in questo senso degli stessi *Technitai*.

Un atteggiamento così favorevole da parte romana appare particolarmente eccezionale se si considera che nello stesso momento storico i provvedimenti punitivi adottati da Mummio, che aveva forse imposto un φόρος su alcune parti della Grecia⁴¹, avevano determinato una situazione economica alquanto difficile per la popolazione tebana e ulteriormente aggravata dalle devastazioni che avevano interessato la città stessa⁴² e dalla multa che i Beoti avrebbero dovuto versare agli abitanti di Eraclea Trachinia⁴³. Inoltre è possibile ipotizzare che l'associazione di artisti dell'Istmo e di Nemea, la quale certamente possedeva un distaccamento importante anche a Corinto, fosse stata notevolmente danneggiata dalla distruzione di quella ricca città ad opera dei Romani. Questi privilegi costituirebbero allora una sorta di risarcimento ai *Technitai* locali per le perdite economiche subite dall'associazione a causa della Guerra acaica e delle sue conseguenze politiche⁴⁴. Tale testimonianza conferma una volta di più come il potere di Mummio in Grecia non avesse portato nel mondo ellenico soltanto distruzioni e privazioni secondo uno spietato disegno imperialistico di Roma e del suo generale, come affermava una parte della storiografia di età imperiale⁴⁵, ma di come egli fosse capace di atti benevoli verso le comunità locali⁴⁶, nel solco di una tradizione che in anni precedenti aveva visto soprattutto nell'Anfizionia delfica la più influente autorità in grado di dispensare simili privilegi⁴⁷. L'atteggiamento benevolo di Mummio nei confronti degli artisti risulta ancor più facilmente comprensibile se si considera che egli dedicava una particolare attenzione al mondo delle scene: un passo tacitano rivela infatti che Mummio era considerato il primo romano ad aver offerto grandi spettacoli nell'Urbe, lasciando quindi intendere che in occasione della celebrazione del suo trionfo nel 145 a.C. egli avesse

⁴⁰ *SPP* XX 101, l. 5 (εἰς/ ἡλικίαν τέλειαν); *P.Oxy.* III 651 (τῆς κατὰ νόμους ἡλικίας); *P.Lips.* I 29, l. 6 (τῆς ἐνόμου ἡλικίας); *SEG* 29, 127, fr. f II, ll. 18-19 (οὔπω τὴν ἔννο[μον] ἡλικίαν γεγρονῶς); *P.Amst.* I 39, ll. 13-14 (τὴν νομίμην ἡλικίαν); *P.Freib.* III 29, l. 14 (πρὶν ἢ εἰς ἡλικ[ίαν] γενέσθαι).

⁴¹ Paus. VII, 16, 9.

⁴² Liv., *Perioch.*, LII, 5.

⁴³ Paus., VII, 16, 10. Vd. comm. Moggi – Osanna, *Pausania, Guida della Grecia* VII, cit., pp. 275-276.

⁴⁴ Vd. ROESCH 1982, p. 202.

⁴⁵ Con tono ferocemente critico Velleio Patercolo e soprattutto Dione Crisostomo sottolinearono il carattere rozzo di Mummio in particolare nel momento della distruzione di Corinto e della spoliatura del patrimonio artistico della città. Vell., I, 13, 4: *Mummius tam rudis fuit, ut (...)*; Dio Chr., XXXVII, 42: Μόμμιος (...), φεῦ τῆς ἀμαθίας, (...) ἄνθρωπος ἀπαίδευτος καὶ μηδενὸς τῶν καλῶν πεπειραμένος.

⁴⁶ Plb. XXXIX, 6, 1-4, partic. 3: πράως ἐχρήσατο τοῖς ὅλοις πράγμασι; vd. WALBANK 1957-1979, III, pp. 735-737.

⁴⁷ Vd. *FD* III.1, 351 = LE GUEN, *Technites*, TE 20, una serie di decreti con cui l'Anfizionia aveva concesso l'*asylia* [ἀπὸ πάντων] al santuario tebano di Dioniso Cadmeo su richiesta della città di Tebe e dei *Technitai* istmico-nemei (ll. 30-33), provvedendo anche a garantire la sicurezza degli artisti che si sarebbero esibiti nelle feste trieteridi di Dioniso. Vd. RIGSBY, *Asylia*, pp. 68-75.

introdotta in città un gran numero di artisti provenienti dall'Oriente e in particolare dalla Grecia⁴⁸.

Analisi puntuale di B. Nel documento B il magistrato romano si rivolge all'associazione dei *Technitai* dionisiaci di Ionia e dell'Ellesponto, attestata per la prima volta a partire dalla seconda metà del III sec. a.C.⁴⁹ Essa aveva sede nella *polis* lidia di Teo, che ospitava un importante centro di culto dedicato a Dioniso, dove intratteneva relazioni molto positive con le istituzioni della città⁵⁰. Sin dagli ultimi anni del III sec. a.C., quando la città era soggetta all'influenza seleucide, la popolazione della *polis* iniziò a richiedere a molte comunità dell'Egeo il riconoscimento ufficiale del diritto di *asylia* in corrispondenza dell'istituzione di nuove cerimonie locali del culto dionisiaco⁵¹. Nell'inverno 194/193 a.C. le istituzioni di Teo pregarono Menippo, emissario di Antioco III inviato a Roma, di chiedere anche al Senato tale conferma, ottenendo in risposta una lettera del pretore peregrino M. Valerio Messalla. Questi notificò ai Teii l'avvenuto riconoscimento, da parte del Senato e del popolo di Roma, dell'*asylia* per la città e il suo territorio e la promessa di non comportarsi in modo ostile nei confronti della *polis*⁵². Questo primo contatto

⁴⁸ Tac., *Ann.*, XIV, 21, 1. Vd. KLAFFENBACH 1914, p. 28; FERRARY 1988, p. 519, nota 52; LE GUEN, *Technites*, I, p. 257; PIETILÄ-CASTRÉN 1991, pp. 103-106. Potrebbe testimoniare l'esistenza di un progetto più ampio di valorizzazione di tutte le competizioni agonistiche – non solo teatrali – promosso da Mummio in Grecia anche la dedica al console di una corsa tenutasi ad Eretria, come testimonierebbe l'iscrizione Λευκίου Μομμίου στάδιον Βιοπτοκλής Βιόττου; vd. SEG 26, 1034; 28, 722; KNOEPFLER 1991, pp. 252-253; PIETILÄ-CASTRÉN 1991, pp. 98-100; GRAVERINI 2001, pp. 119-120. MANIERI 2009, p. 38, riteneva probabile che Mummio avesse ordinato l'affissione della ratifica dei privilegi concessi ai *Technitai* tebani anche a Tespie e a Delfi.

⁴⁹ LE GUEN, *Technites*, TE 38: decreto della Lega etolica, forse del 237-236 a.C., con cui si conferiscono l'ἀσφάλεια e l'ἀσυλία ai membri del collegio dionisiaco ionico-ellespontico e a quelli dell'associazione dell'Istmo e di Nemea.

⁵⁰ SEG 2, 580 = LE GUEN, *Technites*, TE 39: decreto del *demos* di Teo (ca. 210 a.C.) che sancisce il conferimento di alcuni importanti privilegi ai *Technitai* locali, come la concessione di un appezzamento di terra del valore di seimila dracme o l'esenzione dai τέλη imposti dalla *polis*. In quest'epoca i rapporti tra il *demos* di Teo e i *Technitai* dionisiaci sembrano reggersi su un rapporto di "εὐνοία reciprocamente obbligatoria" (ll. 30-32), BOFFO 1985, pp. 185-187.

⁵¹ MICHEL, *Recueil*, pp. 63-75, raggruppò diciotto iscrizioni (nn. 51-68), risalenti alla fine del III sec. e all'inizio del II sec. a.C. e poi incise sul tempio di Dioniso, che recano la risposta di altrettante comunità sul riconoscimento ufficiale dell'*asylia* per il santuario di Teo; tra queste vi sono la città di Delfi (n. 67 = *Syll.*³ 565), la Lega etolica (n. 68 = *Syll.*³ 563) e numerose *poleis* di Creta. Vd. BOFFO 1985, p. 187.

⁵² MICHEL, *Recueil* 51 = *Syll.*³ 601 = SHERK, *RDGE* 34 = RIGSBY, *Asylia* 153 = MA 1999, pp. 356-358, n. 38. Nel testo dell'iscrizione compare come portavoce della città soltanto Menippo, ma Livio, XXXIV, 57, 6, afferma chiaramente che nello stesso anno 193 a.C., sotto il consolato di L. Cornelio Merula e Q. Minucio Termo, giunse a Roma un'intera delegazione del sovrano seleucide, guidata da Menippo e da Egesianatte (a questi due capi della delegazione Appiano, *Syr.*, 6, aggiunge anche un Lisia). In quell'occasione Menippo poté dunque presentare a titolo personale le richieste di Teo, circolate negli anni precedenti sempre sotto il patrocinio seleucide. Riguardo all'importanza di questo documento nella ridefinizione dei rapporti tra Roma e l'Oriente ellenistico, vd. MA 1999, pp. 98-102; DREIDIGER-MURPHY 2014, pp. 115-120. La promessa benevolente di Roma nei confronti di Teo è dichiarata attraverso l'espressione della volontà che la *polis* fosse ἀφορολόγητον ἀπὸ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων (ll. 20-21). Questa affermazione non si riferisce alla concessione dell'esenzione dalla tassazione del popolo romano, in quanto *de facto* i Romani non avevano all'epoca autorità giuridica su Teo e non potevano dunque imporre alla città alcuna tassa, probabilmente neanche di natura commerciale. Questa decisione si configura soltanto come un gesto politico e simbolico di benevolenza o come un atto programmatico per il futuro, significativo perché rivolto implicitamente ad Antioco, dalla cui influenza si volevano proteggere le città asianiche; vd. ACCAME 1946, pp. 51-

rivela gli ottimi rapporti diplomatici che la popolazione di Teo aveva intrattenuto con Roma sin dagli anni successivi alla vittoria di Cinoscefa, quando l'influenza della potenza italica iniziò ad affacciarsi concretamente per la prima volta nello scacchiere politico egeo. Poco tempo dopo, tuttavia, gli abitanti di Teo si schierarono apertamente dalla parte di Antioco contrastando le forze romane di fronte a Mionneso⁵³ e, non avendo mantenuto fede alla promessa di preservare τὴν πρὸς ἡμᾶς εὐνοίαν invocata da Messalla, persero probabilmente agli occhi dei Romani ogni diritto a beneficiare di tale privilegio. Dopo la pace di Apamea, Teo fu quindi assegnata al territorio controllato da Eumene II: il forte legame della corte attalide con il culto di Dioniso *Kathegemon*, cui era dedicato il teatro stesso di Pergamo, determinò la fusione o l'alleanza dell'associazione artistica di Teo con il gruppo di *Technitai* affiliati al culto reale del Dioniso pergameno. Ciò garantiva un regolare impegno dei membri di entrambe le associazioni nel teatro della capitale del regno attalide⁵⁴. La lettera di Mummio si inserirebbe dunque nel gruppo di testi in cui a partire dalla prima metà del II sec. a.C. le due associazioni sono menzionate l'una a fianco all'altra nell'atto di pubblicare decreti comuni⁵⁵. Risulta particolarmente interessante la plausibile interpretazione della l. 13 del testo B come un riferimento al famoso aulete Cratone, figlio di Zotico, originario di Calcedone⁵⁶. Sostituendo la preposizione σύν all'ὑπό restituito da Klaffenbach, Roesch ipotizzò che Cratone fosse ancora in vita all'epoca della composizione di questa lettera romana e che egli prendesse ancora parte alle attività degli *Attalistsai*, l'associazione da lui fondata a Teo durante il regno di Eumene II⁵⁷. Come mostra il nome stesso di questo collegio, la vita del quale dipendeva dal legame con i regnanti, Cratone intratteneva intense

52; MASTROCINQUE 1983, pp. 130-131; GRUEN 1984, II, pp. 525-526; MA 1999, pp. 101-102; partic. RIGSBY, *Asyria*, pp. 283-284, nota 19.

⁵³ Liv., XXXVII, 27-28.

⁵⁴ Vd. PICKARD-CAMBRIDGE 1968², pp. 291-292.

⁵⁵ LE GUEN, *Technites*, TE 45, ll. 1-2 e 5-6; TE 48, ll. 2-3; TE 53, ll. 1-2. Vd. BOFFO 1985, pp. 191-192.

⁵⁶ ROESCH 1982, pp. 199-200; tale lettura, che si ispira a un'iniziale intuizione di KLAFFENBACH 1914, p. 27, è stata accolta in parte anche da Kallet-Marx e da Le Guen. Dall'esame autoptico del calco berlinese PAT è tutto ciò che resta ad oggi chiaramente leggibile alla l. 13. La prima apparizione del nome di questo individuo, associata dagli studiosi al suo esordio artistico, è contenuta in una lista di donazioni coregiche forse risalente al decennio 190-180 a.C., in cui egli, all'incirca ventenne, è chiamato Κράτωνα Ζωτίχου Καλχηδόσιον αὐλητήν (*Iliasos*, 163, l. 9). La sua fama era già considerevole a Teo appena dieci o venti anni dopo il suo debutto sulle scene (ca. 180-170 a.C.), come dimostra il decreto con cui i *synagonistai* locali gli conferirono grandi onori durante il regno di Eumene II (LE GUEN, *Technites*, TE 44). All'incirca nello stesso periodo (ca. 171 a.C., in ogni caso *ante* 166 a.C.) un altro decreto onorario per Cratone fu depositato presso Delo dai *Technitai* dionisiaci di Ionia e dell'Ellesponto e da quelli dediti a Dioniso *Kathegemon* (IG XI.4, 1061 + 1136 = LE GUEN, *Technites*, TE 45; vd. DAUX 1935, pp. 210-230). Sulla vita e la carriera di Cratone si veda anche STEPHANIS 1988, n. 1501; LE GUEN 2007, pp. 247-251.

⁵⁷ ROESCH 1982, p. 200; vd. LE GUEN, *Technites*, I, pp. 254 e 262. Questa lettura di Roesch trae ispirazione dall'iscrizione funeraria eretta presso Teo dagli Ἀτταλισταὶ οἱ σύν Κράτωνι Ζωτίχου (LE GUEN, *Technites*, TE 50). È opportuno tuttavia sottolineare che l'ὑπό ipotizzato da Klaffenbach non indica necessariamente che Cratone fosse morto al momento della stesura dell'epistola romana, in quanto l'espressione restituita dallo storico tedesco appare in LE GUEN, *Technites*, TE 49 = McCabe, *Teos* 58, una lettera scritta dallo stesso Cratone agli *Attalistsai* nel febbraio del 152 a.C. ([βασιλε]ύοντος Ἀττάλου Φιλαδέλφου, ἔτους ἐβδόμ[ου, μηνὸς Δ]ύστρου), in cui egli si rivolge proprio τοῖς Ἀτταλισταῖς τοῖς ὑφ' ἑαυτοῦ συνηγμέ[νοις]. Ad oggi, dallo studio del calco e della foto di B, tutto ciò che precede il *kappa*, di cui è visibile solo la metà superiore, sembrerebbe parte della lacuna.

relazioni con la corte di Pergamo e con i membri della casata attalide, al punto che sul letto di morte egli espresse le sue ultime volontà anche in un νόμος ἱερός, chiedendo che fosse il re Attalo in persona a trasmetterlo ai membri del suo collegio⁵⁸. Resta tuttavia incerta l'identificazione di tale sovrano, che potrebbe corrispondere sia ad Attalo II, deceduto nel 138 a.C., sia ad Attalo III, la cui scomparsa risale al 133 a.C.⁵⁹ In entrambi i casi, potendo considerare Cratone in vita fino agli anni Trenta del II sec. a.C., possiamo ritenere plausibile la sua presenza in un'ambasceria diretta a Mummio e quindi confermare la datazione al 146 a.C. per la stesura delle epistole consolari. Il particolare rapporto che univa Cratone agli Attalidi e che ne faceva il naturale intermediario negli scambi diplomatici tra le associazioni artistiche d'Asia Minore e la dinastia pergamena⁶⁰ lo rendeva forse negli anni Quaranta del II sec. a.C. il miglior interlocutore cui affidare il compito di richiedere ai nuovi dominatori della Grecia la conferma e il rinnovo dei privilegi di cui tali collegi avevano goduto precedentemente. Nel contesto della presente iscrizione l'attestazione relativa a Cratone potrebbe far pensare che tutte e tre le associazioni a lui legate fossero unite sotto la sua protezione già da qualche tempo prima della missione del celebre musicista presso Mummio⁶¹. È possibile che l'ambasceria dei *Technitai* microasiatici abbia avuto un ruolo significativo nello scenario segnato nel II sec. a.C. dai numerosi contrasti che opposero la popolazione di Teo al collegio ionico-ellespontico, che avrebbe così cercato di ottenere anche l'appoggio di Roma in quelle controversie. L'intervento della dinastia di Pergamo nelle vicende interne di Teo aveva evidentemente determinato un netto deterioramento dei rapporti tra le associazioni dionisiache e le istituzioni della città. Già al tempo di Eumene una vertenza tra le due compagini aveva richiesto l'intervento del sovrano nel tentativo di riportare l'*homonoia* tra le due parti⁶². Tuttavia, soltanto dopo la morte del re nel 159 a.C. la frattura nel tessuto politico

⁵⁸ LE GUEN, *Technites*, TE 52 = McCabe, *Teos* 26, partic. ll. 15-17: μεταλλάσσω τὸν βίον ἐν Πειργάμῳ προενοήθη τῆς συνόδου καὶ γράψας ἐπιστολὴν ἰ πρὸς τοὺς Ἀτταλιστὰς καὶ νόμον ἱερὸν ἀπολιπὼν, ἰ ὃν ἐξαπέστειλεν ἡμῖν βασιλεὺς Ἄτταλος.

⁵⁹ LE GUEN, *Technites*, I, pp. 262-263. L'autrice, *ibid.*, nota 762, prendendo in considerazione la data dell'esordio di Cratone come artista, a partire dal 190 a.C., e il momento della sua morte, al più tardi nel 133 a.C., ha calcolato che il noto aulete sarebbe vissuto al massimo per 77 anni (210-133 a.C.), pur ammettendo che l'aspettativa media di vita era in generale più bassa; vd. anche Ead. 2007, pp. 247-248, in cui l'autrice ha ribadito che l'esistenza di Cratone è attribuibile a un periodo dal *terminus post quem* del 193-192 al 146-138 o 146-133 a.C.

⁶⁰ È particolarmente interessante, a tal proposito, il fatto che all'indomani della morte di Cratone gli *Attalistsai* ricevettero in eredità, secondo la legge sacra di cui si è detto, l'*Attaleion* situato presso il teatro, consacrato dallo stesso Cratone anni prima, e una sua dimora adiacente al palazzo reale; Ead., *Technites*, TE 52, ll. 20-23: δι' ὃν τό τε Ἀττάλειον τὸ πρὸς τῷ θεάτρῳ, ὃ καὶ ἰ ζῶν καθιερώκει, τοῖς Ἀτταλισταῖς ἀνατίθησιν καὶ τὴν συνλοικίαν τὴν πρὸς τῷ βασιλείῳ, τὴν πρότερον οὔσαν Μικ[κἀ]λλου. È opportuno inoltre ricordare che Cratone, intorno alla metà del II sec. a.C., aveva ottenuto anche la cittadinanza onoraria di Pergamo, come si evince da un decreto del collegio dionisiaco istmico-nemeo (*ibid.*, TE 33), in cui l'etnico Περγαμηνός (ll. 1-2) si sostituisce alla sua definizione originaria di Καλλιχρόνιος Vd. anche Ead. 2007, pp. 248-249 e 253-260.

⁶¹ *Contra*, Ead. 2007, pp. 261-275, non riteneva plausibile che Mummio avesse scritto anche agli *Attalistsai*, che l'autrice non considerava artisti ma custodi del culto dinastico attalide, e ipotizzava che la lettera fosse indirizzata soltanto ai *Technitai* ionico-ellespontici e che dopo la *formula salutationis* si facesse riferimento agli ambasciatori inviati con Cratone presso Mummio.

⁶² WELLES, RC 53 = LE GUEN, *Technites*, TE 47 = ANEZIRI, *Techniten*, D 12.

della città divenne insanabile e definitiva, al punto che la *stasis* esplosa a Teo costrinse i *Technitai* ionico-ellespontici a rifugiarsi temporaneamente a Efeso. Tra il 158 e il 133 uno dei due re di nome Attalo insediò i membri del collegio dionisiaco sul promontorio di Mionneso, suscitando la reazione degli abitanti di Teo, i quali si rivolsero ai Romani per ostacolare la fortificazione di quel sito⁶³. Non sappiamo determinare se i Romani siano intervenuti anche in questo caso né possiamo sapere secondo quali modalità essi decisero di intervenire, ma occorre rilevare che dopo quegli eventi i *Technitai* preferirono trasferirsi a Lebedo, a circa 20 km da Teo, dove furono accolti benevolmente a causa della carenza demografica di quel luogo⁶⁴. Gli eventi narrati da Strabone, seppur non circoscrivibili cronologicamente in modo chiaro, permettono forse di affermare che i *Technitai* microasiatici, costretti a continui spostamenti da un luogo all'altro lungo la costa ionica, cercarono di controbilanciare le sorti della contesa in atto rivolgendosi anch'essi ai Romani per mezzo del loro membro più influente e del più assiduo benefattore del *koinon* dionisiaco, nonostante questi fossero già stati raggiunti diplomaticamente dai loro avversari. Tuttavia, se le richieste inviate a Mummio avessero avuto un nesso con la lotta interna a Teo, su cui egli avrebbe potuto fornire soltanto un sostegno politico indiretto promettendo eventuali benefici per il futuro, come già successo nel 193 a.C. con la lettera di Messalla, non vi sarebbe un valido motivo per giustificare la pubblicazione epigrafica di quelle decisioni a Tebe in un momento così delicato come la risistemazione degli statuti locali in Beozia.

È presumibile che, rivolgendosi a Mummio, le associazioni dionisiache d'Asia Minore sperassero di ottenere la conferma dell'immunità di cui avevano beneficiato in passato nel corso delle trasferte effettuate in Grecia per partecipare ad agoni sulla costa opposta dell'Egeo. Non si spiegherebbe infatti perché Mummio abbia fatto iscrivere a Tebe un'epistola indirizzata ai collegi dionisiaci microasiatici se non ipotizzando che questi operassero frequentemente in Beozia⁶⁵ o che un loro gruppo fosse persino stanziato permanentemente nella città⁶⁶. I forti legami tra le associazioni dionisiache delle due sponde dell'Egeo sono d'altronde testimoniati nel II sec. a.C. da un decreto onorario emanato per Cratone dagli stessi *Technitai* istmico-nemei⁶⁷. Scegliendo Cratone come ambasciatore, le associazioni microasiatiche confidavano di poter ottenere una

⁶³ BOFFO 1985, p. 186, non sembrava avere dubbi sull'identificazione di questo sovrano con Attalo III, mentre Klimov, «VDI», IV (1986), pp. 102-108 (*non vidi*) e LE GUEN 2007, p. 248, ritenevano maggiormente probabile che si trattasse di Attalo II.

⁶⁴ Str., XIV, 1, 29 (C 643).

⁶⁵ In LE GUEN, *Technites*, TE 45, ll. 18-20, si legge infatti che, in virtù di alcuni oracoli di Apollo, nel secondo quarto del II sec. a.C. i *Technitai* ionico-ellespontici erano ammessi a prendere parte, ad esempio, ai *Pythia* e ai *Soteria* di Delfi, ai *Mouseia* di Tespie e agli *Agrionia* nella stessa Tebe. Sin dalla seconda metà del IV sec. a.C. gli artisti iniziarono a godere in tutto il mondo ellenico di vantaggiosi diritti, che garantivano loro una vasta libertà di movimento e l'immunità da azioni ostili, ricevendo così una sorta di riconoscimento giuridico della loro professione; tale consuetudine dovette quindi mantenersi anche quando iniziarono a formarsi i primi gruppi di artisti all'alba del III sec. a.C. e poi nei secoli successivi. Vd. PICKARD-CAMBRIDGE 1968², pp. 279-282; LE GUEN, *Technites*, I, p. 260.

⁶⁶ ROESCH 1982, p. 202. *Contra*, LE GUEN, *Technites*, I, p. 260.

⁶⁷ LE GUEN, *Technites*, TE 33.

favorevole accoglienza a Tebe, dove avrebbero potuto dialogare positivamente con Mummio anche grazie all'amicizia degli artisti locali, i quali in quel momento godevano di buoni rapporti con il generale. È anche possibile, infine, che siano stati gli stessi artisti istmico-nemei a convocare Cratone a Tebe per avvalersi della sua capacità di dialogare con personalità di alto rango e che poi le associazioni di cui Cratone era membro in Asia ne abbiano approfittato per chiedere con la sua intercessione privilegi anche per sé stesse⁶⁸.

Considerazioni finali. Le lettere di Mummio riconoscevano implicitamente a Tebe un ruolo centrale nella vita religiosa e artistica della Grecia, individuando nella città un punto di incontro per molti importanti collegi agonistici del mondo ellenico⁶⁹. È presumibile, dunque, che proprio a partire dal 146 a.C. la città abbia potuto rafforzare la propria posizione diventando – insieme ad Argo – la principale sede amministrativa del collegio dionisiaco istmico e richiamando a sé numerosi artisti anche da altre parti del territorio greco e dell'Egeo⁷⁰. I buoni rapporti tra le associazioni dionisiache presenti sul territorio e i Romani permisero l'installazione a Tebe del culto della dea Roma, molto probabilmente affidato alla cura degli stessi *Technitai* istmici, l'impegno religioso dei quali era già stato oggetto di parole di encomio da parte di Mummio. L'unica attestazione degli agoni Ῥωμαῖα tenuti a Tebe in età antica è preservata in un'iscrizione databile tra il 120 e il 112/111 a.C., vale a dire in un momento antecedente all'emissione del *sc de collegiis artificum Bacchiorum* che avrebbe trasferito il favore romano ai *Technitai* di Atene nell'ambito di una disputa sorta con gli artisti istmici⁷¹.

⁶⁸ Vd. *ibid.*, p. 259, in cui Le Guen ipotizzava che in tal caso il decreto onorario dei *Technitai* istmico-nemei in favore di Cratone fosse successivo alle trattative da lui positivamente condotte con i Romani.

⁶⁹ LE GUEN 2007, p. 267, nota 93.

⁷⁰ KNOEPLFER 2004, p. 1272.

⁷¹ *Ibid.*, p. 1247 = MANIERI 2009, Theb. 8, pp. 299–301 (120 a.C. ca.); vd. PICKARD-CAMBRIDGE 1968², pp. 288–291. MANIERI 2009, pp. 287–288, associava la celebrazione dei Ῥωμαῖα a Tebe all'annullamento delle sanzioni prescritte circa venti anni prima da Mummio nei confronti della città. Dal momento che in questo catalogo di vincitori compaiono soltanto individui tebani, KNOEPLFER 2004, p. 1277, e MANIERI 2009, p. 288, ritenevano che la sede tebana della corporazione istmico-nemea si fosse resa autonoma dalle altre sedi della compagnia, forse determinando con la sua scissione il trasferimento del sostegno romano agli artisti ateniesi.

I. 2) Lettere di L. Mummio e di Q. Fabio Massimo sui privilegi dei *Technitai* istmici.
Argo, 146 – 144/143 a.C., 93 a.C. (?)

Tre frammenti di una grande stele di pietra, rotta già in epoca antica; parte inferiore della pietra rovinata.

Testo completo inedito.

Non si hanno notizie dell'attuale collocazione dell'epigrafe.

Edd.: *Rhodes – Lewis 1997, pp. 69–70, 76, 97–98.

Cf. *AD XXVIII*, 1973 (B' 1), p. 126 (Kritzas); Ferrary 2009a, p. 73, nota 52. Cf. anche *SEG* 31, 307; Ceccarelli 2013, App. 3, R13–16, R17.

- A. i.** ἐπὶ γροφῆος τοῖς ὀγδοηκοστεῦσι Δ | μηνὸς Μ | γράψαντος Δ* [= *L. Mummius*] τοῦ ὑπάτου στραταγοῦ τῶν Ῥωμαίων, ὅπως ... | ἐπελθόντων δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τεχνιτᾶν ... ἐπὶ τὰς συναρχίας καὶ παρακαλεσάντων ... | ἔδοξε ταῖς συναρχίαις.
- A. ii.** Δ* στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων | Ἀργείων το[ῖς] ἄρχουσι καὶ τῇ πόλει χαίρειν.
- A. iii.** Δ* στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων | Ἀ[ργείων τοῖς] ἄρχουσι καὶ τῇ πόλει χαίρειν.
- A. iv.** Δ* στ[ρα]τ[η]γὸς ὑπάτος Ῥωμαίων | Ἀργείων το[ῖς] ἄρχουσι καὶ τῇ πόλει χαίρειν.
- A. v. a.** Σικυωνίων συνέδρου | Ἀργείων τοῖς ἄρχουσι χαίρειν.
- A. v. b.** *L. Mummius* στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων | Σικυωνίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς συνέδροις χαίρειν.
- A. vi. a.** Δ Σικυωνίων γραμματεὺς συνέδρων | Ἀργείων δαμιοργοῖς χ[αί]ρειν.
- A. vi. b.** Καρυνέων δαμιοργοὶ οἱ τὸ δεύτερον ἔτος Σικυωνίων [τοῖς ἄρ]χουσι καὶ συνέδροις χαίρειν.
- A. vi. c.** *Q. Fabius Maximus* ἀ[νθύπατος] Ῥωμαίων | Δυμαίων τ[οῖς] ἄρχουσι καὶ συνέδροις χαίρειν.
- A. vii.** Δ* στρατηγὸς [ἀ]νθύπατος Ῥωμαίων | ἔκρινεν περὶ ὧν λόγους ἐπ[οιήσαν]το ἐν Ἀργεὶ ΔΔ...
- B** ... | ΔΔ ἄρχοντες Ἀργείων λόγους ἐποίησαντο | ἐγὼ οὖν κρίνω περὶ τούτου τοῦ πράγματος | εἴ τις νόμος ἠρώτηται ἐν Ἀχαΐαι ὅς ἐστιν [ὑπ]ενα[ν]τίος τοῖς [τοῦ] συγκλητοῦ [δό]γμασιν ἢ τοῖς ὑπὸ Δ* γεγραμμένοις ... ἄκυρος ἦι.

A.ii-iii faire parvenir des copies de la lettre ἐπὶ τὰς ἄλλας πόλεις τὰς συντελούσας πρὸς ὑμᾶς, Kritzas (*apud* Ferrary). **A.v.b** faire parvenir des copies de la lettre ἐπὶ τὰς ἄλλας πόλεις τὰς ἡγουμένας τῶν συντελειῶν, Kritzas (*apud* Ferrary). **A.vi.b** Καρυνέων δαμιοργοὶ οἱ ἰν δεύτερον ἔτος, Rhodes – Lewis (p. 76); Καρυνέων δαμιοργοὶ οἱ τὸ δεύτερον ἔτος, Rhodes – Lewis (p. 97); τὸ δεύτερον, *lapis* (Kritzas). **A.vii** ΛΕΥΚΙΟΣ ΓΕΛΛΙΟΣ ΛΕΥΚΙΟΥ ΥΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ [Α]ΝΘΥΠΑΤΟΣ ΡΩΜΑΙΟΝ, *lapis* (Kritzas). **B** [τῆς] συγκλήτου, Kritzas, Tropea.

Presentazione dell'iscrizione. La scoperta di questo consistente dossier epigrafico, che con le sue oltre centocinquanta linee rappresenta la più lunga iscrizione finora rinvenuta ad Argo, fu annunciata nel 1973 da C. Kritzas. La stele, conservata in tre frammenti, è stata trovata nel corso dello scavo di una villa di IV/V sec. d.C. nella proprietà di via Gounari 127, a pochi passi dal teatro collocato sul lato nord-occidentale dell'*agorà* dell'antica *polis*⁷². Essa era stata riutilizzata nella parte superiore di un muro limitaneo forse connesso all'adiacente villa di epoca romana ed era collocata sul lato orientale della costruzione⁷³. Il testo dell'epigrafe è distribuito in paragrafi e risulta ad oggi ancora inedito, per cui in questa sede le uniche considerazioni possibili si limitano a quanto è stato finora rivelato da Kritzas e da altri studiosi negli ultimi decenni⁷⁴.

Le parti di testo pubblicate da Rhodes e Lewis in base all'ordine in cui appaiono sulla pietra rivelano un denso gruppo documentario di undici testi di epoca romana. Benché non sia possibile, allo stato attuale, fare ipotesi sulle circostanze in cui questi documenti furono incisi sulla pietra, Kritzas suggerisce che gli ultimi testi del dossier (A.vii e B), iscritti rispettivamente nella parte inferiore della stele e sul suo lato destro, possono essere stati incisi da uno o più lapidari diversi rispetto all'incisore dei primi documenti, che nella prima stesura dovevano essere considerati gli unici testi destinati a comparire sulla stele. Il fatto che la scrittura prosegua sul lato destro della pietra può indicare che l'iscrizione dei testi A.vii e B, molto probabilmente avvenuta in epoca successiva, non fosse stata prevista al momento della prima stesura del dossier sulla pietra.

Analisi di A.i. Il documento A.i è un decreto dei magistrati di Argo che autorizzava un gruppo di *Technitai* a far iscrivere in un luogo (τόπος) della città i privilegi concessi a loro da Lucio Mummio. La datazione è sicuramente da collocare nel 146 a.C., in quanto il decreto fa esplicito riferimento alle comunicazioni trasmesse da Mummio alle autorità della *polis* in qualità di στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων⁷⁵. I benefici richiamati in questo testo riguardano certamente gli artisti dell'associazione istmico-nemea, di cui Kritzas leggeva in un punto del dossier la titolatura περὶ τὸν Διόνυσον Τεχνίτας τοὺς ἐξ Ἴσθμοῦ καὶ Νεμέας⁷⁶. Il luogo di ritrovamento

⁷² Una visita al sito archeologico di Argo, effettuata in data 17 aprile 2016, ha permesso di comprendere meglio l'entità della distanza che separava il luogo del ritrovamento della stele dal teatro. Dalla proprietà di via Gounari 127 era necessario raggiungere l'area nord-occidentale dell'*agorà* e poi costeggiare le terme di II sec. d.C., lasciandole sulla sinistra, per una distanza complessiva di circa 200 m. Per un'analisi archeologico-architettonica del teatro argivo vd. BRESSAN 2009, pp. 76-79; DI NAPOLI 2013, pp. 51-54.

⁷³ AD XXVIII, 1973 (B' 1), p. 126 (Kritzas); vd. LE GUEN, *Technites*, I, p. 188, nota 515.

⁷⁴ Alcune delle informazioni che si forniranno qui di seguito sull'epigrafe o sul contesto del suo ritrovamento sono state concesse gentilmente da Kritzas, che qui si ringrazia sentitamente, in una mail del 9 novembre 2015. Un ulteriore confronto con Kritzas, avvenuto il 15 giugno 2016 ad Atene, ha poi permesso di chiarire ulteriormente alcuni punti del testo e di perfezionarne l'interpretazione.

⁷⁵ Nel testo, che qui si presenta nella forma riportata da Rhodes e Lewis, si è scelto – dietro consiglio di Kritzas – di rimuovere le virgole che i due studiosi hanno posto a separare i termini στρατηγὸς e ὑπάτος nei documenti A.i, A.ii, A.iii, A.iv, A.v.b, A.vii, in quanto i due vocaboli – come si è già visto – erano certamente parte di un unico titolo magistratuale.

⁷⁶ AD XXVIII, 1973 (B' 1), p. 126.

della stele induce a pensare che significativamente gli artisti dionisiaci abbiano scelto di erigere l'iscrizione proprio nei pressi del teatro, naturale sede delle loro attività, da cui poi la pietra sarebbe stata prelevata in epoche successive per essere reimpiegata in strutture poco distanti dallo stesso edificio scenico. È interessante notare che in seguito alla notifica delle disposizioni da parte di Mummio una delegazione dei *Technitai* dionisiaci si presentò presso i magistrati di Argo rivolgendo alcune richieste alle autorità della *polis*. Molto probabilmente gli artisti, sapendo di poter contare sull'appoggio del console romano, si recarono ad Argo con l'intenzione di difendere le proprie prerogative, facendo pressione sul collegio magistratuale affinché emanasse un decreto di approvazione alle misure adottate da Mummio in favore dell'associazione dionisiaca. Apparentemente il provvedimento sanciva l'epilogo di una prima fase della contesa, durata per diversi mesi, tra i *Technitai* e le autorità di Argo, come testimonierebbero i documenti contenuti nei paragrafi successivi.

Analisi di A.ii, A.iii, A.iv. I tre testi seguenti recano copie di lettere, antecedenti all'emanazione del decreto argivo, inviate dal console Mummio ai magistrati della *polis* al fine di informarli dei privilegi concessi ai *Technitai* o di ricordare loro di rispettare quanto da lui stesso stabilito. È plausibile che dietro alla trasmissione da parte di Mummio di tre epistole nell'arco di pochi mesi alle autorità di Argo si celino le non poche difficoltà incontrate dai *Technitai* nel far rispettare in quella città i benefici ottenuti, inducendo gli artisti ad appellarsi direttamente al console per vederne garantita l'applicazione anche ad Argo⁷⁷. Come sottolinea Kritzas, i privilegi qui ribaditi da Mummio riflettevano per lo più quelli menzionati dal console nella lettera iscritta a Tebe e simili contenuti confermerebbero ancora di più la paternità e la datazione di quel testo. Ai vantaggi accordati da Mummio nelle epistole tebane, che si riflettono nella decisione di rendere i *Technitai* ἀλειτούργητοι, ἀνεπιστάθμευτοι, ἀτελεῖς καὶ ἀνείσφοροι πάσης εἰσφορᾶς anche ad Argo, si aggiungevano altre importanti concessioni, come l'ἀσφάλεια καὶ ἀσυλία, la libertà di vivere dove essi preferissero, nonché la prerogativa di avvalersi di una reciproca συνδικία tra loro e con i propri congiunti. Significativamente il testo richiamava anche il diritto accordato agli artisti di praticare liberamente i propri culti e di compiere i riti religiosi: Robert nel 1981 restituiva una frase attestata in un'iscrizione argiva del 114 a.C. (IG IV 558, ll. 12-13) nella forma ἐπετέλεσεν κατὰ μῆνα τοῖς τε [θεοῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις ὑπὲρ] | τῆς συνόδου τὰς κατὰ τοὺς νόμους θυσίας, trovando una conferma delle sue integrazioni proprio nel testo dell'epigrafe inedita contenente le concessioni di Mummio agli artisti stanziati ad Argo⁷⁸. Se tale confronto, finora mai confermato da Kritzas, fosse corretto, corroborato anche dall'esplicito riferimento in entrambi i testi ai *Technitai* istmico-nemei insediati nella *polis*, si potrebbe allora

⁷⁷ Un simile caso, che rivela una tendenza non isolata nel mondo greco, si sarebbe presentato anche a Cos in epoca sillana, quando gli artisti ionico-ellespontici ricorsero al sostegno dello stesso Silla per far valere i propri diritti sull'isola; si veda *infra*, II.5.

⁷⁸ SEG 31, 307.

ipotizzare che nel testo inedito Mummio volesse più precisamente beneficiare i *Technitai* del privilegio di eseguire i riti sacrificali rivolti agli dèi e ai loro *euergetai*, che erano previsti con cadenza mensile dal regolamento dell'associazione.

Rispetto a quanto visto a Tebe vi è dunque ad Argo un'ulteriore evoluzione della posizione sociale e giuridica degli artisti dionisiaci del collegio istmico. Nel testo I.1A infatti si è osservato che il corpo principale del testo (ll. 3-6), contenente apparentemente la totalità dei provvedimenti decretati da Mummio, enumerava soltanto alcuni dei privilegi conferiti invece ad Argo agli stessi individui. Ciò potrebbe significare che probabilmente in quest'ultima *polis* i *Technitai* istmici ebbero maggiori difficoltà a far rispettare i propri diritti, che invece Mummio non aveva bisogno di ribadire ufficialmente a Tebe. È evidente che le lettere tebane e i testi da Argo possono essere ricondotti allo stesso periodo e sfondo storico risalente al 146 a.C. È forse possibile ipotizzare, con doverosa cautela, che le epistole tebane siano cronologicamente antecedenti al documento argivo proprio perché iscritte nella città che era divenuta una delle sedi principali dell'associazione istmico-nemea dopo la distruzione di Corinto e perché destinate direttamente ai *Technitai* locali in modo da notificare loro, prima che a ogni altra istituzione poleica, il riconoscimento di quei privilegi. Inoltre è forse possibile associare a queste lettere mummiane la statua equestre eretta dagli Argivi in onore di Mummio nel 146 forse con l'intenzione di ingraziarsi il favore del console nella vertenza in atto prima che questi esprimesse il proprio sostegno politico ai *Technitai*⁷⁹.

Analisi di A.v.a-b, A.vi.a-c e paternità di A.vi.c. Risulta particolarmente complicato spiegare il significato dei documenti successivi, in cui si sviluppa un fitto scambio di comunicazioni che giunge a coinvolgere gli abitanti delle *poleis* di Sicione, di Cherinia e di Dime. Il primo testo contiene un'epistola dei *synedroi* di Sicione ai magistrati di Argo (A.v.a), cui poi segue una lettera di Mummio alle autorità di Sicione (A.v.b), la quale precede una nuova comunicazione dei magistrati di Sicione – stavolta a nome del solo segretario dei *synedroi* – agli Argivi (A.vi.a); dopo questo testo è incisa una lettera dei *damiorgoi* di Cherinia ai magistrati di Sicione (A.vi.b); chiude poi questa parte del dossier una nuova epistola romana agli abitanti di Dime (A.vi.c). Tali documenti testimoniano evidentemente che nel 146 a.C. il problema dello statuto dei *Technitai* e dei loro privilegi si poneva o era comunque oggetto di discussione in diverse comunità della Grecia e in particolare del Peloponneso settentrionale, l'area su cui ricadevano le maggiori conseguenze politiche della distruzione di Corinto. In questo senso le rivendicazioni e le eventuali rimostranze delle *poleis*, o almeno qui sicuramente di Argo, nei confronti dell'assetto imposto da Mummio avevano una portata più generale rispetto alla definizione dei diritti dei soli *Technitai* ed erano strettamente connesse con l'intenzione delle autorità locali di arrogarsi il

⁷⁹ SEG 30, 365: [Ἵ δῆ]μος [τῶν Ἀργεί]ων Λ[ε]ύκι[ον Μόμμιον] Λευκίου στρατηγὸν ὑπατον Π[ρωμαίων]. Questa ipotesi risale a PIETILÄ-CASTRÉN 1991, p. 102, che tuttavia non formulava tale teoria in relazione ai testi inediti di Argo ma a proposito della probabile disputa sorta tra i Nemei e gli Argivi per il controllo degli agoni nemei (vd. *infra*, p. 41 e nota 110).

maggior numero possibile di prerogative sui cittadini e sui residenti stranieri stanziati nei loro centri. Le recriminazioni di Argo indicano quindi che tutti i privilegi e soprattutto le importanti esenzioni contributive accordate agli artisti erano considerate perniciose dalle istituzioni poleiche, in quanto riducevano, in un momento già difficile per la stabilità politica e l'economia locale, il potere fiscale e l'autorità giuridica della città nei confronti di un gruppo forse consistente di meteci⁸⁰. L'incidenza di questi provvedimenti mummiani sull'assetto economico e sociale dell'intera Acaia dopo il 146 è ulteriormente confermato dal fatto che il console ordinò agli Argivi e ai Sicionii di trasmettere copie delle sue disposizioni relative allo statuto dei *Technitai* sia alle comunità tributarie che componevano i distretti fiscali da loro capeggiati (A.ii-iii) sia alle altre *poleis* della regione incaricate, come loro, di raccogliere i proventi da versare ai Romani (A.v.b)⁸¹. Queste due categorie fiscali includevano di fatto tutti i centri abitati del Peloponneso settentrionale, che erano evidentemente interessati dall'ampia immunità fiscale concessa agli artisti.

I testi A.vi.b e A.vi.c pongono poi ulteriori problemi interpretativi, aggravati dalla nostra impossibilità di conoscere l'intero contenuto dei documenti. Nell'epistola dei magistrati di Cherinia ai Sicionii (A.vi.b) si nota che gli autori della comunicazione si definivano δαμιοργοὶ οἱ τὸ δεύτερον ἔτος, alludendo così a un'era giunta ormai al suo "secondo anno". Questo riferimento ha dato origine a un lungo dibattito sul significato di questa locuzione e sulla sua relazione con la spinosa questione dello statuto amministrativo della Grecia al termine della Guerra acaica.

Tale controversia si inserisce infatti nell'acceso confronto che ha avuto per oggetto l'identificazione dell'ἀνθύπατος Ῥωμαίων Quinto Fabio Massimo Q. f., autore di un'altra lettera destinata alla *polis* di Dime (I.3), e dunque la collocazione cronologica del suo operato in Acaia. A partire dal 1973 il testo A.vi.c da Argo, che riporta la *formula salutationis* di una comunicazione trasmessa molto probabilmente dallo stesso individuo a Dime, ha contribuito, anche grazie al riferimento cronologico di A.vi.b, a gettare nuova luce sull'identità del magistrato romano e sulla datazione di entrambi i documenti. Sin dalle prime edizioni della lettera I.3 si pensò a quattro figure di alto profilo istituzionale – necessariamente di rango consolare – come redattori del documento: Quinto Fabio Massimo Q. f. Q. n. Emiliano, *cos.* 145, figlio naturale di L. Emilio Paolo e nipote adottivo del *Cunctator*⁸²; suo fratello adottivo, Q. Fabio Massimo Q. f. Q. n.

⁸⁰ Come illustra ANEZIRI, *Techniten*, pp. 67-68, non è da escludere che alcuni artisti avessero ottenuto nella città dove risiedevano la cittadinanza, ma il caso del dossier di Argo rappresenta forse una testimonianza in grado di dimostrare che nella metà del II sec. a.C. e perlomeno in Acaia e in Argolide il numero di *Technitai* cittadini nelle *poleis* che li ospitavano era alquanto contenuto. La studiosa precisa correttamente che non è possibile immaginare in ogni caso che i *Technitai* dotati di cittadinanza nelle *poleis* di residenza godessero dello stesso diritto anche nelle città in cui vi era una sede o un distaccamento secondario dell'associazione, né tantomeno nei luoghi in cui si recavano spesso per partecipare agli agoni e in cui tuttavia godevano già dal III sec. a.C. di uno statuto privilegiato.

⁸¹ FERRARY 2009a, p. 73, nota 52.

⁸² RE, VI, *Fabius* 109; BROUGHTON, *MRR*, I, p. 469; *DNP*, IV, *Fabius* I 23.

Serviliano, *cos.* 142, poi impegnato come proconsole in Spagna contro Viriato nell'anno successivo e nel 140⁸³; il figlio del primo, Q. Fabio Massimo Q. *Aem. f. Q. n.* Allobrogico, *cos.* 121 e proconsole vittorioso in Gallia Transalpina nel 120⁸⁴; infine il figlio del Serviliano, Q. Fabio Massimo Q. *Serv. f. Q. n.* Eburno, *cos.* 116⁸⁵. L'incertezza degli studiosi tra queste quattro opzioni trae origine dal fatto che il testo dell'epistola I.3, considerata la prima comunicazione diretta di un proconsole romano di Macedonia a una comunità della Grecia dopo il 146 a.C., faceva riferimento a disordini di natura anti-romana verificatisi nella città in opposizione all'assetto politico dato dai Romani all'Ellade. Questa informazione porrebbe il documento in una data di poco successiva alla distruzione di Corinto, ma l'assenza di informazioni chiare sulla vita politica della Grecia per molti anni dopo il 146 ha indotto gli studiosi a ricercare in tutto il trentennio seguito alla fine della Guerra acaica un sostegno cronologico alla datazione dell'epistola, individuato unicamente nell'attribuzione di un'identità al magistrato scrivente. Per molti decenni gli studiosi hanno continuato a ribadire, anche dopo la scoperta delle epistole di Argo, l'identificazione dell'autore della lettera di Dime con l'Eburno, l'unico dei quattro sicuramente attivo nel corso della sua carriera nel mondo greco in qualità di proconsole di Macedonia nel 115/114 a.C.⁸⁶ In particolare l'Eburno era riconosciuto nel Quinto Fabio posto a capo di una delegazione senatoria che intervenne a Creta tra la fine del 113 e l'inizio del 112 per dirimere due controversie sull'isola, una tra le *poleis* di Itano e Ierapitna⁸⁷ e l'altra tra Lato e Olunte. Tale ipotesi fu sostenuta soprattutto perché dopo il loro consolato gli altri tre Quintii Fabii furono impegnati nelle province occidentali e apparentemente nessuno di loro fu mai inviato in Oriente⁸⁸. Questa argomentazione non ha tuttavia solide basi, in quanto i senatori in tutta l'età repubblicana e anche nel II sec. a.C. in più occasioni si avvalsero delle competenze militari, politiche e diplomatiche di

⁸³ *RE*, VI, *Fabius* 115; BROUGHTON, *MRR*, I, p. 474, pp. 477-478; *DNP*, IV, *Fabius* I 29.

⁸⁴ *RE*, VI, *Fabius* 110; BROUGHTON, *MRR*, I, p. 520; *DNP*, IV, *Fabius* I 24.

⁸⁵ *RE*, VI, *Fabius* 111; BROUGHTON, *MRR*, I, pp. 530-531; *DNP*, IV, *Fabius* I 25. Per lo stemma dei Fabii si vedano *RE* VI, coll. 1777-1778, e *DNP*, IV, coll. 369-370.

⁸⁶ Il primo a riconoscere nell'Eburno l'autore della lettera di Dime fu ZUMPT 1854, pp. 167-170, cui seguì la condivisa ricostruzione di ACCAME 1946, pp. 9-10, 33-34, 149-150; vd. SCHWERTFEGGER 1974, pp. 24, 66.

⁸⁷ Il nome del magistrato, privo di qualsiasi titolatura ufficiale, compare sia in *I.Cret.* III.4, 9, l. 74 (ὑπὸ τῶν ἑλληλυθότων εἰς Κρήτην π[ρ]οσειβευτῶν τῶν περὶ Κόϊντον Φάβιον), copia della sentenza arbitrale dei giudici di Magnesia sul Meandro, sia in *I.Cret.* III.4, 10, l. 68 (Κόϊντος Φάβιος), un senatoconsulto e una lettera dello στρατηγὸς ὑπάτος Lucio Calpurnio Pisone, *cos.* 112 a.C. (qui III.1). Si noti che Guarducci, *I.Cret.* III, p. 92, ipotizzò che il Quinto Fabio attivo a Creta, di cui non è attestato il *cognomen*, potesse essere uno tra l'Allobrogico, l'Eburno, ovvero anche Q. Fabio Labeone (*RE*, VI, *Fabius* 92; vd. *DNP*, IV, *Fabius* I 20), che fu pretore in Spagna Citeriore tra il 124 e il 114 a.C.; *contra*, BROUGHTON, *MRR*, I, p. 538, nota 5, escludeva l'identificazione del legato attivo a Creta con Labeone sulla base dell'iscrizione I.3 da Dime, in cui il promagistrato Quinto Fabio reca chiaramente il *cognomen* Massimo.

⁸⁸ Vd. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 644; Id., *MRR*, III, pp. 87-88; SHERK, *RDGE*, pp. 247-248; SEGENNI 2015a, pp. 26-27. Nel 144/143 a.C. l'Emiliano servì come proconsole in Spagna Ulteriore, dove vinse Viriato, e fu poi nominato legato del fratello Scipione a Numanzia nel biennio 134-132 a.C. Quinto Fabio Massimo Serviliano operò come proconsole in Spagna sia nel 141 sia nel 140 a.C., dove anch'egli contrastò Viriato. Il figlio dell'Emiliano, invece, durante il suo anno di consolato continuò la guerra combattuta dal suo predecessore – Cn. Domizio Enobarbo – in Gallia, trionfando su Allobrogi e Arverni.

uno stesso generale in aree molto diverse dell'impero, decidendone il trasferimento a seconda delle contingenze – prima e dopo il consolato – dalle province occidentali alle aree orientali e viceversa⁸⁹. Inoltre alla base di queste ricostruzioni vi era l'errata convinzione, molto diffusa tra gli studiosi delle precedenti generazioni, che il titolo di ἀνθύπατος Ῥωμαίων potesse indicare in greco soltanto un proconsole romano, cioè tecnicamente un *consul* che, deponendo la carica, aveva ottenuto dal Senato la proroga del suo *imperium*. All'alba del nuovo millennio, tuttavia, Brennan – basandosi su argomentazioni di Mommsen, Holleaux e Jashemski – ha dimostrato nel suo studio sulla pretura, ormai testo di riferimento sul tema, che a partire dal II sec. a.C. i pretori inviati a governare le province recentemente dedotte, come le *Hispaniae*, la Macedonia e l'Africa, detenevano un *imperium* proconsolare, avendo perciò diritto ad essere accompagnati sempre da una schiera di dodici littori e forse a beneficiare del sostegno militare di altre due legioni⁹⁰. Queste nuove supposizioni, ben argomentate dallo studioso statunitense, amplierebbero quindi le possibilità di attribuire i titoli di ἀνθύπατος e στρατηγὸς ἀνθύπατος dai soli consoli con *imperium* prorogato anche ai pretori o propretori dotati di autorità consolare, come ampiamente attestato in Macedonia, nella penisola iberica e in Asia⁹¹. A ciò si aggiunge un'altra convincente argomentazione di Brennan, elaborata sulla base di un'intuizione di Holleaux poi sviluppata da altri studiosi, secondo cui in età repubblicana il titolo di *pro consule* poteva essere attribuito dai senatori anche al magistrato inviato nelle province letteralmente "al posto di un console", affinché agisse cioè come suo luogotenente nel caso in cui le due massime cariche dello stato fossero impegnate in altri teatri di guerra⁹². Sarebbe questo infatti il caso di Q. Cecilio Metello, il primo

⁸⁹ Gli esempi in tal senso sono molti, per cui ci si limiterà in questa sede a presentarne alcuni significativi. Nel 199 a.C. un plebiscito conferì al *privatus* L. Stertino l'*imperium* proconsolare in Spagna Ulteriore, da cui egli ritornò tre anni dopo per poi ottenere la nomina di *legatus* in Macedonia (BROUGHTON, *MRR*, I, pp. 328, 334, 338; BRENNAN 2000, pp. 162-163). Lucio Emilio Paolo nel 191 a.C. tenne la pretura con *imperium* consolare in Spagna Ulteriore (Plut., *Aem.* 4), mentre nel corso del suo consolato del 168 fu impegnato in Macedonia contro Perseo (BROUGHTON, *MRR*, I, pp. 353, 427; BRENNAN 2000, pp. 162-163). Con un percorso inverso Q. Cecilio Metello, pretore in Macedonia nel 148 a.C., fu inviato nell'anno del suo consolato, il 143, a combattere i Celtiberi in Spagna (BROUGHTON, *MRR*, I, pp. 461 e 471-472). Infine, lo stesso Q. Fabio Massimo Emiliano fu legato nei Balcani nel 167 a.C. e fu poi nominato a capo di una commissione senatoria inviata a Pergamo nel 154, prima di servire come pretore in Sicilia nel 149 e anni dopo come proconsole in Spagna (*DNP*, IV, *Fabius* I 23, pp. 370-371).

⁹⁰ Ciò vale sia per le province pretorie della penisola iberica (BRENNAN 2000, pp. 163-164), sia per la Macedonia (BRENNAN 2000, pp. 223-230). Vd. anche MOMMSEN, *St.-R.*², II.2, pp. 628-629; HOLLEAUX 1918, pp. 10-13; GIOVANNINI 1983, pp. 64-65. Plutarco, *Aem.*, 4, 2, afferma molto chiaramente questo principio descrivendo la nomina di Emilio Paolo contro gli Iberi della Spagna Ulteriore nel 191 a.C. Egli fu inviato nella provincia come pretore (στρατηγός), ma, avendo ottenuto altri sei fasci, rivestì la dignità proconsolare (ὥστε τῆς ἀρχῆς ὑπατικὸν γενέσθαι τὸ ἀξίωμα).

⁹¹ Vd. MOMMSEN, *St.-R.*², II.2, pp. 628-631; JASHEMSKI 1950, pp. 41-52; KALLET-MARX 1995a, p. 142 e nota 59; FERRARY 2012, p. 162, nota 22: «Le titre de *proconsul* convient à quiconque, sans être consul, est détenteur d'un *consulare imperium*: préteur ou personne envoyée *ex praetura* pour gouverner une province avec le *consulare imperium*, ou consul prorogé dans son *imperium* pour gouverner une province». Vd. *infra* II.3 e II.5 circa i pretori Cassio e Oppio, attivi in Asia durante la Prima guerra mitridatica.

⁹² HOLLEAUX 1918, p. 10, nota 1; ARANGIO-RUIZ 1957⁷, p. 119; GIOVANNINI 1983, p. 71; BRENNAN 2000, p. 224. Questa teoria renderebbe ancor più indimostrabile, come già pensava FERRARY 1988, p. 189, nota 227, il pensiero di BROUGHTON 1946, pp. 38-39, secondo cui l'*imperium* proconsolare non era mai stato conferito

ufficiale romano attestato nelle province ellenofone con il titolo di στρατηγὸς ἀνθύπατος⁹³: quando giunse a Roma la notizia dell'uccisione del pretore Iuvenzio Thalna i due consoli del 148 a.C., Spurio Postumio Albino e L. Calpurnio Pisone Cesonino, erano forse già partiti rispettivamente per la Gallia e per l'Africa, inducendo il Senato a decretare l'assegnazione della Macedonia a Metello, dotato di imperio proconsolare, al posto dei due consoli indisponibili⁹⁴. Dopo che questi ebbe completato l'organizzazione della nuova provincia pretoria di Macedonia nel 146 a.C., almeno nei primi tempi il Senato continuò ad affidare l'incarico di amministrarla a magistrati che detenevano la stessa autorità del Macedonico: ciò varrebbe sia per uno dei primi governatori della provincia di Macedonia, quel Cn. Egnazio cui si attribuisce la costruzione del famoso asse viario che porta il suo nome⁹⁵, sia per il Quinto Fabio Massimo autore delle epistole dirette ai Dimei. Il primo studioso ad ottenere da Kritzas informazioni sul testo proveniente da Argo fu Ferrary, il quale combinando la nuova attestazione di una lettera del pretore Q. Fabio Massimo con il riferimento ai *damiorgoi* di Cherinia "nel secondo anno" poté attribuire l'epistola I.3 al Serviliano. Lo storico francese riteneva infatti che tale indicazione cronologica potesse far riferimento soltanto a una nuova "era achea" inaugurata dopo la distruzione di Corinto e collocava dunque i due documenti nel 145/144 o più preferibilmente nel 144/143 a.C., immaginando che in quella data il Serviliano fosse stato attivo in Grecia come *praetor proconsulari*

a pretori in carica, ma soltanto *ex praetura* a coloro che avevano ottenuto una proroga del comando pretorio. Vd. anche KALLET-MARX 1995a, p. 142. Sull'ambiguità del significato di *pro consule* si veda l'aneddoto tramandato a proposito dell'invio di Pompeo in Spagna nel 77 a.C., quando il suo amico Lucio Filippo sostenne in Senato la necessità che Pompeo non fosse mandato nella provincia come proconsole ma "al posto dei consoli"; riferiscono di questo gioco di parole sia Cicerone, *De imp. Cn. Pomp.*, 21, 62 (*L. Philippus dixisse dicitur non se illum sua sententia proconsule sed pro consulibus mittere*), sia Plutarco, *Pomp.*, 17, 4 («οὐκ ἔγωγε, [...] ἀλλ' ἀνθ' ὑπάτων»).

⁹³ HOLLEAUX 1918, p. 11, nota 1. Significativamente, a confermare questa differenza tra Metello e i suoi predecessori, l'epitomatore Floro (I, 30, 4-5) indicava P. Iuvenzio Thalna, il generale romano impegnato in Macedonia nel 149 a.C., con il titolo di *praetor*, mentre poco dopo parlava erroneamente del *consul Metellus*. Floro avrebbe utilizzato una terminologia scorretta per descrivere la carica ricoperta dai due magistrati, ma probabilmente appropriata se si considera invece il differente *imperium* di cui essi disponevano. Zonara, IX, 28, 4-5 [Dio Cass., XXI] non fa distinzione tra i poteri detenuti da questi due individui, definendoli entrambi στρατηγός. Vd. JASHEMSKI 1950, p. 49; BRENNAN 2000, p. 342, nota 16.

⁹⁴ Alle due iscrizioni che menziona BRENNAN 2000, p. 342, nota 13, vale a dire IG X.2, 134 da Tessalonica (ll. 1-2, Κόϊντον Καικέ[λιον Κοΐντου Μέτελλον] | στρατηγὸν ἀ[νθύπατον Ῥωμαίων]) e SEG 3, 414 da Hyampolis, in Focide (ll. 2-3, Κ. Καικέλιον | Κοΐντου Μέτελλον [στρατηγὸν ἀνθύπατον Ῥωμαίων]), nelle quali il titolo di στρατηγὸς ἀνθύπατος associato a Metello è lacunoso, si può aggiungere anche IvO 325 = IG X.2, 1301 da Olimpia, in cui Metello è chiaramente definito στρατηγὸν ὑπατον Ῥωμαίων. Poiché nell'anno del suo consolato, il 143 a.C., Metello fu impegnato in Spagna, si deve interpretare l'iscrizione di Olimpia come un'attestazione dell'*imperium* consolare detenuto nel 148 a.C. dal Macedonico, quando egli era pretore.

⁹⁵ Vd. *supra*, p. 20, nota 27, per i due *miliarii* provenienti dalla *Via Egnatia*. CIL I² 2977: CC ↓ X Cn. Egnati(us) C. f. pro cos.; Γναῖος Ἐγνάτιος Γαίου ἀνθύπατος Ῥωμαίων σξ'; SEG 40, 543: VI Cn. Egnati(us) C. f. pro cos.; Γναῖος Ἐγνάτιος Γαίου ἀνθύπατος Ῥωμαίων. Lo stesso personaggio sarebbe nominato in qualità di testimone anche in I.4, un *senatus consultum* relativo a una disputa tra Ambracia e il *koinon* degli Atamani (SHERK, RDGE 4 = CAMIA 2009, n. 4, ll. 16-17: Γναῖος Ἐγνά[σ]τιος Γαίου υἱὸς Σ<τ>ηλατίνας), contribuendo ad abbassare la datazione attribuita al testo a un momento di poco anteriore al 140 a.C. (*infra*, pp. 73-74). Vd. BROUGHTON, MRR, III, p. 84; BRENNAN 2000, p. 225; LOLOS 2007, pp. 286-287, note 5-6; CAMIA 2009, p. 50.

imperio ancora prima di rivestire il consolato a Roma⁹⁶. Tale attestazione di una nuova era nella Grecia di epoca romana appare confermata anche dalla datazione indicata in altre iscrizioni, anch'esse provenienti dal Peloponneso⁹⁷, benché ci siano ancora non poche incertezze sulla data di inizio di questa nuova epoca e sulle vicende all'origine di questa nuova periodizzazione⁹⁸.

⁹⁶ FERRARY 1988, pp. 189-190, partic. nota 228; vd. anche BRENNAN 2000, p. 226, per l'ipotesi secondo cui il Serviliano fu pretore entro il 145, avendo poi ottenuto la proroga per il 144 a.C., "il secondo anno" delle due lettere a Dime. Agendo giustamente con grande cautela, Ferrary non escludeva comunque che gli autori delle due lettere ai Dime potessero essere due diversi proconsoli di nome Q. Fabio Massimo e citava ancora come valida alternativa l'Eburno, precisando però che la datazione del 144 appariva "la plus simple et la plus vraisemblable". Dal 1988 molti insigni studiosi (KALLET-MARX 1995a, pp. 141-143; Id. 1996, p. 83, nota 108; CANALI DE ROSSI 1997, pp. 119-120, nota 160; BRENNAN 2000, p. 226; LE GUEN, *Technites*, I, p. 257, nota 751; THORNTON 2001², p. 161; BAGNALL – DEROW 2004², pp. 93-94; RIZAKIS, *Achaïe III*, pp. 57-58; vd. CHAMPION 2007, pp. 256-257; LAFFI 2013, p. 11) hanno accolto la proposta di Ferrary. Kritzas ritiene invece che l'autore della lettera di Argo sia "most probably Servilianus", ma preferisce non esprimersi sull'autore delle epistole di Dime. Si veda ancora KALLET-MARX 1995, pp. 52-53, il quale rileva significativamente che l'attestazione del Serviliano nel 144, data così precoce nella storia della dominazione romana nell'Ellade, rappresenterebbe l'unica menzione esplicita di un magistrato romano operante in Grecia *cum imperio* prima delle guerre mitridatiche; egli inoltre aveva tentato di dimostrare che l'autore delle lettere era il Serviliano anche tralasciando la nuova testimonianza da Argo e considerando il 145 come l'ultimo anno disponibile per la pretura del Serviliano alla luce del biennio di intervallo tra una magistratura e l'altra imposto dalla *Lex Villia annalis* (KALLET-MARX 1995a, pp. 141-142). È opportuno segnalare che già all'inizio del XX sec. BEASLEY 1900, p. 163, pur non conoscendo il dossier di Argo, aveva pensato con una certa sicurezza al Serviliano; le sue argomentazioni però appaiono alquanto confuse, dal momento che egli dapprima afferma correttamente che il συνέδριον citato in I.3, l. 2 sarebbe quello di Dime e non quello degli Achei e poi ricostruisce invece la cronologia dell'iscrizione ritenendo improbabile che "the league" potesse essere già stata ricostituita nel 144 a.C. e che, al contrario, il 115 a.C. fosse una data troppo bassa. Si rileva infine che il Serviliano è l'unico Q. Fabio Massimo, tra i quattro soggetti individuati, di cui abbiamo testimonianza come autore di lettere diplomatiche ufficiali nel corso della sua carriera: CUGUSI 1970-1979, I.1, n. CXVIII, p. 106, lo enumera tra gli *Epistolographi latini minores* sulla base della testimonianza appianea (*Hisp.*, 67) secondo cui Serviliano, in qualità di proconsole in Spagna, avrebbe scritto al re numidico Micipsa nel 141 a.C.

⁹⁷ Vd. *IG IV*².1, 63, da Epidauro, in cui alle ll. 13-14 è menzionato ὁ δὲ ταμίᾱς ὁ κατεσταμένοσ ὁ τὸ τέταρτον καὶ τριακοσ{ο}τ<ὸ>ν ἔτος, secondo Hiller da riferire a una *ager macedonica* iniziata nel 148/147 a.C., per cui l'iscrizione si daterebbe al 115/114 a.C. Lo studioso si esprime però diversamente a proposito di *Syll.*³ 700, dove attribuisce il richiamo al trentesimo anno (l. 1, ἔτους θ' καὶ κ') al 118 a.C., in quanto – seguendo Dittenberger, *Syll.*² 318 – ritiene che la *provincia Macedonia* fosse stata istituita nel 146 a.C. Vd. anche *IG IV*².1, 66, decreto di Epidauro in onore di Evante, agoranomo nel settantaquattresimo anno (ll. 21-22): l'iscrizione fa riferimento alle operazioni condotte dallo στραταγός M. Antonio Cretico, che nel 74 a.C. fu dotato di un vasto *imperium* per combattere la pirateria nel Mediterraneo (BROUGHTON, *MRR*, II, pp. 101-102 e p. 108, nota 2; BRENNAN 2000, pp. 406-407). Si veda infine l'elenco di sedici iscrizioni con la nuova datazione redatto dal DINSMOOR 1931, pp. 236-237, partic. n. 1, *IG*, V.2, 439 da Megalopoli, assegnata al 144/143 a.C. per il riferimento cronologico [ἐπὶ γραμματέος τοῖς συνέδρ]οις Ἰασιδάμου ἔτους δευτέ[ρου] (ll. 1-2).

⁹⁸ In particolare gli studiosi sono incerti se attribuire questa cronologia alla deduzione della nuova provincia romana di Macedonia, collocata nel 148/147 a.C. o nel 146 a.C. (vd. *supra*, nota precedente), o all'inaugurazione di una distinta era per la Grecia, necessariamente successiva alla fine della Guerra acaica. DINSMOOR 1931, pp. 234-237, accoglieva la datazione del decreto di Epidauro al 72/71 a.C., collocando quindi l'inizio del nuovo periodo nel 145/144, più precisamente in data 21 giugno o 21 luglio 145 a.C., teoria che secondo FERRARY 1988, p. 189, nota 228, confermava il pensiero condiviso che a partire dal 146 a.C. la Macedonia avrebbe ricevuto ogni anno un nuovo governatore. Tuttavia non pochi esperti di cronologia antica tendono ancora a distinguere tra una "provincial era" per la Macedonia a partire dal 148 a.C. e un'altra per l'Acaia iniziata nel 146 a.C. (BICKERMAN 1968, p. 73; SAMUEL 1972, p. 247; vd. anche il commento a *IG V.1*, 30). Si veda TOD 1918-1919, pp. 206-217, e poi

Nell'epistola argiva ai Dimeii il pretore romano ricordava agli abitanti della *polis* acaica i privilegi di cui godevano presso di loro, o meglio *anche* presso di loro, i *Techmitai* istmico-nemei, confermando così ufficialmente quanto stabilito precedentemente da Mummio. Questa stessa epistola sarebbe stata poi trasmessa dai *damiorgoi* di Cherinia "nel secondo anno" ai magistrati di Sicione⁹⁹. Evidentemente Mummio aveva diramato a tutte le comunità dell'Acaia, o almeno a quelle in cui i *Techmitai* erano ospitati in modo permanente o frequentemente per la partecipazione a celebrazioni particolari, comunicazioni utili a informare le istituzioni poleiche e le cittadinanze del conferimento di quei diritti agli artisti. È possibile allora che Argo abbia agito in un primo momento da portavoce delle comunità achee che tentarono di opporre alcune resistenze, stavolta soltanto per via diplomatica, al nuovo ordine imposto da Mummio. Questa situazione si può forse dedurre anche dagli ultimi due testi iscritti nel dossier.

Analisi di A.vii. Questo documento riporta in modo piuttosto frammentario un altro testo romano molto probabilmente di epoca successiva agli altri documenti del dossier. Esso riporta uno *iudicium* emanato da un individuo romano di cui Kritzas leggeva interamente sulla stele il nome e il titolo, Λεύκιος Γέλλιος Λευκίου υἱός στρατηγός [ἀ]νθύπατος Ῥωμαίων¹⁰⁰. Il *L. Gellius L. f. proconsul* (o *praetor pro consule*) *Romanorum* qui menzionato non è tuttavia identificabile con certezza con personaggi noti. Ad oggi non risulta attestato alcun individuo con una simile onomastica tra i propretori della provincia di Macedonia; non si può dunque escludere che egli sia stato un governatore di quella provincia prima sconosciuto. Ferrary ha ritenuto di poter enumerare L. Gellio tra quei magistrati romani che nel loro tragitto verso le province situate più a oriente della Grecia o di ritorno da esse passarono attraverso il territorio greco per visitare Atene o altre località¹⁰¹. Come dimostra la testimonianza ciceroniana, in quella città L. Gellio Publicola, che era stato pretore peregrino nel 94 a.C. al tempo di un'alleanza tra i Romani e gli Acarnani di Tirreio¹⁰², giunse nell'anno seguente come *proconsul ex praetura* con l'intento di dirimere alcune controversie sorte tra le scuole filosofiche ateniesi¹⁰³. Egli avrebbe allora effettuato tale sosta in Grecia nel 93 a.C. nel suo percorso verso l'Asia o la Cilicia, di cui era in quell'anno *praetor pro consule*¹⁰⁴. Se si accetta tale identificazione, accolta con ragionevole cautela anche da

BRENNAN 2000, pp. 343-344, nota 33, sul fitto dibattito relativo a questo problema. Vd. *infra*, pp. 457-458, per l'inaugurazione di questa nuova era in Grecia per in assenza di uno statuto provinciale definito.

⁹⁹ Vd. FERRARY 1988, p. 189, nota 228.

¹⁰⁰ Si riporta qui per la prima volta questa nuova lettura rivelata da Kritzas. Per FERRARY 2000, p. 186, nota 120, questa non risulta totalmente sicura, ma l'autore riconosce che le lettere leggibili sulla pietra non lasciano la possibilità di fare supposizioni diverse in merito al gentilizio del nome dell'individuo menzionato.

¹⁰¹ FERRARY 2000, p. 185.

¹⁰² *Syll.*³ 732 = IG IX.1².2, 242, ll. 1-5: συμμαχία ἡ ποτὶ Ῥωμαίους. ἐπὶ ὑπάτων Γαίου Κοιλίου Κάλδου Γαίου υἱοῦ, [Λ]ευκίου Δομετίου Γναίου Αἰνοβάρβου, στρατη[γο]ῦντος κατὰ πόλιν Γαίου Σεντίου Γαίου υἱοῦ, [ἐπὶ δ]ὲ τῶν ξένων Λευκίου Γελλίου Λευκίου υἱοῦ. Vd. *RE*, VIII, *Gellius* 17.

¹⁰³ *Cic., Leg.*, I, 53.

¹⁰⁴ BRENNAN 2000, p. 552; FERRARY 2000, p. 186; KREILER 2007, pp. 119-120. Nel 93 a.C. L. Gellio non avrebbe potuto essere governatore in Macedonia, dal momento che in quella provincia era pretore C. Senzio, il

Kritzas, si può pensare che durante la sua permanenza in Grecia Gellio si fosse adoperato con zelo per risolvere alcune controversie che riguardavano importanti comunità elleniche¹⁰⁵. Come si legge sulla stele argiva, nella *polis* egli avrebbe reso un giudizio a proposito di argomenti di cui due ignoti individui avevano precedentemente parlato in sedi ufficiali. Kritzas afferma che queste perorazioni riguardavano una nuova disputa sorta tra gli Argivi e i *Technitai* dionisiaci. Lo *iudicium* del console romano sembrerebbe riconfermare alcuni dei privilegi precedentemente conferiti agli artisti.

Analisi di B. Nel testo B, iscritto sul lato destro della stele inedita, probabilmente lo stesso soggetto, dopo aver ascoltato le orazioni dei due arconti argivi, espresse in prima persona un altro *iudicium* in merito a questioni di natura normativa (ἐγὼ οὖν κρίνω). Egli si preoccupò in particolare di abrogare qualsiasi provvedimento promosso in Acaia in opposizione a quanto decretato dal Senato e a ciò che aveva scritto e stabilito in precedenza un altro soggetto romano. Benché l'espressione τοῖς ὑπὸ Δ* γεγραμμένοις sembri qui associabile al genitivo assoluto γράψαντος Δ* [= *L. Mummius*] τοῦ ὑπάτου στραταγοῦ τῶν Ῥωμαίων della l. 3 di A.i, Kritzas mi assicura che il soggetto menzionato nel testo B come autore delle disposizioni scritte non è Lucio Mummio. Tale dichiarazione da parte romana è comunque da interpretare pensando che sia i senatori di Roma sia lo stesso magistrato autore di quei regolamenti avessero provveduto, sfruttando tutta la forza giuridica del loro *imperium*, a emanare disposizioni vincolanti per l'intera Acaia; in un'epoca successiva il magistrato romano autore del testo B dovette precisare che, contrariamente a quanto avevano potuto credere alcune *poleis* della regione, non sarebbero state concesse rettifiche a quelle norme.

Le istituzioni greche all'epoca di Mummio. Nonostante non si abbia la possibilità di conoscere interamente questo denso dossier documentario, appare evidente la sua grande importanza nel fornire alcune delucidazioni circa le fasi iniziali che scandirono il nuovo rapporto diretto tra i Greci, in particolare gli abitanti dell'Argolide e dell'Acaia, e i Romani. Come notavano giustamente Rhodes e Lewis, i testi da Argo contribuiscono forse a dare anche maggiori dettagli circa l'assetto politico stabilito dai Romani per quelle regioni dopo il 146 a.C.: nel dossier infatti in nessuna delle quattro città greche menzionate pare essere attestata la presenza di un'assemblea popolare delle *poleis*. In tutte le comunicazioni trasmesse in forma epistolare è sempre assente il

praetor urbanus dell'anno precedente menzionato nell'iscrizione di Tirreio. L. Gellio Publicola rivestì il consolato nel 72 a.C., avendo come collega Cn. Cornelio Lentulo Claudiano. Nel 63 a.C. propose al Senato di conferire una *corona civica* a Cicerone per aver scoperto la congiura di Catilina.

¹⁰⁵ Non è chiaro se sia possibile collegare alla figura di Gellio anche l'iscrizione funeraria di una Lucia Ingenua, figlia di un Lucio Gellio e di una Calpurnia Ingenua, i quali posero per lei un busto femminile ornato da un'iscrizione; SEG 40, 480 = *Ann. Ép.* 1991, n. 1412: Δουκίαν Ἰνγένουαν τὴν ἑαυτῶν θυγατέρα Λούκιος Γέλλιος [κ]αὶ Καλπούρνια Ἰνγένοια. Tale monumento, proveniente dalla Tessaglia, non è stato datato dagli editori; l'assenza di una foto dell'iscrizione non permette di fare ipotesi sulla base dell'analisi paleografica delle lettere. Vd. anche SEG 43, 289 a proposito delle letture del nome Ingenua nell'iscrizione.

saluto diretto alle assemblee poleiche, mentre è ben chiara l'attestazione del collegio arcontale e dei membri dei consigli locali. Potrebbe trattarsi di una conseguenza diretta del nuovo corso deciso da Roma per la Grecia, dove non fu probabilmente trascurabile l'impegno romano nell'abolire i regimi democratici per mezzo del drastico scioglimento delle assemblee popolari¹⁰⁶. Dovendo però desumere ciò da un testo noto soltanto in minima parte, che fornirebbe l'unica attestazione – per lo più indiretta – in questo senso, è opportuno non spingersi oltre il campo delle ipotesi.

Un miglior tentativo di ricostruzione dello scenario politico e culturale della Grecia all'indomani della presa di Corinto è forse possibile associando il testo di Argo con un'iscrizione proveniente da Nemea¹⁰⁷. Quest'ultimo documento è molto probabilmente da collocare nel 145 a.C., poiché – oltre alla lacunosa attestazione della carica di ἀνθύπατος ricoperta da Mummio – vi è anche un riferimento esplicito ai *decemviri* senatorii che in quell'anno coadiuvarono il proconsole nella sua opera amministrativa in Ellade¹⁰⁸. L'iscrizione recherebbe un testo relativo agli agoni di Nemea, di cui si parla alla l. 6 ([– – – τῶν ἐν Ν]εμέαι ἀγώνων), e a un arbitrato svoltosi tra Argo e un altro contendente, che Bradeen individuava negli abitanti di Cleonai alla luce della più antica rivalità che opponeva le due città per il controllo di quei giochi¹⁰⁹. Non si può evincere dal testo il ruolo avuto da Mummio e dai suoi collaboratori nella vertenza, ma il richiamo alla l. 9 a un arbitrato in atto tra le due parti ([δία]ιτήσεις ἐν ἑαυτοῖς) ha indotto gli studiosi a pensare che il proconsole avesse delegato il compito di emettere il verdetto a un terzo soggetto, seguendo una tendenza romana alquanto comune nella prima metà del II sec. a.C. nel mondo greco. Da questo testo Braaden ipotizzò che Mummio avesse acconsentito a trasferire nuovamente quegli agoni a Nemea forse sotto un controllo anche solo parziale degli Argivi, ma non escluse tuttavia che l'intervento romano avesse potuto anche decretare l'istituzione di due differenti sessioni dei giochi, una destinata a svolgersi ad Argo e l'altra nella stessa Nemea¹¹⁰. Se si accoglie questa ricostruzione, si deve allora immaginare che con una simile azione il proconsole romano avesse desiderato controbilanciare gli svantaggi arrecati agli Argivi con il conferimento di generosi privilegi ai *Techmitai* residenti in città. Lo stesso atteggiamento sembra essere stato riservato dai Romani anche agli abitanti di Sicione, cui dopo le distruzioni del sacco di Corinto potrebbe

¹⁰⁶ RHODES – LEWIS 1997, pp. 71, 76, 98. Tale affermazione potrebbe confermare quanto detto da Pausania, VII, 16, 9 (ἐνταῦθα δημοκρατίας μὲν κατέπαυε); si veda tuttavia *infra*, pp. 41-42, il commento a I.3 a proposito di Dime.

¹⁰⁷ BRADEEN 1966, n. 7 (pl. 78) = SEG 23, 180 = AGER, *Arbitrations* 152.

¹⁰⁸ *Ibid.*, l. 10, . . .] Λεύκιον Μόμμιον ἀνθύ[πατον – – –]; l. 11, . . .] τῶν δέκα πρεσβευτῶ[v – – – –]; l. 13, . . .] Λευκίου Μομμίου ἀν[θυπάτου – – –]. Vd. BROUGHTON, *MRR*, I, p. 470.

¹⁰⁹ Vd. BRADEEN 1966, n. 6 = SEG 23, 180 = AGER, *Arbitrations* 44, attribuita al 229 a.C. circa (?).

¹¹⁰ BRADEEN 1966, pp. 328-329; vd. anche PIETILÄ-CASTRÉN 1991, pp. 101-102. *Contra*, GEBHARD e DICKIE 2003, p. 265, ritengono che proprio l'iscrizione di Nemea attesti la volontà di Mummio di rimuovere il controllo argivo dai *Nemeia* per favorire gli abitanti di Cleonai e ridar vita al prestigio del santuario locale di Zeus. PIETILÄ-CASTRÉN 1991, p. 101, ipotizza che Mummio abbia visitato Nemea anche sulla base della dedica riportata in SEG 25, 541, che avvalorerebbe la teoria relativa a un ritorno, anche solo temporaneo, delle celebrazioni a Nemea grazie al favore del proconsole.

essere stata affidata l'organizzazione degli *Isthmia* anche grazie alla possibilità di sfruttare una parte del territorio della stessa Corinto per sostenere le spese necessarie per gli agoni¹¹¹.

Considerazioni linguistiche. Dal punto di vista linguistico è importante notare infine che nelle epistole argive composte dai magistrati romani la loro titolatura compare, secondo la corretta terminologia, con la formula consueta στρατηγὸς ὑπάτος ο στρατηγὸς ἀνθύπατος Ῥωμαίων (A.ii, A.iii, A.iv, A.v.b, A.vi.c, A.vii), mentre nel decreto elaborato dai *synarchiai* di Argo (A.i) si osserva un'evidente differenza nell'inversione dell'ordine dei due titoli, per cui nel genitivo assoluto la definizione di Mummio come console precede la qualifica di στρατηγός. In realtà nell'intero dossier si rileva chiaramente che il lessico istituzionale non è espresso sempre in modo preciso se non quando le autorità poleiche coinvolte scrivono di sé stesse: nelle comunicazioni inviate ad altre comunità e in particolar modo in quelle trasmesse ad Argo vi era infatti una tendenza alla semplificazione terminologica, che portava a indicare le altre istituzioni locali con definizioni generiche come ἄρχοντες ο συνέδροι, le quali si rivelano però errate quando gli Argivi esprimono invece la corretta titolatura dei propri magistrati come συναρχία (A.i). Come è ovvio, tuttavia, ciò non modifica il senso e i contenuti dei messaggi trasmessi, né intacca in alcun modo la percezione dei Greci sulla natura giuridica della nuova autorità esercitata da Mummio e dai Romani a partire dal 146 a.C., su cui nell'Ellade non era certamente possibile nutrire più alcun dubbio.

¹¹¹ Paus. II, 2, 2; vd. LE GUEN, *Technites*, I, pp. 257-258, nota 751; GEBHARD – DICKIE 2003, pp. 264-265. Opportunamente GEBHARD e DICKIE 2003, p. 271, affermano che non è però possibile pensare che Sicione fosse diventata per questo la sede principale dei *Technitai* istmici, considerando incerta la restituzione del luogo di incontro dell'associazione per come appare in un *senatus consultum* del 112 a.C. (*Syll.*³ 705 = *FD* III.2, 70 = SHERK, *RDGE* 15 = LE GUEN, *Technites*, TE 12 A = ANEZIRI, *Techniten*, C 2A, l. 26, σ[ύ]νοδόν [τε] ἐν Σ[ικυῶνι] συν[ά]γουσι). Nello stesso testo, inoltre, si dice che i *Technitai* istmico-nemei si erano in realtà riuniti in quella città in aperta violazione del *senatus consultum* emanato sotto la supervisione di un P. Cornelio (ll. 20-21, ll. 26-27), per cui Sicione non si può considerare propriamente la principale sede dell'associazione, ma forse un luogo dove un gruppo più o meno consistente di artisti si rifugiò dopo la sconfitta nella contesa con gli Ateniesi. *Contra*, ANEZIRI, *Techniten*, p. 68, ritiene Sicione l'unica città rimasta disponibile, data la mutata situazione politica, ad accogliere i *Technitai* istmico-nemei, pensando quindi che quella *polis* fosse diventata il loro unico luogo d'elezione.

I. 3) Lettera di Quinto Fabio Massimo Serviliano (?) ai Dimeii.

Dima, 144/143 a.C.

Quattro blocchi di una stele marmorea, rotta nella parte inferiore, scoperta a Kato Achaïa nel 1797.

Alt. 0.59 m, largh. 0.53 m, spess. max. 0.14 m; alt. lett. 0.014-0.016 m (ll. 1-2), 0.008-0.010 m (ll. 3-27).

Fitzwilliam Museum, Cambridge (*Basement reserve*), inv. Loan. Ant. 6.

Calco presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino¹¹²; un secondo calco fu eseguito da Kallet-Marx nel 1988.

Edd.: Dobree 1824, n. 5, pp. 127-129, 139-141 [Rose 1825, Appendix, n. V, pp. 393-394, 405-409]; *CIG* I 1543 (Boeckh, *ex Mülleri schedis*); Hicks 1882, n. 202; *Syll.* 242 (Dittenberger) [*Syll.*² 316 (Dittenberger)]; Viereck, *Sermo Graecus* IV; Beasley 1900, pp. 162-164; *Syll.*³ 684 (Hiller) [Abbott – Johnson 1926, n. 9, p. 261; Canali De Rossi 1997, n. 160]; Sherk, *RDGE* 43; *Kallet-Marx 1995, pp. 129-153 [*SEG* 45, 417]; Rizakis, *Achaïe III*, 5.

Cf. Colin 1905, pp. 654-655 (trad. franc.) e p. 655, nota 1; Ferrary 1988, pp. 186-199 (trad. franc. e comm.) [*SEG* 38, 372]. Cf. anche Lewis – Reinhold 1951, n. 127, p. 319 (trad. ingl.); Johnson [*et al.*] 1961, n. 40 (trad. ingl.); *Bull. Ép.* 1974, n. 262 (Robert – Robert); Sherk 1984, n. 50 (trad. ingl.); *The Oxford History of the Classical World*, 1986, ft. p. 431; Rhodes – Lewis 1997, pp. 97-98; Bagnall – Derow 2004², n. 52 (trad. ingl.); Bertrand 2004², n. 132 (trad. franc.); Rizakis, *Achaïe III*, ft. pl. 1; Ceccarelli 2013, App. 3, R18.

{E} Ἐπὶ θεοκόλου Λέωνος, ^{vac.} γραμματέ-
ος τοῦ συνεδρίου Στρατοκλέος.
Κοῖντος Φάβιος Κοῖντου Μάξιμος ἀνθύπατος Ῥωμαίων Δυμαί-
ων τοῖς ἄρχουσι καὶ συνέδροις καὶ τῇ πόλει χαίρειν· τῶν περὶ
5 Κυλλάνιον συνέδρων ἐμφανισάντων μοι περὶ τῶν συντελε-
σθέντων παρ' ὑμῖν ἀδικημάτων, λέγω δὲ ὑπὲρ τῆς ἐμπρήσε-
ως καὶ φθορᾶς τῶν ἀρχεῖων καὶ τῶν δημοσίων γραμμάτων, ὧν ἐγε-
γόνει ἀρχηγὸς τῆς ὅλης συγχύσεως Σῶσος Ταυρομένεος ὁ
καὶ τοὺς νόμους γράψας ὑπεναντίους τῇ ἀποδοθείσῃ τοῖς
10 [Ἀ]χαιοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων πολιτ[εία]ι, περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος διή[λ]θο-
[μεν ἐν Πά]τραις μετὰ τοῦ παρόν[το]ς συμβουλίου· ἐπεὶ οὖν οἱ διαπρα-
[ξά]μενοι ταῦτα ἐφαίνοντό μοι τῆς χειρίστης κ[ατασ]τάσεως
[κ]αὶ παραχῆς ΚΑ[. . .⁶⁻⁷ . . .] ποιούμενοι [.¹³⁻¹⁴] ἸΝ οὐ μὲ-
[νον . . .] τῆς πρ[ὸ]ς ἀλλήλου[ς] ἀσυναλλαξ[ία]ς καὶ ΧΡΕ[. . .⁸⁻⁹ . . .]

¹¹² L'esame autoptico della stele presso il museo inglese è stato effettuato nei giorni 28-30 luglio 2015. Lo studio del calco ha avuto luogo l'8 febbraio 2016 con la preziosa assistenza della Dott.ssa Summa.

- 15 [2-3] Α ἀλλὰ καὶ [τ]ῆς ἀποδεδομένης κατὰ [κ]οινὸν τοῖς Ἑλλη[σιν ἐ]-
 λευθερίας ἀλλότρια καὶ τῆ[ς] ἡμετέ[ρα]ς προαιρέσεως, ἐγ[ὼ πα]-
 ρασχομένων τῶν κατηγορῶν ἀληθινὰς ἀποδείξεις Σῶ-
 στον μὲν τὸν γεγονότα ἀρχηγὸν [τ]ῶν πραχθέντων καὶ νο-
 μογραφῆσαντα ἐπὶ καταλύσει τῆς ἀποδοθείσης πολιτεί-
 20 [α]ς, κρίνας ἔνοχον εἶναι θανάτῳ, πα[ρ]εχώρισα, ὁμοίως δὲ καὶ
 [2-3] μίσκον Ἐχεσθένης τῶν δαμιουργῶν τὸν συμπράξαντα
 [τοῖ]ς ἐμπρήσασι τὰ ἀρχεῖα καὶ τὰ δημόσια γράμματα, ἐπεὶ καὶ
 [αὐτὸ]ς ὠμολόγησεν· Τιμόθεον δὲ Νικέα τὸμ μετὰ τοῦ Σώσου
 [γεγονό]τα νομογράφον, ἐπεὶ ἔλασσον ἐφαίνετο ἡδίκηκῶς, ἐ-
 25 [. . . ὁ . . .] προάγειν εἰς Ῥώμην ὀρκίσας, ἐφ' ὧι τῆι νουμηνία τοῦ ἐν-
 [άτου μηνὸ]ς ἔστ[αι] ἐκεῖ καὶ ἐμφανίσας τῶ[ι ἐ]πὶ τῶν ξένων στρατη-
 [γῶι] ἌΜ[. . π]ρότερον ἐπάγεισ[ιν εἰ]ς οἶκον ἐὰ[ν μ]ὴ ΑΥ[. . .]

L'edizione di Kallet-Marx 1995, di cui qui si sostiene la validità, si presenta come la più approfondita e nel contempo, ragionevolmente, la più cauta nell'interpretazione dei punti più problematici del testo (partic. ll. 13-15) || 8 ΤΑΥΡΟΜΕΙΝΕΟΣ, *lapis* (Müller, *apud* Boeckh). 10-11 διήλοθιμεν ἐμ Πάτραις, Dobree. 11 συνβουλίῳ, Boeckh. 13 κατάπειραν, Dobree, Boeckh, Hicks, Beasley; κα[ταβολή]ν, Viereck; κα[τασκευή]ν, Colin, Hiller, Viereck (notes), Sherk, Ferrary, Rizakis. 13-15 ἡ κολαστέα ἐστίν, οὐ μόνον ὡς τῆς πρὸς ἀλλήλους οὔσα συναλλαγῆς καὶ χρείας τῆς κατ' ἰδίαν, Dobree, Boeckh; [ἡ κολαστέα ἐστ]ίν, οὐ μόν[ον ἄτε] τῆς πρ[ὸ]ς ἀλλήλου[ς] <οὔσ>α συναλλα[γῆ]ς καὶ χρε[ί]ας τῆς κατ' ἰδίαν, Hicks; [τοῖς Ἑλλησι πᾶσ]ιν, Wilamowitz (*apud* Viereck); [τοῖς Ἑλλησι πᾶσ]ιν, οὐ μόν[ον γὰρ] τῆς πρ[ὸ]ς ἀλλήλου[ς] <α> συναλλα[γῆ]ς καὶ χρε[ί]ας τῆς κατ' ἰδίαν, Viereck; [τοῖς Ἑλλησι πᾶσ]ιν· οὐ μόν[ον γὰρ] τῆς πρ[ὸ]ς ἀλλήλου[ς] ἀσυναλλαξ[ί]ας καὶ χρε[ω]κοπίας οἰκεία, Beasley, Hiller, Sherk; [διὰ παντός· – καὶ γὰρ] οὐ μόν[ον ἐστί] τῆς πρ[ὸ]ς ἀλλήλου[ς] ἀσυναλλ[α]γῆς καὶ χρε[ω]κοπίας οἰκεία, Colin; [. . . ἢ ἐστ]ίν, οὐ μόν[ον . . .] τῆς πρ[ὸ]ς ἀλλήλου[ς] ἀσυναλλ[α]ξ[ί]ας καὶ χρε[ω]κοπίας . . .], Ferrary. 16-17 εἰσπαρασχομένων, Dobree; ἐγ[ὼ, πα]ρ[α]σχομένων, Boeckh. 21 [. . .] μίσκον, Dobree, Rizakis; [Φορ]μίσκον?, Boeckh, Hicks; [Φορ]μίσκον, Viereck, Hiller, Sherk. 23 Νικία, Dobree, Boeckh, Viereck, Hicks, Hiller, Sherk; Νικέα, *lapis* (*pro* Νικία; Rizakis). 24-25 ἐκέλευσα, Dobree, Boeckh, Viereck, Beasley, Hicks, Hiller, Sherk; ἐ[πέταξα], sugg. Kallet-Marx, Rizakis. 25-26 τοῦ ἐνλεστώτος, Dobree, Boeckh, Hicks; τοῦ ἐν[άτου μηνὸ]ς Beasley, Viereck, Hiller, Sherk, Rizakis. 26-27 στρατη[γῶι ταῦ]τα, μ[ὴ π]ρότερον, Dobree; στρατη[γῶ] ὄπω[ς] ἂν μ[ὴ π]ρότερον, Boeckh, Hicks, Hiller, Beasley; στρατη[γῶι τὸ δόξ]αν, μ[ὴ π]ρότερον, Wilamowitz (*apud* Viereck), Sherk; στρατη[γῶι . . .] ἌΝ[. . π]ρότερον, Rizakis. 27 οἶκον, ἐὰ[ν μ]ὴ – – , Boeckh; οἶκον, ἐὰ[ν μ]ὴ ἀ[πολυθῆ]ι . . . , Wilamowitz (*apud* Viereck); οἶκον, ἐὰ[ν μ]ὴ ἂν . . . , Hicks, Beasley, Hiller, Sherk, Rizakis.

Presentazione dell'iscrizione. Questa importante iscrizione è stata ampiamente studiata fin dai primi decenni dell'Ottocento, poiché fu considerata sin dalla sua scoperta una testimonianza fondamentale per la comprensione della natura del potere esercitato dai Romani sulla Grecia in età repubblicana, in particolare per lo studio dell'ingerenza romana nella politica interna delle città elleniche dopo il 146 a.C. Essa meriterebbe qui un'ampia trattazione sia in merito all'interpretazione dei contenuti del testo, che reca talvolta non poche insidie, sia per i numerosi problemi epigrafici che presenta e che hanno dato luogo a lunghi dibattiti sulle restituzioni delle lacune. Questa iscrizione, per l'interpretazione della quale si può fare riferimento alle due ottime edizioni piuttosto recenti di Rizakis – coadiuvato nella lettura del calco da Hallof – e soprattutto di Kallet-Marx, rappresenta inoltre uno dei pochi casi nella presente dissertazione per i quali si sia potuto studiare direttamente sia la stele sia il calco. L'analisi dell'iscrizione consente in questa

sede di esprimere un parere sulle diverse letture finora proposte, pur nella consapevolezza che alcune lettere chiaramente osservate dai precedenti editori non possano essere più leggibili né sulla pietra né sul calco a causa dello stato di conservazione di entrambi i supporti. Il testo dell'epigrafe non presenta particolari problemi di lettura almeno per le ll. 1-12, che sono seguite da tre linee molto problematiche (ll. 13-15); alle ll. 16-26 il testo è per lo più leggibile con facilità, fatta eccezione per un'abrasione nella parte sinistra della pietra, che impedisce di osservare le prime lettere di ogni linea dalla l. 20, mentre la lettura diventa più ardua in alcuni punti dell'ultima linea, rovinata dalla frattura che interessa la parte inferiore della stele.

Analisi puntuale del testo: prescritto. Il documento si apre con la formula di datazione basata sulle magistrature locali, iscritta in lettere visibilmente più grandi rispetto al resto del testo; essa era espressa con la menzione consueta del magistrato eponimo di Dime, il sacerdote θεόκολος, e del segretario del sinedrio, il riferimento al quale garantiva la convalida del consiglio poleico al provvedimento che si stava enunciando¹¹³. La *theokolia* era una magistratura eponima molto diffusa in Grecia a partire dall'età ellenistica¹¹⁴ e prima del presente documento appare attestata a Dime all'inizio di due iscrizioni del III e del II sec. a.C.¹¹⁵ I due personaggi menzionati nell'intestazione della presente epistola non sono noti da altre iscrizioni e la loro attestazione non può essere utilizzata per precisare la cronologia del testo. L'espressione della datazione secondo le magistrature locali indica che in questa fase, presumibilmente di poco successiva al 146 a.C., le istituzioni di Dime – così come quelle delle altre città della Grecia – mantennero un certo grado di autonomia in vicende politiche e giudiziarie interne. Il documento prova infatti che l'intervento di Q. Fabio Massimo nella politica della città fu sollecitato da un appello proveniente da un gruppo della classe dirigente locale, evidentemente lasciata libera di autogovernarsi, almeno nei limiti imposti dal rispetto delle disposizioni impartite da Roma¹¹⁶. Naturalmente nel caso del presente testo l'approvazione del consiglio a quanto stabilito dal magistrato romano, la parola del quale era ormai vincolante e incontestabile a Dime, rappresentava una semplice formalità procedurale in grado di sottolineare il carattere ufficiale del testo agli occhi della cittadinanza. Come si è preannunciato, un grande dibattito si è sviluppato nella storiografia moderna attorno all'identificazione del *praetor pro consule* Quinto Fabio Massimo, il cui nome è chiaramente leggibile alle ll. 3-4. Il principale problema era dato dalla necessità, sentita da tutti gli studiosi che si sono occupati del potere romano in Oriente, di dare un volto preciso al primo magistrato romano di cui fosse esplicitamente attestata l'attività sul suolo ellenico dopo Mummio e prima

¹¹³ SHERK 1990, p. 258.

¹¹⁴ RIZAKIS, *Achaïe III*, p. 32 e nota 70.

¹¹⁵ Vd. *Syll.*³ 529 = RIZAKIS, *Achaïe III*, 4, decreto che conferisce la cittadinanza a un gruppo di soldati stranieri nel 219-218 a.C. (l. 1, ἐπὶ θεοκόλου Ἀριστολαΐδα); *Syll.*³ 530 = RIZAKIS, *Achaïe III*, 2, delibera della prima metà del II sec. a.C. con cui le istituzioni cittadine condannano a morte alcuni falsificatori di monete (l. 1, [ἐπὶ θεο]κόλου Φιλοκλέος).

¹¹⁶ Vd. ACCAME 1946, p. 151.

delle guerre mitridatiche¹¹⁷. Alla luce del titolo con cui questo ufficiale definiva sé stesso nell'epistola ai Dime i studiosi sono stati indotti a pensare che si trattasse del primo governatore romano regolarmente assegnato alla provincia di Macedonia, il quale aveva evidentemente piena autorità anche sulle vicende politiche della Grecia, dove aveva facoltà di intervenire per far rispettare l'ordine imposto da Mummio dopo la fine della Guerra acaica¹¹⁸. Prima che Ferrary rivelasse le informazioni inedite ottenute da Kritzas in merito al testo **I.2 A.vi.b** la maggior parte degli storici concordava genericamente nel riconoscere l'autore della lettera nell'Eburno attivo a Creta nel 113/112 a.C., datando quindi l'iscrizione di Dime a quel biennio o a una data prossima a quegli anni¹¹⁹. Dopo le convincenti argomentazioni dello studioso francese, Kallet-Marx tentò di avvalorare l'identificazione con il Serviliano anche tralasciando deliberatamente la testimonianza inedita da Argo, che egli conosceva grazie a Kritzas, e basando tutta la sua argomentazione sull'assunto secondo cui il 145 a.C. si poneva come l'ultimo anno disponibile per la pretura del Serviliano alla luce del biennio di intervallo previsto dalla *lex Villia annalis* tra la pretura e la candidatura al consolato. Inoltre lo studioso riteneva che l'intervento diretto in Grecia di un magistrato consolare si addicesse molto di più al clima politico estremamente teso del periodo immediatamente successivo al 146 a.C., che trova forse conferma nei fatti illustrati in questa stessa testimonianza, a paragone con la minore minaccia incombente nella penisola balcanica tra il 114 e il 111 a.C. con la guerra agli Scordisci¹²⁰.

Nella *formula salutationis* della lettera Q. Fabio Massimo porgeva il proprio saluto anche alla *polis* di Dime, mentre apparentemente nell'epistola inedita da Argo egli si rivolse soltanto ai magistrati e ai *synedroi* della città achea. Accogliendo l'identificazione del magistrato scrivente con il Serviliano, è possibile immaginare che i due documenti appartengano entrambi allo stesso anno e a un analogo contesto evenemenziale, benché non si possa stabilire in quale ordine cronologico le due lettere siano state trasmesse alla città. Non siamo in grado di comprendere, tuttavia, se questa differenza testuale rifletta un sostanziale mutamento istituzionale incorso a Dime nel

¹¹⁷ Vd. *supra*, pp. 34-39 e relative note.

¹¹⁸ Vd. COLIN 1905, pp. 659-660, partic. nota 4; LARSEN 1938, p. 307; KALLET-MARX 1995a, p. 143, nota 65; RAGGI 2015, p. 164. Nelle prime edizioni del testo gli studiosi si preoccuparono soltanto di indagare l'identità di Q. Fabio Massimo senza interrogarsi approfonditamente sull'autorità di cui egli disponeva a Dime; fu HICKS 1882, p. 347, il primo storico ad affermare chiaramente che «the proconsul is proconsul of Macedonia», come successivamente sarebbe stato unanimemente ipotizzato; vd. FERRARY 1988, pp. 188-189.

¹¹⁹ Tra i sostenitori di questa ipotesi sono da annoverare COLIN 1905, p. 654, nota 2, incerto tra l'Allobrogico e l'Eburno; HOLLEAUX 1914, p. 583, nota 4; Id. 1918, p. 15, nota 1; ROSTOVITZ 1941, II, p. 757; ACCAME 1946, pp. 149-150; BROUGHTON, *MRR*, II, p. 644; SHERK, *RDGE*, pp. 246, 248; Id., *Rome*, pp. 54-55; FUKS 1972, p. 23; WALBANK 1957-1979, III, p. 734; WILL, *Histoire*, II, p. 397-399; GRUEN 1984, II, p. 524; BERNHARDT 1985, p. 222. *Contra*, si esprimevano a favore dell'Emiliano Boeckh, *CIG* I, p. 713, il quale non escludeva tuttavia gli altri tre personaggi, e Münzer, *RE*, VI, *Fabius* 109, col. 1794.

¹²⁰ KALLET-MARX 1995a, pp. 142-143, pensava dunque che dopo la pretura del 145 il Serviliano avesse ottenuto nel 144 o nel 143 a.C. l'imperio consolare, essendo poi eletto effettivamente console nel 143 per l'anno successivo. Vd. anche BRENNAN 2000, p. 226 e p. 900, nota 104. Alla luce del coinvolgimento di L. Gellio Publicola nelle controversie sorte in Grecia alla fine degli anni Novanta del I sec. a.C., Kritzas non esclude che l'intervento di Q. Fabio Massimo a Dime possa essere in realtà anche successivo al 144-143 a.C.

tempo compreso tra la trasmissione di un'epistola e l'invio dell'altra – con lo scioglimento dell'assemblea cittadina al tempo della comunicazione restituita in I.2 A.vi.c, mentre essa appariva invece perfettamente operante quando Dime ricevette la presente epistola – ovvero se il repentino rovesciamento politico verificatosi a Dime sia stato determinato direttamente dai tumulti di cui parla Q. Fabio Massimo in questa epistola. I dettagli della vicenda sono per noi alquanto oscuri e ogni ipotesi potrebbe reggersi soltanto su deboli argomentazioni *e silentio*. Touloumakos pensò che il saluto formulare alla *polis* non contenesse alcun significato istituzionale, rinviando in generale alla cittadinanza di Dime; il riferimento alla πόλις al posto del più comune saluto τῷ δήμῳ rivelerebbe così soltanto l'evidente natura non puramente greca, ma "römisch-griechischen" del documento¹²¹. Tale argomentazione troverebbe una conferma in due decreti dimei di età precedente rispetto alla presente iscrizione, in cui si nota che già in età ellenistica i membri dell'assemblea popolare, i *politai*, erano soliti definirsi collettivamente ὁ πόλις quando si riunivano come giurati per emettere sentenze di interesse comune per la cittadinanza, non intendendo evocare con questa definizione l'intervento dell'assemblea stessa¹²². L'unico dato certo fin qui osservabile riguarda la stabilità in quel preciso momento storico del consiglio cittadino, l'autorità del quale non fu scalfita dai disordini in atto a Dime, come sembra indicare il fatto che i *synedroi* figurano in entrambe le epistole di Massimo e che nella presente lettera la menzione del loro γραμματεὺς figura persino come elemento datante del documento¹²³.

Argomento: testimonianza dei sinedri dimei. Nelle linee seguenti della sua lettera Q. Fabio Massimo si preoccupò di illustrare agli occhi delle autorità e della comunità di Dime le motivazioni all'origine dell'ingerenza di Roma nelle vicende interne alla *polis*. Un gruppo di sinedri dimei, raccolti attorno all'influente politico locale Cillanio¹²⁴, aveva raggiunto il magistrato romano per denunciare presso di lui una serie di crimini avvenuti in città; per rendere ancora più credibili le proprie parole Massimo si soffermava a precisare la natura di quei misfatti sottolineandone la

¹²¹ TOULOUMAKOS 1967, p. 17, nota 2; vd. RIZAKIS, *Achaïe III*, p. 292, nota 163.

¹²² RIZAKIS, *Achaïe III*, 2 e 4; *ibid.*, p. 52.

¹²³ Si veda su questo l'ottima argomentazione di FERRARY 1988, pp. 190-199. THORNTON 2001², pp. 170-171, che pensa a un ruolo attivo dell'assemblea popolare di Dime nei disordini verificatisi in città, ritiene che essa fosse politicamente più debole dopo il 146 a.C. e che il consiglio avesse invece ottenuto un nuovo e più forte ruolo nella politica locale.

¹²⁴ In un primo momento Boeckh e Hicks, seguiti poi da JOHNSON [*et al.*] 1961, p. 35, pensarono erroneamente che con la designazione οἱ περὶ Κυλλάνιον σύνεδροι si volessero definire i consiglieri della *polis* di Cillene, situata a sud di Dime, ma già VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 4, Dittenberger, *Syll.* 242, nota 4, e BEASLEY 1900, p. 163, intuirono che quel nome identificava un uomo posto alla guida di un'ambasceria. Non c'è motivo di pensare qui a un coinvolgimento di altre comunità greche nei misfatti di Dime, soprattutto alla luce del fatto che il nome Κυλλάνιος sembra integrabile anche nel decreto dimeo con cui furono condannati a morte alcuni falsificatori di monete tra il 190 e il 146 a.C. (*Syll.*³ 530 = RIZAKIS, *Achaïe III*, 2, l. 10, [Κυλλ]άνιον), lettura accettata da tutti gli editori dell'iscrizione fino a Rizakis. Come si deduce da Stef. Biz., s.v. Κυλλήνη, tale nome deriva dall'epiteto di Hermes Κύλλιος, abbreviazione di Κυλλήνιος, proveniente dal nome della grotta sul Monte Cillene, in Arcadia, in cui egli era nato; vd. BECHTEL 1917, p. 532. Nella stessa Dime il *prostates* menzionato nell'iscrizione del 219-218 a.C. porta il nome di Κύλ[λ]ιος (RIZAKIS, *Achaïe III*, 4, l. 3). Si deve a Kritzas il suggerimento circa l'origine sacra del nome Κυλλάνιος.

gravità. Il testo non permette di stabilire se la valutazione che lo scrivente forniva a proposito dei fatti di Dime derivasse dall'aver semplicemente ascoltato e creduto alle testimonianze dei legati dimei che denunciarono l'accaduto, ovvero se egli avesse provveduto a disporre ai funzionari romani a lui vicini una *cognitio* che gli permettesse di avere una piena consapevolezza su quanto avvenuto nella *polis* achea¹²⁵. Molte ipotesi potrebbero essere avanzate a tal proposito. Innanzitutto si nota che nelle parti di testo sopravvissute non si fa menzione esplicita di alcuna indagine romana, come attestato invece in altri documenti, ad esempio, attraverso il ricorso ai verbi ἀναζητεῖν¹²⁶, στοχάζεσθαι¹²⁷, ἐπιγιγνώσκειν¹²⁸ ο διακούειν¹²⁹; Massimo pare limitarsi qui a comunicare che egli aveva discusso punto per punto su questi fatti con i suoi collaboratori, molto probabilmente basando il dibattito sulle testimonianze riferite dai sindri locali a proposito della situazione politica di Dime. Si tratta in realtà di un dettaglio non trascurabile ai fini dell'interpretazione generale del documento, in quanto l'ipotesi – che qui si respinge in parte perché considerata troppo ardita – di ambiziose spinte rivoluzionarie nella sollevazione di Dime si basa anche sull'idea che Massimo si fosse lasciato guidare nelle sue decisioni dalle parole riferitegli dai politici vicini a Cillanio, i quali avrebbero enfatizzato la descrizione delle conseguenze delle riforme promosse dai loro avversari per aggravare la loro situazione penale agli occhi dei Romani. Questa problematica è forse destinata a rimanere senza risposta, in quanto non siamo in grado di ricostruire né i rapporti esistenti tra Cillanio e i Romani prima di questo episodio, né il grado di fiducia che i nuovi dominatori della Grecia potevano riporre nelle sue parole, né ancora il peso che queste potevano avere nel determinare una decisione così delicata da parte romana. A prima vista sembrerebbe improbabile credere che Massimo abbia emanato sentenze così gravi senza prima approfondire seriamente e direttamente ogni dettaglio della situazione e affidandosi senza riserve alla testimonianza di uomini politici greci, anche se filoromani. Le ultime linee del testo, ormai illeggibili, avrebbero potuto forse fornire maggiori dettagli su questo punto¹³⁰.

Argomento: i capi d'accusa. Enumerando le nefandezze compiute nella città, Q. Fabio Massimo richiamò innanzitutto l'incendio e la distruzione degli archivi e dei documenti pubblici: il riferimento al deposito documentario della città non appare a prima vista chiaro, dal momento che il lapicida non ha provveduto a iscrivere l'*epsilon* e lo *iota*, ma il confronto con l'espressione quasi identica alla l. 22 indica che anche qui si alludeva sicuramente a τὰ ἀρχεῖα, genericamente interpretati come gli archivi pubblici di Dime. Anche in questo caso la volontà di identificare con precisione gli edifici che furono oggetto delle distruzioni causate dai tumulti ha condotto gli

¹²⁵ Vd. su questo punto THORNTON 2001², pp. 169-172.

¹²⁶ SHERK, *RDGE* 38, ll. 12, 16.

¹²⁷ *Ibid.* 33, l. 16.

¹²⁸ **I.7**, ll. 4, 30, 64; **II.6**, l. 117; **III.1**, l. 76.

¹²⁹ CHANIOTIS 1996, nn. 54-56, *Testimonium* b = CAMIA 2009, n. 11, l. 9.

¹³⁰ Vd. *infra*, pp. 389-390, sulla possibilità di considerare le scelte lessicali di Massimo come casi di "Empfängerformular".

editori dell'epigrafe a interrogarsi più in generale sulla natura dei disordini verificatisi a Dime. A partire dall'edizione di Boeckh numerosi storici non esitarono a indicare nelle sommosse descritte nel testo un tentativo di radicale sovvertimento degli equilibri sociali e dei rapporti economici vigenti all'interno della città in opposizione ai regimi timocratici instaurati dai Romani, come dimostrerebbe la discussa testimonianza di Pausania¹³¹. Questo primo dettaglio circa l'abbattimento e l'incendio di edifici pubblici ha quindi indotto diversi studiosi a parlare di una vera e propria rivoluzione di carattere politico, sociale e soprattutto economico. Tale interpretazione, rafforzata con il passare dei decenni a causa delle spinte ideologiche di fine Ottocento, portò a individuare alle ll. 6-7 la testimonianza della distruzione dei registri adibiti alla conservazione dei contratti privati e del deposito dei documenti attestanti i tributi, il censo e i debiti di alcuni locali con altri concittadini¹³². Come si vedrà, una simile ipotesi si ritenne avvalorata dall'arbitraria integrazione del vocabolo introdotto alla l. 14 dalle lettere XPE, molto spesso considerato come l'inizio di χρεωκοπία e quindi inteso come un chiaro riferimento a un tentativo di rimozione delle attestazioni di debito in città; secondo tale lettura gli ἀρχεῖα citati in queste linee sarebbero da individuare più in particolare in archivi τὰ χρεωφυλάκια οὐ τὰ συγγραφοφυλάκια¹³³.

Argomento: dichiarazione di colpevolezza. Lo scrivente proseguiva poi affermando che di tutto quel tumulto era responsabile Soso, figlio di Tauromenio, il quale era anche redattore di una legislazione di spirito contrario all'assetto costituzionale dato, o meglio *restituito*, agli Achei dai Romani¹³⁴. Sia in questa linea sia più sotto alle ll. 17-18 il nome di Soso non è accompagnato da alcun titolo ufficiale e ciò potrebbe far pensare che egli, benché certamente influente nella *polis*, fosse in realtà un semplice cittadino non investito di alcun ufficio di responsabilità pubblica. Il linguaggio utilizzato da Massimo non permette di stabilire se la redazione delle leggi di cui Soso si rese responsabile rientrasse nell'ambito di un compito affidatogli ufficialmente dai magistrati della città o se rappresentasse una sua iniziativa autonoma. La lettura delle ll. 23-24 sembrerebbe avvalorare questa seconda ipotesi, in quanto il titolo di νομογράφος attribuito a quel Timoteo

¹³¹ VII, 16, 9. Vd. lo *status questionis* sul dibattito suscitato dalle parole del Periegeta in THORNTON 2001², p. 154, nota 15.

¹³² Vd. BEASLEY 1900, p. 163; PASSERINI 1933, p. 334; ACCAME 1946, p. 150; LEWIS – REINHOLD 1951, p. 319, nota 21; FUKS 1972, pp. 25-27; FERRARY 1988, p. 190; RIZAKIS, *Achaïe III*, p. 57 (trad. "la destruction des archives et des créances publiques").

¹³³ FUKS 1972, p. 25, riteneva che le distruzioni non dovessero necessariamente interessare due edifici, ma una sola struttura che conteneva, in diverse sezioni debitamente separate, i documenti civili e fiscali. Vd. RIZAKIS, *Achaïe III*, p. 291, nota 158, sulla distinzione tra ἀρχεῖα e δημόσια γράμματα. THORNTON 2001², pp. 162-164, il quale in generale interpreta il testo come un riferimento al problema dei debiti, traduce anch'egli l'espressione alla l. 7 come un richiamo alla "distruzione degli archivi e dei documenti pubblici", precisando poi che tra i documenti distrutti vi erano anche quelli relativi ai debiti. Seguendo Thornton, BOFFO 2003a, p. 46, interpreta i due elementi prima come "uffici/archivi" e "atti pubblici" e poi precisa (ead. 2015, p. 280 e nota 63) che si trattava di "luoghi" ("uffici con i loro archivî, piuttosto che archivî *tout court*") e "sezioni d'archivio" riguardanti "atti relativi ai rapporti creditizi, d'interesse pubblico".

¹³⁴ Vd. KALLET-MARX 1995a, pp. 131-132, a proposito della tradizione polibiana sul vocabolo σύγχοις.

che collaborò con Soso nella redazione delle leggi non pare indicare una carica ufficiale, ma semplicemente un incarico il cui significato sarebbe stato completato proprio dal fatto che egli operò μετὰ τοῦ Σώσου, quindi nell'ambito di una cospirazione architettata in forma autonoma. Andrebbe interpretato nella stessa direzione il fatto che alle ll. 8-9 e 17-19 l'azione legislativa di Soso sia sempre indicata da participi concordanti con il caso in cui è declinato lo stesso nome di Soso, attribuendo quindi a lui direttamente la responsabilità di tale iniziativa. Un discorso diverso può essere fatto invece per quel suo complice menzionato alla l. 21, esplicitamente definito come uno dei demiurghi locali, vale a dire membro del collegio magistratuale più importante della città. Egli era forse tra quegli ἄρχοντες dimei cui si rivolse lo stesso Massimo nell'epistola **I.2 A.vi.c** e ciò autorizzerebbe a pensare alla complicità di una delle massime cariche locali nei gravi disordini di Dime¹³⁵.

Proprio a partire dall'inizio della l. 10 il testo dell'epistola di Massimo comincia a presentare le prime lacune. Pare tuttavia del tutto condivisibile la lettura finora unanimemente condivisa dagli editori: lo spazio all'inizio della l. 10 sembra poter infatti ospitare due lettere o un *alpha* dai tratti particolarmente aperti, mentre la lacuna successiva potrebbe contenere tre o quattro lettere. Per la prima volta i Romani in Acaia davano prova della loro assoluta fermezza nel rifiutare qualsiasi modifica all'assetto stabilito da Mummio e dai senatori nel 146/145 a.C., esattamente come anni dopo ad Argo un altro magistrato romano avrebbe invalidato preventivamente qualsiasi legge contraria alle disposizioni del Senato e di un suo predecessore (**I.2 B**). Mentre nel testo B da Argo il riferimento a eventuali provvedimenti ὑπεναντίοι, che ricorre anche in altri testi romani¹³⁶, si configurava soltanto come un avvertimento, a Dime invece Fabio Massimo dovette assistere al concretizzarsi di quel rischio riconoscendo che effettivamente nella *polis* erano state promosse o forse persino temporaneamente attuate leggi contrarie alla *politeia* stabilita dai Romani. La composizione del presente testo pare collocarsi tuttavia in una fase successiva all'abolizione di quelle norme, rese già ἄκυροι da Massimo stesso o più probabilmente dai sindri locali, in quanto nel documento la preoccupazione principale dello scrivente appare quella di emettere una sentenza di rilevanza penale nei confronti dei responsabili dei tumulti e non di smantellare l'assetto legislativo instaurato da quelli. Il richiamo alla *politeia* concessa dai Romani agli Achei rafforza ancor di più la datazione del documento al mandato del Serviliano attribuita anche in virtù della narrazione di Polibio, che parlava del compito, affidatogli da Mummio e dai *decemviri*

¹³⁵ *Contra*, FUKS 1972, pp. 24 e 27, evinse da questo particolare che la maggior parte dei politici di Dime aveva appoggiato il progetto eversivo eleggendo un gruppo di νομογράφοι per la redazione della costituzione del nuovo regime politico mirante all'abolizione del dominio dei ceti abbienti; si veda *infra* circa l'interpretazione qui data al termine κατάστασις integrato nella lacuna della l. 12, inteso sia nel suo senso istituzionale ma anche secondo un significato più generico. Analogamente anche THORNTON 2001², pp. 170-171, attribuisce la nomina di una commissione di *nomographoi* a un'iniziativa diretta dell'assemblea popolare di Dime, non sciolta dai Romani ma semplicemente da essi indebolita e innalzata poi, dopo gli incendi degli archivi della *polis* e l'elezione del collegio di legislatori, a forza di opposizione al potere del consiglio. Vd. per una simile interpretazione RIZAKIS, *Achaïe III*, p. 58, il quale parla esplicitamente di un "conseil des nomographes".

¹³⁶ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 384, s.v. ὑπεναντίος. Nel presente *corpus* vd. **I.6B**, col. ii, l. 8.

senatorii, di aiutare gli abitanti della Grecia e – possiamo immaginare – soprattutto dell’Acaia ad acquisire familiarità con la nuova costituzione e le nuove leggi (μέχρις οὗ συνήθειαν ἔχωσι τῇ πολιτείᾳ καὶ τοῖς νόμοις) convincendo i cittadini del carattere positivo dell’assetto costituzionale conferito ai loro territori (τὴν δεδομένην πολιτείαν)¹³⁷. Nell’iscrizione dimeia l’uso del verbo ἀποδίδωμι, che tradurrebbe la locuzione latina *leges reddere*, ha indotto gli studiosi a porre tale restituzione a confronto con il possibile ripristino delle leghe federali greche operato dai Romani poco tempo dopo il loro scioglimento nel 146 a.C.¹³⁸, ma Ferrary ha dimostrato con argomentazioni convincenti che la restituzione rievocata da Massimo farebbe invece riferimento al fatto che la costituzione mummiana poteva essere considerata anche come una restaurazione del regime democratico in Acaia dopo la fine della tirannide imposta da Critolao e Dieo¹³⁹. Poiché Polibio, morto tra il 133/132 e il 115 a.C., alla fine della sua opera – forse in un’interpolazione testuale – utilizzava invece ancora il verbo δίδωμι, indicando che fino alla fine della sua vita la costituzione *data* dai Romani ai Greci era ancora valida e che per questo egli era oggetto di grandi onori in Acaia¹⁴⁰, è possibile allora che Massimo con quell’affermazione volesse sottolineare al cospetto dei Dimeî l’impegno romano nel ripristinare la *patrios politeia* nelle città della regione dopo l’intermezzo della tirannide. In questo caso avremmo quindi nell’iscrizione da Dime una testimonianza della volontà di Massimo di far apparire simbolicamente i Romani – e in questo caso anche sé stesso – come restauratori dell’antica costituzione locale e in particolare della *libertas* politica, che era identificata in Grecia con i valori molto apprezzati di ἐλευθερία e δημοκρατία.

Argomento: le consultazioni. La parte finale della l. 10 non risulta oggi leggibile con facilità né sulla pietra né sul calco berlinese, in quanto dopo il *delta* si osserva una lacuna fino al bordo della stele. Nella porzione danneggiata si possono osservare soltanto le parti superiori di due o tre tratti verticali che potrebbero formare uno *iota* e un *eta*, benché lo spazio che separa il segno dello *iota* dal *delta* appaia forse troppo ampio; tuttavia anche lo spazio tra il *delta* e l’*omicron* di ἀποδοθείσῃ nella linea precedente appare particolarmente esteso, per cui si può forse pensare a un’anomalia incorsa in questi punti nella fase di incisione del testo per quanto concerne la distribuzione delle lettere nello spazio scrittorio. Alla fine della l. 10 la parte superiore del cerchio dell’*omicron* di διηλο-, individuata sulla pietra da Kallet-Marx¹⁴¹, appare invece come una forma acquisita dalla rottura della stele. Nondimeno la lettura proposta da Dobree e seguita da tutti gli altri editori

¹³⁷ Plb. XXXIX 5, 2-3; vd. WALBANK 1957-1979, III, pp. 734-735; KALLET-MARX 1995a, p. 132. Secoli dopo Pausania, VIII 30, 9, avrebbe scritto che le città che facevano prima parte della Lega achea ottennero che Polibio fosse incaricato di stabilire le loro costituzioni e di istituire delle leggi per loro: Ἑλλήνων δὲ ὁπόσαι πόλεις ἐς τὸ Ἀχαικὸν συνετέλουν, παρὰ Ῥωμαίων εὐραντο αὐταὶ Πολύβιον σφισι πολιτείας τε καταστήσασθαι καὶ νόμους θεῖναι.

¹³⁸ Paus., VII 16, 10, καὶ συνέδριά τε κατὰ ἔθνος ἀποδιδόασιν ἑκάστοις τὰ ἀρχαῖα; vd. SCHWERTFEGGER 1974, pp. 24-26, alle conclusioni del quale si opposero già i Robert, *Bull. Ép.* 1976, n. 282, sostenendo che non si potesse assumere una posizione così netta sulla ricostituzione della Lega achea dalle ll. 9-10 della lettera di Dime.

¹³⁹ FERRARY 1987-1989, p. 210; Id. 1988, pp. 190-199; vd. THORNTON 2001², p. 156, nota 2; pp. 169-170.

¹⁴⁰ Vd. THORNTON 2001², p. 155 e nota 17.

¹⁴¹ KALLET-MARX 1995a, p. 132.

sembra plausibile sia per la l. 10 sia anche per la l. 11, all'inizio della quale si possono leggere ora soltanto le lettere ΤΡΑΙΣ. Si tratta di un punto rilevante dell'epistola, dal momento che qui Massimo sembrò preoccuparsi di descrivere nel dettaglio le fasi procedurali che avevano preceduto l'emissione del suo verdetto. Apparentemente, infatti, egli aveva discusso a proposito dei fatti rievocati da Cillanio analizzandoli singolarmente insieme al consiglio presente con lui a Patrasso. È stato ipotizzato che il pretore romano, informato dei gravi fatti verificatisi a Dime, avesse provveduto a recarsi sul posto per indagare più a fondo la vicenda e porre fine ai tumulti; in un momento di questa visita egli sostò con ogni probabilità a Patrasso, dove avrebbe ascoltato le testimonianze dei sinedri di Dime¹⁴². Il συμβούλιον richiamato da Massimo alla l. 11 non sarebbe altro che il *consilium* al suo seguito, un consesso formato da personalità militari di alto rango da cui un governatore romano poteva farsi affiancare durante il suo mandato nelle province¹⁴³. Nella norma giuridica romana un governatore chiamato a giudicare in un processo penale a carico di un peregrino poteva avvalersi dell'assistenza di questo organo in sede cognitiva e consultiva, ma la sentenza finale acquisiva valore giuridico soltanto se emessa direttamente attraverso il suo *imperium* personale¹⁴⁴. La delicata situazione generata dagli eccezionali disordini avvenuti a Dime convinse in questo caso il magistrato romano a conoscere il parere dei suoi collaboratori sulle misure da adottare. Massimo in questo punto della lettera aveva in realtà già implicitamente richiamato in parte il parere generale del *consilium* e il suo pensiero personale indicando che Soso era risultato colpevole dei misfatti denunciati dai sinedri (ll. 7-8): si può considerare questa affermazione come un primo risultato della consultazione avvenuta a Patrasso tra il governatore e i membri del suo entourage.

Parte centrale dell'argomento: problemi interpretativi. Il significato della frase che comincia nell'ultima parte della l. 11 è reso di difficile comprensione a causa delle sempre più notevoli lacune che caratterizzano il testo a partire dalla l. 13 fino alla l. 15, in cui Massimo illustrava le ragioni principali che avevano motivato la sua sentenza enumerando le conseguenze concrete prodotte dai tumulti sorti a Dime. Dal testo si evince che il governatore romano riteneva che i promotori di questa sedizione avessero istituito una situazione della peggior natura possibile e di turbamento¹⁴⁵. Dell'accusativo della frase, che esprime il termine utilizzato da Massimo per

¹⁴² COLIN 1905, p. 654, e ACCAME 1946, pp. 9, 150, 153, immaginarono che a Patrasso Q. Fabio Massimo avesse svolto un'indagine così accurata da prendere in considerazione l'idea di esaminare gli articoli della nuova *politeia* proposta da Soso, riscontrandone poi il carattere anti-romano e provvedendo a sanzionare gli autori della costituzione.

¹⁴³ Tale organo è menzionato in questa raccolta anche a proposito del pretore Cassio (II.3, l. 6) e di Silla, il quale prese decisioni importanti in linea con il parere del suo consiglio, ἀπὸ συμβουλίου γνώμης (vd. *infra*, I.7, ll. 29, 39, 42-43, 55-56). Vd. SHERK, *RDGE*, pp. 382-383, s.v. συμβούλιον, e *infra*, p. 379, nota 831, per altri confronti epigrafici. Si noti però che tale organo consultivo poteva affiancare anche i consoli (vd. il caso I.7, ll. 6-16) o un pretore di stanza a Roma, soprattutto in sede giudiziaria (BRENNAN 2000, pp. 238, 617).

¹⁴⁴ Vd. FARO 2009, pp. 169-171, 180, la quale osserva giustamente che l'uso del verbo generico διέρχομαι alle ll. 10-11 non fornisce alcuna informazione su un eventuale ricorso a una votazione in seno al consiglio.

¹⁴⁵ Si noti che RIZAKIS, *Achaïe III*, p. 57, traduce questa parte con "comme je voyais que les auteurs de ces méfaits préparaient pour tous les Grecs la pire des situations et le désordre", ma interpreta poi la κατάστασις alla l. 12 come

descrivere l'operato dei capi della rivolta, rimangono soltanto le prime due lettere (κα-), seguite da una lacuna di circa 6-8 lettere. Gli editori hanno ipotizzato per questa lacuna tre restituzioni: Dobree suggerì di leggere κατάπειραν, termine che è però estremamente raro in epigrafia¹⁴⁶; Viereck pensò invece a κα[ταβολήν] per il ricorrere dell'espressione καταβολήν ποιείσθαι nell'opera polibiana¹⁴⁷, ma lo spazio sulla pietra sembra troppo ampio per contenere soltanto questo vocabolo¹⁴⁸; Colin ipotizzò un più probabile κα[τασκευήν], restituzione accolta dagli editori più recenti, come Rizakis; infine Kallet-Marx, che sembrava propendere per la proposta di Viereck, non ha escluso anche l'attestazione di καταρχήν¹⁴⁹. In virtù dell'ampiezza della lacuna e del senso generale della frase fino a questo punto ritengo di poter sostenere l'ipotesi formulata per la prima volta da Colin immaginando per la l. 13 il riferimento a una "condizione" o a un "ordinamento" pernicioso, di cui Massimo sottolineava il carattere negativo.

Dopo ποιούμενοι si apre un'ampia lacuna che ricopre lo spazio di circa 13-17 lettere fino allo *iota* e al *ny* che seguono: anche questa interruzione del testo ha fornito l'occasione per un aspro scontro tra gli intellettuali sulle possibili proposte di integrazione. Concordo in questo punto con Kallet-Marx, il quale riteneva di poter respingere il dativo [τοῖς Ἑλλησι πᾶσιν] integrato da Wilamowitz alla luce dell'attestazione di un'analogo restituzione due linee più in basso (τοῖς Ἑλλη[σιν]), dove la lettura sembra più sicura; a buon diritto lo studioso collocava in questa posizione il verbo che regge le preposizioni successive fino alla l. 16. Si dovrebbe allora accogliere l'intuizione di Ferrary, il quale, respingendo gli audaci tentativi di integrazione dei primi editori a partire da Dobree, pensò di restituire soltanto ἐστὶν senza fare ulteriori supposizioni su ciò che poteva precedere il verbo¹⁵⁰.

un riferimento a un "nouveau système de gouvernement" contrario al regime timocratico che avrebbero instaurato i Romani nel 146 a.C. (ibid., p. 60). L'ambiguità del significato assunto dal vocabolo è la conseguenza infatti sia dello stato dell'iscrizione, che impedisce una chiara lettura del senso generale della frase, sia del valore polisemico del termine, traducibile in un senso più astratto ma anche secondo un più preciso lessico istituzionale. Preferisco qui interpretare κατάστασις nel suo significato generico di "condizione, stato, natura, carattere".

¹⁴⁶ L'unica attestazione è il participio καταπειραζόντων in *I.Priene* 111 = *I.Priene* (2014) 67, l. 135; nel campo della papirologia è presente soltanto il participio καταπειράζοντες in *P.Sarap.* 94, l. 3, del I-II sec. d.C. Tuttavia questa argomentazione non riesce da sola ad avvalorare l'inesattezza della restituzione di Dobree, in quanto nell'iscrizione compare anche un altro termine particolarmente raro non solo nell'uso epigrafico, ma anche nel greco letterario, vale a dire ἄσυναλλαξίας leggibile con sicurezza alla l. 14.

¹⁴⁷ VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 77.

¹⁴⁸ Se si accoglie tale proposta, bisogna immaginare tra l'accusativo e il participio la presenza di una particella o di un elemento di due o tre lettere. Si ringrazia per il suggerimento la Dott.ssa Summa, la quale osservando il calco ha avuto l'impressione di intravedere la parte superiore di un *beta* qualche lettera dopo κα-.

¹⁴⁹ KALLET-MARX 1995a, p. 134.

¹⁵⁰ Tutte le letture proposte riguardo al testo che segue il participio potrebbero essere smentite ancor di più dal fatto che il calco sembra rivelare, poche lettere dopo lo *iota* finale di ποιούμενοι e in prossimità della linea verticale della frattura della stele, due segni dal solco molto leggero: il primo sembrerebbe l'occhiello di un *rho*, seguito da una linea inferiore orizzontale forse unita a un tratto verticale che potrebbero essere parte di un *epsilon* (PE ?). Non si riesce tuttavia a distinguere con chiarezza se questi segni possano essere stati prodotti dall'abrasione della pietra o se si tratti effettivamente di vestigia di due lettere, per cui tale lettura può essere espressa soltanto con la massima cautela.

Il testo prosegue con ulteriori precisazioni di Massimo sulle conseguenze messe in atto dai moti rivoluzionari scatenati da Soso, a proposito del quale alla l. 14 si legge chiaramente che il gruppo da lui guidato aveva determinato nella *polis* una situazione di generale annullamento dei reciproci rapporti sociali. I genitivi di questa linea sembrerebbero concordare con quelli delle linee precedenti e sarebbero quindi anch'essi retti dall'accusativo in lacuna alla l. 13. Sostengo anche in questo punto la lettura di Kallet-Marx, che si ispirò per la prima parte della linea all'edizione di Beasley. Dopo una lacuna iniziale di 5-6 lettere, facilmente integrabile con la parte finale della parola finale della linea precedente, appare corretta la restituzione proposta da Beasley almeno fino al *καί* successivo. Egli per primo riconobbe alla l. 14 l'attestazione del vocabolo *ἀσυναλλαξία*, trovandone un unico confronto letterario¹⁵¹. Sia sulla pietra sia sul calco si leggono ancora chiaramente, a destra della frattura verticale della pietra, i segni obliqui del terzo *alpha* e il suo tratto orizzontale spezzato, nonché la linea superiore dello *xi*. Gli studiosi hanno finora conferito a questo vocabolo un significato giuridico preciso, sostenendo in questo modo che l'azione di Soso avesse promosso specificamente provvedimenti volti all'annullamento dei contratti stipulati tra i cittadini. Tale lettura derivò in particolare dall'unica attestazione letteraria del termine *ἀσυναλλαξία*, rintracciabile nell'opera del bizantino Giovanni Stobeo, il quale indicava nell'atteggiamento contrario, l'*εὐσυναλλαξία*, una disposizione prudente in materia di contratti (*ἐν τοῖς συμβολαίοις*), vale a dire una via intermedia tra due vizi, la mancanza di relazioni sociali e l'assenza di un riconoscimento pubblico (*μεταξὺ ἀσυναλλαξίας οὔσαν καὶ ἀνωσύμου*)¹⁵². Sembra chiaro che in questo caso l'autore non stia parlando di contratti commerciali o di accordi sulla proprietà o sui debiti, ma delle virtù filosofiche proprie di una convivenza sociale basata sul riconoscimento formale e contrattuale di obbligazioni reciproche tra i membri di una comunità. Appare convincente la spiegazione di Kallet-Marx secondo cui l'*εὐσυναλλαξία* richiamata da Stobeo rappresenterebbe un aspetto particolare del più generico sentimento di *dikaiosyne* necessario nella vita pubblica per regolare ogni relazione sociale in senso ampio e non soltanto i rapporti formali tra cittadini¹⁵³; il suo opposto, l'*ἀσυναλλαξία πρὸς ἀλλήλους* richiamata a Dime da Massimo, sarebbe allora individuabile in una generica soppressione dei rapporti sociali di convivenza e di mutuo beneficio tra i cittadini¹⁵⁴. È possibile

¹⁵¹ BEASLEY 1900, p. 164.

¹⁵² Stob., II, 7, p. 147 Wachsmut.

¹⁵³ KALLET-MARX 1995a, p. 135. Si vedano anche un altro estratto di Stobeo, II, 7, p. 62 Wachsmut = *SVF*, III, 264, sull'*εὐσυναλλαξία* intesa come l'abilità di stipulare accordi senza suscitare alcun biasimo (*ἐπιστήμην τοῦ συναλλάττειν ἀμέπτως τοῖς πλησίον*), e una definizione del peripatetico Andronico rodio secondo cui questa andava identificata con un'attitudine alla salvaguardia della giustizia nelle relazioni sociali (*SVF*, III, 273: *εὐσυναλλαξία δὲ ἔστι ἐν συναλλαγῶν φυλάττουσα τὸ δίκαιον*).

¹⁵⁴ Così la intendeva d'altronde già ROSTOVZEFF 1941, II, p. 757, e III, p. 1509, nota 25, che parlava di una generica "cancellation of contracts", seguito da FERRARY 1988, p. 188, nota 222. Prima di loro COLIN 1905, p. 655, traduceva opportunamente *ἀσυναλλαξία* con "irreconciliables haines intestines", come sosteneva anche ACCAME 1946, p. 33. *Contra*, ASHERI 1969, p. 97 e nota 62, affermava che la definizione di Rostovzeff non era precisa e che «evidentemente, situazioni di anarchia giurisdizionale di vario grado equivalgono ad una abolizione di debiti come stato di fatto, o per lo meno ad una più o meno lunga moratoria».

che Massimo, utilizzando questa espressione, stesse cercando di enfatizzare la gravità dei danni provocati nel tessuto sociale di Dime da parte di Soso per rendere più accettabile agli occhi dei cittadini la sentenza che egli si apprestava a emanare, sottolineando come le recenti agitazioni non avessero minacciato soltanto l'ordine pubblico e la stabilità istituzionale della città, ma avessero minato alla base lo svolgimento di una corretta vita pubblica. Alcuni storiografi del Novecento, sostenitori di una prospettiva storica intrisa di marxismo, non esitarono a individuare nelle agitazioni di Dime e nell'ἀσυναλλαξία che ne derivò delle rivoluzioni di carattere sociale ed economico finalizzate a sovvertire i rapporti di potere in città a beneficio delle classi più umili attraverso l'annullamento dei debiti. L'ipotesi in sé non sarebbe del tutto irrealistica, stando a quanto possiamo leggere dal testo di Dime e a quel che sappiamo dalle testimonianze letterarie sulla situazione dell'Acaia dopo il 146 a.C., segnata da un forte disagio economico e sociale. Tuttavia, non potendo fare affidamento su elementi chiaramente interpretabili in questo senso nel testo, una simile interpretazione appare piuttosto una forzatura intellettuale. Non è un caso che una "cancellation of debts and other contracts" in merito ai fatti di Dime sia stata sostenuta esplicitamente dal più fervente difensore del materialismo storico, de Ste. Croix¹⁵⁵. Prima di lui già Fuks aveva sostenuto con grande decisione il tentativo di una "social revolution" a Dime, individuando nelle scelte lessicali operate da Massimo l'attestazione del tentativo attuato da Soso contro i debiti e in generale contro ogni tipo di patto formale, inclusi gli accordi di natura privata e le sentenze giudiziarie¹⁵⁶.

Una simile valutazione fu influenzata in modo incisivo dall'interpretazione del termine successivo attestato alla l. 14, di cui possiamo leggere con sicurezza soltanto le prime tre lettere, XPE. La lettura di Dobree (χρείας τῆς κατ' ἰδίαν) fu accolta da tutti gli editori fino a Beasley, il quale integrò la lacuna – su suggerimento di Foucart – con χρε[ωκοπίας οἰκεία], guadagnando anch'egli largo seguito tra gli studiosi fino a tempi recenti (Ferrary e Rizakis). Fuks, ampiamente convinto che Massimo volesse alludere all'abolizione dei debiti – o piuttosto a un tentativo di agevolarne l'estinzione – proposta da Soso e dai suoi alleati, paragonò il testo di Dime alla testimonianza plutarchea sulla rivoluzione sociale inaugurata da Agide IV a Sparta tra il 244 e il 241 a.C., durante la quale il primo atto rivoluzionario fu la distruzione dei registri dei debiti, nonché ai disordini avvenuti in Gerusalemme nel 66 d.C., anche in quel caso diretti contro le attestazioni relative ai debiti¹⁵⁷. Asheri accolse poi la restituzione del vocabolo χρεωκοπία suggerendo che l'impiego di quel termine da parte di Massimo era mirato a giustificare agli occhi della cittadinanza dimeia la necessità dell'intervento repressivo romano¹⁵⁸. Sostengo qui ancora una volta quanto affermato da Kallet-Marx sulla necessità metodologica di non tentare di integrare passaggi chiave del testo sulla base di supposizioni arbitrarie, benché suggestive, e di

¹⁵⁵ DE STE. CROIX 1981, p. 307.

¹⁵⁶ FUKS 1972, pp. 25-27. Vd. ASHERI 1969, p. 97 e nota 62.

¹⁵⁷ Plut., *Agis* 13, 3; Ios., *Bell.*, II, 425-428; vd. FUKS 1972, pp. 25-26; THORNTON 2001², pp. 164-166.

¹⁵⁸ ASHERI 1969, p. 97. Vd. THORNTON 2001², pp. 162-163 e note 38-42.

fermarsi a quanto si riesce ancora a leggere sulla pietra¹⁵⁹. Il termine *χρεωκοπία* è attestato nella letteratura greca soltanto a partire dal I sec. a.C. ed è molto raro in epigrafia. L'unica attestazione iscritta risalirebbe al testo di un'epistola romana inviata agli Anfizioni delfici tra il 171 e il 170 a.C. in cui venivano formalizzate alcune gravi accuse contro il re macedone Perseo, responsabile di aver promosso l'abolizione dei debiti tra i Perrebi e i Tessali¹⁶⁰; questo termine si trova nel testo totalmente in lacuna e la sua restituzione, seppur resa plausibile dal confronto con le testimonianze di Livio e di Diodoro Siculo, rimane arbitraria e incerta¹⁶¹. Nel caso di Dime l'assenza di sicuri confronti con la letteratura e l'epigrafia rende la restituzione di *χρεωκοπία* alquanto discutibile e comunque certamente più dubbia di quanto non possa sembrare per l'epigrafe delfica. Occorre tuttavia riconoscere che il greco non ammette molte altre possibili restituzioni per un vocabolo introdotto da *χρε-*. Ritengo ancora una volta accettabile la soluzione prudente proposta da Kallet-Marx, il quale esprimeva la necessità di tornare alla lettura di Dobree ammettendo di poter integrare parzialmente la lacuna con *χρεία* o con il suo dativo singolare e immaginando un'ulteriore ripetizione di un riferimento generico al turbamento delle "necessarie" relazioni sociali a Dime¹⁶².

A partire dalla l. 15 la lettura del testo riprende senza particolari difficoltà con la correlazione inaugurata nelle linee precedenti da οὐ μὴ[*vov*]. In questo caso l'iscrizione non lascia spazio a molti dubbi sui vari termini utilizzati da Massimo per ultimare la sua descrizione dell'azione di Soso, qui considerata incompatibile sia con la libertà restituita dai Romani ai Greci sia con i principi politici dei Romani stessi. Anche in questo punto è chiara la volontà di Massimo di sottolineare ancora una volta la totale estraneità dei tumulti di Dime non solo rispetto alla dottrina romana sul corretto funzionamento dello stato, che rendeva inaccettabile la costituzione in Grecia di simili regimi istituzionali¹⁶³, ma anche al clima politico pacifico che i Romani desideravano ripristinare nell'Ellade restituendo la libertà ai Greci, affermazione carica di forti contenuti ideologici e di manifesti intenti propagandistici da parte romana¹⁶⁴.

¹⁵⁹ KALLET-MARX 1995a, pp. 133-134. Tale cautela fu raccomandata già da ROBERT 1973, p. 239 (vd. anche *Bull. Ép.* 1974, n. 262), il quale era persuaso della necessità di non tentare di ricostruire il testo a causa dei problemi generati dalla lettura delle ll. 13-15, in cui la costruzione della frase appariva piuttosto incomprensibile. Anche FERRARY 1988, pp. 187-188, nota 221, notando la prudenza già assunta da Dittenberger, *Syll.*² 316, ritenne opportuno rinunciare a proporre integrazioni complete delle ll. 11-16, di cui considerava il significato generale già sufficientemente chiaro.

¹⁶⁰ *FD* III.4, 75 = *Syll.*³ 643 = SHERK, *RDGE* 40, ll. 23-24: [*χρεωκοπίας τε ἀλογίστως ἐπηγγέλλετο κ*]αὶ νεωτερισμοὺς ἐποίει.

¹⁶¹ Liv., XLII, 13, 9: *confundit et miscuit omnia in Thessalia Perrhaebique spe novarum tabularum, ut manu debitorum obnoxia sibi optumatis opprimeret*. Diod., XXXIX, 33: ὅτι τῆς παρὰ τοῖς Αἰτωλοῖς χρεωκοπίας κατὰ τὴν Θεσσαλίαν ζηλωθείσης.

¹⁶² Vd. KALLET-MARX 1995a, pp. 136-137, con gli opportuni rimandi a Arist., *Nic. Eth.*, 1178a; *Rhet.*, 1376b; Dion. Hal., V, 66, 3.

¹⁶³ Vd. FUKS 1972, p. 24.

¹⁶⁴ Vd. THORNTON 2001², p. 162, nota 37.

Argomento: sentenza penale per Soso. A partire dalla fine della l. 16 inizia il testo del verdetto penale emesso da Massimo nei confronti dei responsabili, introdotto dal pronome personale ἐγώ, di cui si legge interamente l'*epsilon*, il tratto verticale del *gamma* e il tratto inferiore sinistro apicato dell'*omega*. L'ufficiale romano specificava innanzitutto di aver giudicato attendibili le prove presentate dagli accusatori, che lo avevano persuaso a ritenere l'imputato Soso passibile di pena capitale, avendone ormai accertato la colpevolezza come responsabile dei fatti e autore delle leggi volte all'abolizione della costituzione restituita dai Romani. L'espressione κρίνας ἔνοχον εἶναι θανάτῳ παρεχώρισσα, che è chiaramente leggibile sulla pietra ad eccezione del primo *rho* del verbo principale, ha suscitato non poche discussioni tra gli studiosi, dal momento che questo modo di esprimere una condanna a morte appare piuttosto inconsueto nel greco antico e la forma della frase non è particolarmente chiara¹⁶⁵. Certamente, trattandosi di un testo greco scritto da un romano e quindi tradotto dal latino, non stupisce riscontrare qualche anomalia rispetto alle forme tradizionali della lingua greca classica¹⁶⁶. Il dibattito ha riguardato la posizione occupata all'interno della frase dal vocabolo θανάτῳ, che potrebbe associarsi tanto a ἔνοχον εἶναι quanto a παρεχώρισσα, dal momento che il dativo sembra completare contemporaneamente il senso del verbo e della locuzione precedente: nella prima parte infatti θανάτῳ specificherebbe la pena a cui Massimo intendeva condannare Soso, mentre nel secondo caso chiarirebbe il fine ultimo dell'azione espressa del verbo, che da solo assumerebbe soltanto il significato puntuale di "consegno". Per la locuzione ἔνοχον θανάτῳ esiste un solo confronto letterario in Diodoro (XIV, 6, 1), il quale però esprimeva altrove lo stesso concetto anche con il genitivo (XXVI, 4, ἔνοχον θανάτου); non esistono invece simili paralleli per il verbo παραχωρέω o per παραχωρίζω. Quando però si esplora più approfonditamente il campo epigrafico e papirologico emergono diverse attestazioni dell'aggettivo ἔνοχος – che rende i vocaboli latini *reus* e *obnoxius* – accompagnato in generale da un dativo¹⁶⁷ e più specificamente dal dativo θανάτῳ¹⁶⁸.

¹⁶⁵ Vd. KALLET-MARX 1995a, pp. 137-139.

¹⁶⁶ Si deve precisare tuttavia che non si nota nella presente frase una traduzione letterale delle espressioni latine più diffuse per indicare l'attribuzione della pena di morte: *capite plecti, puniri* (*Cod. Iust.*); *supplicium differre* (Ulp., 865, 43); *supplicium exacerbare* (Claud. Sat., 850, 23); *habeat poena supplicium* (Ulp., 331, 24); vd. anche KALLET-MARX 1995a, p. 138 e nota 42, a proposito di *ad supplicium tradere, dedere, duci iubere*.

¹⁶⁷ Si vedano a titolo esemplificativo Tolstoi, *Graffiti* 241, ἀρᾷ ἔνοχος ἔστω ("sia accusato di maledizione"); *ID* 1520, τῇ ἀρᾷ ἔνοχοι; *ID* 1523, [ἐ]νο[χο]ν αὐτὸν εἶναι τῇ ἱεροσυλ[ίαι] ("essere imputabile di sacrilegio"); *IG* XII.1, 677, ἔνοχος ἔστω τᾷ ἀσεβείαι ("sia colpevole di empietà"); *IG* XII, 5 109, ἔνοχος ἔστω τοῖς ἐπιτιμί[οις] ("sia sottoposto a sanzioni"); *IG* XII.9, 207, ἔνοχος [βι]αί[ων] ἔσται ("sia accusato di violenze"); *KretChr* 1969:281,2, ἔνοχοι ἔστωσαν τῷ παρησπ[ο]νθηκέναι καὶ λελύκεν τασυνθήκας ("siano colpevoli di aver violato e sciolto i trattati").

¹⁶⁸ *Aphrodisias and Rome* 1 = McCabe, *Aphrodisias* 179 = *LAphr.* 8.210, ll. 16-20 (II-I sec. a.C.), τὸν δὲ πράξαντά τι κατὰ τοῦ[ων] ἐξώλη εἶναι, καὶ αὐτὸν καὶ γε[νε]άν, καὶ ἔνοχον εἶναι θανάτῳ κατ[ε]υθύνεσθαι ὑπὸ τοῦ βουλομέν[ου]. Si tratta di un giuramento sul trattato tra Plarasa-Afrosidiade, Cibira e Tabe secondo cui chiunque avesse compiuto degli atti contrari a quanto stabilito dal patto avrebbe dovuto essere totalmente annientato, lui e la sua famiglia, considerato passibile di pena capitale e condotto (a giudizio) da chiunque lo volesse. Per i papiri si veda *BGU* VIII 1730, l. 8 (79-50 a.C.); *P.Tebt.* III.1 700, l. 49 (125-124 a.C.); *W.Chr.* 13, l. 11, θανάτῳ ἔνοχος ἔσ[τωι]: divieto di Flacco, prefetto d'Egitto nel 34-35 d.C., di portare le armi (μαχαίροφορὰν) sotto la pena della morte. Si

Curiosamente nella stessa Dime, in un periodo di poco precedente al 146 a.C., per esprimere un'accusa capitale nei confronti di alcuni falsificatori di monete ci si era espressi dicendo che ἁ πόλις κατέκρινε θανάτου¹⁶⁹. Non aiuta a chiarire il senso del testo di Massimo il fatto stesso che in greco l'aggettivo ἔνοχος fosse impiegato per indicare, nelle diverse fasi di un processo, l'individuo giuridicamente sottoposto a disposizioni normative (ἔ. νόμοις, δίκαις), ma anche più precisamente colui che poteva essere soggetto a una certa imputazione (τῶν βιαίων ἔ. ἔστω) e infine colui che era destinato a una pena prescritta per un particolare capo d'accusa (ἔ. ταῖς ἀραῖς)¹⁷⁰. Citando Bickerman, sembrerebbe dunque che «le terme ne désigne jamais, croyons-nous, celui sur lequel le jugement est déjà rendu»¹⁷¹. Nel caso di Soso siamo sicuri del fatto che il processo a suo carico si era già svolto e che egli era stato condannato definitivamente alla pena capitale dal proconsole, ma l'ambiguità semantica dei diversi elementi che compongono la frase ha generato qualche confusione tra gli studiosi, i quali hanno interpretato il testo in modi differenti¹⁷². La ricostruzione più plausibile è forse ancora quella di Kallet-Marx, il quale, esprimendosi con la solita cautela, si convinse che παρεχώρισα potesse indicare soltanto che Massimo, dopo aver giudicato Soso passibile di condanna capitale, aveva consegnato l'imputato ai suoi accusatori dimei affinché ne eseguissero la sentenza¹⁷³. In questo caso ἔνοχος si riferirebbe dunque soltanto all'attesa esecuzione materiale della sentenza e non allo *iudicium* stesso del proconsole per Soso, che era da considerare di fatto definitivo e inappellabile, così come ha un valore transitorio anche il *verbum iubendi* utilizzato da Massimo nel caso dell'ultimo imputato, il quale dopo l'emanazione della sentenza avrebbe dovuto essere condotto a Roma (ἐ[πέταξα ?] προάγειν εἰς Ῥώμην). Un'altra incertezza ha poi interessato l'origine dell'aoristo παρεχώρισα, che può essere interpretato come una forma iotacistica dell'aoristo di παραχωρῶ

vedano ancora le iscrizioni *IFayoum* II, 116-118, τὸν δὲ φανησόμενον θανάτῳ ἔνοχον εἶναι. Per l'equivalenza ἔνοχος = *reus, obnoxius* vd. BICKERMAN 1935, p. 182; LAFFI 2013, p. 41.

¹⁶⁹ RIZAKIS, *Achaïe III*, 2, ll. 4-5.

¹⁷⁰ Vd. sui significati di ἔνοχος BICKERMAN 1935, pp. 180-184, il quale approfondisce l'accezione di questo termine discutendo la condanna a morte di Gesù narrata in *Marc.*, 14, 64 (οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτου). Si vedano, oltre agli esempi delle note precedenti, Rocci, s.v. ἔνοχος, ov; *LSJ*, s.v. ἔνοχος, ov. LAFFI 2013, p. 11, molto attento al significato giuridico della lettera di Dime, sostiene quest'ultima opzione ritenendo gli imputati soltanto "passibili di condanna a morte".

¹⁷¹ BICKERMAN 1935, p. 182.

¹⁷² L'interpretazione più improbabile appare quella che risale a COLIN 1905, p. 655, e ACCAME 1946, p. 151, i quali pensarono che l'aoristo παρεχώρισα indicasse che Massimo aveva fatto deportare o esiliare Soso dopo averlo giudicato colpevole. Mentre la maggior parte degli studiosi ritiene che la frase si riferisca soltanto a una sentenza di colpevolezza accompagnata da una condanna a morte (Lewis – Reinhold, Sherk, Bagnall – Derow), FERRARY 1988, p. 188, pensò che Massimo avesse giudicato Soso passibile di condanna capitale, notificando poi che aveva fatto eseguire la sentenza.

¹⁷³ KALLET-MARX 1995a, p. 138. Kritzas mi suggerisce il caso analogo di Pilato e del processo di Gesù. La consegna dell'imputato per la crocifissione è espressa nei Vangeli con il verbo παραδίδωμι (*Matth.*, 27, 26; *Marc.*, 15, 15; *Luc.*, 23, 25; *Io.*, 19, 16). In *Io.* questa avviene esplicitamente nelle mani dei Giudei (παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς); vd. *Luc.*: τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

(παρεχώρ<η>σα)¹⁷⁴, ovvero come un errore del lapicida, o ancora come derivato da un non attestato παραχωρίζω (di cui pare un aoristo sigmatico regolare), desumibile dai verbi noti καταχωρέω / καταχωρίζω¹⁷⁵, e infine come una forma verbale equivalente all'aoristo di παραδίδωμι¹⁷⁶.

Argomento: sentenze per i complici di Soso. Alla fine della l. 16 si apre una correlativa introdotta da ὁμοίως che preannuncia l'emanazione di provvedimenti analoghi: Massimo enunciava qui le sentenze per i complici di Soso. Dalla l. 20 alla l. 23 si colloca il verdetto relativo al complice principale di Soso, uno dei demiurghi locali, identificato con il nome (non attestato per intero) e il patronimico. Sin dall'edizione di Dobree gli studiosi hanno ipotizzato che la lacuna posta all'inizio della l. 21 potesse contenere tre lettere e per questo Boeckh restituì in forma dubitativa il nome [Φορ]μίσκον, integrazione accolta dai principali editori. È corretta l'affermazione di Kallet-Marx secondo cui lo spazio all'inizio della l. 21 sembra poter contenere piuttosto due lettere, come ipotizza anche Rizakis: il *my* che appare per primo sulla pietra è infatti attestato sulla stessa posizione delle terze lettere delle linee precedenti. Lo studioso statunitense integrava dunque con le credibili proposte Δαμίσκος o Λαμίσκος, nomi attestati diverse volte nel mondo greco e soprattutto nel Peloponneso¹⁷⁷. L'avverbio iniziale della frase indicava che questo personaggio aveva ricevuto la medesima sentenza capitale attribuita a Soso, poiché aveva confessato di aver preso parte alla distruzione degli archivi pubblici di Dime. Il particolare è interessante soprattutto perché fornisce maggiori dettagli sulle fasi del processo, richiamando esplicitamente gli interrogatori cui furono sottoposti gli imputati. Il verbo che esprime la condanna a morte è tuttavia sottointeso, rimandando probabilmente a quanto già esplicitato sopra a proposito di Soso.

Il documento si chiude infine alle ll. 23-27 con la condanna che riguarda il secondo complice di Soso; il testo si interrompe qui in modo netto a causa della rottura della pietra e non è possibile fare alcuna ipotesi sul contenuto delle linee successive. A differenza dei precedenti imputati, la

¹⁷⁴ DOBREE 1824, p. 139; ROSE 1825, p. 407; *CIG* I, p. 713 (Boeckh); KALLET-MARX 1995a, p. 138, ritiene che l'interpretazione del significato "consegno alla morte" appaia stranamente poetica in un testo ufficiale romano che normalmente prevedrebbe un diverso tono di esposizione. Tuttavia due paralleli gentilmente suggeriti da Kritzas, retti dai verbi δίδωμι e παραδίδωμι, inducono a ritenere che tale espressione non fosse affatto inconsueta nel mondo antico, benché attestata in contesti molto diversi: Set., *Ps.*, 117, 18, παιδεύων ἐπαίδευσέν με ὁ Κύριος, καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέν με; Hdt., IX, 17, πρόδηλα γὰρ ὅτι ἡμέας οὔτοι οἱ ἄνθρωποι μέλλουσι προόπτῳ θανάτῳ δώσειν.

¹⁷⁵ Dittenberger in *Syll.*² 316, nota 10; Hiller, *Syll.*³ 684, nota 13; vd. *LSJ*, s.v. παραχωρίζω. Il verbo καταχωρέω, la derivazione dal quale appare più pertinente per il verbo alla l. 20, significa "cedere, concedere", mentre καταχωρίζω reca il significato di "colloco, dispongo" o anche "registro, iscrivo", come nella lettera romana SHERK, *RDGE* 35, l. 6, ma nell'epistolografia ellenistica anche "allego, copio" (vd. Rocci, s.vv. καταχωρέω, καταχωρίζω; WELLES, *RC*, pp. 344-345, s.v. καταχωρίζω).

¹⁷⁶ SHERK, *RDGE*, p. 247 (apparato); vd. *supra*, nota 173.

¹⁷⁷ Vd. KALLET-MARX 1995a, p. 139, nota 48, cui si aggiungono per Δαμίσκος *IG* V.1, 1532, l. 36 (da Andania di Messenia), per Λαμίσκος *IG* XII.9, 1047 (dall'Eubea) e le testimonianze attiche *Agora* XV 491, l. 24; *IG* II², 1832, l. 16; *IG* II², 2226, l. 27.

colpevolezza del sospettato Timoteo figlio di Nicea, responsabile di aver collaborato con Soso nella stesura delle leggi, ma evidentemente ritenuto estraneo ai tumulti, appariva a Massimo di grado minore¹⁷⁸. Il pretore ordinò così di condurlo a Roma, facendogli giurare di comparire a giudizio nell'Urbe nel primo giorno del nono mese. Massimo istruiva quindi il pretore peregrino della capitale di non rilasciare il prigioniero prima che fosse soddisfatta una qualche condizione specificata nelle linee mancanti. Gli studiosi sono quasi unanimemente concordi nel ritenere che il riferimento a ὁ τῶν ξένων στρατηγός traduca con precisione l'ufficio del *praetor peregrinus* preposto a Roma alla gestione delle questioni giudiziarie relative ai non romani dalla metà del III sec. a.C. Si tratterebbe infatti dello stesso magistrato nominato da Polibio nel punto in cui Q. Fabio Massimo Emiliano e suo fratello Scipione si rivolsero al pretore affinché consentisse allo storico acheo di restare a Roma¹⁷⁹. Dal testo dimeo non si evince con chiarezza se a Timoteo fosse imposto di comparire al cospetto di quello stesso magistrato per sostenere un nuovo processo, come è presumibile¹⁸⁰, ma si può almeno ipotizzare che il pretore peregrino avesse ricevuto esplicite istruzioni da Massimo sulle modalità secondo cui provvedere alla detenzione dell'imputato. A proposito del verbo di comando espresso da Massimo alle ll. 24-25, di cui sopravvive soltanto il primo *epsilon*, si nota che la lacuna all'inizio della linea seguente può ospitare perfettamente sei lettere, inducendomi a seguire su questo punto il suggerimento di Kallet-Marx di leggere ἐπέταξα come traduzione di *iubeo*. L'uso del verbo προάγειν indicava poi il carattere coercitivo del trasferimento predisposto da Massimo per Timoteo, cui egli intimava la *eductio in ius*, traducibile in greco con ἐκ προαγωγῆς¹⁸¹. Non possiamo esprimerci con sicurezza sulla data in cui Massimo ordinò a Timoteo di comparire a Roma, poiché lo scrivente avrebbe potuto qui riferirsi sia alle calende del nono mese del calendario romano (*Kal. Sept.*), sia al primo giorno del nono mese successivo all'emanazione della presente sentenza; tuttavia un periodo di nove mesi tra l'emanazione della sentenza e il nuovo processo da tenersi a Roma appare eccessivo per l'elaborazione un verdetto definitivo su un imputato la cui colpevolezza era già stata acclarata in provincia. Quanto all'ultima linea, attraversata dalla rottura della parte inferiore della stele, le letture accolte da Kallet-Mark e da Rizakis appaiono totalmente convincenti in base a quanto si può ancora osservare sulla pietra. Esse differiscono soltanto per l'interpretazione del terzo segno, un *my* o un *ny* di cui rimane soltanto l'angolo superiore sinistro, ma concordano – sulla scia delle ricostruzioni proposte dagli editori precedenti – nel leggervi un

¹⁷⁸ *Contra*, BOFFO 2003a, p. 46, sostiene che agli occhi di Massimo risultava più grave la responsabilità per la redazione delle leggi contrarie all'assetto dato dai Romani, ma le sentenze emesse dal pretore e soprattutto la netta distinzione tra l'esilio forzoso comminato a Timoteo, τὸν μετὰ τοῦ Σώσου [γεγονό]τα νομογράφον, e la pena di morte decretata per il demiurgo τὸν συμπράξαντα [τοῖ]ς ἐμπρήσασσι τὰ ἀρχεῖα καὶ τὰ δημόσια γράμματα indicherebbero l'incendio degli archivi e dei documenti pubblici come il reato maggiore commesso a Dime.

¹⁷⁹ Plb., XXXI, 23, 5. *Contra*, WALBANK 1957-1979, III, p. 496, ritiene che Polibio stia parlando forse del *praetor urbanus*.

¹⁸⁰ FUKS 1972, p. 27.

¹⁸¹ LAFFI 2013, pp. 32-33.

riferimento al rimpatrio di Timoteo completato da un'ipotesi negativa che presuppone una condizione da soddisfare prima che potesse essere disposto il rilascio del soggetto trattenuto.

Interpretazione dell'iscrizione. La lettura del testo non permette di chiarire se il tentativo messo in atto dai cospiratori di Dime sia stato infine portato a termine e se per un periodo l'ordinamento sovversivo ideato da Soso e dai suoi complici avesse avuto effettiva attuazione. Dalle parole di Massimo sembra potersi affermare che i sindri di Dime furono in grado di ripristinare autonomamente il normale svolgimento della vita pubblica in città, effettuando poi probabilmente un'epurazione politica di tutti i consiglieri legati ai sobillatori e impegnandosi a richiedere all'autorità superiore una punizione esemplare per i responsabili dei disordini. Ciò sembra potersi dedurre soprattutto dalla presenza nella formula di datazione del $\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha\tau\epsilon\upsilon\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\tilde{\nu}\ \sigma\upsilon\nu\epsilon\delta\rho\acute{\iota}\omicron\upsilon\tilde{\nu}$, l'attestazione del quale testimonia la stabilità indiscussa del potere del consiglio cittadino al momento della ricezione della lettera romana, indicando che ogni prerogativa del sindrio era stata ripristinata pienamente già da qualche tempo. Fuks interpretò le parole di Massimo immaginando che egli avesse deciso di intervenire in città soltanto dopo che a Dime l'assetto promosso dai Romani era stato soppiantato da un alternativo sistema di governo; tuttavia ammise che non si poteva determinare se fosse stato l'intervento militare di Roma o un nuovo ribaltamento politico interno a riportare al potere gli avversari di Soso¹⁸².

Resta particolarmente complicato evincere dal testo la consistenza del gruppo di cittadini e di politici che presero parte ai tumulti di Dime, nonché la reale portata politica dei progetti riformatori di Soso e dei suoi complici. Poiché di tutta questa sommossa furono considerati responsabili soltanto tre individui, di cui due accusati esplicitamente di aver sobillato la rivolta nelle strade e uno colpevole di aver dato una giustificazione teorica e normativa al cambiamento, si può immaginare che il numero di persone coinvolto nella $\sigma\acute{\upsilon}\gamma\chi\upsilon\sigma\iota\varsigma\ \text{dimeia}$ non sia stato particolarmente elevato, suggerendo che la violenza esplosa nel corso dei tumulti era stata scatenata in realtà da un limitato gruppo di persone. L'innegabile energia con cui questi cospiratori perseguirono il loro scopo, che risulta evidente dalle parole di Massimo e dall'implacabilità della pena loro inflitta, ha convinto invece gli studiosi che Soso fosse il capo di una folta cerchia di cittadini delle classi umili risolti a sovvertire il potere degli *euporoi* per instaurare un regime democratico o forse più marcatamente demagogico e olocratico fondato sull'annullamento dei debiti¹⁸³. Pur proponendo descrizioni differenti dei fatti avvenuti a Dime, il significato generale della vicenda fu interpretato dagli storici senza grandi dubbi in questa direzione¹⁸⁴. Alcuni studiosi, volendo in realtà ridimensionare le responsabilità attribuite da Massimo a Soso, pensarono che la decisione del pretore fosse stata influenzata in modo

¹⁸² FUKS 1972, pp. 24 e 27.

¹⁸³ COLIN 1905, p. 654, parlò di un "soulèvement socialiste", mentre SCHWERTFEGER 1974, p. 67, lo definì un tentativo di attuare una "absolute Demokratie".

¹⁸⁴ Vd. CRAWFORD 1977, pp. 45-46; DE STE CROIX 1981, pp. 306-307, 344-345; WILL, *Histoire*, pp. 397-399; BERNHARDT 1985, pp. 222-223; THORNTON 2001², pp. 160-172.

determinante dalle accuse enfatiche dei denunciatori raccolti attorno a Cillanio, i quali avrebbero interpretato i progetti di Soso non soltanto come il desiderio di promuovere una "Schuldenstreichung" a Dime, ma persino come un tentativo di instaurare un potere tirannico sfruttando l'appoggio delle masse sul modello delle rivendicazioni espresse poco tempo prima all'interno della Lega achea da Critolao e Dico¹⁸⁵. Questi ritenevano in tal caso ulteriormente giustificabile la gravità delle sentenze emesse da Massimo per Soso e per i suoi complici, il cui operato poteva rievocare agli occhi del pretore i turbamenti politici che pochi anni prima avevano determinato il decisivo intervento romano in Grecia; ciò spiegherebbe in modo più preciso il richiamo ideologico all'*eleutheria* restituita ai Greci dai Romani¹⁸⁶.

Sembra opportuno riportare l'analisi del testo su una posizione più equilibrata rispetto a quanto sostenuto nei decenni scorsi dagli storici e dagli epigrafisti, decisi a dare al documento un valore più puntuale riferibile a un tentativo di abolizione dei debiti a Dime¹⁸⁷. Desiderando in questa sede dare il giusto peso alle parti di testo restituite con sicurezza o facilmente integrabili, emerge la necessità di ridimensionare l'interpretazione circa la natura sociale e soprattutto economica dei tumulti di Dime, fondata su restituzioni non del tutto improbabili ma comunque incerte, per riscoprirne e sottolinearne invece il carattere più marcatamente politico che emerge dall'analisi del presente documento. Il pretore Massimo non esitò a definire in prima istanza la sommossa scatenata da Soso con i termini ἀδικήματα e σύγχυσις¹⁸⁸, che identificherebbero tale progetto come un generico tentativo di sovvertimento dell'ordine costituito volto a trarre vantaggio dall'instaurarsi di un clima politico turbolento caratterizzato da reiterate illegalità. Non è da ritenersi casuale in questa prospettiva il fatto che egli abbia ribadito in più punti l'impegno dei colpevoli nel redigere una costituzione illecita, sottolineando quindi la gravità dei loro intenti politici, ritenuti particolarmente preoccupanti anche perché diretti contro l'ordinamento romano instaurato da Mummio. Implicitamente le sentenze emanate dal magistrato sembrano suggerire tuttavia che il reato più grave commesso dagli imputati riguardava l'istigazione alla sommossa, motivo per cui Soso e il complice che con lui partecipò alla distruzione dei palazzi pubblici furono condannati a morte, mentre Timoteo, il quale apparentemente non fu coinvolto nei tumulti ma collaborò alla redazione dei νόμοι ὑπεναγτίοι, fu accusato di un reato minore. Anche in questo caso si rileva che il peso politico delle *res novae* messe in atto dai cospiratori dimei apparve decisivo

¹⁸⁵ BERNHARDT 1985, pp. 222-223; THORNTON 2001², pp. 167-168. Vd. Plb. XXXVIII 13, 7 sulla μοναρχικὴ ἐξουσία conseguita da Critolao. Vd. anche Plb. XXXVIII 11, 10 per le misure demagogiche di Critolao a favore dei debitori. Si veda infine FUKS 1970, pp. 79-84.

¹⁸⁶ Vd. su questo punto FERRARY 1988, pp. 197-199, partic. nota 257, in cui lo studioso francese non riconosce nella tirannide lo scopo ultimo dell'azione di Soso, ma ammette che i Romani avrebbero potuto interpretare in questo senso il suo tentativo eversivo.

¹⁸⁷ Si veda THORNTON 2001², pp. 167-172, il quale per sostanziare questa interpretazione menziona il caso analogo narrato in Plb. XIII, 1-1a riguardo alle leggi redatte nel 205/204 a.C. in Etolia da Dorimaco e Scopa e contrastate dall'opposizione del ricco Alessandro Isio, che non avrebbe esitato ad amplificare i contenuti delle riforme promosse dai suoi avversari per raccogliere maggiori consensi contro l'operato dei *nomographoi*.

¹⁸⁸ Vd. *supra*, p. 49 e nota 134; *infra*, pp. 389-390.

nel determinare agli occhi di Massimo una gerarchia nella valutazione delle responsabilità degli imputati. Nella stessa direzione sembrano poi portare i riferimenti al generico annullamento dei reciproci rapporti sociali e l'esplicita dichiarazione di Massimo circa la natura di quei progetti, considerata del tutto estranea ai principi di libertà promossi dai Romani in Grecia e più in generale ai fondamenti del pensiero politico romano. Infine il carattere puramente politico delle sommosse di Dime appare riscontrabile anche nel discusso vocabolo introdotto da κα- alla l. 13: pur nella generale incertezza degli editori, le tre proposte finora avanzate sulla restituzione di quel termine e quindi sulla scelta lessicale operata da Massimo per descrivere le conseguenze dei disordini sembrano definire quelle iniziative come atti costitutivi (καταβολήν, κατασκευήν) o tentativi (κατάπειρον) finalizzati alla creazione di un ordine iniquo fondato sul caos istituzionale. Al contrario, l'argomentazione che sostiene l'esistenza di un progetto sociale e soprattutto economico nei tumulti verificatisi nella città achea si basa interamente sull'incerta integrazione di χρεωκοπία alla l. 14, che ha determinato il consolidarsi di un'interpretazione materialista della vicenda estendendo anche ad altre parti del testo significati di carattere economico in un contesto di lotte di classe. Un simile scenario non è di per sé totalmente da escludere per quanto riguarda la situazione sociale in Grecia e soprattutto in Acaia negli anni successivi alla distruzione di Corinto, come si evince dalle ottime argomentazioni di Thornton¹⁸⁹, ma ritengo che sia comunque azzardato ipotizzarlo sia dal testo di questa lettera, spesso oggetto di interpretazioni desunte e *silentio*, sia attraverso il confronto con la testimonianza più tarda di Pausania. Il fatto che non esistano opportuni paralleli relativi al vocabolo χρεωκοπία né nei testi letterari che trattano del periodo né tantomeno nelle testimonianze epigrafiche attribuibili a un'epoca vicina a tali eventi contribuisce ad accentuare l'insostenibilità di tali posizioni, invitando a seguire la generale cautela assunta e opportunamente giustificata da Kallet-Marx.

Considerazioni finali. L'episodio del tentativo eversivo avvenuto a Dime nel 144/143 a.C., pur con tutti i quesiti che continua ancora oggi a suscitare, evidenzia chiaramente che lo scenario politico della Grecia e dell'Acaia all'indomani della fine della Guerra acaica non era disteso e idilliaco come lo descriveva Polibio in un punto controverso della sua opera, con ogni probabilità interpolato da un editore di epoca successiva¹⁹⁰. Lì si narra dell'incarico affidato dai *decemviri* senatorii, alla vigilia della loro partenza per l'Italia nella primavera del 145 a.C., a Polibio, cui fu chiesto di recarsi personalmente nelle città della Grecia per chiarire ai cittadini i punti che apparivano dubbi o controversi nella costituzione recentemente concessa loro dai Romani. Lo storico megalopolitano fu in grado di ottenere, al di là di ogni previsione, ottimi risultati, riuscendo a far apprezzare ai cittadini della Grecia τὴν δεδομένην πολιτείαν e a chiarire ogni punto della nuova costituzione sia per il diritto privato sia per la gestione degli affari pubblici. Lo storiografo avrebbe ricevuto per questo grandi onori nelle città elleniche *sia in vita sia dopo la*

¹⁸⁹ THORNTON 2001², pp. 149-172.

¹⁹⁰ Vd. *ibid.*, pp. 154-155, partic. nota 17.

morte, dal momento che in Grecia la sua attività aveva scongiurato il pericolo di un caos istituzionale¹⁹¹. Proprio questa affermazione e l'utilizzo dell'espressione πολλῆς γέμοντα παραχῆς istituiscono un collegamento diretto, ma con esiti meno ottimistici di quelli descritti nelle *Storie*, con la sollevazione di Dime, che agli occhi di Massimo provocò una situazione di disordine politico in città (l. 13, παραχῆς). L'intento autocelebrativo o celebrativo di Polibio o di un autore successivo nei confronti dell'azione politica dello storico maschera in questo punto il fallimento, anche solo parziale e di cui certamente Polibio non può aver avuto grandi responsabilità, della politica di riconciliazione promossa in Grecia e in particolar modo in Acaia dal figlio di Licorta. L'efficacia dell'iniziativa di Polibio risulta infatti in parte smentita proprio dalla lettera di Massimo a Dime, che evidenzia per la *polis* achea – ad appena un anno o poco più dalla partenza dei *decemviri* romani – una situazione negativa esattamente corrispondente a quella che lo storiografo affermava di aver sanato con il suo impegno.

In conclusione, è importante sottolineare che dopo gli eventi di Dime non si ha alcuna attestazione di moti anti-romani in Grecia almeno fino alla Prima guerra mitridatica e all'entusiastica accoglienza riservata all'emissario del re pontico nell'88 a.C. da parte dei *Technitai* di Atene. Come nota opportunamente Thornton, questo non assicura che non ci sia stata alcuna sollevazione contro Roma per oltre cinquant'anni, ma rivela almeno che l'intervento deciso di Massimo scoraggiò nei decenni successivi il sorgere di rimostranze di carattere politico – e forse anche sociale – in tutta la Grecia¹⁹². Nelle *poleis* elleniche gli individui filoromani come Cillanio e i sindri a lui alleati, eredi di una tradizione politica che in Acaia era stata introdotta all'alba del II sec. a.C. da Aristeno¹⁹³, poterono dunque consolidare il proprio controllo sulle istituzioni cittadine, assicurando con il loro governo un periodo di relativa stabilità istituzionale sotto l'egida romana.

¹⁹¹ Plb., XXXIX 5, 1-6.

¹⁹² THORNTON 2001², pp. 171-172. È importante rilevare che, a differenza dell'insurrezione verificatasi a Dime, nota soltanto grazie alla fonte epigrafica, per la sollevazione anti-romana di Atene nel corso delle guerre mitridatiche si può parlare senza alcun indugio di un moto sia politico sia sociale, in quanto gli autori antichi (Posidon., *FGrHist* 87 F 36 = Ath., V, 211d-218b; App., *Mithr.* 28, 109-110; Paus., I, 20, 5) riportano che il filosofo Aristione-Atenione, postosi a capo della città, promosse una politica demagogica a favore dei ceti più poveri. Vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 77-86.

¹⁹³ Vd. il noto dibattito svoltosi tra Aristeno e Filopemene in Plb., XXIV 11, 1 – 13, 10; vd. anche CHAMPION 2007, pp. 259-260. Quest'ultimo indica l'esponente filoromano come originario di Dime, ma la questione della provenienza dell'acheo Aristeno è alquanto controversa (vd. *DNP*, I, *Aristainos*, "aus Megalopolis").

I. 4) Epistola di P. Cornelio Blasione ai Corciresi. Corcira, intorno alla metà del II sec. a.C.

A. Stele opistografa in calcare azzurrognolo, rotta nella parte inferiore e destra, scoperta nel 1912. Alt. 0.44 m, largh. 0.29 m, spess. 0.16 m; alt. lett. *a.A* 0.01–0.012 m; *a.B*, l. 1, 0.007–0.014 m.

Museo di Corcira, inv. 315.

Calchi presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino¹⁹⁴. Anche Fougères e Plassart avevano eseguito un calco del fr. *A.a*, utilizzato dall'Holleaux per la sua edizione; successivamente realizzò alcuni calchi anche Hadzis. I tre calchi berlinesi di *A.b* sono stati realizzati da Dittenberger e Hallof.

A.a. Edd.: Holleaux 1924, pp. 381–398 [Ager, *Arbitrations* 131 I]; *SEG* 3, 451 (Hondius); Sherk, *RDGE* 4 [Moretti, *ISE* II, n. 91 (con trad. ita.); Canali De Rossi 1997, nn. 112, 113].

Cf. anche Holleaux 1924, ft. pl. XVI; *Ann. Ép.* 1926, n. 33; *Ann. Ép.* 1998, n. 1232 (trad. franc.).

A.a-b. Edd.: Hadzis 1997, pp. 169–198 (con trad. franc. *A.a*) [*SEG* 47, 604 (Chaniotis *et al.*); *Bull. Ép.* 1998, n. 201 (Cabanès – Rousset)]; **IG IX.1².4*, 796 *a* (Hallof) [Camia 2009, n. 4, fr. *a*, pp. 44–50 (con trad. ita.)].

Cf. anche Hadzis 1997, ftt. figg. 1–2; *IG IX.1².4*, tab. XIII; Ceccarelli 2013, App. 3, R11 (A+B).

B. Frammento di marmo scoperto nel 1812 da soldati francesi forse sul sito dell'*agorà* dell'antica Corcira.

Alt. 0.35 m, largh. 0.16 m.

Un tempo faceva parte della collezione privata del cavaliere corfiota V. Gangadi, ma ora risulta perduto¹⁹⁵.

Hadzis fece un calco per la sua edizione.

Edd.: Mustoxydes 1848, n. XII, p. 207; Wachsmuth 1863, n. 2, p. 539; *SGDI* III.1, 3204 (Blass); *IG IX.1*, 690 (Dittenberger) [Ager, *Arbitrations* 131 II]; Hadzis 1997, B II; *SEG* 47, 604, ll. 16–24 (Chaniotis *et al.*); **IG IX.1².4*, 796 *b* (Hallof) [Camia 2009, n. 4, fr. *b* (con trad. ita.)].

Cf. anche *IG IX.1².4*, tab. XIII; Ceccarelli 2013, App. 3, R11 (A+B).

A.a (*latus sinistrum*)

Πόπλιος Κορνήλιος Π[ο]-
πλίου υἱὸς Βλασίων
στρατηγὸς χαίρειν

¹⁹⁴ L'esame dei calchi di *A.a-b* ha avuto luogo nei giorni 9–10 febbraio 2016.

¹⁹⁵ HADZIS 1997, p. 174, affermava che la stele era stata acquistata dalla famiglia veneziana dei Nani ed era stata quindi trasferita a Venezia, ma oggi non si ha testimonianza di questo trasferimento. Dopo la scoperta, infatti, si persero presto le tracce del frammento. In ogni caso all'inizio dell'Ottocento la collezione Nani cominciò a disperdersi (CALVELLI [*et al.*] 2017, pp. 266–268). Nel 2016 la Dott.ssa Francesca Crema mi ha assicurato che l'epigrafe non fa parte delle collezioni veneziane e infatti il riferimento a *IG IX.1².4*, 796 *b* risulta assente nella recente catalogazione in CALVELLI [*et al.*] 2017, p. 269.

λέγει ἄρχουσι δήμωι
 5 τε Κορκυραίων· πρεσβευ-
 ται Ἀμβρακιῶται καὶ
 Ἀθαμᾶνες ἐμοὶ προσ-
 ήλθοσαν, ἴν' αὐτοῖς σύγ-
 κλητον δῶ· ἐγὼ αὐτοῖς
 10 σύγκλητον ἔδωκα·
 συγκλήτου δόγμα τό-
 δε ἐστίν· πρὸ ἡμερῶν
 τριῶν Νωνῶν Κοιγκτι-
 λίων ἐγ κομετίωι, γρα-
 15 φομένου παρήσαν ^{vac.}
 Γναῖος Ἐγνά{σ}τιος Γαί-
 ου υἱὸς, Σ<τ>ηλατίνας, Τί-
 τος Ὠφίδιος Μάρκου υἱ-
 ὸς Ποπ<λ>ιλίας, Γάιος Σεμ-
 20 βρώνιος Λευκίου υἱ[ός],

La più recente edizione autoptica, curata da Hallof, presenta una migliore resa epigrafica del testo || 1 Κορ[νή]λιος, Holleaux, Hondius, Sherk, Ager, Hadzis; Κορν[ή]λιος, Viereck (notes). 1-2 Γαίου υἱός, Holleaux, Hondius; Π[ο]πλίου, Klaffenbach (*apud* Holleaux, *Études* V). 16 ΕΓΝΑΣΤΙΟΣ, *lapis*. 17 ΣΗΛΑΤΙΝΑΣ, *lapis*. 19 ΠΟΠΙΛΙΑΣ, *lapis*; Ποπιλίας, Hondius, Hadzis, Chaniotis.

A.b (*latus adversum*)

[Κ]ρίμα τὸ γε[νόμενον περὶ χώρας Ἀθαμᾶσι καὶ Ἀμβρακιώταις]·
 [[Κορκυραί]]ων οἱ ἄρχοντες ----- Ἀμβρακιωτᾶν τοῖς ἄρχουσι ----- χαί]-
 [[ρειν· Σάτ]]υρος Ἄνδρ[ο]μά[χου, -----, -----, ----- ἀποσταλέντες]
 5 παρ' ὑμῶν ἀπέδωκαν ἀμῖν καὶ τ[ὸ] παρ' ὑμῶν ψάφισμα καὶ τὸ ταῖ συγκλήτῳ δεδογ]-
 μένον τὸ γενόμενον ὑμῖν τε καὶ τοῖς Ἀθαμᾶσι ----- καὶ]
 διελέγησ<α>ν ἀκολουθῶς τοῖς ὑφ' ὑμῶν ----- γι]-
 νώσκετε οὖν ἀμὲ τούς τε πρεσβευ[τάς ----- ἐκ τῶν ἀρχόν]-
 των ἄνδρας πέντε τοὺς ἐπιπρο[ρευθησομένους -----]
 καὶ διακουσομένους ἐπὶ τοῦ τ[ό]που -----]
 10 δὲ οἱ αἰρημένοι ταῖ ἔκται καθῶ[ς] ἄγομες ----- · ὑμῆς]
 οὖν ἐπαγαγόντες αὐτοὺς ἐπὶ τὰν [χώραν ----- τῶν ὑφ' ἀμῶν ἀποστα]-
 λέντων ἀρχόντων ποθ' ὑμὲ ἐχόντ[ων τὰς ἐντολὰς -----]
 ἀ κρίσις ὑμῖν τελεσθησεῖται ἐν Κ[ορ]κύραι ----- ἀπο]-
 σταλέντες καὶ ὑμῆς· ὁπότεροι δὲ [- ----- τοὺς]
 15 παρ' ἀμῶν ἄρχοντας ἢ μὴ παρ[- ----- γι]-
 νώσκετε ὅτι κατὰ τοὺς ΠΑΡΑ[- ----- ἔρρωσθε].
 Ἀμβρακιωτᾶν περιάγησις [- ----- τέρμο]-
 να καθ' ὅμ φαντι συνόριον εἶ[μεν -----]
 Μολοσσίας ὅμ φαντι αὐτ-----
 20 ἀπ' Εὐρύνας καθ' ἄκρον ἐ[πι -----]
 δεικνύμενον εἰ τὸ σταλ[έν -----]

ἀντιλέγεται ὡς ἀπὸ τοῦ[του -----]
 κμιοσ καθ' ἄκραν π-----
 [.] ἔφασαν ΦΩΤΑΙ/// -----

B (incertae sedis)

25 ----- Ἄ]θαμάνων περι[ἀγησις -----
 ----- καταβάντων τᾶι πε[ρὶ -----
 ----- εἰς ὁμό^{λο}γον καὶ ἀπὸ τᾶς -----
 ----- ἔφαν ὀρίζειν τὰς κώμας -----
 ----- περι]βολὰ λίθων καὶ ἱερὸν Ποσειδᾶ[νος -----
 30 ----- -ν]το ὅτι Ποσειδᾶνός ἐστι ΠΡΙΖ-----
 ----- ἀν]ὰ τὸν βουνὸν ἄνω καθὼς -----
 ----- καθ' ἄκρον ἐπὶ τὸν με-----
 ----- τέρμονα εἶμεν -----

Anche in questo caso l'edizione di Hallof appare la migliore sia da un punto di vista epigrafico sia per la maggior cautela adottata a proposito del rapporto tra il testo *A.b* e il fr. *B* || 1 περὶ χώρας Ἀμβρακιώταις καὶ Ἀθαμάσι, Hadzis, Chaniotis. 2 Ἀμβρακιωτᾶν τοῖς ἄρχουσι καὶ τῶι δήμῳ χαί]-, Chaniotis. 3 Ἀνδ[...]^{ος}, Hadzis; ἀποσταλέντες], suppl. Hadzis. 4-5 [τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα τὸ ὑπογεγραμ]μένον, Chaniotis. 6 ΔΙΕΛΕΓΗΣΔΝ, *lapis* (Hallof); τοῖς ὑφ' ὑμ[ῶν δεδογμένοις, Strauch (note, *apud* Hallof); [ἐντεταλμένοις], Klaffenbach (*apud* Hallof); [ἐντελλομένοις] *ou* [γεγραμμένοις], *vel tale aliquid*, Hadzis. 7-8 πρεσβευ[τὰς ἀποδεδογμένους φιλανθρώπως καὶ αἰρημένους ἐκ Κορκυραίων ἀπαν]των *vel* ἐκ τῶν ἀρχόν]των, Klaffenbach; ἐκ τῶν τριακα[π]τίων, *vel sim.*, Hadzis. 10 καθὼ[ς ἄγομες - - ^{mensis} - - ἐπὶ τοῦ δεῖνος], Klaffenbach; καθὼς [ἄγοντι? Κορκυραῖοι καὶ Ἀμβρακιῶται?, Hadzis; ὑμέ] suppl. Hallof. 11-12 τῶν ἀποστα]λέντων, Hadzis, Chaniotis. 13 ἐν Κ[ορκύραι, Holleaux; ἐν Κ[ερκύραι, Hadzis. 13-14 [... οἱ ὑπ' Ἀθαμάνων ἀπο]σταλέντες καὶ ὑμέ]ς, Hadzis. 15 ἢ μὴ παρ[αγενῶνται?], Chaniotis. 16 κατὰ τοὺς παρα[γενομένους] Ἀθαμάνων περὶ - -, Hadzis; [παρὰ μὲν τῶν] Ἀθαμάνων περὶ [*a name*, παρὰ δὲ τῶν] Ἀμβρακιωτᾶν, Chaniotis. 17 Ἀμβρακιωτᾶν περὶ Ἀγησίσ[τρατον, Hadzis, Chaniotis. 21 ΕΙΤΟΣΤΑΙ - - -, Hadzis. 22 ἀπὸ το[- - -], Hadzis. 24 ἔφασαν ΦΩΤΑΙ [- - -], Hadzis. 25 suppl. Hallof coll. v. 17. 27 *syllaba* - λο - *suprascripta est*, Hallof. 30 πρί]ζειν, Mustoxydes, Wachsmuth, Blass; *Eigennome* ? *oder* <ὄ>ριζ-?, Blass. 31 *vel* κατ]ὰ, Hadzis. 33 τέρμονα εἶμεν [Ἀθαμάσι καὶ Ἀμβρακιώταις τᾶς χῶρας], Strauch (note, *apud* Hallof).

Presentazione delle due iscrizioni. La datazione di queste iscrizioni, su cui vige ancora incertezza tra gli studiosi, mi induce a inserire tali testi nel presente *corpus* in forma dubitativa. Fino a pochi decenni fa, infatti, questi documenti erano datati dalla maggior parte degli editori a un periodo compreso tra il 175 e il 160 a.C. ca., che renderebbe tali iscrizioni incompatibili con la fase storica scelta per il presente lavoro. Un'ulteriore problematicità riguarda poi l'insicura collocazione, all'interno del documento, del frammento *B*, associato al testo *A.b* sin da quando Hiller scrisse sui suoi appunti che esso riportava la continuazione di *IG IX.1, 690*, costituendone

forse la parte destra¹⁹⁶; recentemente Hallof ha dimostrato che la posizione del fr. B, posto da Hadzis a completamento delle ll. 16-24 di A.b¹⁹⁷, è da considerare incerta in relazione al fr. A.

Il documento reca sul lato A.a una lettera dello στρατηγός Publio Cornelio Blasione indirizzata ai Corciresi (ll. 1-10), cui segue il testo di un *senatus consultum* allegato all'epistola, di cui è conservato soltanto il prescritto (ll. 11-20), mentre sul lato A.b è iscritto quello che appare come un giudizio arbitrale corcirese su una disputa confinaria sorta tra i cittadini di Ambracia e il *koinon* degli Atamani, forse trasmesso in forma epistolare dai Corciresi agli Ambracioti (ll. 1-24). Il frammento incerto farebbe anch'esso parte della sentenza corcirese.

In questo caso si nota che sul lato anteriore dell'iscrizione, il più importante e il più facilmente leggibile per chi transitava di fronte al luogo in cui era esposta la stele, era inciso il testo del verdetto della contesa, riconoscibile in modo evidente dal fatto che la prima linea appare nella forma di un titolo iscritto nello spazio superiore della superficie scrittoria e in lettere più grandi rispetto al resto dell'iscrizione; alla lettera del pretore era riservata invece la faccia laterale della stele, su cui il testo fu iscritto successivamente e presumibilmente da una mano diversa rispetto a quella che incise il primo documento¹⁹⁸. La stele presenta in realtà sul *latus sinistrum* ben due testi rilevanti da parte romana, in quanto l'epistola di Blasione serve a presentare ufficialmente alle istituzioni di Corcira il decreto senatorio emesso il giorno 5 luglio (*a. d. III Non. Quint.*), iscritto nelle linee seguenti. La distribuzione dell'iscrizione sulla pietra seguirebbe allora un criterio cronologico inverso per cui il testo più recente e il più significativo in termini politici è collocato sulla faccia anteriore, mentre il documento A.a, di qualche tempo precedente, è inciso sul lato meno esposto, dando comunque testimonianza del coinvolgimento delle autorità romane nelle varie fasi che caratterizzarono lo svolgimento della vicenda.

L'epistola A.a. Il fatto che Blasione sia stato raggiunto nell'Urbe da ambasciatori degli Ambracioti e degli Atamani (A.a, ll. 5-8) induce a pensare che tra queste due parti fosse sorta nel II sec. a.C. una disputa interpretabile, anche alla luce dei testi successivi, come una vertenza confinaria. La *polis* di Ambracia sorgeva nell'area meridionale dell'Epiro, in Tesprozia, tra la sommità della collina nota anticamente come *Hieron oros* e la pianura fluviale attraversata dal fiume Aracto prima che esso sfociasse nel golfo d'Ambracia¹⁹⁹. Alle spalle della città, in direzione nord-est, si ergeva una vasta area montuosa dominata in età ellenistica dal popolo degli Atamani,

¹⁹⁶ Vd. HADZIS 1997, p. 174.

¹⁹⁷ Vd. *ibid.*, pp. 185-186, e SEG 47, 604. Il testo delle ll. 15-24 è quindi restituito da Hadzis nel seguente modo: [γι]νώσκετε ὅτι κατὰ τοὺς παρα[γενομένους] Ἀθαμάνων περὶ [- - -] | Ἀμβρακιωτῶν περὶ Ἀγεσί[τρατον- - -] | καταβάντων τῶν περὶ [- - -] | ἵνα καθ' ὅμ φαντὶ συνόριον εἴμεν? [- - -] | εἰς ὁμόλογον καὶ ἀπὸ τῶν [- - -] | Μολοσσίας ὅμ φαντὶ αὐτ[- - -] | εφαν ὀρίζειν τὰς κώμας [- - -] | ἀπ' Εὐρύνας καθ' ἄκρον ἐ[πὶ? περι]βολὰ λίθων καὶ ἱερὸν Ποσειδᾶ[νος ...] | δεικνύμενον εἰτοσται [- - - - -] | το ὅτι Ποσειδανός ἐστι. περιζ[- -] | ἀντιλέγεται ὅ ἀπὸ το[ῦ - - - -κατ]ὰ τὸν βουνὸν ἄνω καθὼς [- - -] | ἰκμιος καθ' ἄκραν ἰό[ντων- - - -] καθ' ἄκρον ἐπὶ τὸν με[- - -] | ἔφασαν? φωτα [- - - - -] | τέρμονα εἴμεν - -.

¹⁹⁸ HADZIS 1997, p. 175.

¹⁹⁹ Liv., XXXVIII, 4, 1-4.

che si estendeva dalle alture occidentali del *mons Pindus* fino alle distese fluviali della Tessaliotide verso oriente. La *chora* di Ambracia confinava dunque a nord-est con i territori di competenza di questo *koinon* stanziato sulle montagne tra l'Epiro meridionale e i bordi occidentali della Tessaglia²⁰⁰. Pertanto nel testo il pretore informa i Corciresi che i rappresentanti di queste due parti si sono recati a Roma presentandosi a lui per ottenere udienza in Senato e che egli ha potuto introdurli ai senatori in modo che presentassero ufficialmente le loro istanze (ll. 5-10). Dopo questa breve introduzione, Blasiione, contrariamente alla consuetudine in uso nei documenti ufficiali romani, sceglie di omettere la descrizione delle fasi intermedie, passando a illustrare le conseguenze prodotte dall'apparizione di questi emissari in Senato e dalla successiva consultazione che ebbe luogo nel *comitium*²⁰¹, al termine della quale fu emanato il *senatus consultum*. Il contenuto della delibera senatoria non è noto, ma è possibile ipotizzare che il pretore si rivolgesse con questa epistola ai Corciresi per informarli ufficialmente che il Senato aveva incaricato la loro *polis* di arbitrare la controversia tra Ambraciotti e Atamani²⁰². È possibile che la scelta dei senatori sia ricaduta proprio su Corcira perché essa era l'entità politica più vicina ai territori dei contendenti con cui i Romani intrattenessero all'epoca buone relazioni diplomatiche²⁰³.

Il verdetto arbitrale A.b. Questo documento, ricco di elementi tipicamente dorici, reca il testo del verdetto finale emesso dai Corciresi sulla controversia. Sin dall'edizione di Hadzis si ritiene che tale documento faccia parte di un'epistola inviata dai Corciresi agli Ambraciotti (ll. 2-3)²⁰⁴. Tale lettura troverebbe una spiegazione nella comune origine corinzia delle due *poleis*, che avrebbe determinato da parte di Corcira un atteggiamento particolarmente favorevole nei

²⁰⁰ Una traccia di questa contiguità territoriale tra gli Ambraciotti e gli Atamani in età antica è forse individuabile nella posizione del moderno villaggio di Athamania, oggi attestato appena 5 km a ovest di Voulgareli, posta sul limite nord-orientale dell'antico territorio di Ambracia; vd. *infra*, p. 71, nota 210.

²⁰¹ Vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 53-60 e fig. 7, riguardo a questo edificio – di pianta circolare – adiacente alla *curia Hostilia* del foro. In età repubblicana, a partire dal 170 a.C. circa, esso era utilizzato talvolta per le sedute del Senato (vd. *ibid.*, pp. 36-39). Tutte le occasioni ricordate dall'autrice riguardano l'ammissione in questo luogo di emissari stranieri provenienti dall'Oriente greco e l'attestazione dell'espressione ἐν κομητίῳ nelle copie delle lettere ufficiali o dei *senatus consulta* iscritti nelle città di provenienza degli ambasciatori. È possibile, di conseguenza, che il *comitium* fosse utilizzato in sostituzione della curia principalmente per accogliere ambascerie straniere.

²⁰² HOLLEAUX 1924, pp. 384-386, notò che il prescritto della lettera di Blasiione rievocava nel linguaggio formulare quello dell'epistola inviata nel 140 a.C. ca. dal pretore M. Emilio ai magistrati di Milasa per notificare loro che avevano ricevuto dal Senato l'incarico di mediare la contesa tra Priene e Magnesia sul Meandro: *IPriene* 531 = *Syll.*³ 679 = SHERK, *RDGE* 7 = CAMIA 2009, n. 7, II, ll. 1-5, [---- Δόγμα τὸ κομισθὲν παρ]ὰ τῆς συγκλήτου{υ} Ἑρω[μαίων ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν | ὑπὲρ τῶν πρὸς Πριηνεῖς]. Μάαρκος Αἰμύλιος Μάαρκου [υἱὸς στρατηγὸς | Μυλασέων βουλήι καὶ δήμῳι χαί]ρειν. Πρεσβευταὶ Μάγνητες κα[ὶ Πριηνεῖς ἐμοὶ προσήλθοσαν | ὅπως αὐτοῖς σύγκλη]τον δῶι· τούτοις ἐγὼ σύγκλητον ἔδ[ωκα. Συγκλήτου δόγμα· πρὸ ἡμερῶν ----]βρίων ἐγ κομητίῳ. Il testo è seguito dal senatoconsulto emesso sulla scelta della città-arbitro. Per un'analisi completa del testo *A.a* si veda HOLLEAUX 1924, pp. 381-388.

²⁰³ HADZIS 1997, p. 178. Vd. DENIAUX 2011, pp. 329-332, per il ruolo di base logistica e militare ricoperto da Corcira per i Romani nel III e II sec a.C.

²⁰⁴ HADZIS 1997, pp. 179-180; Cabanes in *Bull. Ép.* 1998, n. 201; vd. anche Hallof, *IG IX.1*².4, p. 22.

confronti di Ambracia o comunque una maggiore facilità di comunicazione tra queste due città in nome della loro *syngeneia*. La studiosa ne deduce che la scelta del Senato di affidare l'arbitrato a Corcira fosse mirata ad avvantaggiare implicitamente Ambracia a danno degli Atamani, come sarebbe desumibile anche dal fatto che i rappresentanti di Ambracia sono nominati per primi nell'epistola di Blazione, ma ciò non appare dimostrabile con solide argomentazioni. La lettura del testo risulta piuttosto complessa, in quanto soltanto la metà sinistra dell'iscrizione conserva tracce di lettere. L'epistola corcirese sembra illustrare l'intero *iter* procedurale che ha preceduto l'emissione della sentenza da parte delle autorità della città-arbitro. La procedura era stata attivata in seguito all'arrivo di alcuni emissari ambracioti, tra cui un Satiro figlio di Andromaco, a Corcira, dove questi avevano consegnato ai magistrati locali un loro decreto e il senatoconsulto ricevuto a Roma (ll. 3-5). Dopo che gli ambasciatori ebbero esposto pubblicamente le rimostranze di Ambracia, i Corciresi elessero cinque uomini incaricandoli di farsi accompagnare sui confini delle terre contese per ascoltare *in loco* le testimonianze dei contendenti (ll. 6-11). In seguito questi giudici sarebbero ritornati a Corcira per riferire quanto avevano appreso e si sarebbe infine svolta una votazione finale sulla vertenza (l. 13)²⁰⁵. La lettera corcirese si concludeva probabilmente alla l. 16 con il saluto finale ἔρωσθε, restituito in lacuna.

A partire dalla l. 17 si aprirebbe infatti la relazione stilata dai magistrati corciresi in seguito all'ispezione confinaria (*periagesis*)²⁰⁶ condotta sui limiti del territorio degli Ambracioti. Il ricorrere in questo punto del verbo φημί nella sua forma dorica (ll. 18, 19, 24) indica chiaramente che nelle righe iniziali della relazione erano illustrate le spiegazioni fornite dai testimoni interpellati o dai rappresentanti di Ambracia ai giudici inviati presso il loro territorio. I toponimi menzionati alle ll. 19-20 chiariscono poi che proprio i confini nord-orientali della *chora* di Ambracia furono oggetto dell'ispezione dei Corciresi: la Molossia era infatti la regione epirotica posta a nord del territorio ambracioti e confinante verso est con i domini degli Atamani; non vi è alcuna possibilità di individuare il luogo denominato Eurunas, ma il riferimento a un'altura conferma che la vertenza riguardava limiti territoriali attestati lungo le creste dei monti²⁰⁷.

²⁰⁵ Per un'analisi più puntuale delle ll. 8-12 vd. HADZIS 1997, pp. 183-184.

²⁰⁶ Vd. CAMIA 2009, p. 48 e nota 96.

²⁰⁷ HADZIS 1997, p. 191, associò con qualche dubbio il toponimo incompleto -κμιοσ, attestato alla l. 23, con il monte Lakmon della catena del Pindo, situato nei pressi delle sorgenti dell'Aracto (Steph. Byz., p. 408 Meinecke, s.v. Λάκμων, ἄκρα τοῦ Πίνδου ὄρους . . . τὸ ἔθνικὸν Λακμώνιος); vd. Hallof, *IG IX.1*².4, p. 23. Si veda anche *SEG* 49, 591 *bis*, in cui è riportato il tentativo di Andréou di ricostruire i confini del territorio di Ambracia anche sulla base dei frammenti *A.b* e *B*. Hadzis interpretava i riferimenti ad ἄκρον/ἄκρα e βουνόν come allusioni alla linea formata dal tratto collinare esteso da Markiniada a Koboti, che avrebbe formato il confine tra le terre di Ambracioti e Molossi. Andréou individuava poi il santuario di Poseidone nel sito del monastero μονὴ Μελατῶν, nei pressi della foce del Kalendini, per il fatto che il luogo era situato vicino a risorse idriche; infine associava il toponimo Εὐρύνα a un'epiclesi di Poseidone simile alle forme attestate Εὐρυμέδων ο Εὐρυκρείων. *Contra*, HADZIS 1997, p. 191, ipotizzava che il toponimo formato dalla radice Εὐρυ-, piuttosto comune, potesse indicare l'antica città epirota di Eurumenai, situata nell'alta valle dell'Aracto.

Il testo B. Tale frammento, che inizia alla l. 25 con la locuzione lacunosa Ἀ]θαμάνων περι[άγησις, recherebbe invece il testo del rapporto compilato dai giudici in relazione ai confini degli Atamani, redatto anch'esso in dialetto dorico come il precedente; l'attestazione dell'imperfetto ἔφον alla l. 28 induce a ritenere che, così come avvenne per gli Ambraciotti, i magistrati inviati da Corcira fossero stati qui guidati nell'ispezione dei confini atamani dai diretti interessati. Anche da questo documento risulta evidente la natura montuosa del territorio ispezionato dai giudici (ll. 31-32). Non è possibile comprendere di quale santuario di Poseidone o di quale possesso del dio si stia parlando alle ll. 29-30²⁰⁸, ma appare piuttosto curioso il riferimento a un "circuito di pietre", forse una delimitazione territoriale²⁰⁹ o un luogo destinato a pratiche rituali connesse con il culto locale della divinità²¹⁰.

Cronologia. Come si è anticipato, la datazione di questi documenti è piuttosto discussa, per cui si è preferito in questa sede riprodurre la datazione prudente proposta da Hallof. Il richiamo alla *polis* libera di Ambracia indica chiaramente che i testi sono da porre in un momento successivo al 187 a.C., quando un senatoconsulto emanato per iniziativa del console M. Emilio Lepido stabilì che gli Ambraciotti *in libertate essent et legibus suis uterentur*²¹¹ appena due anni dopo che il console M. Fulvio Nobiliore aveva posto la città sotto assedio²¹². Negli stessi anni, poi, gli Atamani abbattono il potere monarchico del loro re Aminandro, il regno del quale ebbe fine tra il 189 e il 186, e divennero un *koinon* indipendente; nei presenti documenti, così come nelle fonti relative a questi anni, non vi è infatti alcun riferimento ad Aminandro e al suo potere regale sugli Atamani²¹³. Anche in questo caso uno dei più importanti elementi tenuti in considerazione per la cronologia dei testi è l'identità del magistrato scrivente di *A.a.* Il titolo di στρατηγός attestato per Blasione ha infatti indotto Holleaux a ricercare questo personaggio tra i pretori urbani di Roma o tra i pretori peregrini menzionati annualmente da Livio tra il 187 e il 166 a.C. Dal momento che il nome di Blasione non compare nell'elenco fornito dalla narrazione liviana,

²⁰⁸ Poiché in questo documento l'oggetto del discorso è il territorio atamano, come ampiamente riconosciuto dagli editori, è necessario respingere la supposizione di MUSTOXYDES 1848, p. 207, il quale riteneva che ci si riferisse a un santuario di Poseidone situato a Corcira, patria di navigatori sin da tempi molto antichi. HADZIS 1997, p. 187, ipotizzava invece che il tempio di Poseidone potesse trovarsi in territorio ambraciota alla luce della nota origine corinzia del culto del dio.

²⁰⁹ MUSTOXYDES 1848, p. 207, tradusse περιβολὰ λίθων con "tratto di pietre". La traduzione qui riprodotta è di F. Camia.

²¹⁰ Si veda ancora HADZIS 1997, pp. 186-191, per un ulteriore tentativo di ricostruzione della linea di frontiera fissata dai giudici corciresti, che avrebbero infine determinato un'estensione del territorio ambraciota verso nord-est, lungo i monti della regione di Valtos, fino a includere il medio e il basso corso dell'Aracto e le valli dei fiumi Kalendini e Sarantaporos, con i siti di Tsouka e Voulgareli a costituire il limite nord-orientale della *chora* di Ambracia (HADZIS 1997, p. 189, fig. 8).

²¹¹ Liv., XXXVIII, 44.

²¹² Plb., XXI, 27-30; Liv., XXXVIII, 4-9. Vd. HADZIS 1997, p. 181.

²¹³ Vd. Plb., XXII, 6, 3 (188-187 a.C.); XXXIII, 1, 10 (184-183 a.C.); Liv., XXXIX, 24, 8; 25, 1; 25, 17; 26, 10 (186-185 a.C.). Vd. anche DAVERIO ROCCHI 1988, p. 114, nota 13.

si è pensato che egli potesse essere stato pretore nel 175 o nel 174, anni di cui Livio non riporta i nomi dei pretori, ovvero dopo il 166 a.C. Holleaux riteneva d'altronde che per motivi paleografici non ci si dovesse allontanare troppo dal 166 a.C. e stabiliva per le iscrizioni il 175 come *terminus post quem* e il 160 a.C. come *terminus ad quem*²¹⁴. In particolare egli identificava il pretore Blasione, da lui interpretato come *P. Cornelius C.f. Blasio*, con l'unico senatore noto che recasse tale nome, vale a dire il P. Cornelio Blasione che fu inviato come legato presso i Carni, gli Istri e gli Iapigi nel 170²¹⁵ e poi come *quinquevir* per dirimere una controversia tra Pisani e Lunensi nel 168 a.C.²¹⁶; Holleaux riteneva dunque che Blasione avesse ricoperto tali incarichi *ex praetura* e ipotizzava che egli avesse svolto il suo ufficio pretorio – urbano o peregrino – nel 175 o nel 174 a.C.²¹⁷ Infine egli ritenne di poter sostenere tale datazione anche alla luce del fatto che proprio a partire dal 160 a.C. ca. la menzione della tribù dopo i nomi dei testimoni divenne una consuetudine nei testi redatti dal Senato, mentre prima di questa data essa sarebbe stata riportata soltanto occasionalmente²¹⁸. Broughton ipotizzava invece che la pretura di Blasione potesse aver avuto luogo subito dopo il limite liviano del 166, nel 165 a.C.²¹⁹

La disputa tra Ambracioti e Atamani fu allora messa in relazione con altre vertenze che all'indomani della battaglia di Pidna del 168 a.C. coinvolsero la *polis* di Ambracia, inducendo a pensare che le istituzioni della città volessero approfittare della debolezza politica delle compagini della Grecia occidentale dopo la Terza guerra macedonica per trarre vantaggio da una generale riconsiderazione dei loro confini²²⁰. Nell'arcontato di Nicostene ad Atene (167/166 a.C.) cinque giudici ateniesi furono chiamati a dirimere una vertenza confinaria sorta tra gli Ambracioti e gli Acarnani che riguardava i limiti meridionali della *chora* della *polis* tesprotica²²¹. All'incirca nello stesso anno Ambracia ebbe una controversia anche con la *polis* di Charadra, verso nord-ovest, ma apparentemente in quel caso la vertenza fu risolta senza l'intervento di arbitri e con un accordo spontaneo tra le due parti²²².

²¹⁴ HOLLEAUX 1924, pp. 389-391, ravvisava infatti una somiglianza grafica tra le iscrizioni del presente dossier e un'altra epigrafe corcirese (MUSTOXYDES 1848, n. XIII, p. 208 = IG IX.1, 689 = IG IX.1².4, 795), la cui contemporaneità con B era già stata affermata su base paleografica da MUSTOXYDES 1848, p. 207; questa seconda iscrizione è datata certamente tra il 177 e il 170 a.C. per il riferimento alla seconda strategia di Ippoloco nel *koinon* tessalico.

²¹⁵ Liv., XLIII 5, 10.

²¹⁶ Liv., XLV 13, 11. Vd. RE, IV.1, *Cornelius* 76, col. 1272.

²¹⁷ HOLLEAUX 1924, pp. 392-396.

²¹⁸ Vd. *ibid.*, pp. 397-398; TAYLOR 1960, p. 168; MORETTI, ISE II, p. 54.

²¹⁹ BROUGHTON, MRR, I, p. 438. *Contra*, RÆDER 1912, p. 98, associava l'arbitrato al periodo successivo alla morte del re Atamandro, collocandolo intorno al 180 a.C. nel contesto delle vertenze territoriali sorte con il regno macedone.

²²⁰ HOLLEAUX 1924, pp. 395-396, nota 3; Vd. HADZIS 1997, pp. 191-194; CABANES – ANDRÉOU 1985, p. 540; AGER, *Arbitrations*, p. 369.

²²¹ IG II², 951 = AGER, *Arbitrations* 132.

²²² CABANES – ANDRÉOU 1985, pp. 499-544 [SEG 35, 665] = AGER, *Arbitrations*, Appendix 18. Vd. CABANES – ANDRÉOU 1985, pp. 537 e 540-541, e dopo di loro CAMIA 2009, p. 49, nota 103, i quali prudentemente interpretavano il riferimento ai magistrati romani (A, l. 38, ἀρχὰς Ῥωμαϊκὰς), attestato in un punto molto lacunoso

Tuttavia Mattingly associò il magistrato monetale *P. Blas.* attestato su una moneta bronzea rinvenuta in Spagna²²³ con l'autore della lettera inviata a Corcira e, sottolineando la relazione testuale tra l'epistola corcirese e il senatoconsulto trasmesso a Milasa, che egli attribuiva a M. Emilio Porcina e collocava nell'anno del suo consolato (137 a.C.), tentò di abbassare la datazione del presente dossier di circa trenta o quaranta anni²²⁴. Egli riteneva che *P. Blasion* fosse stato magistrato monetale intorno alla fine degli anni Sessanta del II sec. a.C. e che avesse poi ricoperto la pretura negli ultimi anni del decennio 150-140 a.C., notando che prima di questo periodo l'indicazione tribale nell'onomastica romana appare riservata soltanto ai casi di omonimia, mentre nell'epistola corcirese riguarda entrambi i testimoni, il cui nome è attestato per intero²²⁵. Tale datazione sarebbe confermata dal fatto che uno dei testimoni presenti alla compilazione del senatoconsulto a Roma fu probabilmente il Cn. Egnazio *C. f.* attestato come uno dei primi governatori della provincia di Macedonia e responsabile della costruzione della *Via Egnatia* intorno alla metà del decennio 150-140 a.C.²²⁶ Se si accoglie questa interpretazione, si deve immaginare che la vertenza confinaria sorta tra gli Atamani e gli Ambracioti non sia da intendere come parte di un più ampio progetto di ridefinizione territoriale avviato sotto la sorveglianza dei Romani nella Grecia occidentale in seguito alla battaglia di Pidna del 168 a.C., come sostenne soprattutto Hadzis²²⁷. L'arbitrato di Corcira potrebbe essere messo in relazione con le altre due dispute confinarie sorte negli anni Sessanta del II sec. a.C. soltanto nel quadro di una risistemazione territoriale compiuta nell'arco di almeno venti anni, in un periodo in cui lo scacchiere politico della Grecia si trasformò notevolmente prima per la caduta della monarchia macedone e poi per lo scoppio della Guerra acaica e la deduzione della provincia romana di Macedonia²²⁸. Andrebbe allora ridimensionato il ruolo attribuito in passato in queste tre occasioni

dell'iscrizione, come una forma di ulteriore tutela a garanzia del rispetto del patto da parte di Ambracia e Charadra senza ipotizzarvi un intervento diretto di Roma nella firma del trattato.

²²³ BABELON 1885-1886, I, *Cornelia*, nn. 6-10, pp. 388-390 = SYDENHAM 1952, n. 370.

²²⁴ MATTINGLY 1969, pp. 102-104; vd. GRUEN 1984, I, p. 108, nota 54; BRENNAN 2000, p. 343, nota 31.

²²⁵ Tra i testi in cui la tribù è specificata soltanto sporadicamente MATTINGLY 1969, p. 103, menziona la *sc de Bacchanalibus* (CIL I² 581, 186 a.C.), il *sc de Thisbensibus* (Syll.³ 646, 170 a.C.), il *sc de Tiburtibus* (CIL I² 586, 159 a.C.?), e il *sc de Delo* (Syll.³ 664), mentre ravvisa la regolarità di questa indicazione nel *sc de Narthaciensibus* (Syll.³ 674 = CAMIA 2009, n. 5, ca. 140 a.C.) e nel *sc de Priensibus* (Syll.³ 688 = CAMIA 2009, n. 8, 135 a.C.), coevi alla data da lui attribuita all'epistola di Blasion. Vd. CAMIA 2009, p. 50 e nota 108.

²²⁶ Vd. *supra*, p. 20, nota 27; p. 37 e nota 95; CAMIA 2009, p. 50. Camia, *ivi*, p. 44, è il primo editore a collocare esplicitamente l'iscrizione in una data di poco anteriore al 140 a.C.

²²⁷ HADZIS 1997, partic. pp. 194-197; *Ann. ép.* 1998, p. 466.

²²⁸ Si può soltanto congetturare un'eventuale relazione tra gli arbitrati relativi ad Ambracia e le poco conosciute vicende della *polis* tessala di Triccala nel II sec. a.C. Questo centro era situato nella pianura fluviale dell'Estiotide, a nord-est della catena del Pindo controllata dagli Atamani. Il sito della città antica ha restituito due epigrafi molto discusse che testimonierebbero l'intervento romano negli affari della *polis* nel II sec. a.C. La prima è un'epistola dello [στρα]τηγὸς Ῥωμαίων Publio Sestilio – non altrimenti attestato – ai magistrati di Triccala, cui egli trasmise il testo di un *senatus consultum* di cui non si conosce il contenuto (SHERK, *RDGE* 8). In una data imprecisata del II sec. a.C. il pretore fu forse raggiunto a Roma da una delegazione di Triccala e in questa epistola egli avrebbe allegato il testo che riportava l'esito delle consultazioni senatorie tenutesi sotto la sua presidenza. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 465, collocava il documento nella prima metà del II sec. a.C. e BRENNAN 2000, p. 470, lo riteneva di epoca pre-

alle autorità romane, le quali a giudicare dai testi non intervennero mai direttamente nelle vertenze relative a questioni territoriali molto specifiche, agendo soltanto nelle fasi preliminari di esse con la designazione delle città-arbitro o monitorando più indirettamente la risoluzione delle dispute. Questo grado di coinvolgimento da parte romana è infatti dimostrabile anche osservando, come si è detto, che il testo di Blasione e il *senatus consultum* da lui trasmesso ai Corciresi furono iscritti sulla faccia laterale dell'iscrizione, quasi a riconoscere, al di là dall'indiscussa autorità esercitata all'epoca da Roma sul mondo greco, il ruolo minore svolto in quella occasione dalle autorità dell'Urbe.

Fin dalle prime edizioni fu poco chiaro quale ufficio pretorio, se quello urbano o quello *inter peregrinos*, rivestisse Blasione al momento della composizione della lettera. Nel suo studio sulla pretura Brennan affermò che a Roma l'autorità del *praetor urbanus* era superiore a quella del collega *inter peregrinos*, il quale poteva talvolta operare come *adiutor* del primo quando questi era occupato in molti impegni. In caso di assenza dei consoli, il pretore urbano assumeva il compito di presiedere il Senato e di inviare lettere a comunità italiche e straniere notificando il contenuto dei *senatus consulta* approvati sotto la sua presidenza. Grazie a questa autorità superiore, anche quando il pretore peregrino interveniva in sua vece, era forse il solo nome del pretore urbano a comparire nel testo definitivo delle lettere che accompagnavano la trasmissione dei decreti senatoriali alle comunità interessate. Blasione sarebbe stato dunque il *praetor urbanus* del 140 a.C. ca., anno in cui avrebbe presieduto il Senato anche nella sessione in cui fu approvato il decreto per la contesa tra Ambraciotti e Atamani, componendo poi in prima persona la lettera indirizzata ai Corciresi²²⁹.

Considerazioni linguistiche. I testi da Corcira sono inoltre particolarmente interessanti per il linguaggio che li caratterizza. Sul piano linguistico appare evidente la differenza tra la lettera di Blasione, composta nella *koinè* ionico-attica normalmente impiegata dai Romani per rivolgersi alle comunità della Grecia, e la sentenza arbitrale corcirese, che presenta invece nei due frammenti *A.b* e *B* un testo in dialetto dorico²³⁰. È inoltre particolarmente singolare nel testo di

o post-graccana; vd. anche BRENNAN 2000, p. 295, nota 168; p. 930, nota 504; CECCARELLI 2013, App. 3, R24. La seconda iscrizione, forse risalente alla prima metà del II sec. a.C., riporta un arbitrato sulla vertenza territoriale sorta tra la *polis* di Triccala e il cittadino privato Agatomene (IG IX.2, 301 = SHERK, *RDGE* 45; vd. CECCARELLI 2013, App. 3, R25). Sin dalla fine dell'Ottocento gli editori hanno ipotizzato che questo testo facesse parte di una lettera di un magistrato romano intervenuto nella disputa (vd. SHERK, *RDGE*, p. 254), ma recentemente HABICHT 2007, p. 305, ha dimostrato che non ci sono elementi sufficienti per immaginare un coinvolgimento romano in quella vertenza (vd. SEG 57, 534). L'esame autoptico dei tre calchi berlinesi di IG IX.2, 301 ha permesso di rilevare, attraverso un riconoscimento paleografico, soltanto che l'iscrizione è molto probabilmente del II sec. a.C. La forma delle lettere appare infatti molto simile a quella di altre tre iscrizioni tessale, due databili al II sec. a.C. (da Triccala, HABICHT 2007, pp. 301-302 e Abb. 1 = SEG 57, 533; da Larissa, IG IX.2, 520 = SEG 53, 545, di cui si è esaminato il calco presso l'Akademie der Wissenschaften il 10 marzo 2016) e una più precisamente al periodo 200-150 a.C. (da Argoura, HELLY 1979, pp. 246-247 e taf. X b = SEG 29, 500).

²²⁹ BRENNAN 2000, pp. 117-119.

²³⁰ HADZIS 1997, p. 177.

Blasione l'espressione del saluto ai Corcirese con la formula ridondante *χαίρειν λέγει* al posto del semplice *χαίρειν* utilizzato dai Romani nella *formula salutationis* delle loro lettere rivolte ai Greci. Holleaux interpretava tale locuzione come una traduzione letterale di *salutem dicit*²³¹, attestata in modo identico in lettere di epoca sillana e altre due volte in documenti più tardi²³². Un'ulteriore particolarità rispetto al linguaggio formulare utilizzato solitamente dai Romani nei documenti in lingua greca è qui la traduzione dell'espressione *scribundo adfuerunt* con il verbo *πάρειμι* accompagnato eccezionalmente dal genitivo *γραφομένου* in luogo del dativo regolare *γραφομένῳ*; Viereck non era sicuro che questa forma o altre simili fossero da attribuire a una svista dei lapicidi, in quanto analoghe eccezioni ricorrono in più di un'iscrizione²³³, per cui sembra ragionevole interpretarle più appropriatamente come errori incorsi nella traduzione in greco di testi composti originariamente in latino.

²³¹ HOLLEAUX 1924, p. 384.

²³² Vd. qui I.6 da Taso (*a*, l. A 2; *b*, col. i, l. 1). Vd. anche SHERK, *RDGE* 61, l. 23, lettera del proconsole Vinicio a Cuma eolica (27 a.C.); *SEG* 48, 937, epigramma funerario del II sec. d.C. da Perinto (l. 6).

²³³ Vd. VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 39 (apparato) e 79; HOLLEAUX 1924, p. 386. L'espressione *γραφομένου παρήσαν* è attestata anche nel sopracitato *sc de Delo* (*Syll.*³ 664, l. 19), nella già menzionata lettera del pretore M. Emilio a Milasa (*CAMIA* 2009, n. 7, II, l. 5) e nel testo I.7 del presente *corpus*, l. 61. MATTINGLY 1969, pp. 103-104, tentò di avvalorare la datazione della pretura di Blasione al 140 a.C. ca. anche attraverso questa analogia testuale tra l'epistola corcirese e quei due testi romani tradotti in greco. Vd. *infra*, p. 399.

I. 5) Probabile lettera di un magistrato romano (il *praetor urbanus* ?) agli Anfizioni.
Delfi, 120-115 a.C. o ca. 117 a.C.

Due frammenti in pietra calcarea dall'ortostato I, posto sul lato interno del muro meridionale del pronao del tempio di Apollo.

Fr. 684: alt max. 0.874 m, largh. max 1.12 m, spess. 0.51 m; alt. lett. 0.005-0.008 m.

Fr. 717: alt. 0.45 m, largh. 0.41 m; spess. 0.38 m; alt. lett. 0.005-0.011 m.

Museo di Delfi, inv. 684 + 717.

Calchi presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino²³⁴.

Edd.: Wescher 1868, pp. 119-126; Colin 1903, pp. 105-112, 119-121; *Syll.*³ 826 A (Pomtow); Sherk, *RDGE* 42; *FD* III.4, 276 (Plassart) [Chandezon 2003, n. 13, pp. 57-58]; **CID* IV 119 A (Lefèvre).

Cf. anche Colin 1903, pl. I; *FD* III.4, pll. I, III *bis*, IV; Ceccarelli 2013, App. 3, R 21.

[-----] 717
 [-----]NIAI
 [-----] γρά]μματα
 [-----] ὡς Δε]λφοὶ ἄγουσι
 5 [-----]λω δόγμα
 [-----]μα δεδομέ-
 [von -----]περὶ θησα[υ]-
 [ροῦ -----] καὶ ἀγε-
 [λῶν -----] συμβου-
 10 [λιο ? -----]ματος ου
 [-----] ἐ]π' αὐτοῖς τε
 [-----] ἐ]στὶ καὶ ὁ
 [-----]ους καὶ οἱ
 684 [-----] Ἀπόλλω[ν] εὐρίσκω
 15 [-----] ἐνηνοχο[.....]ται κα-
 [θῶς ἂν -----] ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστι]εὼς τε ἰδία[ς φαίνηται ...]ως
 [-----] συ]νκλήτου γεγρονε[-^{ca. 8}- δόγμ]ατι συγ[κλήτου (?)] ... περὶ τοῦ
 [-----] ἐπιμεμέλησθε. *vv* Πρ[ὸς ὑ]μᾶς ἀπέστειλ[α ...]ιν ἑαυ-
 [-----] Ε ἔξ συνκλήτου δόγματος ὑμεῖς κρίνη[τε ...]τι γε
 20 [-----]Ν ὅπως ἐπιμεληθῆ.

L'ottima edizione di Lefèvre riporta la lettura più corretta da un punto di vista epigrafico e si mostra più equilibrata delle edizioni precedenti soprattutto nell'interpretazione della controversa l. 2 ll 2 ... μίχ, Wescher; ἐν Μακεδο]νίαι,

²³⁴ Lo studio dei calchi ha avuto luogo nei giorni 2-4 e 7 marzo 2016. Le misure delle lettere qui riportate sono state prese dai calchi e riguardano esclusivamente le lettere della presente iscrizione e non quelle di tutti gli altri testi sopravvissuti negli stessi frammenti.

Colin, Plassart; [Γναῖος Κορνῆλιος Σισέννα στρατηγὸς ἀνθύπατος ἐμ Μακεδο]νίαι, Pomtow; ἐμ Μακεδο]νίαι, Sherk. 5 ἐξαγγέλ]λω, Wescher;]ελω, Colin; in. μήνος], Crönert (*apud Viereck*, notes). 5-6 ἀποστέ]λλω δόγμα | [τῆς συγκλήτου], Pomtow, Sherk. 6-7 δόγ]μα δεδομένον, Wescher, Pomtow, Sherk. 7 περὶ θησαυ-, Tropea (da calco). 9-10 συμβου]λίον, Wescher 10 δόγ]ματος οὔ, Pomtow. 13-14 περὶ ἱερῶν καὶ τεμέν]ους καὶ οἰ]κήσεων – – – τῶν τοῦ Ἀ]πόλλω[νος, Crönert (*apud Viereck*, notes). 14 Ἀ]πόλλω[νος, Pomtow, Sherk; Ἀπόλλω]ν, Plassart. 15-16 κα[θὼς ἂν αὐτῶ] ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστε]ώς τε ἰδία]ς φαίνεται, Colin; *aut* κα[θὼς ἂν ὑμῖν ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστ]εῶς τε ἰδία]ς φαίνεται, ἔδοξε (?), Tropea. 16 ἐ]φευρίσκω, Wescher. 17-18 ἔαυ]τοῖς, Wescher. 18 π[ρεσβευ]τάς, Colin; π[ρεσβευ]τάς, Pomtow, Sherk.

Presentazione dell'iscrizione, natura epistolare e paternità romana. Questo documento fa parte del famoso monumento bilingue di Delfi, conosciuto in parte sin dal Quattrocento e poi largamente studiato dagli epigrafisti francesi a partire dall'Ottocento. Esso proviene dal muro meridionale del pronao del tempio e più precisamente dall'ortostato I che si protendeva verso l'angolo di sud-est dell'edificio e misurava 2.70 m di lunghezza. Entrando nel santuario, il testo era visibile sul lato sinistro e costituiva il primo documento leggibile sulla parete del pronao, cui seguivano poi gli altri testi del monumento bilingue iscritti sugli ortostati II e III²³⁵. Il testo occupa le prime venti linee della colonna *a* della grande iscrizione, che riporta un ricco dossier contenente documenti databili dal II sec. a.C. al II sec. d.C., tra cui il più importante è la decisione del legato traiano C. Avidio Nigrino sui confini della *chora* delfica intorno al 115 d.C.²³⁶ Il presente testo è il più lacunoso dell'intero dossier, in quanto nel fr. 717 si sono conservate soltanto alcune lettere della parte destra della colonna, mentre nel fr. 684, lo stesso che reca qualche linea più in basso parte del testo latino di Nigrino, si possono leggere soltanto alcune lettere del corpo centrale del documento²³⁷.

Tutti i testi collocati sopra la grande iscrizione di Nigrino, incisi in lettere più piccole rispetto ai documenti del II sec. d.C., sono stati datati al II sec. a.C. innanzitutto per l'affinità paleografica della scrittura con i numerosi atti di affrancamento incisi sul grande muro poligonale del tempio²³⁸. Nonostante il pessimo stato di conservazione in cui si trova il presente testo, gli studiosi hanno cercato di spiegare il contenuto del documento alla luce dell'analisi dell'intero gruppo di iscrizioni e della sua posizione all'interno di esso. Pur mostrando sempre grande cautela nel definire l'iscrizione, gli editori non esitarono a seguire le affermazioni di Wescher, il quale descrisse il documento come un testo romano di natura epistolare. Egli riteneva infatti che la restituzione ἐξαγγέλ]λω alla l. 5, in realtà piuttosto dubbia, e il verbo attestato alla fine della l.

²³⁵ Per una descrizione degli ortostati del tempio e una ricostruzione della loro posizione nel pronao del santuario si veda il recente studio dell'architetto Erik Hansen in *FD* II.14, vol. I, pp. 257-266. L'ortostato I (T 640) è descritto a p. 259 e riprodotto a p. 260, mentre la restituzione della distribuzione degli ortostati appare a p. 263, fig. 8.3. Una visita al santuario di Delfi il 18 giugno 2016 ha permesso di osservare l'antica ubicazione degli ortostati del pronao del santuario; vd. anche *FD* II.14, vol. II, pl. 20; vol. III, dép. I.

²³⁶ *Syll.*³ 827 = *FD* III.4, 290-292; vd. ROUSSET 2002, *Inscr.* 7-9, pp. 91-95.

²³⁷ Si veda la ricostruzione del monumento proposta da COLIN 1903, pl. I, e riprodotta in *FD* III.4, pl. I, e in ROUSSET 2002, figg. 9 e 12.

²³⁸ COLIN 1903, p. 104.

14 rivelassero un testo composto in prima persona, mentre il vocabolo δόγμα della l. 5 alludeva a un *senatus consultum* menzionato anche alla l. 19. Pur rifiutando l'integrazione proposta alla l. 5, la natura epistolare del documento non sembra in discussione, dal momento che appare confermata anche dal probabile riferimento a dei γράμματα alla l. 3 e dal fatto che il soggetto scrivente si rivolge direttamente ai destinatari della comunicazione con il pronome ὑμεῖς della l. 19. Gli studiosi concordano unanimemente nel ritenere probabile che con questa epistola un magistrato romano desiderasse invitare gli Anfizioni delfici a riunirsi urgentemente per esprimere un voto riguardo a un vicenda di abusi di potere e malversazioni compiuti nell'ambito dell'amministrazione finanziaria del tempio da alcuni individui di Delfi. Si tratta di quell'evento che Daux definì, pur nella consapevolezza di fornire una cronologia soltanto indicativa, "le scandale de 125"²³⁹. Dopo la liberazione del tempio di Apollo dal controllo etolico, operata nell'inverno tra il 191 e il 190 a.C. dal console M'. Acilio Glabrione in seguito alla vittoria su Antioco III alle Termopili, la gestione del santuario e dei suoi beni fu affidata probabilmente agli abitanti di Delfi, limitando così l'autorità del consiglio anfizionico, ancora in gran parte controllato dagli Etoli sconfitti²⁴⁰. Successivamente gli ieromnemoni, tentando di liberarsi della scomoda presenza etolica, erano riusciti a recuperare le loro tradizionali prerogative sulle terre di Apollo tra il 186 e il 184 a.C., quando il Senato autorizzò i Tessali e gli Ateniesi ad operare una riorganizzazione in seno alla struttura politica dell'Anfizionia²⁴¹. Tuttavia, anche dopo quella data i beni fondiari che erano sfruttati in nome del dio rimasero sotto la gestione diretta dei Delfici in un clima di sostanziale equilibrio di competenze tra il consiglio panellenico, comunque dotato di una maggiore autorità di supervisione sul patrimonio sacro, e le istituzioni della *polis*²⁴². Queste in particolare, alla luce della loro presenza costante sul territorio di Delfi, erano incaricate di occuparsi dell'amministrazione quotidiana delle greggi sacre ad Apollo e degli appezzamenti utilizzati per il loro pascolo, potendo così gestire beni in grado di garantire un introito significativo nelle casse del tempio. È proprio all'interno di questo ambito di competenze che nei decenni finali del II sec. a.C. alcuni funzionari delfici furono denunciati da tredici loro concittadini con l'accusa di peculato. Un decreto onorario emesso dagli Anfizioni, noto da un'iscrizione rimasta curiosamente incompiuta, celebra infatti il tenace impegno dimostrato da un gruppo di cittadini di Delfi nel denunciare di fronte al Senato romano gli ὀδικήματα

²³⁹ DAUX 1936, pp. 372-386; *ibid.*, App. XI pp. 699-707.

²⁴⁰ Si vedano al riguardo le iscrizioni incise sulla base della statua equestre dedicata dai Delfici a Glabrione, di cui si parlerà anche *infra*, pp. 84-87; SHERK, *RDGE* 37 = ROUSSET 2002, *Inscr.* 41, pp. 250-269, partic. pp. 263, 267-269; vd. anche LEFÈVRE 1998, p. 124; SÁNCHEZ 2001, p. 368.

²⁴¹ *CID* IV 106 = *ChoixID* 149: iscrizione onoraria per Nicostrato di Larissa, capo dell'ultima ambasceria recatasi a Roma, per il suo impegno diplomatico nell'ottenere l'approvazione senatoria alla nuova linea politica del consesso anfizionico.

²⁴² Vd. ROUSSET 2002, pp. 272-273, e le testimonianze epigrafiche che egli menzionava a sostegno di questa ricostruzione.

commissi dai loro avversari politici nella gestione delle proprietà di Apollo²⁴³. Alla luce del comune soggetto dei testi, Pomtow, primo editore di quell'iscrizione, associò il documento ai testi del monumento bilingue, considerando le vicende descritte nel decreto anfizionico come la necessaria premessa agli eventi che culminarono nell'emanazione degli atti ufficiali iscritti sul primo ortostato del tempio²⁴⁴. Dopo aver ascoltato in Senato l'appello dei tredici delfici, le posizioni dei quali furono riequilibrata da una controambasceria inviata a Roma dagli imputati, i senatori avrebbero incaricato un alto funzionario romano di trasmettere il loro parere in merito agli Anfizioni per invitarli a riunirsi il prima possibile al fine di intervenire sugli abusi verificatisi nella gestione dei beni del tempio; questo sarebbe dunque l'elemento di connessione tra il primo emergere dei crimini commessi da alcuni magistrati della *polis* e il conseguente intervento senatorio, espressosi con l'epistola qui analizzata.

Analisi puntuale del testo. Il contenuto preciso dell'iscrizione è destinato a rimanere in sostanza sconosciuto e tutto ciò che si può evincere dal documento lo si deve per lo più ai confronti possibili con le altre iscrizioni del medesimo dossier o con analoghi documenti delfici. Una volta individuata la natura romana²⁴⁵ ed epistolare del documento, gli studiosi cercarono di identificare il magistrato che sarebbe potuto esserne l'autore e, pensando prontamente al governatore romano di Macedonia, ipotizzarono alla l. 2 la restituzione del titolo [στρατηγὸς *vel* στρατηγὸς ἀνθύπατος ἐν Μακεδο]νία²⁴⁶. Tale restituzione appare però arbitraria e

²⁴³ FD III.4, 43 = CID IV 118 = *ChoixID* 174; vd. CANALI DE ROSSI 1997, n. 171 = Id., *ISE* III 140. È interessante osservare che il coinvolgimento del Senato nella vicenda di questi tredici cittadini presentatisi a Roma ha indotto gli Anfizioni a iscrivere l'epigrafe onoraria per questi individui sul monumento di L. Emilio Paolo Macedonico a Delfi, una colonna inizialmente eretta per Perseo e poi riqualificata dopo la battaglia di Pidna dal console vittorioso (*ChoixID* 161). Il ruolo avuto dall'Anfizionia nello scoppio di questa *stasis* a Delfi è piuttosto controverso, in quanto essa apparentemente rinunciò a intervenire direttamente nella vicenda preferendo che gli accusatori si appellassero al Senato; ciò è forse spiegabile con il fatto che alcuni tra gli accusati figuravano tra i membri del suo stesso consiglio; vd. SÁNCHEZ 2001, p. 410.

²⁴⁴ POMTOW 1920, p. 150. Si rende qui necessario precisare la natura dei testi che compongono la grande iscrizione bilingue di Delfi. 1) CID IV 119 A è il nostro testo: probabile lettera di un magistrato romano agli Anfizioni di Delfi; 2) CID IV 119 B: elenco degli ieromnemoni e degli agoratri dell'Anfizionia presenti alla votazione; 3) CID IV 119 C: giuramento degli Anfizioni; 4) CID IV 119 D: valutazione degli ammanchi nel tesoro sacro di Apollo; 5) CID IV 119 E: delimitazione confinaria della terra consacrata al dio; 6) CID IV 119 F: calcolo del deficit in una cassa indipendente sia dal tesoro sacro sia dal fondo legato alle rendite ottenute dalle greggi sacre; 7) CID IV 119 G: esito negativo della valutazione degli ammanchi nei proventi derivati dalla gestione del bestiame di Apollo; 8) CID IV 119 H: votazione anfizionica sull'ammontare delle somme da restituire al tesoro sacro e ripartizione di queste tra i tredici delfici condannati per peculato. Si deve probabilmente aggiungere a questo gruppo anche un'iscrizione proveniente dall'ortostato IV del tempio, 9) CID IV 119 I: atto ufficiale, apparentemente di poco successivo ai fatti descritti nel dossier, forse attestante l'avvenuta restituzione al tesoro sacro di somme in argento. A quest'ultimo testo potrebbe essere legato anche CID IV 119 J: catalogo degli oggetti forse restituiti al tesoro sacro, classificati per categorie e pesi in base al sistema ponderale attico.

²⁴⁵ Questa è dimostrabile ancor di più osservando, all'interno della lettera l'uso, di forme tipiche esclusivamente della *koinè*, il greco adottato dai Romani negli atti ufficiali scritti per le comunità elleniche, all'interno di un dossier che mescola in realtà forme in *koinè*, varianti in *koine* e frequenti latinismi; vd. ROUSSET 2008, pp. 75-92.

²⁴⁶ COLIN 1903, pp. 119-120; FD III.4, pp. 6-7. Vd. anche LARSEN 1938, p. 306; AGER, *Arbitrations*, p. 465; KALLET-MARX 1995, pp. 181-182; CABANES 2001, p. 311; SÁNCHEZ 2001, p. 410. LEFÈVRE 1998, p. 126

ingiustificata, in quanto in nessuna epistola romana a noi nota il magistrato romano incaricato di governare la provincia di Macedonia precisa nel suo titolo le competenze territoriali del suo mandato²⁴⁷. Inoltre, come si è visto nel caso precedente di Corcira, i *senatus consulta* emanati a Roma erano solitamente consegnati agli ambasciatori degli stati stranieri che si appellavano al Senato allegati a una lettera introduttiva di un magistrato urbano, un console o più spesso il *praetor urbanus* in carica²⁴⁸. Rousset e Ferrary notavano che lo statuto privilegiato garantito dai Romani a Delfi all'inizio del II sec. a.C. poneva probabilmente la città e il suo territorio al di fuori della *provincia* del governatore di Macedonia e che gli Anfizioni, in virtù del loro rapporto diretto con il Senato, avrebbero potuto ricevere questa comunicazione dalle mani dei cittadini delfici di ritorno dall'ambasceria²⁴⁹. Questa ricostruzione potrebbe essere confermata sia dall'integrazione ipotizzata da Wescher per le ll. 6-7 ([δόγ]μα δεδομέ[νον]) sia dalla locuzione πρ[ὸς ὑ]μᾶς ἀπέστειλ[α] attestata alla l. 18, entrambi possibili riferimenti alla consegna o all'invio di una copia del *senatus consultum* da parte del pretore²⁵⁰.

Formula datante. Un confronto con gli altri testi del dossier rivela che l'espressione [ὥς Δε]λφοὶ ἄγουσι della l. 4 è da intendere come una formula di datazione basata sul calendario in uso a Delfi. Come si osserva nelle altre iscrizioni incise sugli ortostati del tempio, la natura romana di questo testo lascerebbe immaginare che anche qui si specificasse la formula datante sia sulla base del calendario romano sia considerando il computo delfico secondo la correlazione ὥς Ῥωμαῖοι

e nota 611, supponeva che si trattasse del governatore di Macedonia per l'intervento di un magistrato che ricopriva quella stessa carica in occasione della contesa tra i *Technitai* istmici e gli artisti ateniesi (vd. *infra*, nota successiva) e in un'altra iscrizione delfica del presente dossier (CID IV 119 I, l. 1, στρατηγὸς ἀνθ[ύπατος]; vd. *supra*, nota 242).

²⁴⁷ ROUSSET 2002, p. 143. Una simile attestazione è osservabile soltanto nell'iscrizione delfica relativa al cd. *sc de collegiis artificum Bacchiorum* del 112 a.C., in cui sono riprodotte nella forma di un discorso diretto le istanze presentate in Senato dai *Technitai* istmici: questi affermavano che gli artisti dionisiaci ateniesi avevano esposto un'accusa formale nei loro confronti ἐπὶ τοῦ στρα<τη>γοῦ ἐμ Μακε[δονίᾳ] (FD III.2, 70 = *Syll.*³ 705 = LE GUEN, *Technites*, TE 12, ll. 32-33). Benché sia inclusa in un documento romano, questa locuzione non è tuttavia attribuibile direttamente né ai senatori né a un magistrato romano, bensì a soggetti greci che alludono in questo punto al pretore romano di Macedonia. Ciò appare evidente soprattutto alla luce del fatto che alla fine dello stesso documento, quando riprende il testo del *senatus consultum* composto direttamente dai senatori e qui trasmesso da un alto funzionario dell'Urbe, la stessa espressione è resa con ἐπὶ Γναίου Κορνηλίου Σισέννα στρατηγο[ῦ] ἢ ἀνθυπάτου ἐκεῖ ὄντος (ll. 59-60), senza dunque l'esplicita ripetizione di ἐμ Μακεδονίᾳ. In questa prospettiva diventa allora del tutto arbitraria e improbabile l'ipotesi di Pomtow secondo cui l'epistola romana di Delfi sarebbe stata scritta dallo stesso pretore proconsole che accolse gli emissari dei due gruppi di *Technitai*, Cn. Cornelio Sisenna; vd. SHERK, *RDGE*, p. 245; FD III.4, p. 7.

²⁴⁸ Oltre al testo di Corcira, BRENNAN 2000, p. 117, menzionava tra gli esempi anche la lettera indirizzata in due copie identiche nel 189 a.C. dal pretore urbano Spurio Postumio Albino ai Delfici (SHERK, *RDGE* 1A) e agli Anfizioni (SHERK, *RDGE* 1B = CID IV 104); vd. anche BRENNAN 2000, p. 294, nota 155. Ferrary e ROUSSET 2002, p. 143, osservavano giustamente che uno στρατηγὸς ἀνθ[ύπατος] era sicuramente menzionato in CID IV 119 I, l. 1, un testo che, sebbene probabilmente legato agli abusi amministrativi del 117 a.C. circa, appare tuttavia successivo a questi eventi e dunque non associabile direttamente all'autore della presente epistola.

²⁴⁹ ROUSSET 2002, p. 143, nota 497.

²⁵⁰ *Contra*, SCOTT 2014, p. 195 e p. 353, nota 41, afferma ancora che fu l'intervento del proconsole di Macedonia, espresso tramite la lettera, a determinare in quell'occasione il riunirsi dell'Anfizionia.

ἄγουσιν ... ὡς Δελφοὶ ἄγουσιν²⁵¹. In questo modo i senatori intendevano comunicare agli Anfizioni la data in cui il presente decreto era stato approvato in Senato o suggerire più probabilmente il giorno in cui le autorità del consiglio avrebbero dovuto riunirsi in una sessione straordinaria per deliberare sui fatti in questione.

Argomento: descrizione dell'inchiesta anfizionica. Alle ll. 7-9 le poche lettere conservate nella parte destra della colonna *a* restituiscono probabilmente un riferimento ai due elementi principali che il magistrato scrivente avrebbe indicato ai membri del consiglio anfizionico come oggetti dell'inchiesta che essi avrebbero dovuto condurre sui beni del tempio, vale a dire il tesoro del dio – forse attestato alla l. 14 – e le greggi a lui consacrate. La restituzione della l. 7 appare praticamente certa anche osservando i calchi berlinesi del fr. 717, su cui si intravedono con più sicurezza almeno i due tratti superiori obliqui di un *ypsilon* in corrispondenza della parte rovinata alla fine della linea stessa. Nella frase che apre l'iscrizione *CID IV 119 D*, ll. 1-3 vi sarebbe allora una prova del fatto che questa richiesta del Senato sia stata infine esaudita dal *koinon* anfizionico, il quale ascoltò le testimonianze [πε]ρὶ Θησαυροῦ per quattro giorni prima di procedere con la votazione relativa alla valutazione delle somme sottratte al tesoro del tempio. Il testo redatto dal consiglio anfizionico sembra in quel punto riprendere quasi alla lettera quello del decreto senatorio non solo nell'uso dell'espressione περὶ Θησαυροῦ, ma anche nel ricorrere della locuzione ἐξ συνκλήτου Ῥ[ωμαίων δόγματος], che non è propriamente greca ma pare piuttosto – nell'assenza degli articoli e nella preposizione utilizzata – un calco della formula latina *ex senatus consulto* simile a quello attestato anche nel presente testo alla l. 19²⁵².

Il probabile riferimento alle greggi sacre del dio alle ll. 8-9 trova riscontro in *CID IV 119 G*, in cui alla l. 1 è iscritto il titolo del documento con il quale si intende imporre l'obbligo di restituire ad Apollo le somme sottratte ἐκ τῶν ἀγελῶν καὶ θρεμμάτων. La ragione della distinzione tra questi due vocaboli di significato identico risiede forse nel fatto che con il termine ἀγέλαι si voleva indicare il bestiame di grossa taglia, soprattutto cavalli e bovini, mentre il riferimento ai θρέμματα alluderebbe agli ovini e ai caprini²⁵³.

Appare invece più arduo spiegare il significato delle lettere attestate alle ll. 9-10, dove si potrebbe rievocare forse ancora il consiglio anfizionico o una sua delibera. Il vocabolo συμβούλιον non compare in nessun altro punto del dossier e identificarne il significato in questo caso risulta piuttosto arduo. Non si può escludere nel presente contesto un riferimento al *consilium* di un

²⁵¹ *CID IV 119 D*, l. 2: Ῥωμαίων τῆι προτέραί Καλανδῶν Φεβροα[ρίω]γ, ὡς δὲ Δελφοὶ ἄγουσιν ἀπὸ πέντε καὶ δεκάτης ἕως τ[ῆς] ὀκτ[άτης] καὶ δεξ[άτης]; *CID IV 119 D*, ll. 3-4: [ὡς Ῥ]ωμαῖοι ἄγουσιν πρὸ τρίτης Νωνῶν Φεβροαρίων, ὡς δὲ Δελφοὶ ἄγουσιν μην[ὸς] Ποιτροπίου ὀκτ[άτης] καὶ δεκάτης; *CID IV 119 F*, l. 7: ὡς Ῥωμαῖοι ἄγουσιν πρὸ ἑβδόμης εἰδῶν Φεβροαρίων, ὡς Δελφοὶ ἄγουσιν ἑβδόμηι ἔπ' εἰκάδι. Vd. ROUSSET 2008, pp. 80-81, 87-88.

²⁵² ROUSSET 2008, pp. 75 (e nota 11), 81. Per altri confronti analoghi in iscrizioni delfiche vd. dal medesimo dossier *CID IV 119 E*, l. 15 (τοὺς ἐξ συνκλήτου δόγματος) e il *sc de collegiis artificum Bacchiorum* del 112 a.C. (LE GUEN, *Technites*, *TE* 12, l. 60, ἐξυγκλήτου δόγματος).

²⁵³ ROUSSET 2002, *Inscr.* 30, pp. 198-199. In *ChoixID*, p. 323, gli editori ipotizzavano che i due vocaboli potessero essere utilizzati anche per distinguere gli esemplari adulti da quelli più giovani.

console o del pretore urbano, alla decisione del quale l'autore dell'epistola avrebbe potuto ispirarsi nel comporre la presente comunicazione²⁵⁴. È possibile tuttavia che fosse qui attestato anche il verbo συμβούλομαι con cui i senatori avrebbero potuto invitare il consiglio anfizionico a emettere un verdetto comune, vale a dire seguendo la solita procedura adottata dagli Anfizioni per le votazioni, dopo aver effettuato le opportune indagini sul tesoro e sulle greggi sacre menzionate nelle linee precedenti.

A partire da questo punto il testo non fornisce particolari spunti di riflessione almeno fino alle ll. 15-16, in cui le poche lettere restituite nella porzione centrale del testo sembrarono sufficienti agli studiosi per suggerire alcune possibili integrazioni del testo. Pare dunque quasi certa la restituzione proposta da tutti gli editori sulla base del confronto con la frase leggibile con sicurezza nel *sc de collegiis artificum Bacchiorum*, ll. 65-66, οὕτως καθὼς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίσστεῶς τε ἰδίας φαίνεται²⁵⁵. Come si vedrà, questa frase ricorre più volte nei *senatus consulta* romani attestati in Oriente e, opportunamente seguita da ἔδοξε, indica l'intenzione preliminare del Senato di accogliere la decisione di un magistrato di alto rango in merito alle disposizioni suggerite dal consesso senatorio a patto che questa tenesse conto degli interessi dello Stato romano e fosse manifestazione della lealtà personale del magistrato alla linea politica genericamente adottata da Roma sulle questioni di cui si stava parlando (*ita ut ei e re publica fideque sua videretur*)²⁵⁶. Tuttavia nel caso di Delfi, se si accoglie l'interpretazione generale finora proposta per il documento, vi sarebbero validi motivi per ipotizzare che il Senato si mostri propenso ad accettare la decisione che sarebbe emersa dalle successive consultazioni anfizioniche a patto che essa fosse in armonia con la condotta politica solitamente approvata dai Romani: immaginando qui un invito rivolto, in forma del tutto eccezionale, direttamente ai destinatari, si potrebbero allora integrare le ll. 15-16 con κα[θὼς ἂν ὑμῖν ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστ]εῶς τε ἰδία[ς φαίνεται, ἔδοξε²⁵⁷. Tale restituzione sembrerebbe ancora più credibile osservando il riferimento nelle linee successive al fatto che gli Anfizioni si sono presi cura della vicenda – ἐπιμεμέλησθε (l. 18) – conformemente al parere del Senato (l. 17 ?); è particolarmente

²⁵⁴ Probabilmente non è invece possibile pensare, a differenza del caso di Quinto Fabio Massimo a Dime (I.3), a un'allusione al *consilium* del governatore romano di Macedonia, che non sembra essere stato coinvolto direttamente in questa vicenda.

²⁵⁵ Vd. *infra*, pp. 437-438.

²⁵⁶ La traduzione latina qui riprodotta è di VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 80.

²⁵⁷ Non è comunque possibile escludere in questo punto un'allusione a un eventuale intervento del Senato o di un magistrato romano nel caso in cui le decisioni degli Anfizioni non risultassero soddisfacenti per i senatori, che non avrebbero esitato allora ad appoggiare le disposizioni adottate a Delfi da un loro rappresentante. ROUSSET 2008, p. 75, traduce l'espressione con *ita ut (ei vel eis) e re publica fideque sua videretur*. Vd. ancora *ibid.*, p. 75, nota 10, il quale osserva correttamente che alla l. 16, a metà tra le attestazioni ΙΔΙΑ e ΩΣ, il disegno di Colin riportava la presenza delle estremità inferiori di due lettere: una è costituita da un tratto verticale (Γ, Ι, Ρ, Τ, Υ o Ψ), che può essere anche l'asta destra di una lettera formata da più segni (Η, Μ), e l'altra – sospesa a mezza altezza – di forma completamente circolare (Θ, Ο). Ciò non sembra tuttavia creare problemi con la nuova restituzione qui proposta per la l. 16, in quanto l'integrazione conclusa da ἔδοξε doveva probabilmente terminare qualche lettera prima dei due segni riportati alla luce da Rousset.

chiara in questo senso la frase della l. 19, in cui si precisa che il giudizio espresso all'interno del consesso delfico avrebbe dovuto seguire le istruzioni ricevute *ex senatus consulto*.

Cronologia e paternità del testo. La datazione di tutti i documenti del dossier risalenti al II sec. a.C. è legata alla collocazione cronologica attribuita all'arcontato di un Εὐκλείδης Καλλείδα attestato come magistrato eponimo in un decreto²⁵⁸ che menziona molti nomi di ieromnemoni del consiglio anzifionico identici a quelli specificati nel secondo documento del dossier (CID IV 119 B). Inizialmente Daux aveva collocato l'arcontato di Euclide circa nel 125 a.C. immaginando che esso corrispondesse al nono sacerdozio dell'Apollo Pizio (dal 139/138 al 123/122 o 122/121 a.C.)²⁵⁹, ma Mulliez ha chiarito inizialmente che è più corretto collocarlo nella fase iniziale del decimo sacerdozio (tra il 123/122 o 122/121 e il 116 a.C.)²⁶⁰ per poi pronunciarsi con maggiore precisione – come già aveva sostenuto Pomtow – a favore dell'anno 117/116 a.C.²⁶¹ Dal momento che gli Anfizioni si sarebbero riuniti per esprimere un giudizio sulle vicende del tesoro sacro in pieno inverno, tra il gennaio e il febbraio di uno di questi due anni²⁶², è opportuno ipotizzare che la lettera contenente la delibera senatoria sia di poco precedente a quel periodo. È necessario di conseguenza respingere definitivamente l'ipotesi di Wescher, il quale attribuì la presente epistola a M'. Acilio Glabrione, e le supposizioni di Colin²⁶³. Ferrary, insistendo sulla necessità di cercare l'autore della *relatio* inviata agli Anfizioni tra i pretori urbani di Roma e non tra i governatori di Macedonia, pensò di poter individuare il magistrato scrivente nel M'. Acilio Balbo indicato genericamente come pretore nel 117 a.C.²⁶⁴ Questa ipotesi si basa sulla volontà di riconoscere in un personaggio diverso dal console Glabrione, cui non sembrerebbe possibile attribuire una definizione dei confini delfici intorno al 190 a.C., il magistrato menzionato in epoca traiana da

²⁵⁸ FD III.2, 69, l. 1: [ἄρχοντος ἐν Δελφοῖς] Εὐκλείδου τοῦ Καλλείδο[υ].

²⁵⁹ DAUX 1936, p. 364; Id., FD III.Chron. Delph., L 68.

²⁶⁰ MULLIEZ 1983, pp. 432-434. Già Klaffenbach nel 1938 aveva pensato per l'arcontato di Euclide agli anni 119/118 o 118/117 a.C., vd. FD III.Chron. Delph., L 68.

²⁶¹ Bull. Ép. 1999, n. 263; vd. Syll.³ 826 A, nota 1. Lefèvre, CID IV, p. 253, e ROUSSET 2002, pp. 131-132, hanno di conseguenza ribattezzato il procedimento relativo al tesoro delfico come "le scandale de ca 117/6" o "le scandale de ca 117". È interessante notare che l'arconte Euclide rimase in carica nel corso delle consultazioni anzifioniche e delle successive deliberazioni nonostante egli figurasse tra i tredici delfici condannati alla restituzione di somme di denaro al tesoro di Apollo (CID IV 119 H, ll. [13], [17], 19, 29) e persino in occasione della stessa pubblicazione di quella sentenza, emessa proprio ἐπὶ ἄρχοντος [Ε]ὐκλείδ[ου] (CID IV 119 H, l. 1).

²⁶² SÁNCHEZ 2001, p. 410; ROUSSET 2008, p. 74; vd. *supra*, nota 251, per i giorni indicati in CID IV 119 D e 119 F.

²⁶³ COLIN, 1903, p. 120, nota 2, tentò di identificare l'autore dell'epistola sulla base delle lettere ΣΕΡΣΕΝΑΣΩ che si leggevano in CID IV 119 H, l. 2. Pur procedendo con grande prudenza, egli pensò di poter restituire in quel punto Σερσένας ὁ [ἐν Μακεδονίαι στρατηγός], associando questa lettura a un romano identificato con il cognome *Serranus* (qui *Serrenas*) tipico della *gens umbra* degli Atilii. Egli riconosceva questo personaggio nel C. Atilio Serrano che fu console nel 106 a.C., ipotizzando che egli avesse rivestito la pretura o che fosse stato propretore nel 117 a.C.

²⁶⁴ Ferrary *apud* ROUSSET 2002, pp. 142-143; vd. BROUGHTON, MRR, I, p. 529.

Nigrino come il promotore di una delimitazione del territorio sacro e l'esecutore delle disposizioni di una delibera senatoria²⁶⁵.

Roma e Delfi nel II sec. a.C. Se si accetta di interpretare il presente documento secondo la ricostruzione storica qui fornita, è allora opportuno inserire l'epistola romana del 117 a.C. ca. in una più ampia serie di comunicazioni indirizzate in epoca repubblicana, a partire dall'inizio del II sec. a.C., dalle autorità romane alle istituzioni politiche poste a salvaguardia del tempio o della *polis* di Delfi. Il primo documento è l'epistola scritta dal console vincitore alle Termopili, M'. Acilio Glabrione, alla città di Delfi tra il settembre del 191 e il marzo del 190 a.C.²⁶⁶ L'iscrizione era collocata sulla base della grande statua equestre dedicata dai Delfici a Glabrione dopo che egli ebbe liberato il tempio dal controllo etolico instauratosi saldamente sul santuario di Apollo a partire dagli anni successivi al 290 a.C. La lettera, di cui manca completamente la *formula salutationis*, è il principale degli atti costitutivi con cui il console provvede a ripristinare le prerogative tradizionali dei Delfici sul tempio, promettendo di impegnarsi personalmente per preservare l'autonomia del santuario e della *polis*²⁶⁷. L'identificazione dell'autore dell'epistola è confermata dal fatto che alcune proprietà menzionate tra quelle assegnate a favore della città e del tempio si trovavano nel distretto di Νατεία (Sherk, *RDGE* 37 B, l. 29), a proposito del quale nel dossier relativo agli eventi degli ultimi decenni del II sec. a.C. gli Anfizioni, delimitando i confini della *hierà chora* di Apollo, dichiararono che tale regione era stata concessa al dio da Manio Aquilio²⁶⁸. Nel documento iscritto subito sotto la lettera di Glabrione i Delfici precisavano che egli aveva confiscato le terre sacre occupate a Delfi da alcuni individui, tra cui molti locresi e diversi etoli, per riconsegnarle τῶι θεῶι καὶ τᾶι πόλει²⁶⁹.

Poco tempo dopo la partenza di Glabrione dalla Grecia, avvenuta all'incirca nell'aprile del 189 a.C., vi fu un fitto scambio diplomatico tra i Delfici e il Senato romano, presso cui i primi

²⁶⁵ L'iscrizione bilingue reca il nome del magistrato – privo del *cognomen* – parzialmente in lacuna nella versione latina, mentre esso appare leggibile nel testo greco: *FD* III.4, 292, ll. 5-6, *cum hieromnemonum iudicio <quod> ex auctor[itate Ma]ni Acili et senatus facto Op[ti]mus Princeps stari iusserit; FD* III.4, 293, ll. 6-8, ἐπεὶ τὴν ὑπὸ τῶν ἱερομνημόνων γενομένην κρίσιν [κ]ατὰ τὴν Μανίου Ἀκειλίου καὶ τῆς Συνκλήτου γνώμην, ἦν καὶ ὁ Μέγιστος Αὐ[τ]οκράτωρ πασῶν μάλιστα κυρίαν ἐτήρησεν. Vd. *FD* III.4, 294, ll. 2-4 e n. 295, ll. 1-3. Vd. anche DAVERIO ROCCHI 1988a, pp. 119-122, per l'interpretazione secondo cui Glabrione non avrebbe eseguito né autorizzato alcuna delimitazione della *hierà chora*, limitandosi ad intervenire su alcune questioni territoriali relative allo statuto di quei possedimenti e all'assegnazione di alcuni lotti.

²⁶⁶ SHERK, *RDGE* 37 = AGER, *Arbitrations* 88 I = ROUSSET 2002, *Inscr.* 41, pp. 250-269 = *ChoixID* 144. Vd. DAVERIO ROCCHI 1988a, pp. 120-121.

²⁶⁷ SHERK, *RDGE* 37 A, ll. 8-10 πειρασό[μεθα ἐν Ῥώμῃ (?) κατὰ τ]ὰ ἐμ[α]υτοῦ φροντίσαι ἵνα ὑμῖν κατάμονα ἦι τὰ ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχοντα πάτ[ρια, σωζομένης (?) τῆς] τῆς πόλεως καὶ τοῦ ἱεροῦ αὐτονομίας.

²⁶⁸ *FD* III.4, 280, ll. 37-38, ἐντὸς το[ύτων ὀρίων] χώρα [ἐστὶν ἢ] καλεῖται Νάτεια γεωργουμένη, ἦν Μάνιος Ἀκίλιος τῶι θεῶι δέδωκε. Vd. ROUSSET 2002a, p. 221, fig. 3, per la collocazione del distretto di Nateia, posto sulle estreme pendici sud-occidentali del Parnaso lungo il confine tra la *hierà chora* e la *Delphis*, in prossimità del margine orientale del territorio di Anfissa. Vd. anche ROUSSET 2002, pp. 264-269.

²⁶⁹ SHERK, *RDGE* 37 B, ll. 1-2: colonna sinistra, τὰ δεδομένα χωρία τῶι θεῶι καὶ τ[ᾶ]ι πόλει; colonna destra, ἃς ἔδωκε οἰκίας τῶι θεῶι καὶ τᾶι [πόλει]. Vd. ROUSSET 2002a, pp. 232-234.

inviarono diverse ambascerie per ottenere la ratifica ufficiale alle decisioni adottate dal console riguardo allo statuto del territorio delfico. Le due lettere del pretore Spurio Postumio Albino, trasmesse in due copie identiche sia alle istituzioni di Delfi sia ai magistrati del consesso anfizionico, contengono la risposta del Senato alla prima ambasceria delfica del 189 a.C.²⁷⁰ I senatori romani in quell'occasione attribuirono l'*asylia* al tempio di Apollo, alla *polis* e alla *chora* della città, ma concessero anche la *libertas et immunitas* ai Delfici, che furono autorizzati ad autogovernarsi e ad amministrare la *hierà chora* e i porti sacri sulla base di un loro antico diritto²⁷¹. Sulla stele le due lettere di Albino sono seguite da altri due testi non facilmente interpretabili: Sherk, *RDGE* 1C è un senatoconsulto emanato in data 4 maggio sotto la presidenza di un Ottavio *Cn. f.*²⁷², mentre *RDGE* 1D appare forse come una nuova lettera romana di un Lucio Furio *L. f.*²⁷³ Il pessimo stato di conservazione dei due documenti non permette di attribuire ai testi una datazione piuttosto sicura (forse il 4 maggio 165 a.C. per il primo testo), né consente di leggerne gran parte del contenuto, il quale riguardava sicuramente lo statuto di Delfi e del tempio di Apollo stabilito dai Romani²⁷⁴.

Sulla base del monumento equestre di Glabrione compare poi anche un'altra epistola romana indirizzata ai magistrati delfici, composta da uno στρατηγὸς ὑπάτος genericamente identificato con C. Livio Salinatore *M. f.*, console nel 188 a.C.²⁷⁵ Come spiegava il console, i tre membri che avevano composto l'ambasceria delfica dell'anno precedente erano stati assassinati nel corso del viaggio di ritorno da Roma²⁷⁶, inducendo i Delfici a inviare una seconda delegazione nell'Urbe,

²⁷⁰ Lettera ai Delfici, SHERK, *RDGE* 1A = *ChoixID* 145, l. 1: [Σπόριος Ποστόμιος Λευκίου υἱός, στρατηγὸς Ῥωμαίων, Δελφῶν τοῖς ἄρχουσι καὶ τῇ πόλει χαίρειν]; epistola agli Anfizionici, SHERK, *RDGE* 1B = *CID* IV 104 = ROUSSET 2002, *Inscr.* 42 = *ChoixID* 146, l. 1: Σπόριος Ποστόμιος Λευκίου υἱός, στρατηγὸς Ῥωμαίων, τῶν κοινῶν τῶν Ἀμφικτιόνων[ν χαίρειν]. Vd. HOLLEAUX 1918, pp. 147-149.

²⁷¹ Vd. DAVERIO ROCCHI 1988a, p. 122 e nota 33; SÁNCHEZ 2001, p. 369. Si noti come la lettera di Albino riconosca ai Delfici antiche prerogative sulle terre di Apollo e sul porto di Cirra (SHERK, *RDGE* 1B, l. 7, καθὼς πάτριον αὐτοῖς ἐξ ἀρχῆς [ἦν]), mentre pochi anni dopo il Senato avrebbe riconosciuto anche all'Anfizionia delfica i suoi diritti tradizionali, forse inerenti al controllo sul tempio (*CID* IV 106, ll. 9-11, ὅπως ἂν ἀποκατασταθῆ τὸ συνέδριον τῶν Ἀμφικτιόνων εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τὰ πάτρια). In questo senso è possibile allora che le due concessioni, emanate a distanza di pochi anni dal Senato, non siano state in conflitto tra di loro, rinviando a una probabile divisione di competenze amministrative specifiche tra le istituzioni poleiche e l'autorità anfizionica (vd. *supra*, pp. 71-72). Vd. anche Lefèvre in *CID* IV, pp. 247-252.

²⁷² SHERK, *RDGE* 1C = *ChoixID* 147, ll. 1-2: πρὸ ἡμερῶν τεσσάρων νονῶν Μαί[ων ἐν κομετίῳ (?) - -] Ὀκτάτιος Γναίου στρατηγὸς (?) συνεβουλεύσατο τῇ συγκλήτῳ.

²⁷³ SHERK, *RDGE* 1D, l. 1: [Λ]εύκιος Φούριος Λ[ευκίου υἱός, στρατηγὸς - - - - -].

²⁷⁴ SHERK, *RDGE* 1C, ll. 3-4: περὶ ὧν Δ[ελφοὶ λόγους ἐπο[ιήσαντο περὶ ἱεροῦ] ἀσύλου, πόλεως ἐλευθέρ[ας καὶ αὐτονόμου καὶ ἀνεισφόρου; SHERK, *RDGE* 1D, l. 2: [Δε]λφῶν ἐ[λευθερίας - - - - -]; vd. SHERK, *RDGE*, p. 24. SÁNCHEZ 2001, pp. 389-390, riteneva più probabile che il *senatus consultum* del 4 maggio stabilisse di mantenere quanto deciso precedentemente dal Senato al tempo del pretore Albino, la cui iscrizione era forse non casualmente incisa sopra questo testo.

²⁷⁵ *Syll.*³ 611 = SHERK, *RDGE* 38 = *ChoixID* 148, ll. 1-2: [Γάιος Λίβιος Μαάρκου στ]ρατηγὸς ὑπ[ατ]ῶς Ῥ[ω]μ[αίων καὶ δήμ]αρχοι καὶ [ἡ σύγκλ]ητος Δελφῶν τοῖς ἄρ[χο]υσι καὶ τῇ πό[λει χαίρειν]. Vd. BAGNALL – DEROW 2004², n. 41.

²⁷⁶ SHERK, *RDGE* 38, ll. 8-10: ὑπέρ τε τῶν πρότερον πρεσβευτῶν Βούλωνος, Θρασυκλέος, Ὀρέστα, τῶν πρὸς ἡμᾶς μὲν ἀφικομένων, ἐν δὲ τῇ εἰς οἶκον ἀνακομιδῇ διαφωνησάντων. I nomi dei tre emissari delfici

dove essi furono accolti dal Senato e ottennero probabilmente la copia del senatoconsulto emesso in quell'occasione, debitamente accompagnata dall'epistola di uno dei consoli presenti in città. La datazione della lettera e il nome del suo autore sono stati determinati sulla base del fatto che nel testo il magistrato scrivente prometteva di inviare istruzioni al generale M. Fulvio Nobiliore (*cos.* 189 a.C.), all'epoca impegnato nell'assedio di Samo, affinché provvedesse a perseguire i colpevoli dell'omicidio dei primi tre ambasciatori e a restituire gli averi di quegli individui ai loro familiari (ll. 10-14)²⁷⁷. Il console precisava inoltre che il Senato aveva stabilito di scrivere anche agli Etoli per intimare loro di restituire alla città tutto ciò che essi avevano sottratto e aveva inoltre concesso ai Delfici l'autorità di esiliare gli individui che essi non gradivano sul loro territorio (ll. 14-20). Un'ultima espressione del favore del Senato nei confronti dei Delfici risiede nella promessa dei Romani di agire in futuro sempre in modo benevolo verso gli abitanti della città anche in nome del loro legame particolare con il dio²⁷⁸. L'appoggio di Roma, costantemente richiesto dalle istituzioni della *polis*, era fondamentale in questa fase delicata di transizione in cui i cittadini di Delfi e gli amministratori dei beni di Apollo dovevano provvedere a liberarsi materialmente sia dell'autorità politica sia del controllo economico degli Etoli sul loro territorio. Infine è opportuno menzionare anche l'epistola inviata forse qualche anno dopo questi eventi (186 a.C. ?) da un magistrato di nome Licinio *M. f.* agli Anfizioni delfici²⁷⁹. Egli illustrava che il Senato aveva ricevuto due ambasciatori anfizionici, riconoscendoli come ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ, e che erano state ascoltate attentamente le loro richieste [π]ερὶ τῶν κριτηρίων καὶ ψήφων τῶν Ἀμφικτιόν[ων]. Gli studiosi interpretano genericamente questo testo pensando che gli Anfizioni avessero domandato al Senato di approvare una redistribuzione dei seggi elettivi in seno al consesso, forse in seguito al riassetto accordato dal Senato in quegli anni ai Tessali e agli Ateniesi.

corrispondono a quelli specificati dal pretore Albino nella lettera del 189 a.C., leggibili con sicurezza nella copia indirizzata in quell'occasione agli Anfizioni; SHERK, *RDGE* 1B, ll. 1-2: [οἱ Δελφῶν πρεσβευ]ταὶ Βούλων, Θρασκλῆς, Ὀρέστας περὶ τῆς ἀσουλίας τοῦ ἱεροῦ κα[ὶ] τῆς πόλεως καὶ τῆς [χώρας διαλεχθέντες].

²⁷⁷ Vd. SHERK, *RDGE*, pp. 227-228; BAGNALL – DEROW 2004², p. 78. Poiché l'assedio della città ebbe luogo a partire dall'ottobre del 189 fino all'inizio di febbraio del 188 a.C., si è cercato allora tra i consoli di quel periodo l'autore della lettera. Notando che il nome di M. Valerio Messalla *M. f.* risultava troppo lungo per la lacuna presente nel testo, gli studiosi hanno ipotizzato che si trattasse del suo collega, Livio Salinatore.

²⁷⁸ SHERK, *RDGE* 38, ll. 22-25: καὶ εἰς τὸ λοιπὸν δὲ πειρασόμεθα αἰεὶ τινος ἀγαθοῦ [παρ]αίτιοι τοῖς Δελφοῖς γίνεσθαι διὰ τε τὸν θεὸν καὶ δι' ὑμᾶς διὰ τὸ πάτριον ἡμῖν εἶναι τοὺς θεοὺς σέβεσθαι τε καὶ τιμᾶν τοὺς ὄντας πάντων αἰτίους τῶν ἀγαθῶν.

²⁷⁹ SHERK, *RDGE* 39 = *FD* III.4, 160 = *CID* IV 105, ll. 1-2: [. . .]ος Λικίνιος Μαάρκ[ου – ^{ca}18 – καὶ δῆμα]ρχοὶ καὶ ἡ σύγκλητος Ἀμφικτιό[σι χαίρειν; vd. DAUX 1936, App. VIII, pp. 675-678 = CANALI DE ROSSI 1997, n. 49 = *ChoixID* 150. L'identificazione, largamente accolta dagli editori e discussa *in primis* da Daux, riguarderebbe il pretore del 186 a.C., M. Licinio Lucullo, per cui il testo sarebbe integrabile con [Μάαρκ]ος Λικίνιος Μαάρκ[ου Λεύκολλος στρατηγός]; vd. BROUGHTON, *MRR*, I, p. 371.

La risposta finale del Senato lasciava però intendere che in quella fase e forse solo su quel punto non sarebbe stata accettata favorevolmente a Roma alcuna modifica dell'assetto dell'Anfizionia²⁸⁰.

Considerazioni finali. L'epistola del 117 a.C. ca. si pone dunque sulla scia di una lunga serie di interventi romani avvenuti sull'assetto politico e territoriale della *chora* di Delfi e dei domini del santuario pitico in una fase in cui, controllando saldamente Delfi e l'Anfizionia, Roma avrebbe potuto ottenere un vantaggio considerevole nella lotta politica contro le monarchie ellenistiche attive in Grecia. A circa sessanta anni di distanza da quel periodo, il Senato, ormai padrone incontrastato degli affari della Grecia, appare coinvolto di nuovo nelle vicissitudini del tempio di Apollo per monitorare l'operato dell'Anfizionia in una vicenda specifica all'interno dell'amministrazione del santuario. Una volta abbattuta ogni autorità monarchica o confederale in Grecia e reso ininfluenza il peso politico internazionale di qualsiasi controversia legata al santuario pitico, il Senato con la sua azione si preoccupò dunque di garantire il buon funzionamento delle istituzioni delfiche sul piano della politica locale, assicurandosi che fossero seguite le direttive impartite da Roma e che fossero tutelati gli interessi dell'Urbe. Pur intendendo intervenire soltanto con una sorveglianza indiretta, l'influenza romana fu sempre percepita nettamente dagli attori della disputa in ogni fase del procedimento, come mostrano da un lato la scelta di specificare le datazioni anche secondo il calendario romano e dall'altro l'uso frequente di latinismi nei documenti redatti dai magistrati anfizionici²⁸¹. La principale conseguenza di questo intervento senatorio fu la decisione di ridurre il controllo dei Delfici sul patrimonio di Apollo, il consolidamento del quale aveva generato forme deviate di gestione, per ripristinare una generale supervisione dell'Anfizionia sull'amministrazione dei beni del tempio, correggendo così l'assetto politico determinato da Roma stessa all'inizio del II sec. a.C. in uno scenario internazionale del tutto differente. Nonostante il ridimensionamento degli equilibri locali, la sorveglianza del Senato, ovvero il timore dei soggetti coinvolti di un intervento più diretto da parte dei Romani sugli interessi legati al tempio crearono le basi per una pacifica soluzione alla *stasis* di quegli anni. Una volta ricomposti i contrasti, infatti, alcuni individui dichiarati colpevoli di peculato furono reintegrati nel proprio ruolo pubblico trovandosi a esercitare le magistrature di fianco ad alcuni di quei tredici cittadini che si erano inizialmente rivolti al Senato per denunciare le malversazioni da loro compiute²⁸².

²⁸⁰ CID IV 105, ll. 10-11, [περ]ὶ τούτων ἔδοξεν οὕτως ἀποκριθῆναι ὅτ[ι οὐ]τε ἀφαιρεῖσθαι οὔτε διδόναι νομίζομε[ν δεῖν] (trad. Lefèvre: "sur ce points, il a plu de répondre que nous pensons qu'il ne faut ni retirer ni donner"). Vd. SÁNCHEZ 2001, pp. 371-373.

²⁸¹ ROUSSET 2008, pp. 84-85.

²⁸² DAUX 1936, pp. 385-386.

I. 6) Epistola di Silla e due lettere di Dolabella ai Tasi.

Taso, 80-78 a.C.

A. Quattordici frammenti (*a-j*) in marmo grigio di un'iscrizione incisa in più colonne.

Frammento più grande (*c*): alt. 0.15 m, largh. 1.28 m, spess. 0.15 m; alt. lett. 0.011 m.

Museo Archeologico di Taso, invv. 715, 715α+β+στ, 715ε, 715γ, 715λ, 715θ, 715δ, 715η, 715ζ, 715ι, 507 + 520.

Edd.: Daux 1926, p. 234, n. 7 (fr. g, ll. 1-5); *Dunant – Pouilloux, *Recherches II (Thasos)* 174 [Sherk, *RDGE* 20; Canali De Rossi 1997, n. 190].

Cf. Bousquet 1959, 402 [*SEG* 18, 349]; Taylor 1960, pp. 268-269; Badian 1962, pp. 356-359; [*Bull. Ép.* 1963, n. 194]; Bonnefond 1979, pp. 601-622 [ead. 1989, pp. 39, 115-121; *SEG* 29, 773; *Bull. Ép.* 1980, n. 369]; Piejko 1991, p. 251 [*SEG* 41, 718]. Cf. anche Dunant – Pouilloux, *Recherches II (Thasos)*, ftt. pl. VI, 1-10; Kallet-Marx 1996, p. 283 (trad. ingl. *A*, ll. C 2-6); Grandjean – Salviat 2000², p. 31 (trad. franc. *A*, ll. c 2-8); Ceccarelli 2013, App. 3, R36.

B. Blocco di marmo successivamente reimpiegato nella basilica paleocristiana dell'agorà di Taso.

Alt. 0.48 m, largh. 1.34 m, spess. 0.19 m; alt. lett. 0.01 m.

Museo Archeologico di Taso, inv. 893.

Edd.: *Dunant – Pouilloux, *Recherches II (Thasos)* 175 [Sherk, *RDGE* 21; Canali De Rossi 1997, n. 190; Nigdelis, *Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια* T 18 (ll. 1-5)].

Cf. anche Dunant – Pouilloux, *Recherches II (Thasos)*, ft. pl. VII, 1; Sherk 1984, n. 64 (trad. ingl.); Ceccarelli 2013, App. 3, R37-38.

A

col. i, a Λεύ[κ]ιος Κορνή[λ]ιος Λευκίου [υἱὸς Σύλλας Ἐπαφρόδιτος ὕπατος]
 τὸ δεύτερ[ο]ν χαίρειν λέγε[ι] Θασίων ἄρχουσι βουλῆι δήμωι·
 Ἐγὼ πρεσβευταῖς ὑμετέροις [τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα παρέδωκα·]
 δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστίν πρὸς [ἡμερῶν ----- ἐν τῶι]
5 [1-2]μητηρίωι· γραφομένω[ι] π]αρήσαν Γά[ϊος -----]
 [2-3] Ἐ Τ Ι Ν Α Σ Κουρι[να -----]
 --- Ο Σ Μ Ο -----

b, 1 [Περὶ ὧν οἱ πρεσβευταὶ λόγους ἐποιήσαντο -----]
 [ἐπεὶ -----]

c ----- Π Ο / [-----]
 [.] δότων τῶν [πολεμ]ίων Η συνομό[σασ]θαι ἑαυτοὺς τέκνα
 συνβίους ἀνελεῖν καὶ ταῖς τῶν πολεμίων] δυνάμεσιν παρατάξασθαι καὶ τὰ πνεύ-
 ματα ὑπὲρ τῶν δημοσίων πραγμάτων τῶν ἡμετέρων ἐν τῇ χρειᾷ ἀποβαλεῖν

5 μάλλον ἢ ἐν τινι καιρῷ ἀπὸ τῆς τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων φιλίας ἀπεστατηκέναι
δόξωσιν· *vac.* ταύτην τε αὐτοῖς σωτηρίαν ὀρῶντες τῆς πολιορκίας γεγονέναι, διὰ
τε ταύτην τὴν αἰτίαν πικρότερον αὐτοῖς τῶν πολεμίων χρησαμένων μεγίσ-
ταις συμφοραῖς καὶ βλάβαις περιπεσεῖν *vac.* πολλοὺς τε κινδύνους ἀναδεδέχθαι,
col. ii, d

[περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν· πρεσβευταῖς] Θασίων [κατὰ]
[πρόσωπον ἐν τῇ συνκλήτῳ φιλανθρώπως ἀποκριθῆναι· χά]ριτα φιλίαν [συμ]-
[μαχίαν ἀνανεώσασθαι, τοὺς πρεσβευτὰς ἄνδρας] καλοὺς καὶ ἀ[γαθοὺς]
[καὶ φίλους συμμάχους τε ἡμετέρους παρὰ δήμου] καλοῦ καὶ ἀγα[θοῦ]
5 [καὶ φίλου συμμάχου τε ἡμετέρου προσαγορεῦσαι] ἔ]δοξεν· *vac.*
[περὶ τε ὧν οὗτοι οἱ πρεσβευταὶ λόγους πρὸς] τὴν σύνκλητον ἐπ[ιοή]-
[σαντο, Λευκίου Κορνηλίου Σύ]λλα Ἐπαφροδίτου ὑπάτου τοῦ ἐν[ιαυτοῦ]
[----- συμβεβουλευκ(?)]ότος καὶ τῶν πρεσβευτ[ῶ]ν τῶν μετ -----
----- Τ Η Ν Τ Ε -----

e ----- Ε Ν ' / -----
[.] Σ Τ Ε πρεσβευ[----- τῶν δημοσίων πραγμά]-
των τῶν ἡμετέρῳ[ν -----]
Ἰγα τε Λεύκιος Κορνήλιος Σ[ύλλας Ἐπαφρόδιτος, Κοῖντος Καικίλιος Μέτελλος
Εὔσεβῆς]
5 ὑπατοί, ἐὰν αὐτοῖς φαίνηται -----
προσηλωμένος ἦν· ἐν δὲ τῷ ἔμπ[ροσθεν χρόνῳ (?) -----]
ΩΙ ἐν τῷ ναῶι τῷ τῆς Πίστεως π[-----, θυσίαν τε ἐν τῷ Καπε]-
τωλίῳ ἐὰν ποιῆσαι βούλωντα[ι αὐτοῖς ἐξῆι ----- ἀρέσκειν?]
col. iii αὐτὰ τῇ τε συνκλήτῳ καὶ τῷ δήμῳ τῷ Ῥωμαίων ----- ἀποδε(?)]κτά τε εἶ-
10 ναι καὶ ἔσασθαι ταῦτα τε[----- διὰ μ]γῆμης
ἔχειν ἔξειν τε δώσειν τε Ε[----- πε]πρα-
γμένα ὑπ' αὐτῶν ΕΥΚΑΤΑΙ -----
Ἄς τε προσόδους τῆς τούτων ἀρ[ετῆς καὶ καταλογῆς ἕνεκεν ἀπὸ συμβουλίου γνώμης]
Λεύκιος Κορνήλιος [Σύ]λλας αὐτοκρ[άτωρ τοῖς αὐτοῖς ----- συν]-
15 εχώρησεν *vac.* πόλ[εις χωρί]α καὶ τὰ ὑ[πάρχοντα αὐτοῖς (?) -----]
λιμένας καὶ Τ[^{ca. 8}] ΠΕ -----
[κ]αὶ τούτω -----

f [----- πρ]οσόδου[ς -----]
[----- π]όλεις χω[ρί]α -----
[-----] ΤΩΝ Π ^ Γ -----

g ----- αἵται αἱ πολιτεῖα[ι -----]
[----- τού(?)]των τῶν πόλεων χ[ωρίων -----]
----- οἱ διακατέσχον -----
----- οἱς τοῖς τόπ[οις] -----]
5 ----- διακατεχ -----

[----- ὅπ]ως ταῦτα γ[ίνωνται ----- ὁ] δῆμος ὁ Ῥωμαίω[ν]
 [----- Θά]σιοι καρπίζεσθαι δύγ[ωνται -----] *vac.*
 [----- Ῥοιμ]ηταλκας ἢ Τιουτα ἢ ----- ν ἢ λαοὶ αὐτῶν Ε
 ----- διακατέχουσιν ἢ[----- τ]ῶι πολέμωι ἡμετ[έρωι]
 10 [----- ἀ]πήγαγον· ὅπως Τ ----- Ε ὃς ἂν ἐπαρχεία -----
 ----- ' ^ O ' [. .] Α Σ ----- ' Αβλαουπορις ἢ -----
 ----- τωσαν καὶ Ο Σ -----
 ----- *vac.*
 [----- Αβ]λουπορι -----
 15 ----- των -----

 col. iv, h Ξέγ[ια (?) -----]
 Μ -----
 Σ Ε -----

fr. i ----- Ι -----
 ----- Δ Υ / -----
 ----- Τ Η Δ -----

fr. j ----- Ι Π Ι -----
 [----- συν]κλήτου δό[γμα -----]
 [ἀπος(?)]τειλ -----

L'edizione autoptica di Dunant e Pouilloux è l'unica ad aver restituito sinora una lettura completa di tutti i frammenti del testo ll a 3-4 [δόγμα παρέδωκα· τὸ] | δόγμα τοῦτο, Bousquet, Sherk; ἐγὼ πρεσβευταῖς ὑμετέροις [σύγκλητον ἔδωκα· συγκλήτου] δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστίν, sugg. Tropea (per confronto con II.6, ll. 17-18; III.1, ll. 92-93). a 4-6 [ἐν τῶι | αἰχ]μητηρίωι, Taylor (*apud* Dunant – Pouilloux); [ἐν τῶι πολλε]μητηρίωι, Bousquet; [ἐν τῶι | τι]μητηρίωι· γραφομένῳ[ι π]αρήσαν Γά[ιος Σκριβώνιος Γαῖου υἱός | . . .]ετίνας (Τηρετίνας, Ὁφειτίνας, [Πω]μετίνας?) Κουρί[ων, Taylor; Γά[ιος Σκριβώνιος Γαῖου υἱός | Πωμ]ετίνας Κουρί[ων, Badian; [. .]μητηρίωι· γραφομένῳ[ι π]αρήσαν Γά[ιος Σκριβώνιος Γαίου υἱός] | [. . .]ετίνας Κουρί[ων Πωμεντίνα, Sherk; [ἐν τῶι | τι]μητηρίωι, Bonnefond. e 9-10 ἄρι]στά τε εἶναι, Sherk. g 6 [----- ὅπ]ως ταῦτα οὕτως γ[ίνωνται -----, Sherk, Tropea (da foto). g 9-11 ὅσα τε ἐν τῶι] πολέμωι ἡμέτ[εροι ἄρχοντες ἀ]πήγαγον, ὅπως ἱ[αῦτα πάντα ἄρχων ἢ ἀντάρχω]ν ὃς ἂν ἐπαρχεία[ν ἔχη] αὐτοῖς ἀπ[ο]δῶι, Piejko.

B

col. i [Γναῖ]ος Κορνήλιος Ποπλίου [υἱὸς Δολαβέλλας ἀνθύπατ]ος χαίρειν λέγει ἄρχουσι βουλήι
 δῆμωι Θεασί-
 ων· Μικᾶς Μικᾶ υἱός, Σα[----- καθ' υιοθεσία]ν Εὐρυμενίδου, φύσει δὲ Λυήτου,
 πρεσβευταῖ
 ὑμέτεροι, ἄνδρες κα[λοὶ καὶ ἀγαθοὶ καὶ φίλοι παρὰ δήμου κα]λοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου
 συμμάχου τε ἡμε-
 τέρου, ἐν Θεσσαλο[νίκη] ἐντυχόντες μοι -----]ον τὴν σύγκλητον τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων
 5 ὑπὲρ τῆς ὑμετέρ[ας πόλεως δόγμα] περὶ τῆς εἰς τὰ δημόσια πράγματα καταλογῆς ὑμῶν
 ἐσχηκέναι·
 τοῦτό τε τὸ δόγ[μα -----]

- του ἐπέγνων τ -----
 τερον ἐσχηκέ[να -----]
 ἐν τῷ πολέμῳ [----- τα]-
 10 λαιπωρίαις περι[πυσεῖν (?) -----]
 ἱμπεράτοράς τε -----
 ὑμῶν ὑμῖν χάριτα [φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι -----]
 ὅπερ ὑμᾶς ἐπεγν[-----]γον τοῖς πρεσβευταῖς Ἀβδηριτῶν ὧι τρόπῳ Λεύ[κ]-
 κιος Κορνήλιος Σύλλ[λας Ἐπαφρόδιτος δικτάτωρ διέ]κρινεν καὶ ἡ σύγκλητος δίκαιον
 διέλαβεν, ὁ δὲ-
 15 μός τε ὁ Ῥωμαίων ἐκέλ[ευσεν -----] ὑπή-
 κοοι ὑμῖν ὧσιν τάς τε π[ολιτείας χωρία λι]μέν[ας κώμας] τε [κ]αὶ προσόδους ἡ σύγκλητος
 [ἡ Ῥω]-
 μαίων συνεχώρησεν ἵνα χρᾶσ[θ ----- τ]ούτοις τοῖς ἔθ[εσ]ιν ἃ γίνηται ν. ὁμ-
 οίως τε καὶ Πεπαρηθίοις καὶ [Σκιαθίοις] γράμματα ἀπέστειλα ἵνα ὑμῖν ὑπήκοοι ὧσιν ὧι
 τρόπῳ ἡ σύγ-
 κλητος ἡμετέρα ἠθέλησεν *vac.*
 20 Εἰ δὲ περὶ τῆς χώρας ἦν ὁμοροῦσαν ----- τὴν χώραν ἐμὲ σταθ[ῆν]αι -----
 ὑμῖν σχολάζουσαν, παραδοῦναι δὲ τινα σχολάζουσα[ν -----] καὶ πρὸς οὓς γράμ-
 ματα ἀπέστειλα ἵνα περὶ ταύτης τῆς χώρας ----- ἀποχω-
 [ρ]ήσωσιν ὑμῖν τε σχολάζουσαν παραδῶσιν καθὼς ----- εἶν-
 [α(?)]ί τε εἴ τινα Ῥοιμηταλκας ἢ Αβλουπορις ἢ Τυτα κ ----- ὑμέτερα διακατέχο[υ]-
 25 [σ]ιν ταῦτα ὑμῖν σχολάζοντα ἀποδοθῶσιν· ὁμοίως τε -----
 . ν ὑμέτερα ταῦτα ὑμῖν ἀποκατασταθῆναι φροντίσαι ----- ὑπὲρ τούτων τῶν πραγμάτων
 ὑμ[ετ]-
 [έρων] δημοσῖαι ἢ ἰδῖαι ἵνα πρὸς ἐμέ -----

 col. ii Περὶ δὲ τῶν καταλειπομένων, ἐὰν εἰς ἀμφιλογίαν -----
 τοῦ πράγματος πρεσβευταὶ πρὸς ἐμὲ ἐλθέτωσαν I -----
 αἵτινες ἐν τῇ φιλίαι τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων ἔμεινα[ν -----]
 Γναῖος [Κορνήλιος] Ποπλίου υἱὸς Δολαβέλλας ἀνθύπατος [χαίρειν λέγει ἄρχουσι βουλῆ
 δήμῳ Θασί]-
 5 [ων -----] σ[υμμ]άχῳ ἀποκριν -----
desunt 5 ll.
 ----- ἂ ὑμᾶς θέλω φροντίσαι[ι -----]
 ----- ωσιν ὑπήκοοι ἢτε οὕτως -----
 ----- σαι τέ τι ὑπεναντίον τουτ -----
 ----- ἡ αὐτὴ Σκιαθίοις. *vac.*

Anche in questo caso la scelta dell'edizione di Dunant e Pouilloux è resa necessaria dall'assenza di altre edizioni autoptiche dell'iscrizione ll i 14 Σύλλ[λας ----- διέ]κρινεν, Sherk. i 15-16 ΜΟ . . ΟΣΝ . Λ (ou O). ΧΟΙΣΕΤΟΥΣΕΝΑΠΟΣΤΕΛΕ . . ὑπήκοοι, *lapis* (Dunant – Pouilloux). i 16 τάς τε π[-----]Δ(ou Y)ΕΝ ΣΝΕ . ΕΙ προσόδους, *lapis* (Dunant – Pouilloux). i 17 ----- ΟΥΤΟΙΣΤΟΙΣΤΟ . . ΙΝΑ γίνηται, *lapis* (Dunant – Pouilloux, lettura incerta). i 20 ὁμοροῦσαν ΕΜΑΡΟΝ . . Ε (ou Σ)ΝΕ(ou Π, ou Γ) . ΑΙΕ τὴν χώραν ἐμὲ σταθ[ῆν]αι ΝΤΟ (ἀπό ?), *lapis* (Dunant – Pouilloux); εἰ δὲ περὶ τῆς χώρας ἦν ὁμοροῦσαν Ἴσμαρον (?) [. .] ΕΝΕ . ΑΙΕ τὴν

χώραν ἐμὲ σταθ[ῆν]αι ΝΤΟ [– – –], Sherk. i 21 σχολάζουσα[ν^{ca. 19}] ΑΙΩΝΙΔΑ ([Π]αιονίδα?) καὶ πρὸς οὖς, Dunant – Pouilloux. i 22 χώρας ΝΟΤΗ.Ν.ΟΝΟ.Π.Ε.ΕΝΑΜΗΒΙΗΤΙΝΕΣΕΝΠΑΚΗΠ(ου ΙΤ)ΗΙ ἀποχω-; τι[ν]ἔ[ς] ἐν Ἀμφιβιη, τινὲς ἐν Πακηπηι (ου Πακηι τῆι), Dunant – Pouilloux.

Presentazione delle due iscrizioni. Questi documenti rappresentano nel presente *corpus* i primi testi relativi all'età delle guerre mitridatiche, un periodo che si impone nella storia del mondo antico come spartiacque nella ridefinizione dei rapporti di Roma con le comunità orientali in base al sostegno da queste fornito o negato alla causa romana. Originariamente, prima del loro reimpiego nella basilica paleocristiana di V sec. d.C., le due iscrizioni erano incise su lapidi affisse sulla parete interna del muro di fondo di un portico "a paraskènia" (edificio 12) che adornava il lato nord-est dell'*agorà* di Taso, un edificio utilizzato come archivio pubblico e forse come sede magistratuale che ospitava anche le liste degli arconti dalla fine del IV sec. a.C. e altri documenti attestanti la corrispondenza ufficiale tra Roma e le magistrature poleiche nei secoli I a.C. e I d.C.²⁸³ Il testo reca un'importante testimonianza del rapporto di alleanza e di amicizia che legava Roma alla popolazione di Taso, con la quale vivevano ottimi rapporti diplomatici sin dalla caduta della monarchia antigonide nella prima metà del II sec. a.C.²⁸⁴ L'alleanza tra gli abitanti dell'isola e Roma, utile per Taso soprattutto nello scontro con le popolazioni traciche del continente, può essere infatti dimostrata notando che forse in età pompeiana i Tasiî eressero una statua in onore di un Sesto Pompeo Q. f. identificabile con un nipote o un pronipote del governatore della Macedonia Sesto Pompeo, morto circa nel 118 a.C. combattendo contro gli Scordisci²⁸⁵. Nell'iscrizione i Tasiî dichiarano che questo individuo, le vicende del quale si sarebbero intrecciate con quelle dell'isola nel corso della Terza guerra mitridatica o nei decenni successivi, era τὸν διὰ προγόνων πάτρωνα τῆς πόλεως, un titolo ereditato forse dal governatore del II sec. a.C., nonno di Pompeo Magno²⁸⁶. Fu soprattutto all'epoca della Prima

²⁸³ GRANDJEAN – SALVIAT 2000², pp. 66-67. Vd. *ibid.*, fig. 21 (pianta dell'*agorà*) e figg. 26-28 (edificio 12). Si veda anche DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, p. 39, fig. 1, ricostruzione di una parte della parete iscritta con i testi nn. 174, 175, 176 (epistola di L. Sestio Quirinale ai Tasiî, 44-42 a.C.), 179 (lettera di Claudio), 182 (epistola del procuratore imperiale M. Vettio Marcello), 184 (lettera di Nerone).

²⁸⁴ Il legame tra i Romani e i Tasiî rientra in una più generale politica di alleanze condotta da Roma nell'area del litorale tracico in seguito alla sconfitta di Perseo. Un importante esempio di tale linea politica è il *foedus aequum* con cui fu stipulata la *amicitia et societas et pax* tra Roma e la città di Maronea poco tempo dopo che Emilio Paolo ebbe dichiarato la *polis libera* nel 167 a.C. (CLINTON 2003, *Appendix*, pp. 408-410, ft. ll. 1-15, fig. 7 = *I. Thrac. Aeg.*, E 168 e πῖν. 40; vd. HATZOPOULOS – LOUKOPOULOU 1987, *Appendix*, pp. 101-110, ft. pl. XXI). Tale alleanza doveva coinvolgere in qualche modo anche la città di Eno, posta alla foce dell'Ebros, ma si può anche supporre in alternativa che un'alleanza separata identica a questa legasse Eno a Roma. *Contra*, CANALI DE ROSSI 1999, pp. 322-324, attribuiva l'alleanza a Silla integrando la fine della l. 8 con Λευκίο[ν Σύλλα] e ritenendo pertanto che i trattati di Roma con Taso e Maronea fossero coevi.

²⁸⁵ EMPEREUR – SIMOSSO 1994, n. 3, pp. 412-415 (ft. fig. 7, p. 413) [SEG 44, 706] = CANALI DE ROSSI 2001, p. 184, n. 120. Per lo *stemma* parziale della famiglia dei Pompei vd. EMPEREUR – SIMOSSO 1994, fig. 9, p. 414.

²⁸⁶ PICARD 2008, p. 474. Vd. anche CANALI DE ROSSI 2001, pp. 116-117. Un Sesto Pompeo da individuare probabilmente nel governatore di Macedonia morto nel 118 a.C. fu onorato anche dagli Ateniesi ἀρετῆς ἕνεκα (IG II² 4100).

guerra mitridatica, tra l'88 e l'86 a.C., che i Tasiî mostrarono la loro totale adesione alla causa romana contrastando il re pontico, come si evince dalla presente testimonianza.

Analisi puntuale del testo A: l'epistola sillana. Il documento si apre alle ll. a 1-7 con l'intestazione del primo documento, in cui compare il nome di Silla al nominativo nell'atto di porre i suoi omaggi alle autorità politiche dei Tasiî. Come si è già visto nell'iscrizione I.4 da Corcira, l'uso da parte di Silla dell'espressione $\chi\alpha\acute{\iota}\rho\epsilon\upsilon\nu\ \lambda\acute{\epsilon}\gamma\epsilon\iota$ indica un modo particolarmente raro in epigrafia per tradurre in greco la formula latina *salutem dicit*²⁸⁷. La titolatura del generale romano rappresenta un elemento determinante nel definire la datazione del testo: l'indicazione del secondo consolato di Silla riconduce infatti all'80 a.C., quando egli – già *cos. I* nell'88 a.C. – ricoprì nuovamente la carica di console in coppia con il cugino Q. Cecilio Metello Pio. Nella *formula salutationis*, inoltre, Silla definisce sé stesso con il cognome *Epaphroditos*, che egli aveva ottenuto ufficialmente tra il novembre dell'82 e l'inizio dell'81 a.C. Tale cronologia è desunta dal fatto che Diodoro Siculo²⁸⁸ fa corrispondere la morte di Mario Minore, avvenuta nell'82 a.C., con l'acquisizione da parte di Silla dell'appellativo Ἐπαφρόδιτος dopo la sua nomina a dittatore; Appiano²⁸⁹ afferma che un *senatus consultum* ratificò per Silla la possibilità di fregiarsi di tale *cognomen*. Tuttavia questo decreto sembra anticipare di poco tempo l'attribuzione a Silla della dittatura, visto che in una dedica posta in suo onore a Sessa Aurunca egli è nominato *Felix* e *imperator* ma non ancora *dictator*²⁹⁰. Il cognome *Epaphroditos*, utilizzato da Silla in Oriente in alternativa al cognome latino *Felix*²⁹¹, è attestato in diverse epigrafi greche anche nel presente

²⁸⁷ Vd. *supra*, pp. 74-75 e note 231-232.

²⁸⁸ XXXVIII-XXXIX, 15. Lo stesso episodio è narrato da Velleio Patercolo (II, 27, 5) e in *Vir. ill.*, 75, 9, che riportano in latino il titolo di *Felix*. Vd. BALSDON 1951, pp. 1, 4, 9-10; comm. Gabba, *Appiani Bellorum Civilium, liber primus* (ed. La Nuova Italia, 1958), pp. 264-265.

²⁸⁹ *Civ.*, I, 97 (452).

²⁹⁰ *CIL* I², 720 = *ILS* 870: *L. Cornelio L. [f.] Sullae Feleici imperatori publice*.

²⁹¹ *Plut., Syll.* 34, 3-6; *M.* 318d; *App., Civ.*, I, 97 (452-455). Il *cognomen* greco testimonia lo stretto legame sentito da Silla con la divinità progenitrice dei Romani, cui egli mostrava in Grecia di legare la sua fortuna. Secondo la narrazione appiana un oracolo delfico suggerì a Silla, riconosciuto come discendente di Enea, di recare omaggi a tutti gli dèi e di offrire in particolare una scure all'Afrodite caria. Silla adempì alla promessa inviando una corona d'oro e un'ascia al tempio della dea ad Afrosiade, specificando che essa gli era apparsa in sogno in veste militare alla guida delle sue truppe vittoriose. Inoltre, dopo la battaglia di Cheronea Silla dedicò trofei con incisi i nomi di Ares, Nike e Afrodite, corresponsabili del suo trionfo (*Plut., Syll.*, 19, 9). Il *cognomen* Ἐπαφρόδιτος tuttavia non appare come la traduzione greca del latino *Felix* (comm. Gabba, cit., pp. 264-265), che è espresso più appropriatamente con Εὐτυχής (*Plut., Syll.*, 34, 3; *App., Civ.*, I, 97, 451-452), ma come un appellativo di significato affine maggiormente legato al culto dell'Afrodite caria, molto popolare nell'Oriente greco. Vd. in generale BALSDON 1951, pp. 4-10; comm. Angeli Bertinelli, *Plutarco, Le Vite di Lisandro e Silla* (ed. Valla, 1997), pp. 402-403; MARINONI 1987, pp. 193-209, 217-235; SANTANGELO 2007, pp. 199-213; FIORAVANTI 2012, pp. 155-156.

*corpus*²⁹² e costituisce spesso un'indicazione fondamentale nel definire la cronologia dei testi legati alla figura di Silla²⁹³.

Argomento della lettera di accompagnamento. Nelle prime righe dell'epistola tasia il dittatore romano introduce il testo del *senatus consultum* che egli intende trasmettere ai Tasi, esito della seduta senatoria da lui presieduta poco tempo prima, comunicando che egli ne ha consegnata una copia agli emissari di Taso presentatisi a Roma. Alle ll. 3-4 tuttavia si potrebbe anche ipotizzare che Silla faccia riferimento più semplicemente al fatto di aver dato udienza ufficiale agli ambasciatori dei Tasi, senza far alcun accenno esplicito alla consegna del decreto senatorio nelle loro mani. Ciò si può desumere per analogia con l'epistola inviata l'anno prima dallo stesso dittatore agli Stratonicesi, dove in un frammento recentemente pubblicato e ben leggibile Silla afferma di aver accolto gli emissari in Senato con la consueta formula *πρεσβευταῖς ὑμετέροις ἐγὼ σύγκλητον ἔδωκα*, passando poi subito dopo a introdurre il *senatus consultum* per mezzo dell'espressione *συγκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστίν* (II.6, ll. 17-18; III.1, ll. 92-93), forse la stessa frase che è possibile leggere anche in questo caso²⁹⁴.

Il *senatus consultum* dell'80 a.C. Dalla l. a 4 comincia dunque il testo del decreto senatorio, costituito dalle formule ricorrenti in questo tipo di documenti. Della data in cui si svolse la seduta restano soltanto in forma lacunosa le parole greche per *ante [diem]*. Particolarmente complicata risulta l'interpretazione del luogo in cui si riunì il Senato in quell'occasione, di cui mancano le prime due lettere all'inizio della l. a 5. Inizialmente Taylor propose di integrare con *ἐν τῷ [αἰ]μητηρίῳ* pensando al tempio di Bellona, divinità "portatrice di lancia" (*αἰχμητής*), che era già stato utilizzato in diverse occasioni per ricevere ambasciatori stranieri giunti a Roma²⁹⁵. Poco tempo dopo, tuttavia, la stessa autrice suggerì di leggere *[τι]μητηρίῳ*, indicando come luogo di

²⁹² Vd. I.7 (Oropo), l. 52; II.5 (Cos), ll. 2-3; II.6 (Stratonicea), ll. 1, [15], [18], 34, 74, 89, 103, 125. Il *cognomen* Ἐπαφρόδιτος accompagna il nome di Silla anche in due dediche dal tempio di Anfiarao ad Oropo, una rivolta a Silla stesso (IG VII 264) e l'altra per sua moglie Metella Cecilia (IG VII 372). Successivamente anche il loro figlio, Fausto Cornelio Silla, fu definito Ἐπαφρόδιτος in una dedica della città focese di Elatea (IG IX.1, 143).

²⁹³ Come si desume da SANTANGELO 2007, pp. 210-211, Silla può aver iniziato a fregiarsi di tale titolo in Oriente in contesti non ufficiali anche prima dell'82 a.C. e soprattutto all'epoca della Prima guerra mitridatica, i cui successi sarebbero stati quindi attribuiti al suo legame con gli dèi. Nuove considerazioni sulla titolatura di Silla in quel tempo sono però possibili dopo la recente divulgazione dell'iscrizione del trofeo sillano trovato nel novembre del 2004 nella piana di Orcomeno presso le antiche sponde del lago di Copaide, eretto all'indomani delle vittorie su Archelao (KOUNTOURI [et al.] 2018 (c.d.s.): [- - - Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ | [κ]ατὰ βασιλέως Μιθραδάτου καὶ τῶν συμμάχων αὐτοῦ | Ἄρ[ε]ι Νί[κη]ι Ἐπαφροδί[τη]ι). Il monumento, che sarà integralmente ricostruito nella sua antica posizione, sarà oggetto di una più ampia pubblicazione a cura dei tre studiosi e di due architetti. Il testo dell'iscrizione contrasta con la testimonianza autoptica di Plutarco, che sui trofei eretti da Silla a Cheronea leggeva la titolatura Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας Ἐπαφρόδιτος: l'assenza di quest'ultimo titolo nell'iscrizione di Orcomeno solleva numerose problematiche sulla titolatura sillana al tempo della guerra mitridatica. È certamente innegabile che Silla abbia attribuito le proprie vittorie al legame con gli dèi e in particolare con Afrodite, ma è altresì probabile che a quel tempo egli non impiegasse ancora il cognome *Epaphroditos* con regolarità. Presumibilmente, come già postulato da alcuni studiosi (vd. FIORAVANTI 2012, p. 155, nota 34), il ricorso a questo *cognomen* divenne più frequente soltanto dopo il trionfo di Cheronea.

²⁹⁴ Vd. *infra*, p. 204.

²⁹⁵ Taylor, *apud* DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, p. 42.

riunione del Senato nell'80 a.C. il tempio di Honos et Virtus, forse quello fatto edificare da Mario ai piedi dell'*Arx* capitolina dopo le vittorie sui Cimbri e sui Teutoni²⁹⁶. Una lettura analoga è stata proposta anche da Bonnefond, la quale identificava però il *τιμητήριον* con una sede dei censori individuabile nell'*Atrium Libertatis* posto tra il Campidoglio e il Quirinale e nominato nelle testimonianze letterarie a partire dalla Seconda guerra punica²⁹⁷. Alla luce delle informazioni di cui disponiamo resta comunque impossibile determinare esattamente a quale edificio si alluda nel *senatus consultum* relativo ai Tassii.

Il comitato di redazione della delibera. Un ulteriore problema si presenta poi con il riconoscimento dei senatori che presiedettero alla stesura del verbale della seduta, nominati alle ll. *a* 5-6. Le parti di testo rimanenti sembrano indicare l'attestazione di un solo individuo, di cui si leggono soltanto parte del prenome Caio e altri due elementi nella linea successiva. Anche sull'interpretazione del nome di questo senatore sorse un dibattito pochi anni dopo la pubblicazione dell'*editio princeps*. Mentre gli editori ritenevano che si trattasse di un senatore della tribù Quirina, Taylor ipotizzò che il primo elemento attestato alla l. *a* 6 riguardasse la tribù dell'individuo e che il secondo elemento fosse il *cognomen*. L'autrice immaginò dunque che il senatore nominato fosse iscritto a una delle tribù *Terentina*, *Oufentina* o *Pomptina* e riconosceva il senatore dal suo raro cognome in C. Scribonio Curione C. f. (pretore entro l'80 e *cos.* 76 a.C.)²⁹⁸, attestato negli stessi anni come patrono di Oropo²⁹⁹. Dopo aver discusso le posizioni di Taylor, Badian concluse che la tribù cui erano assegnati Curione e suo figlio era la *Pomptina*³⁰⁰.

L'appassionata orazione dei Tassii. Il testo prosegue in modo lacunoso nel fr. *b*, dove probabilmente aveva inizio la *relatio* tenuta dagli ambasciatori tassii al cospetto dei senatori. Il fr. *c* contiene una parte molto significativa del documento, vale a dire la testimonianza principale dell'appoggio incondizionato offerto dai Tassii ai Romani nel corso della guerra al re pontico. Alle ll. *c* 2-8 Silla descrive l'atteggiamento assunto dalla popolazione dell'isola nel corso dell'assedio mosso dagli eserciti di Mitridate contro Taso a partire dall'88 a.C. Il dittatore romano pronunciò forse un'orazione in Senato dopo la *relatio* degli ambasciatori³⁰¹ e dichiarò che anni prima gli assediati avevano stabilito con un giuramento comune di immolare sé stessi, i loro figli e le loro mogli nella lotta contro le armate nemiche e, se necessario, di esalare l'ultimo respiro in difesa degli

²⁹⁶ TAYLOR 1960, p. 268, nota 3.

²⁹⁷ BONNEFOND 1979, pp. 603-619; ead. 1989, pp. 115-121. *Contra*, BOUSQUET 1959, p. 402, riteneva più probabile un richiamo al *πολεμητήριον*, il quartier generale di Silla dove la lettera potrebbe essere stata scritta nell'80 a.C. BONNEFOND 1979, pp. 620-621 [Ead. 1989, pp. 119-120], tentò di consolidare la lettura proposta correggendo il testo letto dagli editori del *sc de Stratonicensibus* (II.6, l. 21) da *ἐν τῷ[ι κομητίω]* a *ἐν τι[μητηρίω]*; vd. SEG 29, 1076; *Bull. Ép.* 1980, n. 478. Tuttavia la recente scoperta di un nuovo frammento di questa epigrafe, che porta a leggersi invece *ἐν τῷ[ι ἱερ]ῶι τῆς Ὀμονοίας* (ŞAHİN 2002, p. 3, n. 2), esclude definitivamente la possibilità di restituire nel testo da Stratonicea un secondo riferimento al *τιμητήριον*.

²⁹⁸ TAYLOR 1960, pp. 268-269.

²⁹⁹ IG VII 331 = *I.Oropos* 444.

³⁰⁰ BADIAN 1962, p. 359.

³⁰¹ CANALI DE ROSSI 1997, pp. 152-153.

interessi dei Romani, rifiutando in modo assoluto di tradire l'amicizia che li legava al popolo romano (c 2-6). Grazie alla loro determinazione e all'intervento del *legatus proquaestore* Q. Brettio Sura³⁰², i Tasiî riuscirono infine a respingere gli assediati, i quali tuttavia non tollerarono l'indissolubile tenacia della resistenza, compiendo perciò numerose violenze ai danni della popolazione dell'isola (c 6-8).

La delibera senatoria. Il fr. *d* appare lacunoso nella sua parte sinistra e in gran parte il testo è stato ricostruito dagli editori sulla base di ciò che si legge con sicurezza nel documento sillano dell'81 a.C. da Stratonicea di Caria³⁰³. Alle ll. 1-5 lo scrivente avrebbe comunicato ufficialmente ai Tasiî la decisione del Senato nei loro riguardi a seguito delle richieste presentate dagli ambasciatori. La risposta del Senato non poteva che essere totalmente favorevole, per cui gli editori pensarono di restituire alle ll. 1-2 una concessione agli emissari della *polis* del privilegio di essere ricevuti in un colloquio diretto con i senatori. Il testo proseguiva successivamente con la decisione di rinnovare la benevolenza, l'amicizia e l'alleanza tra i Romani e la popolazione di Taso (ll. *d* 2-3), dichiarandone gli ambasciatori uomini eccellenti, amici e alleati in quanto rappresentanti di un popolo a sua volta amico e alleato di Roma (ll. *d* 3-5). A partire dalla l. *d* 6 vi è un'altra argomentazione sulla procedura seguita a Roma nel corso dell'udienza in cui furono ascoltati gli ambasciatori tasiî, con un probabile riferimento ai discorsi pronunciati da questi al cospetto del Senato. Vi è in questo punto una nuova conferma della datazione proposta per il documento, in quanto alla l. *d* 7 è attestato nuovamente il titolo di Ἐπαφρόδιτος con la precisazione che Silla era console nell'anno in cui si svolse quella seduta.

Il fr. *e*, che occupa la terza colonna del testo, rievoca nelle prime linee gli ambasciatori e fa riferimento agli interessi dei Romani, forse sottolineando l'impegno dei Tasiî nel difenderli. Alla l. *e* 4 inizia poi l'enunciato del testo del *senatus consultum*: sono menzionati ancora una volta i consoli Silla e (in lacuna) Q. Cecilio Metello Pio, cui si chiede l'approvazione definitiva alle richieste dei Tasiî già accordate dal Senato, vale a dire la possibilità di porgere un'offerta nel tempio della *Fides* (*e* 7) e di compiere un sacrificio in Campidoglio (*e* 7-8) in memoria di ciò che essi hanno compiuto per Roma (*e* 10-12). Si tratta dei privilegi ordinariamente accordati a Roma agli ambasciatori di città alleate³⁰⁴. Si parla poi delle rendite che Silla, in qualità di *imperator*, aveva

³⁰² PICARD 2008, p. 478, riteneva certo che le tetradracme provenienti da Taso con l'iconografia di Eracle salvatore (*leg.* Ἡρακλέως Σωτήρως) e la legenda *Q. Sur.* o *Sur.* (vd. DE CALLATAÏ 1998, pp. 115-117. pl. 11) dimostrassero il coinvolgimento del legato proquestore nell'assedio della città in difesa della popolazione alleata di Roma. Questa vittoria di Brettio Sura si aggiunge agli importanti successi militari conseguiti dal legato contro i generali Archelao e Metrofane in Tessaglia e sul mare nell'87 a.C. (App., *Mithr.* 29, 113-115; Plut., *Syll.* 11). Si vedano anche l'iscrizione onoraria della statua dedicata a Brettio Sura dal *koinon* degli Atamani presso Larissa (*IG IX.2*, 613) e il decreto con cui i Tespiesi offrirono al generale una corona d'oro (*I.Thespiiai* 34).

³⁰³ Vd. *infra*, II.6, ll. 69-74: περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν· πρεσβευταῖς Στρατονικέων κατὰ πρόσωπον ἐν τῇ συγκλήτῳ φιλανθρώπως ἀποκριθῆναι, χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι, τοὺς πρεσβευτὰς ἄν[δρα]ς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ φίλους συμμαχοῦς τε ἡμε[τέρο]υς παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμαχοῦ [τε ἡμ]ετέρου προσαγορεῦσαι ἔδοξεν.

³⁰⁴ Per un confronto sui sacrifici concessi a comunità straniera in Campidoglio vd. il *sc et foedus cum Astypalaeensibus* (*IG XII.3*, 173 = SHERK, *RDGE* 16), l. 11 (105 a.C.), e ancora il caso degli Stratonicesi in II.6, ll. [32], [127], e

concesso loro anni prima assegnando ai Tasiî lo sfruttamento economico di città, distretti e porti (e 13-16). A queste concessioni ora il Senato conferiva sanzione ufficiale. Alla l. 13 l'espressione lacunosa τῆς τούτων ἀρετῆς καὶ καταλογῆς ἔνεκεν] restituisce probabilmente una traduzione della formula latina *virtutis honorisque causa*, che descriverebbe i motivi che hanno spinto Silla, forse a seguito di una votazione del suo consiglio, a conferire simili benefici ai Tasiî³⁰⁵. Nelle linee successive il testo, molto lacunoso e leggibile con difficoltà, conferma quest'ultima affermazione (f, g 1-7) esplicitando la possibilità per i Tasiî di mettere a frutto (καρπίζεσθαι) quanto è stato loro assegnato (g 7). Del testo che segue si può leggere soltanto qualche parola e si osserva che sono nominati tre personaggi, Roimetalce, Tiuta (g 8) e poi Abloupori (g 11 e 14), signori di tribù traciche³⁰⁶, insieme ai riferimenti a una loro occupazione (g 9), a una "nostra"

anche dei Mitilenesi in **II.8 B.b**, ll. 17, 21. In generale per dediche poste da comunità elleniche e da sovrani ellenistici sul Campidoglio vd. i testi in MELLOR 1978, pp. 321-328.

³⁰⁵ Il vocabolo καταλογῆ è raro nell'epigrafia antica, essendo attestato circa venti volte. In testi ufficiali di età romana esso è utilizzato, talvolta accompagnato da ἔνεκεν o ἔνεκα, per esprimere la locuzione latina *honoris causa* e regge a sua volta il genitivo. Esso può assumere anche il valore di *gratia* o *reverentia*; vd. VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 73-74; Dittenberger, *Syll.*² 328, nota 10; Hiller, v.G., *Syll.*³ 741, nota 9. SHERK, *RDGE*, p. 262, lo considerava a tutti gli effetti un latinismo. L'origine romana di tale espressione appare evidente dal fatto che essa compare quasi esclusivamente in testi ufficiali soprattutto dell'età repubblicana, tra cui diversi esempi dal presente *corpus*: **I.6** (Taso), *B*, col. i, l. 5; **II.2** (Nisa), ll. 8-9; **II.3** (Mopsuestia), l. 26; **II.4** (Afrodisiade), ll. 53-55; **II.5** (Cos), *B*, ll. 4-6; **II.6** (Stratonicea), ll. 57, 97-98. La restituzione della l. 13 del testo tasio deriva da queste ultime due attestazioni, dove tale espressione è leggibile quasi completamente (l. 57: [τῆς τούτων] ἀρετῆς καταλογῆς τε ἔνεκεν]; ll. 97-98: τῆς τούτων ἀρετῆ[ς καταλογῆς τε ἔνεκεν]), e dal *sc de Tabenis* di età sillana (SHERK, *RDGE* 17, ll. 7-8: [τῆς τοῦ]των ἀρετῆς καὶ καταλογῆς ἔνεκεν]). In **I.7** (Oropo) tale termine appare nella formula καταλογῆς θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς (l. 37), dove è omesso ἔνεκεν, mentre nelle altre tre ricorrenze della medesima locuzione (ll. 20-21, 26-27, 39-40) compare l'ἔνεκεν ma è omesso il vocabolo καταλογῆ. Poiché la maggior parte di queste attestazioni appartiene all'età sillana, SEGRE 1938, p. 259, non esitò ad affermare che l'espressione con καταλογῆ era «particolarmente cara a Silla». I primi editori del testo bilingue di un *senatus consultum* del 78 a.C. (SHERK, *RDGE* 22 = RAGGI 2001) resero la locuzione καταλογῆ τις αὐτῶν γένηται, in cui καταλογῆ regge il genitivo, con quella latina [*honor eis haberetur*] per esprimere la decisione del Senato di conferire onori a tre navarchi greci. Si vedano anche l'iscrizione delfica, degli inizi del I sec. a.C., *FD III.3*, 338, l. 9 (τᾶς τε τοῦ θεοῦ τιμᾶς ἔνεκα καὶ τᾶς Δελφῶν καταλογᾶς), e l'epistola di Caracalla in *IEphesos* 212 = McCabe, *Ephesos* 209, l. 22 (ἐκ τῆς κατα[λογῆς τῆς θεοῦ (?)]). Vd. inoltre *ILion* 53, ll. 2-4 (II sec. a.C.); 54, ll. 11-12 (II sec. a.C.); *IG V.1*, 1145, l. 13 (dalla Laconia, ca. 70 a.C.).

³⁰⁶ Vd. DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, pp. 51-52. I tre individui qui menzionati recano nomi tipici di capi delle tribù traciche e delle genti danubiane. Si tratta per questa epoca di personaggi sconosciuti di cui possediamo soltanto questa attestazione da Taso. Roimetalce I, della tribù dei Sepei, fu il primo sovrano del regno unificato di Tracia negli ultimi anni del I sec. a.C. e l'omonimo capo qui menzionato potrebbe essere un suo progenitore. Abloupori di Tracia è il nome del re della tribù dei Sepei che fu cacciato dal suo dominio da Perseo nel 179-178 a.C.; il suo nome compare diverse volte nelle fonti sulla Terza guerra macedonica, durante la quale egli figurava come alleato dei Romani (Plb., XXII 18, 2; Diod., XXIX 33, 1; App., *Mac.* 11, 2; 11, 6; Paus., VII 10, 6; *Syll.*³ 643 = *FD III.4*, 75, ll. 15-17; Liv., XLII, 13, 5; 40, 5; 41, 11). Infine Tiuta potrebbe essere stata una principessa a capo di un gruppo di Traci, come immaginarono gli editori sulla base della somiglianza tra il suo nome e quello della regina illirica Teuta del III sec. a.C.

guerra (*g* 9), all'*eparchia* (*g* 10)³⁰⁷ e probabilmente a dei doni ospitali (*h* 1) consegnati dal Senato agli emissari³⁰⁸.

Interpretazione del testo A. Il contesto è chiaramente quello della Prima guerra mitridatica, nel corso della quale Taso rimase fedele a Roma anche a costo di affrontare gravi pericoli e subendo un duro assedio. Una volta che la città fu liberata dalla morsa delle truppe pontiche nell'86 a.C., Silla, che intervenne in Grecia e in Macedonia a partire dal marzo dell'anno precedente, ricompensò i Tasi con alcune importanti concessioni. Qualche anno dopo, approfittando della pacificazione della politica romana messa in atto dallo stesso Silla, i Tasi si recarono nell'Urbe nell'anno del suo secondo consolato per ottenere un formale riconoscimento dal Senato riguardo a quelle promesse, certi di poter sfruttare la grande influenza esercitata dal dittatore sui senatori. L'esito di questa ambasceria fu ampiamente favorevole ai Tasi, che ottennero quattro grandi concessioni di natura politico-diplomatica, economica e territoriale: il rinnovo dell'amicizia e dell'alleanza di Roma, la facoltà per gli ambasciatori di onorare la *Fides* e di sacrificare in Campidoglio, la possibilità di sfruttare economicamente i luoghi loro assegnati, la restituzione dei territori tradizionalmente appartenuti a Taso sulla *perea*, devastati e occupati durante il passato conflitto dalle tribù traciche con il sostegno di Mitridate³⁰⁹. Queste ultime due concessioni servivano probabilmente a garantire ai Tasi una possibilità di ripresa economica dopo i gravi danni subiti con l'assedio degli anni precedenti e con le incursioni traciche. È possibile che a circa sette anni dalle concessioni sillane i Tasi non fossero ancora riusciti a riprendere pieno controllo delle terre sulla costa, come dimostra anche il successivo appello a Dolabella. Probabilmente i principali responsabili dei saccheggi nella *perea* di Taso furono soprattutto i Traci Sepei, i quali appaiono legati in epoche diverse a individui di nome Roimetalce e Abroupoli; il loro territorio si trovava attorno ad Abdera³¹⁰, in una regione della costa tracica posta esattamente di fronte all'isola di Taso e adiacente ai possessi continentali della *polis*, che si estendevano a oriente della foce del fiume Nestos³¹¹. Ciò potrebbe essere confermato dai

³⁰⁷ Riguardo alle lacunose linee *g* 9-11 si veda la restituzione proposta da PIEJKO 1991, p. 251, secondo il quale l'iscrizione conteneva in questo punto un riferimento esplicito – scandito nel testo dal verbo ἀπάγω – a saccheggi promossi da generali nemici nel corso della guerra mitridatica, cui i magistrati romani avrebbero dovuto porre rimedio provvedendo alla restituzione dei beni sottratti ai Tasi.

³⁰⁸ Quest'ultimo dettaglio può essere confrontabile con quanto successo già l'anno prima a Roma con gli ambasciatori di Stratonicea, i quali ricevettero ξενία a Roma su ordine dello stesso Silla (II.6, ll. 91-93); vd. *infra*, pp. 218-219.

³⁰⁹ Nel corso dei colloqui di Dardano dell'85 a.C. Silla accusò Mitridate di aver stretto alleanza con i Traci, i Sarmati e gli Sciti ancora prima che la guerra con i Romani scoppiasse ufficialmente (App., *Mithr.* 57, 234). Individui provenienti da Taso avevano iniziato ad occupare i distretti costieri della terraferma in un periodo immediatamente successivo o forse persino contemporaneo alla fondazione della *polis* da parte di coloni di Paro nel VII sec. a.C.; vd. FUNKE 1999, p. 58.

³¹⁰ Str., XII 3, 20 (C 550).

³¹¹ È opportuno notare che per tutta la durata della Prima guerra mitridatica molti popoli traci parteciparono come alleati di Mitridate contro i territori controllati da Roma o le città fedeli all'Urbe. Pochi anni prima dell'assedio a Taso alcuni contingenti traci presero parte alle incursioni del re Sotimo in Macedonia e in Grecia fino a quando egli fu sconfitto dal pretore Senzio Saturnino (Cic., *Pis.*, 84; Liv., *Perioch.*, LXXIV e LXXVI; Oros., *Hist.*, V, 18, 30).

consistenti ritrovamenti di tesori monetali costituiti da tetradracme di Taso o di tipo tasio – utilizzate dai Romani per finanziare la guerra sulla costa settentrionale dell’Egeo – in un’ampia area dell’interno, dal litorale compreso tra le foci del Nestos e dell’Hebros fino alla catena dei Carpazi oltre il Danubio verso nord, controllata da popolazioni traciche e da genti daciche loro alleate³¹².

Analisi puntuale del testo B: le lettere di Dolabella. Ulteriori conferme a sostegno di questa ricostruzione sono deducibili dallo studio dell’iscrizione *B*, che aggiunge nuovi elementi alla conoscenza dello scenario che fa da sfondo alle concessioni senatorie accordate ai Tasi nel 80 a.C. Il documento reca il testo di due lettere inviate ai Tasi da Cn. Cornelio Dolabella *P. f.* in qualità di proconsole di Macedonia tra l’80 e il 78 a.C. Poiché l’epigrafe, che originariamente era posta a destra della stele contenente il senatoconsulto sillano, reca nell’intestazione il patronimico dello scrivente e l’attestazione lacunosa del titolo di [ἀνθύπατ]ος, non vi è dubbio che egli sia da identificare con il console dell’81 a.C., inviato a partire dall’anno successivo ad amministrare la provincia orientale³¹³. Il proconsole dichiara che due ambasciatori dei Tasi lo hanno raggiunto a Tessalonica per informarlo che il Senato aveva emanato un decreto che li riguardava. Anche in questa occasione il magistrato romano riconosce il popolo dei Tasi e i suoi ambasciatori come amici del popolo romano (col. i, ll. 1-4)³¹⁴, specificando che il *senatus consultum* dell’80 a.C. era stato emesso in nome del riguardo mostrato dai cittadini di Taso nei confronti delle istituzioni romane al tempo della Prima guerra mitridatica (ll. 4-5). Queste linee sono inoltre significative perché contengono la più antica testimonianza relativa alla presenza del governatore romano di Macedonia nella città di Tessalonica³¹⁵.

Dalla l. 6 alla l. 12 della col. i si apre una parte piuttosto frammentaria del testo in cui sono conservate soltanto le lettere iscritte all’inizio delle linee nella porzione sinistra del blocco marmoreo, mentre le lettere successive sono state completamente obliterate dai fori operati sulla

Contemporaneamente all’assedio di Taso, poi, i Traci invasero l’Epiro giungendo a saccheggiare anche il santuario di Dodona (Dio Cass., XXX-XXXV, fr. 101, 2). Vd. PICARD 2008, p. 491.

³¹² PICARD 2008, pp. 484-489 e fig. 14.

³¹³ Inizialmente BROUGHTON, *MRR*, II, p. 74, aveva ipotizzato che il console dell’81 a.C. (*RE*, IV, *Cornelius* 134; *DNP*, III, *Cornelius* I 24) fosse a sua volta figlio di un altro Cneo, ma il presente testo chiarisce definitivamente che egli era in realtà figlio di un Publio Cornelio Dolabella. Lo studio prosopografico di BADIAN 1965, pp. 48-49, ha inoltre dimostrato che molto probabilmente questo personaggio era il nipote del Lucio Cornelio Dolabella che fu *duumvir navalis* nel 180 a.C. (*RE*, IV, *Cornelius* 137). Vd. lo *stemma* dei Dolabellae proposto da BADIAN 1965, p. 51.

³¹⁴ Alle ll. 3-4 (col. i) Dolabella elogia i due emissari che lo hanno incontrato e i loro concittadini con un’espressione identica a quella perfettamente leggibile nell’iscrizione proveniente da Stratonicea (vd. *supra*, nota 303) e attestata in forma più lacunosa nel senatoconsulto riportato da Silla nell’80 a.C. (qui *A*, ll. *d* 2-5).

³¹⁵ Vd. NIGDELIS, *Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια*, p. 435. HAENSCH 1997, p. 108, riteneva la testimonianza isolata e non decisiva nell’indicare Tessalonica come sede stabile del governatore ("Statthaltersitz") della Macedonia in età repubblicana; l’autore associava l’iscrizione tasia all’epigrafe delfica che attesta la presenza di Cn. Cornelio Sisenna a Pella nel 118 a.C. (*Syll.*³ 704 = LE GUEN, *Technites*, *TE* 12, ll. 34-38) e all’epistola di Q. Fabio Massimo ai Dimeii, in cui il magistrato romano afferma di aver stazionato a Patraso (*I.3*, ll. 10-11).

stele nel corso della costruzione della basilica di V sec. d.C. Qui è riassunta brevemente la decisione del precedente decreto senatorio (l. 6): si rievocano la guerra (l. 9), i patimenti affrontati dalla popolazione assediata (ll. 9-10), l'azione di *imperatores* romani (l. 11)³¹⁶ e infine il rinnovo della benevolenza, dell'amicizia e dell'alleanza tra i Romani e i Tasi (l. 12).

Dalla linea successiva il testo ritorna leggibile anche nella porzione destra del blocco, ma una grande lacuna interessa ancora la parte centrale dell'iscrizione, in corrispondenza del grande perno principale installato sulla stele, fino alla l. 18. Alla l. 13 si individua un riferimento ad ambasciatori di Abdera di cui non si conosce il significato preciso. Secondo l'ipotesi degli editori, Dolabella avrebbe comunicato qui agli emissari dei Tasi che li avrebbe accolti con grande riguardo esattamente come aveva fatto con gli ambasciatori di Abdera. Tra l'88 e l'87 a.C. questa città era stata infatti tra le poche *poleis* di Tracia ad opporre resistenza all'avanzata dell'armata di Ariarate di Cappadocia, il figlio di Mitridate, sopportando un lungo assedio e subendo l'installazione di un presidio pontico fino all'arrivo dell'esercito romano di Flacco e alla liberazione di Filippi nell'86 a.C.³¹⁷; in ragione di queste vicende è possibile immaginare che i Romani e il proconsole Dolabella abbiano accolto favorevolmente un'ambasceria da parte di Abdera³¹⁸.

Ulteriori informazioni sulle concessioni sillane. Il testo della lettera di Dolabella dalla l. 13 alla l. 19 (col. i) permette di precisare ulteriormente i contenuti delle concessioni sillane e senatorie accordate ai Tasi nell'80 a.C., in quanto fornisce informazioni che non si possono dedurre dal senatoconsulto trasmesso da Silla. Il proconsole specifica infatti che Silla e il Senato avevano stabilito che alcune comunità fossero soggette ai Tasi (ll. 15-16): l'attestazione esplicita del vocabolo ὑπήκοοι indica in questo caso una concessione di carattere politico con cui si conferiva alla popolazione di Taso il controllo di città, porti e distretti a livello istituzionale e non solo economico. Se ne deduce che probabilmente alle ll. e 15-17 e nei frammenti successivi del *senatus consultum* si alludesse anche a questo aspetto delle concessioni sillane. La doppia natura delle assegnazioni promesse ai Tasi da Silla è avvalorata dal fatto che l'epistola di Dolabella reca subito dopo un nuovo riferimento alle rendite che essi potevano ricavare dal dominio su quelle aree (l. 16). Il testo che segue fornisce due elementi nuovi allo scenario fin qui descritto. Innanzitutto la

³¹⁶ Sulla traslitterazione del vocabolo latino *imperator* in greco vd. *infra*, pp. 403-404.

³¹⁷ Gran. Lic., XXXV, 70, p. 20 Criniti. Vd. McGING 1986, p. 124; MASTROCINQUE 1999, pp. 44-45.

³¹⁸ DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, p. 49 e nota 3. *Contra*, CANALI DE ROSSI 1997, p. 153, riteneva che anche gli abitanti di Abdera avessero cercato di ottenere dal governatore delle concessioni, ma, poiché essi avevano accolto un presidio mitridatico, Dolabella li aveva puniti assegnando anche la loro città ai Tasi (vd. anche Id. 1999, p. 323). Non è possibile capire con sicurezza come i Romani si siano comportati nei confronti di Abdera a seguito della Prima guerra mitridatica; non esiste in ogni caso alcuna testimonianza circa la sottomissione di Abdera a Taso. A sostegno della ricostruzione di Dunant e Pouilloux vi sono invece gli ottimi rapporti politici instauratisi tra i Romani e la popolazione di Abdera nella prima metà del II sec. a.C., quando Roma garantì alla *polis* lo statuto di *civitas libera* indipendente (HATZOPOULOS – LOUKOPOULOU 1987, pp. 103-105). Dopo la Prima guerra mitridatica questi rapporti e la resistenza della città potrebbero aver giustificato, nonostante la presenza del presidio pontico ad Abdera fino all'86 a.C., un atteggiamento più tollerante e positivo da parte romana nei confronti degli abitanti di quella *polis*.

frase che occupa tutta la l. 17 e l'inizio della l. 18, la cui lettura è però piuttosto incerta, indica forse che il Senato concesse ai Tasiî anche il diritto di *suis legibus et moribus uti*, potendo dunque godere dello statuto di *civitas libera*³¹⁹. Inoltre Dolabella dichiara (ll. 18-19) di aver inviato epistole anche agli abitanti di Pepareto e di Sciato per comunicare loro che i senatori avevano dichiarato i loro centri soggetti (ὑπήκοοι) ai Tasiî. Il toponimo relativo al centro di Sciato è in questo punto totalmente in lacuna, ma è possibile restituirlo con relativa sicurezza in quanto esso è attestato per intero nell'ultima linea della seconda lettera di Dolabella ai Tasiî (col. ii, l. 9). Le due isole, separate da un tratto marittimo di appena 10 km, condivisero spesso la medesima sorte nelle vicende politiche del mondo antico³²⁰. Nel contesto della Prima guerra mitridatica abbiamo notizie soltanto riguardo a Sciato, che ospitò un importante deposito di merci saccheggiate dalle armate pontiche di Metrofane fino a quando il proquestore Sura la espugnò nell'87 a.C.³²¹ Dal testo di Dolabella si evince che anche Pepareto si trovava in quell'epoca sotto l'autorità di Mitridate, motivo per cui entrambe le isole furono poi punite dai Romani con la sottomissione politica a Taso, che poteva così controllare due ottime basi navali e commerciali.

La perea di Taso. Le ll. 20-25 sono dedicate ai possessi continentali di Taso sulle coste traciche e alle questioni confinarie legate a quelle terre. Il proconsole notifica di aver inviato altre lettere per garantire che gli occupanti delle zone che dovevano ritornare in possesso dei Tasiî abbandonassero quei territori³²²; egli ripete ancora che le aree occupate dai capi-tribù Roimetalce, Abloupori e Tiuta dovevano essere sgomberate e restituite agli abitanti dell'isola. È possibile che anche dopo le concessioni senatorie ufficializzate nell'80 a.C. i Tasiî abbiano

³¹⁹ Se interpretata correttamente dagli editori, la formula qui attestata, retta dal verbo χράωμαι, appare simile ad altre espressioni presenti in iscrizioni romane e nelle fonti letterarie: SHERK, *RDGE* 70 (da Chio), ll. 15-16, ὅπως νόμοις τε καὶ ἔθεσιν καὶ δικαίοις χ[ρῶν]ται; **II.6**, ll. 50-51 ([δικαίοις τε κ]αὶ νόμοις καὶ ἔθισμ[οῖς τοῖς ἰδίοις, οἷς ἐχρῶντο ἐπάν]ω, ὅπως χρῶνται) e ll. 92-93 ([οἷς] τε νόμοις ἔθισμοῖς τε ἰδίοις πρότερον [ἐχρῶντο, τοῦ]τοις χράσθωσαν); *Ios., Ant.*, XIV, 213 (lettera di Giulio Cesare al popolo di Pario, Troade), ὡς ὑμεῖς ψηφίσματι κωλύετε αὐτοὺς τοῖς πατρίοις ἔθεσι καὶ ἱεροῖς χρῆσθαι. I Tasiî avevano già ottenuto questo privilegio da Filippo V negli ultimi anni del III sec. a.C., quando avevano promesso al re antigonide di consegnargli la loro città se egli li avesse lasciati liberi anche di governarsi secondo le loro leggi (Plb., XV 24, 2-3: νόμοις χρῆσθαι τοῖς ἰδίοις).

³²⁰ Vd. ACCAME 1946, pp. 239 e 241. All'incirca nel 200 a.C. Filippo V distrusse le due città isolane affinché il nemico non potesse servirsene (Liv., XXXI 28, 6). Nel 197/196 a.C. le due isole furono poi liberate e non rientrarono nelle restituzioni concesse dai Romani agli Ateniesi, potendo dunque godere dell'autonomia (*IG XII.8*, p. 168; vd. il decreto dei Pepareti in *IG XII.8*, 640).

³²¹ App., *Mithr.*, 29 (114).

³²² Consultando l'apparato, si nota che alle ll. 20-22 gli editori poterono leggere sulla pietra alcuni elementi di dubbia interpretazione che scelsero di non inserire nel corpo principale dell'iscrizione. Si tratta principalmente di toponimi sconosciuti di comunità coinvolte nelle dispute confinarie e territoriali relative alla *perea* di Taso, ovvero di altri territori posti al di fuori di quell'area ma legati alla *polis* isolana da rapporti di vicinato o di sudditanza politica. Alla l. 20 si legge EMAPON, un sito di cui non si ha alcuna notizia che non può essere confuso con la più nota città tracia di Ismaro, dal momento che l'*epsilon* iniziale è chiaramente attestato sulla pietra. Alla l. 21 è invece più incerta la lettura delle lettere che seguono la lacuna centrale, dove si intravede forse un riferimento a un luogo ignoto di nome Paionida (ΑΙΟΝΙΔΑ, *lapis*). Infine alla l. 22, proprio dopo il riferimento alle epistole inviate da Dolabella, si può leggere τῖ[ν]ἐ[ς] ἐν Αμηβιη, τινὲς ἐν Πακηπηι (ο Πακηι τῆι), intendendo forse che queste due sconosciute località assegnate ai Tasiî erano ancora occupate illecitamente dai destinatari delle lettere del proconsole. Vd. DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, p. 47.

incontrato qualche difficoltà a far rispettare le clausole del senatoconsulto e a riprendere il controllo delle aree requisite abusivamente dai Traci anni prima. Essi furono perciò costretti a sollecitare un nuovo intervento romano appellandosi a Dolabella nella speranza che egli potesse aiutarli a consolidare definitivamente il controllo tasio sulla *perea* antistante l'isola.

Nelle linee successive, da 25-28 (col. i) a 1-3 (col. ii), sembra potersi leggere che Dolabella invitò i Tasio a rivolgersi ancora a lui nel caso fossero sorte nuove dispute su questioni pubbliche o private che li riguardavano, così come erano solite fare le città amiche del popolo romano. Queste dichiarazioni di Dolabella contribuiscono a consolidare ulteriormente la posizione politica e diplomatica di Taso nei confronti delle compagini vicine, giustificando gli abitanti dell'isola a rivolgersi in futuro al governatore di Macedonia per cercare un solido appoggio nel panorama politico locale.

Seconda lettera di Dolabella. L'iscrizione si conclude con una nuova lettera del proconsole Dolabella ai Tasio a partire dalla l. 4 (col. ii). Il testo è molto lacunoso e la sua interpretazione è di conseguenza piuttosto controversa. Si legge un richiamo a una comunità che dovette sottomettersi ai Tasio, cui Dolabella si rivolge direttamente (l. 7), a eventuali violazioni (τι ὑπεναντίον) alle disposizioni del proconsole (l. 8), contro le quali egli promette probabilmente di intervenire, e agli abitanti di Sciato (l. 9).

Taso e i Cesaricidi. Sulla stessa stele che ospita le lettere di Dolabella si trova un'altra lettera romana inviata ai Tasio da L. Sestio Quirinale³²³, che fu questore al servizio di Bruto in Macedonia tra il 44 e il 42 a.C.³²⁴ Nel periodo della guerra civile Taso svolse un ruolo di fondamentale importanza come base logistica per le operazioni condotte dalle forze dei Cesaricidi³²⁵, rappresentando l'ultimo baluardo saldamente controllato da Bruto e Cassio. Alla morte di quest'ultimo, Bruto inviò il suo cadavere proprio a Taso, affinché non si creasse scompiglio attorno al suo corpo sul campo di Filippi³²⁶. Dopo la disfatta, inoltre, molti membri dell'aristocrazia legati ai Cesaricidi si rifugiarono sull'isola, alcuni con l'intenzione di partire e proseguire la fuga, altri per prepararsi a consegnarsi ai vincitori. All'arrivo di Antonio a Taso questi gli cedettero dunque tutto ciò che era stato depositato nel corso degli ultimi anni sull'isola, vale a dire ricchezze, armi, vettovagliamenti e altro materiale, forse di natura bellica³²⁷. La

³²³ Dunant – Pouilloux, *Recherches II (Thasos)* 176 (ftt. pl. VII, 1) [SHERK, *RDGE* 56]: Λεύκιος Σήστιος Ποπλίου υἱὸς Κυρίναλ[ις - - - Θασίων ἄρχουσι βουλή] δήμωι χαίρειν· Ἰσέκιος Πυθίωνος, Κτ[ησι - - - - -] ὁ πρεσβύτερος πρεσβεύται ὑμέτερο[ι ἐνέτυχόν μοι - - - - -] ἀπέδο[σ]άν τε τὸ παρ' ὑμῶν ψήφ[ισμα - - - - -] ἀποσταλέντα δημόσια γράμματα - - - - -
- - - - -. Vd. CECCARELLI 2013, App. 3, R48

³²⁴ App., *Civ.*, IV, 51 (223). Si noti che Appiano confonde il *praenomen* di questo individuo chiamandolo Πούπλιος ὁ ταμίης Βρούτου, quando in realtà Publio Sestio, amico di Cicerone, era il padre di Lucio (vd. Cic., *Sest.*, 10, in cui Cicerone chiede a Lucio di testimoniare nel processo contro il padre). Il nome del questore di Bruto è attestato correttamente in Dio Cass., LIII, 32, 4. Vd. anche MAGNINO 1998, p. 202.

³²⁵ App., *Civ.*, IV, 106 (446): Θάσον μὲν δὴ ταμιεῖον, ἀπὸ ἑκατὸν σταδίων οὖσαν, ἐτίθεντο; *ibid.*, 107 (447-451).

³²⁶ Plut., *Brut.*, 44.

³²⁷ App., *Civ.*, IV, 136 (576).

popolazione e le istituzioni di Taso, certamente costrette ad adeguarsi a quanto fu loro imposto da Bruto e Cassio, furono infine private dai triumviri del controllo su Pepareto e Sciato, che dopo circa quarant'anni di dominio tasio furono assegnate agli Ateniesi³²⁸.

Taso, Chio e Stratonicea: la resistenza a Mitridate. Nello scenario più ampio della Prima guerra mitridatica, la situazione di Taso a partire dall'80 a.C. è assimilabile, oltre che al caso di Stratonicea, di cui si parlerà nel dettaglio (II.6), anche all'esempio degli abitanti di Chio. In una lettera attribuibile con relativa sicurezza a un proconsole d'Asia del 4/5 d.C. l'autore della missiva rivelava di aver ricevuto dagli emissari dell'isola una copia sigillata di un *senatus consultum* approvato nell'anno del secondo consolato di Silla³²⁹, vale a dire nello stesso anno 80 a.C. della lettera e del decreto senatorio relativo ai Tasii. In quell'occasione gli ambasciatori chiotti avevano illustrato in Senato le azioni da loro coraggiosamente intraprese in favore dei Romani contro Mitridate e i patimenti subiti per mano del re pontico (ll. 13-14). Dopo la *relatio* degli ambasciatori, il Senato aveva autorizzato i Chiotti a godere delle leggi, dei costumi e dei diritti di cui essi avevano goduto quando avevano stabilito l'amicizia con i Romani (ll. 14-16). Inoltre essi non dovevano considerarsi soggetti ad alcuna legge o disposizione emanata da qualsiasi governatore romano (ll. 16-17), ma potevano anzi imporre le loro leggi sui Romani che risiedevano presso di loro (ll. 17-18). Il conferimento di questi privilegi, che equivaleva al riconoscimento dello statuto di *civitas libera* richiamato da Appiano anche per Ilio, Rodi, Magnesia al Sipilo e per gli abitanti della Licia³³⁰, completano un quadro molto simile a quello che emerge anche per i Tasii, impegnati strenuamente nella guerra a fianco di Roma e poi ricompensati ufficialmente nello stesso anno. In particolare è significativo il richiamo alle sofferenze che i Tasii, i Chiotti e anche gli Stratonicesi subirono per la loro partecipazione nella guerra al fianco di Roma, la menzione delle quali giustifica la concessione di un gran numero di benefici a queste comunità.

³²⁸ Ibid., V, 7 (30).

³²⁹ *Syll.*³ 785 = SHERK, *RDGE* 70 = McCabe, *Chios* 34, ll. 10-13, δόγμα[τος] συνκλήτου ἀντισφράγισμα, γεγονόςτος Λουκίῳ Σύλλῳ τὸ δε[ύτε]ρον ὑπάτωι.

³³⁰ App., *Mithr.*, 61 (250). Vd. SANTANGELO 2006, pp. 133-135, partic. nota 9, per l'identificazione della *polis* liberata da Silla con Magnesia al Sipilo – su cui vd. anche Str., XIII, 3, 5 (C 621) – e non con Magnesia sul Meandro, la quale con ogni probabilità aveva sostenuto Mitridate nella guerra. La notizia fornita da Tacito, *Ann.*, III, 62, sull'*asylia* concessa da Silla al santuario di Artemide *Leukophryene* di Magnesia sul Meandro rivelerebbe quindi una confusione tra le due città o una falsificazione incorsa nella storiografia non contemporanea agli eventi.

I. 7) Lettera dei consoli M. Terenzio Varrone e C. Cassio Longino agli Oropii. Oropo, 73 a.C.

Stele in marmo bianco scoperta il 20 luglio 1884 nel pronao del tempio di Anfiarao vicino alla base di una statua di Silla (*IG VII 264*).

Alt. 1.85 m, largh. 0.68 m, spess. 0.16 m; alt. lett. 0.010 m.

Museo di Oropo, inv. 452.

Calco delle ll. 8-24 presso l'Akademie der Wissenschaften, Berlino; un calco dell'intero testo è conservato presso il Center for Epigraphical and Palaeographical Studies (Ohio State University)³³¹.

Edd.: Bases 1884, pp. 100-106 [Mommsen 1885, pp. 269-274; Viereck, *Sermo Graecus XVIII*; De Ruggiero 1893, n. 25, pp. 313-321]; *IG VII 413* (Dittenberger, con trad. lat.) [Bruns 1909⁷, n. 42; *Syll.*³ 747 (Hiller); Abbott – Johnson 1926, n. 18; *FIRA*², I, n. 36, pp. 260-266 (trad. lat.; Riccobono)]; Sherk, *RDGE* 23 [Canali De Rossi 1997, nn. 188 (ll. 16-18, 51-57), 197]; Lepore 2010, pp. 168-170, App. III, n. XXI, ll. 1-34 (trad. ita.); **I.Oropos* 308 (Petraikos) [Manieri 2009, Oro. 14, pp. 237-241 (con trad. ita.)].

Cf. Laum 1914, II, n. 26, p. 25 (ll. 42-50, con trad. ted.); Badian 1963, p. 135 [*SEG* 22, 371]; Rigsby, *Asyilia* 6 (ll. 42-51, trad. ingl.; ll. 54-57; ll. 25-29, trad. ingl.; ll. 65-67). Cf. anche Lanzani 1936, ft. p. 172; Lewis – Reinhold 1951, n. 137, pp. 345-346 (trad. ingl.); Johnson [*et al.*] 1961, n. 74 (trad. ingl.); Sherk 1984, n. 70 (trad. ingl.); Brodersen, *HGIU* 510 (trad. ted.); *I.Oropos* 308, ft. πίν. 30; Dillon – Garland 2005, n. 11.36, pp. 535-536 (trad. ingl. ll. 5-69); Manieri 2006, pp. 354-355 (trad. ita. ll. 42-51); Ceccarelli 2013, App. 3, R39.

- Μ[άρα]κος Τερέντιος Μάαρκου υἱὸς Οὐάρρων Λεύκολλος, Γάϊος Κάσιος Λευκί[ου υἱὸς] Λ[ογ]γῆνος ὑπάτοι ^{vac.} Ὠρωπίων ἄρχουσιν, βουλῆ, δήμῳ χαίρειν· εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔχ[οι ^{vac.} ὑμᾶς εἰδέναι βουλόμεθα, ἡμᾶς κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα τὸ γενόμενον ἐ[πὶ Λευκί]ου Δικινίου Μάαρκου Αὐρηλίου ὑπάτων ἐπεγνωκέναι περὶ ἀντιλογιῶν τῶν ἀνάμ[εσον]
- 5 θεῶι Ἀμφιαράῳ καὶ τῶν δημοσιωνῶν γεγονότων {ἐπεγνωκέναι} ^{vac.} πρὸ μιᾶς εἰ[δυῶν] ὀκτομβρίων ἐμ βασιλικῆ Πορκία· ἐν συνβουλίῳ ^{vac.} παρήσαν Μάαρκος Κλαύδιος
Μάαρκ[ου]
- υἱὸς Ἀρνήσης Μάαρκελλος, ^{vac.} Γάϊος Κλαύδιος Γαίου υἱὸς Ἀρνήσης Γλάβερ, ^{vac.}
Μάαρκος Κάσιος Μάαρκου υἱὸς Πωμεντίνα, ^{vac.} Γάϊος Λικίνιος Γαίου υἱὸς
{Πωμεντίνα, ὁ Γάϊος Λικίνιος Γαίου υἱὸς} Στηλατίνα {Σ} Σακέρδως, ^{vac.}
- 10 Λεύκιος Οὐολύσκιος Λευκίου υἱὸς Ἀρνήσης, ^{vac.} Λεύκιος Λάρτιος Λευκίου υἱὸς ^{vac.}

³³¹ L'esame del calco berlinese è stato effettuato nei giorni 11-12 febbraio 2016. La direttrice del Center for Epigraphical and Palaeographical Studies, Wendy Watkins, mi ha gentilmente fornito un'ottima scansione del calco custodito presso l'istituto americano, liberamente fruibile al link <http://drc.ohiolink.edu/handle/2374.OX/186888>. Ha inoltre tentato di scoprire per me chi fosse l'autore del calco, che il Center ha ricevuto in dono dalla Washington University nei primi anni Novanta; sfortunatamente questa ricerca non ha prodotto risultati.

Πηπιρία, ^{vac.} Γάιος Ἀνναῖος Γαίου υἱὸς Κλυτομίνα, ^{vac.} Μάαρκος Τύλλιος Μαάρκου υἱὸς ^{vac.}
 Κορνηλία Κικέρων, ^{vac.} Κόϊντος Ἄξιος Μαάρκου υἱὸς Κυρίνα, ^{vac.} Κόϊντος Πομπήϊος Κοϊν-
 του υἱὸς Ἀρνήσης Ροῦφος, ^{vac.} Αὔλος Κασκέλιος Αὔλου υἱὸς {ου ^{vac.}ιος} Ῥωμιλία, ^{vac.}
 Κόϊντος Μυνύκιος Κοϊντου υἱὸς Τηρη{ρη}τίνα Θέρμος, ^{vac.} Μάαρκος Ποπλίκιος ^{vac.}
 15 Μαάρκου υἱὸς Ὀρατία Σκαίουας, ^{vac.} Τίτος Μαίνιος Τίτου υἱὸς ^{vac.} Λεμωνία, ^{vac.} Λεύκιος ^{vac.}
 Κλαύδιος Λευκίου υἱὸς Λεμωνία· ^{vac.} περὶ ὧν Ἑρμόδωρος Ὀλυνπίχου υἱὸς ἱερεὺς ^{vac.}
 Ἀμφιαράου ὅστις πρότερον ὑπὸ τῆς συνκλήτου σύνμαχος προσηγορευμέ-
 νος ἐστίν, καὶ Ἀλεξίδημος Θεοδώρου υἱός, Δημαίνετος Θεοτέλου υἱός, πρεσβευ-
 ταὶ Ὠρωπίων, λόγους ἐποίησαντο ^{vac.} ἐπ<ε>ὶ ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ αὐταὶ αἰ ^{vac.}
 20 χῶραι {ὑ<π>εξειρημέναι εἰσίν}, ἃς Λεύκιος Σύλλας θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν
 φυλακῆς ἕνεκεν συνεχώρησεν, ὑπεξειρημέναι εἰσίν, ^{vac.} ταύτας τε τὰς προσ-
 ὄδους, περὶ ὧν ἄγεται τὸ πρᾶγμα, Λεύκιος Σύλλας τῷ θεῷ Ἀμφιαράῳ πρ<ο>σώρι-
 σεν ὅπως ὑπὲρ τούτων τῶν χωρῶν πρόσοδον τῷ δημοσιῶνῃ μὴ τελῶσιν ^{vac.}
 καὶ περὶ ὧν Λεύκιος Δομέτιος Αἰνόβαλβος ^{vac.} ὑπὲρ δημοσιωνῶν εἶπεν ^{vac.}
 25 ἐπεὶ ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ αὐταὶ αἰ χῶραι ὑπεξειρημέναι εἰσίν ^{vac.}
 ἃς Λεύκιος Σύλλας θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν φυλακῆς ἕνεκεν ^{vac.}
 συνεχώρησεν, ^{vac.} οὔτε ὁ Ἀμφιαράος ὧ αὐταὶ αἰ χῶραι συνεχωρημέναι ^{vac.}
 λέγονται, θεὸς ἐστίν, ὅπως ταύτας τὰς χώρας καρπίσζεσθαι ἐξῆ ^{vac.}
 τοὺς δημοσιῶνας· ^{vac.} ἀπὸ συνβουλίου γνώμης γνώμην ἀπεφηνά-
 30 μεθα· ὃ ἐπέγνωμεν, τῆι συνκλήτῳ προσανοίσομεν, ^{vac.} τοῦτο ὃ καὶ ^{vac.}
 εἰς τὴν τῶν ὑπομνημάτων δέλτον κατεχωρίσαμεν· ^{vac.} περὶ χώρας ^{vac.}
 Ὠρωπίας, περὶ ἧς ἀντιλογία ἦν πρὸς τοὺς δημοσιῶνας, κατὰ τὸν τῆς ^{vac.}
 μισθώσεως νόμον ^{vac.} αὕτη ὑπεξειρημένη ἐστίν, ἵνα μὴ ὁ δημοσιῶ-^{vac.}
 νης αὐτὴν καρπίζηται κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα ἐπέγνωμεν·
 35 ἐν τῷ τῆς μισθώσεως νόμῳ ὑπεξειρημένην δοκεῖ εἶναι οὕτως· ^{vac.}
 ἐκτός τε τούτων ἢ εἴ τι δόγμα συνκλήτου αὐτοκράτωρ αὐτοκράτορες τ[ε]
 ἡμέτεροι καταλογῆς θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς ^{vac.}
 καρπίζεσθαι ἔδωκαν, κατέλιπον· ^{vac.} ἐκτός τε τούτων ἂ Λεύκιος ^{vac.}
 Κορνήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ ἀπὸ συνβουλίου γνώμης θεῶν ^{vac.}
 40 ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς ἕνεκεν καρπίζεσθαι ἔδωκεν ^{vac.}
 ὃ τὸ αὐτὸ ἢ σύνκλητος ἐπεκύρωσεν οὔτε μετὰ ταῦτα δόγματι ^{vac.}
 συνκλήτου ἄκυρον ἐγενήθη· ^{vac.} Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας ἀπὸ συν-
 βουλίου γνώμης γνώμην εἰρηκέναι δοκεῖ· ^{vac.} τῆς εὐχῆς ἀποδόσεως ^{vac.}
 ἕνεκεν τῷ ἱερῷ Ἀμφιαράῳ χώραν προσθήμι πάντῃ πάντοθεν πόδας
 45 χιλίους, ἵνα καὶ αὕτη ἡ χώρα ὑπάρχη ἄσυλος· ὡσαύτως τῷ θεῷ Ἀμφιαράῳ ^{vac.}
 καθιερωκέναι τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας λιμένων τε τῶν Ὠρωπίων ^{vac.}
 τὰς προσόδους ἀπάσας εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας, ἃς Ὠρώπιοι ^{vac.}
 συντελοῦσιν θεῷ Ἀμφιαράῳ, ὁμοίως δὲ καὶ ἃς ἂν μετὰ ταῦτα ὑπὲρ τῆς
 νίκης καὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων συντελέσουσιν, ^{vac.}
 50 ἐκτός ἀγρῶν τῶν Ἑρμόδωρου Ὀλυνπίχου υἱοῦ ἱερέως Ἀμφιαράου τοῦ ^{vac.}
 διὰ τέλους ἐν τῇ φιλίᾳ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων μεμενηκότος· περὶ τού-^{vac.}
 του τοῦ πράγματος δόγμα συνκλήτου ^{vac.} ἐπὶ Λευκίου Σύλλα Ἐπαφροδίτου,
 Κοϊντου Μετέλλου Εὐσεβοῦς ὑπάτων ^{vac.} ἐπικεκρωμένον δοκεῖ εἶναι ^{vac.}

- ὅπερ ἡ σύνκλητος ἔδογμάτισεν καὶ εἰς τούτους τοὺς λόγους· ὅσα τε θεῶι
 55 Ἀμφιάρῳ καὶ τῷ ἱερεῖ αὐτοῦ ὁ Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας ἀπὸ συ<ν>βουλίου ^{vac.}
 γνώμης προσώρισεν συνεχώρησεν, τὰ αὐτὰ ἡ σύνκλητος τούτῳ τῷ θεῶι ^{vac.}
 δοθῆναι συνχωρηθῆναι ἡγήσατο· ἐν τῷ συμβουλίῳ παρήσαν ^{vac.}
 οἱ αὐτοὶ οἱ ἐμ̄ πραγμάτων συμβεβουλευμένων δέλτῳ πρώτῃ ^{vac.}
 κηρώματι τεσσαρεσκαίδεκάτῳ· δόγμα συνκλήτου τοῦτο γενόμενόν ^{vac.}
 60 ἔστιν· πρὸ ἡμερῶν δεκαεπτὰ καλανδῶν Νοεμβρίων ἐν κομητίῳ· ^{vac.}
 γραφομένου παρήσαν ^{vac.} Τίτος Μαΐνιος Τίτου υἱὸς Λεμωνία, ^{vac.}
 Κόϊντος Ῥάγκιος Κοϊντου υἱὸς Κλαυδία, Γάϊος Οὐσέλλιος Γαῖου ^{vac.}
 υἱὸς Κυρίνα Οὐάρρων· ^{vac.} περὶ ὧν Μάαρκος Λεύκολλος, Γάϊος Κάσιος
 65 δημοσιωνῶν ἑαυτοὺς ἐπεγνώκεναι· ὡσαύτως τὴν Ὠρωπίων ^{vac.}
 χώραν ὑπεξειρημένην δοκεῖν εἶναι κατὰ τὸν τῆς μισθώσεως νόμον
 μὴ δοκεῖν τοὺς δημοσιώνας ταῦτα καρπιζέσθαι· οὕτως ^{vac.}
 καθὼς ἂν αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ^{vac.}
 ἰδίας ἐφαίνετο, ἔδοξεν. ^{vac.}

Petrakos presenta l'edizione autoptica più corretta, avendo egli rimosso le piccole sviste o gli errori commessi dai precedenti editori || 4 ἀνὰ μ[έσον, Bases, Sherk; ἀνὰ μ[έρος, Mommsen. 5 Πρὸ μιᾶς εἰ[δῶν], Bases; πρὸ μιᾶς εἰ[δυῶν], Mommsen. 8 Μάαρκος Κα<ί>σιος Μαάρκου υἱὸς Πωμεντίνα, Badian. 18 καὶ Ἀλεξίδημος Θεοδώρου υἱός [καὶ] Δημᾶντος Θεοπέλου υἱός, Bases, Viereck. 28 καρπί[σ]ζεσθαι, *lapis*. 35 ὑπεξειρημέν[ο]ν, Mommsen, Viereck. 36 δόγματι συνκλήτου, Bases, Viereck. 37 καταλογ[ῆ] θεῶν ἀθανάτων ἱερῶν τεμενῶν τε φυλακῆς, Mommsen; φυλακῆς [ένεκεν], Bases, Viereck. 47 πρὸς τοὺς ἀγῶνας, Bases, Viereck; ΕΠΙΟΣΤΟΥΣΑΓΩΝΑΣ, *lapis* (Bases, Dittenberger). 54 ἡ σύνκλητος ἔδογμάτισεν {καὶ} εἰς τούτους τοὺς λόγους, Bases, Viereck, Sherk. 61 γραφομέν[ω] παρήσαν, Viereck.

Presentazione dell'iscrizione. Questa epigrafe, incisa su una grande stele parallelepipedica, è nel complesso molto ben conservata e restituisce un testo fondamentale in grado di arricchire considerevolmente la nostra conoscenza sulle forme assunte dal potere romano in Grecia nel periodo successivo alla Prima guerra mitridatica. Esso riguarda una controversia sorta poco tempo prima della composizione della presente epistola tra i pubblicani attivi in Beozia e le autorità del tempio del dio ctonio Anfiarao, che godeva di grande popolarità nella regione e anche presso tutti i Greci per i suoi oracoli e i suoi poteri guaritori³³².

Analisi puntuale del testo: prescritto. Alle ll. 1-2 è attestata la tradizionale *formula salutationis* delle lettere ufficiali, in questo caso completa del saluto benaugurale tipico dei testi epistolari di

³³² Paus., I, 34, 2-4. Vd. comm. Beschi – Musti, *Pausania, Guida della Grecia I* (ed. Valla, 1982), pp. 396-399; MANIERI 2006, p. 347, nota 16; TERRANOVA 2013, pp. 122-126. Sull'origine eroica del culto di Anfiarao vd. qui *infra*, pp. 102, 106.

epoca ellenistica³³³. Subito dopo i consoli del 73 a.C., M. Terenzio Varrone Lucullo *M. f.* e C. Cassio Longino *L. f.*, notificano agli Oropii di aver emesso un verdetto definitivo sulla vertenza, portando a termine la procedura di cui si erano occupati i loro predecessori in carica nell'anno precedente (L. Licinio Lucullo e M. Aurelio Cotta), durante il quale il Senato aveva approvato un decreto sulla controversia. È possibile che la disputa abbia avuto origine nello stesso anno 74 a.C. in cui i consoli e i senatori cominciarono a occuparsene nelle sedi ufficiali. Tuttavia, la vertenza non poté essere ricomposta nello stesso anno, per cui passò alla competenza dei consoli dell'anno successivo³³⁴.

Il consilium consolare. Varrone Lucullo e Cassio Longino comunicano a partire dalla l. 6 che la loro decisione è stata presa al termine di una seduta del loro *consilium*, che si tenne con ogni probabilità appena si concluse la riunione del Senato, avvenuta il 14 ottobre (*pridie Id. Oct.*) 73 a.C. nella basilica Porcia³³⁵. Dalla l. 6 alla l. 16 sono dunque iscritti i nomi completi dei quindici senatori che presero parte al consiglio consultivo dei due consoli. Si tratta di personalità eminenti dello Stato romano, chiamate a esprimere un parere competente sulla controversia: tra queste emergono i nomi di C. Licinio Sacerdos (*pr. urb.* 75 a.C.), in quarta posizione, del futuro console Cicerone, ottavo nella sequenza, e di Q. Minucio Termo, il dodicesimo senatore di questo gruppo³³⁶. Nonostante i senatori nominati alle ll. 6-16 siano apparentemente sedici, a partire dall'intuizione di Mommsen la maggior parte degli editori ha sempre riconosciuto all'inizio della l. 9 un errore del lapicida, il quale avrebbe lì ripetuto in modo identico la seconda parte della linea precedente dall'indicazione della tribù Pomptina fino a *υίός*. Tra le linee 8 e 9 sarebbe dunque attestato soltanto il nome di C. Licinio Sacerdos *C. f.*, della tribù Stellatina, e tra l'indicazione del patronimico e il nome della tribù di questo individuo si frapporrebbe l'attestazione erronea della tribù Pomptina e di un altro C. Licinio *C. f.* – privo di *cognomen* – in realtà mai esistito³³⁷.

L'orazione degli Oropii in Senato. Alle ll. 16-19 i consoli introducono poi i dettagli della contesa specificando i nomi degli ambasciatori giunti a Roma da Oropo, i quali tennero la loro *relatio* al cospetto del consiglio consultivo dei consoli. Uno degli emissari della comunità greca è il

³³³ Vd. *infra*, pp. 377-379.

³³⁴ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 136, nota 1.

³³⁵ Questo edificio, annesso alla curia del Senato, era utilizzato per assolvere funzioni giuridiche e amministrative in coppia con essa. Eretta da Catone il Censore nel 184 (Liv., XXXIX, 44, 7), la basilica Porcia fu distrutta da un incendio nel 52 a.C. nel corso dei disordini che portarono alla morte di Clodio (Ascon., *Mil.*, p. 29 Kiessling – Schöll); vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 57-59, 102. Si veda il caso epigrafico III.1, ll. 76-77, a proposito della seduta del *consilium consolare* tenutasi nello stesso edificio il 15 giugno del 112 a.C.

³³⁶ Nato all'incirca nel 100 a.C., Q. Minucio Termo prese parte al *consilium* dei consoli quando aveva meno di trenta anni. Nel 62 a.C. sarebbe poi stato tribuno plebeo e negli anni Cinquanta avrebbe ricoperto la pretura, ottenendo tra il 51 e il 50 a.C. il governo della provincia d'Asia come propretore; RE, XV, *Minucius* 67; DNP, VIII, *Minucius* I 18. È forse autore dell'epistola II.9 (*infra*).

³³⁷ MOMMSEN 1885, p. 269; vd. BADIAN 1963, pp. 134-136. Al contrario, alcuni autori hanno sostenuto la storicità di questo personaggio, di cui questa costituirebbe l'unica attestazione (vd. RE, XIII.1, *Licinius* 16; BROUGHTON, *MRR*, II, pp. 114-115; TAYLOR 1960, p. 176; DILLON – GARLAND 2005, p. 535). Vd. trad. MANIERI 2009, p. 239 e p. 240, nota 4.

sacerdote di Anfiarao, Ermodoro, che in un'occasione precedente era stato iscritto dal Senato nella *formula sociorum*. Ciò indica che il tempio di Anfiarao e di conseguenza anche le istituzioni di Oropo, strettamente legate alla vita del santuario, godevano già da qualche tempo di relazioni diplomatiche particolarmente positive con i Romani. Anche se queste potevano classificarsi per lo più come relazioni politiche strette a livello personale o familiare, come si è notato anche nel caso del patronato della *polis* assunto da C. Scribonio Curione in età sillana³³⁸, tali rapporti facilitavano di fatto lo sviluppo di un proficuo scambio diplomatico anche a un livello istituzionale poleico e internazionale. Il comparativo avverbiale utilizzato dai consoli (πρότερον) induce inoltre a pensare che Ermodoro stesso in passato si fosse già presentato a Roma di fronte ai senatori, stipulando con loro un'alleanza in qualità di sacerdote del tempio ed eminente cittadino di Oropo.

Le argomentazioni degli emissari oropii (ll. 19-23) forniscono importanti dettagli sulle origini della controversia. Essi sostenevano che la *lex censoria* (o *lex locationis* o *locatio censoria*), la normativa che regolava la riscossione delle tasse sui terreni del tempio con un contratto d'appalto, prevedeva per quelle aree l'esenzione contributiva grazie a una precedente decisione di Silla, che le aveva assegnate agli dèi immortali in modo da garantire la salvaguardia dei recinti sacri. Più in particolare, il dittatore aveva assegnato le rendite derivanti dai territori su cui era sorta la vertenza allo stesso dio del tempio, precisando che gli amministratori di quei distretti non erano tenuti a versare alcuna tassa ai pubblicani³³⁹. Il riferimento diretto a Silla, che ricorre per ben sette volte nel testo (ll. 20, 22, 26, 38-39, 42, 52, 55), e a i provvedimenti da lui adottati a beneficio degli Oropii anni prima è particolarmente significativo se si considera che l'intera stele contenente la lettera dei consoli fu ritrovata nel sito dell'*Amphiareion* in prossimità di una statua del generale eretta dagli Oropii per onorarlo come salvatore e benefattore della *polis*³⁴⁰. Più precisamente la stele dell'epistola consolare è stata scoperta con la superficie scrittoria capovolta verso terra all'interno dell'angolo formato dal muro trasversale della facciata e dalla grande parete nord-occidentale dell'edificio templare³⁴¹. Così come nel caso della probabile epistola del pretore urbano agli Anfizioni delfici (I.5)³⁴², anche questa lettera si trovava dunque nel pronao di un tempio. Appena al di fuori del perimetro dell'edificio, proprio in corrispondenza di quello stesso

³³⁸ Vd. *supra*, p. 95 e relative note.

³³⁹ Benché non sia ancora oggi chiaro lo statuto contributivo della Beozia in questi anni, è possibile che in conseguenza della Guerra acaica l'intera Beozia, e non soltanto Tebe, fosse sottoposta al pagamento di un *vectigal* sulle proprietà, come questa stessa iscrizione sembra dimostrare; vd. ROSTOVITZ 1941, II, p. 748-749, nonché *supra*, pp. 22-24.

³⁴⁰ IG VII 264 = I.Oropos 442: ὁ δῆμος Ὀρωπίων Λεύκιον Κορνῆλιον, Λευκίου υἱὸν Σύλλαν Ἐπαφρόδιτον, τὸν ἑατοῦ σωτήρα καὶ εὐεργέτην Ἀμφιαράω.

³⁴¹ BASES 1884, p. 100.

³⁴² Vd. *supra*, p. 77.

angolo settentrionale del pronao, giaceva la base iscritta che sorreggeva la statua di Silla, posta in un punto di grande visibilità³⁴³.

L'argomentazione dei pubblicani. Alle ll. 25–29 si sviluppa poi la replica dei pubblicani, le posizioni dei quali furono difese al cospetto dei consoli da L. Domizio Enobarbo, un patrizio di ventisette anni (poi *cos.* 54 a.C.)³⁴⁴. Questi concordavano con quanto sostenuto nella *relatio* precedente dai loro avversari a proposito dello statuto delle terre contese e della formula stabilita da Silla: si ripete in questo punto in modo pressoché identico il testo delle ll. 19–21 riguardo all'essenze dei territori sacri ad Anfiarao. Subito dopo però Enobarbo specifica che i pubblicani non riconoscevano Anfiarao come un dio e ritenevano dunque lecito sfruttare economicamente i territori affidati al tempio chiedendo il pagamento delle tasse e ritenendo inapplicabili le decisioni sillane. Di questo episodio esiste un significativo riscontro letterario nell'opera del più illustre testimone diretto della vertenza, Cicerone, che nel 73 a.C. prese parte alla vicenda tra i consiglieri dei consoli. Discutendo sulla natura degli dèi, l'autore si chiedeva se fossero da considerare tali anche gli indovini mitologici, come Anfiarao e Trofonio. Egli infatti riportava che in Beozia i pubblicani, constatando che alcune terre dedicate agli dèi immortali erano state escluse dalla *lex censoria*, ritenevano di non dover considerare numi immortali *qui aliquando homines fuissent*³⁴⁵. Un chiarimento a tal riguardo potrebbe essere desumibile dal testo di Pausania in cui si parla degli uomini che erano venerati come divinità in Grecia. L'autore precisa che gli abitanti di Oropo non compivano sacrifici presso la cosiddetta "sorgente di Anfiarao" (πηγή ... Ἀμφιαράου) e non si servivano della sua acqua per abluzioni rituali, ma vi gettavano monete d'oro e d'argento quando un uomo guariva da una malattia in seguito a un oracolo³⁴⁶. Sacrifici al dio e purificazioni erano invece previsti nel caso in cui si intendesse consultare l'oracolo³⁴⁷. È possibile che il limitato ricorso ai sacrifici nei rituali legati a questa divinità avesse indotto i pubblicani a pensare che anche gli stessi Greci non considerassero Anfiarao un vero dio, ma soltanto un eroe o un semi-dio. Al di là dei naturali interessi economici dei pubblicani, non sempre inclini ad accettare un cambiamento nello statuto di una terra su cui prelevavano denaro³⁴⁸, un simile fraintendimento è in realtà del tutto comprensibile se si pensa anche al fatto che gli esattori di origine italica erano

³⁴³ Una visita al sito dell'*Amphiareion* di Oropo, effettuata il 12 giugno 2016, ha permesso di verificare che la base si trova ancora oggi collocata in quel punto, risultando il primo monumento visibile sulla destra quando si accede al sito e al complesso santuarioale da ovest. Nell'antichità la statua si ergeva quindi a destra della facciata del tempio in prossimità del grande spazio che ospitava statue di personaggi illustri, tra cui molti romani, e dell'altare del dio, collocato di fronte al santuario; vd. *I.Oropos*, πίνυ. Δ'-Ε' (statua di Silla in Ε', n. 25).

³⁴⁴ Vd. BUONGIORNO 2016, pp. 48-49, nota 109: «era d'altro canto frequente che in queste cause che vedevano coinvolti i provinciali muovessero i primi passi come oratori alcuni giovani esponenti dell'élite senatoria». L'identificazione del personaggio risale già a MOMMSEN 1885, p. 283, con cui Buongiorno concorda; vd. *DNP*, III, *Domitius* I 8. Tre anni dopo, nel 70 a.C., Enobarbo testimoniò contro Verre, venendo riconosciuto da Cicerone come *adulescens clarissimus* e *princeps iuventutis* (*Verr.* 2, I, 53).

³⁴⁵ Cic., *Nat. deor.*, III, 49.

³⁴⁶ Paus., I, 34, 4.

³⁴⁷ *Ibid.*, 34, 5.

³⁴⁸ Vd. EHRHARDT 2002, pp. 149–153.

certamente abituati a una ritualità pubblica che aveva nei sacrifici alle divinità ufficiali una delle sue componenti principali. Da queste testimonianze si rileva in ogni caso che il problema dell'identità divina di Anfiarao era evidentemente percepito già in età antica e che la scarsa chiarezza su questo tema poteva avere delle conseguenze rilevanti anche sul piano politico-giuridico. Nella disputa del 73 a.C., tuttavia, questa indeterminatezza rappresentò principalmente un pretesto giuridico utile ai pubblicani per contestare le ordinanze sillane e rivendicare la titolarità allo sfruttamento fiscale del tempio.

La decisione dei consoli. A partire dalla l. 29 i consoli emettono il loro verdetto, maturato sulla base della votazione preliminare espressa dal loro *consilium*, informando che essi avrebbero riferito la loro decisione al Senato e provveduto a farne iscrivere il testo sul registro ufficiale (ll. 30-31). Come già riconosciuto dal Senato, la contesa doveva essere risolta in conformità con la *lex locationis* vigente su quei territori, che erano stati esentati in modo che i pubblicani non vi ricavassero alcun contributo (ll. 31-34). I consoli recitano il testo della *lex locationis* ufficiale al fine di fornire una giustificazione precisa alla loro decisione sulla base di ciò che stabiliva il diritto romano. In termini generici questa prevedeva che la normativa di regolamentazione dello statuto contributivo delle terre non fosse applicabile su quei distretti che, in base a un *senatus consultum*, a una decisione di un *imperator* romano o di più *imperatores*³⁴⁹, dovevano essere sfruttati in nome degli dèi immortali e per la tutela dei *temenoi* sacri (ll. 36-38). Nel caso specifico di questa controversia manteneva la propria validità ciò che l'*imperator* Silla aveva stabilito ἄπὸ συνβουλίου γνώμης riguardo alle terre attorno ad Oropo, che aveva ottenuto l'approvazione definitiva di un *senatus consultum*. Il titolo qui associato al generale romano rivela che questi provvedimenti furono adottati da Silla all'indomani delle vittorie di Cheronea e di Orcomeno dell'86 a.C., nel periodo in cui egli riordinò l'assetto politico della Grecia prima della sua partenza dal suolo ellenico nell'84 a.C.³⁵⁰ È possibile di conseguenza che l'erezione della statua in onore di Silla sia avvenuta nel periodo immediatamente successivo all'importante concessione stabilita dal generale, che giustificerebbe a pieno l'attribuzione da parte degli Oropii del titolo σωτήρα καὶ εὐεργέτην. L'attestazione di *Epaphroditos* nell'iscrizione alluderebbe invece all'abitudine di Silla di fregiarsi di questo appellativo in Grecia anche anni prima che un *senatus consultum* gli concedesse ufficialmente l'impiego di questa titolatura nell'82 a.C.³⁵¹ I consoli notificano che le presenti *relationes* sulla disputa non hanno comportato alcun annullamento o alcuna rettifica

³⁴⁹ MASON 1974, p. 118, rilevava in questo passaggio un esempio in cui il termine αὐτοκράτωρ assume il significato di *dux cum imperio* in un'iscrizione ufficiale (vd. anche *infra*, p. 164 e nota 219 in relazione al caso II.3).

³⁵⁰ LANZANI 1936, p. 173, riconduceva tali decisioni soltanto all'anno 84 a.C., mentre GIRARD, SENN 1977⁷, p. 294, hanno datato il decreto di Silla solo all'86 a.C. Certamente una data più prossima alle battaglie decisive contro Archelao appare maggiormente plausibile, in quanto Silla in quel periodo operava senza dubbio nel territorio beotico, ma nulla esclude che tali decisioni siano state prese e ufficializzate anche nei due anni successivi all'86 a.C.

³⁵¹ Vd. *supra*, pp. 93-94 e nota 293. Non si può tuttavia escludere che la statua sia stata dedicata a Silla nell'82/81 a.C., come ritiene GORRINI 2015, pp. 93-94. Il titolo di *imperator* – ma non il cognome *Epaphroditos* – è associato al nome di Silla anche nell'iscrizione del trofeo di Orcomeno, composta dallo stesso generale nell'86 a.C.

dell'assetto determinato in prima istanza da Silla e poi ratificato dal Senato (ll. 41-42). Successivamente essi provvedono a fornire parte dello stesso testo ufficiale emanato da Silla, il quale per adempiere un voto assegnò al dio Anfiarao un territorio di mille piedi per lato dichiarandolo ἄσυλος (ll. 42-45) e quindi di fatto escludendolo dalla *lex locationis* e proteggendolo da qualsiasi rivendicazione degli esattori romani. L'uso del καὶ prima del riferimento al territorio cui si conferiva l'immunità potrebbe indicare che in precedenza l'area del tempio godesse già dell'*asylia* e che l'azione di Silla avesse forse comportato soltanto un'estensione di quel privilegio su un distretto di mille piedi quadrati³⁵². Poiché Anfiarao era un dio guaritore, come si legge in Pausania, è probabile che la promessa di Silla riguardasse la richiesta di una guarigione e che non fosse legata all'esito delle battaglie svoltesi in Beozia nell'86 a.C. Dal momento che la popolazione di Oropo eresse successivamente una statua in onore di Cecilia Metella, moglie di Silla, dedicandola sia ad Anfiarao sia a Igea³⁵³, è possibile che il generale avesse fatto un voto al dio a causa di un disturbo patologico incorso alla moglie durante la sua permanenza in Grecia al fianco di Silla³⁵⁴. In generale non è tuttavia lecito escludere che questa concessione al tempio, pur riferita probabilmente a un episodio di carattere votivo, trovasse giustificazione nell'atteggiamento marcatamente filoromano assunto dalle istituzioni sacre e dai magistrati di Oropo durante la Prima guerra mitridatica³⁵⁵.

I consoli aggiungono poi che Silla assegnò al dio anche tutte le rendite provenienti dalla *polis*, dalla *chora* circostante e dai porti della città affinché gli Oropii finanziassero con quei soldi gli agoni e i riti sacrificali che abitualmente celebravano in onore di Anfiarao e che a partire da quel momento avrebbero dovuto compiere anche in nome della vittoria e dell'*imperium* del popolo romano (ll. 45-49). Per volere di Silla sarebbero stati esclusi dagli obblighi contributivi i poteri privati del sacerdote Ermodoro, rimasto fino alla fine *in amicitia* con il popolo romano (ll. 50-51). In questo modo si comprende che la sua nomina a *socius* del Senato in un tempo precedente al 73 a.C. coincide in realtà con gli eventi che hanno avuto luogo in Beozia durante la Prima guerra mitridatica, quando egli sostenne tenacemente la causa romana diventando alleato di Silla³⁵⁶. In un contesto bellico il titolo di *socius* attribuito al sacerdote di Anfiarao può indicare sia un

³⁵² RISGBY, *Asylia*, p. 78, ha ritenuto plausibile che il tempio di Anfiarao non godesse di alcuna immunità prima dell'86 a.C. e che le autorità del santuario abbiano dichiarato di fronte a Silla di godere di un diritto più antico, pur non avendo in realtà ottenuto alcun riconoscimento in età ellenistica. Né nelle iscrizioni provenienti dal *temenos*, né nelle fonti letterarie si hanno infatti tracce di simili concessioni prima dell'arrivo di Silla. ACCAME 1946, p. 201, pensava che, in modo analogo a Oropo, i Romani in Beozia avessero escluso dalla tassazione anche i centri cultuali di Tespie e Labadea.

³⁵³ IG VII 372 = *I.Oropos* 443.

³⁵⁴ Vd. DILLON – GARLAND 2005, p. 535; TERRANOVA 2008, pp. 181-182. Si veda Plut., *Syll.* 22, 2, riguardo alla fuga di Metella da Roma per raggiungere Silla nell'inverno dell'87 a.C., quando egli era impegnato nell'assedio di Atene (vd. anche *ibid.*, 13, 1; App., *Civ.*, I, 73, 340). GORRINI 2015, p. 94, presume che la statua dedicata a Metella possa essere successiva alla morte della sposa di Silla nell'81 a.C.

³⁵⁵ Vd. DE RUGGIERO 1893, pp. 318-319, il quale riteneva che la donazione di Silla fosse la conseguenza di un voto fatto in nome della vittoria romana e dell'autorità che l'Urbe aveva ripristinato sulla Grecia dopo il trionfo.

³⁵⁶ MARSHALL 1968, pp. 52-53.

impegno politico di Ermodoro all'interno delle istituzioni di Oropo per garantire un sostegno militare a Silla durante le operazioni condotte in Beozia, ovvero anche un aiuto logistico e forse persino economico fornito al generale romano grazie alle cospicue ricchezze del santuario³⁵⁷ o anche alle risorse private del sacerdote. Per quanto concerne la sfera sacra, invece, la collaborazione di Ermodoro può essere stata garantita facilitando l'annunciazione di oracoli favorevoli a Silla da parte del dio di Oropo. Come si legge nel testo, all'incirca nell'86 a.C. il condottiero romano istituì quindi ad Oropo i Ῥωμαῖα in aggiunta ai tradizionali agoni panellenici penteterici che si svolgevano per il dio³⁵⁸. A partire da quel momento alcune liste di vincitori attestano i nomi delle due celebrazioni l'uno a fianco all'altra, dimostrando il legame profondo stabilito da Silla tra le manifestazioni ufficiali del culto locale e quelle della nuova devozione alla dea Roma³⁵⁹. Nella prima edizione dei giochi unificati, tenutasi all'incirca nell'85 a.C., lo stesso figlio di Ermodoro, il quale portava un nome identico a quello di suo nonno Olimpico, svolse il ruolo di agonoteta, perpetuando in questo modo la tradizione familiare in relazione ai rapporti diretti intrattenuti con i Romani³⁶⁰. Un'iscrizione successiva all'istituzione dei giochi da parte di Silla attesta che tra le diverse competizioni in cui si sfidavano i concorrenti vi era anche un'esibizione di oratoria basata sull'annuncio del trionfo romano, che in quella edizione fu vinta da un cittadino di Oropo³⁶¹.

I consoli comunicano in seguito di volersi allineare alle decisioni ratificate dal Senato nell'80 a.C., quando erano consoli Silla, definito in questo punto *Epaphroditos*, e Quinto Metello Pio (ll. 51-54), e riportano dunque un escerto del *decretum* del senatoconsulto di quell'anno. Nell'80 i senatori avevano dato forza giuridica agli *acta* emanati in precedenza da Silla, quando egli si trovava in Beozia nel periodo delle battaglie dell'86 a.C.; si ripete qui ancora il riferimento alle concessioni fatte al dio Anfiarao e al suo santuario, specificate all'inizio di quel testo per

³⁵⁷ Vd. MASTROCINQUE 1999, p. 94.

³⁵⁸ Per una storia degli *Amphiaraia* vd. MANIERI 2009, pp. 212-218, e la rassegna di testimonianze a pp. 219-253 (Oro. 1-20).

³⁵⁹ Vd. MELLOR 1975, App., nn. 36-38, p. 210: *IG VII 416 = I.Oropos 523*, ll. 1-2, [... ἀγωνοθετοῦντος τῶν Ἀμφιαράων καὶ Ῥωμαίων Ἀλλ]εξιδήμου τοῦ Δημοφῶντος; *IG VII 419 = I.Oropos 526*, ll. 4-6, ἀγωνοθετοῦντος τῶν Ἀμφιαράων καὶ Ῥωμαίων Εὐφάνου τοῦ Ζωΐλου; *IG VII 420 = I.Oropos 528*, ll. 2-3, ἀγωνοθετοῦντος τὰ Ἀμφι[α]ρᾶ καὶ Ῥω[ι]μαῖα Εὐβιότου τοῦ Δημογέν[ου]. Anche se non attestato, il nome di questi agoni era certamente iscritto anche in altre liste di vincitori degli *Amphiaraia kai Rhomaia* trovate nel sito dell'*Amphiareion* (*I.Oropos 524, 525, 529*). Vd. anche GARTON 1974, pp. 154-156.

³⁶⁰ *I.Oropos 521 = MANIERI 2009, Oro. 15*, pp. 241-243 (ca. 85 a.C.), ll. 2-3, ἀγωνοθετοῦντος τὰ πρῶτα Ἀμφιαρᾶ καὶ Ῥωμαῖ[α] Ὀλυμπίχου τοῦ Ἑρμοδώρου. Questi stessi agoni combinati sono attestati anche in un'iscrizione onoraria del I sec. a.C. per un atleta di Alicarnasso, che vinse due competizioni all'interno degli Ἀμφιαρᾶ καὶ Ῥωμαῖα (*Syll.*³ 1064); alle ll. 5-6 e 11-12 si afferma in modo impreciso che questi due agoni furono istituiti dagli Oropii (τὰ τιθέμενα ὑπὸ Ὠρωπίων), ma la presente iscrizione dimostra che nella forma qui riportata tali celebrazioni furono in realtà inaugurate da Silla. Vd. *Bull. Ép.* 2000, n. 325, in cui Follet sostiene che indubbiamente fu Silla a ribattezzare i giochi penteterici *Amphiaraia kai Rhomaia* probabilmente nell'84 a.C.

³⁶¹ *IG VII 417 + 415 = I.Oropos 525 = MANIERI 2009, Oro. 17*, ll. 67-68, Εὐφάνης Ζωΐλου Ὠρωπίος | εὐαγγέλια τῆς Ῥω[μαίων νίκης]. Vd. anche *I.Oropos 529*, l. 22, [---]ιος, " εὐαγγέλια τῆς Ῥωμαίων νίκης. Vd. GOSSAGE 1975, pp. 117-120; MANIERI 2006, p. 355 e nota 87.

inquadranne l'argomento (ll. 54-57). Così come nel caso di Taso, è possibile che nell'80 a.C. un'ambasceria degli Oropii sia giunta a Roma con l'intento di ottenere la ratifica ufficiale ai privilegi ricevuti pochi anni prima, in modo da prevenire qualsiasi impugnazione contro tali decisioni sia da parte romana sia da parte di altri soggetti greci. In seguito i consoli precisano che i membri del *consilium* di Silla, i quali votarono quel verdetto in istanza preliminare, erano gli stessi menzionati in un altro documento ufficiale, di cui si specificano i numeri di inventario (ll. 57-59). La precisazione secondo cui i verbali relativi a quella seduta del *consilium* erano stati trascritti sulla quattordicesima tavoletta cerata nel fascicolo della prima tavola costituisce un interessante riferimento ai criteri di archiviazione della documentazione ufficiale nella Roma antica³⁶².

Il senatus consultum del 73 a.C. Esito di tutta la documentazione raccolta ed esaminata dai consoli in fase istruttoria è il testo del *senatus consultum* con il quale fu ratificata definitivamente la sentenza da loro emessa sulla vicenda³⁶³. La seduta del Senato ebbe luogo nel *comitium* il 16 ottobre (*a. d. XVII Kal. Nov.*) 73 a.C., due giorni dopo la riunione del *consilium*, e fu presenziata nella fase di stesura ufficiale da tre senatori (ll. 59-63). I nomi di questi individui seguono formulazioni diverse: dei primi due sono specificati tutti gli elementi onomastici eccetto il *cognomen*, mentre l'ultimo senatore – C. Visellio Varrone *C. f.* – è menzionato con il suo nome completo. Questa scelta può essere giustificata dal fatto che egli reca lo stesso cognome di uno dei due consoli, indicando quindi un probabile legame parentale tra due alte personalità pubbliche coinvolte nella stessa procedura³⁶⁴. È interessante rilevare che il primo individuo menzionato tra i senatori preposti alla verbalizzazione è lo stesso T. Menio *T. f.* che appare tra i membri del *consilium* consolare in quattordicesima posizione (l. 15)³⁶⁵.

Il decreto senatorio riferisce che i consoli Varrone e Longino presero infine la loro decisione soltanto dopo aver acquisito conoscenza di tutti i provvedimenti emanati dal Senato sullo statuto delle terre sacre di Anfiarao e sulla contesa con i pubblicani (ll. 63-65). Alle ll. 65-69 il testo del *senatus consultum* si conclude con la sentenza arbitrale definitiva dei consoli, i quali confermarono il valore dell'esenzione ottenuta dagli Oropii in relazione alla *lex locationis*. La decisione dei consoli è avvalorata anche in questo caso dal fatto che essi hanno espresso il loro parere in armonia con gli interessi pubblici dei Romani sulla base della loro *fides* personale, che agli occhi dei

³⁶² Si veda anche più in basso l'iscrizione da Itano (III.1, l. 75 e apparato), la quale contiene un analogo riferimento al numero d'inventario di un documento citato (vd. *infra*, p. 301, nota 775). Nel presente testo da Oropo, inoltre, i consoli dichiarano alle ll. 30-31 che avrebbero iscritto la loro decisione nel fascicolo dove si registravano gli atti consolari, i *commentarii*. Sulle ll. 57-59 vd. anche BUONGIORNO 2016, p. 49.

³⁶³ Vd. BUONGIORNO 2016, pp. 49-52.

³⁶⁴ TAYLOR 1960, p. 266.

³⁶⁵ Secondo Taylor (*ibid.*, p. 384) questa corrispondenza assicurava che tutti i membri del consiglio dei consoli erano di rango senatorio; vd. anche MANIERI 2009, p. 240, nota 4.

senatori costituiva un requisito essenziale in sede deliberativa, in quanto conferiva ai soggetti deliberanti quella integrità morale necessaria per conferire valore legale al verdetto emesso³⁶⁶.

Considerazioni sul verdetto senatorio. In senso strettamente giuridico le rivendicazioni dei pubblicani potevano apparire per lo più condivisibili, dal momento che Pausania affermava che furono gli Oropii ad attribuire una natura divina ad Anfiarao istituendone il culto³⁶⁷. Al termine della riflessione sull'essenza divina degli eroi resi oggetti di culto, Cicerone sosteneva che tali *superstitiones* non dovevano essere accettate³⁶⁸, dimostrando pertanto di nutrire gli stessi dubbi dei pubblicani riguardo alla divinità di Anfiarao. Anche Livio parlava di Anfiarao come di un antico profeta che è venerato *pro deo*³⁶⁹, lasciando intuire che anch'egli non considerava Anfiarao una divinità a tutti gli effetti ma soltanto un semi-dio divenuto oggetto di venerazione per iniziativa di altri uomini. Ciò induce a ipotizzare che la sentenza sulla disputa sia stata maggiormente determinata da fattori politici piuttosto che da considerazioni di natura puramente giuridica. La vertenza potrebbe dunque essere sorta qualche tempo dopo la morte di Silla (78 a.C.), grazie alla quale i pubblicani avrebbero potuto pensare di esser soggetti a minori restrizioni nella cura dei propri interessi nei confronti della comunità di Oropo. Tuttavia nel 73 a.C., a cinque anni dalla morte di Silla, il Senato appare ancora compatto nella volontà di porre un freno, con i mezzi legali a propria disposizione, all'avidità dei pubblicani, tesa a danneggiare gli abitanti di quella *polis*. Inoltre Oropo e il tempio di Anfiarao intrattenevano in quegli anni stretti rapporti con numerose personalità un tempo vicine a Silla, come il già citato Scribonio Curione, fedele ufficiale sillano³⁷⁰, Cn. Cornelio Lentulo Clodiano *Cn. f.*, considerato dagli Oropii patrono e benefattore³⁷¹, e P. Servilio Vatia Isaurico *C. f.*, anch'egli benefattore della *polis*³⁷². Non è possibile

³⁶⁶ Vd. *supra*, p. 82; *infra*, pp. 436-437.

³⁶⁷ Paus., I, 34, 2.

³⁶⁸ Cic., *Nat. deor.*, III, 52.

³⁶⁹ Liv., XLV, 27, 10.

³⁷⁰ IG VII 331 = *I.Oropos* 444. Curione combatté per Silla in Grecia nel corso della Prima guerra Mitridatica. Nell'86 a.C. Silla lasciò Curione al comando delle truppe che assediavano l'Acropoli ateniese, mentre egli partì verso nord (Plut., *Syll.*, 14, 11). Al termine della guerra, Silla gli affidò poi l'incarico di riportare Nicomede sul trono di Bitinia e Ariobarzane in Cappadocia (App., *Mithr.*, 60, 249). Egli ritornò successivamente a Roma al seguito di Silla nell'82 a.C. (Cic., *Brut.*, 311), ottenendo la pretura al più tardi nell'80 e poi il consolato nel 76 a.C. Vd. *RE*, IIA.1, *Scribonius (Curio)* 10; *DNP*, XI, *Scribonius*, I 3.

³⁷¹ IG VII 311 = *I.Oropos* 446: ὁ δῆμος Ὀρωπίων Γναῖον Κορνῆλιον, Γναίου υἱὸν Λευκίου υἱώνον, Λέντλον, τὸν ἑατοῦ πάτρωνα καὶ εὐεργέτην Ἀμφιαράωι ἢ καὶ ἢ Ὑγιείαι. Anch'egli fece ritorno a Roma insieme a Silla nell'82 a.C. (Cic., *Brut.*, 308, 311); raggiunse il consolato nel 72 a.C. (vd. *RE*, IV.1, *Cornelius* 216; *DNP*, III, *Cornelius*, I 48).

³⁷² IG VII 244 = *I.Oropos* 445: ὁ δῆμος Ὀρωπίων Πόπλιον Σερούϊλιον Γαίου υἱὸν Ἰσαυρικὸν ὕπατον ἢ αὐτοκράτορα τὸν ἑατοῦ εὐεργέτην ἢ Ἀμφιαράωι. La dedica della statua è certamente successiva al 75 a.C., quando Servilio avrebbe assunto il cognome *Isauricus* per le operazioni militari condotte durante il suo proconsolato in Cilicia. Egli fu un candidato di parte sillana alle elezioni dell'88 a.C. per il consolato, ma la sua nomina fu respinta (Plut., *Syll.*, 10, 5). Dopo aver sostenuto Silla nella guerra civile, Servilio divenne console nel 79 a.C., nell'ultimo anno della dittatura del suo protettore (vd. *RE*, IIA.4, *Servilius* 93; *DNP*, XI, *Servilius*, I 27). Altre due dediche degli Oropii riguardano Cn. Calpurnio Pisone *Cn. f.* (IG VII 268 = *I.Oropos* 447; vd. ft. HØJTE 2002, p. 57), definito patrono della *polis*, e sua moglie Paulla Popilia *M. f.* (IG VII 305 = *I.Oropos* 448); esse sono precedenti al 64 a.C.,

stabilire se queste relazioni abbiano influenzato in qualche forma la vertenza tra gli Oropii e i pubblicani³⁷³, ma in ogni caso sembra lecito ipotizzare che a partire dall'86 a.C. Oropo avesse stretto legami così solidi con alcuni influenti membri del vecchio partito sillano che i pubblicani non ebbero alcuna speranza di poter trarre vantaggi economici dai territori della *polis* e del tempio, incontrando in Senato una tenace opposizione ai loro interessi sul santuario. La stessa nomina a console di M. Terenzio Varrone Lucullo, ex questore di Silla³⁷⁴, nel 73 a.C. e di Lentulo Clodiano nell'anno successivo dimostrerebbero infatti che in quegli anni alcune decisioni sillane potevano vantare ancora molti influenti sostenitori all'interno del Senato³⁷⁵. Non è da dimenticare d'altronde che sin dall'86 a.C. i senatori stessi avevano promosso e probabilmente finanziato lo svolgimento degli agoni locali in onore di Anfiarao³⁷⁶, consolidando l'intesa con le istituzioni e la popolazione di Oropo. Una netta inversione di tendenza nei rapporti con la *polis* e con le istituzioni del tempio avrebbe potuto causare grande malcontento in tutta la regione e sprigionare anche pericolose tensioni anti-romane.

Roma e Oropo nel II sec. a.C. Questo documento si inserisce in un contesto di prolungati rapporti diplomatici positivi tra la *polis* di Oropo e i Romani mediati dall'autoritaria presenza del santuario, coinvolto in un dialogo costante con le istituzioni poleiche locali. Tali legami maturarono molto probabilmente sin dalla prima metà del II sec. a.C. All'indomani della battaglia di Pidna del 168 a.C. L. Emilio Paolo fece visita anche al santuario di Anfiarao nel corso del suo viaggio attraverso la Grecia³⁷⁷. Pochi anni dopo, nel 158/157 a.C., gli Ateniesi saccheggiarono la *polis* beotica con il desiderio di rafforzare la propria autorità oltre i confini occidentali dell'Attica. Al centro della successiva vertenza, che in quel periodo coinvolse per lo più membri di quella Lega achea che era sottoposta alla sorveglianza di Roma, vi fu sempre la partecipazione del sacerdote di Anfiarao, Olimpico figlio di Ermodoro, proponente del decreto onorario per Ierone di Egira, colui che aveva difeso gli interessi di Oropo³⁷⁸. Si tratterebbe del padre dell'Ermodoro

anno della morte di Pisone. Questo individuo non appare legato direttamente a Silla ma a suo nipote, P. Cornelio Silla, con cui avrebbe collaborato nell'ambito della cd. Prima congiura di Catilina del 66 a.C. (Cic., *Sull.*, 67). Per una discussione sui rapporti tra Curione, Lentulo Clodiano e Servilio Isaurico e gli Oropii vd. GORRINI 2015, pp. 94-95. Per le statue erette in onore di altri individui romani in anni successivi vd. PETRAKOS 1968, p. 42.

³⁷³ Vd. CANALI DE ROSSI 1997, pp. 160-161.

³⁷⁴ Vd. Plut., *Syll.*, 27, 14-17; Luc., 37, 1; vd. comm. Angeli Bertinelli, *Plutarco, Le Vite di Lisandro e Silla*, cit., p. 380.

³⁷⁵ Se ciò può valere per le linee dettate da Silla in relazione alla politica orientale e all'assetto della Grecia dopo la vittoria di Cheronea, non bisogna tuttavia dimenticare che nel 73 a.C. il Senato approvò, su proposta degli stessi consoli, la *lex Terentia Cassia frumentaria*, che smantellava le regolamentazioni sillane sulle distribuzioni frumentarie, riaffermando – almeno parzialmente – le disposizioni contenute nella *lex Sempronia* di età graccana; vd. FEZZI 2001, pp. 91-93; DE ROMANIS 2003, pp. 155-159.

³⁷⁶ Vd. MANIERI 2009, p. 216, e i cataloghi Oro. 15-21.

³⁷⁷ Liv., XLV, 27, 10.

³⁷⁸ IG VII 411 = *I.Oropos* 307, l. 1: 'Ολύμπιος Ἐρμόδωρου εἶπεν. A proposito dell'intera disputa si veda Paus., VII, 11, 4-8 e comm. Moggi – Osanna, *Pausania, Guida della Grecia* VII, cit., pp. 256-258; WALBANK 1957-1979, III, pp. 531-532; HABICHT 1997, pp. 264-269; GORRINI 2015, p. 92.

presentatosi a Roma nel 73 a.C., erede di un'importante famiglia locale che ebbe un forte controllo sul sacerdozio del tempio sin dall'inizio del III sec. a.C.³⁷⁹ È forse proprio attraverso questo personaggio che gli Oropii si appellarono a Roma subito dopo aver subito l'attacco da parte ateniese. In due punti nel decreto onorario Olimpico afferma che gli Oropii, allineatisi sulle posizioni politiche della Lega achea dopo la dissoluzione di quella beotica nel 172/171 a.C., avevano mantenuto anch'essi un atteggiamento di amicizia e lealtà nei confronti dei Romani³⁸⁰. Come testimonia questa stessa iscrizione, tale condotta fu certamente adottata dalla città beotica a seguito degli ottimi rapporti intrattenuti con esponenti della corrente filoromana della Lega achea, principalmente con quello Ierone il cui padre, Telecle, si era recato più volte a Roma negli anni Cinquanta del II sec. a.C. come ambasciatore in nome delle famiglie degli esuli achei detenuti nell'Urbe³⁸¹. Venti anni dopo, all'indomani della sconfitta della Lega achea, i buoni rapporti tra i Romani e il tempio sono testimoniati da un'iscrizione lacunosa ritrovata nei pressi della statua di Silla nel sito dell'*Amphiareion*, vale a dire in prossimità anche della lettera dei consoli del 73; si tratterebbe con ogni probabilità di una dedica di Lucio Mummio al dio del tempio³⁸². È probabile che dopo la distruzione di Corinto la *polis* e il tempio a questa annesso abbiano potuto godere della *libertas*, ottenendo così una definitiva emancipazione dal controllo ateniese degli anni precedenti e dalle mai sopite velleità della città attica su Oropo³⁸³.

Avvicendamenti nel sacerdozio di Anfiarao. È interessante rilevare che il controllo assoluto del sacerdozio di Anfiarao da parte della stirpe di Olimpico, scandito sin dal III sec. a.C. da un regolare avvicendamento di individui che recano il nome di Olimpico o di Ermodoro, sembra interrompersi temporaneamente proprio in corrispondenza dell'istituzione degli Ἀμφιαρᾶ καὶ Ῥωμαῖα da parte di Silla. Nell'iscrizione relativa alla prima edizione di quegli agoni nell'85 a.C., infatti, Olimpico, il figlio dell'emissario Ermodoro, svolse il ruolo di agonoteta, mentre il sacerdozio fu ricoperto da un Eutidemo figlio di Sostene³⁸⁴. Questo avvicendamento non può essere stato determinato da una perdita di prestigio da parte della famiglia di Ermodoro e del figlio Olimpico, il cui potere politico a Oropo e nell'*Amphiareion* non era certamente in discussione, e può indicare invece una scelta operata da quei due individui con il desiderio di rafforzare la tendenza filoromana della famiglia. Questi decisero dunque di rinunciare nell'85 al sacerdozio di Anfiarao per andare a ricoprire la carica più rappresentativa di quegli agoni che

³⁷⁹ L'Olimpico che occupò il sacerdozio di Anfiarao nella prima metà del II sec. a.C. (vd. anche *I.Oropos* 213, ll. 5-6, in lacuna) era il nipote dell'omonimo sacerdote eponimo menzionato in decreti del 230 a.C. circa (*I.Oropos* 108-110), il quale era a sua volta nipote del sacerdote Olimpico attestato in un'iscrizione del 275 a.C. (*I.Oropos* 389) e padre dell'Ermodoro il cui nome è restituito in *I.Oropos* 48 e 173.

³⁸⁰ *I.Oropos* 307, ll. 11-12: ἐπεὶ καὶ ἐν τῇ Ῥωμαίων φιλία καὶ πίστει διατελοῦμεν ὑπάρχοντες; ll. 21-22: οὐσάν γε ἐν τῇ Ῥωμαίων φιλία καὶ πίστει.

³⁸¹ Plb., XXXII, 3, 14; XXXIII, 1, 3; 3, 2.

³⁸² IG VII 433 = *I.Oropos* 434: [Λεύκι]ος Μόμμιος Λευ[κίου υἱὸς στρατηγὸς ὕπατος Ῥωμαίων Ἀμφιαράω].

³⁸³ Vd. HABICHT 1997, pp. 271-272.

³⁸⁴ *I.Oropos* 521, l. 1.

rappresentavano il simbolo del nuovo sodalizio tra l'antica stirpe sacerdotale e i Romani. Il controllo del tempio di Anfiarao passò in quell'anno a un'altra eminente famiglia locale in cui prevalevano i nomi di Eutidemo e Sostene, ma successivamente Ermodoro sarebbe stato ancora sacerdote di Anfiarao, titolo con il quale si presentò al Senato nel 73 a.C. Questo intermezzo non risulta particolarmente sorprendente se si considera che la famiglia di Eutidemo era molto probabilmente la seconda casata più potente ad Oropo dopo quella di Ermodoro, di cui costituiva un ramo collaterale o un'importante alleata politica, e che nel II sec. a.C. un suo membro aveva già occupato in un'occasione il sacerdozio di Anfiarao³⁸⁵.

³⁸⁵ Intorno al 151 a.C. fu sacerdote un individuo di nome Eutidemo (*IG VII 378 = I.Oropos 214*, ll. 1-2). Poco tempo dopo suo figlio Sostene è attestato come proponente di un decreto di prossenia per un cittadino calcidese (*IG VII 378 = I.Oropos 216*, ll. 3, 14-15). Quest'ultimo è il padre del sacerdote di Anfiarao in carica nell'85 a.C.

Parte II: provincia Asia e altre province orientali

II. 1) Due lettere parallele di Q. Mucio Scevola, una agli Efesini e una ai Sardiani, e un trattato tra le due *poleis*.

Pergamo, 99, 98 o 97 a.C.

Cinque frammenti (*a-e*) di una stele marmorea rinvenuti tra il 1883 e il 1886 a Pergamo, principalmente nell'area dell'acropoli occupata dal tempio di Atena e dal teatro.

Fr. *c*: alt. max. 0.31 m, largh. max. 0.345 m, spess. 0.06 m; fr. *a+b+c*: alt. lett. 0.009-0.010 m (l. 1, 0.015 m).

Fr. *e*: alt. 0.817 m, largh. 0.685-0.694, spess. 0.11-0.14; fr. *d + e*: alt. lett. 0.009-0.012 m.

Deposito decentrato dello Staatliche Museum zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz Antikensammlung, Berlino, inv. IvP 268 A + B + C; 268 D + E.

Calco dei fr. *b* e *c* presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino¹; Laffi ha eseguito calchi parziali del documento nel corso del suo recente studio autoptico della pietra.

Fr. *a+b+c*. Edd.: *IPergamon* II 268 A-B-C (Fränkel); *OGIS* 437 I-II (Dittenberger) [*IGRR* IV 297, ll. 1-61 (Lafaye)]; Sherk, *RDGE* 47 [Ager, *Arbitrations* 170 I-II]; *IEphesos* 7 I (Wankel; trad. ted.; ft. taf. 8); *Laffi 2010a, pp. 62-66 (con trad. ita. pp. 69-70) [*Bull. Ép.* 2011, n. 497].

Fr. *d+e*. Edd.: *IPergamon* II 268 D-E (Fränkel); *OGIS* 437 III (Dittenberger) [*IGRR* IV 297, ll. 62-102 (Lafaye)]; *IEphesos* 7 II (Wankel; trad. ted.; ft. taf. 9) [Ager, *Arbitrations* 170 IV]; *Laffi 2010a, pp. 66-69 (con trad. ita. pp. 70-72) [*Bull. Ép.* 2011, n. 497].

Cf. Foucart 1925, pp. 87-88; *Bull. Ép.* 1961, n. 656 (Robert – Robert); Rigsby 1988, pp. 141-149 [*SEG* 38, 1267]. Cf. anche Sherk 1984, n. 57 (trad. ingl.); Brodersen, *HGIU* 502 (trad. ted.); Fournier 2010, pp. 409-415 (trad. franc. d-e, ll. 1-8; 18-29); Camia 2009, *Add.*, G, pp. 158-160; Laffi 2010a, ftt. pp. 143-144; Ferriès – Delrieux 2011, pp. 216-217 (con trad. franc. col. ii); Ceccarelli 2013, App. 3, R26-27.

[Συνθηκαὶ Σαρδια]νῶν κ[αὶ Ἐφεσί]ων

i a	[Κόϊντος Μούκιος Ποπλίου υἱὸς Σκαιόλας], [ἀνθύπατος Ῥωμαίων, Σαρδιανῶν τῆι βουλῆι κ]αὶ [τῶι δήμωι χαίρειν· τῶν ἐν τῆι φιλῆιαι κριθέντων]	ii ab	Κόϊντος Μού[κιος Ποπλίου υ]ιὸς Σκαιό[λας], ἀνθύπατος Ῥω[μαίων, Ἐφεσί]ων τῆι βουλ[ῆι καὶ] τῶι δήμωι χαί[ρειν· τῶν ἐν τῆ]ι φιλῆιαι κριθέν[των] 5 δήμων τε καὶ ἐ[θνῶν, τῶν ἐλομέ]νων τιθέναι θυμ[ε]- λικούς καὶ [γυμνικούς ἀγῶνας] διὰ πενταετηρί-
-----	--	-------	--

¹ Esame dei calchi avvenuto il 17 febbraio 2016. Ho potuto studiare i cinque frammenti della pietra nella mattina del 23 febbraio 2016 grazie alla cortese disponibilità della Dott.ssa Sylvia Brehme, che qui ringrazio.

πε]ντ[αετηρικούς..., Fränkel; θυμελικούς και γυμνικούς ἀγῶνας πε]ντα[ετηρικούς, Dittenberger, Lafaye, Sherk; γυμνικούς *vel* [σκηνικούς ἀγῶνας διὰ πε]ντα-, Laffi.

βουλευσαμένων, Fränkel, Sherk (NA, *lapis*), Ager, Wankel; [γυμνικούς ἀγῶ]να<ς> πενταετηρικούς - - -, Dittenberger, Lafaye; [σκηνικούς ἀγῶ]να<ς>, Riggsby; [γυμνικούς *vel* σκηνικούς ἀγῶνας], Laffi. 8-9 προτρεψό[μενοι, Riggsby. ii c: 1 μ]ενος, Fränkel, Dittenberger, Lafaye; μ]ενος δ.π[-, Wankel; - - -]ΕΝΟΣ[- - -, Sherk, Ager; βουλόμ]ενος ἄ[ραι, Laffi e.g.; ΕΝΟΣΑΡΩ (?), *lapis* (Tropea). 2 Σαρδια]νῶν τι ταρ[ασσ - - - , Fränkel; ΥΙΤΑΡ, *lapis* (Laffi). 3 ἔχθραν, Wankel, Laffi (*lapis*). 4 ΕΝΔΟΞΕΘΤ, *lapis* (Sherk, Laffi). 4-5 ἐνδοξ<ο>τ[έρας, ἵνα οἱ ἀφ]λεστηκότες, Fränkel. 6 ἐπέμ[ψαμεν, Fränkel, Sherk; ἐπέμ[ψαμεν, Wankel. 7 τ]ῶν ἐ[μ Περγάμωι, Fränkel; τ]ῶν ε[ὐδοκίμων, *etiam* εὐδοκιμούντων, εὐγενῶν, εὐγενεστάτων, εὐπατριδῶν, ἐπιφανῶν, Dittenberger; τ]ῶν ἐ[μῶν φίλων], Robert; τ]ῶν ἡ[μῶν φίλων, Sherk. 10-11 παρακαλέσαντα, Sherk, Ager. 21-22 εὐδο(?)κῆσαι τὰ πρ[οτιθέμενα (?), Fränkel. 23 τε μεσιτε]ύειν, Fränkel, Wankel, Sherk, Ager; τε μεσιτε]υ, Dittenberger, Lafaye. 24 συμφέρε[iv, Fränkel, Sherk, Ager, Wankel; συμφερε, Dittenberger, Lafaye.

Fr. d+e

	[]	οντας τ[.]	d
	[]	ς ἐκκλήτους δ[ί]-	
	[]	καρ]αγένηται, δικάζεσθαι τὸν ἀδι-	
e	[]	κο]ύμενο[ν κατὰ τὰ προγεγραμμ]ένα ἐν τῇ [τ]οῦ ἀδικοῦντος πόλει. ἐὰν δέ τις συλη-	
5	[]	θ]ῆι ἢ ἀδικη[θῆι Σαρδιανῶν ἢ Ἐφ]εσίων ὑπὸ τοῦ μὴ ὄντος μήτε Σαρδιανοῦ μήτε Ἐφεσίου, ἐξέστωι τῶι Ἐφ[εσίωι ἐν Σάρδεσι κ]αὶ τῶι Σαρδιανῶι ἐν Ἐφέσωι τὸ δίκαιον λαμβάνειν κατὰ τοὺς τῆς πόλε[ως νόμους, ἐν ἧ]ι ἂν ληφθῆι ὁ ἀδικήσας, πλὴν εἴ τινες εἰσιν ἐκ τῶν πόλεων, πρὸς ἃς εἰσιν συνθῆκ[αι ἴδιαι, ταῦτα] διεξάγεσθαι κατὰ τὰς ἰδίας συνθήκας. ὅσα δ' ἂν κατὰ πόλεμον μεσιτῆ τι[ς ἢ καὶ κατ' ἄ]λλο τι ὑπεκτιθῆται εἰς τὴν πόλιν ἢ τὴν χώραν ἢ Ἐφεσίων εἰς	
10	[]	Σάρδεις ἢ Σαρδ[ιανῶν ε]ἰς Ἐφεσον, ἐπιδέχεσθαι τε καὶ τοὺς ἄρχοντας ἐπιμέλεσθαι καὶ [συνδια]σώζειν. [Ἐφεσίω]ν δὲ καὶ τῶν κατοικούντων ἐν Ἐφέσωι καὶ τῇ χώρῃ μηθεις στρα- [τευέσθω κατὰ Σαρδ]ιανῶν μηδὲ δίοδον διδόντω μηδὲ ξενολόγιον παρεχέτω μηδὲ ὄπ<λ>α [διδόντω μηδὲ χορηγ]είτω τοῖς Σαρδιανῶν πολεμίοις μήτε χρήματα μήτε ἀγορὰν μηδ[ε] [λάφυρον ἐπιδεχέ]σθω μηδὲ ἄλλο μηθὲν ἐπὶ βλάβῃ πρᾶσσέτω, ὁμοίως δὲ μηδὲ Σαρδ[ι]-	
15	[]	ανῶν μηθεις μ]ηδὲ τῶ[ν] κατοικούντων ἐν Σάρδεσιν ἢ τῇ χώρῃ στρατευέσθω κατὰ Ἐφ[ε]- [σίω]ν μηδὲ δίο]δον διδόντω μηδὲ ξενολόγιον παρεχέτω μηδὲ ὄπλα διδόντω μηδὲ χορη- [γείτω τοῖς Ἐφεσ]ίων πολεμίοις μήτε χρήματα μήτε ἀγορὰν μηδὲ λάφυρον ἐπιδεχέσθω μη- [δὲ ἄλλο μηδ]ὲν ἐπὶ βλάβῃ πρᾶσσέτω. ὁπότερος δ' ἂν τῶν δήμων ὑπεναντίον [πράσσει τ]ινὶ τῶν ἐν τῇδε τῇ συνθήκῃ κατακεχωρισμένων, εἶναι τὸ δίκαιον λαβεῖν τῶ ἀδι-	
20	[]	κουμένωι] ἐπὶ τῆς λαχούσης πόλεως ἐξ ὧν ἂν κατὰ κοινὸν ἔλονται πόλεων, γενομένου κλήρου ἀπὸ [τῆς μεσ]ιτευούσης τὰς συνθήκας πόλεως. ὁ δὲ φάμενος ἀδικεῖσθαι δῆμος προλεγέτω δι- [ὰ πρ]εσ]βείας τῶι ἐγκαλουμένωι δήμωι τὸ ἔγκλημα καὶ παραγεινέσθωσαν οἱ παρ' ἐκατέρων [τ]ῶν πό[λε]ων εἰς τὴν διαδικασίαν, ἀφ' ἧς ἂν τὸ ψήφισμα οἱ ἐγκαλοῦντες ἀναδῶσιν ἐν ἄλ- [λαις ἡμέρα]ις τριάκοντα, πρὸς τὸν μεσιτεύοντα δῆμον, καὶ ἐν ἄλλαις ἡμέραις πέντε κληρωσά-	
25	[]	τωσαν τὸν κρινοῦντα δῆμον, μετὰ δὲ τὸν κλῆρον ἐν ἄλλαις ἡμέραις ἐξήκοντα παραγενόμε- νοι πρὸς τὸν εἰληχότα δῆμον διαδικαζέσθωσαν, φέροντες παρὰ τῶν ἰδίων πατριδῶν	

- γράμματα πρὸς τὴν εἰληχεῖαν πόλιν ὑπὲρ τῆς δόσ[ε]ως τοῦ δικαστηρίου, καὶ τὸ κατακριθὲν
 πραστέωσαν παραχρήμα· ἔαν δέ τις μὴ παραγ[έ]νηται ἢ ἐπὶ τὸν μεσιτεύοντα δῆμον
 ἢ ἐπὶ τὴν λαχοῦσαν πόλιν, ἔστω κατὰ τὸν [π]αρόντα. ταῦτα δὲ ὑπάρχειν Σαρδιανοῖς κα[ῖ]
- 30 Ἐφεσίοις εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ ἔαν τι αἱ πόλεις οἰκειότερον βουλευσῶνται. ἀνα-
 γράψαι δὲ καὶ εἰς στήλας λιθίνας τήνδε τὴν συνθήκην καὶ στήσαι ἐν μὲν Ἐφέσῳ ἐν
 τῷ τῆς Ἀρτέμιδος ἱερῷ ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ, ἐν δὲ Σάρδεσιν ἐν τῷ τοῦ Διὸς ἱερῷ[ι]
 ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ, ἐν δὲ Περγάμῳ ὃν ἂν αἰτήσῶνται κατὰ κοινὸν αἱ πόλεις ἐπιση[μó]-
 τατον τόπον. εἶναι δὲ τὴν συνθήκην κυρίαν, ὡς μὲν Ἐφεσίοι ἀγούσιν ἀπὸ πρυτάνεως Σελεύκου, ἱερέ[ως]
- 35 δὲ τῆς Ῥώμης Ἀρτεμιδώρου, μηνὸς Ταυρεῶνος τετράδος ἀπιόντος, ὡς δὲ Σαρδιανοὶ ἐπὶ ἱερέω[ς]
 τῆς μὲν Ῥώμης Σωκράτου, τοῦ δὲ Διὸς τοῦ Πολιέως Ἀλκαίου, μηνὸς Δαισίου τετράδος ἀπιόντος.
 εἰσὶν δὲ οἱ ὑφ' ἑκατέρων τῶν δῆμων ἀποδειχθέντες ἄνδρες ἐπὶ τῶν συλλύσεων Σαρδιανῶν
 [[μὲν Μενεκράτης Δ]]ιοδώρου, Φοῖνιξ Φοῖνικος, Ἀρχέλαος Θεοφίλου, Ἐφεσίων δὲ Ἰκέσιος Ἀρτεμιδώ-
 ρου, Ποσειδώνιος Ποσειδωνίου τοῦ Διονυσίου, Ἀριστογείτων Πάτρωνος, Ἀρτεμίδωρος
- 40 Ἀ<ρ>τεμ<ι>δώρου, Μενεκράτης Μενεκράτου τοῦ Ἀρτεμιδώρου, Ἀπολλόδωρος Ἐρμοκράτου,
 Ἑρμιππος Μενοΐτου.

1 - - - οντας τ[α, Fränkel; []οντας τ[.], Wankel. 2-3]ς ἐκκλήτους δ[ί]κας, Wankel, Ager; τὰ]ς ἐκκλήτους δ[ί]κας], Dittenberger, Lafaye. 3 παρ]αγένηται, Wankel, Ager; παρ]αγένηται, Fränkel; παρ]αγένηται, Dittenberger (*lapsus calami*), Lafaye. 6 ἐξέστω{ι}, Fränkel *et al.* 8 τότε] διεξάγεσθαι, Fränkel, Wankel, Ager; ταῦτα] διεξάγεσθαι, Dittenberger, Lafaye. 11 [συνδια]σώζειν, Wankel, Ager; [συνδια]σώ[ζ]ειν, Dittenberger, Lafaye; [διανα]σώζειν Fränkel. 12 ΟΠΑΑ, *lapis* (Laffi). 38 [[μὲν Μενεκράτης Δ]]ιοδώρου, *in rasura*. 40 ΑΤΕΜΔΩΡΟΥ, *lapis*.

Presentazione dell'iscrizione. I cinque frammenti del presente documento sono stati ricomposti da Fränkel per l'*editio princeps* dell'iscrizione e questa ricostruzione è stata accolta dalla maggior parte degli studiosi fino alla fondamentale monografia recente di Laffi, che affronta in modo esaustivo ogni aspetto sollevato dall'analisi del testo. I frammenti *a* e *b* recano nella l. 1 lettere considerevolmente più grandi di quelle delle linee successive, restituendo così una sorta di titolo attribuito in origine all'iscrizione stessa. Il testo che segue appare distribuito in due colonne, di cui si conservano nel fr. *a* le lettere finali delle prime cinque linee della colonna di sinistra (col. i) e quelle iniziali delle prime linee della col. ii e nel fr. *b* la parte destra delle prime sette linee della col. ii. Il fr. *c* restituisce più in basso, dopo una lacuna di un numero non quantificabile di versi, buona parte di ventitre linee del testo della col. ii e soltanto le lettere finali di undici linee della col. i.

Il testo restituito dai fr. a+b+c. Il titolo dell'iscrizione, comune alle coll. i e ii e al resto del testo, è stato ricostruito a partire dalle poche lettere leggibili sulla pietra in considerazione del contenuto complessivo dei cinque frammenti e in base all'allusione a una συνθήκη tra Sardiani e Efesini alle ll. 19, 31 e 34 del fr. *e*². Non è ormai più sostenibile la ricostruzione proposta da Rigsby, il quale ritenne che i primi due frammenti non avessero alcuna relazione con i fr. *c* e *d+e*

² LAFFI 2010a, p. 19.

e che il titolo presentasse quindi soltanto il tema trattato in *a* e *b*, vale a dire i giochi penteterici indetti dai popoli dell'Asia in onore del magistrato romano Q. Mucio Scevola³.

Il nome di questo individuo, Q. Mucio Scevola [*P.*] *f.*, è chiaramente individuabile alla l. 2 della col. ii, mentre nella linea successiva è evidente l'attribuzione a questo personaggio del titolo di ἀνθύπατος Ῥωμαίων⁴. Le corrispondenze delle lettere finali della col. i nei fr. *a* e *c* con il testo della colonna di destra, conservatosi maggiormente, hanno indotto gli editori a pensare che si trattasse di due documenti identici, bensì riportati nelle due colonne con accapo diversi a partire dalla l. 5. Le ll. 2-4 della col. ii rivelano la natura epistolare dei testi grazie alla consueta *formula salutationis* rivolta alle istituzioni di una città. Il nome del popolo destinatario dell'epistola di destra, attestato in lacuna nella sua parte iniziale, è restituibile grazie all'affermazione secondo cui l'emissario del governatore è stato inviato "presso il vostro popolo e quello dei Sardiani" (ii *c*, ll. 9-10): ne consegue che la lettera iscritta nella col. ii sia destinata agli Efesini, mentre il testo molto lacunoso dell'altra colonna era rivolto ai Sardiani⁵.

Paternità e cronologia delle epistole. Sin dall'*editio princeps* l'autore delle lettere fu identificato nel Q. Mucio Scevola che fu console nel 95 a.C. e che sarebbe poi stato soprannominato *Pontifex* dopo aver rivestito la massima carica sacerdotale nell'89 a.C.⁶ Fine giureconsulto e maestro di Cicerone, egli divenne noto nel mondo romano per la rettitudine con cui governò la provincia d'Asia, al punto che la fama del suo governo si protrasse almeno fino al III sec. d.C.⁷ I principali elogi provengono proprio dalle parole del suo più illustre discepolo, Cicerone, il quale non esitò a indicare in Scevola il più assennato di tutti gli uomini (*omnium hominum moderatissimus*)⁸ e a

³ RIGSBY 1988, pp. 141-149; vd. la mutata opinione di Rigsby in LAFFI 2010a, p. 22, nota 3, che invalida di per sé le considerazioni proposte – in linea con la prima ricostruzione di Rigsby – da HELLER 2006, pp. 46-47, e più recentemente da FOURNIER 2010, p. 409.

⁴ LAFFI 2010a, pp. 27-28, afferma che questa attestazione è l'ultima nota in cui un magistrato romano, scrivendo di sé stesso, specifica la sua identità etnica (Ῥωμαίων), una consuetudine che fu abbandonata proprio all'alba del I sec. a.C. Tale teoria sembrerebbe confermata dalle *formulae salutationis* delle lettere del presente *corpus* successive a questi anni (I.6 A.a, ll. 1-2; I.6B, col. i, l. 1; I.6B, col. ii, l. 4; I.7, ll. 1-2; II.2B, l. 1; II.3, l. 9), ma è invece smentita dal caso n. II.4, ll. 2-3 (ἀνθύπατος Ῥωμαίων στρατηγός), dove tuttavia non si esclude un intervento del lapicida sul testo (vd. *infra*, pp. 172-173 e nota 253).

⁵ *Contra*, RIGSBY 1988, p. 145, ritenendo che questi frammenti non avessero alcuna relazione con i fr. *d+e*, ipotizzò che nella col. i fosse iscritto un decreto con cui il *koinon* asianico istituiva le celebrazioni, ovvero una lettera dello stesso consesso a Scevola per comunicargli tale iniziativa in suo onore, e che nella colonna di destra vi fosse il testo di un'epistola di risposta del governatore ai Pergameni.

⁶ DNP, VIII, *Mucius* I 9.

⁷ Lo studio del diritto civile, tramandato di generazione in generazione, rappresentava una tradizione talmente forte nella *gens Mucia* da essere considerato quasi alla stregua di una prerogativa familiare (una delle *domesticae disciplinae* di cui parla Cicerone, *Brut.*, 98). Suo padre, P. Mucio Scevola, difensore del rigorismo giuridico nei turbolenti anni dei Gracchi (vd. GROSSO 1968, *passim*), era annoverato tra i fondatori dello *ius civile* romano (*Dig.*, I, 2, 39), mentre suo zio, P. Licinio Crasso Muciano *Dives*, era considerato un dottissimo giurista (*Cic.*, *De orat.*, I, 216; *Brut.*, 98); vd. *infra*, pp. 334 e nota 172. Lo stesso Q. Mucio Scevola che governò l'Asia compose una nota opera giuridica, i *libri XVIII iuris civilis*.

⁸ *Cic.*, *Off.*, II, 16, 57.

invidiare il suo senso di *iustitia* e di *abstinentia*⁹, affermando di aver seguito, al tempo del suo governatorato in Cilicia, le disposizioni legislative ideate da Scevola¹⁰. È particolarmente positivo anche il giudizio di Diodoro, forse ispirato nel suo pensiero dalle parole dello storico P. Rutilio Rufo, legato di Scevola in Asia; il resoconto dell'agiritta sottolinea in particolare l'ἄρετή del governatore romano, la sua generosità nel provvedere alle spese gestionali della provincia con il suo patrimonio personale, l'incorruttibilità in sede giuridica e amministrativa e l'impegno infaticabile nell'estirpare gli abusi dei pubblicani in Asia¹¹. Analogamente Valerio Massimo affermò che il Senato aveva stabilito di proporre l'amministrazione di Scevola, *qui Asiam tam sancte et tam fortiter obtinuit*, come modello per qualsiasi magistrato che si fosse recato nella provincia dopo di lui¹². Circa trecento anni dopo, la durevole fama del suo governatorato in Asia fece sì che l'imperatore Gordiano I fosse accostato, tra gli altri, anche al nome di Scevola alla luce dell'immensa gloria conseguita tra i provinciali (in quel caso gli abitanti dell'Africa)¹³.

Il presente testo e la titolatura riportata a proposito del governatore Scevola si inseriscono nel lungo dibattito sulla cronologia relativa alla presenza di questo personaggio in Asia e sulla carica da lui ricoperta nel governo della provincia. In particolare gli studiosi discussero sulla necessità di collocare il governatorato di Scevola in Asia durante o dopo la sua pretura (*ex praetura*), databile al più tardi nel 98, ovvero in seguito al suo consolato del 95 a.C. Nel primo caso l'azione di Scevola in Asia avrebbe avuto luogo nel 99, nel 98 o nel 97 a.C., mentre nel secondo caso egli sarebbe giunto nella provincia *ex consulatu* nel 94 a.C. e non nel corso del suo consolato dell'anno precedente, durante il quale pare essersi trattenuto per l'intero mandato a Roma. La principale difficoltà in questo senso deriva dalla titolatura attribuita a Scevola, il quale nelle testimonianze epigrafiche¹⁴ e letterarie¹⁵ appare quasi sempre come proconsole, nonostante l'Asia sia stata una provincia di rango pretorio fino all'88 a.C. In due sole occasioni nei testi letterari egli è ricordato esplicitamente come *praetor*¹⁶. Recentemente sono ritornati sulla disputa sia Brennan, che sostiene la datazione più bassa *ex consulatu*¹⁷, sia Ferrary (seguito da Laffi), il quale afferma che nell'anno

⁹ Cic., *Att.*, V, 17, 5. Vd. anche Cic., *Verr.* 2, II, 27 riguardo alla *innocentia* di Scevola.

¹⁰ Cic., *Att.*, VI, 1, 15.

¹¹ Diod., XXXVII, fr. 5-8. Lo storico Rutilio Rufo, *cos.* 105 a.C., è probabilmente lo stesso personaggio che prese parte alla legazione guidata dall'Eburno a Creta nel 113/112 a.C. (vd. *infra*, p. 299 e nota 767).

¹² Val. Max., VIII, 15, 6. Vd. anche Ps. Ascon., *Verr.*, p. 210 Baiter: *Q. Mucius Asiam singulariter rexerat*.

¹³ Hist. Aug., *Gord.*, 5, 5.

¹⁴ *IvO* 327 = *OGIS* 439 (da Olimpia), ll. 5-7: [Κό]ϊντον Μ[ούκιον Ποπλίου υἱὸν] Σκαϊόλαν, διαφ[α]νέ[στατον] ἄνδρα, στρατ[η]γὸν ἀνθύπατον Ῥωμαίων. EILERS – MILNER 1995, pp. 78-79 = *SEG* 45, 1128 (da Cos), ll. 2-4: Κοῖν[του υἱὸν Μουκίου Σκα]ϊόλα [τοῦ στραταγοῦ ἀνθυ]πάτου (dedica per il figlio omonimo di Scevola). BLÜMEL 2007, n. 4, p. 47 (da Nisa), n. 4, ll. 3-5: Κοῖντου Μουκίου Καίουλα στρατηγοῦ ἀνθυπάτου Ῥωμαίων (altra dedica per il figlio del governatore). Vd. LAFFI 2010a, p. 27.

¹⁵ Liv., *Perioch.*, LXX: *legatus C. Muci procos.*; Hist. Aug., *Gord.*, 5, 5: *Amatus est ab Afris ita, ut nemo antea proconsulum, ita ut eum alii Scipionem, Catonem alii, multi Mucium ac Rutilium aut Laelium dicerent*.

¹⁶ Diod., XXXVII, fr. 5 e 8 (στρατηγός); Ps. Ascon., *Div. in Caec.*, p. 122 Baiter (*praetor*).

¹⁷ BRENNAN 2000, pp. 549-552; altre argomentazioni a favore di questa datazione si trovano anche in RE, I A, col. 1274 e RE, XVI, col. 438 (Münzer); MAGIE, *RRAM*, I, p. 173; II, p. 1064; BADIAN 1956, pp. 104-123;

del suo consolato Scevola – rimasto in carica in Asia per nove mesi¹⁸ – non avrebbe avuto il tempo per far votare a Roma anche la *lex Licinia Mucia*, nonché per porre il veto al trionfo del collega Crasso alla fine del 95 a.C.¹⁹ Da Asconio, commentatore dell'opera ciceroniana, si desume che Scevola rinunciò al governo di una provincia durante il suo consolato (*provinciam deposuerat*)²⁰: si tratterebbe di una provincia consolare – probabilmente una della due Gallie – che gli sarebbe stata assegnata dal Senato nel 95 a.C. forse all'inizio dell'anno consolare, come indurrebbe a pensare l'uso del *puiccheperfetto*²¹. Ne consegue che il suo governo in Asia abbia avuto luogo durante o dopo la sua pretura, rivestita tra il 99 e il 98 a.C., per cui egli avrebbe operato in Asia nel 99, nel 98 o nel 97 a.C., in quest'ultimo caso come *propretore*²². Come si è già visto nel caso dei pretori romani in Macedonia e nelle province iberiche²³, da un punto di vista normativo nulla impedisce di ipotizzare che egli abbia assolto a questa funzione in qualità di pretore dotato di *imperium* consolare, dettaglio che giustificherebbe tutta la titolatura che si attribuisce a Scevola nelle fonti (*proconsul, praetor, στρατηγὸς ἀνθύπατος, ἀνθύπατος, στρατηγός*)²⁴. Nelle epistole indirizzate ai Sardiani e agli Efesini si nota che egli, per presentare sé stesso ai provinciali, preferì fregiarsi soltanto del titolo consolare, che era certamente di maggior prestigio. È infine da considerare un'eccezione alla normale procedura il fatto che il pretore Scevola si sia avvalso in Asia della collaborazione di P. Rutilio Rufo, che era un *consularis* sottoposto a un magistrato nominalmente di rango inferiore²⁵. In questo caso l'avanzata età del

comm. Goukowsky, *Diodore de Sicile. Bibliothèque historique, Fragments IV (livres XXXIII-XL)*, (ed. Les Belles Lettres, 2014), pp. 177-181.

¹⁸ Cic., *Att.*, V, 17, 5; vd. su questo punto FERRARY 2012, pp. 168-171, che colloca la permanenza di Scevola in Asia, dove sarebbe arrivato particolarmente tardi, dalla seconda metà di giugno alla seconda metà di marzo.

¹⁹ FERRARY 2000, pp. 163-164, 192; Id. 2012, pp. 160-167, 175-178. Tra i sostenitori della datazione del governatorato di Scevola tra il 99 e il 97/96 a.C. sono da annoverare anche Fränkel, *IPergamon* II, p. 200; Dittenberger, *OGIS* 437, nota 3; Lafaye, *IGRR* 297, nota 1; RÆDER 1912, p. 136; BALSDON 1937, pp. 8-10; BROUGHTON, *MRR*, II, pp. 4 e 7; Id., *MRR*, III, pp. 145-146; MARSHALL 1976, pp. 117-130; Id. 1985, pp. 110-112; KALLET-MARX 1989, pp. 307-309, 311-312; SARTRE 1995, p. 118: «sans doute en 97-96»; FAMERIE 1998, p. 76, che pensa al 98 per la pretura e al 97/96 per il governo di Scevola in Asia; HELLER 2006, p. 45; FERRIÈS – DELRIEUX 2011, pp. 208-210; THORNTON 2017, p. 36. Senza propendere per una delle due possibilità, alcuni importanti autori si limitarono a menzionare entrambe le ipotesi: SHERK, *RDGE*, p. 258; AGER, *Arbitrations*, p. 496; FOURNIER 2010, p. 409; LAFFI 2010a, pp. 26-27.

²⁰ Ascon., *Pis.*, p. 13 Kiessling – Schöll. Vd. MARSHALL 1985, p. 110.

²¹ BROUGHTON, *MRR*, III, p. 145; FERRARY 2000, p. 164 e nota 15; Id. 2012, pp. 172-175. *Contra*, da un punto di vista linguistico BADIAN 1956, pp. 107-108 e Goukowsky, *Diodore de Sicile, Frr. IV*, cit., pp. 179-180, ritengono che l'uso del *puiccheperfetto* per quest'azione e del *perfetto* per descrivere gli eventi del 95 a.C. dimostri che tale rinuncia era avvenuta durante o dopo la pretura di Scevola, per cui egli avrebbe governato l'Asia al tempo del suo consolato. FERRARY 2012, p. 161, attribuisce il *puiccheperfetto* al fatto che la rinuncia avvenne prima del dibattito sul trionfo di Crasso.

²² FERRARY 2000, p. 164.

²³ Vd. *supra*, pp. 36-37.

²⁴ Vd. anche FAMERIE 1998, p. 76; FERRARY 2012, p. 162.

²⁵ FERRARY 2000, p. 165; vd. anche BRENNAN 2000, p. 875, nota 219.

secondo e il forte rapporto di amicizia che legava i due può aver avuto un ruolo decisivo nel far accettare a Rufo una simile collaborazione²⁶.

Analisi puntuale del testo. Come si è già osservato in questo *corpus* (I.4), anche nel caso della presente epigrafe pergamena il documento iscritto per primo (frr. *a+b+c*) potrebbe rappresentare il più recente in ordine cronologico e quello decisivo in termini normativi, figurando probabilmente come l'ultima decisione valida sugli argomenti trattati²⁷. All'origine della vicenda vi fu presumibilmente uno stato di conflittualità o di tensione politica tra le due *poleis* coinvolte, sottolineato dal chiaro riferimento a ἔχθραν καὶ διαφοράν (ii *c*, l. 3)²⁸. L'azione del pretore si rese dunque necessaria per garantire la ricomposizione dei contrasti sorti tra Efeso e Sardi (εἰς σύλλυσιν, i *c*, ll. 11-12; ii *c*, l. 11; ἐπὶ τῶν συλλύσεων, *d+e*, l. 37), due città particolarmente importanti della provincia asianica. Scevola introduce il suo testo richiamando i popoli e le genti della provincia che "sono considerati" *in amicitia* (*populi Romani*), le quali hanno stabilito per il futuro di celebrare in suo onore agoni musicali e probabilmente ginnici o drammatici con cadenza quadriennale (i *a*, ll. 4-7; ii *ab*, ll. 4-7)²⁹. L'espressione relativa alle genti legate a Roma da rapporti di φιλία è stata ripristinata opportunamente da Dittenberger traendo ispirazione da altre iscrizioni in cui essa compariva a fianco al riferimento a singoli individui iscritti *in amicorum* (*populi Romani*) *formulam*³⁰. È evidente che si tratta sia dei popoli delle città elleniche microasiatiche sia delle unità tribali prive di organizzazione civica (e probabilmente raccolte attorno a santuari indigeni) ammesse all'interno del *synedrion* dei Greci d'Asia e attestatesi, dopo la deduzione della provincia, su posizioni filoromane. Questa linea politica si esprimeva soprattutto nella comune partecipazione a concorsi indetti in onore dei magistrati romani, alla

²⁶ Vd. BROUGHTON, *MRR*, III, pp. 145-146; FERRARY 2012, pp. 167-168. Vd. anche KALLET-MARX 1989, pp. 310-311, per la scelta operata da Scevola sulla base della grande esperienza che Rutilio Rufo possedeva. FERRIÈS e DELRIEUX 2011, p. 210, suggerivano l'esistenza di un rapporto di *clientela* tra gli Scaevolae e Rufo alla luce di Cic., *Off.*, II, 47, in cui la formazione giovanile di Rufo appare promossa dalla casa di P. Mucio Scevola, il noto giurista di età graccana.

²⁷ CAMIA 2009, p. 159, immagina che nelle lettere Scevola intendesse esprimere la sua soddisfazione per il ripristino di rapporti positivi tra i Sardiani e gli Efesini, ma non esclude che prima di tale esito egli avesse voluto esortare i Sardiani e gli Efesini a trovare un accordo attraverso queste lettere. Su I.4, vd. partic. p. 68.

²⁸ CAMIA 2009, p. 158, ha ipotizzato, benché in forma dubitativa, che tale vertenza possa essere sorta per un contrasto di natura territoriale.

²⁹ RIGSBY 1988, pp. 145-146, fu il primo a suggerire l'istituzione di concorsi drammatici e non ginnici in occasione dei Σωτήρια καὶ Μουκίαια, un'ipotesi la cui plausibilità è sostenuta anche da Laffi. Rigsby tuttavia immaginò il coinvolgimento nelle celebrazioni dell'associazione dei *Technitai* dionisiaci di Ionia ed Ellesponto, benché non ci siano elementi – né nel presente testo né altrove – per dimostrare tale teoria.

³⁰ Vd. MAGIE, *RRAM*, II, pp. 1064-1065. LAFFI 2010a, pp. 29-30, riporta i quattro testi che recano nelle prime linee la formula οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ δῆμοι καὶ τὰ ἔθνη καὶ οἱ κατ' ἄνδρα κεκριμένοι ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους φιλία (OGIS 438; 439; IGRR IV 291; *IEphesos* 205). Vd. anche FOUCART 1925, p. 86; LAFFI 2010a, pp. 31-35; RAGGI 2010, p. 148. In OGIS 438 e 439 è attestata anche una quarta categoria indefinita di partecipanti agli agoni in onore del pretore (καὶ τῶν ἄλλων οἱ εἰρημένοι μετέχειν τῶν Σωτηρίων καὶ Μουκίαιων), che Foucart, *ibid.*, identificava con privati cittadini della provincia d'Asia desiderosi di partecipare alle spese per le celebrazioni. Sulla natura delle categorie designate con i termini πόλεις, ἔθνη e δῆμοι vd. anche MEROLA 2001, pp. 186-191.

cui organizzazione le *poleis* o singoli individui partecipavano economicamente³¹. In particolare, tuttavia, il pretore non si rivolge a tutte le genti che abitano la provincia d'Asia ma soltanto ai popoli che "sono considerati" amici, vale a dire ai popoli liberi non formalmente sottoposti all'*imperium* di Roma e legati ufficialmente a questa da relazioni diplomatiche positive³². In tale categoria rientrano infatti entrambe le città di Sardi e di Efeso. Benché riferito a un'epoca diversa, successiva alla pace di Dardano che chiude la Prima guerra mitridatica (85 a.C.), è evidente il rapporto istituito da Appiano tra la libertà conferita ad alcuni popoli asianici e l'iscrizione di questi nella *formula sociorum* dei Romani (ἐλευθέρους ἡφίει καὶ Ῥωμαίων ἀνέγραφε φίλους)³³. All'alba del I sec. a.C. quei soggetti politici, preoccupati dalle conseguenze di una vertenza tra Efeso e Sardi, avrebbero inviato presso il governatore degli ambasciatori per convincerlo a intervenire al fine di ripristinare i rapporti tra le due *poleis*. Una parte dei popoli d'Asia dovette probabilmente sottoscrivere un documento comune da sottoporre all'attenzione del magistrato romano per informarlo che una tale contesa avrebbe potuto minacciare anche il corretto svolgimento degli agoni a lui dedicati, un'eventualità che il governatore non poteva certamente sottovalutare. Laffi ritiene che questa situazione fosse descritta nel testo della col. ii *ab* dalla l. 7 alla l. 11, di cui resta leggibile soltanto la prima parte del verbo esortativo προτρέπομαι (l. 8)³⁴. L'autore precisa che in π]ροτρεψο- il *rho* e l'*omicron* appaiono di difficile identificazione³⁵; tuttavia tale interpretazione risulta particolarmente attendibile, dal momento che il calco berlinese restituisce la metà superiore di queste due lettere, mentre dalla pietra sembra scorgersi persino una piccola parte dell'angolo superiore destro del *pi*.

Gli agoni di cui si parla nel documento sono i famosi Σωτήρια καὶ Μουκίεια indetti in onore di Scevola in Asia e divenuti famosi in tutto il Mediterraneo greco. Si tratterebbe della prima celebrazione agonistica indetta esplicitamente in onore di una personalità romana in una provincia. Nel commentario di Asconio (o dello Pseudo-Asconio) si legge che i *Mucia* furono istituiti per iniziativa dei Greci d'Asia in onore di Scevola³⁶. I popoli asianici tenevano certamente molto a questa celebrazione se, come afferma Cicerone, neppure Mitridate osò eliminarli dopo aver ottenuto il pieno controllo del territorio microasiatico³⁷. Ciò si può dedurre anche dal fatto che un'iscrizione proveniente da Poimaneno, in Cizicene, associa i popoli dell'Asia che sono considerati amici del popolo romano a coloro che adorano prendere parte ai Σωτήρια καὶ Μουκίεια³⁸. Diodoro allude soltanto a queste celebrazioni richiamando le numerose

³¹ LAFFI 2010a, pp. 35-36.

³² Ibid., pp. 38-42.

³³ App., *Mithr.*, 61 (250); vd. LAFFI 2010a, pp. 43-44.

³⁴ LAFFI 2010a, pp. 47-48. Vd. anche MAGNETTO 2014, p. 670.

³⁵ Ibid., p. 65.

³⁶ Ps. Ascon., *Div. in Caec.*, p. 122 Baiter; *Verr.*, p. 210 Baiter.

³⁷ Cic., *Verr.* 2, II, 51.

³⁸ OGIS 438, ll. 1-5: οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ δῆμοι κα[ὶ τ]ὰ ἔθνη[ι] καὶ οἱ κατ' ἄνδρα κεκριμένοι ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους φιλία καὶ τῶν ἄλλων οἱ εἰρημένοι μετέχειν τῶν Σωτηρίων καὶ Μουκικίων. Vd. CAMPANILE 2007, pp. 129-130.

manifestazioni di riconoscenza (πολλὰς ἀμοιβάς) che Scevola ricevette dai cittadini delle *poleis* provinciali³⁹. Sia Cicerone sia Diodoro riconobbero nell'istituzione di questi agoni una testimonianza degli onori divini di cui fu oggetto Scevola presso i Greci d'Asia⁴⁰, come potrebbe essere confermato dal fatto che nel corso del suo governatorato gli stessi popoli asianici che istituirono tali concorsi gli dedicarono una statua presso il tempio panellenico di Olimpia elogiandolo come διαφανέστατον ἄνδρα e definendolo loro benefattore e salvatore⁴¹.

Nel fr. *c* l'iscrizione riprende non soltanto con accapo non coincidenti tra una colonna e l'altra, ma anche presentando una maggiore lunghezza e articolazione nel testo della col. ii rispetto a quello della col. i, in quanto la prima linea restituibile nella col. i *c* corrisponde alla l. 6 della colonna di destra, permettendo di ipotizzare che nella lettera ai Sardiani diverse linee di testo siano state probabilmente omesse. Il presente documento si presenta in questo frammento come la continuazione delle epistole iscritte nei frr. *ab* da Scevola anche per quanto concerne lo stato di conservazione, costringendo gli editori ad analizzare principalmente la colonna di destra per restituire il testo dell'intero frammento. Nella col. ii *c* l'epigrafe appare pressoché integra, in quanto risultano perdute o illeggibili soltanto alcune linee all'inizio e alla fine della colonna, così come alcune lettere finali di ogni linea. Laffi propone una ricostruzione *exempli gratia* del testo dall'inizio della col. ii *c* fino alla l. 4, ricomponendolo in modo altamente plausibile grazie al confronto con altri possibili paralleli letterari ed epigrafici⁴². Dopo il chiaro riferimento alla discordia tra i Sardiani e gli Efesini (l. 3), lo studioso ipotizza che Scevola abbia evidenziato la necessità che agli agoni in suo onore fossero affiancati dei sacrifici, secondo un'associazione tra riti sacri e concorsi che ha remote radici nel mondo antico⁴³. Alla l. 4 Scevola avrebbe dunque incoraggiato i popoli asianici a compiere sacrifici "più fastosi e solenni" (trad. Laffi), sollecitando le *poleis* a mostrare maggiore zelo nell'organizzazione di tali celebrazioni e quindi a collaborare in modo più stretto per appianare ogni divergenza. Nelle linee successive (ll. 4-6) infatti egli dichiarava di essersi adoperato per la riconciliazione al fine di riportare i popoli allontanatisi dalle consuete manifestazioni della vita comune in Asia a riunirsi nuovamente. Guardando alla situazione generale della provincia e non solo ai dissidi tra Sardi ed Efeso, è possibile vedere in questa frase un richiamo all'intenzione di Scevola di creare un sentimento condiviso di fiducia da parte delle popolazioni locali nei confronti delle autorità romane, verso le quali era evidentemente diffusa la disaffezione e l'ostilità soprattutto a causa delle vessazioni arrecate dai pubblicani. Per

³⁹ Diod., XXXVII, fr. 8.

⁴⁰ Ibid.: καὶ παρὰ μὲν τοῖς εὐεργετηθεῖσι τιμῶν ἰσοθέων ἔτυχε; Cic., *Verr.* 2, II, 51: *tamen honorem hominis deorum religione consecratum violare noluit.*

⁴¹ *IvO* 327 = *OGIS* 439. Un'altra probabile attestazione di questi agoni si ritrova in *IEphesos* 205, in cui il riferimento ai Σωτήρια καὶ Μουκίεια è completamente restituito in lacuna.

⁴² Vd. LAFFI 2010a, pp. 51-56.

⁴³ Ibid., pp. 53-54. Si noti che alla l. 3 l'attestazione di un riferimento a θυσία compiuti in occasione degli agoni in onore di Scevola è desunta anche dall'epistola del 73 a.C. agli Oropii (*I.7*, ll. 47-48), in cui ἀγῶνες e θυσία appaiono associati nelle nuove celebrazioni per la dea Roma e per Anfiarao.

conseguire questo risultato il pretore aveva inviato sia presso il popolo efesino sia presso i Sardiani un emissario ateniese, -sos figlio di Filotimo⁴⁴, probabilmente un suo *amicus* (ll. 6-7) considerato dai Romani un uomo eccellente e degno della massima fiducia (ll. 8-10)⁴⁵. La mediazione dell'ambasciatore doveva mirare a una ricomposizione tra le due parti invitando i contendenti a "tendere le mani" ai Romani (ll. 10-11), vale a dire a trovare un motivo di accordo in un comune atteggiamento filoromano. Laffi rileva che non esistono confronti per l'espressione διδόναι τὰς χεῖρας nei testi greci, per cui la sua introduzione in questo caso si deve attribuire a un calco dell'espressione latina *manus dare* che Scevola intendeva usare in questo punto del testo⁴⁶. Nella frase successiva si legge che la missione del legato si concluse con successo e che i due popoli avevano deciso di accogliere le richieste dell'emissario ateniese, inviando a loro volta ambasciatori per avviare le trattative diplomatiche (ll. 12-14). Il testo delle due epistole proseguiva con l'elenco dei nomi dei cittadini prescelti dalle due *poleis* in qualità di diplomatici: sono individuabili sulla pietra i nomi di sette emissari efesini e di tre ambasciatori sardiani. Tale sequenza sembra coincidere anche nell'ordine con quella dei nomi perfettamente leggibili alla fine del trattato *d+e*, ll. 38-41. Il confronto rivela che gli emissari menzionati in questa parte della col. ii *c* costituiscono il numero totale dei diplomatici inviati dalle due città per le trattative di pacificazione⁴⁷. Mentre nell'elenco che compare nella col. ii *c* i messi efesini sono citati per primi, nel testo del trattato e certamente anche in quello perduto della col. i *c* erano i nomi degli emissari sardiani a comparire all'inizio della lista. Questi furono forse inviati al cospetto del governatore in una fase del negoziato successiva non solo all'operato svolto dal messo ateniese presso le due città⁴⁸, ma anche in seguito alla stipula del trattato tra Efeso e Sardi, i negoziati del quale furono condotti dagli stessi ambasciatori⁴⁹. Ne consegue che la stesura delle epistole di Scevola abbia avuto luogo poco dopo la conclusione ufficiale della συνθήκη riportata nei fr. *d+e*. Come si può intuire dalle ll. 22-24, il testo delle lettere di Scevola continuava con altri riferimenti ad un'azione mediatrice (l. 23, μεσιτε[υ-]), mentre non possediamo alcuna parte di esso dopo la l. 24.

Il testo restituito dai fr. d+e. Questa sezione reca il testo vero e proprio del trattato tra Sardi ed Efeso, un documento consistente iscritto su un'unica colonna e piuttosto ben conservato almeno dalla l. 4 alla l. 41. Non è possibile determinare quante linee separassero in origine i testi epistolari riportati nel fr. *c*, pervenuti privi della loro sezione conclusiva, da quello iscritto nei fr. *d+e*, di cui non possediamo la parte iniziale. Laffi, interrogandosi sulle dinamiche diplomatiche

⁴⁴ Vd. *PAA*, XVIII, 966670: Φυλότιμος Ἀθηναῖος, padre o fratello dell'ignoto emissario di Scevola. Egli è da identificare con ogni probabilità con il tesmoteta Φυλότιμος Κικυννεύς attestato nel 101/100 a.C. in *IG II²*, 2336, col. i, l. 97 (*PAA*, XVIII, 966680).

⁴⁵ Per un commento delle ll. 6-24 vd. LAFFI 2010a, pp. 56-59. La restituzione del genitivo partitivo τῶν ἐ[μῶν φίλων] alla l. 7 risale ai Robert, *Bull. Ép.* 1961, n. 656.

⁴⁶ LAFFI 2010a, p. 58.

⁴⁷ Vd. *ibid.*, p. 59, per le altre attestazioni epigrafiche relative a questi individui.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 57.

⁴⁹ FOURNIER 2010, p. 412.

che sottessero alla collocazione del testo del trattato dopo le epistole del governatore, non esclude che a Pergamo il testo del trattato apparisse in quella posizione a causa dell'assemblaggio dei documenti operato dai Pergameni durante la loro pubblicazione e che l'ordine originario dei documenti fosse in realtà differente⁵⁰. Il luogo del ritrovamento dei frammenti iscritti e altri rimandi interni al testo di *d+e* non lasciano dubbi sul fatto che una decisiva azione mediatrice tra Efeso e Sardi sia stata svolta dalla città di Pergamo, che aveva contribuito a portare a compimento la politica inaugurata dal pretore Scevola con la mediazione iniziale del suo emissario ateniese⁵¹. L'istruzione di iscrivere la stele con il testo delle epistole e della *συνθήκη* anche a Pergamo (ll. 33-34) non sembra lasciare dubbi su questo punto. Alla l. 2 il riferimento probabile a processi giudiziari in cui era prevista la facoltà di presentare appello contro una sentenza sfavorevole (*ἐκκλήτους δίκας*) indica che in base ai nuovi accordi le due città di Sardi ed Efeso potevano fare ricorso interpellando un arbitro, in questo caso portando il processo "dinanzi a una terza città" (*πόλις ἕκκλητος*; trad. Laffi)⁵². Alle ll. 3-8 sono specificate due clausole di carattere giuridico inerenti al diritto privato. Nella prima – piuttosto lacunosa – si stabilisce che, qualora un cittadino di Sardi o di Efeso avesse subito un torto penalmente rilevante da parte dell'altra *polis* contraente, l'azione giudiziaria sarebbe stata intentata nella città dell'imputato (ll. 3-5), il quale otteneva così una significativa tutela giuridica e processuale. Il processo infatti si sarebbe svolto certamente secondo le leggi della sua città d'origine⁵³. Diversamente, nel caso in cui un sardiano o un efesino avesse subito un furto o altri *ἄδικήματα* da cittadini di altre *poleis*, egli avrebbe potuto ottenere giustizia di questo reato sia a Efeso sia a Sardi in modo conforme alle leggi in vigore nella città in cui l'imputato era stato arrestato (ll. 4-7). L'unica eccezione a questa disposizione prevedeva che, qualora il reo provenisse da una *polis* con cui vigevano accordi separati, il caso fosse trattato in base a tali *συνθήκαι ἴδια* (ll. 7-8). Ciò significava che in generale i cittadini di entrambe le *poleis* potevano usufruire in modo equivalente anche dei servizi dei tribunali dell'altra città, di cui non erano *politai*, avvalendosi di un duplice diritto in base a una equiparazione – vigente esclusivamente per loro – delle competenze dei tribunali di Efeso con quelli di Sardi e viceversa. Si tratta di un'importante deroga al principio secondo cui le corti giudiziarie di una città libera erano competenti soltanto a giudicare reati compiuti sul loro territorio⁵⁴. Poiché si presume che

⁵⁰ LAFFI 2010a, p. 73.

⁵¹ Vd. CAMIA 2009, p. 160.

⁵² LAFFI 2010a, p. 76.

⁵³ GAUTHIER 1972, p. 182 ; LAFFI 2010, p. 23. Vd. FOURNIER 2010, pp. 414-415, che paragona questa clausola alla situazione venutasi a creare a Samo al tempo del governatorato di Dolabella in Macedonia (80-78 a.C.). Come narrato in Cic., *Verr.* 2, I, 52, il trierarca Caridemo di Chio, al servizio del proconsole, scortò Verre, che stava abbandonando la provincia d'Asia; una volta giunto a Samo, egli fu accusato dalla popolazione locale del saccheggio del tempio di Hera e della città. In virtù dello stesso principio delineato qui alle ll. 3-5 il processo si tenne *apud Chios cives suos* ed egli fu giudicato dai suoi concittadini, riuscendo a dimostrare la sua innocenza e la colpevolezza di Verre.

⁵⁴ FOURNIER 2010, p. 410-411.

questa norma sia stata proposta con l'intento di soddisfare i cittadini di entrambe le *poleis*⁵⁵, è possibile immaginare che le due città seguissero regole simili in materia di reati individuali. Tale regolamento non riguardava tuttavia i cittadini romani, che potevano essere giudicati soltanto da un'autorità romana e solo sulla base del diritto romano. Laffi riconosce in questi due casi un rimando ai contenuti della *lex fori* sia nelle tutele garantite all'imputato secondo la formula *actor sequitur forum rei* sia nel principio per cui dovevano essere seguite le leggi della città che ospitava il processo⁵⁶.

Le disposizioni vigenti in tempo di guerra. Alle ll. 8-11 si dichiara che, nel caso in cui lo scoppio di un conflitto o altre motivazioni avessero indotto un cittadino di Sardi o di Efeso a trasferire e mettere al sicuro i suoi beni nell'altra *polis* o nella sua *chora*, le autorità di questa avrebbero dovuto prendersene cura nella loro città⁵⁷. Alle ll. 11-18 sono iscritte invece norme volte a disciplinare il comportamento dell'intera popolazione delle due città in guerra nella prospettiva di un impegno alla neutralità e a mantenere in vigore la pace tra Sardi ed Efeso; la formula è riferita prima agli Efesini (ll. 11-14) e poi è riproposta in modo del tutto identico per i Sardiani (ll. 14-18). In base a queste a ogni cittadino di Efeso o di Sardi e a ogni residente nelle due *poleis* o nelle loro *chorai* sarebbe stato impedito non solo di prendere parte attivamente ad azioni ostili contro l'altra città, ma anche di permettere il transito di nemici diretti contro di essa, di fornire a questi unità mercenarie, armi o denaro, di concedervi l'uso di ἀγοραί per il commercio, di accettare da questi bottino di guerra e di compiere qualsiasi altra azione perniciosa per l'altra città contraente. Come rileva correttamente Laffi, l'espressione μηθεὶς στρατεύεσθω (ll. 11-12, 15) non alludeva all'eventuale partecipazione dei cittadini o dei residenti di Efeso o di Sardi ad azioni belliche ordite dalla loro stessa *polis* nei confronti dell'altra città, improbabili nel presente contesto, ma a un coinvolgimento del singolo individuo in veste di mercenario o di volontario al servizio di altri soggetti ostili a queste⁵⁸. Curiosamente tali disposizioni non erano seguite da riferimenti a un reciproco impegno delle due città ad assistere militarmente l'altra *polis* in caso di attacco, per cui

⁵⁵ GAUTHIER 1972, p. 182, nota 28.

⁵⁶ LAFFI 2010a, pp. 74-76; vd. anche FOURNIER 2010, p. 410. LAFFI 2010a, p. 74, nota 3, ritiene probabile che la prima clausola fosse stata inclusa per evitare il ripetersi di un episodio analogo a quello avvenuto forse all'inizio del IV sec. a.C., quando quarantasei sardiani furono condannati a morte a Efeso per aver oltraggiato alcuni *theoroi* efesini, nonché per aver profanato gli oggetti sacri per il tempio di Artemide di Sardi (*IEphesos* 2). Sia Laffi sia Fournier menzionano come importante parallelo per l'applicazione del *forum rei* la clausola περὶ δικῶν di un trattato tra Mileto e Priene degli inizi del II sec. a.C. In essa si specificava che l'accusatore di una delle due città avrebbe potuto intentare un processo nell'altra *polis*; *IPriene* (2014) 28, ll. 8-9, τοὺς δὲ ἐγκαλοῦντας περὶ τινῶν ἀφ' οὗ χρόνου ταῦτα τὰ συμβόλαια ἐγένετο δικάζεσθαι Μιλησίους μὲν ἐμ Πριήνη, Πριηνεῖς δὲ ἐμ Μι[λήτωι]. Per altri confronti vd. LAFFI 2010, pp. 4-19.

⁵⁷ Vd. LAFFI 2010a, pp. 78-80, per opportuni confronti nel diritto di età ellenistica e per un commento al testo di queste linee.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 81-82. Vd. per un commento a queste linee *ibid.*, pp. 82-84.

si nota che il soccorso che le città giuravano di garantirsi a vicenda era limitato a una neutralità passiva⁵⁹.

Clausola compromissoria del trattato. Dalla l. 18 alla l. 30 una clausola fissa in modo molto preciso la procedura normativa che avrebbe dovuto essere seguita nel caso di una presunta violazione del trattato da parte di una delle due contraenti. Se si fosse verificata questa eventualità, le due città sarebbero state costrette a ricorrere a una *polis*-arbitro estratta a sorte all'interno di un gruppo di città precedentemente selezionate in modo concorde per tale scopo dai Sardiani e dagli Efesini (ll. 18-20). Il sorteggio avrebbe avuto luogo nella città che aveva contribuito come intermediaria alla stipula del trattato (ll. 20-21), vale a dire Pergamo, la quale tuttavia non è menzionata esplicitamente in questo punto della συνθήκη. Si tratta di una procedura, quella del sorteggio dell'arbitro presso un terzo soggetto mediatore, che non ha confronti nella documentazione a nostra disposizione. Questa precisazione conferisce alla *polis* pergamena un ruolo di primo piano nella mediazione tra le due città non solo nella fase di stipula del contratto, ma anche per il tempo successivo. Nondimeno Pergamo avrebbe contribuito soltanto allestendo la procedura del sorteggio, che sarebbe stato comunque svolto dai rappresentanti delle due parti o sotto la loro supervisione diretta⁶⁰. In seguito la città che si riteneva offesa avrebbe dovuto consegnare a quella accusata un decreto contenente il capo di imputazione e trenta giorni dopo gli emissari delle due parti avrebbero dovuto presentarsi nella città mediatrice al fine di dare avvio ufficialmente alla procedura e sorteggiare la città-arbitro della contesa (ll. 21-25)⁶¹. Questo primo contatto diplomatico poteva essere sfruttato per appianare le divergenze sorte tra le due città ancora prima di ricorrere in forma definitiva all'arbitrato⁶². Entro un tempo di sessanta giorni a partire dall'estrazione a sorte gli ambasciatori delle due parti avrebbero dovuto recarsi presso la città-arbitro per sostenere il processo, in occasione del quale avrebbero dovuto portare dalle loro rispettive patrie i decreti che autorizzavano la corte arbitrale a emettere il verdetto⁶³, che sarebbe stato poi accettato senza alcuna esitazione (ll. 25-27). Nel caso in cui una delle due parti non avesse inviato i suoi emissari alla città mediatrice o alla *polis* giudicante, essa avrebbe automaticamente perso la contesa (ll. 27-29)⁶⁴. Laffi suggerisce che la formula utilizzata per esprimere tale norma, ἔστω κατὰ τὸν παρόντα, riprendeva l'espressione latina *secundum praesentem iudicare* menzionata da Cicerone nella *Verrina II*⁶⁵. Come si specifica alle ll. 29-30, le clausole compromissorie avrebbero avuto valore perpetuo pur sussistendo per le due *poleis* la

⁵⁹ Ibid., pp. 83-84. Secondo questa interpretazione sarebbe impropria la definizione di "alliance défensive" conferita da FOURNIER 2010, p. 409, alla parte attestata alle ll. 8-18.

⁶⁰ LAFFI 2010a, pp. 85-87.

⁶¹ Ibid., pp. 86-88. Il riferimento alla διαδικασία (l. 23) preannunciava in questo punto il verdetto finale del procedimento che sarebbe stato avviato con il sorteggio dell'arbitro.

⁶² AGER, *Arbitrations*, p. 502.

⁶³ LAFFI 2010a, pp. 88-89.

⁶⁴ Ibid., pp. 86-87.

⁶⁵ Cic., *Verr. 2*, II, 41; LAFFI 2010a, p. 89.

possibilità di emanare disposizioni "più convenienti" (trad. Laffi) al fine di migliorarne i contenuti⁶⁶.

La pubblicazione e l'entrata in vigore dell'accordo. Alle ll. 30-34 alcune formule precisavano che il testo dell'accordo avrebbe dovuto essere iscritto ed esposto nei punti più facilmente visibili in luoghi celebri delle tre città coinvolte, il tempio di Artemide a Efeso, il tempio di Zeus a Sardi e un luogo concordato dalle due parti contraenti a Pergamo (ll. 30-34), molto probabilmente il tempio di Atena sull'acropoli⁶⁷. Alle ll. 34-36 si annunciava poi che l'accordo avrebbe acquisito validità a partire da un momento preciso da indicare sia secondo il computo calendariale degli Efesini sia secondo quello dei Sardiani. Nel primo caso le magistrature eponime menzionate erano la pritania e il sacerdozio della dea Roma, mentre nel secondo caso erano considerati i sacerdoti di Roma e di Zeus Polieo⁶⁸. Il giorno fissato era il quartultimo dei mesi di Taureone secondo gli Efesini e di Desio per i Sardiani, entrambi corrispondenti all'ottavo mese dall'equinozio di autunno. Laffi nota che le diverse preposizioni che introducono i nomi degli eponimi, vale a dire ἄπό per gli Efesini ed ἐπί per i Sardiani, indicano che tra questi ultimi tale giorno cadeva durante l'eponimato degli individui nominati, mentre a Efeso si collocava nel periodo in cui Seleuco e Artemidoro erano soltanto designati per le cariche citate. Questo indicherebbe che il trattato fu stipulato tra febbraio e marzo dell'anno di governatorato di Scevola, ma sarebbe entrato in vigore intorno a maggio, nell'ottavo mese dell'anno di Sardi e nel primo mese dell'anno efesino⁶⁹.

La συνθήκη si concludeva con l'elenco degli ambasciatori delle due città presenti a Pergamo al momento della ratifica e della stesura del trattato (ll. 37-41). Così come nel caso delle lettere di Scevola, si rileva che i Sardiani furono in grado di nominare soltanto tre emissari per seguire l'intero *iter* procedurale avviato dal pretore, mentre gli Efesini affidarono la questione a sette loro concittadini⁷⁰. Laffi ricostruisce le fasi finali della stipula del trattato ipotizzando che questi ambasciatori siano stati congedati da Pergamo con una copia del testo da portare in patria affinché ricevesse la ratifica definitiva dei rispettivi consigli poleici; tuttavia non siamo in grado di stabilire se i decreti che furono poi emanati e pubblicati nelle due *poleis* siano stati accompagnati dalle epistole di Scevola, che fornivano importanti informazioni sulla prima parte della procedura diplomatica che aveva portato alla stipula dell'accordo pur essendo state composte in un momento successivo⁷¹.

⁶⁶ LAFFI 2010a, pp. 89-90.

⁶⁷ Ibid., pp. 90-91.

⁶⁸ Sulle cariche eponime in queste due città e sugli individui nominati vd. MELLOR 1975, pp. 71, 184; LAFFI 2010a, pp. 93-97.

⁶⁹ LAFFI 2010a, pp. 92-93.

⁷⁰ Si noti che in queste righe il lapicida commise due evidenti errori di scrittura: alla l. 38 le prime quattordici lettere sono incise *in rasura* ([[MENMENEKPATHΣΔ]]ΙΟΔΩΡΟΥ), mentre due linee più in basso il patronimico Ἀρτεμιδώρου è iscritto senza il primo *rho* e lo *iota* (ATEMΔΩΡΟΥ).

⁷¹ LAFFI 2010a, pp. 97-98.

Le clause di isopoliteia. Esiste infine un frammento iscritto proveniente da Sardi che la storiografia moderna attribuisce al presente trattato, riconoscendo in esso una parte del testo non pervenutaci dai frammenti di Pergamo⁷². Come Laffi⁷³, si riporta qui l'iscrizione senza le integrazioni proposte dagli studiosi al fine di basare l'analisi del frammento soltanto sul testo realmente restituito dall'iscrizione.

 ---] πολιτεύεσθαι ἐν[---
 --- ε]ίς φυλὴν καὶ χιλιαστῶν ---
 --- τὸ]ν δῆμον καὶ τέλη φ[---
 5 ---] πόλιν οἰκοῦσιν οἱ ---
 ---] εἰς Σάρδεις δια[---

La paleografia del frammento induce a collocare cronologicamente l'iscrizione all'incirca nello stesso periodo delle epistole di Scevola⁷⁴. Il verbo πολιτεύεσθαι alla l. 1 rimanda ad accordi di *isopoliteia* tra due città, i cittadini delle quali ricevevano pari diritti nell'altra *polis* coinvolta nella stipula della convenzione. Il ritrovamento di questo frammento presso il tempio di Artemide a Sardi e il riferimento esplicito alla città lidia alla l. 5 dimostra che la città figurava come una delle due parti contraenti, mentre il ricorrere nelle iscrizioni efesine del costruito εἰς φυλὴν καὶ χιλιαστῶν⁷⁵, qui alla l. 2, ha indotto gli studiosi a ipotizzare che la seconda città coinvolta fosse proprio Efeso. Questa formula allude a un sorteggio e a un rito religioso che nella *polis* efesina accompagnavano l'ingresso ufficiale di un individuo nel corpo civico attraverso l'assegnazione alle tribù e alle divisioni militari della città (ἐπικληρῶσαι αὐτὸν εἰς φυλὴν καὶ χιλιαστῶν). Tali dettagli hanno convinto molti esperti a ritenere che questo frammento facesse parte della συνθήκη promossa da Scevola; lo stesso Laffi, pur cauto su questa attribuzione, ha infine ammesso che questa sezione potrebbe essere ascritta alle prime linee perdute dei fr. *d+e*⁷⁶. È opportuno riconoscere infatti che queste clausole completerebbero in sostanza i contenuti iscritti alle ll. 4-

⁷² *Sardis* VII.1, 6.

⁷³ LAFFI 2010a, p. 103.

⁷⁴ Vd. la foto del calco in *Sardis* VII.1, p. 14, fig. 3. La forma delle lettere richiama in modo evidente la paleografia delle iscrizioni ritrovate in Grecia e in Asia Minore e databili a partire dal II sec. a.C. e dall'età romana. Vd. anche FOURNIER 2010, p. 409.

⁷⁵ *IEphesos* 1412, l. 5; *IEphesos* 1427, l. 4; *IEphesos* 1451, l. 4; *IEphesos* 1457, l. 6; *IEphesos* 1460, l. 4; *IEphesos* 1465, ll. 4-5; *IEphesos* 1471, ll. 1-2; *IEphesos* 2009, l. 4; McCabe, *Ephesos* 23, l. 9; McCabe, *Ephesos* 23, l. 13; McCabe, *Ephesos* 26, l. 16; *Suppl. Eph.* 126, 9, l. 5.

⁷⁶ LAFFI 2010a, pp. 103-105. L'autore ritiene di conseguenza plausibili le integrazioni proposte da Buckler e Robinson, i primi editori dell'iscrizione, in *Sardis* VII.1, 6: [ἐὰν δέ τις Σαρδιανῶν βούληται] πολιτεύεσθαι ἐν [Ἐφέσῳ], | [ἐπικληρῶσαι αὐτὸν τοὺς ἐσσηνας εἰς φυλὴν καὶ χιλιαστῶν καὶ εἶναι αὐτῷ ἔφοδον ἐπὶ τὴν βουλὴν καὶ τὸ]ν δῆμον καὶ τέλη φ[έρειν | αὐτὸν ἴσα καὶ ὅμοια τοῖς ἄλλοις τοῖς τὴν] πόλιν οἰκοῦσιν· ὁ τ[ὶ δὲ ἂν διὰ γη τις διὰ Σάρδεων εἰς Ἐφεσον ἢ διὰ Ἐφέσο]ν εἰς Σάρδεις δια[γωγὴν | τούτου εἶναι αὐτῷ ἀτελεῖ ---].

41 del trattato, le cui convenzioni, soprattutto di carattere giudiziario, rievocano da sole un tipico caso di *isopoliteia*.

Scevola e i provinciali. I documenti del presente dossier sono in grado di restituire preziosissime informazioni sulla storia del potere romano in Asia all'alba del I sec. a.C. Come nota Fournier, il fatto che il governatore e i Romani non siano menzionati in alcun punto del trattato indica che l'intervento diplomatico di Scevola interessò soltanto la prima fase dei negoziati, che furono poi gestiti autonomamente dalle città greche coinvolte, benché sempre sotto la supervisione romana⁷⁷. Poiché questo accordo costituisce l'unico esempio di un trattato stipulato tra città greche in seguito alla deduzione della provincia romana d'Asia, è forse lecito immaginare che Scevola avesse inaugurato una politica liberale – non più intrapresa dopo il suo governatorato – che consentiva ai provinciali l'uso degli strumenti politici tradizionali nella ricomposizione delle controversie a patto che fosse sempre rispettata la superiore autorità romana sul territorio asianico⁷⁸. Ciò si può dedurre anche dalla testimonianza di Cicerone, il quale attribuiva a Scevola disposizioni in grado di dare ai Greci l'impressione di poter godere della *libertas*, avendo questi la facoltà di risolvere le loro controversie *suis legibus*⁷⁹. Non si può tuttavia escludere che la vertenza tra Efeso e Sardi avesse generato tensioni talmente aspre da convincere il pretore a permettere il ricorso a un espediente diplomatico efficace come il trattato per eliminare ogni dissidio tra le due parti. È opportuno notare che per la prima volta nella storia della provincia furono coinvolte tutte le principali compagini politiche dell'Asia, quegli οἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ δῆμοι καὶ τὰ ἔθνη che a partire dagli anni Settanta del I sec. a.C. avrebbero formato un più stabile *koinon* di Greci dedicato alla gestione e all'organizzazione di concorsi in onore di invidui romani⁸⁰. Al centro della vicenda figurano infatti tre città fra le più importanti dell'intera Asia (Pergamo, Sardi ed Efeso), mentre altre *poleis* di cui non ci è pervenuto il nome erano chiamate a intervenire nel caso si rendesse necessario un arbitrato tra le parti contraenti. La dedica dei giochi a Scevola da parte di diversi δῆμοι καὶ ἔθνη amici dei Romani indica che l'operato positivo del pretore era riconosciuto da un vasto numero di compagini politiche locali. Probabilmente la contesa tra Sardi ed Efeso e la sua ricomposizione ad opera di Scevola e del suo emissario ateniese

⁷⁷ FOURNIER 2010, p. 412; LAFFI 2010a, p. 114.

⁷⁸ LAFFI 2010a, pp. 114-117. HELLER 2006, pp. 47-49, insiste a tal proposito sull'affermazione di una sostanziale continuità tra l'epoca precedente alla sistemazione della provincia romana e l'epoca successiva a quell'evento.

⁷⁹ Cic., *Att.*, VI, 1, 15. Vd. LUZZATTO 1942, pp. 132-135, che inserì opportunamente la testimonianza del trattato tra Efeso e Sardi dopo il testo ciceroniano in modo da chiarirne il senso con un esempio; l'autore insisteva nel dimostrare così l'indipendenza formale di cui le *poleis* greche d'Asia potevano godere anche dopo la deduzione della provincia.

⁸⁰ LAFFI 2010a, pp. 31-32. Vd. CAMPANILE 2007, pp. 131-133, la quale afferma che l'assemblea provinciale dei Greci d'Asia avrebbe assunto la sua struttura definitiva e la denominazione κοινὸν τῶν Ἑλλήνων *aut* κοινὸν τῶν ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλήνων tra l'80 e il 71 a.C., periodo cui è attribuita l'iscrizione DREW-BEAR 1972, p. 444 = *Aphrodisias and Rome* 5 = *IAphr.* 2.503, probabilmente grazie a un riconoscimento ufficiale da parte delle autorità romane, forse nella persona di Lucullo. *Contra*, DMITRIEV 2005a, pp. 107-108, 110, considera l'attestazione dell'epistola II.9, l. 43, il primo riferimento diretto al *koinon* che riuniva i Greci d'Asia.

costituirono soltanto gli eventi che convinsero definitivamente le genti dell'Asia a tributare il loro omaggio al magistrato romano che più di ogni altro aveva agito durante tutto il suo governo a favore dei provinciali. Le celebrazioni per Scevola diventavano esse stesse l'occasione per ricomporre ogni frattura all'interno dell'embrionale consiglio asianico e per garantire l'unità politica e ideologica nella provincia in un'ottica filoromana rafforzata. In questo senso Scevola è il primo governatore romano ad aver ottenuto ampio favore all'interno della provincia d'Asia e anche al di fuori dei suoi confini sia presso alcune istituzioni poleiche sia in generale nel consesso comune degli Asianici. Da alcune dediche per la moglie Celia e per il figlio, Q. Mucio Scevola *Q. f.*, sappiamo che egli ottenne infatti in diverse città onori e statue accompagnate da dediche che gli attribuivano il titolo di *patronus* della *polis* dedicante: ciò avvenne non soltanto a Efeso, certamente in ringraziamento della sua intermediazione nella vertenza con Sardi, ma anche a Enoanda, nella Licia settentrionale, dove egli è ricordato anche come benefattore, e forse persino a Cos⁸¹. Tale estensione geografica delle dediche testimonia l'impegno infaticabile di Scevola e dei suoi famigliari a garantire il benessere di tutti i provinciali, espressosi in una presenza diretta del governatore e dei suoi collaboratori sulle isole antistanti la penisola anatolica, nel nord della provincia e nei distretti meridionali dell'Asia. Sono i segni tangibili di quell'εὐνοία ricordata da Diodoro che Scevola, per primo fra i Romani, riuscì a ottenere da parte dei provinciali non solo verso sé stesso, ma più in generale nei confronti di tutto il suo popolo⁸².

Le clausole di natura militare espresse alle ll. 11-18 del fr. *e* rappresentano elementi di particolare interesse del testo, in quanto contengono disposizioni relative a un'eventuale impegno bellico di cittadini o di residenti delle due *poleis* in una realtà teoricamente pacificata come la provincia romana. Come si è detto sopra, tali disposizioni non parlano di un impegno collettivo delle due *poleis* in guerra né prevedono l'intervento della città amica nel caso in cui l'altra parte avesse subito un attacco. Pur non volendo negare che si tratti di formulazioni soltanto formali e prive di ogni margine di applicazione, Laffi dimostra sapientemente che tali specificazioni potevano in realtà chiarire che, se mai ci fosse stato un impegno militare di Efeso o di Sardi, questo avrebbe dovuto essere a sostegno della causa romana, come già era avvenuto nella guerra contro Aristonico⁸³. Lo scoppio della Prima guerra mitridatica circa dieci anni dopo, nell'88 a.C.,

⁸¹ Vd. *supra*, p. 123, nota 14. EILERS – MILNER 1995, p. 80 = *IEphesos* 630 A (dedica per Celia da Efeso): ἡ βουλή καὶ ὁ δῆμος ἐτείμησαν] Καιλίαν Μάρκου θυγατέρα] τὴν γυναῖκα τὴν Κοίντου Μουκίου] Σκαιουόλα τοῦ πάτρωνος διὰ τὴν περὶ αὐτὴν [– – –]. EILERS – MILNER 1995, p. 76 (dedica per il figlio da Enoanda): ὁ δῆμος ἐτίμησεν Κόιντον Μούκιον ^{vac.} | Κοίντου υἱὸν Μουκίου Σκαιόλα ^{vac.} | πάτρωνος καὶ εὐεργέτου τῆς πόλεω[ς] | εἰκόνι χρυσεῖ ἀριστείῳ προεδρίαν ἐν | το[ί]ς ἀγῶσιν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐνο[ί]ας ^{vac.} τῆς πρὸς αὐτόν ^{vac.}. EILERS – MILNER 1995, pp. 78-79 (probabile dedica per il figlio da Cos): [ὁ δῆμος ἐτίμα]σε [Κόιντον Μούκιον] Κοίν[του υἱὸν Μουκίου Σκα]ιόλα [τοῦ στραταγοῦ ἀνθυ]πάτου, [πάτρωνος τῶν πόλιος, ἀρ]ετῶν ἕνε[κα καὶ εὐνοίας τ]ῶν ἐς αὐτόν. RABELNBERG 2007, pp. 52-54, ritiene che una statua dedicata dagli abitanti di Nisa al figlio del governatore facesse in realtà parte di un complesso di "Familienmonumente" che includeva anche icone per il pretore Scevola e per un altro parente. Su queste dediche vd. anche FERRIÈS – DELRIEUX 2011, pp. 214-215.

⁸² Diod., XXXVII, fr. 7.

⁸³ LAFFI 2010a, pp. 119-122.

avrebbe però vanificato in modo pressoché totale gli effetti dell'intensa attività di Scevola e le raccomandazioni sull'impegno militare delle due *poleis*. Efeso, infatti, fu tra le prime città asianiche a cadere in mano alle truppe di Mitridate e a collaborare con il re pontico nel perpetrare i massacri di Italici e Romani⁸⁴; quando i cittadini accolsero il re, tutte le statue di individui romani e anche quella che era stata eretta certamente a Efeso in onore di Scevola furono abbattute⁸⁵. Gli abitanti di Efeso stabilirono di espellere le guarnigioni mitridatiche – al pari di Sardi – soltanto nell'86/85 a.C., quando la guerra volgeva ormai al termine⁸⁶. Soltanto successivamente gli Efesini si preoccuparono di affermare tutta la loro devozione alla causa romana e di difendersi dalle accuse di connivenza nel massacro indetto da Mitridate dichiarando di essere stati vinti dal re con l'inganno e la forza militare⁸⁷. La stessa città di Pergamo, così attiva nel mediare l'accordo tra le due *poleis* lidie all'epoca di Scevola, divenne la principale base di Mitridate in Asia. In tale contesto resta difficile da credere che, come afferma Cicerone, i Σωτήρια καὶ Μουκίεια non siano stati ufficialmente annullati dal sovrano del Ponto. Tuttavia non si può escludere che Mitridate avesse individuato nella figura di Scevola l'unico romano che si fosse dedicato seriamente al problema dei pubblicani, arrivando forse ad apprezzarne persino l'opera politica al punto da mantenere in vita le celebrazioni in suo onore, che dobbiamo immaginare comunque molto ridotte durante la dominazione mitridatica in Asia⁸⁸.

⁸⁴ App., *Mithr.*, 21 (81), 23 (88), 62 (256).

⁸⁵ Ibid., 21 (81).

⁸⁶ Ibid., 48 (187-189); Oros., *Hist.*, VI, 2, 8. Vd. LAFFI 2010a, p. 122.

⁸⁷ *IEphesos* 8 = McCabe, *Ephesos* 134, ll. 1-16; vd. CAMPANILE 1996, p. 163, nota 62.

⁸⁸ THORNTON 2017, pp. 40-41, associa in particolare l'avversione ai pubblicani di Scevola e di Rutilio Rufo a quella di Mitridate, ritenendo tale linea politica all'origine della feroce ostilità mostrata dagli ambienti equestri romani sia ai due romani sia al re del Ponto.

II. 2) Epistola di C. Cassio ai Nisei, seguita da due lettere di Mitridate. Nisa sul Meandro, 89/88 a.C.

Stele di amigdale, vista per la prima volta da Pappakonstantinou nel 1886 nel villaggio di Atça, in Caria⁸⁹, e lì ristudiata nel 1890 da Hiller e Kern.

Alt. 0.90 m, largh. 0.58 m, spess. 0.22 m; alt. lett. 0.013–0.016 m.

Forse conservata nel Museo Archeologico di Istanbul⁹⁰.

Calco delle ll. 1–27 presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino⁹¹.

Calchi dell'intero testo presso la Akademie der Wissenschaften, Vienna. Nella documentazione viennese le schede dell'iscrizione sono catalogate come *Karien XIII* (Nalbantlar-Z), *Nysa*, n. 4⁹². Edd.: Hiller – Mommsen 1891, pp. 95–106, 441 [Pappakonstantinou 1895, n. 82; Reinach 1895, n. 23, pp. 474–475; *Syll.*² 328 (Dittenberger); Michel, *Recueil* 50 (C-D); Janell 1906, nn. 69–70a (B-D; con trad. ted.); Helbing 1915, n. 7 (C-D; con trad. ted.); **Syll.*³ 741 (Hiller) [Welles, *RC* 73–74 (C-D; trad. ingl.); Sherk, *RDGE* 48 (B); Pfohl 1980², n. 117 (C; con trad. ted.); McCabe, *Nysa*, 44 (A), 9 (B); 7–8 (C-D)].

Cf. anche Pappakonstantinou 1895, disegno πιν. ια'; *IG, Tabulae* 40 (ft. calco Berl.); Lewis – Reinhold 1951, n. 82, pp. 200–201 (trad. ingl.); Sherk 1984, n. 60 (trad. ingl.); Brodersen, *HGIU* 505 (trad. ted.); Bagnall – Derow 2004², n. 57 (trad. ingl.); Bertrand 2004², n. 141 (trad. franc.); Muir 2009, pp. 114–115 (trad. ingl. C-D); Ceccarelli 2013, App. 3, R28.

- A** [ό δη]μος [ό Νυσαέων και ή βου]λή ἐ[τίμησαν]
X[αιρ]ήμ[ον]α Πυθοδώρου.
- B** Γάϊος Κάσιο[ς Ν]υσαέων ἄρχουσι χαίρ[ειν].
X]αιρήμων Πυ[θοδώρ]ου υ[ιό]ς, πολείτης ὑμέ[τερος],
5 πρὸς ἐμὲ ἦλθ[εν ἐ]ν Ἀπαμῆα ἡρώτησέν τε [ὄπως]
ἐξουσίαν αὐ[τῷ] [π]οιήσω ἐπὶ τοῦ συνβουλίου[υ].
Τούτω ἐγὼ τὴν ἐξουσίαν ἔδωκα οὕτως, ἐπε[ὶ τῷ]
συνβουλί[ω] ὠμ[ολόγησεν] καταλογῆς τῆς [συν]-
κλήτου καὶ δ[ήμου] Ῥωμαίων ἐπὶ τοῦ στρατοπέ[δου]
10 δώσειν δῶ[ρον ἀλ]εύρων μοδίους ἑξακισμυρί[ους].
ἐγὼ δὲ] περὶ [τούτ]ου τοῦ πράγματος ἀπεκρίθη[ν κα]-
λῶς [αὐ]τὸν π[ρο]ϊηκέναι καὶ τάξει ἐματόν τε δ[ώσειν]
ἐργασία[ν] ὅπ[ως ἐ]πιγνῶ ταῦτα ἡμεῖν χάριτα εἶν[αι].

⁸⁹ SITLINGTON STERRET 1888, *Addenda*, n. 398.

⁹⁰ Persino gli scopritori dell'epigrafe non avevano certezza di dove fosse conservata la pietra dopo il ritrovamento (Kern, *IG, Tabulae*, p. xvi: *asservari nunc Constantinopoli in museo dicitur*; Hiller, *Syll.*³, II, p. 416: *nunc Constantinopoli*, ?). È evidente che essi ne persero traccia forse subito dopo la scoperta, non potendo più controllare il destino della stele. Nessun editore, commentatore o traduttore moderno ha saputo indicare più recentemente dove essa si trovi oggi; PFOHL 1980², p. 134, Brodersen, *HGIU*, III, p. 149 e MUIR 2009, p. 115, ricopiano quanto riportato dai primi editori su questo dettaglio.

⁹¹ L'esame del calco di Hiller ha avuto luogo l'1 marzo 2016. Si tratta dello stesso calco consultato da SHERK, *RDGE*, p. 261.

⁹² Lo studio dei calchi e la consultazione delle schede viennesi è avvenuta nei giorni 11–12 gennaio 2017.

Presentazione dell'iscrizione. La presente epigrafe reca un testo di grandissimo interesse in relazione agli eventi che caratterizzarono la Prima guerra mitridatica in territorio asianico. La stele fu ritrovata al di fuori di un contesto di scavo, usata come materiale di reimpiego nel muro di un pozzo di una fattoria privata turca non distante dal sito dell'antica Nisa (oggi Sultanhisar). L'iscrizione fu incisa su una lapide di amigdalite, un tipo di roccia che proviene dalla catena montuosa di Aydın Dağları, nota a Strabone con il nome di Monte Mesogis, sulle pendici meridionali della quale sorgeva anticamente Nisa⁹³.

Analisi puntuale dei testi A-B. Il primo testo che compare sulla stele (A) è una breve dedica onoraria eretta dall'assemblea popolare e dal consiglio dei Nisei per il loro cittadino Cheremone, figlio di Pitodoro. Il nome di questo individuo è restituito con certezza grazie al suo ricorrere nell'iscrizione in altri quattro punti (ll. 4, 18, 24, 28); il patronimico si legge qui con assoluta sicurezza, così come alla l. 28, mentre è lacunoso – ma facilmente ricostruibile – alle ll. 4 e 18. Originariamente l'iscrizione decorava senza dubbio una base sormontata da una statua dedicata a Cheremone per decreto poleico. Tale decisione delle istituzioni locali si colloca certamente intorno all'84 a.C., al termine della guerra conclusa con la pace di Dardano, e si configura come una diretta conseguenza delle dichiarazioni presenti negli altri documenti del dossier.

Il testo B e la *formula salutationis* attestata alla l. 3 rivelano invece la presenza di un'epistola romana indirizzata da C. Cassio ai magistrati di Nisa⁹⁴. Nel contesto della Prima guerra mitridatica questo nome non può che identificare il magistrato romano preposto al governo dell'Asia che per primo contrastò il re del Ponto per il controllo della provincia. Egli è menzionato più volte nei *Mithridatika* di Appiano, il quale lo chiama erroneamente Λεύκιος Κάσσιος⁹⁵. Cassio si trovava già in Asia quando, nell'89 a.C., ricevette l'ordine dal Senato di coadiuvare la legazione di Manio Aquilio incaricata di riportare Nicomede sul trono di Bitinia e Ariobarzane su quello di Cappadocia⁹⁶. Proprio grazie alla collaborazione di Cassio e all'intervento delle truppe romane e di altre forze ausiliarie arruolate in Frigia e in Galazia i due sovrani furono ricondotti nei loro regni, scatenando un primo forte attrito tra i Romani e Mitridate⁹⁷. Cassio rimase in carica in Asia anche nell'anno successivo, quando Ariobarzane fu nuovamente cacciato dalla Cappadocia

⁹³ Str., XII, 43 (C 649).

⁹⁴ È particolarmente interessante notare che Mommsen, dopo il primo studio effettuato sul calco dell'iscrizione, attribuì inizialmente l'epistola a Pompeo Magno, come si legge nella scheda di Vienna, mentre nell'*editio princeps* (HILLER – MOMMSEN 1891, p. 104) egli non fece alcun riferimento a questa sua ipotesi affermando soltanto che l'amico Otto Hirschfeld, dall'analisi di un nuovo calco, suggeriva piuttosto la lettura ΓΑΙΟΣΚΑΣΙΟΣ.

⁹⁵ Vd. MASTROCINQUE 1999, p. 49, nota 146: «Appiano abbonda in errori e fraintendimenti nel riportare i nomi di persona, specialmente quelli romani».

⁹⁶ App., *Mithr.*, 11 (33-35). Vd. Sall., *Epist. Mithr.*, 9-11; Liv., *Perioch.*, LXXIV e LXXVI; Iust., XXXVIII, 4. FERRARY 2000, p. 193, considera Cassio attivo in Asia come governatore soltanto nell'89 e nell'88 a.C., ipotesi che qui si sostiene; anche SANTANGELO 2007, p. 55, segue Ferrary. *Contra*, BRENNAN 2000, p. 552, attribuisce con sicurezza questa azione all'anno 90 a.C. sulla base della narrazione complessiva di Liv., *Perioch.*, LXXIV; similmente anche MASTROCINQUE 1999, p. 22, nota 35, ritiene che l'incarico di Cassio debba essere collocato nel 90 a.C.

⁹⁷ App., *Mithr.*, 11-12.

e lui e gli altri ufficiali romani presenti in Asia cominciarono a radunare forze consistenti in vista della guerra: le sue armate si attestarono sul confine tra la Bitinia e la Galazia, mentre Q. Oppio occupò le terre ai confini della Cappadocia e Manio Aquilio si posizionò in modo da sbarrare la strada a Mitridate. Secondo Appiano, ognuno di questi tre eserciti contava quarantamila uomini⁹⁸. Poiché lo storiografo parla dell'autorità esercitata da Cassio sul territorio asianico attorno a Pergamo e del piccolo esercito che lì comandava, non vi è dubbio che egli fosse il governatore della provincia. Benché curiosamente nella presente epistola Cassio non si attribuisca alcun titolo ufficiale, dalla narrazione dello storico alessandrino risulta molto chiaro che egli era ὁ τῆς Ἀσίας ἀνθύπατος⁹⁹. Dal momento che Cassio non è attestato in alcuna fonte come console, è possibile che questo titolo rimandasse in realtà alla sua qualifica di *praetor proconsule* dell'Asia¹⁰⁰. Lo stile conciso del saluto formulare espresso dallo scrivente non ci permette di conoscere nemmeno l'identità di suo padre o il suo *cognomen*, che non sono noti da altre testimonianze. Nell'epistola Cassio affermava che Cheremone, cittadino di Nisa, lo aveva raggiunto quando egli si trovava ad Apamea (ll. 4-5). Questo dettaglio circa la permanenza di Cassio in quella città trova una precisa corrispondenza nella sequenza degli eventi restituita da Appiano. Dopo diversi scontri tra le forze romane, appoggiate da Nicomede, e l'esercito mitridatico, le tre armate romane si dispersero in rotta. Manio Aquilio attraversò il Sangario per dirigersi verso Pergamo, mentre Cassio, Nicomede e gli altri *legati* si rifugiarono in una località fortificata della Frigia di nome Λεόντων κεφαλή, dove cominciarono ad addestrare le nuove reclute¹⁰¹. Avendo presto rinunciato all'idea di combattere, i generali proseguirono la ritirata: Cassio si diresse ἐς Ἀπάμειαν σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατῷ, Nicomede prese la via di Pergamo e Manio Aquilio puntò verso Rodi; molto probabilmente tutto ciò ebbe luogo nell'88 a.C. Proprio mentre Cassio stazionava ad Apamea, circa 300 km verso sud-ovest rispetto alla posizione su cui si era attestato nell'anno precedente, fu raggiunto da Cheremone di Nisa, che percorse 200 km verso oriente per incontrare il pretore romano. Nella sua epistola Cassio affermava che il suo ospite aveva chiesto licenza di parlare di fronte al *consilium* al suo seguito (ll. 5-6). In quella sede Cheremone aveva rivelato le sue buone intenzioni nei confronti dei Romani promettendo di donare al loro accampamento – in segno di rispetto per il Senato e il popolo romano – la consistente quantità

⁹⁸ App., *Mithr.*, 17 (60).

⁹⁹ Ibid., 24 (94). In *Mithr.* 11 (34) e 17 (60) Appiano definisce Cassio semplicemente ἡγούμενος dell'Asia. Vd. FAMERIE 1998, p. 123.

¹⁰⁰ Vd. FAMERIE 1998, p. 77. Secondo BROUGHTON, *MRR*, II, p. 38, nota 6, il fatto che Cassio sia stato proconsolare in Asia nell'89 e nell'88 a.C. potrebbe indicare che egli fu pretore nel 90 a.C. Tuttavia non vi sono elementi sufficienti per confermare tale ipotesi.

¹⁰¹ App., *Mithr.*, 19 (74). Questa stessa località è menzionata anche in Plut., *Them.*, 30, 1, in cui è descritta come un villaggio della Frigia superiore (ἐν τῇ καλουμένῃ κώμῃ Λεοντοκεφαλῶ). MAGIE, *RRAM*, II, pp. 1101-1102, nota 28, identificava il sito fortificato con la ripida altura di Afyonkarahisar Kalesi, nella Frigia centrale. L'ubicazione del villaggio non è d'altronde ancora certa: nel *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, tav. 62, E 4, il *Leontos Kome* è posto poco a nord di Issos sulla via che (da sud a nord) collegava Apamea, attraverso Sinnada e Primnesso, a Cotieio nella Frigia Epictete; in *Digital Atlas of the Roman Empire* (Lund University), Gazlıgöl (id 37216), invece, il *Leontos Kome* figura più a est di quell'arteria stradale all'altezza di Primnesso.

di sessantamila *modii* di farina di frumento, equivalente a un volume minore di grano (ll. 7-10). Non è possibile, con i dati forniti dall'iscrizione, calcolare l'equivalenza di tale quantità con le misure moderne, ma è sufficiente poter affermare che la donazione di Cheremone ammontava a un volume sensibilmente maggiore di 517 kl, la cifra corrispondente a sessantamila *modii* di grano (1 *modius* = 8.62 l)¹⁰². Per mezzo di una simile donazione Cheremone rivelava la sua intenzione di agevolare il più possibile la vita quotidiana dei soldati sollevandoli dal compito di macinare il grano e permettendo loro di lavorare direttamente la farina per produrre il pane con cui nutrirsi¹⁰³. Si può affermare che si tratta dell'unica attestazione epigrafica relativa a un'elargizione di farina (e non di grano) ricevuta dai Romani nel corso di una situazione bellica¹⁰⁴. Nelle linee successive Cassio esprime la sua approvazione per l'iniziativa di Cheremone dichiarando di volersi adoperare per renderla operativa e intendendo dare così prova del fatto che i Romani consideravano tali gesti come atti di benevolenza (ll. 11-13). Il pretore infine prometteva di provvedere a riferire al Senato e al popolo romano anche questo avvenimento (ll. 14-15), garantendo a Cheremone una futura ricompensa per la sua azione.

L'epistola appare molto sintetica e la sua struttura piuttosto semplice. Come si è già osservato, la *formula salutationis* è priva del patronimico e del titolo ufficiale di Cassio e anche a proposito dei destinatari del suo saluto si nota che il pretore si limitò a un generico riferimento agli arconti poleici, omettendo riferimenti al consiglio o all'assemblea di Nisa. Come dimostra il documento A, tali istituzioni erano tuttavia operative all'epoca della Prima guerra mitridatica. Il resto della lettera si sviluppa in una serie di frasi formulari tipiche del linguaggio di cancelleria, come nel

¹⁰² Tali considerazioni sono il risultato di diversi confronti su questo punto con i Proff. Giovanni Geraci, Francesco De Romanis ed Emanuele Papi, che qui si desidera ringraziare sentitamente. Plinio, *Nat.*, XVIII, 86-90, descriveva le numerose varietà di farina e di grano esistenti nel mondo romano ed enumerava le tecniche di lavorazione utilizzate per ricavare da esse il pane. Vd. anche MORITZ 1958, pp. 168-176. Sul vocabolo *μόδιος*, prestito dal latino, vd. *infra*, p. 399, nota 412.

¹⁰³ Polibio, VI, 39, 13, ci informa che la razione mensile di grano per un soldato romano appiedato corrispondeva a circa 2/3 di medimno attico di grano (πυρῶν Ἀττικῶν μεδίμνου δύο μέρη μάλιστά πως ... εἰς τὸν μῆνα), vale a dire approssimativamente l'equivalente di 4 *modii*. A questo dato Plinio, *Nat.*, XVIII, 67, aggiunge che con qualunque tipo di frumento la produzione del *panis militaris* prevedeva un'aggiunta di 1/3 del peso del grano con il quale esso era impastato (*lex certa naturae, ut in quocumque genere pani militari tertia portio ad grani pondus accedat*), portando la razione mensile a un volume di circa 4 *modii* e 1/6. Si veda MORITZ 1958, pp. 195-201, per i calcoli relativi alla quantità di pane che si poteva ricavare considerando le capacità di assorbimento dell'acqua da parte della farina. Sulle misure e sulle razioni dei soldati romani vd. DE ROMANIS 2003, pp. 162-163; vd. anche le tavole sul consumo e sulla misurazione antica proposte in FOXHALL – FORBES 1982, pp. 84 (table 1) e 86-87 (table 3).

¹⁰⁴ Il vocabolo ἄλευρον per indicare la farina di frumento compare in circa venti papiri egizi soprattutto del III sec. a.C. e a partire dal II sec. d.C. Esso è utilizzato anche in alcuni testi epistolari di III (P.Cair.Zen. I 59084, l. 13), di III/IV sec. a.C. (P.IFAO II 35, l. 6), e di III/IV sec. d.C. (P.Nag Hamm. 79, l. 6; P.Lond. VI 1918, l. 13; vd. anche P.Lond. III 988, app. crit., l. 13), ma in nessuno di questi la sua attestazione sembra riconducibile a una situazione analoga a quella descritta dalla presente lettera. Soltanto in un documento amministrativo molto tardo, databile tra la seconda metà del VII sec. e il primo decennio dell'VIII sec., la farina è citata insieme all'*armamentum* in relazione alle spese per il rifornimento di una nave (SB XIV 11917, l. 7: μετὰ τῆς δαπά[ν]ης αὐτῶν καὶ τοῦ ἄρμαμέντου καὶ τοῦ ἄλευρου). Nei testi papiracei la farina di frumento è misurata principalmente in ἀρτάβαι (1 *artaba* = ca. 40 l), ma talvolta anche in σάκκοι (P.Lond. III 1170 V, l. 490), laddove 1 sacco corrisponde a 3 artabe. Vd. BATTAGLIA 1989, partic. pp. 56-58; DNP, II, *Artabe*; GERACI 2012, p. 363.

caso dell'allusione alla visita di Cheremone ad Apamea e del riferimento alla licenza concessagli di parlare nel *consilium*, inframmezzate da brevi locuzioni relative all'iniziativa di Cheremone e al giudizio del pretore su di essa. In generale lo stile conciso del testo si addice alla situazione di emergenza bellica che Cassio stava affrontando ad Apamea, tappa della sua ritirata verso sud. Evidentemente egli non ebbe il tempo di elaborare personalmente un testo più articolato o non poté disporre pienamente della collaborazione degli addetti di cancelleria, che in condizioni normali avrebbero potuto arricchire la lettera di maggiori dettagli protocollari. Ciò si riflette nella presenza, in alcuni punti del documento, di anomalie testuali o di espressioni derivate direttamente dalla lingua latina. Un errore del lapicida o la mancata revisione del testo da parte dei segretari del magistrato sono forse all'origine dell'attestazione del pronome riflessivo nella forma ἐματόν al posto di ἐμαυτόν alla l. 12. Wilamowitz e Hiller riconoscevano tale forma come tipicamente romana, in quanto in questo caso il greco avrebbe richiesto un più semplice αὐτός, e rilevavano che la chiusura del dittongo αυ in ā appare piuttosto frequente nelle iscrizioni greche a partire dal I sec. a.C. come diretta conseguenza dell'influsso del latino sulla lingua ellenica¹⁰⁵. Tuttavia, è possibile che Cassio con la forma ἐματόν abbia voluto rendere l'espressione "me stesso" non accorgendosi di aver utilizzato la grafia propria del pronome riflessivo greco al posto dei pronomi ἐγώ + αὐτός (quest'ultimo con valore rafforzativo)¹⁰⁶. Il testo contiene poi altri evidenti latinismi anche nell'attestazione del raro καταλογῆς nel senso di *gratia* (seguito dal genitivo) e di τάξει al posto dell'ablativo latino *ordine*¹⁰⁷. Lo stile imperfetto della lettera di Cassio può essere dovuto in piccola parte anche al fatto che all'epoca della permanenza del pretore in città Apamea era in rovina a causa dei frequenti terremoti che l'avevano colpita negli anni precedenti alla guerra mitridatica. Per questo motivo il re pontico, quando la conquistò dopo la ritirata di Cassio, donò ai suoi cittadini cento talenti per la ricostruzione, così come si dice che avesse fatto anche Alessandro secoli prima¹⁰⁸. Benché questo dettaglio non possa risultare decisivo nel dimostrare il carattere anomalo del linguaggio dell'epistola di Cassio, ciò mette in luce che in generale il soggiorno del generale romano presso Apamea, seppur breve, dovette essere poco agevole, complicando anche operazioni, come la composizione di epistole ufficiali, che rientravano nella quotidiana gestione del potere da parte di un magistrato provinciale romano.

Le epistole di Mitridate (C-D). I testi che seguono l'epistola di Cassio aggiungono ulteriori dettagli alla ricostruzione delle vicende successive alla ritirata del pretore. Sull'epigrafe eretta dai Nisei in onore di Cheremone i dedicanti iscrissero infatti il testo di due lettere di Mitridate ostili

¹⁰⁵ Wilamowitz *apud* HILLER – MOMMSEN 1891, p. 99; vd. *Syll.*³ 741, nota 12.

¹⁰⁶ Non è un caso che l'espressione "me stesso" sia attestata nella forma ἐματόν anche in alcuni papiri egizi, in cui è consueto ritrovare forme greche non ortodosse (*BGU IV* 1141, l. 25; *W.Chr.* 200A l. 7, B l. 6; *O.Claud.* II 386, l. 10; *O.Did.* 393, ll. 36-37; *P.Oxy.* XVI 1873, l. 16; *P.Oxy.* XL 2893, col. i, l. 8; *P.Oxy.* XLI 2983, l. 24; *P.Polit.Iud.* 5, l. 15).

¹⁰⁷ Vd. *Syll.*³ 741, note 9 e 11.

¹⁰⁸ *Str.*, XII, 8, 18 (C 579).

nei confronti di questo personaggio per dimostrarne in modo ancora più evidente l'impegno incondizionato a favore di Roma. I testi *C* e *D* erano diretti al satrapo Leonippo, preposto da Mitridate al governo della Caria¹⁰⁹. Questa regione non è nominata esplicitamente da Appiano tra i distretti conquistati dall'esercito pontico, ma è certamente da considerare tra quei territori τὰ μέγρι Ἰωνίας soggiogati dai generali del re, insieme alla Licia e alla Panfilia, dopo la conquista della Frigia¹¹⁰. Non si può affermare con certezza se l'autorità di Leonippo fosse limitata al solo distretto in cui era inclusa Nisa o se comprendesse anche altre regioni adiacenti. A questo proposito appare comunque del tutto arbitraria la lettura proposta da Michel, da Janell e da Helbing per le ll. 16-17 (σατράπη | [τῆς Καρίας χά]ρειν): nel calco berlinese la prima parte della l. 17 è piuttosto rovinata, ma lo spazio visibile prima di [χά]ρειν in corrispondenza delle lettere ΑΣΙΑ della linea precedente è chiaramente privo di lettere e dunque integrabile soltanto con un *vacat*. Nelle epistole incise a Nisa Mitridate denunciava l'atteggiamento di Cheremone impartendo precise istruzioni al suo funzionario. Le due *formulae salutationis* sono riprodotte in modo identico alle ll. 16-17 e 27¹¹¹. Nel primo testo il re pontico segnalava a Leonippo che sin dall'inizio della guerra Cheremone aveva tenuto un atteggiamento massimamente ostile e mal disposto verso il regno pontico schierandosi dalla parte degli odiati nemici romani (ll 18-21). È chiaro che in questo punto i vocaboli ἐκχθρότατα κα[ι] πολεμιώτα[τα] non possono essere riferiti direttamente a Cheremone, il cui nome è attestato al nominativo (Χ[αίρ]ήμω[ν]), ma sono da intendere come neutri avverbiali relativi alla condotta assunta dal cittadino di Nisa [πρ]ὸς τὰ ἡμέτερα πράγματα¹¹². Avendo avuto notizia dell'avvicinarsi delle truppe pontiche alla sua patria, egli aveva condotto via i figli Pitodoro e Pitione, provvedendo poi egli stesso a fuggire e mettersi in salvo (ll. 21-23). Il riferimento all'arrivo imminente (παρουσία) del re, che ritorna

¹⁰⁹ Il satrapo Leonippo è menzionato anche nell'opera di Memnone di Eraclea (*FGrHist* 434 F 37, 1 = Phot., *Bibl.*, 224, p. 417 Bianchi – Schiano) come comandante della guarnigione di Sinope nel 70 a.C., all'epoca della Terza guerra mitridatica. In quell'anno egli tentò di consegnare la città a tradimento nelle mani di Lucullo, ma il suo collega Cleocare lo uccise prima che egli potesse portare a compimento tale progetto.

¹¹⁰ App., *Mithr.*, 20 (77-78).

¹¹¹ Si noti l'insistenza di WELLES, *RC*, p. 295, n. 73 (app. crit.), n. 74, l. 1 e p. 296, nota 2, nell'affermare che il nome del re pontico sia qui iscritto nella forma Μιθριδάτης, quando invece l'esame autoptico del calco dimostra senza alcun dubbio l'attestazione nella prima linea della seconda lettera (l. 27) del nome Μιθραδάτης, che si può così integrare con sicurezza anche all'inizio dell'epistola *C*.

¹¹² Diventa di conseguenza molto discutibile la traduzione proposta dal WELLES, *RC*, p. 295: "Whereas Chaeremon the son of Pythodorus, a man most hateful and most hostile to our state". Più attente al testo originale e quindi più corrette le traduzioni di JANELL 1906, p. 68: "Chäremon, Pythodoros Sohn, verhält sich äußerst feindlich und kriegerisch unseren Unternehmungen gegenüber"; HELBING 1915, p. 70: "Da Chäremon, der Sohn des Pythodoros, sich unsern Unternehmungen gegenüber durchaus feindlich verhält"; SHERK 1984, n. 60, p. 73: "Since Cha[er]emon (son) of [Py]thodoros is most hateful and warlike in his disposition toward our cause"; BRODERSEN, *HGIU*, III, p. 149: "Da Ch[air]emo[n Sohn des Py]thodoros äußerst haßerfüllt und feindli[ch ge]genüber unserer Herrschaft {oder: unseren Interessen} ein[gestellt] ist"; BAGNALL – DEROW 2004², n. 57, p. 105, B: "Whereas Chairemon (son) of Pythodoros, a man most hatefully and most inimically disposed to our state"; BERTRAND 2004², n. 141, p. 248: "Puisque Chérémon fils de Pythodoros se conduit de la façon la plus contraire à la bonne marche de nos affaires et de la manière la plus inimicale"; MUIR 2009, p. 114 "Since Chairemon, son of Pythodoros, who has the most hostile and warlike intentions towards our affairs"; vd. anche PFHOL 1980², p. 133.

alla l. 30, potrebbe riferirsi sia al normale percorso seguito dalle truppe pontiche nell'avanzata verso Nisa sia a una precisa intenzione del re di prendere la città per catturare Cheremone e punirlo¹¹³. Mitridate prometteva infine una somma di quaranta talenti a chi avesse condotto da lui Cheremone o i suoi figli vivi, ovvero venti talenti per la testa di uno di questi (ll. 23-26). La maggiore importanza data da Mitridate alla cattura di Cheremone e dei suoi figli da vivi è presumibilmente associabile al desiderio del re di ottenere da loro informazioni preziose a proposito della strategia romana nella guerra in corso. È naturale pensare che all'origine di questa profonda avversione sentita da Mitridate nei confronti di Cheremone vi fosse proprio l'aiuto fornito dal niseo ai soldati romani accampati presso Apamea, ovvero anche altre sue azioni che avrebbero potuto avvantaggiare i Romani nella guerra. Ciò è confermato con precisione dal testo dell'epistola *D*, che ci informa sulla vicenda personale di Cheremone dopo la prima fuga dalle truppe pontiche. Egli in un primo tempo aveva scortato anche fuggitivi romani e presumibilmente anche italici verso la città di Rodi insieme ai suoi figli (ll. 28-30); successivamente Cheremone stesso aveva trovato riparo nell'*Artemision* di Efeso, da cui aveva trasmesso lettere ai Romani, definiti in questo punto "nemici comuni" (ll. 30-33). È possibile che tra le mura di Nisa Cheremone e la sua politica filoromana non avessero ottenuto il consenso di molti cittadini e che quindi al tempo del massacro perpetrato da Mitridate nell'88 a.C. egli avesse deciso di adoperarsi privatamente per mettere in salvo i Romani rifugiatisi in città facendoli scappare verso sud¹¹⁴. A questo punto Mitridate rilevava che tali azioni perniciose incoraggiavano il verificarsi di altre iniziative simili contro le sue armate (ll. 33-35)¹¹⁵. Il re intimava infine a Leonippo di occuparsi con il massimo zelo della cattura di Cheremone per portarlo direttamente al suo cospetto o di trattenerlo in custodia provvisoria fino a quando egli non si fosse liberato dei nemici (ll. 35-38). In queste ultime linee Wilamowitz riteneva che la distinzione tra l'imprigionamento per φυλακή o per εἰργμός riflettesse una differenziazione reale tra la detenzione eseguita tramite incatenamento (εἰργμός) e quella ἄδεσμος (φυλακή)¹¹⁶. Ciò suggerisce che Mitridate intendeva chiarire a Leonippo la necessità di imprigionare Cheremone in qualsiasi modo, indipendentemente dalla modalità con cui egli avrebbe eseguito l'arresto. Dal punto di vista linguistico i due testi composti da Mitridate presentano qualche anomalia nella resa greca, che Hiller attribuiva sia alla poliglossia della cancelleria reale sia all'origine barbarica della stirpe da cui discendeva il sovrano¹¹⁷. Alle ll. 18 e 20 si nota una singolare *variatio* nella scelta del superlativo avverbiale ἐκχρότατα (l. 18) e poi dell'aggettivo ἐκχθίστοις (l. 20); da questi vocaboli si rileva anche una trasposizione nel testo iscritto della pronuncia o una mutazione

¹¹³ HORSLEY 1987, pp. 167-168, s.v. παρουσία, occupandosi di documenti biblici, riflette su questa attestazione di παρουσία nel senso di "retribution", intendendo la punizione che avrebbe atteso Cheremone come il fine e la conseguenza dell'arrivo del re a Nisa.

¹¹⁴ BERTRAND 2004², p. 249.

¹¹⁵ Vd. su questo punto McGING 1986, p. 117.

¹¹⁶ Vd. WELLES, *RC*, p. 298.

¹¹⁷ HILLER – MOMMSEN 1891, p. 100; vd. anche WELLES, *RC*, p. 299.

incorsa in essa a causa di una sorta di raddoppiamento della consonante -κχ¹¹⁸. Ancor più insolita risulta poi l'interposizione del verbo tra un articolo e il suo sostantivo, come alle ll. 29-30 (εἰς τὴν Ῥοδ[ίων ἐξέ]θετο πόλιν), o tra un sostantivo e l'aggettivo alle ll. 32-33 (πρὸς τοὺς κοινοῦ[ς πολε]μίουσ διαπέμπεται Ῥωμαί<ους>), mentre ciò non si verifica alla l. 31, dove si trova la locuzione regolare εἰς τὸ τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος ἱερὸν καταπέ[φευγεν]¹¹⁹. È poi da attribuire ancora a una resa della pronuncia l'attestazione della forma ἄδηα alla l. 34, laddove il prevalere della *e* aperta impone una modifica al più comune ἄδεια¹²⁰. È invece riferibile a una svista del lapicida l'attestazione del genitivo Ῥωμαίων al posto dell'accusativo Ῥωμαίους alla l. 33, dove è chiara l'intenzione di Mitridate di alludere ai "comuni nemici romani", che egli stava combattendo con tanta energia. Non credo sia corretto ricercare in questo caso spiegazioni più elaborate senza avere altri elementi in mano. Welles tentò di ricostruire la genealogia di tale errore con una immotivata ripetizione del genitivo sia alla l. 29, dove sarebbe stato più corretto un accusativo al posto del genitivo partitivo attestato, sia in questo punto, dove Mitridate avrebbe invece inserito l'accusativo proprio per deridere la consueta definizione attribuita ai Romani di κοινοῖ εὐεργέται ο κοινοῖ σωτήρες¹²¹. Quest'ultima intuizione potrebbe essere credibile se la si intendesse non come un motteggio parodistico, bensì nel senso di una vera e propria risemantizzazione proposta dal re, anche solo occasionalmente, all'interno di un documento ufficiale indirizzato a un suo satrapo¹²². Sfruttando e ribaltando i temi ricorrenti nel lessico evergetico dei rapporti tra Romani e Greci, Mitridate intendeva quindi, anche attraverso la coniazione di nuove espressioni per definire l'avversario, intensificare la sua ostinata propaganda anti-romana in Oriente. Appare invece meno probabile l'affermazione di Hiller secondo cui il lapicida avrebbe mutato intenzionalmente l'accusativo in un genitivo soltanto perché del tutto contrario a definire i Romani "nemici comuni" dei Greci¹²³. Non si capisce infatti con quale licenza un semplice incisore, depositario di un sapere tecnico incaricato di riprodurre acriticamente i testi a lui commisionati, soprattutto nel caso di emanazioni ufficiali, abbia potuto apportare modifiche ad esso in base alle proprie preferenze politiche. Ritengo inoltre che tale espediente testuale non si possa attribuire neanche alla volontà dei Nisei di affermare il loro sentimento filoromano evitando di chiamare i Romani "nemici", in quanto il testo di Mitridate

¹¹⁸ HELBING 1915, p. 72; TRAPP 2003, p. 299.

¹¹⁹ WELLES, RC, p. 299, dopo aver definito il linguaggio delle lettere mitridatiche "barbarian Greek", si limitava a considerare la penultima posizione del verbo all'interno della frase come un "trick of style". SANTANGELO 2009, p. 66, afferma che il carattere barbarico del greco delle epistole mitridatiche poteva apparire ai lettori dei testi come un chiaro monito del fatto che Mitridate, pur presentatosi alle città greche come sostenitore della causa ellenica, era in realtà tanto estraneo alla cultura greca quanto i Romani.

¹²⁰ HELBING 1915, p. 73; WELLES, RC, p. lvi. P. 149, note 559-561

¹²¹ WELLES, RC, p. 298. Vd. anche ERSKINE 1994, pp. 81-82; SANTANGELO 2009, p. 65 e nota 23.

¹²² Anche i Robert intendevano l'espressione κοινοῖ πολέμιοι Ῥωμαῖοι come una motto ironico destinato a sostituire la definizione ricorrente di κοινοῖ εὐεργέται Ῥωμαῖοι; vd. Bull. Ép. 1970, n. 533; MITCHELL 1984, p. 294; RIGSBY 1988, p. 153.

¹²³ Vd. HILLER 1919, p. 107: «es ist eine *pia fraus in honorem populi Romani*»; questa ipotesi fu accolta da WELLES, RC, p. 298, nota 14, e da TOULOUMAKOS 1995, pp. 202-203.

avrebbe acquisito pieno significato soltanto se mantenuto nella sua forma originale, in cui l'invettiva anti-romana era giustificata dagli eventi in corso. Come dimostra il caso di Efeso¹²⁴, infatti, si potevano adottare espedienti ben più espliciti di questo per affermare – a prescindere dalla credibilità di quanto si sosteneva – il proprio sostegno alla causa romana e dimostrare la continuità del supporto fornito ai Romani nella Prima guerra mitridatica. In ogni caso Nisa, che senza dubbio dovette accogliere truppe mitridatiche dopo la ritirata di Cassio, non sembra aver mai abbandonato totalmente la propria vocazione filoromana, evitando di macchiarsi di nefandezze paragonabili a quelle perpetrate dagli Efesini.

Roma e Nisa durante la Prima guerra mitridatica. I provvedimenti contenuti in queste lettere si inseriscono perfettamente nel quadro storico degli eventi avvenuti in Asia tra l'89 e l'87 a.C. e narrati da Appiano. Si tratta infatti del momento culminante della politica anti-romana di Mitridate, espressosi nel massacro di tutti i romani e degli italici presenti in territorio asianico. Come è ovvio, ogni individuo greco dell'Asia che avesse collaborato con i Romani avrebbe subito un'analogia persecuzione da parte degli agenti pontici, pagando con la vita o con l'incarcerazione il sostegno fornito a questi contro Mitridate. In tali circostanze Rodi divenne il principale rifugio non solo dei romani e degli italici presenti in Asia, come sostiene Appiano¹²⁵, ma anche dei loro sostenitori ellenici. Lo storico alessandrino afferma che persino il pretore Cassio si rifugiò sull'isola per poi precisare più avanti che tra le grandi imprese compiute da Mitridate nel corso della sua vita vi fu anche la cattura di Cassio, di Oppio e di Manio Aquilio¹²⁶. È dunque possibile immaginare che Cassio, il quale aveva forse trovato riparo a Rodi grazie alla collaborazione dello stesso Cheremone, sia stato imprigionato dal re proprio durante l'assedio posto all'isola da Mitridate, poi ritiratosi senza aver preso la città. È lo stesso storico ad affermare che Manio Aquilio fu infine ucciso dal re a Pergamo, mentre Cassio e Oppio furono restituiti nelle mani di Silla, molto probabilmente al termine della guerra¹²⁷. Non vi è invece alcuna notizia sulla sorte di Cheremone dopo la sua seconda fuga verso Efeso. Infatti non è possibile affermare se egli sia rimasto vittima del massacro dei Romani che ebbe luogo anche presso l'*Artemision* efesino, dove il diritto di *asylia* del tempio fu aggirato conducendo le vittime designate fuori dall'edificio¹²⁸, o

¹²⁴ *IEphesos* 8, ll. 1-16.

¹²⁵ *Mithr.*, 24 (94).

¹²⁶ *Ibid.*, 112 (544). Il nome di Cassio è omissso in questo caso da Livio, *Perioch.*, LXXVII. *Contra*, McGING 1986, p. 110, nota 101, dubitava della testimonianza appianea immaginando che in realtà Mitridate non sarebbe riuscito a catturare Cassio, visto il suo fallimento nell'assedio di Rodi.

¹²⁷ *App.*, *Mithr.*, 112 (544). Per la tortura e la morte atroce di Aquilio vd. soprattutto *App.*, *Mithr.*, 21 (80); Posidonio, *FGrHist* 87 F 36, 50 = *Ath.*, V, 213 b, descrive invece le umiliazioni cui Aquilio fu sottoposto durante la prigionia. Vd. altre versioni sulla morte di Aquilio in CAMPANILE 1996, pp. 146-147, nota 6; MASTROCINQUE 1999, p. 51.

¹²⁸ *App.*, *Mithr.*, 23 (88). Dalla narrazione di Strabone, XIV, 1, 23 (C 641), si evince che Mitridate non rimosse il privilegio dell'*asylia* per il tempio, ma che al contrario egli lo riaffermò fissando i nuovi confini della terra *asylous*; vd. RIGSBY, *Asylia*, pp. 386 e 389-390.

se egli sia riuscito a mettersi nuovamente in salvo raggiungendo Rodi e ricongiungendosi con i suoi figli e con Cassio. Campanile ha ipotizzato che Cheremone si fosse trasferito a Efeso dopo la ribellione dei cittadini al giogo mitridatico nell'86/85 a.C., vale a dire quando la città era nuovamente un posto sicuro per gli esponenti filoromani, e che dall'*Artemision* egli avesse continuato a istigare la popolazione a reagire contro Mitridate¹²⁹. Questa ricostruzione è plausibile, ma non è possibile escludere che Cheremone si fosse recato a Efeso prima dell'arrivo di Mitridate in città, non potendo poi evitare le conseguenze che tale conquista portò nella città e nel tempio di Artemide¹³⁰. Allo stesso modo non siamo in grado di accertare se la statua di Nisa gli sia stata dedicata dai concittadini quando egli era ancora in vita dopo la fine della guerra o *post mortem*.

Indubbiamente Cheremone rappresenta nella storia della città di Nisa l'esponente più illustre della corrente filoromana locale. Una statua eretta dal consiglio e dall'assemblea popolare di Nisa a Q. Mucio Scevola Q.f.¹³¹, figlio del famoso pretore, testimonia che le relazioni tra le istituzioni locali e le autorità romane si erano consolidate notevolmente grazie all'impegno del governatore in favore dei provinciali all'inizio del I sec. a.C. Alcuni esponenti della *polis*, tra cui molto probabilmente anche membri della famiglia di Cheremone, dovettero ricevere grandi benefici dall'azione di Scevola e dei suoi emissari. La breve distanza temporale che separa l'erezione della stele, forse coeva o di poco successiva al governatorato di Scevola, e lo scoppio della guerra mitridatica consente di istituire una relazione diretta tra l'operato del pretore e di suo figlio e il donativo concesso da Cheremone. L'iniziativa del ricco cittadino a sostegno dei soldati romani accampati ad Apamea si potrebbe forse interpretare come un generoso gesto di ringraziamento per i vantaggi ottenuti circa dieci anni prima dalla sua famiglia nella persona di suo padre Pitodoro o forse di Cheremone stesso. Se tale interpretazione è corretta, è possibile ipotizzare che Pitodoro o Cheremone abbiano avuto un ruolo rilevante nella promozione, in seno alle istituzioni poleiche, del decreto con cui la *boulè* e il *demos* dei Nisei stabilirono di onorare il figlio del governatore con la dedica della statua o di un gruppo di "Familienmonumente", contribuendo probabilmente a finanziarne l'erezione.

La gloriosa stirpe di Cheremone. Le fonti testimoniano che nelle generazioni successive a Cheremone la sua famiglia continuò a preservare un atteggiamento marcatamente filoromano e ad agire sia a sostegno dei generali dell'Urbe presenti sul territorio sia a beneficio delle comunità della Caria. Tra la seconda metà del I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C. Strabone conosceva un Pitodoro originario di Nisa che al suo tempo si era trasferito a Tralle (odierna Aydın)¹³², fiorente

¹²⁹ CAMPANILE 1996, p. 163; vd. MASTROCINQUE 1999, p. 56, nota 176.

¹³⁰ Recentemente si sono proclamati a favore dell'ipotesi circa la morte di Cheremone presso l'*Artemision* SANTANGELO 2007, p. 55, e MUIR 2009, p. 114.

¹³¹ BLÜMEL 2007, pp. 46-47 (ft. p. 47); vd. *supra*, p. 123, nota 14.

¹³² Str., XIV, 1, 42 (C 649).

città situata appena 30 km a ovest di Nisa lungo l'arteria che collegava la Frigia interna alla costa ionica. Proprio all'epoca di Strabone questo individuo raggiunse l'apice della sua carriera (οὗτος δὴ καθ' ἡμᾶς ἤκμασε): oltre a occupare una posizione importante all'interno della provincia in qualità di Ἀσιάρχης¹³³, Pitodoro godeva di un solido rapporto di amicizia con Pompeo. L'omonimia con il figlio di Cheremone, la sua provenienza dalla *polis* caria e il prestigio del suo ruolo pubblico nella regione non lasciano dubbi sull'appartenenza di questo individuo alla stirpe dei Pitodoridi. Poiché uno iato temporale di circa trent'anni separa l'attività di Cheremone dall'attestazione relativa all'amicizia tra Pompeo e Pitodoro, non è chiaro se egli possa essere identificato con il figlio di Cheremone menzionato nelle lettere mitridatiche (ll. 22 e 24)¹³⁴ o con un nipote di Cheremone, un figlio dello stesso Pitodoro o di Pitione che avrebbe assunto il nome del padre o dello zio¹³⁵. Pitodoro possedeva un ricchissimo patrimonio (οὐσίαν βασιλικήν) di oltre duemila talenti, forse in parte ereditato dagli averi del suo predecessore Cheremone e in parte ottenuto personalmente sfruttando l'amicizia dei Romani verso la sua famiglia¹³⁶. Anche Cicerone ne parla positivamente come di uno dei tre cittadini di Tralle *apud nos noti, inter suos nobiles*¹³⁷. Proprio nel periodo del processo di Flacco del 59 a.C. a Tralle gli esponenti della famiglia di Pitodoro potrebbero aver avuto un ruolo significativo nella decisione della *gherousia* locale di onorare il patrono della città L. Elio Tuberone *L. f.*, legato del proconsole d'Asia Q. Tullio Cicerone (61-59 a.C.), con una corona d'oro e una statua di bronzo¹³⁸. In ogni caso è interessante rilevare che dopo i drammatici eventi della Prima guerra mitridatica i figli di Cheremone – o anche solo uno di essi – riuscirono a ritornare nella loro patria e a prendere possesso del patrimonio del padre, contribuendo forse a far sì che i Nisei onorassero Cheremone con la dedica *A*¹³⁹. Furono presumibilmente altre dinamiche politiche, legate alla vita politica di Nisa o alle relazioni con i Romani, a indurre Pitodoro a trasferire la propria dimora e parte delle sue sostanze nella vicina Tralle, prescelta da Pitodoro come sua nuova sede a motivo della fama di quella *polis* (διὰ τὴν ἐπιφάνειαν)¹⁴⁰. La nomina di Tralle a sede di *conventus*, che offriva ai

¹³³ Vd. CAMPANILE 2007, pp. 136-137; Ead. 2010, pp. 63-64.

¹³⁴ Si proclamarono a favore di tale identificazione BROUGHTON 1935, p. 21; ROSTOVTZEFF 1941, II, p. 821; MAGIE, *RRAM*, II, pp. 1130-1131, nota 60; BOWERSOCK 1965, p. 8.

¹³⁵ Vd. Mommsen in HILLER – MOMMSEN 1891, pp. 105-106; JONES 2011, p. 110. TRAPP 2003, p. 300, e CAMPANILE 2010, p. 58, sostengono che Pitodoro era più probabilmente figlio di Pitione. Molti studiosi preferirono giustamente lasciare aperte entrambe le possibilità di identificazione: vd. FERRARY 2005, p. 56.

¹³⁶ Vd. ancora CAMPANILE 2010, pp. 60-61, per alcune ipotesi sulla natura della οὐσία βασιλική menzionata da Strabone, che la studiosa attribuisce più probabilmente a possedimenti di antica o recente proprietà regia.

¹³⁷ Cic., *Flacc.*, 52.

¹³⁸ AYDAŞ 2004, n. 2 (ft. p. 121; trad. ingl.): [... καὶ] οἱ γέροντ[ες οἱ ἐν Τράλλεσι Λ]ε[ύκι][ον Αἴ]λιον Λευκίου υἱὸν Τουβερῶνα πρεσ[βευτή]ν, πάτρωνα αὐτῶν, ἐτίμησαν ^{vac.} [στεφάνωι] χρυσῶι καὶ εἰκόνι χαλκῆι, ἐν τοῖς [ἀναγκαιοτ]άτοις καιροῖς ἐνδεδειγμένον ἦν π[οεῖται εἰ]ς γέροντ[ας] εὐνοίαν καὶ ἦν ποεῖται [ἐπιμέλει]αν ὑπὲρ[ἔ]αυτ[ῶ]ν.

¹³⁹ Vd. SANTANGELO 2007, p. 55; Id. 2009, p. 66.

¹⁴⁰ Str., XIV, 1, 42 (C 649). Nel 59 a.C. Cicerone ricordava Pergamo, Smirne e Tralle come le più importanti *poleis* dell'Asia (*Flacc.*, 71). Nel 51/50 a.C., come si vedrà in II.9A, l. 44, questa città era sede di uno dei *conventus iuridici* della provincia (vd. HABICHT 1975, p. 70).

notabili locali maggiori occasioni di contatto con i magistrati romani, può aver influito notevolmente sulla scelta di Pitodoro di trasferirsi in quella città¹⁴¹. Benché lo storico amasio affermi che i beni di questo cittadino furono venduti da Cesare e poi recuperati grazie all'amicizia di Pompeo, la presenza di Pitodoro a Tralle all'epoca del processo di Flacco dimostra che questi si era stabilito in quella *polis* già circa dieci anni prima dello scoppio della guerra civile tra Cesare e Pompeo. Non siamo tuttavia in grado di stabilire se la famiglia dei Pitodoridi avesse mantenuto legami politici con la città di Nisa e in che grado i suoi esponenti abbiano potuto influenzare le decisioni che venivano lì prese dopo il loro trasferimento. La grande amicizia che legava Pitodoro a Pompeo fu forse all'origine della dedica onoraria rivolta dai Nisei a P. Licinio Crasso Giuniano, tribuno della plebe nel 53 a.C. poi attivo in Caria come legato di Pompeo¹⁴². Nel 51 a.C. gli abitanti di Nisa potevano contare inoltre sul patronato del potente Tiberio Claudio Nerone¹⁴³. Tuttavia pochi anni dopo Pitodoro non poté impedire che la città rendesse onore a Cn. Domizio Calvino *M. f., legatus pro praetore* dell'Asia nominato da Cesare nel 48/47 a.C.¹⁴⁴, ossia in un momento di poco successivo alla morte di Pompeo in cui la tensione tra la fazione dei cesariani e i loro avversari era molto alta. È probabile che Pitodoro, pur avendo forse provato a osteggiare l'emanazione del decreto da parte dell'assemblea popolare nisea, dovette infine accettare che essa prendesse una decisione contraria al suo parere; non è possibile tuttavia escludere che lo stesso Pitodoro o individui a lui legati ancora attivi politicamente a Nisa avessero essi stessi trasferito la propria lealtà a Cesare.

È ancora Strabone a precisare che la figlia del Pitodoro trasferitosi a Tralle, di nome Pitodoride, era nella sua epoca regina del Ponto¹⁴⁵. Il matrimonio con il potente sovrano Polemone, posto sul trono pontico da Antonio nel 37 a.C. e poi morto nell'8 a.C. ca., aveva sancito ufficialmente l'unione tra la ricca famiglia dei Pitodoridi di Tralle e la dinastia di Laodicea al Lico che aveva il suo capostipite nel noto retore Zenone, padre di Polemone, divenuto cittadino romano per volontà di Antonio per aver guidato la resistenza dei Laodicei all'invasione partica del 40 a.C.¹⁴⁶

¹⁴¹ CAMPANILE 2010, p. 60.

¹⁴² McCabe, *Nysa* 46 = CANALI DE ROSSI 2001, p. 155, n. 52. Vd. Cic., *Ad Q. fr.*, III, 8, 4; *RE*, XIII.1, *Licinius (Crassus)* 75; *DNP*, VII, *Licinius Crassus* I 20; MAGIE, *RRAM*, II, p. 991, nota 27. Non è chiaro perché nell'ed. Loeb del testo ciceroniano (*Cicero, The Letters to his Friends*, III, 1960, p. 602) il nome di Crasso Giuniano sia stato sostituito da quello di un altro tribuno del 53 a.C., Celio Viniciano; al contrario, le edizioni Teubner (*M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia*, III.1, 1896, pp. LXXXIII e 559) e *Les Belles Lettres (Cicéron, Correspondance*, III, 1936, p. 117) riportano in questo punto l'accusativo *Crassum Iunianum* senza rilevare alcun problema testuale derivante dallo studio dei manoscritti.

¹⁴³ Cic., *Epist.*, XIII, 64.

¹⁴⁴ HABICHT [*et al.*] 2009, pp. 157-161: ὁ δῆμος Γναῖον Δομέτιον Μάρκου υἱὸν Καλουεῖνον ἀντιστράτηγον τὸν ἑαυτοῦ πατέρων καὶ εὐεργέτην; vd. *Bull. Ép.* 2010, n. 538.

¹⁴⁵ Str., XIV, 1, 42 (C 649). Sui rapporti tra l'autore e la regina vd. BRAUND 2005, pp. 254-260; CAMPANILE 2010, pp. 64-65.

¹⁴⁶ Vd. CEYLAN – RITTI 1987, pp. 85-88; *PIR*², VI, nn. 1114 (*Pythodoris*) e 1116 (*Pythodorus*); CAMPANILE 2010, p. 65; COŞKUN 2004-2012, pp. 303-304, s.v. *Pythodoris (I) Philometor*. Vd. anche gli *stemmata* delle famiglie in SULLIVAN 1980, pp. 928-929; CEYLAN – RITTI 1987, p. 87; SULLIVAN 1990, *stemma* 2; *PIR*², VI, pp. 232-233; CAMPANILE 2010, p. 74.

Il matrimonio tra Polemone e Pitodoride sanciva l'unione tra le due più potenti casate dell'intera Asia Minore. All'origine della fortuna di queste due compagini, entrambe provenienti dalla regione della Caria e del confine tra questa e la Frigia, vi erano soprattutto i consistenti patrimoni delle due famiglie, nonché l'assoluta lealtà mostrata nel corso del I sec. a.C. nei confronti dei Romani. Il secondo matrimonio di Pitodoride con Archelao I di Cappadocia, di cui rimase ugualmente vedova nel 17 d.C., assicurò alla regina del Ponto anche il regno di quella grande area interna, ponendo Pitodoride a capo di una vasta porzione della penisola anatolica nord-orientale fino alla Colchide¹⁴⁷. Un'iscrizione proveniente da Smirne eretta per Zenone, figlio di Pitodoride *Philometor* e Polemone e nipote di una Antonia¹⁴⁸, ha indotto gli studiosi a pensare che il padre Pitodoro avesse sposato persino una figlia del triumviro o di uno dei suoi fratelli; ciò potrebbe essere confermato dal fatto che la figlia della coppia reale assunse il nome di Antonia Trifena¹⁴⁹. Benché questo collegamento dinastico diretto tra la *gens Antonia* e i Pitodoridi non sia realmente accertato¹⁵⁰, è opportuno notare che a partire dalla Prima guerra mitridatica e dall'azione filoromana di Cheremone i Pitodoridi di Nisa acquisirono un prestigio e un potere ineguagliabili in Asia, giungendo, soprattutto con Pitodoride, a gestire ampi territori con il beneplacito – e forse persino la parentela diretta – di alcuni influenti esponenti romani.

A livello locale nelle epoche successive si osserva che nei pressi di Tralle un cittadino di nome Cheremone, molto probabilmente anch'egli erede dei Pitodoridi, occupava ancora una posizione di primo piano all'interno della città nelle ultime fasi del I sec. a.C. Al tempo del terribile terremoto che distrusse la *polis* intorno al 27 a.C.¹⁵¹ lo storico bizantino Agazia lo descriveva come un semplice coltivatore (ἄγροικον) che, profondamente commosso dalla distruzione causata dal sisma, intraprese un lungo viaggio fino alla Cantabria per chiedere aiuto ad Augusto in persona, all'epoca impegnato nella guerra con le tribù locali¹⁵². Il nome di questo individuo, che riprende quello dell'antico alleato di Cassio, e l'importante missione da lui compiuta, vale a dire quella per cui in realtà fu scelto dai suoi concittadini, inducono a pensare che alla fine del I sec. a.C. Cheremone rivestisse un ruolo politico di primo piano all'interno della città di Tralle e delle comunità limitrofe. L'autore proseguiva la sua narrazione affermando che la missione intrapresa da Cheremone presso Augusto era descritta anche in un epigramma inciso su una base di statua dedicata a Cheremone che egli aveva visto presso Tralle nel territorio di Σιδηροῦς, ai margini della città; la statua sarebbe poi scomparsa già nel periodo della visita di Agazia. Nel 1978

¹⁴⁷ Str. XII, 3, 29 (C 555-556); vd. BRAUND 2005, pp. 264-268.

¹⁴⁸ OGIS 337 = IGRR IV 1047: ὁ δῆμος Ζήνωνα βασιλ[λ]ίσσης Πυθοδωρίδος Φιλομήτορος καὶ βασιλέως Πολέμωνος υἱόν, θυγατριδῆ δὲ τῆς εὐεργέτιδος Ἀντωνίας ἐτείμησεν.

¹⁴⁹ IGRR IV 144, l. 15 (da Cizico): Ἀντωνίαν Τρύφαιναν, βασιλέως Πολέμωνος καὶ βασιλίσσης Πυθοδωρίδος Φιλομήτορος θυγατέρα.

¹⁵⁰ MAGIE, *RRAM*, II, pp. 1130-1131, nota 60; vd. BRAUND 2005, pp. 259-260, 268, e CAMPANILE 2010, pp. 67-73, che postula la discendenza dell'Antonia moglie di Pitodoro non dal triumviro ma da uno dei suoi fratelli, Lucio o Caio. Vd. inoltre THORNTON 1999, pp. 530-531, nota 154.

¹⁵¹ Vd. Str., XII, 8, 18 (C 579).

¹⁵² Agath., *Hist.*, II, 17, pp. 62-64 Keydell.

fu scoperta, a 6 km verso nord dal villaggio di Karagözler (a sua volta a 20 km a nord di Aydın), l'iscrizione che riporta – con qualche variazione – l'epigramma visto da Agazia; Jones ne restituisce il testo nel seguente modo¹⁵³:

τὸ κοινὸν τῶν Σιδ[ηρ]-
 εἰὼν Χαιρήμονι Θεοφρ[άσ]-
 του πρεσβεύσαντι πρ[ὸς]
 τὴν σύνκλητον καὶ τὸ[ν Αὐτο]-
 5 κράτορα Καίσαρα ὑπὲρ τῆς δευ]-
 τέρας κτίσεως τῆς π[όλεως]
 καὶ ἐπιτυχόντι.
 Κλασθείσης πάτρας σεισμῶ ποτ[ε, Κάνταβριν ἐς γᾶν]
 Χαιρήμων ἔπτη, πατρίδα ρύσ[όμενος.]
 10 Καίσαρι δ' ἰλιχθεῖς περὶ γούνα[σι, τὰν μεγάλαυχον]
 ὄρθωσεν Τράλλεις τὰν τότε κεκλιμέναν.]
 ἀνθ' ὧν συγγενέες τεῦξα[ν βρέτας, ὄφρ' ἐπὶ βωμῶ,]
 ὡς διῖ, καὶ κτίστα τάνδ[ε φέροιτο χάριν.]
 vac. Μηνόδωρ[ος].

Mentre il testo riferito da Agazia riporta soltanto le ll. 8-13 dell'epigrafe¹⁵⁴, il decreto delle ll. 1-7 attesta innanzitutto una maggiore articolazione dell'assetto amministrativo della Caria in quell'epoca, in cui fu il *koinon* dei Sideri e non l'assemblea di Tralle, città cui i Sideri erano comunque legati (l. 11), a incaricare ufficialmente l'emissario di compiere l'ambasceria. Inoltre Cheremone era figlio di un ignoto cittadino di nome Teofrasto. Questo indica che alla fine del I sec. a.C. i Pitodoridi originari di Nisa si erano probabilmente uniti ad altre famiglie locali, abbandonando nel corso delle generazioni la regolare alternanza dei nomi Pitodoro e Cheremone, ma soprattutto effettuando un secondo trasferimento in una comunità o in una tenuta più a nord di Tralle. È evidente comunque che l'attività di Cheremone dovette recar beneficio a diverse comunità della zona, culminando nella seconda fondazione e rinascita della stessa Tralle grazie ai sostanziosi aiuti ricevuti direttamente dall'imperatore¹⁵⁵.

¹⁵³ JONES 2011, pp. 111-114 (ft. fig. 1, p. 110); vd. *Bull. Ép.* 2012, n. 370.

¹⁵⁴ Agath., *Hist.*, II, 17, 8: Κλασθείσας πάτρας σεισμῶ ποτε, Κάνταβριν ἐς γᾶν | Χαιρήμων ἔπτη, πατρίδα ρυσόμενος. | Καίσαρι δ' εἰλιχθεῖς περὶ γούνασι τὰν μεγάλαυχον | ὄρθωσε Τράλλιν, τὰν τότε κεκλιμέναν. | Ἀνθ' ὧν συγγενέες τοῦτο βρέτας, ὄφρ' ἐπὶ βωμῶ, | οἷα δίκαια κτίσταν, τάνδε φέροιτο χάριν.

¹⁵⁵ Vd. JONES 2011, p. 109 e nota 12. Un sacerdote di nome Ierocle, attestato in un'iscrizione da Tralle (*I.Tralleis* 16 = McCabe, *Tralles* 118) e forse in una da Nisa (McCabe, *Nysa* 48) come figlio di un Cheremone, potrebbe essere identificato con il figlio del personaggio coinvolto nella ricostruzione della città dopo il terremoto del 27 a.C., ma non vi è sicurezza circa tale identificazione; vd. MERKELBACH 1975, p. 300.

II. 3) Lettera di Lucullo ai Mopsuestii, preceduta dall'epistola di un altro magistrato (Silla ?).

Mopsuestia (?), 86-84 a.C.

Frammento di un blocco marmoreo di provenienza ignota, molto probabilmente rinvenuto a Mopsuestia.

Alt. 0.60 m, largh. 0.38 m, spess. 0.16 m; alt. lett. ca. 0.01 m.

Museo Archeologico di Adana, senza inv.

Edd.: *Sayar [*et al.*] 1994, pp. 113-130 (con trad. ted.) [Ehling (*et al.*) 2004, n. 6, pp. 225-227 (Sayar); SEG 44, 1227]; Rigsby, *Asyilia* 217 (con trad. ingl.) [SEG 46, 1731]; Bricault, *RICIS* II, 315/1001 (con trad. franc.).

Cf. *Bull. Ép.* 1995, n. 601 (Gauthier). Cf. anche Sayar [*et al.*] 1994, ftt. taff. 20-23; *Ann. Ép.* 1994, n. 1755 (con trad. franc.); Kreiler 2006, p. 80 (con trad. ted. ll. 9-16); Bricault 2013, nn. 76b (trad. franc. ll. 16-30), 147c (trad. franc. ll. 9-30); Ceccarelli 2013, App. 3, R29-30.

A [-----]
[- ca. 7 -]ασαντ[----- ca. 24 -----]
[- ca. 6 -]σεως τῆς [----- ca. 22 -----]
[. . .] τῆς Ἰσιδος ἄσυλ[ίαν --- ca. 16 -----]
[. . .] ἱερὸν, ἦν ὑπὸ τῶν βασιλ[έων - ca. 9 - διὰ]
5 [τ]ῆν εὐσέβειαν τὴν πρὸς τῆ[ν θεὰν καὶ κατὰ τὴν]
πα[ρ]άκλησιν τὴν Λευκόλλου [- ca. 13 -]
συνεχώρησα ἄσυλον εἶναι τὸ [ἱερὸν τὸ]
τῆς Ἰσιδος.

vac.

B Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος τοῖς]
10 Μοσεατῶν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι [χαίρειν. Τὸ]
ἱερὸν τῆς Ἰσιδος καὶ τοῦ Σαράπιδ[ος σεμνότα]-
τον καὶ ἔνδοξον ὑπάρχον ἐν πάσῃ τ[ῆ] πόλει
καὶ χώραι δοξαζόμενον καὶ παρ' ὑμε[ῖν τει]-
μῆς τῆ[ς] μεγίστης κατηξιωμένον κ[έκρικα]
15 καὶ αὐτὸς καθ' ἃ καὶ οἱ π[ρ]ὸ ἡμῶν ἀν[τοκρά]-
τορες ἐπέκ[ρι]ναν ἄσυλον εἶναι· Διόδοτον [δὲ Διοδό(?)]-
του τοῦ Ἀθηνίωνος τὸν ἱερέα τοῦ Σα[ράπιδος]
καὶ τῆς Ἰσ[ιδ]ο[ς] καθεληφῶς ἄνδρα χρήσι[μον θρησ(?)]-
κωδέετ[α] ΕΙ. διαφέροντα τοῖς τε θεο[ῖς] λυσιτε]-
20 λέστατ[α] πα[ρ]εδρεύοντα καὶ τὰς θεραπε[ῖας] ποιού]-
μενον εὐσεβεστάτας καὶ ἱεροπρεπέ[στατα] τὰ τῶν]
θεῶν τεύματα ἐπαύξοντα καὶ τὸν τόπ[ον]]-
αι ἐπιμελεία κοσμοῦντα ἀποδεξάμε[νος] τιμᾶν(?) αὐ]-
τὸν βούλομαι, ἐπεὶ περ καὶ αὐτ'οἱ τε[ίμιον]
25 τι πεποιήκατε πολλῶι μᾶλλον κα[τάξιον]
χάριν τειμῆς καὶ καταλογῆς τῶι δή[μωι ἐν]

ταῖς διαπράξεσι τῶν ὠνῶν ποιοῦντ[ες πα]-
 ραίρεσιν κεφαλῆς αὐτοῦ τε καὶ γυναι[κὸς καὶ]
 [υῖ]ῶν τριῶν καὶ τῆς ὑπαρχο(ύ)σης αὐ[τῶι οὐσίας]
 30 [. . . .]IT[. . .]ΟΥΡΠΙΟ[- - - - - ca. 19 - - - - -]
 [- - - (?)]

L'editio princeps del 1994 risulta ad oggi ancora l'unica edizione autoptica del testo completo, la cui interpretazione generale è confermata da un'esame delle fotografie fornite dagli editori || 2 [περὶ τῆς ἀνανεώ]σεως *oder* προαιρέ]σεως, sugg. Taeuber. 2-3 [. . .] τῆς Ἰσιδος ἀσυλ[- - - - - , καθῶς(?)], Rigsby. 4 [τὸ] ἱερὸν ἦν ὑπὸ τῶν βασιλ[έων τετιμημένον(?)] διὰ], Rigsby. 5 τὴν πρὸς τῆ[ν θεᾶν· ἐγὼ οὖν τὴν], Rigsby. 6 Λευκόλλου [τοῦ ταμία ἐμοῦ(?)], sugg. Taeuber; Λευκόλλου [ταμίου ὑπακούσας?], Rigsby; Λευκόλλου [ἀντιστρατήγου (?)], Bricault (*RICIS*). 7 τὸ [τέμενος τό] *oder* τοῦτο τὸ ἱερὸν], sugg. Taeuber; τὸ [παρ' ὑμῶν ἱερὸν], Rigsby; τὸ [Μοψεατῶν ἱερὸν], Bricault (*RICIS*). 9-10 Λευκόλλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος - - - (?)] | Μοψεατῶν ἄρχουσι, βουλήι, δήμωι [χαίρειν *aut* Λευκόλλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος (?)] | Μοψεατῶν ἄρχουσι, βουλήι, δήμωι [χαίρειν], sugg. Tropea. 12 ἐν πάσῃ τ[ε πόλει], Gauthier, Bricault (*RICIS*). 15 καθά, Gauthier. 18-19 χρῆσι[μον καὶ ..]κωδέστα[τ' ἀ]εί, Bricault (*RICIS*). 19 ἐγδιαφέροντα(?), sugg. Taeuber; in. ΚΟ, Gauthier. 22-23 τόπ[ον θαυμασί]λαι, sugg. Taeuber; τόπ[ον (?)]τῆι ἰδι]λαι ἐπιμελεία, Rigsby; τόπ[ον ἐπιτηδεί(?)]λαι ἐπιμελεία, Bricault (*RICIS*). 29 ΥΠΑΡΧΟΨΗΣ, *lapis* (Taeuber); ΟΨΗΣ, Rigsby; αὐ[τοῖς, sugg. Taeuber. 30 ΓΙΤΑ, sugg. Taeuber; ΟΥΡΠΙΟ (*ende des Lucullus-Briefes?*), Taeuber.

Presentazione dell'iscrizione. L'origine di questo frammento marmoreo non è ricostruibile con assoluta certezza, in quanto non si possiedono informazioni accurate circa il suo ritrovamento e le circostanze che ne hanno determinato il trasporto al museo di Adana. La natura del testo e la prossimità tra la città di Adana e l'antico sito di Mopsuestia – individuato vicino ai moderni villaggi di Misis e Yakapınar, 30 km più a oriente di Adana – inducono a pensare con relativa sicurezza che la stele possa provenire da quella antica *polis* cilicia¹⁵⁶. La stele è rotta sui lati superiore, inferiore e destro, mentre la superficie laterale sinistra è originale; di conseguenza non si sono conservate le prime e le ultime linee del testo, così come risultano in lacuna anche le ultime lettere di ogni linea per tutta la lunghezza del documento. Lo stato di usura della superficie nella parte centrale del documento potrebbe indicare che la stele è stata utilizzata come superficie di calpestio per lungo tempo. Dal momento che il testo riguarda il culto di Iside e Serapide a Mopsuestia, il primo editore, H. Taeuber, ha ipotizzato che la stele potesse essere collocata originariamente su un'anta di accesso al tempio locale delle due divinità, ma non escludeva che il documento potesse essere stato iscritto su un muro (come nel caso dell'"archive wall" di Afrodisiade, vd. II.4), ovvero che la lapide fosse affissa in un qualche altro punto della città non collegato ad alcun edificio¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Vd. SAYAR [*et al.*] 1994, p. 113 (Taeuber); da questa affermazione Sayar in EHLING [*et al.*] 2004, p. 225, afferma *a posteriori* che la stele è stata trovata a Misis. La città di Mopsuestia occupava una fertile pianura bagnata dalle acque del fiume Piramo. Essa si trovava nella Cilicia Pedia, la parte più orientale della regione, quasi in prossimità del confine con la Siria. La *polis* infatti sorgeva circa 100 km a ovest della catena del Monte Aman che costituiva la barriera naturale tra la penisola microasiatica e la Siria seleucide. Vd. *Barrington Atlas*, tav. 67, B 3; *Digital Atlas*, Yakapınar (id 21247). Mopsuestia costituiva una tappa importante sulla strada che collegava la costa cilicia e Tarso a Zeugma e alla Mesopotamia, ovvero, deviando verso sud prima di Ierapoli, sulla via che conduceva ad Antiochia.

¹⁵⁷ SAYAR [*et al.*] 1994, p. 113.

Cronologia e paternità delle epistole. Sulla stele il grande *vacat* che si osserva tra la l. 8 e la l. 9 separa chiaramente l'epistola inviata da L. Licinio Lucullo ai Mopsuestii (ll. 9-30) da un altro testo molto lacunoso di analoga natura (ll. 1-8). L'oristo indicativo alla prima persona singolare leggibile alla l. 7 (συνεχώρησα) ha indotto gli studiosi a pensare che il primo testo restituisse un'altra lettera indirizzata ai Mopsuestii da un individuo diverso rispetto all'autore della seconda missiva. Poiché nella sequenza dei documenti questo testo appare in prima posizione sulla pietra, esso si può collocare cronologicamente in un momento successivo alla composizione della lettera di Lucullo, costituendo l'ultimo provvedimento valido sulla questione affrontata dall'autore della seconda epistola. Dal momento che non sono conservate le prime linee e dunque la *formula salutationis* della missiva, non è possibile indicare con certezza chi sia l'autore di tale documento. Tuttavia, mettendo questo testo in relazione con quello successivo si possono individuare molti elementi preziosi in grado di chiarire il contenuto delle ll. 1-8. Il fatto che Lucullo sia l'autore della seconda lettera, composta al tempo della Prima guerra mitridatica, rende più probabile che anche il primo testo sia stato scritto da un individuo romano molto probabilmente coinvolto nello stesso conflitto. È necessario allora affrontare in questo punto l'annosa questione circa la cronologia attribuibile ai due testi, che guida anche la possibile identificazione dell'autore della prima missiva. Il problema principale è sollevato in realtà da uno dei pochi dati certi in nostro possesso riguardo a questi documenti, vale a dire il titolo di ταμίης καὶ ἀντιστράτηγος con cui Lucullo identifica sé stesso alla l. 9 della sua epistola. Esso corrisponde alla traduzione greca dell'ufficio di *quaestor pro praetore* svolto in Asia da Lucullo¹⁵⁸; la data tradizionale per la questura di Lucullo è l'87 a.C., quando Silla gli affidò il controllo della zecca romana¹⁵⁹, ma tale cronologia è piuttosto discussa. Ricostruire il quadro degli eventi di quegli anni turbolenti, facendo dialogare le fonti epigrafiche con le testimonianze degli autori antichi, è un'operazione particolarmente complessa. Lucullo appare a partire da quella data totalmente leale a Silla, il quale nel corso della Guerra sociale ne notò le doti eccezionali convincendosi da quel momento a impiegarlo in incarichi pubblici di primo piano¹⁶⁰: al termine di quel conflitto, la questura fu dunque il primo ufficio attraverso cui fu suggellata una solida collaborazione tra i due uomini politici. Tuttavia, la narrazione di Appiano complica notevolmente l'interpretazione di queste informazioni, in quanto riporta che nell'88 a.C., al momento della marcia sillana su Roma, tutti i primi ufficiali dell'esercito avevano abbandonato il console eccetto un questore (χωρὶς ἐνὸς ταμίου)¹⁶¹, che è stato appunto identificato con lo stesso Lucullo. In tal caso la questura di Lucullo andrebbe antedatata all'88 a.C., mentre a partire dall'anno successivo andrebbe collocata la sua questura

¹⁵⁸ Vd. MASON 1974, p. 107, il quale precisava che tale titolo appare attestato almeno a partire dal 112 a.C.

¹⁵⁹ Plut., *Luc.*, 2, 2. Sulle monete luculliane vd. MARSURA 2015, pp. 43-56.

¹⁶⁰ Plut., *Luc.*, 2, 1.

¹⁶¹ App., *Civ.*, I, 57 (253).

prorogata¹⁶². Taeuber, ritenendo l'associazione incerta e rilevando anche che Plutarco non fa alcuna menzione di questo episodio nella sua biografia sillana, continua tuttavia a sostenere ragionevolmente la datazione della questura di Lucullo all'87 a.C.¹⁶³ Probabilmente nella primavera di quell'anno Silla, facendosi anticipare da un'avanguardia condotta dallo stesso Lucullo, approdò in Grecia per fronteggiare le armate mitridatiche e pose l'assedio ad Atene. Egli tuttavia ben presto reputò necessario dotarsi di una forza navale consistente per contrastare anche sul mare Mitridate, che controllava in quel momento l'Egeo. Dopo che i Rodii si rifiutarono di inviare contingenti navali a Silla perché bloccati dalle imbarcazioni pontiche, il proconsole decise di inviare Lucullo nel Mediterraneo orientale affinché ottenesse contingenti navali per formare una potente flotta¹⁶⁴. Appiano riporta che la missione di Lucullo era diretta ἐς Ἀλεξάνδρειαν καὶ Συρίαν e aveva l'obiettivo di ottenere dai re e dalle città di quell'area, esperte nell'arte nautica, un buon numero di imbarcazioni con cui poter poi recuperare anche i contingenti rodii e condurli in sicurezza in Grecia. Secondo lo storico alessandrino Lucullo navigò velocemente e, celando i propri spostamenti grazie a repentini cambi di imbarcazione, riuscì a raggiungere Alessandria in poco tempo¹⁶⁵. Plutarco narra invece che l'incarico di Lucullo, presumibilmente iniziato nell'inverno tra l'87 e l'86 a.C., lo avrebbe condotto ἐπ' Αἰγύπτου καὶ Λιβύης, ma precisa che il generale approdò in realtà prima a Creta, ottenendone il sostegno, poi a Cirene, dove ristabilì l'ordine sedando i tumulti che affliggevano da tempo la città¹⁶⁶. Solo a quel punto Lucullo si diresse verso Alessandria, dove fu accolto favorevolmente dalla flotta egiziana e da Tolemeo IX¹⁶⁷. Successivamente egli fece vela per Cipro costeggiando il litorale fenicio e raccogliendo navi tra le città della regione¹⁶⁸; dopo aver forse svernato sull'isola tra la fine dell'86 e l'inizio dell'85 a.C., prese poi la via del ritorno in direzione di Rodi passando per la Panfilia (85 a.C.)¹⁶⁹. È molto probabilmente in questo periodo, tra l'86 e l'85 a.C., che Lucullo dovette intrattenere rapporti anche con le città della Cilicia orientale, giungendo quindi a contatto con Mopsuestia. Non siamo in grado di stabilire se egli si sia recato personalmente a Mopsuestia o se gli emissari di quel

¹⁶² BADIAN 1962a, pp. 54-55; vd. BROUGHTON, *MRR*, III, p. 121; comm. Piccirilli, *Plutarco, Le Vite di Cimone e di Lucullo* (ed. Valla, 1990), p. 276; KEAVENEY 1992, pp. 17-18; FAMERIE 1998, p. 180; KEAVENEY 2005, p. 52.

¹⁶³ SAYAR [et al.] 1994, p. 118 e nota 12.

¹⁶⁴ App., *Mithr.*, 33 (131-132).

¹⁶⁵ Ivi.

¹⁶⁶ Plut., *Luc.*, 2, 3-5. Strabone (*FGrHist* 91 F 7 = Ios., *Ant.*, XIV, 114) attribuisce i disordini repressi in questa fase da Lucullo alla comunità ebraica di Cirene; vd. al riguardo Piccirilli, *Le Vite di Cimone e di Lucullo*, cit., pp. 279-280.

¹⁶⁷ Plut., *Luc.*, 2, 7 - 3, 1. Vd. ancora Piccirilli, *Le Vite di Cimone e di Lucullo*, cit., p. 280, per la scorretta definizione plutarca di Tolemeo IX come τὸ μείρακιον, in realtà all'epoca circa cinquantaseienne, e per la possibile confusione commessa da Plutarco con suo figlio, Tolemeo XI, o suo fratello minore, Tolemeo X. Taeuber in SAYAR [et al.] 1994, p. 118, lo identifica invece proprio con Tolemeo X; tuttavia questo dinasta era morto forse già da qualche tempo tra l'88 e l'87 a.C.

¹⁶⁸ Plut., *Luc.*, 3, 2.

¹⁶⁹ App., *Mithr.*, 56 (226).

centro lo abbiano raggiunto in un altro punto presentandogli le richieste della *polis*¹⁷⁰. Alla l. 23 Lucullo dichiara di aver ricevuto l'ambasciatore utilizzando il participio di un verbo (ἀποδεξάμε[νος]) che non aiuta a chiarire quale soggetto dello scambio diplomatico abbia compiuto lo spostamento. Nei casi in cui un magistrato scrivente utilizza costrutti retti da verbi come προσέρχομαι, ἔρχομαι ο εἶμι¹⁷¹ è chiaro che sono gli ambasciatori stranieri a spostarsi per raggiungerlo nel punto in cui egli si trova in quel momento, ma nel caso di ἀποδέχομαι, che non è un verbo di movimento, non siamo in grado di stabilire se Lucullo si trovasse già in visita a Mopsuestia o se egli abbia avuto occasione di ricevere la delegazione della città durante una sosta compiuta presso la costa cilicia o a Cipro nel corso della sua più ampia navigazione nel Mediterraneo orientale¹⁷². Considerando la natura e la difficoltà della sua missione, appare tuttavia poco probabile che Lucullo abbia potuto visitare Mopsuestia penetrando dal mare per circa 50 km verso l'interno della Cilicia¹⁷³. In ogni caso nel momento in cui egli era attivo nel Mare Fenicio tra Cipro, le coste della Siria e la Cilicia Pedia Lucullo deteneva la carica di *quaestor pro praetore*, come egli stesso rivela in apertura della lettera. In modo analogo ai pretori inviati nelle province con la dignità di *pro consule*¹⁷⁴, è possibile ritenere che nel corso della sua questura dell'87 a.C. Silla gli abbia affidato l'incarico conferendogli il rango propretorio prima ancora che egli avesse rivestito ufficialmente la pretura, vale a dire inviandolo in Oriente "al posto di un pretore" e quindi con i poteri di un pretore¹⁷⁵. Con tale autorità, infatti, Lucullo avrebbe potuto assumere il pieno comando della flotta che avrebbe raccolto nel Mediterraneo orientale¹⁷⁶. Questa era formalmente la denominazione del suo ufficio al momento della sua partenza per il Mediterraneo orientale e quella che egli mantenne anche in occasione dell'epistola ai Mopsuestii. Essendo però

¹⁷⁰ THONEMANN 2004, p. 81, sostiene quest'ultima ipotesi affermando che i Mopsuestii raggiunsero Lucullo quando egli operava in Grecia come questore e ritenendo dunque corretta la titolatura riportata da Lucullo nell'iscrizione. Diversamente dagli editori, egli propone di conseguenza di datare l'epistola all'87 e non all'86 a.C.

¹⁷¹ Vd. *infra*, pp. 381-382.

¹⁷² Vd. la narrazione polibiana delle imprese di Cn. Manlio Vulzone in Asia nel punto in cui riporta che il console era stato raggiunto da ambasciatori di Isinda durante le operazioni di attraversamento di un fiume (Plb., XXI, 35, 1: ὅτι κατὰ τὸν καιρὸν ἠνίκα Γνάιος διῆει τὸν Κολαβάτον προσαγορευόμενον ποταμόν, ἦλθον πρὸς αὐτὸν πρέσβεις ἐκ τῆς Ἰσίνδης προσαγορευομένης πόλεως), mentre poi ricevette altre ambascerie con ogni probabilità durante brevi soste nel corso del suo viaggio (XXI, 35, 5: ἀποδεξάμενος δὲ καὶ τοὺς παρὰ τῶν ἄλλων πόλεων πρεσβευτὰς κατὰ τὴν Παμφυλίαν).

¹⁷³ *Contra*, RIGSBY, *Asyria*, p. 466, riteneva che l'iscrizione non facesse riferimento ad alcuna ambasceria della *polis* e ipotizza che fosse stato Lucullo a recarsi di persona a Mopsuestia. In SEG 44, 1227, gli autori non escludevano che Lucullo avesse fatto visita a Mopsuestia sulla base del riferimento nella sua epistola, che essi consideravano autoptico, all'abbellimento del tempio da parte di Diodoto (ll. 22-23), ma tale argomentazione non sembra decisiva.

¹⁷⁴ Vd. *supra*, pp. 36-37.

¹⁷⁵ *Contra*, MASON 1974, p. 107, affermava che il termine ἀντιστράτηγος traduceva precisamente il vocabolo latino *propraetor*, mentre ἀντὶ τοῦ στρατηγοῦ avrebbe reso l'espressione *pro praetore*.

¹⁷⁶ KREILER 2006, p. 81, non ritiene che Lucullo in Asia detenesse al tempo della sua missione in Oriente l'*imperium* propretorio, in quanto individua nel suo incarico soltanto una finalità diplomatica e non un impegno di natura militare. L'autore tuttavia non ribadisce tale teoria in un suo articolo successivo (Id. 2007, pp. 123-124), in cui afferma soltanto che Lucullo tra l'86 e l'81 a.C. coadiuvò il governatore dell'Asia come *proq. pro pr.* e che in quel contesto avrebbe assunto il controllo della Cilicia.

passato più di un anno dall'inizio della sua questura¹⁷⁷, è forse opportuno ritenere che il mandato datogli da Silla prevedesse al termine dell'anno di carica il rinnovato conferimento della potestà questoria, per cui nel corso della sua missione Lucullo rivestì con ogni probabilità la carica di *proquaestor pro praetore*, che avrebbe ricoperto in Asia dall'86 all'80 a.C. circa¹⁷⁸. Ciò spiegherebbe la ragione per cui Cicerone afferma che Lucullo era *pro quaestore* nel momento in cui stazionava ad Alessandria¹⁷⁹; tuttavia lo stesso Cicerone non mostra precisione riguardo alla titolatura di Lucullo, in quanto lo definisce questore nel periodo della sua permanenza *in Asia* e in particolare in corrispondenza dell'anno 86 a.C.¹⁸⁰ Questa successione degli eventi è confermata anche dalle iscrizioni che onorano Lucullo in qualità *ταμίαις* quando egli si trova in Grecia e come *ἀντιταμίαις* mentre egli è attivo in Asia e nell'Egeo come proquestore¹⁸¹. Interpretando in questo modo la cronologia della missione orientale di Lucullo, è possibile ipotizzare che il soggetto scrivente della prima epistola godesse di un'autorità superiore rispetto a quella detenuta dal magistrato propretorio, al punto che una sua decisione era in grado di far slittare in seconda posizione sulla stele il documento contenente le disposizioni di Lucullo. Di conseguenza Taeuber ipotizzò che questo personaggio fosse identificabile con lo stesso Silla, detentore del titolo di

¹⁷⁷ Ciò si desume anche dal fatto che Appiano, *Mithr.*, 51 (203), afferma che dopo le battaglie di Cheronea e Orcomeno Silla saccheggiò la Beozia e poi decise di trascorre l'inverno tra l'86 e l'85 a.C. in Tessaglia in attesa di Lucullo e delle navi da lui raccolte. Non avendo però alcuna informazione su dove si trovasse in quel momento Lucullo, Silla iniziò da solo a costruire delle navi. Ne consegue che la missione di Lucullo durò tra i due e i tre anni, cioè tra l'88/87 a.C. e l'85 a.C. Lucullo infatti si ricongiunse con Silla in Tracia al tempo in cui furono avviati i negoziati che avrebbero portato poco dopo alla stipula della pace di Dardano (App., *Mithr.*, 56, 226). In *Vir. ill.*, 74, 2, si narra che Lucullo procurò a Silla la flotta di Mitridate e il sostegno del re Tolemeo grazie all'intercessione di L. Licinio Murena (*mox per Murenam in Asia classem Mithridatis et Ptolemaeum regem Alexandriae consuli Syllae conciliavit*). Tuttavia gli autori antichi riportano che Murena prese parte alla battaglia di Cheronea dell'86 a.C. come comandante della cavalleria posta sull'ala sinistra dello schieramento romano (App., *Mithr.*, 43, 169; Plut., *Syll.*, 17, 3 e 7; 18, 2; 19, 2-4), per cui egli certamente non poteva trovarsi al seguito di Lucullo nel corso della sua missione nel Mediterraneo orientale. Murena e Lucullo collaborarono certamente in Asia soltanto dopo la pace di Dardano, quando Murena fu impegnato nel governo della provincia d'Asia (84-81 a.C.) e nella lotta ai pirati in Pisidia e Lucullo fu attivo come proquestore in quella provincia. Vd. KREILER 2006, pp. 77-79 (Murena) e 79-81 (Lucullo); l'autore colloca la concessione di Lucullo al tempio di Mopsuestia nell'81/80 a.C. in corrispondenza della fine del suo impegno in Asia come proquestore; vd. SEG 56, 1801.

¹⁷⁸ Vd. Van OOTEGHEM 1959, pp. 20-21; MASON 1974, p. 107; KREILER 2007, p. 123. Per la notizia dell'incarico assegnato dopo la pace di Dardano da Silla a Lucullo, chiamato a riscuotere i ventimila talenti che egli aveva imposto alle città dell'Asia, vd. Plut., *Luc.*, 4, 1.

¹⁷⁹ Cic., *Ac.* 2, 11.

¹⁸⁰ Cic., *Arch.*, 11. Questo passo fa riferimento alla censura di L. Marcio Filippo e M. Perperna.

¹⁸¹ Lucullo è onorato come *ταμίαις* in IG IX.2, 38 = *Syll.*³ 743 (da Ipata di Eniania) e come *ἀντιταμίαις* in IG XII.1, 48, l. 8 (da Rodi); *IEphesos* 2941, l. 2 (da Efeso); *MAMA* IV 52, l. 7 (da Sinnada); *TAM* V.2, 918, l. 3 (da Tiatira); in *ID* 1620 Lucullo è il destinatario di un'iscrizione onoraria latina eretta a Delo dagli Ateniesi, dagli Italici e dai Greci che commerciano sull'isola, che lo definiscono *pro q(uaestore)*. Lucullo è forse descritto come *ταμίαις* anche in un'iscrizione da Delfi (SEG 1, 153), ma il testo appare molto frammentario e la sua interpretazione piuttosto dubbia ([Τὸ] κοινὸν τῶν [Αἰνιάνων (?) Δεύκιον Δικίνιον (?) Δε]υκίου υἱόν, ταμ[ίαις] Ῥωμαίων, ἀρετᾶς ἕνεκα καὶ] εὐνοίας τᾶς ἐν [αὐτὸ Ἀπόλλωνι Πυθίῳ]). Le iscrizioni provenienti dall'Asia potrebbero far riferimento a un primo avvicinamento tra Lucullo e alcune comunità nel corso della missione navale in Oriente o all'impegno del proquestore nel garantire la sicurezza dei provinciali durante le requisizioni successive alla guerra mitridatica (vd. TRÖSTER 2005, p. 97).

proconsole e comandante superiore dello stesso Lucullo per le operazioni belliche in Oriente, e datò il primo documento a un'epoca successiva alla pace di Dardano dell'85 a.C., quando Silla era impegnato nella risistemazione dell'assetto dell'Asia in seguito alla guerra¹⁸². Poiché nell'83 a.C. la Cilicia fu invasa e occupata da Tigrane d'Armenia¹⁸³, la lettera di Silla è probabilmente da collocare nel biennio compreso tra la pace di Dardano e l'invasione armena (85-84 a.C.).

Analisi della prima epistola. Il senso del primo documento proveniente da Mopsuestia comincia a divenire più chiaro a partire dalle ll. 3-4, dove ciò che si riesce a leggere inquadra l'argomento del discorso, vale a dire l'*asylia* per il tempio locale di Iside. Questo dato attesta per la prima volta con assoluta certezza la presenza del culto isiaco a Mopsuestia in epoca tardoellenistica, aggiungendo un ulteriore elemento alla conoscenza dell'influenza politica e culturale esercitata dai Tolemei, a partire dall'epoca del Filadelfo, in Cilicia, vale a dire in un'area che fino all'inizio del I sec. a.C. sarebbe poi stata dominata dalla dinastia seleucide¹⁸⁴. Al tramonto del I sec. a.C. la presenza di culti isiaci sembrava essere attestata nella regione soltanto a Tarso¹⁸⁵, mentre non era noto alcun santuario delle divinità egizie in Cilicia; inoltre nella stessa Tarso non è stata rinvenuta alcuna moneta con soggetto isiaco di età precedente al II/III sec. d.C.¹⁸⁶ Dunand riportava che fino al 1973 erano emerse tracce di una presenza di culti isiaci in Cilicia soltanto a partire dall'età imperiale in località come Flaviopoli, Ege, Eirenopoli e Seleucia al Calicadno¹⁸⁷, mentre l'unica iscrizione rinvenuta a proposito degli dèi egizi, una dedica a Serapide e a Iside *Myrionymos*, proveniva dal villaggio di Sis e riguardava l'edificazione di un tempio in età imperiale da parte di un Lucrezio Longo Alessandro¹⁸⁸. Oggi si conoscono almeno altre quattro iscrizioni che danno testimonianza di culti isiaci in Cilicia: un piccolo altare marmoreo di epoca ellenistica recante una dedica a Serapide, forse traccia di un culto privato, da Chorachesio (Cilicia

¹⁸² SAYAR [et al.] 1994, pp. 120-121. Vd. anche KREILER 2006, pp. 80-81, il quale tuttavia data il primo documento a un periodo compreso tra l'85 e l'82 a.C. mettendolo in relazione con l'invasione della Cilicia da parte di Tigrane, che egli colloca nell'86 a.C. sulla base di Iust., XL, 1, 4 e 2, 3. SANTANGELO 2007, p. 201, afferma invece che Lucullo concesse l'*asylia* al tempio alla fine degli anni Ottanta del I sec. a.C. e che essa fu poi confermata da Silla durante la sua dittatura. Nulla certamente permette di escludere una cronologia tra la fine degli anni Ottanta e il 79 a.C. per la composizione delle due epistole romane. BRICAULT 2013, p. 454, infine, la pone nel periodo stesso in cui Lucullo era impegnato nella sua missione navale nel Mediterraneo orientale e quindi prima della pace di Dardano.

¹⁸³ Vd. App., Syr., 48; Iust., XL, 1, 4; WILL, *Histoire*, II, p. 457; EHLING [et al.] 2004, p. 163.

¹⁸⁴ Vd. MAGIE 1953, pp. 177-178; MA 2014, p. 133. Sulla cronologia relativa alla presenza dei culti isiaci a Mopsuestia è da tenere presente che non è possibile datare il frammento di una lampada proveniente da quel sito che reca la raffigurazione di Serapide; vd. SAYAR [et al.] 1994, p. 121 e taf. 24. Inoltre, a metà strada tra Adana e Mopsuestia, è stato trovato il torso di una statua di Iside, ora conservato presso il Museo di Adana ma ancora non pubblicato (ibid., p. 121 e nota 41).

¹⁸⁵ Si vedano su questo punto le attestazioni raccolte in PICAUD – PODVIN 2011, pp. 211-223.

¹⁸⁶ DUNAND 1973, pp. 10-13; PICAUD – PODVIN 2011, pp. 220-221.

¹⁸⁷ Ibid., pp. 12-13. Vd. anche SAYAR [et al.] 1994, p. 121 e nota 38.

¹⁸⁸ EHLING [et al.] 2004, App., n. 7 = Bricault, *RICIS* II, 315/1601.

occidentale, al confine con la Pisidia)¹⁸⁹, una stele calcarea che attesta l'esistenza di un altro santuario di Serapide nella vicina Cholibrasso nel II sec. d.C.¹⁹⁰, una dedica di I/II sec. d.C. al dio Ceraunio Elio Serapide da Epiphaneia¹⁹¹ e un altare di età adrianea da Ege¹⁹². L'epigrafe di Mopsuestia, tuttavia, non rivela soltanto l'esistenza di un tempio isiaco nella Cilicia orientale, attivo nella città almeno dall'inizio del I sec. a.C., ma mostra anche che negli anni della Prima guerra mitridatica questo era sede del principale culto ufficiale della *polis*, al punto che i suoi abitanti richiedevano l'*asylia* per esso alle autorità presenti nel territorio. Tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C. Mopsuestia, "città sacra" fondata dal mitico indovino Mopso¹⁹³, aveva già ottenuto tale privilegio dai Seleucidi, come dimostra la presenza di un tipo monetale recante al rovescio la legenda ΜΟΨΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ, accompagnata dalla raffigurazione dell'altare sovrastato dal fuoco sacro di Mopso, e al diritto una testa di Zeus¹⁹⁴. In altre monete di epoca ellenistica, sulle quali si legge l'iscrizione ΜΟΨΕΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ, sono poi raffigurati ancora una testa di Zeus¹⁹⁵, una testa di un re coronato¹⁹⁶ e Apollo¹⁹⁷; tuttavia dalla sola documentazione numismatica non siamo in grado di comprendere in relazione a quali culti poliadi fosse legato lo statuto di immunità, sacralità e autonomia che la città poteva vantare¹⁹⁸. Si deve aspettare invece la metà del III sec. d.C. e nello specifico il regno di Decio per la prima attestazione numismatica relativa al culto isiaco a Mopsuestia, proveniente da una moneta della collezione di Edoardo Levante¹⁹⁹. Da questo ritrovamento non è possibile determinare se il tempio esistesse ancora in quell'epoca o se invece la raffigurazione di Iside e di Serapide sul rovescio della moneta, ornato anche del simbolo del granchio, documenti soltanto il sostegno degli abitanti della città alla politica religiosa dell'imperatore attraverso la commemorazione di uno dei culti pagani più importanti della *polis*²⁰⁰. A differenza del passato, quando l'intera città di Mopsuestia poteva vantare nella monetazione lo statuto di ἄσυλος forse anche per la sua *chora*, è chiaro tuttavia che all'inizio del I sec. a.C. i Romani consideravano tale privilegio valido soltanto per il tempio isiaco di Mopsuestia, imponendo quindi alla città una

¹⁸⁹ Bricault, *RICIS* II, 315/0201. MA 2014, p. 134, afferma che la Cilicia, così come la Siria, la regione babilonese e l'Iran, non ha restituito tracce di culti isiaci in relazione al II sec. a.C. e al dominio seleucide di queste zone.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 315/1701.

¹⁹¹ EHLING [*et al.*] 2004, App., n. 13 (taf. 8, 2).

¹⁹² *Ibid.*, App., n. 64 (taf. 13, 3).

¹⁹³ BOFFO 1985, p. 60. Vd. Theop., *FGrHist* 115 F 103, 15 = Phot., *Bibl.*, 176, p. 215 Bianchi – Schiano; Str., XIV, 4, 3 (C 668).

¹⁹⁴ Von AULOCK 1963, coll. 239-240, n. 5 (fig. Abb. I, 8).

¹⁹⁵ *Ibid.*, coll. 243-244, n. 9 (fig. Abb. I, 20).

¹⁹⁶ *Ibid.*, coll. 239-240, n. 6 (fig. Abb. I, 9-13). Sulla dubbia identificazione del re con Antioco IV, Antioco X o Alessandro Balas vd. BOFFO 1985, p. 61, nota 45.

¹⁹⁷ Von AULOCK 1963, coll. 243-244, n. 8 (fig. Abb. I, 17).

¹⁹⁸ Ehling e Sayar in EHLING [*et al.*] 2004, pp. 162-164, affermano che l'*asylia* concessa dai Seleucidi intorno al 100 a.C. riguardava con ogni probabilità il tempio di Iside e Serapide di Mopsuestia, la cui costruzione poteva essere avvenuta sotto i Tolemei, sotto gli stessi Seleucidi, o anche per iniziativa della città o di un privato.

¹⁹⁹ NOLLÉ – ZELLNER 1995, p. 47, Abb. 3. Vd. *SEG* 45, 1834.

²⁰⁰ NOLLÉ – ZELLNER 1995, p. 48.

limitazione di quel beneficio²⁰¹. È naturale pensare che la concessione dell'*asylia* alla città sia stata motivata sin dall'epoca seleucide non solo con la natura cultuale del centro di Mopsuestia, ma anche con il rischio costante di saccheggi e devastazioni alla città e ai suoi ricchi templi ad opera dei pirati cilici che infestavano i mari e che spesso si spingevano verso l'interno²⁰². Il testo della lettera aggiunge poi nuovi dettagli a questo scenario. Alla l. 4, infatti, il pronome relativo ἦν, associabile all'ἄσυλ[ίαν] menzionata nella linea precedente, è seguito da un complemento d'agente che fa riferimento a dei monarchi. Ciò indurrebbe a pensare che la concessione definitiva dell'*asylia* al tempio di Iside di Mopsuestia da parte del soggetto scrivente si ispirasse a decisioni precedentemente adottate da sovrani che negli anni passati avevano detenuto il controllo della Cilicia; tale dettaglio renderebbe plausibile il suggerimento di Taeuber circa la possibilità di integrare la lacuna iniziale della l. 2 con [περὶ τῆς ἀναεώ]σεως, un probabile riferimento al rinnovamento di questo privilegio, che egli stabiliva in linea con le disposizioni adottate in passato da altri governanti. Benché il culto di Iside sia naturalmente accostabile alla presenza tolemaica nella regione, la monetazione della città dimostra che furono soprattutto i Seleucidi a controllare questa parte della Cilicia sin dalla prima metà del II sec. e che con Antioco IV la *polis* fu rifondata con il nome di Seleucia al Piramo²⁰³. La città, che poteva godere sin dal 169-168 a.C. di uno statuto di semi-autonomia²⁰⁴, rimase sotto il protettorato dei Seleucidi anche per tutto il II sec. a.C., durante il quale Antioco IX emise una serie monetale dalla zecca della città nell'anno 205 dell'era seleucide (108-107 a.C.)²⁰⁵, e poi fino all'inizio del I sec. a.C., quando i Mopsuestii furono coinvolti nelle lotte dinastiche che opposero Seleuco VI ad Antioco X. Nel 95 a.C. gli eserciti dei due contendenti si scontrarono nei pressi della città in una battaglia che vide Antioco X prevalere sul rivale, il quale dopo la disfatta si rifugiò a Mopsuestia²⁰⁶. Lì egli

²⁰¹ RIGSBY, *Asylia*, p. 466. Attraverso la monetazione di età imperiale (Von AULOCK 1963, nn. 12-14, 27, 30) e un'iscrizione di una statua dedicata dai Mopsuestii ad Antonino Pio (*IGRR*, III, 915, ll. 8-10), RIGSBY, *Asylia*, pp. 470-471, dimostrava che molto probabilmente la *polis* di Mopsuestia mantenne la sua sacralità e inviolabilità per tutta l'epoca romana. BURASELIS 2003, pp. 156-157, ritiene invece che la concessione di Silla e Lucullo fosse da intendere in realtà come estesa a tutta la città in segno di protezione contro i pirati. JONES 2001, pp. 14-15 [*SEG* 51, 1860], menziona le epistole di Silla e Lucullo nella sua riflessione sulla presentazione di copie papiracee o di iscrizioni da parte delle città microasiatiche in occasione della revisione dello statuto dei templi compiuta sotto Tiberio nel 22 d.C. (*Tac., Ann.*, III, 60-63).

²⁰² Vd. GAUTHIER 1972, p. 229. Tale pericolo era certamente percepito in modo forte nella regione anche nei primi decenni del I sec. a.C. Lo stesso Lucullo nel corso della sua missione nel Mediterraneo orientale dovette affrontare aspre battaglie navali con i pirati, rischiando diverse volte di essere catturato (*Plut., Luc.*, 2, 6; 3, 2; *App., Mithr.*, 56, 226).

²⁰³ Von AULOCK 1963, col. 238, nn. 1 (legenda ΜΟΥΣΕΑΤΩΝ), 2-3 (legenda ΣΕΛΕΥΚΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΙ ΠΥΡΑΜΩΙ); vd. CAPDETREY 2007, p. 213 e nota 110. *Contra*, BOFFO 1985, p. 61 e note 40-41, attribuiva l'assegnazione del toponimo seleucide alla città a una decisione di Seleuco IV, ipotizzando che solo con il successore Antioco IV Mopsuestia avesse recuperato il suo nome originario; vd. anche Von AULOCK 1963, coll. 232-233.

²⁰⁴ Vd. su questo punto BOFFO 1985, p. 62.

²⁰⁵ JENKINS 1951, p. 19 (fig. pl. I, 8) = Von AULOCK 1963, coll. 237-240, n. 4 (fig. Abb. I, 7): legenda ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ, ΕΣ.

²⁰⁶ *Porf., Chron.*, 24 = *Euseb., Chron.*, I, 33-37, 259-260 Schoene; I, 1, 261-262 Schoene.

trovò la morte per sua stessa mano o in un incendio provocato dagli abitanti della *polis*²⁰⁷. Poco tempo dopo, però, i fratelli di Seleuco VI, Antioco XI e Filippo I, vendicarono la sua morte irrompendo nella città e compiendo diffuse devastazioni²⁰⁸.

Alle ll. 4-6 della prima epistola il soggetto scrivente illustra i motivi che lo hanno indotto a decretare il beneficio dell'immunità per il tempio di Iside. La prima motivazione riguarda la devozione nei confronti della dea. Il testo tuttavia non precisa se si stia parlando in questo punto della dedizione al culto del soggetto scrivente o del sentimento comune dei Mopsuestii verso Iside. La lettera di Lucullo, che elogia l'operato di un sacerdote dei culti isiaci di Mopsuestia, indurrebbe a pensare che si tratti del secondo caso, ma se si ipotizza che l'autore del primo testo sia Silla, come sembra plausibile, non è del tutto possibile escludere che egli stia qui parlando della sua personale dedizione alla divinità egizia. Nell'88 a.C. Mitridate assediò Rodi tentando di espugnarla per mezzo di una *sambuca*, da cui condusse i suoi soldati sulle mura della città. Essa fu posizionata nei pressi del tempio di Iside, quando improvvisamente nel corso dell'assedio la macchina da guerra crollò per l'eccessivo peso e la dea fece la sua apparizione scagliando grosse fiamme contro di essa²⁰⁹. Questo evento costrinse Mitridate a ritirarsi dall'assedio, permettendo ai Romani di mantenere temporaneamente il controllo di uno dei più importanti porti del Mediterraneo²¹⁰. È dunque possibile che con la concessione dell'*asylia* al tempio isiaco di

²⁰⁷ Secondo Appiano, *Syr.*, 69, Seleuco VI morì nell'incendio del ginnasio di Mopsuestia, mentre Flavio Giuseppe, *Ant.*, XIII, 367-368, tramanda che egli giunse in Cilicia dopo essere stato messo in fuga dalla Siria da Antioco; a Mopsuestia Seleuco avrebbe tentato di estorcere denaro dagli abitanti, i quali per l'indignazione appiccarono il fuoco al suo palazzo uccidendo lui e i suoi *philoï*. Infine Porfirio, *Chron.*, 24, afferma che fu Seleuco stesso a darsi la morte dopo aver scoperto che gli abitanti di Mopsuestia intendevano bruciarlo vivo. Vd. BELLINGER 1949, p. 74, nota 70; Sayar in SAYAR [et al.] 1994, p. 127.

²⁰⁸ Porf., *Chron.*, 25 = Euseb., *Chron.*, I, 1-5, 262 Schoene; vd. BELLINGER 1949, pp. 74 e 92-93. Il testo di Porfirio/Eusebio riporta le espressioni *κατασκάψαντες τὴν πόλιν* e *funditus subvertunt*, ma alla luce della storia successiva di Mopsuestia è possibile escludere che la città sia stata completamente distrutta in occasione dell'invasione dei fratelli di Seleuco; vd. anche RIGSBY, *Asylia*, p. 466.

²⁰⁹ App., *Mithr.*, 27 (105); Obseq., 56.

²¹⁰ Sull'isola il culto di Iside è attestato forse sin dall'inizio del III sec. a.C. Oltre alla testimonianza di Appiano circa l'esistenza di uno *ἱερόν τῆς Ἰσιδος*, nei pressi del quale si combatté durante l'assedio dell'88 a.C., anche l'autore del II sec. d.C. Senofonte di Efeso descrive il santuario egizio di Rodi come "tempio d'Iside" (Sen. Ef., V, 13, 2); vd. DUNAND 1973, pp. 18-21. L'*Iseon* di Rodi è stato individuato e scavato recentemente a ridosso del settore sud-orientale delle mura ellenistiche della città (FANTAOUTSAKI 2011, *passim*, partic. pp. 48-49 e fig. 1), confermando l'ubicazione riportata da Appiano, *Mithr.*, 27 (105), secondo cui la *sambuca* pontica fu mossa in direzione della sezione muraria occupata dal tempio egizio. Diverse serie monetali rodie datate al periodo 166-88 a.C. recano al diritto la testa radiata di Helios e al rovescio la raffigurazione della rosa, emblema dei Rodii, affiancata da alcuni simboli isiaci, come il *basileion* della dea, una corona di corna e piume, e la *situla*, vaso utilizzato per le libagioni rappresentato in modo molto frequente in ambito isiaco. ASHTON 2001, p. 64, ritiene che la presenza di simboli isiaci sulle monete bronzee di Rodi dell'inizio del I sec. a.C. potesse essere connessa all'episodio della distruzione del sambuco pontico per opera della dea; egli rileva infatti che la *situla* in epoche precedenti non era mai stata rappresentata nella monetazione di Rodi. L'autore ipotizza poi una possibile relazione anche tra questo evento e la raffigurazione di un fulmine su monete recanti il *basileion* isiaco; l'autore infine non esclude che la presenza su altri esemplari monetali rodii di cornucopie (ASHTON 2001, nn. 76-81 e pl. 21), rami di palma (ibid., nn. 1-21 e pll. 15-16) e serpenti (ibid., nn. 22-35 e pll. 16-17) possa costituire un riferimento al culto isiaco locale.

Mopsuestia Silla intendesse manifestare la propria riconoscenza alla dea per il suo contributo nel respingere le forze pontiche a Rodi, un episodio che al tempo della pace di Dardano Silla poteva riconoscere a buon diritto come uno dei più importanti eventi bellici favorevoli ai Romani nel corso dell'intera guerra. Tale gesto acquisisce un significato particolare se si pensa che la missione di Lucullo, il quale aveva perorato la causa del tempio cilicio di fronte a Silla, aveva avuto inizio proprio in seguito al rifiuto dei Rodii di inviare soccorsi a Silla durante l'assedio di Atene. Al tempo della sua permanenza nel Mediterraneo orientale Lucullo poteva quindi pensare che onorare la dea egizia nella città cilicia potesse essere benaugurante per il buon esito della sua missione anche in relazione alla questione rodia e alle difficoltà che gli abitanti dell'isola avevano incontrato nel fornire sostegno militare ai Romani. Inoltre un'ulteriore conferma della buona disposizione di Silla verso il culto isiaco si potrebbe evincere dal fatto che, forse proprio per l'iniziativa personale del generale e di personaggi influenti della sua cerchia, sono probabilmente da attribuire all'epoca della dittatura sillana le prime attestazioni del forte radicamento del culto di Iside nella stessa città di Roma e all'interno del *pomerium*. Apuleio nelle *Metamorfosi* menziona l'antico collegio isiaco dei *pastophori* fondato sul Campidoglio *sub illis Syllae temporibus*²¹¹, epoca cui risale anche una delle prime testimonianze di tale associazione, una lista di sacerdoti isiaci attivi nella prima metà del I sec. a.C. nella *regio VIII*, nel tempio di *Isis Capitolina*²¹². A Q. Cecilio Metello Pio, collega di Silla nel consolato dell'80 a.C. e grande alleato del dittatore, è poi attribuita l'edificazione del primo importante Iseo privato della città di Roma (*Iseum Metellinum*) tra il 72 e il 64 a.C.²¹³ Questi elementi hanno indotto indubbiamente Tauber a pensare di poter tradurre

ASHTON 2001, nn. 89-97 (pll. 22-23): raffigurazione, a sinistra della rosa, del *basileion* isiaco e, a destra di essa, del fulmine.

Ibid., nn. 98-100 (pl. 23): in questi casi il fulmine compare a sinistra della rosa e la corona di Iside alla sua destra.

Ibid., nn. 101-134 (pll. 23-26): su queste monete il fulmine appare a fianco della rosa insieme ad altri simboli (ad es. un elmetto).

Ibid., nn. 135-140 (pl. 26): attestazione del simbolo del fulmine e di una *situla*.

Il 28 ottobre 2015, per gentile concessione del Direttore dell'Armeria Reale di Torino, Dott. Mario Epifani, che qui si ringrazia, ho potuto analizzare autopicamente presso il Medagliere Reale le monete rodie catalogate come DC 24383 (ASHTON 2001, n. 106 e pl. 23), DC 24384 (ibid., n. 26 e pl. 17), DC 24385 (ibid., n. 100 e pl. 23). In quell'occasione ho potuto constatare che Ashton ha commesso alcune imprecisioni nella stesura del suo catalogo. Ad esempio, il diritto dell'esemplare DC 24384 corrisponde a quello riportato dall'autore al n. 26, ma il rovescio della moneta è invece quello del pezzo che Ashton indica con il n. 55 (pl. 19), segnalandone la collocazione semplicemente con "Turin". Lo stato di conservazione della moneta DC 24384 non permette di riconoscervi al rovescio alcun simbolo a fianco alla rosa; d'altronde già Ashton (n. 55) indicava che la raffigurazione della Nike non era individuabile con sicurezza. Indubbiamente non si possono vedere i simboli del serpente e del caduceo alato che Ashton pretendeva di riconoscere attribuendoli impropriamente al rovescio della moneta n. 26. Analogamente Ashton ha confuso le due monete DC 24383 e DC 24385 invertendone la simbologia. DC 24383, che in realtà corrisponde a ASHTON 2001, n. 100 (e non al n. 106), reca a destra della rosa il *basileion* isiaco e a sinistra di essa il simbolo del fulmine; DC 24385, vale a dire ASHTON 2001, n. 106 (e non n. 100), raffigura invece a fianco della rosa rodia il fulmine e a sinistra un elmetto militare.

²¹¹ *Met.*, XI, 30.

²¹² *CIL* I², 1263 = *CIL* VI, 2247 = *ILS* 4405.

²¹³ COARELLI 1982, pp. 53-57; vd. HAYNE 1992, p. 143 e nota 3. Nel 79 a.C. il *tresvir monetalis* L. Papio (vd. *RRC* 384), con ogni probabilità seguace di Silla, fece incidere su alcune monete la *situla* e il sistro, celebre strumento

l'espressione [διὰ τ]ὴν εὐσέβειαν τὴν πρὸς τῆ[ν θεάαν] con "[wegen (meiner)] Frömmigkeit gegenüber der [Göttin]", ritenendo possibile che fosse proprio la devozione personale di Silla per Iside ad aver favorito l'elargizione del beneficio dell'*asylia* al tempio di Mopsuestia²¹⁴. Non è da escludere inoltre che Silla avesse intrattenuto dei rapporti con la *polis* e il tempio di Iside già in occasione della sua permanenza in Cilicia come pretore nel 96/94 a.C. ca. A fianco a questa motivazione il soggetto scrivente dell'epistola menzionava alle ll. 5-6 anche la richiesta a lui presentata direttamente da Lucullo a proposito di tale concessione. Gli editori concordano in questo punto nel pensare che alla l. 6, nella lacuna di tredici lettere che segue il *cognomen* del questore di Silla, fosse riportato anche un titolo ufficiale riguardante Lucullo. Taeuber suggerisce che in quello spazio Silla potrebbe aver definito Lucullo come "il mio questore" ([τοῦ ταμία ἐμοῦ (?)]), mentre Rigsby costruisce la frase delle ll. 5-6 immaginando che Silla facesse riferimento al colloquio durante il quale aveva ascoltato in prima persona l'istanza del suo sottoposto; Bricault ipotizza invece che Lucullo fosse menzionato alla l. 6 come propretore (ἀντιστρατήγου?). Infine, alle ll. 7-8 lo scrivente specificava di aver acconsentito ad attribuire al tempio di Iside lo statuto di santuario ἄσυλος. Gli editori non escludono che al termine della l. 7 vi fosse in realtà un richiamo all'intero recinto sacro del tempio (Taeuber), ovvero che fosse specificato che il beneficio riguardava in particolare il tempio (Rigsby, Bricault).

Analisi della seconda epistola. Alla l. 9 ha inizio il testo dell'epistola di Lucullo: si tratta dell'unica lettera nota composta dal famoso vincitore di Mitridate. È interessante notare che il questore sillano nella *formula salutationis* identificava sé stesso soltanto con il proprio *cognomen*, omettendo gli altri due elementi della sua onomastica di cittadino romano, e con la propria titolatura ufficiale di *quaestor pro praetore*, intendendo dare risalto soprattutto alla carica pubblica e all'*imperium* che deteneva²¹⁵. Alle ll. 11-12 Lucullo specificava che il tempio di Mopsuestia destinatario dei suoi provvedimenti non era dedicato soltanto a Iside ma anche a Serapide. In questo senso la precisazione espressa da Lucullo è maggiore rispetto alla definizione più semplicistica data dall'autore del primo documento, in cui la stessa struttura è identificata soltanto come tempio τῆς Ἰσιδος. L'attestazione a Mopsuestia di un culto combinato destinato sia a Iside

musicale utilizzato durante i rituali isiaci; tuttavia questi simboli, una minima percentuale all'interno della più variegata produzione monetale promossa da Papiro, non bastano da soli a spiegare la devozione di questo individuo alla dea egizia, rappresentando soltanto degli elementi decorativi scelti dal magistrato per le sue monete (TAKÁCS 1995, p. 45). Vd. BABELON 1885-1886, II, pp. 281-282, per la riproduzione dei centocinquanta simboli attestati sulle monete di L. Papiro, tra cui il sistro e la *situla* compaiono al n. 56 (= RRC II, pl. LXVI, n. 91).

²¹⁴ Taeuber in SAYAR [et al.] 1994, p. 116. La stessa traduzione si ritrova in EHLING [et al.] 2004, p. 226.

²¹⁵ L'attestazione del solo *cognomen* di Lucullo sia da parte sua sia da parte dell'autore del primo documento aveva fatto inizialmente interrogare RIGSBY, *Asylia*, p. 468, circa la possibilità di datare l'epigrafe all'età imperiale a partire dai Flavi, ma infine l'autore si lasciò persuadere dalla datazione proposta dagli editori. Si noti che anche C. Cassio in II.2B, l. 3, proponeva per sé stesso un'onomastica semplificata omettendo il patronimico e il suo *cognomen*. Sulle tre forme di traduzione della titolatura romana in greco – *comparatio* (*quaestor* = ταμίας), *transcriptio* (*quaestor* = κυαίστωρ), *interpretatio* (*quaestor* = ζητητής) – vd. *infra*, pp. 399-404. FAMERIE 1999, pp. 224-225, riduceva le tecniche di traduzione a due, rilevando nella *comparatio* quella più diffusa nei testi.

sia a Serapide, la divinità introdotta ad Alessandria per volere di Tolemeo I²¹⁶, conferma ulteriormente l'origine lagide dei riti egizi presenti in questa località. Alle ll. 11-14 l'autore dell'epistola esplicitava le ragioni che lo avevano indotto a conferire privilegi al tempio, vale a dire il fatto che esso fosse massimamente venerato e rinomato in tutta la città e la *chora* di Mopsuestia e che fosse considerato dalla popolazione degno del più grande onore²¹⁷. Alle ll. 14-16 egli poi esprimeva con il perfetto κ[έκρικα] il giudizio che lo aveva portato a dichiarare il santuario ἄσυλος, specificando di aver maturato tale decisione sul modello di quanto avevano stabilito altri αὐτοκράτορες romani prima del suo tempo²¹⁸. In questo caso Lucullo non sembra alludere a quei monarchi seleucidi richiamati nel testo della prima epistola come dispensatori dell'*asylia* al tempio di Mopsuestia (l. 4), bensì a generali romani *cum imperio* che furono attivi negli anni precedenti in Cilicia²¹⁹. Questo risulta chiaro dall'uso dell'espressione π[ρ]ὸ ἡμῶν per fare riferimento a individui giunti in quella regione con le stesse prerogative detenute in quel momento da Lucullo. Negli anni precedenti soltanto tre individui noti ricevettero la *provincia Cilicia* (intesa in senso geografico generico e non amministrativo), vale a dire M. Antonio Orator nel 102 a.C. e lo stesso Silla intorno al 96 a.C., entrambi con il rango di pretore, nonché Q. Oppio in funzione anti-mitridatica²²⁰. È probabile dunque che una prima concessione dell'*asylia* sia stata conferita al tempio di Mopsuestia per una partecipazione attiva della *polis* o di personalità vicine al tempio in favore dei Romani in occasione della lotta ai pirati o delle azioni belliche condotte da questi soggetti in Cilicia. I dispensatori di tale beneficio possono essere stati in particolare M. Antonio o altri ufficiali romani – di cui non ci è pervenuta notizia – attivi in Cilicia fino all'86 a.C., ma molto probabilmente non lo stesso Silla, che in tal caso sarebbe stato nominato direttamente da Lucullo nella lettera, né Oppio, che non operò contro i pirati cilici²²¹. Come nota Siewert, è interessante rilevare che Lucullo dichiarava di far riferimento alle disposizioni dei suoi

²¹⁶ Vd. Tac., *Hist.*, IV, 83-84; Plut., *Mor.*, 361f-362 b.

²¹⁷ In *Bull. Ép.* 1995, n. 601, Gauthier interpretava il testo con ἐν πάσῃ τ[ε] πόλει καὶ χώραι, ipotizzando che Lucullo in questo punto volesse affermare che il tempio era rinomato "en toute ville et tout pays", così come era ritenuto degno del massimo onore da parte dei Mopsuestii.

²¹⁸ Andrebbe inteso in questo senso l'uso del plurale in π[ρ]ὸ ἡμῶν, da non confondere con l'uso del "noi" epistolare tipico dei regnanti ellenistici; vd. RIGSBY, *Asylia*, p. 486. Sull'uso del singolare o del plurale nelle epistole ellenistiche vd. VIRGILIO 2009, pp. 402-404.

²¹⁹ Per la traduzione di αὐτοκράτωρ con *dux cum imperio* vd. MASON 1974, p. 118 e *supra*, p. 110 in relazione a I.7.

²²⁰ A proposito di M. Antonio vd. Liv., *Perioch.*, LXVIII, 1: *M. Antonius praetor in Ciliciam maritimos predone [id est piratas] persecutus est*. A proposito di Silla vd. App., *Mithr.*, 57 (231): Κιλικίας ἄρχων; *Vir. ill.*, 75, 4: *praetor Ciliciam provinciam habuit*; Plutarco, *Syll.*, 5, 6, affermava che dopo la pretura Silla fu inviato εἰς τὴν Καππαδοκίαν. BRENNAN 2000, p. 358, KEAVENEY 2005², p. 30, KREILER 2007, p. 124, e OKTAN 2011, p. 271, ipotizzano che Silla può aver detenuto in Cilicia l'*imperium* proconsolare (*pr. pro cos.*). Sulla presenza di Q. Oppio in Asia in qualità di propretore proconsolare di Cilicia vd. *infra*, p. 171-172.

²²¹ *Contra*, Siewert in SAYAR [et al.] 1994, p. 125, non esclude, sulla base della possibile integrazione [ἀνανεώ]σεως alla l. 2, che Silla abbia potuto dispensare in precedenza l'*asylia* al tempio. KREILER 2006, p. 81, che riconsidera la datazione della lettera di Lucullo ponendola nell'81/80 a.C., non esita a individuare negli *imperatores* attivi in Asia prima di Lucullo gli stessi Silla e Murena; vd. SEG 56, 1801.

predecessori romani passati per la Cilicia, mentre Silla alla l. 4 del primo testo prendeva a modello le decisioni dei monarchi di Antiochia che dominarono la regione per secoli, rivelando con chiarezza la sua attenzione per una dimensione politica internazionale di più alto livello in cui le sue decisioni erano equiparabili a quelle dei re²²². È opportuno ritenere che all'origine della concessione luculliana dell'*asylia* al tempio di Iside e Serapide di Mopsuestia non vi fosse soltanto il riconoscimento da parte del generale romano del ruolo preminente rivestito dal centro di culto nel territorio cilicio, ma anche una collaborazione concreta offerta dalle autorità del santuario in relazione alla missione navale che Lucullo stava conducendo in quel periodo. Così come si è già rilevato nel caso di Oropo (I.7)²²³, molto probabilmente questo aiuto si era espresso nella concessione di un contributo in denaro prelevato dal santuario per permettere al questore di finanziare la costruzione di ulteriori navi²²⁴. Durante la sua sosta invernale a Cipro, l'aiuto delle *poleis* di quella parte del Mediterraneo dovette avere certamente una grande importanza per Lucullo, che confidava nel loro sostegno sia in relazione al rifornimento di imbarcazioni da portare a Silla sia anche riguardo al problema dei pirati. Non è infatti un caso che nel momento in cui pensò di contrastare le imbarcazioni nemiche al largo di Cipro, vale a dire esattamente nel periodo in cui potrebbe essere stato raggiunto dai Mopsuestii, egli si sia preoccupato di scrivere alle città di quell'area chiedendo la preparazione di alloggi invernali e l'invio di vettovagliamenti²²⁵.

Lucullo elogia e beneficia Diodoto. Alle ll. 16-30 Lucullo esprimeva poi un accorato *epainos*, scandito da una sequenza di quattro superlativi, per il capo della delegazione dei Mopsuestii che lo aveva raggiunto, il sacerdote di Iside e di Serapide dal significativo nome di Diodoto. Prima di questa iscrizione nessun Διόδωτος è attestato con sicurezza come sacerdote isiaco né nelle province orientali né in quelle occidentali in alcuna epoca storica²²⁶. Dalla l. 18 alla l. 23 Lucullo descriveva questo individuo come un uomo valente (χρήσι[μον]), massimamente devoto agli dèi (ll. 18-19), attento alla cura delle manifestazioni religiose più appropriate a quei culti (ll. 19-20), nonché intento a celebrare i riti religiosi accrescendo gli onori per gli dèi (ll. 20-22) e ad adornare il loro santuario con cura diligente (ll. 22-23). In quest'ultimo punto gli editori propongono soluzioni diverse per la lacuna che interessa la fine della l. 22: Taeuber suggerisce un riferimento alla dedizione ammirevole del sacerdote (τόπ[ον θαυμασί]λαι ἐπιμελεία), mentre Rigsby immagina un'allusione all'iniziativa privata di Diodoto nel prendersi cura a proprie spese del

²²² Siewert in SAYAR [et al.] 1994, p. 124.

²²³ Vd. *supra*, pp. 111-112.

²²⁴ Taeuber in SAYAR [et al.] 1994, p. 123. Siewert (p. 125) pensa invece più direttamente alla fornitura di navi ("die Stellung von Schiffen") da parte dei Mopsuestii a Lucullo.

²²⁵ Plut., *Luc.*, 3, 2. KEAVENEY 1992, p. 26, riteneva che Plutarco alludesse in questo punto soltanto alle città dell'isola, ma il testo generico dell'autore (ταῖς πόλεσιν ἔγραψε) non permette di escludere un riferimento anche alle città del litorale antistante della Cilicia, della Siria e della Fenicia.

²²⁶ In MORA 1990, I, nn. 332-336, pp. 45-46, alcuni individui di nome Diodoto sono ricordati come sottoscrittori nel Serapeo C di Delo e forse come *therapeutes* tra il II e il I sec. a.C. Non ha restituito risultati una verifica in BRICAULT, *RICIS*, che non possiede indici prosopografici, e in Id. 2013.

santuario (τόπ[ον (?)τῆι ἰδι]λαι ἐπιμελεία), come già immaginava anche Taeuber²²⁷, e infine Bricault integra il testo con un probabile rimando all'impegno particolare mostrato da Diodoto (τόπ[ον ἐπιτηδεί(?)]λαι ἐπιμελεία). Per tutti questi motivi Lucullo, dopo averlo accolto al suo cospetto, dichiarava di voler onorare Diodoto (ἀποδεξάμε[νος τιμᾶν(?) αὐ]τὸν βούλομαι) rilevando che anche gli stessi Mopsuestii gli avevano reso onori per il suo rispetto verso il popolo (ll. 24-26) concedendogli un grande beneficio che egli descrive alle ll. 26-29. Non è possibile oggi conoscere quali privilegi Lucullo intendesse assegnare o confermare per il sacerdote isiacco, in quanto essi erano iscritti nella parte mancante del testo successiva alla l. 29. Egli affermava che i Mopsuestii avevano conferito a Diodoto una speciale esenzione o riduzione contributiva in merito alle tasse o alla concessione dell'appalto sulla riscossione delle imposte (ll. 26-28), specificando che essa era valida tanto per lui quanto per sua moglie, i suoi tre figli e il suo patrimonio (ll. 28-29). Il testo dell'iscrizione riporta per l'immunità fiscale il termine παραίρεσις e l'espressione [ἐν] ταῖς διαπράξεσι τῶν ὠνῶν a proposito della concessione dell'appalto. Il significato del primo vocabolo, traducibile con "sottrazione, diminuzione, privazione", potrebbe rivelare che l'esenzione concessa a Diodoto era in realtà soltanto parziale e non riguardava l'intero canone di affitto previsto sulle sue proprietà. Il vocabolo παραίρεσις non è attestato altrove né nelle testimonianze epigrafiche né in quelle papirologiche, dove è in qualche caso attestato soltanto il verbo παραίρέω²²⁸. Esso compare invece non infrequentemente nelle opere degli autori greci antichi, spesso soltanto nella sua accezione negativa che indica una privazione forzosa²²⁹ o anche la dilapidazione del patrimonio²³⁰, per cui nell'epigrafe di Mopsuestia si rileva per la prima volta una sua appartenenza anche al lessico proprio del diritto tributario nel suo significato positivo di "immunità fiscale" o "riduzione contributiva". È invece molto più controversa l'interpretazione dell'espressione [ἐν] ταῖς διαπράξεσι τῶν ὠνῶν, in quanto essa può assumere diversi significati²³¹. Gli editori hanno inteso questo sintagma per lo più nel senso

²²⁷ SAYAR [et al.] 1994, p. 122.

²²⁸ Syll.³ 599 = McCabe, *Priene* 162, a.1, l. 118; SEG 7, 14 (dalla Susiana), l. 27; *P.Sorb.*, 3, 104, l. 6; *P.Tebt.*, 1, 5, ll. 57, 146, 166; *P.Tebt.*, I, 6, l. 35.

²²⁹ In Tuc., I, 122, i Corinzi a Sparta dichiarano che il miglior modo per privare gli alleati della loro forza era sottrarre loro le entrate finanziarie (μάλιστα παραίρεσις οὔσα τῶν προσόδων αἷς ἰσχύουσι). Aristotele, discutendo dei difetti della tirannide, affermava che essa presupponeva una tale diffidenza verso il popolo da indurre chi deteneva il potere a sottrargli le armi (*Arist., Pol.*, 1311a, l. 12: διὸ καὶ τὴν παραίρεσιν ποιοῦνται τῶν ὄπλων; 1315a, l. 38, ὄπλων παραίρεσιν). Infine Cassio Dione riferiva che Ottaviano nel 31 a.C., dopo la battaglia di Azio, provvide a punire alcune città con prelievi fiscali e privando le assemblee dell'autorità che ancora detenevano sui loro cittadini (*Dio Cass.*, LI, 2, 1: καὶ ὃς τὰς μὲν πόλεις χρημάτων τε ἐσπράξει καὶ τῆς λοιπῆς ἐς τοὺς πολίτας σφῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐξουσίας παραίρεσει μετῆλθε).

²³⁰ Pl., *Rsp.*, IX, 573e: τῆς οὐσίας παραίρεσις. Questo luogo sembra far riferimento soltanto alla descrizione dello stile di vita del τυραννικὸς ἀνὴρ, ma potrebbe anche essere interpretabile come un'allusione a un prelievo fiscale imposto su un patrimonio, come nella traduzione di P. Shorey: "levyings upon the estate" (*Plato, The Republic*, II, ed. Loeb, 1942, p. 345).

²³¹ Un solo parallelo molto preciso riguarda un papiro proveniente da Antinopoli del VI sec. d.C.: *P.Cair.Masp.* II 67158, l. 14, ὠνίων διάπρασιν.

di un vantaggio "nella concessione dell'appalto sulla riscossione fiscale"²³², come se tale esenzione o riduzione riguardasse il contributo offerto da Diodoto durante la gara di appalto relativa al prelievo delle tasse per assicurarsene l'assegnazione, ovvero anche la percentuale ricavata dalla riscossione fiscale che egli avrebbe dovuto eventualmente restituire alle autorità pubbliche di Mopsuestia. Non è chiaro tuttavia come l'atto di riscossione fiscale per conto della *polis* e l'esenzione dall'appalto potessero riguardare allo stesso modo sia Diodoto sia anche sua moglie e i suoi figli, certamente non idonei giuridicamente a svolgere tale compito, nonché le sue proprietà. Decisamente più probabile invece l'interpretazione di Bricault riguardo a un'esenzione relativa all'affitto su terre di proprietà del santuario di Iside o più probabilmente della città²³³. Si tratterebbe di terre concesse in usufrutto all'intera famiglia di Diodoto il cui contratto d'affitto gravava economicamente su tutti i suoi membri. Accogliendo tale interpretazione, si deve immaginare che il riferimento all'esenzione relativa alle proprietà di Diodoto (l. 29) fosse legato in realtà al testo delle linee successive, il cui stato di conservazione non permette di proporre integrazioni. L'unico suggerimento possibile potrebbe riguardare la restituzione alla l. 30 del vocabolo ἀργύριον in riferimento alla somma di denaro prevista dall'affitto delle proprietà di Diodoto, ma tale proposta resta del tutto ipotetica e non dimostrabile²³⁴. In generale si può comunque affermare che le esenzioni concesse a Diodoto e agli altri membri della sua famiglia riguardavano sia imposte gravanti sulle persone sia tasse sulla proprietà²³⁵. Lucullo in questo caso menzionava i provvedimenti adottati dalla *polis* a beneficio di Diodoto forse solo a scopo esemplificativo per rafforzare ulteriormente l'immagine positiva del sacerdote e per giustificare anche le concessioni che egli stava emanando nei suoi confronti. Il questore sillano si mostrava molto preciso nel riportare in dettaglio nella sua lettera i contenuti di quelle esenzioni e nell'utilizzare con ogni probabilità il lessico tecnico attestato nella documentazione d'archivio locale recante i privilegi conferiti a Diodoto e alla sua famiglia. È chiaro che, se un cittadino di Mopsuestia si era comportato così degnamente in patria ricevendo simili benefici, egli meritava privilegi ancora maggiori agli occhi dei Romani, presso i quali aveva svolto un eccellente servizio diplomatico come intermediario per il tempio di Iside. Come si è osservato a Oropo²³⁶, tuttavia, non è possibile escludere che Diodoto avesse contribuito anche personalmente a finanziare la

²³² Taeuber in SAYAR [et al.] 1994, p. 116 [EHLING (et al.) 2004, p. 227]: "bei den Vergaben der Steuerpachtverträge eine Befreiung"; RIGSBY, *Asyria*, p. 271, "at the farming out of tax contracts".

²³³ BRICAULT, *RICIS*, p. 494, e Id. 2013, 236 e 451, traduce più appropriatamente [ἐν] ταῖς διαπραξέσει τῶν ὀνῶν con "à l'occasion des ventes aux enchères des fermages". Vd. anche BRICAULT 2013, p. 454, per questa interpretazione e per il significato dell'epigrafe di Mopsuestia come raro esempio in contesti isiaci della pratica di acquistare terre per poi affittarle, garantendo in questo modo finanziamenti regolari al tempio.

²³⁴ Taeuber in SAYAR [et al.] 1994, p. 116, sostiene che nel largo spazio che segue le lettere OYPIO sulla pietra non si distinguono tracce di altre lettere e ritiene probabile che queste costituissero la fine del documento.

²³⁵ Vd. Taeuber in SAYAR [et al.] 1994, p. 123. Appiano, *Syr.*, 50, in relazione al controllo romano della Cilicia dopo la conquista di Pompeo, affermava che la tassazione annuale nella regione ammontava alla centesima parte del patrimonio personale di un individuo.

²³⁶ Vd. *supra*, pp. 111-112.

missione di Lucullo in Oriente e non soltanto favorendo l'approvazione dei sacerdoti o delle istituzioni poleiche ad un eventuale prelievo dalle casse del tempio.

Mopsuestia e il suo tempio nel I sec. a.C. Con ogni probabilità le autorità del tempio di Iside poterono godere soltanto per poco tempo dell'*asylia* concessa dai Romani all'indomani della pace di Dardano, in quanto a partire dall'83 a.C. Tigrane provvide a deportare numerosi abitanti della regione per la fondazione della sua nuova capitale Tigranocerta²³⁷. La città cilicia ritornò sotto il protettorato romano soltanto dopo la sconfitta di Tigrane ad opera di Lucullo nel 69 a.C., in seguito alla quale – secondo Sayar – il generale romano contribuì probabilmente alla ristrutturazione della città distrutta²³⁸, e con la successiva sistemazione della provincia di Cilicia da parte di Pompeo tra il 67 e il 64 a.C.²³⁹, che inaugurò una nuova era per la vita della *polis* di Mopsuestia. Questa nuova fase della storia della città vide forse lo stesso Pompeo riconoscere i passati privilegi della *polis* e del tempio isiaco, che già altri romani prima di lui avevano dichiarato ἄσυλος²⁴⁰.

²³⁷ Vd. SAYAR [et al.] 1994, p. 129, nota 104.

²³⁸ Ibid., p. 130.

²³⁹ Vd. *infra*, p. 468 e nota 753.

²⁴⁰ SAYAR [et al.] 1994, p. 130.

II. 4) Lettera di Q. Oppio a Plarasei e Afrodisiis.

Afrodisiade, 85/84 a.C.

Iscrizione in due frammenti (*a-b*) provenienti dal teatro di Afrodisiade. Il fr. *a* è la modanatura di un capitello del pilastro terminale settentrionale del colonnato della fronte-palcoscenico; il pilastro è posto all'angolo con il muro meridionale della *parodos* settentrionale. Il fr. *b* è il fusto del pilastro sormontato dal capitello di *a*.

Fr. *a*: alt. 0.395 m, largh. 0.13 m; alt. lett. 0.018 m.

Fr. *b*: alt. ca. 0.81 m, largh. 0.66 m; alt. lett. 0.02 m.

A: *In situ* (precedentemente conservata nel museo di Afrodisiade, inv. 67. 550); *b*, *in situ*.

Edd.: **Aphrodisias and Rome* 3 (con trad. ingl.), Reynolds [Cortés Copete 1999, pp. 107–108 (trad. spa.); Canali De Rossi 2001, n. 2, pp. 129–131 (con trad. ita); *IAphr.* 8.2].

Cf. Bowersock 1984, p. 51 [SEG 32, 1097]; Jones 1985, p. 264 (ll. 33a–35) [SEG 35, 1081]; McCabe, *Aphrodisias* 63; Eilers 2002, App. 1, C 107 (trad. ingl.). Cf. anche *Aphrodisias and Rome* 3, ft. pl. I, 2–3; Sherk 1984, n. 59b (trad. ingl.); Bertrand 2004², n. 143 (trad. franc.); *IAphr.* 8.2 (ft.); Ceccarelli 2013, App. 3, R31; Battistoni 2015, pp. 183–184 (trad. franc. ll. 34–43, 49–57).

<p><i>a</i></p> <p>Κοῖντος Ὀππιος Κοίντου υἱὸς ἀνθύπατος Ῥωμαίων στρατηγὸς Πλαρασέων καὶ [[[[Ἀφροδεισιέων]]]] ἄρχουσιν 5 βουλῇ δῆμῳ χαίρειν.</p> <p><i>b. i</i></p> <p>[. . .^{ca. 14} . . .] ΕΔΟ[. . . (?) . . .] [. . .^{ca. 12} . . .] Ἀντίπατ[ρος] [᾿Αδρά]στου, Περείτας Ἀπολλω- 10 [νίου], Ἀρτεμίδωρος Μύωνος, Διονύσιος Μήνιδος, Τειμο- κλῆς Ζήνωνος πρεσβευταὶ ὑμέτεροι, ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοί, συνέντυχόν μοι ἐν 15 Κῶ καὶ συνεχάρησαν, τό τε ψήφισμα ἀπέδωκαν ἐν ᾧ δι- εσαφεῖτο χαίρειν ὑμᾶς με- γάλως ἐπὶ τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ, ὅπερ ἐγὼ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας 20 θελήσεως εἶς με τά τε δημό- σια πράγματα ἡμέτερα ἀσφα- λῶς πιστεύω· καθ' ὃν γὰρ και- ρὸν ἐκ Λαοδικίας πρὸς ν. ὑ- μᾶς ἔπεμψα γράμματα ὅπω[ς] 25 στρατιώτας πρὸς με ἀποστ[έ]- λητε, ἐν πρώτοις ἀπεστ[έ]- λατε, τοῦτο δὲ ἐποιήσατε κ[α]-</p>	<p><i>b. ii</i></p> <p>φροντίζω [᾿καὶ ἐν ἄρ]- 35 χῇ καὶ ἰδίῳ β[ίω(?)^{vac.} (?)᾿]- περ ἂν σωζομέν[ης] τῆς ἐμῆς πίστ[ε]- 40 ως ποιῆσαι ὑμεῖν δύ- νωμα τοῖς τε δημο- σίοις πράγμασιν ὑ[μ]ε- τέροις εὐχρηστῆσαι καὶ αἰεὶ τινος ἀγαθοῦ παραίτιος γενέσθαι· ὅπως τε τῇ συνκλήτῳ 45 τῷ τε δῆμῳ τὰ ἀφ' ὑμῶν πεπραγμένα ἐστίν ὅταν εἰς Ῥώμην παρα- γένωμαι διασαφήσω· οἱ αὐτοὶ πρεσβεῖς παρε- 50 κάλεσαν ὅπως ἐξῆ τῇ [ἐ]μῇ πατρωνήᾳ καὶ ὑμεῖν χρῆσθαι τούτους ἐγὼ ἀνεδεξάμην, καταλο- γῆς ἕνεκεν τῆς ὑμετέ-</p>
--	---

θὼς ἐπέβαλλον συμμ[ά]-
 χοις ἀγαθοῖς καὶ φίλοις δή-
 μου Ῥωμαίων ποιῆσαι,
 30 τῶν τε ἀποσταλέντων
 πρεσβευτῶν ἐργασίᾳ
 καλῇ καὶ πλείστη ἔχρη-
 σάμην. ^{vac.} δι' ἃς αἰτίας, ^{vac.}

55 ρας πόλεως, ἐμὲ τοῦ δή-
 μου τοῦ ὑμετέρου πά-
 τρωνά ^{vac.} ἔσεσθαι ^{vac.}

Pur con qualche imperfezione, l'*editio princeps* risulta ancora oggi l'unica edizione integrale del testo, di cui restituisce nel complesso una buona lettura || 24–25 ἀποσ[τεῖ]λητε, Bowersock. 29 Ῥωμαίων, Tropea (da esame delle fotografie); 33a–36 [(?) πᾶσαν ποιήσομαι] | φροντίδ[α καὶ ἐν ἀρ]χῇ καὶ ἰδιώτ[η]ς ὢν ὄ]περ ἂν ..., Jones, McCabe, Eilers; φροντίξ[ω καὶ ἐν ἀρ]χῇ καὶ ἰδιώτ[η]ς], Tropea. 37–38 τῆς ἐμαυτοῦ πίστ[ε]ως, Tropea (da fotografie).

Presentazione delle iscrizioni. Queste due iscrizioni decoravano in età antica il muro terminale della fronte-palcoscenico verso nord ed erano rivolte in direzione ovest verso l'orchestra, rimanendo visibili sullo sfondo anche durante le rappresentazioni teatrali che si tenevano nella città caria. Esse sono legate ai testi della grande parete iscritta che formava il muro meridionale della *parodos* di accesso al teatro afrodiseo (il cd. "archive wall"), di cui costituiscono l'appendice sull'angolo nord-occidentale dell'edificio scenico. Per la precisione i due documenti si trovano sulla faccia occidentale della stessa pietra angolare che reca invece sul lato settentrionale un altro testo epistolare forse attribuibile al re Nicomede IV (*Aphrodisias and Rome 4*)²⁴¹. Per chi accedeva al teatro la lettera di Oppio costituiva dunque l'ultima iscrizione comodamente leggibile dal piano di calpestio prima di raggiungere le gradinate. Come risulta evidente dalla paleografia,

²⁴¹ KOKKINIA 2015–2016, pp. 40–42, ha tentato di dimostrare che la lettera n. 4 potrebbe essere stata scritta da Silla. La studiosa contesta in particolare la lettura di Reynolds riguardo al nome dello scrivente ([(?)] βασιλεὺς Βιθύων Νικομ]ήδη), riportata in *L.Aphr.* 8.24 nella forma [βασιλεὺς Βιθύων Νικομ]ήδη], e propone di leggere al posto del nome del re il cognome [Ἐπαφρό]δι[τος], preceduto nella lacuna da un'abbreviazione degli elementi onomastici Λεύκιος Κορνήλιος. Occorre rilevare tuttavia che tale forma abbreviata del prenome e del nome di Silla non risulta essere mai attestata nei testi greci di nostra conoscenza; l'onomastica di Silla, al contrario, appare spesso esplicitata per esteso con tutti gli elementi onomastici ben leggibili, incluso talvolta anche *Epaphroditos* (vd. **I.6A**, ll. a 1, d 7, e 4, 14; **I.6B**, col. i, ll. 13–14; **I.7**, ll. 38–39, 42, 52, 55; **II.5a**, ll. 2–3; **II.6**, ll. 1–2, 15, 19, 35, [43], 56, 76, 91, 105; SHERK, *RDGE* 17, ll. 9–10; *ibid.*, n. 19A, l. 1; **II.8 A.a**, l. 12); se si deve ricercare una forma più breve dell'onomastica di Silla, essa sarebbe piuttosto Λεύκιος Σύλλας, attestata piuttosto raramente (**I.7**, ll. 20, 22, 26; **II.6**, l. 98; SHERK, *RDGE* 70, l. 12). Anche la seconda argomentazione della studiosa, l'uso nella lettera della prima persona plurale, non sembra sufficiente ad assicurare la paternità di Silla. Nell'esempio addotto a tal proposito da Kokkinia – la prima epistola in **II.7** – l'unico verbo alla prima persona plurale (ἀγνοοῦμεν, l. 3) è interamente restituito in lacuna e non può essere utilizzato per attribuire a Silla l'abitudine di esprimersi con la prima persona plurale, che al contrario non appare riscontrabile nei suoi testi epistolari (vd. **I.6A**, ll. a 2–3, χαίρειν λέγει[ι]; ἐγὼ ... [παρέδωκα] *aut* [ἔδωκα]; **II.3**?, l. 7, συνεχώρησα; **II.5a**, ll. 4–11, ἐγὼ ... ἐπέτ[ρεψα]; l. 13, οὖν θέλω; l. 15, ὑπογέγραφα δέ; **II.5b**, l. 2, οὖν θέλω; **II.6**, l. 17, ἐγὼ ... ἔδωκα). Nella prima lettera agli Stratonicesi, d'altronde, Silla sembra parlare in rappresentanza del popolo romano più che a titolo personale (vd. *infra*, pp. 202–203). Pur non potendo escludere che l'autore dell'epistola non sia effettivamente Nicomede, gli argomenti utilizzati da Kokkinia per attribuire il testo a Silla appaiono piuttosto deboli.

tutti i documenti di questo archivio epigrafico furono iscritti nella piena età imperiale e più precisamente tra la seconda metà del II sec. d.C., cui risale il riallestimento dell'orchestra e del *proskenion-logeion*, e l'inizio del III sec. d.C. Alla prima fase del rimaneggiamento del teatro risale l'iscrizione dei documenti dell'età repubblicana sulla trabeazione sovrastante il colonnato e sul muro strutturale proteso verso nord, mentre nella seconda fase di ristrutturazione furono incisi i documenti di età imperiale sul muro d'archivio propriamente detto²⁴². Risale alla prima fase di ristrutturazione l'incisione dei testi di età ellenistica e repubblicana, cui Reynolds associò i nn. 2, 3 e 4 (decreto di Plarasa-Afrodisiade; lettera di Oppio; probabile epistola di Nicomede IV), mentre nei decenni successivi furono iscritti sull'"archive wall" numerosi altri documenti romani (nn. 6-21), tra cui una lettera di Ottaviano (6), il *sc de Aphrodisiensibus* di età triumvirale (8) e le epistole di diversi imperatori fino a Gordiano III (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)²⁴³.

Il prescritto dell'epistola. Il testo della presente iscrizione è suddiviso in due parti, una contenente le cinque linee della *formula salutationis* iscritta sul capitello del pilastro (a), l'altra contenente il corpo principale del testo epistolare distribuito su due colonne (b). Le lettere incise sul fr. a sono perfettamente leggibili e ciò permette di riconoscervi senza difficoltà il saluto dello στρατηγὸς ἀνθύπατος Quinto Oppio Q. f. ai magistrati, al consiglio e all'assemblea dei Plarasei e degli Afrodisi. Come si è detto sopra a proposito di C. Cassio, anche Q. Oppio fu attivo in Asia durante la Prima guerra mitridatica. Il suo mandato ebbe probabilmente inizio nell'88 a.C., quando egli schierò il suo esercito ai confini della Cappadocia²⁴⁴. Dei tre tronconi in cui era diviso l'esercito romano quello di Oppio era dunque quello attestato più a sud-est²⁴⁵. Con ancor maggiore sicurezza rispetto al pretore Cassio, che nell'epistola ai Nisei non recava alcun titolo ufficiale, si può qui affermare che Q. Oppio era certamente attivo in quella regione come *praetor pro consule*, così come si può notare dalle ll. 2-3 della presente lettera. Ciò si riflette nella titolatura a lui attribuita dagli autori antichi, che lo definiscono alternativamente come στρατηγός (Appiano)²⁴⁶ o come *proconsul* (Livio)²⁴⁷. In un frammento di Posidonio si legge più precisamente

²⁴² Vd. *Aphrodisias and Rome*, p. xv.

²⁴³ Per una ricostruzione dell'"archive wall" di Afrodisiade vd. *Aphrodisias and Rome*, fig. 4, e le fotografie del muro e delle iscrizioni alle pll. vii-xii; vd. anche ERİM 1990², figg. 42-43; KOKKINIA 2015-2016, *passim*, pll. i-ii e fig. 1. Si vedano inoltre gli interessanti paralleli del teatro di Sparta, il cui muro della *parodos* orientale presenta diverse iscrizioni databili dall'età flavia al primo quarto del II sec. d.C. (DI NAPOLI 2013, p. 89 e nota 49; tav. 30, fig. 2), e del teatro delfico del santuario di Apollo, dove i muri delle *parodoi* sono completamente ricoperti di iscrizioni sull'affrancamento degli schiavi databili dal II sec. a.C. al regno di Claudio (ibid., p. 30; vd. anche FD III.6, *passim*).

²⁴⁴ App., *Mithr.*, 17 (60).

²⁴⁵ Vd. MAREK 1998, p. 290.

²⁴⁶ *Mithr.*, 17 (60) e 20 (78).

²⁴⁷ *Perioch.*, LXXVIII. Granio Liciniano, XXXV, 75, pp. 20-21 Criniti, identifica Oppio e C. Cassio come due legati romani (Q. *Oppium et M'. Aquilium legatos redderet; item ceteros omnis captivos, quorum non parvus numerus erat, dimitteret*). Tuttavia l'autore nomina M'. Aquilio al posto di C. Cassio, ignorando che il primo era stato ucciso a Pergamo da Mitridate durante la prigionia; vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 51-52, nota 158.

che Oppio operava in Asia con la carica di στρατηγός Παμφυλίας²⁴⁸: con questo titolo l'autore intendeva forse indicare genericamente un impegno del pretore nella parte meridionale dell'Asia Minore, come dimostrato dai successivi sviluppi della guerra, e non alludere a una presenza diretta del generale in una regione limitata posta ben più a sud-ovest di quella inizialmente occupata dall'esercito di Oppio. Sulla base di questa attestazione gran parte degli storici moderni ha proposto di identificare in Oppio un possibile governatore della provincia di Cilicia, da considerare in senso lato come la sua sfera di competenza e l'area di esercizio del suo *imperium* nel corso della guerra mitridatica²⁴⁹. Prima dell'età sillana e soprattutto pompeiana l'esistenza di una provincia territoriale di Cilicia retta da magistrati inviati con regolarità sul territorio non è dimostrabile su solide basi, ma certamente a partire dagli ultimi anni del II sec. a.C. tale provincia poteva costituire l'area di competenza di un magistrato con incarichi militari inizialmente legati al pericolo dei pirati e poi alle operazioni di guerra contro Mitridate²⁵⁰. Poiché di fatto la Cilicia propria sembra essere stata inizialmente al di fuori dei domini romani, i pretori inviati in quella zona a intervalli irregolari a partire dal 102 II sec. a.C. potevano operare soltanto in Panfilia e lungo le coste meridionali della Cilicia Trachea, che ospitavano i nascondigli dei pirati, nonché nelle aree dell'interno in Frigia e in Cappadocia²⁵¹. Il comando di Oppio si poneva dunque in scia con la pretura in Cilicia di Silla (ca. 96-94 a.C.), il quale aveva svolto alcune missioni in Cappadocia, e prefigurava anche l'*imperium* proconsolare che avrebbe ottenuto nel 74 a.C. Lucullo, incaricato di assumere la guida della guerra contro Mitridate in qualità di governatore della Cilicia, ma operando di fatto anche nell'Asia Minore settentrionale, in Troade e in Bitinia²⁵².

²⁴⁸ Posidon., *FGrHist* 87 F 36, 50 = Ath., V, 213 a.

²⁴⁹ *Aphrodisias and Rome*, p. 14; SHERK 1984, p. 71, nota 4; KALLET-MARX 1995, p. 258, "the proconsul of Pamphylia or Cilicia"; CORTÉS COPETE 1999, p. 107; MASTROCINQUE 1999, p. 41, nota 107; *DNP*, VIII, *Oppius* I 4; EILERS 2002, p. 23; BERTRAND 2004², p. 247; DMITRIEV 2005a, p. 103; SANTANGELO 2007, p. 298 (General Index), "*procos. Ciliciae*"; MITCHELL 2008, p. 175; FERRARY 2012a, p. 50. Siewert in SAYAR [*et al.*] 1994, p. 125, enumera dubitativamente Oppio tra i detentori della *provincia* in Cilicia («... und zweifelhaft Q. Oppius 89 oder 88 v.Chr.»). KREILER 2007, pp. 122-123, pensa che Q. Oppio sia stato governatore dell'Asia dopo C. Cassio. Per lo statuto della provincia territoriale di Cilicia negli ultimi anni del II sec. a.C. vd. BRENNAN 2000, pp. 357-359; FERRARY 2000, pp. 167-170; Id. 2012a, pp. 50-53, partic. 50 («la *provincia Cilicia* ne dut jamais être un simple commandement maritime, mais, dès 102, avoir une base territoriale en Pamphylie»).

²⁵⁰ Vd. OKTAN 2011, p. 272 e nota 22; ROSAMILIA 2015, p. 209; vd. MAGIE, *RRAM*, II, pp. 1162-1165, note 12 e 14; SHERWIN-WHITE 1976, *passim*. KREILER 2007, p. 124, attribuisce la sistemazione definitiva della provincia di Cilicia a P. Servilio Vatia Isaurico a partire dal 75 a.C. ca. Sulla sistemazione della *provincia Cilicia* al fine di garantire una sicura navigazione nel Mediterraneo vd. la cd. *lex de provinciis praetoris* del 101/100 a.C., *I.Knidos* 31 = CRAWFORD, *Roman Statutes* 12 = McCabe, *Knidos* 18, col. iii, ll. 31-37: ὥστε τοὺς πολίτας Ῥωμαίων καὶ τοὺς συμμάχους Λατίνους τε τῶν τε ἐκτὸς ἔθνῶν, οἵτινες ἐν τῇ φιλίαι τοῦ δήμου Ῥωμαίων εἰσὶν μετὰ ἀσφαλείας πλοίξεσθαι δύνωνται, τὴν τε Κιλικίαν διὰ τοῦτο τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτον τὸν νόμον ἐπαρχεῖαν στρατηγικὴν πεποικέναι.

²⁵¹ Vd. FERRARY 2000, pp. 168-170.

²⁵² Su Silla vd. Plut., *Syll.*, 5, 6; comm. Angeli Bertinelli, *Plutarco, Le Vite di Lisandro e Silla*, cit., p. 312. A proposito di Lucullo vd. Plut., *Luc.*, 5, 2-6,5. Nello stesso anno 74 a.C. la lotta contro i pirati fu condotta da M. Antonio con un *imperium infinitum* esteso a tutto il Mar Mediterraneo; BROUGHTON, *MRR*, II, pp. 101-102. In generale sull'operato di Lucullo e Pompeo in Asia e Cilicia a partire dal 74 a.C. vd. *infra*, pp. 467-469.

È curioso notare che nell'epistola di Oppio a Plarasa-Afrodisiade la carica detenuta dal pretore è espressa con l'indicazione etnica al genitivo posizionata in modo inusuale tra i sostantivi ἀνθύπατος e στρατηγός; è forse possibile pensare che il pretore avesse desiderato in questo caso presentarsi ai destinatari della missiva innanzitutto con il titolo completo di "magistrato proconsolare dei Romani", specificando solo successivamente che egli era in realtà un pretore²⁵³. Un'iscrizione incisa nel II sec. d.C. su una metopa del fregio e sull'architrave del colonnato della fronte-palcoscenico, subito a destra dell'epigrafe della lettera di Oppio, riporta il testo di un decreto dei Plarasei-Afrodisii – risalente all'88 a.C. – in cui il nome del pretore e la sua carica erano riferiti secondo la formula corretta Κοίντος Ὀππιος Κοίντου υἱὸς στρατηγὸς ἀνθύπατος Ῥω[μαίων]²⁵⁴. Nello stesso testo Oppio era definito in due occasioni con il titolo semplice di ἀνθύπατος (ll. 3-4, 6-7) e in un solo caso come στρατηγός (l. 4). Questo può indurre a pensare che i Plarasei-Afrodisii siano stati informati del nome e della titolatura di Oppio da una comunicazione precedente dello stesso pretore, che anche in quel caso può aver preferito dare maggior risalto alla sua dignità di console piuttosto che alla carica di pretore.

Dal prescritto dell'epistola di Oppio è possibile osservare che due comunità sono destinatarie della lettera di Cassio, vale a dire i *demoi* congiunti di Plarasa e di Afrodisiade. Le due *poleis*, distanti circa 20 km l'una dall'altra e separate dal corso del fiume Harpasos/Morsynos (affluente del Meandro), erano unite in *sympoliteia* o in *synoikismos* forse già dalla metà del II sec a.C.²⁵⁵ In quel periodo infatti Roma, a seguito della sconfitta di Perseo e della liberazione della Caria e della Licia dal dominio rodio (167 a.C.), incoraggiò il rafforzamento di una rete di collaborazione politica tra le comunità della Caria che ebbe come esito sia la *sympoliteia* tra Plarasa e Afrodisiade sia l'alleanza di queste due con le vicine *poleis* di Tabe e Cibira, quest'ultima già unita a Roma da una *symmachia* separata²⁵⁶. Il testo dell'alleanza e del giuramento tra le tre *poleis* carie, iscritto ad Afrodisiade forse nel II sec. d.C., si presenta come una dedica a Zeus *Phlios*, alla Homonoia e alla dea Roma, cui segue la promessa solenne delle compagini carie di non compiere azioni ostili contro l'Urbe e di non scontrarsi a vicenda²⁵⁷. In questo modo si inauguravano tra i Romani e le

²⁵³ Reynolds in *Aphrodisias and Rome*, p. 18, ipotizzava che l'ordine di queste tre parole fosse motivato dal desiderio di Oppio di evitare una sequenza ininterrotta di tre genitivi con Ῥωμαίων affiancato a Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων. SHERK 1984, p. 72, nota 2, sosteneva invece che l'errore nella distribuzione delle parole fosse da attribuire al lapicida, specificando inoltre che Oppio non era pretore, ma proconsole, mentre MITCHELL 1984, p. 249, riteneva plausibile che l'aggiunta del vocabolo στρατηγός fosse il risultato dell'intervento degli Afrodisii sul testo. Infine KREILER 2007, p. 122, cerca di spiegare l'espressione στρατηγὸς Πλαρασέων καὶ Ἀφροδεισιέων ipotizzando che Oppio avesse autorità sulle due città e che fosse quindi governatore in Asia al tempo della composizione dell'epistola.

²⁵⁴ *Aphrodisias and Rome* 2 (ftt. pl. 2) = McCabe, *Aphrodisias* 28 = *IAphr.* 8.3 (ft.), b. i, l. 1; vd. *Aphrodisias and Rome*, p. 14.

²⁵⁵ Vd. CHANIOTIS 2010, p. 462 e nota 42.

²⁵⁶ Per l'alleanza tra i Romani e Cibira, forse subito successiva alla pace di Apamea, vd. OGIS 762 = CANALI DE ROSSI 1997, n. 301 = *IKibyra* 1.

²⁵⁷ *Aphrodisias and Rome* 1; vd. MELLOR 1975, App., n. 165, p. 221; SEG 37, 844. Vd. SEG 46, 1391, per una proposta di datazione del trattato ai decenni finali del II sec. a.C. Vd. *supra*, p. 57, nota 168, per l'espressione ἔνοχον

polis della zona intensi rapporti politici che avrebbero assunto piena forma proprio nel corso della Prima guerra mitridatica, quando una scelta di campo si impose a ogni comunità dell'Asia Minore interessata dal conflitto²⁵⁸. Un'altra particolarità nella *formula salutationis* di Oppio è la rasura che interessa l'etnico degli Afrodisi, cancellato già in età antica: la responsabilità di tale gesto è da attribuire con ogni probabilità all'azione dei cristiani locali tra il VI e il VII sec. d.C., quando essi avrebbero deciso di eliminare ogni allusione alla divinità pagana nelle iscrizioni non utilizzate come materiale di reimpiego e ancora visibili *in situ*²⁵⁹. Ciò interessò anche buona parte delle attestazioni del nome della *polis* che comparivano sull'"archive wall"²⁶⁰.

L'argomento: analisi puntuale del testo e vicende storiche. Il documento *b* si presenta su due colonne la cui superficie si trova su due diversi livelli, con il piano scrittorio di *b. ii* di pochi centimetri sfalsato rispetto alla colonna di sinistra. La colonna di destra reca ventotto linee di testo, mentre quella di sinistra ne contiene venticinque, per cui in *b. ii* le lettere appaiono considerevolmente più grandi rispetto a quelle incise in *b. i*. La distribuzione del testo proposta da Reynolds non corrisponde in realtà a quella visibile sulla pietra, come già notato dai primi recensori della monografia dell'autrice²⁶¹. Infatti l'autrice poneva la linea 32 come prima linea della col. *b. ii*, quando invece la l. 33 rappresenta l'ultima della prima colonna; nella colonna seguente un'altra linea totalmente scomparsa (33a) precedeva la prima linea leggibile sulla pietra in *b. ii* (l. 34)²⁶².

Nelle prime linee il pretore nominava i cinque ambasciatori afrodisi (ll. 7-11), di cui apprezzava l'eccellenza e la rettitudine, notificando che essi lo avevano raggiunto mentre egli si trovava a Cos (ll. 13-14). In quell'occasione gli emissari si erano congratulati con Oppio e gli avevano consegnato un decreto di Afrodisiade in cui gli abitanti della *polis* esprimevano le loro felicitazioni al pretore per la sua presenza in quel luogo (ll. 14-17). La buona disposizione degli Afrodisi nei confronti di Oppio è enfatizzata nel testo dal ricorrere del verbo χαίρειν sia in relazione all'entusiasmo con cui i messi della città lo avevano omaggiato al momento dell'incontro (συνεχάρησαν) sia anche nel testo del decreto con cui gli Afrodisi dichiaravano di aver grandemente gioito (χαίρειν ὑμᾶς μεγάλως) per la presenza del pretore sull'isola²⁶³. Questo

εἶναι θανάτῳ che compare qui alla l. 18. Sui rapporti tra le città della Caria e della Licia e i Romani in questo periodo vd. SÁNCHEZ 2007, pp. 239-241.

²⁵⁸ Risalgono infatti all'epilogo di quella guerra sia il *sc de Tabenis*, con cui il Senato concedeva alcuni vantaggi a Tabe (OGIS 442 = SHERK, *RDGE* 17), sia il *sc de Stratonicensibus* (II.7), che interessava un altro importante centro della Caria.

²⁵⁹ *Aphrodisias and Rome*, pp. xv-xvii.

²⁶⁰ *Aphrodisias and Rome* 8, ll. 51, 58, 66, 84, 87, 92; *ibid.* n. 9, ll. 6, 7, 8, 11, 12; *ibid.* n. 11, l. 1; *ibid.* n. 12, ll. 5, 14, 19; *ibid.* n. 13, l. 3; vd. pll. VIII-XI.

²⁶¹ BOWERSOCK 1984, p. 51; JONES 1985, p. 264.

²⁶² Vd. EILERS 2002, p. 242.

²⁶³ EILERS 2002, p. 23, ritiene che alcune celebrazioni pubbliche, come sacrifici agli dèi, abbiano accompagnato le congratulazioni trasmesse dagli ambasciatori a Oppio.

dettaglio è fondamentale per datare la lettera di Oppio a un momento indubbiamente successivo alla pace di Dardano dell'85 a.C., quando egli, che era stato prigioniero di Mitridate per circa tre anni, fu riconsegnato nelle mani di Silla insieme a C. Cassio²⁶⁴. L'epistola si può collocare dunque tra la fine dello stesso anno e l'inizio dell'84 a.C. La prigionia di Oppio è attestata anche nelle fonti, che descrivono la cattività del generale romano come un momento particolarmente umiliante. Infatti Mitridate era solito portare sempre con sé Oppio e Cassio esibendoli come prigionieri di guerra ovunque si recasse²⁶⁵ e inducendo così Posidonio a pensare che Oppio seguisse il re come se fosse un suo schiavo²⁶⁶. Chiaramente al tempo della prigionia e della successiva liberazione dell'85 a.C. il generale romano non rivestiva più ufficialmente la pretura proconsolare, certamente decaduta nel momento in cui egli non ebbe più la possibilità di servire lo Stato romano a causa della sua cattura. Inoltre non è certamente possibile pensare che dopo la sua liberazione egli sia stato prontamente reintegrato nel suo incarico. Tuttavia è opportuno considerare, come si evince anche dal testo che segue, che la lettera di Oppio si configura come un messaggio di un privato cittadino romano temporaneamente sollevato da impegni ufficiali ma in attesa di recuperare al più presto, possibilmente grazie a un imminente ritorno nell'Urbe, la sua posizione all'interno della vita politica romana²⁶⁷. È forse opportuno immaginare che, attribuendosi il titolo ufficiale di στρατηγὸς ἀνθύπατος Ῥωμαίων, Oppio stesse cercando di recuperare – in previsione di un pieno ripristino delle sue funzioni politiche – la propria autostima e la dignità di ex-magistrato proconsolare sia di fronte a sé stesso sia agli occhi della comunità che lo stava omaggiando²⁶⁸.

L'invio di ambasciatori a Cos convinse Oppio a riporre ulteriormente la propria *fides* nel popolo afrodizio, che aveva dimostrato ampiamente il suo favore verso di lui e verso gli interessi dello Stato romano (ll. 18-21). Egli infatti spiega che quando aveva inviato lettere agli Afrodizii da Laodicea affinché questi gli inviassero soldati essi avevano acconsentito a prestargli soccorso comportandosi da ottimi alleati e amici del popolo romano (ll. 21-29)²⁶⁹ e avevano inviato anche degli ambasciatori la cui azione diplomatica arrecò grande beneficio ai Romani (ll. 30-33). Oppio fa qui riferimento all'assedio che egli subì presso Laodicea sul Lico da parte delle truppe di Mitridate, descritto anche da Appiano²⁷⁰. La presenza di Oppio a Laodicea, circa 100 km a sud-est di Apamea, induce a pensare che l'assedio della città abbia avuto luogo tra l'88 e l'87 a.C. in

²⁶⁴ Accennano alla liberazione di Oppio e Cassio anche App., *Mithr.*, 112 (544); Gran. Lic., XXXV, 75, pp. 20-21 Criniti.

²⁶⁵ App., *Mithr.*, 20 (79) e 112 (544).

²⁶⁶ Posidon., *FGrHist* 87 F 36, 50 = Ath., V, 213a: Κόιντος Ὀππιος παραδοθεὶς ἀκολουθεῖ δέσμιος.

²⁶⁷ *Contra, Aphrodisias and Rome*, p. 19, e BURASELIS 2000, pp. 18 e nota 50, 123-125, non escludono che Oppio potesse trovarsi sull'isola in missione ufficiale agli ordini di Silla al fine di valutare le responsabilità degli abitanti di Cos in relazione all'appoggio fornito a Mitridate nella recente guerra.

²⁶⁸ Vd. *Aphrodisias and Rome*, p. 18.

²⁶⁹ Si noti che alla l. 29 è necessario correggere la lettura di Reynolds, in quanto il *my* e l'*alpha* di Ῥωμαίων sono perfettamente leggibili sulla pietra e non vi è alcun motivo di riportarli sottopuntati.

²⁷⁰ App., *Mithr.*, 20 (78).

un momento successivo alla partenza di Cassio da Apamea, ormai caduta in mano al nemico. La travolgente avanzata del re pontico aveva evidentemente costretto Oppio a spostarsi in poco tempo dalla remota Cappadocia verso la costa caria, attraversando l'intera Licaonia e la Frigia meridionale, per prendere il controllo dell'ultima roccaforte difendibile nella regione. Oltre che per le necessità dettate dallo svolgimento della guerra e dal rapido spostamento dell'armata nemica, è chiaro che i Romani tentarono in quella fase del conflitto di attestarsi su posizioni in cui sapevano di poter ottenere il sostegno della popolazione. Legate sin dal 167 a.C. a Roma, le *poleis* della Caria e soprattutto della parte orientale della regione risposero favorevolmente alla chiamata dei Romani. Le testimonianze letterarie e epigrafiche dimostrano che almeno quattro di esse fornirono aiuti ai Romani contro Mitridate. Gli abitanti di Laodicea, che probabilmente richiesero in prima istanza l'intervento di Oppio, consegnarono al generale la loro città affinché divenisse il punto di riferimento della resistenza romana ed egli la occupò prontamente con unità di cavalieri e mercenari²⁷¹. Con ogni probabilità anche gli abitanti di Cibira accorsero in forze a Laodicea, in quanto il trattato che li legava ai Romani li obbligava a intervenire in loro soccorso nell'eventualità in cui questi avessero subito un attacco²⁷². Un'iscrizione di età sillana dimostra che anche i Tabeni, che abitavano circa 70 km a sud di Laodicea, parteciparono con grande coraggio alla resistenza romana contro le forze mitridatiche, ottenendo dal Senato la ratifica alle ampie ricompense sillane tra l'81 e l'80 a.C.²⁷³ Benché non esista alcun riferimento diretto alla partecipazione attiva dei Tabeni al conflitto prima del momento in cui Silla condusse la guerra in Asia, è possibile immaginare che già in occasione dell'assedio di Laodicea gli abitanti di Tabe, sentendosi essi stessi minacciati dall'avvicinarsi delle armate pontiche, abbiano contribuito con ardore alla difesa della città assediata. Probabilmente la guerra scatenata da Mitridate fece sì che quella promessa passiva sancita nel II sec. a.C. dai Tabeni insieme ai Plarasei-Afrodisii e ai Cibiroti, che prevedeva di non muovere attacchi ai Romani e agli altri contraenti del patto, si convertisse nell'88/87 a.C. in un intervento attivo a favore di Roma delle tre comunità coinvolte. Le generose concessioni ratificate ufficialmente dal Senato e da Silla pochi anni dopo consentono infatti di ammettere l'ipotesi circa un impegno costante dei Tabeni sin dalle prime fasi belliche in cui la Caria orientale divenne il principale teatro del conflitto mitridatico. L'epistola di Oppio, infine, attesta che gli Afrodisii inviarono ambasciatori e soldati a sostenere il pretore romano accerchiato a Laodicea. Il considerevole supporto offerto a Roma sia dai Tabeni sia dagli Afrodisii risulta ancora più rilevante se si considera che probabilmente queste due città non erano ufficialmente legate a Roma da un trattato di alleanza, a differenza di Cibira, ma avevano con

²⁷¹ Ivi.

²⁷² OGIS 762, ll. 1-6: [ἐ]ὰν δέ [τ]ις πρότερος πόλεμον ἐπιφέρῃ τῶι δήμῳ τῶι Ῥωμαίων ἢ τὰς συνθήκας παραβῆ, τότε ὁ δῆμος ὁ τῶν Κιβυρατῶν τῶ[ι] δήμῳ τῶι Ῥωμαίων βοηθείτω κατὰ τὸ εὐκαιρον, ὃ [ἄ]ν ἐκ τῶν συνθηκῶν καὶ ὄρκων ἐξῆι Κιβυρατῶν τῶι δήμῳ ποιεῖν.

²⁷³ OGIS 442 = SHERK, *RDGE* 17, ll. 1-3: [– – – τοῖς τε β]ασιλεύεωσ Μιθραδάτου ἡγεμόσιν δυνάμεσιν] τε ἐπανδρότατα [περὶ τῆς Ἀσίας καὶ τ]ῆς Ἑλλάδος ἀντιτετάχθ[αι]. Vd. anche SHERK 1965, pp. 295-300; CAMPANILE 1996, pp. 151-152.

essa soltanto buoni rapporti politici; lo stato di emergenza portato dalla guerra e le relazioni positive vigenti tra queste e i Romani erano evidentemente sufficienti per giustificare da parte di Roma una richiesta di invio di rinforzi²⁷⁴. Allo stesso modo l'assenza di un trattato ufficiale non impediva il riconoscimento da parte dei Romani di *amici et socii* tra coloro che li avevano aiutati in simili situazioni: ciò giustifica pienamente quanto afferma Oppio alle ll. 26-29 quando paragona l'atteggiamento degli Afrodisi a quello che si addice ai buoni alleati e amici dei Romani. Le città di Afrodisiade e di Laodicea erano separate dalla catena del Cadmo, che obbligava chi partiva da Afrodisiade ad allungare il percorso per aggirare il monte passando da Eraclea della Salbakè per poi risalire verso nord, ovvero incamminandosi sin dall'inizio in direzione nord verso Antiochia sul Meandro e poi svoltando verso oriente; in entrambi i casi il percorso era di circa 100 km. Il testo del decreto afrodisi è in questo caso particolarmente utile a ricostruire l'iter procedurale che portò all'intervento della *polis* nel conflitto a sostegno del pretore (*Aphrodisias and Rome 2 a-b*). Il prescritto del decreto rivela che i proponenti furono due individui che ricoprivano funzioni di primo piano nella vita politica della città, vale a dire un γραμματεὺς δήμου e lo στρατηγὸς ἐπὶ τῆς χώρας (2a, ll. 3-9), entrambi di chiara tendenza filoromana. Nel corpo del testo gli Afrodisi dichiaravano di aver ricevuto richieste di aiuto da parte del pretore, assediato a Laodicea; si tratta di quei γράμματα di cui lo stesso Oppio parla nella sua lettera alla l. 23. Gli Afrodisi risposero affermativamente a queste decidendo di soccorrerlo con un grande dispiegamento di forze (κατὰ πλῆθος; 2b. i, ll. 1-2). Per incrementare il numero dei soldati da inviare a Laodicea essi avevano stabilito di far partecipare alla spedizione anche i *paroikoi* e gli schiavi (l. 2). L'emergenza dettata dalla marcia di Mitridate verso sud e la ristretta disponibilità di uomini adatti al combattimento costrinsero gli Afrodisi ad arruolare anche individui di infima condizione sociale sia all'interno della città sia tra la popolazione della campagna circostante. Nel corso della Prima guerra mitridatica questa soluzione fu adottata anche dagli Efesini a partire dall'86/85 a.C., quando essi promisero la piena cittadinanza agli *isoteleis*, ai *paroikoi*, agli addetti di servizio dell'*Artemision*, agli affrancati e agli stranieri che avrebbero preso le armi contro Mitridate, mentre gli schiavi pubblici avrebbero ottenuto la libertà e la condizione di *paroikoi*²⁷⁵. A buon diritto Campanile ha dedotto da questo confronto che anche ad Afrodisiade fossero previste generose ricompense fiscali o civili per i *paroikoi* e gli schiavi coinvolti nel conflitto, benché queste non fossero specificate nel decreto della *polis*²⁷⁶. Alla guida dell'armata afrodisia sarebbe stato poi eletto un uomo della città e sarebbero stati nominati anche degli ambasciatori, di provata lealtà (πίστιν ἔχόντων) nei confronti dei Romani, σωτήρας καὶ

²⁷⁴ KALLET-MARX 1995, p. 195.

²⁷⁵ *IEphesos* 8 = McCabe, *Ephesos* 135, ll. 43-48: εἶναι δὲ καὶ τοὺς ἰσοτελεῖς καὶ παροίκους καὶ ἱερούς καὶ ἐξελευθέρους καὶ ξένους, ὅσοι ἂν ἀναλάβωσιν τὰ ὄπλα καὶ πρὸς το[ύς] ἡγεμόνας ἀπογράψωνται, πάντας πολίτας ἐφ' ἴσῃ καὶ ὁμοίαι, ὧν καὶ τὰ ὀνόματα [δια]σαφισάτωσαν οἱ ἡγεμόνες τοῖς προέδροις καὶ τῷ γραμματεῖ τῆς βουλῆς, οἱ καὶ ἐπικληρωσάτωσαν αὐτοὺς εἰς φυλὰς καὶ χιλιαστῦς· τοὺς δὲ δημοσίους ἐλευθέρους τε καὶ παροίκους, τοὺς ἀναλαβόντας τὰ ὄπλα.

²⁷⁶ CAMPANILE 1996, pp. 148-149.

εὐεργέτας, con il compito di gestire le relazioni ufficiali con Oppio (2*b. i*, ll. 3-6). In particolare essi avrebbero dovuto informare il pretore della politica filoromana sostenuta dal popolo afrodisio, rendendosi poi disponibili a ricevere da lui qualsiasi altra disposizione da ritrasmettere alla *polis*. Spettava inoltre agli ambasciatori annunciare a Oppio che gli Afrodisii avevano stabilito di combattere insieme ai Romani con un gran numero di uomini (κατὰ πλῆθος συμμαχεῖν; 2*b. i*, ll. 7-8) e che avevano scelto alla guida dell'armata ausiliaria lo stefaneforo Artemidoro, enumerabile – al pari degli ambasciatori – tra i cittadini onorabili e degni di fiducia, nonché esperto di arte militare (2*b. i*, ll. 8-10). Inoltre gli emissari avrebbero dovuto rendere noto a Oppio che l'intera popolazione afrodisia, vale a dire anche le donne e i bambini, e i beni dei cittadini erano a disposizione della causa romana a sostegno del pretore (2*b. i*, ll. 11-13). Il documento termina infine con un'espressione programmatica degli Afrodisii, i quali dichiaravano di preferire la morte piuttosto che accettare di assoggettarsi all'egemonia di una potenza diversa da quella romana (ll. 13-14: χωρὶς τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας οὐδὲ ζῆν προαιρούμεθα). Questa dichiarazione di intenti da parte del popolo afrodisio appare nel suo contenuto del tutto simile a quanto affermarono nello stesso periodo i Tasi assediati dalle truppe pontiche di Archelao (88/87 a.C.): come si è visto in I. 6A, ll. c 2-6, essi avrebbero infatti sacrificato sé stessi, le mogli e i figli pur di non separarsi dalla φιλία con i Romani²⁷⁷.

Alla luce del testo del decreto afrodisio è possibile comprendere meglio quanto afferma Oppio nella sua lettera e trovare delle corrispondenze tra i due documenti. Innanzitutto la ricorrente allusione alla *fides* degli ambasciatori e di Artemidoro alle ll. 7 e 10 potrebbe far pensare a un invito contenuto nei precedenti γράμματα di Oppio a mostrarsi leali nei confronti del popolo romano. Il testo della lettera alle ll. 18-21 (ἐγὼ ... ἀσφαλῶς πιστεύω) dimostra che le azioni degli Afrodisii non lasciarono alcun dubbio al generale sull'indissolubile lealtà degli abitanti della *polis* a Roma. Inoltre gli apprezzamenti di Oppio sull'azione mediatrice svolta dagli ambasciatori, dell'efficacia e dello zelo dei quali egli stesso ha potuto beneficiare, indicano che gli emissari furono in grado di condurre a termine nel miglior modo possibile la propria missione diplomatica; ciò fa riferimento indubbiamente al fatto che essi riuscirono a portare in patria le istruzioni del pretore contribuendo a facilitare le operazioni di coordinamento militare della resistenza a Mitridate. Reynolds ritiene che le epigrafi recanti il decreto (n. 2), la lettera di Oppio (n. 3) e la probabile epistola di Nicomede (n. 4), prima che questi testi fossero essere iscritti sull'"archive wall" del teatro, potessero in origine decorare uno spazio commemorativo allestito in onore di Artemidoro sul lato settentrionale del teatro forse in età augustea²⁷⁸. Questo spazio

²⁷⁷ KALLET-MARX 1995, p. 284, nota 90, riteneva tale enfattizzazione della lealtà degli Afrodisii alla causa romana il risultato di un rimaneggiamento del testo ad opera degli stessi Afrodisii del II sec. d.C., intenzionati in quell'occasione a sottolineare la continuità del loro plurisecolare legame con l'Urbe. Tuttavia il confronto con il testo dei Tasi, iscritto in un'epoca subito successiva alla stesura dell'epistola sillana, sembra poter confermare che tali affermazioni possano essere state pronunciate effettivamente nel corso della Prima guerra mitridatica per poi essere esposte e iscritte anche al tempo dello stesso conflitto.

²⁷⁸ *Aphrodisias and Rome*, pp. 11, 18.

avrebbe dunque ospitato i testi iscritti che testimoniavano i meriti di Artemidoro verso i suoi concittadini, rivelatisi nell'esercizio di funzioni pubbliche per conto della *polis*. L'attestazione di Artemidoro come capo delle unità ausiliarie di Afrodisiade ha permesso a Reynolds di collegare il testo n. 2 all'iscrizione n. 4, una lettera in cui egli compare nuovamente come ambasciatore in visita presso l'autore della missiva, che l'autrice identifica in Nicomede IV di Bitinia collocando le prime relazioni tra i due individui negli anni Novanta del I sec. a.C.²⁷⁹ Benché l'identificazione dell'autore con Nicomede sia accettata (talvolta con cautela) da molti studiosi²⁸⁰, è opportuno rimanere cauti su tale attribuzione e non è possibile escludere che anche un romano abbia composto il testo²⁸¹. D'altronde Bowersock notava correttamente che dalla fotografia della pietra è possibile individuare soltanto il tratto inferiore del *delta* del probabile nome di Nicomede e non si legge [Νικόμ]ῆδης, come invece ha proposto Reynolds²⁸².

Nonostante le premesse particolarmente positive per quanto concerne la collaborazione tra gli Afrodisii e i Romani, la narrazione di Appiano ci illumina sull'esito nefasto della vicenda politica e militare di Oppio e delle città alleate. Lo storico alessandrino narra infatti che Mitridate, il quale non riusciva a prendere Laodicea per la strenua resistenza della città e del pretore, ordinò a un araldo di annunciare agli abitanti che egli li avrebbe lasciati immuni da qualsiasi ritorsione se gli avessero consegnato il generale romano²⁸³. I Laodicei congedarono allora i mercenari romani e lasciarono che Oppio si consegnasse spontaneamente al re facendosi precedere dai littori²⁸⁴. Non è ancora oggi chiaro come siano da interpretare le monete bronzee che recano al diritto la testa di Afrodite coronata di *diadema* o di *stephanè* e al rovescio la legenda *Q.OPPIUS PR.*²⁸⁵ Crawford poneva queste monete al fondo del suo catalogo per l'incertezza sulla loro interpretazione, sul luogo in cui erano state coniate e sulla loro dubbia origine, greca o romana. La legenda latina non sembra lasciare dubbi sulla natura romana di queste coniazioni. La presunta provenienza di un pezzo di tale serie monetale dall'Asia Minore meridionale (Crawford la chiamava "Cilicia") e

²⁷⁹ Questo testo (= *LAphr.* 8.24) è iscritto sul lato settentrionale della pietra angolare su cui è incisa la lettera di Oppio; vd. *Aphrodisias and Rome*, ft. pl. III, 2. L'attribuzione di tale documento al re bitinico è controversa a causa dello stato frammentario del testo nelle prime e nelle ultime linee e dell'assenza di qualsiasi riferimento interno in grado di dare informazioni circa il suo autore. Il documento si compone infatti soltanto di frasi formulari. Reynolds, accettando che l'Artemidoro menzionato in n. 2, l. 9 sia lo stesso nominato in n. 3, l. 9 e in n. 4, l. 5, riteneva plausibile l'attribuzione di un simile documento al re Nicomede. I due individui infatti condividevano all'inizio del I sec. a.C. un'intensa attività di opposizione a Mitridate (*Aphrodisias and Rome*, p. 24) ed è possibile che Artemidoro abbia avuto rapporti diretti con Nicomede nel tentativo di condurre azioni comuni contro il sovrano del Ponto.

²⁸⁰ BOWERSOCK 1984, p. 51; RIGSBY 1984, p. 103: «Hellenistic royal letter, almost certainly from Nicomedes IV of Bithynia»; *LAphr.* 8.24 (il progetto digitale *LAphr.* vede coinvolta anche la stessa Reynolds).

²⁸¹ MITCHELL 1984, p. 294. Vd. inoltre qui *supra*, nota 241, in cui comunque l'identificazione con Silla presenta qualche problema.

²⁸² BOWERSOCK 1984, p. 51.

²⁸³ App., *Mithr.*, 20 (79).

²⁸⁴ Vd. *infra*, p. 428.

²⁸⁵ *RRC* 550, pp. 545-546 (pl. LXIV, n. 23); *RPC* I, nn. 602-603, pl. 36; vd. le incertezze al riguardo ancora presenti in BRENNAN 2000, pp. 358-359. Le affermazioni che seguono sono il risultato di un proficuo confronto con il Prof. Alessandro Cavagna, che qui si ringrazia sentitamente.

la presenza di altre monete da Laodicea con la raffigurazione sul diritto della testa di Afrodite, ornata di *diadema*²⁸⁶, hanno portato Crawford – che seguiva Münzer²⁸⁷ – ad associarvi l'unico Q. Oppio attestato nella storia romana repubblicana a Laodicea, il pretore attivo in Caria nell'88 a.C. Nonostante l'attribuzione di tali monete alla *polis* non sia sicura, è effettivamente riscontrabile nella monetazione di Laodicea successiva al 133 a.C. un frequente ricorrere del tipo iconografico di Afrodite. Mentre Crawford, come è logico, attribuiva ipoteticamente queste coniazioni all'88 a.C. e a un momento precedente all'assedio di Mitridate e alla cattura di Oppio²⁸⁸, Badian riteneva al contrario che queste potessero essere state coniate dopo la liberazione del pretore nell'85/84 a.C., vale a dire in un momento coevo alla stesura della lettera agli Afrodisei²⁸⁹. Infatti egli attribuiva l'attestazione del titolo di *praetor* sulla monetazione e di στρατηγὸς ἀνθύπατος Ῥωμαίων nell'epistola al fatto che Silla avrebbe incoraggiato Oppio a fregiarsi di quel titolo anche dopo la cattura e la liberazione; la testa di Afrodite sul diritto delle monete e anche la Nike raffigurata sul rovescio di alcune di esse rappresenterebbero in questo caso un chiaro riferimento allo stesso Silla, al suo legame con la divinità e alla sua vittoria sul re pontico²⁹⁰. Dal momento che entrambi gli studiosi riferivano in ogni caso la monetazione al tempo della Prima guerra mitridatica, essi ritenevano che si trattasse della prima coniazione nota in oricalco da parte dei Romani²⁹¹. Tuttavia recentemente gli editori di *RPC*, menzionando il ritrovamento di una moneta di questa serie a Ortona, hanno sostenuto che i due rinvenimenti dall'Italia (Roma e Ortona), a dispetto del singolo esemplare dalla Cilicia, potevano far pensare alla provenienza di questa serie da una sconosciuta zecca italica²⁹². In questo modo essi, sulla scia di Grueber, hanno potuto collegare tali pezzi a quelli di un'altra coniazione in oricalco molto simile per aspetto e metrologia, quella del prefetto cesariano C. Clovio che riporta al diritto la legenda *CAESAR DIC TER* (46/45 a.C.); questa emissione è nota attraverso trentuno esemplari di provenienza certa dall'Italia, dalla penisola iberica, dalla Gallia e dalla Germania²⁹³. Di conseguenza l'*RPC* attribuisce la coniazione ad un non meglio noto Oppio di epoca cesariana e all'Italia, slegando

²⁸⁶ Vd. *BMC*, XXV, *Laodicea* 31–38, pp. 284–285.

²⁸⁷ *RE*, XVIII, *Oppius* 21; il pretore impegnato nell'88 contro Mitridate è nella sequenza di Münzer il n. 20. Per ulteriore bibliografia precedente vd. *RRC* I, p. 546.

²⁸⁸ Così anche BRENNAN 2000, p. 358.

²⁸⁹ BADIAN 1984, pp. 99–101.

²⁹⁰ Grueber in *BMCRRep*, I, 4132–4134 e p. 545, nota 1, seguendo COHEN 1857, p. 236, nn. 2–3 e p. 238, e dunque BABELON 1885–1886, II, pp. 276–277, definiva queste monete assi, attribuendoli a un *PR(aefectus Urbi)* del 46/45 a.C. sulla base di un possibile confronto dello stile delle monete e delle circostanze in cui esse furono coniate con quelle di C. Clovio, un prefetto della flotta cesariana attivo in quegli anni in Sicilia o in Spagna (*RRC* 476; *RPC* I, n. 601). GRANT 1946, pp. 61–64 (vd. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 419) e poi SYDENHAM 1952, nn. 1277–1278, pensarono invece a un pretore o a un proconsole che avrebbe governato la Siria nel 32/31 a.C. L'esistenza di questi individui non è tuttavia dimostrabile sulla base delle sole monete e dei confronti tra i tipi monetali. Vd. anche *RE*, XVIII, *Oppius* 21; BROUGHTON, *MRR*, III pp. 152–153.

²⁹¹ CRAWFORD 1985, p. 196.

²⁹² SCHEERS – van HEESCH 1988, p. 242, n. 95; *RPC* I, p. 158, nn. 602–603; *RPC* II, pl. 36.

²⁹³ BARBATO 2015, pp. 107–108 e *Map B*.

l'origine di questa serie monetale dal pretore attivo in Cilicia nel corso della Prima guerra mitridatica e posticipando di circa quarant'anni la datazione delle prime coniazioni romane in oricalco²⁹⁴.

Con ogni probabilità le città della Caria furono tutte travolte dall'avanzata mitridatica o furono costrette a subire repentini cambi di regime politico con la salita al potere di esponenti filopontici. Reynolds ipotizzava che alla fine della guerra l'ambasceria afrodisia a Oppio fosse mirata a richiedere il soccorso dell'ex-pretore romano, che avrebbe potuto farsi garante per la città presso Silla mettendo in luce i meriti precedenti della *polis* prima che questi adottasse provvedimenti contro coloro che avevano accolto Mitridate e i suoi uomini²⁹⁵. Questo atto forse si accompagnava all'invio di un'altra ambasceria diretta dagli Afrodisii a Roma per testimoniare direttamente, anche di fronte ai senatori, l'impegno sostenuto a favore dei Romani nella guerra²⁹⁶. Una volta terminata la sua prigionia, Oppio a Cos poté allora provvedere a ringraziare ufficialmente gli alleati che avevano tentato con grande ardore di soccorrerlo e di salvarlo dalla sconfitta e dalla cattura. La lettera agli Afrodisii è l'unica testimonianza a noi nota in questo senso, ma è lecito ipotizzare che esistano simili documenti anche per le altre città della Caria che in quell'occasione collaborarono con i Romani. A partire dall'ultima linea della prima colonna (l. 33) e poi in tutta la col. *b. ii* Oppio esprimeva dunque tutte le sue buone intenzioni nei confronti della città di Afrodisiade. Egli infatti dichiarava di volersi adoperare per compiere azioni utili al popolo afrodisio in base agli interessi della città e di voler essere sempre corresponsabile di benefici nei suoi confronti (ll. 34-43). Oppio prometteva di comportarsi in questo modo sia nell'esercizio di una carica pubblica sia in veste di privato cittadino (ll. 34-35), a condizione di poterlo fare preservando integra la propria *fides* nei confronti dello Stato romano (ll. 36-38)²⁹⁷. Queste affermazioni, espressione di un evidente personalismo politico di Oppio, rafforzano una sensazione generale, che si evince dal documento, di un ripetuto intreccio tra la vicenda personale di Oppio, caratterizzata dall'esperienza della prigionia, e il suo impegno come magistrato pubblico. In queste linee si legge in modo ancora più chiaro quanto si suggeriva precedentemente a proposito del titolo di *praetor pro consule* che Oppio si attribuiva ancora dopo la pace di Dardano. Il riferimento al proprio impegno sia come *privatus* sia in veste ufficiale descrive infatti da un lato la sua condizione al momento della permanenza a Cos e rivela, dall'altro lato, le speranze da lui nutrite di poter presto ottenere una nuova nomina ufficiale. Ciò si può desumere anche dall'importanza che egli attribuiva alla conservazione della *fides* personale nei confronti del Senato, che gli intendeva ancora servire con ardore. Alla l. 37 è certamente errata la lettura

²⁹⁴ Infine BARBATO 2015, 104-107 e *Map A*, aggiunge a questi ritrovamenti anche l'esemplare proveniente dalla Corsica (Aleria), le recenti scoperte di esemplari dall'antica *Antemnae*, presso Roma, e da Titelberg (Lussemburgo) e il rinvenimento di un pezzo incerto da *Vicus Petinesca* (Svizzera) e di altri esemplari conservati in collezioni italiane. Per un riepilogo dettagliato dell'intera controversia sulle monete di Oppio, vd. BARBATO 2015, *passim*.

²⁹⁵ *Aphrodisias and Rome*, p. 19.

²⁹⁶ Vd. BERTRAND 2004², p. 252.

²⁹⁷ Vd. BATTISTONI 2015, p. 184.

dell'aggettivo ἐμή, dove risulta invece chiaramente leggibile ἐμαυτοῦ, non visto dai precedenti editori. La scelta di Oppio di utilizzare l'aggettivo riflessivo al posto del semplice possessivo era forse giustificata dalla volontà di creare un effetto retorico per enfatizzare maggiormente la propria lealtà a Roma. Nonostante questo, dopo la pace di Dardano non si hanno più attestazioni di questo personaggio, che sembra scomparire dalla scena politica romana. Questo stupisce particolarmente se si pensa che anche gli stessi Afrodissii, chiedendogli di diventare loro patrono, nutrivano buone speranze sul fatto che egli avrebbe mantenuto una posizione influente all'interno del sistema politico romano.

Un attento esame delle fotografie dell'iscrizione ha evidenziato che la lettura audace di Reynolds e degli editori successivi, pur corretta nel complesso, necessita di qualche revisione soprattutto nel punto in cui sono riportate le promesse di Oppio. Alla l. 34 l'*omega* di φροντίζω appare ormai interamente in lacuna, ma il tratto inferiore della lettera che lo precede, interpretato da alcuni editori come un *delta*, sembra poter appartenere più correttamente a uno *zeta* a causa delle apicature più evidenti; inoltre il tratto inferiore sporge più in basso rispetto alla linea di scrittura, come nel testo si può osservare soltanto per lo *zeta* (l. 36) e non per il *delta*. Non appare invece altrettanto condivisibile la lettura di Reynolds in relazione alla linea successiva e al segno che segue l'*omega* di ἰδίῳ. Di questa lettera rimane soltanto la parte inferiore del tratto verticale e alla sua destra si intravede un apice che però non sembra considerabile come un segno scrittorio. La lettura della lettera rimane piuttosto incerta, ma la totale assenza dell'occhiello inferiore del *beta* e un confronto con gli altri *beta* molto eleganti e decorativi iscritti nel testo (ll. 5, 11, 27, 31, 49) sembra escludere con relativa sicurezza che si tratti di quella lettera. Appare invece più probabile la lettura in quel punto di un *tau*, di cui tuttavia non sembra rimasta alcuna traccia né del tratto orizzontale superiore né dei suoi apici. In ogni caso queste nuove letture non modificano nel complesso l'interpretazione del significato di questa parte del documento.

Dalla l. 44 alla l. 48 Oppio garantiva agli Afrodissii che avrebbe riportato le loro azioni nelle sedi ufficiali quando fosse giunto a Roma, dal momento che le loro imprese avevano avuto una rilevanza considerevole anche per il Senato e il popolo dell'Urbe. Infine nelle linee successive egli dichiarava di aver ricevuto dagli ambasciatori afrodissii la richiesta di diventare *patronus* della *polis* e specificava di aver accolto tale proposta alla luce del rispetto che nutriva per la città. Per quanto concerne le iscrizioni provenienti dal mondo greco si tratta della più antica attestazione di una simile formula con cui un romano accettava di instaurare un rapporto diretto di *clientela* con una comunità ellenica. Eilers associa l'espressione πατρωνήα χρέσθαι alla formula latina *patrocinio uti* attestata più volte nella letteratura latina di età repubblicana²⁹⁸. L'utilizzo del vocabolo πάτρων e del suo derivato πατρωνεία, calchi dei termini latini *patronus/patrocinus*, si diffuse nella lingua ellenica già a partire dalla II sec. a.C. come conseguenza diretta dell'intervento romano nel

²⁹⁸ EILERS 2002, p. 25; vd. Sall., *Catil.*, 41, 4; Cic., *Off.*, 2, 69. Vd. FERRARY 1997, pp. 209-210 e nota 31, e ibid. 1997a, p. 109, che propone un confronto con le *tabulae patronatus* provenienti dall'Occidente romano (partic. ILS 6106).

mondo greco²⁹⁹, mentre precedentemente per descrivere tale concetto era più comune l'attestazione dei termini προστάτης/προστασία, frequentemente attribuiti a un protettorato regio su una polis³⁰⁰. Nella lettera di Oppio il prestito linguistico πατρωνία, che costituisce un hapax, attesta un singolare fenomeno fonetico occasionalmente riscontrabile nel mondo ellenistico dopo il II sec. a.C.³⁰¹ L'accento alla soddisfazione della richiesta degli ambasciatori compare al termine del documento in quanto si pone come l'esito finale di tutta la parte precedente del testo, che costituiva la necessaria premessa alla conclusione della trattativa avvenuta a Cos tra gli ambasciatori e Oppio. Considerando dunque l'esito delle negoziazioni, è anche possibile ipotizzare che con l'invio dell'ambasceria sull'isola gli Afrodisi intendessero sin dall'inizio richiedere a Oppio di diventare loro patrono affinché egli li aiutasse in generale a curare al meglio i loro interessi politici non soltanto in relazione alle eventuali sanzioni che Silla avrebbe potuto decretare contro di loro³⁰². Si può comunque immaginare a buon diritto che la collaborazione offerta dagli Afrodisi ai Romani nella guerra, nonché il ruolo che la polis può aver svolto nel promuovere successivamente l'immagine di Silla come Epaphroditos nel mondo ellenico abbiano fatto sì che all'indomani del trattato di Dardano Afrodisiade potesse ottenere con una certa facilità numerosi privilegi dal Senato, forse persino la libertas³⁰³.

Roma e Afrodisiade nel I sec. a.C. Dopo gli eventi della Prima guerra mitridatica l'intervento di Silla in Asia spostò l'attenzione della vita pubblica di Afrodisiade sul santuario della dea che occupava la zona settentrionale del centro cittadino a nord dell'agorà. Presentandosi nel mondo greco come il "prescelto di Afrodite", Silla instaurò un legame diretto con il santuario sia per il suo personale sentimento di devozione religiosa sia per i vantaggi politici che questa associazione poteva arrecargli in Oriente³⁰⁴. L'azione di Silla fu il primo atto di una serie di ordinanze di epoca successiva che avrebbero avuto come oggetto la concessione dell'asylia al tempio della dea, la conferma dei privilegi o l'allargamento del territorio beneficiato. La prima concessione di inviolabilità attestata per il tempio di Afrodisiade risale a Cesare, ma di questa assegnazione non

²⁹⁹ Se si accoglie la datazione precoce del testo SEG 32, 825 = EILERS 2002, C 46, ll. 19-20 (decreto onorario di Paro per l'emissario Timesifonte, intervenuto a Creta in un contesto che coinvolgeva forse anche i Romani, ca. 188 a.C.), si deve porre la prima attestazione di πάτρων/πατρωνεία nella prima metà del secolo. Altrettanto insicura è la collocazione di Syll.³ 656 = *I. Thrac. Aeg.*, E 5, l. 23 (decreto di Abdera in cui i Romani sono definiti τοὺς πάτρωνας dei Tei), normalmente attribuita al 166-160 a.C. ma forse da riferire alla fine del II sec. a.C.; vd. *infra*, p. 315, note 19 e 22; FERRARY 1997, pp. 208-209; Id. 1997a, pp. 105-107. Per i decenni successivi vd. ROBERT – ROBERT 1989, p. 13, col. ii, ll. 30-31 (decreto onorario di Colofone per Polemeo, il quale aveva facilitato l'instaurazione di alcuni rapporti di clientela tra individui romani e la città, ca. 130-110 a.C.); IGRR IV 968, l. 3 (dedica onoraria da Samo per Cn. Domizio Enobarbo, legato in Asia tra il 129 e il 126 a.C.).

³⁰⁰ Vd. FERRARY 1991, pp. 559-560.

³⁰¹ WELLES, RC, p. lvi; vd. *supra*, p. 145, a proposito di ἄδρα < ἄδεια in una lettera di Mitridate (II.3, l. 34).

³⁰² EILERS 2002, p. 24.

³⁰³ Vd. SANTANGELO 2007, p. 54.

³⁰⁴ *Ibid.*, pp. 206-210, partic. 207.

possediamo testimonianze epigrafiche dirette. Una lettera di Ottaviano del 39/38 a.C.³⁰⁵, proveniente dall'"archive wall" di Afrodisiade, menzionava dei φιλόνηθρα le cui copie erano allegate all'epistola (ll. 46-49) e che lo scrivente pretendeva fossero conservate nei registri pubblici (ll. 50-53); il testo si chiude alla l. 54 con il riferimento a dei γράμματα Καίσαρος, epistole il cui testo conteneva i privilegi concessi da Cesare pochi anni prima ai Plarasei-Afrodisei e confermati nel 39/38 a.C. da Ottaviano. L'espressione faceva riferimento al titolo attribuito a quei documenti negli archivi della città di Afrodisiade, dove curiosamente nel II/III sec. d.C. i testi cesariani furono esclusi dal gruppo dei documenti ufficiali da iscrivere sull'"archive wall"³⁰⁶. La rubricatura relativa ai γράμματα Καίσαρος serviva dunque soltanto a introdurre i documenti successivi suggerendo che era superfluo riportarne il testo, in quanto il contenuto di quelle missive era in realtà alla base dei testi di età triumvirale. Alla lettera di accompagnamento di Ottaviano erano infatti legati anche un decreto dei triumviri dello stesso anno³⁰⁷ e il *sc de Aphrodisiensibus*³⁰⁸, anch'essi iscritti sulla *parodos* meridionale del teatro della *polis* caria. In quest'ultimo documento, emanato nel 39 a.C. sotto il consolato di C. Calvisio Sabino e L. Marcio Censorino, sono richiamate ancora le disposizioni adottate sull'*asylia* dal divo Giulio (ll. 40-42), specificando che quel privilegio per il tempio era esteso su un'area di centoventi piedi attorno al santuario o al *temenos* in ogni direzione (ll. 55-58)³⁰⁹. In base a tali provvedimenti gli Afrodisei erano sollevati da ogni obbligo contributivo e liberi dalla presenza dei pubblicani (l. 60)³¹⁰. Un'altra testimonianza è poi quella recata da Tacito in relazione alla revisione dello statuto delle terre sacre operata da Tiberio nel 22 d.C.: lo storico afferma che gli Afrodisei e gli Stratonicesi si erano presentati insieme al cospetto del Senato ponendo all'attenzione dei Romani alcune disposizioni del dittatore Cesare, cui avevano fornito il loro sostegno nella guerra civile, e un'altra concessione

³⁰⁵ *Aphrodisias and Rome* 6 = *IAphr.* 8.25.

³⁰⁶ Sugli archivi di Afrodisiade e la catalogazione dei documenti romani del 39/38 a.C. vd. BOFFO 2015, pp. 274-276.

³⁰⁷ *Aphrodisias and Rome* 7 = *IAphr.* 8.26.

³⁰⁸ *Aphrodisias and Rome* 8 = *IAphr.* 8.27. Per questo testo vd. RIGSBY, *Asylia* 212, pp. 429-430, e la diversa ricostruzione in OGIS 453-455 = SHERK, *RDGE* 28, dove la lettera di Ottaviano è attribuita a M. Antonio e il testo delle ll. 46-62 del *senatus consultum* è posto subito dopo il riferimento ai γράμματα Καίσαρος.

³⁰⁹ *Aphrodisias and Rome* 8, ll. 40-42: [ἀρ]έσκειν τε ἐκεῖνο τὸ ἱερὸν ἄσυλον καὶ τῶ αὐτῶ δ[ι]καίῳ εἶναι ᾧ δικαίῳ [τὸ ἱερὸν Ἀρτέμιδος Ἐφεσίας ἐν Ἐφέσῳ ἐστὶ]ν τὰ τε λοιπὰ ὅσα θεὸς Ἰούλιος περὶ ἐκείνων τῶν πραγμάτων διετάξατο [πάντα(?) κύρια διαμένειν]. *Ibid.*, ll. 55-58: ὁ ἱερὸν εἴτε κ[αὶ] τέμενος θεᾶς Ἀφροδείτης ἐν πόλει Πλαρασέων καὶ Ἀφροδισιέω[ν] ἐστίν, ἐκεῖνο τὸ ἱερὸν, ἐκεῖνο τὸ τέμενος ἄσυλον [ἐ]στὼ τούτῳ τῶ δικαίῳ, ταύτη τε δεῦροισιδαιμονία ᾧ δικαίῳ καὶ ἡ δεισιδαιμονία τὸ ἱερὸν εἴτε καὶ τέμενος Ἀρτέμιδος Ἐ[φε]σίας ἐστὶν ἐν Ἐφέσῳ, κύκλω τε ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, εἴτε τέμενος ἐστίν, εἰς τὸ πάντη μέχρι ποδῶν ἑκατὸν εἴκοσι, ἐκεῖνος ὁ τόπος ἄσυλος ἔστω. *Aphrodisias and Rome* 35 = RIGSBY, *Asylia* 213, pp. 430-432 = *IAphr.* 1.1, riporta il testo di un cippo confinario del *temenos* di Afrodite che attribuisce forse l'estensione dell'area inviolabile al "grande dittatore Cesare", a suo figlio, al Senato e al popolo romano (ll.1-6: [οὔτος(?) ὁ τόπος] ἱερὸς ἄσυ[λος] ὡς(?) ἔκριναν] " ὁ μέγας [Καῖσαρ(?) ὁ δικ]τάτωρ καὶ [ὁ(?) υἱὸς αὐτοῦ αὐ]τοκράτωρ [Καῖσαρ καὶ ἡ σύ]νκλητος [καὶ ὁ δῆμος ὁ Ῥ]ωμαίων). Vd. anche BRODY 2001, pp. 95-96.

³¹⁰ *Aphrodisias and Rome* 8, l. 60, πάντων τῶν πραγμάτων ἐ[λ]εύθεροι ἀτελεῖς τε καὶ ἀδημοσιώνητοι ὦσιν.

più recente di Augusto, che li elogiava per la *constantia* mostrata nei confronti dei Romani nel corso della violenta invasione partica guidata da Labieno nel 40 a.C.³¹¹

³¹¹ Tac., *Ann.*, III, 62. *Contra*, RIGSBY, *Asyria*, p. 428, riteneva che l'editto cesariano parlasse della lealtà ai Romani degli Afrodisi al tempo della guerra contro Aristonico o della guerra mitridatica.

II. 5) Due lettere di Silla agli abitanti di Cos a proposito dei *Technitai* locali. Cos, 85/84 a.C. (?); 81 a.C.

Porzione superiore di una stele opistografa in marmo bianco, rotta trasversalmente.

Alt. 0.31 m, largh. 0.43 m, spess. 0.075.

Museo di Cos, inv. E 374 (inv. precedente ED 7).

Calco presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino³¹².

Edd.: Segre 1938, pp. 253-263 [*Ann. Ép.* 1939, n. 173; Sherk, *RDGE* 49; Pickard-Cambridge 1968², n. 13, p. 318; Canali de Rossi 1997, nn. 343, 344; Aneziri, *Techniten*, D 18a-b; Le Guen, *Technites*, TE 56 (con trad. franc.)]; *Ischr.Cos*, ED 7 (Segre); **IG XII.4*, 252 (Hallos).

Cf. *Bull. Ép.* 1939, n. 263 (Flacelière – Robert – Robert). Cf. anche Lanzani 1936, ft. a, p. 176; Segre 1938, ft. p. 255; Lewis – Reinhold 1951, n. 135, pp. 342-343 (trad. ingl.); Garton 1964, p. 146 (trad. ingl. b, ll. 8-13) [Garton 1972, p. 152]; Sherk 1984, n. 62 (trad. ingl.); Csapo – Slater 1995, pp. 253-254, n. 46 (trad. ingl.); Brodersen, *HGIU* 507 (trad. ted.); Dillon – Garland 2005, n. 11.38, pp. 537-538 (trad. ingl.); Ceccarelli 2013, App. 3, R32-33.

a. *latus adversum*

Ἀ γ α θ ᾶ ι τ ὄ χ α ι ·

[[[Λ]εῦκιος Κορνήλιος]] Λευκίου υἱὸς Σύλλας Ἐπα-
φρόδειτος δικτάτωρ Κῶων ἄρχουσι βουλῆ
δήμῳ χαίρειν· ἐγὼ Ἀλεξάνδρῳ Λαοδικεῖ κι-
5 θαριστῆ, ἀνδρὶ καλῷ καὶ ἀγαθῷ καὶ φίλῳ ἡμε-
τέρῳ, πρεσβευτῆ παρὰ τοῦ κοινοῦ τῶν περὶ τὸν Διό-
[ν]υσον τεχνιτῶν τῶν ἐπὶ Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου
[καὶ τ]ῶν περὶ τὸν καθηγεμόνα Διόνυσον ἐπέτ[ρε]-
[ψα στήλην π]αρ' ὑμῶν ἐν τῷ ἐπισημοτάτῳ τόπῳ ἀναθή-
10 [σεσθαι ἐν ἧ] ἀναγραφῆσεται τὰ ὑπ' ἐμοῦ δεδομέν[α]
[τοῖς τεχνίταις] φιλόφροντα· πρεσβεύσαντος δ[ε]
[νῦν αὐτοῦ εἰς Ῥώμην, τ]ῆς συνκλήτου δὲ δόγμα π[ερὶ]
[τούτων ψηφισαμένης, ὑμᾶς] οὗν θέλω φροντίσαι, ὅπως [ἀπο]-
[δειχθῆ] παρ' ὑμῶν τόπος ἐπισ[η]μοτάτος ἐν ᾧ ἀναθή-
15 [σεται ἢ στήλη ἢ περὶ τῶν τεχνιτῶ]ν· ὑπογέγραφα δὲ
[τῆς παρ' ἐμοῦ ἐπιστολῆς τοῦ τε δόγματος] τῆς συνκλή[τῆ]-
[του τὰ ἀντίγραφα -----] ἸΤϞ

³¹² Ho potuto esaminare i calchi dell'iscrizione il giorno 16 febbraio 2016 con la cortese assistenza della Dott.ssa Summa.

b. latus aversum

5 ὑπέδειξεν δὲ καὶ ἦν ἔχετε πρὸς [ήμ]ᾱς εὖνοι[αν]·
 ὑμᾶς οὖν θέλω ἐπεγνώκῃναι ἐμὲ ἀπὸ συμβο[υ]-
 λίου γνώμης γνώμην ἀποπεφάνθαι, ἃ φιλάνθ[ρ]-
 [ω]πα κα[ί] τιμᾶς ἀλειτουρησίας τε ὑμεῖν καταλο-
 10 γῆς τοῦ Διονύσου καὶ τῶν Μουσῶν καὶ τῆς πο[λι]-
 τείας ὑμῶν χάριτι σύγκλητος ἄρχοντές τε [ἦ ἀν]-
 [[τάρχοντες ἡμέτεροι ἔδωκαν σ]] [υνεχώ]-
 ρησαν, ἵνα ταῦτα ἔχητε, καὶ κ[αθῶς καὶ πρὶν]
 [[πάσης τε λειτο]]υργίας ἀλε[ιτουρητοί ἦτε]
 15 στρατείας τε, μήτε τινὰ [εἰσφορὰν ἢ δαπά]-
 νας εἰσφέρητε, μήτε [ἐ]ν[οχλησθε] ὑπὸ τινος]
 παροχῆς ἕνεκεν τ[ε καὶ ἐπισταθμείας, μήτε]
 τινὰ δέχεσθ[αι καταλύτην ἐπαναγκάζησθε].
 ἵνα δὲ καὶ -----
 15 IONII-----
 ἀναγ[ρ]-----

La recente edizione autoptica di Hallof riporta le necessarie correzioni alle precedenti edizioni di Segre, mantenendone tuttavia la lettura generale || a 5, ἀγαθῶ, Segre (*ICos*). 8-9 ἐπέτ[αξα], sugg. Segre (1938) 11 [αὐτοῖς τίμια καὶ] φιλάνθρωπα, sugg. Segre (1938). 16-17 τῆς συνκλήτου ---]ντα ---, Pickard-Cambridge. a 17 ΝΤΩ, Segre (1938 e *ICos*), Sherk, Aneziri. b 1 [...]δει σὺν δὲ καὶ, Segre (1938 e *ICos*), Sherk, Aneziri. 4-5 καταλο[γῆ], Flacelière, Robert, Robert (*Bull. Ép.* 1939), Sherk, Le Guen, Aneziri. 8 ἔχετε, Segre (1938 e *ICos*), Sherk, Aneziri. 11 εἰσφέρετε, Segre (*ICos*); [ἐ]ν[οχλεῖσθε, Segre (1938 e *ICos*).

Presentazione delle iscrizioni. I due testi, di provenienza incerta, appaiono sui due lati di una stele iscritta in modo piuttosto maldestro. Le uniche informazioni che possediamo sull'origine dell'oggetto riferiscono che esso è stato trovato tra scarti di demolizione edilizia, più precisamente in mezzo alle rovine nel centro di Cos. Lo stato di conservazione della pietra permette di leggere con relativa facilità la prima parte del testo iscritto sul lato *a*, mentre il lato *b* è piuttosto rovinato e difficilmente leggibile in più punti. L'inizio del testo *b*, che risulta mancante, era certamente iscritto nell'ultima parte del lato *a*, perduta a causa della rottura della pietra, che conteneva presumibilmente anche il testo di un *senatus consultum*. Hallof ipotizza inoltre che l'intero documento potesse essere completato in conclusione da un decreto dell'associazione dei *Techmitai*, forse iscritto sul lato *b* in calce alla seconda epistola di Silla. Le due iscrizioni presentano nel complesso tre rasure involontarie dovute all'incuria del lapicida, il quale, dopo aver commesso alcuni errori nell'incisione delle lettere, cancellò il testo e lo riscrisse su uno strato più inferiore della pietra con un solco più profondo. Alla l. 2 del lato *a* appaiono infatti con questo aspetto le lettere che compongono il *praenomen* e il *nomen* di Silla, mentre sul lato opposto sono in rasatura tutte le lettere conservate nella l. 7 e le prime dodici lettere della l. 9.

La stele reca sul lato *a* la prima parte di una lettera di Silla alle autorità di Cos e sul lato *b* la seconda parte di un'epistola scritta probabilmente dallo stesso autore ai *Technitai* dionisiaci locali; poiché entrambi i testi riguardano i privilegi concessi da Silla agli artisti di Cos, è possibile pensare che il secondo testo sia il più antico, costituendo la notifica inviata dal generale agli artisti locali per informarli dei privilegi che intendeva loro concedere, e che il testo *a* sia il più recente, l'ultimo di una serie di comunicazioni ufficiali con cui si dava notizia anche alle autorità locali dei privilegi che Silla aveva riconosciuto al *koinon* artistico e per cui aveva ottenuto un'approvazione ufficiale a Roma. Il testo *a*, in cui Silla si definisce δικτάτωρ e Ἐπαφρόδιτος, può essere datato con relativa precisione al periodo compreso tra il dicembre dell'82, quando egli divenne ufficialmente dittatore a seguito della battaglia di Porta Collina, e la fine dell'80 a.C., data probabile della sua abdicazione dalla carica. Tuttavia, la deliberata omissione da parte di Silla del titolo di ὑπάτος τὸ δεύτερον permette di escludere con sicurezza che l'epistola sia stata composta nell'80 a.C.³¹³, consentendo di limitare il periodo della sua stesura tra il dicembre dell'82 e l'81 a.C. Potendo escludere con relativa sicurezza che Silla abbia avuto occasione di occuparsi di politica estera già nelle prime settimane del suo insediamento come dittatore, è possibile confinare ulteriormente tale cronologia a un momento indeterminato dell'81 a.C.³¹⁴ Come si è detto³¹⁵, l'attribuzione del *cognomen* legato alla dea Afrodite può essere meno utile per la datazione del documento, dal momento che, se Silla ricevette ufficialmente il cognome *Felix* nell'82 a.C. in forza di un *senatus consultum*³¹⁶, non è da escludere che egli si sia fregiato di quel titolo in Oriente già prima di quell'anno. In ogni caso il testo *b* può essere ricondotto a un periodo antecedente all'82-80 a.C. in cui Silla, impegnato in Oriente come proconsole, può aver fatto visita agli artisti asianici, ma non si può escludere che egli sia stato raggiunto in qualche altro luogo del mondo greco da un'ambasceria dei *Technitai*. Ciò potrebbe indurre a pensare sia al periodo in cui Silla fu attivo in Asia tra la stipula della pace di Dardano (estate 85 a.C.) e la sua partenza da Efeso (estate 84 a.C.), che sembra più probabile anche per la maggiore vicinanza di Silla all'area in cui erano attivi i *Technitai* microasiatici, ma anche agli anni Novanta del I sec. a.C., durante i quali egli esercitò la propretura in Cilicia e Cappadocia (96 a.C. ca.).

Analisi puntuale del testo b: Cos e la Prima guerra mitridatica. Nel primo documento composto da Silla (*b*, l. 1), di cui non si conoscono l'intestazione e l'*incipit*, si legge che i *Technitai*

³¹³ In *Syll.*³ 785 = SHERK, *RDGE* 70 = McCabe, *Chios* 34, l'espressione utilizzata dall'autore della lettera indirizzata ai Chioti in età imperiale nel far menzione di una copia di un *senatus consultum* approvato nel secondo consolato di Silla (ll. 11-13: δόγμα[τος] συνκλήτου ἀντισφράγισμα γεγονότος Λουκίῳ Σύλλῳ τὸ δε[ύτε]ρον ὑπάτῳ) riprendeva certamente l'intestazione del documento stesso, dove il titolo di *cos. II* detenuto da Silla costituiva il principale – se non l'unico – elemento datante della delibera senatoria. Questo titolo compare in forma lacunosa anche nella lettera di Silla ai Tasioi (**I.6A**, ll. *a* 1-2: [ὑπάτος] τὸ δεῦτε[ρ]ο[ν]).

³¹⁴ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 110, a proposito del *sc de Stratonicensibus* in **II.6** (vd. *infra*, p. 202).

³¹⁵ Vd. *supra*, p. 94, nota 293.

³¹⁶ App., *Civ.*, I, 97 (452).

avevano mostrato una particolare benevolenza nei confronti dei Romani. Se si pone questo documento nel contesto della Prima guerra mitridatica e soprattutto delle conseguenze che ebbe in Asia la vittoria di Silla, deciso a punire severamente le città che avevano appoggiato il re pontico, esso è in grado di illuminarci sulla situazione specifica di Cos in quel periodo. Le prime notizie che possediamo riguardo alle sorti dell'isola nel corso del conflitto risalgono all'inizio dell'88 a.C., quando gli abitanti di Cos accolsero con entusiasmo Mitridate, che vi era approdato lungo la rotta che lo avrebbe portato a Rodi per porvi l'assedio³¹⁷. Appiano collocava questo evento nello stesso momento del massacro dei Romani e degli Italici perpetrato nelle città dell'Asia su ordine di Mitridate. Tuttavia Tacito ci informa che i rappresentanti dell'*Asklepieion* di Cos, giunti a Roma nel 23 d.C. per chiedere la conferma del diritto di *asylia*, affermavano di aver ospitato nel tempio i cittadini romani al tempo del massacro dell'88 a.C.³¹⁸ Prima dell'arrivo di Mitridate Cos si trovava all'interno della sfera d'influenza dei Lagidi e sotto la supervisione della regina madre Cleopatra III, che aveva trasferito sull'isola un figlio del re Tolemeo X Alessandro I e una parte del suo tesoro personale, che consisteva in grandi somme di denaro, opere d'arte, pietre pregiate, ornamenti femminili e una preziosa clamide di Alessandro Magno³¹⁹. Da un frammento straboniano apprendiamo che a Cos Mitridate requisì anche ottocento talenti appartenenti alla comunità ebraica³²⁰, lasciando intuire che all'inizio del I sec. a.C. l'isola era considerata particolarmente sicura per depositarvi ingenti somme di denaro. In occasione dello sbarco di Mitridate gli abitanti di Cos gli consegnarono sia il principe tolemaico sia il tesoro reale, appoggiando di fatto la causa del re del Ponto. Ciò potrebbe indurre a pensare che questo mutamento nella lealtà degli abitanti dell'isola abbia avuto luogo in un momento immediatamente successivo all'eccidio avvenuto in Asia³²¹, quando gli abitanti dell'isola riuscirono a far rispettare il diritto di *asylia* di cui il tempio godeva almeno dal 242 a.C.³²² La sconfitta di Mitridate nell'assedio di Rodi determinò però un raffreddamento nei rapporti tra il re e gli abitanti dell'isola, ancora formalmente legati al sovrano. Il passaggio del proquestore Lucullo lungo le coste meridionali dell'Asia Minore tra l'86 e l'85 a.C., nel viaggio di ritorno dall'Egitto e dalle coste fenicie, convinse definitivamente gli abitanti di Cnido e di Cos ad abbandonare la causa del re e a prendere parte a una spedizione romana contro Samo³²³. Pur non volendo mettere in dubbio la narrazione appianea a proposito dell'entusiasmo con cui gli abitanti di Cos accolsero Mitridate, si deve ammettere che la dedizione dell'isola alla causa pontica fu certamente di breve

³¹⁷ App., *Mithr.* 23 (93).

³¹⁸ Tac., *Ann.*, IV, 14, 2.

³¹⁹ App., *Mithr.* 23 (93), 115 (564), 117 (577). Vd. anche Ios., *Ant.*, XIII, 349. Per l'influenza tolemaica su Cos nel II sec. a.C. vd. SHERWIN-WHITE 1978, pp. 135-137; BURASELIS 2000, pp. 11-13.

³²⁰ Ios., *Ant.*, XIV, 112.

³²¹ BURASELIS 2000, p. 16.

³²² Vd. RIGSBY, *Asylia*, pp. 106-153. Vd. inoltre RIGSBY – HALLOF 2001, pp. 333-345; BOSNAKIS – HALLOF 2003, pp. 228-245. SHERWIN-WHITE 1978, pp. 138-138, riteneva che l'importante ruolo di centro economico svolto dall'isola di Cos avesse convinto Mitridate a rispettare l'*asylia* dell'*Asklepieion*.

³²³ Plut., *Luc.*, 3, 3; sul viaggio di Lucullo nel Mediterraneo orientale in quegli anni vd. *supra*, II.3.

durata³²⁴. A partire dal passaggio di Lucullo, infatti, il sostegno di Cos ai Romani non venne mai meno nel corso della Prima guerra mitridatica anche grazie alla protezione militare di cui la città isolana poté godere ad opera dei Lici alleati di Rodi e di Roma³²⁵. Il legame con i Romani è testimoniato sia dal fatto che l'isola ospitò tra l'85 e l'84 a.C. Q. Oppio dopo la liberazione dalla prigionia, quando egli fu raggiunto a Cos da emissari di Afrodisiade³²⁶, sia dalla dedica posta a Samotraccia dai Coi che erano stati membri dell'equipaggio di una quadrireme svolgendo il proprio servizio sotto il comando del legato A. Terenzio Varrone nell'82 a.C. circa³²⁷. In questo contesto non è possibile ricostruire i gesti concreti in cui può essersi tradotta l'εὐνοία dimostrata dagli artisti nei confronti dei Romani. Probabilmente i *Technitai* asianici si affrettarono a mostrare a Silla tutta la loro benevolenza e il loro favore nei confronti dei Romani nel momento in cui egli era impegnato a riformare l'assetto dell'Asia ricompensando gli alleati e punendo chi aveva sostenuto Mitridate. Simili atti si rinnovavano presumibilmente ogni volta che un nuovo dominatore si insediava nei territori interessati dall'attività degli artisti al fine di garantire ai membri del *koinon* dionisiaco la conferma dei privilegi di cui essi avevano goduto con i dominatori precedenti. Dopo la pace di Dardano manifestazioni di benevolenza da parte dei *Technitai* nei confronti dei Romani potevano risultare ancora più gradite alla luce dell'aperto sostegno garantito nell'88 a.C. al tiranno mitridatico Atenione da parte degli artisti dionisiaci di Atene, che alla fine del II sec. a.C. avevano goduto invece del favore del Senato³²⁸.

Dunque a Cos Silla affermò di essersi attenuto nella decisione alla delibera del suo *consilium* (ll. 2-3) con l'intento dichiarato di allinearsi a quanto era stato precedentemente stabilito dal Senato o dai magistrati e promagistrati che si erano occupati dello statuto dei *Technitai* concedendo loro benefici, onori e esenzioni, che Silla desiderava ora confermare (ll. 3-8). L'attestazione del *consilium* a fianco al generale romano confermerebbe che egli non era ancora *dictator* al tempo della composizione di questa prima lettera, ma soltanto *imperator*³²⁹. Silla dichiarava che i suoi predecessori avevano concesso tali privilegi agli artisti al fine di onorare sia Dioniso e le Muse sia anche la stessa associazione di *Technitai* (ll. 4-6); egli esprimeva così con parole diverse lo stesso messaggio contenuto in I.1, ll. 3-4, mostrando di trarre ispirazione per la sua delibera dalle concessioni di privilegi decretate dai Romani agli artisti greci a partire dalla metà del II sec. a.C. Mentre nel testo I.1 l'attività svolta dai *Technitai* era definita semplicemente come una professione (ἐπιτήδευμα), Silla non esitava a considerarla ora come una πολιτεία, intendendo sottolineare la sua importanza per la vita pubblica della città e la dedizione con cui gli artisti svolgevano tale

³²⁴ App., *Mithr.*, 23 (93). Vd. *infra*, pp. 428-429.

³²⁵ Si veda al riguardo l'iscrizione SEG 45, 1825 (da Patara), eretta in onore dello *strategos autokrator* Crinolao, che nella guerra contro Mitridate fu assegnato dal *koinon* licio alla salvaguardia di Cos (ll. 9-10, παραφυλάξαντα δὲ καὶ τὴν Κώων πόλιν); vd. anche il commento all'epigrafe in BURASELIS 2000, App. 1, pp. 151-153.

³²⁶ Vd. *supra*, II.4. Vd. anche BURASELIS 2000, pp. 17-18.

³²⁷ IG XII.8, 260 = Samama, *Médecins* 312.

³²⁸ Posidon., *FGrHist* 87 F 36 = Ath., V, 212d-e. Vd. TAMURA 1988, pp. 169-170, 174-175.

³²⁹ SEGRE 1938, p. 258; SHERK, *RDGE*, p. 265.

servizio³³⁰. Si noti che la restituzione del genitivo καταλογῆς, la cui desinenza è stata individuata con sicurezza da Hallof all'inizio della l. 5, attesta la presenza di una *variatio* rispetto al successivo χάριτι, in virtù del quale Flacelière e i Robert – quando ancora la desinenza del genitivo non era stata letta da Segre – avevano ipotizzato che anche il primo vocabolo della correlazione fosse in dativo. Da un punto di vista lessicale appare particolarmente interessante l'attestazione dell'espressione ἄρχοντες ἢ ἀντάρχωντες alle ll. 6–7 per indicare i magistrati e i promagistrati che nei decenni precedenti erano stati attivi in Asia. In particolare il termine composto ἀντάρχων nel senso di "promagistrato" ricorre diverse volte nei documenti antichi di età romana accompagnato dalla congiunzione disgiuntiva e dalla forma semplice ἄρχων in modo identico a come si legge nell'epistola di Silla³³¹.

Le concessioni sillane ai Technitai. A partire dalla l. 8 fino alla fine del testo Silla enumerava dunque i privilegi che erano stati accordati ai *Technitai* e che egli si apprestava a confermare definitivamente: nell'elenco sono enumerati i benefici civili e politici (ll. 8–10), vale a dire l'esenzione da ogni liturgia (ἀλειτουρησία) e l'ἀστρατεία, seguiti poi da quelli di natura fiscale (ll. 10–11), l'ἀνεισφορία e la sollevazione da ogni contribuzione speciale, e dalle esenzioni legate agli obblighi di accoglienza e approvvigionamento (ll. 11–13), che si traducevano nel diritto a non essere importunati da nessuno per una fornitura (παροχῆς ἕνεκεν), probabilmente di viveri o di suppellettili³³², nell'ἀνεπισταθμεία e nella sollevazione dal dovere di ospitare un forestiero³³³. È chiaro che in ognuno di questi tre ambiti i *Technitai* avrebbero dovuto considerarsi totalmente

³³⁰ Vd. LE GUEN, *Technites*, I, p. 285, nota 857.

³³¹ Vd. le copie della *lex de provinciis praetoris* in CRAWFORD, *Roman Statutes 12, Delphi*, B, ll. 16 (ἄρχων ἢ ἀντάρχων), C 7 e 24–25 (μήτε τις ἄρχων μήτε τις ἀντάρχων); *Cnidos*, III, l. 9 (μήτε τις ἄρχων μήτε ἀντάρχων); la *lex Fonteia* di età post-cesariana sui privilegi decretati ad alcuni abitanti di Cos in SEG 46, 1088, X, l. 10 ([ἄρχων ἢ ἀντάρχων]); l'epistola di un governatore dell'Asia ai Chioti risalente presumibilmente al 4–5 d.C. in Syll.³ 785 = SHERK, *RDGE* 70, l. 17 (ἀρχόντων ἢ ἀνταρχόντων): alle ll. 16–17 l'autore della lettera richiama il *senatus consultum* dell'80 a.C. che decretava i Chioti liberi da qualsiasi obbligo di rispettare gli ordini di magistrati o promagistrati romani. Vd. inoltre IG XII.2, 35, col. e, ll. 12–13 ([ἄρχων ἢ ἀντάρχων), e il trattato tra Romani e *koinon* licio del 46 a.C. (MITCHELL 2005, ll. 39, ἄρχων ἢ ἀντάρχων, e 65, ἄρχοντες ἢ καὶ ἀντάρχοντες), nonché gli editti ottavianei per Seleuco di Roso (SHERK, *RDGE* 58 = RAGGI 2006, II, l. 69, παρὰ ἄρχουσιν ἀντάρχου[σίν τε ἢ] μετέροις; l. 71, ἄρχο[ντες] ἀντάρχοντες τε ἢ μετέροι) e infine il testamento di Ermogene, influente personaggio politico della comunità di Ossirinco, datato al 276 d.C., in *P.Oxy.* VI, 907, l. 21 (ἄρχοντα ἢ ἀντάρχοντα ἢ ἕτερον τινα): alla l. 21 egli esprime il suo desiderio che nessun individuo, che fosse un magistrato o un promagistrato, si intromettesse al momento della spartizione delle ricchezze tra i suoi eredi. Il vocabolo ἀντάρχων ricorre con il significato di "vice" in altre quattro iscrizioni di età imperiale: IG VII 2711, l. 43 (37 d.C., dalla Beozia); *INapoli* 84, col. i, l. 8 e *INapoli* 85, l. 6 (entrambe del 71 d.C.); IG X.2, 294, l. 5 (119–120 d.C., dalla Macedonia). Infine esso è attestato con significato differente e in altri contesti in due papiri del III sec. d.C. dedicati ai privilegi concessi agli artisti dionisiaci di Ossirinco (*P.Oxy.* XXVII 2476, ll. 20 e 27; *P.Oxy. Hels.* 25, l. 22). In entrambi i casi questo termine indica il vice-presidente dell'associazione preposta alle musiche sacre dedicate all'imperatore (ἀντάρχων τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συνόδου). Su questo vocabolo vd. MASON 1972, pp. 22, 104–106.

³³² Il termine παροχή traduce in greco il vocabolo latino *lautia*, che nell'espressione *locum latiaque dare* indicava la concessione di un alloggio e delle necessarie suppellettili fornite dallo Stato romano a un ambasciatore in visita nell'Urbe; vd. *infra*, pp. 246, nota 555, e pp. 312–313.

³³³ Vd. gli analoghi privilegi concessi a Seleuco di Roso in età triumvirale: RAGGI 2006, II, ll. 20–21, 22–23, 33–35; vd. *ibid.*, pp. 132–134.

liberi da ogni obbligo pubblico e privato sia in relazione alla propria comunità e al rapporto con gli altri greci, ma anche di fronte ai Romani, alla loro tassazione e all'eventuale presenza sul territorio della provincia d'Asia di loro soldati, funzionari o magistrati³³⁴. L'aspetto economico è particolarmente importante, perché di fatto liberava gli artisti asianici dall'enorme peso della sanzione pecuniaria inflitta da Silla ai provinciali, costretti a pagare ventimila talenti ai Romani dopo la pace di Dardano³³⁵, nonché dal gravoso onere dell'alloggiamento dei soldati, che ricadeva sui privati della provincia³³⁶. Se privilegi finanziari di questo tipo erano particolarmente apprezzati anche in tempo di pace, in quanto potevano garantire a un gruppo di persone il tranquillo svolgimento delle proprie attività e la possibilità di una crescita economica e sociale, essi avevano un valore ancora maggiore dopo un conflitto e in un'epoca di recessione economica come quella che interessò i provinciali d'Asia dopo l'85 a.C. o la Grecia dopo il 146 a.C.³³⁷ Non a caso il diritto all'ἀλειουργησία e all'ἀνεισφορία totale era già stato garantito ai *Technitai* istmico-nemei sia a Tebe sia ad Argo poco tempo dopo il sacco di Corinto, come si è visto in I.1, ll. 5-6, e I.2³³⁸. Così come si è detto a proposito di quei documenti, anche l'ἀνεπισταθμεία sembra rientrare tra i privilegi normalmente conferiti dai Romani agli artisti dionisiaci, soprattutto in conseguenza di un conflitto importante in cui un gran numero di soldati aveva occupato le zone in cui essi operavano³³⁹. La comunicazione di Silla agli artisti di Cos riporta probabilmente soltanto la promessa del generale di impegnarsi per far sì che al suo ritorno a Roma il Senato romano approvasse tali concessioni con un *senatus consultum* ufficiale, potendo contare sia sul parere del proprio consiglio sia su precedenti delibere senatorie e magistratuali favorevoli agli stessi artisti.

Analisi puntuale del testo a. Da tale premessa prende forma dunque il secondo documento, inviato da Silla a Cos nell'81 a.C., il testo *a*. Dopo la *formula salutationis* rivolta alle magistrature della *polis* (ll. 2-4), preceduta dall'espressione benaugurale in dialetto dorico aggiunta per

³³⁴ LEWIS – REINHOLD 1951, p. 343. nota 60, ritenevano che le concessioni sillane riguardassero non solo i membri diretti del *koinon* artistico, ma anche le loro mogli e i loro figli, così come era dichiarato esplicitamente nella lettera di L. Mummio da Tebe (I.1, ll. 7-8); vd. *supra*, pp. 22-24.

³³⁵ Plut., *Luc.*, 4, 1; 20, 4; *Syll.*, 25, 4; App., *Mithr.* 62 (259); vd. *supra*, p. 157, nota 178. Vd. inoltre comm. Piccirilli, *Plutarco, Le Vite di Cimone e di Lucullo*, cit., p. 285; comm. Angeli Bertinelli, *Plutarco, Le Vite di Lisandro e Silla*, cit., p. 370. Plutarco, *Luc.*, 20, 1-2, descrive efficacemente le terribili privazioni e le umiliazioni che dovettero subire i debitori asianici per le insolvenze nei confronti dei loro creditori; sull'identità di questi ultimi vd. *infra*, pp. 464-465.

³³⁶ Plut., *Syll.*, 25, 5.

³³⁷ Vd. LE GUEN, *Technites*, I, p. 286.

³³⁸ Vd. *supra*, pp. 22, 32-33.

³³⁹ Privilegi analoghi sarebbero stati riproposti, insieme ad altri onori e benefici più importanti (come la porpora), da Marco Antonio in Asia per l'associazione degli ἱερονῖκαι e στεφανεῖται tra il 42 e il 32 a.C.; vd. la sua epistola al *koinon* dei Greci d'Asia, conservata grazie a un papiro egiziano, in SHERK, *RDGE* 57, ll. 14-18: φιλανθρώπων τῆς ἀστρατευσίας καὶ ἀλειουργησίας πάσης καὶ ἀνεπισταθμείας καὶ τῆς περὶ τὴν πανήγυριν ἐκεχειρίας καὶ ἀσυλίας καὶ πορφύρας. Alcuni di essi figurano anche in un papiro del 275 d.C., che riporta una lettera di Aureliano all'associazione degli ἱερονῖκαι, στεφανεῖται e συναγωνισταί dionisiaci (*BGU IV* 1074).

iniziativa degli abitanti di Cos (l. 1), Silla rivelava di aver ricevuto il citaredo Alessandro di Laodicea, che egli considerava un uomo eccellente e onesto, nonché amico dei Romani, inviato come ambasciatore da parte del *koinon* degli artisti asianici (ll. 4-8)³⁴⁰. La denominazione completa dell'associazione dionisiaca di cui faceva parte Alessandro rivela che in epoca sillana era ancora attiva e operante l'associazione microasiatica degli artisti dionisiaci che sin dall'età di Eumene II riuniva i *Technitai* pergameni a quelli ionico-ellespontici e che già intorno alla metà del II sec. a.C. aveva forse ottenuto la concessione di privilegi da un proconsole romano grazie all'intermediazione dell'aulete Cratone (I.1, ll. 10-13)³⁴¹. Il fatto che il citaredo Alessandro sia esplicitamente indicato come originario di Laodicea indica che con ogni probabilità egli non rappresentava specificamente la sezione di Cos del *koinon* asianico, la cui esistenza non è dimostrabile³⁴², ma l'intera associazione microasiatica, la stessa che con ogni probabilità era stata destinataria dell'epistola sillana di qualche anno prima. Poiché Silla si rivolge alle autorità di Cos, si deve presumere che i privilegi di cui godevano gli artisti asianici in ogni comunità dell'Asia Minore e delle isole egee prossime alla costa non fossero stati rispettati a dovere dalle istituzioni della *polis*, inducendo gli artisti a richiedere l'intervento romano per garantire il riconoscimento delle loro prerogative anche sull'isola. A questo proposito alle ll. 8-11 Silla affermava di aver acconsentito alla richiesta di Alessandro di far iscrivere a Cos i benefici concessi ai *Technitai* su una stele da apporre nel punto più esposto della città. Il dittatore alludeva chiaramente alla lettera del testo *b* con cui anni prima aveva notificato agli artisti le sue concessioni, i contenuti della quale costituivano il modello per i privilegi che nell'81 a.C. ricevevano la sanzione definitiva. Riguardo al verbo iscritto alle ll. 8-9 Segre ipotizzò inizialmente l'attestazione di ἐπέτ[αξα], ma esclude tale possibilità immaginando che Silla potesse soltanto "concedere" – e non "ordinare" – all'ambasciatore Alessandro l'autorizzazione a esigere dai magistrati di Cos l'erezione della stele in un punto visibile³⁴³. Questa osservazione appare molto plausibile, soprattutto alla luce del fatto che il citaredo Alessandro non aveva alcuna autorità per far eseguire alle istituzioni di Cos un

³⁴⁰ Su questo personaggio vd. GARTON 1972, *App.* 1, p. 236, n. 3; STEPHANIS 1988, n. 107.

³⁴¹ Vd. *supra*, pp. 26-29. SHERK 1966, 213-214, sulla base della storiografia precedente (vd. SEGRE 1938, p. 257, nota 2), riteneva che, dopo la morte di Eumene II (159 a.C.) e i contrasti sorti con la comunità di Teo, il *koinon* riunito dei *Technitai* pergameni e ionico-ellespontici si fosse diviso e che le due associazioni avessero svolto le proprie attività separatamente nei primi decenni di vita della provincia romana d'Asia. SEGRE 1938, p. 257, LE GUEN, *Technites*, I, p. 289, e ANEZIRI, *Techniten*, pp. 78-80, pensano invece che le due sezioni non si siano mai separate formalmente, ma che di fatto ognuna di esse avrebbe potuto prendere decisioni anche in autonomia. Sarebbe questo il motivo per cui in *Syll.*³ 694 = LE GUEN, *Technites*, TE 54, ll. 45-47 (ca. 129 a.C.) si legge soltanto il nome del *koinon* raccolto attorno a Dioniso *Kathegemon*, mentre in IG XII.8, 163 C = LE GUEN, *Technites*, TE 57, ll. 35-37 (I sec. a.C. ?), si legge invece solo quello del ramo ionico-ellespontico. Un decreto del *koinon* di Ionia ed Ellesponto proveniente da Cos (*Isr. Cos*, ED 141 = LE GUEN, *Technites*, TE 55) si interrompe alla l. 4, per cui non è possibile escludere che la seconda parte della denominazione dell'associazione contenesse il riferimento alla sezione pergamena degli artisti.

³⁴² Vd. SHERK 1966, pp. 214-215; LE GUEN, *Technites*, I, p. 288. La presenza di membri del *koinon* artistico a Cos in questa fase è considerata possibile da SHERWIN-WHITE 1978, pp. 316-317.

³⁴³ SEGRE 1938, p. 257.

ordine dei Romani, ma aveva il potere soltanto di far valere una loro approvazione trasmettendo il documento ufficiale agli abitanti dell'isola. Ciò tuttavia non deve far credere che il tono di Silla potesse apparire ai destinatari della missiva meno energico di un ordine, dal momento che nella frase successiva, rivolta direttamente a loro, la volontà del dittatore è espressa chiaramente attraverso l'uso del verbo θέλω (l. 13)³⁴⁴. Silla rivelava dunque che nel momento in cui egli componeva la lettera l'ambasciatore Alessandro si trovava a Roma per svolgere la sua missione diplomatica e che nell'ambito di questa il Senato aveva appena emesso un decreto sui privilegi dei *Technitai* (ll. 11-13). In conseguenza di questo atto ufficiale Silla ordinava alle istituzioni di Cos di occuparsi di designare un luogo particolarmente esposto in città in cui affiggere la lapide riguardante i privilegi degli artisti (ll. 13-15). L'origine incerta della stele non ci permette di fare ipotesi fondate sul luogo in cui essa era collocata. Per quanto concerne l'età repubblicana simili dettagli sulla pubblicazione di un testo ufficiale si trovano soltanto nel trattato II.1 stipulato tra Efeso e Sardi all'inizio del I sec. a.C., dove nei fr. *d+e*, ll. 30-34 ricorre il richiamo agli ἐπιστημότατοι τόποι. In quel caso i punti più esposti delle città erano individuati all'interno del tempio di Artemide a Efeso, nel santuario di Zeus a Sardi e con ogni probabilità all'interno o nelle vicinanze del tempio di Atena sull'acropoli di Pergamo³⁴⁵. È forse legittimo ipotizzare allora che anche a Cos le autorità locali abbiano deciso di esporre la stele relativa ai privilegi dei *Technitai* all'interno del celebre *Asklepieion* dell'isola o nel suo *temenos*; l'assenza di informazioni sicure non permette tuttavia di escludere che un altro luogo pubblico della città sia stato scelto per ospitare questi testi. A questo proposito Sherk ipotizzò che i *Technitai* non avessero protestato a Roma a causa di un mancato riconoscimento delle loro prerogative a Cos, ma per il fatto che le autorità dell'isola avrebbero rifiutato loro il permesso di erigere una stele che ribadisse esplicitamente i loro privilegi³⁴⁶. Alle ll. 15-17 l'epistola sillana di Cos si conclude infine con la dichiarazione che, in calce alla presente epistola, il dittatore si era preoccupato di trasmettere agli abitanti dell'isola anche una copia del testo dell'altra sua lettera, che possediamo infatti sul lato *b* della stele, e del *senatus consultum*, di cui nulla si conserva. Sulla base del consueto ordine cronologico inverso seguito nell'iscrizione dei documenti, dal più recente al più antico, è possibile immaginare che il testo del *senatus consultum* dell'81 a.C. sia stato iscritto subito dopo l'epistola sillana *a* e che sia stato a sua volta seguito dall'inizio dell'epistola indirizzata ai *Technitai* di cui leggiamo una porzione nel lato *b* della pietra.

Considerazioni finali. Non è possibile stabilire ovviamente quanto abbia pesato nella decisione presa da Silla anche la sua buona disposizione nei confronti degli attori e degli artisti, nota dalla narrazione plutarchea come elemento caratteristico della *tryphè* del personaggio

³⁴⁴ *Contra*, SHERWIN-WHITE 1978, p. 140, parla di "language... of advice and not command as to a subject community". Sul linguaggio di Silla vd. BURASELIS 2000, pp. 128-130.

³⁴⁵ Vd. *supra*, p. 132.

³⁴⁶ SHERK 1966, p. 215.

descritto dal biografo. Secondo Plutarco questo particolare legame sentito da Silla con gli artisti si esprimeva soprattutto nel corso di bevute, cene e sfide di motteggi in compagnia di attori di teatro, buffoni, cantori e cantrici di mimi, danzatori e citaredi, che Silla avrebbe frequentato assiduamente per tutta la vita dalla giovinezza sino alla senilità³⁴⁷. Lo stesso Plutarco ci informa che un giorno in cui era malato e si curava presso le sorgenti termali di Edepsò, in Eubea, Silla restò in compagnia dei *Techmitai* di Dioniso³⁴⁸. L'autore arriva persino ad affermare³⁴⁹ che negli ultimi anni della vita del dittatore le persone più influenti ai suoi occhi erano l'attore comico Q. Roscio Gallo³⁵⁰, l'archimimo Sorice³⁵¹ e l'attore lisiòdo Metrobio³⁵², di cui Silla fu amante per tutta la sua vita³⁵³. Al di là di questi dettagli biografici sulla vita di Silla, la scelta del generale di confermare agli artisti quei privilegi ha una sua piena autonomia e dignità nell'ambito della politica di riorganizzazione e di promozione di agoni artistici che celebrassero nel mondo greco la vittoria di Roma, come avvenne a Oropò e in altre località della Beozia³⁵⁴, nonché nel contesto della risistemazione dell'assetto della provincia d'Asia operata da Silla dopo il trionfo nella Prima guerra mitridatica. È possibile ipotizzare che, favorendo economicamente e politicamente i *Techmitai* ionico-ellespòntici, Silla abbia voluto penalizzare ulteriormente la comunità di Cos e forse anche altre *poleis* d'Asia³⁵⁵, che presumibilmente ricevettero analoghe comunicazioni da Silla e dal Senato, sottraendo alla loro tassazione un buon numero di cittadini e risiedenti stranieri e quindi imprimendo un forte rallentamento alla loro ripresa economica, già compromessa dai debiti contratti con i *negotiatores* italici per pagare le indennità di guerra. Tuttavia si potrebbe pensare anche che la decisione di Silla fosse mirata ad agevolare la ripresa regolare dell'attività del *koinon* nella provincia consentendo agli artisti di ritrovare condizioni vantaggiose di permanenza in ogni località in cui essi erano chiamati a svolgere le loro occupazioni. Nel pensiero di Silla ciò avrebbe garantito in qualche modo la ripresa di una parte importante della vita pubblica nelle *poleis* greche d'Asia. La concessione di questi privilegi agli artisti asianici anche sull'isola può aver avuto una relazione con la discussione che nello stesso tempo aveva luogo a Roma circa lo statuto politico della città di Cos. Un'iscrizione proveniente dall'edificio delle terme romane testimonia che Cherilo, padre di un cittadino onorato dagli abitanti dell'isola nel I sec. a.C., eseguì un'ambasceria a Roma a proposito delle leggi e della costituzione della città³⁵⁶. Egli tuttavia morì nel corso della sua missione, facendo appena in tempo a ricevere nelle sue mani le lettere di

³⁴⁷ Plut., *Syll.*, 2, 2-4; 36, 1.

³⁴⁸ Ibid., 26, 3. Vd. GARTON 1964, p. 146.

³⁴⁹ Plut., *Syll.*, 36, 1.

³⁵⁰ GARTON 1972, *App.* 1, p. 260, n. 128. Macrobio, *Sat.*, III, 14, 13, lo definisce *L. Syllae carissimus*.

³⁵¹ GARTON 1972, *App.* 1, p. 263, n. 142.

³⁵² Ibid., *App.* 1, p. 257, n. 110.

³⁵³ Plut., *Syll.*, 2, 3-4; 36, 1.

³⁵⁴ Vd. MANIERI 2006, pp. 353-356.

³⁵⁵ SHERK 1966, p. 216.

³⁵⁶ *Iscr.Cos*, ED 229; CANALI DE ROSSI, *ISE* III 153; *IG* XII.4, 1036, ll. 6-7: Χαίρῦλος, ὁ πατήρ αὐτοῦ, πρεσβεύων περὶ τῶν νόμων καὶ ἰ τὰς πατρίου πολιτίης ἐν Ῥώμῃ.

risposta da parte del Senato³⁵⁷. Non è possibile tuttavia conoscere l'esito di questa missione, per cui possiamo evincere dal testo soltanto che la costituzione di Cos fu al centro di un dibattito in Senato probabilmente in conseguenza della riforma sillana della provincia d'Asia³⁵⁸. Se questa interpretazione è corretta, si deve presupporre che le due delibere senatorie su queste questioni richiamassero ognuna i contenuti dell'altra, completando così la descrizione dell'assetto politico e fiscale vigente sull'isola a partire dall'81 a.C.³⁵⁹

³⁵⁷ IG XII.4, 1036, ll. 7-9: *μετάλλαξεν ἄξιον ἐπαίνου | καὶ βίον καὶ θάνατον, καὶ παρὰ τᾶι συνκλήτῳι γράμμασιν ἐς χή|[ρας χρη]ματισθεῖς*. Segre integrava l'inizio della l. 9 con *ἐσχή[θη(?)]*, ma HABICHT 1996, p. 89, nota 33, dubitò per primo di questa integrazione, seguito anche da Hallof.

³⁵⁸ BURASELIS 2000, pp. 13-20, discute la cronologia relativa alla missione di Cherilo concludendo che gli anni successivi alla Prima guerra mitridatica potrebbero costituire l'unico momento in cui lo statuto della *polis* fu messo in discussione.

³⁵⁹ Sulla possibilità che Cos avesse mantenuto lo statuto di *civitas libera et immunis* e sul significato di questo titolo dopo la crisi mitridatica vd. BURASELIS 2000, pp. 125-133. Vd. inoltre SHERWIN-WHITE 1978, pp. 139-140.

II. 6) Due lettere di Silla agli Stratonicesi e un *senatus consultum*. Stratonicea (Lagina), 81 a.C.

Iscrizione conservata in numerosi frammenti (*a-o*), anticamente incisa sul muro sud-occidentale del tempio di Ecate di Lagina.

Alt. lettere 0.02–0.024 m.

Calchi dei fr. *g* e *h* (ll. 78–88, 90–103), realizzati da Benndorf, presso la Akademie der Wissenschaften di Vienna; disegno delle ll. 51–57 in Szanto, *Skb. Karien*, IV, p. 54. Le schede dell'iscrizione sono catalogate nella documentazione viennese come *Karien VIII* (Lagina), n. 2³⁶⁰. Edd.: Ross 1850, n. 11, p. 104 (fr. *o*, ll. 44–49); Newton 1863, App. III, n. 99, pp. 795–797 (fr. *e*, ll. 51–61); *LBW* 543–544, p. 185 (fr. *o*, ll. 44–49); Benndorf, Niemann 1884, nn. 131 (fr. *h*, ll. 90–103), 132 (fr. *e*, ll. 51–62), 133 (fr. *g*, ll. 78–88), pp. 154–155; Cousin, Diehl 1885, pp. 437–474; Viereck, *Sermo Graecus XVI* (con trad. lat.); *OGIS* 441 (Dittenberger) [Abbott – Johnson 1926, n. 17; Sherk, *RDGE* 18]; *I.Stratonikeia* 505 (Şahin) [Canali De Rossi 1997, n. 349]; *McCabe, *Lagina Inscriptions* 10; per le ll. 15–27 **Şahin 2002, p. 3, n. 2 [*SEG* 52, 1059; *Ann. Ép.* 2002, n. 1423 (trad. franc. ll. 15–27)]; *I.Stratonikeia* III, *Add.*, n. 505, pp. 85–86].

Cf. Bases 1886, pp. 41–48; Bonnefond 1979, pp. 619–621 [*SEG* 29, 1076; *Bull. Ép.* 1980, n. 478].

Cf. anche Lewis – Reinhold 1951, n. 68 (trad. ingl.); Johnson [*et al.*] 1961, n. 68 (trad. ingl. ll. 19–133); *I.Stratonikeia* II.1, taf. III (ft. fr. *o*, *g*, *h*); Sherk 1984, n. 63 (trad. ingl.); Şahin 2002, p. 3 (ft. fr. *ba*); Brodersen, *HGIU* 508 (trad. ted.); Ceccarelli 2013, App. 3, R34–35.

³⁶⁰ Ho potuto esaminare i disegni e le schede dell'iscrizione a Vienna il 10 gennaio 2017.

ab [Λεύκιος Κορνήλιος Λ]ευκίου [υἱὸς] Σύλλας Ἐπαφρόδιτος
 [δικτάτωρ Στρατονι]κέων ἄρ[χο]υσι βουλῆι δήμῳ χαίρειν·
 [οὐκ ἀγνοοῦμεν ὑμᾶς] διὰ προ[γ]όνων πάντα τὰ δίκαια
 [πρὸς τὴν ἡμετέρα]ν ἡγεμ[ον]ίαν πεποιηκότας καὶ ἐν
 5 [παντὶ καιρῷ τὴν πρὸς ἡ]μᾶς πί[σ]τιν εἰλικρινῶς τετηρηκότας
 [ἔν τε τῷ πρὸς Μιθραδά]την π[ο]λέμῳ πρώτους τῷ ἐν τῇ
 [Ἀσίαι ἀντιτεταγμένους κα]ὶ διὰ ταῦτα κινδύνους πολλούς
 [τε καὶ παντοδαπούς] ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων δημοσίων
 [πραγμάτων προθυμ]ότατα ἀ[ν]αδεδεγμένους
 10 [-----] καὶ τ[οὺς κοινούς] καὶ τοὺς ἰδιωτικούς
 [φιλίας ἔ]νε[κεν π]ρὸς ἡμᾶς εὐνοιάς τε
 [καὶ χάριτος, καὶ ἐν τῷ τοῦ πολέ]μου καιρῷ πρὸς τε
 [τὰς ἄλλας τῆς Ἀσίας πόλεις πεπρ]εσβευκότας καὶ πρ[ὸ]ς
 [τὰς τῆς Ἑλλάδος -----]

bc-ba, 15 Λεύκιος Κορ[νήλι]ος Λευκίου υἱὸς Σ[ύλλας Ἐπ]α[φ]ρόδιτος δ[ικτ]άτωρ
 Στρατο[νικ]έων ἄρχουσι βουλῆ[ι δή]μῳ χαίρειν·
 πρεσβευταῖς ὑμ[ε]τέροις ἐγὼ σύγκλητον ἔδωκα· συγκλήτου δόγμα
 τοῦτο [γ]εγονός ἐστίν·
 Λεύκιος Κορνήλι[ος Λ]ευκίου υἱὸς Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτάτωρ
 20 συγκλήτῳ συ[ν]εβ[ου]λεύσατο πρὸ ἡμερῶν δέκα ἑπτὰ καλανδῶν
 Ἀπριλίῳ ἐν τῷ [ἱερ]ῷ τῆς Ὀμονοίας· γραφομένῳ παρήσαν Γάϊος
 Φάνιος Γαίου []α, Μάαρκος Οὐόλκιος Γαίου Ἄρνησις, Γάϊος
 Φονδάνιος Γαί[ου]]να. Περὶ ὧν πρεσβευταὶ Στρατονικεῖς ἐκ Χρυ-
 σσο[ρέων λό]γους ἐποιήσαντο,
 25 Παιώνιος Ἱερ[οκλῆ]ς υἱὸς τοῦ Παιωνίου,
 Ἐκαταῖος Πα[]ς καθ' ὑθεσίαν δὲ Ἀπολλωνίου[υ],
 Διονύσιος Ε[]υ υἱὸς χάριτα [φι]λίαν συμμαχί[αν ἀνενεώ]σαντο
 συμ[φ]ώνως καὶ ἀκολουθῶς τῷ Στρατονικέων ψηφίσματι]

d [ἀξιοῦντες συνήδεσθαι ἐπὶ τῷ τ]ᾶ δημόσια πράγ[ματα τ]οῦ δήμου
 30 [τοῦ Ῥωμαίων ἐν βελτίονι κα]ταστάσει εἶναι·
 [ὅπως χρυσοῦν στέφανον παρὰ τῆς ἰ]δίας πόλεως τῇ συγκλήτῳ
 [ἀναθεῖναι ἐξῆι ἀπὸ ταλάντων δ]ιακοσίων,
 [θυσίαν τε ἐν τῷ Καπετωλίῳ ὅπως] ποιῆσαι ἐξῆι ὑπὲρ τῆς ν[ί]κης
 [καὶ τῆς ἡγεμονίας τοῦ δήμου τοῦ] Ῥωμαίων,
 35 [ὅπως τε τὸ λοιπὸν Λευκίῳ Κορνηλίῳ Λ]ευκίου υἱῷ Σύλλαι Ἐπαφροδίτῳ
 [δικτάτορι φαίνεται Στρατονικέων] δήμῳ φιλανθρώπως κεχρησ[θ]αι·
 [ἐπεὶ τε ὁ δῆμος ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήν]ης συνετήρησεν τὴν ἰδίαν
 [εὐνοίαν τε καὶ πίστιν καὶ φιλίαν] πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων
 [καὶ πρῶτος τῶν ἐν τῇ Ἀσίαι, ὅτε Μιθρ]αδάτης ἐν αὐτ[ῇ]
 40 [δεινότατα ἐτυράννευεν, προεἴλετο ἀ]ντιτετάχθαι·
 [ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν πόλιν ἐπῆλθεν,] ἔλῶν δ' ἐκράτησ[εν]
 [-----]

o [----- Λευκίῳ Κορνηλίῳ Λευκίου υἱῷ Σύλλαι]
 δικτάτορι ἐπι[τάξαντι -----]

45 [κ]αὶ ἐπεὶ ὁ δῆμος [συνετήρησεν ἀεὶ τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ]
 εὐνοίαν καὶ πί[στιν] καὶ συμμαχί[αν πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων, τὰ ἰ]-
 δια πράγματα κ[ατὰ τ]ὴν προαίρεσιν αὐτῶν διοικήσας, καὶ Μιθραδάτῃ]

πόλεμον ἐπο[ίησε, κα]ὶ τὸν ἴδιον δη[λώσας θυμὸν προθυμότητα ἀντετάχθη]
 τῇ βασιλικῇ β[ί]αι καὶ δυνάμει [-----]
 50 [-----]
e [δικαίοις τε κ]αὶ νόμοις καὶ ἔθισμ[οῖς τοῖς ἰδίοις, οἷς ἐχρῶν]-
 [το ἐπάν]ω, ὅπως χρῶνται, ὅσα τε [ψηφίσματα ἐποίησαν τού]-
 [του τοῦ πο]λέμου ἔνεκεν, ὃν πρὸς βασι[λέα Μιθραδάτην ἀνέδειξαν]
 [ὅπως τ]αῦτα πάντα κύρια ᾧσιν·
 55 [Πήδασόν τε(?),] Θεμησσόν, Κέραμον, χωρία [κώμας λιμένας προσό]-
 [δους τε τῶν] πόλεων, ᾧν Λεύκιος Κορν[ήλιος Σύλλας αὐτοκράτωρ]
 [τῆς τούτων] ἀρετῆς καταλογῆς τε ἔ[νεκεν προσώρισεν συνεχώρη]-
 [σεν, ὅπως τ]αῦτα αὐτοῖς ἔχειν ἐξ[ῆι·]
 [τὸ ἱερὸν τῆς] Ἐκάτης ἐπιφανεστά[της καὶ μεγίστης θεᾶς, ἐκ πολ]-
 60 [λοῦ τε τι]μώμενον καὶ πολλα[-----]
 [τό τε τέμν]ος, ὅπως τοῦτο ἄσυ[λον ὑπάρχει·]
 [περὶ τε τῶν ἀ]π[ολωλ]ότων αὐτοῖς ἐν τῷ πολέμῳ, ὅπως]
cf ἢ σ[ύγκλητος τῷ ἄρ]χοντι [τῷ] εἰς Ἀσίαν πορευομένῳ ἐντολὰς
 δῶι, ἵνα φρο[ντίσ]ῃ καὶ ἐπιστροφὴν ποιήσῃται, ὅπως τὰ ἐμφανῆ
 65 αὐτοῖς ἀποδοθῆναι φροντίσῃ, τοὺς τε αἰχμαλώτους
 κομίσωνται περὶ τε τῶν [λ]οιπῶν ἵνα τύχῃσι τῶν δικαίων·
 ὅπως τε πρεσβευταῖς τοῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς Ῥώμην
 παρεσομένοις ἐκτὸς τοῦ στίχου οἱ ἄρχοντες σύγκλητον διδῶσ[ιν·]
 περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν· πρεσβευταῖς
 70 Στρατονικέων κατὰ πρόσωπον ἐν τῇ συγκλήτῳ φιλανθρώ-
 πως ἀποκριθῆναι, χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι,
 τοὺς πρεσβευτὰς ἄν[δρα]ς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ φίλους
 συμμάχους τε ἡμε[τέρο]υς παρὰ δήμου καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ
 καὶ φίλου συμμάχου [τε ἡμ]ετέρου προσαγορεῦσαι ἔδοξεν.
 75 Περὶ τε ᾧν οὗτοι οἱ [πρεσβευ]ταὶ λόγους ἐποίησαντο καὶ περ[ὶ ᾧν]
 Λεύκιος Κορνήλι[ος Σύλλα]ς Ἐπαφρόδιτος δικτάτωρ λόγο[υς]
g [ἐποίησατο, γνωστὸν εἶναι Ῥω]μαίοις [κατὰ τὰς ἀποσταλείσας]
 [παρ]ὰ τῶν Ἀσίαν τὴν τε Ἑλλάδα [διακατασχόντων τῶν τε ἐν]
 [ταύτα]ις ταῖς ἐπαρχείαις πρεσβευ[τῶν γεγενημένων ἐπιστολὰς]
 80 [τούς] Στρατονικεῖς τὴν τε φιλίαν κ[αὶ πίστιν καὶ εὐνοίαν πρὸς τὸν]
 [δῆ]μον τὸν Ῥωμαίων διὰ τέλους [ἐν καιρῷ εἰρήνης πολέμου]
 [τε] <ἀ>εἰ συντηρηκέσαι στρατιώ[ταις τε καὶ σίτῳ καὶ μεγάλαις]
 [δαπάν]αις τὰ δημόσια πράγματα [τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων]
 [προ]θυμότητα ὑπερησπικέσαι π[-----]
 85 [..]υς ὑπὲρ τῆς μεγαλοφροσύνης τῆς ἑαυτῶν αὐτοῖς συμπε]-
 [πολ]εμηκέσαι τοῖς τε βασιλέω[ς Μιθραδάτου ἡγεμόσιν]
 [δυν]άμεσιν τε ἐπανδρότατα περ[ὶ τῶν πόλεων τῆς Ἀσίας καὶ]
 [τῆς] Ἑλλάδος ἀ[ν]τιτετάχθαι·
 [περὶ τούτων τῶν πραγμάτων οὕτως ἔδοξεν· ἀρέσκειν τῇ συ]-
h, 90 [κλήτῳ ἀνδρῶν ἀγαθῶν Ῥω]μαίων [τε ἀπο]μνημ[ονεύειν καὶ προ]-
 [νοεῖν ὅπως Λεύκι]ος Κορνήλιος Σύλλας Ἐπαφρόδιτ[ος]
 [δικτάτωρ τὸν ἀν]τιταμίαν ξένια αὐτοῖς κατὰ τὸ διάτα[γμα δοῦ]-
 [ναι κελεύση, οἷς] τε νόμοις ἔθισμοῖς τε ἰδίοις πρότερον
 [ἐχρῶντο, τού]τοις χράσθωσαν·

- 95 [ὄσους τε νόμους αὐτοῖ] ψηφίσματα τε ἐποίησαν τούτου τοῦ [πολέ]-
[μου ἕνεκεν τοῦ πρ]ὸς Μιθραδάτην γενομένου, ἵνα τούτο[ις ταῦτα]
[πάντα κύρια ὑπάρ]χωσιν· ἅς τέ τινες τῆς τούτων ἀρετῆ[ς καταλο]-
[γῆς τε ἕνεκεν μετ]ὰ συμβουλίου γνώμης Λεύκιος Σύλ[λας αὐ]-
[τοκράτωρ τοῖς αὐ]τοῖς προσώρισεν συνεχώρησεν [πολιτεῖ]-
100 [ας προσόδους χω]ρία κώμας λιμένας τε τούτο[ις, ἵνα ταῦτα
[αὐτοῖς ἔχειν ἐξῆι· τό]ν τε δῆμον τὸν Ῥωμαίων [- - - - -]
[- - - - - προση]κόντως ἀξίως τε αὐτ[οῦ - - - - -]
[- - - - -] τά τε Στρατονικεῦσιν [ἐψηφισμένα (?)- - - - -]
k [- - - - -] ἀποδεκ[τὰ ὑπάρχει]ν δεῖν·
105 [ὄπω]ς τε Λεύκιος Κορνήλι[ος Σύλ]λας Ἐπαφρόδιτος δικτάτ[ωρ, ἐὰν αὐτῶι]
[φα]ίνηται, ἅς αὐτὸς αὐτοκράτωρ Στρατονικεῦσιν πολι[τείας]
[κ]ώμας χώρας λιμένας τε προσώρισεν, ἐπιγνώι διατάξη[ι ὅσας ἐκάστη]
προσόδους Στρατονικεῦσιν τελῆι·
[ἐά]ν τε διατάξῃ, πρὸς ταύτας τὰς πολιτείας, ἅς Στρ[ατονικεῦσιν]
110 προσώρισεν, γράμματα ἀποστείλῃ, ἵνα τοσοῦτον τ[έλος]
Στρατονικεῦσιν τελῶσιν·
[τ]οῦτό τε, οἵτινες ἂν ποτε αἰεὶ Ἀσίαν τήν τε Ἑλλάδα ἐ[παρχείας]
[δια]κατέχωσιν, φροτίζωσιν διδῶσίν τε ἐργασίαν, ἵν[α ταῦτα]
οὕτως γίν[ω]νται.
Im, 115 Τὸ [ἱερ]ὸν τῆς Ἐ[κάτης] ὅπως ἦ[ι ἄσυλον·]
ἀνθύπατος ὅστις ἂν αἰεὶ Ἀσίαν ἐπ[αρχείαν]
διακατέχῃ, ἐπιγνώτω ἅτινα αὐτοῖς ἄ[πε]στιν.
Οἱ τέ τινες ταῦτα διήρπασαν, οἱ τέ τινες [δ]ιακατέ-
χουσιν αὐτά, ἵνα παρ' αὐτῶν ἀποδοθῆναι ἀποκατα-
120 σταθῆναι φροντίσῃ· ἵνα τε τοὺς αἰχμαλώτους
ἀνακομίσασθαι δύνωνται· ὑπὲρ τε τῶν λ[ο]ιπῶν
πραγμάτων τῶν δικαίων τύχωσιν ο[ὕ]τ[ω κα]θὼς ἂν
αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτ[ων πισ]τεῶς
τε τῆς ἰδίας φαίνηται· ἔδοξεν.
125 Στέφανόν τε τὸν παρὰ τοῦ δήμου [τῆι συγκλήτῳ]
ἀπεσταλμένον, οὗ ἂν Λεύκιος [Κορνήλ]ιος
Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτάτ[ωρ]
[ἦγ]ῆται [ἀγαθὸν ὅπως ἀναθεῖναι αὐτοῖς]
[ἐξῆι, θυσίαν τε ἐν τῷ Καπετωλίῳ ἂν θέ]-
130 [λωσιν ὅπως αὐτοῖς ποιῆσαι ἐξῆι·]
[τοῖς τε πρεσβευταῖς παρὰ Στρατονικέων εἰς]
n [Ῥώμην παρεσομένοις ἔδοξε σ]ύγκλητον
[ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐκτὸς τοῦ στίχου δίδ]οσθαι· [ἔδοξεν.]

Si è scelto di riportare qui il testo restituito da McCabe nell'edizione digitale integrale (non critica) del PHI e da Şahin 2002 limitatamente alle ll. 15-27, ricostruite grazie a un nuovo frammento. Il testo di McCabe dipende dall'edizione di Sherk e in parte da quella di Şahin del 1982, che a loro volta si ispirano a quelle curate da Cousin e Diehl, da Viereck e soprattutto da Dittenberger. La numerazione delle linee che qui propongo differisce tuttavia da quella riportata da Dittenberger, Sherk e McCabe, in quanto si basa sulla nuova restituzione proposta da Şahin per le ll. 15-27 e coincide pertanto con quella riportata dallo stesso autore nell'edizione del 1982. || 7 [Ἀσία] ανθεσταμένους κα]ῖ διὰ ταῦτα κινδύνους πολλούς, Cousin – Diehl. 7-8 πολλούς | [καὶ μεγάλους ὑφειστηκότας],

Cousin – Diehl. 9 [πραγμάτων καὶ δεινό]τατα ἄ[λλ]α δεδεγμένους, Cousin – Diehl. 12 [. ἐν πολέ]μου καιρῶ, Cousin – Diehl; [καὶ χάριτος ἐν τούτου τοῦ πολέ]μου καιρῶι, Viereck. 15 Λεύκιος Κορ[νήλιος Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτ]άτωρ, Cousin – Diehl, Viereck, Dittenberger, Sherk, Şahin (*I.Stratonikeia*), McCabe. 16 Στρατο[νικέων βουλῆι δῆμωι χαίρειν-], Cousin – Diehl, Şahin (*I.Stratonikeia*). 17-18 πρεσβευταῖς ὑμ[ετέροις τὸ γενόμενον ὑπὸ συγκλήτ]ου | δόγμα τοῦτο [συνεχώρησα], Cousin – Diehl, Viereck; πρεσβευταῖς ὑμ[ετέροις τὸ γενόμενον ὑπὸ συγκλήτ]ου | δόγμα τοῦτο [παρέδωκα], Dittenberger, Sherk, Şahin (*I.Stratonikeia*), McCabe. 19 Λεύκιος Κορνήλι[ος Σύλλας Ἐπαφρόδιτος δικτ]άτωρ, Cousin – Diehl, Şahin (*I.Stratonikeia*). 20-27 συγκλήτωι συ[νβουλεύσατο πρὸ ἡμερῶν ἕξ κα]λανδῶν | Ἀπριλίων ἐν τῶ[ι κομετίωι-] γραφομένωι παρῆσαν Γ[ά]ϊος | Φάννιος Γαῖου [υἱὸς —, Γ]άϊος | Φονδάνιος Γαῖου υἱὸς —. Περὶ ὧν Στρατονικεῖς ἐκ Χρυσαιο[ρέων] | Παιώνιος Ἰερ[οκλέους, —] | Ἐκαταῖος Πα[—] | Διονύσιος Ε[—] πρεσβευταὶ λόγους ἐποίη]σαντο, Cousin – Diehl (alle 26-27 Ἐκαταῖος Πα[ιωνίου ?] | Διονύσιος Ἐ[καταίου ?), Viereck, Dittenberger, Sherk, Şahin (*I.Stratonikeia*), McCabe. 21 ἐν τῶ[ι να]ῶι τῆς Ὀμονοίας, Tropea (per analogia con *RDGE* 27, dove è fuori lacuna); ἐν τ(ι)[μητηρίωι, Bonnefond; [ἐν συμβουλίῳ παρῆσαν], Bases. 23 Γαῖου Κυρεῖ]να or [Κολλί]να, sugg. Şahin (2002). 29 συνήδεσθαι διὰ τὸ] τὰ δημόσια, Cousin – Diehl. 38 [εὐνοιάν πίστιν τε καὶ φιλίαν], Cousin – Diehl. 39 [πρῶτός τε τῶν ἐν τῆ] Ἀσίαι, Cousin – Diehl; fin. ΑΥΤΑΙΣ, lapis (Cousin – Diehl, *la restitution nous a portés à douter de notre lecture*). 40 [ὠμότατα ἐτυράννευεν, Cousin – Diehl. 41 [ἐπεὶ τε ὁ βασιλεὺς τὴν πόλιν πολιορκήσας], Cousin – Diehl; [ἐπεὶ τε ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν πόλιν ἐπῆλθεν], Viereck, Dittenberger; [ἐπεὶ τε ὁ βασιλεὺς τὴν πόλιν ἐπῆλθεν], Şahin. 45 [ἐν πολέμου καιρῶι συνετήρησεν διὰ τέλους], Viereck. 46-47 καὶ συμμαχί[αν πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ῥωμαίων] | διὰ πράγματα, Viereck. 47 προαίρεσιν [τὴν ἐκείνων διοικήσας, Dittenberger, Sherk. 48 πόλεμον ἐπο]λέμει | τὸν ἴδιον δῆ[μον, Cousin – Diehl. 49 τῆ βασιλικῆ] β[ουλῆ]ι καὶ δυνάμει, Cousin – Diehl, Viereck. 49a [καὶ φρουρὰν εἰσήγαγεν καὶ τὴν αὐτονομίαν κατέστρεψεν], Cousin – Diehl. 50-51 [οἷς πρότερον | ἐχρῶντο], Cousin – Diehl. 52-53 ὅσα τε [δίκαια | ἔλαβον (?)] πο]λέμου ἔνεκεν, Newton. 55 [ἔτι δὲ καὶ] Θεμισσόν, Κέραμον, χωρία, Newton. 56 ΚΥΡΙΟΣΚΟΡΝ, Szanto. 60 τι]μώμενον καὶ πολλά[κ]ις, Newton, Benndorf-Niemann. 77 [ἐποίησατο, περὶ τούτων τῶν πραγμάτων οὕτως ἔδοξεν] | [ἐπεὶ] αἰοῖς, Cousin – Diehl. 79 πλεί]σταις ἐπαρχείαις, Benndorf-Niemann. 81 [δῆ]μον τὸν Ῥωμαίων διατελοῦσ[ιν, Benndorf-Niemann. 82 . .]πει συντηρηκέναι, Benndorf-Niemann, Cousin – Diehl. 84-88 [προ]θυμότητα ὑπερησπικέναι· π[αρόντος δὲ αὐτοῦ τοῦ Μιθραδάτο]υς ὑπὲρ τῆς μεγαλοφροσύνης[. ἐπιμονώτατα | πεπολ]εμηκέναι· τοῖς τε βασιλέω[ς ἡγεμόσιν | δυν]άμεσιν τε ἐπανδρότατα πε | . . . Ἑλλάδος ἀ[ν]τιτετάχθαι, Cousin – Diehl; [προ]θυμότητα ὑπερησπικέναι· π[αρόντος δὲ αὐτοῦ τοῦ Μιθραδάτο]υς ὑπὲρ τῆς μεγαλοφροσύνης πρώτους τῶν ἐν τῆ] Ἀσίαι πε[πολ]εμηκέναι· τοῖς τε βασιλέω[ς | δυν]άμεσιν τε ἐπανδρότατα πε[πρεσβευκότας πρὸς τὰς πόλεις Ἀσίας | καὶ] Ἑλλάδος ἀ[ν]τιτετάχθαι, Viereck. 90-91 [καλῶς οὖν ἔχει ἀνδρῶν καλῶν καὶ] δικαίων [ῆμᾶς ἀπο]μνημ[ονεύειν | καὶ προνοεῖν ὅπως Λεύκι]ος Κορνήλιος Σύλλας Ἐπαφρόδι[τος, Cousin – Diehl. 90 ἀνδρῶν ἐσθλῶν] δικαίων [τε ἀπο]μνημ[ονεύειν καὶ προ-, Viereck; ἀνδρῶν ἀγαθῶν] δικαίων [τε ἀπο]μνημ[ονεύειν, Dittenberger, Sherk. 94 [ἐχρῶντο, τὸ λοιπὸν τοῦ]τοις χράσθωσαν, Cousin – Diehl, Şahin (*I.Stratonikeia*). 102 aut ἀξίως τε αὐτ[οῦ, Dittenberger. 109 [Ῥοσο]ν τε διατάξει, Cousin – Diehl. 112-113 τε Ἑλλάδα ἐ[πέλθωσιν | δι]ακατέχωσιν, Cousin – Diehl. 116-117 αἰὲ Ἀσίαν ἐπ[έλθη]ι | διακατέχη, Cousin – Diehl.

Presentazione dell'iscrizione. Questa complessa iscrizione, proveniente dalla pianura di Lagina, in Caria, è nota attraverso quattordici frammenti: i primi tredici (*a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, o*) erano conosciuti sin dalle prime edizioni, mentre il quattordicesimo (qui *ba*) è stato aggiunto da Şahin, che lo ha pubblicato nel 2002 fornendo la foto del nuovo blocco. Il frammento più recente riguarda la parte centrale del testo delle ll. 15-27 e contribuisce in modo determinante a modificare le precedenti letture di quella porzione del documento. Il testo era inciso

anticamente su tredici blocchi di pietra e distribuito su cinque colonne. La ricostruzione dell'intero documento fu effettuata per la prima volta da Cousin e Diehl nell'*editio princeps* del 1885, in cui gli autori raccolsero i frammenti osservati e studiati singolarmente fino a quel momento dagli altri studiosi³⁶¹. Cousin e Diehl ritenevano che l'iscrizione provenisse da un muro del tempio di Lagina utilizzato come archivio epigrafico per ospitare atti ufficiali legati alle vicende della vicina *polis* di Stratonicea³⁶².

Da un punto di vista epigrafico l'inizio delle linee del testo presenta un rientro irregolare: le lettere iniziali delle ll. 15 e 17 si trovano addossate al margine sinistro del documento, mentre le altre linee presentano un margine che occupa uno spazio compreso tra una e sette lettere; Sherk nella sua edizione tentò di riprodurre questo aspetto della distribuzione del testo. Inoltre originariamente i blocchi di pietra erano addossati con una tale cura e precisione che la parte superiore di alcune lettere, incisa su un blocco, coincideva con la metà inferiore delle lettere della stessa parola, iscritte sul blocco sottostante, come nel caso di ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕΨΙΝ (l. 103, fr. *h* e *k*)³⁶³. Il documento reca il testo di una delibera senatoria dell'81 a.C. nota tra gli studiosi come *sc de Stratonicensibus*. Tale documento è preceduto da un'epistola indirizzata da Silla agli Stratonicesi (ll. 1-14), seguita da un'altra lettera sillana di accompagnamento al testo del decreto senatorio, che inizia alla l. 19. Nella quinta colonna, dopo il *senatus consultum*, sono iscritti un decreto del popolo di Stratonicea che autorizzava l'erezione di una stele contenente la delibera senatoria e un elenco delle città che riconoscevano l'*asylia* del tempio di Ecate di Lagina e che prendevano regolarmente parte alle celebrazioni degli *Hekatesia kai Rhomaia*³⁶⁴. Ciò è dovuto al fatto che il testo stesso del decreto senatorio riguardava anche lo statuto del tempio, il quale giaceva all'interno dei confini del territorio di Stratonicea.

La prima lettera di Silla. Il presente documento si apre con la *formula salutationis* della prima lettera sillana indirizzata ai magistrati e alle istituzioni di Stratonicea (ll. 1-2). La nomenclatura di Silla, completa di patronimico espresso in forma latina, del *cognomen* Ἐπαφρόδιτος e del titolo di *dictator*, è identica a quella già osservata in altre comunicazioni ufficiali dello stesso Silla (II.5, ll. 2-3) o in documenti che lo nominano con la medesima titolatura (I.6B, col. i, ll. 13-14). Benché il titolo di dittatore compaia in questo punto in lacuna, esso è integrabile con facilità grazie al confronto con numerose altre attestazioni dalla stessa iscrizione stratonicese in cui la

³⁶¹ COUSIN – DIEHL 1885, p. 452. Pochi anni dopo VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 24, perfezionò ulteriormente la ricostruzione relativa al muro del tempio e alla disposizione delle stele iscritte su di esso.

³⁶² COUSIN – DIEHL 1885, p. 437. Il santuario di Ecate era collocato nella località pianeggiante di Lagina, circa 7 km a nord di Stratonicea (odierna Eskihisar) lungo la strada che conduceva a Tralle. I resti dell'edificio sacro si trovano oggi a 1.5 km dalla cittadina turca di Turgut (*Digital Atlas*, Lagina, id 22651); vd. RIGSBY, *Asylia*, p. 41; WILLIAMSON 2013, pp. 1-3.

³⁶³ COUSIN – DIEHL 1885, p. 452; SHERK, *RDGE*, p. 106.

³⁶⁴ I testi della quinta colonna, non riprodotti in questa sede, compaiono in COUSIN – DIEHL 1885, pp. 450-451; OGIS 441, ll. 130-142, 143-219; *IStratonikeia* 507-508; RIGSBY, *Asylia*, pp. 421-422.

titolatura di Silla appare in forma identica ben leggibile sulla pietra (ll. 15, 19, 35-36, 43-44, 76, 91-92, 105, 126-127)³⁶⁵. Ancora una volta il richiamo alla dittatura di Silla e l'omissione circa il suo secondo consolato costituiscono elementi datanti in grado di collocare senza dubbio il documento nell'81 a.C.³⁶⁶ Alla l. 3 comincia una lunga dichiarazione in cui Silla esponeva i meriti degli Stratonicesi e i gesti di lealtà e di benevolenza compiuti da questi nei confronti dei Romani. Il dittatore affermava di essere a conoscenza del fatto che gli Stratonicesi sin dai tempi dei loro avi avevano eseguito ogni azione nel rispetto dell'autorità romana (ll. 3-4) e che in ogni occasione avevano preservato con animo sincero la *fides* nei confronti dei Romani (ll. 4-5). Questo atteggiamento aveva infatti trovato riscontro nel corso della guerra combattuta dai Romani in Asia contro Mitridate, durante la quale gli Stratonicesi si erano schierati per primi contro il re pontico (ll. 6-7); in conseguenza di ciò essi avevano sopportato con il massimo zelo molti pericoli di ogni natura per difendere gli interessi del popolo romano (ll. 7-9)³⁶⁷. Segue una breve lacuna, dopo la quale Silla faceva riferimento probabilmente ad alleanze comuni e separate (ll. 10-11), forse alludendo alla lealtà mostrata dagli Stratonicesi verso quei legami politici. Infine il dittatore richiamava nuovamente l'*eunoia* degli Stratonicesi nei confronti dei Romani e il loro favore, che in occasione della guerra si era espresso anche con l'impegno degli abitanti della città a inviare ambascerie alle altre compagini dell'Asia e forse anche della Grecia (ll. 11-14). Si può ipotizzare che Silla volesse richiamare qui lo sforzo diplomatico sostenuto dagli Stratonicesi con l'intento di convincere il maggior numero possibile di *poleis* elleniche delle due sponde dell'Egeo a sostenere Roma e a non cedere di fronte alla minaccia pontica. Tuttavia è possibile pensare anche all'attività diplomatica svolta da alcuni ambasciatori stratonicesi in Grecia nel momento in cui l'esercito sillano era impegnato in quel territorio³⁶⁸. In questa epistola ricorrono ben due elementi retorici che Silla avrebbe utilizzato poi anche un anno dopo rivolgendosi ai Tasi nell'anno del suo secondo consolato (80 a.C.), vale a dire il richiamo all'impegno sostenuto dagli alleati di Roma in difesa degli interessi dell'Urbe (**I.6A**, l. c 4), scandito dall'espressione ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων δημοσίων πραγμάτων, e l'allusione ai numerosi pericoli (κινδύνους πολλούς) che essi dovettero correre per aver appoggiato la causa romana (**I.6A**, l. c 8). Probabilmente agli occhi del generale romano le due città avevano tenuto, su due fronti diversi del conflitto, una condotta analoga, non risparmiando alcuna energia sul piano politico o militare nella collaborazione con i Romani nell'aspra lotta contro le forze mitridatiche.

³⁶⁵ Sono particolarmente utili in questo senso i confronti con le ll. 76, 105 e 126-127, nelle quali i due titoli Ἐπαφρόδιτος e δικτάτωρ risultano entrambi ben visibili, ma ancora migliore è quello con la l. 19, ripristinata recentemente grazie al frammento centrale pubblicato nel 2002: la foto mostra chiaramente la lettura ΔΕΥΚΙΟΥΥΙΟΣΣΥΛΛΑΣΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΣΔΙΚΤ.

³⁶⁶ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 110, e *supra*, p. 188.

³⁶⁷ Si tratterebbe di un altro caso di utilizzo di "Empfängerformular", vd. CHANIOTIS 2015, pp. 90, 97 e nota 37, e *infra*, pp. 387-389.

³⁶⁸ Vd. *infra*, p. 216.

La lettera di accompagnamento di Silla. Alla l. 15 inizia una seconda epistola dello stesso Silla agli Stratonicesi, che reca nelle prime due linee (ll. 15-16) una *formula salutationis* del tutto identica a quella della prima epistola delle ll. 1-2. Anch'essa è dunque da collocare senza dubbio nell'81 a.C. Il dittatore indicava innanzitutto di aver dato udienza in Senato agli ambasciatori inviati dalla città caria: egli si esprime utilizzando la formula ἐγὼ σύγκλητον ἔδωκα che compare anche in altri documenti epistolari legati ad ambascerie ricevute dai magistrati romani nell'Urbe o in altri luoghi (I.4 A.a, ll. 9-10; III.1, l. 92). In seguito Silla introduceva il testo del *senatus consultum* con un'altra formula ricorrente (ll. 17-18), che appare attestata in altri documenti del presente lavoro subito dopo il riferimento all'udienza data in Senato agli emissari stranieri (I.4 A.a, ll. 11-12; I.6A, col. i, l. a 4; III.1, l. 93)³⁶⁹.

Il senatus consultum dell'81 a.C. A partire dalla l. 19 ha quindi inizio il testo del decreto senatorio, che si apre ancora una volta con la nomenclatura e la titolatura completa del dittatore Silla Ἐπαφρόδιτος. Egli aveva riunito il Senato diciassette giorni prima delle calende di aprile, il 16 marzo 81 a.C. (*a. d. XVII Kal. April.*), nel tempio della *Concordia* (ll. 20-21). In merito al luogo di riunione del Senato in questa sede propongo di leggere ἐν τῷ[ι να]ῶι τῆς Ὁμονοίας in base al confronto con il *sc de Panamara*, in cui il luogo di riunione dei senatori nella seduta del 15 agosto 39 a.C. (*a. d. XVIII Kal. Sept.*) è iscritto in quella variante interamente fuori lacuna³⁷⁰; rispetto al testo che compare nel documento panamarese ho scelto tuttavia di mantenere uno spazio di tre lettere all'interno della lacuna, non considerando plausibile la presenza di un secondo articolo in dativo in posizione attributiva³⁷¹. Il tempio della *Concordia*, che – addossato al *Tabularium* – si affaccia sul foro romano occupandone il lato occidentale, fu utilizzato in più occasioni come sede delle riunioni del Senato a partire dall'età repubblicana³⁷². Le fonti a disposizione degli storici prima del rinvenimento del nuovo frammento stratonicense inducevano a credere che l'utilizzo del tempio della *Concordia* per le riunioni del Senato fosse stato inaugurato con il consolato di Cicerone (63 a.C.), portando a dubitare persino della possibilità che il tempio svolgesse tale funzione prima di quella data³⁷³; la lettura del nuovo frammento del senatoconsulto consente di antedatere con sicurezza il suo utilizzo come sede del Senato di almeno diciotto anni, chiarendo che in età sillana l'edificio utilizzato come luogo di riunione era indubbiamente quello ricostruito

³⁶⁹ Vd. anche le integrazioni proposte, sulla base del nuovo frammento del presente documento, in I.6A, col. i, ll. a 3-4 (*supra*, p. 94).

³⁷⁰ SHERK, *RDGE* 27, ll. 4-5: ἐν τῷ ναῶι τῆς Ὁμονοίας.

³⁷¹ A proposito dell'integrazione della lacuna con il vocabolo ναός, sembra che il santuario della *Concordia* venisse definito in età repubblicana con il termine *fanum* o il suo sinonimo *aedes* e non come *templum*, forse in conseguenza di una tendenza arcaizzante del linguaggio diplomatico di quel periodo (vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 104-105). Vd. anche *CIL* I² 2676 = *IKallatis* 1 (trattato tra Roma e Callatide forse del 71-70 a.C. o del ca. 100 a.C.), l. 15, in *fa{a}no Concor[d(iae)]*; Ios., *Ant.*, XIV, 145, ἐν τῷ τῆς Ὁμονοίας ναῶι (*senatus consultum* del 13 dicembre, forse del 139 a.C.); Ios., *Ant.*, XIV, 222, ἐν τῷ ναῶι τῆς Ὁμονοίας (*senatus consultum* del 9 febbraio 44 a.C.).

³⁷² BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 106-108.

³⁷³ *Ibid.*, pp. 90-94.

dal console L. Opimio nel 121 a.C.³⁷⁴ È chiaro che la scelta del tempio della *Concordia* per ospitare la seduta senatoria del 16 marzo 81 a.C. non aveva una connotazione ideologica particolare in relazione ai rapporti con gli Stratonicesi, ma fu dettata con ogni probabilità dalla disponibilità del tempio ad ospitare i senatori in quel giorno, in cui evidentemente non erano in programma funzioni liturgiche³⁷⁵. Un altro dettaglio interessante circa quella riunione senatoria è la restituzione dei nomi dei tre senatori che componevano la commissione preposta alla redazione ufficiale del testo del *senatus consultum*, introdotti dalla traduzione greca della formula *scribundo adfuerunt* (ll. 21–23): questi erano Caio Fannio *C. f.*, Marco Vulcio *C. f.* della tribù *Arnensis* e Caio Fundanio *C. f.* La lettura del frammento della parte centrale rivela che nel nome del secondo componente della commissione senatoria il patronimico era indicato alla maniera greca con il genitivo semplice; questo induce a pensare che anche gli altri due nomi fossero iscritti nello stesso modo e che di conseguenza nelle lacune che seguono i due genitivi Γαίου alla l. 22 e 23 fossero riportati soltanto i nomi delle tribù cui appartenevano i due personaggi, a differenza di quanto sostenevano gli editori e anche lo stesso Şahin prima della scoperta del nuovo frammento³⁷⁶. Il primo senatore nominato in queste linee può essere identificato forse con il C. Fannio *C. f.* che seguì come legato Q. Fabio Massimo Eburno a Creta tra il 113 e il 112 a.C.³⁷⁷, ma non è escluso che si tratti di un suo omonimo più giovane, forse il suo stesso figlio. C. Fundanio, anch'egli *C. f.*, è invece da identificare probabilmente con il tribuno plebeo nominato tra i promotori della *lex Antonia de Termessibus* del 72/71 o 68 a.C., che fu contemporaneamente *curator viarum*³⁷⁸. Inoltre il frammento pubblicato nel 2002 permette di individuare nel secondo personaggio della commissione redazionale un membro prima sconosciuto della tribù *Arnensis*, la stessa da cui provengono quattro dei quindici senatori che componevano il consiglio consultivo dei consoli del 73 a.C., uno dei quali reca anch'egli il nome gentilizio *Vulcius* (I.7, ll. 6–7, M. Claudio Marcello *M. f.* Ἀρνήσσης; l. 7, C. Claudio Glaber *C. f.* Ἀρνήσσης; l. 10, L. Vulcio *L. f.* Ἀρνήσσης; ll. 13–12, Q. Pompeo Rufo *Q. f.* Ἀρνήσσης). Il testo del *sc de Stratonicensibus* proseguiva poi alle ll. 23–27 con i nomi dei tre ambasciatori stratonicesi – Paionio Ierocle, Ecateo e Dioniso – giunti a Roma per perorare la causa della propria patria di fronte ai senatori³⁷⁹. È importante rilevare la precisazione secondo cui i tre ambasciatori di Stratonicea provenivano ἐκ Χρυσσορέων. Questa

³⁷⁴ Non conoscendo il nuovo frammento pubblicato nel 2002, BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 39, 119–120, 205, 303, 308, collocava la seduta senatoria dell'81 a.C. nel giorno 27 marzo ([πρὸ ἡμερῶν ἕξ κα]λανδῶν Ἀπριλίῳν = a. d. VI Kal. April), ipotizzando inoltre che essa si fosse tenuta nell'*atrium Libertatis* (ἐν τιμμητρίῳι) e non nel *comitium*, come pensavano altri studiosi. Vd. Ead. 1979, pp. 619–621, e *supra*, p. 95 e nota 297.

³⁷⁵ Vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, p. 106.

³⁷⁶ Quanto alla tribù cui era ascritto C. Fundanio, ŞAHIN 2002, p. 3, ipotizza che si tratti della *Quirina* o della *Collina*.

³⁷⁷ Vd. *infra*, p. 299 e nota 767.

³⁷⁸ RE, VII, *Fundanius* 1; BROUGHTON, MRR, II, p. 138; DNP, IV, *Fundanius* 1. Vd. CIL I², 589 = ILS 38 = CRAWFORD, *Roman Statutes* 19, l. 2 (*lex Antonia de Termessibus*); CIL I², 744 = ILS 5800, l. 5. Egli era amico di Cicerone (*Ad Q. fr.*, I, 2, 10) e suocero di Varrone (*Rust.*, I, 2, 1). Sulla datazione della *lex Antonia* vd. FERRARY 1985, pp. 439–442, il quale preferisce collocarla nel 68 a.C.

³⁷⁹ Sull'onomastica di questi tre personaggi vd. *infra*, pp. 408–409.

affermazione allude infatti al *koinon* che raccoglieva alcune città della Caria attorno al tempio di Zeus *Chrysaoris*, un'organizzazione di carattere religioso³⁸⁰. Stratonicea era una delle città principali del *koinon*, anche perché padrona del territorio occupato dai più importanti templi della regione, e numerosi cittadini di quella *polis* svolsero nei secoli ruoli importanti all'interno di quel consesso³⁸¹. Ciò giustificherebbe dunque la definizione degli ambasciatori come Στρατονικεῖς ἐκ Χρυσσοπέων per indicare che la loro missione si svolgeva sia a nome della città sia per conto del *koinon* crisaorico a essa fortemente legato, anch'esso interessato a ottenere privilegi per i luoghi di culto della regione. Il testo riprende alla l. 27 con la precisazione che i tre emissari avevano rinnovato nei confronti dei Romani le manifestazioni di benevolenza, amicizia e alleanza come era stato loro prescritto da uno *psephisma* degli Stratonicesi; oltre a ciò, essi dovettero poi congratularsi con il popolo romano per il fatto che al momento della loro visita gli affari pubblici dell'Urbe si trovavano in condizioni migliori (ll. 29-30). Presentandosi in Senato con un richiamo agli eventi della guerra mitridatica, gli Stratonicesi intendevano con ogni probabilità ricordare implicitamente il motivo alla base della loro missione diplomatica a Roma, alludendo quindi al coinvolgimento degli abitanti della *polis* a sostegno dei Romani contro il re del Ponto. Come si è già osservato, la formula χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνενεώσασθαι relativa al rinnovo ufficiale dei segni che sanciscono il legame politico e diplomatico tra i Romani e le comunità alleate ricorre in più occasioni nei documenti dell'età repubblicana e ritorna in questo stesso decreto senatorio anche alla l. 71³⁸².

L'orazione degli emissari stratonicesi. Dalla l. 31 comincia il testo della *relatio* contenente le richieste effettuate di fronte ai senatori dagli ambasciatori, scandita da tre complete rette da ὅπως. Innanzitutto essi chiesero il permesso di dedicare a nome della singola città di Stratonicea una corona d'oro al Senato del valore di duecento talenti (ll. 31-32). In secondo luogo gli Stratonicesi espressero la volontà di compiere un sacrificio sul Campidoglio per onorare la vittoria e l'egemonia del popolo romano (ll. 33-34). Infine essi affermarono che in merito a ogni altra questione il dittatore Silla Ἐπαφρόδιτος aveva scelto in passato di trattare il popolo di Stratonicea in modo benevolo (ll. 35-36). Nelle linee successive gli emissari della *polis* caria si preoccupavano di giustificare queste loro prime richieste illustrando i meriti dei loro concittadini nei confronti di Roma. Le loro argomentazioni miravano a evidenziare l'atteggiamento tenuto dalla città sia in

³⁸⁰ Vd. Str., XIV, 2, 25 (C 660). *Contra*, GABRIELSEN 2000, pp. 159-161, ritiene il *koinon* un'associazione di natura politica, ma la sua teoria è stata respinta sia da Van BREMEN 2004, p. 208, nota 3, sia da LA BUFF 2016, p. 51. Questo *koinon* è attestato sin dal 267 a.C. ed era formato da almeno sette *poleis* della Caria (Amyzon, Alabanda, Alinda, Milasa, Tera, Stratonicea, Cheramo; vd. GABRIELSEN 2000, pp. 156-159). CALDESI VALERI 1999, pp. 187-189, collocava il santuario tradizionale dei Cari presso la città di Idria, a circa 200 m dal sito dove sarebbe poi stata fondata Stratonicea.

³⁸¹ Vd. ŞAHIN 2003, pp. 1-7, che reca un decreto del *koinon* crisaorico da Lagina in onore dello stratonicese Aristonide (*paulo post* 190 a.C.), o anche Van BREMEN 2004, pp. 241-243, App., *Decree of Kallipolitai*, ll. 22-23, in cui l'onorato, Crisauro, è definito cittadino di Stratonicea intorno alla metà del II sec. a.C.

³⁸² Vd. IG IX.2, 89 = SHERK, *RDGE* 9, ll. 18-19, 60-61; I.6A, col. ii, ll. d 2-3; B, col. i, l. 12; III.1, l. 3; vd. *infra*, p. 396 e nota 391.

tempo di pace, quando il popolo stratonicese preservò la benevolenza, la *fides* e l'amicizia nei confronti dei Romani (ll. 37-38), sia al tempo della guerra mitridatica, in occasione della quale gli Stratonicesi – per primi tra le popolazioni asianiche – scelsero di schierarsi contro il re pontico mentre egli instaurava un durissimo regime tirannico in Asia Minore (ll. 39-40). Essi specificavano inoltre che il re aveva marciato contro la città e l'aveva governata dopo averla conquistata militarmente (l. 41). La prima parte di questa linea è stata integrata nell'*editio princeps* in modo da far corrispondere il senso del testo con quanto afferma Appiano, il quale sosteneva che Mitridate, subito dopo aver fatto uccidere Manio Aquilio a Pergamo nell'88 a.C., aveva conquistato militarmente Stratonicea, vi aveva imposto una multa e vi aveva insediato un presidio pontico³⁸³, intendendo così punire severamente la città per la decisa resistenza opposta alla sua avanzata. La ricostruzione di Cousin e Diehl relativa alla marcia del re contro la città appare comunque plausibile, almeno nel significato che poteva recare il testo originario nella prima parte della l. 41. Nel documento vi è poi una lacuna di una linea (l. 42) e un riferimento in dativo al dittatore Silla e a un ordine da lui impartito (ll. 43-44). È possibile che gli Stratonicesi intendessero qui alludere a un evento verificatosi mentre Silla deteneva il comando proconsole in Oriente tra l'87 e l'84 a.C., ovvero anche a un primo contatto avvenuto con il generale nello stesso periodo. La perorazione degli emissari stratonicesi proseguiva dunque con un nuovo richiamo alla costante preservazione da parte degli Stratonicesi dell'εὐνοία, della πίστις e della συμμαχία nei confronti dei Romani e anche verso il generale, espressasi soprattutto attraverso un'amministrazione degli affari pubblici conforme alla condotta politica dell'Urbe (ll. 45-47). Gli emissari affermavano poi che il loro popolo aveva condotto con coraggio una guerra contro Mitridate opponendosi con il massimo ardore alla violenza e alla potenza del re (ll. 47-49). Dopo la lacuna della l. 50 il testo riprende con nuove richieste da parte degli Stratonicesi, che dobbiamo immaginare anche in questo caso introdotte dalla congiunzione ὅπως. La città chiedeva al Senato di poter usufruire anche in quel momento dei propri diritti, delle leggi e dei costumi di cui aveva goduto precedentemente (ll. 51-52). Gli Stratonicesi domandarono poi un riconoscimento romano a tutti i provvedimenti straordinari che essi avevano emanato a causa della guerra dichiarata contro Mitridate (ll. 52-54). Inoltre richiesero al Senato l'approvazione anche in merito al controllo che esercitavano sulle città di Temesso, Cheramo, nonché sui distretti, i villaggi, i porti e le rendite che Silla, probabilmente in qualità di *imperator*, aveva concesso loro, aggiungendoli ai domini della *polis* caria come ricompensa per il valore e l'onore da essi mostrato (ll. 55-58)³⁸⁴. Nella lacuna iniziale della l. 55 i primi editori integrarono il nome della località di Pedaso, aggiungendo anche questa alle concessioni sillane sulla base della

³⁸³ App., *Mithr.*, 21 (82).

³⁸⁴ Le ll. 55-58 sono riportate anche in *IKeramos* T 4 nella lettura dell'edizione di Şahin (1982). Il verbo προσώρισεν, che qui compare interamente in lacuna, è un termine tecnico che indica l'assegnazione di territori a un alleato dopo un conflitto (HELLER 2006, p. 66); nel *senatus consultum* esso ricorre anche alle ll. 99, 107, 110, ma è attestato anche in merito alle concessioni accordate da Silla al tempio di Oropo (I.7, l. 56).

narrazione straboniana, in cui si dice che all'interno del territorio di Stratonicea vi era una piccola città di nome Πήδασον³⁸⁵. Tuttavia non vi sono testimonianze solide per sostenere questa ipotesi e la lettura di Newton in questo punto appare preferibile³⁸⁶. Delle località menzionate soltanto Cheramo può essere individuata con sicurezza nella *polis* marittima situata ca. 60 km a sud di Stratonicea e affacciata sul golfo che da essa prendeva il nome (Κεραμεικὸς κόλπος)³⁸⁷. Temesso invece, la cui ubicazione resta sconosciuta, è forse da associare alla città di Temisso menzionata da Stefano di Bisanzio come πόλις Καρίας³⁸⁸. Tali concessioni garantivano agli Stratonicesi il controllo politico e economico di tutta la vasta area montuosa che si estendeva dalla pianura di Lagina al mare in direzione sud. Infine tra le ll. 59 e 61 è riportata l'ultima richiesta degli Stratonicesi, che riguardava la sanzione definitiva dell'*asylia* per il tempio di Ecate, venerato da molto tempo, e il suo recinto sacro. Gli Stratonicesi definirono in questo caso la dea come massimamente famosa e grandiosa (l. 59), alludendo alla fama del santuario e alla notevole importanza del culto della dea in tutta la regione. Simili parole risuonano anche nella testimonianza straboniana, in cui l'autore afferma che nella sua epoca il tempio di Ecate di Lagina era il più illustre (ἐπιφανέστατον) dei due santuari che occupavano la *chora* di Stratonicea³⁸⁹. Questa affermazione è ancora più significativa in considerazione del fatto che lo stesso autore riferiva che l'altro santuario presente nel territorio della *polis*, quello di Zeus *Chrysaoris*, era considerato un possesso comune di tutti i Cari ed era utilizzato per porgere offerte collettive e per deliberare su questioni di interesse comune per tutti i membri della Lega crisaorica.

Alla l. 62 dell'iscrizione iniziano poi le richieste degli Stratonicesi in relazione ai danni subiti nel corso della guerra. Gli emissari domandavano al Senato di istruire il governatore che si trovava in viaggio verso la provincia d'Asia affinché si prendesse cura della loro situazione (ll. 63-64) preoccupandosi che fosse a loro restituito ciò che originariamente era appartenuto al popolo di Stratonicea (ll. 64-65). Inoltre essi richiedevano l'aiuto del futuro governatore per ottenere la restituzione dei prigionieri (ll. 65-66), pretendendo poi di ricevere in merito a ogni altra questione un giusto trattamento da parte dei Romani (ll. 66). Infine essi auspicavano che i magistrati romani potessero concedere agli ambasciatori che sarebbero stati inviati in futuro a Roma dagli Stratonicesi di ricevere udienza in Senato *extra ordinem* (ll. 67-68), vale a dire

³⁸⁵ Str., XIII, 59 (C 611). Vd. COUSIN – DIEHL 1885, p. 468.

³⁸⁶ Già ROBERT 1937, p. 561, nota 4, riteneva del tutto indimostrabile che proprio questa località fosse nominata nel senatoconsulto dell'81 a.C.; analogamente MAGIE, *RRAM*, II, p. 1113, riteneva tale integrazione "exceedingly doubtful". Van BREMEN 2004, p. 217, nota 36, rileva soltanto che prima del nome di Temesso vi è spazio sufficiente per il nome di un'altra comunità.

³⁸⁷ Tuttavia in età augustea Cheramo aveva riottenuto l'autonomia, come attesta Strabone, XIV, 2, 25 (C 660) affermando che la città aveva alle sue dipendenze dei villaggi. Lo stesso autore (XIV, 2, 15, C 656) definisce però Cheramo e Bargasa piccole città sul mare (πολίχνια ὑπὲρ θαλάττης). Vd. MAGIE, *RRAM*, II, p. 1113.

³⁸⁸ Stef. Biz., s.v. Θεμισσός. Il nome della *polis* o l'etnico dei suoi cittadini è attestato in alcune iscrizioni riportate in ROBERT 1937, pp. 561-564; vd. *I Stratonikeia* 126, 654.

³⁸⁹ Str., XIV, 2, 25 (C 660).

ottenendo un diritto di precedenza rispetto alle altre delegazioni al di fuori del normale ordine procedurale di accoglienza delle ambascerie straniere.

Il dibattito in Senato. Alla l. 69 comincia dunque il testo relativo alla discussione svolta in Senato in merito alle richieste avanzate dagli emissari stratonicesi, esaminate puntualmente anche alla luce della documentazione addotta da quelli o della perorazione dei senatori che intendevano sostenere la loro causa. Innanzitutto fu proposto di ricevere gli ambasciatori stratonicesi in Senato in forma amichevole in un colloquio diretto (ll. 69-71), di rinnovare ufficialmente la benevolenza, l'amicizia e l'alleanza tra Roma e la città caria (l. 71), nonché di dichiarare pubblicamente gli ambasciatori uomini onesti ed eccellenti, amici e alleati dei Romani e provenienti da un popolo anch'esso onesto e eccellente, amico e alleato dell'Urbe (ll. 72-74). Si notificava poi che a proposito di questi temi aveva pronunciato discorsi in Senato anche il dittatore Silla (ll. 75-77) al fine di rendere noto ai Romani, sulla base delle lettere inviate da parte di coloro che avevano tenuto il potere in Asia e in Grecia e dei legati che avevano svolto il proprio servizio in quelle province (ll. 77-79), che gli Stratonicesi avevano sempre preservato la propria benevolenza, l'amicizia e la *fides* nei confronti del popolo romano sia in tempo di pace sia in guerra (ll. 80-82) e che attraverso l'invio di soldati e di derrate frumentarie e l'investimento di grandi somme di denaro avevano difeso con grande ardore gli interessi del popolo romano (ll. 82-84). Come ipotizzò Marek, è possibile che questa affermazione alludesse agli aiuti militari che gli Stratonicesi inviarono in seguito alla richiesta di soccorso trasmessa alle città della Caria da Oppio mentre egli era stretto d'assedio a Laodicea tra l'88 e l'87 a.C.³⁹⁰ Successivamente erano rivelati altri dettagli riguardo alla magnanimità degli Stratonicesi, espressasi nel corso della guerra con la partecipazione al fianco dei Romani contro i generali e le armate del re pontico, cui essi si erano opposti con grandissimo coraggio per limitarne l'espansione sulle città dell'Asia e della Grecia (ll. 85-88).

Il decretum. A partire dalla l. 89 ha inizio il testo della delibera senatoria sui punti finora trattati. I senatori stabilivano in prima istanza di ricordare pubblicamente degli uomini romani onesti (ll. 89-90). Alla l. 90 il testo appare piuttosto lacunoso e il senso di questa affermazione è difficile da comprendere. Il riferimento a uomini romani è stato letto soltanto da Cousin e Diehl e più esplicitamente da Şahin, che lesse Π]ωμείων sul calco, mentre Viereck e Dittenberger ritenevano che in generale fosse stabilito di onorare uomini onesti e giusti: è possibile che i senatori avessero stabilito di aprire la seduta del 16 marzo 81 con una commemorazione ufficiale in memoria di alcuni colleghi recentemente scomparsi o in onore degli Stratonicesi caduti nella guerra a sostegno di Roma. Tuttavia, un confronto con il testo di un'epistola di Cesare del gennaio 44 a.C. – da cui Cousin e Diehl trassero ispirazione per integrare le ll. 90-91 – permette di interpretare queste parole in modo differente. Giuseppe Flavio riportava una lettera scritta da

³⁹⁰ MAREK 1988, p. 293; ipotesi ritenuta plausibile da CAMPANILE 1996, p. 153, nota 31. Vd. *supra*, pp. 177-179, a proposito delle lettere di aiuto inviate da Oppio agli Afrodisi.

Cesare ai Giudei sui diritti di Ircano II³⁹¹: in un punto della missiva il testo recitava καλῶς ἔχει καὶ ἡμᾶς ἀπομνημονεύειν καὶ προνοεῖν ὡς (...); ciò che Cesare raccomandava di ricordare erano le testimonianze addotte in Senato dai generali romani e dai Giudei a proposito dei gesti di lealtà e benevolenza compiuti da Ircano e dal suo popolo nei confronti dei Romani. Allo stesso modo è possibile immaginare che alle ll. 89-91 il Senato raccomandasse di ricordare le testimonianze esposte probabilmente da diversi soggetti, sia Romani sia provinciali, riguardo ai segni della lealtà e della benevolenza degli Stratonicesi nei confronti dell'Urbe, menzionati più volte nel testo stesso. Nelle linee seguenti il Senato incaricava poi il dittatore Silla di dare disposizioni al proquestore affinché consegnasse agli ambasciatori doni ospitali in base alla procedura prevista in questi casi (ll. 90-93). È piuttosto singolare in questa occasione la scelta di indicare il questore di Roma, solitamente preposto alla consegna degli ξένια alle ambascerie straniere, con il titolo di ἀντιταμίος. Infatti questo vocabolo rievoca piuttosto l'ufficio di *proquaestor*, una carica che non identificava certamente un magistrato dell'Urbe ma l'amministratore finanziario di una provincia, come si è visto precedentemente³⁹². Non escludo che nel caso degli Stratonicesi il Senato abbia deciso eccezionalmente di incaricare il proquestore attivo nella provincia di provenienza di questi, da identificare nel *proquaestor pro praetore* Lucullo che avrebbe ricoperto tale carica in Asia fino all'80 a.C. ca.³⁹³, di consegnare doni ospitali direttamente alla città al ritorno dell'ambasceria. Tale ricostruzione appare tuttavia soltanto ipotetica e resa comunque dubbia dal fatto che nel *senatus consultum* questa variazione rispetto alla normale procedura di consegna dei doni non sia giustificata con argomentazioni più elaborate. È dunque possibile immaginare anche che sia scorretta l'integrazione del titolo [τὸν ἀν]τιταμίαν alla l. 92, ovvero che con questo termine si intendesse comunque fare riferimento a uno dei questori di Roma o anche a un sostituto del questore urbano (nominato letteralmente "al posto di un questore")³⁹⁴. Nelle linee successive i senatori accordavano agli Stratonicesi il diritto di *suis legibus et moribus uti* (ll. 93-94), soddisfacendo la richiesta degli emissari riportata alle ll. 51-52. Alle ll. 95-97 il Senato riconobbe poi piena validità legale a tutte le disposizioni e ai decreti promulgati dagli Stratonicesi a causa della guerra contro Mitridate. Seguono poi le disposizioni in materia politica e fiscale già richiamate alle ll. 55-58, a proposito delle quali i senatori, avallando le concessioni precedentemente stabilite da Silla, aggiungevano che il dittatore, quando era *imperator*, aveva conferito tali benefici agli Stratonicesi per onorare il loro valore sulla base del parere espresso dal suo *consilium* (ll. 97-101). In merito a quanto il Senato aveva deliberato fino a questo punto, il popolo romano affermava di aver decretato che, come era conveniente e opportuno, era

³⁹¹ Ios., *Ant.*, XIV, 211-212.

³⁹² VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 29, nota 87, lo definiva un *magistratus militaris et extraordinarius* in carica per due anni.

³⁹³ Vd. *supra*, pp. 156-158.

³⁹⁴ Si noti a tal proposito che MASON 1974, pp. 22-23, includeva la presente iscrizione tra le attestazioni note del vocabolo ἀντιταμίος senza discuterla. Vd. poi *ibid.*, p. 104 («both ἀντί and *pro* have the sense "in the place of"»), e *supra*, pp. 36-37, per l'interpretazione di ἀνθύπατος letteralmente come *pro consule*, "al posto di un console".

necessario che queste disposizioni fossero gradite anche agli stessi Stratonicesi (ll. 101-104). Allo stesso modo il Senato concedeva a Silla, nel caso lo ritenesse opportuno, la facoltà di riconsiderare le concessioni fatte quando era *imperator* a favore degli Stratonicesi (ll. 105-107), incaricandolo di conseguenza di stabilire l'entità delle tasse che ogni comunità soggetta avrebbe dovuto pagare alla *polis* caria (ll. 107-108). Nel caso in cui avesse accettato tale compito, Silla sarebbe stato tenuto a inviare epistole a ogni comunità che egli aveva assegnato a Stratonicea, affinché queste paghassero la tassa prevista (ll. 109-111). Infine il Senato stabilì che chiunque in futuro avesse governato le province di Asia o di Grecia – vale a dire la *provincia Macedonia* – avrebbe dovuto controllare che simili disposizioni ricevessero una definitiva efficacia legale, rimanendo in vigore quanto decretato dal presente senatoconsulto (ll. 112-114). Si rileva che, rispetto al testo della richiesta degli Stratonicesi relativa alle concessioni sul controllo delle comunità soggette e dei tributi (ll. 55-58), il testo alle ll. 99-100 e 105-108 presenta una variazione sostanziale, discussa nel 1959 da Papazoglou³⁹⁵. Accogliendo le restituzioni proposte dai primi editori, il testo delle ll. 55-56 appare riguardare l'assegnazione agli Stratonicesi delle rendite fiscali provenienti da alcune città ([προσόδους τε τῶν] πόλεων), mentre alle ll. 99-100 e 106-108 si fa riferimento a πολιτεῖαι che sarebbero state sottoposte alla tassazione della *polis* caria. La restituzione dell'accusativo πολιτείας in questi due punti è desunta dall'attestazione sicura di questo vocabolo alla l. 109. Nella sostanza le concessioni appaiono analoghe a quelle conferite negli stessi anni da Silla anche agli Oropii (I.7, ll. 45-47) e forse ai Tasioi (I.6A, ll. e 16-17, ll. f 2-3, ll. g 2-3). Nel caso degli Stratonicesi Papazoglou interpretava il termine πολιτεῖαι traducendolo con il latino *civitates* e immaginando che Silla e il Senato avessero voluto precisare, attraverso l'utilizzo di questo vocabolo, che avrebbero ceduto alla città il controllo economico su quelle comunità, obbligate formalmente a versare il tributo a Stratonicea, ma non quello politico, in quanto, mantenendo lo statuto di *civitates*, esse avrebbero potuto continuare a godere di una formale autonomia. Come già rilevato dai primi editori³⁹⁶, l'utilizzo del termine πολιτεῖαι al posto del più comune πολεῖς svelava una evidente influenza della lingua latina sul testo greco e, attraverso di essa, l'intenzione dei senatori di precisare nella delibera la natura delle comunità che venivano assegnate economicamente a Stratonicea, le quali non figuravano come "città" nel senso tradizionale del termine, ma molto probabilmente come "comunità indigene" della Caria (*civitates peregrinae*). Questa ipotesi appare probabile, ma non dimostrabile su basi certe, soprattutto perché desunta da parti piuttosto lacunose del testo, il cui stato di conservazione limita fortemente la nostra conoscenza dei suoi contenuti. Nelle sezioni che trattano gli stessi temi nei documenti dedicati ai Tasioi e agli Oropii, a fianco alla menzione di distretti e porti, è chiaramente leggibile il rimando a *poleis*³⁹⁷; soltanto in un punto molto lacunoso del *senatus consultum* dell'80 a.C. riguardante i

³⁹⁵ PAPAZOGLOU 1959, pp. 102-104; vd. SEG 19, 654.

³⁹⁶ Vd. PAPAZOGLOU 1959, p. 104, nota 3.

³⁹⁷ I.6A, l. f 3: π[ό]λεῖς χω[ρ]ία; l. g 3: τοῦ(?)των τῶν πόλεων χωρίων; I.7, ll. 46-47: τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας λιμένων τε τῶν Ὠρωπίων τὰς προσόδους ἀπάσας.

Tasii è evidente il richiamo a αὐται αἱ πολιτεῖαι[ι] (I.6A, a, G l. 2), ma il fatto che queste parole siano le uniche conservate in tutta la linea, seguite poi da un riferimento a *poleis* e *choria* nella linea successiva, non appare sufficiente per permettere di accogliere con sicurezza né l'attestazione del vocabolo πολιτείας alle ll. 99-100 ([πολιτείας προσόδους]) e 106 (πολι[τείας]) del *sc de Stratonicensibus*, né l'ipotesi di Papazoglou. Recentemente Heller ha proposto di distinguere nettamente tra il destino di queste comunità, che non avrebbero perso la loro caratteristica di "città", e quello di Temesso e Cheramo, che sarebbero state invece annesse sotto ogni aspetto – fiscale e politico – a Stratonicea³⁹⁸.

La parte finale della delibera senatoria, dalla l. 115 alla l. 133, è dedicata alla parte dispositiva e alle ultime concessioni attribuite agli Stratonicesi, che di fatto sancivano l'approvazione a ogni singola richiesta avanzata in Senato dagli ambasciatori della città. Alla l. 115 i senatori conferivano al tempio di Ecate il diritto all'*asylia* (l. 115), istruendo poi ogni futuro proconsole d'Asia di indagare sulle sottrazioni subite dagli Stratonicesi, sotto forma di saccheggio o occupazione abusiva dei loro territori, e di prendersi cura della restituzione di quei beni da parte dei nemici della *polis*, i quali avrebbero dovuto allo stesso modo liberare i prigionieri stratonicesi (ll. 118-121). Su ogni altra questione il Senato incaricava poi i suoi futuri rappresentanti in Asia di riservare agli Stratonicesi un trattamento giusto (ll. 121-122) in linea con gli interessi pubblici dell'Urbe e con la loro lealtà personale alla causa romana (ll. 121-124). Chiude il documento l'approvazione delle prime richieste esposte in Senato dagli emissari stratonicesi: il Senato concesse l'autorizzazione a collocare la corona d'oro che il popolo amico aveva inviato nel luogo in cui il dittatore Silla ritenesse opportuno farla riporre (ll. 125-129)³⁹⁹, approvò la celebrazione di un sacrificio in Campidoglio qualora gli emissari stranieri lo desiderassero (ll. 129-130), e istruì infine i futuri magistrati romani di ricevere gli ambasciatori della città al di fuori del consueto ordine di accoglienza delle missioni diplomatiche straniere (ll. 131-133).

Roma e le concessioni agli alleati. Chiaramente il testo fa riferimento a disposizioni stabilite da Silla nel periodo in cui egli operava in Asia dopo la pace di Dardano con lo scopo di dare un nuovo assetto politico e amministrativo alla provincia. Come si è già visto in altri casi di età sillana⁴⁰⁰, il *senatus consultum* dell'81 a.C. avrebbe dovuto dare sanzione legale definitiva alle concessioni con cui il dittatore, quando era ancora *imperator* in Asia tra l'estate dell'85 e quella dell'84 a.C., aveva deciso di beneficiare generosamente la comunità alleata di Stratonicea. A questo documento si collega indubbiamente anche il *sc de Tabenis*, approvato in Senato nello stesso anno per sanzionare i privilegi accordati anni prima anche alla comunità caria di Tabe,

³⁹⁸ HELLER 2006, pp. 67-68.

³⁹⁹ Tale concessione richiama l'onore conferito anche agli abitanti di Tisbe (Beozia) nel 170 a.C., quando il Senato stabilì che l'oro che essi avevano raccolto per dedicare una corona in Campidoglio, presumibilmente sottratto da individui ostili a Roma, fosse loro restituito in modo che essi potessero portare a compimento la loro dedica (vd. il cd. *sc de Thisbenibus*, *Syll.*³ 646 = SHERK, *RDGE* 2, ll. 31-35).

⁴⁰⁰ I.6, da Taso; I.7, da Oropo; II.5, da Cos.

posta circa 130 km a est di Stratonicea⁴⁰¹. Tuttavia è anche possibile istituire un confronto con il *sc de Thasiis* (I.6) dell'80 a.C., il cui testo sembra riportare importanti analogie con il presente documento, sottolineando una similitudine tra la lealtà mostrata dagli Stratonicesi e dai Tasi. Non mancano confronti anche con un testo epistolare relativo ai Chioti, che ottennero benefici simili da Silla e dal Senato⁴⁰². In tutti questi casi le città avevano ottenuto direttamente da Silla promesse e disposizioni verbali e dovettero organizzare ambascerie dirette a Roma prima di poter ottenere la ratifica ufficiale a quelle decisioni.

Roma beneficia Stratonicea. La serie di privilegi concessi agli abitanti di Stratonicea è sorprendente e testimonia un forte legame politico venutosi a creare tra Roma e gli Stratonicesi durante e dopo la Prima guerra mitridatica. Ciò non stupisce particolarmente, dal momento che è chiaro anche da altri documenti quanto sia stato importante il contributo di alcune città greche della Caria (Nisa, Laodicea, Afrodisiade) alla difesa della causa romana contro l'avanzata di Mitridate. Tuttavia il numero dei benefici accordati esplicitamente agli Stratonicesi non ha eguali nei testi a noi noti successivi a quel conflitto; si può pensare che, conferendo un gran numero di privilegi a una comunità dimostratasi massimamente leale, i Romani intendessero dare un segnale forte – che valesse anche per il futuro – a tutte le città dell'Asia sulla loro capacità di ricompensare gli alleati⁴⁰³. Indubbiamente all'epoca Stratonicea era una delle più importanti *poleis* della Caria, avendo assunto il controllo politico di diversi centri della regione tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C.⁴⁰⁴ In questo processo di espansione la città si avvale presumibilmente del beneplacito delle autorità romane, le quali nel 167/166 a.C. avevano liberato la Caria dal controllo di Rodi, la cui *peraia* si estendeva proprio fino a Stratonicea⁴⁰⁵. A quegli anni risalirebbero dunque i primi rapporti positivi tra Roma e gli Stratonicesi: Polibio riporta che proprio in seguito all'arrivo a Roma di ambascerie di esuli provenienti da Cauno e da Stratonicea il Senato aveva ordinato ai Rodii di rimuovere i presidi da quelle città⁴⁰⁶. Con le concessioni territoriali dell'81 a.C. la *polis* caria giunse a controllare tutta la regione che si estendeva fino alla costa meridionale, dominata dal centro di Cheramo. Questo contribuì grandemente a rafforzare la posizione della città anche all'interno del *koinon* crisaorico, incrementando le unità di voto controllate da Stratonicea soprattutto grazie all'annessione del centro costiero, che rivestiva in esso un ruolo importante⁴⁰⁷.

⁴⁰¹ OGIS 442 = SHERK, *RDGE* 17; vd. *supra*, p. 176. È probabilmente da intendere allo stesso modo anche il lacunosissimo *sc de Cormis* (SHERK, *RDGE* 19), anch'esso forse riguardante la conferma dei privilegi a una ignota comunità, presumibilmente situata nella Licia orientale (vd. *Barrington Atlas*, tav. 65, D 4; *Digital Atlas*, Korma, id 27751). Il documento è da collocare forse nell'anno del secondo consolato di Silla (80 a.C.), un anno dopo i due *senatus consulta* relativi alle città della Caria.

⁴⁰² Si tratta di SHERK, *RDGE* 70; vd. *infra*, pp. 387-388, per il parallelo tra queste tre città filoromane.

⁴⁰³ SHERK, *RDGE*, p. 111.

⁴⁰⁴ GABRIELSEN 2000, pp. 162-163.

⁴⁰⁵ REGER 1999, pp. 82-85; GABRIELSEN 2000, pp. 129, 171-174.

⁴⁰⁶ *Plb.*, XXX, 21, 3.

⁴⁰⁷ Strabone, XIV, 2, 25 (C 660), afferma che nella sua epoca Cheramo, la quale evidentemente aveva riguadagnato la sua autonomia, rivestiva un ruolo prominente all'interno del *koinon* grazie al controllo su un gran numero di κώμαι. Vd. GABRIELSEN 2000, p. 167; *Bull. Ép.* 2012, n. 381.

Indubbiamente tutti i benefici accordati alla città di Stratonicea corrispondevano anche alla concessione a quella comunità dello statuto di *civitas libera*, di cui la *polis* avrebbe goduto anche nel I sec. d.C.⁴⁰⁸

L'asylia per il tempio di Ecate e gli agoni. Uno dei privilegi più importanti concessi alla città caria era l'*asylia* per il tempio di Ecate di Lagina, che il senatoconsulto dichiarava inviolabile per la prima volta nella storia di quel centro di culto⁴⁰⁹. È interessante notare che nella restituzione delle ll. 59-61, contenenti la richiesta avanzata dagli emissari riguardo a questo beneficio, l'inviolabilità avrebbe dovuto riguardare sia l'edificio del tempio sia anche il *temenos* circostante, mentre nel testo del *senatus consultum* l'intera questione è esaurita frettolosamente con una breve frase che dichiara ἄσυλον soltanto il tempio di Ecate (l. 115). È dunque possibile che l'integrazione [τό τε τέμεν]ος, proposta per la l. 61 già da Cousin e Diehl, fosse troppo audace, soprattutto perché alla luce delle generose concessioni accordate agli Stratonicesi dai Romani, disposti a esaudire di fatto ogni loro richiesta, parrebbe strano rilevare che su questo punto il Senato abbia deciso di accontentare soltanto parzialmente la città caria. Questa ipotesi sarebbe confermata dal testo del decreto iscritto subito sotto il *senatus consultum* per introdurre l'elenco delle città, dei regnanti, dei dinasti e dei popoli che dopo le concessioni sillane riconobbero l'*asylia* del tempio di Ecate⁴¹⁰; in esso il *temenos* della dea non è affatto menzionato, mentre si precisava che l'*asylia* riconosciuta da quei soggetti riguardava sia il tempio della dea sia gli agoni penteterici appena istituiti in onore di Ecate e della dea Roma⁴¹¹. Poiché non si trova alcuna menzione circa queste nuove celebrazioni nel testo del senatoconsulto, è possibile immaginare che esistessero altri documenti in cui il tema dell'*asylia* del tempio di Ecate e degli agoni appena istituiti in onore della dea e di Roma fosse trattato più approfonditamente da parte delle autorità romane. Infatti anche l'istituzione di questi agoni dovette certamente ottenere nell'81 l'approvazione del Senato. Come si è già visto nel caso degli *Amphiareia kai Rhomaia* di Oropo fondati qualche anno prima (86 a.C. ca.)⁴¹², probabilmente anche in questo caso l'inaugurazione degli *Hekatesia kai Rhomaia* a Lagina ebbe luogo per iniziativa dello stesso Silla, intenzionato a rafforzare il rinnovato legame con gli

⁴⁰⁸ MAGIE, *RRAM*, I, pp. 234-235; McGING 1986, p. 140; HELLER 2006, p. 65 e nota 17; SANTANGELO 2007, pp. 121-123. Teoricamente, sulla base del diritto di *suis legibus uti* conferito dal Senato alle ll. 93-94, la città di Stratonicea godeva anche dell'*autonomia* (vd. CAMPANILE 1996, pp. 151-152 e nota 27), per cui COUSIN e DIEHL 1885, pp. 469-470, potevano affermare che la città beneficiava dello statuto completo di *civitas sine foedere libera et immunis*. Nel I sec. d.C. Plinio, *Nat.*, V, 109, definiva quella città *Stratonicea libera*.

⁴⁰⁹ RIGSBY, *Asylia*, p. 420. Non è probabilmente da mettere in relazione con l'alleanza tra Romani e Stratonicesi successiva alla guerra mitridatica e con l'*asylia* concessa al tempio nell'81 a.C. il fregio che decorava il lato settentrionale del santuario, che raffigura una stretta di mano tra un'amazzone e un guerriero, forse databile alla fine del II sec. a.C.; vd. SANTANGELO 2007, pp. 51-52; WILLIAMSON 2013, pp. 3-4.

⁴¹⁰ OGIS 441, ll. 130-142 = *I.Stratonikea* 507 = McCabe, *Lagina* 5; vd. RIGSBY, *Asylia*, p. 421.

⁴¹¹ *I.Stratonikea* 507, ll. 4-7: τήν τε ἀσυλίαν τοῦ ἱεροῦ καὶ τὸ[ν] ἀγῶνα τὸν τιθέμενον κατὰ πενταετηρίδα Ἐκάτη Σωτείραι Ἐπιφανεῖ καὶ Ῥώμη θεᾶι Εὐεργέτιδι.

⁴¹² Vd. *supra*, p. 112.

Stratonicesi anche attraverso l'introduzione del culto di Roma nel famoso santuario locale⁴¹³. Secondo Rigsby gli Stratonicesi avrebbero potuto cominciare a richiedere il riconoscimento dell'*asylia* alle altre comunità del mondo greco sin dall'84 a.C. ca., quando Silla per la prima volta aveva accordato loro quei benefici, riuscendo così nell'81 a.C. a recare in Senato l'elenco delle comunità che avevano già acconsentito al riconoscimento di quel privilegio al fine di avvalorare anche con quell'argomentazione il loro diritto a usufruire di tale beneficio⁴¹⁴; di questo tuttavia non vi è alcuna traccia nel testo della *relatio* degli ambasciatori riportata nel *senatus consultum* alle ll. 31-68. Curiosamente Tacito, parlando della revisione degli statuti templari effettuata nel 22 d.C. per iniziativa di Tiberio, non menziona alcun provvedimento di età sillana in relazione al diritto di *asylia* né per il tempio di Stratonicea né per quello di Afrodisiade⁴¹⁵. Mentre nel caso di Stratonicea il conferimento di questo privilegio nell'81 a.C. è noto con certezza dal testo del presente *senatus consultum*, per Afrodisiade un'iniziativa sillana in questo senso è deducibile soprattutto alla luce del forte legame che Silla instaurò in Oriente tra la sua immagine pubblica e la dea di quella città⁴¹⁶. Si può forse pensare che nel 22 d.C. le due città – a differenza di quanto fecero i delegati di Magnesia sul Meandro per il tempio di Artemide *Leukophryene* – abbiano scelto deliberatamente di non presentare documenti di età sillana, confidando sul fatto che sarebbe stato sufficiente menzionare le disposizioni di epoca cesariana e augustea⁴¹⁷. La lealtà politica e militare degli Stratonicesi ai Romani si manifestò infatti nuovamente in occasione dell'invasione partica guidata da Labieno nel 40 a.C., quando la città caria resistette all'avanzata del nemico riuscendo a respingerlo dopo aver subito un lungo assedio⁴¹⁸. In quel periodo il tempio di Ecate subì diversi danneggiamenti, nonostante potesse godere dello statuto di terra sacra e inviolabile⁴¹⁹. Quando la minaccia passò, gli Stratonicesi vollero onorare la dea che li aveva aiutati a resistere al nemico grazie alla sua potenza miracolosa⁴²⁰ e ripristinarono alcune terre sacre a Ecate⁴²¹, mentre le parti danneggiate del tempio furono restaurate con l'aiuto dello stesso

⁴¹³ *Contra*, WILLIAMSON 2013, p. 4, ritiene che il culto della dea Roma sia stato aggiunto a quello di Ecate dagli Stratonicesi per ringraziare l'Urbe dei privilegi accordati nello stesso anno alla *polis*.

⁴¹⁴ RIGSBY, *Asylia*, p. 422. Per l'elenco delle città che riconobbero l'*asylia* del tempio di Ecate e degli agoni *Hekatesia kai Rhomaia*, iscritto in calce al decreto civico *I.Stratonikea* 507, vd. OGIS 441, ll. 143-219 = *I.Stratonikea* 508 = McCabe, *Lagina* 13. Tra esse compaiono i più importanti centri politici e religiosi di Grecia, Macedonia e Asia Minore: e.g. Milasa (l. 2), Eraclea al Latmo (ll. 5-6), Mileto (l. 16), Efeso (l. 18), Tralle (l. 20), Delfi (l. 25), Megalopoli (l. 29), Sparta (l. 30), Argo (l. 31), Atene (l. 32), Tebe (l. 44), Larisa (l. 47), Oropo (l. 48), Sicione (l. 55), Xanto (l. 68). WILLIAMSON 2013, pp. 4-5, pensa correttamente che queste città avrebbero potuto partecipare alle festività panelleniche di Lagina inviando loro rappresentanti.

⁴¹⁵ Tac., *Ann.*, III, 62

⁴¹⁶ Vd. *supra*, p. 183.

⁴¹⁷ Su questi si veda RIGSBY, *Asylia*, pp. 584-585.

⁴¹⁸ Dio Cass., XLVIII, 26, 4.

⁴¹⁹ *I.Stratonikea* 512 = McCabe, *Lagina* 6, ll. 21-22. Vd. WILLIAMSON 2013, p. 3 e nota 2.

⁴²⁰ *I.Stratonikea* 512, ll. 26-27.

⁴²¹ *I.Stratonikea* 510 = McCabe, *Lagina* 164, ll. 1-5.

Augusto, come attesta un'iscrizione posteriore al 2 a.C.⁴²² Sappiamo che, grazie all'impegno nel sostenere la causa romana in occasione dell'invasione partica, dopo il 40 a.C. la *polis* di Stratonicea ottenne l'autonomia e la libertà⁴²³, ma probabilmente anche il privilegio dell'*asylia* per l'altro importante tempio posto nel suo territorio, quello di Zeus *Karios* a Panamara. Ciò è stato dedotto dal rinvenimento tra le rovine del santuario di Panamara di un decreto senatorio risalente al consolato di L. Marcio Censorino e C. Calvisio (39 a.C.), di cui però non possediamo il contenuto⁴²⁴, nonché da un altro lacunoso testo relativo agli Stratonicesi e con ogni probabilità riguardante l'*asylia* di quel tempio⁴²⁵. Nel 200 d.C. l'*asylia* dei santuari di Ecate e di Zeus e i *senatus consulta* che l'avevano sancita più di due secoli prima furono ricordati ancora in un'iscrizione proveniente da Stratonicea⁴²⁶.

Silla e gli Stratonicesi. In merito al legame tra Silla e la città di Stratonicea è possibile immaginare che tale relazione si sia consolidata nel corso della guerra mitridatica anche attraverso l'azione del cittadino di quella *polis* Ermia, figlio di Isodoto, il quale in Grecia intercedette a favore della città focese di Daulide forse per evitare che l'esercito sillano saccheggiasse il suo territorio. Un testo iscritto a Delfi e generalmente datato all'estate dell'86 a.C., in un momento di poco precedente alla battaglia di Cheronea, riporta un decreto della città di Daulide che attesta il ruolo determinante rivestito da Ermia presso i Romani a favore della loro *polis*, che lo dichiarò salvatore e benefattore⁴²⁷. L'attività di emissari stratonicesi anche in Grecia al tempo del conflitto potrebbe confermare l'integrazione proposta al termine della prima epistola sillana dell'81 alle ll. 12-14⁴²⁸.

⁴²² Vd. *I.Stratonikea* 511 = McCabe, *Lagina* 11, databile grazie all'attestazione del titolo di *pater patriae*, che Augusto ottenne il 5 febbraio di quell'anno dal Senato, dall'ordine equestre e dal popolo su proposta di M. Valerio Messalla Corvino (*RG* 35; Suet., *Aug.*, 58).

⁴²³ *I.Stratonikea* 512, l. 9.

⁴²⁴ *I.Stratonikeia* 11 = SHERK, *RDGE* 27 = McCabe, *Panamara* 32; il *senatus consultum* è il risultato di una seduta senatoria tenutasi il 15 agosto 39 a.C. (*a. d. XVIII Kal. Sept.*) nello stesso tempio della *Concordia* che aveva ospitato la seduta del 16 marzo 81 a.C. (*RDGE* 27, ll. 3-5: Λευκίω Μαρκίω Κησωρίνω καὶ Γαίω Καλουησίω ὑπάτοις, πρὸ ἡμερῶν δεκαοκτῶ καλανδῶν σεπτενβρίων, ἐν τῷ ναῶ τῷ τῆς Ὀμονοίας).

⁴²⁵ SHERK, *RDGE* 30 = *I.Stratonikeia* 12 = RIGSBY, *Asylia* 211. Per l'*asylia* del tempio stratonicese di Zeus vd. RIGSBY, *Asylia*, pp. 423-427. Si noti che il tempio di Panamara probabilmente svolse il ruolo di centro culturale della Lega criasorica sin dalla sua fondazione, forse coeva a quella della città di Stratonicea ad opera di Seleuco I o Antioco I tra il 270 e il 250 a.C. ca. All'incirca allo stesso tempo o forse a un'epoca precedente risalirebbe anche il primo riconoscimento dell'*asylia* per il santuario da parte dei sovrani seleucidi; vd. Van BREMEN 2004, pp. 218-222. Tuttavia la maggior parte degli storici, come lo stesso Rigsby, non identifica il tempio di Zeus *Karios* di Panamara con quello di Zeus *Chrysaoris* definito da Strabone, XIV, 2, 25 (C 660) come un comune possesso di tutti i Cari.

⁴²⁶ *I.Stratonikeia* 1101 = McCabe, *Stratonikeia* 5, ll. 2-4: τὴν πόλιν ἄνωθεν τῆ τῶν προεστώτων αὐτῆς μεγίστων θεῶν [προνοία, Διὸς Π]ανημε[ρίου καὶ Ἐ]κάτης ἐκ πολλῶν καὶ μεγάλων καὶ συνεχῶν κινδύνων σεσῶσθαι, ὧν καὶ τὰ ἱερὰ ἄστυλα καὶ ἱκετικὰ καὶ ἡ ἱερὰ σύνκλητος δόγματι σε[σήμασθαι δι' ἃς ὑπέρ] τῆς τῶν κυρίων Ῥωμαίων αἰώνιου ἀρχῆς ἐποίησαντο προφανεῖς ἐναργείας. Vd. anche ROBERT 1937, pp. 516-520.

⁴²⁷ *SEG* 1, 175 = *FD* III.4, 69 = CANALI DE ROSSI, *ISE* III 141; quest'ultimo propone però di datarlo all'81 a.C. Vd. CAMPANILE 1996, pp. 154-155; SANTANGELO 2007, p. 52.

⁴²⁸ CAMPANILE 2006, p. 155. CANALI DE ROSSI, *ISE* III, p. 30, pensava invece che Ermia potesse essere stato uno degli emissari inviati a Roma nell'81 a.C., vale a dire nello stesso periodo in cui secondo lo studioso sarebbe stato emanato anche il decreto di Daulide.

Il decreto daulide stabiliva di iscriverne il testo sia a Delfi presso il tempio di Apollo, dove appare infatti sul monumento di Emilio Paolo, sia in un tempio di Stratonicea, forse quello di Ecate⁴²⁹.

Considerazioni linguistiche. Infine, da un punto di vista linguistico si rileva che il testo del *sc de Stratonicensibus* contiene un gran numero di influenze dalla lingua latina, tra cui diverse espressioni che ricorrono anche in altri documenti del presente *corpus*⁴³⁰. Alla l. 20 l'espressione συγκλήτῳ συ[νεβ]ουλεύσατο traduce la costruzione latina *senatum consuluit*, che indica l'atto di riunire il Senato, prerogativa speciale del dittatore Silla, così come nella linea successiva γραφομένῳ παρήσαν rende il latino *scribundo adfuerunt*, locuzione utilizzata per introdurre i nomi dei senatori che formavano il comitato redazionale della versione finale del testo della delibera⁴³¹. Allo stesso modo κατὰ τὸ διάτα[γμα] alla l. 92 traduce l'espressione *ex formula* riguardo alla procedura di accoglienza delle ambascerie straniere e alla l. 98 μετὰ συμβουλίου γνώμης rende il latino *de consilii sententia*, una formula attestata più volte anche in questo *corpus* soprattutto in relazione alle decisioni prese da Silla⁴³²; tuttavia è l'unico caso in cui tale espressione appare introdotta dalla preposizione μετά e non da ἀπό. Altre traduzioni da espressioni latine sono ὑπὲρ τῆς μεγαλοφροσύνης (l. 85) per *pro magnitudine animi*, διδῶσίν τε ἐργασίαν (l. 113) per *dent operam* e infine ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πιστεῶς τε τῆς ἰδίας φαίνεται (ll. 123-124) per indicare il potere discrezionale dei governatori d'Asia nel prendere decisioni in linea con la loro *fides* verso Roma e il Senato (*e re publica fideque sua videretur*)⁴³³. Si noti peraltro che il testo compreso tra le ll. 116 e 124 presenta alcune irregolarità ed errori nella resa greca, come variazioni di soggetto frequenti all'interno di una frase, nonché l'attestazione del dativo αὐτοῖς alla l. 123, che non sembra richiamare il soggetto della frase principale (ἀνθύπατος ὅστις, l. 116), ma quello della subordinata precedente, il quale figura infatti al plurale (οἵτινες ἂν ποτε αἰεὶ Ἀσίαν τήν τε Ἑλλάδα ἐ[παρχείας δια]κατέχωσιν, ll. 112-113).

⁴²⁹ Nell'*editio princeps* Pomtow propendeva in realtà per l'affissione nel tempio di Zeus (*SEG* 1, 155, ll. 16-17: ἐν Στρατονικείῳ ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ [Διός]), mentre successivamente Daux, che alla fine della l. 16 leggeva chiaramente l'articolo femminile al genitivo, suggerì che la seconda copia del testo dovesse essere affissa nel santuario di Lagina dedicato a Ecate (*FD* III.4, 69, ll. 16-17: ἐν Στρατονικείῳ ἐν τῷ ἱερῷ τᾶς [Ἑκάτας]).

⁴³⁰ Vd. COUSIN – DIEHL 1885, pp. 455-457.

⁴³¹ Vd. **I.4 A.a.**, ll. 14-15; **I.6A**, col. i, l. a 5; **I.7**, l. 61. Vd. *supra*, p. 75 e *infra*, p. 399.

⁴³² Vd. *infra*, p. 395 e nota 387.

⁴³³ Vd. *supra*, pp. 82-83, e *infra*, pp. 437-438.

II. 7) Epistola di un magistrato romano agli abitanti di Tiatira.

Tiatira, 67 a.C. ca. (?)

Stele ritrovata a Tiatira, rotta sul lato destro.

Alt. 0.69 m, spess. 0.18 m.

Precedentemente custodita in un'abitazione privata di Akhisar (presso il sito dell'antica Tiatira), oggi perduta⁴³⁴.

Apografo della lettura di A.E. Kontoleon, che riportava una scorretta descrizione della divisione delle linee, eseguito da Herrmann e conservato presso la Akademie der Wissenschaften di Vienna.

La scheda è catalogata come *Lydien X* (Thyateira), n. 2⁴³⁵.

Edd.: Clerc 1886, n. 3, pp. 399-401 (con trad. franc. ll. 3-7) [Sherk, *RDGE* 66]; Viereck, *Sermo Graecus VIII* [*IGRR IV* 1211 (Lafaye)]; Abbott – Johnson 1926, n. 35]; **TAM V.2*, 858 (Herrmann).

Cf. *IKaunos*, pp. 289-290 (Marek) [*SEG* 56, 1347]. Cf. anche Johnson [*et al.*] 1961, n. 146 a (trad. ingl.); Ceccarelli 2013, App. 3, R68.

Πόπλιος Κορνήλιος Σ[κιπίων ἀνθύπατος]
Θυατειρηνοῖς ἄρχουσ[ι βουλῆ δῆμῳ χαίρειν].
Δίκαιον εἶναι νομίζω ὑ[μᾶς – – – – ca. 14 – – – – ὡς]
καὶ νόμιμόν ἐστιν, τ[ὰς γενομένας περὶ τῶν ἐε]-
5 ρῶν χρημάτων κρίσε[ις – – – – ca. 18 – – – –]
γῆς δικαστῶν κελευ[– – – – ca. 18 – – – – οὐ]-
δὲν πλέον τοῖς ἐπικαλ[εσαμένοις – – – – ca. 8 – – – – ὑπε]-
ρωνηθεῖσι τὸ παραβόλ[ιον – – – – ca. 15 – – – –]-
[.]ΟΣΗ τοῖς φυγοδικοῦσ[ι – – – – ca. 18 – – – –]
10 ^{vac.} (?) ἐμὴν ἅπαντα [– – – – – – – –]
[Εἰσ]ηγησαμένου Αὔλου Ψαυο[ίου – – – – – – – –]

L'edizione di Hermann migliora sensibilmente le precedenti integrazioni di Clerc e arricchisce l'interpretazione del testo tenendo in considerazione anche l'analisi svolta da Kontoleon || 1 Πόπλιος Κορνήλιος Σ[κιπίων ἀνθύπατος Ῥωμαίων], Viereck; Πόπλιος Κορνήλιος Σ[ύλλα], Marek. 2 Θυατειρηνοῖς ΕΧΟΥΣΑ, Kontoleon (*ex apogr.*). 3 ΝΟΜΙΖΩΝ, Kontoleon (*ex apogr.*). 4 ΕΣΤΙΝ ΤΩΝ, Kontoleon (*ex apogr.*). 4-5 ὑπὲρ τῶν ἐε]ρῶν χρημάτων, Clerc, Viereck. 5 κρίσε[ις διατηρεῖν, Clerc. 5 ΚΡΗΣΕΟΛΟΓΗΣ, Kontoleon (*ex apogr.*). 6 κελευ[σάντων, Clerc. 6-7 οὐ]δὲν *vel* μη]δὲν (?), sugg. Herrmann. 7 ἐπικαλ[ουμένοις, Clerc, Viereck. 8-9 ὀπ]ό[σ]η, Wilamowitz (*apud* Viereck). 9 in. ΟΡΗ, *lapis* (Viereck). 9-10 Δεῖ κατὰ τὴν γνώμην ἐμὴν ἅπαντα [γίγνεσθαι, Clerc. 11 in. ΠΗΣΑΜΕΝΟΥ, *lapis* (Clerc); ΠΗΣΑΜΕΝΟΥΑΥΔΥ, Kontoleon (*ex apogr.*); fin. Ψαυο[ίου, Clerc; Ψαυο(ι)ο[υ, Viereck.

⁴³⁴ Clerc 1886, p. 399, specificava che alla sua epoca la stele si trovava «chez l'Arménien Matos». Nella loro scheda dell'iscrizione Keil e von Premerstein affermarono che il 9 maggio 1908 la stele non era più presente nella casa di Matos.

⁴³⁵ L'esame dell'apografo e della scheda relativa all'iscrizione ha avuto luogo il 9 gennaio 2017.

3-10 Keil (*in scheda*) *restitutionem plenam temptavit* (*apud* Herrmann): Δίκαιον εἶναι νομίζω ὑ[μᾶς ἀπὸ τοῦ νῦν, καθὼς] | καὶ νόμιμόν ἐστιν, τ[ὰς γενομένας ὑπὲρ τῶν ἱε]ρῶν χρημάτων κρίσει[ς ὡς καὶ τὰς περὶ ἱεῤᾶς] || γῆς δικαστῶν κελεύ[σεις διατηρεῖν, ὥστε μη]δὲν πλέον τοῖς ἐπικαλ[ουμένοις ὡς αὐτὰ ὑπε]ρωνηθεῖσι τὸ παραβόλ[ιον παρέξειν ὄφελ]ος ἢ τοῖς φυγοδικοῦσ[ιν. Δεῖ γὰρ κατὰ γνώμην τήν] ἐμὴν ἅπαντα [διορθοῦσθαι].

Presentazione dell'iscrizione. La stele proveniente da Tiatira, importante centro della Lidia nord-occidentale, reca un testo piuttosto lacunoso⁴³⁶. Essa è infatti rotta sul lato destro e tutta la parte centrale e finale di ogni linea è sconosciuta o solo parzialmente integrabile. Ciò ha dato vita a un aspro dibattito tra gli studiosi non solo sull'interpretazione generale del documento, probabilmente dedicato a dispute giudiziarie su alcune ricchezze o su proprietà sacre, ma anche sull'identità dell'autore dell'epistola, al punto da determinare il sorgere di numerosi dubbi sulla sua datazione. Per questo motivo tale testo può rientrare nel presente *corpus* soltanto come caso incerto, dal momento che in passato esso è stato attribuito soprattutto alla prima età imperiale⁴³⁷.

Paternità e cronologia dell'epistola. Sin dall'*editio princeps* di Clerc il personaggio menzionato alla l. 1 come autore della lettera fu identificato con un proconsole d'Asia prima sconosciuto di nome P. Cornelio Scipione, individuato – sulla base della legenda di una moneta da Pitane⁴³⁸ – nel console del 16 a.C. ricordato da Cassio Dione⁴³⁹. Tale identificazione, proposta da Clerc, fu accolta da pressoché tutti gli editori e gli storici che si occuparono dell'epigrafe, impegnati soprattutto in un dibattito sulla data in cui collocare il proconsolato di Scipione in Asia⁴⁴⁰. Herrmann nell'edizione dell'epigrafe ritenne preferibile identificare il magistrato scrivente con il P. Cornelio Lentulo Scipione (*cos.* 24 d.C.) menzionato in iscrizioni da Ierocesarea⁴⁴¹ e da Efeso⁴⁴², il quale fu forse proconsole d'Asia nel 41/42 d.C.⁴⁴³ Tuttavia nel 2006 Marek pubblicò

⁴³⁶ Questa *polis* giaceva presso il confine settentrionale della Lidia lungo la strada che da Pergamo conduceva a Sardi; vd. Str., XIII, 4, 4 (C 625). Essa occupava la valle del fiume Lico.

⁴³⁷ La lettura di Kontoleon alla l. 2 (Θυστειρηνοῖς ΕΧΟΥΣΑ), respinta da tutti gli editori, sembrerebbe mettere in discussione persino la presenza di una *formula salutationis* nelle prime linee del documento e dunque la stessa natura epistolare del testo, che ritengo invece plausibile.

⁴³⁸ RPC I.1, n. 2392, (I.2, pl. 106). La moneta ritrae al diritto la testa laureata di Augusto e al rovescio quella di Scipione con la legenda Π. ΣΚΙΠΙΩΝΑ. ΜΑΓΙΕ, RRAM, II, p. 1342, nota 37, associava allo stesso personaggio anche una dedica dei Milesii per un P. Cornelio Scipione *P. f.* (*Milet* I 9, n. 333 = McCabe, *Miletos* 379), mentre BOWERSOCK 1970, p. 228, vi associava un'iscrizione dalla Misia di epoca augustea che menzionava un Cornelio Scipione proconsole (vd. ROBERT, *Villes*, p. 400).

⁴³⁹ Dio Cass., LIV, 19, 1. Vd. PIR II², *Cornelius* 1438; CLERC 1893, pp. 34-35.

⁴⁴⁰ In generale il governatorato di Scipione può essere collocato tra il 10 e il 6 a.C., mentre rimane incerto se attribuirlo più precisamente agli anni 8/7 o 7/6 a.C. (MAGIE, RRAM, II, p. 1342, nota 37); vd. SHERK, *RDGE*, p. 339, nota 4. Recentemente EILERS 2001, p. 204, ha però ipotizzato di individuare Scipione nel proconsole d'Asia eletto per sorteggio nel 12 a.C. per rimanere eccezionalmente in carica un biennio (Dio Cass., LIV, 30, 3) e ha collocato il suo governatorato negli anni 12/11 e 11/10 a.C.

⁴⁴¹ TAM V.2, 1252 = SEG 35, 1155, ll. 2-3, ἀνθυπάρχου δ[ὲ] | Ποπ[λί]ου Κορνηλίου Σκειπίωνος.

⁴⁴² *IEph* 659b = McCabe, *Ephesos* 3577.

⁴⁴³ PIR II², *Cornelius* 1398; tale ipotesi è sostenuta recentemente anche da FOURNIER 2010, pp. 569-571, e da LAFFI 2013, p. 67.

un'iscrizione proveniente da Cauno, in Caria, che decorava la base rotonda di una statua dedicata a un proconsole di nome P. Cornelio Silla *P. f.* (*I.Kaunos* 106):

ὁ δῆμος ὁ Καυνίων [ἐπ]αι[ν]εῖ
καὶ στεφανοῖ χρυσῶι στεφάνωι,
τιμᾶ δὲ καὶ εἰκόνι χαλκῆι
Πόπλιον Κορνήλιον Ποπλίου υἱὸν
5 Σύλλαν τὸν ἀνθύπατον
πάτρωνα καὶ εὐεργέτην καὶ
σωτῆρα γεγενημένον καὶ
τῆς ἡμετέρας πόλεως

Oltre all'attestazione del titolo ἀνθύπατος, che permetterebbe di ascrivere il testo a un periodo successivo alla deduzione della provincia d'Asia nel 129 a.C., sulla base della paleografia e del confronto con il formulario ricorrente in altre epigrafi di Cauno e della Caria, scandito dall'attribuzione ad alcuni romani dei titoli onorari *patronus*, *evergetes* e *soter*⁴⁴⁴, l'editore ha ritenuto credibile collocare l'iscrizione tra il I sec. a.C. e l'inizio del I sec. d.C., individuando il periodo più adatto soprattutto nell'età tardo-repubblicana⁴⁴⁵. Dal momento che l'Asia in età repubblicana era una provincia pretoria e che dopo la deposizione di Lucullo nel 69 a.C. ritornò a essere governata da pretori⁴⁴⁶, Marek ha interpretato correttamente il titolo ἀνθύπατος attribuito a P. Cornelio Silla come equivalente all'ufficio di *praetor pro consule*, tentando poi di individuare un soggetto compatibile con tale carica e tale cronologia. Dopo una breve rassegna, egli ha identificato infine tale personaggio con il famoso P. Cornelio Silla difeso da Cicerone e da Ortensio nel 62 a.C. e protagonista dell'orazione *Pro P. Cornelio Sulla*⁴⁴⁷. La ricostruzione proposta da Marek prende le mosse dall'ipotesi di Broughton secondo cui P. Cornelio Silla avrebbe rivestito la pretura nel 68 a.C. prima di candidarsi al consolato nel 65 a.C., rispettando l'intervallo imposto tra le due cariche dalla *lex Cornelia de magistratibus*⁴⁴⁸. Da ciò Marek ha pensato di prendere in considerazione, per la prima volta nella storiografia moderna, la possibilità che P. Cornelio Silla avesse detenuto il governo della provincia alla fine del suo periodo di carica come pretore⁴⁴⁹. Così come nel caso di P. Cornelio Dolabella (*pr.* 69 a.C.), il successore di Lucullo

⁴⁴⁴ *I.Kaunos* 109 (età tardo-repubblicana), in onore di L. Caninio Gallo *C. f.*; *I.Kaunos* 120 (I sec. a.C. – I sec. d.C.) per Q. Cascellio Gemino *Q. f.*; *I.Kaunos* 122 (I sec. a.C. – I sec. d.C.); *I.Stratonikeia* 1321 = McCabe, *Stratonikeia* 73.5, in onore di P. Cornelio Lentulo Marcellino *P. f.*

⁴⁴⁵ *I.Kaunos*, p. 287.

⁴⁴⁶ Dio Cass., XXXVI, 2, 2; vd. *infra*, p. 282, nota 703. Marek, *I.Kaunos*, p. 289, individua giustamente negli *imperia* proconsolari esercitati in Asia da Manio Aquilio, da L. Cornelio Silla, da L. Valerio Flacco e da Lucullo delle eccezioni rispetto a tale regola.

⁴⁴⁷ *RE*, IV, *Cornelius* 386; *DNP*, III, *Cornelius* I 89.

⁴⁴⁸ Per la pretura del 68 a.C. vd. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 138 e p. 141, note 2 e 4; per la designazione a console del 65 a.C. vd. *ibid.*, p. 157.

⁴⁴⁹ *I.Kaunos*, p. 289.

che si sarebbe recato nella provincia *ex praetura* subito dopo il termine del mandato, vale a dire – secondo Marek – nel 68 a.C., così anche il suo successore si sarebbe recato in Asia alla fine della sua pretura⁴⁵⁰. Lo studioso individuò dunque nel 67 a.C. l'unico anno disponibile per il mandato propretorio di P. Cornelio Silla prima del processo in cui egli fu difeso da Cicerone e Ortensio, dal momento che sono noti tutti i propretori attivi in Asia tra il 66 a.C., quando fu governatore T. Aufidio⁴⁵¹, e il 62 a.C., anno di carica di L. Valerio Flacco⁴⁵². Questa ricostruzione di Marek appare plausibile, ma resta del tutto ipotetica e non permette di escludere con sicurezza la possibilità che l'epistola ai Tiatireni sia da attribuire a un P. Cornelio Scipione attivo nell'età augustea o a un altro soggetto. L'assenza di riproduzioni fotografiche o di calchi dell'iscrizione non permette di fare ipotesi sulla cronologia dell'iscrizione su base paleografica e neanche una lettura del contenuto dell'epistola dà indicazioni circa la sua collocazione temporale.

Analisi puntuale del testo. Dopo la consueta *formula salutationis* delle ll. 1-2, nelle linee successive lo scrivente affermava di ritenere giusto che i Tiatireni, come era consuetudine, si comportassero in un certo modo con le ricchezze o le rendite sacre (ll. 3-5). Alle ll. 4-5 il riferimento a τ[ὰς γενομένους (...)] κρίσει[ς] può alludere a delle disposizioni vigenti o a sentenze giudiziarie relative alle ricchezze sacre, con la probabile raccomandazione di continuare a mantenerle e ad attenervisi, ovvero può rimandare anche a delle contestazioni sollevatesi a proposito degli *hierà chremata*. Keil nella sua proposta di lettura sosteneva la maggiore fondatezza della prima ipotesi, immaginando anche un riferimento a regolamenti relativi alla *hierà gē* alle ll. 5-6.

Il testo prosegue poi con un rimando ad alcune procedure giuridiche. Alla l. 6 il genitivo δικαστῶν, seguito dal lacunoso κελευ-, potrebbe richiamare delle ordinanze emesse da alcuni giudici (l. 6), mentre il testo delle ll. 6-7 sembra parlare di soggetti appellanti che si erano rivolti al propretore. Gli editori ipotizzarono poi che alle ll. 7-8 fosse attestato il dativo plurale del participio aoristo passivo del verbo ὑπερωνέομαι, il quale richiamerebbe individui che avevano comprato o offerto qualcosa a prezzo maggiore. In seguito è menzionato il παραβόλ[ιον] (l. 8),

⁴⁵⁰ Ibid., pp. 289-290. Da un punto di vista cronologico la ricostruzione di Marek varia leggermente da quella proposta precedentemente da Brennan sulla base di Broughton. BRENNAN 2000, p. 718, poneva il mandato di Dolabella in Asia nel 67 a.C. ipotizzando che egli fosse stato pretore entro il 68 a.C. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 142, nota 9, inizialmente rilevò la possibilità che egli avesse esercitato la pretura nel 69 o nel 68 a.C., quando si svolse il processo ad Aulo Cecina (Cic., *Caec.*, 23), e di conseguenza che fosse stato promagistrato in Asia nel 68 o nel 67 a.C. (vd. anche *DNP*, III, *Cornelius* I 28, «praetor 69 oder 68 v.Chr., dann Proconsul von Asia»); successivamente, tuttavia, BROUGHTON, *MRR*, III, p. 65, affermò di ritenere più probabile il 69 a.C. per la pretura di Dolabella. Quest'ultimo sarebbe da identificare con l'ἀνθύπατος onorato a Pergamo e celebrato come benefattore della città, *IPergamon* 405 = *OGIS* 451.

⁴⁵¹ Cic., *Flacc.*, 65; Val. Max., VI, 9, 7; vd. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 154; BRENNAN 2000, p. 718.

⁴⁵² *IKaunos*, pp. 289-290. Sul governatorato di Flacco in Asia vd. Cic., *Flacc.*, 31 e 43; vd. anche BROUGHTON, *MRR*, II, p. 177; Id., *MRR*, III, p. 212; BRENNAN 2000, p. 718.

vale a dire il deposito cauzionale che doveva essere versato da chi si appellava in giudizio⁴⁵³. Alla l. 9 compare poi un richiamo a soggetti che si erano sottratti al giudizio con la fuga nel tentativo di ritardare l'emanazione di una sentenza. Herrmann tuttavia ipotizzò che il verbo ὑπερώνομαι potesse alludere al fatto che qualche individuo aveva applicato un alto prezzo di locazione per le ricchezze o le proprietà sacre di cui si parla alle ll. 4-5. Secondo questa lettura coloro che avevano perso la causa si sarebbero appellati al proconsole (τοῖς ἐπικαλ[εσαμένοις], l. 7), il quale avrebbe ordinato loro di deporre una cauzione, il *parabolion*. Herrmann ritenne allora che il giudizio del proconsole possa aver sfavorito questi individui, i quali per non perdere la cauzione in seguito a una sentenza che prevedevano a loro contraria si sarebbero dati alla fuga, evitando di comparire in tribunale per la seconda istanza di giudizio⁴⁵⁴. Fournier precisa che l'ordine di deporre una cauzione potrebbe indicare che agli occhi delle autorità romane l'appello al secondo grado di giudizio appariva senza giustificazione: una simile considerazione potrebbe essere stata all'origine della successiva fuga degli appellanti⁴⁵⁵.

Nella lacunosa l. 10 non è ricostruibile il significato dell'accusativo possessivo ἐμήν affiancato al neutro ἅπαντα: secondo la proposta di Keil, il magistrato scrivente suggeriva probabilmente ai Tiatireni di correggere le procedure fiscali – o forse legali – sulla base del parere che egli aveva espresso nella lettera ([κατὰ γνώμην τήν] ἐμήν, ll. 9-10).

Infine alla l. 11 il testo si interrompe con un genitivo assoluto relativo a una probabile proposta avanzata da uno sconosciuto Aulo Rabio. Nell'*editio princeps* Clerc ipotizzò che il personaggio di cui compaiono il prenome e il nome alla l. 11 potesse corrispondere all'A. Rabio Giuliano che pose una dedica a Dioniso nella città di Pergamo presumibilmente in età imperiale⁴⁵⁶. Questa associazione non è tuttavia dimostrabile alla luce dei dati in nostro possesso. Il *nomen Rabius*, reso da alcuni editori anche con *Ravius*⁴⁵⁷, compare anche in alcuni codici della *Verrina II* ciceroniana a proposito di un disertore romano che risiedette a Mindo⁴⁵⁸, mentre in altri codici per lo stesso individuo è attestato il nome *Fabius* e nell'opera del commentatore Asconio si legge *Phannius*⁴⁵⁹; un confronto con le testimonianze di Appiano e di Orosio mostra che l'attestazione del nome *Rabius* per quell'individuo è probabilmente un errore di scrittura⁴⁶⁰. Oltre alle due iscrizioni da

⁴⁵³ Il significato di questo termine, forma tarda di παράβολον, è chiarito da Polluce, VIII, 63. Vd. LAFFI 2013, pp. 68, 71, 73.

⁴⁵⁴ Sui φυγοδικούντες vd. FOURNIER 2010, pp. 567-571; LAFFI 2013, pp. 67-68.

⁴⁵⁵ FOURNIER 2010, pp. 570-571.

⁴⁵⁶ CIG II 3543 = *I.Pergamon* II, p. 513.

⁴⁵⁷ VIERECK, *Sermo Graecus* VIII, nota 11; *IGRR* IV 1211, nota 2; JOHNSON [et al.] 1961, p. 124. Boeckh in *CIG* II, p. 858, lo traduce con *Rabius*.

⁴⁵⁸ Cic., *Verr.* 2, I, 87.

⁴⁵⁹ Ps. Ascon., *Verr.*, p. 244 Stangl (*Scholia Sangallensia*).

⁴⁶⁰ Il disertore è L. Fannio, che nel luogo ciceroniano è nominato insieme a L. Magio. I due sono menzionati insieme anche in App., *Mithr.*, 68 (288), pp. 479-480 Viereck – Roos, in cui un codice riporta il nome di Fannio nella forma Φάντιος, mentre in Oros., *Hist.*, VI, 2, 12 esso è citato correttamente, fatta eccezione per un codice in cui è attestato *Fanius*; poco sotto, in Oros., *Hist.*, VI, 2, 16, tale individuo è menzionato ancora come *Fannius*, togliendo ogni dubbio sul nome esatto del disertore che collaborò con Mitridate.

Tiatira e Pergamo, non esistono altri confronti per tale *nomen* nella letteratura e nell'epigrafia. In ogni caso, indubbiamente il documento da Tiatira proseguiva nelle linee successive, ma ciò che segue è interamente perduto. Sherk a buon diritto si interrogò sulla possibilità che il testo della lettera terminasse alla l. 10 e che alla l. 11 avesse inizio un altro documento ufficiale, forse un decreto di Tiatira dedicato alle stesse tematiche dell'epistola romana e introdotto da un riferimento al proponente del decreto, che nel mondo greco era sempre menzionato nel prescritto di simili documenti⁴⁶¹.

Interpretazione del documento. L'interpretazione di questo testo è piuttosto discussa sia per la sua cronologia sia per i suoi contenuti. Si tratta di una comunicazione di un governatore romano alla città di Tiatira in merito alla gestione delle rendite o delle proprietà sacre⁴⁶², su cui presumibilmente erano sorte delle dispute che avevano portato a ricorsi e appelli in sede giudiziaria. È probabile che la città avesse imposto un canone di affitto elevato su alcune terre sacre e che i locatari – da Viereck individuati nei *publicani* attivi in Asia⁴⁶³, da altri in affittuari privati⁴⁶⁴ – avessero deciso di appellarsi per ridiscutere i termini di locazione e ottenere condizioni più vantaggiose. Probabilmente la città non si era poi impegnata ad applicare le disposizioni contenute nella prima sentenza emessa su quella materia, suscitando un ulteriore appello dei locatari, che a quel punto si sarebbero rivolti al governatore provinciale. Questa ricostruzione risale a Viereck e fu seguita dopo di lui da altri studiosi⁴⁶⁵. Diversamente, Clerc ritenne che le parole del governatore esprimessero un giudizio favorevole nei confronti dei Tiatireni⁴⁶⁶; altri studiosi pensarono che l'appello delle istituzioni poleiche contro la decisione in prima istanza di un tribunale o di un arbitro fosse giustificato dal timore di una riduzione delle entrate fiscali della città⁴⁶⁷. Dal momento che la *polis* decise di iscrivere l'epistola, è forse possibile immaginare che essa recasse un giudizio favorevole per i Tiatireni⁴⁶⁸; se infatti si concorda con Sherk nel ritenere che il testo epistolare si estendesse soltanto dalla l. 1 alla l. 10, si deve rilevare che il governatore romano omise di specificare il luogo dove avrebbe dovuto essere collocata la stele recante la

⁴⁶¹ SHERK, *RDGE*, p. 340 e nota 7.

⁴⁶² ABBOTT – JOHNSON 1926, p. 332, parlano di "temple-lands".

⁴⁶³ VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 9. *Contra*, MAGIE, *RRAM*, II, p. 1342, nota 37, riteneva questa ipotesi indimostrabile.

⁴⁶⁴ ABBOTT – JOHNSON 1926, p. 332. JOHNSON [*et al.*] 1961, n. 146 a, nota 1, ritenevano che A. Rabio fosse uno dei locatari. SHERK, *RDGE*, p. 340, sembrò preferire questa seconda opzione.

⁴⁶⁵ VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 9; vd. anche *IGRR* IV, p. 409; ABBOTT – JOHNSON 1926, p. 332.

⁴⁶⁶ CLERC 1886, p. 401 (trad. franc.).

⁴⁶⁷ JOHNSON [*et al.*] 1961, p. 124.

⁴⁶⁸ FOURNIER 2010, p. 571, propone una ricostruzione in questo senso che però egli stesso ritiene fragile: la parte avversa alla città avrebbe fatto appello contro la sentenza del primo grado di giudizio, ma il governatore avrebbe rifiutato di accogliere il ricorso pensando che l'appello fosse soltanto un pretesto per mantenere la questione sospesa in giudizio. Di conseguenza egli avrebbe ritenuto giusto far applicare alla città la prima sentenza, probabilmente favorevole ai Tiatireni.

propria comunicazione, un gesto che sarebbe stato equivalente a imporre ai destinatari di iscrivere pubblicamente una disposizione, anche se a loro sfavorevole.

Roma e Tiatira tra I sec. a.C. e I sec. d.C. Ogni interpretazione proposta può essere considerata soltanto congetturale e giustamente ogni studioso che si è occupato dell'epigrafe si è espresso con grande cautela, rilevando l'impossibilità di fornire una ricostruzione puntuale del testo a causa del suo stato frammentario. Oltre ai punti controversi già menzionati, non è chiaro inoltre a quale culto o a quale edificio templare fossero legati gli *hierà chremata* di cui si parla nel testo, probabilmente gestiti direttamente dalla città. Risulta inoltre particolarmente complesso inserire l'iscrizione nel contesto più ampio della provincia romana d'Asia tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Di Tiatira in quel periodo si sa poco. Riguardo al II sec. a.C. abbiamo notizia della presa della città da parte di Aristonico⁴⁶⁹; dopo la sconfitta del pretendente attalide essa fu certamente inglobata nella nuova *provincia Asia*. Nel corso della Prima guerra mitridatica (85 a.C.) Fimbria si accampò presso quella *polis* e lì il suo accampamento fu cinto d'assedio da Silla, che pretendeva la resa dell'avversario⁴⁷⁰. Successivamente la città ricevette forse la visita di Lucullo o entrò in contatto con lui nel corso della sua missione come *proquaestor pro praetore*, svolta in Asia tra l'87 e l'80 a.C. ca. I Tiatireni infatti onorarono il luogotenente sillano come salvatore e benefattore e forse persino come fondatore delle istituzioni poleiche⁴⁷¹; è possibile che Lucullo si sia comportato in modo benevolo e clemente nei confronti della città durante il conflitto o successivamente negli anni in cui era impegnato a riscuotere la multa che Silla aveva imposto alle comunità dell'Asia. Analogamente circa trent'anni dopo, nel 49 a.C., la città strinse un particolare legame con Lucio Antonio, *proquaestor pro praetore* in Asia in quell'anno, onorandolo come patrono e benefattore⁴⁷². Risale presumibilmente al medesimo periodo un'altra iscrizione onoraria per L. Cornelio Lentulo, da identificare forse con il console del 49 a.C. che reclutò truppe per Pompeo in Asia, ovvero con il console del 3 a.C.⁴⁷³ È poi da ascrivere a una data prossima al 23 d.C. anche un'epigrafe onoraria per C. Antistio Vetere, console di quell'anno ricordato nel testo con il titolo di proconsole (ἀνθύπατος) che in realtà appartenne al padre omonimo, console nel 6 a.C. e poi proconsole d'Asia nel 3 d.C. ca.⁴⁷⁴ Riguardo ai rapporti della *polis* con Roma nella prima età

⁴⁶⁹ Str., XIV, 1, 38 (C 646).

⁴⁷⁰ Plut., *Syll.*, 25, 1; Oros., *Hist.*, VI, 2, 11.

⁴⁷¹ CLERC 1886, n. 2, p. 399; TAM V.2, 918: [ὁ δῆ]μος [ἐτείμησεν] Λεύκιον Λικίνιο[ν Λευκίου υἱὸν] Λεύκολλον τὸν ἀντι[ταμίαν Ἀσίας] σωτῆρα καὶ εὐεργέτην καὶ κτ[ίστην] τοῦ δήμου ἀρετῆς ἔνεκεν κα[ὶ] εὐνοίας τῆς εἰς ἑαυτόν. Vd. *supra*, p. 157, nota 181. Il graffito eseguito da von Premerstein, conservato presso la Österreichische Akademie der Wissenschaften di Vienna e lì consultato il 9 gennaio 2017, risulta ben leggibile soltanto alle ll. 2 e 5. L'esame autoptico non ha dunque permesso di confermare le letture di Clerc e Herrmann sull'attestazione del vocabolo κτίστην, che resta comunque plausibile.

⁴⁷² TAM V.2, 919 (disegno in Keil – von Premerstein, *Skb. Lydien 1906-1908*, VI, p. 49). Gli editori di TAM attribuirono a Lucio Antonio anche le iscrizioni 920 e 1365, ma queste sono forse da ricondurre a un individuo di età alto-imperiale; vd. *infra*, p. 257, nota 599.

⁴⁷³ TAM V.2, 921.

⁴⁷⁴ TAM V.2, 922. Vd. PIR II², *Antistius* 771 (padre); *Antistius* 772 (figlio).

imperiale sappiamo che intorno al 26 a.C. Tiatira fu sconvolta da un terremoto al pari di Laodicea e Chio e che in quell'occasione poté godere della mediazione di Tiberio di fronte ai senatori per ottenere soccorso da Roma⁴⁷⁵. Nel 17 d.C. si verificò un nuovo evento sismico di grandi proporzioni, per le riparazioni del quale fu richiesto l'intervento dell'imperatore; a proposito di questo sisma non abbiamo notizia dalle fonti di un coinvolgimento diretto di Tiatira o di un appello della *polis* a Tiberio, ma è presumibile che la città abbia subito anche in quell'occasione dei danni, benché forse solo di lieve entità⁴⁷⁶. Tutte queste considerazioni, tematicamente molto lontane dalla disputa giudiziaria di cui parla il presente documento, non aiutano tuttavia a fornire informazioni sull'interpretazione dell'epistola di Tiatira, lasciando aperti ancora molti quesiti su questo testo.

⁴⁷⁵ Suet., *Tib.*, 8. Si tratta con ogni probabilità dello stesso evento che coinvolse anche Tralle – posta circa 165 km a sud di Tiatira – intorno al 27 a.C., quando un'ambasceria della città raggiunse Augusto nella penisola iberica per chiedere il suo soccorso; vd. *supra*, pp. 1560-1651. La corrispondenza dei due eventi è dimostrabile attraverso la testimonianza di Strabone, XII, 8, 18 (C 579), il quale afferma che il terremoto che colpì Tralle coinvolse anche Laodicea, ricordata insieme a Tiatira nel luogo svetoniano.

⁴⁷⁶ Per la sismicità della Lidia vd. Str., XII, 8, 18 (C 579). Il terremoto del 17 d.C. è descritto da Tacito, *Ann.*, II, 47, che enumera le dodici città dell'Asia – più precisamente della Misia e della Lidia – che furono devastate dal sisma: Sardi, Magnesia al Sipilo, Temno, Filadelfia, Egea, Apollonidea, Mostene, Ierocesarea, Mirina, Cime e Tmolos. È certo che in qualche modo la città di Tiatira fu coinvolta in questo terremoto, che Plinio, *Nat.*, II, 86, ricorda come il più devastante sisma a memoria d'uomo (*maximus terrae memoria mortalium exstitit motus*); tra le città della Lidia, infatti, la più colpita fu Sardi, situata appena 60 km a sud di Tiatira, e la seconda città che subì più danni fu Magnesia al Sipilo, circa 50 km a sud-ovest di Tiatira; tale calamità è ricordata a proposito di queste due città anche in Str., XII, 8, 18 (C 579). In seguito a quell'evento altre città più vicine a Tiatira, come Ierocesarea (16 km a sud di essa) e Apollonidea (circa 15 km verso ovest), furono esentate dalla tassazione per cinque anni; Tac., *Ann.*, II, 47. Tiatira tuttavia non ottenne benefici fiscali in quell'occasione, forse perché subì danni poco rilevanti, ovvero perché poteva probabilmente godere delle esenzioni concesse già circa quarant'anni prima a causa del precedente sisma di epoca augustea.

II. 8) Epistola di un magistrato romano ai Mitilenesi e *sc de agris Mytilenaeorum* (A); tre epistole di Cesare e un senatoconsulto sull'*amicitia* tra Roma e Mitilene (B). Mitilene, 55 a.C. (?); 48-45 a.C.

A: Due frammenti in marmo azzurrognolo forse appartenenti originariamente allo stesso monumento.

A.a: Alt. 0.59 m, largh. 0.63 m, spess. 0.17 m, alt. lett. 0.02.

A.b: Alt. max. 0.44 m, largh. max. 0.40 m, spess. 0.23, alt. lett. 0.02.

Museo Archeologico di Mitilene (A.b); non si hanno notizie dell'attuale collocazione del testo A.a.

Calco di A.b conservato presso l'Akademie der Wissenschaften, Berlino⁴⁷⁷.

A.a. Edd.: Evangelidis 1924-1925, p. 46; *IG XII Suppl.*, 11 (Hiller); *Sherk, *RDGE* 51.

Cf. Accame 1946a, pp. 111-112 [*Bull. Ép.* 1949, n. 125]; Sherk 1963a, 218-219. Cf. anche Evangelidis 1924-1925, ft. calco εἰκ. 9, p. 47; Ceccarelli 2013, App. 3, R40.

A.b. Edd.: *IG XII Suppl.*, *Add.* p. 208, n. 11 (Peek, Hiller); Sherk 1963a, pp. 221-227; *id., *RDGE* 25 [Canali De Rossi 1997, n. 411].

Cf. Habicht 1976, p. 396, nota 7 [*Bull. Ép.* 1977, n. 89].

B: Cinque frammenti (*a-e*) provenienti dall'acropoli di Mitilene, ritrovati tra le strutture di una fortezza turca ma anticamente affissi su un imponente monumento dedicato a un personaggio della città.

Alt. 0.41 m (fr. *e*, alt. 0.50 m); Alt. lett. 0.020 m.

Calchi conservati presso l'Akademie der Wissenschaften, Berlino⁴⁷⁸.

B.a. Edd.: Cichorius 1888, p. 43 [Id. 1889, n. 9, pp. 972-973; Malcovati 1962⁴, n. LXVIII, p. 42]; Viereck, *Sermo Graecus* XXXI; Mommsen 1895, I.2, p. 892; Sherk 1963, pp. 146-148.

B.b-e. Edd.: Cichorius 1888, pp. 12-13 (ll. 14-27) [Viereck, *Sermo Graecus* XXX]; Cichorius 1889, nn. 1-4, pp. 960-965; Mommsen 1895, II.1-3, pp. 892-893; *Syll.*³ 764 (ll. 14-26, Hiller).

B.a-e. Edd.: *IG XII.2*, 35 (Paton) [*I GRR* IV 33; Labarre 1996, n. 20 *a-b* (con trad. franc.)]; *Sherk, *RDGE* 26 [Canali De Rossi 1997, n. 440 (col. ii, ll. 6-35a)].

Cf. Ziemann 1911, p. 267, nota 1; Hatzfeld 1919, p. 91, nota 3; Robert 1929, pp. 426-467; *IG XII Suppl.*, p. 11, n. 35 (Hiller); *Bull. Ép.* 1940, n. 83 (Robert – Robert). Cf. anche Johnson [*et al.*] 1961, n. 111 (trad. ingl. ll. 6-26); Labarre 1996, pl. 5 e copertina (ft. *a*); Ceccarelli 2013, App. 3, R43-45.

⁴⁷⁷ Ho esaminato il calco del *senatus consultum*, lo stesso studiato da Sherk, nell'ultima settimana di febbraio 2016.

⁴⁷⁸ L'esame delle fotografie dei calchi berlinesi, cortesemente inviati da K. Hallof e D. Summa, è avvenuto l'11 novembre 2017.

A.a

col. i [-----]αρχις
 [-----] αὐτῶν
 [-----] τοῦ Ῥωμαίων
 [-----] περιπεπτω-
 5 [κ-----]α καὶ παν
 [-----]ιη πρὸς πρεσ-
 [βείαν -----] πεφευγέναι
 [-----] τοῦ αὐτο]κράτορος ἡμῶν
 [-----] καὶ τῶν λοι-
 10 [πῶν -----] ἀγ[.]ασιμιπῶν
 [-----] κωι βίωι καὶ
 [-----] Κορνήλ]ιον Σύλλαν
 [-----] σε καὶ τὸν
 [-----] νο[.]οχε
 15 [-----] ονοις τε
 [-----] εραι τῆι με
 [-----] τι διὰ το
 [-----] ἰλιησμενη
 [-----] ιε[-----]λαυ
 20 [-----] τῆς] αὐτῆς μητρὸς
 [-----]

col. ii φιλα[-----]
 τόπου [-----]
 κειωι δεδ[-----]
 σομένους [-----]
 25 αν τειμῆς φιλα[-----]
 αἴ σοι ἔδωκαν [-----]
 ταύτην τε τὴν [χώραν -----] πλέ]-
 θρων δισχιλίω[ν -----] εὐερ]-
 γεσίας ἀρετῆς [τε -----]
 30 ωι δὲ δικαίως [-----]
 μεν ἀκόντως σ[-----]
 οὐδένα δε[-----] αὐτο]-
 κράτωρ [-----]
 τούτων [-----]
 35 γυναικός [-----]
 προνομίαν κλε[-----]
 καθὼς Γναῖ]ος Πομπήιος ----- ἀπὸ συμ]-
 βουλίου γνώμη[ς γνώμην ἀπεφην -----]
 οὕτως τε ὑμῶν [-----] ἔχειν κατέχειν τε]
 40 καρπίζεσθαί [τε ἐξεῖναι (?) -----]
 καὶ περὶ τοῦ κ[-----]

L'edizione di Sherk corregge in alcuni punti le letture e le integrazioni di Hiller, di cui accoglie l'interpretazione generale || 6 πρὸς πρεσ-, Evangelidis. 8 αὐτοκ]άτορας ἡμῶν, Evangelidis. 10 ἀγ[ωνι]σ[α]μ[έν]ων (?), Hiller. 21

φιλά[νθρωπα (?), sugg. Tropea. 25 αντιμῆς, Evangelidis; τειμῆς φιλά[νθρωπα (?), sugg. Tropea. 37 καθὼς γ[.]αι [- -], Evangelidis; καθὼς γ[ρ]αι[- -], Hiller; καθὼς Γναί[ος Πομπήιος, Accame. 37-38 ἀπὸ συμ]βουλίου γνώμη[ς γνώμην ἀπεφηνάμεθα], Hiller.

A.b

[Περὶ ὧν Γναῖος Πομπήιος Γν]αίου υἱὸς Μάγ[νος ὕπατος τὸ δεύτερον (?)]
 [λόγους ἐποιήσατο περὶ τῆς χώρ]ας ὅπως ἔχω[σιν κατέχωσιν καρπίζονται]
 [- - - - - περὶ τούτου τοῦ] πράγματος σ[- - - - -]
 [- - - - -] Ἰτων συμβουλιο[- - - - -]
 5 [- - - - -] προν]ομίαν τούτοις τοῖ[ς - - - - -]
 [- - - - -] Μυτιληναίοις καὶ τοῖς [- - - - -]
 [- - - - -] οἱ προγεγ]ραμμένοι τὴν πόλιν Μυτ[ιληναίων - - - - -]
 [- - ὅπως ἔχωσιν κατέχω]σιν καρπίζονται συνεξε[υγμέν - - - - -]
 [- - - - -] τη τε ἡ πολιτεία Μυτιλ[ηναί - - - - -] ταύτην τὴν
 10 [χώραν ἐξελομένων τῶν] τιμητῶν ἐκ τῆς δημοσ[ιωνίας - - - - -]
 [- - - - -] καὶ ἀποκατάστασις τῶν [- - - - -]
 [- - - - -] Σερούϊλιος τιμηταὶ [- - - - -]
 [- - - - -] ἀγρῶν τόπων οἰ[κων - - - - -]
 [- - - - -] δεξαμένων [- - - - -]
 15 [καθὼς Μάνιος Ἀκύλιος καὶ οἱ] δεκα π[ρεσβευταὶ διέταξαν - - - - -]

L'edizione di Sherk propone, con la dovuta cautela, le integrazioni più plausibili per questa iscrizione lacunosa || 1 Γναῖος Πομπήιος Γν]αίου υἱὸς Μάγ[νος, Hiller. 2 περὶ τῆς χώρ]ας ὅπως ἔχω[σιν κατέχωσιν καρπίζονται], Hiller. 3 περὶ τούτου τοῦ] πράγματος σ[υνεδόκησε τῆ συγκλήτῳ (?), sugg. Sherk (1963a). 5 αὐτον]ομίαν, Hiller. 8 συνεξε[υγμένως, Hiller; συνεξε[υγμένων (sc. βοῶν) πλέθρα, sugg. J.H. Oliver (apud Sherk 1963a); συνεξε[υγμένοι, sugg. Sherk (1963a). 9] τη τε ἡ πολιτεία· Μυτιλ[ηναί - -, Hiller. 10 τῶν] τιμητῶν ἐκ τῆς δημοσ[ίας, Hiller; τῶν] τιμητῶν ἐκ τῆς δημοσ[ιωνίας, Sherk (1963a), Habicht. 15 δεκαπ[ρωτ - -, Hiller.

B.a

col. i [Γράμματα Καίσαρος Θεοῦ].
 1 [Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ ὕπατος τὸ] δε[ύτε]ρον Μυτιλ[ηναίων ἄρχουσι]
 [βουλῆι δῆμωι χαίρειν· εἰ ἔρρωσθε, καλῶς ἂν] ἔχοι· καὶ γὰρ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύμ[ατος]
 [ὑγίαινον. Ποτάμων Λεσβῶνακτος, - - - - -]καφένους, Κριναγόρας Καλλίπ[που,
 Ζ]ωίλο[ς]
 [Ἐπιγένους - - - - -] Σω]τᾶς Δικαίου, Ὑβρίας Διοφάντου, Ἰστιαῖος
 5 [- - - - -] Δημή]τριος Τιμαίου οἱ πρεσβευταὶ ὑμῶν συνέ-
 [τυχόν μοι καὶ τὸ ψήφισμα ὑμῶν ἀπέ]δωκαν καὶ περὶ τῶν τιμῶν διελέχθησαν
 [- - - - -] ν κατωρθώκαμεν, καὶ εὐχαριστήσαντες
 [- - - - -] ἐνέ]τυχον μετὰ πολλῆς φιλοτιμίας καὶ εἰς
 [- - - - -] ὧν ἔχειν. Ἐγὼ δὲ τοὺς τε ἄνδρας ἐπήνε-
 10 [σα διὰ τὴν προθυμίαν αὐτῶν καὶ φιλοφρό]νως ἀπεδεξάμην, ἠδέως τε τὴν πόλιν
 [ὑμῶν εὐεργετεῖν πειράσομαι καὶ κατὰ τ]οὺς παρόντας καιροὺς καὶ ἐν τοῖς μετὰ ταῦ-
 [τα χρόνοις - - - - -] ἀν ἐπιστάμενος ἦν ἔχοντες εὖνοι-
 [αν - - - - -] τὸν Ποτάμωνα. ^{vac.} [Ἔτι] τε τὴν προ-

[-----] αὐτὸν ἐπ[ι τ]οὺς [...]οντα[---].

desunt versus vel 14 vel 17

L'edizione di Sherk è la più accurata e completa, in quanto riordina tutte le letture delle principali edizioni precedenti vagliandole criticamente. La sua restituzione, qui riprodotta, riprende in particolare l'edizione di Cichorius II 0 [Γράμματα Καίσαρος Σεβαστοῦ], Cichorius (1889); [Γράμματα Καίσαρος θεοῦ], Mommsen, Paton. 1 δὲ [τὸ δεῦτε]ρον, sugg. Viereck; [Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ τὸ] δε[ύτε]ρον, Mommsen; [Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ ---- τὸ] δε[ύτε]ρον, Paton. 3 [ὑγιαίνω], Cichorius (1888); [ὑγιαίνων. Ποτάμων Λεσβώνακτος, sugg. Viereck, Mommsen, Sherk. 4 Ἄρισ]τᾶς *oder* Ἀρέ]τᾶς *oder dergl.*, sugg. Cichorius (1888); Σω]τᾶς, Hiller (*IG XII Suppl.*), Sherk. 5-6 συνέ[τυχόν μοι καὶ τὸ ψήφισμα ὑμῶν μοι ἀπέ]δωκαν, Cichorius (1889), Viereck. 6-7 καὶ περὶ τῶν τιμῶν διελέχθησαν | [ἄς ἐψηφισασθέ μοι καὶ περὶ τοῦ πολέμου ὃ]ν κατωρθώκαμεν, sugg. Sherk (1963). 8 συνέ]τυχον, Viereck. 10 ἀσμέν]ως ἀπεδεξάμην, Cichorius (1888); καὶ φιλοτίμ]ως ἀπεδεξάμην, Cichorius (1889), Viereck, Mommsen. 11 [ὑμῶν εὐεργετεῖν βούλομαι], Cichorius (1889); [ὑμῶν εὐεργετεῖν προαιροῦμαι κατὰ τε τ]οὺς παρόντας καιροὺς, Viereck; [ὑμῶν εὐεργετήσω . . .], Mommsen. 12-13 εὖνοι]αν διατελεῖτε, Cichorius (1888, 1889), Viereck. 13 Ποτάμωνα [Λεσβώνακτος] ... την ..., Cichorius (1888); Ποτάμωνα ἄ υε τὴν προ[θυμίαν (?)], Cichorius (1889); τὸν Ποτάμωνα. [Ἔτι] τε τὴν προε-, Mommsen.

B.b-e

col. ii, b ----- οὐδὲ ----- οτε
[----- β]ουλόμενος ὑμῶν κεκομίσ[θαι] τὴν
[----- ἐπικαρπία]ν (?) τῆς φιλίας ἀσφάλειαν, ἔν τε [τοῖς λ]οι-
[ποῖς χρόνοις ----- τὴν] πόλιν αἰεὶ τινος [ὑμ]ῶν ἀ[γαθοῦ] θέ-
5 [λω γενέσθαι. Θαρροῦντες οὖν περὶ π]άντων ἐντυγχάνετε ἡμῖν. [Ἔρρωσθε].

[Γράμματα] Καίσαρος θεοῦ.

[Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτ]ωρ δικτάτωρ τ[ὸ τ]ρίτον, καθε[στάμε]-
[νος τὸ τέταρτον, Μυτιληναίων ἄρχουσι βο]υλῆι δήμωι χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι· καγ[ὼ
δὲ μετὰ]
[τοῦ στρατεύματος ὑγιαίνων. Βουλόμενος] εὐεργετεῖν τὴν πόλιν καὶ οὐ μό[νον]
10 [φυλάττειν τὰ φιλόφροντα ἃ διεπράξ]ασθε δι' ἡμῶν ἀλλὰ καὶ συναυ[ξάνειν]
[αὐτὰ -----]ος τὴν ἡγεμονίαν, φιλίας δόγ[ματος]
[τοῦ ὑμῖν συγκεχωρημένου δι]απέπομφα πρὸς ὑμᾶς τὸ ἀ[ντίγραφον].

Praescriptio erasa

c [Περὶ ὧν π]ρεσβευταὶ Μυτιληναίων Ποτάμων Λεσβώνακτος, Φαινίας Φαινίου τοῦ *d*
Καλλί[π]-
15 [που, Τ]έρφης Διοῦς, Ἡρώδης Κλέωνος, Διῆς Ματροκλέους, Δημήτριος Κλεωνύμου,
Κρινάγορας Καλλίππου, Ζωῖλος Ἐπιγένους λόγους ἐποιήσαντο χάριτα φιλίαν
συμμα-
χίαν ἀνευοῦντο, ἵνα τε ἐν Καπετωλίω θυσ[ί]αν ποιῆσαι ἐξῆι ἃ τε αὐτοῖς
πρότερον ὑπὸ τῆς συγκλήτου συγκεχωρημ[έ]να ἦν, ταῦτα ἐν δέλτῳ χαλκῆι
γεγραμμένα προσηλῶσαι ἵνα ἐξῆι· περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως
20 ἔδοξεν· χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι, ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ φί-

λους προσαγορευῆσαι, ἐν Καπετωλίῳ θυσίαν ποιῆσαι ἐξεῖναι, ἃ τε αὐτοῖς πρό-
 τερον ὑπὸ τῆς συγκλήτου φιλάνθρωπα συγκεχωρημένα ἦν, ταῦτα ἐν δέλ-
 τῳ χαλκῆι γεγραμμένα προσηλῶσαι ἐξεῖναι, ὅταν θέλωσιν· ἵνα τε Γάιος
 Καῖσαρ αὐτοκράτωρ, ἐὰν αὐτῶι φαίνηται, τόπους χορήγια αὐτοῖς κατὰ τὸ
 25 τῶν προγόνων ἔθος ταμίαν μισθῶσαι κελεύσῃ, ὅπως ὡς ἂν αὐτῶι ἐκ τῶν διη-
 μοσίων πραγμάτων πίστεῶς τε τῆς ἰδίας φαίνηται. Ἔδοξεν. [Ἐπ]εὶ δὲ καὶ
 e [ὑμέτεροι πρεσβευταὶ μη]δένα δεῖν ἀτελεῖ εἶ[ναι] παρ' ὑμῖν ἀκολουθ[ῶς τοῖς]
 [ὑμέτεροις νόμοις καὶ τοῖς] φιλανθρώποις ἃ ἔχετε παρ' ἡμῶν τοῖς τε [πρότε]-
 30 [ρον καὶ τοῖς διὰ τούτου το]ῦ δόγματος δεδομένοις τὸ ἐξεῖναι ὑμῖν [---]
 [----- ταῖς] τῆς πόλεως καὶ τῆς χώρας προσόδοις καθ' ἡ[συχίαν]
 [χρηῆσθαι. Βούλομαι οὖν] ἀποφῆνασθαι ὅτι οὐδενὶ συγχωρῶ οὐδὲ συγ[χωρή]-
 [σω ἀτελεῖ παρ' ὑμῖν εἶναι. Ο]ὕτως οὖν πεπεισμένοι θαρροῦντες χρηῆσθ[ε ---]
 [----- ἀνεμποδ]ίστως· ἐγὼ γὰρ ταῦτά τε ἡδέως πεποίηκα
 ὑ[πὲρ]
 35 [ὑμῶν καὶ πειράσομαι εἰς τ]ὸ μέλλον αἰεὶ τινος ἀγαθοῦ παραίτιος ὑμῖν [γεν]-
 35a [έσθαι].

Per questa parte l'edizione di Sherk raccoglie le letture di Paton, il quale corregge il testo edito da Cichorius 1889, di Ziemann (ll. 8-9) e dei Robert (ll. 27, 35; 1929 e *Bull. Ép.* 1940) ll. 3 τῆν τῆς φιλίας [ἀσφ]άλειαν, Cichorius (1889), Mommsen, Tropea. 3-5 . . τῆν τῆς φιλίας [ἀσφ]άλειαν ἐν τε [εἰρήνη καὶ πολέμῳ (?) εὐεργετεῖν τὴν] πόλιν, αἰεὶ τινος [ὑμ]ῖν αἴτιος ἀ[γαθοῦ] γενήσομαι, Cichorius (1889); --- τὴν] πόλιν, αἰεὶ τινος [ὑμ]ῖν αἴτιος ἀ[γαθοῦ] ---, Tropea. 7-8 καθε[στα]μένος Μυτιληναίων, Cichorius (1889). 8-9 καὶ ἐρρῶσθαι καὶ [ὑ]γιαίνειν. (Ἐπεὶ αἰεὶ βούλομαι), Cichorius (1889), Mommsen; καγὼ (*vel* καὶ αὐτὸς) δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὑγίαινον, Ziemann; καὶ ἐρρῶσθαι καὶ [ὑ]γιαίνειν [-----], Paton. 11 ἡσύχ]ως, Cichorius (1889). 15 Σέρφης Διοῦς, Cichorius (1888, 1889), Mommsen. 27 ὑπέμ[ειν]αν, Cichorius (1889), Mommsen, Paton, Hatzfeld; ὑπέμ[νησ]αν, Robert (1929), Hiller (*IG XII Suppl.*); ὑπέμ[νασ]αν, Robert, Robert (*Bull. Ép.* 1940), Sherk. 28 [(ἄλλον δὲ ?) μη]δένα, Cichorius (1889); [ὑμέτεροι πρεσβευταὶ, λέγοντες μη]θένα, Hatzfeld. 28-29 [τοῖς δικαίοις, Cichorius (1889); [τοῖς [--- καὶ τοῖς] φιλανθρώποις, Paton; [τοῖς τε ὑμέτεροις νόμοις καὶ τοῖς] φιλανθρώποις, Hatzfeld. 30-31 ἐξεῖναι ὑμῖν [τοῖς τε ἰδίοις νόμοις καὶ ταῖς], Cichorius (1889), Hatzfeld. 31 καθ' ἡ[συχίαν] *ou* καθη[κόντως, Hatzfeld. 34-35 ὑ[πὲρ τῆς πόλεως ὑμῶν καὶ εἰς τ]ὸ μέλλον, Cichorius (1889); ὑ[πὲρ [ὑμῶν καὶ εὐχομαι], Mommsen, Paton; [καὶ πειράσομαι], Robert (1929).

Presentazione delle iscrizioni A.a-A.b. Le iscrizioni frammentarie A.a e A.b furono associate da Hiller nelle edizioni riportate nelle *IG* sulla base del fatto che entrambe erano iscritte sullo stesso tipo di marmo e che la forma e l'altezza delle lettere appaiono molto simili, nonché per una certa analogia dei contenuti dei due testi. Ciò ha portato gli editori a ritenere che essi facessero parte dello stesso monumento⁴⁷⁹. Non è noto il luogo di ritrovamento del testo del *sc de agris Mytilenaeorum* (A.b), mentre a proposito di A.a Evangelidis riportava che il frammento era stato trovato vicino al mare presso il promontorio nord-orientale di Mitilene, che agli inizi del

⁴⁷⁹ Oltre all'apparato di *IG XII Suppl.*, *Add.* p. 208, n. 11, vd. anche la lettera inviata da Viereck a Hiller nel 1938, riportata in parte in SHERK 1963a, p. 217.

Novecento era occupato dalla torre Kastraki, poi demolita nel 1921 per far spazio a un monumento per i caduti delle ultime guerre⁴⁸⁰.

Entrambi i documenti sono molto lacunosi. Il testo A.a si presenta distribuito su due colonne recanti rispettivamente venti e ventuno linee iscritte. Della superficie scrittoria si è conservata soltanto la porzione centrale, che ha restituito le ultime lettere della col. i e le prime lettere della col. ii; quelle della col. i non presentano un allineamento regolare sul lato destro della colonna, mentre le prime lettere delle linee della col. ii sono sempre allineate in modo uniforme. Anche del documento A.b si è preservata soltanto la parte centrale, in cui appaiono leggibili soltanto alcune lettere delle quindici linee di testo.

Analisi puntuale di A.a. Il documento A.a riporta probabilmente il testo di un'epistola romana, già riconosciuta come tale nell'edizione di Hiller. L'uso del discorso diretto è infatti deducibile dall'attestazione dei pronomi personali ἡμῶν e ὑμῶν, rispettivamente alle ll. 8 e 39. Benché non sia possibile ricostruire il contenuto del documento, si possono leggere in alcuni punti del testo parole significative e riferimenti a personaggi, eventi o azioni degni di nota. Alle ll. 4-5 è attestata una forma del verbo περιπίπτω, con ogni probabilità una voce del perfetto (περιπεπτω[κ-]), per indicare forse un soggetto imbattutosi in una indefinita situazione negativa⁴⁸¹. Alle ll. 6-7 vi è poi probabilmente un riferimento a un'ambasceria e alla fine della l. 7 è attestato interamente l'infinito perfetto attivo di φεύγω. Nella linea successiva è menzionato un *imperator* dei Romani, così come alle ll. 32-33, mentre alla l. 12 si leggono l'ultima parte del nome e il cognome di Silla. Nell'ultima linea della col. i vi è anche un chiaro riferimento alla madre di un personaggio (l. 20). Alla l. 25, la quinta della col. ii, si allude al conferimento di un onore, mentre nella linea successiva è attestata la frase "diedero a te" (l. 26). Alle ll. 27-28 la menzione di "duemila pletri" ha indotto gli editori a pensare all'assegnazione a qualche beneficiario di porzioni di territorio, probabilmente da mettere in relazione con la *chora* forse richiamata alla l. 27. Tale donazione può essere stata la ricompensa per le manifestazioni di benevolenza e per gli atti valorosi del destinatario di tale assegnazione (ll. 28-29). Alla stessa situazione possono essere legati anche il "privilegio" o il "diritto di precedenza sul pascolo" (προνομίαν) richiamati più in basso alla l. 36. Successivamente la correlazione tra καθώς (l. 37) e οὕτως (l. 39) potrebbe indicare la conferma di qualche disposizione legale emessa in un'epoca precedente alla presente comunicazione, molto probabilmente una decisione assunta da un personaggio influente in linea con il parere del suo *consilium*, come sembra suggerire il testo alle ll. 37-38 ([ἀπὸ συμ]βουλίου γνώμη[ς γνώμην]). Tale normativa avrebbe conferito al beneficiario il diritto a possedere, occupare e sfruttare alcune terre secondo la formula consueta ἔχειν κατέκειν τε καρπίζεσθαι⁴⁸², di cui si può leggere soltanto

⁴⁸⁰ La famosa "Statua della Libertà" di Mitilene, dedicata alle vittime della Prima guerra mondiale, fu eretta presso il porto dopo la demolizione di un piccolo castello ("Kastrelì") che occupava l'area più meridionale della piccola penisola nord-orientale della città. Potrebbe essere dunque vicino a quel luogo il punto in cui fu ritrovato il frammento A.a.

⁴⁸¹ Hiller propose il parallelo con *Syll.*³ 495, ll. 55-56: μεγάλοις διαπτώμασι περιπεσεῖται ἡ πόλις.

⁴⁸² Vd. i confronti nel presente lavoro in III.1, l. 67 e in *I.Cret.* III.4, 9, ll. 51-54 (*infra*, p. 295 e nota 751).

quest'ultimo verbo all'inizio della l. 40. Accame propose di interpretare alla l. 37 καθὼς Γναῖ[ος], lettura accolta anche da Sherk, e di individuare nella deliberazione rievocata alle ll. 37-38 un provvedimento di Pompeo⁴⁸³. Sherk completò dunque tale lettura con καθὼς Γναῖ[ος Πομπήιος].

Analisi puntuale di A.b. Già Hiller pensò di associare il testo del *sc de agris Mytilenaeorum* alla figura di Pompeo, restituendo alla l. 1 il nome del generale romano in caso nominativo nella forma greca corrispondente a *Cn. Pompeius Cn. f. Magnus*. Sherk suggerì dubitativamente di aggiungere a questa integrazione un probabile riferimento al secondo consolato di Pompeo (55 a.C.). A proposito della l. 1 si osserva che il *cognomen* Μάγ[νος] restituito già da Hiller non è stato tradotto nell'aggettivo greco Μέγας, attestato in relazione a Pompeo in alcune iscrizioni dall'Oriente greco, ma è stato semplicemente traslitterato dall'appellativo latino originale⁴⁸⁴. Tale attestazione tuttavia non desta particolare stupore, dal momento che una simile forma è attestata per tre volte nel decreto di un'ignota città della Locride Ozolia⁴⁸⁵. Alla l. 2 Hiller individuò un riferimento al tema principale del decreto senatorio, vale a dire la *chora* di Mitilene, a proposito della quale il Senato avrebbe concesso il diritto di *habere, possidere, frui*, mentre nella lacuna all'inizio della linea Sherk aggiunse soltanto un probabile riferimento alla *relatio* pronunciata in Senato su quel tema dallo stesso Pompeo. Alle ll. 3-4 potrebbe essere allora richiamata la decisione assunta precedentemente dal generale romano sulla base del parere del proprio *consilium*⁴⁸⁶. Alla l. 5 il testo allude al privilegio concesso dai Romani ai Mitilenesi con il presente senatoconsulto. Hiller pensava che tale concessione riguardasse l'*autonomia* della città, mentre Sherk la associava al diritto di *pronomia* menzionato alla l. 36 di A.a⁴⁸⁷. Alla l. 8 ritorna ancora la formula ἔχειν κατέχειν καρπιζεσθαι, stavolta seguita da un vocabolo di difficile interpretazione. Hiller propose di leggervi συνεξ[υγμένως], participio perfetto di συζεύνυμι. Sherk, sulla base di un suggerimento di Oliver, pensò invece di ricostruire nella lacuna un'espressione relativa alla quantità di terra su cui i Mitilenesi avrebbero potuto esercitare la prerogativa menzionata alla l.

⁴⁸³ ACCAME 1946a, p. 112.

⁴⁸⁴ Proprio da Mitilene provengono IG XII.2, 41, l. 3, [Γναῖος Πομπήιος] Μέγας, ἀ[τοκράτωρ (?)], su cui vedi *infra*, p. 237, nota 517, il decreto onorario IG XII.2, 202 = HELBING 1915, n. 14 = LABARRE 1996, n. 16, ll. 2-3, Γναῖον Πομπήιον Γναῖω υἱὸν Μέγαν, e la dedica IG XII.2, 163a = LABARRE 1996, n. 19a, ll. 1-3, Γναῖω Πονπ[η]ίω Γναῖω υἱὸν Μεγάλω. Vd. l'attestazione identica a quest'ultima testimonianza nel decreto onorario da Samo IG XII.6, 352 = McCabe, *Samos* 364, l. 2. Si veda infine l'*incipit* dell'iscrizione, riportata da Diodoro Siculo, XL, 4, che Pompeo avrebbe affisso per celebrare le proprie gesta dopo aver ottenuto il trionfo per la terza volta: «Πομπήιος Γναῖου υἱὸς Μέγας ἀτοκράτωρ (...)».

⁴⁸⁵ IG IX.1².3, 719, ll. 2-3, [Γναῖος Πονπ[η]ήιος Μάγνος; ll. 5-6, [Γναῖω Πονπ[η]ίω | Μ]άγνος; l. 8, Γναῖου Πονπ[η]ίου Μάγνου. Il documento è stato ritrovato nei pressi della moderna città di Galaxidi, sulla sponda occidentale del *Simus Crisaeus*, l'odierno Golfo di Itea.

⁴⁸⁶ SHERK 1963a, p. 221 e nota 15, propose con cautela di integrare la lacuna finale della l. 3 con σ[υνευδόκησε τῆ συγκλήτῳ] come formula equivalente alla locuzione ἀρέσκει τῆ συγκλήτῳ, ma – considerando il verbo συνευδόκεω troppo poco comune in questo tipo di documenti – preferì mantenere la lacuna per il testo dopo il *sigma*.

⁴⁸⁷ *Ibid.*, pp. 222-224.

5: questa frase sarebbe stata costruita in origine sulla base della definizione dello *iugerum* come unità di terra che un paio di buoi aggiogati poteva arare in un giorno⁴⁸⁸ e sarebbe stata resa in greco con συνεξ[υγμένων] o συνεξ[υγμένοι πλέθρα]⁴⁸⁹. L'ipotesi è interessante, ma non ha confronti nei documenti epigrafici o papirologici; la lacunosità del testo, d'altronde, impone maggiore prudenza sull'integrazione della l. 8. Dallo studio del calco non si riesce a leggere alcuna lettera dopo lo *zeta* (ΣΥΝΕΖ-). È possibile considerare che in questo punto fosse attestata una forma del verbo συζεύγνυμι forse proprio alla prima persona singolare, recante tuttavia il significato di "unisco, allego" e rimandando quindi a un documento scritto in calce al presente testo. L'utilizzo del verbo con tale valore è infatti attestato in diversi documenti appartenenti principalmente al IV sec. d.C.⁴⁹⁰ Successivamente alla l. 9 è menzionata la città o la comunità dei Mitilenesi, mentre alla l. 10 sono rievocati i censori di Roma. Sherk propose di intendere il testo che comincia alla fine della l. 9 e procede fino alla l. 11 come parte di una singola frase e suggerì di leggerci un riferimento all'azione dei censori, i quali avrebbero garantito alle terre assegnate ai Mitilenesi il ripristino dei diritti (ἀποκατάστασις) e l'esenzione dalla tassazione esatta dai pubblicani⁴⁹¹. Lo storico si ispirò per questa sua ricostruzione, che appare alquanto convincente, a un'iscrizione onoraria eretta a Ilio per il censore dell'89 a.C. L. Giulio Cesare⁴⁹². Alla l. 12 sono poi attestati in caso nominativo ancora i censori e un certo *Servilius*, mentre alla l. 13 si allude nuovamente a degli appezzamenti di terra. Infine alla l. 15 il documento si conclude con un richiamo a dieci individui. Hiller pensò ai *decemprimi* (δεκάπρωτοι), personaggi attivi in tutto l'Oriente in epoca romana – soprattutto imperiale – presumibilmente come esattori delle tasse⁴⁹³; Sherk associò invece il testo alle disposizioni emanate da un gruppo di *decemviri*, identificandovi con precisione i dieci senatori giunti in Asia al seguito di Manio Aquilio all'epoca della sistemazione della *provincia Asia*⁴⁹⁴.

Roma e Mitilene da Mitridate a Pompeo. La storia dei Mitilenesi a partire dalla Prima guerra mitridatica è segnata da una fase di aperto conflitto tra gli abitanti della *polis*, leali alla causa pontica, e le autorità romane. I Mitilenesi nell'88 a.C. si resero infatti responsabili di un vero e proprio atto di *perfidia* nei confronti dei Romani consegnando a Mitridate il generale Manio Aquilio, che fuggiva in ritirata verso Rodi dopo la sconfitta subita in Bitinia, e altri rifugiati romani⁴⁹⁵. Ciò avvenne proprio nell'anno in cui Mitridate mise in atto il massacro dei Romani.

⁴⁸⁸ Plin., *Nat.*, XVIII, 9.

⁴⁸⁹ SHERK 1963a, pp. 224-225.

⁴⁹⁰ *P.Giss.* I 34 (265-266 d.C.), l. 3; *Iscr.Cos.*, ED 90 (fine IV sec. d.C.), l. 14. Vd. anche *P.Oxy.* L 3578 (342 d.C.), l. 7, e *P.Oxy.* L 3579 (341-343 d.C.), ll. 5-6, dove ricorre la formula ἐκ τῶν συνεξευγμένων γνώσει.

⁴⁹¹ SHERK 1963a, p. 225.

⁴⁹² Vd. *infra*, p. 309 e nota 810.

⁴⁹³ Vd. *RE*, IV.2, Δεκάπρωτοι, col. 2417 (Brandis); *DNP*, III, *Decemprimi*.

⁴⁹⁴ SHERK 1963a, p. 226, sulla base di *Syll.*³ 688 = SHERK, *RDGE* 10B = McCabe, *Priene* 142 (135 a.C.), l. 6: καθὼς Γναῖο{1}ς Μάνλιος καὶ οἱ δέκα πρεσβευταὶ διέταξαν.

⁴⁹⁵ La notizia della consegna di Aquilio da parte dei Mitilenesi è riportata in Vell., II, 18, 3; vd. il riferimento appianeo *supra*, p. 146, nota 126. In un passo molto discusso anche Diodoro Siculo, XXXVII, 27, descriveva la volontà dei

Sull'isola si trovava anche l'esule P. Rutilio Rufo, che riuscì a salvarsi abbandonando la toga⁴⁹⁶. Appiano si limita ad affermare al riguardo che i Mitilenesi, così come i Magneti e gli Efesini, accolsero Mitridate con entusiasmo⁴⁹⁷. Con ogni probabilità dopo la pace di Dardano la città perse lo statuto di *civitas libera*, che aveva ottenuto dai Romani per l'aiuto fornito nella guerra contro Antioco III⁴⁹⁸, e fu severamente punita diventando *civitas stipendiaria*⁴⁹⁹. Forse a questi provvedimenti potrebbe far riferimento il testo A.a nel punto in cui è menzionato Silla (l. 12). Tuttavia, anche dopo la sconfitta del re pontico gli abitanti dell'isola temettero così tanto le conseguenze della propria condotta da ribellarsi alla multa imposta da Silla opponendo una strenua resistenza alle forze romane, che non riuscirono a porre il loro controllo sulla città prima del 79 a.C.⁵⁰⁰ Plutarco attribuisce la conquista di Mitilene a Lucullo, il quale avrebbe tentato inizialmente di condurre i Mitilenesi alla ragione per poi rilevare che la loro inossidabile ostilità anti-romana non lasciava alternative alla conquista militare. Attraverso uno stratagemma Lucullo riuscì a sconfiggere duramente i Mitilenesi, uccidendo cinquecento uomini tra i soldati più risoluti e riducendone in schiavitù seimila. La città era all'epoca molto ricca e per questo Plutarco riporta che il bottino catturato da Lucullo fu incalcolabile (ἀναρίθμητον λείαν)⁵⁰¹. Tale tradizione si pone tuttavia in contrasto con quella tramandata da Svetonio, secondo cui Mitilene fu espugnata dal pretore M. Minucio Termo, il quale presso la città insignì un giovane Giulio Cesare della corona civica⁵⁰². Non è certamente possibile che due personaggi abbiano condotto la stessa operazione contro Mitilene e soprattutto che entrambi operassero nel medesimo tempo nella stessa *provincia* con un *imperium* del tutto identico. Van Ooteghem ipotizzò che il carattere encomiastico della narrazione plutarchea nei confronti di Lucullo avesse indotto l'autore ad

Mitilenesi di consegnare Aquilio a Mitridate, cui egli si sarebbe sottratto suicidandosi; su questa tradizione vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 51-52, nota 158, e 54-57.

⁴⁹⁶ Cic., *Rab. Post.*, 10, 27. Sulla presenza dello storico Rufo a Mitilene vd. anche Dio Cass., XXVIII, fr. 97, 3. Lo storico pompeiano Teofane di Mitilene affermava che alcuni documenti custoditi negli archivi segreti di Mitridate attestavano la responsabilità di Rufo nell'istigazione al massacro dei Romani dell'88 a.C., ma Plutarco riferisce che molti ritenevano questa notizia falsa, attribuendola all'odio di Teofane verso Rufo e alla volontà di denigrare colui che nella sua opera aveva criticato fortemente il padre di Pompeo (Plut., *Pomp.*, 37, 3-4). Rufo, che aveva servito come legato di Scevola in Asia (vd. *supra*, pp. 124-125) e prima ancora forse anche come legato di Q. Fabio Massimo Eburno a Creta (vd. *infra*, p. 299 e nota 767), era riparato a Mitilene dopo essere stato condannato *de reptundis* nel 92 a.C. Vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 54-57, per la possibile responsabilità di Rufo nella cattura di Aquilio.

⁴⁹⁷ App., *Mithr.*, 21 (81). L'autore rivela questa informazione dopo aver descritto la morte di Aquilio a Pergamo, ma l'accoglienza riservata a Mitridate sull'isola è probabilmente da collocare in un momento precedente, vale a dire al tempo della consegna degli ostaggi romani e di Aquilio al re del Ponto. ACCAME 1946a, p. 110, attribuiva questa scelta di campo operata dai Mitilenesi a ragioni di natura economica.

⁴⁹⁸ Vd. MAGIE, *RRAM*, II, p. 958, nota 75. Vd. poi ACCAME 1946a, pp. 104-109, per le buone relazioni intrattenute con i Romani dal *koinon* dei Lesbi e soprattutto dalla loro città principale, Mitilene, nel II sec. a.C.

⁴⁹⁹ SHERK 1963a, p. 219.

⁵⁰⁰ MAGIE, *RRAM*, I, p. 245; McGING 1986, p. 140. Per la datazione della capitolazione a un momento coevo o successivo alla presa di Volterra da parte di Silla vd. KEAVENEY 1992, pp. 185-186. La caduta di Mitilene è menzionata come ultimo evento del biennio 81-80 a.C. in Livio, *Perioch.*, LXXXIX.

⁵⁰¹ Plut., *Luc.*, 4, 2-3.

⁵⁰² Suet., *Iul.*, 2.

attribuire l'impresa al proquestore e non al pretore Termo, il magistrato di rango superiore che sarebbe stato il vero artefice della caduta di Mitilene⁵⁰³; tuttavia questa ipotesi non tiene conto del titolo di *pro quaestor propraetore* detenuto in Asia da Lucullo e da lui esplicitato direttamente nell'epigrafe di Mopsuestia (II.3, l. 9). Accame propose di attribuire a Lucullo l'inizio dell'assedio alla città nell'84 a.C., pensando poi che Minucio Termo avesse potuto condurlo a termine nell'80 a.C. con la capitolazione definitiva di Mitilene⁵⁰⁴. Questa può essere una buona soluzione al problema e risolverebbe anche l'eventuale concomitanza di due identici *imperia* in Asia. Ponendo la capitolazione di Mitilene nel 79 a.C., come suggerisce Keaveney, se ne deduce che Lucullo e Termo non abbiano operato contemporaneamente con lo stesso *imperium* sul suolo asianico, dal momento che alla fine dell'80 a.C. il primo sarebbe partito verso Roma, dove nell'anno successivo avrebbe ricoperto la carica di edile. Di conseguenza è possibile immaginare che Lucullo abbia partecipato alla fase iniziale dell'assedio della città, ottenendo anche grandi successi, noti attraverso la narrazione plutarca, ma che sia stato poi Termo nel 79 a.C. a portare a termine la conquista della città una volta che Lucullo era partito dall'Asia⁵⁰⁵. Comunque sia da interpretare la questione, presumibilmente le sanzioni inflitte alla città da Silla dopo la pace di Dardano poterono trovare applicazione soltanto a partire dal 79 a.C. in seguito alla conquista di Mitilene. Questa avrebbe mantenuto lo statuto di *civitas stipendiaria* per circa diciassette anni fino al termine della Terza guerra mitridatica⁵⁰⁶, ma di fatto la condizione delle sue terre non sarebbe stata definita nel dettaglio per molti anni, lasciando una grande incertezza sulla gestione delle risorse e delle ricchezze della prospera Mitilene. Nel 63 a.C. Cicerone, scagliandosi contro la riforma agraria proposta dal tribuno Servilio Rullo, affermò ancora di fronte al popolo che anche Mitilene sarebbe stata senza dubbio tra le terre toccate dalla nuova legge, venendo affidata all'azione dei *decemviri*⁵⁰⁷. Nell'anno successivo però Pompeo concesse a Mitilene lo statuto di *civitas libera* in virtù del forte rapporto politico e personale che lo legava all'aristocratico mitilenese Teofane⁵⁰⁸,

⁵⁰³ Van OOTEGHEM 1959, pp. 36-37, nota 6. *Contra*, MAGIE, *RRAM*, II, pp. 1124-1125, nota 41, pur riconoscendo l'intento encomiastico di Plutarco, attribuì la presa di Mitilene a Lucullo ritenendo che Termo, in qualità di propretore, avesse provveduto soltanto a consegnare la *corona civica* a Cesare.

⁵⁰⁴ ACCAME 1946a, p. 110, seguito anche da Van OOTEGHEM 1959, p. 36.

⁵⁰⁵ MASTROCINQUE 1999, p. 55.

⁵⁰⁶ *Contra*, ACCAME 1946a, pp. 110-111, pensava che dopo l'assedio la città avesse subito l'abbattimento dell'acropoli e delle mura, la perdita dell'autonomia e del controllo sul suo territorio e che fosse stata infine inglobata nella provincia d'Asia.

⁵⁰⁷ Cic., *Leg. agr.* 2, 40.

⁵⁰⁸ Plut., *Pomp.*, 42, 8. L'autore narra che in occasione della permanenza di Pompeo a Mitilene nel 62 a.C. si svolsero anche i tradizionali agoni poetici della città, che ebbero per oggetto le πράξεις del generale romano. Strabone, XIII, 2, 3, C 618, sostiene che Pompeo avesse scelto Teofane come collaboratore soprattutto per la sua abilità e intelligenza (μάλιστα διὰ τὴν ἀρετὴν αὐτῆν). Anche prima di conoscere Pompeo, Teofane era uno dei cittadini più illustri di Mitilene: un'iscrizione edita in ANASTASIADIS – SOURIS 1992, p. 377, reca un decreto onorario emanato prima del 67/66 a.C. dalla città per celebrare Teofane, figlio di Iroita, pritano eminente e virtuoso della *polis* (ὁ δᾶμος Θεοφάνην Ἰροίτα τὸν λόγιον πρῶτανιν ἀρέτας ἔνεκα καὶ εὐσεβείας τᾶς πρὸς τὸ θῆον).

storico delle sue gesta cui conferì anche la cittadinanza romana⁵⁰⁹ e la carica di *praefectus fabrum* (τεκτόνων ἑπαρχος)⁵¹⁰. L'attribuzione dello statuto di *civitas libera*, di segno del tutto opposto alla punizione inflitta alla popolazione della città dopo la Prima guerra mitridatica, fu accolta con estremo entusiasmo dai Mitilenesi, che forse non avrebbero osato sperare in un beneficio tanto grande dopo le sanzioni dell'88 e l'assedio dell'84-79 a.C.⁵¹¹ Tale stato d'animo si tradusse in una lunga serie di onori e di segni di riconoscenza rivolti a Pompeo e al concittadino Teofane, entrambi riconosciuti come fondatori della *polis*⁵¹². Teofane, probabilmente grazie all'azione celebrativa dei Mitilenesi stessi, ottenne grandissima popolarità presso tutti i Greci e dopo la morte, avveuta prima del 36 a.C., fu persino assimilato a Zeus Eleuterio Filopatore⁵¹³. Grazie a

⁵⁰⁹ Cic., *Arch.*, 10, 24; Val. Max., VIII, 14, 3. In alcune iscrizioni questo personaggio appare menzionato con il nome completo, Cn. Pompeo Teofane (vd. *IG XII.2*, 150 = LABARRE 1996, n. 17; ROBERT 1969, pp. 52-53 = LABARRE 1996, n. 18) e anche i suoi discendenti recano il nome Pompeo come gentilizio (vd. Str., XIII, 2, 3, C 618; *IG XII.2*, 235, ll. 2-3; *SEG* 29, 741, ll. 1-2, iscrizione successiva al 138 d.C.; *IG XII.2*, 236-237). L'amicizia tra Pompeo e il suo storico Teofane (*FGrHist* 188) dovette essere così solida da diventare leggendaria, essendo ricordata per molte generazioni anche dopo la morte dei due personaggi. Tiberio nel 33 d.C. poté strumentalizzare tale rapporto personale servendosi come capo di imputazione nel processo per *maiestas* contro il padre e il fratello di Pompea Macrina, rispettivamente M. Pompeo Macro e Q. Pompeo Macro, discendenti dello storico Teofane (Tac., *Ann.*, VI, 18, 2). Sulla discendenza di Teofane vd. BERTRAND 1985, pp. 173-176 (*stemma* a p. 176). Sulla vita e l'opera di Teofane vd. recentemente SANTANGELO 2015.

⁵¹⁰ Plut., *Cic.*, 38, 4. Vd. GOLD 1985, p. 322.

⁵¹¹ Un'interessante disputa sorse negli anni Novanta del secolo scorso tra Anastasiadis e Labarre sulla possibile influenza esercitata da Teofane sulla politica di Pompeo e in particolare sulla decisione di concedere la *libertas* a Mitilene. ANASTASIADIS 1995, *passim*, e Id. 1997, *passim*, sosteneva che tale scelta potesse rientrare nella politica generale condotta da Pompeo nei confronti delle comunità greche dell'Oriente prima del suo rientro in Italia, quando egli beneficiò molte città (vd. App., *Mithr.*, 115, 561-562; Plut., *Pomp.*, 42, 10-11; ANASTASIADIS 1995, partic. pp. 7-8). Di conseguenza lo storico preferiva considerare le testimonianze letterarie di Plutarco e Patercolo, che attribuiscono la concessione della *libertas* διὰ Θεοφάνη e *in unius Theophanis gratiam*, come libere letture dei due autori antichi sulla politica di Pompeo alla luce del suo rapporto con Teofane. *Contra*, LABARRE 1996a, *passim*, ha tentato di dimostrare la fondatezza delle ricostruzioni dei due autori antichi adducendo un confronto con alcuni passi ciceroniani per dimostrare che la decisione di Pompeo sarebbe maturata quasi esclusivamente per l'influenza di Teofane sulla politica del generale romano.

⁵¹² Sono moltissime le dediche che a Mitilene celebrano Pompeo come salvatore e benefattore della città e talvolta anche come fondatore di Mitilene; vd. *IG XII.2*, 140-149, 163a, 165a; *IG XII Suppl.*, 40; *SEG* 3, 693; vd. inoltre l'iscrizione onoraria del 62 a.C. *IG XII.2*, 202, in cui Pompeo, tre volte *imperator*, è elogiato anche per aver posto fine alle guerre per terra e per mare (καταλύσαντα τοῖς κατάσχοντας τὰν οἰκημέναν πολέμοις καὶ κατὰ γᾶν καὶ κατὰ θάλασσαν). Altre dediche ricordano invece Pompeo soltanto come *autokrator*; vd. anche *IG XII.2*, 164a, monumento che contiene altre sei dediche per individui romani, tra cui Cesare (b-c), Augusto (d) e Agrippa (g); *IG XII Suppl.*, 39. Analogamente anche Teofane è destinatario di una dedica in cui è salutato come *soter* ed *euergetes* (*IG XII.2*, 150). Nell'iscrizione edita in ROBERT 1969, pp. 52-53, egli è celebrato per aver ripristinato la città, la *chora* e la libertà tradizionale di Mitilene, nonché per aver contribuito al recupero dei santuari più importanti e dei riti in onore degli dèi. La devozione di Teofane per gli dèi è richiamata anche nell'iscrizione edita nel 1992 (vd. *supra*, nota 508), mentre il suo contributo nell'abbellire la patria è ricordato da Strabone, XIII, 2, 3, C 618 (τὴν τε πατρίδα ἐκόσμησε).

⁵¹³ Strabone, XIII, 2, 3 (C 618) definisce Teofane πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐπιφανέστατον. Tacito, *Ann.*, VI, 18, 2, riporta inoltre che il secondo capo di imputazione per il padre e il fratello di Pompea Macrina al tempo di Tiberio riguardava gli onori divini attribuiti dai Greci al loro antenato Teofane. Infine nella dedica *IG XII.2*, 163b = LABARRE 1996, n. 19b, affiancata alla dedica per Pompeo, Teofane è assimilato al dio liberatore ed è ornato del titolo di salvatore, benefattore e secondo fondatore della patria (κτίστας δεύτερος τᾶς πάτριδος). Una moneta di età

questi atti Pompeo ottenne il sostegno e la lealtà incondizionata dei Mitilenesi anche negli anni della guerra civile: nell'ultima fase del conflitto la moglie Cornelia e il figlio Sesto si rifugiarono infatti a Mitilene, evidentemente un luogo sicuro anche per gli stessi familiari di Pompeo. In città Cornelia custodiva inoltre delle ricchezze⁵¹⁴. In seguito alla sconfitta di Farsalo Pompeo si recò dunque sull'isola per prelevare Cornelia e Sesto e portarli con sé nella sua fuga verso l'Egitto⁵¹⁵; in occasione del suo sbarco i Mitilenesi si diressero verso di lui per porgergli il loro omaggio e invitarlo ad entrare in città⁵¹⁶.

Interpretazione dei testi A.a-A.b. È dunque nell'ambito di questi ottimi rapporti instauratisi tra Pompeo e la cittadinanza mitilenese che dovrebbero figurare i due documenti fin qui esaminati⁵¹⁷. Viste le analogie presenti tra i due documenti (materiale del supporto, altezza e forma delle lettere, contenuto), è possibile che i due testi fossero stati iscritti su un monumento dedicato a un cittadino o a un benefattore della *polis*, forse da individuare nello stesso Teofane⁵¹⁸. In tal caso la costruzione di tale monumento celebrativo e l'iscrizione dei testi andrebbero collocate in un momento successivo alla morte di questo personaggio. Il testo A.a allude con ogni probabilità in più punti alle vicende della Prima guerra mitridatica e alle sue conseguenze soprattutto con i richiami a una fuga (l. 7), a Silla (l. 12) e a un *imperator* romano (ll. 32-33). Il testo tuttavia non sembra avere per oggetto delle decisioni negative per la città, ma piuttosto dei benefici concessi a Mitilene, probabilmente legati a una donazione di terre (ll. 27-28) o al conferimento del diritto di *pronomia* (l. 36). Il fatto che il mittente si rivolga direttamente a un singolo soggetto (σοι ἔδωκον, l. 26) può indurre a ipotizzare che tale epistola riguardasse le proprietà di un singolo individuo; se si presume una partecipazione diretta di Pompeo, richiamato forse in entrambi i testi, nel decidere l'assetto delle terre di Mitilene, non si può pensare ad altri che allo stesso Teofane, destinatario di numerose concessioni da parte del suo amico romano. Tale ricostruzione potrebbe anche contribuire a rafforzare l'ipotesi circa la collocazione originaria delle due epigrafi

tiberiana reca sul diritto il profilo di un uomo e la legenda ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΣ ΜΥΤΙ, mentre sul rovescio vi è il ritratto di una donna e la legenda ΑΡΧΕΔΑΜΙΣ ΘΕΑ (BMC, XVII, Lesbos 158-159), da cui si evince che la divinizzazione riguardò anche la moglie di Teofane. Sulla discendenza di Teofane, gli onori divini e la condanna del 33 d.C. vd. BURASELIS 2001, pp. 61-70.

⁵¹⁴ Plut., *Pomp.*, 75, 3.

⁵¹⁵ Ibid., 74, 1.

⁵¹⁶ Ibid., 75, 3.

⁵¹⁷ Il testo IG XII.2, 41 = IGRR IV 37 = SHERK, RDGE 78, è considerato dagli studiosi una probabile epistola di Pompeo ai Mitilenesi. La natura epistolare del testo è desunta dalla presenza dell'accusativo σε alla l. 7 (Ῥώμης σε μὴ κρ[– –]), mentre la paternità del documento è stata attribuita sulla base delle restituzioni di Paton, che alla l. 3 provò a integrare la lacuna con [Γναῖος Πομπηῖος Μ]έγας, Α[υτοκράτωρ – –]. Sherk notava che l'asta verticale all'inizio della l. 3 poteva far parte di qualsiasi lettera dell'alfabeto greco recante un tratto verticale, ma sembrava appoggiare la lettura di Paton riportando il *my* fuori dalla lacuna (Μέγας). Il testo è talmente lacunoso da non lasciare spazio a una interpretazione più articolata. In ogni caso non è possibile escludere che il documento abbia una natura differente o che l'autore del testo sia qualche altro personaggio. Può forse avere un significato importante la restituzione proposta da Lafaye alla l. 6 del testo (περὶ δὲ πολιτεῖ[– –]), un possibile riferimento al conferimento della cittadinanza romana a Teofane o ad altri individui di Mitilene.

⁵¹⁸ SHERK, RDGE, p. 270 e nota 2.

su un monumento dedicato all'illustre cittadino mitilenese⁵¹⁹. Si nota che proprio il tema delle terre e del loro statuto costituisce il principale punto di contatto con il testo del *sc de agris Mytilenaeorum*. Il documento A.b, la cui interpretazione appare piuttosto complessa, si presenta nella forma di un *senatus consultum* emanato in una seduta presieduta presumibilmente dallo stesso Pompeo. Considerando il contenuto generale del documento e la probabile attestazione dei pubblicani alla l. 10, Sherk richiamò il testo di un'epistola ciceroniana del giugno 55 a.C., in cui l'oratore affermava che il 28 di quel mese (*a. d. IV Kal. Quint.*) Pompeo avrebbe incontrato Crasso, con il quale si sarebbe poi recato a Roma per sistemare la regolamentazione dell'attività dei pubblicani (*ut rationes cum publicanis putarent*)⁵²⁰. Questo ha indotto Sherk a pensare che proprio in quell'anno Pompeo, *cos. II*, avrebbe potuto presiedere la seduta senatoria che si concluse con la ratifica della delibera relativa alle terre di Mitilene e al loro statuto fiscale in relazione all'azione degli esattori italici⁵²¹. Questa cronologia sarebbe confermata dalla menzione del censore Servilio alla l. 12, da identificare presumibilmente con l'ex-sillano P. Servilio Vatia Isaurico, ormai anziano⁵²². È lecito pensare che dopo il 62 a.C. e la concessione della *libertas* ai Mitilenesi potesse essere sorta qualche disputa con i pubblicani sullo statuto fiscale delle terre di proprietà della *polis* o di un loro influente cittadino. Benché la decisione di Pompeo avesse chiarito lo statuto politico e fiscale della città, la mancata ratifica ufficiale di quei provvedimenti da parte del Senato poteva essere interpretata da parte dei pubblicani come una tacita autorizzazione a continuare a raccogliere la tassazione in città. Proprio tra il 62/61 e il 59 a.C. l'alto prezzo della concessione d'appalto per la riscossione delle tasse in Asia aveva determinato enormi perdite per i pubblicani asianici e di conseguenza si era verificato un aumento della pressione fiscale esercitata da questi sulle popolazioni della provincia⁵²³. Questa situazione durò per circa quattro anni, fino a quando nel 59 a.C. tutti gli *acta* emessi da Pompeo in Oriente dopo la fine della Terza guerra mitridatica furono ratificati in blocco sotto il consolato di Cesare per effetto del primo triumvirato. Potendo godere di un rapporto privilegiato esclusivamente con Pompeo, i Mitilenesi avrebbero però deciso di appellarsi a Roma direttamente al loro protettore soltanto nel momento in cui egli rivestiva la più alta carica dello Stato⁵²⁴. Essi avrebbero atteso dunque il secondo consolato di Pompeo per inviare a Roma un'ambasceria al fine di risolvere a proprio vantaggio la vertenza sorta tra il 62/61 e il 59 a.C. sulle loro terre. Secondo l'interpretazione di Sherk, dunque, lo stesso Pompeo avrebbe perorato in Senato la causa dei Mitilenesi esponendo le ragioni del loro diritto a possedere, occupare e sfruttare la *chora* della loro città (ll. 1-2), così come aveva stabilito un suo provvedimento (ll. 3-4), ma anche argomentando a favore del conferimento del privilegio di

⁵¹⁹ Ibid., pp. 270-271.

⁵²⁰ Cic., *Att.*, 4, 11, 1.

⁵²¹ SHERK, *RDGE*, pp. 144-145. EHRHARDT 2002, p. 146, ritiene questa datazione sicura.

⁵²² Vd. BROUGHTON, *MRR*, II, p. 215.

⁵²³ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 144, per le fonti riguardo a questa crisi finanziaria della cd. "Asian Company". Vd. anche *infra*, pp. 469-471.

⁵²⁴ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 144.

pronomia (l. 5), che autorizzava i Mitilenesi a pascolare le proprie greggi per primi su alcune terre contese. Presumibilmente queste due misure, incluse nel successivo decreto senatorio, riguardavano in parte i rapporti con i pubblicani romani, ma in parte anche alcune dispute territoriali sorte con altre *poleis* dell'isola. A queste due soluzioni potrebbe ricollegarsi allora il riferimento a una porzione di duemila pletri di terra in A.a, ll. 27-28, che richiama probabilmente l'estensione di un'area su cui poteva essere esercitato uno dei benefici conferiti alla città o a un suo *polites*⁵²⁵. Il richiamo ai censori e ai pubblicani alle ll. 9-10 di A.b porterebbe poi a pensare che le decisioni dei senatori prevedessero una revisione della *lex censoria* che regolamentava l'attività degli esattori romani; questo riesame, avvenuto nel 55 a.C. sotto la supervisione dei consoli Pompeo e Crasso, potrebbe aver portato a un'esclusione della *chora* mitilenese o di una sua porzione dalle terre concesse ai pubblicani nel contratto di appalto sancito dai censori. Da questo presupposto scaturirebbe dunque il richiamo a un "ripristino" alla l. 11, vale a dire a un ritorno allo statuto privilegiato di cui godeva probabilmente la *chora* mitilenese sin dalla pace di Apamea del 188 a.C. L'attendibilità di questa ricostruzione sarebbe rafforzata dall'allusione, possibile ma non dimostrabile, all'assetto stabilito per la città da parte di Manio Aquilio e dei *decemviri* che giunsero in Asia con lui nel 129 a.C. (l. 15)⁵²⁶. È possibile allora che il censore Servilio Vatia Isaurico ricordato subito prima (l. 12) abbia ricoperto un ruolo importante nel sancire definitivamente i termini dell'accordo previsti dalla nuova *lex censoria* del 55. È opportuno infine notare che la frase della l. 13 di A.b appare come una traduzione precisa della locuzione *qui agri, quae loca, aedificia* che faceva parte del testo della riforma agraria di Servilio Rullo avversata nel 63 a.C. da Cicerone; nell'orazione questa espressione è utilizzata per dimostrare che la legge intendeva destinare alla vendita tutte le terre e le proprietà acquisite da Roma nell'88 a.C., minando alla base i privilegi degli ottimati⁵²⁷. Poiché la proposta di riforma fu infine respinta, si può pensare che un simile lessico ricorresse nei testi di diritto possessorio e che nel caso mitilenese alludesse agli elementi su cui si applicavano i benefici concessi dal *senatus consultum*. Accogliendo tale interpretazione, il documento A.a dovrebbe essere di conseguenza collocato in un momento successivo al 55 a.C. e alla stesura del *senatus consultum*. Sherk pensò di poter attribuire la paternità del testo al governatore della provincia d'Asia, carica occupata tra il

⁵²⁵ ACCAME 1946a, p. 112, ipotizzava che la concessione di duemila pletri riguardasse esclusivamente la città e che facesse riferimento a un territorio della *perea* di Mitilene, che occupava una parte del litorale della Misia. Sulla storia dei possessi continentali di Mitilene, che nel IV sec. a.C. si estendevano da Adramittio ad Atarneo, vd. FUNKE 1999, p. 62, il quale afferma che la *polis* mantenne probabilmente il controllo di quel territorio fino all'età imperiale. Strabone, XIII, 1, 49 (C 605), e XIII, 1, 51 (C 607), parla di un "litorale dei Mitilenesi" presso Adramittio (ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ τῶν Μιτυληναίων ἐστὶν αἰγιαλός) e più a sud di altri κῶμαι appartenenti a loro, tra cui Corifantide e Eraclea.

⁵²⁶ ACCAME 1946a, pp. 107-108, riteneva che le *poleis* del *koinon* lesbio non avessero subito conseguenze rilevanti né con la pace di Apamea né con la sistemazione della provincia d'Asia, potendo godere nel II sec. a.C. della stessa libertà di cui avevano goduto precedentemente.

⁵²⁷ Cic., *Leg. agr.* 2, 38. La stessa locuzione compare anche nella *lex Antonia de Termessibus* di qualche anno precedente: *CIL* I², 589 = *ILS* 38 = CRAWFORD, *Roman Statutes* 19, col. i, l. 12.

55 e il 53 a.C. da C. Claudio Pulcro⁵²⁸. Come si è già anticipato, è possibile che questo documento tratti più in dettaglio della situazione fiscale di un terreno particolare o delle proprietà di un singolo cittadino. La possibile identificazione di questo personaggio con Teofane troverebbe una conferma nel richiamo alla τιμή (l. 25) e ad atti di evergesia e virtù (l. 28-29). Dato il significato generale dei due documenti, ritengo possibile proporre di leggere alla l. 21 o alla l. 25 di A.a, ovvero probabilmente anche in entrambi i punti, un riferimento a dei φιλά[νθρωπα (?)]. Infine l'allusione alle vicende di un singolo individuo nel documento A.a può essere sostenuta anche sulla base del richiamo a "sua madre" (l. 20) e a una "moglie" (l. 35), quest'ultima forse inclusa tra i beneficiari di un privilegio.

Presentazione delle iscrizioni di B. I testi B.a e B.b-e fanno parte di un consistente dossier epigrafico che contiene numerosi documenti romani distribuiti su cinque colonne comunemente ordinate secondo la dicitura col. a, col. b, col. c, col. d, col. e (qui coll. i-v). Di questi documenti si riportano qui solamente i testi attribuibili con sicurezza all'età repubblicana, vale a dire la lettera di Cesare iscritta sulla col. i, le due lettere – di cui la seconda certamente di Cesare – che occupano le ll. 1-12 della col. ii e il trattato di *amicitia* stipulato tra i Romani e i Mitilenesi all'epoca del dittatore, riportato alle ll. 13-35a della stessa col. ii. Il dossier è poi completato da altri documenti qui non riportati: un *senatus consultum* del 25 a.C. (col. ii, ll. 36-43; col. iii, ll. 1-28), un altro trattato tra Roma e Mitilene (col. iv) e un testo molto lacunoso forse riferibile ad alcuni privilegi concessi ai Mitilenesi e a norme di diritto privato (col. v). Considerati tutti insieme, questi testi sono iscritti su otto frammenti di larghezza variabile, ma con un'altezza pressoché identica (0.41 m) e un'altezza delle lettere uniforme (0.020 m). Le uniche eccezioni sono la stele e, alta 0.50 m, che riporta le ll. 28-43 della col. b, e il titolo del *senatus consultum* del 25 a.C. alla l. 36 ([Δόγμα]ατα συγκλήτου περὶ ὀρκίου), in cui le lettere hanno un'altezza di 0.025 m. Il testo di tali documenti ha una distribuzione uniforme e la forma delle lettere è simile a quella di altre iscrizioni ritrovate nella stessa area. Ciò indica che tali documenti furono incisi con ogni probabilità tutti nello stesso periodo e quindi che anche la resa epigrafica dei testi di età repubblicana risale all'età augustea o tiberiana. Tale ipotesi trova riscontro nell'attestazione del titolo *divus* di fianco al nome del dittatore a introdurre il testo di un'epistola di Cesare, come si legge in col. ii, l. 6, sulla base della quale anche il titolo dell'epistola della col. i, che si trova interamente in lacuna, è stato ricostruito con [γράμματα Καίσαρος θεοῦ]. Queste iscrizioni decoravano un maestoso monumento eretto presumibilmente proprio in epoca imperiale in onore dell'illustre cittadino mitilenese Potamone, il cui nome compare in numerosi testi dello stesso dossier, per celebrarne la carriera e l'alto

⁵²⁸ SHERK, *RDGE*, p. 271.

impegno istituzionale a favore della madrepatria⁵²⁹: tale monumento era noto sull'isola con il nome di *Potamoneion*⁵³⁰.

Analisi puntuale di B.a. Il testo B.a si apre con una *formula salutationis* piuttosto lacunosa. Cichorius, considerando anche gli altri testi del dossier, pensò che l'epistola fosse stata scritta da Augusto tra il 27 e il 25 a.C. ca., mentre egli era impegnato in Spagna contro i Cantabri⁵³¹, e che essa anticipasse il *senatus consultum* che sarebbe stato poi emanato in favore dei Mitilenesi nel 25 a.C., quando, nel corso del suo nono consolato, gli era collega M. Silano (col. ii, ll. 37-38, [Ἀὐτοκράτορος Καίσαρος] Σεβαστοῦ τὸ ἕνατον, Μάρκου Σιλανοῦ ὑπ[άτων προτεθὲν (?) – –])⁵³². Fu soprattutto la presenza della *formula valetudinis* aggiunta dallo scrivente, completa del riferimento alla salute dell'esercito (B.a, ll. 2-3), a convincere Cichorius della possibilità che Augusto fosse stato raggiunto dai Mitilenesi mentre era al comando di un esercito. Diversamente, Mommsen ritenne che la titolatura attestata nelle prime linee del testo e soprattutto l'aggettivo numerale [τὸ] δε[ύτε]ρον alla l. 1 non potessero riguardare la figura di Augusto nel biennio 27-25 a.C. e che fossero invece riferibili alla seconda dittatura di Cesare e alla sua campagna contro Farnace (estate 47 a.C.)⁵³³. Paton non osò sciogliere il dubbio sulla cronologia dell'epistola, che poteva essere ascritta tanto al secondo consolato di Cesare (48 a.C.) e ai momenti successivi alla battaglia di Farsalo, ma precedenti alla seconda acquisizione del titolo di *dictator* nell'ottobre 48 a.C., quanto all'anno 47 a.C., in cui Cesare tenne la dittatura fino al mese di settembre⁵³⁴. Sherk sostenne con dovizia di argomentazioni l'ipotesi che assegnava l'epistola al secondo consolato di Cesare e alle conseguenze politiche della vittoria di Farsalo, restituendo di conseguenza alla l. 1 i titoli [αὐτοκράτωρ ὑπάτος τὸ] δε[ύτε]ρον⁵³⁵. Attribuendo l'epistola a Cesare, si deve rilevare che questo documento e la lettera in B.b, ll. 8-9, costituiscono gli unici due casi epigrafici in cui il dittatore sembra utilizzare in una sua comunicazione la *formula valetudinis* completa, informando

⁵²⁹ Per l'ipotetica ricostruzione della distribuzione originaria delle otto stele sul monumento in onore di Potamone vd. Mommsen, *apud* CICHORIUS 1889, p. 974 (*Zusatz*); IG XII.2, pp. 16-18; LABARRE 1996, fig. 5.

⁵³⁰ Vd. IG XII.2, 51, l. 5, [Ποτα]μωνείων καλου[μένων]; IG XII *Suppl.*, p. 13, n. 51 (καλου[μένην]).

⁵³¹ Si tratta dello stesso periodo in cui Augusto fu raggiunto dalla delegazione di Tralle guidata da Cheremone, figlio di Teofrasto, per chiedere aiuto all'imperatore in seguito al terremoto che colpì l'Asia nel 27 a.C. ca.; vd. *supra*, pp. 150-151.

⁵³² CICHORIUS 1888, p. 44; Id. 1889, p. 972; vd. anche MALCOVATI 1962⁴, pp. 42-43.

⁵³³ MOMMSEN 1895, p. 976. Per dimostrare tale datazione MOMMSEN 1895, p. 976, nota 1, citava anche l'iscrizione mitilenese IG XII.2, 30, che Paton integrava alle ll. 10-11 immaginando un riferimento agli ambasciatori che raggiunsero Cesare quando egli si trovava in Cappadocia ([πρ]εσβε[ύ]σαις δὲ [πρὸς τὸν Καίσαρα – – –] – – ἀνερχόμενον ἐκ] τῷ ἐν Καππαδοκία πολέμῳ (?)); Mommsen riteneva tuttavia che la guerra contro Farnace si fosse combattuta in quel periodo in Armenia e non in Cappadocia. Già prima di lui VIERECK, *Sermo Graecus XXXI* (apparato), pur attribuendo – in linea con la lettura di Cichorius – la lettera ad Augusto e al 27-25 a.C., aveva suggerito di leggere δὲ [τὸ δεύτε]ρον alla l. 1. Tra il 27 e il 25 a.C. Augusto rivestì il consolato per la settima, l'ottava e la nona volta.

⁵³⁴ IG XII.2, p. 19. ACCAME 1946a, p. 113, attribuiva l'epistola al 47 a.C.

⁵³⁵ SHERK 1963, pp. 149-153; Id., *RDGE*, p. 152.

i destinatari sia della propria salute sia della condizione dell'esercito al suo seguito⁵³⁶. Dopo i saluti formali, dalla l. 3 alla l. 5 di B.a figurano i nomi degli emissari mitilenesi che avevano raggiunto Cesare per incontrarlo. Sulla base del testo preservatosi sulla pietra si possono contare i nomi o i patronimici di sette individui, ma gli editori ipotizzarono che la legazione mitilenese fosse formata in totale da dieci cittadini, tre dei quali sarebbero menzionati nelle parti lacunose⁵³⁷. Leggendo il nome isolato di Potamone alla l. 13, Cichorius ritenne che il primo nome attestato nella lista degli ambasciatori potesse corrispondere proprio a quello dell'uomo celebrato nel grande monumento su cui erano affisse le iscrizioni recanti i testi e integrò nella lacuna della l. 3 il nominativo Ποτάμων Λεσβώνακτος, proposta accolta da tutti gli editori. Questo individuo avrebbe svolto nel 48 a.C., in un'età compresa tra i venticinque e i trenta anni, il ruolo di capo della delegazione incaricata di raggiungere Cesare⁵³⁸. Nella seconda metà del I sec. a.C. Potamone, figlio del filosofo Lesbonatte, era a Mitilene il più illustre esponente della fazione filoromana, ricoprendo la funzione di intermediario tra la madrepatria e le autorità romane in diverse occasioni, soprattutto in età augustea. Potamone doveva il suo successo in patria e nel mondo greco alla sua grande abilità retorica, la stessa che aveva determinato la partecipazione alla delegazione del 48 a.C. anche dell'epigrammatico Crinagora, figlio di Callippo e coetaneo di Potamone, che in quel tempo aveva ventidue anni⁵³⁹. Non è escluso che Cesare avesse avuto precedentemente dei contatti con le famiglie dei due giovani oratori⁵⁴⁰. Alla l. 6 il generale informava probabilmente i Mitilenesi di aver ricevuto dagli emissari un decreto emanato dalla loro *polis* e affermava che essi avevano pronunciato discorsi sulle τιμαί⁵⁴¹. Alla l. 7 Sherk attribuì l'attestazione alla prima persona plurale del perfetto κατωρθώκαμεν alla volontà di Cesare di informare i destinatari sulla conclusione di una campagna militare condotta dallo stesso scrivente e ipotizzava dunque che gli emissari avessero pronunciato *relationes* sugli onori decretati dai

⁵³⁶ Come si vedrà, una simile formula è stata restituita anche per l'epistola inviata da Cesare ai Pergameni dopo il 48 a.C., di cui tuttavia è leggibile con sicurezza soltanto la prima parte, mentre il riferimento allo stato dell'esercito è stato restituito in lacuna (II.10A, l. 2: ἔρω[σθε, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγίαινον δὲ αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος]). Vd. anche *infra*, pp. 378-379.

⁵³⁷ SHERK 1963, pp. 148-149.

⁵³⁸ Strabone, XIII, 2, 3 (C 617) afferma che i retori Potamone, Lesbocle e Crinagora, così come lo storico Teofane, erano nati nella sua epoca (καθ' ἡμᾶς). Potamone nacque negli anni Settanta del I sec. a.C. (vd. DNP, X, *Potamon*), secondo alcuni circa nel 75 a.C., e morì con ogni probabilità intorno al 15 d.C. sotto Tiberio (vd. PARKER 1991, p. 118).

⁵³⁹ Le fama e le abilità retoriche di Potamone (FGrHist 147) erano elogiate anche in Sen., *Suas.*, II, 15-16 (*magnus declamator fuit Mitylenis*) e in Ps.-Luc., *Macr.*, 23 (οὐκ ἄδοξος ρήτωρ). Crinagora, nato nel 70 a.C., fu autore di cinquantuno frammenti poetici, editi nell'*Antologia Palatina* (vd. DNP, VI, *Krinagoras*). Su Crinagora vd. recentemente BOWIE 2011, pp. 186-195; C. Gandini, *Diplomatico e poeta. Crinagora di Mitilene nella Roma di Augusto*, Reggio Calabria 2015 (*non vidi*).

⁵⁴⁰ PARKER 1991, p. 117.

⁵⁴¹ CICHORIUS 1888, p. 45, pensò che nella lacuna della l. 6 vi potesse essere un riferimento a una corona d'oro donata dai Mitilenesi ad Augusto, mentre VIHERECK, *Sermo Graecus*, p. 54, ipotizzò che il conferimento di tale onore fosse da considerare tra le τιμαί di cui parlarono gli ambasciatori e alla l. 6 suggerì di leggere un riferimento al decreto che essi avrebbero consegnato all'autore dell'epistola.

Mitilenesi a Cesare e sulla guerra che egli aveva portato a termine (καὶ περὶ τῶν τιμῶν διελέχθησαν | [ὅς ἐψηφίσασθέ μοι καὶ περὶ τοῦ πολέμου ὄ]ν κατωρθώκαμεν)⁵⁴². Il participio attestato subito dopo alla l. 7 in riferimento agli ambasciatori alluderebbe alla *charis* dei Mitilenesi nei confronti di Cesare, da porre all'origine degli onori a lui conferiti per la vittoria. È possibile che l'omaggio riconoscente degli abitanti dell'isola per il nuovo dominatore di Roma sia da ricollegare a un atto di clemenza compiuto da Cesare nei confronti dei Mitilenesi dopo Farsalo, nonostante essi – attraverso Teofane – avessero appoggiato Pompeo sia nel corso della guerra, ad esempio ospitando sua moglie e suo figlio, sia durante la sua fuga verso l'Egitto. La narrazione di Plutarco potrebbe chiarire il contesto di quanto si afferma in questo punto dell'epistola di Cesare. Quando Pompeo nel 48 a.C. raggiunse Mitilene da Farsalo per prelevare Cornelia e Sesto e proseguire verso Oriente egli invitò i Mitilenesi ad affidare le loro sorti al vincitore, vale a dire ad eseguire la *deditio in fidem*, poiché Cesare era generoso e benevolo⁵⁴³. Con ogni probabilità si tratta proprio di quanto avvenne successivamente e per questo i Mitilenesi avrebbero avuto ottime ragioni per ringraziare pubblicamente Cesare. Si comprende così la frase attestata alla l. 8, secondo cui essi si presentarono a lui mostrando grande φιλοτιμία, desiderosi probabilmente di riscattare il proprio onore agli occhi del vincitore o di mantenere alta la rispettabilità e il prestigio della propria patria nonostante la sconfitta del loro alleato. Terminata la parte introduttiva dell'epistola, a partire dalla l. 9 ha dunque inizio la comunicazione vera e propria di Cesare ai Mitilenesi. Egli volle innanzitutto lodare gli uomini che si erano presentati a lui probabilmente per il loro zelo ([διὰ τὴν προθυμίαν αὐτῶν]) e dichiarò di averli accolti con animo benevolo (ll. 9-10)⁵⁴⁴. Alle ll. 10-12 Cesare avrebbe poi espresso la propria intenzione di compiere benefici per la città di Mitilene sia in quel tempo sia in futuro. In questo modo egli avrebbe dimostrato la sua buona disposizione verso i Mitilenesi, potendo così ripagare la benevolenza che essi avevano mostrato o continuavano a mostrare verso di lui (ll. 11-12). Questo generoso atto di *clementia* da parte di Cesare coincide probabilmente con il perdono da lui concesso dopo Farsalo agli Ioni e agli Eoli che abitavano l'Asia Minore⁵⁴⁵: i Mitilenesi erano infatti di stirpe eolica e possono essere forse considerati tra quelle comunità elleniche d'Asia che raggiunsero Cesare con un'ambasceria nel 48 a.C., come dimostrerebbero testi come la presente epistola e **II.10A**.

Analisi puntuale di B.b. La col. ii del dossier si apre con un testo epistolare piuttosto lacunoso (ll. 1-5), di cui si conservano parzialmente soltanto le ultime cinque linee. La natura epistolare del

⁵⁴² SHERK 1963, p. 148, partic. nota 8.

⁵⁴³ Plut., *Pomp.*, 75, 2: κακέϊνους ἐκέλευσε τῶ κρατοῦντι πείθεσθαι καὶ θαρρεῖν· εὐγνώμονα γὰρ εἶναι Καίσαρα καὶ χρήστον.

⁵⁴⁴ Questo significato positivo rende il senso degli avverbi ἀσμένως e φιλοφρόνως proposti, rispettivamente da Cichorius (1888) e da Paton, per integrare la lacuna iniziale alla l. 10. Diversamente, l'avverbio φιλοτίμως, integrato successivamente da Cichorius (1889) e accolto sia da Viereck sia da Mommsen, alluderebbe alla premura con cui Cesare accolse gli emissari mitilenesi, ovvero anche al desiderio di rendere loro onore in considerazione della φιλοτιμία con cui si erano presentati a lui.

⁵⁴⁵ App., *Civ.*, II, 89 (373).

documento è rivelata ancora una volta dall'utilizzo del discorso diretto (l. 2, [β]ουλόμενος ὑμῶν κεκομίσ[θαι]; l. 4, [ὑμ]ῖν; l. 5, ἐντυγχάνετε ἡμῖν), ma anche dalla posizione del testo sul supporto epigrafico, dove fu collocato tra due lettere di Cesare. La paternità dell'epistola è da attribuire con sicurezza a un magistrato romano di alto rango in cui gli studiosi individuarono lo stesso Cesare proprio alla luce della posizione occupata dal documento sul *Potamoneion*⁵⁴⁶. Alla l. 3 del documento sono richiamati la "sicurezza" e l'*amicitia*. Paton suggerì dubitativamente di anteporre al genitivo τῆς φιλίας il vocabolo ἐπικαρπίαν, di cui sulla pietra si leggerebbe soltanto il *ny* finale. Tale proposta, pur non giustificata da Paton, fu seguita sia da Lafaye sia da Sherk, che la accolsero senza discuterla. Nella lingua greca, sia letteraria sia documentaria, il termine ἐπικαρπία appare legato quasi esclusivamente al lessico del diritto possessorio sullo sfruttamento dei terreni, sulle rendite e sulle imposte che si potevano ricavare da questi⁵⁴⁷. Un uso metaforico di questo vocabolo per indicare i vantaggi o i benefici ricavabili da un atteggiamento positivo è attestato ma estremamente raro⁵⁴⁸. Data l'assenza di simili confronti nel contesto della presente lettera e dei documenti di natura politica, ritengo opportuno ristabilire la fondatezza della soluzione proposta da Cichorius nel 1889 e poi seguita da Mommsen, [τῆ]ν τῆς φιλίας [ἀσφ]άλειαν; tale soluzione sembra preferibile anche alla luce del fatto che Paton e i successivi editori non fornirono alcuna giustificazione per integrare ἐπικαρπίαν alla l. 3. In quel punto l'autore dell'epistola avrebbe dunque voluto richiamare il senso di sicurezza militare e politica derivante da un rapporto di *amicitia* vigente tra i Romani, molto probabilmente di parte cesariana, e i Mitilenesi, che egli forse prometteva o si augurava di poter mantenere anche per il futuro (ll. 3-4)⁵⁴⁹. Alle ll. 4-5 Paton, seguito da Sherk, non riportò il vocabolo αἴτιος attestato sulla pietra prima di [ὑμ]ῖν e ἀ[γαθοῦ] e pretese di leggere in queste linee il desiderio dello scrivente che la città di Mitilene fosse sempre retta da uomini considerati pubblicamente onesti, ma l'esame del calco ha rivelato la correttezza della lettura di Cichorius alla l. 4 e dunque un'allusione alla volontà dello scrivente di essere sempre responsabile, in futuro, di qualche beneficio per i Mitilenesi. La lettera si sarebbe infine conclusa alla l. 5 con un laconico invito ai destinatari a rivolgersi in futuro ai Romani per qualsiasi questione, un'espressione che sembra riprendere, anche se con un'argomentazione essenziale, la formula utilizzata Dolabella nell'epistola ai Tassii per dimostrare la propria disponibilità a soccorrere nuovamente gli alleati⁵⁵⁰.

Il documento seguente (B.b, ll. 6-12) è certamente una lettera di Cesare, introdotta dal titolo attribuito al testo dopo la morte del dittatore, ormai assunto a *divus*. L'epistola è classificabile come

⁵⁴⁶ CICHORIUS 1889, p. 960; MOMMSEN 1895, p. 897; SHERK, *RDGE*, p. 153.

⁵⁴⁷ *LSJ*, s.v. ἐπικαρπία.

⁵⁴⁸ Onos., 34, 4: τῶν κινδύνων ἐπικαρπίαν. Dio Cass., XXXIX, 10, 2: τῶν τῆς ἀκράτου παρρησίας ἐπικαρπιῶν. Ael., *Na.*, II, 8: τοῦ κοινοῦ πόνου τὴν ἐπικαρπίαν.

⁵⁴⁹ CICHORIUS 1889, p. 960-961, suggerì di ricostruire il testo delle ll. 3-4 con ἔν τε [εἰρήνη καὶ πολέμῳ] (?) εὐεργετεῖν τὴν πόλιν sulla base dell'espressione attestata nella lettera inviata da Cesare ai Sidonii nel 47 a.C. (Ios., *Ant.*, XIV, 192: ἔν τε εἰρήνη καὶ πολέμῳ).

⁵⁵⁰ Vd. *supra*, I.6B, col. i, ll. 25-28, col. ii, ll. 1-3, e p. 102.

"lettera di accompagnamento" al testo del *senatus consultum* iscritto subito sotto alle ll. 13–26, cui segue tuttavia un ulteriore commento di Cesare alle ll. 26–35a: di fatto, dunque, il testo della delibera senatoria appare incluso all'interno dell'epistola cesariana. Dalla *formula salutationis* delle ll. 7–8 si evince che Cesare era *dictator III, designatus IV*, rimandando quindi a una cronologia compresa tra l'aprile del 46 e il febbraio del 45 a.C., durata della sua terza dittatura⁵⁵¹. Questo induce a pensare che l'epistola precedente possa collocarsi anche cronologicamente tra la prima epistola di Cesare (B.a) e il presente testo e che debba di conseguenza essere collocata tra il 47 e il 46 a.C.⁵⁵² Alle ll. 8–9 è poi attestata una *formula valetudinis* probabilmente identica a quella restituita dagli editori in B.a, ll. 2–3. Il riferimento in questo punto all'esercito al seguito di Cesare è interamente restituito in lacuna, ma potrebbe rivelare un dettaglio determinante per la cronologia del documento. Infatti, se si accoglie la lettura [μετὰ τοῦ στρατεύματος], si può pensare che Cesare abbia scritto la presente epistola ai Mitilenesi nel periodo in cui era impegnato in una campagna, vale a dire molto probabilmente tra la fine del 46 e i primi mesi del 45 a.C., quando si trovava nella penisola iberica per contrastare i pompeiani prima dello scontro decisivo di Munda (17 marzo 45 a.C.), durante il quale egli era *dictator IV*. Infatti nel *Bellum Hispaniense* Cesare è definito *dictator tertio, designatus dictator quarto* all'epoca del suo arrivo in Spagna, da collocare probabilmente alla fine del 46 a.C.⁵⁵³ Se invece si pensa che in lacuna non fosse menzionato l'esercito, si può ipotizzare allora che l'epistola risalga al periodo della terza dittatura in cui egli si trovava a Roma e in Italia prima di partire per la Spagna, tra l'estate e gli ultimi mesi del 46 a.C. Alle ll. 9–10 dell'epistola ai Mitilenesi Cesare affermava di voler beneficiare la città non solo salvaguardando i privilegi concessi precedentemente dai Romani ma anche accrescendone l'entità. Infine alle ll. 11–12 il dittatore informava i destinatari di aver allegato alla presente epistola una copia del decreto di *amicitia* concesso dai Romani ai Mitilenesi, iscritto subito sotto alle ll. 14–26. Questo documento ha in realtà inizio già alla l. 13, dove era anticamente attestato il titolo del testo, probabilmente simile all'espressione δόγμα φιλίας della l. 11, ma tale titolo fu apparentemente eraso per una ragione sconosciuta. Il documento si apre alle ll. 14–15 con gli otto nomi degli ambasciatori che si presentarono a Roma in quell'occasione. Rispetto alla delegazione che raggiunse Cesare nel 48 a.C. in questo caso il nome di Potamone appare chiaramente leggibile alla l. 14 in prima posizione, confermando che egli svolse il ruolo di capo della spedizione diplomatica mitilenese anche nell'ambasceria del 46/45 a.C. Analogamente si leggono anche in questo caso i nomi del poeta Crinagora e del cittadino Zoilo, figlio di Epigene (l. 16), entrambi già presenti nella delegazione del 48 a.C. Al cospetto del Senato di Roma i Mitilenesi rinnovarono la benevolenza, l'amicizia e l'alleanza con i Romani e chiesero l'autorizzazione a compiere un sacrificio in Campidoglio e a far

⁵⁵¹ Vd. BROUGHTON, *MRR*, II, pp. 294–295; *MRR*, III, p. 107.

⁵⁵² SHERK, *RDGE*, pp. 153–154.

⁵⁵³ *Bell. Hisp.*, 2, 1. BROUGHTON, *MRR*, III, p. 107, stabiliva così la cronologia delle ultime dittature di Cesare: *dictator III*, aprile 46 – febbraio 45 a.C.; *dictator IV*, febbraio 45 – febbraio 44 a.C.; *dictator perpetuus* dal febbraio 44 a.C.

li iscrivere su una tavola bronzea le concessioni precedentemente conferite dal Senato (ll. 16-19). A partire dalla l. 20 inizia dunque la sezione dedicata alle decisioni del Senato su queste questioni. I senatori stabilirono di rinnovare ufficialmente l'amicizia, la benevolenza e l'alleanza con i Mitilenesi e acconsentirono a tutte le richieste degli emissari (ll. 20-23). È possibile che il rinnovo dell'amicizia e dell'alleanza con Roma non rimandi a un trattato ufficialmente sancito tra le due parti in età precedente, ma alla volontà di dare riconoscimento definitivo all'amicizia vigente di fatto con i Mitilenesi sin dalla concessione della *libertas* nel 62 a.C. da parte di Pompeo⁵⁵⁴. A tal proposito alle ll. 23-26 i senatori lasciarono alla discrezione di Cesare, nel caso questo gli sembrasse opportuno sulla base della propria lealtà personale allo Stato, la possibilità di offrire agli emissari mitilenesi – attraverso il questore di Roma – alloggio e forniture in linea con la tradizione diplomatica romana (κατὰ τὸ τῶν προγόνων ἔθος)⁵⁵⁵. Alla l. 26 il verbo ἔδοξεν chiude dunque il *senatus consultum*, dopo il quale riprende il testo epistolare interrotto alla l. 12. In questa seconda parte della lettera il dittatore rassicurava i Mitilenesi dichiarando di non voler concedere anche in futuro l'immunità fiscale (*ateleia*) ad alcuna comunità che fosse tenuta a pagare le imposte alla loro *polis* (ll. 26-33). Questo atto invalidava le eventuali concessioni accordate negli anni passati a comunità tributarie di Mitilene, le quali potevano aver ottenuto in qualche caso esenzioni fiscali dalle autorità romane⁵⁵⁶. Cesare dichiarava in seguito di aver conferito in passato benefici ai Mitilenesi di buon animo e prometteva per il futuro – con un lessico del tutto identico a quello utilizzato da Oppio nell'85/84 a.C. nei confronti degli Afrodisei (II.4, ll. 42-43) – di volersi impegnare il più possibile per garantire altri privilegi agli abitanti della *polis* alleata (ll. 34-35a).

Roma e Mitilene da Cesare ad Augusto. Queste comunicazioni attestano il sorgere e il rapido consolidarsi di un rapporto di amicizia e di collaborazione politica tra i Mitilenesi e Cesare subito dopo la vittoria di quest'ultimo a Farsalo. Seguendo il consiglio di Pompeo di effettuare una *deditio in fidem*, gli abitanti della *polis* decisero evidentemente di presentarsi prontamente al cospetto del vincitore chiedendone la clemenza; per questo proposito scelsero di inviare molti dei migliori esponenti della gioventù locale in un'ambasceria. Sherk sottolineò giustamente che il numero di dieci delegati inviati nel 48/47 a.C. a Cesare appare particolarmente alto rispetto alla pratica comune e giustifica tale scelta con l'importanza attribuita dai Mitilenesi alla necessità di mostrare al più presto un vero e proprio atto di lealtà al nuovo dominatore dell'impero per convincerlo della buona disposizione dei locali nei suoi confronti dopo che essi avevano appoggiato Pompeo per

⁵⁵⁴ ACCAME 1946, pp. 91-92.

⁵⁵⁵ De Ruggiero, *Dizionario epigrafico*, IV, s.v. *lautia*, affermava correttamente che il termine χορηγία «sembra designare insieme il mobilio e il dono d'ospitalità». Qui esso è utilizzato come sinonimo di παροχή; vd. CICHORIUS 1889, p. 964. Nel lessico diplomatico, come si è già visto nel caso dei *Technitai* ionico-ellespontici (*supra*, p. 191) e come si vedrà più avanti (*infra*, pp. 312-313), l'espressione *locum lautiaque dare* – tradotta in greco con τόπον παροχὴν τε μισθῶσαι – indicava la concessione agli ambasciatori stranieri di un alloggio a spese dello Stato e delle suppellettili necessarie per un soggiorno prolungato. Vd. trad. JOHNSON [*et al.*] 1961, p. 93: «shall instruct the quaestor to contract for lodgings and supplies for them»; LABARRE 1996, p. 284: «ordonne au questeur de louer un lieu (pour eux et de leur procurer) des fournitoures».

⁵⁵⁶ Vd. DONATI 1965, p. 22.

molti anni e anche nel corso della guerra civile⁵⁵⁷. Mitilene si aggiunse dunque alla lunga serie di città elleniche che dopo Farsalo si affrettarono a presentarsi a Cesare per portargli i propri omaggi e conferirgli onori, provvedendo poi a erigere sue statue in patria⁵⁵⁸. A Mitilene si trovano infatti alcune dediche erette per Cesare anche in monumenti collettivi quando egli era ancora in vita, quindi tra il 48 e il 44 a.C.⁵⁵⁹, o dopo la morte, quando era assunto ormai a *divus*⁵⁶⁰. In queste iscrizioni Cesare è significativamente celebrato come benefattore, salvatore e fondatore di Mitilene, esattamente come era già successo per Pompeo pochi anni prima, e talvolta la sua icona appare accostata a quella dello stesso Pompeo, di Caio e Lucio Cesare, di Augusto o di Agrippa. È inoltre probabile che negli anni successivi i Mitilenesi avessero istituito una festività in onore di Cesare, i *Καϊσάρηα*⁵⁶¹. Mentre per Pompeo il rapporto diretto con i Mitilenesi era stato mediato da Teofane, con Cesare e poi anche con Augusto fu principalmente Potamone a ricoprire il ruolo di interlocutore tra gli abitanti della *polis* e Roma. Egli era un importante esponente politico dell'aristocrazia locale, cresciuto in un ambiente intellettualmente molto florido di fianco a filosofi, storici e retori, come lo stesso Teofane, il padre Lesbonatte, il poeta Crinagora e il filosofo Cratippo di Pergamo⁵⁶². Nel corso della propria carriera Potamone fu anche autore di un encomio per Cesare e di uno per Bruto e grazie alla sua attività intellettuale raggiunse una notevole fama in tutta l'ecumene greco-romana, al punto che al tempo di Tiberio operava come sapiente a Roma⁵⁶³. Nel 48 a.C. egli si presentava come uno degli esponenti di spicco della fazione filoromana di Mitilene, dotato della preparazione oratoria e politica necessaria per curare i nuovi rapporti della *polis* nel momento delicato del passaggio dalla Repubblica di Pompeo alla nuova Roma dominata da Cesare e dai suoi successori. Nel 46 a.C. Bruto si recò a Mitilene, dove incontrò l'esule pompeiano M. Marcello⁵⁶⁴, e si può forse pensare che in quell'occasione abbia intrattenuto contatti anche con Potamone. È possibile ipotizzare che Potamone e Crinagora abbiano preso parte anche all'ambasceria mitilene che raggiunse Augusto in Spagna e che culminò nell'emanazione dei due *senatus consulta* del 25 a.C., quando fu il console Marco Silano a occuparsi a Roma della riunione

⁵⁵⁷ SHERK 1963, p. 149 e nota 9, pp. 151-152.

⁵⁵⁸ Le iscrizioni onorarie erette per il generale romano nel 48 a.C. o poco tempo dopo, provenienti da Efeso, Atene, Pergamo, Delo, Chio, Samo, Megara, Focea, Demetriade, Alabanda, Tespie e Certia (Ceo), furono raccolte per la prima volta da RAUBITSCHER 1954, pp. 65-75; vd. SHERK 1963, p. 152, nota 19.

⁵⁵⁹ IG XII.2, 151 (εὐεργέτα καὶ σωτῆρι), 164c (τῷ σωτῆρι, monumento per Pompeo, Caio e Lucio Cesare, Cesare, Augusto e Agrippa); SEG 27, 484 (<α>ὐτοκράτορι καὶ σωτῆρι).

⁵⁶⁰ IG XII.2, 165b (monumento per Pompeo, Cesare divinizzato e Caio e Lucio Cesare), [Γα]ίωι Ἰουλίω Καίσαρι θεῷ αὐτοκράτορι, ἀρχιέρι εὐεργέτα καὶ [κ]τ[ί]στα; 166a (monumento per Cesare divinizzato, Caio e Lucio Cesare e Agrippa), Γαίω Ἰουλίω Καίσαρι θεῷ.

⁵⁶¹ IG XII.2, 26 = IG XII Suppl. p. 10, n. 26, l. 10; IG XII Suppl., 124, l. 7.

⁵⁶² Quest'ultimo aveva intrattenuto una conversazione con Pompeo sull'isola dopo la sconfitta di Farsalo (Plut., *Pomp.*, , 75, 4-5).

⁵⁶³ *Suid.*, Π 2127 Adler (Ποτάμων). Vd. tuttavia BOWIE 2011, p. 184, sulla possibilità che il sofista attivo a Roma sotto Tiberio fosse in realtà il nipote del Potamone diplomatico in età cesariana e augustea; vd. inoltre *ibid.*, p. 185, sull'opera letteraria di Potamone.

⁵⁶⁴ Cic., *Brut.*, 250; Sen., *Dial. XI*, 9, 4-6.

del Senato e della stesura dei decreti⁵⁶⁵. In quell'anno gli emissari mitilenesi raggiunsero Augusto a Tarraco, dove egli giaceva malato, come dimostrerebbe un'iscrizione mitilenese che reca il testo ἐν Ταρρακῶνι τῆς Ἰβη[ρίας]⁵⁶⁶. Il fatto che questi testi siano iscritti sul monumento di Potamone non lascia infatti dubbi sulla partecipazione di questo individuo all'ambasceria e ai contatti diplomatici che furono all'origine della stipula del nuovo accordo politico tra Roma e Mitilene⁵⁶⁷. Come si può giudicare dalle numerose dediche che i suoi concittadini eressero in suo onore, celebrandolo – secondo la formula ricorrente – come *evergetes, soter, ktistas*⁵⁶⁸, Potamone fu in grado di svolgere nel migliore dei modi il proprio compito lungo tutta l'età cesariana e augustea e per questo motivo furono innalzate per lui a Mitilene numerose statue, di cui una a fianco alle icone di Pompeo e Teofane, nonché – dopo la sua morte – anche un grande monumento celebrativo come il *Potamoneion*. Un decreto del *koinon* lesbio lo proclamava discendente del re eolico Pentilo e ne attestava la nomina a nomoteta della città⁵⁶⁹; nella madrepatria egli aveva inoltre il diritto a godere della *proedria* in teatro⁵⁷⁰. Il legame politico e personale di questo individuo con la *domus Augusta* divenne talmente forte che a Mitilene egli poté occupare a vita il ruolo di sacerdote del culto imperiale, diventando in patria il principale responsabile della diffusione della devozione alla figura dell'imperatore⁵⁷¹. Si tratta di uno degli innumerevoli servizi svolti per la patria da Potamone. I Mitilenesi tuttavia non avevano dimenticato il proprio legame con Pompeo e con la sua famiglia e nel 36 a.C., dopo la battaglia di Milazzo, accolsero Sesto Pompeo con entusiasmo proprio in considerazione del rapporto che avevano avuto con suo padre⁵⁷².

Considerazioni finali. Il destino di Mitilene nell'ultimo ventennio della Repubblica appare legato in modo inscindibile alle vicende politiche e personali dei principali attori della politica romana. Tappa importante lungo le vie del commercio con Pergamo, la città occupava una posizione particolarmente vantaggiosa per chiunque volesse stabilire contatti anche con le regioni interne dell'Asia Minore. La sua grande tradizione politica, l'economia prospera e il consolidato

⁵⁶⁵ Il testo delle due delibere senatorie inizia alla l. 36 della col. ii e occupa anche tutta la col. iii (ll. 1-28), cui segue nella col. iv (ll. 1-26a) un'alleanza difensiva tra Roma e i Mitilenesi. Vd. su questi documenti ARANGIO-RUIZ 1942, pp. 125-130, il quale definiva i due testi "*senatusconsulta Silaniana*" in quanto proposti dal collega di Augusto, che tuttavia agiva a Roma sulla base delle disposizioni precise impartitegli dall'imperatore.

⁵⁶⁶ IG XII.2, 44, l. 8.

⁵⁶⁷ Sulla presenza di Crinagora nell'ambasceria del 25 a.C. vd. PARKER 1991, p. 117. A proposito di un'altra probabile legazione mitilenese guidata da Potamone in età augustea vd. SHERK, *RDGE* 75.

⁵⁶⁸ SEG 3, 694; IG XII.2, 159-162, 163c (= LABARRE 1996, n. 19c: dedica affissa alla base di un monumento celebrativo per Pompeo, per il divinizzato Teofane e per lo stesso Potamone); IG XII *Suppl.*, 43-44.

⁵⁶⁹ IG XII *Suppl.*, p. 8, n. 7 = LABARRE 1996, n. 22. Su Pentilo vd. Str., XIII, 1, 3 (C 582).

⁵⁷⁰ IG XII.2, 272: Ποτάμωνος τῷ Λεσβώννακτος προεδρία.

⁵⁷¹ IG XII.2, 154, è una dedica di Potamone, ὁ διὰ [βίου ἱερέυς – –], al divo Augusto Cesare. Questa carica fu ereditata nella generazione successiva anche dal figlio, C. Claudio Diafene, che, da cittadino romano, ricopriva la funzione di ἀρχιερεύς διὰ βίῳ della dea Roma e di Augusto (IG XII.2, 656 = LABARRE 1996, n. 23); vd. su questo punto PARKER 1991, pp. 119-121.

⁵⁷² App., *Civ.*, V, 133 (550); Dio Cass., XLIX, 17, 5-6.

ruolo di centro intellettuale rendevano la città un interlocutore ideale nelle lotte che caratterizzarono la metà del I sec. a.C., durante la quale i Mitilenesi ottennero il rispetto e l'amicizia dei due principali contendenti per l'egemonia. In linea con la tendenza generale della politica romana verso una gestione sempre più personalistica del potere, così anche a Mitilene pochi individui presero il controllo della politica locale imponendosi agli occhi della comunità come gli unici uomini in grado di garantire alla città la salvaguardia delle proprie prerogative. In merito a Teofane appare più facilmente osservabile la presenza di un forte legame personale con Pompeo, mentre riguardo a Potamone il rapporto intrattenuto con Cesare e Augusto sembra esser stato piuttosto di natura politica e diplomatica, rafforzato da una lunga serie di missioni forse anche più numerose di quelle finora citate⁵⁷³. Questa linea politica condotta dai Mitilenesi, i quali nell'inverno 23/22 a.C. accolsero in città anche Agrippa⁵⁷⁴, permise alla *polis* di mantenere importanti benefici, come la *libertas*, per tutta la seconda metà del I sec. a.C. e per gran parte del I sec. d.C.⁵⁷⁵ Tra questi privilegi è da includere con ogni probabilità anche un riconoscimento del potere che Mitilene aveva ottenuto non solo sull'isola di Lesbo, ma forse anche su altre isole circostanti, come potrebbe dimostrare una frase del trattato del 25 a.C.⁵⁷⁶

⁵⁷³ Di queste abbiamo forse traccia in altri documenti molto lacunosi da Mitilene, IG XII.2, 23; 24, l. 6. Ugualmente frammentari appaiono anche i testi IG XII.2, 36-38, che gli editori attribuirono a probabili epistole di Cesare o di Augusto relative ad altre ambascerie mitilenesi guidate da Potamone (vd. Accame in *Dizionario Epigrafico*, IV, s.v. *Lesbus*).

⁵⁷⁴ Ios., *Ant.*, XV, 350. A Mitilene Agrippa, dopo la sua morte, fu onorato come θεός, σωτήρ καὶ κτίστας τᾶς πόλιος in IG XII.2, 166c, 168 (ll. 6-8), 171 (ll. 1-4), 172a; altre dediche per Agrippa, erette prima della sua morte, sono IG XII.2, 164g (τῷ σωτήρι), 169, 170 (τῷ σωτήρι). Vd. anche il decreto onorario IG XII.2, 203: ὁ δᾶμος θεὸν σῶτηρα τᾶς πόλιος Μᾶρκον Ἀγρίππαν τὸν εὐεργέταν καὶ κτίσταν.

⁵⁷⁵ In relazione all'età augustea Plinio, *Nat.*, V, 139, parla di una *libera Mytilene*. Alcuni autori ritenevano che Vespasiano avesse revocato la *libertas* a tutti i Greci (Suet., *Vesp.*, 8; Filostr., *V. Apollonii*, V, 41) e che questa sarebbe poi stata ripristinata da Adriano; ABBOTT – JOHNSON 1926, p. 299. *Contra*, ACCAME 1946a, p. 119, ritenne che Mitilene non figurasse tra le città penalizzate da Vespasiano.

⁵⁷⁶ SHERK, *RDGE* 26, col. iv, ll. 21-22: [Μυτιλη]ναίων ἐγένοντο ἐν νήσῳι [Λέσβῳι καὶ ὅσα – – –]; vd. ARANGIO-RUIZ 1942, p. 130; DONATI 1965, p. 25.

II. 9) Lettera di un magistrato romano ai Milesii e ad altre comunità dell'Asia. Mileto e Priene, 56-50 a.C. (51/50 a.C. ?)

A. Tre frammenti provenienti dal *bouleuterion* di Mileto, il primo e il secondo (226b-c) facevano parte di un blocco appartenente a un'anta, mentre il terzo (226a) proveniva dalla fila di blocchi successiva dello stesso muro.

226b: alt. 0.59 m, largh. 0.31 m, spess. 0.60 m, alt. lett. 0.016 m; 226c: alt. 0.46 m, largh. 0.14 m; 226a: alt. 0.59 m, largh. 0.705 m, spess. 0.73 m.

Museo di Mileto, inv. 226c-b; 226a.

Calchi dei tre frammenti conservati presso l'Akademie der Wissenschaften, Berlino. Presso la Akademie der Wissenschaften di Vienna la scheda è catalogata come *Karien X (Milet II)*, n. 123⁵⁷⁷.

B. Pilastro di un'anta appartenente all'edra centrale della *stoà* settentrionale ("Nordhalle") dell'*agorà* di Priene.

Alt. 0.84 m, largh. 0.69 m, spess. 0.36 m; alt. lett. 0.012 m.

Museo di Priene, inv. 92.

Due calchi identici conservati presso l'Akademie der Wissenschaften, Berlino, realizzati entrambi da Hiller. Presso la Akademie der Wissenschaften di Vienna la scheda è catalogata come *Karien XV (Priene)*, n. 106⁵⁷⁸.

A. Edd.: **Milet* I.2, n. 3 (Fredrich) [Abbott – Johnson 1926, n. 22 (ll. 38-60); Sherk, *RDGE* 52; McCabe, *Miletos* 64; Canali De Rossi 1997, n. 409].

B. Edd.: *IPriene* 106 e *Nächtrage*, p. 310 (Hiller) [McCabe, *Priene* 137].

AB. Edd.: **IPriene (2014)* 13 (Blümel, Merkelbach).

Cf. Canali De Rossi 2000a, pp. 164-172 (ll. 37-60, con trad. ita.) [*SEG* 50, 1178]. Cf. anche Sherk 1984, n. 77 (trad. ingl. ll. 37-60); Merkelbach 1995, pp. 74-75 (con trad. ted. ll. 37-60); *Milet* VI.1, *Nachträge*, n. 3 (trad. ted. ll. 37-60), Herrmann; Bagnall – Derow 2004², n. 61 (trad. ingl.); Kreiler 2008, pp. 34-37 (ll. 37-60, con trad. ted.); Delrieux 2010, pp. 524-526 (ll. 37-60, con trad. franc.); Ceccarelli 2013, App. 3, R41; *IPriene (2014)* II, taf. 11, n. 13 (ftt. calco).

A (Mileto)

c [- - - -] ρ α . . σ ι [- - - - - - - - - -]
 [- - - ἡ] μ ε ῖ ς τ α [- - - - - - - - - -]
 [- - -] ι κ ἄ γ ῶ δ ἔ [- - - - - - - - - -]
 [- - -] ν κ α τ ἄ [- - - - - - - - - -]
5 [- - τ ῆ] ς ἑ π α ρ χ ε [ἰ α ς - - - - - - - - - -]
 [- - -] ν α ι ψ ε υ [δ - - - - - - - - - -]

⁵⁷⁷ Ho esaminato i calchi della copia proveniente da Mileto il 19 febbraio 2016 e la scheda il 12 gennaio 2017.

⁵⁷⁸ Ho potuto studiare i calchi dell'iscrizione di Priene il 18 febbraio 2016 e la scheda il 12 gennaio 2017.

[-----] φερει [-----]
 [-----] ἔλασσ[ον-----]
 b [-----] τησεμ[.]γολο[-----]
 10 [-----]α εμο[.]ν ἡμελλο[ν-----]
 [-----]ἐπαρ]χείας [.]εσθαι ποιη[-----]
 [-----]ν Ἐφεσ[.] ταύτης καὶ [-----]
 [-----]το ησ[.]στιον ἐπιΓ[-----]
 [-----]ενο // [.]οὺς νόμους [-----]
 15 [-----]τε[.]λων καὶ του[-----]
 [-----]λε[.]ματα καὶ πυ[-----]
 [-----]ουμ[.]μοι κατὰ τῆ[ν-----]
 [-----]ον [.]ἡνε]γκάμην ὑπ[-----]
 [-----]σ[.] τὴν σπουδ[ῆν-----]
 20 [-----]γι καὶ εἰς ὑμᾶς Γ[-----]
 [-----]εἰδέναι θέλω κ[-----]
 [-----]α]ὐτὸς τὴν ἐπα[-----]
 [-----]ἐπὶ ξένωι [-----]
 [-----]

{versus 25-36 desunt}

37, a [.]ο Κοῖν[τ]ου Τ[.]ο[.]
 [.]Ιρας [.] ἐπ' ἀκυρώσει ὧ[ν] ἀνείλ[ηφε καὶ Μάρ]-
 [κω]ι Κικέρ[ων]ι συντυχῶν εὐχαρίστησε [τὰ ταχ]-
 40 θέντα ἐπ[ι]μ[ε]λῶς συντηρῶν τὰ ἐπ' ἐμ[οῖ] μὴ δια?-
 λύειν. Ὅθεν πῶς ὑμεῖς τὴν τινῶν περὶ [ταῦτα ἀ]-
 ναίδειαν ἀνέσχησθε, τεθαύμακα· δι' ἃς [αἰτίας]
 πρὸς τε τὸ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων γέγραφα, [πρὸς]
 [ὑ]μᾶς, Ἐφεσίους, Τραλλιανούς, Ἀλαβανδεῖς, Μ[υ]-
 45 [λ]ασεῖς, Συμρναίους, Περγαμηνούς, Σαρδιανο[ύς],
 Ἀδραμυτηνούς, ἵνα τε ὑμεῖς πρὸς τὰς ἐν τῇ δ[ιοι]-
 [κ]ήσει τῇ ἰδίαι πόλει διαποστείλησθε ἐν τε τῷ ἐπ[ι]-
 φανεστάτῳ τόπῳ ἐν στυλοπαραστάδι ἐπὶ
 50 τα τὰ γράμματα, ἵνα κοινῶς πάσῃ τῇ ἐπαρχείᾳ[ι τὸ]
 δίκαιον ἑσταμένον ἢ εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον, αἶ τε ἄλ-
 λαι πᾶσαι πόλεις καὶ δῆμοι τὸ αὐτὸν παρ' αὐτοῖς
 ποιήσωσιν, εἰς τε τὰ δημόσια ἀποθῶνται νομο[φυλά]-
 55 κια καὶ χρηματιστήρια. τὴν δὲ αἰτίαν δι' ἣν Ἑλλη[νι]-
 κοῖς ἔγραψα, μὴ ἐπιζητήσητε· κατὰ νοῦν γὰρ [ἔσ]-
 χον, μὴ τι παρὰ τὴν ἑρμηνείαν ἔλασσον τὰ [γεγραμ]-
 [μ]ένα νοῆσαι δύνησθε· τὴν δὲ ἐπιστολῆ[ν ἔδωκα]
 [Τι]μοκλῆι Ἀναξαγόρου καὶ Σωσικράτη Πυ[θίωνος]
 [πρ]εσβευταῖς Μαγνήτων τῶν πρὸς τ[ῷ] Μαιάν]-
 60 [δρ]ωι. ^{vac.} Ἐρρωσθε. ^{vac.}

La presente edizione segue il testo restituito da Fredrich per le ll. 1-24 (A.b-c) e la recente edizione autoptica di Blümel e Merkelbach per le ll. 37-60 (A.a) e B, 1-8, che si ispira al testo di Hiller || 3 καὶ ὡ δὲ [ύγίαινον, Canali De

Rossi (2000a). 12 [τῶ]ν Ἐφεσ[ίων]?, sugg. Fredrich. 20 καὶ εἰς ὑμᾶς, T[- -], Canali De Rossi (2000a). 22 τὴν ἐπα[ρχείαν (?), Sherk. 23 στρατηγὸς] ἐπὶ ξένω[v] (?), Sherk. 37 ὑπὸ Κοίν[τ]ου Τ[ουλλί]ο[v], sugg. Canali De Rossi (2000a), Kreiler, Delrieux. 40 ἐπ' ἐμ[οῦ], Canali De Rossi (2000a), Delrieux.

B (Priene),

testo identico a quello milesio, ll. 51-60

[
 δίκαιον ἐσταμένον ἦι εἰ]ς τὸν αἰεὶ χρό-
 [νον, αἶ τε ἄλλαι πᾶσαι πόλεις καὶ [δῆμοι τὸ αὐτὸ παρ' αὐτ]οῖς πο-
 ήσωσιν εἷς τε τὰ δημόσια [ἀ]πο[θῶνται νομοφυ]λάκια καὶ χρ[η]-
 ματιστή[ρ]ια· τὴν δὲ αἰτία[ν δι' ἣν Ἑλληνικοῖς ἔγραψα,] μ[η] ἐπι[ζη]-
 5 τήσητε· κατὰ νοῦν γὰρ ἔσ[χον, μὴ τι παρὰ τὴν ἐρμη]γείαν ἔλα[σ]-
 στον τὰ γεγραμμένα νοῆ[σαι δύνησθ]ε· τὴν δὲ ἐπιστολὴ[v] ἔ-
 δωκα Τιμοκλεῖ Ἀναξα[γόρου, Σωσικ]ράτει Πυθίωνος πρε[σ]-
 βευταῖς Μαγνήτων τῶν π[ρὸς τῶ]ι Μαιάνδρωι. ^{vac.}

Per le integrazioni della sua edizione Hiller utilizzò il confronto fornito dal testo milesio, scoperto da Fredrich prima del frammento prienese, ma pubblicato due anni dopo ll 0-2 [- - - - - ἵνα κοινῶς πάσῃ | τῇ ἐπαρχείαι τὸ δίκαιον ἐσταμένον ἦι εἰ]ς τὸν αἰεὶ χρόνον..., Hiller.

Presentazione delle iscrizioni. Il presente documento è noto da quattro frammenti iscritti, tre provenienti da Mileto e uno da Priene. Il frammento prienese reca un testo del tutto identico a quello delle ll. 51-60 dell'iscrizione milesia e questo ha indotto gli editori a considerare i due documenti come copie dello stesso testo originale, che appare come una comunicazione ufficiale di un magistrato romano a più comunità dell'Asia. L'oggetto dell'epistola non è tuttavia chiaro a causa dello stato estremamente lacunoso del testo soprattutto per quanto concerne le ll. 1-24 dell'iscrizione milesia. Le ll. 37-60 restituiscono invece importanti informazioni di carattere redazionale a proposito del documento inoltrato dall'ufficiale romano. È importante notare che il luogo di ritrovamento del frammento da Priene testimonia che anticamente quella stele era affissa in un luogo di grande visibilità, all'interno della cd. "Stoa sacra", di fronte all'iscrizione relativa all'introduzione del calendario della provincia d'Asia del 9 a.C.⁵⁷⁹ Ciò dimostra che le pareti della "Nordhalle" erano utilizzati in età repubblicana e alto-imperiale per ospitare documenti importanti per l'intera provincia d'Asia. Analogamente anche a Mileto l'iscrizione recante la comunicazione del magistrato romano fu eretta nel *bouleuterion*, uno dei luoghi più rilevanti per la vita politica della città ionica.

Da un punto di vista epigrafico è importante segnalare che nell'iscrizione milesia le lettere appaiono più grandi rispetto a quelle del frammento prienese, il quale gode tuttavia di un migliore stato di conservazione, che consente una più agevole lettura del testo dai calchi. Esaminando queste riproduzioni dell'epigrafe di Priene è possibile osservare che, come notava

⁵⁷⁹ *IPriene* 105 = *IPriene* (2014) 14; vd. *IPriene* (2014) I, p. 37.

correttamente Hiller⁵⁸⁰, prima delle lettere ΛΛΑΙ attestate alla l. 2 vi è uno spazio apparentemente lasciato vuoto sia nelle linee precedenti (fatta eccezione per la fine della l. 1) sia anche nella medesima linea a sinistra delle lettere visibili. La restituzione di [δίκαιον ἐσταμένον ἢ εἶ]ς e di -[vov, αἶ τε ἄ]λλαι per le ll. 1 e 2 è dunque integrata non in punti dove le lettere sono illeggibili, ma laddove vi è un largo *vacat* di quasi 0.45 m di altezza, completamente libero da segni di scrittura, che si sviluppa su una superficie non perfettamente liscia ma leggermente logora. Si può dunque escludere che l'iscrizione prienese abbia subito erosione. Alla l. 3, tuttavia, lo spazio vuoto della linea precedente è riempito da sette lettere con una *scriptio continua* regolare e il margine sinistro di quella linea è lo stesso adottato per tutte quelle successive fino alla fine del documento. Questa anomalia mostra che dev'essere incorso qualche problema nell'iscrizione del documento di Priene, probabilmente inciso procedendo dalla fine del testo verso l'alto fino a che l'incisione non fu interrotta. Da un confronto fra le ll. 51-60 del fr. *a* da Mileto e le ll. 1-8 dell'iscrizione prienese, che recano un testo identico, si nota inoltre che nelle due città lo stesso documento fu iscritto con un'impaginazione differente e una diversa resa degli accapo: per questo il testo di Priene, che occupa una superficie scrittoria più larga, risulta di due linee più breve rispetto a quello inciso a Mileto. Un'altra differenza significativa riguarda la conclusione dei due testi, in merito alla quale l'iscrizione milesia reca il saluto benaugurale ἔρωσθε alla l. 60, mentre l'epigrafe prienese rivela dopo il testo uno spazio vuoto e un segno orizzontale ("*paragraphos*") sotto l'ultima linea per indicare la fine del documento.

Analisi puntuale del testo. Ben poco si riesce a dedurre sul significato dell'epistola romana dall'analisi delle ll. 1-24 iscritte sui frammenti milesii *b-c*, in cui sono attestate alcune parole significative, senza che vi sia però la possibilità di ricostruire una frase completa. Certamente il ricorrere di forme tipiche del discorso diretto, come l'uso della prima o della seconda persona singolare (l. 3, κἀγὼ δὲ; forse l. 10, ἡμελλο[v]; l. 18, [ἦνε]γκάμηv; l. 21, θέλω) o plurale (l. 2, [ἦ]μεῖς; l. 20 εἰς ὑμᾶς), conferma la natura epistolare del documento. Pur non potendo comprendere il senso generale del testo, sono evidenti i riferimenti a una provincia romana (l. 5, [τῆ]ς ἐπαρχε[ίας]; l. 11, [ἐπαρ]χείας; forse l. 22, τὴν ἐπα[ρχείαν ?], secondo l'integrazione suggerita da Sherk), a delle "menzogne" (l. 6, ψευ[δ-])⁵⁸¹, alla città di Efeso (l. 12, Ἐφεσ[-]), a delle leggi (l. 14, [τ]οὺς νόμους), forse in merito al diritto di *suis legibus uti*, nonché alla volontà dello scrivente di essere tenuto al corrente di qualche indeterminata vicenda (l. 21, εἰδέναι θέλω). Allo stesso tempo si legge poi un probabile invito ai destinatari ad agire in modo zelante (l. 19, τὴν σπουδ[ῆν]). Canali De Rossi ipotizzò che alla l. 3 fosse attestata la *formula valetudinis* con cui lo scrivente informava il destinatario della missiva del suo buono stato di salute⁵⁸²; in tal caso si

⁵⁸⁰ *IPriene*, p. 82.

⁵⁸¹ Vd. BOFFO 2003a, p. 47, per questa interpretazione del vocabolo lacunoso attestato alla l. 6.

⁵⁸² CANALI DE ROSSI 2000a, p. 165; vd. *infra*, pp. 377-379 in relazione all'attestazione della *formula valetudinis* nei testi epistolari ellenistici e romani.

dovrebbe pensare allora che l'inizio del testo visibile sulla pietra corrisponda all'inizio del documento epistolare, ma si deve rilevare che l'interpretazione di queste linee è aperta anche ad altre soluzioni⁵⁸³.

Dalla l. 24, dopo una lacuna di dodici linee, il testo riprende alla l. 37 con il nome di un individuo romano al genitivo, Quinto T., cui segue nella linea successiva il riferimento all'annullamento di un'azione intrapresa da un soggetto sconosciuto (ll. 37-38). Su questo punto gli studiosi hanno proposto interpretazioni differenti: Sherk immaginò un'allusione a una cancellazione dei debiti contratti da un individuo o da una città⁵⁸⁴, possibilità cui pensò anche Herrmann, non escludendo però un possibile richiamo all'invalidazione di una qualche confisca⁵⁸⁵; infine Kreiler ipotizzò che si trattasse dell'annullamento di un qualche generico impegno o di un'obbligazione che un soggetto avrebbe dovuto rispettare⁵⁸⁶. Alle ll. 38-41 il testo riporta che un soggetto menzionato in terza persona aveva incontrato Marco Cicerone, il grande oratore che fu proconsole di Cilicia nel 51-50 a.C., e aveva poi espresso ringraziamenti o rallegramenti, promettendo probabilmente di non annullare le disposizioni emanate dal soggetto scrivente. La menzione di Cicerone alle ll. 38-39 ha indotto Canali De Rossi – seguito in questa proposta da Kreiler e Delrieux – a pensare che l'individuo menzionato alla l. 37 potesse essere il fratello dell'oratore, Quinto, che governò l'Asia tra il 61 e il 59 a.C.⁵⁸⁷; si nota tuttavia che, interpretando in questo modo il nome alla l. 37, appare alquanto singolare che Quinto sia menzionato con il *prenomen* e il *nomen*, mentre Marco è citato con il *prenomen* e il *cognomen*.

Alle ll. 41-42 il magistrato scrivente affermava di aver provato stupore per il modo con cui i destinatari avevano sopportato pazientemente l'impudenza di alcuni individui in merito a certe imprecise questioni citate precedentemente e per questo motivo dichiarava di aver scritto al *koinon* dei Greci d'Asia e alle altre città che lo componevano, vale a dire – oltre a Mileto – a Efeso, Tralle, Alabanda, Milasa, Smirne, Pergamo, Sardi e Adramittio (ll. 42-46). Con tali comunicazioni lo scrivente intendeva ordinare a queste comunità di trasmettere le sue disposizioni alle *poleis* che facevano parte delle loro diocesi, avendo cura che le sue epistole fossero incise su colonne in pietra bianca e affisse nel luogo più esposto di quelle città (ll. 46-50). Dietro a questo atto si celava la volontà di garantire il ripristino completo della giustizia per sempre in tutta la provincia (A, ll. 50-51; B, ll. 1-2). Alle ll. 51-54 (B, ll. 2-4) l'autore disponeva dunque la deposizione di una copia della sua lettera negli archivi di tutte le altre città e dei popoli della

⁵⁸³ Vd. in generale sulle ll. 1-24 *ibid.*, pp. 165-166.

⁵⁸⁴ SHERK 1984, p. 97: "for the cancellation of debts which *he (it?) had contracted*".

⁵⁸⁵ Vd. *Milet VI.1*, p. 155: "unter Annullierung der (von ihm vorgenommenen) Konfiskationen (?)".

⁵⁸⁶ KREILER 2008, p. 35: "zur Aufhebung der Verpflichtungen, die er eingegangen war". Più prudentemente BAGNALL e DEROW 2004², p. 108, traducono la frase con "for the cancellation [...]", e Blümel e Merkelbach, *IPriene (2014) I*, p. 36, la interpretano con "zur Annullierung dessen, was er übernommen (?) hatte"; vd. anche CANALI DE ROSSI 2000a, p. 164, "per l'annullamento delle cose che aveva intrapre[so]".

⁵⁸⁷ CANALI DE ROSSI 2000a, p. 166. Si veda tuttavia *infra* per una differente interpretazione del nome alla l. 37, legata all'identificazione del mittente dell'epistola.

provincia d'Asia. Utilizzando l'espressione νομοφυλάκια καὶ χρηματιστήρια, è possibile che lo scrivente intendesse indicare le diverse tipologie di archivi delle leggi e dei documenti presenti nelle *poleis* della provincia⁵⁸⁸. Nelle frasi seguenti, il contenuto delle quali appare piuttosto singolare, lo scrivente avvertiva i destinatari di non interrogarsi sul motivo che lo aveva indotto a comporre le sue comunicazioni in lingua greca (A, ll. 54-55; B, ll. 4-5): egli infatti affermava di aver pensato a tale soluzione in modo che il suo messaggio non potesse essere frainteso o male interpretato (A, ll. 55-57; B, ll. 5-6). Infine l'autore dell'epistola dichiarava di aver consegnato la lettera a due ambasciatori di Magnesia sul Meandro, i nomi dei quali sono attestati in forma identica sia nell'iscrizione milesia sia in quella prienese (A, ll. 57-60; B, ll. 6-8).

Cronologia del documento. Diversi elementi concorrono nel determinare la cronologia del testo: innanzitutto il riferimento a Cicerone, che rimanderebbe a un momento compreso tra il 51 e il 50 a.C.; in secondo luogo l'elenco delle città a cui lo scrivente inviò il suo messaggio. Sin dalle prime edizioni gli studiosi affermarono che l'elenco delle *poleis* alle ll. 44-46 comprendeva i *conventus* provinciali, le sedi giudiziarie poste a capo dei distretti in cui era suddivisa amministrativamente l'Asia romana. L'attestazione in un simile contesto di queste *poleis* rimanda dunque a un periodo compreso tra il 56 e il 50 a.C., dal momento che nell'elenco non trovano spazio le grandi città della Frigia, tra cui Apamea, Laodicea, Cibira e Sinnada, e della Licaonia, come Filomelio; in quel periodo quelle città furono temporaneamente ascritte alla *provincia Cilicia*, mentre prima e dopo questo intermezzo fecero parte della provincia d'Asia⁵⁸⁹. L'elenco dei *conventus* rivela che la porzione dell'Asia occidentale saldamente controllata dai Romani e inglobata all'interno della provincia includeva principalmente la Misia, la Lidia, la costa ionica, regioni all'interno delle quali più città, anche piuttosto vicine tra loro, svolgevano il ruolo di centri giuridici dei distretti di loro competenza. Robert e Magie ritenevano che tra queste andasse enumerata anche la stessa Mileto, che avrebbe ricevuto direttamente dal governatore una copia della lettera in qualità di *conventus*, come rivelerebbe il fatto che l'elenco delle *poleis* destinatarie della comunicazione è introdotto dall'espressione [πρὸς ὑ]μᾶς, riferita ai Milesii (ll. 43-44)⁵⁹⁰. Gli studiosi concordavano invece nel ritenere che Priene non fosse sede di un *conventus* e che avesse ricevuto la comunicazione del governatore dalla capitale del suo distretto, con ogni probabilità la stessa Mileto, situata appena 20 km a sud di essa. Non sarebbe poi da considerare tra le sedi di una *iurisdictio* la città di Magnesia sul Meandro da cui provenivano i due ambasciatori incaricati di trasmettere il messaggio dell'autorità romana ai Milesii. In età tardo-repubblicana, infatti, la città di Magnesia era piuttosto piccola e non rivestiva un ruolo politicamente importante

⁵⁸⁸ Vd. *infra*, p. 359-362.

⁵⁸⁹ Cic., *Epist.*, XIII, 67 (46 a.C.), *ex provincia mea Ciliciensi, cui scis τρεῖς διοικήσεις Asiaticas attributas esse*; vd. anche Cic., *Att.*, V, 15, composta il 3 agosto (*a. d. III Non. Sext.*) del 51 a.C. a Laodicea, prima tappa ufficiale di Cicerone nella sua provincia. Vd. infine MAGIE, *RRAM*, II, p. 1245, nota 18; p. 1256, nota 77.

⁵⁹⁰ ROBERT 1949, pp. 227-228; MAGIE, *RRAM*, II, p. 1061; vd. anche SHERK, *RDGE*, p. 274, nota 1; MEROLA 2001, pp. 145-147.

all'interno della regione ionica; di conseguenza è possibile che lo scrivente avesse soltanto approfittato della presenza di due emissari di quella città nel luogo in cui egli si trovava nel momento in cui compose la missiva per far giungere, attraverso il loro servizio, la sua comunicazione a Mileto, sede della diocesi cui appartenevano sia Magnesia sia Priene⁵⁹¹. In riferimento all'inizio dell'età augustea Plinio enumerava per la provincia d'Asia lo stesso numero di *conventus*, che corrispondeva in merito a sei centri su nove (Efeso, Alabanda, Smirne, Pergamo, Sardi, Adramittio), ma – a differenza della lista delle ll. 44-46 – includeva in questo elenco le città frigie Cibira, Sinnada e Apamea e vi ometteva invece Mileto, Tralle e Milasa, affermando che l'unico *conventus* della Caria era appunto Alabanda⁵⁹². L'elenco fornito dall'autore, pur considerato soltanto parziale e non esaustivo⁵⁹³, indica che in età augustea l'organizzazione dei distretti giudiziari della provincia subì alcuni cambiamenti di carattere amministrativo legati alla mutata struttura politica dell'impero romano. È inoltre interessante notare che tra i destinatari della missiva il magistrato scrivente annoverava anche il *koinon* dei Greci d'Asia (l. 43), attestato a partire dagli anni Ottanta e Settanta del I sec. a.C. come centro dell'assemblea dei provinciali⁵⁹⁴. Questo organo avrebbe garantito una diffusione capillare dell'ordinanza dell'autorità centrale a tutte le comunità dell'Asia, per le quali il *koinon* avrebbe agito come un importante strumento di mediazione semplificando la comunicazione con i Romani⁵⁹⁵.

Paternità dell'epistola. Risulta piuttosto complesso determinare l'identità dell'autore della lettera, il cui nome non si è conservato così come l'intera *formula salutationis*. L'attestazione del nome di Cicerone e l'elenco delle nove sedi giudiziarie della provincia indusse già Fredrich a individuare lo scrivente nel personaggio che governò l'Asia negli stessi anni in cui Cicerone resse la Cilicia, vale a dire il propretore Q. Minucio Termo⁵⁹⁶. I due colleghi si conoscevano molto bene e intrattenevano buoni rapporti di amicizia e collaborazione, scambiandosi comunicazioni sia su questioni di governo sia su tematiche personali. Nel 51 a.C., nel corso del suo viaggio verso

⁵⁹¹ ROBERT 1949, p. 228; HABICHT 1975, p. 77; vd. anche l'iscrizione del 70-89 d.C. in cui Magnesia e forse Priene appaiono ancora ascritte alla διοίκησις Μειλησιακλή (HABICHT 1975, p. 65 = McCabe, *Ephesos* 600, col. i, ll. 29-33).

⁵⁹² Plin., *Nat.*, V, 95 (Filomelio di Licaonia); 105-106 (Cibira, Sinnada, Apamea); 109 (Alabanda); 111 (Sardi); 120 (Smirne, Efeso); 122 (Adramittio); 126 (Pergamo). Milasa fu declassata probabilmente in conseguenza dell'invasione partica del 40/39 a.C., quando la città subì gravi distruzioni (HABICHT 1975, p. 71; vd. SHERK, *RDGE* 59-60).

⁵⁹³ Vd. MEROLA 2001, p. 147; CAMPANILE 2004, pp. 137-138, nonché la tabella completa dei *conventus iuridici* dal 101 a.C. all'età flaviana a p. 139. Campanile (ibid., pp. 135-136, 139-142) intende dimostrare, soprattutto sulla base dell'epistola ciceroniana in *Epist.*, XIII, 53, che nel 51/50 a.C., in un momento successivo alla trasmissione della presente epistola alle sedi giudiziarie dell'Asia, fu istituito il *conventus ellespontico*, con sede a Cizico.

⁵⁹⁴ Vd. *supra*, p. 134 e nota 80.

⁵⁹⁵ Vd. CAMPANILE 2004, p. 135; Ead. 2007, pp. 133-135.

⁵⁹⁶ BROUGHTON, *MRR*, II, pp. 243, 251. Q. Minucio Termo è sempre attestato come *propraetor* nei prescritti delle lettere inviategli da Cicerone tra il 51 e il 50 a.C. (*Epist.*, II, 18; XIII, 53-57). Egli ebbe quindi sempre un *imperium* pretorio e in base alla *lex Pompeia de provinciis* del 52 a.C., avendo rivestito soltanto la pretura, non avrebbe potuto ambire ad ottenere il rango consolare nelle province; esso infatti era riservato esclusivamente agli ex-consoli (vd. BRENNAN 2000, pp. 403, 569-570 e relative note; KREILER 2008, p. 34).

la provincia assegnatagli, Cicerone incontrò Termo a Efeso confrontandosi con lui su numerosi temi⁵⁹⁷. Attribuendo tale paternità all'epistola epigrafica, è possibile forse ipotizzare che il soggetto che incontrò Cicerone, promettendo poi di non annullare le disposizioni emanate da Termo, sia stato il successore dello stesso Termo nel governo della provincia d'Asia, il quale avrebbe ricevuto dall'oratore utili consigli su come comportarsi nella gestione dell'Asia. In tal caso l'individuo rievocato alle ll. 28-41 potrebbe essere individuato in Lucio Antonio, governatore dell'Asia tra il 50 (come *quaestor pro praetore*) e il 49 a.C. (con il grado di *proquaestor pro praetore*). Merkelbach ha invece proposto di identificare L. Antonio, il cui carattere intemperante e violento era ben noto, e nei suoi collaboratori i responsabili dell'*anaideia* denunciata dai Milesii e richiamata alle ll. 41-42⁵⁹⁸: Merkelbach infatti pensava che il grande potere detenuto in Asia da L. Antonio come questore dello stesso Termo impedisse in qualche modo allo scrivente romano di nominare esplicitamente gli autori di tali misfatti nei confronti dei provinciali⁵⁹⁹. Secondo questa ricostruzione Termo non avrebbe comunque esitato a scrivere alle principali città della provincia per ricordare loro di attenersi alle regole imposte dall'autorità romana e per offrire ad esse il suo sostegno nel caso avessero voluto denunciare i soprusi dei rappresentanti dell'Urbe. Ferrary tuttavia non ritenne questa ipotesi convincente alla luce del fatto che lo stesso Termo, terminato il suo mandato, avrebbe poi lasciato la provincia in mano ad Antonio⁶⁰⁰. Attribuendo dunque la paternità dello scritto a Q. Minucio Termo, finora sostenuta con relativa sicurezza dalla maggior parte degli studiosi⁶⁰¹, bisognerebbe ricercare i responsabili dell'*anaideia* subita dai Milesii in qualche altro ufficiale subalterno alle dipendenze del governatore, concludendo che gli eccessi di Antonio non siano stati così gravi da compromettere la sua posizione nella provincia⁶⁰². Il solo Canali De Rossi pensò che l'epistola fosse stata scritta a

⁵⁹⁷ Cic., *Att.*, V, 13, 1-2.

⁵⁹⁸ MERKELBACH 1995, pp. 74-76; *IPriene (2014)* I, p. 35; *contra*, EILERS 1995, pp. 77-82. Per l'esibizione di L. Antonio come un gladiatore mirmillone a Milasa, fortemente criticata da Cicerone, vd. Cic., *Phil.* 3, 31; *Phil.* 5, 20; *Phil.* 6, 10; *Phil.* 7, 16-18; *Phil.* 12, 20. L'oratore riporta che un giorno, presso Tivoli, Lucio minacciò di morte persino il proprio fratello Marco (*Phil.* 6, 10).

⁵⁹⁹ Vd. Cic., *Epist.*, II, 18, 2. Dopo la sua partenza, Termo affidò la provincia a Lucio Antonio, nonostante le intemperanze del suo questore e i contrasti che queste avevano generato tra i due. In qualità di *proquaestor pro praetore* nel 49 a.C. L. Antonio inviò una lettera ai Sardiani in favore dei giudei risiedenti nella città (*Ios.*, *Ant.*, XIV, 235: Λούκιος Ἀντώνιος Μάρκου υἱὸς ἀντιταμίας καὶ ἀντιστράτηγος Σαρδιανῶν ἄρχουσι βουλῆ δῆμῳ χαίρειν). Egli ottenne onori a Pergamo (*OGIS* 448 = *IGRR* IV 400; HEPDING 1907, n. 45 = *IGRR* IV 401), a Magnesia al Sipilo (*IGRR* IV 1436 = *TAM* V.2, 1365), a Tiatira (*TAM* V.2, 919-920) e a Efeso (*IEphesos* 614a = McCabe, *Ephesos* 1103). Vd. CANALI DE ROSSI 2001, pp. 158-160, nn. 58-61. Con buone argomentazioni EILERS 1995, pp. 78-79, contestava tuttavia l'identificazione con il fratello del triumviro del Lucio Antonio onorato in *TAM* V.2, 920, che proponeva di datare all'età alto-imperiale, e del personaggio onorato in *TAM* V.2, 1365, in cui la lacuna che ne oblitera il prenome e il nome lascia aperte anche altre possibilità di identificazione. Vd. inoltre *supra*, p. 224 e nota 472, nonché KREILER 2008, pp. 37-38.

⁶⁰⁰ FERRARY 2009, p. 137; Id. 2009a, p. 71.

⁶⁰¹ Fredrich, *Milet* I.2, p. 78, proponeva di identificarne l'autore anche nel legato ciceroniano M. Anneio, il quale, dietro raccomandazione dell'oratore, fu convocato in Asia da Termo forse per risolvere alcune controversie fiscali con le *poleis*; vd. Cic., *Epist.*, XIII, 55 e 57.

⁶⁰² Vd. *infra*, pp. 440-442.

Roma da Pompeo per l'eccezionale autorità che il suo linguaggio sembra promanare; egli infatti riteneva che al momento della composizione del testo il soggetto scrivente rivestisse il consolato e che in quella veste avesse promulgato delle leggi riguardanti le province di Roma. Egli infine collocava l'epistola in un periodo successivo al terzo consolato di Pompeo (52 a.C.) e alla sua riforma *de repetundis*, cui alluderebbe la restituzione τὰ ἐπ' ἐμ[οῦ] proposta da Canali De Rossi per la l. 40⁶⁰³. Bowersock invece ipotizzò che la cancellazione dei debiti richiamata alla l. 38 potesse riferirsi a quella concessa da Ottaviano ai provinciali dopo Azio⁶⁰⁴ e ritenne di poter individuare l'autore dell'epistola nello stesso figlio di Cesare e il Marco Cicerone menzionato alle ll. 38-39 nel figlio dell'oratore, che fu proconsole dell'Asia nel 29/28 a.C.⁶⁰⁵ Si tratta tuttavia di due sole ricostruzioni dissonanti rispetto a una generale concordia sulla paternità del testo da attribuire a Minucio Termo e su una cronologia che rimanda al 51/50 a.C. Interpretando in quest'ultimo modo il contesto della lettera, Sherk ritenne possibile mettere in relazione la presente epistola con la missiva inviata nel 51 a.C. da Cicerone al collega Termo mentre entrambi rivestivano il ruolo di governatori⁶⁰⁶. In quella lettera l'oratore chiedeva il soccorso di Termo in merito all'insolvenza delle popolazioni di Milasa, Alabanda, Eraclea al Latmo, Bargilia e Cauno nei confronti del banchiere Cluvio di Puteoli, suo *familiaris*. L'oratore attribuiva alla questione la massima importanza, dal momento che tali debiti erano motivo di grande preoccupazione anche per lo stesso Pompeo, di cui probabilmente Cluvio gestiva una parte degli affari in Asia⁶⁰⁷. Secondo Sherk questa vicenda avrebbe potuto indurre Termo a scrivere una comunicazione ufficiale a tutte le città della provincia trasmettendo la sua decisione in merito. È interessante notare che le città nominate da Cicerone appartengono tutte alla Caria e che due di queste, Milasa e Alabanda, figurano anche come destinatarie dirette dell'epistola di Termo in quanto *conventus iuridici*. Questo dettaglio rivela che le finanze delle città della provincia d'Asia e in particolare dei centri della Caria, incluse le *poleis* più popolose e prospere del territorio, versavano in pessime condizioni, obbligando le popolazioni a indebitarsi con i pubblicani romani. Benché il contenuto dell'epistola attribuita a Termo non sia individuabile con sicurezza, è necessario rilevare che intorno alla metà del I sec. a.C. il problema della tassazione e dell'attività dei pubblicani sul territorio asianico era certamente percepito dalle popolazioni locali e probabilmente rappresentava il principale tema di discussione tra i provinciali e le autorità romane. Ciò si può dedurre anche dal fatto che pochi anni dopo, nel 48 a.C., appena vinta la battaglia di Farsalo Cesare si preoccupò di sollevare i Greci d'Asia dal pagamento di un terzo delle imposte dovute

⁶⁰³ CANALI DE ROSSI 2000a, pp. 168-172. Molto critico nei confronti di questa restituzione KREILER 2008, pp. 36-37; tale ipotesi è stata scartata da molti studiosi e ritenuta poco convincente anche da FERRARY 2009a, p. 71.

⁶⁰⁴ Dio Cass., XXXI, 66

⁶⁰⁵ BOWERSOCK 1970, p. 226, seguito da DREW-BEAR 1972, pp. 462-463.

⁶⁰⁶ Cic., *Epist.*, XIII, 56; vd. SHERK, *RDGE*, p. 276, nota 6, in cui lo storico associava il presente documento – ritenendo però tale ipotesi meno probabile – anche a una violazione della *lex Iulia de repetundis* del 59 a.C., che regolamentava il corretto comportamento dei magistrati romani in servizio nelle province.

⁶⁰⁷ MARASCO 1992, pp. 22-23.

ai Romani⁶⁰⁸. D'altronde già forse tra l'80 e il 71 a.C. gli abusi dei pubblicani avevano indotto il *koinon* asianico a inviare due ambasciatori a Roma per chiedere l'intervento del Senato nella provincia; non casualmente i due emissari scelti in quell'occasione – Dioniso e Ierocle, cittadini di Afrodisiade con il diritto di cittadinanza anche a Tralle – provenivano entrambi dalla Caria⁶⁰⁹. Alla luce di ciò la vicenda di Cluvio potrebbe essere stata percepita dal governatore asianico Termo come un'occasione per tentare di risolvere un problema generale della provincia estendendo le sue comunicazioni anche oltre la Caria, la regione forse più colpita dai problemi fiscali. All'origine di questo provvedimento vi furono probabilmente anche alcune controversie che coinvolsero individui romani legati ai due governatori, come si evince dalle epistole inviate da Cicerone a Termo nel periodo in cui entrambi erano attivi in Asia Minore. Un'altra lettera trasmessa dall'oratore al collega nel 51 a.C. mostra, ad esempio, che un legato di Cicerone, M. Anneio, era stato coinvolto in una vertenza con la città di Sardi⁶¹⁰. Se anche l'iscrizione milesia riguarda il prelievo delle tasse, appare allora naturale – anche se non dimostrabile – associare l'*anaideia* delle ll. 41-42 all'attività dei pubblicani, forse all'origine dell'intervento del propretore romano⁶¹¹. Con la trasmissione della missiva Termo intendeva dunque evitare che simili atteggiamenti impudenti si potessero verificare di nuovo causando ulteriori dispute legali che avrebbe potuto minare il rispetto della giustizia alla base del corretto vivere comune della provincia. Il richiamo alla volontà di ripristinare definitivamente il τὸ δίκαιον (ll. 51-52) rifletterebbe allora quella particolare attenzione riservata da Termo alla corretta amministrazione giudiziaria dell'Asia, cui alludeva anche Cicerone nell'epistola del 51 a.C. relativa al caso di M. Anneio. Per invocare l'aiuto di Termo nella vicenda giudiziaria che coinvolgeva il suo legato, l'oratore non esitò infatti a definire l'amministrazione della giustizia da parte del collega degna di lode perché condotta con estrema serietà e integrità⁶¹².

Considerazioni linguistiche. A proposito del documento inviato ai Milesii e alle altri sedi dei *conventus* asianici suscita infine un particolare interesse la precisazione dello scrivente riguardo alla stesura della missiva in lingua greca, di cui si parlerà approfonditamente più avanti⁶¹³. Il testo allude letteralmente alla composizione dell'epistola in "caratteri greci", Ἑλληνικοῖς (γράμμασιν).

⁶⁰⁸ Vd. *infra*, pp. 470-472.

⁶⁰⁹ Il testo edito in DREW-BEAR 1972, p. 444 = *Aphrodisias and Rome* 5 = *LAphr.* 2.503 riporta il decreto con cui il *koinon* d'Asia onorò i due ambasciatori per aver svolto questa delicata missione diplomatica.

⁶¹⁰ Cic., *Epist.*, XIII, 55.

⁶¹¹ FERRARY 2009, p. 138 e nota 35, pensa tuttavia che non sia possibile dimostrare che sia stato un reclamo dei Magneti, giunti in ambasceria presso il governatore dell'Asia, a sollecitare l'invio delle lettere ai nove *conventus* e al *koinon* dei Greci d'Asia.

⁶¹² Cic., *Epist.*, XIII, 55: *ius enim quemadmodum dicas, clarum et magna cum tua laude notum est. Nobis autem in hac causa nihil aliud opus est nisi te ius instituto tuo dicere. Sed tamen cum me non fugiat, quanta sit in praetore auctoritas, praesertim ista integritate, gravitate, clementia, qua te esse inter omnes constat, peto abs te, pro nostra coniunctissima necessitudine plurimisque officiis paribus ac mutuis, ut voluntate, auctoritate, studio tuo perficias [...].*

⁶¹³ Vd. *infra*, pp. 344-346.

L'esplicita menzione di questo dettaglio redazionale non trova confronti né nel presente *corpus* epistolare né in generale in altri documenti romani⁶¹⁴. Si tratta in realtà di una precisazione che appare quasi superflua, dal momento che era ovvio che, dopo la redazione definitiva, i documenti romani, composti originariamente in latino, fossero tradotti in greco prima di essere trasmessi a comunità ellenofone. Come si è osservato anche nelle epistole raccolte nel presente lavoro, tale operazione veniva eseguita automaticamente senza che vi fosse una particolare necessità di esplicitarlo nel testo. Nel caso dell'epistola rinvenuta a Mileto e Priene è possibile che lo scrivente ritenesse opportuno specificare il motivo che lo aveva indotto a comporre il testo in lingua greca per invitare implicitamente i destinatari a leggere con attenzione il provvedimento e ad attenersi diligentemente a quanto vi era scritto. Nella mente del magistrato romano la chiarezza del testo, una volta tradotto in greco, non avrebbe dovuto lasciare spazio ad alcuna interpretazione distorta, contribuendo così a sanare in modo definitivo le incomprensioni che avevano portato al sorgere delle controversie all'origine del suo intervento⁶¹⁵. Ciò nonostante Fredrich individuava nel documento alcune sopravvivenze del testo originale latino nell'espressione ἴνα τε ὑμεῖς della l. 46, calco del latino *ut et vos*, al posto del più corretto ὑμεῖς τε, ma anche in ἔσταμένον ἦι (l. 51), resa greca del verbo *constitutum sit*.

⁶¹⁴ Vd. *IPriene (2014)* I, p. 37. Recentemente l'eccezionale efficacia comunicativa del messaggio di Termo, legata alla necessità percepita dai Romani di esprimersi in Oriente talvolta esclusivamente in lingua greca, ispirò Laffi nell'intitolare il suo lavoro "In greco per i Greci" (LAFFI 2013, p. 1 e nota 1).

⁶¹⁵ KAIMIO 1979, p. 115. Vd. anche BAGNALL – DEROW 2004², p. 109: «the fact that Quintus writes in Greek in order to avoid being misunderstood suggests that he feared problems could arise if his communication had to be translated. Whether he has succeeded in his aim is perhaps not entirely clear».

II. 10) Lettera di Cesare ai Pergameni (A); epikrīma di P. Servilio Isaurico (B). Smirne, post Pharsalicum proelium (48/47 a.C. ?); Pergamo, 46-44 a.C.

A. Due frammenti di marmo (*a-b*) ritrovati nel corso degli scavi dell'agorà di Smirne nel 1932.

Fr. *a*: alt. 0.36 m, largh. 0.12 m; fr. *b*: alt. 0.33 m, largh. 0.19 m; alt. lett. 0.01-0.015 m.

Oggi probabilmente perduti, un tempo i due frammenti erano conservati nel Museo Archeologico di İzmir, inv. 29 f (fr. *a*); 16 (fr. *b*).

Calchi conservati presso la Akademie der Wissenschaften, Vienna. La scheda dell'iscrizione è catalogata come *Lydien VII* (Smyrna I), nn. 933-934⁶¹⁶.

Edd.: Passerini 1937, pp. 272-277 [Di Stefano 1998, pp. 719-721]; Segre 1938a, p. 127 (ll. 1-8); Sherk, *RDGE* 54 (ll. 1-20); **ISmyrna* II.1, 590 (Petzl) [McCabe, *Smyrna* 16 (ll. 1-5); *Smyrna* 30 (ll. 6-36); Canali De Rossi 1997, n. 437].

Cf. Robert 1939, pp. 227-230; Rigsby, *Asyilia* 180. Cf. anche *ISmyrna* II.2, taf. 2 (ft. fr. *b*); Sherk 1984, n. 80A (trad. ingl.); Di Stefano 1998, ftt. pp. 716-719, 721, 723; Ceccarelli 2013, App. 3, R46.

B. Stele di marmo bianco trovata nel 1927 in un giardino nei pressi dell'*Asklepieion* di Pergamo.

Alt. 0.28 m, largh. 0.42 m, spess. 0.12 m; alt. lett. 0.07-0.008 m (l. 2, 0.012 m).

Museo di Bergama, inv. 1927, 2.

Calco conservato presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino. Nella documentazione viennese la scheda dell'iscrizione si trova in *Mysien VIII* (Pergamon II), nella cartella dal titolo *Inschriften der Ausgrabungen 1928-1932*⁶¹⁷.

Edd.: Wiegand 1932, p. 32, A 1 [*Ann. Ép.* 1933, n. 260]; Sherk, *RDGE* 55; **AvP* VIII.3, 1 (Habicht).

Cf. Segre 1933, pp. 485-486; Id. 1934, p. 71. Cf. anche *AvP* VIII.3, ft. taf. 1; Rigsby, *Asyilia* 181 (con trad. ingl. ll. 11-16); Ceccarelli 2013, App. 3, R47.

A

vac.

a [Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ] αὐτοκ[ράτωρ ἀρχιερεὺς καὶ δικτάτωρ τὸ β' (?) Περγαμηνῶν
ἀρχουσι]
[βουλῆ] δῆμῳ χαίρει]ν· εἰ ἔρρω[σθε, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγίαινον δὲ αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος].
[τ]οῦ ἐπικρίμα[τος
[π]ερὶ ὧν Μιθ[ραδάτης Μηνωδότου πολίτης ὑμέτερος καὶ φίλος μου]
5 [λόγους ἐποιήσατ]ο, περὶ τούτ[ου τοῦ πράγματος οὕτως ἐπέκρινα.]

⁶¹⁶ Ho esaminato i calchi dei fr. *a-b* e le schede il 10 e 11 gennaio 2017.

⁶¹⁷ Ho esaminato la scheda viennese l'11 gennaio 2017. Non è stato possibile consultare il calco berlinese, che nel 2017 si trovava in prestito presso la *Kommission für Alte Geschichte* di Monaco di Baviera per la preparazione del nuovo *corpus* delle iscrizioni di Pergamo.

	[Π]έργαμον καὶ χ[ώρα (?)]
	[ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ]
	[]τε εἶναι δοκε[ῖ]
	[]ας τε τούτων []
10	[Ῥ]ωμαίων δημ[ο-]
	[]τε φαίνεται θέ[λειν	βασιλεὺς]
	[Ἄτταλος βασιλέως] Εὐμένους υἱὸς []
	[] .ανας τε ἄσυλ[ία (?)]
	[]ων ὑφέστησαν []
15	[(?) προύγ]ραψαν ἔκρειναν []
	[ὕ]πὲρ τῶν ἱερῶν . []
	[] Ἴ ὅσα τε ἄλλα π[]
	[το]ύτων ἀπάντ[ων]
	[] κρίσις τουμ[]
20	[] ΝΟΠΩΤΑ[]
<i>b</i>	[] χώρ[α]
	[] ΑΣΠ[]
	[] α τούτω[]
	[] χώρας []
25	[χ]ώρας Ἐλα[ῖτικῆς]
	[]ς τὰ προσ[]
	[τῶν Ἐ]λαειτῶν ἕω[ς]
	[]εται ἐκεῖθεν []
	[]ν χώρας, ἥτις τ[]
30	[] ἐκεῖνον τὸν []
	[] ἀρχαίας εἰς τ[]
	[] . Ἴ ὄριον χώρα[ς]
	[Πέργ]αμον μέρη ε[]
	[] Γαίου Ἰουλίου[υ Καίσαρος]
35	[] τὴν πόλιν κα[ὶ τὴν χώραν ἱερὰν καὶ ἄσυλον]]
	[καὶ αὐτόνομον οὗσ]αν τοῖς θεοῖς ἀ[ποκατέστησεν (?)].]

L'edizione di Petzl appare la più corretta perché più cauta delle edizioni precedenti nella restituzione delle parti lacunose del testo || 1 [Γάϊος Ἰούλιος Γαίου υἱὸς Καίσαρ], sugg. Petzl; Συμυρναίων ἄρχουσι], Passerini. 2 ὑγίαινον δὲ καὶ (*aut* καγῶ) αὐτὸς, sugg. Rigsby; σὺν τῷ στρατεύματι], Passerini, Segre; εἰ ἔρρω[σθε, καλῶς ἂν ἔχοι· καγῶ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὑγίαινον], sugg. Tropea. 3-4 [ὑμῖν ἀντίγραφον τ]οῦ ἐπικρίμα[τος ἀπέσταλκα τοῦ γεγονότος περὶ ἐκείνων | τῶν πραγμάτων π]ερὶ ὧν Μιθ[ραδάτης (?) ἐμοὶ λόγους ἐποίησατο, Passerini; [ὑμῖν ἀντίγραφον τ]οῦ ἐπικρίμα[τος ἀπέσταλκα τοῦ γεγονότος περὶ τῆς χώρας τῆς ὑμῖν | προσωρισμένης], Segre, Sherk. 3 [ὑμῖν ἀντίγραφον τ]οῦ ἐπικρίμα[τος ὑπέγραψα (?) - - -, Rigsby. 5 - - - ὁ αὐτ]ὸ περὶ τούτ[ου τοῦ πράγματος ἀπέσταλκα - - -, Passerini. 6-8 [- - - εἰς Π]έργαμον καὶ Χ[- - - | - - - ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ ὀρίσματος (?), Passerini; [τὴν τε πόλιν Π]έργαμον καὶ χ[ώρας ὅσον βασιλεὺς Ἄτταλος βασιλέως Εὐμένους τῆ πόλει | προσωρίσεν, ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ - - -, ἐλεύθερα αὐτόνομα ἀνεῖσφορα | ἀφορολόγητά] τε εἶναι δοκε[ῖ - - -, Segre, Sherk. 6 Π]έργαμον καὶ χ[- - -, Rigsby. 7 ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ κήπου, *aut* ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ παραδείσου, *aut similia*, sugg. Segre. 10 τοῦ τῶν Ῥ]ωμαίων δήμ[ου, Passerini. 15 ἔγ]ραψαν ἔκρειναν [τε, Rigsby. 16 ὕ]πὲρ τῶν ἱερῶν η], Passerini; ὕ]πὲρ τῶν ἱερῶν ν[όμων, sugg. Robert. 17 Ῥ]ωμαῖος ἄ τε ἄλλα π[άντα, Passerini. 18 ἀντὶ το]ύτων ἀπάντ[ων ἀρέσκει (?), sugg. Rigsby. 19 ἀπό]κρισις (?), sugg. Rigsby. 26 τὰ ὅρια τῆς χώρα[ς τὰ πρὸς, Passerini. 28 λέγ]εται ἐκεῖθε[ν, Passerini. 29 ὄρι]ον χώρας, Passerini. 30 κατ'] ἐκεῖνον τὸν [χρόνον (?), Passerini.

documento rilevarono dalla paleografia una cronologia risalente al I sec. a.C., ponendo un intervallo di diversi anni tra la sua originale redazione e la resa epigrafica⁶¹⁹. Tale dettaglio è di primaria importanza per il nostro testo, in quanto i segni dei quattro frammenti del *senatus consultum* appaiono di forma identica alle lettere dei due frammenti di A⁶²⁰. Questa prima interpretazione contribuì a consolidare la convinzione che il documento epistolare del fr. *a*, seguito nel fr. *b* da un probabile decreto romano, potesse essere attribuito a Cesare alla luce del suo impegno nel dirimere alcune controversie sorte tra i pubblicani e i provinciali in Asia⁶²¹. Tale lettura è stata accolta finora da tutti gli editori e studiosi che si sono occupati del testo. Il dossier sarebbe stato dunque formato da un *senatus consultum* più antico e da due documenti del I sec. a.C., epoca in cui tutti e tre i testi furono iscritti nell'*agorà* di Smirne. Il fr. *a* reca un testo di venti linee (ll. 1-20), mentre il fr. *b* reca sedici linee iscritte (ll. 21-36); entrambi i documenti sono molto lacunosi, dal momento che i frammenti restituiscono soltanto poche lettere della porzione centrale della stele originaria.

Analisi puntuale del testo. Alle ll. 1-2 del fr. *a* gli editori integrarono la lacunosa *formula salutationis* inserendo il nome di Cesare prima del titolo di αὐτοκ[ράτωρ], parzialmente visibile alla l. 1, e ipotizzarono che dopo di esso fossero presenti altri titoli legati al dittatore, nonché il consueto saluto ai magistrati, al consiglio e al popolo. Passerini ritenne possibile che i destinatari della missiva di Cesare fossero gli Smirnei alla luce del luogo di ritrovamento del testo e del riferimento indiretto alla città di Pergamo e alla sua *chora* alla l. 6⁶²². Al contrario, sia Segre sia Robert ritennero più probabile che l'epistola fosse diretta ai Pergameni sulla base del fatto che anche la copia del *senatus consultum* risalente al II sec. a.C. riguardava in realtà Pergamo e non Smirne⁶²³ e anche perché il probabile riferimento alla l. 13 al diritto di *asylia* si addiceva di più, in relazione all'epoca cesariana, a un contesto propriamente pergameno⁶²⁴. Quanto alla titolatura di Cesare, Passerini, individuando il tema dell'epistola in una vertenza sorta tra gli Smirnei e i pubblicani, pensò di poter collocare il documento nel momento successivo alla battaglia di Farsalo in cui Cesare ritornò nella provincia d'Asia e sistemò gli affari pubblici delle *poleis*, le quali in quel momento erano oppresse dagli esattori romani⁶²⁵; l'autore legava questa fase della permanenza di Cesare in Asia alla *clementia* che egli aveva mostrato agli abitanti di quella provincia, come scriveva

⁶¹⁹ Vd. il suggerimento di Segre in PASSERINI 1937, p. 254, «si può risalire al massimo fino verso la metà del secolo»; vd. inoltre MEROLA 2001, p. 34.

⁶²⁰ È quanto ho potuto constatare personalmente confrontando i calchi dei frr. *a-b* con le fotografie dei calchi del *senatus consultum* nell'edizione di Petzl. A giudicare dalla similitudine, appare persino possibile che i due testi siano stati incisi dalla stessa mano.

⁶²¹ PASSERINI 1937, pp. 273-274.

⁶²² Ibid., p. 274.

⁶²³ ROBERT 1939, p. 228 e note 1-2.

⁶²⁴ SEGRE 1938a, pp. 121-122, fondava la sua argomentazione anche sul luogo tacitano che descrive la revisione dei diritti dei templi nel 22 d.C., quando gli Smirnei addussero soltanto un remoto oracolo di Apollo per rivendicare le prerogative del loro tempio di Afrodite Stratonicide, una testimonianza che lo stesso Tacito ritenne troppo antica e oscura per giustificare la conferma di tali diritti; Tac., *Ann.*, III, 63, 3: *ceteros obscuris ob vetustatem initiis niti*.

⁶²⁵ App., *Civ.*, II, 92 (385); vd. PASSERINI 1937, p. 282 e nota 4.

Cicerone in una lettera del 47 a.C.⁶²⁶ Di conseguenza Passerini ricostruì la titolatura di Cesare immaginando alla l. 1, oltre al titolo di *imperator*, anche quello di *pontifex maximus*, che Cesare deteneva dal 63 a.C., e forse di *dictator II*, rimandando così a una cronologia compresa tra l'ottobre del 48 e l'autunno del 47 a.C.⁶²⁷ Pur dovendo mantenere necessariamente il dubbio circa l'attestazione del titolo di *dictator II* alla l. 1, nessun editore osò proporre una soluzione alternativa e di conseguenza tutti accettarono, anche se dubitativamente, di collocare l'epistola in quel periodo e in ogni caso dopo la battaglia di Farsalo del 9 agosto 48 a.C. Alla l. 2 si legge l'inizio della *formula valetudinis* dell'epistola, che gli editori ricostruirono sulla base dei più comuni confronti presenti nell'epistolografia repubblicana e alto-imperiale⁶²⁸. Oltre alla formula ricostruita, ritengo possibile integrare tale lacuna anche con l'espressione εἰ ἔρρω[σθε, καλῶς ἂν ἔχοι· καγὼ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὑγίαινον] alla luce del parallelo con le formule – anch'esse in parte lacunose – attestate nelle coeve epistole di Cesare ai Mitilenesi del 48 (II.8 B.a, ll. 2-3) e del 47/46 a.C. (II.8 B.b-e, ll. 8-9). Alla l. 3 il genitivo [τ]οῦ ἐπικρίμα[τος] richiamava un decreto: Passerini tentò di integrare l'intera frase fino all'inizio della l. 4 immaginando che Cesare intendesse notificare ai Pergameni di aver inviato loro una copia del decreto da lui emesso a proposito di alcune questioni presentate al suo cospetto dall'ambasciatore della città, mentre Segre ipotizzò in modo più specifico che il decreto trasmesso ai Pergameni riguardasse la loro *chora*; io credo che sia più prudente accogliere in questo punto la restituzione di Petzl, il quale non integrò le lacune accontentandosi di leggere alla l. 3 [τ]οῦ ἐπικρίμα[τος]. Alle ll. 4-6 tutti gli editori interpretarono il testo lacunoso con un riferimento al cittadino pergameno Mitridate, figlio di Menodoto, e ai discorsi da lui pronunciati di fronte a Cesare in nome della città di Pergamo. Si deve ancora a un'intuizione di Segre la restituzione, alla fine della l. 4, della definizione di *amicus meus* che Cesare avrebbe attribuito a Mitridate. Questi era di nobile nascita in quanto discendente dei sovrani galati per parte di madre – Adobogiona era probabilmente una sorella del tetrarca dei Trocni Brogitaro – e dell'aristocrazia pergamena per parte di padre; inoltre egli era stato allevato per un certo tempo dal re Mitridate VI, di cui era considerato da alcuni un figlio illegittimo⁶²⁹. Tra il 48 e il 47 a.C. il pergameno Mitridate partecipò alla guerra alessandrina al fianco di Cesare, venendo così descritto più volte nell'opera che narra quel conflitto come leale amico e collaboratore del generale romano⁶³⁰. Anche Strabone definiva Mitridate φίλος di Cesare, enumerando i benefici di cui egli poté godere grazie a questa influente amicizia⁶³¹. A Pergamo Mitridate godeva di un'autorità molto forte, che ne faceva, già prima dell'arrivo di Cesare in Oriente, il primo cittadino. Invitato a Roma come testimone dell'accusa nel processo *de repetundis* contro Flacco del 59 a.C., egli fu criticato da Cicerone per il potere da lui esercitato sulla

⁶²⁶ Cic., *Epist.*, XV, 15, 2.

⁶²⁷ Vd. BROUGHTON, *MRR*, III, pp. 106-107.

⁶²⁸ Vd. *supra*, pp. 241-242 e nota 536.

⁶²⁹ *Bell. Alex.*, 78; Str., XIII, 4, 3 (C 625); vd. HEPDING 1909, pp. 332-333; *DNP*, VIII, *Mithradates* 8.

⁶³⁰ *Bell. Alex.*, 26: *fidei dignitatisque in amicitia Caesaris*; 78: *amicissimo rege*.

⁶³¹ Str., XIII, 4, 3 (C 625).

popolazione di Pergamo, che gli era devota più per il cibo che elargiva che per il suo carisma politico⁶³². Dopo aver acquisito un grandissimo potere nel 47 a.C. grazie alla tetrarchia dei Trocni e al titolo di βασιλεύς del regno del Bosforo prima appartenuto a Farnace, entrambi ottenuti dallo stesso Cesare, nonché dopo Farsalo, vale a dire circa tra il 47 e la sua morte nel 46/45 a.C., egli si presentò probabilmente al cospetto del dittatore in veste di cittadino di Pergamo per chiedergli aiuto in nome della sua città d'origine, deciso a sfruttare l'amicizia e la solida alleanza politica che lo legavano a Cesare. Dalla l. 6 alla l. 20 vi sarebbe dunque il testo della decisione di Cesare in merito, di cui si possono leggere soltanto poche lettere per ogni linea. Alla l. 6 si riesce a individuare l'oggetto della decisione nello statuto della città di Pergamo e presumibilmente anche della sua *chora*. Di conseguenza alla l. 7 gli editori riconobbero l'allusione a una proprietà regia che avrebbe dovuto essere esclusa dal territorio della *polis*: l'edizione di Petzl non reca opportunamente alcun suggerimento di integrazione dopo l'aggettivo βασιλικο[ῦ], mentre Passerini e Segre tentarono di dare un'interpretazione precisa del testo, il primo proponendo un probabile riferimento a possedimenti al di fuori dei confini della *chora basilikè* ([ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ ὀρίσματος ?]), il secondo suggerendo invece un'allusione a un giardino attalide da escludere dai terreni della *polis* ([ἐ]κτὸς βασιλικο[ῦ κήπου *aut* παραδείσου *aut* *similia*]). Alle ll. 7-8 Segre propose, soltanto a titolo esemplificativo, alcune integrazioni ipotizzando che Cesare avesse concesso alla *chora* pergamena i privilegi di ἐλευθερία, αὐτονομία, ἀνεισφορία, ἀφορολογησία⁶³³, laddove appare però leggibile soltanto τε εἶναι δοκεῖ[ι]. Nelle linee seguenti si riescono a distinguere riferimenti al popolo romano alla l. 10, a un figlio di Eumene alla l. 12, individuato da tutti gli editori in Attalo III, forse all'*asylia* dei territori o dei templi pergameni alla l. 13 e a qualcosa di sacro alla l. 16, secondo Robert degli ἱεροί νόμοι⁶³⁴. Alla l. 14 il verbo ὑφέστησαν fu iscritto per errore al posto della forma corretta della terza persona plurale dell'aoristo, ὑπέστησαν, che perde l'aspirazione all'indicativo aoristo; questo verbo sembra ricollegarsi nel suo significato ai verbi della linea seguente, i quali richiamano comunicazioni e giudizi emessi da autorità attive sul territorio prima dell'età cesariana. È possibile dare interpretazioni analoghe anche per il testo del fr. *b*, che appare lacunoso proprio come quello del frammento precedente. Poiché alla l. 34 compariva il nome di Cesare, citato in terza persona, gli editori hanno interpretato il documento come un decreto della città di Pergamo destinato a dare sanzione definitiva, anche attraverso un'emanazione dell'autorità locale, alle decisioni del dittatore. Sono particolarmente interessanti in questa parte i frequenti richiami a una *chora* (ll. 22, 24, 29) e la descrizione dei suoi confini (l. 32), che dobbiamo immaginare

⁶³² Cic., *Flacc.*, 17: *Mithridates, qui multitudinem illam non auctoritate sua sed sagina tenebat*; vd. anche *ibid.*, 41. Mitridate fu oggetto della critica di Cicerone anche nel *De divinatione*, in cui l'oratore sosteneva che Cesare aveva tolto la tetrarchia dei Trocni a Deiotaro per conferirla a chissà quale suo adulatore da Pergamo (*Div.*, II, 79: *is cum ei Trocmorum tetrarchian eripuisset et adseculae suo Pergameno nescio cui dedisset*); su questa e altre concessioni vd. *Bell. Alex.*, 78; *Str.*, XIII, 4, 3 (C 625).

⁶³³ SEGRE 1938a, p. 127.

⁶³⁴ ROBERT 1939, p. 229.

piuttosto precisa. In particolare il doppio riferimento alla *chora* della città di Elea (ll. 25 e 27) potrebbe rivelare in quel punto del testo la descrizione dei confini sud-occidentali del territorio di Pergamo⁶³⁵. Alle ll. 34-36 il testo si chiude con un riferimento alla *polis*, cui forse seguiva nelle linee successive un richiamo alla *chora* sacra, immune e autonoma, che Cesare avrebbe restituito agli dèi.

Interpretazione del documento. Il significato di questo testo è tuttora oggetto di dibattito e molti punti oscuri sembrano ancora offuscarne i contorni sia in merito allo statuto della città di Pergamo in età romana sia a proposito della relazione di questo testo con quello del *senatus consultum* della fine del II sec. a.C. In particolare non è ben chiaro se anche il testo del fr. *b* debba essere considerato come parte dell'epistola di Cesare, forse un suo *decretum* allegato all'epistola e richiamato dal genitivo alla l. 3, come sostengono alcuni, né se il fatto che il documento sia stato iscritto a Smirne possa indicare che il testo non interessava soltanto lo statuto della *chora* di Pergamo ma l'assetto territoriale dell'intera *provincia Asia*, così come appare probabilmente per il cd. *sc de agro Pergameno*. Certamente l'estrema lacunosità dei frammenti smirnei non consente di dare una risposta sicura a questi dubbi; tuttavia, limitandosi ad analizzare le parti preservate, si può constatare che l'oggetto della comunicazione di Cesare appare pressoché esclusivamente legato al territorio di Pergamo, come indicherebbero il possibile riferimento al *polites* Mitridate, alla *chora Elaitike* e a un figlio di Eumene. Passerini ipotizzò che il territorio lasciato libero e autonomo sulla base del testamento di Attalo III potesse riguardare sia l'area di Adramittio verso nord sia la stessa Smirne a sud di Pergamo, giustificando così la presenza di copie del senatoconsulto anche in quei luoghi, mentre Robert riteneva che l'affissione della delibera nelle due città fosse legata esclusivamente alla loro funzione di *conventus iuridici*⁶³⁶; al contrario, De Martino ritenne che il decreto senatorio fosse stato iscritto nelle due *poleis* perché riguardante l'intera provincia asianica e non soltanto Pergamo e la sua *chora*⁶³⁷. Se però si accoglie alla l. 4 l'attestazione del nome di Mitridate, come sembrano fare tutti gli editori e gli studiosi, e si suppone che questo personaggio abbia ricoperto un ruolo eminente nella delegazione inviata a Cesare *post Pharsalicum proelium*, il testo può essere allora messo in relazione con alcune iscrizioni pergamene in grado di chiarire il contenuto dei due frammenti. In primo luogo, nel condurre una politica filoromana al servizio della madrepatria, Mitridate sembrava proporsi a Pergamo come successore del famoso Diodoro Pasparo attivo a Roma nella prima metà del I sec. a.C.⁶³⁸

⁶³⁵ EHRHARDT 2002, p. 139, e HELLER 2006, pp. 80-81, ritengono che le due vertenze in cui fu coinvolta Pergamo, una con i pubblicani in età cesariana e l'altra con la città di Elea, risalente a qualche decennio prima, potessero riguardare gli stessi territori, giustificando in questo modo il fatto che il testo del *sc de agro Pergameno* e le epistole di Cesare, che definivano i confini sud-occidentali della *chora*, siano stati incisi nello stesso momento in un dossier unitario.

⁶³⁶ PASSERINI 1937, pp. 274-275; ROBERT 1939, p. 228, nota 3, seguito da CAMPANILE 2003, p. 279 e nota 27; ead. 2008, p. 494.

⁶³⁷ DE MARTINO 1983, pp. 173-175.

⁶³⁸ Questo personaggio condusse un'ambasceria molto fortunata a Roma e ottenne grandi onori a Pergamo; vd. HEPDING 1907, nn. 36-37; HEPDING 1910, nn. 2, 5, 50; IGRR IV 292-294. La cronologia dell'attività di Diodoro

Alcune dediche onorarie per Mitridate, note attraverso più esemplari identici che permettono di ricostruirne il testo in modo pressoché integrale, ci informano che a Pergamo egli rivestiva per diritto ereditario la posizione di sommo sacerdote di Dioniso *Kathegemon* e che aveva contribuito in modo determinante alla restituzione del territorio poleico e della *chora* agli dèi tradizionali, venendo per questo riconosciuto come nuovo fondatore della *polis* dopo Pergamo e Filetero⁶³⁹. Le dediche a Mitridate sembrano assimilabili ad alcune iscrizioni onorarie erette a Pergamo forse nel 48/47 a.C. per Cesare in nome della sua virtù e della sua pietà verso gli dèi, nonché per aver restituito la *hierà chora* al dominio di una divinità⁶⁴⁰. Queste testimonianze sono probabilmente da ricondurre al probabile conferimento dell'*asylia* a uno o più templi locali e alla sistemazione delle questioni sacre operata da Cesare alla l. 13, che potrebbe aver trovato fondamento nei provvedimenti emanati in epoca precedente da più soggetti dotati di autorità, presumibilmente i sovrani attalidi o alcuni suoi predecessori romani dotati di *imperium* in Asia. Il riferimento alla l. 12 a un figlio di Eumene, con ogni probabilità l'ultimo sovrano pergameno Attalo III, che ereditò il regno dal padre Eumene II, potrebbe avvalorare l'ipotesi secondo cui Cesare trovò ispirazione per la propria politica in antiche disposizioni attalidi sullo statuto del territorio pergameno. Nonostante questa deduzione, appare alquanto difficile far dialogare i contenuti del provvedimento cesariano con il testo del *senatus consultum* della seconda metà del II sec. a.C. e con gli effetti dell'attività dei pubblicani nella *chora* di Pergamo se non pensando che i problemi vigenti nel II sec. apparivano probabilmente ai Pergameni ancora in gran parte irrisolti nel secolo successivo. Evidentemente in età cesariana si sarebbe reso necessario un nuovo ricorso alle

Pasparo, che si pone in relazione alla collocazione della ventinovesima edizione dei *Nikephoria* pergameni, è stata al centro di un acceso dibattito tra Musti e Jones. Il primo ha più volte ribadito la collocazione della carriera di Pasparo all'epoca della deduzione della provincia d'Asia, datando i ventinovesimi *Nikephoria* al 125 a.C. e difendendo tenacemente le ricostruzioni degli studiosi delle generazioni precedenti, tra cui Segre e Klaffenbach (MUSTI 1998, *passim*, partic. pp. 11-18, 27-30, Id. 2000, *passim*; Id. 2005, pp. 151-158; Id. [et al.] 2005, pp. 286-300). Jones ha invece ipotizzato che Pasparo avesse operato nel contesto legato alle conseguenze della Prima guerra mitridatica contribuendo a migliorare la condizione della città dopo la perdita della libertà nell'85 a.C.; egli datava di conseguenza la ventinovesima edizione dei *Nikephoria* al 69 a.C. (JONES 1974, *passim*; Id. 2000, pp. 1-12), seguito in questa cronologia anche negli studi più recenti; vd. BRENNAN 2009, p. 171; *DNP*, XII.2, *Diodoros* 5a (*Nachträge*). Per un resoconto del dibattito sulla cronologia vd. MEROLA 2001, pp. 41-44.

⁶³⁹ JACOBSTHAL 1908, p. 407, n. 36 = *IGRR* IV 1682; HEPDING 1909, pp. 330-331. L'iscrizione è restituibile con quasi assoluta sicurezza come segue: ὁ δῆμος ἐτίμησεν Μιθραδάτην Μηνοδότου τὸν διὰ γένους ἀρχιερέα καὶ ἱερέα τοῦ Καθηγεμόνος Διονύσου διὰ γένους, ἀποκαταστήσαντα τοῖς πατρώοις θεοῖς τὴν τε πόλιν καὶ τὴν χώραν καὶ γενόμενον τῆς πατρίδος μετὰ Πέργαμον καὶ Φιλέταιρον νέον κτίστην. SEGRE 1938a, p. 120, considerava Mitridate, in veste di sacerdote di Dioniso, responsabile del prodigio avvenuto nel giorno della vittoria cesariana di Farsalo negli *adyta* del tempio pergameno del dio, quando i timpani sacri si misero a suonare apparentemente senza l'intervento umano; vd. su questo evento Caes., *Civ.*, III, 105, 5; Dio Cass., XLI, 61, 3.

⁶⁴⁰ *I.Pergamon* II 379, ll. 4-5: ἀποκ[α]ταστήσα[ν]τα τὴνδε τῆν χώραν ο[ὗ]σαν ἱερά[ν] Ἀθηναῖ; II 380, ll. 3-4: [π]άσι[ς] ἀρετῆς | [ἔ]νεκα καὶ εὐσεβείας πρὸς τ[ε] το[ὺς] θεο[ὺς] τὴν τε πόλιν. Cesare è onorato inoltre come salvatore e benefattore della città di Pergamo in *I.Pergamon* II 377 e anche del *koinon* dei Greci d'Asia in *I.Pergamon* II 378. Infine un'altra iscrizione risalente al suo secondo consolato (48 a.C.) lo definisce patrono e benefattore della città ma anche salvatore e benefattore di tutti i Greci per la sua εὐσεβεία e δικαιοσύνη (JACOBSTHAL 1908, p. 410, n. 44).

autorità romane per limitare la pressione fiscale sulla *chora* locale⁶⁴¹. Il discorso tenuto ad Efeso da Marco Antonio nel 41 a.C. sembra indicare che l'Asia fu inizialmente liberata dai Romani dagli obblighi fiscali che erano vigenti sotto gli Attalidi almeno finché alcuni δημοκόποι ἄνδρες romani restituirono per gli Asianici l'esazione del φόρος⁶⁴². Nel 132 a.C. infatti il *sc Popillianum de Pergamenis* sembrò accogliere, in forma preliminare, le richieste di Attalo almeno sullo statuto libero della capitale del suo regno⁶⁴³, ma già a partire dal 129 il proconsole M. Perperna rese l'Asia tributaria⁶⁴⁴ e nel 123/122 a.C. la *lex Sempronia de provincia Asia* istituì la messa all'asta annuale delle imposte provinciali garantendo la riscossione di un canone fisso, la *decuma*, sulla base di un accordo tra i vincitori della gara d'appalto e i censori (*locatio censoria*)⁶⁴⁵. Tuttavia non è possibile stabilire con sicurezza se i pubblicani abbiano in realtà avuto la possibilità di riscuotere la tassazione in Asia già a partire dal 133-129 a.C., non rinunciando a trarre profitto dalle ricche sostanze presenti nel regno pergameno appena ereditato dai Romani, ovvero se il *sc de agro Pergameno* possa riferirsi a una ἀντιλογία sorta dopo il 129 e il 123 a.C. sul territorio della città e sia dunque da datare necessariamente al 101 a.C. e al consolato di un Manio Aquilio diverso dal console del 129 a.C.⁶⁴⁶ Qualunque sia stata la condizione di Pergamo e del suo territorio all'indomani della deduzione della provincia, sia che abbia goduto della *libertas* desiderata da Attalo III o che essa sia stata abolita per concedere agli esattori il diritto alla riscossione del tributo anche sulla *chora* pergamena, è possibile pensare che dopo la sconfitta di Mitridate del Ponto la città, che il re aveva scelto come sua capitale in Asia, abbia subito la perdita di qualsiasi eventuale privilegio politico e fiscale vigente. Sulla base di quanto tramandato dagli autori antichi, si deve a Cesare e in particolare alla sua azione in Asia nel 48/47 a.C., all'indomani della vittoria di Farsalo, una definitiva limitazione dell'opera dei pubblicani mediante il trasferimento della riscossione delle imposte dagli agenti romani alle città stesse, le quali avrebbero poi dovuto consegnare un tributo collettivo o una parte di esso direttamente alle autorità romane. Così come nel caso di Mitilene e di Cnido, che ottenne la libertà da Cesare in omaggio al mitografo

⁶⁴¹ Vd. *infra*, pp. 470-472.

⁶⁴² App., *Civ.*, V, 4 (17).

⁶⁴³ OGIS 435 = SHERK, *RDGE* 11 = DREW-BEAR 1972a, pp. 75-79. Vd. DI STEFANO 1998, pp. 735-736, e MEROLA 2001, pp. 25-26, per il dibattito sulla datazione al 133 o al 129 a.C. del *sc Popillianum*; vd. inoltre SEG 50, 1212, per la rilettura di un frammento, che ha accertato la datazione del testo al consolato di P. Popilio Lenate C. f. (132 a.C.).

⁶⁴⁴ Vell., II, 38, 5.

⁶⁴⁵ Cic., *Verr.* 2, III, 12.

⁶⁴⁶ Tra i sostenitori della prima soluzione vi sono PASSERINI 1937, pp. 277-283; BROUGHTON, *MRR*, I, pp. 496-497; TIBILETTI 1957, pp. 136-138; TAYLOR 1960, pp. 170-175; SHERK, *RDGE*, pp. 67-73; SCUDERI 1991, pp. 398-399; MEROLA 2001, pp. 28-34; DMITRIEV 2005a, pp. 76-77; FOURNIER 2010, p. 601, *App.* II, n. 1. Al contrario, sostengono una datazione del *senatus consultum* al 101 a.C. MAGIE, *RRAM*, II, p. 1055-1056, nota 25; MATTINGLY 1972, pp. 412-423; DE MARTINO 1983, pp. 163-190 [*SEG* 33, 986]; KALLET-MARX 1995, p. 118, nota 89; DI STEFANO 1998, pp. 733-740 [*SEG* 48, 1424; *Ann. Ép.* 1998, n. 1304]; MITCHELL 1999, pp. 26-27; CAMPANILE 2003, p. 285.

Teopompo⁶⁴⁷, per Pergamo sarebbe stato soprattutto il legame personale e politico tra Mitridate e Cesare a determinare l'assegnazione di una serie di privilegi alla *polis* nel momento in cui il vincitore di Farsalo aveva deciso di beneficiare non solo gli abitanti dell'antica capitale del regno pergameno ma tutti i provinciali d'Asia. In questo senso le disposizioni cesariane potrebbero aver definito lo statuto di tutte le tenute che componevano il territorio della città fissando i confini della *chora* e i diritti dei templi e degli antichi possedimenti regi. Sulla base della restituzione delle ultime due linee di A (ll. 35–36) si potrebbe quindi pensare che per volere di Cesare la città e il territorio di Pergamo, delimitato con precisione, siano stati dichiarati ufficialmente liberi e autonomi, sacri e inviolabili e che siano stati ripristinati i privilegi dei santuari locali, quello di Atena Nicefora sull'acropoli e quello extraurbano di Asclepio⁶⁴⁸.

Presentazione e analisi dell'iscrizione B. L'interpretazione fin qui esposta per il testo A permette di collegare il testo proveniente da Smirne con l'epigrafe che reca il testo di una decisione di un'autorità romana a proposito del famoso *Asklepieion* extraurbano di Pergamo, situato circa 2 km a sud-ovest della città. Alla l. 2 il titolo del documento, ἐπίκριμα περὶ τῆς ἀσυλίας, inciso in caratteri visibilmente più grandi rispetto alle lettere delle altre linee, anticipa immediatamente la classificazione del testo come *decretum* magistratuale romano e ne rivela i contenuti⁶⁴⁹. Alle ll. 3–4 è attestata la *formula salutationis* che l'autore del testo, il proconsole P. Servilio Isaurico, trasmise alle istituzioni di Pergamo. Figlio dell'ex-ufficiale sillano P. Servilio Vatia Isaurico, da cui ereditò l'*agnomen* come normale *cognomen*, egli fu collega di Cesare nel consolato del 48 a.C.⁶⁵⁰ e poi operò come proconsole nella provincia d'Asia tra l'agosto del 46 e il luglio del 44 a.C.⁶⁵¹ Amico di Cicerone, nonché suo collega insieme a Cesare nel collegio degli auguri, all'epoca del proconsolato Isaurico intrattenne una corrispondenza con l'oratore⁶⁵². L'Arpinate lo definiva *conlega* e *proconsul* nell'intestazione delle lettere nn. 68–72, tutte risalenti al 46 a.C. (*a.U.c.* 708), mentre curiosamente lo descriveva come *propraetor* nell'epistola n. 67, anch'essa del 46 a.C. Il titolo di *propraetor* per Isaurico nel biennio 46–44 a.C. è riportato sicuramente in maniera erronea nell'epistola 67 da Cicerone o così è stato tramandato nella tradizione manoscritta, ma non si può pensare che egli dopo il 48 a.C. abbia avuto altra funzione

⁶⁴⁷ Plut., *Caes.*, 48, 1.

⁶⁴⁸ È tuttavia da considerare troppo audace la restituzione proposta da Fränkel per la dedica a Cesare in *I.Pergamon* II 379, l. 5, ἱερά[ν Ἀθηνᾶν]; anche SEGRE 1938a, pp. 122–126, ipotizzava che l'espressione ο[ἴ]σαν ἱερά[ν] fosse seguita dal nome di Dioniso *Kathegemon* o di Atena, mentre MAGIE, *RRAM*, II, p. 1259, nota 3, riteneva che non vi fosse ragione per restituire in quel punto il nome di una divinità. Alla luce del testo B, HELLER 2006, p. 79, riteneva che i frammenti smirnei di A facessero probabilmente riferimento all'*asylia* dell'*Asklepieion*.

⁶⁴⁹ Sull'equivalenza tra i termini ἐπίκριμα e *decretum* vd. MASON 1974, pp. 128–129. MEROLA 2001, p. 81, afferma tuttavia, non ingiustificatamente, che il vocabolo greco potrebbe corrispondere sia a *edictum* sia a *decretum*.

⁶⁵⁰ *Caes.*, *Civ.*, III, 1; III, 21; Plut., *Caes.*, 37.

⁶⁵¹ Su questo personaggio vd. *RE*, IIA.4, *Servilius* 67; *DNP*, XI, *Servilius*, I 24. Sul padre di Isaurico, *cos.* 79 a.C., vd. *supra*, p. 114, nota 372.

⁶⁵² *Cic.*, *Epist.*, XIII, 66–72; vd. KIRBIHLER 2011, pp. 259–263.

se non quella di *proconsul*, come conferma anche il testo della presente epistola con l'attestazione alla l. 3 del titolo di ἀνθύπατος⁶⁵³. Nel testo pergameno, alle ll. 5-10, è riportato l'elenco dei nove emissari che si presentarono a Isaurico, illustri rappresentanti della *polis* e delle istituzioni religiose di Pergamo: alla delegazione presero parte il pritano eponimo della città (l. 5), che era il marito della sacerdotessa della *Meter Basileia*⁶⁵⁴, un sacerdote (ll. 5-6), certamente di Asclepio, cinque arconti (ll. 6-8), il segretario dell'assemblea popolare (ll. 8-9) e un ginnasiarca (ll. 9-10), riconosciuti da Isaurico come uomini eccellenti (ll. 10-11). Alle ll. 11-12 lo scrivente enumerava i temi che gli emissari pergameni intendevano discutere al suo cospetto, vale a dire le leggi sacre e il diritto di *asylia* del tempio di Asclepio. Tra la l. 12 e la l. 14 Isaurico notificava quindi ai destinatari che la loro replica alle rivendicazioni del romano M. Fannio a proposito dei diritti del tempio era stata accolta. Non è possibile identificare questo personaggio, che nel testo è menzionato come *Nemerii filius* e come membro della tribù *Teretina*; più probabilmente il nome corretto del padre era *Numerius*⁶⁵⁵. Il M. Fannio che contestò il diritto di *asylia* e le leggi sacre dell'*Asklepieion* era con ogni probabilità un pubblicano interessato a sfruttare economicamente le risorse del tempio o a riscuotere la tassazione dal santuario e non sembra da identificare con il legato del cesaricida Cassio attivo nell'assedio e nel saccheggio di Rodi del 43 a.C., come tentò di dimostrare Wiegand⁶⁵⁶. A partire dalla l. 15 il testo comincia a farsi notevolmente più lacunoso a causa della rottura trasversale che oblitera la parte centrale e destra del testo, mentre sulla sinistra restano leggibili alcune lettere fino alla l. 19. Alle ll. 14-16 Isaurico avrebbe affermato di aver

⁶⁵³ Vd. Münzer in *RE*, IIA.4, col. 1800; KREILER 2008, p. 44, nota 54. Significativamente Shackleton Bailey nella sua edizione delle *Epistulae ad Familiares* (ed. Cambridge Classical Texts, 1977), II, n. 296, corresse l'intestazione dell'epistola 67 in *M. Cicero P. Servilio pro cos. s.* Sappiamo che Isaurico ricoprì il proconsolato in Asia per due anni, la durata massima prevista per i mandati provinciali dei *consulares* in virtù della *lex Iulia de provinciis* del 46 a.C.; vd. su questa legge Cic., *Phil.* 1, 19; Dio Cass., XLIII, 25, 3. Isaurico tornò a Roma nel 44 a.C. dopo la morte di Cesare: nell'autunno del 44 a.C. Cicerone, *Epist.*, XII, 2, 1, affermava che né a lui, né a Pisone, né a Isaurico era permesso di entrare in Senato in sicurezza.

⁶⁵⁴ Vd. *I.Pergamon* II 481-483, tre iscrizioni onorarie per Fila, figlia di Menandro, τὴν ἱέρειαν τῆς Μητρὸς τῆς Βασιλείας, γυναῖκα δὲ Κλείτου τοῦ Τίμωνος.

⁶⁵⁵ WIEGAND 1932, p. 32.

⁶⁵⁶ *Ibid.*, p. 32 [*Ann. Ép.* 1933, n. 260]; *contra* SYME 1964, p. 116; Habicht, *AvP* VIII.3, p. 22; RIGSBY, *Asylia*, p. 384. Nella testimonianza appianea riportata da Wiegand (*App., Civ.*, IV, 72, 305) il personaggio legato a Cassio è menzionato con il solo nome Φάννιος e una sua identificazione precisa appare molto difficile. SEGRE 1933, p. 487, che escludeva che si trattasse di un magistrato o di un romano residente a Pergamo, ipotizzava che M. Fannio fosse un uomo del seguito di Isaurico; Habicht, *AvP* VIII.3, p. 22, citando alcuni passi della *Pro Flacco*, ha dimostrato che a Pergamo risiedevano molti *negotiatores* romani di cui non ci è pervenuta alcuna testimonianza nell'epigrafia e ha dunque accolto la proposta che egli potesse essere uno di questi. In Cic., *Flacc.*, 70-83, l'oratore menzionava più volte il commerciante romano Deciano, figlio del tribuno plebeo del 98 a.C. Caio Apuleio Deciano (*Flacc.*, 77), dicendo che egli frequentava da trent'anni l'*agorà* di Pergamo (*Flacc.*, 70) e affermava poi che nei *conventus* di Pergamo, Smirne e Tralle *multi cives Romani sunt* (*Flacc.*, 71). Certamente non di tutti questi l'epigrafia ci dà notizia, per cui non possiamo escludere che M. Fannio fosse un *negotiator* residente a Pergamo soltanto per l'assenza di riscontri in tal senso nelle fonti epigrafiche, che per l'età tardo-repubblicana sono piuttosto consistenti. Appare piuttosto improbabile inoltre la proposta di SEGRE 1933, p. 487, di considerare all'origine della vertenza sorta tra Fannio e il tempio la fuga di uno schiavo presso il santuario, ovvero un crimine compiuto dal romano all'interno del recinto sacro, come l'aver prelevato legna o aver gettato rifiuti.

preso la sua decisione dopo aver ascoltato le perorazioni delle due parti. Dalla l. 17 sarebbe stata dunque riportata la *relatio* di Fannio, ma il testo che segue il nome di questo personaggio risulta interamente perduto.

Interpretazione del testo. È chiaro che il presente documento riguarda la definizione del diritto di *asylia* per il tempio extraurbano di Asclepio. Presumibilmente il santuario aveva ottenuto tale privilegio per la prima volta dagli Attalidi nella metà del II sec. a.C.⁶⁵⁷, ma ne era stato poi privato in conseguenza dei fatti dell'88 a.C., quando gli individui romani e italici che si trovavano a Pergamo avevano cercato rifugio nel santuario aggrappandosi alle statue del tempio, venendo poi trafitti dalle frecce dei Pergameni⁶⁵⁸. Pochi anni dopo, nell'85 a.C., il tempio fu di nuovo al centro di gravi fatti di sangue, quando Fimbria si fece uccidere – secondo la tradizione appianea – all'interno dell'*Asklepieion*⁶⁵⁹. Benché l'ἐπίκριμα di Isaurico appaia come la più antica attestazione dell'esplicita concessione dell'*asylia* all'*Asklepieion* di Pergamo, è possibile che il tempio avesse recuperato il suo diritto di inviolabilità già prima del biennio 46-44 a.C., forse proprio per iniziativa di Cesare in seguito alle ambascerie condotte da Mitridate tra il 48 e il 47 a.C.⁶⁶⁰ Rigsby ipotizzò che Cesare avesse inaugurato per Pergamo una politica generale di ripristino delle antiche prerogative, lasciando poi ai governatori che lo avrebbero succeduto in Asia – in particolare a Isaurico – il compito di definire più in dettaglio i privilegi dei Pergameni⁶⁶¹. In questo contesto Isaurico si trovò quindi a dirimere le controversie sorte sui diritti del santuario, messi in discussione dalle rimostranze presentate dal privato romano Fannio. Egli poteva essere stato scelto come rappresentante di un gruppo di pubblicani interessati a mettere le mani sulle ricchezze del tempio. Rigsby ha sostenuto che anche in questo caso, così come era già avvenuto per Anfiarao a Oropo con la *relatio* di L. Domizio Enobarbo (I.7, ll. 27-28), i pubblicani avrebbero potuto far valere nell'udienza l'argomentazione secondo cui Asclepio non era un vero e proprio dio in quanto figlio di Apollo e di una mortale⁶⁶². Ovviamente il tema dei privilegi dell'*Asklepieion* era materia di interesse comune per l'intera popolazione pergamena e per questo le istituzioni poleiche scelsero come ambasciatori individui illustri che occupavano le più alte cariche locali. Gli emissari pergameni e Fannio raggiunsero perciò il proconsole nella sede giudiziaria provinciale (esclusa la stessa Pergamo) indicata da Isaurico per lo svolgimento del processo. Non è possibile individuare con precisione questo luogo, ma si rileva che in quegli anni il *conventus iuridicus* più vicino a Pergamo era situato nella città di Adramittio, circa 60 km a nord dell'antica capitale attalide, mentre verso sud le sedi giudiziarie più prossime erano Smirne e Sardi,

⁶⁵⁷ RIGSBY, *Asylia*, pp. 379-380.

⁶⁵⁸ App., *Mithr.*, 23 (88).

⁶⁵⁹ Ibid., 60 (247). Plutarco, *Syll.*, 25, 3, fornisce un'altra versione del suicidio di Fimbria affermando che esso avvenne ἐν τῷ στρατοπέδῳ.

⁶⁶⁰ Habicht, *AvP* VIII.3, p. 23; HELLER 2006, p. 80. Vd. SEGRE 1933, p. 486 e nota 3.

⁶⁶¹ ROBERT – ROBERT 1948, p. 40; RIGSBY, *Asylia*, pp. 378.

⁶⁶² RIGSBY, *Asylia*, p. 384.

rispettivamente a 100 e 130 km da Pergamo⁶⁶³. Isaurico, dopo aver ascoltato le ragioni di entrambe le parti, si riunì probabilmente con il suo *consilium* e deliberò. La parte perduta dell'epigrafe reca il verdetto del proconsole, di cui non possiamo conoscere il contenuto; tuttavia, alla luce della politica cesariana e dell'affissione del testo dell'*epikrīma* presso l'*Asklepieion* non possiamo dubitare che la decisione di Isaurico abbia favorito i Pergameni e le autorità del santuario⁶⁶⁴. Nel 22 d.C. il Senato confermò ulteriormente l'*asylia* all'*Asklepieion* di Pergamo, in quanto gli emissari del tempio avevano fornito testimonianze piuttosto recenti e attendibili su quel privilegio, al contrario delle città che tentarono di dimostrare i loro diritti per mezzo di attestazioni antiche e oscure⁶⁶⁵. Tra queste vi erano probabilmente anche le disposizioni di Cesare e il giudizio di Isaurico. Oltre a ciò, Isaurico dovette certamente arrecare altri importanti benefici alla *polis* di Pergamo, come si evince dal fatto che il popolo lo onorò come σωτήρα καὶ εὐεργέτην per aver restituito alla città le sue leggi tradizionali e un regime democratico libero da ogni costrizione⁶⁶⁶. Questa iscrizione ci dà testimonianza di una nuova concessione romana a Pergamo in età cesariana oltre all'*eleutheria*, all'*autonomia* e all'*asylia* che la città aveva già ricevuto con ogni probabilità per volontà del dittatore stesso. Il legame tra il proconsole e la città era così forte che molto probabilmente anche la figlia di Isaurico, Servilia, fu onorata dai Pergameni con una statua⁶⁶⁷. È importante rilevare inoltre che esistevano anche altre epistole di Isaurico a proposito dei Pergameni, iscritte in calce al *sc Popillianum de Pergamenis* del 132 a.C. e introdotte dal titolo [Γραμ]μάτων [Πο]πλίου Σεροιλ[ίου]⁶⁶⁸; queste dovevano riguardare un argomento affine a quello trattato dal testo che le precedeva, vale a dire lo statuto del territorio di Pergamo e forse il pieno ripristino della *libertas* per la *polis*. Grazie al suo operato e alla sua particolare attenzione per le problematiche dei provinciali, soprattutto in merito alle prerogative dei luoghi sacri, Isaurico acquisì certamente una grandissima popolarità in Asia, al punto che su di lui possediamo il maggior numero di dediche e di onori decretati in età repubblicana per un romano da parte delle città della provincia⁶⁶⁹. La sua fama in Asia è paragonabile soltanto a quella ottenuta circa mezzo secolo prima da Scevola. Benché sia innegabile l'impronta di Cesare nella politica condotta in Asia da Isaurico nel 46-44 a.C., volta all'estensione del diritto di *asylia* e al conseguente ridimensionamento delle aree di intervento dei pubblicani, occorre sottolineare che egli aveva

⁶⁶³ Sui *conventus* asianici nella seconda metà del I sec. a.C. vd. *supra*, II.9A, ll. 43-46 e pp. 255-256. Se Isaurico è da identificare con l'autore di un'epistola indirizzata ai Milesii a proposito dei privilegi dei giudei locali (Ios., *Ant.*, XIV, 244-246), su cui vd. qui *infra*, è importante osservare che in modo analogo egli scrisse la lettera dopo essere stato raggiunto da un cittadino milesio a Tralle mentre stava presiedendo alcuni processi (*Ant. Iud.*, XIV, 245: προσελθὼν μοι ἐν Τράλλεσιν ἄγοντι τὴν ἀγόρειον).

⁶⁶⁴ Vd. KIRBIHLER 2011, p. 264.

⁶⁶⁵ Tac., *Ann.*, III, 63, 2.

⁶⁶⁶ *I.Pergamon* II 413 = OGIS 449 = ILS 8779 (proveniente dall'*agorà*): ὁ δῆμος ἐτίμησεν Πόπλιον Σεροῖλιον Ποπλίου υἱὸν Ἰσαυρικόν, τὸν ἀνθύπατον, γεγονότα σωτήρα καὶ εὐεργέτην τῆς πόλεως καὶ ἀποδεδωκότα τῇ πόλει τοὺς πατρίους νόμους καὶ τὴν δημοκ[ρα]τίαν ἀδούλωτον.

⁶⁶⁷ *I.Pergamon* II 414 = IGRR IV 434.

⁶⁶⁸ OGIS 435 = SHERK, *RDGE* 11, l. 20.

⁶⁶⁹ SHERK, *RDGE*, p. 286; KREILER 2008, p. 44.

già dato prova della sua buona disposizione nei confronti degli abitanti delle province in giovane età nel corso della sua questura, forse nel 61 a.C., quando insieme a Catone promosse la votazione di un *senatus consultum* che proteggesse le città libere dalle eccessive pretese fiscali dei pubblicani. Questo provvedimento aveva suscitato le lamentele dei *negotiatores* romani, tra cui Attico, che in forza della delibera senatoria non riuscì a prelevare un credito dagli abitanti di Sicione⁶⁷⁰. Durante il suo proconsolato in Asia questa tendenza si orientò in modo particolare verso una sempre maggiore attenzione di Isaurico alla sfera sacra: a Teno, a Calimno, a Ege e in un'altra ignota località dell'Asia Isaurico pose infatti delle dediche agli dèi affermando di aver ripristinato i privilegi dei templi per mezzo della formula *P. Servilius P. f. Isauricus proco(n)s(ul) restituit*⁶⁷¹. Tacito inoltre riportava che nel 22 d.C. gli abitanti di Ierocesarea presentarono in Senato documenti emanati da M. Perperna (*cos.* 130 a.C.), da Isaurico e da altri *imperatores* romani per accreditare il diritto all'inviolabilità del tempio di Artemide Persica e di un'area di due miglia attorno ad esso⁶⁷². Diretta conseguenza dei numerosi benefici decretati da Isaurico in Asia è l'attestazione a Efeso di un culto della sua persona associato a quello della dea Roma, come testimoniano due decreti di età imperiale con cui la popolazione conferì onori a due individui che erano anche sacerdoti di quel culto combinato⁶⁷³. Le gesta del proconsole furono accolte in modo talmente positivo dagli Asianici che per rendergli omaggio alcune importanti *poleis* microasiatiche decisero di decretare onori e statue anche per altri membri della sua famiglia. Fu così che sua moglie Giunia, figlia di D. Giunio Silano (*monetalis* 91 a.C.), ricevette onori sia a Mitilene⁶⁷⁴, sia a Cos⁶⁷⁵, dove pose anche una dedica per Asclepio⁶⁷⁶. Analogamente furono erette

⁶⁷⁰ Cic., *Att.*, I, 19, 9 ; II, 1, 10. Sulla questura di Isaurico nel 61 a.C. vd. BROUGHTON, *MRR*, III, p. 196.

⁶⁷¹ Da Calimno provengono quattro basi di statua che recano l'iscrizione Πόπλιος Σερουίλιος Ποπλίου υἱὸς Ἰσαυρικὸς ἀνθύπατος Ἀπόλλωνι Καλυμνίῳ ἀποκατέστησεν; *Tit. Cal.* 127b, 128b, 129b, 130d.c. Da Teno e da Ege provengono iscrizioni bilingui che contengono la stessa formula sia in greco sia in latino; vd. *IG XII.5*, 917.II, ll. 1-3 (da Teno), e *CIL III* 7098 = *IGRR IV* 1177 (da Ege di Misia); *CIL III* 7097 (sempre da Ege) è esclusivamente in latino. A Ege è stata rinvenuta anche una dedica del popolo ad Apollo *Chresterios*, il dio "salvato" dal proconsole Isaurico, *IGRR IV* 1178: ὁ δᾶμος Ἀπόλλωνι Χρηστηρίῳ χαριστήριον σωθεῖς ὑπὸ Ποπλίῳ Σερουιλίῳ, Ποπλίῳ υἱῷ, Ἰσαυρικῷ τῷ ἀνθυπάτῳ. Non è possibile determinare da quale città dell'Asia – forse Ege o Smirne – provenga il cippo miliario, conservato a Londra, che reca l'iscrizione latina *P. Serveilius P. (f.) Isauricus procos. res[tit]uit* (*CIL III* 462 = *ILS* 40). ROBERT e ROBERT 1948, pp. 38-39, ritennero che le dediche a Teno, a Ege e l'iscrizione latina di provenienza ignota dessero testimonianza soltanto del restauro o della restituzione di alcune statue promossi da Isaurico presso quei centri di culto.

⁶⁷² Tac., *Ann.*, III, 62, 3. ROBERT e ROBERT 1948, pp. 38-42, identificavano nell'Isaurico menzionato da Tacito proprio il proconsole dell'Asia del biennio 46-44 a.C.

⁶⁷³ *IEphesos* 702 = McCabe, *Ephesos* 1420, ll. 6-8: ἱερατεύσαντα τῆς Ῥώμης καὶ Ποπλίου Σερουειλίου Ἰσαυρικοῦ. *IEphesos* 3066 = McCabe, *Ephesos* 1341, ll. 6-7: ἱερέα Ῥώμης καὶ Ποπλίου Σερουειλίου Ἰσαυρικοῦ. A Efeso era presente anche una *stoà* a lui dedicata o la cui costruzione fu finanziata dallo stesso Isaurico; vd. *IEphesos* 445 = McCabe, *Ephesos* 405, ll. 9-10, ἐν τῇ Σερβει<λ>εῖου στοᾷ; *IEphesos* 454b = McCabe, *Ephesos* 2030, κανναβαρίων Σερβειλίου στοᾷς. KIRBIHLER 2011, pp. 257-258, non esclude che la responsabilità dell'edificazione possa essere attribuita a un notevole efesino di nome Servilio e datata alla prima età imperiale.

⁶⁷⁴ *IG XII Suppl.*, 60.

⁶⁷⁵ *Ann. Ép.* 1934, n. 84.

⁶⁷⁶ *ICos* 206. Sulla discendenza di Giunia dal *monetalis* D. Giunio Silano e non dall'omonimo console del 62 a.C., come si credeva precedentemente, vd. KIRBIHLER 2011, p. 251.

statue in onore dell'anziano padre di Isaurico, che era stato proconsole di Cilicia tra il 78 e il 74 a.C., a Samo⁶⁷⁷ e a Magnesia sul Meandro, dove egli fu onorato insieme al figlio per la benevolenza mostrata da entrambi nei confronti del santuario di Artemide *Leukophryene* e della *polis*⁶⁷⁸. È possibile che risalga al proconsole Isaurico anche la restaurazione dell'inviolabilità di quel tempio in linea con la politica generale stabilita da Cesare⁶⁷⁹, così come sarebbe avvenuto anche per l'*Artemision* di Efeso⁶⁸⁰ e per l'estensione dell'*asylia* del *Didymeion* di Mileto⁶⁸¹ e dell'*Artemision* sardiano⁶⁸². Infine Isaurico in Asia diede attuazione anche alla linea politica cesariana favorevole ai Giudei, come potrebbero dimostrare due epistole, una alle autorità di Paro e un'altra ai Milesii, tramandate da Flavio Giuseppe⁶⁸³: nonostante la paternità di questi testi sia discussa, in quanto sui manoscritti il nome dei magistrati scriventi nella *formula salutationis* appare corrotto, nella storiografia moderna si è ormai consolidata la tendenza ad attribuire a Isaurico almeno la comunicazione ai Milesii, in cui egli invitava le autorità della *polis* a rispettare il diritto dei giudei locali di *suis moribus uti*⁶⁸⁴.

Considerazioni finali. Nell'insieme i documenti epistolari da Smirne e da Pergamo danno testimonianza dell'applicazione di una politica unitaria che negli anni finali dell'età cesariana tendeva a favorire manifestamente i provinciali. Isaurico fu certamente il principale attuatore di questa linea politica dopo la battaglia di Farsalo, potendo operare direttamente sul territorio e provvedere con interventi specifici alla sistemazione dell'assetto amministrativo deciso da Cesare per alcune delle più importanti comunità dell'Asia.

⁶⁷⁷ IG XII.6, 357; McCabe, *Samos* 385.

⁶⁷⁸ *IMagnesia* 142 = McCabe, *Magnesia* 262.

⁶⁷⁹ RIGSBY, *Asylia*, pp. 184-185.

⁶⁸⁰ *Ibid.*, p. 389.

⁶⁸¹ Vd. OGIS 473 = *IDidyma* 391, A.II, ll. 7-10, in cui si afferma che Cesare – con un provvedimento dei primi mesi del 44 a.C. – estese di due miglia l'area del tempio beneficiata dell'*asylia*; ROBERT 1966, p. 416, nota 1, e RIGSBY, *Asylia*, p. 177, sostenevano anche sulla base della cronologia del documento che questo atto fosse stato compiuto materialmente da Isaurico.

⁶⁸² HERRMANN 1989, pp. 133-134; vd. *infra*, p. 284 e nota 711.

⁶⁸³ *Ios.*, *Ant.*, XIV, 213-216; 244-246.

⁶⁸⁴ La lettera ai Parii (*Ant.*, XIV, 213-216) reca nell'intestazione Ἰούλιος Γάιος στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων, mentre poche righe dopo lo scrivente si riferisce a Cesare in terza persona (215, Γάιος Καῖσαρ ὁ ἡμέτερος στρατηγὸς ὑπάτος). Non ritenendo dunque che fosse Cesare il magistrato scrivente, alcuni editori tentarono di correggere l'intestazione proponendo la lettura Πόπλιος Σερούϊλιος Οὐατίας e Πόπλιος Σερούϊλιος Ἰσαυρικὸς ἀνθύπατος. PUCCI BEN ZEEV 1998, pp. 109-110, 114-115, sosteneva che il testo andasse attribuito a Ottaviano; *contra*, KIRBIHLER 2011, pp. 259, 266-267, riteneva l'identificazione dell'autore con il proconsole Isaurico una soluzione molto probabile. Quest'ultimo indicava inoltre negli abitanti dell'isola di Paro, e non in quelli della *polis* ellespontica di Paro, i destinatari dell'epistola. Quanto all'epistola ai Milesii (*Ant.*, XIV, 244-246), l'intestazione attribuisce la comunicazione a Πόπλιος Σερούϊλιος Ποπλίου υἱὸς Γάλβας ἀνθύπατος, ma nel 1847 Bergmann propose di considerare il cognome Γάλβας una forma corrotta di Οὐατίας. Per questo la maggior parte degli storici moderni ritiene che tale nome designi il proconsole cesariano Isaurico e non il padre Vatia Isaurico, la cui posizione di proconsole di Cilicia rendeva poco probabile un contatto con i Milesii, formalmente sottoposti all'autorità del governatore d'Asia; vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, p. 200; KIRBIHLER 2011, pp. 256, 267-268.

II. 11) Epistole di Cesare agli abitanti di Aizanoi e a magistrati romani (?).
Aizanoi, ca. 46-44 a.C. (?)

A. Frammento di stele in marmo bianco-bluastro scoperto a nord-ovest del tempio di Zeus.

Alt. 1.37 m, largh. ca. 0.84 m, spess. ca. 0.29 m; alt. lett. 0.035-0.045 m.

Deposito lapidario sulla terrazza del tempio di Zeus.

Edd.: *Wörrle 2009, pp. 409-432 [SEG 59, 1479a; *Ann. Ép.* 2009, n. 1429; *Bull. Ép.* 2010, n. 549].

Cf. anche Wörrle 2009, pp. 411-412, ft. Abb. 1-2.

B. Frammento di stele in marmo bianco-bluastro rinvenuto nel 1998 presso l'angolo sud-orientale del tempio di Zeus.

Alt. 0.75 m, largh. 0.33 m; spess. 0.22 m; alt. lett. 0.035 m.

Giardino della casa dello scavo.

Edd.: *Wörrle 2009, pp. 432-439 [SEG 59, 1479b; *Ann. Ép.* 2009, n. 1430; *Bull. Ép.* 2010, n. 549].

Cf. anche Wörrle 2009, p. 440, ft. Ab. 3.

C. Frammento in marmo bluastro reimpiegato nel muro occidentale della moschea di Hacı Kebir.

Alt. 0.25 m, largh. 0.36 m; alt. lett. 0.035 m.

Oggi perduto.

Edd.: *MAMA IX*, 14 (Levick – Mitchell); *Wörrle 2009, pp. 439-442 [SEG 59, 1479c; *Ann. Ép.* 2009, n. 1431; *Bull. Ép.* 2010, n. 549]. Cf. anche Wörrle 2009, p. 440, ft. Ab. 4.

A

[Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτ]ωρ, ὕπατος [τὸ γ' καὶ ἀρχιερεὺς δικτάτωρ (?)]τε τὸ γ',
[ἀποδεδειγμένος τὸ δ' ^{vac.}] ^{vac.} Αἰζανειτ[ῶν ἀρχουσι βουλή] δῆμῳ χαίρειν. ^{vac.}
[Ἐνετύχεν μοι Ἀρίσταρχος - ⁴⁻⁵ -]λάου ὑμέτερος [πρεσβευτῆς - - - - -]
- - - - - ζ ἔσχεν καὶ ὑμεῖς Ε- - - - -
5 [- - - - - τ]ούτων καὶ Πόπλιος - - - - -
[- - - - - τῆ]ν πόλιν ὑμῶν ἀπεδέξ[ατο - - - - -]
- - - - - ἀντων πρὸς ἐμὲ ἐ[πι]εικε- - - - -
[- - - - - ο]ῦσαν ἱερὰν καὶ τεμενικὴν τ[οῦ (?)]Διὸς - - - - -
[- - - - - ἀπ]ῆδειξεν ὁ Ἀρίσταρχος πολ[λ - - - - -]
10 - - - - - ν μὴ ἔχειν συνεχώρησα ΚΔ - - - - -
- - - - - σουσιν ὥστε τὸν δῆμον ὑμ[ῶν - - - - -]
[- - - - - ^{vac.} (?)] Ἑρρωσ]θε ^{vac.}
[Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτ]ωρ, ὕπατος τὸ γ' καὶ ἀρχιερεὺς δ[ικτάτωρ (?)]τε τὸ γ',
ἀποδεδειγμένος τὸ δ' - - - - -
[- - - - - ἀντι]στρατήγῳ ^{vac.} [- - - - - ^{vac.} (?)]- - - - -
15 [- - - - - τὸ τοῦ Διὸς] ἱερὸν τὸ ἐν Αἰζανοῖς ΠΕ- - - - -
- - - - - ὑπόφορον, σὲ οὖν θέλ[ω - - - - -]

----- θῆναι πλέον τοῦ συγ[κεχωρημένου -----]
 [- ----- ^{vac.} (?) -----] ^{vac.} Ἐρρ[ωσο ^{vac.}]

2 ἀποδεδειγμένος *oder* καθεστάμενος τὸ δ', sugg. Wörrle. 2-3 Αἰζανειτ[ῶν τῆ βουλῆ καὶ τῶ | δῆμῳ χαίρειν], sugg. Wörrle. 3 ὑμέτερος [πολίτης], sugg. Wörrle. 4 ὑμεῖς ἐ[ψηφίσασθε *oder* ἐ[ντολαί, sugg. Wörrle. 7 ἐ[πι]εῖκε[ια] *oder* ἐ[πι]εικέ[στατα], sugg. Wörrle.

B

1 [Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ, ὑπάτος τὸ . καὶ ἀρχιερ]εὺς δικτάτω[ρ (?)τε τὸ.,
 ἀποδεδειγμένος τὸ .' --- (?) --]
 ----- -ης ἐμοι τῆ- -----

 [- ----- (?)Πόπλιος Κορνήλιο]ς Δολαβέλ[λας -----
 -----]

C

1 ----- _ANKA . . ----- (?) -----
 ----- . Ἐρρωσθε
^{vac.}
 [- ----- Μάρκ]ῳ Ἀππουληῖῳ ----- (?) -----

Di quest'ultimo testo si accoglie l'interpretazione di Wörrle, il quale rispetto all'*editio princeps* corregge la restituzione del nome romano alla l. 3 || 3 [- -]ῳ Ἀππουληῖῳ, Levick – Mitchell.

Presentazione delle tre iscrizioni. Questi tre documenti molto frammentari e di difficile interpretazione, datati da Wörrle all'età cesariana, riguardano con ogni probabilità lo statuto e i diritti del principale santuario della *polis* frigia di Aizanoi, il tempio di Zeus, il *temenos* del quale si affacciava sull'*agorà* della città antica. Alla luce di questa lettura tali testi potrebbero essere inseriti nella lunga serie di comunicazioni e dossier epigrafici di età romana provenienti da Aizanoi, tra cui molte epistole di epoca imperiale, sul tema dello statuto politico e fiscale del tempio. In considerazione del materiale dei tre frammenti iscritti, lo stesso marmo bianco-azzurrognolo utilizzato per la costruzione del grande tempio ionico di età adrianea, della forma e dello stile delle lettere, che appare molto simile in tutte e tre le epigrafi, Wörrle ritenne che originariamente i tre pezzi potessero far parte di uno stesso monumento posto all'interno del complesso santuarioale. La grafia delle lettere iscritte induce tuttavia a credere – pur lasciando qualche dubbio – che i testi, inizialmente conservati in un archivio locale, fossero stati iscritti o re-incisi su pietra soltanto nel II sec. d.C. La forma degli *omega*, degli *ypsilon*, che recano una piccola linea orizzontale nel punto di convergenza dei due tratti obliqui, e dei *rho* appare infatti analoga a quella dei segni che compongono alcune iscrizioni di età adrianea, mentre non sembra

corrispondere alla forma delle lettere incise su un decreto onorario da Aizanoi datato al 49/48 a.C.⁶⁸⁵

Analisi puntuale del testo A. Secondo la più recente interpretazione di Wörrle, i frammenti A e B, rinvenuti in due punti diversi del sito del santuario, facevano parte anticamente di due stele che rivestivano il podio del tempio di Zeus⁶⁸⁶. Il documento A reca il testo lacunoso di due epistole: la prima occupa le ll. 1-12, mentre la seconda, che inizia dopo una linea lasciata intenzionalmente vuota dal lapicida tra il primo testo e il secondo, è iscritta alle ll. 13-18. Sulla pietra sono leggibili soltanto alcune lettere della porzione centrale delle diciotto linee di testo, mentre l'inizio e la fine di ogni linea non sono conservati. Della *formula salutationis* del primo documento si legge soltanto il titolo ὑπατος alla l. 1 e buona parte dell'etnico Αἰζανειτ[ῶν] alla l. 2 in relazione alle istituzioni destinatarie della comunicazione. Wörrle, leggendo nella *formula salutationis* della seconda epistola ὑπατος τὸ γ' καὶ ἀρχιερεὺς, ritenne che i due testi fossero da attribuire al medesimo soggetto e che la titolatura espressa nelle due intestazioni e in particolare l'attestazione del titolo di *pontifex maximus* potessero essere attribuiti soltanto a Cesare, che anche in altri testi era menzionato con gli stessi appellativi⁶⁸⁷. Wörrle ha dunque restituito plausibilmente in entrambe le formule introduttive i titoli di *imperator, consul III, pontifex maximus, dictator III (?), designatus IV*, collocando così i testi nel 46 a.C. in un momento successivo alla battaglia di Tapso del 7 febbraio e all'assunzione da parte di Cesare della terza dittatura a partire dall'aprile di quell'anno⁶⁸⁸. Questa cronologia indica che gli abitanti di Aizanoi raggiunsero probabilmente Cesare a Roma dopo il suo ritorno dall'Africa, vale a dire tra la fine di maggio e l'inizio di novembre del 46 a.C., e prima che egli ripartisse per la penisola iberica. A questa missione diplomatica farebbe riferimento la l. 3, in cui lo scrivente avrebbe segnalato di essere stato raggiunto dall'emissario della città frigia, forse da identificare con l'Aristarco menzionato espressamente alla l. 9. Alla l. 4 Cesare avrebbe dunque richiamato un'azione svolta dai destinatari, che probabilmente avevano emesso un decreto (ἐ[ψηφίσασθε]) o avevano dato al loro emissario alcune istruzioni (ἐ[ντολαί]). Alla l. 5 è poi attestato il prenome *Publius* al nominativo in riferimento a un personaggio che Cesare menzionava nella sua epistola. In assenza

⁶⁸⁵ WÖRRLE 2009, p. 442-443. I confronti di età adrianea riguardano il dossier iscritto sulla parete interna dell'anta destra del pronao del santuario di Aizanoi, edito in LAFFI 1971, pp. 5-18 (con trad. ita.), e in *MAMA IX*, pp. xxxvi-xxxix (con trad. ingl.), nonché – per quanto riguarda il tratto orizzontale degli *ypsilon* – due iscrizioni provenienti dalla *polis* bitinica di Prusa all'Olimpo (*I.Prusa* 4-5). Il decreto del 49/48 a.C., emanato dalle istituzioni di Aizanoi per il cittadino Menogene dopo la sua morte, è edito in GÜNTHER 1975, pp. 351-354.

⁶⁸⁶ WÖRRLE 2009, p. 444; Id. 2011, pp. 360, 373.

⁶⁸⁷ I titoli di ὑπατος e ἀρχιερεὺς sono attestati con relativa sicurezza in relazione a Cesare in posizione affiancata in *IDélos* 1587 = RAUBITSCHKEK 1954, p. 65, B, ll. 2-3 (Delo, 48 a.C.); *IGRR IV* 929 = RAUBITSCHKEK 1954, pp. 67-68, N, ll. 4-5 (Chio, 48 a.C.); RAUBITSCHKEK 1954, p. 69, R = *IG XII.6*, 388, ll. 2-4 (Samo, 46 a.C.); RAUBITSCHKEK 1954, pp. 70-71, S, ll. 2-4 (da Tespie, 46 a.C.); HERRMANN 1989, pp. 133-134, ll. 4-5 (Sardi, 44 a.C.).

⁶⁸⁸ WÖRRLE 2009, p. 413.

di altri elementi onomastici è possibile soltanto fare ipotesi sull'identità di questo personaggio, che Wörrle individuò ipoteticamente nel proconsole Isaurico preposto al governo dell'Asia dal 46 al 44 a.C. Tale identificazione appare del tutto plausibile alla luce della cronologia proposta dall'editore, il quale immaginò che in quel punto Cesare notificasse di aver dato istruzioni al governatore dell'Asia forse per rendere operative le proprie disposizioni, ovvero che egli volesse richiamare un parere o un giudizio di Publio⁶⁸⁹. È forse ancora a una decisione di Isaurico che Cesare fa riferimento alla l. 6, in cui forse si specifica che un terzo soggetto aveva fatto una dichiarazione in merito allo statuto della *polis* di Aizanoi. *Publius* potrebbe tuttavia riferirsi anche al Publio Cornelio Dolabella individuato da Wörrle alla l. 3 del testo B e potrebbe dunque rinviare a un provvedimento preso anni prima dal propretore romano del 68 a.C., come si vedrà più avanti. Alla l. 7 del testo A è attestata lacunosamente la parola ἐπιείκεια o la forma avverbiale ἐπιεικέστατα e appena prima lo scrivente alludeva a qualche fatto avvenuto nei suoi riguardi (πρὸς ἐμέ), ma, poiché il testo frammentario non consente di comprendere il legame sintattico tra le due espressioni, Wörrle non ritenne opportuno stabilire se il testo rinviasse in quel punto a una decisione di Publio o di Cesare⁶⁹⁰. Accogliendo le restituzioni dell'editore, è possibile ipotizzare che alle ll. 5-6 l'autore della lettera richiamasse una decisione di Publio, mentre probabilmente alla l. 7 Cesare riprendeva a parlare di sé stesso. Tuttavia l'espressione πρὸς ἐμέ è forse da riferire al vocabolo precedente, che ha l'aspetto di un participio aoristo in caso genitivo plurale, mentre ἐπιείκεια o ἐπιεικέστατα potrebbe far riferimento alla famosa *clementia Caesaris*, perno della sua propaganda personale⁶⁹¹. A partire dalla l. 8 potrebbe poi avere inizio il dispositivo vero e proprio emesso da Cesare, retto con ogni probabilità dal verbo συνεχώρησα attestato alla l. 10; tale giudizio sarebbe maturato dopo aver ascoltato la perorazione dell'emissario di Aizanoi, il quale aveva forse illustrato a Cesare alcune questioni (l. 9). Di tale concessione si distingue alla l. 8 il riferimento a un proprietà "sacra e inclusa nel *temenos*" o a rendite sacre derivanti da tali

⁶⁸⁹ Ibid., p. 417 e nota 20. Vd. KIRBIHLER 2011, p. 256.

⁶⁹⁰ WÖRRLE 2009, p. 417-418.

⁶⁹¹ Ibid., p. 417, associa all'ἐπιείκεια la *aequitas* e/o la *clementia* di Cesare. Il termine ἐπιείκεια ricorre diverse volte in relazione al dittatore, ad esempio, nella *Vita* plutarca di Cesare (Plut., *Caes.*, 15, 4; 54, 4); in alcuni punti l'autore allude soltanto a questa qualità, che Cesare amava mostrare nei confronti dei suoi avversari (46, 4; 48, 4). Plutarco, *Caes.*, 57, 4, affermava che in onore della mitezza di Cesare i Romani innalzarono persino un tempio alla Ἐπιείκεια, in cui erano venerati congiuntamente – come si legge in Appiano, *Civ.*, II 106 (443) – sia la *Clementia* sia lo stesso Cesare. L'ἐπιείκεια di Cesare era poi rievocata anche nella versione appiana dell'orazione funebre di Antonio per Cesare (App., *Civ.*, II, 144, 602). Nelle iscrizioni di Aizanoi di età romana tale virtù era attribuita all'aizanite Menogene figlio di Menisco (GÜNTHER 1975, pp. 351-352): alle ll. 5-6 i suoi concittadini affermavano che egli aveva vissuto in modo moderato per tutta la sua vita (ἐπιεικῶς τὸν ἅπαντα τοῦ ζῆν χρόνο[v]). Da questa frase e dall'intero testo dell'iscrizione sembra che Menogene fosse apprezzato in patria per i suoi meriti soprattutto nell'ambito della politica interna di Aizanoi, mentre non ci sono riferimenti ai Romani o a una sua attività diplomatica presso di loro. Con una simile espressione gli abitanti di una comunità dell'Aizanitide onorarono anche Ermerota figlio di Menandro in un'iscrizione proveniente da Virancık, località poco a nord-ovest di Aizanoi (MAMA IX 24, ll. 7-9: ζῆσ[αν]τα κοσμίω[ς] καὶ ἐπιεικῶς).

terre⁶⁹², mentre alla l. 10 la negazione μὴ ἔχειν potrebbe alludere a una qualche rinuncia da parte romana⁶⁹³. La lettera si chiude alla l. 12 probabilmente con il consueto saluto formulare.

La seconda lettera di Cesare. Alla l. 13 ha inizio il secondo testo iscritto sul documento A, in cui si distingue chiaramente il riferimento al terzo consolato del magistrato scrivente e alla carica di *pontifex maximus*, una titolatura che non poteva appartenere ad altri che a Cesare nel 46 a.C. Wörrle notò tuttavia una differenza sostanziale riguardante il destinatario di questa seconda missiva, in quanto il dativo [ἀντι]στρατήγῳ alla l. 14 sembrerebbe indicare un'epistola inviata non a delle istituzioni poleiche ma a un magistrato. Ciò sarebbe confermato anche dal complemento oggetto σέ alla l. 16. Il saluto χαίρειν che avrebbe concluso la *formula salutationis* sarebbe stato dunque iscritto dopo il *vacat* che segue il titolo del magistrato destinatario dell'epistola. Wörrle ipotizzò che, se la comunicazione fosse stata indirizzata a un magistrato locale di Aizanoi, alla l. 15 si sarebbe parlato allora di un santuario παρ' ὑμῖν, mentre la precisazione topografica τὸ ἐν Αἰζανοῖς indicherebbe che il destinatario era con ogni probabilità un romano⁶⁹⁴. Interpretando il testo in questi termini, Wörrle affermò ragionevolmente che si tratta del primo documento di questa tipologia noto per l'età tardo-repubblicana, con cui esistono interessanti confronti per l'età imperiale⁶⁹⁵. Attraverso questo testo, che gli Aizaniti decisero poi di iscrivere nel dossier sullo statuto delle loro terre, Cesare avrebbe dunque inviato delle ἐντολαί (*mandata*) a un suo sottoposto. Queste erano riportate nella forma di una vera e propria ordinanza, come è confermato anche da quanto si legge alla l. 16 (σὲ οὖν θέλ[ω]). Il testo riporterebbe quindi la traduzione di un documento originariamente scritto in latino per una comunicazione istituzionale rivolta dal console e dittatore in carica a un magistrato di rango inferiore⁶⁹⁶. Trattandosi tuttavia di un'epistola di carattere privato tra due magistrati, risulta difficile credere che l'intestazione originale del documento abbia recato l'intera titolatura ufficiale di Cesare ed è forse possibile ipotizzare che gli abitanti di Aizanoi, per conferire ulteriore importanza al documento, abbiano deciso di far trascrivere anche in questa comunicazione l'intera titolatura di Cesare ricopiandola dal testo della prima epistola indirizzata direttamente a loro⁶⁹⁷. Un altro punto di difficile interpretazione riguarda allora il fatto che nel II sec. d.C., data cui Wörrle attribuisce dubitativamente la resa epigrafica del presente dossier, gli Aizaniti scelsero di non tradurre le

⁶⁹² WÖRRLE 2009, pp. 424-425, considera γήν/χώραν, πρόσοδον, o anche πόλιν tra i possibili sostantivi da associare agli aggettivi ἱερὰν καὶ τεμενικήν.

⁶⁹³ Ibid., p. 418.

⁶⁹⁴ Ibid.

⁶⁹⁵ Ibid. Si vedano l'epistola inviata al proconsole d'Asia C. Norbano Flacco da Ottaviano in Ios., *Ant.*, XVI, 166, le numerose lettere dell'epistolario pliniano e il dossier di età adrianea dalla stessa Aizanoi.

⁶⁹⁶ WÖRRLE 2009, p. 419 e note 30-31.

⁶⁹⁷ A tal proposito si veda, in relazione ai testi della nota 695, la formula semplice che introduce l'epistola di Ottaviano a Norbano Flacco (Καῖσαρ Νωρβανῶ Φλάκκῳ χαίρειν), le intestazioni estremamente sintetiche delle lettere traianee indirizzate a Plinio (*Traianus Plinio*) e i titoli attribuiti negli archivi alle comunicazioni che componevano il dossier adrianeo di Aizanoi, in cui non è specificata alcuna particolare titolatura (LAFFI 1971, B, ll. 1-2: *Exemplum epistulae [Cae]saris scriptae ad Quietum*; ibid., C, ll. 1-2: *Exemplum epistulae Quieti scriptae ad Hesperum*; ibid., D, ll. 1-2: *Exemplum epistulae scriptae Quietu ab Hespero*).

lettere scritte da Adriano, dal governatore Avidio Quietò e dal procuratore provinciale Espero, facendole incidere nel pronao del santuario di Zeus nell'originale latino, mentre riportarono il testo greco dei documenti del dossier cesariano. Non escludo a tal proposito che Cesare avesse provveduto a fornire già originariamente il testo di questa epistola tradotto in greco per far conoscere agli Aizaniti i contenuti della corrispondenza che stava intrattenendo con il suo ufficiale. Risulta altrettanto complesso determinare a quale magistrato romano Cesare abbia inviato tale comunicazione. Il titolo στρατηγός potrebbe rinviare a un pretore, forse un magistrato della città di Roma – pretore urbano o peregrino – che presenziò a una seduta del Senato o si occupò in qualche fase procedurale della vicenda di Aizanoi, ma può anche alludere a un magistrato provinciale. In questo caso, accogliendo la datazione proposta da Wörrle, si potrebbe identificare ipoteticamente il destinatario dell'epistola con il proconsole Servilio Isaurico, ma ciò non esclude che potesse trattarsi anche di un altro personaggio. Se la comunicazione era diretta al governatore attivo in Asia nel 46-44 a.C., si deve presumere che il titolo di στρατηγός o ἀντιστρατηγός adoperato da Cesare recasse il significato generico di "governatore" e che non alludesse precisamente a un "pretore", dal momento che Isaurico era un console⁶⁹⁸. Se invece si presuppone che il governatore in questione non sia Isaurico, il quale erroneamente era stato definito *propraetor* anche in un'epistola ciceroniana⁶⁹⁹, si può allora pensare che Cesare si rivolgesse effettivamente a un pretore, forse da individuare in Cneo Asinio, che fu probabilmente governatore dell'Asia in qualità di *pr. pro cos.* dall'agosto del 47 all'estate del 46 a.C.⁷⁰⁰; in quest'ultimo caso la cronologia dell'epistola sarebbe da collocare più precisamente nella prima metà del 46 a.C. In alternativa, non si può escludere che la missiva fosse diretta anche a uno sconosciuto *legatus pro praetore* (πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος), forse un membro del seguito del governatore della provincia o un ufficiale dello stesso Cesare⁷⁰¹. Alla l. 15 siamo in grado di individuare il tema della comunicazione nel tempio di Zeus situato ad Aizanoi. Alla linea seguente il vocabolo ὑπόφορον indicherebbe lo statuto tributario del tempio, che probabilmente Cesare intendeva correggere per mezzo dell'azione del governatore attivo nel territorio, mentre alla l. 17 è forse conservato parzialmente un participio del verbo συγχωρέω relativo ai benefici che il dittatore desiderava concedere al santuario.

⁶⁹⁸ WÖRRLE 2009, pp. 419-421. L'editore, al termine delle sue argomentazioni su questo punto, rinunciò a fare ipotesi sul grado di formalità dell'epistola cesariana e sulle motivazioni che potrebbero aver spinto Cesare a utilizzare un vocabolo più informale o generico per descrivere un ἀνθύπατος.

⁶⁹⁹ Vd. *supra*, p. 270.

⁷⁰⁰ Su questo personaggio e sulla sua titolatura vd. KREILER 2007, pp. 42-43. Egli è forse da identificare con Cn. Asinio Marrucino, fratello del C. Asinio Pollione che sarebbe diventato console nel 40 a.C. (BROUGHTON, *MRR*, p. 26). Secondo Kreiler, Asinio Marrucino avrebbe svolto la pretura nel 48 a.C. ca. e sarebbe stato lasciato da Cesare a governo dell'Asia dopo la vittoria di Zela del 2 agosto 47 a.C. È forse da attribuire a lui una moneta proveniente da Adramittio in cui il nome ΑΣΙΝΙΟΥ è associato al titolo ΑΝΘΥΠΑΤΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ. Nel 39/38 a.C. questo personaggio potrebbe essere stato un membro del comitato redazionale del *sc de Aphrodisiensibus* (*Aphrodisias and Rome* 8 = *I.Aphr.* 8.27, ll. 7-8: Γναῖος Ἀσίννιος Γναίου υἱὸς [(?) Ἀρνήσις]).

⁷⁰¹ WÖRRLE 2009, p. 422.

Descrizione e analisi puntuale del testo B. Su un'altra stele, utilizzata probabilmente per il rivestimento del podio del tempio di Aizanoi, fu iscritto il documento B, il cui testo appare ancora più lacunoso di quello del documento A. Sul lato del blocco si può osservare il solco della graffetta metallica che legava la stele del testo B a quella posta alla sua sinistra, rivelando l'esistenza di un'iscrizione costituita da più blocchi affiancati tra loro. Pur non potendo determinare la lunghezza della superficie originaria, è possibile immaginare che le lettere conservate facessero parte della porzione centrale del testo. Ciò si può dedurre dalla restituzione proposta da Wörrle, che ancora una volta attribuisce l'epistola a Cesare. In questo caso, però, la l. 1 restituisce soltanto la parte finale del titolo *pontifex maximus* e la parte iniziale di *dictator*, impedendoci di determinare a quale dittatura cesariana si facesse riferimento. Wörrle immaginò comunque che il testo potesse considerarsi cronologicamente successivo alle epistole di A, presentandosi come una delibera romana emanata in seguito a una nuova missione diplomatica degli abitanti di Aizanoi. Questa avrebbe avuto luogo dopo l'inaugurazione dei rapporti ufficiali tra la *polis* e Cesare ad opera dell'emissario Aristarco e potrebbe di conseguenza collocarsi tra il 46 e il 44 a.C.⁷⁰² È particolarmente controversa l'identificazione del Dolabella menzionato alla l. 3, di cui è attestata soltanto buona parte del *cognomen*. Nonostante il collegamento cronologico con Cesare, l'editore ritenne opportuno escludere un riferimento al P. Cornelio Dolabella che fu console suffeto nel 44 a.C. subito dopo la morte del dittatore; egli infatti non sembra aver avuto alcuna relazione con la *provincia Asia* prima del suo consolato. Wörrle ritenne maggiormente probabile che Cesare intendesse richiamare alla l. 3 una precedente disposizione del P. Cornelio Dolabella che era stato pretore urbano nel 69 a.C. e poi governatore in Asia nell'anno successivo⁷⁰³. Se tale identificazione è corretta, dovrebbe allora essere anticipato di circa vent'anni il primo contatto tra Aizanoi e le autorità romane. A proposito di Dolabella sappiamo che egli si comportò in modo benevolo con gli abitanti di Pergamo, i quali lo onorarono con una statua definendolo εὐεργέτην τῆς πόλεως⁷⁰⁴. Ad Aizanoi è possibile che egli si fosse pronunciato riguardo alle misure fiscali adottate da Lucullo tra il 71 e il 70 a.C., ma non possiamo conoscere nel dettaglio i contenuti delle sue decisioni. È chiaro che nel periodo della Terza guerra mitridatica l'atteggiamento assunto dagli abitanti di Aizanoi nei confronti del potere romano avrebbe determinato la concessione di privilegi o la prescrizione di sanzioni verso quella città. Il fatto che al cospetto di Cesare gli emissari di Aizanoi abbiano probabilmente ricordato delle disposizioni favorevoli di Dolabella indica che in occasione di quel conflitto Aizanoi era stata forse leale nei confronti dell'Urbe, al pari delle altre *poleis* poste tra la Frigia Epittete e la Misia Abbaitide⁷⁰⁵. La

⁷⁰² Ibid., pp. 432-434.

⁷⁰³ Vd. BRENNAN 2000, pp. 564-565, a proposito della riassegnazione della *provincia Asia* a comandanti di rango pretorio nel 69 a.C. dopo le operazioni di Lucullo nella Terza guerra mitridatica (Dio Cass., XXXVI 2, 2). Dolabella sarebbe stato il primo pretore ad assumere il governo della provincia dopo la partenza di Lucullo.

⁷⁰⁴ *IPergamon* II 405 = *OGIS* 451.

⁷⁰⁵ Secondo WÖRRLE 2009, pp. 436-439, la dedica bilingue per il *legatus pro praetore* C. Salluvio Nasone, ufficiale di Lucullo, fatta erigere da un'ambasceria di Μυσοὶ Ἀββαίειται καὶ Ἐπικτητεῖς presso il tempio di Diana

rievocazione di quei provvedimenti avrebbe garantito ad Aizanoi il rinnovo di alcuni privilegi o la loro conferma da parte di Cesare. Interpretando in questo modo il testo B, come si è detto, il riferimento a Dolabella e a una sua disposizione precedente potrebbe comparire anche alla l. 5 del testo A nel punto in cui è attestato il prenome *Publius*.

Descrizione e analisi puntuale del testo C. Il documento C fu rinvenuto in un contesto di reimpiego nella cittadina di Hacı Kebir, a circa 6 km dal sito di Aizanoi in direzione nord-est. Il supporto lapideo è di un marmo azzurrognolo simile a quello dei frammenti A e B. A giudicare dal disegno del frammento scomparso, restituito in *MAMA IX*, il testo reca una paleografia analoga a quella dei due documenti precedenti, presentando ad esempio alla l. 3 lo stesso *ypsilon* con il tratto orizzontale intermedio. Ciò potrebbe indicare che anche il documento C fu inciso su pietra intorno all'età adrianea. Il testo sopravvissuto restituisce parzialmente tre linee iscritte che facevano parte di due documenti: il primo occupa le ll. 1-2, mentre la l. 3 segnava l'inizio del secondo. Alla l. 2 il saluto formulare ἔρωσθε rivela nel primo testo un'epistola rivolta a un soggetto collettivo, da individuare con ogni probabilità negli abitanti di Aizanoi. Alla l. 3 l'attestazione del gentilizio *Appuleius* in dativo indica invece la presenza di una lettera inviata presumibilmente a un magistrato romano. Nell'*editio princeps* in *MAMA IX* il destinatario della missiva fu individuato in Sesto Apuleio, il console collega di Ottaviano nel 29 a.C. che operò come proconsole in Asia nel 26-24 o 23-21 a.C. ricevendo molti onori da numerose città asianiche, tra cui Cotieio (odierna Kütahya), circa 50 km a nord-est di Aizanoi⁷⁰⁶. Wörrle, pur non escludendo l'identificazione del destinatario dell'epistola con Sesto Apuleio, propose in alternativa il nome di Marco Apuleio *Sexti filius*, l'ufficiale romano onorato con un monumento familiare a Efeso intorno al 43 a.C.⁷⁰⁷ Egli fu questore nel 45 a.C. e poi proquestore in Asia nell'anno successivo, alla fine del quale consegnò a Bruto alcune unità militari e i sedicimila talenti ricavati dalla tassazione sulle città d'Asia⁷⁰⁸. Secondo Wörrle tale interpretazione si adatta particolarmente bene al contesto della documentazione iscritta presso il tempio di Zeus; inoltre la forma delle lettere, le loro dimensioni e il materiale del supporto potrebbero suggerire che il frammento facesse originariamente parte dello stesso monumento su cui erano affissi i testi A e B⁷⁰⁹. L'editore lascia aperta la possibilità che l'autore della missiva fosse Cesare o Isaurico e ipotizza

Nemorensis (*CIL* I² 743 = *ILS* 37; *OGIS* 445), potrebbe recare una testimonianza della lealtà delle *poleis* delle due confederazioni nei confronti delle truppe romane impegnate nelle regioni interne dell'Asia contro Mitridate. Strabone, XII, 8, 12 (C 576), includeva Aizanoi tra le *poleis* della Ἐπίκτητος Φρυγία, indicando pertanto che la città potrebbe aver preso parte alla missione diplomatica diretta verso l'Italia a fianco delle altre comunità della regione (vd. *SEG* 59, 1479b).

⁷⁰⁶ *OGIS* 461 = *IGRR* IV 402; vd. *IGRR* 403-404. Vd. *MAMA IX* 14 per i riferimenti ad altre iscrizioni onorarie per Apuleio da Samo, Asso, Cuma eolica, Metropoli e Afrosidiade. Su Sesto Apuleio vd. *DNP*, I, *Apuleius*, II 3.

⁷⁰⁷ *IEphesos* 1547 riporta le iscrizioni onorarie per il suocero di Marco Apuleio (n. 1) e per la moglie (n. 2), erette in nome dell'εὐνοία da lui mostrata nei confronti della *polis*. Su Marco Apuleio vd. BROUGHTON, *MRR*, III, p. 20; *DNP*, I, *Apuleius*, II 1.

⁷⁰⁸ App., *Civ.*, IV, 75 (316).

⁷⁰⁹ WÖRRLE 2009, p. 439, 441-442.

che il testo richiamasse la sfera di competenze del proquestore e probabilmente l'applicazione delle esenzioni fiscali concesse ad Aizanoi dal dittatore e disposte dal governatore⁷¹⁰. Se si attribuisce il testo a Cesare, si può ipotizzare che esso sia stato consegnato ad Apuleio negli ultimi mesi del 45 a.C. prima che questi partisse per la provincia assegnatagli, costituendo i *mandata* di Cesare al proquestore, ovvero si può datare l'invio dell'epistola da Roma tra il gennaio e la prima metà di febbraio del 44 a.C. Cesare infatti fino alla sua morte non smise mai di occuparsi della politica estera e in particolare dello statuto dei centri sacri d'Asia, come testimonia il suo rescritto per i Sardiani, datato al 4 marzo 44 a.C. (*a. d. IV Nonas Martii*)⁷¹¹.

L'asylia del tempio dall'età ellenistica all'età romana. Ben poco si conosce della storia della *polis* di Aizanoi, situata al centro di un fertile altopiano, e del suo tempio prima dell'età imperiale. Il dossier cesariano, soprattutto attraverso la *formula salutationis* di A, ll. 1-2, dimostrerebbe innanzitutto che in età tardo-repubblicana l'abitato sviluppatosi attorno al tempio aveva già acquisito il grado di una *polis* dotata di magistrature ordinarie, permettendo di anticipare almeno alla metà del I sec. a.C. il riconoscimento ufficiale di Aizanoi come insediamento urbano sviluppato⁷¹². Alla luce della cronologia attribuita da Wörrle al dossier, tale riconoscimento è forse da attribuire allo stesso Dolabella o a qualche altro individuo romano impegnato in Frigia prima di lui. Sulla nascita del culto locale di Zeus Pausania, che riportava con ogni probabilità una leggenda nata in età ellenistica, affermava che i coloni che abitavano Aizanoi provenivano dalla regione arcadica Azania⁷¹³; essi si erano stabiliti in Frigia nei pressi del fiume Pencala, dove custodivano il culto della Gran Madre asianica, la *Meter Steunene*, nella grotta *Steunos*. Secondo la leggenda locale in questoantro la dea aveva generato Zeus⁷¹⁴. Un cippo bilingue del 128 d.C. attesta la decisione di Adriano di restituire al tempio di *Iuppiter Genitor* e alla *polis* di Aizanoi i terreni concessi dai re ellenistici Attalo e Prusia sulla base dei confini stabiliti da quest'ultimo sovrano⁷¹⁵. I due *basileis* sono forse da identificare con Attalo I e Prusia I, i quali ebbero il controllo

⁷¹⁰ Ibid., p. 442.

⁷¹¹ HERRMANN 1989, pp. 133-134 [SEG 39, 1290; *Ann. Ép.* 1989, n. 684] = RIGSBY, *Asylia* 214, ll. 32-33: πρὸ ἡμερῶν τεσσάρων [v] γωνῶν Μαρτίων. L'iscrizione si trova su un cippo confinario del *temenos* di Artemide ritrovato ca. 575 m a nord del sito del tempio stesso. Le ll. 2-10 ci informano che a Roma Cesare, *imperator, pontifex maximus, cos. V e dictator perpetuo* (44 a.C.), aveva decretato l'estensione dell'area sacra e inviolabile del santuario dopo aver ricevuto tre emissari sardiani; alle ll. 11-30 il testo è eraso in modo da cancellare una comunicazione di Antonio che si conclude con il vocabolo δελτογράφημα (l. 30), che allude a un documento scritto su *tabula* di legno o di cera, poi iscritto sul cippo marmoreo. Alle ll. 31-76 il documento riporta dunque le decisioni prese da Cesare undici giorni prima del suo assassinio.

⁷¹² Vd. BOFFO 1985, p. 110 e nota 157, RIGSBY, *Asylia*, p. 447, e DIGNAS 2002, p. 86, a proposito della tradizione che colloca la fondazione ufficiale della città nel 20 a.C. ca., ipotizzando che solo a partire da quella data il centro di Aizanoi sia stato in grado di coniare monete autonomamente.

⁷¹³ Paus., VIII, 4, 3; X, 32, 4; vd. ROBERT 1981, p. 355, nota 61.

⁷¹⁴ Vd. comm. Moggi – Osanna, *Pausania, Guida della Grecia VIII* (ed. Valla, 2003), pp. 308-309.

⁷¹⁵ LAFFI 1971, pp. 10-11, E (trad. pp. 17-18). Per un'interpretazione puntuale dell'azione dei sovrani ellenistici ad Aizanoi vd. BOFFO 1985, pp. 105-111.

politico della Frigia Epittete rispettivamente negli anni 216-213 e 198-183 a.C. Si tratta probabilmente dei primi riconoscimenti istituzionali del culto di Zeus ad Aizanoi, secondo Laffi "vere e proprie fondazioni" che regolamentavano lo statuto della terra donata al tempio e la gestione dei proventi derivanti da tali appezzamenti, presumibilmente già divisi in κλήροι in età ellenistica ad opera delle autorità locali⁷¹⁶. Pur rimanendo importante il culto della dea, a partire dall'età ellenistica fu soprattutto il tempio di Zeus a emergere come centro della vita religiosa degli Aizaniti e a ottenere privilegi. Riguardo all'età repubblicana i documenti cesariani editi da Wörrle testimoniano per la prima volta una possibile concessione al tempio ad opera di Dolabella, probabilmente confermata o incrementata da parte di Cesare. Non possiamo stabilire tuttavia se questi *philanthropa* siano legati alla concessione dell'*asylia* alle terre del santuario o a ulteriori donazioni fondiari al dio, né è possibile determinare se le disposizioni dell'età tardo-repubblicana siano alla base delle vertenze sorte secoli dopo in epoca adrianea. Se gli abitanti di Aizanoi o le autorità del tempio scelsero nel II sec. d.C. di iscrivere interamente il dossier cesariano, esso deve aver avuto una qualche importanza alla luce dei problemi sorti successivamente sullo statuto del tempio e dei suoi domini. Wörrle ipotizzò, ad esempio, che i provvedimenti di età cesariana potessero essere correlati a un'ulteriore lottizzazione dei terreni sacri forse in corrispondenza dell'installazione di coloni italici nel territorio di Aizanoi e che questo atto possa essere stato all'origine delle vertenze di cui tratta il dossier adrianeo⁷¹⁷. In tal caso i nuovi coloni si sarebbero aggiunti ai *katoikoi* installati sul territorio aizanite sin dal tempo delle donazioni di Attalo I e di Prusia I. Nel dossier adrianeo la lettera di T. Avidio Quieto, governatore dell'Asia tra il 125 e il 126 d.C., si limita ad affermare che la controversia interna alla *polis* di Aizanoi sulla *hierà chora* consacrata a Zeus si dilungava già da molti anni e si risolveva definitivamente soltanto in quel momento grazie all'intervento dell'imperatore⁷¹⁸. In merito a questa controversia Adriano stabiliva di definire con precisione l'estensione dei *kleroi* in cui era divisa la terra sacra a Zeus sin dal tempo dei sovrani ellenistici, sulle soluzioni dei quali non vi era ormai chiarezza, e di fissare per ogni lotto un *vectigal* destinato alle autorità templari in linea con le somme fissate pochi anni prima da Mettìo Modesto, proconsole tra il 119 e il 120 d.C. La vertenza vedeva contrapporsi da un lato le autorità del tempio e quelle della città, che detenevano l'amministrazione delle terre di Zeus, e dall'altro i cleruchi che occupavano i lotti in cui erano divisi quei domini, i quali da tempo avevano sospeso la corresponsione del *vectigal* alle autorità religiose⁷¹⁹. Tuttavia le decisioni di

⁷¹⁶ LAFFI 1971, pp. 25-30. DIGNAS 2002, p. 86, sulla base della storiografia precedente, esclude che in età ellenistica la lottizzazione dei terreni di Aizanoi fosse legata all'installazione di un insediamento militare da parte di un sovrano.

⁷¹⁷ WÖRRLE 2009, p. 422, legò ipoteticamente l'installazione di coloni italici in Frigia all'azione di un legato propretorio di Cesare, forse il destinatario del testo A, ll. 14-18; vd. anche *ibid.*, pp. 431-432.

⁷¹⁸ LAFFI 1971, p. 9, A = *MAMA IX*, A, p. xxxvi, ll. 2-4.

⁷¹⁹ I dettagli di questa vicenda si evincono dalla lettura generale dell'intero dossier adrianeo: lettera di Avidio Quieto alle autorità di Aizanoi (LAFFI 1971, p. 9, A = *MAMA IX*, A, p. xxxvi); epistola di Adriano a Quieto (LAFFI 1971, pp. 9-10, B = *MAMA IX*, B, p. xxxvii); lettera di Quieto al procuratore Espero (LAFFI 1971, p. 10, C = *MAMA IX*, C, p. xxxvii); risposta di Espero a Quieto (LAFFI 1971, p. 10, D = *MAMA IX*, D, p. xxxvi); provvedimento di

Adriano seguono di quasi due secoli le soluzioni proposte per Aizanoi in età cesariana e non aiutano a definire la realtà fondiaria del tempio e della *hierà chora* in epoca tardo-repubblicana, dal momento che il dossier del II sec. d.C. menziona soltanto i sovrani ellenistici e i governatori di età adrianea. Non è chiaro, inoltre, se in tale vertenza fossero coinvolti anche i pubblicani romani, che non sono mai nominati nel dossier adrianeo; Wörrle non esclude infatti che la loro presenza nel territorio possa essere postulata in relazione al contesto più ampio della revisione dello statuto tributario delle terre del tempio alla luce dell'insediamento di coloni italici sotto Cesare⁷²⁰. I contenuti del dossier adrianeo sembrerebbero tuttavia mettere in dubbio l'ipotesi dell'editore a proposito della fondazione di una nuova colonia in età cesariana presso Aizanoi, di cui non vi è alcuna attestazione nei testi di età imperiale. Indubbiamente l'influenza del tempio di Zeus crebbe ulteriormente dopo l'epoca giulio-claudia in virtù del conferimento del titolo di *neokoros* alla *polis* in relazione al santuario di Zeus. L'importanza di tale culto per la *neokoria* di Aizanoi risulta evidente da due coniazioni emesse sotto Commodo e recanti la leggenda ΑΙΖΑΝΕΙΤΩΝ ΝΕΩΚΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣ⁷²¹, che testimoniano anche un sensibile miglioramento dello statuto del santuario e della città. Tale concessione elevava di fatto Aizanoi ai gradi più alti della gerarchia provinciale, all'interno della quale le più importanti *poleis* dell'Asia – Efeso, Pergamo e Smirne – competevano tra loro per il primato attraverso il conferimento della terza *neokoria*⁷²². Nel III sec. d.C. furono erette due iscrizioni in cui Aizanoi figurava come città *ἱερά καὶ ἄσυλος καὶ νεώκορος*⁷²³, ma non siamo in grado di stabilire quando la città abbia ricevuto l'*asylia*. Nel 1996 Rigsby, non conoscendo ancora il dossier cesariano, ipotizzò che il titolo di *asylus* potesse risalire all'età attalide o all'epoca repubblicana e riguardare originariamente il solo tempio di Zeus, venendo assegnato soltanto successivamente, per estensione, anche alla città⁷²⁴. Le nuove iscrizioni edite da Wörrle non confermano questa teoria, ma attestano quantomeno l'attenzione mostrata da Cesare per le sorti del tempio. Durante l'età imperiale in più occasioni la complessa gestione finanziaria delle casse di Aizanoi e dei riti religiosi che si svolgevano in città fu oggetto dell'attenzione degli imperatori sin dai tempi di Augusto, come rivela un ricco dossier di documenti inediti o riesaminati recentemente da Wörrle⁷²⁵. Essi riguardano l'istituzione del culto imperiale e la regolamentazione del finanziamento di tali riti attraverso l'istituzione di una fondazione per iniziativa di una famiglia aristocratica che aveva

restituzione delle terre sacre al tempio da parte di Adriano attraverso l'azione del primipilare Settimio Saturnino (LAFFI 1971, pp. 10-11, E 1-2); vd. su questo dossier anche DIGNAS 2002, pp. 178-188.

⁷²⁰ WÖRRLE 2009, p. 432.

⁷²¹ ROBERT 1981, pp. 352-353.

⁷²² HELLER 2006, pp. 275, 282, 353-354.

⁷²³ LBW 875 = IGRR IV 581; LBW 988 = IGRR IV 567.

⁷²⁴ RIGSBY, *Asylia*, p. 447. *Contra*, BOFFO 1985, p. 111, riteneva che in età ellenistica mancassero i presupposti per la concessione del titolo *hierà kai asylos* alla città di Aizanoi.

⁷²⁵ WÖRRLE 2014, *passim*.

come capostipite Menofilo⁷²⁶. Anche in questo caso, tuttavia, nonostante la prossimità cronologica con l'età cesariana, non vi è alcun riferimento a comunicazioni di Cesare. L'unico collegamento concettuale può essere individuato nel ruolo che l'ambasceria del cittadino Aristarco al cospetto del capostipite dei Giulio-Claudii può aver avuto nell'inaugurare alcuni stretti rapporti tra le elites locali di Aizanoi e la *domus Augusta*.

⁷²⁶ Il dossier è composto dai seguenti testi: un'epistola del governatore augusteo C. Norbano Flacco, raggiunto a Pergamo da tre emissari di Aizanoi (*MAMA IX*, 13 = RIGSBY, *Asyria*, p. 448 = WÖRRLE 2011, pp. 357-359 = ibid. 2014, p. 440); una lettera inedita del governatore d'Asia del 4/5 d.C. (WÖRRLE 2014, pp. 441-442); un'epistola scritta nel 4 d.C. da Tiberio, raggiunto dagli ambasciatori di Aizanoi fino a Boulogne-sur-mer (WÖRRLE 2014, p. 458, l. 1: [ἀπὸ Β]ονονίας τῆς ἐν Γαλλίαι); una lettera di Nerone, smarrita per lungo tempo e ora ritrovata (*OGIS* 475 = WÖRRLE 2014, p. 463). Un secondo dossier unitario, costituito da cinque frammenti noti, più uno inedito aggiunto da Wörrle, restituisce altri tre documenti del tardo regno di Claudio: un'epistola dell'imperatore risalente al 52 d.C. (WÖRRLE 2014, p. 475, A); una *epangelia* rivolta dai magistrati civici a un cittadino di Aizanoi, la cui famiglia aveva ottenuto la *civitas Romana* grazie a Claudio (WÖRRLE 2014, pp. 475-476, B-D); un decreto della *polis* che sancisce l'istituzione di una fondazione legata al culto imperiale di Claudio (WÖRRLE 2014, p- 476, E-F). Vd. *Bull. Ép.* 2015, n. 657.

Parte III: Appendice

III. 1) Lettera del console Pisone agli Ierapitnii e probabile epistola ai Magneti. Itano, 112 a.C.

Grande stele in pietra calcarea cerulea rinvenuta nell'agosto del 1919 presso Erimoupolis.

Alt. 1.25 m, largh. 0.48-0.50 m, spess. 0.13-0.15 m; alt. lett. 0.007-0.008 m

Museo di Heraklion, inv. 212.

Edd.: Xanthoudidis 1920, II. A, pp. 82-86; *SEG* 2, 511 (Crönert); **I.Cret.* III.4, n. 10 (Guarducci) [Sherk, *RDGE* 14; Ager, *Arbitrations* 158 I; Canali De Rossi 1997, nn. 126a, 140a, 152b, 164a, 169a, 174-176a; Camia 2009, n. 10 I (trad. ita.)]; Chaniotis, *Verträge* 49b (ll. 20-28), 57a (ll. 6-20, 28-55), 57b (ll. 55-71), con trad. ted.

Cf. Schehl 1951, pp. 305-309. Cf. anche *I.Cret.*, ft. lato destro p. 109; Johnson [*et al.*] 1961, n. 50 (trad. ingl. ll. 56-58, 89-97); Ceccarelli 2013, App. 3, R22.

..... καταστάσιος πρεσβευταὶ Κρήτες Ἱεραπύτνιοι Φείδων Ἐτεάνορος υἱός,
Κώμων [.....]ρος [ύ]ός, Μνάσιππος Δίωνος υἱός, Εὐβέτης Βειδύλω υἱός, λόγον ἐποιή-
σαντο χ[άριτα φιλ]ίαν συμμαχίαν τε ἀνεεώσαντο καὶ συνησθῆναι τῇ συνκλήτῳ ἐπὶ τῷ
[- - - - - εἴπ]ασαν καὶ καθ' ἰδίαν ἐπὶ τὸ βέλτεον προχωρεῖν περὶ τε τῆς
γεγενημ[έ]-
5 νης [- - - - - φιλοτ]ιμίας εὐχαρίστησα[ν] καὶ περὶ τῶν ἀδικημάτων τῶν ἡμῖν
μένων [- - - - -] Ἱτάνιοι γὰρ ἀδικημάτων μὴ γινομένων υἱ[φ'] ἡμῶν
αὐτοῖς, ὑπὸ δὲ
[τῆς τῶν] Κνωσίων [πό]λεως ποτέ, πόλεμον ἀπαράγγελτον ἡμῖν ἐποίησαν παρὰ τὰ τῆς
συν-
κλήτου δόγματα καὶ ἀδικήματα [ἡμῖν] ἐξετελέσαντο, περὶ ὧν καὶ πρότερον πρεσβείας ἀ-
πεστείλαμεν [ἐπὶ τὴν σύνκλητον] μ[αρτυροῦ]σας τὰ γεγενημένα ἀδικήματα εἰς ἡμᾶς. ἡ δὲ
10 [σύνκλ]ητος κατα[- - - - -]μεν ἐπὶ Μάρκου Αἰμυλίου καὶ ἐπὶ
Μανί-
ου Ἀκιλίου ὑπάτων καὶ [ο]ὔτε συμμαχούς αὐτοὺς προσηγόρευσε οὔτε Κνωσίους οὔτε τοὺς
[- - - - -] Δραγμαίοις οὔτε [- - -] ὅπως ἀνεκρίθη καὶ ἐδογματίσε πόλεμον καὶ
ἀδικήματα ἡ-
μῖν αν[- - - - -] παραγενόμενοι ὑπὲρ τε τοῦ
πολέμου
καὶ [- - - - -] τῆς ἡμέρας [.....]ν ἠν ἀπεδείξαμεν ἡμετέραν οὗ-
15 σαν [- - - - -] διὰ γένους καὶ ἀνάβατ[ο]ν ὑπὸ μηθενός[ς]
γεωργηθεῖσαν, τὴν
δὲ νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην ἡμετέραν οὔσαν ἐκ προγόνων. Ἱτάνιοι δὲ μὴ δυνάμενοι
περὶ τῶν
[- - - - -] των εἰς ἡμᾶς ἀδικημάτ[ω]ν ἀπολογήσασθαι μήτε

μήτε νῦν [-----]των πρεσβευτῶν ἀντεγκαλοῦσιν
 ἡμῖν
 [-----] τὴν χώραν περισσὰν οὔσαν ἔτεσι εἴκοσι ὀκτώ,
 λόγους ἐ-
 20 ποιησα[-----] πρὸς τῇ συνκλήτῳ, ἡ δὲ σύνκλητος ἐδογματίσει
 [ὅπως τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον πολ]έ[μου ἀρ]χήν ἐλομένου διακατέσχομεν, ἵνα οὕτως
 κα-
 τέ[χω]μεν· πράξιν στρατηγοῦ εἶναι, καὶ ὅπως Λαίλιος δῆμον δῶ τὸν ἐν ἡμῖν κρινοῦντα.
 δοθέν-
 τος δὲ ἡμῖν τοῦ Μαγνήτων δήμου καὶ Γαίου Λαιλίου ὑπάτου γράψαντος [πρ]ὸς τὸν δῆμον
 τὸν Μα-
 γνήτων [-----] καὶ τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὑπ' αὐ[τ]οῦ [γ]ραφεῖσαν ἐμ μη-
 25 [-----] δὲ ὡς ὑφ' ἡμῶν τε κάκείνων ὁμολογον ἐγενήθη. *vac.*
 [-----] ἴσαντι τὴν νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκη καὶ τὴν χώ-
 ραν [-----]ος ὁ δῆμος ὁ Μαγνήτων ἔκρινε κατὰ τὸ δό-
 [γμα τῆς συνκλήτου ὑπ'] Ἰτανίων [προγο]νικὰς οὔσας καρπίζεσθαι κυρίως. οὐ συναντη-
 σαμεν[-----] ἡμῶν αἰτίαν ἐπιφέρουσι
 30 .ε.σον[-----]τε]λευτα[ί]ας ὑπ' αὐτῶν ἀνει
 [-----]αντες ἐπὶ τὴν σύνκλητον ἐν
 [-----]ν εἰς Κρήτην τε παραγεγονότων
 καὶ τὰς [-----]πρ]εσ[β]είας οὐδέποτε περὶ τούτων φω-
 νὴν προῆκαν [-----] πρεσβεύοντες περὶ τῶν ἐν[ε]-
 35 [-----]ν μνήμην ἐποιήσαντο
 [-----] ἐν τῷ] μεταξύ χρόνῳ συνβόλων γεγε-
 νημένων ὑπέ[-----]χότων ὑπὲρ τε ἀνδρῶν ἐ
 [-----]ν ἀντιποιοῦ[ν]ται καὶ νενικηκό-
 των [-----]νημα κα[θ]ὼς συνεθέμε-
 40 θα [-----]αυ[.]ν καὶ δεδωκότων καὶ εἰ-
 ληφότων [-----] οὔ]τε λόγον ἐποιήσαντο οὔ-
 τε σα[-----]τουμ[έ]νους ὑπ' αὐτῶν
 [-----]του καθὼς ἡμεῖς ο-
 [-----] ἐν Μ[α]γνησίᾳ γενομε-
 45 ν[-----]σης διὰ τοῦ πρὸς αὐ-
 τ[-----]ιω[.] δ' ἐγκαλέσαι καὶ
 [-----]πε]ρὶ τῶν ἀνδρῶν καὶ περὶ τῶν οἰ-
 κετῶν οὐς ἐπι[-----] ἀδ]ικήματά τε κ[α]ὶ πρότερον καὶ νῦν
 τοῖσιν [-----] τῶν πα[ρα]γεγονότων εἰς
 50 Ἑρώμην πρεσβευτῶν ὑμῶν, ἐπέμψαμεν δὲ ἐπὶ τὴν σύνκλητον, ἀξιοῦμεν οὖν τὴν
 σύνκλητον [-----] ἐμ παντὶ καιρῷ τὴν εὐνοίαν πρὸς
 ἡμᾶς [-----] τοῖς] ὑμετέροις δόγμασι βοηθῆσαι ἡ-
 μῖν ὅπως ἴσαντι [-----] ψηφίσματος δι' ὑμῶν ἀναγκασθῶσιν ἡμῖν τὸ δίκαι-
 ον [-----]τες πρὸς τὴν ὑμετέραν φιλίαν καὶ συμμαχίαν πρὸς ἡ-
 55 [μᾶς] ----- πρεσβ]ευταῖς. περὶ τούτου τοῦ
 πράγματος

[οὕτως ἔδοξεν]· ὄν τρόπον ἑκάτεροι [τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσ]ον νενωμημένοι εἶσαν τῆ
πρὸ
τοῦ ἡμέρα[ι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο οὗ πο]λέμου ἕνεκεν Σερούϊος Σο<λ>πίκιος
κάκείνη ἢ
πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως οὕτως [νωμ]ῶνται ἔχωσιν καρπίζωνται τε
τοῦτο το[-----]σθαι πρὸς Λεύκιον Καλοπόρνιον
60 στρατηγὸν ὑπάτον [-----] τινες τούτου τοῦ κριτη-
[ρίου ----- οὗ]τ[ε] ἐπὶ τὸ κριτήρι[ον] παρετύχουσαν οὕτε
[----- Λεύκιος Καλοπ]όρ[νιος σ]τρατηγὸς ὑπά-
τος [-----] ἡν [ὅ]πως ἑαυτοῖς κρί-
νηι ὄν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην [τὴν χώραν καὶ] τὴν νῆσον περὶ οὗ ἢ πρᾶξις [ἐνέ]στηκε
65 μένοι εἶσαν τῆι πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο οὗ πολέμ[ου] ἕνεκεν
Σερούϊος
Σολπίκιος κάκείνη ἢ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν ὅπως ο[ὔ]τω κρίνωσιν αὐτοῦ[ς]
[ἔχειν] κατέχειν καρπίζεσθαι τε ἐξεῖναι καὶ θύματα τελῆ ἡμέραν τε ὀρίση πρὸ ἧς ἡμέ-
ρας κρίνωσιν ε[-----]τας Κόιντος Φάβιος κα-
[-----]ν ὅπως Λεύκιος Καλο-
70 πόρνιος στρατηγὸς ὑπάτος ὑπὸ τῆς αὐτοῦ πρεσβείας ἐπιγνῶ ἔαν ἐν ταύτη τ[ῆ]
χώρα ὠικοδομημένον ἔνεσ[τιν] ὅπως αὐτοὺς καθελεῖν κελεύ[σ]η. περὶ δὲ τῶν λο[ι]-
[π]ῶν πραγμάτων ὧν λόγους ἐποιήσασθε ὅταν ἡ ἐσχάτη Κρητῶν πρεσβεία εἰς
τὴν σύνκλητον εἰσεπρέσ[βευ]σαν οὕτ[ω]ς ἀποκρίναι καθὼς ἂν αὐτῶ ἐκ τῶν δημοσί-
ων πραγμάτων πίστεως τε τῆς ἰδίας φαίνεται, ἔδοξε. *vac.*
75 [τοῦ]το τὸ πρᾶγμα δέλτου ὀγδόης κηρώματι [-----] καιδεκάτῳ μετὰ συμ-
βουλίου ἐπέγνων πρὸ ἡμερῶν δέκα ἐπτὰ Καλ. Κοινκτελίων ἐν τῆ βασιλι-
κῆ τῆ Πορκία [-----] ἡμέρας τυχοῦς[ης ἰε]ρᾶς κατὰ συνκλήτου
[δόγμα ----- ἀπὸ συμβουλί]ου γνώμης γνώμη
[ἀπεφηνάμην ----- ο]ὔτω[ς] καθὼς πρότερον
80 [-----]σι ἡμέραν ὀρ[ιῶ] πρὸ ἧς ἡμέρας κρίνωσι
ε[-----] καὶ εἴ τι ἐνφ]κοδόμηται μετὰ τὸ
τοὺς πρεσβευτὰς [-----]σω ἐν αὐτοῖς τὸν δῆ-
μον τὸν ὑμέτερον κατα[-----] φροντίσαι ὅπως ἐκ τοῦ
πολιτεύματος [----- δικα]στὰς καλοὺς κάγαθούς τριακον-
85 τα ἕνα οἱ το[-----] κατὰ τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα κρίνωσι Κοινκτελί-
ων τῶν ἐ[πὶ Λευκίου Καλο]πορνίου καὶ Μάρκου Λειβίου ὑπάτων ἐν ἡμέραις τριακο-
σίαις ἐξήκοντα, ἔαν δὲ πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας μὴ κρίνωσι, τότε ὅπως
ἐν τῆ ἐξηκοστῇ καὶ τριακοσιοστῇ ἡμέρᾳ κρίνωσ[ι]. *vac.*
Λεύκιος Καλοπόρνιος Λευκίου υἱὸς Πείσων ὑπάτος Ἰεραπυ-
90 τνίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆ βουλῆ καὶ τῶ δήμῳ χαίρειν· [ιό]ντες
Ἰτάνιοι πρεσβευταὶ καὶ ὑμέτεροι προσήλθοσαν μοι ὅπ]ως
αὐτοῖς σύνκλητον δῶ. ἐγὼ αὐτοῖς σύνκλητ[ο]ν ἔδωκα.
συνκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστι· ὑμᾶς θέλ[ω] φροντί-
σαι εἴ τι ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ τῇ ἐν ἀμφιλ[ογ]είᾳ οὔσῃ ἐνφ-
95 κοδομημένον ἐστί, ὅπως ἐκ ταύτης τ[ῆς χώ]ρας καθέ-
λητε οὕτως καθὼς ἡ σύνκλητος ἐδογμάτισε καὶ κα-

[.....]ωσε. ἀπὸ συμβουλίου γνώμης γνώ[μην ἀ]πεφηνάμην.

Guarducci offre la miglior resa epigrafica del testo evitando audaci restituzioni per le parti frammentarie e suggerendo nel contempo valide letture alternative ll 2 *vel* Πώμων, Guarducci. 4 in. [κοινῆ τε εὐσταθεῖν], Crönert. 12 εἴπ[. . .^{ca.7} . . .] Δραγμίους, Guarducci. 24-25 ἐμ μη[λί (?), Guarducci, Chaniotis. 27 PK(?)]ΟΣ, Guarducci. 28-29 οὐ συναντησαμέν[ων δὲ ἡμῶν], Guarducci. 31 πρεσβεύσαντες (?), Chaniotis. 32 πρεσβευτῶ]ν (?), Guarducci. 33 [πρ]εσ[β]είας *vel* [πρ]εσ[β]είαν, Guarducci. 34-35 ἐν[ε]ισηκότων], Crönert. 40 αὐ[τό]ν *vel* αὐ[τῶ]ν, Guarducci; [δίκας] αὐ[τῶ]ν (?), Chaniotis. 42 [οὐδὲ τοὺς ἄνδρας ἀπέδοσαν τοὺς κρα]τουμ[έ]νους ὑπ' αὐτῶν, Crönert; [έλατ]τουμένους (?), Chaniotis. 44-45 κρίσεως] ἐν Μ[α]γνησίᾳ γενομέν[η]ς (?), Chaniotis. 59 προσέρχε]σθαι (?), Guarducci. 60 [οἴ]τινες (?), Guarducci. 68 [πρεσβευ]τάς (?), Guarducci. 75 [τεσσαρεσ]καιδεκάτω, Schehl. 77 ΠΟΡΚΙΑΤΑΙΣΙ[.]ΡΑΙΣ (*lapis*); ταῖς ἰ[λα]ραῖς [ῶραις ἡ]μέρας, κτέ (?), Guarducci. 77-78 77-78 τῶν <κ>[αθα]ραῖς [δὲ τῆς ἡ]μέρας τυ[χού]σης ἰε]ρας κατὰ συνκλήτου | [δόγμα ῶραις], Schehl. 80 [τοῖς περὶ δὲ τῶν ὄρων αὐτῶν δικάσα]σι, Schehl. 81 ἐ[ὐ]σεβῶς τε καὶ δικαίως τὴν διαφοράν], Schehl. 82]νιοι στῆσω (?), Guarducci; [παραγενέσθαι πρότερον· αἰτή]σω, Schehl. 83 κατὰ [τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα], Schehl. 84 [ὕμῶν χειροτονῆτε δικα]στάς, Schehl; [ὕμῶν ἀποστείλητε δικα]στάς, Sher. 85 το [ἀμφισβήτημα], Schehl.

Presentazione dell'iscrizione. Questa ricca e complessa epigrafe reca una preziosa testimonianza di ripetuti interventi romani sull'assetto politico e territoriale della parte orientale dell'isola di Creta avvenuti tra i primi anni della seconda metà del II sec. a.C. e il biennio 112-111 a.C. L'oggetto principale di questo testo è una controversia territoriale durata per più trent'anni tra le *poleis* di Itano, posizionata sull'estrema punta nord-orientale di Creta, e di Ierapitna, popoloso centro posto sulla costa sud-orientale dell'isola, nonché principale sbocco marittimo dell'attuale piana di Ierapetra. Il testo di questa iscrizione è legato in modo inscindibile al verdetto finale emanato sulla disputa dai giudici di Magnesia sul Meandro, la città-arbitro, il quale arricchisce l'analisi di questa epigrafe rendendo possibile una ricostruzione ancor più completa e accurata del contesto in cui fu redatto questo documento⁷²⁷. Il processo finale relativo a questa vertenza si svolse nel 112 o 111 a.C. proprio nella *polis* caria, presso il tempio locale di Artemide *Leukophryene*⁷²⁸.

Analisi puntuale del testo: l'orazione degli Ierapitnii nel 112 a.C. Il presente testo si apre con la lunga *relatio* (ll. 1-55) presentata al Senato dai quattro ambasciatori di Ierapitna giunti a Roma

⁷²⁷ L'iscrizione, in 140 linee, è nota grazie a due copie, una proveniente da Itano, dello stesso calcare ceruleo del presente testo, e l'altra da Magnesia sul Meandro. La copia di Itano si trova oggi affissa all'ingresso del monastero di Moni Toplou, a circa 12 km dal sito della città antica, mentre la copia di Magnesia è conservata a Berlino (Staatliche Museen, Antikensammlung, inv. IvMg. n. 105). Edd.: *IMagnesia* 105 (Kern; ft. ll. 52-80, taf. VI); *Syll.*³, 685 (Hiller) [CHANDEZON 2003, n. 46, pp. 173-181 (ll. 74-84)]; *ICret.* III.4, 9 (ftt. pp. 93-94, 98) [AGER, *Arbitrations* 158 II; CANALI DE ROSSI 1997, nn. 152a, 164b, 175-176b (trad. ita.); CAMIA 2009, n. 10 II (trad. ita.)]; CHANIOTIS, *Verträge* 47 (ll. 61-65), 48 (ll. 65-67), 49a (ll. 37-58), 57c (ll. 9-11, 18, 19-21, 25-26), con trad. ted. Anche in questo caso seguì qui l'edizione di Guarducci (*ICret.*).

⁷²⁸ Essendo ormai da considerarsi quasi certamente errata l'identificazione di un magistrato menzionato in questi testi con un presunto governatore di Macedonia attivo a Creta nella seconda metà del II sec. a.C. (vd. *supra*, pp. 35-36, 46), si è infine ritenuto inopportuno assegnare questo caso epigrafico alla "Parte I" sulla *provincia Macedonia*.

nel 112 a.C. per richiedere l'intervento dei senatori nella vertenza con gli Itanii. Questa parte è introdotta dalle formule di *captatio benevolentiae* espresse ai senatori dagli emissari della *polis*, i quali desiderarono rinnovare le manifestazioni di ringraziamento, amicizia e alleanza nei confronti dei Romani. A partire dalla l. 1 le lettere sopravvissute sulla stele non sembrano restituire l'inizio reale del testo, ma soltanto la prima parte di una nuova sezione di esso. La cornice che adorna l'iscrizione nella parte alta a ridosso della prima linea del documento ha indotto Guarducci a ipotizzare che l'*incipit* reale del testo fosse iscritto su un'altra lapide – oggi perduta – posta prima di questa. In quella iscrizione, prima delle rivendicazioni degli Ierapitnii, sarebbero state riportate, ad esempio, la *formula salutationis* di un'epistola romana, le formule introduttive tipiche di un *senatus consultum* e le testimonianze degli ambasciatori di Itano, presentatisi nello stesso anno a Roma⁷²⁹.

Antefatto. Il testo della sentenza emanata dai giudici di Magnesia intorno al 111 a.C. rivela le origini della vertenza sorta tra gli Itanii e gli Ierapitnii. Intorno alla metà del II sec. a.C. gli Itanii occupavano una terra – nota anche con il nome di Eleia⁷³⁰ – nei pressi del santuario di Zeus Dicteo (in località Roussolakkos-Palaikastro, in prossimità del promontorio di Plaka) e diverse isole, tra cui quella di Leuke (l'odierna Kouphonisi, a sud della costa sud-orientale di Creta)⁷³¹. Essi subirono su questi territori le mire egemoniche dei vicini abitanti della *polis* di Praisio e invocarono l'intervento del re lagide Tolemeo VI Filometore χάριν βοηθείας καὶ φυλακῆς⁷³². I Magneti dichiarano che in quel tempo il possesso della *chora* del santuario da parte degli Itanii si riteneva risalisse ai loro antenati, specificando che in quell'occasione fu l'intervento del re lagide a far sì che gli Itanii potessero conservare il controllo su quei luoghi⁷³³. Durante il processo svoltosi nel 112/111 a.C. di fronte ai Magneti gli Itanii, per testimoniare il loro legittimo possesso di tali terreni, presentarono anche alcune epistole regie e loro copie al fine di fornire prove circa la protezione offerta ai loro territori da parte della casata tolemaica ([τὴν Πτ]ολεμαϊκὴν οἰκίαν εἰς προστασίαν καὶ φυλακὴν). Questa fu garantita con l'invio costante di soldati, con una fitta corrispondenza epistolare tra Itano e l'Egitto e forse anche con una fornitura di cereali per il presidio stanziato sull'isola di Leuke⁷³⁴. Il coinvolgimento di forze tolemaiche sul territorio di Itano fu oggetto di un dibattito all'interno del *koinon* dei Cretesi, il quale infine approvò con un

⁷²⁹ *I.Cret.* III.4, p. 109. Vd. *infra*, pp. 301-302.

⁷³⁰ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 77-78.

⁷³¹ L'identificazione di questa isola, che estenderebbe l'area sotto il controllo degli Itanii verso sud, risale a GUARDUCCI 1940, pp. 104-107 (vd. ead., *I.Cret.* III.4, pp. 103, 105), seguita poi da CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 310 e 386; GUIZZI 2001, p. 375; CAMIA 2009, p. 124, nota 279. Sin dall'inizio del III sec. a.C. l'isola di Leuke faceva parte dei territori controllati dagli abitanti di Praisio, che poi cedettero il possesso (ma non la proprietà) dell'arcipelago meridionale alla comunità loro subordinata degli Stalitii (*I.Cret.* III.6, 7 = CHANIOTIS, *Verträge* 64, ll. 4-5). L'isola sarebbe stata conquistata dagli Itanii nel primo ventennio del II sec. a.C.; CHANIOTIS, *Verträge*, p. 386, nota 1809.

⁷³² Per l'influenza lagide su Creta, prolungatasi per gran parte dell'età ellenistica, vd. WILLETTS 1955, pp. 235-239; SPYRIDAKIS 1970, pp. 70-103; BAGNALL 1976, pp. 117-123.

⁷³³ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 37-42.

⁷³⁴ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 97-100.

διάγραμμα ufficiale il sostegno esterno fornito agli Itanii contro i Praisii⁷³⁵; ciò potrebbe aver avuto luogo alla fine degli anni Sessanta del II sec. a.C., vale a dire in un momento successivo alla ricomposizione del *koinon* dopo la stipula della pace tra i suoi membri più influenti – gli Cnossii e i Gortinii – nel 168 a.C., ma forse anche all’indomani della conquista definitiva del potere in Egitto da parte di Tolemeo Filometore nel 164/163 a.C.⁷³⁶ I Magneti constatarono che all’epoca dei fatti i Gortinii, i quali nel 112/111 a.C. sostenevano nel processo gli Ierapitnii, e gli Ierapitnii stessi, in passato rivali dei Praisii, avevano cercato di avvertire gli Itanii del pericolo incoraggiandoli nella lotta contro i loro vicini. Essi infatti citano i testi delle epistole inviate da queste due compagini agli Itanii, i quali furono avvertiti dai primi del pericolo imminente di un’azione militare contro Leuke da parte dei Praisii e ricevettero poi il sostegno dei futuri avversari in difesa dei loro interessi contro ogni eventuale offesa⁷³⁷. Gli abitanti delle due *poleis* si comportarono in quel caso come φίλοι di Itano, sostenendo la città e permettendo di rafforzare la sua posizione politica sui territori contesi di Creta orientale⁷³⁸. In quella fase il centro dei Praisii, promotore di una politica espansionistica imprudente, volta a contendere con l’uso delle armi un possesso ritenuto legittimo⁷³⁹, sembra aver dunque attirato l’inimicizia di molte *poleis* vicine venendo a trovarsi in una posizione sfavorevole all’interno del consiglio pancretese, al punto che fu ritenuto giustificabile persino un intervento bellico straniero in grado di arginare le gravi rivalità interne tra le *poleis*. Nel 145 a.C. però Tolemeo Filometore morì nel corso della guerra contro Alessandro Balas⁷⁴⁰ e i presidi inviati tempo addietro dai sovrani lagidi e dallo stesso Filometore, grazie ai quali era stato preservato un certo equilibrio politico nella parte orientale di Creta, rientrarono in Egitto. Forse già nel 144 a.C. le rivalità territoriali tra le *poleis* tornarono a manifestarsi in forma ancora più violenta, portando allo scoppio di una guerra di grandi proporzioni che coinvolse diverse città della parte centrale e orientale dell’isola, tra cui

⁷³⁵ *ICret.* III.4, 9, ll. 107-108.

⁷³⁶ SPYRIDAKIS 1970, pp. 55-56. Vd. CHANIOTIS, *Verträge* 47, il quale riconduceva a questo scenario un accordo di pace e un *periorismos* tra Itanii e Praisii, avvenuti all’incirca nel 164/163 a.C. al termine della guerra esplosa tra le due città. Tale conflitto era sorto in seguito alla conquista di Dragmo da parte dei Praisii forse all’inizio del III sec. a.C., che aveva determinato un’estensione dell’influenza di quella *polis* verso nord-est a ridosso dei possedimenti di Itano. Vd. anche CAMIA 2009, note 283 e 299.

⁷³⁷ *ICret.* III.4, 9, ll. 108-130. Lettera dei Gortinii agli Itanii, ll. 116-121 ([Γ]ορτυνίων οἱ κόρμοι καὶ ἅ πόλις Ἰτανίων τοῖς κόρμοις καὶ [τ]ᾶι πόλι[ι] χαίρεν); lettera degli Ierapitnii agli Itanii, ll. 125-130 (Ἰεραπιτυνίων οἱ [κόσμοι κ]αὶ ἅ πόλις Ἰταν[ί]ων τοῖς κόσ]μοις καὶ τᾶι πόλει χαίρεν).

⁷³⁸ *ICret.* III.4, 9, ll. 42-45; vd. GUIZZI 2001, p. 376. All’inizio del testo i Magneti, riflettendo sulle origini della lunga disputa tra gli Itanii e gli Ierapitnii, affermano che le circostanze spesso possono generare conflitti anche tra coloro che sono uniti da stretti vincoli relazionali, *ICret.* III.4, 9, ll. 14-15: ἐπειδὴ <δὲ> οἱ καιροὶ πολλ[άκις ...]ς σ[...] τοὺς συγγενεστάτους εἰς διάστασιν τὴν πρ<ὸ>ς ἀ[λλήλους ἐξάγουσι]ν.

⁷³⁹ Il testo del *periorismos* effettuato tra gli Itanii e i Praisii (*ICret.* III.4, 9, ll. 61-65 = CHANIOTIS, *Verträge* 47) rivela che i due popoli si impegnavano a possedere una terra delimitata da confini tracciati concordemente. L’impopolarità dell’azione dei Praisii nei confronti degli Itanii può essere dunque anche spiegata dal fatto che i primi contestarono ai secondi il controllo di un’area della quale essi stessi avevano approvato i rispettivi limiti, impegnandosi in quell’occasione a stipulare una pace eterna – che ora violavano apertamente – a proposito della terra contesa.

⁷⁴⁰ *Ios.*, *Ant.*, XIII, 116-119.

probabilmente anche Cnosso e Gortina, le quali si trovarono spesso in lotta per l'egemonia su Creta nel II sec. a.C.⁷⁴¹ I Magnetii rievocano a questo punto la distruzione della *polis* di Praisio nel corso del conflitto⁷⁴². Strabone precisa che furono gli Ierapitnii, i quali confinavano a oriente con il territorio sotto l'influenza dei Praisii, i responsabili dell'annientamento della città, che di fatto cessò di esistere a partire da quel momento⁷⁴³. Si tratta di un evento epocale nella ridefinizione dei rapporti geo-politici nella parte orientale dell'isola di Creta, in quanto gli Ierapitnii cominciarono ad avanzare nei confronti di Itano le stesse rivendicazioni che erano state dei Praisii. Era dunque soltanto l'esistenza di quella città, posta a metà strada tra Itano e Ierapitna sulle colline interne di Creta orientale, a garantire tra le due popolazioni rapporti pacifici e persino amichevoli, che rinnovate ambizioni territoriali avrebbero completamente annullato. All'indomani della distruzione di Praisio, gli Ierapitnii iniziarono a contendere energicamente il possesso della *hierà chora* di Zeus Dicteo e dell'isola di Leuke agli Itanii⁷⁴⁴. Ierapitna rinnovava così quella politica di espansione territoriale e di appropriazione terriera che aveva condotto durante tutti i secoli III e II a.C., per mezzo di azioni belliche o di accordi di *isopoliteia*, al fine di offrire una dimora permanente ai suoi numerosi abitanti⁷⁴⁵. Molto probabilmente in questo caso gli abitanti della *polis* ritenevano che il territorio posto a ridosso del tempio dovesse essere consacrato al dio e che non potesse perciò essere occupato da alcuna città, dovendo dipendere direttamente dall'amministrazione del santuario. Questa soluzione sarebbe stata infatti a loro favorevole, poiché con ogni probabilità dopo la distruzione di Praisio gli Ierapitnii acquisirono una sorta di supremazia politica nella gestione comune del tempio, nominalmente affidata a un gruppo misto di individui provenienti da più *poleis*⁷⁴⁶. Inoltre gli Ierapitnii affermavano che il dominio sull'isola di Leuke spettava loro per un diritto ereditato dagli antenati; poiché sappiamo che l'isola era stata sin dall'inizio dal III sec. a.C. sotto il controllo dei Praisii e che fu poi da questi concessa agli Staliti, è possibile che gli Ierapitnii avanzassero tale pretesa in nome di un diritto di successione che li rendeva eredi politici – non certamente discendenti per stirpe – del dominio dei Praisii e degli Staliti, il territorio dei quali fu acquisito da Ierapitna a partire dal 144 a.C.⁷⁴⁷

L'intervento di Roma: l'interdictum uti possidetis. In conseguenza del sorgere di questa vertenza ebbe luogo, forse nel triennio 143-141 a.C., il primo intervento romano sull'isola: Servio Sulpicio Galba, *cos.* 144 a.C., fu inviato a Creta a capo di una delegazione per porre fine alle aspre lotte che avevano avuto luogo nella regione, come si apprende anche dalle ll. 57-58 e 65-66 della

⁷⁴¹ Vd. *infra*, pp. 299-300. Vd. anche WILLETTS 1955, p. 237; CAMIA 2009, p. 125 e nota 284.

⁷⁴² *I.Cret.* III.4, 9, ll. 45-47: ἐνστάτος δὲ κατὰ τὴν Κρήτην πολέμου καὶ μείζονος, ἀνειρημένης δὲ ἤδη καὶ τῆς Πραισιῶν πόλεος τῆς κειμένης ἀνὰ μέσον Ἰτανίων τε καὶ Ἰεραπυτνίων.

⁷⁴³ Str., X 4, 12 (C 478-479); vd. GUIZZI 2001, p. 372.

⁷⁴⁴ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 47-49: οὕτως Ἰεραπύτνιοι τῆς τε νήσου καὶ τῆς χώρας ἀμφισβητεῖν Ἰτανίοις ἐπεβάλαντο, φάμενοι τὴν μὲν χώραν εἶναι ἱερὰν τοῦ Ζηνὸς τοῦ Δικταίου, τὴν δὲ νήσον προγονικὴν ἑαυτῶν ὑπάρχειν.

⁷⁴⁵ CHANIOTIS 1999a, pp. 203-204. Vd. anche GUIZZI 2001, pp. 357-373; CHANDEZON 2003, p. 176, fig. 6.

⁷⁴⁶ CHANIOTIS, *Verträge*, p. 310 e nota 1633. Vd. *I.Cret.* III.2, 1, forse della seconda metà del II sec. a.C., a proposito del probabile controllo del santuario da parte degli Ierapitnii.

⁷⁴⁷ CHANIOTIS, *Verträge*, p. 310; vd. anche GUIZZI 2001, pp. 372-373.

presente iscrizione. L'intervento di Sulpicio risultò decisivo nel determinare la cessazione – almeno temporanea – di ogni conflitto sull'isola⁷⁴⁸ e nel decretare il principio giuridico sul quale si doveva basare l'assegnazione delle terre contese, l'*interdictum uti possidetis*. Questa decisione rivestì una tale importanza nell'ambito della presente disputa da essere ripetuta più volte, in forma pressoché identica, sia nella presente iscrizione sia nella sentenza dei Magneti come modello da seguire al momento di adottare una soluzione legale per la vertenza⁷⁴⁹. La sua importanza risiedeva nel fatto che il Senato stesso aveva successivamente ratificato con un *senatus consultum* questo principio decisionale, confermando quanto stabilito da Sulpicio. L'*interdictum uti possidetis* era una formula del diritto possessorio civile romano in materia di cause private, con la quale nel corso di una contesa il magistrato impediva ogni cambiamento alla situazione in atto, decidendo di mantenere la condizione del possesso di un immobile come nel momento immediatamente precedente all'emergere della disputa. Questa imposizione conferiva forza legale a una *iusta possessio* proteggendo l'attuale possessore dell'immobile da tentativi di espropriazione dello stesso attraverso l'uso della forza⁷⁵⁰. In questo specifico caso Sulpicio Galba aveva stabilito che la *chora* e l'isola di Leuke andassero attribuite a coloro che ne detenevano il controllo prima dello scoppio della guerra del 145/144 a.C., in modo che questi le possedessero, le occupassero e le sfruttassero. La sequenza ἔχειν κατέχειν καρπίζεσθαι, che ricorre nel testo alla l. 67, traduce la formula latina *habere possidere frui*⁷⁵¹. Il ruolo dei Romani si limitò dunque in questa occasione a fissare il limite temporale cui far riferimento nel prendere la decisione finale, che spettava al giudice-arbitro sulla base di queste istruzioni e delle indagini svolte sui fatti⁷⁵². Non casualmente la scelta ricadde su

⁷⁴⁸ *ICret.* III.4, 9, ll. 49-50: τῶν δὲ παρὰ Ῥωμαίων πρεσβευτῶν τῶν περὶ Σερούιον Σολπίκιον παραγενομένων εἰς Κρήτην καὶ τοῦ πολέμου λύσιν λαβόντος κατήντησαν καὶ Ἰτάνιοι ἐπὶ τὴν σύνκλητον.

⁷⁴⁹ Vd. qui III.1, ll. 56-59 e ll. 64-67; nella sentenza dei Magneti, *ICret.* III.4, 9, ll. 51-54: ὃν τρόπον ἑκάτεροι ταύτην τὴν χώραν καὶ τὴν νῆσον, περὶ οὗ ἡ πρᾶξις ἐνέστηκε, κατεσχηκότες εἶησαν τῆι πρὸ τοῦ ἡμέραι ἢ ὁ πόλεμος ἐν αὐτοῖς ἤρξατο, οὗ πολέμου ἕνεκεν Σερούιος Σολπίκιος κάκεῖνη ἢ πρεσβεία εἰς Κρήτην ἀπεστάλησαν, ὅπως οὕτως κρίνωσιν αὐτοὺς ἔχειν κατέχειν τε καρπίζεσθαι τε ἐξεῖναι. Si veda CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 335-336, nota 1688, il quale riportava la traduzione latina proposta nel 1905 da Partsch: *uti illi eum agrum eamque insulam quo de agitur possidebant pridie quam bellum in eis ortum est, propter quod bellum Servius Sulpicius et illa legatio in Cretam missi sunt, uti ita iudicent eis habere possidere frui licere*. Si distingue da questa formula il testo, di medesimo significato, riferito in Senato nel 112 a.C. dagli emissari ierapitnii (qui III.1, ll. 20-22).

⁷⁵⁰ BERGER 1953, p. 512, s.v. *interdictum uti possidetis*. Vd. PASSERINI 1937a, pp. 34-48. GUIZZI 1997, pp. 46-47, e Id. 2001, pp. 378-379 e nota 94, ipotizza che nel caso di questa disputa i Romani, pur trattandosi di una proprietà e non di un possesso, abbiano scelto di applicare tale principio poiché il processo si svolgeva tra *peregrini* e su suolo non romano, in condizioni in cui potevano applicarsi le formule interdittali sull'*ager occupatorius* e non le norme del diritto romano e soprattutto lo *ius* relativo alla proprietà.

⁷⁵¹ PASSERINI 1937a, pp. 44-45, chiariva che il verbo νομάομαι attestato alle ll. 56, 58, 64-65 al posto del più consueto κατέχειν aveva comunque il significato di *possidere*. Il verbo διακατέχειν attestato più volte nelle due iscrizioni (*ICret.* III.4, 9, ll. 42, 55, 105; III.1, l. 21) sembra essere stato utilizzato anch'esso nel senso di *possidere* con l'intenzione di dare una maggiore enfasi all'atto di occupare i terreni contesi (Guarducci, *ICret.* III.4, p. 110). Vd. GUIZZI 1997, pp. 46-48, 50-52; CAMIA 2009, pp. 130-131. Vd. inoltre LAFFI 2013, pp. 98-99, per l'equivalenza ὅπως οὕτως κρίνωσιν αὐτοὺς ἔχειν, κατέχειν τε καρπίζεσθαι τε ἐξεῖναι = *ut ita iudicent eos habere possidere fruique licere*.

⁷⁵² CAMIA 2009, pp. 199-200; *infra*, pp. 302-305.

un momento di poco precedente al primo intervento dei Romani a Creta e strettamente collegato a questo, in quanto all'origine del diretto coinvolgimento romano nella politica locale⁷⁵³.

L'arbitrato magnetico del 140 a.C. Nonostante l'intervento della legazione senatoria, dopo pochi anni la vertenza tra Ierapitnii e Itanii riacquisì vigore, al punto che il console dell'anno 140 a.C., C. Lelio Sapiente, fu incaricato dal Senato di nominare una città-arbitro nella rinnovata disputa tra le due città. Il console è nominato nel presente testo alle ll. 22-24, dove si specifica che egli scrisse una lettera ai Magneti per informarli del ruolo a loro assegnato nella vertenza⁷⁵⁴. Alle ll. 27-28 è riportato dunque l'esito del primo arbitrato dei Magneti, i quali, ispirandosi al *senatus consultum* basato sul criterio decisionale stabilito da Sulpicio pochi anni prima, decretarono che gli Itanii, possessori di quelle terre sin dall'epoca degli antenati, avevano pieno diritto di sfruttare tali distretti⁷⁵⁵. Chaniotis intelligentemente ipotizza che dopo la decisione di Lelio Sapiente le due parti abbiano stipulato un accordo, come sembrano indicare diverse espressioni attestate nella presente iscrizione subito dopo l'allusione alla lettera scritta dal console (ll. 25, 36-37, 39-40)⁷⁵⁶. In conseguenza di questa intesa, di cui non conosciamo i dettagli, a partire dal 140 a.C. si apre una lunga e incerta fase di stallo nella contesa in relazione al possesso della terra. Come si legge alla l. 19 del presente testo, gli Ierapitnii nel 112 a.C. dichiararono al cospetto dei senatori che in quel momento erano passati ventotto anni, cioè precisamente il periodo dal 140 al 112 a.C., dal momento in cui la terra di Zeus aveva cominciato a essere lasciata incolta (letteralmente "inutile"). Gli ambasciatori associano questa negligenza da parte degli Itanii a uno di quegli εἰς ἡμᾶς ἀδικήματα menzionati alla l. 17. L'uso della prima persona plurale nel testo senatorio che essi riportano alle ll. 21-22 indurrebbe allora a far credere che questi ritenessero illegittimo il possesso della *chora* da parte degli Itanii, colpevoli di aver trascurato un terreno potenzialmente fertile, e che reinterpretassero dunque il *senatus consultum* degli anni Quaranta come se fosse stato loro

⁷⁵³ Analogamente all'incirca nello stesso periodo (140 a.C. ca.) il Senato istruiva i giudici di Milasa di assegnare la terra contesa tra i Magneti e i Prienei a quella parte che la occupava quando si instaurò la φιλία con il popolo romano, SHERK, *RDGE* 7 = CAMIA 2009, n. 7, ll. 18-22: ἔδοξεν· ὃς κρινεῖ Μάγνησιν καὶ Πριηνεῦσιν περὶ ταύ[της τῆς] χώρας τῆς παρὰ Πριηνέων ἀποκεκριμένης οὐσῆς, ἐξ ἧς χώρας Μάγνητ[ες ἑαυ]τοὺς ἔφασαν ἔκκεχωρηκέναι, ὁπότερον ἂν τούτων δήμων εὐρίσκηται ταύτην χώραν εἰσχηκέναι, ὅτε εἰς τὴν φιλίαν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων παραγένετο, ταύτη[v] τὴν χώραν ὅπως αὐτῶι προσκρίνη ὄριά τε στήση. Vd. SCUDERI 1991, pp. 394-396.

⁷⁵⁴ Il console scelse probabilmente questa *polis* della Caria poiché essa aveva già svolto un'opera di mediazione tra città cretesi negli ultimi anni del III sec. a.C. (*Syll.*³ 560 = AGER, *Arbitrations* 58 I, partic. ll. 10-12), avendo instaurato in quell'occasione ottimi rapporti con tutti i membri del *koinon* pancretese, come ricordano nel 112/111 a.C. gli stessi Magneti (*I.Cret.* III.4, 9, ll. 23-24, μεμνημένος τε τῶν διὰ προγόνων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγενημένων ὑφ' ἑαυτοῦ πρὸς πάντας Κρηταεῖς καλῶν καὶ ἐνδόξων, ἃ καὶ θεοῦ χρημοῖς καὶ τῆι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εἰδήσει κα[τ]εἰληπται). Questi si erano inoltre offerti di agire da intermediari in un conflitto tra Gortina e Cnosso forse prima del 167 a.C. (*I.Cret.* IV, 176 = AGER, *Arbitrations* 127 I; *I.Cret.* I.8, 9 = AGER, *Arbitrations* 127 II). Vd. anche SPYRIDAKIS 1970, p. 62; CAMIA 2009, nota 295.

⁷⁵⁵ Non vi è alcun dubbio sull'interpretazione del primo arbitrato dei Magneti, in quanto sono gli stessi Ierapitnii nel 112 a.C. a dichiarare di fronte al Senato che la decisione degli arbitri fu favorevole ai loro avversari.

⁷⁵⁶ CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 310, 336.

favorevole (ll. 7-8), avendo concesso agli Ierapitnii e non agli Itanii il diritto di occupare la terra sulla base dell'interdetto *uti possidetis*⁷⁵⁷.

L'appello al Senato e la legazione dell'Eburno. Soltanto nel 115, sotto il consolato di M. Emilio Scauro, e nel 114 a.C., quando era console M'. Acilio Balbo⁷⁵⁸, in un clima di rinnovate ostilità tra diverse *poleis* dell'isola di Creta, gli Ierapitnii presero nuovamente l'iniziativa appellandosi al Senato per far rettificare definitivamente la sentenza arbitrale dei Magneti del 140 a.C. (ll. 10-11). In quell'occasione essi si erano presentati a Roma e, dopo essere stati introdotti in Senato probabilmente dai due consoli qui nominati, esposero la loro *relatio* riportata in questa parte del testo (ll. 9-16). Gli Ierapitnii affermarono di aver mostrato ai senatori che la *chora* contesa era un loro possesso per diritto ereditario (*διὰ γένους*), lasciando intuire che essi la avevano occupata dopo averla trovata liberamente accessibile e aver notato che essa non era coltivata da nessuno; allo stesso modo gli Ierapitnii sostenevano che l'isola di Leuke spettava loro sulla base di un possesso risalente ai loro antenati (ll. 14-16). Essi riferirono poi che, a causa di questa loro iniziativa sulle terre contese, gli Itanii avevano commesso diverse ingiustizie nei loro confronti, muovendo improvvisamente guerra a Ierapitna – forse a partire dal 118 a.C. – senza far precedere l'attacco da una dichiarazione ufficiale di ostilità (ll. 6-7)⁷⁵⁹.

⁷⁵⁷ Lo stato lacunoso del testo in questo punto non permette di comprendere a pieno gli eventi incorsi nell'arco di quei ventotto anni sulle aree al centro della disputa. È possibile che gli Ierapitnii non ritenessero giusto che gli Itanii lasciassero in uno stato di abbandono la terra che era stata loro assegnata ufficialmente; essi pensavano probabilmente che, una volta stabilito che il terreno prossimo al santuario di Zeus era fertile e non era definibile come *hierà chora*, esso avrebbe dovuto essere messo a coltivazione e sfruttato; in caso contrario, il terreno era da considerare consacrato al dio e quindi usufruibile soltanto da chi gestiva il tempio, vale a dire da loro stessi. Non si può escludere che l'obbligo di coltivare l'area contesa fosse specificato anche in una clausola della convenzione stipulata nel 140 a.C. tra le due comunità rivali. *Contra*, CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 336-337, affermava che probabilmente l'intesa sancita dopo il primo arbitrato concedeva agli Ierapitnii di continuare a occupare sia la *chora* di Zeus sia forse anche l'isola di Leuke, ragione per cui gli Itanii non avrebbero avanzato successivamente alcuna protesta (III.1, ll. 33-34, 41-42); non si comprende tuttavia come gli Itanii abbiano potuto accettare un accordo che di fatto ribaltava il verdetto arbitrale che li aveva decretati vincitori della disputa. È possibile forse che dopo il 140 a.C. gli Itanii non abbiano reclamato con troppa convinzione la *chora* di Zeus e che per questo gli Ierapitnii si siano sentiti giustificati a continuare ad occuparla con un *chorion*, agendo di fatto soltanto più di venti anni dopo, in conseguenza di un attacco tardivo degli Itanii, per ottenere un riconoscimento ufficiale di questo loro possesso; vd. SCUDERI 1991, p. 403; CAMIA 2009, p. 126. SPYRIDAKIS 1970, p. 61, sosteneva che le disposizioni senatorie favorevoli agli Ierapitnii dovevano risalire alla seconda metà del II sec. a.C.

⁷⁵⁸ Si tratta dello stesso personaggio cui il Ferrary attribuiva la stesura della lettera I.5 indirizzata agli Anfizioni; vd. *supra*, pp. 83-84. *Contra*, CANALI DE ROSSI 1997, pp. 95-96, 105-106, identificava questi due consoli con M. Emilio Lepido (158 a.C.) e M'. Acilio Balbo (150 a.C.) sulla base del fatto che essi sono citati prima di Lelio Sapiente nella *relatio* degli Ierapitnii, che seguirebbe un ordine cronologico.

⁷⁵⁹ CHANIOTIS, *Verträge*, p. 337, seguendo un'intuizione di Crönert (*SEG* 2, 511), riteneva che gli Itanii avessero approfittato di un momento di debolezza politica degli Ierapitnii, i quali erano alleati dei Gortinii, sconfitti nel 120 a.C. dagli Cnossii (*infra*, pp. 299-300), per attaccarli. Secondo GUIZZI 2001, pp. 377-378, l'improvviso assalto degli Itanii aveva indotto il Senato a dare inizialmente ragione agli Ierapitnii giunti a Roma per denunciare tale ingiustizia, come farebbe intuire il testo alle ll. 7-8 menzionato qui sopra; questo spiegherebbe le espressioni di rinnovamento della gratitudine, dell'amicizia e dell'alleanza tra Ierapitna e Roma pronunciate dai messi della *polis* alle ll. 2-3 del presente testo. SPYRIDAKIS 1970, p. 58, ha datato l'attacco degli Itanii al 122 a.C.

Forse in seguito a questo appello il Senato, constatando il rapido incremento della tensione sull'isola dopo una fase di relativa quiete, decise di inviare a Creta una delegazione di *quinqueviri* incaricati di porre fine una volta per tutte alla contesa tra le due città e a ogni vertenza e conflitto in grado di turbare l'ordine a Creta in quel periodo. Tra la fine del 113 e l'inizio del 112 a.C. avrebbe avuto luogo l'intervento sul suolo cretese del Quinto Fabio menzionato nella sentenza dei Magneti come capo di un'ambasceria romana⁷⁶⁰, il nome del quale è leggibile anche nel presente testo alla l. 68. Anche in questo caso gli studiosi hanno dibattuto sull'identità di questo magistrato romano fino a quando emerse con maggiore convinzione l'ipotesi relativa a Quinto Fabio Massimo Eburno, *cos.* 116 a.C., che sarebbe stato attivo a Creta in qualità di legato senatorio⁷⁶¹. Nella presente iscrizione si specifica che egli aveva il compito di stilare un rapporto ufficiale informando Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, *cos.* 112 a.C., dell'esistenza nella *chora* adiacente al tempio di Zeus di edifici in modo che questi ne disponesse l'abbattimento (ll. 68-71). Nella sentenza arbitrale i Magneti precisano inoltre che i legati romani guidati dall'Eburno avevano chiarito con un *senatus consultum* che la terra di Zeus, giudicata *ἱερὰν καὶ ἀγεώργητον* dagli Ierapitnii, era invece fertile, come sostenevano gli Itanii⁷⁶². I *quinqueviri* avevano infatti eseguito un'ispezione del santuario, del suo perimetro e dell'area confinante con il tempio, non descrivendo poi quest'ultima come un territorio sacro o incolto, ma menzionando soltanto una *chora* da poter possedere, occupare e sfruttare⁷⁶³, dove – spiegano i Magneti – quest'ultimo verbo indicava un terreno coltivato in passato e coltivabile in futuro, una condizione inaccettabile invece se la terra fosse stata dichiarata sacra al dio⁷⁶⁴. Un testo proveniente dal sito del tempio di

⁷⁶⁰ *ICret.* III.4, 9, l. 74: τοῦ γραφέντος καὶ ὑπὸ τῶν ἐλληλυθότων εἰς Κρήτην π[ρ]οσειβευτῶν τῶν περὶ Κόιντον Φάβιον.

⁷⁶¹ Vd. *supra*, pp. 35-36, 46; CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 329, 335; GUIZZI 1997, pp. 39, 46; CAMIA 2009, p. 127. *Contra*, BOSANQUET 1939-1940, p. 74, attribuì questa missione a Quinto Fabio Massimo Emiliano o più probabilmente al Serviliano, datando l'invio della legazione a un momento di poco successivo all'attività di Sulpicio Galba. Come si è detto in precedenza, non è ormai possibile dimostrare che l'Eburno abbia agito a Creta in qualità di proconsole di Macedonia, come si è creduto in passato sulla base dell'identificazione di questo stesso individuo con il Κόιντος Φάβιος Κοίντου Μάξιμος ἀνθύπατος Ῥωμαίων autore della lettera ai Dimeii qui attribuita al Serviliano (I.3). Sulla base delle ipotesi (ormai superate) sostenute in BROUGHTON, *MRR*, II, p. 664, Id., *MRR*, III, pp. 87-88, e in PAPAZOGLOU 1979, p. 310, più recentemente l'Eburno è stato ancora definito esplicitamente come proconsole di Macedonia nel biennio 115-114 a.C. (*DNP*, IV, *Fabius* I 25). Gli autori dell'enciclopedia (vd. *DNP*, IV, *Fabius* I 24-25), così come anche SCUDERI 1991, p. 403, nota 213, restano incerti se identificare il legato attivo a Creta nel 113 a.C. con l'Allobrogico o con l'Eburno.

⁷⁶² *ICret.* III.4, 9, ll. 71-74.

⁷⁶³ *ICret.* III.4, 9, ll. 74-79: οἵτινες ἐωρακότες τό τε ἱερὸν καὶ τὸν περίβολον αὐτοῦ ἰδίους σημε[ί]οις καὶ περιοικοδομήμασιν περιεχόμενον, ἐωρακότες δὲ καὶ τὴν χώραν τὴν ὁμορον τῷ ἱερῶι, ὑπὲρ μὲν ἱερᾶς χώρας οὐκ ἔγραψαν οὐθέν ... γνόντες δὲ ὅτι ἡ παροροῦσα χώρα τῷ ἱερῶι οὐκ ἦν ἱερὰ οὐδὲ ἀγεώργητος, ὑπ[ε]ρ χώρας μόνον ἐφαίνοντο μνεῖαν πεποιημένοι, γράψαντες "ἴνα ἔχωσιν κατέχωσιν τε καρπίζωνταί τε". CHANDEZON 2003, p. 174, attribuisce questa ispezione nelle terre attorno al santuario alla delegazione di Sulpicio Galba nel 141 a.C., ma il pronome relativo indefinito οἵτινες alla l. 74 non lascia dubbi sul fatto che siano stati i legati περὶ Κόιντον Φάβιον a recarsi sul sito del tempio.

⁷⁶⁴ *ICret.* III.4, 9, ll. 79-81: τοῦ [κ]αρπίζεσθαι γραφομένου κατὰ χώρας γεγεωργημένης τε καὶ γεωργηθησομένης, ὅπερ ἐπὶ τῆς ἱερᾶς χώρας οὐκ ἦν ἐνδεχόμενον. Vd. PASSERINI 1937a, pp. 42-43. Alle ll. 81-84 i Magneti specificano che, nel caso fossero del tutto vietati il pascolo, la semina o il taglio di legname nella terra sacra di Zeus,

Afrodite e Ares nella località di Sta Lenikà, affacciata sul Golfo di Mirabello, a proposito di una controversia tra le *poleis* di Lato e Olunte dimostra che il mandato dell'Eburno a Creta non era limitato soltanto alla contesa tra Itanii e Ierapitnii, bensì riguardava la situazione generale dell'isola⁷⁶⁵. L'iscrizione si presenta come un *rescriptum* (ἀπόκριμα) di cinque legati romani che riporta il testo originale, composto in prima persona plurale, della comunicazione trasmessa in forma epistolare da questi ai Latii, agli Oluntii e al sacerdote del santuario⁷⁶⁶. Lo studio di questa iscrizione è particolarmente prezioso per la presente analisi, in quanto fornisce alcune informazioni sull'operato di Quinto Fabio Massimo tra il 113 e il 112 a.C. Il testo è innanzitutto più preciso perché riporta il *cognomen* e il patronimico di Quinto Fabio Massimo *Q. f.*, ma anche perché nomina i quattro colleghi che accompagnarono il legato a Creta (ll. 2-4), vale a dire Caio Fannio *C. f.*, Publio Rutilio *P. f.*, Quinto Plozio *A. f.* e Marco Domizio *P. f.*, identificabili in parte con individui politicamente attivi in quegli anni⁷⁶⁷. Il documento fa inoltre riferimento a una guerra sorta a Creta in cui i Latii si trovarono alleati degli Cnossii e gli Oluntii dei Gortinii; è possibile che questo conflitto sia lo stesso grande scontro menzionato nella prima sentenza dei Magneti, sorto all'indomani della morte del Filometore, durante il quale fu distrutta la *polis* di Praisio⁷⁶⁸. La lotta avrebbe dunque coinvolto per più di trent'anni, dal 145/144 fino all'intervento della legazione romana dell'Eburno nel 113/112 a.C., due coalizioni di città cretesi attestata su posizioni opposte, con Cnosso, Lato e Itano da una parte, Gortina, Olunte e Ierapitna dall'altra⁷⁶⁹.

i Romani lo avrebbero certamente precisato, in quanto in altri casi in cui al centro della contesa vi era una terra sacra essi lo avevano scritto espressamente (γραφόντων ῥητῶς), come attestano i *senatus consulta* relativi ad altre vertenze che i Magneti hanno esaminato mentre valutavano il presente caso.

⁷⁶⁵ Van EFFENTERRE 1942, I d, p. 36 = AGER, *Arbitrations* 164 V = CHANIOTIS, *Verträge* 54-56, *Testimonium* b = CAMIA 2009, n. 11: ἀγαθὰ τύχαι. Ἰ ἀπόκριμα τῶν ἐγ' Ῥώμης πρειγευτῶν, Κοίντω Φαβίω Μαξίμω, Κοίντω Ἰ υἱῶ, Γαίω Φαννίω, Γαίω υἱῶ, Ποπλίω Ῥοτιλίω, Ποπλίω υἱῶ, Κοίντω Πλω[τ]ίω, Ἀύλω υἱῶ, Μαάρκω Δομετίω, Ποπλίω υἱῶ κρίματος Ἰ Δατίοις καὶ Ὀλοντίοις καὶ τῶι ἰαρεῖ. *vac.* ἡμεῖς ὁ Κνώσιοι ἔκριναν Ἰ Δατίοις καὶ Ὀλοντίοις διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν εἰς ἀκέραιον ἀποκατεστήσ[αμ]εν, ὅτι ὁμόλογον ἦν ἑκατέροις τοῦτο τὸ κρίμα κατὰ τὸμ πόλεμον γεγενημένον, ὧι καιρῶι Λάτιοι Κνωσίων, Ὀλόντιοι Γορτυνίων σύμμαχοι ἦσαν· ἵνα τοῦτο τὸ πρᾶγμα ἐξ ἀκεραίων διακούσωμεν, ὃ κρίμα Κνώσιοι Ἰ [Λ]α[τ]ίοις καὶ Ὀλοντίοις ἔκριναν περὶ τῆς χώρας· ἃ ὅρια ἔκριναν, ταῦτα τὰ ἴδια εὐδοκεῖ ἔστηκότα εἶναι. ὁποτέρους δὲ ἐν ὀρίοις ἱερὸν Ἄρεος ἐν Ἰ [τ]ῆι Δ[ε]ρ[α]ίαίαι ἐστὶν καὶ ἡ χώρα τούτου τοῦ ἱεροῦ, ἐκείνου τοῦ δήμου Ἰ ἐπιμέλειαν δοκεῖ εἶναι. *vac.* Vd. Van EFFENTERRE 1942, pp. 37-44; GUARDUCCI 1947, pp. 32-35; SCUDERI 1991, pp. 404-408.

⁷⁶⁶ L'unica differenza con un documento epistolare puro appare il riadattamento, operato da coloro che fecero iscrivere il testo sul tempio di Ares e Afrodite a Dera, dell'*incipit* di questo, in cui la *formula salutationis* scritta dai legati romani fu sostituita dall'invocazione benaugurale alla buona sorte e da un titolo apposto al testo che sarebbe stato riportato nelle linee successive (ll. 1-5). Si veda Van EFFENTERRE 1942, p. 41, per l'ambiguità del testo greco, per la presenza di latinismi e per la maldestra resa greca dell'originale latino.

⁷⁶⁷ BROUGHTON, *MRR*, I, p. 536, identifica C. Fannio con un pretore *ante* 118 a.C. e P. Rutilio Rufo con il console del 105 a.C.

⁷⁶⁸ Vd. *supra*, pp. 293-294.

⁷⁶⁹ Il testo dell'iscrizione di Sta Lenikà testimonia che i *quinqueviri* romani decisero di favorire in questo caso Lato sulla base di una sentenza arbitrale emessa durante quella stessa guerra dagli Cnossii, che le due parti contendenti scelsero consensualmente come arbitri della contesa; vd. anche CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 329-330. Si veda ancora *ibid.*, p. 337, sul ruolo controverso degli Cnossii nel corso del conflitto trentennale, in quanto essi appaiono inizialmente come alleati degli Ierapitnii nella prima fase della guerra tra il 145 e il 140 a.C. (*I.Cret.* I.8, 13 =

Il conflitto sembra aver attraversato fasi intense di scontro alternate a periodi di ostilità latente e di rivalità politica, talvolta intervallati da accordi tra le *poleis* dei due schieramenti. Strabone narra che, quando il generale pontico Dorilao si trovava sull'isola alla fine degli anni Venti del II sec. a.C., ebbe inizio a Creta una guerra tra Cnossii e Gortinii e che egli intervenne in aiuto dei primi determinando il loro successo nel conflitto appena prima di apprendere la notizia dell'assassinio del suo re, Mitridate V Evergete, avvenuto nel 120 a.C. a Sinope⁷⁷⁰.

I decreti romani del 112 a.C. Nonostante l'energico intervento dei *quinqueviri* guidati dall'Eburno⁷⁷¹, l'aspra vertenza che divideva le due *poleis* di Creta orientale si riaccese apparentemente nello stesso anno della partenza dei legati romani dall'isola. Come si è già anticipato, nel 112 a.C. nuove ambascerie degli Ierapitnii e degli Itanii si sarebbero presentate in Senato per sollecitarne l'intervento⁷⁷². Di fronte a questa nuova apparizione di emissari delle due città a Roma, il Senato emanò un ulteriore decreto, riportato alle ll. 55-74 del presente testo. Benché in alcuni punti di questa parte l'iscrizione si presenti lacunosa, si può notare che il documento senatorio si apre, come già detto, con l'enunciazione dell'interdetto *uti possidetis*, che avrebbe dovuto guidare le successive decisioni sull'assegnazione delle terre contese, e con un riferimento alla legazione di Sulpicio del 143-141 a.C. (ll. 55-59). Subito dopo compare per due volte il nome dello [σ]τρατηγὸς ὑπάτος L. Calpurnio Pisone Cesonino, il console del 112 a.C., con la raccomandazione che egli si occupasse di scegliere una città-arbitro [ὄ]πως ἑαυτοῖς κρίνηι (ll. 59-64); dalla l. 64 alla l. 67 del decreto senatorio è dunque ripetuta nuovamente la formula *uti possidetis* stabilita da Sulpicio più di trent'anni prima⁷⁷³. Alle ll. 67-68 il Senato incarica il console di fissare una data precisa in cui gli arbitri avrebbero dovuto prendere una decisione sulla vertenza. Segue poi l'indicazione trasmessa al console di ottenere informazioni dalla delegazione di Quinto Fabio Massimo, che aveva appena lasciato l'isola, al fine di far rimuovere eventuali costruzioni che fossero state erette nella *chora* di Zeus (ll. 69-71). I senatori fanno riferimento a questo punto ad altre questioni di cui gli ambasciatori avrebbero parlato a Roma, comunicando – secondo la formula consueta – di affidarsi alla decisione che avrebbe preso il console

CHANIOTIS, *Verträge* 50, accordo tra Ierapitnii e Cnossii forse dopo la morte del Filometore; vd. nella presente iscrizione, ll. 6-7), per poi passare a sostenere gli Itanii forse già prima delle rinnovate ostilità del 121/120 a.C.; vd. anche GUIZZI 2001, pp. 382-384.

⁷⁷⁰ Str., X 4, 10 (C 477). La datazione della morte del re pontico è calcolabile sulla base del testo di Appiano, *Mithr.*, 112 (541), il quale afferma che Mitridate VI, deceduto nel 63 a.C., visse sessantotto o sessantanove anni dopo cinquantasette anni di regno, essendo quindi salito al trono nel 120 a.C.

⁷⁷¹ Si noti che, a seguito della mediazione dei legati romani nel 113 a.C., a Creta diverse città avversarie, tra cui anche le stesse Itano e Ierapitna, stipularono nuovi accordi confinari, come si legge nel sommario fornito in un'iscrizione proveniente da Lato (*I.Cret.* I.16, 18 = CHANIOTIS, *Verträge* 54-56, *Testimonium* e: ll. 1-6, definizione dell'area di competenza dei Lati; ll. 6-11, confini tra Lato e Olunte; ll. 12-14, confini tra Itano e Ierapitna).

⁷⁷² Il riferimento esplicito alle due ambascerie giunte nell'Urbe nel 112 a.C. è attestato nella parte finale della presente iscrizione nella lettera inviata dal console L. Calpurnio Pisone agli Ierapitnii (ll. 90-92).

⁷⁷³ BOSANQUET 1939-1940, pp. 73-74, propose in generale una datazione piuttosto alta per l'intera vicenda, identificando il console con L. Calpurnio Pisone Frugi, *cos.* 133 a.C., e collocando il verdetto arbitrato dei Magneti all'incirca nel 130 a.C.

nell'interesse del Senato e in armonia con il proprio senso di lealtà (ll. 71-74). Poiché sappiamo che nel 112 a.C. anche gli Itanii inviarono emissari in Senato per controbilanciare le rimostranze degli Ierapitnii, si è ipotizzato sin dalle prime edizioni dell'iscrizione che le argomentazioni di questi ultimi fossero precedute in un'altra stele dalla *relatio* degli ambasciatori di Itano, per cui in questo punto l'espressione λόγους ἐποιήσασθε (l. 72) riferita ai discorsi degli emissari stranieri sarebbe rivolta a entrambe le ambascerie cretesi⁷⁷⁴.

Alle ll. 75-88 si trova il decreto emanato dal console Pisone, il quale dichiara che nella basilica Porcia, il 15 giugno 112 a.C. (*a. d. XVII Kal. Quint.*), egli ha esaminato insieme ai membri del suo *consilium* i documenti ufficiali del Senato riguardo a quella questione⁷⁷⁵. A partire dalla l. 82 il decreto del console contiene una comunicazione trasmessa al popolo dei Magneti, il cui nome è in lacuna, che sono invitati a scegliere trentuno giudici καλοῦς κάγαθούς (ll. 84-85) incaricati di emettere il verdetto; essi avrebbero dovuto tenere a mente il parere del Senato e dunque pronunciarsi entro trecentosessanta giorni dal mese di luglio del 112 a.C., anno in cui rivestirono il consolato L. Calpurnio Pisone e Marco Livio Druso (ll. 85-87). Se i Magneti non fossero stati in grado di produrre una sentenza arbitrale entro l'ultimo giorno disponibile, il console stabilisce che essi avrebbero dovuto prendere una decisione definitiva in quello stesso trecentosessantesimo giorno (ll. 87-88). In sostanza si chiedeva ai Magneti di riformulare un giudizio secondo le stesse modalità che essi avevano già adottato nel 140 a.C., vale a dire basandosi sull'interdetto *uti possidetis*, riconsiderando in maniera ancora più attenta tutte le testimonianze disponibili sul possesso delle terre contese e stabilendo definitivamente chi le aveva occupate prima del 145 a.C. Secondo la ricostruzione di Guarducci, la stele che avrebbe preceduto la presente iscrizione recava all'inizio il prescritto della lettera del console Pisone ai Magneti – completa di *formula salutationis* ufficiale –, che avrebbe dovuto introdurre il testo del documento senatorio; questa parte si sarebbe poi ricollegata con le istruzioni impartite ai Magneti alle ll. 82-88. Dopo le formule di apertura dell'epistola sarebbe poi stato inciso il testo del prescritto del *senatus consultum* riportato da Pisone, poi seguito – secondo l'abituale esposizione dei decreti senatorii – dalle *relationes* pronunciate in Senato dalle ambascerie straniere, quella degli Itanii, a noi non pervenuta, e successivamente quella degli Ierapitnii, che si può leggere invece nelle prime cinquantacinque linee del presente documento⁷⁷⁶. A quella epistola del console e al *senatus consultum* alluderebbero quindi i Magneti nella sentenza arbitrale, indicando che i giudici scelti avrebbero seguito le indicazioni [κατὰ τὸ

⁷⁷⁴ *I.Cret.* III.4, p. 109; SHERK, *RDGE*, p. 84; CAMIA 2009, p. 124.

⁷⁷⁵ Come si è già visto nel caso cronologicamente successivo di Oropo (I.7; vd. *supra*, p. 113, nota 362), anche nell'iscrizione di Itano è inclusa la precisazione secondo cui i verbali relativi alla consultazione senatoria menzionata erano riportati sulla quattordicesima (?) tavoletta cerata nel fascicolo dell'ottava tavola (l. 75).

⁷⁷⁶ *I.Cret.* III.4, p. 109.

γεγο]νός ὑπὸ τῆς συγκλήτου δόγμα καὶ κατ'ὰ τὴν ἀποσταλεῖσα[ν ἐπιστολὴν ὑπὸ] Λευκ[ίου Καλοπορνίου Λε]υκίου υἱοῦ Πείσωνος στρατηγοῦ ὑπάτου⁷⁷⁷.

L'epistola del console. Il testo da Eurimoupolis si chiude alle ll. 89-97 con la lettera di Pisone ai magistrati, al consiglio e all'assemblea del popolo degli Ierapitnii. Pisone afferma che le ambascerie cretesi giunte a Roma dalle città contendenti nel 112 a.C. si erano appellate a lui per ottenere udienza in Senato e che egli aveva potuto soddisfare questa richiesta (ll. 90-92). Il console ordinò dunque agli Ierapitnii di verificare se nella *chora* che si trovava al centro della disputa fosse presente qualche edificio, intimandoli di rimuoverlo in linea con quanto stabilito dal Senato e con la decisione da lui maturata a seguito della consultazione con il suo consiglio (ll. 93-97). Egli intendeva avvertire gli Ierapitnii di provvedere da soli a eliminare ogni traccia della loro occupazione – ritenuta abusiva – della *chora* Eleia prima che fossero presi provvedimenti ufficiali nei loro confronti da parte dei giudici magneti incaricati di esprimersi sulla controversia nei mesi successivi. Tale affermazione indica che in fase preliminare Pisone e il suo seguito avevano giudicato legittime le richieste in tal senso degli Itanii, i quali si erano presentati in Senato lamentando la presenza di un *chorion* in quell'area⁷⁷⁸. Questa lettera rappresenterebbe dunque la comunicazione con cui si volle rendere operativo, attraverso coloro che erano accusati di aver costruito illecitamente sulla terra contesa, il decreto del Senato volto a soddisfare le richieste degli Itanii, come riporta la sentenza dei Magneti⁷⁷⁹. È possibile che Pisone abbia così voluto eliminare ogni ambiguità nell'atteggiamento degli Ierapitnii, responsabili di aver edificato la fortificazione su un terreno da loro stessi definito *hierà chora*⁷⁸⁰.

La sentenza arbitrale dei Magneti. Il testo dei Magneti contiene infine l'esito della vicenda e le motivazioni, riportate con dovizia di particolari, che giustificano la sentenza finale emessa dai giudici della *polis* caria tra la seconda parte del 112 e la prima metà del 111 a.C. Innanzitutto i Magneti indicano la data in cui fu emesso il verdetto sulla base del loro calendario locale e elencano poi i nomi dei diciotto arbitri che furono coinvolti nella decisione⁷⁸¹, un numero corrispondente a poco più della metà dei giudici che Pisone aveva richiesto di nominare per occuparsi del caso⁷⁸². Sin dalle prime righe del testo i Magneti dichiarano di aver mantenuto una

⁷⁷⁷ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 9-11. L'epistola di Pisone ai Magneti è rievocata esplicitamente anche poche linee dopo, ll. 20-21: [γράφαντος] δὲ περὶ τούτων καὶ τοῦ στρατηγοῦ Λευκίου Καλοπορ[νίου Λευκίου υἱοῦ Πείσωνος, [καθ]ότι τὰ ἀποδοθέντα ἡμῖν ὑπ' ἐκατέρων γράμματα περιέχει.

⁷⁷⁸ Vd. CAMIA 2009, p. 130, nota 307.

⁷⁷⁹ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 85-89: Ἰτανίων γὰρ ἀξιωσάντων τὴν σύνκλητον ἴνα τὸ ἐνφοδομημένον ὑπὸ Ἰεραπυτινίων χωρίον ἐν τῇ κρινομένῃ χώρῃ καθαιρεθῆι ἢ σύνκλητος ἐπέταξεν Λευκίῳ Καλοπ[ορνίῳ Λευκίου υἱῷ Πείσωνι] στρατηγῷ ὅπως καθαιρ[εθῆ] εἴ τι ἐνφοδόμηται, φανερώς καὶ διὰ τοῦ τοιοῦτου [...]ετων κρατούντων. ἀκολούθως δὲ τούτοις οἱ μὲν αὐτοὺς [...]ντες Ἰτανίους παρήσαν.

⁷⁸⁰ Vd. CARY 1926, p. 198; AGER, *Arbitrations*, p. 446.

⁷⁸¹ *I.Cret.* III.4, 9, ll. 1-9.

⁷⁸² Guarducci, *I.Cret.* III.4, p. 111, riteneva che la nomina di alcuni individui scelti per esprimere un giudizio sulla contesa non fosse stata approvata dagli Itanii e dagli Ierapitnii, imponendo quindi ai Magneti l'istituzione di un collegio arbitrale ristretto.

condotta irreprensibile nel prendere una decisione sulla vertenza, scegliendo di conformarsi nel modo più fedele possibile alle istruzioni ricevute dai Romani⁷⁸³. I Magneti, desiderando garantire ad ognuno dei contendenti il diritto a un giudizio massimamente equo, concessero a entrambe le parti tutto il tempo necessario per esporre le loro testimonianze di fronte ai giudici, dedicando alle udienze un intero giorno e anche gran parte della notte⁷⁸⁴. Essi in particolare sottolinearono lo sforzo compiuto prima della votazione finale nel tentare di riportare in rapporti di amicizia gli Itanii e gli Ierapitnii, presso cui cercarono con insistenza di favorire negoziati di riconciliazione; quando fu chiaro che ogni tentativo in questo senso sarebbe stato vano, essi procedettero alla votazione decisiva⁷⁸⁵. Il testo, dopo un lungo riepilogo di tutte le fasi della vertenza e una ricca argomentazione sulle testimonianze presentate dalle due parti – in particolare dagli Itanii – nel processo, si chiude con l'enumerazione delle uniche motivazioni in grado di giustificare nel diritto greco tradizionale la κυριεία sulle terre, vale a dire per diritto ereditario dagli antenati, in seguito a un acquisto in denaro, per diritto di conquista a seguito di un'azione militare o per la concessione di un soggetto di autorità superiore⁷⁸⁶. I Magneti constatano quindi che dalle indagini è emerso con chiarezza che gli Ierapitnii non potevano rivendicare alcuno di questi diritti né sulla *chora* adiacente al tempio di Zeus né sull'isola di Leuke, decretando quindi la vittoria finale degli Itanii, i quali potevano invece avanzare su quelle terre – in particolare su Kouphonisi – antiche pretese ereditarie⁷⁸⁷.

Considerazioni finali. In seguito al verdetto dei Magneti non abbiamo più traccia di altre dispute tra le due città. Ciò dimostra che in qualche modo l'intervento romano, nonostante le numerose resistenze incontrate, fu infine efficace nel portare un periodo di relativa pace in un'isola afflitta da un'endemica bellicosità interna, inframezzata soltanto da brevi periodi di cessazione delle ostilità⁷⁸⁸. La sentenza arbitrale riequilibrava parzialmente la situazione politica nella parte orientale di Creta nella seconda metà del II sec. a.C., dove Ierapitna manteneva comunque una posizione preminente nello scenario politico locale controllando forse oltre i due

⁷⁸³ *ICret.* III.4, 9, ll. 18-19, 22. Vd. *infra*, pp. 431-432.

⁷⁸⁴ *ICret.* III.4, 9, ll. 28-31.

⁷⁸⁵ *ICret.* III.4, 9, ll. 31-35: τέλος δὲ λαβούσης τῆς δικαιολογίας ἐγγράφους θέμενοι τὰς γνώμας, τῶι μὲν ἀκριβεῖ τῆς ψήφου βραβευθῆναι τὴν κρίσιν οὐκ ἠβουλόμεθα, συναγαγεῖν δὲ σπεύδοντες αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ καὶ πάλιν εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀποκαταστῆσαι φιλίαν ὡς ἦν ἡμῖν πάτριον καὶ προσῆκον ἡγούμεθα ἑκατέρους, τὰ πράγματα ἐφ' ἱκανὸν προσκείμενοι εἰς τὸ συλλύσεως καὶ φιλίας αὐτοῖς παραίτιοι γενηθῆναι. Τῆς δὲ προθέσεως ἡμῶν μὴ τελειομένης διὰ τὸ ὑπερβαλλόντως αὐτοὺς τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλονικίαν ἐνεστάσθαι, συνέβη τῇ ψήφῳ τὴν κρίσιν βραβευθῆναι περὶ ἧς καὶ τὴν καθήκουσαν ἔχθεσιν πεποιήμεθα. Come sottolinea AGER, *Arbitrations*, p. 445, è opportuno rilevare che, a differenza della normale procedura adottata in questi casi, non vi è alcuna menzione nel testo di un'ispezione confinaria eseguita direttamente dai Magneti sui territori contesi.

⁷⁸⁶ *ICret.* III.4, 9, ll. 133-135: [... ἄν]θρωποι τὰς κατὰ τῶν τόπων ἔχουσι κυριείας ἢ παρὰ προγόνων π[αραλαβόν]τες αὐτοὶ [ἢ] πριάμενοι κατ' ἄργυρίου δόσιν ἢ δόρατι κρατήσαντες ἢ παρὰ τινος τῶν κρεισσόν[ων] σχόντες]. Vd. BERTRAND 1991, pp. 125-127; GUIZZI 1997, pp. 40-42, 44-46, 52.

⁷⁸⁷ *ICret.* III.4, 9, ll. 134-140.

⁷⁸⁸ Vd. SPYRIDAKIS 1970, p. 65.

terzi del territorio compreso tra la piana di Ierapetra e il litorale orientale dell'isola⁷⁸⁹. Gli studiosi si sono interrogati a lungo sul peso che può aver avuto – nel determinare la decisione finale dei Magneti a favore di Itano – il fatto che i Romani abbiano indicato preliminarmente il criterio su cui si doveva fondare il giudizio arbitrale, accompagnandolo perdipiù con un'ingiunzione di sgombero nei confronti degli Ierapitnii. Sarebbe stato soprattutto quest'ultimo provvedimento, secondo alcuni⁷⁹⁰, a pregiudicare irrimediabilmente il caso, inducendo gli arbitri della *polis* caria ad allinearsi al parere emanato espressamente dal Senato e dal console⁷⁹¹. Tuttavia, come si è già anticipato, è possibile che i Romani intendessero in questo modo soltanto avvertire gli Ierapitnii dell'incongruenza delle loro posizioni, invitandoli a correggere – prima della sentenza finale – la loro condotta inappropriata⁷⁹². Appare ancora meno pregiudizievole l'invito ad applicare nel processo la formula dell'interdetto *uti possidetis*, con cui i Romani desideravano affiancare all'impegno politico-diplomatico fornito in più occasioni dal 143 circa al 112 a.C. anche un valido strumento giuridico, mutuato dal diritto possessorio romano, che contribuisse a risolvere definitivamente la controversia. In questo senso essi avrebbero scelto una formula in grado di relazionarsi in modo armonico con le caratteristiche tecniche del diritto greco su simili questioni e che fosse quindi più chiara ai soggetti coinvolti nella disputa⁷⁹³. Come ha sapientemente illustrato Camia, l'*interdictum uti possidetis* non costituiva alcun ostacolo alla libera facoltà di giudizio degli arbitri, in quanto indicava soltanto il *terminus* temporale da considerare, lasciando agli arbitri la libertà di valutare chi possedesse la terra prima del limite prescelto e in qualche modo anche alleggerendo il loro lavoro⁷⁹⁴. Questo atteggiamento evidenzerebbe dunque il ruolo ormai evidente esercitato da Roma come autorità superiore in grado di sorvegliare l'andamento, in senso generale e anche all'occorrenza più tecnico, delle controversie sorte nel mondo greco, senza tuttavia abbandonarsi a eccessi di parzialità e a una condotta autoritaria. In questo senso il desiderio dei Magneti di allinearsi prontamente a quanto indicato, anche indirettamente, da Roma è una conseguenza diretta della posizione di assoluto dominio assunta dal Senato nelle vicende politiche dell'Oriente greco, che induceva anche arbitri indipendenti a lasciarsi guidare dalle istruzioni ricevute in modo da non scatenare ulteriori reazioni né della potenza egemone

⁷⁸⁹ CHANIOTIS 1999a, p. 204; GUIZZI 2001, pp. 381-382; CAMIA 2009, p. 132.

⁷⁹⁰ CARY 1926, pp. 199-200; PASSERINI 1937a, p. 43; SHERK, *RDGE*, p. 85; CANALI DE ROSSI 1997, p. 136.

⁷⁹¹ *ICret.* III.4, 9, ll. 84-88: τὸ δὲ πάντων μέγιστον καὶ ἰσχυρότατον τεκμήριον τοῦ ἐγνωσμένων τῶν καθόλου πραγμάτων ὑπὸ Ῥωμαίων ἐφ' ὁμολογουμένοις ἡμᾶς καὶ κεκριμένοις τὴν ψῆφον ἐπενηνοχέαι· Ἰτανίων γὰρ ἀξιωσάντων τὴν σύνκλητον ἴνα τὸ ἐνφοδομημένον ὑπὸ Ἰεραπυτινῶν χωρίον ἐν τῇ κρινομένῃ χώρῃ καθαιρεθῆι ἢ σύνκλητος ἐπέταξεν Λευκίῳ Καλοπ[ορνίῳ Λευκίου υἱῶ Πείσωνι στρατηγῶ ὅπως καθαιρ]εθῆι εἴ τι ἐνφοδομηται.

⁷⁹² Vd. AGER, *Arbitrations*, pp. 445-446.

⁷⁹³ GUIZZI 1997, p. 48.

⁷⁹⁴ CAMIA 2009, pp. 199-202. Anche nel caso della già citata vertenza tra Lato e Olunte il supporto dei legati di Q. Fabio Massimo Eburno appare ancora una volta di carattere tecnico e giuridico, in quanto il parere espresso nell'ἀπόκριμα dei *quinqueviri* fa riferimento al riconoscimento legale degli Cnosii come arbitri della controversia, non esprimendo alcuna netta posizione politica da parte di Roma, la quale anche in quel caso sembrò favorire soltanto indirettamente la coalizione di Cnosso.

né di eventuali contestatori della sentenza⁷⁹⁵. Alcuni studiosi hanno pensato che in questo modo i Romani, agendo in modo disonesto e irresponsabile⁷⁹⁶, intendessero favorire nella controversia Itano e dunque nel più grande scontro per l'egemonia a Creta la coalizione capeggiata da Cnosso, facendo sentire eccessivamente il peso della propria *auctoritas* in una disputa lasciata soltanto apparentemente al giudizio di un arbitro. In realtà è possibile che essi non avessero alcuna preferenza sull'eventuale vincitore della lunga contesa, accontentandosi di contribuire alla sua risoluzione e di sedare ogni potenziale focolaio di lotta tra le litigiose *poleis* dell'isola⁷⁹⁷.

⁷⁹⁵ Vd. PASSERINI 1937a, pp. 54-56. È opportuno rilevare che il testo del verdetto finale emesso dai giudici magneti è datato soltanto secondo il calendario in uso nella *polis* della Caria e che non vi è alcun riferimento alla datazione romana, come avvenne invece in altri casi qui studiati (I.5, vd. *supra*, pp. 80-81 e nota 251). Nella presente vertenza è dunque necessario cercare in altri elementi i segni – anche qui evidenti – della percezione greca circa la presenza dell'autorità romana.

⁷⁹⁶ Vd. CAMIA 2009, p. 199, nota 527.

⁷⁹⁷ SCUDERI 1991, pp. 390-409, partic. nota 165 e p. 409, parlava della "disinteressata obiettività" di Roma in merito alle vertenze fra le *poleis* greche del II sec. a.C., nonché di quel ruolo generale di "autorevole supervisione, senza intenti prevaricatori" che Roma aveva assunto nelle controversie territoriali nel Mediterraneo orientale in particolare a partire dalla pace di Apamea. Anche Van EFFENTERRE 1942, p. 51, al termine della sua analisi sulla disputa tra Latii e Oluntii e sull'intervento di Q. Fabio Massimo affermava che «ce n'est pas le moindre intérêt de cette affaire que de manifester le souci que la République prenait déjà de rétablir par des missions pacifiques la tranquillité sur les rivages de la grande île, en attendant les expéditions militaires qui imposeront, cinquante ans plus tard, la *pax romana* aux valeureux mais trop turbulents Crétois».

III. 2) Probabile lettera di un magistrato romano agli abitanti di Ilio. Ilio, I sec. a.C.

Cinque frammenti iscritti (*a-e*), rinvenuti nel 1894 sull'acropoli dell'antica Ilio.

Frr. *a+b*: alt. 0.23 m, largh. 0.145 m; alt. lett. 0.015 m.

Fr. *c*: alt. 0.05 m, largh. 0.035 m; fr. *d*: alt. 0.05 m, largh. 0.036.

Precedentemente conservata nel Museo Archeologico di Istanbul.

Calco dei frr. *a-d* presso la Akademie der Wissenschaften, Berlino.

Edd.: *Dörpfeld 1902, II, pp. 457-458, nn. XVI-XVII (Brückner) [*IGRR* 199 (Lafaye); Sherk, *RDGE* 53; *Illion* 77 (Frisch); Canali De Rossi 1997, n. 436 (frr. *ab*)].

Cf. anche Dörpfeld 1902, II, p. 457, fig. 258 (frr. *a+b*); Ceccarelli 2013, App. 3, R42.

	[-----]	
<i>a</i>	[----- Ἰλ]ιάδ[ι (?) --]	
	[----- ἐ]ν τῶι ἱερῶι	
<i>b</i>	[-----]ους ἔγραψα	
	[----- τὴν πόλιν ὑμῶν εἶν]αι ἐλευθέραν	
5	[----- καὶ ἀλειτ]ούργητον	
	[-----]α παντα καὶ	
	[----- ἐν νόμοις ἱε]ροῖς <i>vac.</i>	
	[----- συγ]γενεῖς	
	[----- δό]ξαν	
	[-----]	
<i>c</i>	[Ἀθη]νᾶς [--]	<i>d</i> [--]υμ[--]
	[--]οῦσϱ[--]	[--]τρ[--]
<i>e</i>	[-----]	
	[-----]οἱερω[-----]	
	[---- τῆς Ἀθηνᾶς] τῆς Ἰλιά[δος -----]	
	[-----]νομοῦς [-----]	
	[-----]	

Brückner restituisce la prima e unica edizione autoptica del testo, seguita sostanzialmente da tutti gli editori successivi. Si adotta qui la denominazione dei frammenti riprodotta da Frisch (Dörpfeld 1902, n. XVI = *a-d*; Dörpfeld 1902, n. XVII = *e*) || *a* 1]ιάδ[ι --, Frisch. *a* 4 -ους ἔγραψα *oder* ἔγράψα[μεν, sugg. Brückner. *a* 6 ἅπαντα καὶ, Sherk. *a* 7 -]ροῖς, Frisch. *c* 2 [--]οῦ[---], Sherk. *e* 1 ---]οἱερω[ι---, Lafaye, Sherk.

Presentazione dell'iscrizione. Tale epigrafe molto lacunosa, scoperta in un pozzo del tempio iliaco di Atena, potrebbe aggiungere un nuovo tassello alla storia dei rapporti tra i Romani e le comunità asianiche in età tardo-repubblicana. Brückner, il quale non fornì alcuna foto del fr. *e*, omettendo anche indicazioni sulle dimensioni del frammento, ipotizzò che questo secondo ritrovamento potesse essere associato ai fr. *a-d*, reperti nello stesso luogo, restituendo dunque un testo unitario.

Possibili interpretazioni del documento. L'interpretazione di questo testo, destinata a rimanere controversa a causa della sua notevole lacunosità, ruota attorno alla lettura di alcuni vocaboli significativi ancora leggibili sui piccoli frammenti restituiti. Appare sufficientemente chiaro che il testo riguarda dei privilegi conferiti al tempio iliaco di Atena e forse alle terre sacre ad esso pertinenti. La natura epistolare del testo sarebbe segnalata innanzitutto dall'attestazione alla l. 3 dell'aoristo alla prima persona ἔγραψα (*aut* ἔγράψα[μεν]), che indicherebbe la presenza di uno scrivente nell'atto di rievocare la propria attività epistolare. Benché Brückner non si fosse espresso sulla tipologia del documento, la sua proposta di restituire anche un pronome personale alla seconda persona nella lacuna della l. 4 non sembra lasciar dubbi sulla sua interpretazione del testo, come sottolineò Sherk, il primo editore a riconoscerlo con sicurezza un'epistola⁷⁹⁸. Un altro punto molto controverso è poi rappresentato dalla paternità e dalla cronologia del testo. La paleografia e l'affinità tra i contenuti del documento e un luogo straboniano indussero Brückner ad attribuire l'epistola al contesto delle concessioni cesariane agli Iliaci e a ipotizzare dunque una datazione alla metà del I sec. a.C. Il riferimento alla città di Ilio come *civitas libera et immunis* alle ll. 4-5 richiamerebbe infatti da vicino il passo in cui Strabone descrive il soccorso portato, dopo la vittoria di Farsalo, da Cesare agli Iliaci affinché essi preservassero la libertà e l'immunità fiscale (τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀλειτουρησίαν αὐτοῖς συνεφύλαξε); nel contempo Cesare provvide anche a un'assegnazione fondiaria alla città di Ilio⁷⁹⁹. A questa considerazione sarebbe da aggiungere anche il rimando alla συγγένεια alla l. 8 dell'iscrizione, che Strabone presenta come una delle principali motivazioni – accanto alla *imitatio Alexandri* – che indussero Cesare a beneficiare gli Iliaci⁸⁰⁰. Il parallelo sembra molto significativo, ma lo stato di conservazione dell'iscrizione non permette di riconoscerne una traccia decisiva in merito all'identità dello scrivente o al contesto in cui il documento fu prodotto⁸⁰¹. Ad esempio, non è possibile approfondire, sulla base della presente iscrizione, lo studio del legame che Cesare sentiva con Ilio

⁷⁹⁸ RDGE, pp. 278-279.

⁷⁹⁹ XIII, 1, 27 (C 595).

⁸⁰⁰ Ibid. (C 594): ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ φιλαλέξανδρος ὦν καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἰλίας συγγενείας γνωριμώτερα ἔχων τεκμήρια ἐπερρώσθη πρὸς τὴν εὐεργεσίαν νεανικῶς.

⁸⁰¹ Si noti che BATTISTONI 2010, p. 93, nota 59, nel suo paragrafo sul peso della parentela nella diplomazia di età repubblicana (pp. 81-97), cita l'iscrizione in modo cursorio senza discuterla, non considerandola degna di particolare considerazione. BERNHARDT 1980, p. 198 e nota 56, e CANALI DE ROSSI 1997, pp. 371-372, non esitavano ad attribuire l'iscrizione a Cesare; Canali De Rossi in particolare la collocava dopo il 47 a.C.

alla luce della proclamata discendenza da Venere, dal momento che mancano evidenze significative dalle province orientali su una rivendicazione da parte di Cesare di una relazione particolare con Venere o con l'Afrodite caria – cui invece si legò Silla – attraverso la rievocazione del mito troiano⁸⁰². Alla luce di ciò non è dunque possibile escludere l'eventualità che l'epistola sia da attribuire a Silla o anche a qualche altro magistrato romano attivo in Oriente, come ricordò Sherk. Il tema della parentela a giustificazione di un atteggiamento favorevole nei confronti degli Iliaci poteva essere infatti rievocato, in linea di principio, da qualsiasi romano⁸⁰³. Silla aveva intrattenuto buone relazioni con gli Iliaci al tempo della guerra mitridatica, quando aveva tentato di evitare la distruzione di Ilio ad opera di Fimbria pensando di poter salvare la popolazione dalle rappresaglie dell'avversario ricordandogli che essi si erano affidati a lui⁸⁰⁴. Nell'incendio della città anche il tempio di Atena fu distrutto (85/84 a.C.)⁸⁰⁵. Al termine del conflitto, poi, Silla aveva concesso a Ilio l'*eleutheria* e ne aveva iscritto gli abitanti nella *formula sociorum*⁸⁰⁶, provvedendo anche alla ricostruzione della città⁸⁰⁷. Data la cronologia di riferimento attribuita all'iscrizione (I sec. a.C.) e il riferimento alla *syngeneia*, occorre considerare tra i possibili scriventi dell'epistola anche L. Giulio Cesare, *cos.* 90 a.C. e poi censore nell'anno successivo, nonché suo figlio, omonimo, *cos.* 64 a.C. e poi censore nel 61⁸⁰⁸. Appartenenti a un ramo della *gens Iulia* legato da rapporti di "cousinage lointain" con quello del dittatore, entrambi sono protagonisti di alcune

⁸⁰² Per questo motivo ERSKINE 2001, pp. 248–250, dubitò della storicità della visita di Cesare alle rovine di Troia descritta da Lucano, IX, vv. 964–999, durante la quale egli avrebbe anche rivolto una preghiera agli spiriti della città e agli antenati. ERSKINE 2001, pp. 247–248: «apart from this Caesar's benefactions appear to have amounted to no more than the confirmation of the existing situation and we might wonder whether Caesar really paid all that much attention to Ilium». Altre testimonianze sul rapporto tra gli Iliaci e Cesare sono restituite da Svetonio, *Iul.*, 79, 3, il quale riferisce del progetto di Cesare, poco prima del suo assassinio, di trasferirsi ad Ilio o ad Alessandria; quanto alla relazione tra Cesare e il culto di Venere, una lettera di Ottaviano ad Efeso, iscritta sulla *parodos* del teatro di Afrodisiade, commemora il dono da parte di Cesare di un manufatto aureo raffigurante Eros alla dea caria (*Aphrodisias and Rome* 12 = *LAphr.* 8.31, ll. 13–14). Tale offerta non appare più singolare di quelle abitualmente presentate dai generali romani nei santuari orientali.

⁸⁰³ Si veda a questo proposito l'episodio in cui Fimbria, determinato a impossessarsi della città, ordinò di essere accolto a Ilio in quanto romano, alludendo ironicamente alla parentela tra i due popoli; App., *Mithr.*, 53 (211–212): ἐκέλευσε δὲ καὶ αὐτόν, ὄντα Ῥωμαίων, εἶσω δέχεσθαι, κατειρωνεύσάμενός τι καὶ τῆς συγγενείας τῆς οὔσης ἐς Ῥωμαίους Ἰλιεῦσιν. Come si è detto (*supra*, p. 93, nota 291), anche Silla fu riconosciuto dall'oracolo delfico come discendente di Enea e dunque come destinatario del favore di Afrodite *Kypris* (App., *Civ.*, I, 97, 453): πείθό μοι, Ῥωμαῖε. Κράτος μέγα Κύπρις ἔδωκεν Αἰνείου γενεῆ μεμελημένη.

⁸⁰⁴ App., *Mithr.*, 53 (211). Vd. anche Liv., *Per.*, LXXXIII: *urbem Ilium, quae se potestati Syllae reservabat*; Aug., *Civ.*, III, 7: *illi enim contra Fimbriam portas clausurant, ut Sullae servarent integram civitatem*.

⁸⁰⁵ Obseq., 56b; Aug., *Civ.*, III, 7.

⁸⁰⁶ App., *Mithr.*, 61 (250). La distruzione di Ilio ad opera di Fimbria fu ricordata da molti autori per tutta l'antichità, da Livio a Orosio e Agostino; per i riferimenti vd. BERNHARDT 1985, p. 61, nota 316.

⁸⁰⁷ Oros., *Hist.*, VI, 2, 11: *sed eam Sulla continuo reformavit*. In modo più generico Strabone, XIII, 1, 27 (C 594), parla di ἐπανορθώσεις apportati da Silla alla città per alleviare le sofferenze della popolazione dovute alla distruzione.

⁸⁰⁸ Su queste due figure vd. DNP, VI, I. *Caesar*, I 5–6. Sulla censura di L. Giulio Cesare nel 61 a.C. vd. NICOLET (dir.) 1980, pp. 114–122, 149, in cui, alla l. 22 del testo della *lex Gabinia Calpurnia* del 58 a.C. (da Delo), viene restituita la formula *L. Ca[er] C[aius] Curio cens[or]* a conferma della carica tenuta da L. Giulio Cesare *iunior* in quell'anno.

iscrizioni da Ilio, figurando tra i principali protettori romani della città in età repubblicana⁸⁰⁹. Gli Iliaci avevano infatti dedicato al censore dell'89 a.C. una statua e una base iscritta per il suo impegno nel ripristinare i diritti della *hierà chora* di Atena Iliaca, che aveva escluso dalla *lex locationis* relativa alle esazioni dei pubblicani⁸¹⁰. L'atteggiamento evergetico mostrato dal censore nei confronti della città indusse gli Iliaci ad onorare anche sua figlia Giulia⁸¹¹. Il legame percepito all'interno della *gens Iulia* con Venere, che può essere all'origine delle concessioni del censore al tempio iliaco, fu celebrato sin dal II sec. a.C. attraverso la monetazione; alla perpetuazione di questo tema identitario avrebbe contribuito anche lo stesso censore dell'89 a.C., identificato ipoteticamente da Crawford come il magistrato monetale responsabile della coniazione di un denario raffigurante la dea su una biga⁸¹². La carriera del figlio omonimo di L. Giulio Cesare appare alquanto complessa da ricostruire, ma anch'essa legata a Ilio. Si ritiene infatti che egli abbia operato nel 77 a.C. come questore in Asia, anno in cui si sarebbe recato a Ilio per sovrintendere a un accordo stipulato tra le città della Troade in merito all'organizzazione delle celebrazioni panegiriche in onore di Atena⁸¹³. La datazione del concordato nel "nono anno" ha portato gli editori a escludere una cronologia risalente all'inizio dell'era provinciale dell'Asia (125/124 a.C.), in cui è improbabile che il futuro censore dell'89 avesse già svolto la questura, per collocare invece l'iscrizione nell'era sillana iniziata nell'85/84 a.C., una data certamente significativa per la stessa Ilio alla luce della ricostruzione della città, promossa dal vincitore di Mitridate a partire da quell'anno⁸¹⁴. È dunque possibile che anch'egli, dando seguito a una politica già avviata dal padre, abbia beneficiato gli Iliaci confermando o implementando le esenzioni stabilite più di venticinque anni prima per la *hierà chora* e per il tempio di Atena, che egli ebbe occasione di frequentare nel 77 al momento della stipula del concordato, avvenuta al suo cospetto proprio in quel santuario⁸¹⁵.

⁸⁰⁹ Vd. NICOLET (dir.) 1980, p. 115; il console del 90 era zio del padre del dittatore, mentre il console del 64 era un lontano cugino del dittatore.

⁸¹⁰ DÖRPFELD 1902, II, pp. 453-454, n. XIV (Brückner) = OGIS 440 = *Illion* 71: ὁ δῆμος Λεύκιον Ἰούλιον Λευκίου υἱὸν Καίσαρα τιμητὴν γενόμενον καὶ ἀποκαταστήσαντα τὴν ἱερὰν χώραν τῆι Ἀθηναίᾳ τῆι Ἰλιάδι καὶ ἐξελόμενον αὐτὴν ἐκ τῆς δημοσιωνίας.

⁸¹¹ *Illion* 72, ll. 4-6: [διὰ] τὰς εὐεργεσίας τὰς ἐ[κ τ]οῦ πατρὸς αὐτῆς εἰς τὸν [δ]ῆμον γενομένης.

⁸¹² *RRC* 320 (pl. XLII, n. 10). Un esempio precedente è *ibid.*, n. 258 (pl. XXXVII, n. 23), datato al 129 a.C. e attribuito al pretore del 123 a.C., Sesto Giulio Cesare; vd. anche *RRC*, II, p. 727.

⁸¹³ OGIS 444 = *IGRR* IV 197 = *Illion* 10a, ll. 1-6.

⁸¹⁴ La prima datazione fu sostenuta da Brückner in DÖRPFELD 1902, II, p. 455, ma venne corretta dai successivi editori (OGIS 444, note 2 e 4; *IGRR* IV 197, nota 2; *Illion*, pp. 37-38). Vd. NICOLET (dir.) 1980, p. 119 e nota 17, il quale adduceva, a conferma di questa cronologia, uno studio prosopografico effettuato da Robert sugli emissari inviati dalle città della Troade a Ilio.

⁸¹⁵ NICOLET (dir.) 1980, pp. 118-122, propose di attribuire anche la dedica *Illion* 71 al censore del 61 a.C., considerando maggiormente plausibile la possibilità che L. Giulio Cesare avesse effettuato una *locatio* dopo la riorganizzazione dell'Oriente ad opera di Pompeo. Egli ammetteva tuttavia che la dedica a Giulia non poteva che essere associata all'opera del censore evergete dell'89 a.C., in quanto nessuna testimonianza induce a credere che il censore del 61 a.C. avesse figli. ERSKINE 2001, pp. 246-247, propone di identificare il destinatario della dedica con

Roma e Ilio nel I sec. a.C. Ci troviamo dunque di fronte a un testo molto problematico di cui possiamo intuire in termini generici i contenuti e il contesto in cui venne prodotto, ma di cui siamo in grado di restituire soltanto una ricostruzione ipotetica. Esso si configura come il prodotto della temperie politica che caratterizzò la presenza romana in Asia in particolare nella prima metà del I sec. a.C., inserendosi nel più ampio scenario dell'organizzazione fiscale del territorio asianico condotta dalle principali personalità dello Stato (Silla, Pompeo o Cesare), ovvero anche nell'ambito delle spregiudicate esazioni effettuate dai pubblicani, con cui Ilio potrebbe essere entrata in contrasto, scegliendo poi di appellarsi a qualche alto ufficiale romano (e.g. L. Giulio Cesare *maior*)⁸¹⁶. Pur non potendola considerare una traccia decisiva per lo studio della parentela nella diplomazia romana, è plausibile che il rimando al mito troiano abbia avuto un certo peso nell'attribuzione dei privilegi al tempio iliaco nel I sec. a.C., esattamente come sarebbe avvenuto nella prima età imperiale soprattutto con Claudio. Le fonti che riferiscono dell'immunità completa concessa agli Iliaci dall'imperatore nel 53 d.C., infatti, insistono sull'origine troiana della stirpe romana come motivo fondante delle concessioni di età repubblicana, sancite attraverso *senatus consulta*, e imperiale⁸¹⁷. Tale tema ideologico potrebbe essere alla base anche dell'atteggiamento favorevole mostrato probabilmente da Augusto agli Iliaci nel corso del suo soggiorno in Asia nel 20 a.C., quando egli provvide a sistemare la provincia⁸¹⁸. Da un lato Plinio riferisce che a quel tempo la città di Ilio era ancora *immune*⁸¹⁹, dall'altro il reperimento dell'architrave del tempio di Atena, la quale reca iscritti probabilmente il nome e la titolatura di Augusto, confermerebbe che l'imperatore contribuì allo splendore della città promuovendo il restauro del suo principale santuario⁸²⁰.

il censore del 61, non ritenendo di poter escludere che egli avesse una figlia di nome Giulia (per una Giulia di cui non conosciamo il nome del padre vd. *RE*, X.1, *Iulius* 544).

⁸¹⁶ Vd. BERNHARDT 1980, p. 198. Come rilevava CANALI DE ROSSI 1997, p. 372, non siamo in grado di stabilire se l'epistola costituisca la risposta romana a un'ambasceria iliaca diretta a Roma o in qualche luogo dell'Asia. Ignoriamo inoltre dove essa sia stata scritta.

⁸¹⁷ Svetonio, *Claud.*, 25, 3, riporta che Claudio lesse una lettera antica inviata dal Senato a un re Seleuco promettendo alleanza e amicizia soltanto alla condizione che il re esentasse gli Iliaci, *consanguineos suos*, da ogni tassazione (sulla possibilità di identificare il destinatario dell'epistola, probabilmente da considerare autentica, in Seleuco II vd. BATTISTONI 2010, pp. 86-87); Tacito, *Ann.*, XII, 58, 1, riferisce invece che la causa degli Iliaci fu sostenuta da Nerone, all'epoca sedicenne, per metterne alla prova l'abilità oratoria; la sua orazione fu impostata sull'origine troiana dei Romani e della *stirps Iulia*, nonché citando *aliaque haud procul fabulis vetera*. Vd. inoltre *Dig.*, XXVII, 1, 27, 1: *Iliensibus et propter inclutam nobilitatem civitatis et propter coniunctionem originis Romanae iam antiquitus et senatus consultis et constitutionibus principum plenissima immunitas tributa est*.

⁸¹⁸ Dio. Cass., LIV, 7, 4-6, partic. 4: κομισθεῖς πάντα τὰ τε ἐκεῖ καὶ τὰ ἐν τῇ Βιθυνίᾳ διέταξεν.

⁸¹⁹ *Nat.*, V, 124.

⁸²⁰ DÖRPFELD 1902, I, pp. 224-225, fig. 8 (ibid., II, p. 470, n. 60) = *Illion* 84. L'epigrafe presenta due testi sovrapposti probabilmente appartenenti a due diverse fasi di rinnovamento e restauro del tempio, entrambe attribuite all'epoca augustea. Un'iscrizione è distribuita su due linee (Αὐτοκράτ[ωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου] | υἱὸς Σεβασ[τοῦ - -]), mentre l'altra, formata dai segni lasciati dai chiodi di lettere metalliche di grandi dimensioni (alt. ca. 20 cm), si sviluppava su una singola linea ([Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλί[ου υἱὸς Σεβαστοῦ - -]). A proposito della prima Brückner, in DÖRPFELD 1902, I, p. 225, suggeriva anche di restituire Αὐτοκράτ[ωρ Καῖσαρ θεοῦ] Ἰουλίου υἱὸς Σεβασ[τοῦ ἐπεσκεύασεν].

SEZIONE 2

Capitolo I

La prassi diplomatica dall'invio delle ambascerie alla pubblicazione epigrafica dei testi

1.1 Le ambascerie

Nella prassi diplomatica l'invio di ambascerie era il momento principale del dialogo tra l'autorità superiore e le *poleis* elleniche, garantendo un contatto diretto tra le due parti. In un momento successivo al confronto militare, alla conquista o all'annessione di un territorio l'invio di delegazioni riportava lo scenario politico a uno stato di apparente normalità, ripristinando – benché secondo nuove modalità – un aspetto importante della vita politica internazionale. Il dialogo diplomatico permetteva dunque alle città di rivendicare la propria autonomia o comunque una dignità politica anche a seguito di un'eventuale sottomissione e ai Romani di negoziare e chiarire i termini della lealtà che le *poleis* erano tenute a garantire alla nuova potenza egemone. Si impone tuttavia una distinzione tra le ambascerie che si recarono a Roma richiedendo udienza in Senato e le missioni diplomatiche che raggiunsero i magistrati romani nelle sedi amministrative delle province dove operavano o nei luoghi in cui essi risiedevano temporaneamente.

1.1.1 Le ambascerie dall'Oriente greco a Roma

L'arrivo nell'Urbe. Le ambascerie che si recavano a Roma dovevano rispettare un protocollo procedurale che regolava in ogni fase la loro permanenza nell'Urbe dall'arrivo in città alla partenza verso la madrepatria. Secondo la tradizionale descrizione di Polibio era compito dei consoli introdurre gli ambasciatori stranieri nel Senato¹, al quale spettava determinare il modo in cui trattare ognuna delle missioni diplomatiche che giungevano a Roma e come rispondervi². Di fatto le ambascerie straniere potevano però essere ricevute e condotte in Senato da ogni magistrato che avesse il potere di convocare l'assemblea (*ius senatus consulendi*), come il dittatore,

¹ Plb., VI, 12, 2. Vd. WALBANK 1957-1979, I, p. 676.

² Plb., VI, 13, 7. Vd. WALBANK 1957-1979, I, p. 681.

i pretori urbani o – più raramente – peregrini, per cui le missioni diplomatiche potevano confluire a Roma in ogni momento dell'anno anche dopo la partenza dei consoli per le rispettive province³. Appena arrivati in città, gli ambasciatori stranieri avrebbero dovuto presentarsi ufficialmente a un magistrato, cui avrebbero consegnato documenti ufficiali attestanti la propria identità, la qualifica di πρεσβευταί autorizzati a rappresentare la madrepatria, la composizione dell'intera legazione (schiavi inclusi) e i motivi della loro visita⁴. In particolare essi dovevano recarsi presso l'*aerarium Saturni* per registrarsi al cospetto dei questori⁵, i quali avviavano formalmente il processo di accoglienza degli emissari in Senato. Questo primo atto serviva a informare i senatori della presenza di una legazione straniera nel territorio dell'Urbe, a proposito della quale essi avrebbero dovuto riunirsi per decidere se concedere udienza agli emissari e dove ospitarli a spese dello Stato nel tempo che intercorreva fino al giorno del loro accesso in Senato⁶. I senatori tenevano molto al rispetto di questa prassi, come dimostra il fatto che nel 172 a.C. essi giustificarono l'allontanamento degli ambasciatori illiri, sospettati di essere *speculatores* al servizio di Perseo, affermando che al loro arrivo questi non si erano presentati, come era consuetudine (*ex instituto*), al magistrato che avrebbe loro assegnato gli alloggi (*loca*) e fornito i tipici segni dell'ospitalità romana (*lautia*)⁷. La violazione di questa norma avrebbe di fatto compromesso la

³ Vd. MOMMSEN, *St.-R.*², III.2, p. 1155; WALBANK 1957-1979, I, p. 676; [BONNEFOND]-COUDRY 2004, p. 532; BÉRENGER 2010, p. 66. Soltanto in due casi nel 167 a.C. abbiamo testimonianza di ambascerie introdotte in Senato da tribuni plebei (Diod., XXXI, 5, 1; 5, 3); vd. Gell., XIV, 7, 4: *primum ibi ponit qui fuerint per quos more maiorum senatus haberi soleret, eosque nominat: dictatorem, consules, praetores, tribunos plebi, interregem, praefectum urbi [...]*. Credo sia opportuno ridimensionare, come suggerisce anche FERNOUX 2011, pp. 86-94, la convinzione secondo cui a partire dal 153 a.C., quando l'inizio dell'anno consolare fu anticipato all'1 gennaio (*Kal. Ian.*), si sia stabilita l'abitudine di ricevere le ambascerie in Senato nel mese di febbraio, usanza che sarebbe stata poi definitivamente sancita da una *lex Gabinia* attribuita al 67 a.C. (BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 333-346; vd. FERRARY 2007, pp. 118-119; PINA POLO 2013, p. 249. Vd. inoltre alcune precisazioni in BATTISTONI 2015, pp. 184-187). Nel periodo preso in considerazione nella presente dissertazione, infatti, gli ambasciatori provenienti dall'Oriente furono ricevuti a febbraio soltanto in un caso (precisamente il 9; Ios., *Ant.*, XIV, 222), mentre in altri casi ebbero accesso in Senato il 16 marzo (II.6, ll. 20-21), l'11 aprile (Ios., *Ant.*, XIV, 219), il 15 giugno (III.1, l. 76), il 5 luglio (I.4, a.A, ll. 12-14), il 16 ottobre (I.7, l. 60) e il 13 dicembre (Ios., *Ant.*, XIV, 145). Nel 39 a.C. ambasciatori da Panamara furono ricevuti il 15 agosto (SHERK, *RDGE* 27, l. 4).

⁴ [BONNEFOND]-COUDRY 2004, p. 533 e nota 8; BÉRENGER 2010, pp. 66-67. Soltanto ai sovrani era riservato (*more maiorum*) il privilegio di essere ricevuti, appena avessero messo piede in Italia, da un questore nominato dal Senato, che li avrebbe scortati in sicurezza a Roma; vd. FERRARY 2007, p. 117. Sulle testimonianze epigrafiche relative alla designazione degli ambasciatori da parte delle città dell'Asia Minore vd. CLAUDON 2015, pp. 128-133.

⁵ Plut., *Mor.*, 275b-c.

⁶ [BONNEFOND]-COUDRY 2004, pp. 533-534; l'autrice ipotizza che la consegna ai questori della dichiarazione relativa alla composizione dell'ambasceria e allo status sociale dei componenti sia da collocare dopo l'emissione del primo *senatus consultum* che accordava l'ospitalità pubblica agli ambasciatori.

⁷ Liv., XLII, 26, 3-6. Vd. anche Liv., XXVIII, 39, 19, a proposito del privilegio concesso agli emissari saguntini nel 205 a.C. (*locus inde lautiaque legatis praebere iussa*); XXXIII, 24, 5. Il termine *lautia* (in greco παροχή), assai vago, è genericamente tradotto dagli studiosi anglo-sassoni con "official entertainment": esso poteva indicare sia la consegna di doni da parte del questore urbano sia una serie di servizi di cui gli ambasciatori stranieri potevano usufruire durante il loro soggiorno a spese dello Stato romano (vd. Liv. XXXV, 23, 11); vd. BRISCOE 1981, pp. 179-180; Id. 1989², p. 295. Vd. anche Paul. Fest., p. 68, s.vv. *dacrimas* – *dautia*. Secondo MOMMSEN, *St.-R.*², III.2, p. 1152, nota 2, non

buona riuscita di una missione diplomatica a Roma, che avrebbe rischiato di non ricevere alcuna risposta da parte del Senato⁸. La registrazione presso i questori rivestiva una tale importanza nella procedura romana di accoglienza delle ambascerie straniere che nel 59 a.C. Cicerone, difendendo Flacco, tentò di screditare gli ambasciatori giunti da Temno per accusare il suo assistito affermando che al momento della registrazione essi avevano dichiarato il falso⁹. Tuttavia è opportuno sottolineare che l'interpretazione dei senatori circa le norme procedurali di ricezione delle ambascerie era piuttosto flessibile e poteva variare da caso a caso in base alla posizione del Senato nei confronti della città o del sovrano che gli ambasciatori rappresentavano, come già specificato nella descrizione polibiana¹⁰. Un esempio di questo atteggiamento riguarda l'ambasceria rodia del 167 a.C., descritta da Livio¹¹: quando i Rodii si presentarono a Roma per congratularsi con i Romani per la vittoria su Perseo e giustificare la loro condotta nella guerra appena terminata, il Senato fu convocato dal console M. Giunio Bruto per valutare se accordare loro alloggio, ospitalità e udienza (*an locum, lautia senatumque darent*); dopo le consultazioni, il console uscì dalla curia e raggiunse nuovamente i Rodii per informarli che questi privilegi erano accordati ai *socii et amici populi Romani* e che, in considerazione della loro condotta nel conflitto romano-macedonico, essi non potevano essere considerati parte di quella categoria.

Nei casi citati nella sezione documentaria del presente lavoro questi dettagli circa la ricezione delle ambascerie elleniche nell'ultimo secolo di vita della Repubblica non sono facilmente desumibili, in quanto simili informazioni furono considerate superflue, venendo quindi omesse nei testi relativi alle sedute del Senato o nelle lettere dei magistrati romani. Come si osserva già in relazione all'età precedente, simili dettagli protocollari erano specificati quasi esclusivamente nelle testimonianze letterarie e soltanto sporadicamente trovavano spazio nei documenti ufficiali romani. Evidentemente nella fase di stesura di tali documenti le informazioni sulla procedura diplomatica svoltasi in Roma non erano considerate degne di nota nella descrizione sommaria delle diverse fasi che scandivano l'*iter* diplomatico in Senato. Dai testi della "Sezione 1" abbiamo

era corretta l'equivalenza tra *lautia* e ξενία proposta da Plutarco (*M.*, 275c), in quanto i *lautia* corrispondevano a quelle suppellettili domestiche ("Hausgeräth") che gli ambasciatori stranieri non avrebbero potuto portare con sé in viaggio, come soprattutto i letti; vd. Char., *Gramm.*, p. 34 Keil, l. 1, *lautia supellex*; *Gloss. Philox.*, p. 66 Labbe, ἐνδομενία, *haec Lautia*. [BONNEFOND]-COUDRY 2004, p. 531, appoggia questa ricostruzione traducendo *lautia* con "le couvert" e anche RAGGI 2001, pp. 112-113, propone di intenderlo come "board and everything that was indispensable to a comfortable stay". Nel *sc de Asclepiade sociisque* del 78 a.C. l'espressione *munusque eis ex formula locum lautiaque q(uestorem) urb(anum) eis locare mitte[reque i]uber[ent...]* (RAGGI 2001, lat. l. 18) è tradotta nella versione greca con ξενία τε αὐτοῖς κατὰ τὸ διάταγμα τόπον παροχὴν τε τὸν ταμίαν τὸν κατὰ πόλιν τούτοις μισθῶσαι ἀποστ[εῖ]λαί τε κελεύσωσιν (gr. ll. 25-26).

⁸ Liv., XLII, 26, 6: *responsum tamquam legatis qui ut adirent senatum non postulassent, dari non placuit*.

⁹ Cic., *Flacc.*, 18, 43.

¹⁰ Questa flessibilità appare evidente soprattutto nella scelta di ricevere alcune legazioni all'interno o all'esterno del *pomerium* non sulla base dello stato di guerra o di pace vigente in quel tempo con la madrepatria degli ambasciatori ricevuti in città, ma in virtù dell'atteggiamento che il Senato intendeva assumere in quel preciso momento nei confronti di quegli interlocutori; vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 139-143; FERRARY 2007, pp. 119-120.

¹¹ XLV, 20, 6-8.

testimonianza di dodici ambascerie giunte a Roma dalle province ellenofone tra il 146 e il 44 a.C., vale a dire le legazioni di Ambracioti e Atamani della metà del II sec. a.C. ca. (I.4 A.a), le missioni di Itanii e Ierapitnii del 112 a.C. (III.1), precedute da un'altra legazione da Ierapitna del 115/114, l'ambasceria dei *Technitai* ionico-ellespontici dell'81 a.C. (II.5A), la legazione degli Stratonicesi dello stesso anno (II.6), quella dei Tasi del 80 (I.6A), la legazione degli Oropii del 73 (I.7), una probabile ambasceria mitilenese nel 55 (II.8 A.b), seguita da un'altra delegazione della stessa *polis* del 46/45 (II.8 B.b-e), e infine l'ambasceria degli Aizanoi del 46 a.C. (II.11A). Altre testimonianze ci informano inoltre che emissari da Melitea e Nartacio si presentarono a Roma nel 140¹² e delegazioni di *Technitai* istmici e ateniesi furono accolte in Senato nel 112 a.C.¹³, mentre dall'Asia, prima della deduzione della provincia, giunsero in città ambasciatori da Samo e Priene nel 135¹⁴ e ovviamente da Pergamo nel 133 a.C.¹⁵ Infine si contano almeno due ambascerie provenienti da Gerusalemme, una collocabile tra il 139 e il 134 e l'altra nel 44 a.C.¹⁶ Nella maggior parte dei casi, soprattutto nei testi epistolari, il magistrato scrivente si limitava ad affermare che degli ambasciatori si erano rivolti a lui, il quale aveva dato loro udienza e li aveva introdotti in Senato; subito dopo egli passava però a riportare il testo del *senatus consultum* secondo la tradizionale formula *πρεσβευταὶ ὑμετέροι ἐμοὶ προσήλθοσαν, ἴν' αὐτοῖς σύγκλητον δῶ· ἐγὼ αὐτοῖς σύγκλητον ἔδωκα· συγκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστίν*¹⁷. Si tratta delle uniche informazioni che riusciamo a ottenere sulle prime fasi dell'accoglienza delle ambascerie a Roma. Si deve presumere dunque che, dopo il momento della registrazione degli ambasciatori e del loro seguito presso i questori, essi avrebbero dovuto attendere un tempo più o meno lungo prima di poter ottenere un colloquio con il magistrato che li avrebbe introdotti in Senato. In questo tempo certamente i legati avrebbero potuto cercare attivamente sostegno alla propria causa in città avvicinando alcuni senatori e le loro famiglie; alcuni senatori, infatti, erano già legati alla loro madrepatria da precedenti rapporti politici e personali. Tale pratica è descritta in modo dettagliato in un decreto onorario di Abdera per due emissari della madrepatria Teo giunti a Roma per intercedere in favore della città contro il re trace Cotys, che rivendicava per sé una parte della *chora* di Abdera¹⁸. Il testo, tradizionalmente datato al 166-160 a.C., ci informa che nel corso della loro ambasceria i due legati, spendendo molte energie mentali e fisiche, incontrarono

¹² SHERK, *RDGE* 9 = AGER, *Arbitrations* 156 = CANALI DE ROSSI 1997, n. 165-166 = CAMIA 2009, n. 5.

¹³ SHERK, *RDGE* 15 = CANALI DE ROSSI 1997, nn. 177-178 = LE GUEN, *Technites*, TE 12 A = *ChoixID* 196.

¹⁴ SHERK, *RDGE* 10 = AGER, *Arbitrations* 160 II = CANALI DE ROSSI 1997, nn. 292-294 = MAGNETTO 2008, App., n. 4 = CAMIA 2009, n. 8.

¹⁵ SHERK, *RDGE* 11 = CANALI DE ROSSI 1997, n. 607.

¹⁶ Ios., *Ant.*, XIV, 145-148; XIV, 222. Per l'incerta cronologia della prima ambasceria vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, p. 303 (135 o 134 a.C.?), e M. Simonetti, *Flavio Giuseppe. Storia dei Giudei da Alessandro Magno a Nerone ("Antichità giudaiche", libri XII-XX)*, Milano 2002, p. 646, nota 100 (139 a.C.). Forse un'altra ambasceria dei giudei di Sardi giunse a Roma nel 126 a.C. (Ios., *Ant.*, XIV, 260).

¹⁷ Vd. I.4 A.a, ll. 5-12; II.5A, ll. 11-13; II.6, ll. 17-18; I.6A, col. I, ll. a 3-4; III.1, ll. 90-93.

¹⁸ *Syll.*³ 656 = *IGRR* IV 1558 = *I. Thrac. Aeg.*, E 5 e πίν. 2; vd. anche ROBERT 1935, pp. 507-513; HERRMANN 1971, pp. 74-76; SHERK 1984, n. 26 (trad. ingl.); LINDERSKI 1995, pp. 474-475; KALLET-MARX 1995, pp. 166-167; BLOY 2012, pp. 192-200; BATTISTONI 2015, pp. 178-182.

i *leader* politici di Roma e ne ottennero il favore grazie alla loro perseveranza quotidiana, persuasero coloro che erano patroni della loro patria a pronunciarsi pubblicamente in favore di Abdera e, presentandosi quotidianamente presso i loro *atria* privati, guadagnarono persino l'amicizia di coloro che appoggiavano la causa di Cotys¹⁹. La visita agli atrii delle case romane allude evidentemente alla *salutatio matutina* che ogni cliente in cerca di sostegno politico e legale effettuava quotidianamente presso la casa del proprio patrono²⁰. Da questo esempio si comprende che una missione diplomatica straniera aveva buone opportunità di vedere esaudite le proprie richieste in Senato soltanto attraverso l'intercessione di personaggi influenti all'interno della classe dirigente²¹. Senza il loro sostegno le possibilità di ottenere ascolto erano minime o pressoché inesistenti, soprattutto se la parte avversa poteva vantare a sua volta importanti appoggi in Senato, come nel caso di Cotys. Questo è con ogni probabilità il motivo per cui gli Abderiti, evidentemente sprovvisti in quel tempo di protettori romani, richiesero l'intervento della madrepatria Teo, che godeva di buoni rapporti con i Romani potendo vantare patroni influenti nell'Urbe²². Questa era una buona base di partenza per poter sperare di ottenere l'appoggio anche di altri illustri romani ancora non pronunciatisi su una specifica vicenda o persino schierati sul versante opposto. Analogamente si può supporre, ad esempio, che nel 73 a.C., prima di avere accesso in Senato, gli emissari degli Oropii, tra cui il potente sacerdote di Anfiarao, abbiano potuto incontrare i loro patroni e benefattori Lentulo Clodiano, eletto console nello stesso anno per l'anno successivo, Servilio Isaurico, appena rientrato dal suo comando in Cilicia, e forse anche Calpurnio Pisone e la moglie Popilia²³. Questi tre senatori si trovavano infatti in quell'anno tutti

¹⁹ *Syll.*³ 656, ll. 19-27: εἷς τε [Ῥώμην π]ρεσβεύσαντες ὑπὲρ τοῦ δήμου ψυχικὴν ἄμα καὶ σω[ματικὴν] ὑπέμειναν κ[α]κοπαθίαν, ἐντυγχάνοντες μὲν τοῖς [ἡγουμένοις] Ῥωμαίων καὶ ἐξομηρευόμενοι διὰ τῆς καθ' ἡμέραν καρτερήσεως, παραστησάμενοι δὲ τοὺς πάτρωνας τῆς [πόλ]εως εἰς τὴν ὑπὲρ τοῦ ἡμετέρου δήμου βοήθειαν, τ[οὺς δὲ προ]νοουμένους τοῦ ἀντιδίκου ἡμῶν καὶ προστατοῦντα[ς διὰ τῆς τ]ῶν πραγμάτων παραθέσειώς τε καὶ τῆς καθ' ἡμέραν γενομένης ἐφοδείας ἐπὶ τῶν ἀτρίων ἐφιλοποιοῦντο. CHIRANKY 1982, pp. 470-481, contestò la data tradizionale adducendo buone argomentazioni per una cronologia compresa tra la fine del II e l'inizio del I sec. a.C. CHANIOTIS 2015, p. 102, argomenta che gli emissari di Teo, i quali a Roma avrebbero avuto la sensazione di sentirsi quasi come ostaggi, descrissero la *κακοπαθία* vissuta durante la loro missione come una vera umiliazione. Nel 167 a.C. anche gli emissari di Rodi, vedendosi rifiutare ospitalità e udienza dal Senato, cominciarono a girovagare per le case dei senatori in atto di supplica (Liv., XLV, 20, 10: *domos principum cum precibus ac lacrimis circumibant orantes*). FERRARY 2007, *passim*, definisce questa azione di pressione "lobbying".

²⁰ Sul rito della *salutatio* vd. recentemente BADEL 2007, *passim*.

²¹ BADIAN 1958, p. 160 e nota 3.

²² Interpretando in questo senso la vicenda, ROBERT 1935, p. 513, corresse giustamente alla l. 23 la precedente lettura τοὺς πάτρωνας τῆς [πατρί]δος con τοὺς πάτρωνας τῆς [πόλ]εως, lettura condivisa anche da HERRMANN 1971, p. 75, che ebbe l'occasione di studiare la pietra. Vd. però CHIRANKY 1982, pp. 473-474; alle pp. 474-481 l'autore ritiene che l'utilizzo di ambasciatori da Teo in nome di Abdera indica che la *polis* di Tracia in quel momento non si trovava in buoni rapporti con Roma ed esclude perciò la datazione al 166-160 a.C. sia perché nel 167 a.C. il Senato aveva appena dichiarato Abdera *civitas libera* in conseguenza della fine della Terza guerra macedonica, sia anche perché l'attestazione della traslitterazione greca del termine latino *patronus* in iscrizioni greche appare risalire soltanto a un periodo successivo alla guerra contro Aristonico.

²³ Vd. *supra*, p. 114 e note 371-372.

probabilmente a Roma²⁴. In altri casi gli emissari stranieri attendevano pazientemente di incontrare il magistrato superiore che li avrebbe introdotti in Senato, sapendo di poter contare sul suo esplicito appoggio. Talvolta poteva dunque capitare che il patrono di una comunità straniera coincidesse con il magistrato che avrebbe provveduto a ospitare e intrattenere i suoi emissari in città prima di introdurli personalmente in Senato. È questo il caso delle legazioni di Stratonicea, dei *Technitai* ionico-ellespontici e di Taso che nell'81 e nell'80 a.C., stando a quanto riportano i testi, incontrarono soltanto Silla, sicuri che il sostegno del console e dittatore sarebbe risultato decisivo per il buon esito della loro missione. Analogamente avrebbero fatto anche gli emissari mitilenesi nel 55 a.C. affidandosi alla mediazione di Pompeo e anche gli stessi mitilenesi e gli aizaniti nel 46/45, quando furono ricevuti a Roma da Cesare in persona. Queste comunità greche, infatti, che già possedevano dichiarazioni ufficiali di queste personalità in loro favore o che potevano contare sulla loro protezione, non avevano bisogno di cercare il sostegno di altri esponenti romani, in quanto il Senato era già composto per la maggior parte da sostenitori di Silla o di Cesare pronti ad accogliere qualsiasi proposta di questi. Appare invece differente il caso delle legazioni ambraciota e atamana giunte intorno alla metà del II sec. a.C. a Roma e presentatesi al cospetto del pretore Blazione (I.4). In quel caso infatti, poiché lo stesso pretore afferma di aver incontrato entrambe le ambascerie, non si può pensare alla presenza di un legame di clientela tra il magistrato romano e le due comunità, ma soltanto all'espletamento di una procedura formale che prevedeva un incontro tra le legazioni e il pretore per presentare preliminarmente le rivendicazioni che sarebbero state discusse qualche giorno dopo in Senato a seguito della convocazione del magistrato²⁵.

L'accoglienza in Senato. Per il periodo qui analizzato assume una minore rilevanza il dibattito sul luogo in cui venivano accolte le ambascerie straniere, vale a dire sull'edificio in cui i

²⁴ GORRINI 2015, p. 95, ipotizza che Servilio Isaurico abbia sostato a Oropo nel 74 a.C. lungo la via del ritorno dalla Cilicia verso Roma, quando avrebbe ottenuto il titolo di *energetes* dopo aver beneficiato il santuario; non si può escludere tuttavia che questo titolo gli sia stato attribuito dopo il 73 in conseguenza del sostegno da lui mostrato in Senato alla causa degli Oropii contro i pubblicani. Non era invece presente a Roma l'altro patrono di Oropo, Scribonio Curione (vd. *supra*, p. 95 e 114, nota 370), che fu impegnato come proconsole in Macedonia dal 75 al 73 e poi sostituito nell'anno successivo dal console uscente M. Terenzio Varrone Lucullo.

²⁵ Vd. BADIAN 1958, p. 160 e nota 3. Questa netta distinzione tra le funzioni dei patroni e le competenze dei magistrati di alto grado è evidenziata da LINDERSKI 1995, p. 476, nota 51, che menzionava il caso delle numerose ambascerie inviate da Greci e Asianici nel 193 a.C. Livio, XXXIV, 59, 4, afferma che esse furono introdotte in Senato da Flaminio (*Quinctius legationes universas Graeciae Asiaeque cum in senatum introduxisset*), ma in questo caso l'espressione sembra avere soltanto un valore approssimativo, in quanto Flaminio nel 193 non aveva alcuna autorità per introdurre delle legazioni in Senato. Questo compito spettava infatti al pretore urbano C. Scribonio, come indicato più correttamente dallo stesso Livio (XXXIV, 57, 3: *a C. Scribonio praetore urbano in senatum introductae*). Flaminio, evidentemente scelto in quell'occasione come patrono da tutte le comunità elleniche rappresentate, poteva limitarsi soltanto a incontrare le delegazioni in forma privata e a sostenerne la causa durante la discussione di fronte ai senatori. Secondo la corretta procedura, dunque, in seguito ai colloqui privati tra gli ambasciatori e Flaminio, essi avrebbero dovuto incontrare anche il pretore prima di essere introdotti ufficialmente da quest'ultimo in Senato. Su Flaminio come "esperto" romano di politica estera orientale vd. CLEMENTE 1976, pp. 329-346.

senatori si sarebbero riuniti, all'interno (*domi*) o all'esterno del pomerio (*militiae*), per ascoltare le istanze degli emissari stranieri e deliberare sulle questioni da loro poste. Si tratta di informazioni precisate soltanto nei prescritti dei *senatus consulta* e dunque riservate allo stile rigidamente formale delle delibere senatorie e dei verbali delle sedute, mentre simili dettagli non comparivano nei testi delle epistole magistratuali. A differenza delle legazioni di III e II sec. a.C., spesso rappresentanti comunità in guerra o in uno stato di latente ostilità con Roma, che, quando non respinte, erano accolte soltanto *extra pomerium*²⁶, tra la seconda metà del II sec. a.C. e il I sec. a.C. le ambascerie orientali giunte nell'Urbe erano formate per lo più da popoli alleati e amici di Roma o da provinciali che si trovavano in una condizione di inferiorità politica rispetto al Senato, essendo amministrativamente sottoposte all'autorità dei governatori romani. In tutti i casi di cui abbiamo testimonianza per questo periodo le ambascerie greche trovarono accoglienza sempre *intra moenia* alla luce delle relazioni spesso amichevoli o al limite neutrali che intrattenevano con Roma. Come si è già rilevato nella sezione documentaria²⁷, il luogo di riunione del Senato poteva variare in base alle necessità del momento e alla disponibilità degli edifici ad accogliere al proprio interno una seduta del Senato. Tra il 170 e il 44 a.C., in base alle attestazioni certe, le ambascerie giunte dall'Oriente ellenico furono accolte in almeno due diversi luoghi situati nel Foro: il *comitium* e il *fanum Concordiae*. Più precisamente si pensa che per ricevere emissari greci e deliberare in materia di politica estera orientale il Senato si sia riunito almeno sette volte nel *comitium*²⁸ e due volte nel tempio della *Concordia*²⁹. Nel caso dell'ambasceria dei Tasi del 80 a.C.,

²⁶ Vd. al riguardo MOMMSEN, *St.-R.*², III.2, p. 1152, e WILLEMS 1883-1885, II, p. 485, nonché la discussione di questa teoria in BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 139-143; LINDERSKI 1995, pp. 477-478, nota 55; BÉRENGER 2010, pp. 69-71.

²⁷ Vd. *supra*, pp. 204-205.

²⁸ Nel presente *corpus* documentario le uniche sedute attestate con sicurezza nel *comitium* sono quelle relative alla vertenza tra Ambracioti e Atamani, tenutasi il 5 luglio di un anno non precisato (I.4 A.a, l. 14), e quella del 16 ottobre del 73 a.C. in relazione al caso degli Oropii (I.7, l. 60). Prima di quest'ultima data furono accolti nel *comitium* anche i Thisbei il 9 ottobre del 170 a.C. (SHERK, *RDGE* 2, l. 2), il sacerdote del Serapeo di Delo, Demetrio, all'incirca nel 164 a.C. (*RDGE* 5, ll. 17-18; vd. CANALI DE ROSSI 2000, *passim* [SEG 50, 726], per una nuova proposta di datazione del *senatus consultum* al 58 o 52 a.C.), gli emissari prieni e magneti intorno al 140 a.C. ca. (*RDGE* 7, l. 38), gli ambasciatori melitei e nartaci all'incirca nello stesso periodo (*RDGE* 9, l. 10), le legazioni di Samo e Priene il 9 febbraio del 135 a.C. (*RDGE* 10B, l. 2), un'ambasceria dei giudei di Sardi forse del 126 a.C. (Ios., *Ant.*, XIV, 260) e i navarchi greci Asclepiade, Polistrato e Menisco il 22 maggio del 78 a.C. (RAGGI 2001, lat. ll. 1-4; gr. l. 4). Molto probabilmente furono ricevute nel *comitium* anche le delegazioni degli abitanti di Tricala e di un'altra città tessala nella prima metà del II sec. a.C. (*RDGE* 8, l. 8: ἐγ κομε[τίῳ]), nonché i messi dei *Technitai* ateniesi e istmico-nemei nella prima metà di giugno del 112 a.C. (*RDGE* 15, l. 4: ἐγ κ[ομετίῳ]). Infine, alla presenza di delegati pergameni fu emanato in quello stesso edificio il *sc de agro Pergameno*, di età incerta (*RDGE* 12, l. 21), e il 24 luglio del 46 a.C. fu eseguito il giuramento relativo al trattato di φιλία καὶ συμμαχία καὶ κοινωνία tra *koinon* licio e Romani (MITCHELL 2005, ll. 5-6, ἐν τῷ κομετίῳ).

²⁹ Il Senato si riunì in questo santuario il 16 marzo dell'81 a.C. per deliberare sui privilegi concessi agli Stratonicesi (II.6, l. 21; vd. apparato e *supra*, pp. 204-205 con nota 374) e il 9 febbraio del 44 a.C. in merito ai diritti degli ebrei (Ios., *Ant.*, XIV, 222), secondo le informazioni contenute nel testo di un altro *senatus consultum* emesso alla presenza degli emissari del sommo sacerdote Ircano II l'11 aprile dello stesso anno (Ios., *Ant.*, XIV, 219). Il tempio fu sede di un'altra seduta senatoria relativa agli Stratonicesi e ai loro privilegi anche il 15 agosto del 39 a.C. (SHERK, *RDGE* 27, ll. 4-5).

tuttavia, il Senato si riunì probabilmente nel cd. *τιμητήριον* (I.6A, ll. a 4-5), un edificio sconosciuto da identificare forse nel tempio di *Honos et Virtus* o nell'*Atrium Libertatis* che ospitava i censori; comunque sia da interpretare quel termine, si tratta con ogni probabilità di un edificio collocato all'interno del pomerio nell'area del Campidoglio³⁰. È opportuno considerare, tuttavia, che non sempre gli ambasciatori stranieri che giungevano a Roma negoziavano le loro richieste in modo esauriente in Senato, dal momento che gli stessi senatori riuniti in assemblea non si consideravano sempre del tutto competenti su ogni questione tecnica legata all'amministrazione delle province. Talvolta l'illustre assemblea poteva limitarsi soltanto ad ascoltare le richieste e forse a discuterne brevemente i contenuti per poi nominare una commissione interna incaricata di occuparsi più estesamente delle negoziazioni incontrando gli ambasciatori in una seduta ristretta ed esaminando la questione in modo approfondito³¹. Come era già successo in diverse occasioni nella prima metà del II sec. a.C.³², nel presente *corpus* si osserva questa pratica nei casi III.1, quando la vertenza tra gli Itanii e gli Ierapitnii fu esaminata dal *consilium* consolare di Pisone (112 a.C.), e I.7, in cui gli ambasciatori di Oropo si confrontarono con una commissione di quindici senatori che componevano il *consilium* dei consoli Varrone e Longino (73 a.C.). In entrambi i casi questi *consilia* consolari si riunirono nella *basilica Porcia* adiacente alla *curia Hostilia* e al *comitium*³³. I testi da Eurimoupolis e Oropo ci informano che il lavoro dei commissari si basava su precedenti atti del Senato o di altre commissioni raccolti in verbali ufficiali trascritti su tavolette archiviate secondo un ordine preciso. A proposito del caso cretese il console specifica di aver esaminato – insieme al suo organo consultivo – documenti già archiviati relativi alle fasi precedenti della vertenza (III.1, ll. 75-76). Il testo del 73 a.C. indica invece che il verdetto stabilito dalla commissione consolare sarebbe stato a sua volta trascritto su tavolette (I.7, ll. 30-31), andando ad arricchire la documentazione d'archivio dei *commentarii* consolari e degli *acta senatus*³⁴. Le decisioni dei consigli consultivi dei consoli dovevano poi essere ratificate ufficialmente da un altro *senatus consultum*: nella vertenza del 73 a.C. il Senato si riunì nel *comitium*, a pochi metri dalla *basilica Porcia*, due giorni dopo la seduta della commissione per approvarne il verdetto (I.7, ll. 59-60). Durante le sedute senatorie si teneva dunque un ultimo

³⁰ Vd. *supra*, p. 95.

³¹ STOUDEUR 2015, pp. 56-57.

³² *Ibid.*, p. 57, nota 53. Un'ambasceria mandata da Antioco III nel 193 a.C. fu ricevuta da una commissione decemvirale, capeggiata da Flaminio, analoga a quella che si era occupata degli affari della Grecia pochi anni prima (Diod., XXVIII, 15, 1; Liv., XXXIV, 57-59, partic. 57, 4); nel 183 una delegazione spartana fu prima accolta in Senato e poi assegnata a una commissione formata dai senatori Flaminio, Quinto Cecilio e Appio Claudio (Plb., XXIII, 4, 7). Il 9 ottobre del 170 a.C. il Senato incaricò il pretore Quinto Menio di nominare cinque senatori con cui gli emissari di Thisbe avrebbero potuto consultarsi prima di presentare le proprie richieste in Senato cinque giorni dopo (SHERK, *RDGE* 2, ll. 5-13).

³³ Riguardo alla seduta del 15 giugno 112 a.C. vd. III.1, ll. 76-77, mentre per quella del 14 ottobre 73 a.C. vd. I.7, l. 6.

³⁴ Vd. *supra*, p. 113 e nota 362; p. 301 e nota 775.

confronto con le ambascerie straniere prima che la decisione definitiva dei Romani venisse ufficialmente comunicata alle delegazioni presenti in aula³⁵.

A Roma le ambascerie straniere, spesso presenti in gran numero in città in ogni momento dell'anno³⁶, venivano accolte in Senato secondo un *ordo* prestabilito. Questo corrispondeva a una lista redatta dai magistrati in grado di convocare il Senato, spesso gli stessi consoli³⁷, che dobbiamo immaginare costantemente aggiornata a ogni nuovo arrivo di un'ambasceria. Diversi fattori potevano contribuire a determinare l'ordine di accesso delle legazioni in Senato, vale a dire, oltre al grado di amicizia con Roma, anche la presenza di influenti patroni in Senato o persino la quantità di argento talvolta versata per ottenere udienza³⁸; un peso non decisivo sembra aver avuto invece l'ordine di arrivo delle ambascerie nell'Urbe³⁹. Nei periodi più intensi da un punto di vista diplomatico, che dovettero essere piuttosto frequenti nella Roma tardo-repubblicana, soprattutto in età sillana, potevano crearsi liste d'attesa molto lunghe prima di essere ricevuti in Senato⁴⁰. Gli ambasciatori non potevano in alcun modo prevedere in anticipo la data di convocazione dell'udienza a loro riservata, di cui avrebbero avuto comunicazione soltanto pochi

³⁵ Nel 193 a.C., dopo il dibattito svoltosi tra i membri della commissione decemvirale del Senato e gli emissari di Antioco, Flaminio presentò ai senatori tutte le legazioni giunte dall'Asia e dalla Grecia esponendo loro le argomentazioni degli emissari del re e della sua commissione (Liv., XXXIV, 59, 4-8) in modo che il Senato, avendo un quadro chiaro ed esaustivo delle negoziazioni, potesse deliberare; infine fu stabilito di rinviare la decisione. BRISCOE 1981, p. 138, ritenendo che la commissione decemvirale di Flaminio avesse pieni poteri, sostenne che la seduta finale del Senato non servisse a ratificare l'operato della commissione, ma soltanto a darne notifica ai senatori. Tuttavia in questo caso non si spiegherebbe perché Menippo nella seduta decisiva abbia tentato ancora una volta di dissuadere i senatori – e non soltanto i commissari – da una decisione troppo affrettata (Liv., XXXIV, 59, 6, *tum Menippus deprecari et Quinctium et patres institit, ne festinarent decernere*); il rinvio del giudizio su tale questione (Liv., XXXIV, 59, 7, *ita integra dilata res est*) è dunque la decisione finale dell'intero consesso e non quello della sola commissione di Flaminio.

³⁶ Vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 294-320.

³⁷ Ps. Ascon., *Planc.*, p. 158 Stangl (*Scholia Bobiensia*): *nam legationes ab externis populis missae ad senatum solebant ordinari pro voluntate consulum*; vd. [BONNEFOND]-COUDRY 2004, p. 535.

³⁸ Su quest'ultimo punto si veda Ps. Ascon., *Planc.*, p. 158 Stangl: *quas plerumque gratia, nonnumquam et accepta pecunia consules ordinabant, ut introduci ad senatum possent*. Nel 111 a.C. ambasciatori numidici giunsero a Roma con molto oro e argento per corrompere i senatori in favore di Giugurta (Sall., *Iug.*, 13, 6); quando gli emissari si sentirono sicuri della propria posizione, il Senato fu convocato per ascoltare le rivendicazioni di Giugurta e del suo avversario Micipsa (ibid., 13, 9). Il fatto che Sallustio alluda alla fiducia dei messi giugurtini e alla convocazione del Senato subito dopo aver descritto la loro attività corruttrice tra i senatori induce a pensare che vi fosse una relazione tra la data di convocazione dell'assemblea e le ricchezze donate ai nobili romani; vd. BÉRENGER 2010, p. 68.

³⁹ PINA POLO 2013, p. 250, cita a tal proposito il caso del 189 a.C., quando molte ambascerie dalla Grecia e dall'Asia si presentarono a Roma dopo la vittoria su Antioco. In quel caso la precedenza per l'accesso in Senato fu concessa al re alleato Eumene, cui seguì la legazione rodia. Il capo di quest'ultima ambasceria si presentò però in ritardo, perdendo il diritto di precedenza a favore degli Smirnei, che furono convocati al posto dei Rodii; soltanto dopo l'udienza di questi i Rodii furono richiamati in Senato per essere ascoltati (Plb., XXI, 22, 2; vd. Liv., XXXVII, 54, 2).

⁴⁰ I tempi potevano allungarsi nel caso eccezionale di una sospensione degli affari pubblici o di un rinvio delle udienze dedicate alle legazioni straniere. Come riferisce Cicerone, *Planc.*, 14, 33, questa eventualità si presentò nel 111 a.C., quando il console P. Scipione Nasica proclamò lo *iustitium* in seguito alla proclamazione della guerra contro Giugurta. Considerando la narrazione sallustiana (nota 38), la sospensione delle udienze per le ambascerie straniere potrebbe essere stata una diretta conseguenza dell'operato dei messi di Giugurta a Roma.

giorni prima della seduta stessa⁴¹. È proprio al fine di ottenere una riduzione dei tempi di attesa che il 16 marzo 81 a.C. gli emissari stratonicesi, consapevoli di poter godere del favore dei Romani e dello stesso Silla, chiesero al Senato di ricevere le future ambascerie che avrebbero mandato verso Roma *extra ordinem*, vale a dire prima delle altre legazioni (II.6, ll. 67-68; la concessione è in lacuna alle ll. 131-133). Questo privilegio era stato conferito per la prima volta con la *lex de provinciis praetoriis* del 101/100 a.C. agli emissari rodii, i quali avrebbero dovuto agire da intermediari tra i Romani e i sovrani alleati di Cipro, Egitto, Cirenaica e Siria⁴². Analogamente nel 39/38 a.C. una clausola del trattato stipulato tra i Romani e gli abitanti di Plarasa-Afrodisiade permetteva ai futuri emissari della *polis* di presentarsi ai magistrati che avevano l'autorità di convocare il Senato in modo che questi potessero convocare una seduta per riceverli *extra ordinem*; il Senato avrebbe dovuto dare loro risposta entro dieci giorni dalla riunione in cui gli ambasciatori sarebbero stati accolti nel consesso⁴³.

L'orazione davanti ai senatori. La fase più importante dell'intera procedura diplomatica a Roma era per le ambascerie l'udienza in Senato. Durante la *relatio* gli emissari stranieri potevano presentare alcune richieste ai Romani, giustificare le proprie azioni, richiedere l'intervento del Senato in una disputa o esporre le proprie argomentazioni nel corso di un dibattito con i rappresentanti di una comunità avversaria. Particolarmente rilevante a questo riguardo risulta la questione relativa alla lingua utilizzata dagli ambasciatori per condurre il dibattito con i senatori e alle loro abilità retoriche. In linea di principio si può presumere che in Senato ogni discussione fosse condotta in latino e che per questo motivo gli ambasciatori stranieri usufruissero dei servizi di un interprete nel caso in cui essi stessi non fossero in grado di esprimersi correttamente in quella lingua. Era infatti più conveniente per loro comunicare attraverso un intermediario che padroneggiasse la lingua latina piuttosto che tentare essi stessi, nel corso di una missione diplomatica che avrebbe determinato il destino della loro comunità, di esprimersi in una lingua

⁴¹ BONNEFOND-COUDRY 1989, p. 340; BÉRENGER 2010, p. 69.

⁴² FD III.4, 37 = CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Delphi*, B, ll. 14-20. La locuzione *extra ordinem* è qui resa con l'espressione ἐκτὸς τῆς συντάξεως (ll. 17-18). Vd. FERRARY 2009, pp. 139-141; Id. 2012a, pp. 53-54; FIORAVANTI 2012, pp. 154-155. Per il dibattito sulla datazione vd. *ibid.*, pp. 57-58; MEROLA 2016, p. 102 e nota 8.

⁴³ *Aphrodisias and Rome* 9 = McCabe, *Aphrodisias* 4 = *L.Aphr.* 8.28, ll. 11-15: (ὅπως) καὶ οἵτινες δὲ ἄμ ποτε πρεσβευταὶ Πλαρασέων καὶ [[Ἀφροδισιέων]] εἰς Ῥώμην πρὸς τὴν σύνκλητον παραγέρονται τοῖς ἄρχουσιν ἀντάρχουσιν δήμου Ῥωμαίων τοῖς ἐξουσίαν ἔχουσιν σύνκλητον συναγαγεῖν ἐμφανίσωσιν ὅπως σύνκλητος αὐτοῖς δοθῆναι. ἀρέσκει ἐκ τοῦ στίχου σύνκλητον αὐτοῖς δοθῆναι ἐξουσίαν τε αὐτοῖς γενέσθαι εἰς τὸ ἐκεῖνη τῆ τάξει διαλεγεῖν ἐμφανίσει τε ἐν ἡμέραις δέκα ταῖς ἔγγιστα αἷς ἂν προσέλθωσιν ἐμφανίσωσιν ἀπόκριμα πρεσβευταῖς Πλαρασέων καὶ Ἀφροδισιέων δοθῆναι. Si noti che in questo caso l'espressione latina *extra ordinem* è resa con la preposizione più generica ἐκ (ἐκ τοῦ στίχου). Oltre a questi privilegi, gli emissari di Plarasa-Afrodisiade avrebbero potuto assistere a Roma ad agonie, spettacoli gladiatori e combattimenti con le fiere nei seggi dei senatori (ll. 10-11). L'iscrizione appartiene all'"archive wall" del teatro di Afrodisiade. Per le concessioni romane agli Afrodisiiti nel 39/38 a.C., legate al conferimento dell'*asylia* al tempio locale per volere di Cesare, vd. *supra*, pp. 183-184.

che non conoscevano perfettamente⁴⁴. Gli interpreti, probabilmente selezionati all'interno di un gruppo predeterminato di uomini di fiducia del Senato, dovevano essere individui di provata onestà che, oltre a conoscere entrambe le lingue della negoziazione, erano in grado di riferire i messaggi tradotti con la massima precisione e lealtà, consapevoli che dal loro operato poteva dipendere il delicato andamento dei rapporti internazionali⁴⁵. In genere si trattava di individui delle classi più umili, soprattutto liberti o schiavi, che per una serie di vicende personali si trovavano a conoscere più lingue. Occasionalmente poteva trattarsi di un senatore particolarmente avvezzo a trattare con i Greci che padroneggiava perfettamente le due lingue⁴⁶. Valerio Massimo, guardando al passato repubblicano di Roma con nostalgia, affermava che i *magistratus prisca*, in nome della propria autorità, avevano l'abitudine di rispondere ai Greci sempre in latino e al fine di evitare di essere ingannati dalla *volubilitas* dell'idioma ellenico e dalla maestria retorica degli emissari stranieri imposero a tutti i Greci di parlare latino, sia a Roma sia in Grecia e in Asia, attraverso l'azione di un interprete⁴⁷. Conformandosi a questa antica regola (ἐμμένων δὲ τοῖς πατρίοις, dice Plutarco), Catone, pur conoscendo il greco, decise di rivolgersi agli Ateniesi per mezzo di un interprete, rimanendo coerente con il suo misellenismo⁴⁸. Tuttavia tale assunto è accettabile soprattutto in relazione ai discorsi tenuti dagli ambasciatori stranieri a Roma, mentre in provincia il magistrato romano poteva scegliere arbitrariamente se esprimersi in greco o in latino sulla base della propria personale disposizione nei confronti della cultura ellenica, delle circostanze e della propria conoscenza della lingua ellenica. Il caso di Catone appare un esempio quasi isolato rispetto alla diffusissima tendenza dei rappresentanti romani ad esprimersi in Oriente in greco e non stupisce che sia attribuito a tale figura un ritorno a questa antica norma, destinata nella pratica – nonostante qualche sporadico episodio in senso contrario

⁴⁴ PINA POLO 2013, p. 252. Riguardo all'uso frequente di interpreti in Senato vd. Cic., *Div.*, II, 131; *Fin.*, V, 89, *ita quemadmodum in senatu semper est aliquis qui interpretem postulet*. KAIMIO 1979, pp. 105-106, argomentava che l'uso di interpreti era stabilito ogni volta a seconda dell'occasione e che potevano essere gli stessi senatori a chiedere l'intervento di un intermediario per comprendere le orazioni degli emissari greci.

⁴⁵ ROCHETTE 1996, pp. 83-84; ADAMS 2003, p. 559; PINA POLO 2013, p. 253 e nota 28.

⁴⁶ Nel 155 a.C. il senatore Caio Acilio si offrì come interprete per la delegazione ateniese composta dai filosofi Carneade, Diogene e Critolao (Plut., *Cato ma.*, 14, 5; Gell., VI, 14, 9; vd. Macr., *Sat.*, I, 5, 16).

⁴⁷ Val. Max., II, 2, 2; vd. BÉRENGER 2010, pp. 71-72. Tale scelta potrebbe essere stata determinata dall'episodio avvenuto a Taranto nel 282 a.C., quando il discorso di Postumio Megello in greco suscitò l'irrisione dei Tarentini (D.Al., XIX, 5; 17, 7). Per considerazioni sull'uso degli interpreti da parte dei Romani nel corso delle ambascierie vd. TORREGARAY PAGOLA 2013, p. 232. Sull'ambiguità della comunicazione diplomatica nelle relazioni interstatali tra i Greci vd. GAZZANO 2005, pp. 7-11. Tale aspetto della lingua greca emerse anche e soprattutto nel corso dell'ambascieria dei filosofi del 155 a.C., quando le contraddittorie lezioni impartite da Carneade insospettirono Catone, il quale insistette in Senato per accelerare la partenza dei filosofi da Roma; vd. CAMPANILE 2012, p. 273.

⁴⁸ Plut., *Cato ma.*, 12, 5. Il biografo riporta inoltre (ibid., 2, 5) una tradizione, poco credibile, secondo cui Catone avrebbe accettato di prendere in mano libri greci e di apprenderne la letteratura soltanto in età avanzata; vd. BRIZZI 1982, pp. 116-119. Lo stesso atteggiamento sprezzante verso la cultura greca si ritroverà in Mario, che rifiutava di apprendere la letteratura ellenica e di utilizzare la lingua greca in contesti ufficiali (Plut., *Mar.*, 2, 2; Sall., *Iug.*, 85, 32); vd. ADAMS 2003, pp. 10-13 e *infra*, p. 349, nota 168.

– a cadere in disuso nelle province orientali⁴⁹. Non è infatti possibile pensare che i Romani in Oriente si esprimessero in una lingua diversa dal greco o che imponessero ai Greci di comunicare soltanto in latino, quando pressoché tutti i testi epigrafici di natura diplomatica che furono trasmessi ai provinciali dall’inizio del II sec. a.C. fino all’età imperiale – come dimostrano le epistole del presente *corpus* – sono in greco⁵⁰. Agli occhi di Valerio Massimo quella antica regola sarebbe servita a fare della lingua latina il principale idioma della diplomazia ufficiale, elevandola al grado di primo linguaggio del potere. Con lo stesso spirito nel 167 a.C. Emilio Paolo, in grado di esprimersi in greco senza difficoltà, riunì i Macedoni ad Anfipoli e lesse in latino alla folla riunita il testo di un *senatus consultum* e i provvedimenti da lui adottati insieme ai decemviri, disponendo però subito dopo che il pretore Ottavio recitasse gli stessi messaggi in lingua greca⁵¹. Si trattava in quel caso di un vero e proprio rito di celebrazione dell’impero di Roma di fronte a comunità straniere politicamente più deboli. Era però soprattutto a Roma che questo rito veniva consumato con maggiore frequenza, se si considera che l’obbligo di utilizzare la lingua latina nei negoziati diplomatici in Senato era imposto nonostante la maggior parte dei senatori potesse comprendere con facilità discorsi in greco almeno a partire dall’inizio del II sec. a.C.⁵² Alla luce della forte attitudine imperialistica dei Romani nell’età repubblicana non può stupire che tale prescrizione fosse fatta rispettare soprattutto nell’Urbe e al cospetto dei membri del consesso responsabile della politica di espansione e dominio condotta dai Romani in Oriente⁵³. Soltanto in casi del tutto eccezionali i senatori potevano concedere agli ospiti di rivolgersi all’assemblea in lingua greca: questa pratica fu inaugurata dal rappresentante di Rodi Apollonio Molone, al quale intorno all’81 a.C. fu conferito l’*honoris*, probabilmente per volontà di Silla, di esprimersi nella

⁴⁹ È da attribuire alla rivalità politica tra Cicerone e Verre e non a un presunto atteggiamento conservatore la critica mossa dal governatore della Sicilia, L. Cecilio Metello, successore e amico di Verre, a Cicerone (*indignum facinus esse*), il quale non solo aveva preso parola pubblicamente in un consesso di Greci a Siracusa, ma aveva persino parlato in greco (Cic., *Verr.* 2, IV, 147). Tuttavia, si deve rilevare che nella tarda età repubblicana si verificarono altri episodi di resistenza, motivati da diversi fattori, alle aperture di alcuni romani nei confronti della cultura e della lingua greca; oltre al caso di Mario e all’episodio di Metello, si veda anche la critica di Q. Mucio Scevola Augure, anch’egli grecolingua, nei confronti del filelleno T. Albucio (*infra*, p. 350, nota 175). Sono i segni della permanenza di un forte orgoglio nazionalistico di stampo esclusivista nella classe politica romana, destinato – a dispetto delle numerose aperture verso la cultura ellenica – a permanere a lungo anche in età imperiale, come attestano la testimonianza stessa di Valerio Massimo o gli atteggiamenti pubblici di Tiberio e di Tito (Suet., *Tib.*, 71; *Suid.*, T 691 Adler).

⁵⁰ Per una critica ragionata al passo di Valerio Massimo vd. KAIMIO 1979, pp. 95ss.

⁵¹ Liv., XLV, 29, 3. Vd. il precetto del giurista Trifonino in età severiana, *Dig.*, XLII, 1, 48: *decreta a praetoribus Latine interponi debent*. Che Emilio Paolo fosse in grado di parlare greco fluentemente lo prova il fatto che, con un atto di umanità nei confronti del re prigioniero Perseo, gli rivolse parole in greco (Liv., XLV, 8, 6; vd. BOYANCÉ 1956, p. 114).

⁵² BOYANCÉ 1956, p. 113: «les Pères auraient parfaitement compris les envoyés dans leur langue d’origine».

⁵³ La prassi secondo cui i magistrati e gli ambasciatori avrebbero dovuto esprimersi in latino nell’esercizio delle loro funzioni fu apparentemente rispettata almeno fino alla prima metà del V sec. d.C., quando il prefetto urbano di Costantinopoli, Ciro di Panopoli, decise di violare apertamente l’antico costume e di emanare i suoi editti in greco, avendo il linguaggio dei Romani, così come il loro potere, perso ogni suo significato (Lid., *Mag.*, II, 12).

curia *sine interprete* per i suoi meriti nell'arte dell'eloquenza romana⁵⁴. Sfortunatamente di questi dettagli non si ha traccia nei testi del presente dossier né in generale nei documenti epigrafici, che si limitano a riportare un riassunto dei contenuti delle *relationes* degli ambasciatori in Senato, introducendoli con varianti della formula *περὶ ὧν οἱ πρεσβευταὶ λόγους ἐποίησαντο*⁵⁵. In un *senatus consultum* questa sezione occupava la prima parte del testo che segue il prescritto, in quanto i discorsi degli ambasciatori erano alla base del successivo dibattito tra i senatori e costituivano un passo necessario in vista della votazione finale. Spesso le *relationes* degli ambasciatori erano accompagnate dalla presentazione di copie di documenti ufficiali utili ad avvalorare la validità delle posizioni sostenute dagli emissari in aula. Questa pratica è particolarmente evidente nella narrazione tacitiana relativa alle numerose ambascerie asiatiche giunte a Roma nel 22 d.C. per ottenere la conferma del diritto di *asylia*, che dovevano comprovare attraverso la consegna di atti pubblici (*iura*)⁵⁶. In quel caso la consegna di documenti fu prescritta esplicitamente dal Senato, ma una simile procedura era talmente comune nella diplomazia antica da indurre a pensare che in pressoché ogni occasione le ambascerie straniere abbiano presentato dei documenti al Senato⁵⁷. Di norma le orazioni degli ospiti erano seguite in aula dall'arringa di un loro patrono o sostenitore, spesso lo stesso individuo che li aveva introdotti in Senato, il quale cercava di rafforzarne le argomentazioni grazie alla sua abilità retorica e all'influenza che potevano esercitare le sue parole sul parere dei colleghi. Gli esempi più significativi in questo senso appaiono quelli dell'ambasceria stratonicese dell'81 a.C., la perorazione della quale fu seguita da un'orazione del dittatore Silla (II.6, ll. 75-77), e del console del 78 a.C. Q. Lutazio Catulo, che si pronunciò in favore del conferimento di onori ai navarchi greci Asclepiade, Polistrato e Menisco⁵⁸. Il dibattito tra i senatori si svolgeva solitamente dopo

⁵⁴ Valerio Massimo, II, 2, 3, constata con amarezza che questo evento inaugurò la tendenza, evidentemente piuttosto frequente in età tiberiana, a comunicare in greco al cospetto dei senatori; vd. STOUDEUR 2015, pp. 58-59. BOYANCÉ 1956, p. 113, e DUBUISSON 1982, pp. 197-198, ritenevano che il primo individuo a potersi rivolgere ai senatori senza interprete fosse stato l'oratore tessalo Cineia, allievo di Demostene e emissario di Pirro a Roma tra il 280 e il 278 a.C. (App., *Samn.*, 10, 1-3; Plut., *Pyrrh.*, 18-19; vd. CANALI DE ROSSI 1997, nn. 463-464), ma nelle fonti non vi sono prove che egli abbia parlato ai senatori in greco (Boyancé stesso sosteneva che «il fait paraît bien suspect», mentre Dubuisson considerava «cette hypothèse ... la plus plausible»). KAIMIO 1979, p. 104, argomentava che Cineia probabilmente dovette utilizzare un interprete per rivolgersi ai senatori; vd. anche LO MONACO 2010, p. 39.

⁵⁵ A proposito di tale formula si veda la restituzione proposta per la frase totalmente lacunosa in I.6A, l. b 1; vd. inoltre I.7, ll. 16-19; II.6, ll. 23-24, 75; II.8 B.b-e, ll. 14-16; III.1, ll. 1-3 (λόγον ἐποίησαντο), 41, 72. Altre attestazioni sono indicate in SHERK, *RDGE*, p. 378, s.v. λόγος.

⁵⁶ Tac., *Ann.*, III, 60, 2.

⁵⁷ Si veda il caso delle legazioni di Itano e Ierapitna, il cui arbitrato nel 112 o 111 a.C. fu delegato dal Senato ai Magneti, i quali nel corso dell'udienza presso il tempio di Artemide *Leukophryene* esaminarono gli atti di volta in volta consegnati dagli emissari delle due *poleis*: si trattava per lo più di *grammata* (*ICret.* III.4, 9, ll. 41-42, 72), *chrematismoi* e *leukomata* (ll. 101-102), ma anche di *periorismoi* (ll. 57-58), *chronographiai* (l. 71), epistole tolemaiche e loro copie (l. 98).

⁵⁸ RAGGI 2001, lat. ll. 1-4; gr. 5-6.

che gli ambasciatori stranieri erano stati fatti uscire dalla curia⁵⁹. Al termine delle consultazioni, il Senato si riuniva nuovamente per pronunciare ufficialmente la sua risposta e definire il testo del verbale della seduta, il *senatus consultum*. Soprattutto a partire dalla metà del II sec. a.C. il Senato dichiarò sempre più spesso di voler rispondere amichevolmente agli emissari greci (φιλανθρώπως ἀποκρίνομαι)⁶⁰, talvolta accompagnando tale dichiarazione con pubblici elogi ai legati⁶¹. Questa seduta aveva luogo in assenza degli ambasciatori stranieri, cui il Senato avrebbe notificato subito dopo la sua decisione in altra sede. Soltanto eccezionalmente, quando un'ambasceria era particolarmente apprezzata dai senatori, i Romani potevano decidere di convocare i legati stranieri nella curia per comunicare loro la risposta κατὰ πρόσωπον, come avvenne con la fortunata legazione stratonicese dell'81 a.C. (II.6, ll. 69-71)⁶².

Lo scambio di doni. Il momento conclusivo dell'atto diplomatico era costituito dallo scambio formale di doni tra le due parti. Questo aveva luogo quando la trattativa era ormai conclusa e il Senato aveva deliberato e precedeva di poco la partenza degli ambasciatori verso la madrepatria. Sin dall'inizio del II sec. a.C. le ambascerie straniere cominciarono a presentarsi a Roma con una corona d'oro per il Senato, cui chiedevano di poter godere del privilegio di offrire tale dono sul Campidoglio, presso il tempio di Giove, e di officiare sacrifici in segno di rispetto verso il potere di Roma. Era un passaggio particolarmente importante nel processo di costruzione di rapporti diplomatici amichevoli tra una comunità straniera e i Romani, al punto che nel 170 a.C., ad esempio, gli emissari della città beotica di Thisbe, controllata da filoromani, ottennero una proclamazione formale del Senato a proposito della richiesta di veder restituito l'oro che avevano destinato alla produzione di una corona da dedicare in Campidoglio, sottratto dai loro concittadini filomacedoni⁶³. È ancora l'ambasceria stratonicese dell'81 a.C. l'esempio più significativo di tale costume nel presente *corpus*. Gli emissari della *polis* richiesero e ottennero infatti di poter dedicare in Campidoglio una corona d'oro del valore consistente di duecento talenti e di poter compiere in quel luogo un sacrificio in nome della vittoria di Roma (II.6, ll. 31-34, 125-130). Così come era già successo nel 105 a.C. in occasione della delegazione da

⁵⁹ PINA POLO 2013, p. 249.

⁶⁰ SHERK, *RDGE* 6B, ll. 4-5; 9, ll. 61-62; *RDGE* 10A, ll. 6-7; *RDGE* 15, l. 54; *RDGE* 16, l. 5.

⁶¹ Vd. *infra*, pp. 382-383.

⁶² Vd., in lacuna, I.6A, ll. d 1-2. Quando questa espressione si riferisce alla locuzione λόγους ἐποιήσαντο, essa può alludere a discorsi pronunciati in Senato da ambasciatori greci senza l'ausilio di un intermediario o di un interprete; si noti che questo caso ricorre soltanto in lettere romane e senatoconsulti in relazione ai discorsi pronunciati da legazioni di Samo, Priene e Magnesia sul Meandro intorno alla metà del II sec. a.C.: SHERK, *RDGE* 7, ll. 42, 44, 56; *RDGE* 10B, ll. 6, 9.

⁶³ SHERK, *RDGE* 2, ll. 31-35: ὡσαύτως περὶ ὧν οἱ αὐτοὶ λόγους ἐποιήσαντο, χρυσίον, ὃ συνήνεγκαν εἰς στέφανον, ὅπως εἰς τὸ Καπετώλιον στέφανον κατασκευάσωσιν· τούτοις, καθ[ότι] ἐνεφάνισαν, ὅπως αὐτοῖς ἀποδοθῆ, ὅ[π]ως τοῦτον τὸν στέφανον εἰς [τὸ] Καπετώλιον κατασκευάσωσιν, οὕτως ἀποδοῦναι ἔδοξεν. Per altri esempi di corone dorate dedicate ai Romani da ambascerie greche nella prima metà del II sec. a.C. vd. PINA POLO 2013, pp. 259-260.

Astipalea⁶⁴, sia i Tasi nel 80 a.C. sia i Mitilenesi tra il 46 e il 45 a.C. si sarebbero limitati invece soltanto a sacrificare in Campidoglio (I.6A, ll. e 7-8; II.8 B.b-e, ll.17, 21), non essendovi nei testi alcuna traccia della consegna di corone d'oro da parte di quelle ambascerie. In risposta a un simile omaggio i senatori, oltre ad accordare tali privilegi, potevano autorizzare un magistrato superiore, un console o un pretore, a ordinare al questore urbano di consegnare ξεβία agli ambasciatori prima della loro partenza⁶⁵. Come è specificato in alcuni *senatus consulta*, i *munera* per gli amici del popolo romano dovevano essere consegnati o inviati dal questore *ex formula locum lautiaque*⁶⁶: l'espressione specificava che tale donativo, che poteva consistere in servizi, somme d'argento, oggetti preziosi o in un rimborso delle spese fino a quel momento sostenute dagli ambasciatori per il viaggio e la permanenza a Roma⁶⁷, doveva essere conferito sulla base di una normativa precisa (κατὰ τὸ διάταγμα) che regolamentava le spese dedicate ai soggiorni degli ambasciatori stranieri⁶⁸. Il conferimento di doni da parte del Senato equivaleva di fatto a un segno concreto della particolare benevolenza di Roma nei confronti della comunità rappresentata o dei suoi ambasciatori, i quali vedevano così ricompensato il proprio impegno a servizio della madrepatria⁶⁹.

1.1.2 Le delegazioni al cospetto dei funzionari provinciali

Parimenti interessante appare il caso delle ambascerie greche che si recavano presso il funzionario provinciale operante sul loro territorio per ottenere udienza. Un buon numero di casi di studio esaminati nella presente dissertazione è ascrivibile a tale categoria di missioni diplomatiche sia per la Grecia sia per l'Asia Minore. Si possono dunque individuare tra il 146 e il 44 a.C. almeno undici ambascerie elleniche di questo tipo: le delegazioni di *Techmitai* istmico-nemei e ionico-ellespontici dirette verso gli autori dei testi I.1 e I.2 forse intorno al 146 a.C., la legazione di cittadini dimei che raggiunse Q. Fabio Massimo (I.3), l'ambasceria dei Tasi che si appellò al governatore Dolabella tra l'80 e il 78 a.C. (I.6B), le diverse legazioni che all'inizio del I sec. a.C. coinvolsero in Asia il governatore Scevola, gli Efesini, i Sardiani e i Pergameni (II.1),

⁶⁴ SHERK, *RDGE* 16 A, l. 11.

⁶⁵ Si veda *supra*, p. 210, per il caso particolare della legazione stratonicese, che probabilmente ricevette i doni ospitali da un *pro quaestor* (Lucullo?).

⁶⁶ *Sc de collegiis artificium Bacchiorum*, SHERK, *RDGE* 15, ll. 64-65; *sc et foedus cum Astypalaeensibus*, SHERK, *RDGE* 16, ll. 9-11; *sc de Asclepiade sociisque*, RAGGI 2001, lat. l. 18; gr. ll. 25-26.

⁶⁷ Per le diverse sfumature semantiche assunte dai termini ξεβία e *munera* nelle fonti vd. GRASS 2015, *passim*, partic. pp. 164-171 (tabelle riassuntive dei casi di studio).

⁶⁸ RAGGI 2001, p. 113; diversi esempi epigrafici in GRASS 2015, p. 169. Si noti che in SHERK, *RDGE* 10A = MAGNETTO 2008, App., n. 4, l. 10, compare l'espressione [ἀπὸ νό]μων.

⁶⁹ Nel caso degli emissari di Melitea e Nartacio i Romani decisero di beneficiare gli ambasciatori di entrambe le parti con centoventicinque sesterzi per entrambe le legazioni (SHERK, *RDGE* 9 = CAMIA 2009, ll. 67-70), cifra identica a quella consegnata nello stesso periodo agli emissari di Priene e di Samo (SHERK, *RDGE* 10A, ll. 9-11; B, l. 13). Nel 169 a.C. duemila sesterzi furono donati a ogni ambasciatore della delegazione panfilia (Liv., XLIV, 14, 4).

la visita del niseo Cheremone presso Caio Cassio nell'89-88 (II.2), l'incontro tra Lucullo e il sacerdote isiaco Diodoto (II.3), la missione degli Afrodisi a Cos per incontrare Q. Oppio dopo il suo rilascio (II.4), coeva all'ambasceria dei *Technitai* ionico-ellespontici presso Silla in merito alla loro permanenza sulla stessa isola (II.5B), le legazioni mitilenesi che incontrarono forse Pompeo e Cesare tra il 55 a.C. ca. e il 47 (II.8A; B.a), infine la missione diplomatica di Mitridate di Pergamo presso Cesare dopo la battaglia di Farsalo (II.10). È opportuno sottolineare che in alcuni casi l'invio di un'ambasceria presso il magistrato romano presente *in loco* poteva costituire una naturale premessa alla legazione che sarebbe stata successivamente inviata a Roma per ottenere una sanzione ufficiale del Senato, come si è visto nei casi che coinvolsero Silla prima come proconsole in Oriente dall'88 all'84 a.C. e poi come dittatore e console a Roma tra l'81 e l'80 a.C. Alla luce di questo si può pensare che le *poleis* orientali abbiano spesso ritenuto il confronto in prima istanza con il magistrato provinciale come un preludio a una futura ambasceria diretta ai senatori di Roma; con ogni probabilità, infatti, solo in casi particolarmente complicati, per i quali poteva non essere sufficiente l'azione di un governatore in carica solo per un periodo limitato, sarebbe risultato necessario anche l'intervento del Senato. In altre circostanze, tuttavia, per una comunità ellenica l'incontro diretto con il magistrato provinciale avrebbe potuto costituire una valida alternativa alla necessità di inviare una delegazione nell'Urbe. Se, ad esempio, le dispute che coinvolsero le *poleis* del Peloponneso e gli artisti dionisiaci all'indomani del sacco di Corinto sembrano aver trovato una soluzione grazie all'intervento di Lucio Mummio e poi del proconsole Q. Fabio Massimo, soprattutto grazie all'autorità speciale di cui godeva il primo, coadiuvato dai *decemviri* senatorii (I.1; I.2), pochi decenni dopo le divergenze sorte tra gli artisti istmico-nemei e i *Technitai* ateniesi sarebbero state portate all'attenzione del Senato romano e dei consoli del 112 a.C. Da un punto di vista giuridico entrambe le procedure avevano il medesimo valore legale, dal momento che sia le disposizioni del Senato sia le decisioni dei governatori provinciali avevano per le comunità soggette forza di legge. In realtà in entrambi i casi i poteri del Senato e dei magistrati partecipavano congiuntamente alla legislazione romana non soltanto perché un singolo caso poteva essere oggetto, in fasi diverse, di proclamazioni ufficiali provenienti da entrambi i soggetti giuridici, ma anche perché da un lato il *consultum* del Senato richiedeva comunque l'azione di un console, di un pretore o di un promagistrato che desse efficacia normativa a quanto stabilito dai senatori⁷⁰, mentre dall'altro lato il funzionario provinciale *cum imperio* era tenuto ad agire in linea con i *mandata* ricevuti dal Senato alla sua partenza per la provincia⁷¹. Possono essere diversi i motivi che spinsero alcune comunità dell'Oriente greco a rivolgersi al governatore della provincia e non – o almeno non subito – al Senato. Innanzitutto una situazione urgente poteva indurre le *poleis*

⁷⁰ ARANGIO-RUIZ 1957⁷, pp. 107-110; VOLTERRA 1969, p. 1051; vd. BUONGIORNO 2015, pp. 158-164.

⁷¹ La più importante testimonianza di questa pratica in età repubblicana è ancora una volta il *sc de Stratonicensibus* (II.7), che alle ll. 62-64 riporta la richiesta degli emissari stratonicesi affinché il Senato inviasse ἐντολαί in loro favore al magistrato che si trovava in quel momento in viaggio verso la provincia Asia.

a rivolgersi al magistrato di più alto grado a loro più vicino, in modo che questi potesse provvedere a risolvere il prima possibile e con piena efficacia uno stato di reiterate illegalità e ingiustizie. Un altro fattore potrebbe essere stata una momentanea indisponibilità, da parte dei cittadini della *polis*, a intraprendere un viaggio lungo, costoso e talvolta anche molto rischioso verso Roma⁷², cui le comunità provinciali avrebbero preferito invece un'ambasceria condotta all'interno dei confini della provincia. Un'ultima ragione potrebbe ricercarsi infine nell'assenza di patroni influenti tra i senatori di Roma, che avrebbe reso particolarmente incerti gli esiti di una missione diplomatica diretta verso il Senato. Così come nel caso degli Afrodisi e di Q. Oppio (II.4), avvicinando un funzionario romano che si trovava presso di loro e aveva avuto con loro buoni rapporti, le comunità elleniche del Mediterraneo potevano sperare più facilmente di istituire un rapporto di clientela direttamente con lui, riservando poi eventualmente al futuro l'invio di delegazioni a Roma una volta che il loro protettore fosse tornato nell'Urbe.

Le fasi dell'incontro diplomatico in provincia. La procedura diplomatica di accoglienza delle legazioni nelle province, in parte analizzata in un articolo del 2011 di Agnes Bérenger, era in qualche modo più rapida rispetto alla lunga serie di passaggi burocratici indispensabili per ottenere accoglienza in Senato, ma non per questo meno formale. Innanzitutto bisogna immaginare che gli incontri con le legazioni provinciali avessero luogo in momenti diversi rispetto al normale espletamento della giustizia ordinaria da parte del governatore, che spesso assorbiva la maggior parte del tempo a disposizione di un legato romano. Con ogni probabilità in tempo di pace questi si tenevano tuttavia nelle stesse sedi dei processi, i *conventus iuridici* per l'Asia o le quattro capitali delle *merides* per la Macedonia, in cui il governatore trascorrevva la maggior parte del suo mandato. Gli spostamenti di un governatore, che potevano essere comunque numerosi, coincidevano soprattutto con i suoi trasferimenti da una sede giuridica a un'altra lungo le grandi arterie stradali che collegavano i centri della provincia⁷³. Nel corso di una

⁷² A tal proposito si vedano il caso dei tre emissari delfici assassinati nel 189 a.C. nel viaggio di ritorno da Roma (*supra*, p. 85 e nota 276) o gli esempi relativi ad ambasciatori romani uccisi o morti nel corso di missioni diplomatiche e commemorati con statue collocate presso i *Rostra* dal V sec. a.C. alla fine della Repubblica ([KALLET]-MORSTEIN-MARX 2004, pp. 49-50, 100). Vd. inoltre BÉRENGER 2012, *passim*, e, per gli ambasciatori greci deceduti in attività per complicità dovute all'età senile, CLAUDON 2015, pp. 133-136.

⁷³ MARSHALL 1966, pp. 231-238, ha argomentato correttamente che la scelta dei *conventus* provinciali era determinata dalla densità abitativa nelle diverse aree del territorio provinciale e dalla posizione dei centri prescelti lungo gli assi viari al fine di agevolare la mobilità e l'attività del governatore. La corrispondenza tra *conventus iuridici* e sistema viario appare evidente anche nel fatto che sia l'istituzione delle sedi processuali sia la creazione delle arterie stradali della provincia d'Asia possano essere riconducibili a Manio Aquilio e ai primi anni di vita della provincia d'Asia; CAMPANILE 2003, pp. 280-282; Ead. 2008, pp. 495-496. Vd. MEROLA 2001, pp. 172-181, la quale ritiene l'introduzione delle diocesi romane in Asia il prodotto di un'evoluzione che avrebbe portato alla graduale istituzionalizzazione della prassi seguita dai primi governatori provinciali di sostare nelle principali città d'Asia per amministrare la giustizia; inizialmente il termine *conventus* avrebbe designato principalmente le varie tappe toccate dal governatore per poi passare col tempo a indicare il giorno e il luogo – città, ma anche distretto – di un'udienza processuale.

promagistratura di tipo militare, invece, come quelle di C. Cassio e Q. Oppio nel corso della Prima guerra mitridatica o il mandato di Lucullo nel Mediterraneo orientale, questi incontri potevano avvenire anche in luoghi diversi sulla base degli spostamenti del funzionario romano, dettati dalle esigenze politiche o belliche del momento. Questo è il motivo per cui in età tardo-repubblicana abbiamo testimonianza di ambascerie elleniche ricevute, sul suolo greco, non solo a Pella (*RDGE* 15, ll. 34-38) e a Tessalonica (**I.6B**), ma anche ad Argo (**I.2**) e Patrasso (**I.3**), e in Asia a Pergamo (**II.1**), ma anche ad Apamea (**II.2**) e persino a Cos (**II.4**) o in altre indefinite località della provincia (**II.7**; **II.9**) o del Mediterraneo (**II.3**; **II.8 B.a**; **II.10**). In Grecia a partire dalla seconda metà del II sec. a.C. l'esistenza di una rete di *conventus*, ben nota per la provincia d'Asia, non è dimostrabile se non a partire dall'età imperiale; nulla infatti autorizza a pensare che in età tardo-repubblicana il governatore di Macedonia assolvesse regolarmente nelle città della Grecia funzioni di tipo giudiziario, benché il suo *imperium* lo autorizzasse di fatto a intervenire in alcune aree del paese per dirimere controversie⁷⁴. Una situazione del tutto eccezionale, dunque, sarebbe all'origine del processo tenutosi a Patrasso al cospetto di Q. Fabio Massimo Serviliano per il caso della rivolta anti-romana di Dime. La visita alla città portuale achea infatti non rientrava con ogni probabilità nell'itinerario consueto del governatore tra i centri della sua provincia, ma sarebbe da inserire nel complesso scenario della Grecia romana negli anni immediatamente successivi all'attività di Lucio Mummio. Se non è da attribuire a un'emergenza militare, dunque, certamente l'intervento straordinario del governatore appartiene a uno scenario post-bellico, in cui la presenza del funzionario romano doveva assicurare il mantenimento dell'ordine in Grecia imponendo il rispetto della costituzione data alle popolazioni locali dai Romani⁷⁵.

Indubbiamente a partire dal suo ingresso ufficiale nella provincia (*adventus*), accompagnato da una cerimonia di benvenuto in suo onore nella prima città visitata, il governatore iniziava a percorrere un itinerario prestabilito di tappe in cui egli avrebbe dovuto soggiornare per svolgere le funzioni amministrative e giudiziarie di sua competenza; questi spostamenti seguivano a loro volta un calendario predeterminato⁷⁶. Con ogni probabilità le date e i luoghi di questo itinerario venivano comunicati ai provinciali attraverso un apposito editto del governatore nel momento

⁷⁴ FOURNIER 2010, pp. 88-90, 98.

⁷⁵ KALLET-MARX 1995a, p. 152. *Contra*, HAENSCH 1997, pp. 324-325, utilizzava anche la lettera di Dime, da lui collocata dubitativamente nel 115 a.C., per dimostrare l'esistenza in Grecia di un "Konventssystem". Vd. FOURNIER 2010, p. 89, sull'interpretazione incerta dell'epistola di S. Sulpicio Rufo, governatore in Grecia nel 45 a.C., a Cicerone, in cui egli affermava: *postero die cum ab eo digressus essem, eo consilio ut ab Athenis in Boeotiam irem reliquamque iuris dictionem absolverem* (Cic., *Epist.*, IV, 12).

⁷⁶ KIRBIHLER 2008, pp. 352-353; BÉRENGER 2011, p. 180; vd. Cic., *Epist.*, III, 6, 2, in cui l'oratore comunica ad Appio Claudio Pulcro, suo predecessore nel governatorato di Cilicia, di aver modificato il suo itinerario (*itaque et consilium mutavi*) per raggiungerlo a Laodicea, dove Pulcro desiderava effettuare il passaggio di consegne. La cerimonia di benvenuto, durante la quale un corteo di notabili locali accoglieva il governatore e lo presentava alla comunità per poi pronunciarne un *epainos* e officiare un banchetto, era ripetuta in ogni centro importante visitato dal magistrato romano in un'atmosfera di giubilo generale; vd. MAROTTA 1991, p. 143; BÉRENGER 2011, pp. 182-184.

in cui egli metteva piede nel territorio, affinché fossero informate in anticipo sia le città che avrebbero dovuto ospitare lui e il suo seguito (formato da un questore e da legati) sia anche le comunità che avrebbero desiderato rivolgergli le loro richieste, le quali avrebbero così saputo dove poterlo raggiungere e incontrare. Non di rado infatti un *praeses*, lungo il proprio percorso, poteva dare udienza alle delegazioni cittadine che si presentavano a lui o che, insistendo, lo seguivano nel suo itinerario per essere ricevute⁷⁷.

Una fase importante dello scambio diplomatico tra i provinciali e il governatore era costituito dall'*hospitium* cui egli aveva diritto di godere durante il viaggio all'interno della provincia. Esso consisteva nella fornitura gratuita di vitto e alloggio presso un palazzo pubblico o, laddove non vi fossero strutture pubbliche adeguate, nella casa di un cittadino della *polis* dove egli avrebbe sostato insieme al suo entourage. Era la città stessa, probabilmente attraverso un apposito decreto, a stabilire chi tra i suoi cittadini avrebbe avuto l'obbligo e l'onore di dare ospitalità a un funzionario romano di passaggio⁷⁸; allo stesso tempo, però, altri decreti poleici potevano dispensare alcuni cittadini particolarmente meritevoli da tale onere⁷⁹. A partire dal 59 a.C. la *lex Iulia de pecuniis repetundis* regolamentava con precisione i servizi che i provinciali avrebbero dovuto offrire al governatore e al suo entourage, ponendo un limite massimo alla fornitura delle prestazioni di accoglienza⁸⁰. Mentre Cicerone nel 51 a.C. si vantava di impegnarsi a non gravare in alcun modo sui cittadini della Cilicia, già vessati da molte tasse, normalmente l'ospitalità data a un governatore di provincia poteva dare luogo a requisizioni, abusi e reati di concussione⁸¹. Altre prescrizioni in uso già da molti decenni limitavano la capacità di acquisto dei funzionari

⁷⁷ AMARELLI 2005, pp. 4-5.

⁷⁸ BÉRENGER 2011, pp. 181-182. Nell'80 a.C. Verre, legato del governatore della Cilicia, Cn. Cornelio Dolabella, si recò a Lampsaco, dove fu ospitato da un certo Gianitore, *quendam hospitem* (Cic., *Verr.* 2, I, 63). Volendo però sedurre la figlia del ricco Filodamo, inviò il suo collaboratore Rubrio in casa di questo, che tuttavia si presentò a Verre per segnalargli che non spettava a lui ospitare Rubrio, in quanto era suo compito dare ospitalità a consoli e pretori, ma non a membri del seguito di un legato (ibid., I, 65, *ostendit munus illud suum non esse; se, cum suae partes essent hospitium recipendorum, tum ipsos tamen praetores et consules, non legatorum adseculas, recipere solere*). Nonostante questo, Verre ordinò di condurre Rubrio con la forza a casa di colui che non era tenuto a ospitarlo (ivi, *per vim ad eum, qui recipere non debebat, Rubrium deduci imperavit*).

⁷⁹ In HEPDING 1907, n. 10 = IGRR IV 295, l. 38, l'ἀνεπισταθμεία figura tra i privilegi concessi per decreto dalla *polis* di Pergamo al cittadino Metrodoro negli anni della sistemazione della provincia romana d'Asia. Più tardi e celebre il caso delle generose esenzioni concesse al riguardo da Ottaviano a Seleuco di Roso: SHERK, *RDGE* 58 = RAGGI 2006, II, ll. 33-35. Vd. CAMPANILE 2003, pp. 287-288, per il caso del sofista Polemone in occasione della permanenza a Smirne di Antonino Pio nel 135/136 d.C.

⁸⁰ Vd. *Dig.*, XLVIII, 11; *Cod.*, IX, 27. Cicerone, *Att.*, V, 16, 3, nell'agosto del 51 a.C. informava Attico che in Asia lui e i suoi collaboratori non accettavano nulla all'infuori di *quattuor lectos et tectum*, rifiutando anche il foraggio (*faenum*) e la legna (*ligna*) cui avrebbero avuto diritto. Vd. anche KIRBIHLER 2008, p. 363. Sui contorni giuridici del provvedimento vd. VENTURINI 1979, pp. 463-504.

⁸¹ *Att.*, V, 10, 2; 14, 2; 16, 2-3; *Plut.*, *Cic.*, 36, 3 (καὶ δῶρα μὲν οὐδὲ τῶν βασιλέων διδόντων ἔλαβε, δείπνων δὲ τοὺς ἐπαρχικοὺς ἀνῆκεν). In *Ad Q. fr.*, I, 1, 9, Cicerone distingue nettamente il funzionario romano che si comporta da ospite (*domus hospitem*) da colui che agisce come un saccheggiatore (*expilatorem*). Prima di lui una simile preoccupazione era già stata espressa da Scevola, generalmente molto attento alle problematiche dei provinciali (Diod., XXXVII, fr. 5; vd. THORNTON 2017, pp. 36-37).

romani in provincia nel tentativo di contenere gli espropri arbitrari che i governatori, grazie alla propria autorità, avrebbero potuto effettuare su ogni prodotto pretendendone l'acquisto a un prezzo vantaggioso da loro stabilito, nonostante lo Stato si preoccupasse già di fornire loro alcuni beni a spese pubbliche⁸². È possibile immaginare che soprattutto in Asia questa situazione fosse vissuta con grande frustrazione da parte dei provinciali, costretti a investire molto denaro e numerose energie per garantire l'*hospitium* agli esigenti ufficiali inviati da Roma. Per questo motivo Silla beneficiò gli artisti ionico-ellespontici liberandoli da ogni obbligo formale di garantire alloggio e servizi (παροχῆς ἔνεκεν τ[ε] καὶ ἐπισταθμείας], vale a dire [*locum*] *latiaque*) o di dare ospitalità (II.5B, ll. 11-13), specificando in dettaglio i contenuti del principio dell'ἀνεπισταθμεία che salvaguardava gli artisti dalla presenza di soldati o di magistrati romani. Nei secoli II e I sec. a.C. una lunga serie di atti illegali da parte delle autorità romane aveva evidentemente portato i provinciali a considerare il dovere di ospitare i soldati, da cui erano già stati dispensati i *Technitai* istmici negli anni successivi al 146 a.C. (I.1, ll. 5-6; II.1 comm.), gravoso tanto quanto l'obbligo di ospitare un governatore romano e i suoi *comites*.

Uno dei principali momenti dell'interazione diplomatica in provincia si consumava dunque durante il soggiorno del governatore o di un funzionario presso la casa di un privato. In questo periodo di permanenza potevano crearsi legami molto stretti di tipo clientelare tra l'individuo ospitante e il governatore romano, arrecando particolari benefici politici al primo, che poteva essere favorito nei contrasti con i suoi rivali locali. All'interno della casa dell'ospite privato il funzionario romano poteva inoltre ricevere ogni mattina la *salutatio* dei provinciali che desideravano rivolgergli richieste e ottenerne la protezione, diventando quindi anch'essi suoi clienti⁸³. Ulteriori rapporti di mutuo beneficio e amicizia potevano instaurarsi con i provinciali nel corso dei banchetti ufficiali che si tenevano negli spazi pubblici alla presenza del governatore o all'interno della casa in cui egli soggiornava⁸⁴. In Cilicia Cicerone riceveva quotidianamente οἱ χαρίεντες in banchetti generosi, ma non sontuosi, mentre Cesare raggruppava gli ospiti in due triclini, uno assegnato ai militari e ai Greci, l'altro riservato ai cittadini romani e ai notabili delle province⁸⁵. In quelle occasioni il funzionario romano stabiliva a sua discrezione quante e quali persone ammettere alla sua presenza, nonché il luogo e il modo in cui avrebbe desiderato ricevere i clienti. Particolarmente interessanti in questo senso sono le lettere di Cicerone al fratello Quinto del 60 a.C., in cui l'oratore elogia il comportamento del fratello e gli consiglia di accordare soltanto a pochi uomini di fiducia un rapporto privilegiato di ospitalità e amicizia, pur non

⁸² Cicerone, *Verr.* 2, IV, 9-10, spiega che la vendita coattiva di merce da parte di un provinciale, che riguardava anche prodotti non in vendita, assumeva più i tratti di un'estorsione (*ereptionem*) che di un regolare acquisto (*emptionem*). Per altre interdizioni volte ad arginare il fenomeno delle *repetundae* in provincia vd. MAROTTA 1991, pp. 138-143; BÉRENGER 2011, pp. 174-176.

⁸³ Vd. *Att.*, VI, 2, 10, in cui Cicerone, mentre si trovava a Laodicea nell'aprile del 50 a.C., conclude la lettera ad Attico ravvisando che all'alba la folla già incalzava di fronte alla sua porta (*[...] sed lucet; urget turba [...]*).

⁸⁴ BÉRENGER 2011, pp. 184-187.

⁸⁵ Plut., *Cic.*, 36, 3; Suet., *Iul.*, 48.

risparmiandosi dall'ammettere chiunque al suo cospetto⁸⁶. Egli inoltre osserva che nei confronti dei provinciali Quinto si rendeva sempre pienamente disponibile ad ascoltare le loro rimostranze non solo nel corso delle udienze pubbliche, ma anche all'interno della sua casa e persino del suo *cubiculum*⁸⁷. Lo stesso Cicerone rivela poi che in Cilicia egli non si serviva di un servo *cubicularius* addetto alla camera⁸⁸, intendendo quindi mostrarsi disponibile ad accogliere in qualsiasi momento e senza restrizioni quanti avessero voluto rivolgersi a lui.

La prassi nelle epistole romane. I documenti del presente *corpus* non si soffermano sui dettagli relativi all'incontro tra le delegazioni e i funzionari romani attivi nelle province, ma i brevi cenni presenti nei testi epigrafici permettono di ricostruire in parte alcuni aspetti dell'interazione diplomatica. Normalmente le informazioni relative al colloquio si trovano nella prima parte di un testo epistolare, subito di seguito alla *formula salutationis*, e contengono i nomi degli ambasciatori e la loro qualifica ufficiale di ambasciatori. Subito dopo il magistrato afferma di essere stato raggiunto da questi individui, specificando il luogo in cui egli ha dato udienza ai legati greci⁸⁹. In II.2, ll. 5-6, Cassio rivela che, così come nel caso della ambascieria che giungevano a Roma, Cheremone ad Apamea gli chiese di essere ricevuto al cospetto del suo *consilium*. La richiesta riguardava l'autorizzazione ad avere licenza di parlare (ἔξουσία, sott. τοῦ λέγειν) non soltanto presso il governatore, ma anche di fronte ai membri del suo organo consultivo. Nulla si può dire in questa fase riguardo a un possibile coinvolgimento del questore al servizio del governatore nella registrazione dell'ambascieria o nell'assegnazione di alloggio, suppellettili e doni al legato presentatosi al cospetto del supremo funzionario romano nel territorio. Certamente si deve tuttavia presumere che i tempi di attesa per essere ricevuti dal governatore fossero più brevi di quelli cui erano soggetti gli ambasciatori a Roma, soprattutto in uno scenario di emergenza bellica come quello in cui avviene la legazione di Cheremone, giunto da Nisa per portare approvvigionamenti alle truppe di Cassio in ritirata. Ciò che è interessante notare è che Cassio ritenne di dover giustificare di aver accettato di dare udienza a Cheremone di fronte al *consilium* (l. 7, τούτῳ ἐγὼ τὴν ἔξουσίαν ἔδωκα οὕτως, ἐπε[ί ...]), motivando tale decisione con la promessa di costui di donare farina di frumento all'esercito in onore del Senato

⁸⁶ Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 16: *quos ego univ[er]sos adhiberi liberaliter, optimum quemque hospitio amicitiaque coniugi dico oportere [...]*. BÉRENGER 2011, p. 179: «Le gouverneur devait donc réussir à maintenir un délicat équilibre, en se montrant accessible mais non influençable». Vd. MILLAR 1967, pp. 9-10, per l'età imperiale.

⁸⁷ Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 25; vd. BÉRENGER 2011, pp. 176-179, 184-186.

⁸⁸ Cic., *Att.*, VI, 2, 5; questo passo è ripreso in Plut., *Cic.*, 36, 4. L'oratore inoltre, in segno di rispetto, si presentava alla *salutatio* sin dalle prime ore dell'alba stando sempre in piedi o passeggiando e mai giacendo coricato. Si noti che il nome dell'ospite di Verre a Lampsaco, *Ianitor* (*supra*, nota 78), corrisponde alla traduzione latina del vocabolo θυρωρός utilizzato erroneamente da Plutarco per indicare il *cubicularium* nominato da Cicerone, rimandando quindi esplicitamente alla pratica dell'*hospitium*; vd. inoltre BÉRENGER 2011, p. 178, nota 21. In *Verr.* 2, III, 8, Cicerone opera una netta distinzione tra *ianitores* e *cubicularii*: i primi custodivano l'ingresso dell'intera residenza del governatore, mentre i secondi sorvegliavano più specificamente l'accesso alla sua camera.

⁸⁹ Vd. *infra*, pp. 381-382.

e del popolo di Roma. Evidentemente, soprattutto nel contesto della Prima guerra mitridatica, la mutata situazione politica e la crescente diffidenza dei Romani nei confronti dei provinciali, presupponeva che per essere accolti al cospetto di un magistrato non fosse sufficiente identificarsi come ambasciatori di una comunità della provincia, ma occorreva anche dimostrare in modo convincente di essere ben disposti verso Roma e i suoi rappresentanti. Anche in tempo di pace inaugurare un'ambasceria con manifestazioni di ringraziamento o di giubilo nei confronti degli ufficiali romani era un elemento indispensabile per ottenere sin dal principio il favore dei Romani e completare con successo una missione diplomatica⁹⁰. Questo spiega perché, quando gli Afrosidii si presentarono a Cos al cospetto di Oppio con l'intento di ottenerne la protezione (II.4), per prima cosa si congratularono con lui (συνεχάρησαν) e gli consegnarono un decreto in cui la città si rallegrava calorosamente per la sua presenza sull'isola (ll. 14-17). Dopo l'umiliante prigionia presso Mitridate un simile apprezzamento poteva creare immediatamente un rapporto di fiducia tra Oppio e i cittadini di Afrosidiade (ll. 18-21, ὅπερ ἐγὼ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας θελήσεως ... πιστεύω), i quali peraltro potevano già godere del suo favore per aver tentato di soccorrere il generale prima della sua cattura (ll. 25-29). Allo stesso modo gli emissari mitilenesi che raggiunsero Cesare all'indomani dello scontro di Farsalo non si limitarono a esprimere il loro ringraziamento, che riguardava probabilmente la vittoria appena ottenuta da Cesare, ma provvidero a comunicare prontamente al generale romano anche gli onori che la città aveva a lui conferito (II.8 B.a, ll. 6-7). A questo caso può essere accostato quello del dossier documentario relativo a Mucio Scevola e alla contesa tra i Sardiani e gli Efesini (II.1). Non casualmente infatti il testo della lettera di Scevola fa precedere l'esortazione rivolta dagli emissari del *koinon* d'Asia al proconsole affinché egli intervenisse per appianare le divergenze tra le due città (col. ii *ab*, ll. 7-12) da un riferimento ai *Moukieia* istituiti dai popoli e dalle genti asianiche amiche dei Romani in onore del governatore (col. i *ab*, ll. 3-7; col. ii *ab*, ll. 4-7). Merita un ultimo accenno anche il caso particolare della delegazione presentatasi a Patrasso al cospetto di Q. Fabio Massimo nel 144/143 a.C. (I.3). Nel testo epistolare composto dal governatore della provincia di Macedonia è omissivo ogni dettaglio riguardo all'arrivo dell'ambasceria dimeia presso il governatore, così come non compaiono né i nomi degli emissari né allusioni alle loro qualità. Il tono dell'esposizione appare sin dall'inizio asciutto e diretto, dando l'impressione di non lasciare spazio a esternazioni incongruenti con il linguaggio formale del diritto. Il testo che segue la *formula salutationis* delle ll. 3-4 chiarisce infatti immediatamente che l'incontro tra i Dimeii e il proconsole non si svolse nell'ambito di una regolare ambasceria, ma nel contesto di una vera e propria udienza processuale. Per questo motivo probabilmente il proconsole non ritenne importante rivelare i nomi di tutti i rappresentanti di Dime, ma soltanto del capo-delegazione; la prima informazione rivelata da Massimo non riguarda pertanto il fatto di essere stato raggiunto dai Dimeii e il luogo

⁹⁰ Per altri esempi di età precedente vd. CHANIOTIS 2015, pp. 99-101, che rileva però anche l'indignazione suscitata in Polibio dall'atteggiamento adulatorio ed eccessivamente servile di Prusia nei confronti dei Romani in seguito alla loro vittoria su Perseo (Plb., XXX, 18).

dell'incontro, ma le prove addotte dall'accusa sostenuta da Cillanio e dai suoi collaboratori (l. 5, ἐμφανισάντων μοι). Trattandosi di una *iudicatio*, scandita dall'attestazione alla l. 20 di κρίνειν, che «all'attivo indica propriamente l'attività del giudice nel processo (*iudicare*)»⁹¹, il testo non si sofferma a esporre le argomentazioni della difesa, ma passa direttamente a illustrare le valutazioni della giuria (ll. 10-20), composta dal proconsole e dai suoi collaboratori, e la sentenza (ll. 20-27).

1.2 Paternità, composizione e traduzione delle epistole ufficiali romane

È generale convinzione tra gli studiosi che la corrispondenza dei magistrati romani fosse curata quasi esclusivamente attraverso il lavoro di segretari, pubblici o privati, eruditi nel latino e nel greco⁹². Questo assunto potrebbe descrivere in termini generici l'epistolografia ufficiale prodotta a Roma in età repubblicana, ovvero anche quella di epoca imperiale, ma non appare sufficiente a definire la realtà più complessa riguardante l'operato degli ufficiali romani attivi nel mondo greco, dove la corrispondenza ufficiale sembra maggiormente gestita, in un equilibrio di funzioni, attraverso una piena collaborazione tra i magistrati romani e i membri del loro seguito preposti a tale compito. L'esistenza nelle province orientali di uffici *ab epistulis* addetti alla composizione, alla trasmissione e all'archiviazione della corrispondenza dei governatori romani è attestata con sicurezza soprattutto per l'epoca imperiale, quando fu ripresa la tradizione ellenistica delle cancellerie al servizio dei sovrani, mentre mancano tracce di simili organi in età repubblicana⁹³. Dopo la conquista dell'Asia da parte di Alessandro, i sovrani ellenistici si appoggiarono sulle preesistenti strutture amministrative achemenidi (o sul tessuto dei *nomoi* in Egitto) per controllare il territorio dei loro regni. Di fatto, però, le incombenze burocratiche dei regni ricaddero, almeno nella prima fase dell'epoca ellenistica, direttamente sulla figura del sovrano, impegnato a espletare continuamente e personalmente – o forse con l'aiuto di pochi intendenti – una mole immensa di pratiche, tra cui chiaramente anche quelle relative alla corrispondenza epistolare⁹⁴. In questo scenario si inserisce il famoso aneddoto tramandato da Plutarco a proposito di Seleuco I, il quale avrebbe affermato che, se i sudditi avessero saputo quanto fosse gravoso il dovere di leggere e scrivere epistole, non avrebbero accettato neanche un *diadema* gettato via⁹⁵. Come ha dimostrato recentemente Biagio Virgilio⁹⁶, in età ellenistica uffici

⁹¹ LAFFI 2013, pp. 10-13, partic. p. 13.

⁹² Ad. es. BOYANCÉ 1956, p. 115.

⁹³ Vd. RAGGI 2006, p. 75, a proposito dello stile formulare delle epistole di Ottaviano a Roso, «che evidenzia la continuità di linguaggio tra le cancellerie dei sovrani ellenistici e gli uffici amministrativi romani addetti alla stesura di questo tipo di documenti».

⁹⁴ Vd. WELLES, *RC*, p. xxxvii e nota 3.

⁹⁵ Plut., *Mor.*, 790 a-b: ἀλλὰ μὴν ἢ γε βασιλεία, τελεωτάτη πασῶν οὔσα καὶ μεγίστη τῶν πολιτειῶν, πλείστας φροντίδας ἔχει καὶ πόνους καὶ ἀσχολίας· τὸν γοῦν Σέλευκον ἐκάστοτε λέγειν ἔφασαν, εἰ γνοίεν οἱ πολλοὶ τὸ γράφειν μόνον ἐπιστολὰς τοσαύτας καὶ ἀναγινώσκειν ὡς ἐργῶδες ἐστίν, ἐρριμμένον οὐκ ἂν ἀνελέσθαι διάδημα.

⁹⁶ VIRGILIO 2009, pp. 399-400; Id. 2011, pp. 63-69.

di cancelleria preposti esclusivamente alla corrispondenza regia assunsero una struttura definita e divennero pienamente operativi soprattutto a partire dalla prima metà del II sec. a.C., in quanto la prima attestazione sicura dell'esistenza di un sovrintendente recante il titolo di *epistolographos* risale al regno di Antioco IV (175-164 a.C.) per la corte seleucide e a quello di Tolemeo VIII (145-116 a.C.) per i Lagidi. Ciò tuttavia non esclude che simili figure possano essere esistite nelle corti, benché non ancora ufficialmente riconosciute, sin dall'inizio del III sec. a.C., quando non solo i sovrani ellenistici ma anche i piccoli dinasti microasiatici, come Filetero o più tardi Olimpico, svolgevano un'intensa attività diplomatica attraverso la composizione di epistole e documenti ufficiali a cura di un *epistolographion*⁹⁷. A differenza dei dipartimenti diretti dagli *epistolographoi*, "large and important" secondo Welles⁹⁸, le strutture burocratiche del III sec. a.C. dovettero avere un'organizzazione ancora piuttosto semplificata, almeno nei primi tempi. Lo sfogo di Seleuco tramandato da Plutarco potrebbe dunque aver giustificato, in una fase precoce della formazione della corte seleucide, la decisione di affiancare al sovrano di figure professionali con competenze burocratiche ed epistolografiche in grado di alleggerire il carico di lavoro che gravava direttamente sul re⁹⁹. Non tanto dissimile dalla situazione del III sec. a.C. dovette essere la condizione dei magistrati romani che operavano in età repubblicana nelle province orientali¹⁰⁰. Con l'avvento dei Romani nel mondo greco le cancellerie ellenistiche condivisero il destino delle corti, venendo di fatto smantellate. Dopo l'abbattimento della dinastia antigonide, di quella pergamena e dei potentati locali i governatori romani attivi in Grecia e nell'Asia Minore cistaurica dovettero trovare soluzioni alternative per affrontare le quotidiane incombenze imposte dall'amministrazione delle province. Essi potevano contare probabilmente soltanto sulla collaborazione di alcuni membri del proprio staff: tra gli *apparitores* del governatore un solo *scriba* ufficiale coadiuvava il suo operato nei compiti di segreteria, mentre un altro *scriba*, incaricato di tenere i conti, serviva il questore sottoposto al governatore provinciale¹⁰¹. Il problema relativo al funzionamento delle cancellerie in epoca antica sorge sostanzialmente dalla difficoltà di giudicare, a partire dai testi, il grado di partecipazione diretta di un magistrato scrivente alla redazione o alla traduzione di un documento epistolare ufficiale¹⁰². Si trattava di un

⁹⁷ Vd. i riferimenti della nota precedente. Per la lettera di Filetero a Cuma eolica (280-270 a.C. ca.) vd. *SEG* 50, 1195, ll. 14-19; il riferimento all'ἑπιστολογραφεῖον di Olimpico compare in McCabe, *Alabanda* 1 (comm. in *ILabraunda* I, pp. 87-89), decreto onorario di Alinda per Dionita e Apollas (202 a.C. ca.), funzionari di quell'ufficio al servizio del dinasta.

⁹⁸ WELLES, *RC*, p. xxxviii.

⁹⁹ *Ibid.*, p. xxxvii: «It is conceivable that, in the earlier period at any rate, these royal letters may have been written or dictated by the kings themselves».

¹⁰⁰ SHERK, *RDGE*, p. 189: «[...] they had little or no deeply ingrained system of their own in such matters».

¹⁰¹ RANKOV 1999, p. 15. Colui che deteneva la carica di *scriba quaestorius*, segretario pubblico di più alto rango, poteva servire probabilmente anche consoli, pretori e censori; vd. *DNP*, XI, *scriba*. Un liberto di nome M. Tullio servì Cicerone come *scriba quaestorius* durante il suo proconsolato in Cilicia (vd. *Cic., Att.*, V, 4, 1; VIII, 11b, 4; *Epist.*, V, 20, 1; 20, 9).

¹⁰² Può essere riferita anche e soprattutto alle epistole ufficiali di età repubblicana l'osservazione espressa da CUGUSI 1989, p. 398: «Il problema più importante nel quadro di questo "tipo" epistolare è distinguere cosa spetti al singolo,

problema percepito già in età antica, anche se – per quanto ne sappiamo – esclusivamente in relazione alla corrispondenza privata. In più occasioni, infatti, nei suoi epistolari Cicerone si interrogò sulla reale divisione di compiti tra sé stesso e i suoi segretari nell’atto di compilare un’epistola. Egli operava, ad esempio, una distinzione netta tra la scrittura da parte di un suo servo, ravvisabile dall’attestazione di una diversa *manus* (grafia) rispetto a quella del mittente putativo, e la redazione di sua mano, in cui egli si diletta nel tempo libero¹⁰³, quando era in salute¹⁰⁴ o quando intendeva comporre messaggi criptati¹⁰⁵. Cicerone solitamente si serviva dell’opera di uno scrivano nei momenti in cui era impossibilitato a scrivere¹⁰⁶ o in cui era impegnato in numerose occupazioni¹⁰⁷, considerando la composizione accurata e in prima persona di epistole un’operazione lunga e faticosa¹⁰⁸. Tale ripartizione di attività e competenze appare evidente anche nel passo delle *Filippiche* in cui l’oratore ironicamente si chiede se apprezzare lo stile di una lettera di Bruto corrispondesse in realtà a elogiare il segretario di Bruto e non Bruto stesso¹⁰⁹.

cosa invece alla cancelleria, soprattutto nell’ambito dei rescritti imperiali»; su quest’ultimo problema in relazione a testi legislativi e lettere di età imperiale vd. MILLAR 1967, pp. 12-19; HONORÉ 1994², pp. 12-13, 30-32, 36, 43-48, 56-70, CORCORAN 2014, pp. 186-197.

¹⁰³ Vd. Cic., *Ad Q. fr.*, III, 1, 19; *Att.*, VI, 8, 1: *cum instituissem ad te scribere calamumque sumpsissem [...]*.

¹⁰⁴ In *Att.*, VII, 2, 3, l’oratore afferma di aver apprezzato le lettere che egli ha ricevuto da Attico, scritte di suo pugno, specificando che, benché egli apprezzi la grafia del segretario Alessi, che sapeva ben imitare quella di Attico, una scrittura diversa da quella dell’amico avrebbe indicato che egli non era in salute (*venio ad epistolas tuas [...] quae quidem erant tua manu; nam Alexidis manum amabam quod tam prope accedebat ad similitudinem tuae, litterae manum non amabam quod indicabat te non valere*).

¹⁰⁵ Cic., *Att.*, XI, 24, 2: *sed ad meam manum redeo; erunt enim haec occultius agenda*; XIII, 9, 1. Vd. anche *infra*, p. 352, nota 189, per una lettera scritta in greco da Cesare a Cicerone adducendo gli stessi motivi.

¹⁰⁶ In *Att.*, VIII, 13, 1, Cicerone avverte Attico che la presenza della grafia di un segretario sarebbe stata per il ricevente un segno della persistente congiuntivite che affliggeva l’oratore nel marzo del 49 a.C. (*lippitudinis meae signum tibi sit librari manus*). Analogamente, la salute del suo servo Tirone era per Cicerone motivo di grandi angosce, in quanto – oltre a provare per lui un sincero affetto – egli svolgeva per l’oratore un prezioso servizio come segretario; vd. Cic., *Att.*, VII, 5, 2: *quem quidem ego, etsi mirabilis utilitates mihi praebet, cum valet, in omni genere vel negotiorum vel studiorum meorum [...]*; IX, 17, 2: *sane in magnis curis etiam haec me sollicitant; in hac enim fortuna perutilis eius et opera et fidelitas esset*. In *Att.*, VI, 9, 1, inoltre, Cicerone nota dalla grafia irregolare di una lettera ricevuta da Attico che il suo amico non era in buona salute (*admiratus sum, [...] ut aperui, rursus σύγχυσιν litterularum, quae solent tuae compositissimae et clarissimae esse*) e si mostra grato e ammirato per lo sforzo compiuto dall’amico nonostante la febbre (*sed te amavi tamen admiratusque sum quod nihilo minus ad me tua manu scripsisses*).

¹⁰⁷ Cic., *Ad Q. fr.*, III, 3, 1: *occupationum mearum tibi signum sit librari manus*.

¹⁰⁸ *Ibid.*; *Att.*, VII, 1, 1: *[...] cum non esset temporis mihi ad scribendum satis [...]*; XIII, 25, 3: *male mi sit si umquam quicquam tam enitar*.

¹⁰⁹ *Phil.* 10, 5: *ita enim dixisti et quidem de scripto, ne te inopia verbi lapsus putarem, litteras Bruti recte et ordine scriptas videri. Quid est aliud librarium Bruti laudare, non Brutum?* L’epistola in questione è una lettera inviata da Bruto al console Pansa nel 43 a.C. e appartiene alla categoria della corrispondenza privata ma di carattere ufficiale, in quanto le cariche detenute dai due soggetti dello scambio epistolare rendevano il messaggio materia di interesse pubblico. Sulla corrispondenza tra magistrati di provincia e Senato vd. BARRANDON 2010, *passim*. La paternità delle epistole di Bruto fu materia di discussione a Roma già quando queste giunsero in Senato: i senatori rimasero infatti stupiti quando, il 13 aprile del 43 a.C., udirono in un messaggio di Bruto un tono moderato nei confronti del rivale C. Antonio, al punto che anche lo stesso Cicerone dubitò dell’autenticità di quel testo (*Ad Brut.*, II, 5, 3-4).

Decisamente più sfumata doveva essere invece questa distinzione in relazione all'epistolografia diplomatica ufficiale, i cui contenuti richiedevano una particolare attenzione del magistrato scrivente al testo definitivo. Come sottolineava Sherk, ogni testo possedeva una sua particolare storia, determinata da differenti fattori che influenzavano direttamente la sua composizione¹¹⁰. Chiaramente occorre rilevare un'ulteriore differenziazione tra i documenti composti a Roma, dove è più facilmente dimostrabile l'esistenza di un ufficio di redattori e traduttori specializzati, lo stesso che già operava per conto del Senato¹¹¹, e quelli redatti direttamente nelle province grazie alla partecipazione congiunta dei magistrati e dei loro segretari. Poiché il contributo dello *scriba* ufficiale poteva non essere sufficiente nella cura della corrispondenza, il governatore aveva facoltà di portare con sé da Roma fidati schiavi o liberti selezionati all'interno della propria *familia*. Essi, a differenza dei membri del *consilium* del governatore, non ricoprivano alcuna posizione ufficiale, costituendo in sostanza il suo seguito privato in provincia. Anche in tali circostanze il lavoro di questi scrivani privati, definiti *librarii* o *ad manum servi*¹¹², era coordinato probabilmente da un segretario principale (*accensus*)¹¹³. Non è possibile determinare di quanti intendenti un governatore potesse servirsi, ma si può immaginare che in provincia egli potesse portare con sé un buon numero di scrivani privati per coadiuvare lo *scriba* ufficiale nei compiti di segreteria¹¹⁴. Nelle lettere ciceroniane composte durante il governatorato della Cilicia l'oratore non sembrava

¹¹⁰ RDGE, p. 209.

¹¹¹ Ibid., pp. 17-19. Vd. la cautela di MEROLA 2016, pp. 104-105, che ritiene possibile questa teoria, pur rilevando l'assenza di prove a sostegno dell'esistenza di un simile ufficio a Roma.

¹¹² Il sostantivo *librarius* è attestato numerose volte nell'opera ciceroniana (*Ad Q. fr.*, III, 3, 1; *Leg. agr.* 2, 32; *Phil.* 2, 8; *Phil.* 10, 5; *De orat.*, III, 173; *Orat.*, 228; *Leg.*, III, 46 e 48; *Epist.*, V, 6, 1; XVI, 22, 1; XVI, 22, 8 ecc.). La qualifica di *ad manum servus* – o anche *a manu servus* – è utilizzato per il segretario di Caio Gracco, Catulo (Cic., *De orat.*, III, 225), o per Filemone, scrivano di Cesare che aveva promesso ai suoi avversari la morte del dittatore (Suet., *Iul.*, 74, 1). Talvolta gli scrivani erano definiti *librarioli* (Cic., *Leg.*, I, 7; *Att.*, IV, 4a, 1), anche in senso spregiativo (*Balb.*, 14).

¹¹³ Due esempi molto famosi sono Tirone, il segretario e assistente personale di Cicerone che ne scrisse anche una biografia (vd. Plut., *Cic.*, 41 e 49; *DNP*, XII.1, *Tiro* 1), e Alessi, che svolgeva lo stesso ruolo al servizio di Attico (vd. Cic., *Att.*, V, 20, 9); sul primo vd. BANKSTON 2012, partic. pp. 206-216; per altri esempi vd. TREGGIARI 1969, p. 203; LINTOTT 1993, p. 52. Questi scrivani potevano maturare un rapporto molto stretto con i loro protettori o ex-patroni al punto da intrattenere corrispondenze dirette con personalità di alto rango; vd. l'epistola in cui Cicerone chiede ad Attico perché Alessi, oltre ad aggiungere i saluti nelle lettere del suo padrone, non scrivesse anche sue lettere a Cicerone, così come faceva Tirone con lo stesso Attico (Cic., *Att.*, V, 20, 9: *Alexis quod mihi totiens salutem adscribit est gratum; sed cur non suis litteris idem facit quod meus ad te Alexis facit?*); vd. inoltre Cic., *Att.*, VI, 7, 2: *Tiro ad te dedisset litteras, nisi eum graviter aegrum Issi reliquissem*. Cicerone desiderava sempre godere della compagnia di Tirone: ad esempio, nell'epistola *Att.*, XV, 17, 2, egli dichiarò di volerlo attendere prima di trasferirsi nella villa tuscolana (*ego, si Tiro ad me, cogito in Tusculanum*). Alle epistole ciceroniane rivolte a Tirone è dedicato l'intero libro XVI delle *Epistulae ad familiares*: alcune di queste furono scritte dal solo oratore (*Epist.*, XVI, 2, 8, 10, 12, 13-15, 17-20, 22-24), mentre altre epistole furono composte da Cicerone insieme al figlio Marco, al fratello Quinto e al nipote Quinto (XVI, 1, 3-6), che definirono Tirone *humanissimus et optimus* (XVI, 5), oppure soltanto con il figlio (XVI, 7, 9), o anche con il figlio, il fratello, il nipote, la moglie Terenzia e la figlia Tullia (XVI, 11). Infine, alcune lettere per Tirone furono redatte dal solo Marco (XVI, 21, 25), che si rivolse a lui come *suus dulcissimus* (XVI, 21), o dal solo fratello Quinto (XVI, 26-27), che considerava Tirone un amico piuttosto che uno schiavo (XVI, 16, *cum eum indignum illa fortuna nobis amicum quam servum esse maluisti*). Sul lavoro faticoso che spettava all'*accensus*, come avveniva già al tempo dei *maiores* romani, vd. Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 13.

¹¹⁴ RANKOV 1999, p. 15.

rilevare al riguardo particolari differenze rispetto alla sua condizione a Roma, dove poteva contare sull'aiuto di *plures librarii*¹¹⁵. Anche in provincia, infatti, egli poté continuare a scrivere e ricevere senza difficoltà un gran numero di epistole¹¹⁶. Ciò premesso, è possibile immaginare che alla stesura finale di un documento ufficiale un governatore provinciale contribuisse dettando il testo delle missive mentre i suoi segretari le compilavano in forma scritta¹¹⁷ o anche scrivendo di proprio pugno le lettere, una pratica che riguardava più frequentemente forse solo le corrispondenze private¹¹⁸, o ancora intervenendo nell'attenta revisione del testo prima che questo fosse spedito o recapitato personalmente da segretari di fiducia, i quali potevano agire all'occorrenza come corrieri *tabellarii*¹¹⁹. L'impegno diretto dell'ufficiale romano poteva dunque manifestarsi in tutti i passaggi della redazione di un documento epistolare, dalla sua elaborazione e traduzione sino a un'accurata correzione del messaggio finale.

1.2.1 Margini di "personalizzazione" nelle lettere: l'onomastica romana

È da rilevare che a una prima analisi le epistole romane appaiono caratterizzate, in modo simile agli altri testi legislativi romani, da un pronunciato stile formulare standardizzato, costituito dal ricorrere di espressioni tipiche del linguaggio legislativo romano. A differenza dei testi

¹¹⁵ *Leg. agr.* 2, 13. Vd. anche Cic., *Sull.*, 42: *statim describi ab omnibus librariis*.

¹¹⁶ Vd. e.g. Cic., *Att.*, V, 17, 1 (51 a.C.): *accepi Roma [...] fasciculum litterarum*; VII, 2, 3: *venio ad epistola tuas; quas ego sescentas uno tempore accepi*; *Epist.*, II, 17, 1; III, 11, 1.

¹¹⁷ Plutarco, *Caes.*, 17, 7, narra che nel corso delle campagne galliche Cesare si esercitava a dettare epistole mentre cavalcava, talvolta anche a due o più copisti contemporaneamente (ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ στρατείᾳ προσεξήσκησεν ἱππαζόμενος τὰς ἐπιστολὰς ὑπαγορεύειν καὶ δυσὶν ὁμοῦ γράφουσιν ἕξαρκεῖν, ὡς δὲ Ὀππρός φησι, καὶ πλείοσι). In Cic., *Ad Q. fr.*, III, 1, 19, l'oratore avvisa il fratello di non stupirsi se nota una scrittura diversa dalla sua, in quanto durante il pranzo egli ha dettato l'epistola a Tironi (*haec inter coenam Tironi dictavi, ne mirere alia manu esse*). Vd. inoltre Cic., *Att.*, V, 17, 1: *haud epistulam dictavi sedens in raeda*; XIII, 25, 3, *ergo ne Tironi quidem dictavi qui totas περιοχὰς persequi solet sed Spintharo syllabatim*.

¹¹⁸ Si noti tuttavia che i sovrani ellenistici intervenivano nelle epistole compilate dalle cancellerie firmando di proprio pugno con il saluto finale ἔρωσθε ο ἔρωσο, segno della loro approvazione al lavoro dei segretari (WELLES, *RC*, pp. xxxviii-xxxix; *infra*, p. 390). In relazione all'epistolografia romana privata è significativa in Cic., *Ad Q. fr.*, 1, 19, la frase *cum scripsissem haec infima, quae sunt mea manu [...]*. Sull'alternarsi della stesura personale e della dettatura vd. Cic., *Att.*, XIII, 9, 1: *[...] non modo Tironi dictare sed ne ipse quidem auderem scribere [...]*. Nel luglio del 51 a.C., trovandosi sulla strada tra Efeso e Tralle, Cicerone avvertiva Attico che non sarebbe riuscito a scrivere lettere lunghe o di proprio pugno prima di aver trovato sistemazione prolungata in qualche luogo della provincia (*Att.*, V, 14, 1: *ante quam aliquo loco consedero, neque longas a me neque semper mea manu litteras exspectabis; cum autem erit spatium, utrumque praestabo*). In un'epistola del 22 settembre (*a. d. X Kal. Oct.*) del 51 a.C. Cicerone considerava molto dettagliata la lettera scritta di suo pugno il giorno precedente; *Att.*, V, 19, 1: *obsignaram iam epistola eam quam puto te modo perlegisse scriptam mea manu, in qua omnia continentur* (in relazione a *Att.*, V, 18). Vd. anche *Epist.*, III, 6, 2: *ad te statim mea manu scriptas litteras misi*.

¹¹⁹ In più occasioni Tironi recapitò lettere e messaggi orali di Cicerone ai destinatari, attendendo poi di ricevere da questi una risposta, come testimoniano alcune epistole soprattutto dell'anno 44 a.C. (Cic., *Att.*, XV, 4a, 1; XV, 8, 1; XV, 12, 1; XV, 20, 4; XVI, 16, 1; XVI, 13, 3). Vd. Cic., *Att.*, V, 18, 3: *mitte tamen ad nos de tuis aliquem tabellarium*. In *Att.*, V, 20, 9, lo schiavo Nicanore è inviato a Roma per trasmettere al Senato un rapporto ufficiale di Cicerone, scritto in forma di lettera (*quem, ut puto, Romam cum litteris publicis mittam*). Vd. poi Cic., *Att.*, V, 21, 4; VI, 1, 9; VI, 8, 4; VI, 9, 1; VII, 1, 1; *Epist.*, II, 7, 3; III, 9, 1; III, 10, 2.

impersonali dei *senatus consulta* e delle *leges*, rigidamente legati a questo schema, esse appaiono tuttavia più flessibili nel linguaggio, potendo accogliere in alcuni casi i segni di un intervento diretto dell'autore, osservabili nell'utilizzo di espressioni più sfumate, più personali e informali o nel riadattamento di alcune formule, che potevano essere stilisticamente personalizzate. La traccia primaria di questo intervento personale del magistrato romano sui testi epistolari è individuabile innanzitutto nella *formula salutationis*, in cui lo scrivente sceglieva in prima persona come presentare sé stesso selezionando gli elementi del proprio nome e i titoli ufficiali da specificare nel testo. Generalmente la formula introduttiva avrebbe dovuto riportare i nomi dello scrivente, vale a dire – in base alle consuetudini dell'onomastica attestata nell'epigrafia latina repubblicana – soprattutto il *praenomen* e il *nomen*, i suoi titoli ufficiali e la definizione etnica e politica dei riceventi insieme al saluto formulare *χαίρειν*. Uno sguardo più accurato ai testi dimostra che non esisteva una regola fissa per riportare i primi elementi di questa locuzione, i nomi e i titoli dello scrivente¹²⁰. Il risultato finale era infatti determinato principalmente sia da precise scelte stilistiche dello scrivente, che poteva decidere nei minimi particolari come autorappresentarsi agli occhi dei riceventi e quindi dei provinciali, sia da fattori contingenti legati all'intervento di uno o più segretari, nonché dalle condizioni generali in cui un'epistola era composta. Nella maggior parte dei casi del presente *corpus* (I.4 A.a; [I.6 A-B]; I.7; [II.1, col. ii]; II.4; II.5; II.6; [II.8 A.b]; II.10B; III.1) si nota che i nomi dei magistrati romani furono tradotti dal latino in modo letterale, con il patronimico reso con il prenome del padre in caso genitivo e seguito dall'apposizione *υἱός*, calco del latino *filius*¹²¹, mentre in un solo caso (I.3) il patronimico è espresso nella forma greca pura soltanto con il genitivo semplice del prenome del padre. Talvolta, invece, il patronimico è mancante o irrimediabilmente lacunoso (II.2; II.3; [II.7]; [II.8 B.a-b]; [II.10A]; [II.11 A-B])¹²². Si evince dunque, ad esempio, che Silla nelle sue comunicazioni scelse di esprimere il patronimico

¹²⁰ Vd. SOLIN 1974, pp. 123-124, sulla prassi romana di rendere l'onomastica più in base ad abitudini quotidiane e familiari che per conformità a disposizioni giuridiche e amministrative, soprattutto per quel che concerne l'onomastica delle epigrafi funerarie.

¹²¹ L'attestazione di *υἱός* nell'onomastica greca di età ellenistica e soprattutto nei documenti regi è molto rara. In generale il patronimico non è praticamente mai esplicitato nell'onomastica delle *formulae salutationis* delle lettere regi di epoca ellenistica, estremamente sintetiche (vd. WELLES, *RC*, *passim*; VIRGILIO 2003², *App.*, *passim*). Negli altri documenti di carattere istituzionale dello stesso periodo la quasi totalità delle attestazioni del patronimico reca soltanto il genitivo semplice del nome del padre. Le uniche eccezioni sono WELLES, *RC* 29, l. 4 ([- -]ος υἱός Ἀλέξανδρος); *ibid.*, n. 66, ll. 1-2 ([- - Ἀθή]ναϊος ὁ Σωσάνδρου υἱός). La presenza di *υἱός* nell'onomastica di un personaggio indica dunque una forma tipicamente latina – definita "Latinate filiation" dai moderni studiosi di bilinguismo greco-romano – trasferita nella lingua greca da romani come calco di *filius* o da greci come segno di rispetto nei confronti dei Romani; vd. ADAMS 2003, pp. 423-424, 641, 645-646, 648, 670-677. Soltanto a Delfi essa sembra attestata in pochi casi anche prima dell'arrivo dei Romani (*FD* III.4, 137, 202; *Syll.*³ 34). Altre rare attestazioni di *υἱός/ύός* sussistono anche nell'apparente assenza in un testo di influenze dal latino; vd. ADAMS 2003, p. 671 e nota 73. Vd. inoltre FIORAVANTI 2012, p. 154, sulla maggiore regolarità della filiazione di tipo latino nei documenti ufficiali in lingua greca di età sillana (e.g. in II.6 e in SHERK, *RDGE* 19); HADDAD 2014, pp. 69-79.

¹²² Si escludono da queste considerazioni le epistole del dossier argivo I.2, il cui testo definitivo non è ancora stato reso pubblico. Si vedano invece le epistole di Flaminio (SHERK, *RDGE* 33; *SEG* 37, 495) e la probabile omissione nell'epistola dei fratelli Scipioni (SHERK, *RDGE* 36).

sempre nella forma latina e di completare la propria onomastica sia con il *cognomen* sia con l'epiteto equivalente al titolo *Felix*, seguendo la formula ricorrente Λεύκιος Κορνήλιος Λευκίου υἱὸς Σύλλας Ἐπαφρόδιτος (II.5), ricostruibile senza difficoltà anche laddove lacunosa (I.6A; II.6). Al contrario, nell'onomastica di Cesare il patronimico sembra sempre deliberatamente omesso, essendo evidentemente considerato dallo stesso Cesare trascurabile di fronte alla maggiore importanza dei suoi titoli ufficiali di *imperator*, *pontifex maximus* e *dictator*. Tutte le formule di saluto delle epistole di Cesare sono estremamente frammentarie nei testi della presente raccolta (II.8B; II.10A; II.11), ma l'assenza del patronimico appare evidente già nelle lettere cesariane tramandate da Flavio Giuseppe, per cui gli editori di questi documenti non esitarono a ometterlo anche nelle lacune dei testi epigrafici¹²³. Questa scelta stilistica, già operata in passato da Flaminio e forse anche dagli Scipioni¹²⁴, è ulteriormente dimostrata per Cesare dal fatto che nell'opera di Flavio Giuseppe il suo patronimico è sempre omesso anche negli editti emanati dal dittatore, dove egli è identificato soltanto come Γάιος Καῖσαρ ο'Ιούλιος Καῖσαρ prima della sua titolatura¹²⁵, o nelle sue lettere, dove appare come Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ ο'Ιούλιος Γάιος¹²⁶, nonostante in età repubblicana il patronimico potesse essere specificato anche in documenti ufficiali in cui i magistrati erano citati in terza persona¹²⁷. Diversamente, la scelta dello scrivente di utilizzare un'onomastica con il patronimico di tipo greco, una tendenza che rivela una maggiore sensibilità di alcuni romani nei confronti dei modelli linguistici greci ("accommodation")¹²⁸, sembra attestata nelle epistole romane soltanto fino all'inizio della seconda metà del II sec. a.C.: prima di Quinto Fabio Massimo, questa soluzione stilistica fu adottata infatti già dal pretore Messalla nel 193 a.C., il quale peraltro scriveva da Roma, da Emilio Paolo Macedonico intorno al 168 a.C., come attestato nelle due epistole a Gonnoi¹²⁹, ma anche

¹²³ Ios., *Ant.*, XIV, 190: Γάιος Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ καὶ ἀρχιερεὺς δικτάτωρ τὸ δεύτερον Σιδωνίων ἄρχουσιν βουλῇ δήμῳ χαίρειν. Ibid., XIV, 213: Ἰούλιος Γάιος στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων Παριανῶν ἄρχουσι βουλῇ δήμῳ χαίρειν (ma si veda, nell'apparato critico, la lezione υἱοσο στρατηγός).

¹²⁴ SHERK, *RDGE* 33 (Τίτος Κοῖνκτιος στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων), 35 ([Λεύκιος Κορνήλιος Σκιπίων] στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων [καὶ Πόπλιος Σκιπίων ἀδελφός] e 36 ([Λ]εύκιος Κ[ορνήλιος Σκιπίων στρατηγός] ὑπάτος Ῥωμαίων καὶ [Πόπλιος Σκιπίω]ν ἀδελφός).

¹²⁵ Ios., *Ant.*, XIV, 192 (Ἰούλιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ τὸ δεύτερον καὶ ἀρχιερεὺς), 196 (Γαῖου Καίσαρος αὐτοκράτορος ὑπάτου), 199 (Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ ὑπάτος), 200 (Γάιος Καῖσαρ ὑπάτος τὸ πέμπτον), 202 (Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ τὸ δεύτερον), 211 (Γάιος Καῖσαρ αὐτοκράτωρ δικτάτωρ τὸ τέταρτον ὑπάτος τε τὸ πέμπτον δικτάτωρ ἀποδεδειγμένος διὰ βίου). Vd. anche MITCHELL 2005, l. 62: Γάιος Καῖσαρ ὁ αὐτοκράτωρ.

¹²⁶ Ios., *Ant.*, XIV, 190 e 213.

¹²⁷ Vd., e.g., SHERK, *RDGE* 2, ll. 1-2: Κόϊντος Μαίνιος Τίτου υἱὸς στρατηγὸς τῆι συνκλήτῳ συνεβουλεύσαντο ἐν κομετίῳ [...].

¹²⁸ ADAMS 2003, pp. 645-646. Viceversa, quando i Greci a Delo, onorando individui romani in iscrizioni bilingue, introdurranno υἱὸς nella versione greca per esprimere la filiazione dei Romani, «they deliberately introduced an equivalent into their first language in naming Romans, undoubtedly as a form of deference: they wanted to get the honorand's formal name "right" in both languages»; ibid., p. 423.

¹²⁹ SHERK, *RDGE* 34: Μάρκος Ουαλάριος Μάρκου στρατηγός; BOUCHON 2014, ll. 8 e 20: Λεύκιος Αἰμύλιος Λευκίου στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων.

da Lucio Mummio nelle dediche da lui erette nel mondo greco dopo la vittoria di Corinto, in cui ricorre la forma Λεύκιος Μόμμιος Λευκίου στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων¹³⁰. Del tutto singolare appare poi il caso delle epistole di Cassio (II.2) e di Lucullo (II.3), in cui *formulae salutationis* piuttosto sintetiche e prive di patronimici potrebbero rivelare scelte stilistiche dettate da necessità contingenti. L'epistola di Cassio infatti fu scritta mentre il pretore si trovava in ritirata con il proprio esercito ed era accampato tra le rovine di Apamea, distrutta pochi anni prima da frequenti terremoti¹³¹. Una situazione poco agevole dal punto di vista logistico, forse associata a una mancata o ridotta disponibilità di segretari nel corso delle operazioni belliche, può aver determinato una stesura frettolosa e approssimativa del testo, ravvisabile non solo nell'omissione del patronimico e dei titoli ufficiali di Cassio, ma anche nello stile generale dell'epistola, piuttosto trascurato¹³². La lettera di Lucullo invece non appare poco curata nello stile generale, ma la sua formula introduttiva è certamente ridotta all'essenziale: Lucullo, impegnato anch'egli in una spedizione militare, decise di presentarsi ai Mopsuestii soltanto con il *cognomen*, fenomeno

¹³⁰ IG IV².1, 306D; PEEK 1972, n. 47; IG V.2, 77 II; IG VII 1808 (= *I.Thespiai* 396), 2478-2478a; *IvO* 278-281; *AD* XIII, 1930-1931, p. 107; *SEG* 25, 541; vd. anche IG VII 433, impropriamente corretta da Petrakos (*I.Oropos* 434) con [Λεύκι]ος Μόμμιος Λευ[κίου υἱὸς στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων Ἀμφιαράω]. Diversa questione è invece l'onomastica attribuita agli individui greci e romani citati nelle epistole e nei *senatus consulta*, di cui si parlerà nel Cap. II in relazione al linguaggio dei documenti ufficiali romani in lingua greca.

¹³¹ Vd. *supra*, p. 142.

¹³² Vd. anche *infra*, p. 346, nota 153.

piuttosto raro nell'epigrafia romana di età repubblicana¹³³, non mancando tuttavia di specificare – anche se forse non con estrema precisione – la propria carica¹³⁴.

1.2.2 Tracce dell'intervento degli scriventi nell'argomento

Se nella *formula salutationis* la partecipazione del magistrato alla composizione delle lettere appare indubitabile, il problema di identificazione del reale autore dei testi epistolari diplomatici continua a sussistere per il resto del testo, inducendomi a pensare alla soluzione più prudente di una compartecipazione tra il magistrato e i suoi scrivani, ma con un coinvolgimento del rappresentante dell'autorità maggiore rispetto a quanto accadeva sia in età ellenistica sia in età imperiale. Per quanto concerne l'età ellenistica, l'intervento di soggetti diversi dai sovrani nella composizione delle epistole ufficiali sembra ravvisabile in molti casi grazie all'impiego di un linguaggio formulare che nel corso del tempo fu perfezionato e standardizzato dalle cancellerie, rendendo possibile – secondo la classica argomentazione di Schubart – la distinzione tra le epistole ufficiali, che con il passare del tempo furono composte sempre più dalle sole cancellerie, e quelle private, nelle quali l'intervento del re appare talvolta evidente nel tono intimo e

¹³³ Sull'uso del *cognomen* nell'onomastica romana vd. gli studi di Heikki Solin (ad es., SOLIN 1974, *passim*, partic. pp. 123-132; Id. 2001), concentrati per lo più sull'onomastica di schiavi e liberti desunta dall'epigrafia funeraria. Fondamentale è ancora *The Latin Cognomina* di Iiro Kajanto (KAJANTO 1965, *passim*). Pur essendo generalmente accettato dagli studiosi che nell'epigrafia e nell'onomastica romana l'uso del *cognomen* si sia diffuso e sia divenuto regolare soprattutto a partire dal I sec. a.C. e in particolare dall'età sillana, è opportuno sottolineare che un discorso differente si applica ai membri dell'aristocrazia romana, i cognomi dei quali erano specificati, anche epigraficamente, sin dal V/IV sec. a.C. (e.g. nei *Fasti Capitolini* e nelle epigrafi delle tombe del sepolcro degli Scipioni), benché non regolarmente prima del II/I sec. a.C.; vd. KAJANTO 1965, p. 19; SALWAY 1994, p. 127; SOLIN 1996, pp. 6-7; Id. 2009, *passim*, partic. pp. 251-264. Si rileva che nelle iscrizioni ufficiali romane di lingua greca questo fenomeno è attestato già dalla metà del II sec. a.C. Evidentemente nell'epoca in cui la presenza romana in Oriente si intensificò considerevolmente i Romani iniziarono a considerare il *cognomen* come un utile elemento distintivo della propria onomastica, in grado di consentire ai provinciali l'immediata identificazione degli individui romani, tra i quali erano molto frequenti i casi di omonimia parziale o totale. Oltre all'epistola ai Mopsuestii, tuttavia, non vi sono altri esempi in cui il cognome non sia accompagnato dal prenome e/o dal nome dell'individuo, fatta eccezione per un'epistola di Scipione tramandata dalla letteratura (Memn., *FGrHist* 434 F 18, 8 = Phot., *Bibl.*, 224, p. 404 Bianchi – Schiano: «Σκίπιων στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων, Ἡρακλεωτῶν τῆ βουλῆ καὶ τῶ δήμῳ χαίρειν»). Nelle lettere del presente *corpus* i cognomi degli individui romani sono specificati, fuori lacuna o pressoché certi, in un numero non irrilevante di casi di studio, ben dodici su diciannove (I.2, A.vi.c; I.3, l. 3; I.4 A.a, l. 2; I.6A, ll. d 7, e 4 e 14; B, col. i, l. 14; col. ii, l. 4; I.7, ll. 1, 2, 7, 9, 12, 13, 14, 15; II.1, col. ii ab, l. 2; II.3, ll. 6, 9; II.5A, l. 2; II.6, ll. 1, 15, 19, 35, 76, 91, 98, 105, 127; II.9A, l. 39; II.10B, l. 3; III.1, l. 89). I cognomi romani sono attestati principalmente nelle *formulae salutationis* di alcune lettere e, più raramente, nelle liste dei senatori *qui scribundo adfuerunt* (vd. I.7, in cui i nomi di sette senatori su quindici recano il cognome, e *supra*, p. 113, in relazione ai senatori *qui scribundo adfuerunt* in I.7, ll. 61-63); al contrario, essi sono generalmente omissi se gli individui sono nominati in altre parti del testo (ad es., III.1, ll. 10-11, 22-23, 57, 59, 62, 65-66, 68-70). Tra le varie eccezioni a questa tendenza (vd. II.6, l. 24) la più importante riguarda la nomenclatura di Silla, che reca sempre il cognome ovunque egli sia nominato, sia in prima sia in terza persona. Vd. anche SOLIN 2009, p. 259.

¹³⁴ Vd. *supra*, pp. 156-157. Riguardo alla titolatura espressa dai magistrati scriventi, si veda la probabile scelta operata da Oppio di fregiarsi del titolo di στρατηγὸς ἀνθύπατος Ῥωμαίων anche dopo aver perso la propria carica ufficiale per la cattura ad opera di Mitridate (*supra*, pp. 171-173, 181-182).

confidenziale del messaggio¹³⁵. Risultano molto interessanti al riguardo i due esempi menzionati da Biagio Virgilio riguardo a espressioni dal tono "quasi confidenziale e colloquiale" che ricorrono in due testi epistolari tra argomentazioni dal tono più impersonale. Il primo esempio concerne l'epistola di Eumene II al *koinon* degli Ioni, i quali avevano tributato al re grandi onori (inverno 167/166 a.C.)¹³⁶. Dopo aver rivelato la volontà di accettare gli onori e aver dichiarato di non aver mai trascurato, per quanto in suo potere, di procurare onori e gloria sia al *koinon* collettivamente sia alle singole *poleis*, il re auspicava di poter tener fede a questa condotta non allontanandosi da tale proposito¹³⁷. Individuando in quest'ultima esclamazione un tono "modeste et presque mélancolique", Holleaux immaginò che questa frase potesse essere stata dettata o scritta personalmente dal re in modo analogo agli esempi di "persönliche Abfassung und persönlich Stil" adottati da Schubart; di contro, la prima parte della lettera poteva attribuirsi all'opera di un segretario della corte attalide in grado di consultare autopicamente il decreto onorario del *koinon* ionico¹³⁸. Il secondo esempio riguarda invece una simile affermazione attestata in un'epistola della corrispondenza riservata intercorsa tra il 158 e il 156 a.C. tra il re Attalo II e Attis, sommo sacerdote del tempio pessinuntino¹³⁹. Nel corso di un incontro con i suoi consiglieri il sovrano attalide espresse alcune considerazioni circa le possibili conseguenze di un'azione militare di Pergamo contro Prusia II di Bitinia, che avrebbe potuto scatenare una reazione negativa da parte di Roma. Al contrario, se Attalo avesse agito con l'approvazione romana, anche in caso di una sonora sconfitta, che egli non auspicava ("possa ciò non accadere"), avrebbe potuto ricevere dai Romani soccorso e riprendere la lotta con il favore degli dèi¹⁴⁰. Anche in questo caso il tono confidenziale dell'auspicio pronunciato dal re sembra esprimere un suo pensiero e una preoccupazione personale all'interno di un'epistola dal registro complessivamente più impersonale, composta con ogni probabilità a partire dal resoconto degli interventi tenuti nel corso della seduta del consiglio reale, che reca in molti punti un linguaggio più vicino al greco orale che a quello scritto¹⁴¹. In modo analogo, ma forse in forma più attenuata, potrebbe essere frutto dell'intervento di Attalo sul testo anche la precisazione secondo cui un successo militare attalide avrebbe potuto generare nei Romani gelosia e quella "spregevole diffidenza che (già)

¹³⁵ Vd. SCHUBART 1920, pp. 339-340, che rilevò uno stile più personale nelle epistole di Attalo III ai Ciziceni (WELLES, RC 66) o ai Pergameni (WELLES, RC 67); si vedano tuttavia le obiezioni di VIRGILIO 2009, p. 398.

¹³⁶ OGIS 763 = WELLES, RC 52 = McCabe, *Miletos* 63; VIRGILIO 2009, p. 397.

¹³⁷ OGIS 763, ll. 41-46: τὰ τε τίμια φιλο[φρόνων ἀποδέ]χουμαι κ<α>ὶ οὐδέποτ' ἔλληλοιπῶς κατὰ [γε τὴν ἐμὴν] δύναμιν εἰς τὸ περιποιεῖν αἰεὶ τι καὶ κ[οινῆι ἅπασιν] καὶ κατὰ πόλιν ἐκάστοις τῶν πρὸς [τιμὴν καὶ δόξαν ἀν]ηκόντων πειράσομαι καὶ νῦν τῆς τοιαύτης προθέσεως μὴ ἀφίστασθαι.

¹³⁸ HOLLEAUX 1924a, p. 311 e nota 1; vd. SCHUBART 1920, pp. 338-341; VIRGILIO 2009, p. 397; Id. 2011, pp. 48-49.

¹³⁹ OGIS 315, C VI = WELLES, RC 61 = *IPessinous* 7.

¹⁴⁰ *IPessinous* 7, ll. 17-20: νῦν δέ, ἂν καὶ — ὃ μὴ γίνουιτ' — ἔλλασσωθῶμεν ἔντισιν, μετὰ τῆς ἐκείνων γνώμης ἕκαστα πεπραχότας βοηθείας τεύξεσθαι καὶ ἀναμαχεῖσθαι μετὰ τῆς τῶν θεῶν εὐνοίας. Trad. VIRGILIO 2009, p. 397; vd. Strubbe in *IPessinous*, p. 16, "god forbid".

¹⁴¹ SCHUBART 1920, p. 339; vd. VIRGILIO 2011, pp. 49-50.

provarono anche nei confronti di mio fratello"¹⁴². Una simile chiave di lettura può essere impiegata anche per esaminare i testi delle epistole ufficiali romane che compongono la "Sezione 1". Così come nei casi appena menzionati, il carattere istituzionale di questi documenti e il tono formale che contraddistingue la maggior parte di essi, genericamente assimilabile al "Kanzleistil" anche in assenza di veri e propri uffici di cancelleria, sembra talvolta lasciar spazio a locuzioni che appaiono al di fuori dei normali schemi protocollari e formulari tipici dei testi ufficiali. Si tratta di variazioni più o meno evidenti di tono e di registro in testi epistolari composti per lo più da espressioni ricorrenti e standardizzate. Anche a causa dello stato frammentario di molti testi se ne possono individuare soltanto pochi esempi isolati che riguardano pressoché esclusivamente le epistole composte nella provincia d'Asia, non incidentalmente in assenza di uffici sviluppati di cancelleria. Questi esempi si differenziano quindi dalle epistole redatte in Roma ad opera dei più esperti segretari del Senato, dove il tono delle comunicazioni appare più rigidamente formale e impersonale. Tali slittamenti rispetto agli schemi ricorrenti possono riguardare, a giudicare dai testi giunti sino a noi, soltanto i documenti composti in particolari condizioni e a una certa distanza temporale dalla caduta dei regni e dei potentati dell'Asia Minore cistaurica e dal conseguente scioglimento di quegli uffici di cancelleria, vale a dire quando i modelli delle epistole ellenistiche iniziarono a essere seguiti con minor rigore, come si osserva in qualche caso risalente al tardo periodo repubblicano. Nei primi esempi di epistole ufficiali romane trasmesse alle comunità orientali, infatti, la scarsa familiarità dei Romani con il registro diplomatico epistolare greco sembra essere stata compensata da una maggiore attenzione agli schemi linguistici propri dei modelli ellenistici, che avrebbe limitato fortemente la presenza di imperfezioni grammaticali e nel contempo anche di licenze linguistico-espressive¹⁴³. Nell'epistola di T. Quinzio Flaminio ai Chiretiai (197/194 a.C.) l'uso frequente del "noi" formale in una lettera a nome di un singolo magistrato, non un vero e proprio esempio di plurale *maiestatis* ma un segno della volontà di Flaminio di esprimersi in rappresentanza dell'intero popolo romano, contribuisce a rendere più solenne e distaccato il tono del messaggio anche in presenza di passaggi che, per il loro contenuto, parrebbero riportare esternazioni soggettive dello scrivente. Così, nel punto in cui Flaminio manifesta il desiderio dei Romani di consegnare ai cittadini della *polis* le proprietà, i beni fondiari e le case abbandonate entrate a far parte del dominio romano, egli sembra utilizzare un linguaggio più comune nel descrivere questi atti come segni della generosità e onestà romana (ὅπως καὶ ἐν τούτοις μάθητε τὴν καλοκἀγαθίαν ἡμῶν), mentre appare una sua precisazione e preoccupazione personale far intendere che i Romani non volevano in alcun modo arricchirsi a danno dei provinciali (καὶ ὅτι τελέως ἐν οὐθενὶ φιλαργυρῆσ[α]ι βεβουλήμεθα)¹⁴⁴. Il tono più soggettivo della seconda espressione è individuabile in questo caso nella scelta di impiegare un

¹⁴² *IPessinous* 7, ll. 13-15: καὶ γὰρ ἐπιτυχοῦσιν φθόνον καὶ ἀφαίρεσιν, καὶ ὑφοσίαν μοχθηράν, ἣν καὶ περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἔσχοσαν [...].

¹⁴³ Vd. HOFMANN 2014, p. 213.

¹⁴⁴ *IG IX.2*, 338 = *Syll.*³ 593 = SHERK, *RDGE* 33, ll. 8-13.

verbo inconsueto come φιλαργυρέω – un *hapax* per i testi epigrafici e papirologici, ma estremamente raro anche nella letteratura¹⁴⁵ – per specificare i termini della *kalokagathia* rievocata nella prima locuzione¹⁴⁶. L'epistola di Cassio ai Nisei (II.2) – come si è detto – presenta un aspetto formale particolarmente trascurato, come emerge anche dal confronto con lo stile più marcatamente cancelleresco delle due successive epistole di Mitridate, in particolare della seconda (ll. 27-38)¹⁴⁷. Tuttavia questo non ha limitato il carattere di ufficialità del messaggio di Cassio, il cui tono formale appare garantito dalla presenza, soprattutto nella prima parte dell'epistola (ll. 3-10), delle formule diplomatiche tipiche dell'epistolografia romana di lingua greca. È invece il contenuto del messaggio a rivelare probabilmente una paternità diretta da parte del pretore romano soprattutto per quanto riguarda la seconda parte (ll. 11-15), che necessariamente consentiva una maggiore libertà nella composizione del testo in seguito alle formule introduttive: in quel punto ricorrono infatti imperfezioni (ἑματόν) e evidenti latinismi (τάξει)¹⁴⁸. Così come nel caso dell'epistola di Flaminio, è anche qui una proposizione retta da ὅπως, che introduce una precisazione circa le motivazioni addotte da Cassio per giustificare la sua risposta a Cheremone, a lasciar trapelare un probabile intervento soggettivo del pretore sul testo, ancorché espresso in tono formale a nome di tutti i Romani ("noi"). Alle ll. 12-13 egli dichiara infatti di voler dare efficacia materiale all'iniziativa di Cheremone "affinché egli comprenda che tali azioni sono per noi segni di (reale) benevolenza" (ὅπως ἐπιγνῶ ταῦτα ἡμεῖν χάριτα εἶν[αι]). È naturale osservare che simili locuzioni dal tono o dal contenuto soggettivo ricorrono laddove il magistrato scrivente intenda descrivere e motivare con maggiore accuratezza i risvolti pratici della propria azione in qualità di rappresentante ufficiale di Roma, che consisteva in gesti e iniziative non sempre definibili attraverso impersonali formule espressive. Un caso del tutto eccezionale in questo senso riguarda l'epistola scritta da uno sconosciuto magistrato romano negli anni Cinquanta del I sec. a.C. e diretta ai cittadini milesii (II.9A), in cui l'intervento diretto dello scrivente è osservabile chiaramente in due punti. Alle ll. 41-42 il verbo in prima persona τεθαύμακα, che esprime lo stupore dello scrivente per la resistenza mostrata dai Milesii alle angherie di alcuni individui imprecisati, cela in realtà un senso di dispiacere e solidarietà del magistrato nei confronti dei riceventi ed è il presupposto per la successiva azione dell'ufficiale romano. Il complemento di causa δι' ὧς [αἰτίας] della l. 42 anticipa e giustifica la proposizione finale delle ll. 50-51, nella quale si esprime il fine ultimo dell'intervento in prima persona del magistrato: ripristinare definitivamente la giustizia in tutta la provincia (ἵνα κοινῶς πάσῃ τῇ ἐπαρχείᾳ[ι τὸ] δίκαιον ἐσταμένον ἦι εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον). Ancor più soggettivo è il tono adottato dallo scrivente alle ll. 54-57 (=II.9B, ll. 4-6), in cui il registro appare a tal punto

¹⁴⁵ Epicur., *Sent. Vat.*, 43, p. 194 Wotke – Usener; *Set.*, 2 *Macc.*, 10, 20; *Phld.*, *Herc.*, 1457, col. xii, l. 22; *Sext. Emp.*, *Math.*, XI, 122, p. 570 Bekker; *Alciph.* I, 40, l. 4 (IV, 15, p. 134 Schepers).

¹⁴⁶ La tendenza a creare vocaboli combinati con φιλο- è tuttavia comune nella *koinè* ellenistica. Vd. WELLES, *RC*, p. 374, s.v. φιλοδοξία; ARMSTRONG – WALSH 1986, p. 34.

¹⁴⁷ SCHUBART 1920, p. 341. Vd. *supra*, pp. 142-145.

¹⁴⁸ Vd. *supra*, p. 142 e note.

confidenziale da dare quasi l'impressione di trovarsi di fronte a una lettera privata e non a un documento ufficiale di un governatore romano. Lo scrivente raccomanda ai destinatari di non chiedergli il motivo per cui egli ha deciso di scrivere loro in greco (τὴν δὲ αἰτίαν ... μὴ ἐπιζητήσητε) e spiega di aver pensato a tale soluzione "affinché voi non possiate fraintendere quanto scritto attraverso una traduzione scadente" (μή τι παρὰ τὴν ἑρμηνείαν ἔλασσον τὰ [γεγραμμ]ένα νοῆσαι δύνησθε). Oltre agli altri latinismi presenti nel testo dell'epistola, che aumentano le probabilità di una composizione del testo direttamente da parte di un soggetto latinofono come il magistrato autore della lettera, anche la locuzione κατὰ νοῦν γὰρ [ἔσ]χον per rendere il significato di "avevo infatti in mente che..." rivela una costruzione piuttosto anomala per la lingua greca¹⁴⁹.

La lingua delle epistole. Quest'ultima affermazione potrebbe aprire un problema consistente riguardo alla redazione dei testi epistolari romani nell'Oriente greco, perché specificherebbe – facendola apparire come un'eccezione – una prassi che dovette essere regolarmente rispettata dai Romani in età tardo-repubblicana, vale a dire quella di inviare comunicazioni ufficiali già tradotte in lingua greca al fine di evitare possibili distorsioni e fraintendimenti da parte dei destinatari¹⁵⁰. Tale consuetudine appare confermata dal testo della *lex de provinciis praetoriis* del 101/100 a.C., una norma redatta originariamente in latino a Roma ma a noi nota soltanto attraverso le sue due traduzioni greche, affisse a Delfi, sul monumento di Emilio Paolo, e a Cnido. Una clausola della legge, il linguaggio normativo della quale non concede spazio a espressioni colloquiali e confidenziali come nelle lettere, prescrive chiaramente al governatore designato per la provincia d'Asia nel 100 a.C. di comporre (γράφειν) e inviare (ἀποστέλλειν) lettere (γράμματα) e una copia (ἀντίγραφον) del documento a tutte le comunità di quella provincia, le quali avrebbero poi dovuto provvedere alla pubblica esposizione della legge¹⁵¹. Nonostante il testo in queste linee sia in parte lacunoso, in nessun punto sembrò necessario ai redattori specificare che il documento avrebbe dovuto essere redatto Ἑλληνικοῖς, in quanto questo dettaglio era ritenuto evidentemente

¹⁴⁹ Tutti gli studiosi che analizzarono il testo intesero in questo senso tale espressione: SHERK 1984, p. 97, tradusse con "it was my intention that..."; MERKELBACH 1995, p. 75, "meine Absicht war, daß..."; Hermann in *Milet* VI.1, p. 155, "es ging mir darum, daß..."; CANALI DE ROSSI 2000a, p. 165, "pensavo infatti che..."; BAGNALL – DEROW 2004², p. 108, "I had in mind that..."; DELRIEUX 2010, p. 525, con "j'ai en effet pensé que...". Nessuno di questi rilevò tuttavia che nel greco classico è rarissimo trovare il verbo ἔχειν legato a κατὰ νοῦν con tale significato. Da una parte esisteva infatti l'espressione κατὰ νοῦν con il significato di "secondo la volontà di", spesso accompagnata dal verbo πράξειν, e dall'altra parte, mantenendo l'accusativo, ricorrevano le locuzioni (τὸν) νοῦν ἔχειν πρὸς τινά/τι nel senso di "volgere l'attenzione a, avere la mente a" o (τὸν) νοῦν ἔχειν, "avere mente, senno". Il significato di "avere in mente, in animo di" era invece reso più comunemente con lo stato in luogo figurato ἐν νῶ ἔχειν. È possibile tuttavia che, esprimendosi in quel modo, l'autore della missiva avesse in mente un verso dell'*Edipo a Colono* sofocleo, in cui è attestata l'espressione εἰ τάδ' ἔχει κατὰ νοῦν κείνῳ (Soph., *Oc.*, v. 1768) nel senso di "se così ha deciso" (trad. Paduano, ed. U.T.E.T., 1982, p. 831) o "si tel est son désir" (trad. Mazon, ed. Les Belles Lettres, 1967, p. 151).

¹⁵⁰ SHERK, *RDGE*, pp. 17–19, 203–204; KAIMIO 1979, p. 115; FIORAVANTI 2012, pp. 149–150; LAFFI 2013, p. 1: «scrivere in greco per i Greci era una necessità che i Romani consideravano ovvia se volevano farsi intendere correttamente». Sul significato di queste affermazioni vd. *supra*, p. 260 e note.

¹⁵¹ *FD* III.4, 37 = CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Delphi*, B, ll. 20–27.

ovvio al fine di rendere la *lex* comprensibile alle popolazioni locali¹⁵². La questione è piuttosto dibattuta e non di facile soluzione. I numerosi latinismi presenti nelle epistole romane scritte in lingua greca, analogamente a quanto succedeva con i testi di *leges* e *senatus consulta* inviati da Roma, non lascerebbero dubbi sul fatto che i testi epistolari diplomatici fossero composti inizialmente dai magistrati romani in lingua latina – ma forse già elaborati in vista della loro traduzione – per poi essere resi in greco con un grado di accuratezza che appare variabile da un documento a un altro¹⁵³. Talvolta le copie greche iscritte potevano riprodurre soltanto una parte del testo latino originale o riportarne un riassunto privo di alcune formule considerate ridondanti o superflue¹⁵⁴. L'Oriente greco è l'unico caso all'interno dell'impero in cui i Romani rinunciarono a imporre il proprio linguaggio come idioma principale dell'amministrazione ufficiale, sia per rispetto verso la tradizione politica e culturale dei Greci sia perché ritenevano di poter trarre vantaggio essi stessi dall'utilizzo del greco come *medium* linguistico nella pratica quotidiana del potere¹⁵⁵. Per questo motivo tutti i testi romani di età repubblicana pubblicati in Oriente sono conservati soltanto nella loro versione greca, l'unica veramente comprensibile per le popolazioni provinciali di Grecia e d'Asia Minore e in grado di assicurare una diffusione capillare dei loro contenuti tra i locali. Tuttavia dobbiamo presumere che di ogni documento trasmesso ai provinciali esistesse una bozza iniziale scritta in latino, che sarebbe poi stata tradotta in greco e trasmessa alle comunità riceventi¹⁵⁶. La prima versione era presumibilmente conservata tra la documentazione del governatore insieme al testo greco del documento, ma non veniva divulgata. Soltanto a Roma, in Italia o anche in Siria, Fenicia e Giudea, dove le popolazioni locali non erano perfettamente ellenizzate¹⁵⁷, gli atti ufficiali riguardanti le comunità greche potevano essere

¹⁵² Si noti che alla l. 25, in cui sono esposte precise disposizioni a proposito della pubblicazione dei testi nelle città provinciali (ὅπως ἐν ταῖς πόλεσι ἐκκέ[ηται ἐν ἱερῶ] ἢ ἀγοραῖ φανερώς, ὅθεν δυνήσονται ἑστακότες ἀναγινώσ[κειν ὀρθῶς]), le preoccupazioni dei redattori della norma sembrano riguardare esclusivamente la visibilità del testo, vale a dire la sua posizione, l'esposizione alla luce e la grandezza delle lettere, e non viene fatto il minimo accenno alla lingua in cui esso avrebbe dovuto comparire.

¹⁵³ SHERK, *RDGE*, p. 209, considerava l'epistola II.2 come l'esempio di traduzione più approssimativa e scadente, mentre la lettera del proconsole Paolo Fabio Massimo del 9 a.C. (ibid., n. 65) riporterebbe una traduzione talmente accurata da poter essere definita una vera e propria "composition in Greek". Vd. VIERECK, *Sermo Graecus*, p. xi; KAIMIO 1979, p. 114; GRUEN 1992, pp. 239-241. In relazione all'età imperiale HONORÉ 1994², pp. 51-52, affermava: «There was a separate secretary for Greek letters but no corresponding Greek secretary for rescripts. [...] rescripts of any legal importance were nearly always composed in Latin. In this they contrast with the letters. A Greek letter would normally prompt a reply in Greek. [...] Some answers, perhaps depending on the status of the recipient, may have been composed in Greek when the emperor was in the east».

¹⁵⁴ Vd. DREW-BEAR 1972a, p. 78, e MEROLA 2001, p. 25, in relazione al *sc Popillianum de Pergamenis* (SHERK, *RDGE* 11); FIORAVANTI 2012, p. 150.

¹⁵⁵ Vd. CAMPANILE 2012, pp. 254-256, sul rapporto tra la lingua latina e gli altri idiomi nei territori conquistati dai Romani, in particolare le lingue italiche e il punico. Ibid., p. 274, per il greco come "lingua franca" in tutto il Mediterraneo orientale.

¹⁵⁶ LAFFI 2013, p. 3; vd. MASI DORIA 2012, pp. 77-81, partic. 77: «siamo in pieno bilinguismo giuridico (non perfetto)».

¹⁵⁷ KAIMIO 1979, pp. 115-116, adduceva tre esempi in cui i Romani prescissero alle comunità locali di pubblicare i testi dei loro provvedimenti relativi ai Giudei sia in latino sia in greco: un decreto inviato da Cesare ai Sidonii nel

presentati integralmente in forma epigrafica con la versione latina del testo iscritta prima della sua traduzione greca, lasciando intendere dunque anche nella posizione dei documenti quale fosse la lingua di partenza delle comunicazioni istituzionali romane¹⁵⁸. Ciò può essere illustrato molto chiaramente anche dall'atteggiamento di Emilio Paolo ad Anfipoli nel 167 a.C.¹⁵⁹, quando la lettura pubblica del testo originale della delibera senatoria anticipò l'*interpretatio* del testo in lingua greca, la quale con ogni probabilità produsse la versione definitiva del documento poi consegnata nelle mani degli emissari delle città macedoni e da queste iscritta.

Sherk, seguendo Foucart e Colin, riteneva che nell'Urbe i senatori si avvalsero dell'operato del personale di servizio presso l'*aerarium*, dove era più probabile trovare scrivani pubblici abituati a redigere, copiare, tradurre e catalogare documenti ufficiali sotto la supervisione degli *scribae librarii quaestorii* alle dipendenze del questore urbano¹⁶⁰. Se già a Roma l'operato degli scrivani nella redazione di testi ufficiali era sottoposto al controllo delle autorità pubbliche, secondo una catena di responsabilità che procedeva dai senatori preposti alla redazione (*qui scribundo adfuerunt*) al questore e agli scribi supervisor, un grado di autonomia ancora minore doveva caratterizzare l'azione degli scrivani attivi in provincia nel lavoro di stesura e traduzione dei testi, in quanto il governatore era tenuto ad assicurarsi personalmente che i testi fossero composti e tradotti correttamente secondo le sue disposizioni¹⁶¹. In questo modo era più facile prevenire nelle province il pericolo di eventuali manipolazioni da parte degli scribi nella stesura e copiatura degli atti pubblici, fenomeno non infrequente a Roma¹⁶². A proposito delle due traduzioni greche della

47 a.C. (Ios., *Ant.*, XIV, 191), un senatoconsulto con decreti cesariani da pubblicare a Tiro, a Sidone e ad Ascalona (ibid., XIV, 197), un editto di Marco Antonio per i Tiri (ibid., XIV, 319). Infine sul tempio di Gerusalemme iscrizioni in entrambe le lingue riproducevano il testo della legge che impediva a qualsiasi non-giudeo di accedere al tempio (*Bell.*, V, 2, 194; VI, 4, 125; vd. *Ant.*, XV, 417). MEROLA 2013, pp. 632-640 (per la Giudea) e 640-648 (per la zona del Medio Eufrate), dimostra che il greco poteva essere adottato come *medium* linguistico da comunità non grecolquanti per comunicare tra loro anche laddove le autorità romane non appaiono coinvolte.

¹⁵⁸ Si veda il caso esemplare del *sc de Asclepiade sociisque* (SHERK, *RDGE* 22), iscritto su una tavola bronzea ritrovata a Roma. Questo esempio è ancora più significativo se si considera che fu un'iniziativa dei tre navarchi greci a garantire l'iscrizione del testo capitolino anche a Roma, come rivelano i tre nomi in genitivo alla fine del testo (gr. ll. 32-33). Nel far riportare il senatoconsulto sul bronzo essi non poterono esimersi dal mantenere l'ordine originale dei documenti. A Clazomene, Caristo e Mileto era invece probabilmente iscritto soltanto il testo greco, così come a Termesso fu forse pubblicata soltanto la traduzione della *lex Antonia de Termessibus*; vd. KAIMIO 1979, pp. 108-109. FIORAVANTI 2012, p. 150: «se in ambito giudaico già durante l'età di Cesare i documenti pubblicati erano bilingui, nel mondo greco ciò avverrà solo alla fine dell'età repubblicana». Vd. anche VIERECK, *Sermo Graecus*, p. xi.

¹⁵⁹ Liv., XLV, 29, 3; vd. *supra*, p. 322 e nota 51.

¹⁶⁰ SHERK, *RDGE*, pp. 18-19; vd. COLIN 1905, p. 142 e nota 1; KAIMIO 1979, p. 108-109. BOYANCÉ 1956, p. 115, riteneva che anche le lettere ufficiali indirizzate alle città d'Oriente fossero "l'œuvre de la chancellerie plutôt que celle des dignitaires eux-mêmes", ma egli si riferiva qui soltanto alle epistole inviate da Roma.

¹⁶¹ Per la composizione delle commissioni di senatori redattori vd. l'articolo in uscita VERRICO 2017, il quale considera anche alcuni documenti di questa raccolta nella sua analisi sull'evoluzione di quei collegi pubblici tra il II sec. a.C. e l'età augustea. Ringrazio sentitamente l'autore per avermi permesso di leggere il suo contributo in anteprima.

¹⁶² Al riguardo ALBANA 2004, pp. 46-47, menziona opportunamente la questura di Catone Minore (64 a.C.), il quale mise in atto un energico tentativo di ridimensionamento dell'operato degli scribi questorii, abituati a sostituirsi

lex de provinciis praetoriis recentemente Merola ha ipotizzato che la copia di Delfi riportasse una traduzione del documento realizzata per "iniziativa personale" del governatore di Macedonia e che la copia di Cnido recasse una differente traduzione, "probabilmente curata dallo stesso governatore d'Asia", ammettendo però che i traduttori reali sono "destinati a rimanere sconosciuti"¹⁶³.

1.2.3 I Romani e la lingua greca

In aggiunta a queste considerazioni un intervento diretto dei governatori non solo nella fase di composizione ma anche nella traduzione dei testi dal latino, che avrebbe garantito un maggior grado di correttezza al messaggio finale, poteva essere giustificato da un buon livello di conoscenza del greco da parte dei magistrati romani inviati in Oriente, dimostrabile per molti di essi. Dobbiamo presumere che i governatori provinciali attivi nel Mediterraneo orientale conoscessero piuttosto bene il greco, avendo ricevuto un'educazione alla cultura ellenica sin dai primi anni di vita, e che, essendo *utraque lingua eruditi*, possedessero competenze sufficienti per intervenire nella traduzione dei testi¹⁶⁴. La conoscenza dell'idioma ellenico, che i Romani delle classi colte aspiravano a parlare fluentemente (talvolta creandosi anche una reputazione non sempre realistica in questo senso¹⁶⁵), era forse un requisito importante per essere assegnati a una provincia ellenofona o almeno era auspicabile, in quanto avrebbe permesso una migliore

allo stesso questore nell'esercizio della carica e a gestire autonomamente e talvolta anche in modo disonesto gli atti ufficiali dello Stato romano (Plut., *Cato mi.*, 16, 3-5). Si veda poi MEROLA 2016, p. 112, sul controllo esercitato dalle autorità romane, a vario livello, sulle traduzioni greche dei testi legislativi.

¹⁶³ MEROLA 2016, pp. 101-103, che riprende FERRARY 2009a, pp. 67-68 e Id. 2012a, pp. 44-45; vd. anche FIORAVANTI 2012, pp. 150-151; LAFFI 2013, p. 8. L'iniziativa del governatore di Macedonia di far iscrivere la legge a Delfi aveva probabilmente lo scopo di rendere noto agli abitanti della provincia che, in seguito alle recenti conquiste operate dal pretore T. Didio, attivo in Macedonia nel 101 a.C., la sua autorità si sarebbe ora estesa anche sulle regioni traciche del Chersoneso e della Cénica (CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Cnidus*, col. iv, ll. 8-12).

¹⁶⁴ BOYANCÉ 1956, p. 114: «il va de soi que les grandes hommes d'État philhellènes, un Paul-Émile, un Flamininus, un Scipion Émilien, savent le grec». Sino almeno dal III sec. a.C. le famiglie nobili romane svilupparono un gusto particolare per la cultura greca, di cui ritenevano essenziale la conoscenza nella formazione di un giovane aristocratico. Oltre a ciò, possedere una cultura greca era a Roma un vero e proprio status symbol (vd. *supra*, p. 322, nota 49). Quintiliano, *Inst.*, I, 1, 12-14, asseriva che per la formazione di un bambino fosse preferibile iniziare con lo studio del greco (*a sermone Graeco puerum incipere malo*), in quanto l'apprendimento del latino sarebbe già avvenuto nella vita quotidiana. Sull'educazione greca, ad esempio, del futuro tribuno Tiberio Gracco, promossa dalla madre Cornelia, vd. Cic., *Brut.*, 104. Cicerone, *Epist.*, VI, 18, 6, consigliava a Lepta di far leggere a suo figlio il poema esiodeo Ἑργὰ καὶ Ἡμέραι, di cui citava il v. 289. Una simile formazione riguardava anche le donne delle famiglie più illustri, come nel caso di Sempronia, *litteris Graecis et Latinis docta* (Sall., *Catil.*, 25, 2). Sull'espressione *utraque lingua*, vd. DUBUISSON 1981, *passim*; CAMPANILE 2012, p. 273. Per l'educazione alla cultura e alla lingua greca nel mondo romano vd. MARROU 1965⁶, partic. pp. 339-450.

¹⁶⁵ ADAMS 2003, pp. 13-14. Si tratta dell'unico idioma straniero che i Romani fossero disposti ad imparare, non conferendo invece alcuna dignità alle *linguae barbarae* (ROCHETTE 1993, *passim*; vd. CAMPANILE 2012, p. 254). Vd. inoltre MOMIGLIANO 1975, p. 38.

comunicazione tra l'ufficio amministrativo centrale e le comunità locali¹⁶⁶. In caso contrario, tuttavia, un governatore o un legato avrebbero potuto essere comunque selezionati per altre loro qualità, potendosi avvalere dei servizi di interpreti; una tale eventualità, infatti, non avrebbe precluso di principio alcuna possibilità di comunicazione tra i Greci delle province e un magistrato romano non grecolquente¹⁶⁷. Vari esempi dimostrano che numerosi proconsoli e propretori assegnati alle province orientali padroneggiavano molto bene la lingua greca, meritando di essere annoverati tra quelli che Adams chiama "élite bilinguals"¹⁶⁸. Flaminio, un profondo conoscitore della lingua ellenica, era in grado di intrattenere elaborate conversazioni con i Greci, come quando si rivolse cordialmente ai Tebani ponendo loro domande e indulgiando in discorsi¹⁶⁹. Per questa sua qualità nel 193 a.C. egli fu presumibilmente scelto come patrono dalle delegazioni greche giunte a Roma per ottenere la ratifica dei provvedimenti presi pochi anni prima da Flaminio e dai *decemviri* senatorii¹⁷⁰. Gli autori moderni insistono di conseguenza sulla paternità diretta di Flaminio in relazione alla lettera ai Chiretiai del 197/194 a.C.¹⁷¹ Tiberio Gracco, padre dei due noti leader popolari, che fu console nel 177 e nel 163 a.C. e capo di una legazione romana in Oriente nel 166/165 a.C., è ricordato da Cicerone per la sua eloquenza, nonché per aver tenuto un'orazione in lingua greca rivolta ai Rodii¹⁷². P. Licinio Crasso Muciano *Dives*, giunto in Asia come console nel 131 a.C. per porre fine alla guerra contro Aristonico, rappresenta forse tra i Romani un esempio raro di perfetta padronanza della lingua greca, in quanto si diceva che avesse a tal punto approfondito lo studio di quella lingua da conoscerne

¹⁶⁶ In età imperiale questo problema era ancora percepito dalle popolazioni elleniche se l'Apollonio di Tiana filostrato si sentiva legittimato a chiedere a Vespasiano di inviare in Oriente governatori che conoscessero il greco e che fossero in grado di amministrare la giustizia in quella lingua, potendo così punire gli abusi dei loro collaboratori nei processi che coinvolgevano i provinciali (Philostr., *V. Apollonii*, V, 36); vd. KAIMIO 1979, pp. 117-119.

¹⁶⁷ Verre, ad esempio, faceva uso di un *interpres ad linguam Graecam* (Cic., *Verr.* 2, III, 84). Cicerone denunciò più volte la povera educazione di Verre, sottolineando la sua totale ignoranza della lingua e della cultura greca (ibid., I, 47; IV, 126-127, *Graeculus* [...], *si unam litteram Graecam scisset, certe non sustulisset*; V, 147-148). KAIMIO 1979, p. 112, dubitava tuttavia che Verre ignorasse totalmente la lingua e la cultura greca, sospettando a buon diritto una tendenza all'iperbole nelle accuse di Cicerone; vd. inoltre ibid., pp. 100-102; GRUEN 1992, p. 240; ADAMS 2003, p. 9, nota 28.

¹⁶⁸ ADAMS 2003, p. 9: «[...] that is members of the educated classes who had freely chosen to become bilingual. I say "freely chosen" because there are other bilinguals who have no such choice. Upper-class Romans were by choice learners of Greek, and some are said to have achieved great competence in the second language. [...] It might be said that a child had no choice, but in fact his father or parents were able to exercise such a choice on his behalf». Tra questi dovrebbe essere annoverato anche Mario, il quale – pur avendo trascurato in gioventù lo studio della letteratura e della retorica ellenica – con ogni probabilità conosceva la lingua greca, che rifiutò di utilizzare in ambito ufficiale anche in età senile (Sall., *Iug.*, 63, 3; 85, 32; Val., *Max.*, II, 2, 3; Plut., *Mar.*, 2, 2). Vd. ADAMS 2003, pp. 10-13, e *supra*, p. 321, nota 48.

¹⁶⁹ Plut., *Flam.*, 6, 1-2; vd. ibid., 5, 7, sulla diceria che egli fosse φωνήν τε καὶ διάλεκτον Ἑλλην. Plutarco, *Flam.*, 12, 11-12, sembra attribuire inoltre a Flaminio anche i versi che egli fece incidere (ἐπέγραψε; ἀνέθηκε ... ἐπιγράψας) sui doni offerti all'Apollonio di Delfi, ma è legittima una certa cautela sulla paternità diretta di quei componimenti.

¹⁷⁰ Vd. *supra*, p. 316, nota 25. Sul greco della lettera in SHERK, *RDGE* 33 vd. *infra*, p. 393, nota 369.

¹⁷¹ SHERK, *RDGE*, p. 199; ARMSTRONG – WALSH 1986, p. 36.

¹⁷² Cic., *Brut.*, 79. Vd. BOYANCÉ 1956, p. 116.

cinque diversi dialetti, potendo così pronunciare sentenze nella lingua madre di ogni provinciale che si rivolgeva ai tribunali da lui amministrati¹⁷³. La sua raffinata cultura ellenica, così come la sua pregevole dottrina giuridica, può aver influito anche sulla prima formazione dell'autore delle epistole agli Efesini e ai Sardiani (II.1), che era figlio di suo fratello P. Mucio Scevola¹⁷⁴. Un altro esempio fu l'oratore T. Albucio, il quale – formatosi ad Atene sin dall'adolescenza – poteva parlare greco così perfettamente da apparire egli stesso *paene Graecus*¹⁷⁵. L'Arpinate apprezzava anche le doti oratorie di Q. Mucio Scevola Augure, il quale durante il viaggio verso la provincia d'Asia, dove esercitò la pretura nel 120 a.C., sostò a Rodi incontrando i retori Panezio e Apollonio di Alabanda e intrattenendo conversazioni con loro¹⁷⁶. Un'esperienza simile fu vissuta anche dal pretore Marco Antonio Oratore, al comando come proconsole in Cilicia nel 102 a.C., il quale ad Atene tenne dialoghi con filosofi e retori come Mnesarco e Menedemo¹⁷⁷. Ancor più versato nell'arte oratoria in lingua greca era Q. Lutazio Catulo, massimamente apprezzato dalle popolazioni elleniche per la raffinatezza e l'eleganza dei suoi discorsi¹⁷⁸. Lo stesso Silla certamente conosceva benissimo il greco, avendo ricevuto una raffinata educazione nelle lettere greche e latine¹⁷⁹. Coltivò a lungo la sua passione per la letteratura ellenica, scrivendo anche delle *Memorie* in latino sul modello degli Ὑπομνήματα ellenistici¹⁸⁰; intorno all'84 a.C., approdato al Pireo, Silla

¹⁷³ Val. Max., VIII, 7, 6; Quint., *Inst.*, XI, 2, 50. Egli è menzionato in più occasioni da Cicerone, che lo reputava *multis aliis rebus elegantem hominem et ornatum* (*De orat.*, I, 170) ed *eloquens et iuris peritus* (ibid., 216).

¹⁷⁴ P. Licinio Crasso Muciano *Dives* (*DNP*, VII, *Licinius*, I 19) era figlio naturale di P. Mucio Scevola, il console del 175 a.C. (*DNP*, VIII, *Mucius*, I 4), ed era quindi fratello consanguineo del padre – anch'egli P. Mucio Scevola (ibid., *Mucius*, I 5) – del pretore proconsole d'Asia dei primi anni del I sec. a.C. (ibid., *Mucius*, I 9). Divenne però figlio adottivo di P. Licinio Crasso *Dives*, collega di Scipione (il futuro Africano) nel consolato del 205 a.C. e primo romano a portare tale cognome (*DNP*, VII, *Licinius*, I 18). Non abbiamo certezze sulla conoscenza del greco da parte di Q. Mucio Scevola *Pontifex*, ma la sua immensa cultura giuridica e una preparazione di tipo aristocratico nella cultura greca assicurano che egli conoscesse molto bene l'idioma ellenico. Un riflesso dei tali studi si ritrova nel suo *Liber singularis ὀρων* ("Delle definizioni"; vd. *Dig.*, L, 17, 73), dove il termine greco nel titolo richiamerebbe un modello editoriale forse comune nel mondo ellenistico (vd. TIBILETTI 1976, p. 41, nota 28).

¹⁷⁵ Cic., *Brut.*, 131. Vd. *DNP*, I, *Albucius*, 2. Il suo filellenismo, probabilmente ostentato con particolare energia dopo la condanna all'esilio seguita al processo *de repetundis* per il governatorato in Sardegna (104 a.C.), suscitò l'irrisione di Mucio Scevola Augure, che in un incontro ad Atene lo salutò con χαῖρε, provocando il risentimento di Albucio (*Lucil.*, vv. 88-94, p. 8 Marx = Cic., *Fin.*, I, 8-9).

¹⁷⁶ Cic., *De orat.*, I, 75. KAIMIO 1979, p. 112, riteneva che tali dispute fossero avvenute senza dubbio in lingua greca. L'Augure (*DNP*, VIII, *Mucius*, I 8) era cugino di primo grado di P. Mucio Scevola e di Muciano *Dives*, il padre dei quali era il fratello maggiore del padre dell'Augure (ibid., *Mucius*, I 7). *Stemma* dei Mucii Scaevolae in *RE*, XVI.1, coll. 413-414.

¹⁷⁷ Cic., *De orat.*, I, 82-85.

¹⁷⁸ Ibid., II, 28. Si veda inoltre la sua perorazione a favore dei tre navarchi greci onorati nel 78 a.C., *supra*, p. 323.

¹⁷⁹ Sall., *Iug.*, 95, 3. Appiano, *Civ.*, I, 94 (435), riporta che, quando ricevette la testa di Mario il Giovane a Roma, Silla pronunciò un verso dei *Cavalieri* di Aristofane (*Eq.*, 542): «Ἐρέτην δεῖ πρώτα γενέσθαι, πρὶν πηδάλιοις ἐπιχειρεῖν».

¹⁸⁰ MUSTI 1989, p. 207. Si trattava presumibilmente di *Commentarii de rebus gestibus* in 22 libri, citati da Plutarco alternativamente come ὑπομνήματα (Plut., *Mar.*, 35, 4; *Syll.*, 6, 8 e 10; 14, 3 e 10; 17, 2; 23, 5; 37, 1; *Luc.*, 4, 5; *Mor.*, 786e) o αἱ πράξεις (Plut., *Luc.*, 1, 4). L'opera è menzionata anche da Cicerone (*Div.*, I, 72: *Sullae scriptum historia*), Svetonio (*Gramm.*, 12: *librum [...] de rebus suis*), Gellio (I, 12, 16; XX, 6, 3: *L. Sulla rerum gestarum libro secundo*) e Prisciano (*Gramm.*, IX, 39, p. 476 Keil: *Sulla in vicesimo primo rerum suarum*). È improbabile che questa circolasse in

riuscì a impossessarsi dell'intera biblioteca di Apellicone di Teo, che conteneva le collezioni di Aristotele e Teofrasto, e la fece trasportare a Roma¹⁸¹. Molto erudito nella cultura e nella lingua greca era anche Lucullo, il quale era in grado di parlare fluentemente in greco¹⁸². Egli fu autore di una storia della guerra marsica in greco, che avrebbe composto in quella lingua in seguito a una scommessa con il retore Ortensio Ortalo e lo storico Sisenna¹⁸³. Appare particolarmente curioso il fatto che egli abbia confessato ad Attico di aver voluto inserire intenzionalmente in essa barbarismi e solecismi per rendere chiaro al lettore che l'autore dello scritto era un romano¹⁸⁴. Questo aneddoto è interessante perché potrebbe portare a pensare che anche nei testi ufficiali i Romani avessero l'abitudine di disseminare deliberatamente *barbara quaedam et σόλοικα* per ribadire la loro identità (e ricordare la loro superiorità militare e politica) agli occhi dei destinatari, rivendicando anche nel linguaggio una diversità evidente con i Greci. Curiosamente, tuttavia, questo principio non trovò applicazione nell'unico esempio di epistola luculliana a noi noto (II.4), in cui non vi è alcuna traccia di latinismi o di espressioni tipicamente latine. Una generazione dopo Lucullo, i più fulgidi esempi di individui romani grecolquenti sono chiaramente Cicerone e Attico. Il primo non soltanto parlò pubblicamente in greco nella *boulè* siracusana e declamò in greco al cospetto del maestro Molone, ma scrisse in quella lingua anche un memoriale (ὑπόμνημα) del proprio consolato e diverse lettere, oltre a effettuare spesso nei suoi epistolari privati cambi intrafrasali di codice linguistico inserendo espressioni e termini greci¹⁸⁵. Si diceva invece che Attico fosse in grado di parlare greco come se fosse originario di

due edizioni, una greca e una latina, come credeva BOYANCÉ, 1956, p. 121 e nota 6 («hypothèse, à vrai dire, fragile»). Silla dedicò il suo scritto a Lucullo in nome dell'affetto che nutriva per lui (Plut., *Luc.*, 4, 5) e della sua vasta cultura letteraria, affinché egli la revisionasse e completasse per la pubblicazione (ibid., 1, 4; *Syll.*, 6, 10). Questi però la affidò infine a L. Cornelio Epicadio, liberto e segretario di Silla (Suet., *Gramm.*, 12). Vd. CANFORA 1993, pp. 23-24; ZECCHINI 2016, pp. 95-97.

¹⁸¹ Plut., *Syll.*, 26, 1; Str., XIII, 1, 54 (C 609). Questa fu ereditata dal figlio di Silla, Fausto, e trasferita a Pozzuoli, dove anche Cicerone la consultò con entusiasmo (Cic., *Att.*, IV, 10, 1: *ego hic pascor bibliotheca Fausti*).

¹⁸² Plut., *Luc.*, 1, 4.

¹⁸³ Ibid., 1, 7. Il suo amore per le lettere, in particolare per la filosofia, lo portò a costituirsi una ricca biblioteca, il cui accesso era aperto a tutti, greci e romani (Plut., *Luc.*, 42, 1-3). Questa sarebbe poi stata ereditata dal figlio Marco e frequentata da influenti romani, come Catone Minore e Cicerone (Cic., *Fin.*, III, 7-9). Lucullo era solito circondarsi di eruditi greci (Plut., *Luc.*, 42, 2), cui offriva protezione e in cui riponeva la sua stima, come il poeta Archia (Cic., *Arch.*, 5-6, 11), l'accademico Antioco d'Ascalona (Plut., *Luc.*, 42, 3) e il grammatico Tirannione (Plut., *Luc.*, 19, 8; si tratta dello stesso personaggio che a Roma contribuì a sistemare la preziosa biblioteca di Apellicone di Teo trasferita da Atene; Plut., *Syll.*, 26, 2; Str., XIII, 1, 54, C 609).

¹⁸⁴ Cic., *Att.*, I, 19, 10 = *FGrHist* 185 T 2: *Lucullus de suis historiis dixerat, se quo facilius illas probaret Romani hominis esse idcirco barbara quaedam et σόλοικα dispersisse*.

¹⁸⁵ Cic., *Verr.* 2, IV, 147 (vd. *supra*, p. 307, nota 49); Plut., *Cic.*, 4, 6-7; Cic., *Att.*, I, 19, 10: *commentarium consulatus mei Graecae compositum misi ad te*; ibid., II, 1, 1-2. Di lettere in greco (αἱ Ἑλληνικαί) inviate a Erode, a Gorgia e a Pelope di Bisanzio parla Plut., *Cic.*, 24, 6-7. Vd. ADAMS 2003, pp. 24-25, 323-329 e 337-340, per il ricorrere di "intra-sentential switches" e in particolare di "insertions" nell'epistolario ciceroniano; secondo questo studioso (ibid., pp. 328-329) i numerosi esempi di "code-switch" nelle lettere ad Attico rimanderebbero all'impiego di un linguaggio familiare e intimo tra due personaggi che condividevano la conoscenza del lessico proprio della retorica greca, appreso nel corso della formazione puerile. Sulle doti di Cicerone come traduttore di opere greche vd. BOYANCÉ 1956, pp. 122-123. La presenza al suo fianco di un interprete durante il suo proconsolato di Cilicia (*Epist.*, XIII, 54)

Atene, nonché di declamare poesie in entrambe le lingue¹⁸⁶. Attico stesso scrisse anch'egli un *commentarius* in greco sul consolato di Cicerone¹⁸⁷. Un altro mirabile esempio è il grande retore L. Licinio Crasso, stimato da Cicerone al punto da farne il protagonista del suo *De oratore*. Egli parlava il greco con tale maestria da dare l'impressione di non conoscere altra lingua¹⁸⁸. Infine anche Cesare conosceva piuttosto bene il greco, essendo in grado di leggere e scrivere testi in quella lingua¹⁸⁹, e forse anche Bruto, cui sono attribuite trentacinque lettere indirizzate a comunità orientali¹⁹⁰. È curioso notare che in relazione a quest'ultimo personaggio nel III sec. d.C. Filostrato Maggiore mostrò di apprezzare lo stile conciso delle sue epistole, precisando tuttavia che questo poteva essere ascrivibile allo stesso Bruto o al suo segretario¹⁹¹. Una simile dichiarazione compare anche in una lettera di risposta del re Mitridate, artefice di quella collezione epistolare, a Bruto, in cui lo scrivente attribuiva le epistole di quello a lui stesso o a un individuo da lui pagato per comporre a suo nome¹⁹². Tali affermazioni, attribuendo all'attività di uno scrivano anche lo stile delle lettere greche di Bruto, richiamano direttamente le dichiarazioni di Cicerone sullo stile della lettera inviata dall'Oriente da Bruto a Pansa nel 43 a.C. senza considerare però che Cicerone si riferiva in quel caso a un'epistola scritta in latino. Questo discorso si lega all'annoso problema dell'autenticità delle lettere di Bruto, già percepito dai senatori suoi contemporanei persino in relazione alle epistole ufficiali inviate dal generale a Roma

potrebbe indicare che Cicerone aveva bisogno di un traduttore per i dialetti non greci parlati ancora nel I sec. a.C. in quella regione o che egli voleva godere semplicemente della compagnia di un suo *amicus* senza necessariamente utilizzarlo come interprete (KAIMIO 1979, p. 114). Anche Cicerone entrò in possesso di una biblioteca che conteneva anche libri greci (Cic., *Att.*, I, 20, 7; II, 1, 12).

¹⁸⁶ Nep., *Att.*, 4, 1.

¹⁸⁷ Cic., *Att.*, II, 1, 1; Nep., *Att.*, 18, 4.

¹⁸⁸ Cic., *De orat.*, II, 1, 2. Crasso (*DNP*, VII, *Licinius*, I 10), considerato il migliore oratore della sua epoca, fu collega nel consolato del 95 a.C. di Q. Mucio Scevola *Pontifex*, insieme al quale emanò la *lex Licinia Mucia de civibus redigendis*.

¹⁸⁹ Nel campo degli Elvezi furono trovate delle tavolette scritte in caratteri greci o in lingua greca, che furono subito portate a Cesare (*Gall.*, I, 29), il quale evidentemente era in grado di decifrarle. In *Gall.*, V, 48, Cesare inviò a Cicerone un'epistola scritta in greco per rendere il contenuto incomprensibile ai nemici, nel caso in cui questi l'avessero scoperta.

¹⁹⁰ Sulle epistole di Bruto è preziosa la testimonianza di Plutarco (*Brut.*, 2, 5-8), che cita tre lettere, due inviate alle città di Pergamo e Samo e una riguardante gli abitanti di Xanto, sottolineandone lo stile laconico. Le epistole di Bruto sono menzionate anche in Phot., *Epist.* 207, p. 107 Laourdas – Westerink, II. Per il *corpus* delle trentacinque lettere greche attribuite a Bruto, note attraverso un manoscritto e considerate, almeno parzialmente, autentiche, vd. TORRACA 1971, pp. 5-38 (testo; trad. pp. 53-72); JONES 2016, *passim*, partic. pp. 204-231 ("text, translation, and commentary"). Vd. anche GOUKOWSKY 2011, *passim*. Le lettere di Bruto furono molto apprezzate nello stile sia da Marciano di Doliche sia da Frinico l'Arabo, al punto da essere considerate κανόνα τῆς ἐν λόγῳ ἀρετῆς (Phot., *Bibl.*, 158, p. 183 Bianchi – Schiano).

¹⁹¹ Philostr., *Ep.*, pp. 257-258 Kayser: τὸν ἐπιστολικὸν χαρακτήρα τοῦ λόγου μετὰ τοὺς παλαιοὺς ἄριστά μοι δοκοῦσι διεσκέφθαι φιλοσόφων μὲν ὁ Τυανεύς καὶ Δίων, στρατηγῶν δὲ Βροῦτος ἢ ὄτῳ Βροῦτος ἐς τὸ ἐπιστέλλειν ἐχρήτο [...]. Vd. JONES 2016, p. 196.

¹⁹² Vd p. 5, ll. 16-17 Torraca; p. 238, 2 Jones: [...] ἐπιστολάς, εἴτε ἰδίας εἴτε τινὸς τῶν εἰς ταῦτα μισθοῦ δοκίμων. Sull'identità di Mitridate, forse il Mitridate II di Commagene salito al trono nel 36 a.C. e alleatosi con Antonio, vd. GOUKOWSKY 2011, pp. 278-279; egli era autore delle trentacinque lettere fittizie di risposta alle epistole di Bruto, come si legge nella cd. *Epistula Mithridatis* che apre la raccolta (p. 5, ll. 5-15 Torraca; p. 238, 1 Jones).

per comunicare al Senato la situazione orientale¹⁹³. Jones sostiene che proprio lo stile conciso delle lettere greche di Bruto, il quale in Oriente scriveva in un contesto di emergenza bellica, potrebbe aver indotto Mitridate e Filostrato a pensare che le epistole del generale fossero state redatte da uno scrivano. A questo Bruto avrebbe soltanto dato indicazioni sul contenuto generale dei testi e sullo stile da utilizzare, lasciando a lui il compito di comporle direttamente¹⁹⁴. Lo studioso menziona la testimonianza plutarca sulla composizione di epistole da parte di Cesare¹⁹⁵ per dimostrare che la presenza di simili assistenti è attestata molto frequentemente in relazione all'epistolografia antica, ma non si preoccupa di distinguere l'operazione di dettatura di un testo, che rende comunque più sicura l'attribuzione della paternità diretta al mittente, come nel caso di Cesare, dalla trasmissione agli scrivani di alcune linee generali da seguire nella composizione di una lettera, che classificherebbe il mittente, in particolare Bruto, come autore solamente putativo, e non reale, dei testi epistolari. L'origine dello stile che caratterizza i testi attribuiti al cesaricida non appare tuttavia da ricercare nella situazione di emergenza bellica vissuta da Bruto, condivisa da molti altri generali dell'età repubblicana, che – come si è visto – sembrano intervenire con maggiore attenzione sui testi composti a loro nome, ma a una deliberata preferenza stilistica del generale. Non è comunque chiaro se questa sia da collegare all'abitudine di demandare la composizione delle sue brevi epistole a un assistente. Ne emerge dunque da un lato una predilezione per la *brevitas* rivendicata da Bruto con decisione, dall'altro invece un'abitudine evidentemente ben nota a Roma ai tempi della permanenza di Bruto in Oriente e che la frase di Cicerone, pronunciata di fronte ai senatori riuniti nel febbraio del 43 a.C., contribuì a rendere celebre, inaugurando una tradizione destinata a rimanere viva per secoli nella letteratura relativa allo stile epistolare di Bruto sia in latino sia in greco¹⁹⁶. Anche Augusto, il quale era in grado di parlare e scrivere in greco, sebbene non fluentemente, preferiva esprimersi sempre in latino, lasciando a qualcun altro il compito di tradurre quanto aveva scritto¹⁹⁷.

Se dunque le testimonianze relative a un maggior impiego di segretari da parte di eminenti personalità dello Stato romano attive nelle province cominciano a diventare più consistenti a partire dalla guerra civile contro i Cesaricidi – dove il caso di Bruto sembra quasi

¹⁹³ Vd. *supra*, p. 335 e nota 109. Anche l'epistola di Bruto letta pubblicamente in Senato nell'aprile del 43 a.C. era caratterizzata da una particolare laconicità (*tuae recitantur, breves illae quidem [...]*; Cic., *Ad Brut.*, II, 5, 3).

¹⁹⁴ JONES 2016, p. 231.

¹⁹⁵ Vd. *supra*, p. 337, nota 117.

¹⁹⁶ Nell'estate del 43 a.C. Bruto affermò in una lettera a Cicerone che alla luce del proprio stato di inquietudine e irritazione non era in grado, né si sentiva in dovere, di scrivere messaggi prolissi (Cic., *Ad Brut.*, I, 13, 2: *scribere multa ad te neque possum prae sollicitudine ac stomacho neque debeo*). La *brevitas* delle epistole che Bruto inviò a Cicerone era considerata talvolta irritante dallo stesso oratore, il quale in un'occasione ammise persino di preferire che Bruto non gli inviasse simili messaggi (ibid., I, 14, 1: *breves litterae tuae – breves dico? immo nullae. Tribusne versiculis his temporibus Brutus ad me? Nihil scripsisses potius. Et requiris meas! [...]*). Per la frase pronunciata da Cicerone in Senato nel 43 a.C. vd. *supra*, p. 335, nota 109 (Cic., *Phil.* 10, 5).

¹⁹⁷ Suet., *Aug.*, 89, 1. ROCHETTE 1997, p. 301, parlava di un "secrétaire-traducteur". Vd. RAGGI 2006, pp. 75-85, sull'attribuzione alla cancelleria al servizio di Ottaviano delle tre epistole di età triumvirale indirizzate a Roso.

imporsi nella tradizione letteraria come un vero e proprio precedente degno di nota anche alla luce del successo ottenuto dai suoi scritti –, è allora possibile che una realtà piuttosto diversa caratterizzasse l'operato dei magistrati romani impegnati a espletare la corrispondenza ufficiale nelle epoche precedenti, soprattutto prima di Cesare, quando l'utilizzo di scrivani specializzati non appare ancora particolarmente diffuso al di fuori delle comunicazioni di natura privata. Adducendo numerosi esempi riguardanti l'epistolografia ellenistica, quella privata e la conoscenza del greco da parte dell'élite politica romana, si è cercato di fornire una soluzione ai numerosi quesiti – destinati a rimanere senza una risposta definitiva – sulla composizione delle epistole ufficiali romane. Tale discorso è strettamente legato, inoltre, al linguaggio utilizzato nelle lettere, di cui si parlerà in dettaglio nel Cap. II. Nel presente paragrafo si è cercato soltanto di analizzare temi che potessero chiarire la fase della composizione e traduzione delle lettere, passaggio intermedio necessario tra l'azione delle ambascerie e la pubblicazione definitiva in forma epigrafica dei testi epistolari.

1.3 Trasmissione, archiviazione e pubblicazione epigrafica delle lettere

1.3.1 Il percorso della corrispondenza ufficiale

Queste tre fasi concludevano di fatto l'*iter* diplomatico, conferendo validità legale definitiva ai testi trasmessi e garantendo l'adempimento delle disposizioni romane nelle *poleis* orientali. Dopo la redazione del documento diplomatico da trasmettere alla comunità ricevente era necessario assicurarsi che il messaggio giungesse effettivamente a destinazione. Nella Grecia classica la trasmissione della corrispondenza privata era spesso affidata a viaggiatori individuali (mercanti, viandanti, soldati o schiavi) e talvolta non vi era alcuna garanzia che le lettere giungessero effettivamente al destinatario. Leggermente più organizzato era invece lo scambio di comunicazioni ufficiali, che però potevano essere soltanto orali, tra le *poleis*, di cui erano incaricati messaggeri pubblici (ἄγγελοι, ἀγγελιαφόροι) e araldi (κήρυκες), ma anche corridori (ἡμεροδρόμοι) e corrieri veloci (δρομοκήρυκες). Questi svolgevano il loro servizio alle dipendenze dei magistrati cittadini o dei generali impegnati in guerra. Nella prassi diplomatica era comunque molto frequente che i decreti e i messaggi che le *poleis* si scambiavano fossero trasportati, letti e consegnati nelle sedi ufficiali da una delegazione di ambasciatori¹⁹⁸. Fu ancora una volta l'età ellenistica a portare le più importanti innovazioni nel mondo greco anche in questi aspetti della circolazione dei messaggi diplomatici. Potendo usufruire della presenza di un notevole sistema viario, di stazioni di posta e di postazioni di segnalazione (πυρσοί), strutture create secoli prima in Asia dagli Achemenidi e anche dagli Assiri, Antigono Monofthalmo ideò un servizio postale organizzato, in cui a intervalli regolari vi erano stazioni di segnalazione e

¹⁹⁸ CECCARELLI 2013, pp. 10–12.

porta-lettere pronti a irradiare in tutto il territorio comunicazioni importanti¹⁹⁹, un sistema che sarebbe stato riprodotto in modo molto efficace anche dai Tolemei in Egitto. Nel corso dell'età ellenistica sarebbe poi stata introdotta anche la figura del γραμματοφόρος, incaricato più specificamente di recapitare la corrispondenza regia percorrendo lunghe distanze, ma forse soprattutto all'interno dei confini di un regno²⁰⁰. Quando i Romani posero il loro dominio sull'Oriente greco, utilizzarono in parte gli stessi strumenti di comunicazione diffusi durante l'epoca ellenistica. Così da un lato la corrispondenza privata contava ancora di fatto sui movimenti dei corrieri *tabellarii*, come abbiamo visto con Cicerone, mentre la diplomazia ufficiale si serviva dell'azione delle ambascerie, le quali erano responsabili anche della trasmissione dei documenti diplomatici da Roma o dalle sedi dei governatori verso le *poleis* di provenienza. Il trasporto di copie di documenti ufficiali del Senato tramite ambasciatori, che godevano di salvacondotti speciali per circolare liberamente, era considerata infatti più affidabile dell'invio di corrieri da Roma²⁰¹. All'interno dei territori provinciali erano però probabilmente sempre i messaggeri a servizio dei magistrati romani a trasmettere le comunicazioni tra questi e i loro sottoposti o tra questi e le *poleis*, soprattutto nel caso in cui fossero gli stessi rappresentanti di Roma a dare avvio a un contatto diplomatico con i provinciali. Nella fase precedente alla deduzione delle province orientali o di fronte a *poleis* libere o alleate di Roma questo sistema di comunicazione permetteva di evitare l'invio presso le comunità greche di una legazione ufficiale romana o di una commissione di legati, un atto che poteva essere considerato umiliante dalle popolazioni locali e dunque compromettere la buona riuscita delle trattative diplomatiche o l'andamento generale dei rapporti internazionali²⁰². Nel 167/166 a.C., ad esempio, quando Demetrio di Reneia (Delo) si lamentò di fronte ai senatori della condotta ateniese, i Romani ritennero opportuno consegnare il testo del senatoconsulto a lui favorevole direttamente nelle sue mani per non dare l'impressione di voler intervenire esplicitamente nella contesa, cioè attraverso rappresentanti, imponendo ordinanze alla città libera di Atene, che ricevette il senatoconsulto dallo stesso Demetrio²⁰³. Inoltre in questo modo i Greci stessi, operando come messaggeri al servizio dell'Urbe e dei suoi rappresentanti (e agendo in questo senso essi stessi come ambasciatori di Roma), contribuivano attivamente a facilitare le comunicazioni all'interno dei domini romani in Oriente, permettendo alle autorità di risparmiare risorse ed energie preziose in spostamenti che altri avrebbero potuto effettuare al posto loro²⁰⁴. Queste ricostruzioni appaiono deducibili dalle informazioni, ancorché

¹⁹⁹ Diod., XIX, 57, 5. Vd. inoltre VIRGILIO 2011, p. 37; BENCIVENNI 2014, pp. 312-313 e nota 4.

²⁰⁰ CECCARELLI 2013, pp. 12-13.

²⁰¹ FERRARY 2009, p. 134.

²⁰² Ibid., pp. 127-132.

²⁰³ SHERK, *RDGE* 5, ll. 2-7: γενομένων πλειόνων λόγων ἐν τεῖ βουλευῖ περὶ τοῦ δόγματος οὗ ἤνεγκεν ἐκ Πρώμης Δημήτριος Ῥηναίεὺς ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸ Σαραπιεῖον; vd. *ibid.*, pp. 127-128.

²⁰⁴ Il concetto tra le parentesi riprende un'affermazione contenuta nel decreto emanato dopo il 120/119 a.C. dalle autorità di Colofone in onore dell'ambasciatore Menippo, il quale, avendo negoziato più volte con i Romani e avendo riportato in Oriente numerosi provvedimenti romani, aveva dato l'idea di essersi posto egli stesso al servizio dell'Urbe conducendo negoziazioni con molte altre città elleniche (ROBERT – ROBERT 1989, p. 65, col. iii, ll. 7-

piuttosto scarse, che gli autori delle missive forniscono nei documenti epistolari. La testimonianza più evidente in questo senso è l'epistola diffusa da un ufficiale romano nella provincia d'Asia nella metà del I sec. a.C. (II.9), dove la consegna dell'epistola del magistrato nelle mani degli emissari di Magnesia sul Meandro è rievocata esplicitamente nelle ultime righe dei due testi (A, ll. 57-60; B, ll. 6-8: τὴν δὲ ἐπιστολὴν ἔδωκα ... πρεσβευταῖς...). Ciò è ancora più significativo considerando che nello stesso documento il mittente raccomandava esplicitamente ai Milesii di trasmettere (διαποστέλλειν) la lettera alle città della sua stessa diocesi (A, ll. 46-47), un ordine analogo a quello impartito decenni dopo da Ottaviano agli abitanti di Roso²⁰⁵. Dobbiamo quindi presumere che la copia originale dell'epistola II.9 fosse stata consegnata in primo luogo ai Milesii; questi a loro volta provvidero probabilmente a fornirne subito una copia ai due emissari di Magnesia, affinché la recassero nella loro madrepatria, e una seconda copia da portare a Priene, che costituiva una tappa obbligatoria nel loro viaggio tra Mileto e Magnesia. Il riferimento alla consegna da parte di Timocle e Sosicrate nella parte finale della copia di Priene non solo è ripresa *verbatim* dal testo milesio, ma testimonierebbe anche l'effettiva trasmissione dell'epistola da parte degli stessi emissari a entrambe le città. Un messaggio simile si legge anche nella più lacunosa *lex de provinciis praetoris* del 101/100 a.C., che incaricava il *consul prius* di consegnare agli ambasciatori rodii sue lettere da trasmettere ai sovrani alleati del Mediterraneo orientale e riconosceva a questi il diritto all'accesso prioritario in Senato, privilegio giustificato sia dall'importanza della missione loro affidata sia probabilmente dal ruolo svolto nel rendere i Romani consapevoli del pericolo continuo della pirateria²⁰⁶. Se nell'85/84 a.C. a Cos gli emissari afrodisi avevano il compito di consegnare a Oppio un decreto della loro patria (II.4, ll. 14-15: τό τε ψήφισμα ἀπέδωκαν), si può pensare che sempre a loro spettasse recare nella *polis* caria la risposta di Oppio. Quando Oppio era stato assediato a Laodicea sul Lico da Mitridate nell'88/87 a.C. egli aveva diramato diverse lettere alle vicine città della Caria, tra cui la stessa Afrodisiade (πρὸς ὑμᾶς ἔπεμψα γράμματα), per ottenere soccorso militare (ll. 22-23). Questa prima comunicazione fu trasmessa con ogni probabilità per mezzo di corrieri locali, di schiavi o di intendenti al servizio del personale amministrativo del pretore²⁰⁷. Poco tempo dopo, tuttavia, gli abitanti della *polis* riuscirono a inviare a Laodicea sia soldati sia ambasciatori e Oppio trasse grande giovamento dall'attività di questi ultimi (ll. 30-33: τῶν τε ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ἐργασίᾳ

8: αὐτός τε πρεσβεύων ὑπὲρ αὐτῶν). FERRARY 2009, pp. 141-142, precisa tuttavia che probabilmente Menippo si limitò a ricondurre in patria e a trasmettere a più comunità i decreti del Senato e i messaggi che le autorità romane gli avevano affidato nelle cinque ambascerie da lui condotte a Roma, in quanto «the sending of a legate by the senate would have had the same effect» [sc. "humiliation"].

²⁰⁵ Vd. SHERK, *RDGE* 58 = RAGGI 2006, I, ll. 6-8: πέμψατε δὲ καὶ ἀντίγραφον [αὐτῶν εἰς] Ταρσέων τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, Ἀντιοχέων τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον, [(?)Σελευκέω]ν τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον.

²⁰⁶ CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Delphi*, B, ll. 12-19; vd. FERRARY 2009, pp. 139-141.

²⁰⁷ Una circostanza simile dovette verificarsi anche nel 140 a.C., quando il console Lelio Sapiente inviò da Roma una lettera ai Magneti – apparentemente non coinvolti nelle fasi precedenti del dialogo – per notificare la loro nomina ad arbitri della contesa tra Itano e Ierapitna (III.1, ll. 22-24: δοθέντος δὲ ἡμῖν τοῦ Μαγνήτων δήμου καὶ Γαΐου Λαιλίου ὑπάτου γράψαντος [πρὸς τὸν δῆμον τὸν Μαγνήτων ... τὴν ἐπιστολὴν τὴν ὑπ' αὐ[τ]οῦ [γ]ραφεῖσαν).

καλῆ καὶ πλείστη ἐχρησάμην), potendo probabilmente sfruttare i loro spostamenti per recapitare altre comunicazioni, inviare nuove richieste di aiuto e coordinare meglio le operazioni militari. Analogamente nell'81 a.C. l'emissario dei *Technitai* asianici, Alessandro, si recò a Roma per ottenere da Silla una dichiarazione che ribadisse la validità dei privilegi concessi agli artisti in Asia pochi anni prima (II.5) e il dittatore, che gli concesse questo beneficio (A, ll. 4-9: ἐγὼ Ἀλεξάνδρῳ ... ἐπέτρε[ψα]), approfittò della sua presenza nell'Urbe per consegnargli la copia del *senatus consultum* e la sua lettera da recapitare direttamente agli abitanti di Cos. Ciò appare confermato dal fatto che alle ll. 11-13 i due genitivi assoluti che descrivono la presenza a Roma di Alessandro e l'emissione del decreto senatorio costituiscono la premessa al provvedimento che Silla intendeva comunicare agli abitanti dell'isola (πρεσβεύσαντος δ[ὲ] νῦν αὐτοῦ εἰς Ῥώμην, τ]ῆς συνκλήτου δὲ δόγμα π[ερὶ] τούτων ψηφισαμένης, ὑμᾶς] οὔν θέλω φροντίσαι, ὅπως ...), lasciando intuire che il dittatore avesse incaricato proprio Alessandro di consegnare loro i due testi. In quella missione egli avrebbe potuto godere non soltanto dello statuto ufficiale di ambasciatore dell'intero *koinon* degli artisti d'Asia, ma anche della posizione prestigiosa di *amicus* di Silla (ll. 5-6: φίλῳ ἡμετέρῳ). Un anno dopo il Senato affidò presumibilmente una copia della propria delibera agli emissari di Taso, affinché questi la portassero al governatore della Macedonia, Dolabella (I.6B, ll. 4-5), che aveva il compito di rendere operative quelle disposizioni e di trasmetterle alle altre comunità interessate (I.6B, ll. 18-19, 21-22). Ferrary ipotizza che anche le epistole inviate da Dolabella a Pepareto e Sciato e alle comunità del litorale tracico, così come forse anche ai re delle tribù traciche locali, possano essere state affidate ai Tasi, incaricati di notificare tali comunicazioni a tutte le parti interessate dal provvedimento senatorio e dalle disposizioni esecutive del governatore²⁰⁸. Inoltre nel 46/45 a.C. gli otto ambasciatori mitilenesi presentatisi al cospetto di Cesare e del Senato recarono in patria, per volere dello stesso dittatore, una copia del senatoconsulto che ratificava il trattato di pace tra Mitilene e Roma e la lettera di accompagnamento di Cesare (II.8 B.b-e, ll. 11-12: φιλίας δόγ[ματος τοῦ ὑμῖν συξεχωρημένου δι]απέπομφα πρὸς ὑμᾶς τὸ ἀ[ντίγραφον])²⁰⁹. D'altronde già nel 189 a.C. i tre ambasciatori delfici giunti a Roma per ottenere il sostegno dei senatori nelle dispute territoriali con i vicini Locresi ed Etoli, colpiti dalle confische stabilite dal proconsole Glabrione un anno prima, furono con ogni probabilità incaricati non soltanto di portare in patria e agli Anfizioni le lettere del pretore Albino e la risoluzione del Senato sui diritti politici e territoriali di Delfi, ma anche di provvedere affinché la ratifica senatoria alle confische inflitte da Glabrione fosse trasmessa agli interessati²¹⁰. Poiché però i tre emissari delfici furono uccisi nel viaggio di ritorno verso la Grecia e le copie a loro consegnate andarono perdute, nel 188 a.C. i Romani stabilirono di scrivere

²⁰⁸ FERRARY 2009, pp. 135-136.

²⁰⁹ Per altri esempi della consegna di documenti ufficiali nelle mani degli emissari presentatisi a Roma vd. BOFFO 2015, pp. 259-260, nota 4.

²¹⁰ SHERK, *RDGE* 1 A-B (epistole di Spurio Postumio Albino); *RDGE* 37 (lettera di Manio Acilio Glabrione del 191-190 a.C.). Vd. *supra*, pp. 84-85 e FERRARY 2009, p. 130.

direttamente agli Etoi, assicurandosi così che le ingiunzioni di confisca fossero effettivamente recapitate e notificate a questi; i senatori accolsero inoltre le richieste dei nuovi ambasciatori delfici, fornendo loro un'ulteriore copia delle disposizioni consegnate un anno prima ai tre emissari deceduti²¹¹. Ancor più esplicitamente nel 135 a.C. la nota d'archivio della copia prienese del *senatus consultum* riguardante una vertenza tra Samii e Prienei affermava che il decreto era stato "consegnato, da parte del se[nato romano, dagli] ambasciatori inviati in merito al contenzioso con i Sami" (trad. Magnetto)²¹². La pratica di affidare la trasmissione di comunicazioni ufficiali agli ambasciatori delle *poleis* orientali era molto diffusa in età romana e rimase in vigore anche in età post-cesariana e imperiale²¹³. Questo ha indotto non pochi studiosi a suggerire in punti lacunosi di alcuni testi restituzioni che riproducessero una dichiarazione dell'autore riguardante la consegna di copie dei *senatus consulta* nelle mani degli ambasciatori. Nel presente *corpus* una simile soluzione è attestata sia in **I.6A**, l. a 3 (ἐγὼ πρεσβευταῖς ὑμέτεροις [τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα παρέδωκα]), sia in **II.6**, ll. 17-18, secondo le letture di Dittenberger, Sherk e McCabe (πρεσβευταῖς ὑμ[ετέροις τὸ γενόμενον ὑπὸ συγκλήτ]ου δόγμα τοῦτο [παρέδωκα]), sia anche in **II.10A**, l. 3, in base alle restituzioni proposte da Passerini, Segre e Sherk ([ὑμῖν ἀντίγραφον τ]οῦ ἐπικρίμα[τος ἀπέσταλκα aut ὑπέγραψα ...]). Fu Dittenberger, rifiutando la lettura di Diels e Cousin a proposito del testo da Stratonicea (συνεχώρησα), a ipotizzare per primo che in quel punto dovesse essere attestata un'espressione «*de exemplo senatusconsulti a Sulla legatis tradito ut domum referrent dici*»²¹⁴. Tuttavia, la scoperta del nuovo frammento del testo stratonicese edito da Şahin nel 2002 permette di respingere le prime due attestazioni in favore di un riferimento all'udienza concessa in Senato agli emissari carii e al testo del senatoconsulto emesso riguardo alle loro richieste (πρεσβευταῖς ὑμ[ε]τέροις ἐγὼ σύγκλητον ἔδωκα· συγκλήτου δόγμα τοῦτο [γ]εγονός ἐστιν). Ciò che i primi editori non intesero era che in testi come senatoconsulti e lettere di accompagnamento a questi una frase esplicita relativa alla consegna dei testi agli ambasciatori era ritenuta evidentemente ovvia e poteva essere tranquillamente omessa. Infatti, dichiarare di aver dato udienza ufficiale agli emissari stranieri e

²¹¹ SHERK, *RDGE* 38, ll. 14-17: ἔδοξεν δὲ καὶ πρὸς Αἰτωλοῦς γράψαι περὶ τῶν γινομένων παρ' ὑμῖν ἀδικημάτων, ἵνα νῦν μὲν τὰ ἀπηγμένα ἅπαντα ἀναζητήσωσιν καὶ ἀποκαταστήσωσιν ὑμῖν, τοῦ δὲ λοιποῦ μηθὲν ἔτι γίνηται; ll. 20-22: τὰς δὲ δοθείσας ἀποκρίσεις τοῖς ἔμπροσθεν πρὸς [ῆ]μᾶς ἀφικομένοις παρ' ὑμῶν πρεσβευταῖς ἀνεδώκαμεν αὐτοῖς καθὼς [ῆ]ξιοῦν ἡμᾶς.

²¹² SHERK, *RDGE* 10B = MAGNETTO 2008, App., n. 4 = CAMIA 2009, n. 8, l. 1: δόγμα τὸ κοιμισθὲν παρὰ τῆς συγκλήτου Ῥωμαίων ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Σαμίου; trad. MAGNETTO 2008, p. 200; vd. anche BOFFO 2015, p. 273. La copia si intende consegnata dagli emissari prienei al consiglio poleico e dai membri di questo ai custodi dell'archivio, certamente non prima di avervi conferito la sanzione ufficiale delle istituzioni locali con apposito decreto; vd. BOFFO 2015, p. 259, nota 4.

²¹³ Si veda, ad es., *Aphrodisias and Rome* 6 = *IAphr.* 8.25, in cui l'emissario afrodisio Solone chiese a Ottaviano di mandare agli Afrodisii copie dei provvedimenti presi nel 39/38 a.C. nei confronti di quella comunità (ll. 36-39: ἔξαποστεῖλαι ὑμῖν τὰ ἀντίγραφα). Egli ottenne infine tale concessione (ll. 55-58: ἔστιν δὲ ἀντίγραφ[α] τῶν γεγονότων ὑμῖν φιλανθρώπων τὰ ὑπογεγραμμένα), dovendo di conseguenza provvedere a trasportare le copie richieste verso Afrodisiade.

²¹⁴ *OGIS* II, p. 16, nota 15.

riferire subito dopo il testo del senatoconsulto lasciava già intendere implicitamente che una copia di quel testo sarebbe stata affidata agli ambasciatori stranieri per la trasmissione. Evidentemente un riferimento a tale usanza, dettaglio riconosciuto come marginale nell'ambito di un'azione diplomatica internazionale, non era ritenuto degno di alcuna menzione in documenti dal tono impersonale come i senatoconsulti, ma poteva trovare spazio in testi epistolari non legati a senatoconsulti che, pur mantenendo un carattere ufficiale, erano composti – come abbiamo visto – con un registro più diretto e colloquiale.

1.3.1 L'archiviazione delle epistole nelle poleis

Altrettanto interessante è poi la pratica dell'archiviazione di documenti ufficiali romani nelle città dell'Oriente ellenistico, tema in gran parte già affrontato da Laura Boffo in articoli recenti, i quali peraltro costituiscono soltanto l'anticipazione di una più estesa monografia – curata in collaborazione con Michele Faraguna – sul tema dell'archiviazione nel mondo greco-ellenistico²¹⁵. È tuttavia opportuno ribadire alcune nozioni fondamentali su questo argomento in relazione alla fase repubblicana del dominio romano sul mondo greco. Le città elleniche erano dotate sin dall'età arcaica di uffici pubblici preposti alla catalogazione, alla registrazione e all'archiviazione di documenti ufficiali riguardanti sia la vita economica e politica interna alle *poleis* sia le relazioni con altre città o con autorità esterne²¹⁶. Si tratta degli stessi spazi che in età successive avrebbero custodito anche i documenti emanati dai sovrani ellenistici, quando negli archivi locali si conferì alle pratiche documentarie un'organizzazione più definita, che sarebbe poi stata alla base della successiva sistemazione data ai testi provenienti dalle autorità romane²¹⁷. È interessante rilevare che in qualche occasione, in realtà non molto frequente, l'archiviazione di un testo romano, di cui già le stesse *poleis* sentivano la necessità, era prescritta all'interno del documento dall'autorità emanante. Un'epistola cesariana del 47 a.C. prescriveva, ad esempio, ai Sidonii di archiviare la copia allegata del suo decreto ἐν τοῖς δημοσίοις ὑμῶν γράμμασιν²¹⁸. Anche in II,9 l'autore ordinava alle autorità dei *conventus* riceventi non soltanto di provvedere esse stesse all'archiviazione del suo testo, di interesse generale per tutta la provincia, ma anche di trasmetterlo alle comunità più piccole dei loro distretti (*poleis* e *demoi*), raccomandando che queste lo depositassero a loro volta nei registri pubblici (A, ll. 46-47, 53-54; B, ll. 3-4). In questo modo egli si assicurava la conservazione in più sedi di un testo che ogni città avrebbe dovuto preservare e rispettare²¹⁹. Ciò rafforza l'idea che tale procedura avesse un valore fondamentale

²¹⁵ Vd. BOFFO 2013, p. 201, nota 1; Ead. 2015, pp. 258 e 283, nota 73.

²¹⁶ Si rimanda su questo argomento a BOFFO 2003a, partic. pp. 6-14 per l'età arcaica, pp. 14-44 per i secc. V e IV a.C.

²¹⁷ Vd. BOFFO 2003a, pp. 45-69; Ead. 2013, *passim*; Ead. 2015, pp. 257-258.

²¹⁸ Ios., *Ant.*, XIV, 191.

²¹⁹ BOFFO 2015, pp. 262-266. Anche quando di un testo era prescritta soltanto l'esposizione pubblica, come nel caso di CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Delphi*, B, ll. 20-27, si deve desumere che le comunità riceventi stabilissero

nell'intera fase di emanazione e pubblicazione di un testo ufficiale, poiché garantiva la preservazione di un testo per lungo tempo, permettendo una sua impugnazione futura e prolungandone di fatto il valore legale anche dopo il momento della sua emissione²²⁰. Infatti i Romani generalmente mostravano di attenersi piuttosto rigorosamente alla documentazione ufficiale emessa su una determinata questione da precedenti autorità se copie di questi testi, debitamente registrate e archiviate dalle comunità interessate, venivano esibite nelle sedi ufficiali come materiale probatorio, come avvenne con le disposizioni regie mostrate a Silla dagli emissari del tempio isiacο di Mopsuestia o in occasione della revisione dei diritti di *asylia* per i templi asianici del 22 d.C.²²¹ Nel mondo greco i δημόσια γράμματα erano organizzati in differenti sezioni, ognuna dedicata a una diversa tipologia documentaria, a loro volta suddivise in ulteriori sottocategorie di testi di natura omogenea. Ogni località poteva adottare una propria terminologia specifica sia in relazione agli archivi pubblici sia nelle loro sezioni minori. Questa si può dedurre non soltanto dai rari riferimenti nei testi a diversi comparti archivistici, ma anche e soprattutto dai titoli apposti ad alcuni documenti iscritti, che riproducono i nomi attribuiti alle sezioni documentarie in cui le copie dei testi pubblicati erano conservate. Un riferimento esplicito in tal senso proviene ancora da II.9, in cui l'autore nomina chiaramente gli archivi cui destinare le copie della sua lettera τὰ δημόσια νομοφυλάκια καὶ χρηματιστήρια, presupponendo che ogni comunità asianica disponesse di luoghi pubblici organizzati secondo tale ripartizione. Il primo termine rimanderebbe a una sezione legislativa dei registri dedicata agli "atti garantiti e tutelati dall'autorità", mentre il secondo allude probabilmente a documenti di natura fiscale, ma l'interpretazione precisa di questi termini non è del tutto certa²²². I titoli dei testi romani iscritti, spesso riportati sulla pietra in caratteri visibilmente più grandi rispetto al resto del testo, rivelano

contestualmente di archiviare il testo prima ancora di pubblicarlo. Questo principio è applicabile in generale a ogni disposizione romana recapitata in Oriente alle *poleis* greche, ma ancora di più agli statuti legislativi generali e alle ordinanze dense di disposizioni e norme, come appunto la *lex de provinciis praetoriis*; vd. BOFFO 2015, pp. 281–282.

²²⁰ È estremamente significativa al riguardo la posizione di Flavio Giuseppe, il quale, volendo riportare nella sua opera tutti gli onori conferiti dai Romani ai Giudei e i trattati di alleanza stipulati tra i due popoli, osservava che una prova inconfutabile dell'autenticità dei testi favorevoli ai Giudei era il fatto che questi erano conservati negli archivi pubblici delle *poleis* elleniche ed erano esposti a Roma in Campidoglio, a differenza di quelli emessi precedentemente da Persiani e Macedoni, che non avevano ottenuto grande diffusione e non avevano trovato spazio nei registri ufficiali delle città dell'Asia; Ios., *Ant.*, XIV, 187–188: ἐπεὶ δὲ πολλοὶ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς δυσμένειαν ἀπιστοῦσι τοῖς ὑπὸ Περσῶν καὶ Μακεδόνων ἀναγεγραμμένοις περὶ ἡμῶν τῶ μηκέτ' αὐτὰ πανταχοῦ μηδ' ἐν τοῖς δημοσίοις ἀποκεῖσθαι τόποις, ἀλλὰ παρ' ἡμῖν τε αὐτοῖς καὶ τισὶν ἄλλοις τῶν βαρβάρων, πρὸς δὲ τὰ ὑπὸ Ῥωμαίων δόγματα οὐκ ἔστιν ἀντειπεῖν· ἐν τε γὰρ δημοσίοις ἀνάκειται τόποις τῶν πόλεων καὶ ἔτι νῦν ἐν τῷ Καπετωλίῳ χαλκαῖς στήλαις ἐγγέγραπται). Vd. anche *ibid.*, XIV, 266.

²²¹ *Ibid.*, pp. 258, 261 e nota 7, 274, nota 47; vd. II.3, l. 4 e *supra*, pp. 184–185.

²²² BOFFO 2015, pp. 263–264 e nota 14. Vd. la traduzione di MERKELBACH 1995, p. 75, "in den Archiven bei den Gesetzen und Anordnung über die Geschäfte", ripresa anche da KREILER 2008, p. 36; Hermann in *Milet VI.1*, p. 155, "auch in den staatlichen Gesetzes- und Urkundenarchiven"; CANALI DE ROSSI 2000a, p. 165, "negli archivi e negli uffici pubblici". Vd. poi BOFFO 2003a, p. 47, e Ead. 2015, *ivi*, per altri confronti in cui gli archivi cittadini sono definiti con questi termini in città dell'Asia Minore e per la traduzione "la depositino nei luoghi pubblici di custodia degli atti giuridici e dei documenti". Vd. infine DELRIEUX 2010, p. 525, "dans les *nomophylakia* (archives?) et les *chrematisteria* (tribunaux?) publics".

l'esistenza – all'interno degli archivi delle *poleis* greche – di più sezioni tematiche in cui potevano essere inseriti i testi in entrata provenienti dalle autorità romane. Questi documenti potevano anche dare vita a loro volta a nuove catene documentali, contribuendo ad accentuare la differenziazione tra diverse tipologie testuali all'interno degli archivi, ovvero potevano essere riprodotti in più copie, che sarebbero poi state sistemate in diversi settori già esistenti del deposito pubblico. A partire dal II sec. a.C. le città greche dovettero, ad esempio, dotare i propri uffici pubblici e soprattutto le sezioni dedicate agli "atti politici" di unità documentali intitolate Ῥωμαίων, che a loro volta ospitavano sezioni dedicate alle lettere (Γράμματα) e ai decreti magistratuali (Ἐπικρίματα), ai senatoconsulti (Συνκλήτου δόγματα, o semplicemente Δόγματα) e ai trattati (Συνθήκαι), alle alleanze con i Romani (Συμμαχίαι ποτὶ Ῥωμαίους / τῶ δήμῳ τῶ Ῥωμαίων / Φιλίας δόγματα) e ai giuramenti effettuati in occasione di queste (Ῥορκια πρὸς Ῥωμαίους / Ῥορκοι / Δόγματα περὶ ὀρκίου)²²³. La rubrica Ῥωμαίων apre l'epistola del pretore Messalla ai Teii del 193 a.C.²²⁴; a Mitilene e Afrodisiade alcuni testi erano introdotti con i titoli "lettere di Cesare"²²⁵ o "lettere del divo Cesare" (**II.8 B.a-b**), mentre negli archivi di Pergamo erano catalogate delle "epistole di Publio Servilio" (Isaurico)²²⁶. Questo dimostra che all'interno della sezione dedicata alle lettere erano incluse serie di testi recanti il nome del magistrato scrivente. Sono classificati invece come "decreti magistratuali" il testo **II.10B**, dello stesso Isaurico (l. 2), e uno *iudicium* di Cn. Cornelio Lentulo Marcellino, legato propretorio nel Mar Libico nel 67 a.C.²²⁷ Sezioni dedicate ai *senatus consulta* sono poi attestate a Pergamo²²⁸, a Priene²²⁹, a Magnesia sul Meandro²³⁰, a Panamara²³¹, nella documentazione ateniese iscritta a Delfi²³² e negli archivi di Cirene²³³. La definizione di Συνθήκαι introduce il dossier **II.1** sugli accordi tra Sardiani e Efesini, stipulato e archiviato a Pergamo. A Mitilene la *praescriptio erasa* del trattato di amicizia con i Romani, di età cesariana, compariva presumibilmente sotto la voce δόγμα φιλίας (**II.8 B.b-e**, l. 13)²³⁴, seguita dal verbale del giuramento di epoca augustea²³⁵. Una sezione dedicata ai

²²³ BOFFO 2015, pp. 267–282.

²²⁴ SHERK, *RDGE*, 34, l. 1. Si osserva che le intestazioni iniziali di moltissimi documenti provenienti dal dossier dedicato alle attestazioni di *asylia* per Teo (RIGSBY, *Asylia* 132, 134, 135, 137–143, 148–157, 159) recano nella prima linea l'etnico del popolo emanante. Questi titoli potevano servire per distinguere ogni documento all'interno del dossier d'archivio sulle Ἀσυλίαι, ma potevano anche indicare l'esistenza di fascicoli separati riguardanti ogni singola comunità (BOFFO 2015, p. 270).

²²⁵ *LAphr.* 8.25, l. 53.

²²⁶ SHERK, *RDGE* 11, l. 20.

²²⁷ *Ibid.*, n. 50, l. 1.

²²⁸ *Ibid.*, n. 11, l. 2.

²²⁹ *Ibid.*, n. 10B, l. 1.

²³⁰ In lacuna, *ibid.*, n. 7, l. 34 = CAMIA 2009, n. 7, II, l. 1.

²³¹ SHERK, *RDGE* 27, l. 1.

²³² *Ibid.*, n. 15, l. 2.

²³³ *Ibid.*, n. 31, l. 83.

²³⁴ Vd. *supra*, pp. 245–246; BOFFO 2015, p. 277.

²³⁵ SHERK, *RDGE* 26, col. b, l. 36

giuramenti connessi ai trattati con i Romani era presente anche a Cnido²³⁶. È opportuno rilevare inoltre che nelle *poleis* greche uno stesso testo poteva essere archiviato in più copie e rientrare in diverse catene documentali, recando forse rimandi interni ad altri comparti del deposito pubblico. Questa eventualità riguarda soprattutto i dossier composti da numerosi testi omogenei da un punto di vista tematico, ma differenti per tipologia. I documenti del dossier relativo al trattato tra Sardi ed Efeso, ad esempio, potevano essere ospitati integralmente nella sezione "Trattati" dell'archivio pergameno, la quale poteva essere divisa a sua volta tra gli accordi in cui Pergamo era direttamente coinvolta e le intese da questa mediate, ma la lettera di notifica di Scevola, che presumibilmente accompagnava il testo, doveva comparire anche nella sezione dedicata ai *Grammata*²³⁷. Numerosi altri testi, come **II.3**, **II.6**, **II.10** e **II.11**, oltre a essere classificati tra i documenti romani, potevano così figurare anche nelle collezioni dedicate ai "Benefici" (Φιλάνθρωπα) o ai riconoscimenti di *asylia* (Ἀσυλία), che esistevano già prima dell'immissione di testi romani e che da copie di questi potevano essere arricchite²³⁸. Analogamente a Corcira il dossier **I.4** non solo poteva rientrare nella sezione Ῥωμαίων, essendo introdotto da una lettera di accompagnamento e da un *senatus consultum*, ma anche nella serie dedicata ai Κρίματα, i giudizi arbitrari in cui la *polis* era coinvolta o in cui essa stessa – come in questo caso – aveva dovuto emanare il verdetto.

Qualche altra informazione sulla pratica dell'archiviazione dei testi romani in Oriente può essere desunta anche dalle note d'archivio che in genere i riceventi apponevano ai documenti ufficiali romani; raramente, però, queste note trovavano spazio anche nella versione epigrafica del testo. Le note d'archivio riportavano generalmente la tipica formula datante dei decreti delle *poleis* elleniche, che rappresentava un marchio di autenticazione, applicato al testo da parte dell'autorità locale, in grado di conferire validità legale ai documenti trasmessi dai Romani e approvazione ufficiale alla loro ammissione tra i testi conservati negli archivi pubblici e eventualmente alla loro pubblicazione. Nel presente *corpus* soltanto la lettera di Q. Fabio Massimo Serviliano ai Dimeci reca testimonianza di una nota d'archivio, in cui la convalida definitiva alla registrazione del documento è garantita dal segretario del sinedrio (**I.3**, ll. 1-2). Le maggiori dimensioni delle prime linee del testo rispetto a quelle successive dimostrano che tale passaggio era considerato piuttosto importante dalla comunità achea al momento della pubblicazione epigrafica del testo, dovendo apparire ben visibile a chi era interessato alla sua lettura. La medesima nota d'archivio è attestata in apertura del testo inedito **I.2**, A.i, in cui il richiamo al segretariato di un ufficiale pubblico assicura la ratifica delle autorità locali e consente la consegna agli archivi del decreto argivo recante il *testimonium* di un'ordinanza del console Mummio. Anche il senatoconsulto relativo alla vertenza tra *Technitai* ateniesi e istmico-nemei del 112 a.C., iscritto sulle pareti del Tesoro degli Ateniesi a Delfi, reca la nota d'archivio con cui il documento era conservato nella

²³⁶ *IKnidos* 33 = FAMERIE 2009, pp. 266–267, A, l. 1.

²³⁷ BOFFO 2015, pp. 269–270.

²³⁸ *Ibid.*, pp. 274–276.

documentazione pubblica della *polis* attica, ma il riferimento al segretariato di un Lamio di Ramnunte – desunto per la prima volta da Colin in *FD* III.2, 70 – si trova in lacuna²³⁹. Appaiono interessanti anche le note d'archivio del senatoconsulto del 135 a.C. conservato a Priene²⁴⁰ e del dossier romano relativo alla vertenza tra Magneti e Prienei del 140 a.C., lacunosa e restituita sul modello del testo del 135 a.C.²⁴¹ Il participio aoristo passivo di κομίζω relativo al decreto potrebbe fare riferimento alla consegna, da parte degli ambasciatori, ai consigli poleici di Magnesia e Priene e quindi indirettamente anche agli archivi delle città, dove questi li sistemarono dopo la sanzione definitiva. Decisamente più articolata appare invece la nota di registrazione iscritta integralmente dalle autorità di Nartacio per il senatoconsulto del 140 a.C. ca. sulla disputa territoriale tra quella *polis* e la vicina Melitea, risolta dal Senato a favore della prima²⁴². Essa conserva due formule datanti relative sia alla registrazione del senatoconsulto negli archivi cittadini (ll. 4-5: ἀν[εγράφη τὸ] δόγμα), fissata dal riferimento allo stratego tessalo e ai *tagoi* locali di Nartacio, sia all'approvazione stessa del senatoconsulto, avvenuta al tempo di una precedente strategia della Lega tessala²⁴³.

1.3.3 Metodi di divulgazione dei testi romani

Un ultimo aspetto significativo delle negoziazioni diplomatiche riguarda la pubblicazione e l'esposizione dei testi ufficiali romani nell'Oriente greco. Nella prassi ellenistica le epistole regie e i provvedimenti che esse contenevano venivano sottoposti alla convalida ufficiale da parte delle istituzioni poleiche, le quali nel decreto finale dell'*iter* legislativo – oltre a onorare i sovrani per i benefici che arrecavano loro – autorizzavano e disponevano la registrazione e l'archiviazione dei testi inviati dai sovrani, vale a dire la loro introduzione nel corpo normativo della *polis*, nonché la loro pubblicazione epigrafica. Di conseguenza le epistole regie sono in qualche caso accompagnate sul supporto lapideo dal testo di questi decreti²⁴⁴. In tali provvedimenti l'attestazione del verbo ἀναγράφειν acquisisce un significato fondamentale, in quanto prescrive la stesura del testo finalizzata all'autenticazione, alla registrazione e alla conservazione in archivio o quella su supporto durevole destinata all'esposizione permanente²⁴⁵. In tal senso, soltanto se il

²³⁹ SHERK, *RDGE* 15 = LE GUEN, *Techmites*, TE 12, l. 1: [... ἢ Λάμιος Τιμούχου Ῥαμνούσιος ἐγραμμάτευεν].

²⁴⁰ SHERK, *RDGE* 10B, l. 1: δόγμα τὸ κομισθὲν παρὰ τῆς συ[γκλήτου] Ῥωμαίων ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Σαμίους.

²⁴¹ SHERK, *RDGE* 7, l. 34 = CAMIA 2009, n. 7, II, l. 1: [- δόγμα τὸ κομισθὲν παρ]ὰ τῆς συγκλήτου{υ} Ῥω[μαίων] ὑπὸ τῶν ἀποσταλέντων πρεσβευτῶν ὑπὲρ τῶν πρὸς Πριηνεῖς].

²⁴² SHERK, *RDGE* 9A = AGER, *Arbitrations* 156A = CAMIA 2009, n. 5A, ll. 1-8.

²⁴³ BOFFO 2015, p. 272.

²⁴⁴ WELLES, *RC*, p. xl; BENCIVENNI 2010, pp. 154, 161ss. Per alcuni esempi vd. le epistole WELLES, *RC* 1 (decr. Scepsi: *OGIS* 6), 14 (decr. Mileto: *Milet* I.3, 139 B-C), 23, 45, 65-67 (decr. Pergamo: *LPergamon* I 248); *SEG* 50, 1195, formata da un decreto di Cuma (ll. 1-13), da una lettera di Filetero (ll. 14-19) e da un decreto conclusivo della *polis* (ll. 19-55); vd. inoltre HOFMANN 2014, p. 194 e nota 62.

²⁴⁵ BOFFO 2003a, p. 19; Ead. 2005, pp. 113-114.

verbo è accompagnato da indicazioni precise relative al materiale del supporto, alla forma fisica che esso deve assumere e soprattutto al luogo in cui l'iscrizione deve essere affissa, nella maggior parte dei casi un tempio, esso è da intendere come un'allusione all'atto di incidere (χαράσσειν) e esporre pubblicamente e permanentemente il documento, mentre la sola attestazione, ad esempio, della formula ἀναγράψαι εἰς στήλην λιθίνην non si riferiva necessariamente all'esposizione pubblica del testo, ma soltanto alla sua «*trascrizione* in senso amministrativo [...], necessaria per il completamento dell'operazione istituzionale in oggetto»²⁴⁶. Di conseguenza, se possiamo oggi leggere su supporto lapideo iscrizioni che non recano nel testo informazioni dettagliate sull'affissione, scandite dai verbi τίθημι o ἴστημι, dobbiamo presumere che la pubblicazione permanente di quei documenti sia stata stabilita in un momento successivo all'emanazione dei decreti o che comunque essa non fosse considerata obbligatoria al momento della compilazione delle delibere²⁴⁷.

Anche in età romana l'inadeguatezza semantica del verbo ἀναγράφειν per descrivere l'incisione e l'esposizione permanente dei documenti è testimoniata dalla presenza della clausola di pubblicazione nel trattato tra Efesini e Sardiani dell'inizio del I sec. a.C., in cui i Pergameni ritennero necessario affiancare alla prescrizione ἀναγράψαι δὲ καὶ εἰς στήλας λιθίνας τήνδε τὴν συνθήκην l'ordine esplicito di affissione, introdotto dall'infinito στήσαι (II.1 d+e, ll. 30-31)²⁴⁸. Così come nell'età ellenistica, quando la pubblicazione delle epistole regie era eseguita principalmente per iniziativa delle *poleis* come segno di rispetto verso il sovrano ma anche come forma di garanzia per il futuro, essendo la clausola attestata soprattutto in epistole indirizzate ai funzionari regi²⁴⁹, anche nell'Oriente romano le comunicazioni dell'autorità superiore erano trattate in modo analogo, rappresentando nella maggior parte dei casi un segno evidente del prestigio delle città o di alcuni loro abitanti o gruppi. Fu in particolare la tradizione greca di utilizzare il marmo o altri tipi di pietra per iscrivere i testi ufficiali a garantire nel tempo una maggiore possibilità di conservazione di testi normativi romani rispetto ai documenti incisi su supporti in materiale deperibile, come il papiro o il legno, o anche su tavole di bronzo, un materiale durevole molto utilizzato a Roma e in Italia ma soggetto al grande rischio del riutilizzo²⁵⁰. A Roma l'importanza delle copie di norme romane pubblicate nelle province era già

²⁴⁶ BOFFO 2005, p. 114. Vd. Ead. 1995, pp. 97-100.

²⁴⁷ Nei decreti menzionati da Welles è il ricorrere di locuzioni come καὶ θεῖναι εἰς τὸ ἱερὸν... o καὶ στήσαι εἰς τὸ ἱερὸν... a garantire l'affissione delle lettere di Antigono a Scepsi (OGIS 6, ll. 40-41), di Tolemeo II a Mileto (Milet I.3, 139 C, ll. 53-54) e di Attalo III a Pergamo (I.Pergamon I 248, l. 2).

²⁴⁸ Vd. RAGGI 2006, p. 41, per l'equivalenza del termine latino *columna*, indicante un blocco di pietra, con στήλη. La corrispondenza tra i due termini è ancora più evidente nel caso in cui a questo sostantivo si accompagni l'aggettivo λιθίνη.

²⁴⁹ WELLES, RC, p. xl; si veda su questo l'esauritiva analisi in BENCIVENNI 2010.

²⁵⁰ FIORAVANTI 2012, pp. 147-148. Nella parte orientale dell'ecumene greco-romana l'utilizzo del bronzo come materiale epigrafico è piuttosto raro, ma non sconosciuto (vd. SEG 51, 641; FERRARY 2009a, p. 64, nota 18). A questo riguardo MITCHELL 2005, pp. 183-185, ha ipotizzato che la tavola di bronzo recante il trattato tra Roma e il *koinon* della Licia del 46 a.C. non fosse da considerare la copia capitolina dell'accordo ma la copia licia, iscritta eccezionalmente in bronzo e probabilmente affissa presso il *Letoon* di Xanto, centro federale delle *poleis* della regione.

riconosciuta dagli antichi ed era particolarmente apprezzata nell'eventualità di accadimenti o fenomeni che rendessero indisponibili le copie romane dei provvedimenti. È significativo che dopo l'incendio esploso in Campidoglio nel corso della guerra civile tra Vitellio e Vespasiano e la distruzione del ricco archivio lì custodito il vincitore provvide a far ripristinare tremila testi legislativi facendo ricercare le copie di questi in ogni parte dell'impero²⁵¹. Si può presumere che sia stato particolarmente rilevante in quell'occasione il contributo delle copie dei senatoconsulti, dei trattati e delle concessioni di privilegi reperibili negli archivi e sulle pareti degli edifici pubblici dell'Oriente greco. Tuttavia non è possibile ipotizzare che, quando i Romani prescrivevano la pubblicazione di testi destinati ai provinciali, essi pensassero a creare duplicati delle proprie norme nell'eventualità che si verificassero simili circostanze, in realtà molto rare. Numerose disposizioni romane oggi note esclusivamente grazie a iscrizioni provenienti dall'Oriente greco non contengono nel testo alcuna indicazione esplicita sulla loro pubblicazione, in quanto soltanto in casi particolari i Romani prescrivevano espressamente l'esposizione permanente dei testi con un'apposita clausola. Fanno eccezione i testi dei trattati di alleanza, in particolare di quelli stipulati dai Romani con le comunità greche, che recano in alcuni casi traccia, nella parte finale del testo, di una clausola che prevedeva l'esistenza di due versioni ufficiali del testo, prescrivendone l'esposizione sia a Roma sia nella comunità federata²⁵². In tutto il mondo romano la prima attestazione di tale clausola proviene dalla tavola bronzea di Tiriolo (Calabria), che contiene un editto in forma epistolare dei consoli del 186 a.C. ai Teurani e un escerto del *sc de Bacchanalibus*. Nella parte finale del testo i consoli comunicano ai destinatari dell'epistola la decisione dei senatori di prescrivere alle comunità sotto il dominio romano l'incisione della delibera su tavola bronzea, comandando di esporla in un luogo da cui i passanti avrebbero potuto

A sostegno di questa teoria, seguita anche da FERRARY 2009a, pp. 63-64, egli osservava che il testo reca soltanto la versione greca del trattato, mentre, se fosse stato esposto in Campidoglio, esso sarebbe stato necessariamente in latino o al massimo bilingue. Più discutibile, secondo FERRARY 2009a, p. 63, è invece la motivazione addotta da Mitchell secondo cui la notizia del ritrovamento di una simile placca di bronzo sarebbe certamente trapelata tra gli accademici, se il pezzo fosse stato trovato a Roma. Vd. *infra*, p. 367, sull'autorizzazione richiesta dai Mitilenesi ai Romani di incidere nella *polis* precedenti disposizioni romane ἐν δέλτῳ χαλκῆι (II.8 B.b-e, ll. 17-19, 21-23).

²⁵¹ Suet., *Vesp.*, 8, 5.

²⁵² Esempi significativi sono quelli già ricordati da MITCHELL 2005, pp. 179-180: il trattato con Cibira del 167 a.C. ca. (OGIS 762 = *IKibyra* 1, ll. 12-15), l'alleanza coeva con Maronea (*I. Thrac. Aeg.*, E 168, ll. 41-43), il trattato con Eraclea del 105 a.C. ca. (Memn., *FGrHist* 434 F 18, 10 = Phot., *Bibl.*, 224, p. 404 Bianchi – Schiano), e il trattato tra Roma e Callatide, in latino (*CIL* I² 2676 = *IKallatis* 1, ll. 14-15). Curiosamente FERRARY 2009a, p. 63, rileva che la clausola risulta del tutto assente in trattati di cui possediamo il testo nella parte finale, come quello con Metimna del 129 a.C. ca. (*IG* XII.2, 510) e la stessa alleanza con il *koinon* licio (MITCHELL 2005, pp. 167-169). Non è invece una clausola di pubblicazione, bensì un'autorizzazione alla pubblicazione, quella attestata nel *sc de Asclepiade sociisque* (RAGGI 2001, lat. l. 17; gr. ll. 24-25), inciso nella versione latina e greca su tavola enea e esposto in Campidoglio su richiesta esplicita e a spese dei tre beneficiari ellenici, che sottoscrissero i due testi apponendovi in calce i propri nomi in genitivo e con un'onomastica puramente greca, senza υἰοῦ (gr. ll. 32-33; vd. RAGGI 2001, p. 88; FERRARY 2009a, pp. 61-62). Vd. inoltre sulla pubblicazione dei trattati AVRAM 2009, *passim*.

leggerne facilmente il testo²⁵³. Analogamente una *lex de repetundis* probabilmente della fine del II sec. a.C., iscritta su un frammento di stele enea rinvenuto a Taranto, prescriveva la pubblicazione del testo nei *fora* di tutte le comunità legate a Roma da rapporti diplomatici²⁵⁴.

"*Publikation*" und "*Präsentation*". Seguendo la famosa distinzione introdotta da Werner Eck tra la pubblicazione di disposizioni ufficiali ("*Publikation*"), che corrisponde a una loro divulgazione – in forma non durevole, ma con pieno significato giuridico e amministrativo – attraverso affissione su *tabulae dealbatae* o oralmente per mezzo di un bando pubblico annunciato da *praecones*, e la resa di pubblica conoscenza di quegli stessi documenti ("*öffentliche Präsentation*"), operata mediante iscrizione su supporto durevole per conservarne la *memoria publica*²⁵⁵, appare chiaro che la maggior parte delle iscrizioni del presente lavoro è da ascrivere al secondo gruppo. In età repubblicana la prima forma di pubblicazione era espletata principalmente a Roma, essendo rivolta in primo luogo alla popolazione dell'Urbe, mentre la presentazione pubblica avveniva solitamente nelle province per iniziativa e a spese delle comunità provinciali, di gruppi o di singoli individui e non produceva conseguenze giuridiche, amministrative o politiche immediate, che erano invece generate dalle sole comunicazioni ufficiali. Erano infatti le versioni originali dei testi delle leggi, iscritte su tavole bronzee e archiviate nell'*aerarium* dell'Urbe, dei trattati internazionali e degli atti di politica estera, le cui copie incise su bronzo erano esposte in modo permanente sulle pareti dei templi capitolini²⁵⁶, a possedere in sé stesse un significato giuridico, mentre le copie distribuite ad altri soggetti diplomatici avevano soltanto valore di conoscenza e diffusione. Tuttavia, i testi che recano la clausola sono da considerare – anche se non iscritti nelle province direttamente dai Romani – pubblicazioni ufficiali di Roma, poiché la loro incisione è disposta espressamente dalle autorità romane, mentre invece, se in un testo la clausola risulta assente, occorre riconoscerne una pubblicazione non ufficiale di iniziativa locale²⁵⁷. Quando i Romani non si preoccupavano di fornire indicazioni specifiche sull'affissione, infatti, significava che il destino delle copie dei testi ufficiali era di fatto lasciato alla discrezione

²⁵³ CIL I² 581, ll. 25–27: *atque uti hoc in tabulam aheneam inceideretis, ita senatus aiquom censuit, utique eam figier ioubeatis ubei facilumed gnoscier potisit.*

²⁵⁴ BARTOCCINI 1947, p. 10, l. 16: [...] *io populo ceivitate regrove tota scripta apud forum siet.* Si tratta, secondo Bartoccini (ibid., p. 18), «non solo dei paesi facenti direttamente parte dello Stato romano [...], ma addirittura presso i popoli, le *civitates* e i regni, sudditi, associati, alleati, protetti o per qualsiasi altro legame o motivo interessati alla conoscenza diretta di siffatta speciale legislazione, che essi soprattutto riguardava e tutelava». Si noti che a Taranto la *lex* fu iscritta senza alcuna cura sull'altro lato di una tavola recante il testo di una legge romana di età precedente, la cui abolizione aveva consentito il riutilizzo del supporto.

²⁵⁵ ECK 1998, partic. pp. 344–347, 365–366.

²⁵⁶ In particolare sul tempio di Giove Ottimo Massimo, come esplicitamente attestato nelle clausole di pubblicazione di alcuni trattati stipulati da Roma con comunità orientali, ma anche su quello della *Concordia* e della *Fides*; vd. ALBANA 2004, p. 22–24, e – all'origine del dibattito sulla collocazione degli archivi capitolini – MOMMSEN 1858, pp. 198–212.

²⁵⁷ Così anche il *sc de Asclepiade sociisque*, la cui pubblicazione, anche se avvenuta in Roma, non fu prescritta in prima istanza dalle autorità romane, è da considerare "a non official publication" (RAGGI 2001, p. 88).

dei destinatari di quei documenti, i quali potevano scegliere se e in quale modo darvi visibilità pubblica presso le loro città. Pur trattandosi di disposizioni vincolanti, la loro pubblicazione rimaneva dunque facoltativa. Nel trattato di amicizia tra Mitilenesi e Romani di età cesariana (II.8 B.b-e) il Senato soddisfece la richiesta degli ambasciatori mitilenesi di far incidere in patria le precedenti concessioni del Senato su una tavola di bronzo (ll. 17-19, 21-23), precisando che soltanto la libera volontà dei Mitilenesi poteva condurre a compimento tale azione autorizzata dai Romani (ὄταν θέλωσιν, l. 23). Questa libertà di scelta appariva come un residuo dell'autonomia ancora parzialmente conservata dalle amministrazioni locali nella gestione pubblica delle *poleis* e generalmente rispettata anche dai Romani²⁵⁸. Se però già in età ellenistica il numero dei decreti poleici di approvazione alla pubblicazione epigrafica conservati a fianco degli atti regi è piuttosto contenuto, esso è ancora più limitato nell'epoca successiva e appare confinato soprattutto nei primi decenni della dominazione romana sull'Oriente greco. Con il consolidamento del potere e l'aumento del prestigio politico e militare dei Romani, infatti, l'abitudine di pubblicare epigraficamente i testi emanati dall'autorità superiore continuò a sussistere quasi come una naturale conseguenza di quel potere, nonostante la mancata attestazione epigrafica dei decreti poleici di convalida, sostituiti sempre più – come si è visto – da sintetiche formule di autenticazione da parte dell'autorità locale. Oltre alle note d'archivio, di cui si è detto poco sopra, vale la pena di ricordare, ad esempio, che a Nisa il testo del decreto emanato dalla *polis* intorno all'84 a.C. fu sostituito – in prima posizione nel dossier documentario che reca la lettera di Cassio – dalla dedica onoraria per Cheremone (II.2A), che racchiude in sé stessa il contenuto dei provvedimenti adottati dalla comunità locale per celebrare il suo cittadino e l'adesione alla causa romana, vale a dire l'erezione di una statua in suo onore e la pubblicazione epigrafica sia della lettera elogiativa di Cassio sia delle epistole ostili di Mitridate²⁵⁹. Un rarissimo esempio di un decreto poleico riportato integralmente sulla pietra con un testo romano è il decreto con cui i magistrati di Pergamo accolsero, dopo la disfatta di Aristonico, il testo di un trattato di *philia kai symmachia* con Roma, cui era allegato il senatoconsulto del 129 a.C. ca.²⁶⁰ Il decreto poleico descriveva nella sua integrità la procedura seguita dalle istituzioni locali nel dare riconoscimento ufficiale al testo elaborato in Roma e nel disporre la pubblicazione e

²⁵⁸ *Contra*, LUZZATTO 1953, pp. 89-93, individuava nelle clausole di pubblicazione della *lex de repetundis* rinvenuta a Taranto (BARTOCCINI 1947, p. 10, l. 16) e della *lex de provinciis praetoriis* un netto cambio di atteggiamento rispetto all'età ellenistica, quando i sovrani ancora si preoccupavano di preservare, almeno formalmente, l'autonomia delle città, mentre la conquista romana avrebbe segnato per le componenti dell'Oriente greco «una notevole diminuzione del rispetto formale verso le autonomie cittadine».

²⁵⁹ Come si è specificato, la nota di registrazione del senatoconsulto sulla controversia tra Meliteo e Nartacio farebbe riferimento alla sola consegna del testo agli archivi di Nartacio e non rinvierebbe, come invece riteneva CAMIA 2009, p. 53, alla pubblicazione epigrafica della delibera senatoria, che fu certamente stabilita dagli stessi Nartaci in un momento subito successivo alla ratifica del decreto locale che concludeva l'*iter* procedurale. Vd. BOFFO 2015, p. 272, nota 42.

²⁶⁰ *Syll.*³ 694 = IGRR IV 1692 = LE GUEN, *Technites*, TE 54 = CANALI DE ROSSI, ISE III 186 = ANEZIRI, *Techniten* D 16.

l'esposizione. A imitazione di quanto stabilito nell'Urbe, dove le copie originali erano state affisse sul tempio di Giove in Campidoglio, si ritenne opportuno che anche a Pergamo i due testi fossero incisi su tavole bronzee ed esposti nel tempio di Demetra e nel *bouleuterion* di fronte alla statua di Demokratia²⁶¹. Furono date quindi istruzioni ai controllori dei conti di emettere contratti finalizzati alla preparazione e all'incisione delle tavole bronzee e di due stele marmoree su cui queste dovevano essere incassate una volta completate, così come avrebbe dovuto essere pubblicato su stele, in versione integrale, anche il decreto²⁶². A queste disposizioni segue la dettagliata descrizione del rituale che le autorità religiose (*stephanephoroi*, sacerdoti e sacerdotesse) avrebbero dovuto officiare in nome della comunità, offrendo incenso nei templi, sacrifici a tutte le divinità – inclusa la dea Roma – e declamando una preghiera "per la buona sorte e la salvezza del nostro popolo, dei Romani e degli artisti dell'associazione di Dioniso *Kathegemon*, (preghiamo) di rimanere per sempre nell'amicizia e nell'alleanza con i Romani"²⁶³.

Residui di autonomia decisionale per i Greci. A prescindere dalla presenza o dall'assenza di una specifica clausola di pubblicazione nei documenti, che appare legata necessariamente alla natura dei testi stessi e al tema che essi trattavano, una lunga serie di variabili specifiche e di fattori locali ha determinato in ogni singolo caso la decisione di esporre epigraficamente i testi romani nelle località dell'Oriente greco. La presenza della clausola di pubblicazione è attribuibile principalmente a un'iniziativa dei magistrati romani emananti, i quali ritenevano le disposizioni che stavano sottoscrivendo talmente importanti da un punto di vista politico e normativo da non considerare sufficiente la loro diffusione e archiviazione a livello locale e intendendo perciò conferirvi grandissima visibilità e una diffusione ancora più ampia. Prescrivere la resa epigrafica

²⁶¹ *Syll.*³ 694, ll. 23-31: ἀνακειμένο[υ] δὲ ἐ[ν] Ῥώμη]ι ἐν τῶι ἱερῶ[ι τοῦ] Διὸς τοῦ Καπετωλ[ίου πί]νακος [χ]αλκο[ῦ καὶ ἐ]ν αὐτῶι κατατετα[γμένων] τοῦ [τε γε]γονότος [δ]όγματος [ὑ]πὸ τῆς [συγκλήτ]ου περὶ τῆς συμμα[χ]ίας, ὁμοίως δὲ καὶ τ[ῆς συνθήκ]ης, καθήκει καὶ [παρ] ἡμ[ῖν] ἀναγραφῆν[αι αὐτὰ εἰς] πίνακας [χ]αλκοῦς δύο καὶ τε[θῆναι] ἐν τε τῶι ἱερῶι [τ]ῆς Δήμητρος καὶ ἐ[ν τῶι β]ουλευτηρίωι [παρ]ὰ τὸ ἄγαλμα τῆς [Δημοκ]ρατίας. Si confronti con questo testo un decreto di Epidauro in onore dell'ambasciatore Archeoloco (111 a.C.), in cui si affermava che l'emissario aveva consegnato copie del senatoconsulto e del trattato di alleanza con Roma agli archivi locali (*IG IV*².1, 63, ll. 8-9: τούτων δὲ ἀντίγραφα ἀποδέδωκε εἰς τὸ δαμόσιον); queste tuttavia non erano evidentemente destinate alla pubblicazione, che fu invece stabilita per il solo decreto onorario (ll. 17-18).

²⁶² *Syll.*³ 694, ll. 31-39: δεδ[όχ]θαι[τῆι] βουλήι καὶ τῶι δήμωι τοὺς ἐξετασ[τ]ὰς [δι'] ὧν καθήκει ἔγδο[σιν] πο]ήσασθαι τῆς τε [τῶν πι]νάκων κατασκευ[ῆς καὶ] τῆς ἐν αὐτοῖς [ἀναγ]ραφῆς, ὁμοίως [δὲ καὶ] στηλῶν μαρμαρί[νων δ]ύο, εἰς ἅς, ὅταν [οἱ πίν]ακες συντελεσθῶ[σιν, ἐ]ναρμοσθῆναι [αὐτού]ς, ἀναγραφῆναι δὲ [ἐν ταῖ]ς στήλαις διε[ξοδικ]ῶς τὸ ἀντίγραφον [τοῦδε] τοῦ ψηφίσμα[τος ...].

²⁶³ *Ibid.*, ll. 39-52. La preghiera recitava in greco (ll. 43-48): [...] ε[ὕ]χομέ[νους]· «ἐπ' ἀγαθῆι τύχ[ηι καὶ σω]τηρίαι τοῦ τε [ἡμε]τέρου δήμου κ[αὶ τῶν Ῥωμ]αίων καὶ τοῦ κοι[νοῦ τ]ῶν περὶ τὸν Κ[αθηγεμό]να Διόνυσον τε[χ]νι[τῶν] μείναι ἡμῖν εἰς ἅπ[αντα τὸ]ν [χ]ρόνον τὴν πρὸς [Ῥωμ]αίους φιλίαν κα[ὶ συμμα]χίαν» (vd. trad. ingl. in SHERK 1984, n. 44). Il decreto si concludeva con l'istituzione di un giorno sacro di celebrazione in cui era prevista l'esenzione dallo studio per i giovani e dal lavoro per gli schiavi domestici (ll. 53-55) e l'organizzazione di un corteo di *paides* e *neoi* sotto la supervisione dell'educatore e del gimnasiarca (ll. 55-58), nonché con l'istruzione impartita ai tesoriери Euclè e Dioniso di prelevare i soldi necessari per le spese dai proventi da loro amministrati (ll. 58-61).

di un testo ufficiale aveva inoltre lo scopo di eternare la validità della disposizione che si emanava in quel momento. Così la *lex de provinciis praetoriis* del 101/100 a.C., uno statuto di notevole importanza per tutte le province orientali di Roma e per le loro popolazioni, ordinava al governatore designato per la provincia d'Asia di provvedere affinché le sue lettere, inviate alle comunità provinciali per comunicare il contenuto della *lex*, fossero pubblicate su stele bronzea, su marmo o anche su *leukomata* ed esposte in un santuario o nelle *agorai* cittadine in modo da poter essere lette da chiunque dal piano stradale²⁶⁴. È chiaro che sin dall'età classica i santuari o gli edifici adiacenti alle *agorai* delle *poleis* orientali risultavano i luoghi più frequentati da parte delle popolazioni locali, dai visitatori e dai membri delle istituzioni locali e straniere e per questo essi erano frequentemente – ma non in modo esclusivo – destinati a ospitare le riproduzioni epigrafiche di documenti di interesse pubblico²⁶⁵. Anche in età romana la maggior parte dei testi emanati dall'autorità dominante fu iscritta per iniziativa delle *poleis* nei luoghi più esposti e quindi più adatti alla lettura pubblica e distribuiti, in base alla decisione delle istituzioni locali, nei templi (I.7; II.1; II.7; II.10B), alcuni dei quali panellenici (I.5), o presso edifici civili nelle piazze (I.4B?; I.6; II.9; II.10A). A questa tradizione si attennero i Romani anche nei casi in cui non solo prescissero alle comunità orientali di provvedere alla pubblicazione epigrafica dei testi, come nel caso dei trattati già richiamati, destinati per lo più ai templi locali, ma anche quando si preoccuparono di precisare i luoghi dove questi avrebbero dovuto essere esposti. È il caso, ad esempio, dell'epistola di M'. Acilio Glabrone ai Delfici, cui il mittente ordinò di incidere il suo testo su una stele lapidea da apporre nel tempio di Apollo. Tuttavia, le autorità dell'Anfizionia, in segno di omaggio, stabilirono poi di collocare la stele sulla base della statua equestre da loro dedicata allo stesso Glabrone, destinata a ospitare altri documenti legati alla figura del liberatore romano²⁶⁶. Questo esempio è significativo per dimostrare l'autonomia di cui potevano ancora godere regolarmente le comunità greche nella scelta dei luoghi in cui far iscrivere i testi ufficiali emanati da un'autorità superiore, una libertà giustificabile in simili casi con il desiderio di collocare i testi in luoghi più adatti a celebrare la grandezza dei nuovi dominatori dell'Oriente e dei loro rappresentanti. Nella clausola di pubblicazione del trattato tra Efesini e Sardiani dei primi anni del I sec. a.C. (II.1 d+e, ll. 30–34) i Pergameni stabilirono di apporre le steli lapidee nel luogo

²⁶⁴ CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Delphi*, B, ll. 24–26: πρὸς οὓς ἂν κατὰ τοῦτον τὸν νόμον γράμ[ματα ἀπε]σταλμένα ἦ, εἰς δ[έλ]τον χαλκῆν γράμματα ἐνκεχαραγμέ[να ἔστω, εἰ δὲ μή, ἐν λίθῳ μαρμαρίνῳ ἢ κ]αὶ ἐν λευκώματι, ὅπως ἐν ταῖς πόλεσι ἐκκε[ίμενα ἦ ἐν ἱερῶ] ἢ ἀγορᾷ φανερώς, ὅθεν δυνήσονται ἔστ[η]κότες ἀναγινώσ[κειν ἰσόπεδοι οἱ βουλόμενοι ...].

²⁶⁵ Vd. GUARDUCCI 1969, pp. 2–3; RIZAKIS 2014, pp. 82–83. A questo proposito si osserva che ad Afrodisiade alcune iscrizioni di età imperiale recano la prescrizione di affiggere copie iscritte ἐν ἱεροῖς ἢ δημοσίοις τόποις (*I.Aphr.* 12.206, ll. 21–22; 12.704a, ll. 9–10; *b*, l. 9); vd. inoltre *IIasos* 248, ll. 34–35: ἐν οἷς ἂν βούλητα[ι] τόποις ἱρο[ῖς] ἢ δημοσίοις. In altre iscrizioni la congiunzione avversativa è sostituita da un καί (ἐν ἱεροῖς καὶ δημοσίοις τόποις: *I.Aphr.* 11.508, l. 13; 12.704c, l. 11). Vd. ROUECHÉ 2014, pp. 135–136.

²⁶⁶ SHERK, *RDGE* 37 A, ll. 1–2: [... ὑμεῖς δὲ φροντίσατε ἴν]α ταῦτα πάντα ἀναγραφέντα εἰς στήλην λιθίνην ἀνατεθῆι ἐν τῶ[ι ἱερῶι ...]. Vd. *ChoixID*, p. 258, per la distribuzione del dossier epigrafico iscritto sulla base del monumento.

più visibile dei maggiori templi di Efeso e di Sardi e nel punto più esposto della stessa Pergamo, scelto dalle città di comune accordo. In altri casi i Romani stessi prescrivevano ai destinatari la pubblicazione epigrafica dei loro provvedimenti, non specificando però alcun luogo preciso in cui questi avrebbero dovuto essere collocati. Quando Silla scrisse alle istituzioni di Cos per far rispettare i privilegi dei *Technitai* asianici, egli ordinò ai magistrati locali di scegliere un τόπος ἐπισημώτατος in cui affiggere la stele (II.5A, ll. 13-15). Non sappiamo poi in quale luogo essi abbiano scelto di erigere la lapide con i privilegi per gli artisti, dal momento che non è nota la provenienza precisa della stele opistografa di Cos. Analogamente già nel 146 a.C. ca. i magistrati di Argo avevano autorizzato i *Technitai* istmici a scegliere un τόπος in cui iscrivere i testi composti in loro favore da Mummio (I.2 A.i comm.). Una situazione simile si incontra anche nella lettera del 51/50 a.C. ai *conventus* della provincia d'Asia, cui il mittente dell'epistola (II.9A, ll. 47-49) rivolse indicazioni molto precise sull'aspetto che il suo testo avrebbe dovuto assumere nella forma iscritta, una στυλοπαραστάς (colonna, pilastro o anta) in pietra bianca, rimanendo invece generico sul luogo visibile in cui collocare tale supporto (ἐν τῷ ἐπιφανεστάτῳ τόπῳ)²⁶⁷. Sappiamo che i Milesii, attenendosi rigidamente alla prima richiesta, iscrissero il testo sui blocchi di un'anta del loro *bouleuterion* e probabilmente loro stessi o i Prienei da loro dipendenti decisero invece di apporla a Priene su un'anta della *stoà* settentrionale dell'*agorà*, mentre non conosciamo i luoghi in cui le autorità del *koinon* provinciale e degli altri otto centri distrettuali asianici abbiano stabilito di erigere il testo del governatore.

La pubblicazione a tutela delle minoranze. È altresì interessante osservare che la clausola di pubblicazione è attestata in diversi casi in cui le disposizioni romane riguardano gruppi specifici di individui residenti all'interno di una *polis* ma sottoposti a particolari regolamentazioni politiche e tributarie, in particolare i *Technitai* dionisiaci e i Giudei. In questo caso l'esposizione permanente di documenti relativi alla condizione dei membri di tali gruppi aveva lo scopo di tutelare perpetuamente i diritti delle minoranze non solo di fronte alle istituzioni, comunque tenute ad attenersi a tali disposizioni anche se soltanto registrate e archiviate, ma anche agli occhi della popolazione, nel tentativo di migliorare la convivenza civile attraverso la divulgazione delle testimonianze ufficiali relative al riconoscimento delle prerogative di quelle categorie. Tale forma di garanzia assumeva un'importanza particolare in occasione dell'insorgere di dispute politiche tra le istituzioni locali e i membri di quei gruppi soprattutto sul tema dell'applicazione di tali diritti, che l'esposizione duratura doveva assicurare, costituendo un certificato di verifica e dunque uno strumento di pressione sull'operato delle autorità poleiche. I Romani ritennero dunque opportuno specificare tale clausola nelle ingiunzioni relative ai diritti degli artisti, come

²⁶⁷ FERRARY 2009a, p. 71, afferma che simili disposizioni sulla diffusione, la registrazione e l'affissione della lettera romana dimostrerebbero che l'autore della missiva non poteva essere che il governatore della provincia d'Asia, l'unico in grado di impartire ordini «dans les termes que nous avons vus».

avvenne forse ad Argo dopo il 146 a.C. (I.2), in un clima di forti tensioni sociali²⁶⁸, e sicuramente a Cos in epoca sillana (II.5), nonché nei decreti relativi ai Giudei emessi a partire dall'età cesariana²⁶⁹. Come si evince da Flavio Giuseppe, che citava la presenza delle tavole enee in Campidoglio e di altre copie negli archivi delle *poleis* orientali come marchi di autenticazione dei testi romani favorevoli al suo popolo²⁷⁰, l'istanza di pubblicazione era utile a rafforzare ulteriormente la validità di tali disposizioni al fine di scoraggiare i ricorsi e le azioni ostili contro le comunità ebraiche, non infrequenti nell'Oriente ellenistico, da parte dei numerosi cittadini maldisposti verso di esse (πολλοὶ διὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς δυσμένειαν)²⁷¹. Infatti la presenza fisica di iscrizioni e tavole recanti testi normativi giungeva ad essere assimilata in Oriente alla stessa validità delle leggi: per questo in età flavia la popolazione di Antiochia, fortemente ostile alla comunità ebraica, chiese all'imperatore di rimuovere le tavole di bronzo recanti i diritti dei giudei locali (τὰς γὰρ χαλκᾶς ἡξίουσιν δέλτους ἀνελεῖν), intendendo così proporre la totale abrogazione di quelle leggi. In virtù di quelle copie, tuttavia, Tito respinse le richieste degli Antiocheni impedendo l'espulsione della comunità giudaica dalla città²⁷².

La pubblicazione come strumento dell'auto-esaltazione greca. Una menzione particolare meritano infine i testi romani iscritti in Oriente per iniziativa privata. La resa epigrafica di questi testi, non richiesta dall'autorità emanante, è da attribuire interamente alla volontà autocelebrativa di alcuni illustri individui, delle loro famiglie o di gruppi ristretti di una *polis*, desiderosi di presentare ai propri concittadini le prove tangibili della gloria e del prestigio raggiunto grazie

²⁶⁸ Vd. *supra*, p. 31. La cautela sulla presenza della clausola di pubblicazione nei dispositivi romani del dossier argivo è d'obbligo, in quanto noi abbiamo notizia soltanto di un'autorizzazione alla pubblicazione concessa agli artisti dai magistrati di Argo; vd. inoltre FERRARY 2009a, p. 73, nota 52.

²⁶⁹ Sono tre le norme romane, riportate da Flavio Giuseppe, dotate di clausola di pubblicazione: la lettera di Cesare ai Sidonii del 47 a.C., che dispone l'incisione su tavole bronzee e in versione bilingue di un suo decreto relativo a Ircano II e al popolo ebraico (Ios., *Ant.*, XIV, 191); un probabile senatoconsulto coevo, che avrebbe ordinato la pubblicazione dei provvedimenti cesariani – sempre su tavola bronzea e nelle due lingue – a Sidone, Tiro, Ascalona e nei templi (ibid., XIV, 197); un editto di Augusto sui diritti degli Ebrei d'Asia, da iscrivere nel punto più esposto del tempio federale del *koinon* asianico (ibid., XVI, 165). Vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, pp. 36, 60, 246-247, 428-429.

²⁷⁰ Ios., *Ant.*, XIV, 187-188.

²⁷¹ Nel 41 d.C. Claudio emanò un editto in cui ripristinava i tradizionali diritti dei Giudei ad Alessandria dopo le aperte violazioni avvenute in città nel corso delle rivolte anti-ebraiche dell'età di Caligola; nella parte finale egli intimava agli Ebrei e ai loro avversari di prevenire con grande attenzione l'esplosione di ulteriori disordini anche μετά τὸ προτεθῆναι μου τὸ διάταγμα, vale a dire dopo la pubblicazione, in questo caso forse soltanto temporanea, del suo *diatagma* (Ios., *Ant.*, XIX, 285; vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, pp. 303-304).

²⁷² Ios., *Bell.*, VII, 108-111. Sulla stele come "fisicizzazione della delibera", che equiparava di fatto il supporto scrittoriale al testo giuridico riportato su di esso, peculiarità del mondo greco sin dall'età classica, vd. CULASSO GASTALDI 2003, p. 243 (con bibl. prec. alla nota 9). Particolarmente interessante in questo senso l'aneddoto tramandato da Plutarco (*Per.*, 30, 1) in relazione al cd. "decreto megarese", di cui Pericle difese la validità recando una legge che impediva di abbattere (καθελεῖν) il *pinax* su cui esso era iscritto; l'emissario spartano Polialce replicò ironicamente suggerendogli di non distruggerla, ma almeno di capovolgerla dall'altra parte (στρέψον εἶσω), celandone il testo.

agli ottimi rapporti intrattenuti con i Romani. Il caso più noto di questo tipo di "öffentliche Präsentation" riguarda gli editti ottavianei che conferivano al navarco Seleuco di Roso, nel decennio successivo alla morte di Cesare, innumerevoli privilegi in patria. Il testo di questi provvedimenti prescriveva soltanto l'archiviazione presso gli uffici della polis fenicia e la loro diffusione presso alcune città confinanti ai fini della registrazione, ma non dava istruzioni su una sua resa epigrafica pubblica a Roso²⁷³. Fu dunque il diretto interessato, Seleuco, a dare atto alla pubblicazione del testo, che egli stesso provvide a far collocare presso il suo monumento funebre nella necropoli di Roso, dove l'imponente stele fu trovata nel 1931²⁷⁴. Un caso molto simile è quello del dossier epigrafico mitileneo, inciso con ogni probabilità su un monumento eretto in onore di un cittadino illustre (II.8B). Come sottolineava Eck, l'intervallo di tempo trascorso tra i primi documenti iscritti sul monumento, di età cesariana (B.a-b), e i successivi testi ufficiali romani, tra cui la delibera senatoria del 25 a.C., consentiva di escludere che questi costituissero pubblicazioni ufficiali decretate da Roma o dalle autorità mitilenesi. L'esistenza accertata di un *Potamoneion* a Mitilene e il ricorrere in tutti i documenti del nome di Potamone sono sufficienti per ipotizzare che al termine della sua carriera, durata per più di venti anni, questo individuo abbia deciso di adornare a proprie spese il monumento dedicatogli dai concittadini presentando alla comunità iscrizioni attestanti i successi politici e diplomatici da lui conseguiti nel dialogo istituzionale al servizio della città natale²⁷⁵. Legittimamente Ferrary associa al caso di Potamone anche il dossier che reca i testi di un senatoconsulto del 105 a.C., del *foedus* tra i Romani e il popolo di Astipalea e di un decreto dei magistrati dell'isola²⁷⁶. La delibera del Senato, che introduceva il testo dell'alleanza, prescriveva – sulla base di una *lex Rubria* e di una *lex Acilia* – l'erezione di una copia del trattato in un luogo pubblico forse soltanto a Roma, mentre ad Astipalea esso avrebbe dovuto essere letto pubblicamente ogni anno nell'assemblea locale (ll. 11-15)²⁷⁷. Una clausola del *foedus* (ll. 48-50), invece, prevedeva che i Romani consacrassero un'offerta votiva nel tempio di Giove Capitolino e che gli Astipalei li imitassero collocandola nei santuari locali di Atena e di Asclepio presso l'altare della dea Roma. Una clausola di pubblicazione relativa al trattato tuttavia è assente o è andata forse interamente perduta nelle lacune che interessano le ultime linee della delibera senatoria²⁷⁸. Poiché i due testi (RDGE 16 A-B) furono incisi su una

²⁷³ SHERK, RDGE 58 = RAGGI 2006, I, ll. 5-8. Vd. RAGGI 2006, p. 43.

²⁷⁴ FIRA² I, n. 55 (introd.). Vd. ECK 1998, p. 357; FERRARY 2009a, pp. 66-67; RAGGI 2006, pp. 13-14.

²⁷⁵ ECK 1998, pp. 357-358. Si tratta probabilmente delle stesse ragioni che qualche decennio prima avevano portato il concittadino Teofane a far iscrivere sul suo monumento una lettera romana e un senatoconsulto a lui favorevoli, benché sia da rilevare che l'esistenza di un vero e proprio *Theophaneion* assimilabile al monumento per Potamone non è dimostrabile (vd. *supra*, pp. 230-231 e 237).

²⁷⁶ IG XII.3, 173 = SHERK, RDGE 16; FERRARY 2009a, p. 64, nota 19.

²⁷⁷ Vd. le restituzioni in CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, p. 219; sulle leggi Rubria e Acilia vd. TIBILETTI 1953, pp. 7-18. Crawford immaginava che l'intera clausola del senatoconsulto si riferisse a eventi previsti soltanto a Roma, tra cui anche la *renuntiatio*, mentre altri studiosi – primo tra tutti SHERK, RDGE, p. 98 – hanno osservato che il bando pubblico annuale aveva probabilmente luogo ad Astipalea.

²⁷⁸ *Contra*, TIBILETTI 1953, pp. 15-17, riteneva che l'istanza di pubblicazione del senatoconsulto riguardasse anche l'iscrizione del trattato ad Astipalea. CANALI DE ROSSI 1997, pp. 275-276, MITCHELL 2005, p. 180, e AVRAM

stele che includeva anche un decreto poleico in onore dell'ambasciatore Rodocle (*RDGE* 16C) – molto probabilmente il capo della delegazione che negoziò l'accordo e ricevette dal Senato copie dell'alleanza da riportare in patria –, l'attestazione epigrafica del trattato potrebbe non essere il prodotto di una pubblicazione ufficiale stabilita dai senatori. È possibile immaginare dunque che un'iniziativa dello stesso Rodocle o della sua famiglia abbia determinato l'incisione dei tre testi sulla stessa stele (di cui non si può determinare la provenienza, essendo stata trovata nella chiesa locale di Sant'Anna) con l'intento di celebrare l'individuo e di conferire eterna memoria al suo operato a favore di Astipalea²⁷⁹. Fu ancora un'iniziativa autonoma dell'associazione dei *Technitai* ateniesi a garantire la resa di pubblica conoscenza del senatoconsulto del 112 a.C. con cui i Romani favorivano l'associazione ateniese degli artisti in opposizione al *koinon* istmico (*RDGE* 15). L'iscrizione appare infatti ancora oggi sulle pareti del tesoro degli Ateniesi di Delfi grazie a un'autorizzazione sia delle istituzioni della *polis* attica, entusiaste di manifestare nel centro culturale della Grecia il prestigio della vittoria ottenuta dai suoi artisti dionisiaci, sia probabilmente anche degli Anfizioni²⁸⁰.

2009, p. 224, invece, considerano la clausola del *foedus* relativa all'ἀνάθημα come l'istanza di pubblicazione del testo dell'alleanza sia a Roma sia nell'isola egea.

²⁷⁹ Vd. FERRARY 2009a, p. 64, nota 19.

²⁸⁰ Ibid., pp. 72-73. Gli Anfizioni avevano emesso infatti già qualche anno prima, sotto l'arcontato di Euclide (ca. 117/116 a.C.), un decreto che garantiva ai *Technitai* ateniesi numerosi privilegi, ordinando di pubblicarne il testo sia a Delfi sia ad Atene sull'Acropoli: *CID* IV 117 = *ChoixID* 195, ll. 42-43, [ἀναγράψαι δὲ τὸδε τ]ὸ δόγμα ἐν Δελφοῖς, ὁμ[οίως δὲ καὶ ἐν] Ἀθ[ήναις ἐν ἀ]κροπ[όλ]ε[ι], π[ε]μψαντας ἀντ[ι]γράφον πρὸς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων. Il decreto fu iscritto sulle pareti del Tesoro degli Ateniesi, sullo stesso muro meridionale che avrebbe ospitato qualche anno più tardi il testo del senatoconsulto favorevole agli artisti ateniesi.

Capitolo II

La lingua delle epistole ufficiali romane

2.1 Lo stile delle epistole

Lo stile delle epistole ufficiali romane in lingua greca è il risultato di numerosi processi di raffinamento e perfezionamento delle forme dell'epistolografia greca pubblica che ebbero inizio a partire dall'età classica. L'epoca repubblicana rappresenta in questa evoluzione il naturale proseguimento dell'età ellenistica, da cui eredita le forme della comunicazione regia, e l'ovvia premessa all'età imperiale. La struttura delle epistole regie fu plasmata sul modello degli esemplari della corrispondenza privata, conservati soprattutto su papiro, e poi adattata alle esigenze delle comunicazioni istituzionali di interesse collettivo, singole tappe di un dialogo diplomatico dinamico e variegato, normalmente impostato secondo il linguaggio dell'evergetismo. Con il passare dei secoli le cancellerie ellenistiche fissarono in modo sempre più preciso i modelli testuali delle epistole ufficiali combinando i canoni dell'epistolografia privata con il linguaggio impersonale dei decreti poleici, la cui struttura era scandita da un susseguirsi di formule prestabilite²⁸¹. Tale impianto formale si sarebbe mantenuto sostanzialmente intatto in tutta la tradizione epistolografica ufficiale dell'antichità, venendo adottato anche dai Romani per le loro comunicazioni con le compagini greche. In età repubblicana le epistole di nostro interesse mantennero tale commistione, accostando la struttura delle lettere private al tono e al contenuto dei messaggi istituzionali, sempre più uniformati alla tipologia del *senatus consultum*. Così come è stato già rilevato per l'età ellenistica, in cui alcune lettere riportano provvedimenti regi sotto forma di προστάγματα, ὑπομνηματισμοί o di ἐντολαί²⁸², la stessa classificazione di alcuni testi romani come epistole potrebbe destare non poche perplessità, dal momento che essi appaiono

²⁸¹ Vd. WELLES, *RC*, pp. xlii-xliii; CECCARELLI 2013, pp. 298-300, 329-330. Il Demetrio autore, forse nel I sec. a.C., del Περί ἑρμηνείας riteneva che lo stile delle epistole private dovesse essere generalmente "piano" (χαρὰκτῆρ ἰσχνός), ma riconosceva che le epistole destinate a *poleis* e sovrani avrebbero dovuto avere uno stile leggermente più elevato (ἔστῳσαν τοιαῦται αἱ ἐπιστολαὶ μικρὸν ἐξηρμέναι πῶς); Ps.-Demetr., *Eloc.*, 223-235, partic. 234.

²⁸² Vd. BICKERMAN 1938, pp. 193-197; BENCIVENNI 2011, pp. 141-142; SICKINGER 2013, pp. 132-134; BENCIVENNI 2014, pp. 323-325; Ead. 2014a, pp. 142-145, 151; SARRI 2018, pp. 14-15. Vd. HATZOPOULOS 1996, I, pp. 371, 396-424, e ibid., II, p. 16, sui testi nn. 4-19, "Letters and *diagrammata* (including boundary settlements)"; MARI 2006, pp. 210-212, sulle testimonianze relative all'attività legislativa dei re antigonidi; CECCARELLI 2013, pp. 311-317, per le diverse tipologie delle lettere ellenistiche, in particolare per quelle inviate dalle *poleis*. Tra i primi e più significativi esempi ellenistici di queste tipologie composite di documenti (lettera/*diagramma* o lettera/e + *diagramma*), comuni nella prassi ufficiale macedone, vd. il "*corpus*" delle epistole di Alessandro a Chio in merito al rimpatrio degli esuli e alla reintegrazione di un suo *philos*; OTTONE 2005, *passim*, partic. pp. 67-72, 95-101, 102-107 (*Testimonia epigraphica*).

soltanto nell'aspetto esteriore come lettere aperte, rivelando però nella loro essenza decisioni magistratuali in forma di *decreta* o *edicta*. Ciò riguarda non pochi esempi anche del presente *corpus*, come le concessioni prescritte in **I.1**, **II.3**, **II.5** e forse in **II.10A**, ma interessa con maggiore evidenza anche la sentenza giuridica di Quinto Fabio Massimo in **I.3** e il testo **II.10B**, definito esplicitamente nel titolo come ἐπίκριμα ma poi seguito dal prescritto epistolare di Publio Servilio Isaurico. Così come già è stato fatto per i testi ellenistici²⁸³, alcuni documenti andrebbero dunque definiti con formule combinate che tengano conto della doppia natura tipologica del testo. Per il caso **II.10B** si potrebbe parlare, ad esempio, di una "lettera/ἐπίκριμα". La percezione che i riceventi avevano di un simile testo a loro inviato poteva dare luogo all'attribuzione, a livello locale, di un titolo che sarebbe stato utile soprattutto in sede di registrazione e archiviazione del documento. La stessa necessità dei funzionari attivi nei depositi pubblici delle *poleis* di dare una definizione ai testi, che – come si è detto – generava l'istituzione di numerose catene documentali tra loro intersecate in un tortuoso circuito di copie e di rimandi interni, rivela la complessità del problema e costringe a riconoscere i limiti di una definizione tipologica per simili testi²⁸⁴. Un altro esempio significativo del carattere "ibrido" di questi documenti, il cui aspetto finale è però il risultato dell'intervento su di esso dei destinatari che lo hanno pubblicato, è l'*apokrima* dei *quinqueviri* romani intervenuti nel 113 a.C. nella disputa tra Latii e Oluntii, la cui risposta sulla controversia tra le due *poleis* cretesi, originariamente in forma epistolare, fu iscritta nel pronao del tempio di Dera come una disposizione introdotta dalla formula benaugurale tipica dei decreti (ἀγαθὰί τύχαι), dal titolo del documento e dai nomi degli autori, mentre l'argomento della comunicazione è riportato in forma di discorso diretto come nell'originaria epistola romana (ἡμεῖς ... ἀποκατεστήσαμεν; ἵνα ... διακούσωμεν)²⁸⁵. Inoltre la tipologia delle epistole pubbliche repubblicane appare fortemente condizionata anche dalla presenza o dall'assenza di una delibera senatoria in calce al messaggio epistolare. Infatti una lettera concepita per introdurre e presentare il testo di un *senatus consultum*, definita "lettera di accompagnamento" ("accompanying" o "covering letter"), assume una struttura più formale e un tono più elevato, conformandosi – ancor più degli altri tipi epistolari – alle forme del documento che la segue, la cui trasmissione costituisce il motivo primario per l'invio dell'epistola. Si tratta di testi piuttosto brevi, di poche linee, e ricchi di formule (**I.4 A.a**, ll. 1-10; **I.6A**, ll. 1-3; **I.6B**, col. i, ll. 1-5; **I.7**; **II.6**, ll. 1-14 e 15-18; **II.8 B.b-e**, ll. 7-12)²⁸⁶. Un linguaggio e una struttura simili sono attestati

²⁸³ Per le "lettere/προστάγματα" diffuse in ambiente seleucide vd. BENCIVENNI 2010, pp. 176-177, Ead. 2011, pp. 140-146, e Ead. 2014a, pp. 151-165.

²⁸⁴ Vd. BENCIVENNI 2011, partic. pp. 143-146. Sui contorni assunti, nel dibattito moderno e nell'antichità, dalla definizione del termine ἐπιστολή vd. SARRI 2018, pp. 15-18.

²⁸⁵ CHANIOTIS 1996, nn. 54-56, *Testimonium* b = CAMIA 2009, n. 11; vd. *supra*, pp. 298-299, e relative note.

²⁸⁶ La conservazione di questi testi si deve a una deliberata scelta delle comunità riceventi, che decisero, forse alla luce del prestigio e della fama del mittente, di iscrivere sul supporto lapideo anche la lettera di accompagnamento. Già in età ellenistica moltissimi decreti inviati da una *polis* ad un'altra dovettero essere accompagnati dalle epistole delle città che avevano emanato il testo, ma probabilmente soltanto una parte di esse fu infine incisa insieme al

anche in quelle epistole che compaiono in calce al testo di un *senatus consultum* per precisarne i contenuti e renderne operative le disposizioni, come nel caso di **III.1**, ll. 89-97. Appare invece più libero e meno legato al formalismo delle delibere senatorie lo stile delle epistole che contengono in esse stesse il messaggio principale che il mittente intende trasmettere in modo diretto al destinatario (**I.1**, **II.2**, **II.3**, **II.4**, **II.5**). In questi casi, pur mantenendosi la tipica struttura epistolografica, il registro e il tono del messaggio possono apparire meno distanti e più colloquiali, fino al caso limite di **II.9**, di cui si è detto.

2.1.1 Struttura delle epistole

Come già sottolineato in diversi lavori, l'epistola greca pubblica si sviluppava ordinariamente in 3 o talvolta 4 parti:

- 1) Prescritto
- 2) *Formula valetudinis* (se presente)
- 3) Argomento
- 4) Clausola di chiusura ("Schlussklausel").

Prescritto. Il prescritto corrisponde alla *formula salutationis*, che contiene il nome del mittente in nominativo, quello del destinatario in dativo e il saluto formulare all'infinito χαίρειν, secondo la formula consueta dell'epistolografia privata ὁ δεῖνα τῷ δεῖνι χαίρειν²⁸⁷. Come si è già sottolineato, nelle nostre epistole il nome dello scrivente romano è formato di norma da una combinazione di uno o più elementi onomastici accompagnati dal patronimico e dai titoli ufficiali. Nelle lettere pubbliche romane di età repubblicana i destinatari sono sempre gruppi collettivi (i magistrati locali, la *boulè* o l'assemblea popolare), il cui riferimento in dativo è affiancato dal genitivo plurale di specificazione che richiama l'etnico del popolo titolare delle istituzioni riceventi la missiva. Tale genitivo può precedere (**I.2 A.ii**, **A.iii**, **A.iv**, **A.v.b**, **A.vi.c**; **I.3**; **I.7**; **II.1**, col. ii; **II.2**; **II.3**; **II.4**; **II.5A**; **II.6**, ll. 2, 16; **II.8 B.a**; **III.1**) o più raramente seguire il dativo (**I.4 A.a**; **I.6B**; **II.10B**)²⁸⁸. In un solo caso dalla cronologia discussa l'etnico del popolo ricevente ha forma di aggettivo e concorda quindi con i dativi riguardanti le istituzioni locali (**II.7**, l. 2). In nessun esempio, né nelle epistole ellenistiche né in quelle romane, il genitivo di

decreto, mentre molto spesso le *poleis* potevano decidere di conservare in archivio la lettera di accompagnamento e di iscrivere soltanto il decreto; vd. CECCARELLI 2013, p. 312.

²⁸⁷ Vd. GUARDUCCI 1969, pp. 108-109; TRAPP 2003, pp. 34-35; MUIR 2009, pp. 1-3; CECCARELLI 2009, pp. 89-99; HADDAD 2014, pp. 16-29; HOFMANN 2015, pp. 147-148. Vd. inoltre, sull'epistolografia privata di età tolemaica, BUZÒN 1984, pp. 5-9, e sulle lettere papiracee della prima età romana OLSSON 1925, pp. 2-4.

²⁸⁸ Esso è preposto al dativo anche nelle lettere romane della prima metà del II sec. a.C.: SHERK, *RDGE* 1 A-B, 33, 34, 35, 36, 38; *SEG* 37, 495, ll. 1-2: [Τίτος Κ]ρίγιτιος Μητροπολιτῶν τοῖς [ταγοῖς καὶ τ]ῆι πόλει χαίρειν; BOUCHON 2014, ll. 9 e 20-21.

specificazione appare mai in posizione attributiva rispetto ai dativi²⁸⁹, per cui ritengo sia da rivedere la restituzione dell'articolo al dativo plurale in **II.3**, ll. 9-10 (Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος τοῖς] Μουσατῶν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι [χαίρειν), forse da correggere più prudentemente con Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος - - -] | Μουσατῶν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι [χαίρειν. Tuttavia, mancando il margine originale destro della pietra, non escludo che la l. 9 termini con il vocabolo ἀντιστράτηγος (Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος (?)] | Μουσατῶν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι [χαίρειν). Il saluto χαίρειν, la cui importanza nella lingua e nella scrittura greca è sottolineata dall'attestazione di un trattato monografico a cura di uno sconosciuto Dionisio e dall'opera autoconsolatoria Ὑπέρ τοῦ ἐν τῇ προσαγορεύσει πταίσματος (*Pro lapsu inter salutandum*) di Luciano di Samosata²⁹⁰, chiude normalmente la *formula salutationis*, rappresentando "un augurio iniziale e di fatto una preghiera"²⁹¹. Tale verbo può precedere il dativo e il genitivo relativi ai riceventi laddove esso sia enfatizzato nella formula completa χαίρειν λέγει (**I.4; I.6 A-B**)²⁹². Essa è attestata talvolta anche nel mondo greco pre-romano²⁹³, in cui il verbo alla terza persona singolare, il quale indica che la consegna e la ricezione del messaggio al destinatario sono mediate da un soggetto diverso dall'autore, è quasi sempre considerato sottointeso e omesso²⁹⁴. Nelle epistole romane questa variante, in cui il verbo viene invece specificato, può considerarsi una derivazione dal latino *salutem dicit*²⁹⁵. In rari casi, infine, il verbo del prescritto può essere solamente sottointeso, ma è probabile che tale omissione sia incorsa soltanto nella fase di scrittura epigrafica²⁹⁶.

La formula benaugurale. In alcuni casi la *formula salutationis* può essere seguita anche nelle epistole romane da una *formula valetudinis*, in cui lo scrivente esprime il suo augurio di buona salute ai destinatari. Si tratta di una forma di cortesia che le cancellerie regie cominciarono a impiegare regolarmente nell'epistolografia ufficiale ellenistica a partire dal II sec. a.C., mutuandola dalle forme della corrispondenza privata²⁹⁷. Nel *corpus* di Welles essa è attestata

²⁸⁹ Vd. soltanto l'eccezione, dove un complemento di stato in luogo sostituisce il genitivo e l'articolo in dativo è in lacuna, in VIRGILIO 2003², n. 26, l. 1: Ἀνάξαρχ[χ]ο[ς τοῖς ἐ]ν Ἰκά[ρωι] οἰκηταῖς χαίρειν.

²⁹⁰ Schol. Ar., Pl., 322; Luc., *Laps.*, *passim*; vd. CUGUSI 1983, pp. 46-47; CECCARELLI 2013, pp. 89-99.

²⁹¹ Luc., *Laps.*, 12: ἔτι δὲ ὁ μὲν χαῖρε ἐπιπῶν μόνον εὐφῆμῳ τῇ ἀρχῇ ἐχρήσατο, καὶ ἔστιν εὐχὴ τὸ πρᾶγμα.

²⁹² Si veda anche l'iscrizione bilingue del 27 a.C. *IKyme* 17, l. 12: [L.] Vinicius *proc(consul) s(alutem) d(icit) mag(istratibus) Cumas*; l. 23: [Λεύκιος] Οὐνίκιος χαίρειν λέγει ἄρχουσι Κυμαίων.

²⁹³ Eur., *Hipp.*, 113 e 1059; nella papirologia *SB I* 3776.

²⁹⁴ CECCARELLI 2013, p. 92.

²⁹⁵ Vd. *supra*, pp. 74-75, 93. Vd. inoltre GARCÍA DOMINGO 1979, p. 691; HADDAD 2014, pp. 16-20; OLSSON 1925, pp. 3-4, per l'evoluzione in questo senso di alcune lettere papiracee, che acquisiscono il verbo λέγει nel prescritto da un'abitudine orale.

²⁹⁶ BOUCHON 2014, l. 21 (seconda lettera di Emilio Paolo a Gonnoi, laddove il χαίρειν è invece attestato nella prima epistola alla l. 9); *Syll.*³ 781, l. 16 (1 a.C.).

²⁹⁷ WELLES, *RC*, p. 291. Esempi precedenti nell'epistolografia privata istituzionale, a partire dalla metà del III sec. a.C., in Luc., *Laps.*, 10 (formule di saluto delle epistole di Tolemeo I a Seleuco I); *SEG* 37, 1010 = VIRGILIO 2003², n. 9, ll. 8-9: εἰ ἔρρωσαι, τὸ δέον ἂν εἴη· καὶ ἀ[ύ]τοῖ δὲ ὑγιαίνομεν; *ILabraunda* 7 = VIRGILIO 2003², n. 25, ll. 1-2: [εἰ ἔρρωσαι], τὸ δέον ἂν εἴη· καὶ γὼ δὲ ὑγιαίνων; Ios., *Ant.*, XII, 148 = VIRGILIO 2003², n. 28: εἰ ἔρρωσαι, εὔ

soltanto in sei casi, quattro dei quali provenienti dalle epistole attalidi inviate all'Attis di Pessinunte tra il 163 e il 158 a.C., quindi ancora nell'ambito di una corrispondenza privata e segreta, benché di natura istituzionale²⁹⁸, e gli altri due da epistole di un sovrano seleucide – forse Antioco VIII – a Tolemeo IX e alla *polis* di Seleucia di Pieria (estate del 109 a.C.)²⁹⁹. A giudicare dai testi romani a nostra disposizione, spesso lacunosi nelle prime linee, questa formula restò inutilizzata fino alla prima metà del I sec. a.C. Tale eredità ellenistica fu ripresa per la prima volta nell'epistola dei consoli del 73 a.C. agli Oropii (I.7, l. 2), in cui gli scriventi si preoccuparono soltanto di augurare la buona salute ai destinatari senza fare alcuna allusione alla propria (εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔχ[οι]). La formula da loro scelta riprendeva precisamente la prima parte di quella adottata circa un secolo prima dagli Attalidi in tre epistole ai sacerdoti frigi (WELLES, *RC* 56, 58, 59), dove tale locuzione ricorreva invariata nei tre testi, mentre la seconda parte – omessa nella lettera agli Oropii – aveva subito un'inversione nell'ordine degli elementi della locuzione. La *formula valetudinis* ricomparve poi circa trent'anni dopo nelle epistole di Cesare, in cui appare completa non solo dell'indicazione relativa alla buona salute del mittente, ma anche a quella dell'esercito al suo comando (II.8 B.a, ll. 2-3; B.b-e, ll. 8-9; [II.10A, l. 2]). Si tratta di un riferimento non nuovo nei testi relativi ai Romani, essendo già attestato in un decreto onorario del 119/117 a.C. da Lete (Macedonia) in onore del questore romano M. Annio (συνχαρέντες ἐπὶ τῶι ὑγιαίνειν αὐτόν τε καὶ τὸ στρατόπεδον τό τε ψήφισμα ἀποδώσουσιν)³⁰⁰, ma anche in un'epistola ciceroniana del 62 a.C. al proconsole Q. Metello Celere, impegnato in Gallia (*si tu exercitusque valetis, bene est*)³⁰¹. Nel testo cesariano II.8 B.a la formula è stata restituita plausibilmente, anche alla luce delle attestazioni certe nelle epistole di Ottaviano, con [εἰ ἔρρωσθε, καλῶς ἂν] ἔχοι· καὶ γὰρ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύ[ματος ὑγιαίνον] e in modo simile è stata integrata anche in II.10 (εἰ ἔρρω[σθε, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγιαίνον δὲ αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος]), in cui gli editori preferirono tuttavia sostituire l'avverbio εὖ al καλῶς restituito in II.8 B.a, emendare il pronome ἐγὼ con il rafforzativo αὐτός, che si trova sempre attestato nelle lettere del successore di Cesare, e anteporre il verbo alla prima persona ὑγιαίνον come primo elemento

ἂν ἔχοι, ὑγιαίνω δὲ καὶ αὐτός. Per una epistola privata epigrafica dalla periferia di Atene vd. HELBING 1915, n. 37, l. 3 (χαίρειν καὶ ὑγιαίνειν), mentre per gli esempi provenienti dalle lettere private su papiro vd. BUZÓN 1984, pp. 9-19, 240-241.

²⁹⁸ WELLES, *RC* 56, 58 (εἰ ἔρρωσαι, εὖ ἂν ἔχοι· καὶ γὰρ δὲ ὑγιαίνον), 59 (εἰ ἔρρωσαι, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγιαίνον δὲ καὶ γὰρ), 61 ([εἰ ἔρρωσαι, ἔχοι] ἂν ὡς ἐγὼ βούλομαι· ὑγιαίνον δὲ καὶ αὐτός).

²⁹⁹ WELLES, *RC* 71 (εἰ ἔρρωσαι εἴη ἂν ὡς βου[λόμ]εθα· καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαίνομεν καὶ σοῦ ἐμνημονεύομεν [φιλοσ]τόργως), 72 ([εἰ ἔρρωσθε ὑμεῖς καὶ ἡ πόλις, εἴη ἂν ὡς βουλόμ[ε]θα]). Vd. inoltre, in contesto pubblico, l'epistola dei Tirii ai Delfici (*SEG* 2, 330, ll. 3-4: [εἰ ἔρρωσθε, εἴη ἂν ὡς] βουλόμ[ε]θα· καὶ αὐτοὶ δὲ ὑγιαί[ν]ομ[εν]), che gli studiosi non sono riusciti a collocare cronologicamente, la lettera degli strateghi di Lampsaco ai Tasioi (*ILampsakos* 7, ll. 3-4: εἰ ἔρρωσθε, τὸ δέον ἂν εἴη, καὶ ἡμεῖς δὲ ὑγιαίνομεν), del primo terzo del I sec. a.C., e la presunta lettera di Nicomede IV ai Plarasei-Afrodisei (*Aphrodisias and Rome* 4 = *L.Aphr.* 8.24, ll. 4-5: [εἰ ἔρρω]σθε, <ε>ί<η> ἂν ὡς βουλόμ[ε]θα καὶ αὐ[τὸι] ὑγιαίνομεν), forse del I sec. a.C.

³⁰⁰ *Syll.*³ 700, ll. 41-43. Vd. un'espressione simile, ma senza riferimento all'esercito, in II.4, ll. 14-17: [...] καὶ συνεχάρησαν, τό τε ψήφισμα ἀπέδωκαν ἐν ᾧ διεσαφεῖτο χαίρειν ὑμᾶς μεγάλως ἐπὶ τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ.

³⁰¹ Cic., *Epist.*, V, 2. Vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, p. 34.

della coordinata della formula. Leggermente diversa è invece la variante attestata nella seconda lettera cesariana ai Mitilenesi (II.8 B.b-e: χαίρειν καὶ ἔρρωσθαι· καγ[ὼ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὑγίαινον]), in cui l'augurio di buona salute ai destinatari segue eccezionalmente il saluto χαίρειν in una parziale fusione tra il prescritto e la *formula valetudinis*³⁰². La seconda parte di quest'ultima espressione riprende, secondo la restituzione, la formula attestata nella prima lettera cesariana ai Mitilenesi. Un ulteriore confronto è possibile con l'unica *formula valetudinis* riportata nelle lettere romane tramandate da Flavio Giuseppe, che riguarda ancora una volta Cesare e la sua epistola ai Sidonii del 47 a.C. (εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔχοι, κἀγὼ δὲ ἔρρωμαι σὺν τῷ στρατοπέδῳ)³⁰³. La prima parte reca la forma regolare di probabile origine attalide, mentre la seconda parte relativa alla salute del soggetto scrivente e dell'esercito rivela la sostituzione del consueto imperfetto ὑγίαινον con il perfetto ἔρρωμαι e l'attestazione del complemento di compagnia nella forma σύν + dativo al posto di μετὰ + genitivo, quest'ultima maggiormente utilizzata nelle epistole pubbliche ellenistiche note in forma epigrafica ma meno attestata nei papiri tolemaici³⁰⁴. Sul modello di Cesare anche Ottaviano, in ben otto esempi, utilizzò tale formula secondo le varianti ricorrenti εἰ ἔρρωσθε εὖ ἂν ἔχοι, ὑγιάινω δὲ καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος, che reca il verbo alla prima persona del presente³⁰⁵, ο εἰ ἔρρωσθε, καλῶς ἂν ἔχοι· καὶ αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὑγιάινον³⁰⁶. Se il modello di queste formule è ellenistico, appare invece autenticamente romana l'attestazione del riferimento alla salute dell'esercito³⁰⁷, utilizzato con regolarità a partire da Cesare e soprattutto da Ottaviano per rimarcare la natura militare dell'autorità eccezionale rivestita dai due individui, impegnati a espletare la corrispondenza con le comunità orientali nel corso delle numerose campagne militari in cui furono impegnati.

Il cuore dell'epistola: l'argomento nelle sue diverse declinazioni. La *formula valetudinis*, laddove presente, è seguita dall'argomento, che costituisce il corpo principale del messaggio epistolare e racchiude il nucleo dell'intero testo. Si tratta della parte maggiormente soggetta, in base al contenuto delle comunicazioni e allo stile adottato dallo scrivente, a variazioni di tono e di espressione e meno legata agli schemi formulari propri delle altre parti. Anche questa sezione,

³⁰² La forma χαίρειν καὶ ἔρρωσθαι (ο ὑγιάινειν), benché rara sia in papirologia sia soprattutto in epigrafia, è attestata epigraficamente anche nella lettera privata Syll.³ 1259, incisa su una *lamina plumbea* del IV sec. a.C. da Atene, e in SB I 3926, l. 2, ἐντολή tolemaica del 76/75 a.C. Vd. ZIEMANN 1911, p. 267 e nota 1, e gli undici casi citati in BUZÒN 1984, pp. 17-18, 239-240.

³⁰³ Ios., *Ant.*, XIV, 190. Vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, p. 34.

³⁰⁴ WELLES, RC, pp. lxxiv-lxxv.

³⁰⁵ *Aphrodisias and Rome* 6 = *IAphr.* 8.25, ll. 11-14; *Aphrodisias and Rome* 12 = *IAphr.* 8.31, ll. 2-3; vd. inoltre *Suppl. Eph.* 210, 2, ll. 8-9, dove la formula è più lacunosa e il verbo ὑγιά[ι]νω appare alla fine della frase.

³⁰⁶ RAGGI 2006, I, ll. 4-5; III, ll. 75-76; IV, ll. 86-87; SHERK, *RDGE* 60 = *IMylasa* 602, ll. 4-6; *IG* XII.6, 161, ll. 5-6 (da Samo), quest'ultima piuttosto lacunosa.

³⁰⁷ Vd. SHERK, *RDGE*, p. 190.

tuttavia, può seguire – più o meno rigidamente – modelli precisi nel caso in cui assuma la forma di altre tipologie documentarie.

Nelle epistole che riportano concessioni di *philanthropa* il cuore del testo si poteva sviluppare intorno al tipico verbo ellenistico della concessione, συγχωρεῖν (I.1, l. 3; I.6B, l. 17; I.7, ll. 21, 27, 56, 57; II.3, l. 7; II.5B, ll. 7-8; II.6, [ll. 57-58], 99; II.11A, l. 10)³⁰⁸, o più raramente intorno a ἐπιτρέπειν ([II.5A, ll. 8-9])³⁰⁹, seguiti da una serie di infiniti prescrittivi (εἶναι: I.1, l. 5; II.3, l. 7; μὴ ἔχειν: II.11A, l. 10). Tali verbi possono reggere tuttavia anche degli accusativi semplici (I.7, ll. 20-21, 26-27, 54-57) o anticipare una finale introdotta da ὥπως οἶνα (I.6B, col. i, l. 17; II.6, ll. 57-58, 99-101). La costruzione oggettiva può comparire inoltre in epistole in cui lo scrivente utilizzi verbi di comando più autoritari, come κρίνω/ἐπικρίνω (I.2 A.vii-B; I.3, l. 20; II.3, ll. 14, 16; II.10A, l. 15; [II.10B, l. 16]) o i volitivi θέλω (I.6B, col. ii, l. 6; II.5A, l. 13; II.5B, l. 2; II.9A, l. 21; II.11A, l. 16; III.1, l. 93) e βούλομαι (I.7, l. 3; II.3, l. 24; II.8 B.b-e, ll. 2, [9, 32]). Seguendo i modelli ellenistici del linguaggio evergetico, alcune epistole romane possono riportare anche manifestazioni di benevolenza ("Wohlwollensklauseln") espresse attraverso promesse del mittente in favore dei destinatari. Queste sono introdotte da πειράομαι alla prima persona – singolare o plurale – del futuro (RDGE 34, ll. 21-23; RDGE 35, ll. 8-10, 13-14; RDGE 37A, ll. 8-10; RDGE 38, ll. 22-23; [II.8 B.a, l. 11; B.b, l. 35]; Raggi 2006, III, ll. 80-81)³¹⁰. A questo riguardo una formula piuttosto ricorrente nei testi romani (... ἀεὶ τινος ἀγαθοῦ αἴτιος/παραίτιος γενέσθαι) riguarda l'impegno assunto dallo scrivente nei confronti dei destinatari di garantire in futuro qualche ulteriore beneficio per quella comunità. Anch'essa è di origine ellenistica e appare attestata in questa forma sia in alcuni decreti degli Amizoniti – sotto forma di richiesta esortativa – sia in un'epistola regia ai Nisei³¹¹. Questa locuzione, enfatizzata in modo particolare nell'epistola degli Scipioni ad Eraclea al Latmo, dove è ripetuta due volte, poteva essere introdotta da πειράομαι (RDGE 35 e 38; Raggi 2006, III, l. 80; [II.8 B.b-e, ll. 35-35a]), ma anche da φροντίζω (II.4, ll. 34-43) o θέλω (II.8 B.b-e, ll. 4-5)³¹².

Altri testi presentano una struttura più vicina a quella del decreto magistratuale, in cui l'argomento della comunicazione ruota attorno a una locuzione deliberativa che ha per soggetto

³⁰⁸ Il verbo è attestato anche in II.8 B.b-e, l. 32 (futuro) e in II.11A, l. 17 (participio?). Vd. WELLES, RC, p. 364, s.v. συγχώρησις; SHERK, RDGE, p. 193; VIRGILIO 2011, p. 53.

³⁰⁹ Attestato una sola volta nelle epistole raccolte da WELLES (RC 64, l. 14).

³¹⁰ BLOY 2012, p. 177, ritiene il caso di RDGE 37A confrontabile con la promessa di Q. Oppio a Plarasei e Afrodisei in II.4, ll. 47-48: [...] ὅταν εἰς Ῥώμην παραγένωμαι διασαφίσω. Vd. per l'ellenismo i dieci esempi indicati in WELLES, RC, p. 396, s.v. πειράομαι; vd. inoltre MA 1999, pp. 186-187. Sulla locuzione πρόνοιαν ποιεῖσθαι (RDGE 35, l. 9) si rinvia a HOFMANN 2014, p. 196 e nota 69.

³¹¹ Decreti degli Amizoniti (ca. 200 a.C.?) in MA 1999, nn. 12-13: ἀεὶ τινος ἀγαθοῦ παραίτιον γίνεσθαι τῷ δήμῳ. Epistola ai Nisei (II sec. a.C.) in WELLES, RC 64, ll. 14-15: εἰς τὸ λοιπὸν π[ει]ράσομαι ἀεὶ τινος ἀγαθοῦ π[αραίτι]ος γείνε[σθαι ἐπὶ τῷ συμφ]έρῳτι ὑμῶ[v]. Vd. anche le lettere RC 14, l. 5; RC 48A, l. 10.

³¹² Su quest'ultimo esempio vd. *supra*, II.8 B.b-e (apparato) e p. 253. Si veda inoltre il senatoconsulto SHERK, RDGE 15, ll. 46-47, in cui gli ambasciatori dei *Technitai* istmici affermano che il Senato è stato in passato responsabile dei più grandi benefici nei loro confronti: τὴν σύγκλητον, γεγνεῖαν καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις παραίτιαν τῶν μεγίστων ἀγαθῶν τῇ συνόδῳ[ι].

ἔγώ e reca poi verbi di giudizio o di pensiero alla prima persona singolare, espressioni del potere decisionale del magistrato. Nella sentenza penale riportata in forma epistolare in **I.3** i passaggi chiave del testo presentano il verbo κρίνω (lat. *iudico*) al participio e l'infinitiva ἔνοχον εἶναι θανάτῳ (l. 20), seguiti dall'aoristo principale παρεχώρισα, che richiama il momento puntuale della decisione della sentenza capitale³¹³. Qualche linea più in basso (ll. 24-25) un altro verbo, anch'esso probabilmente all'aoristo, rievoca la seconda decisione del magistrato, espressa probabilmente con un *verbum iubendi* (ἐκέλευσα o ἐπέταξα). Analogamente anche il testo **II.7**, forse di natura giuridica, è introdotto dalla locuzione δίκαιον εἶναι νομίζω ὑ[μᾶς] (l. 3), che rivela sin dal principio il tono dell'intero documento. In altri casi la decisione del magistrato scrivente può essere espressa direttamente da un verbo che indica l'azione concreta da lui compiuta e che può essere completato da uno o più infiniti (**II.2**, ll. 11-13: [ἔγώ δὲ] περὶ [τοῦτ]οῦ τοῦ πράγματος ἀπεκρίθη[ν κα]λῶς [αὐ]τὸν πε[ποι]ηκέναι καὶ τάξει ἑματόν τε δ[ώ]σειν] ἔργα[σία]ν; **II.4**, ll. 52-57: ἐγὼ ἀνεδεξάμην [...] ἔμὲ τοῦ δήμου τοῦ ὑμετέρου πάτρωνα ἔσεσθαι) o da una finale retta da ἵνα (**II.9A**, ll. 43-54 γέγραφα [...] ἵνα τε ὑμεῖς [...] διαποστείλησθε [...] τε [...] ἐνχαραχθῆναι φροντίσητε [...], ἵνα κοινῶς πάσῃ τῇ ἐπαρχείᾳ[ι τὸ] δίκαιον ἑσταμένον ἦι εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον, αἶ τε ἄλλαι πᾶσαι πόλεις καὶ δῆμοι τὸ αὐτὸν παρ' αὐτοῖς ποιήσωσιν [...]). In due casi (**II.8 B.b**, l. 12: διαπέπομφα, **II.9A**, l. 55: ἔγραφα) è particolarmente evidente che i verbi attraverso cui sono indicate le azioni compiute dallo scrivente al momento della stesura del testo sono espresse con una forma verbale (un perfetto e un aoristo con valore passato) volta a sottolineare che l'atto di trasmissione e di composizione dei documenti avrà assunto un valore storico nel momento in cui i riceventi effettueranno la lettura dell'epistola³¹⁴.

Un caso particolare è poi quello delle "lettere di accompagnamento" a *senatus consulta* o a documenti di analoga natura, che nell'argomento adottano uno stile formulare prestabilito conformandosi a quello del testo che presentano. Di norma in queste epistole lo scrivente faceva seguire al prescritto, soltanto in **I.7** completo anche della *formula valetudinis*, una dichiarazione formulare relativa all'arrivo degli ambasciatori greci presso di lui³¹⁵. Nella maggior parte delle epistole repubblicane l'azione degli emissari era espressa con verbi di movimento come προσέρχομαι + dat. (**I.4 A.a**; **II.10B**, l. 11; **III.1**, l. 91), ἔρχομαι con il complemento πρὸς + acc. (**I.6B**, col. ii, l. 2; **II.2**, l. 5) o εἶμι (**III.1**, l. 90). Più raramente il magistrato poteva utilizzare anche il verbo ἀποδέχομαι per indicare di aver ricevuto una delegazione straniera (**II.4**, l. 23)³¹⁶. In

³¹³ Si veda l'attestazione di κρίνω anche in **I.2** alla terza persona singolare nello *iudicium* di un magistrato romano (**A.vii**) e alla prima persona singolare nell'epistola **B**.

³¹⁴ Vd. KOSKENNIEMI 1956, pp. 189-200; TRAPP 2003, pp. 36-38.

³¹⁵ MA 1999, p. 183, in relazione alle epistole ellenistiche assegna il riferimento alle ambascerie e alla ricezione e approvazione preliminare dei decreti onorari delle *poleis* al prescritto delle lettere. Vd. lo schema tradizionale individuato in relazione agli ambasciatori in WELLES, *RC*, p. 109.

³¹⁶ Nella *koinè* ellenistica questo verbo assumeva più frequentemente il significato di "accettare di buon grado, approvare" (WELLES, *RC*, p. 316), ma poteva essere sporadicamente impiegato anche per indicare l'accoglienza

alcuni casi, tuttavia, l'azione degli emissari greci poteva essere descritta nei testi epigrafici anche con συντυγχάνω ([I.6B, l. 4]; II.4, l. 13; II.8 B.a, ll. 5-6), che richiamava il verbo ἐντυγχάνω utilizzato in senso tecnico nella *koinè* ellenistica per indicare l'apparizione di ambasciatori al cospetto del re al fine di sottoporgli una richiesta³¹⁷. Quest'ultimo verbo della tradizione epistolare ellenistica, impiegato ancora nella formula ἐνέ[τυχον] ἡμῖν οἱ παρ' ὑμῶν πρέσβεις dagli Scipioni in due lettere del 190-189 a.C.³¹⁸, in un'epistola di L. Emilio Paolo³¹⁹, soltanto restituito nella lacuna iniziale di I.6B, col. i, l. 4³²⁰, e attestato anche in una delle epistole cesariane ai Mitilenesi (II.8 B.b-e, l. 27), sarebbe stato utilizzato con maggiore regolarità in età imperiale³²¹, mentre συντυγχάνω si ritrova in questo senso soltanto in un'epistola augustea³²². Facendo riferimento a una regolare procedura diplomatica, tale formula è presente ovviamente in molti dei testi epistolari analizzati, ma appare più frequente nelle lettere di accompagnamento alle delibere senatorie, in particolare nella variante οἱ πρεσβευταὶ ἐμοὶ προσήλθοσαν. In modo differente, nelle comunicazioni sillane la locuzione recante il luogo di incontro con l'ambasceria straniera è genericamente omessa, soprattutto nel caso delle lettere di accompagnamento composte all'epoca della dittatura di Silla (I.6A; II.6); nell'unico riferimento attestato al riguardo (II.5A, ll. 10-11) Silla sembra preferire alla formula classica il genitivo assoluto πρεσβεύσαντος δ[ὲ νῦν αὐτοῦ εἰς Ῥώμην], non infrequente nel mondo greco ellenistico a partire dall'inizio del III sec. a.C.³²³ Di norma il verbo era preceduto dai nomi degli ambasciatori, dalla loro qualifica ufficiale di πρεσβευταὶ ὑμέτεροι (I.6B, col. i, ll. 2.3; II.10B, l. 10; III.1, l. 91)³²⁴ ο πρεσβευταὶ ὑμῶν (II.8 B.a, l. 5)³²⁵ e talvolta anche da un inciso elogiativo formulare nei confronti di questi,

data ad un'ambasceria, come in WELLES, RC 26, l. 17. In ambito romano tale verbo è più spesso associato al colloquio con le ambascerie a partire dalla prima metà del II sec. a.C., quando compare con questo significato nell'epistola del 193 a.C. del pretore Messalla, dei tribuni e del Senato a Teo (RDGE 34, ll. 8-9: ἡμεῖς δὲ τὸν τε ἄνδρα ἀπεδεξάμεθα φιλοφρόνως) e nel lessico polibiano (vd. *supra*, p. 156, nota 172; LSJ, s.v. ἀποδέχομαι, 3).

³¹⁷ Vd. WELLES, RC, p. 65; esso è attestato in WELLES, RC 2, d, l. 2; RC 11, l. 2; RC 12, l. 1; RC 13, l. 4; RC 21, l. 7; RC 63, l. 5. Gli editori di II.12A lo restituirono dunque anche nella lacuna all'inizio della l. 3.

³¹⁸ SHERK, RDGE 35, l. 3 (da Eraclea al Latmo); 36, ll. 4-5 (da Colofone). Vd. inoltre *ILampsakos* 4, l. 71, in cui degli ambasciatori lamsaceni incontrarono Flaminio e i *decemviri* senatorii a Corinto dopo lo scontro di Cinoscefale (ἐνέτυχεν τῶι στρατηγῶι [καὶ τοῖς δέκα, καὶ δια]λεγείς αὐτοῖς).

³¹⁹ BOUCHON 2014, p. 487, ll. 9-10.

³²⁰ Il verbo è integrato interamente anche nella lacuna della lettera di Quirinale ai Tasi all'epoca dei cesaricidi: Dunant – Pouilloux, *Recherches II (Thasos)* 176 = SHERK, RDGE 56, l. 3: [ἐνέτυχόν μοι].

³²¹ *IKnidos* 34, l. 7 (lettera di Augusto); *OGIS* 664, l. 10 (dal Fayoum); *OGIS* 669, l. 46; *Suppl. Eph.* 210, 5, l. 40; *IEphesos* 3217b, l. 20 (editto di un proconsole dell'inizio del II sec. d.C.); *Milet* 1.9, n. 360, l. 3. Vd. anche l'attestazione del verbo ἐπιτυγχάνω nell'epigramma sull'ambasceria di Cheremone di Tralle in Spagna in età augustea (JONES 2011, p. 111, ll. 3-7: πρεσβεύσαντι ... καὶ ἐπιτυχόντι), nonché le ricorrenze di quest'ultima formulazione nelle iscrizioni di età imperiale citate da HABICHT 2001-2002, p. 21, che nei decreti onorari delle *poleis* preannunciava il successo di un'ambasceria.

³²² *IGRR* IV 1756, II, l. 24 (da Sardi): συνέτυχον ἐν Ῥώμῃ μοι.

³²³ *FD* III.4, 225, l. 10; *SEG* 43, 451, l. 9 (da Demetriade); *IG* XII.1, 701 (da Camiro); *IIasos* T 53, fr. a, l. 3; *IIasos* 82, ll. 32-33; McCabe, *Chios* 218-219; *IRhod.Per.* 501, l. 5.

³²⁴ Vd., in posizioni diverse nel testo, II.8 B.b-e, ll. 20-21.

³²⁵ In caso di un singolo portavoce e non in lettere di accompagnamento poteva anche trovarsi la definizione πολίτης ὑμέτερος (II.2, l.3); vd., in lacuna, II.10A, l. 4; II.11A, l. 3: ὑμέτερος [πρεσβευτῆς] *aut* ὑμέτερος [πολίτης].

che associava gli aggettivi καλοί, ἀγαθοί, φίλοι (I.6B, col. i, l. 3; II.1, col. i c, ll. 7-8; col. ii c, ll. 7-8, al singolare; II.5, l. 5)³²⁶ e σύμμαχοι (II.6, ll. 72-73) o anche solo alcuni di questi (II.4, ll. 12-13; II.8 B.b-e, ll. 20-21; II.10B, ll. 10-11)³²⁷. Un apprezzamento del tutto particolare è poi rivolto nell'epistola in doppia copia, non legata direttamente ad altri testi ufficiali, all'emissario ateniese inviato agli Efesini e ai Sardiani da Mucio Scevola, il quale enfatizzò la formula ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν aggiungendovi un riferimento alla grande lealtà del suo amico, καὶ τῆς μεγίστης ἀξιούμενον πίστεως παρ' [ἡμ]ῶν (II.1, col. i c, ll. 8-9; col. ii c, ll. 8-9). Tale richiamo alla *pistis* dei rappresentanti delle *poleis* greche cominciò a essere riportato nelle iscrizioni onorarie a partire dal II sec. a.C. e continuò a essere utilizzato anche in epoca imperiale³²⁸. Talvolta simili parole di elogio potevano essere estese subito dopo anche al popolo da cui questi emissari provenivano, secondo la formula ἄνδρες ... παρὰ δήμου καλοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ καὶ φίλου συμμάχου τε ἡμετέρου, attestata soltanto in questa variante nelle epistole di età sillana (I.6B, col. i, ll. 3-4; II.6, ll. 73-74), ma presente anche in altri senatoconsulti di epoca precedente e successiva³²⁹, talvolta con l'omissione di qualche aggettivo³³⁰. In alcuni di questi casi i nomi degli ambasciatori e gli aggettivi che li descrivevano, laddove presenti, potevano comparire non all'inizio del testo epistolare in corrispondenza del riferimento al loro incontro con lo scrivente, bensì più in basso nel punto della lettera o del senatoconsulto in calce in cui la loro *relatio* era introdotta dalla locuzione περὶ ὧν ... λόγους ἐποιήσατο / ἐποιήσαντο (I.7, ll. 16-19; II.6, ll. 23-27; II.8 B.b-e, ll. 14-16; II.10A, ll. 4-5; III.1, ll. 13), corrispondente al latino *quod ... verba fecit / fecerunt*³³¹. Talvolta gli scriventi romani, riproducendo anche in questo caso formule della tradizione ellenistica, esprimevano in questo punto ulteriori elogi nei confronti degli

³²⁶ Vd. anche SHERK, *RDGE* 7, l. 10; III.1, l. 84; RAGGI 2001, gr. ll. 10-11.

³²⁷ Per la formula ricorrente ἄνδρες καλοὶ καὶ ἀγαθοὶ vd. *RDGE* 9, ll. 62-63; *RDGE* 35, ll. 4-5; *RDGE* 36, l. 6; *RDGE* 39, l. 4. Vd. inoltre l'attestazione lacunosa in *RDGE* 7, ll. 7-8. In *RDGE* 34, ll. 9-11, i Romani spiegavano di aver accolto favorevolmente Menippo per la sua fama e per la sua καλοκάγαθία.

³²⁸ Vd. i confronti proposti da ROBERT 1927, p. 105. Particolarmente pertinenti, in quanto anch'essi associati alla formula ἀνὴρ καλὸς καὶ ἀγαθός, appaiono gli esempi di *IG VII 4130* (datata *post* 146 a.C.), ll. 14-15: ἀνδρας καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καὶ πείσιν ἔχον[τα]ς; MICHEL, *Recueil* 542, ll. 5-6 (δικαστὴν ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ πίστιν ἔχοντα) e 25-26 (γραμματέα, ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ πίστιν ἔχοντα); *OGIS* 438, ll. 6-8: διενέγκαντα πίστει καὶ ἀρετῇ καὶ δ[ικ]αιοσύνη καὶ εὐσεβαίαι.

³²⁹ SHERK, *RDGE* 7, ll. 41-42, 43-44; *RDGE* 9, ll. 17-18, 40-41; *RDGE* 10B, ll. 5, 8; *RDGE* 15, ll. 8-9, 55; Vd. anche, in lacuna, *RDGE* 12, ll. 2-3; *ISmyrna* II.1, 589, ll. 4-5.

³³⁰ SHERK, *RDGE* 16, ll. 3-4; II.4, ll. 27-29. Vd., in lacuna, *RDGE* 10A, ll. 2-3; *Aphrodisias and Rome* 8 = *IAphr.* 8.27, l. 22.

³³¹ SHERK, *RDGE* 7, ll. 40-44; *RDGE* 9, ll. 14-17, 36-39; *RDGE* 10A, ll. 2-4; 10B, ll. 4-7, 8-9; *RDGE* 15, ll. 8-9. In *ibid.*, n. 39, ll. 2-6 tale locuzione è sostituita da διελέγησαν περὶ ὧν, che impiega un verbo molto comune nella tradizione epistolare ellenistica per indicare l'orazione diplomatica (vd. WELLES, *RC* 1, ll. 70-71; *RC* 2, l. 7; *RC* 6, l. 8; *RC* 13, ll. 5-6; *RC* 14, l. 15; *RC* 31, l. 11; *RC* 32, ll. 10-11; *RC* 33, ll. 17-18; *RC* 34, l. 10; *RC* 35, l. 4; *RC* 52, l. 39; *RC* 54, l. 4). Molto simile, ma differente nella sostanza e nella tipologia, è poi anche la struttura di I.3, ll. 4-5, dove i nomi degli emissari di Dime sono sostituiti dalla perifrasi οἱ περὶ Κυλλάνιον σύνεδροι e la formula περὶ ὧν ... λόγους ἐποιήσαντο è resa, nel contesto di un'udienza processuale, con ἐμφανισάντων μοι περὶ [...]; vd. *supra*, pp. 332-333. Analogamente nell'ἐπίκριμα in forma epistolare di Isaurico, che riporta il suo giudizio arbitrale, tale formula è resa con περὶ ὧν ... [ἐνε]φάνισεν [...] (II.10B, ll. 17-18).

ambasciatori mostrando di apprezzare lo zelo con cui si prodigavano per la propria causa (φιλοτιμία, σπουδή, προθυμία) e indirettamente quindi anche le loro doti oratorie o le abilità diplomatiche³³². Questa parte era poi seguita da una comunicazione di varia natura. Nelle epistole più sintetiche, in cui lo scrivente cercava di limitare il suo intervento sul testo per lasciare maggior spazio e visibilità al senatoconsulto seguente, questa era formata da poche parole sull'accoglienza riservata agli ambasciatori in Senato o al cospetto del magistrato (**I.4 A.a.**, ll. 9-10; **II.6**, l. 17), sull'esistenza di un senatoconsulto favorevole ai destinatari (**I.6B**, ll. 4-5) o forse anche sulla consegna della copia del senatoconsulto nelle mani degli emissari greci (**I.6A**, col. i, l. 3). Anche queste brevi locuzioni si sviluppavano secondo formule come, nel primo caso, ἐγὼ αὐτοῖς σύγκλητον ἔδωκα, che ricorrono anche in altri documenti epistolari. In altri esempi il corpo principale delle lettere di accompagnamento poteva essere di poche linee più esteso, in quanto il magistrato aveva facoltà di spendere qualche ulteriore parola per spiegare meglio le motivazioni e le circostanze dell'emissione del testo ufficiale o della trasmissione di questo alla comunità alleata, come avviene in **I.7**, ll. 3-5 e in **II.8 B.b-e**, ll. 9-12. Appare invece del tutto singolare la scelta di Silla di far precedere il senatoconsulto dell'81 a.C. per gli Stratonicesi da ben due epistole di accompagnamento, la prima più articolata e ricca di argomentazioni sul comportamento tenuto dagli Stratonicesi nella guerra mitridatica (**II.6**, ll. 1-14), la seconda estremamente sintetica e concepita soltanto con l'intento di introdurre il testo della delibera senatoria (ll. 15-18). Lo stile di quest'ultima, costituita da poche brevi formule, è pressoché identico a quello dell'epistola di Blazione in **I.4 A.a.** Analogamente inusuale appare anche la scelta di Cesare di non trasmettere il testo del senatoconsulto sull'amicizia tra Mitilenesi e Romani soltanto in calce a una sua epistola, ma di incastonarlo di fatto all'interno del testo della sua missiva, le cui argomentazioni precedono e seguono il testo della delibera (**II.8 B.b-e**, ll. 7-12, 26-35a). Una soluzione simile potrebbe essere stata adottata anche per il senatoconsulto **III.1**, il quale è seguito dal provvedimento attuativo del console Pisone, in forma epistolare, ma potrebbe anche essere stato preceduto da una lettera di accompagnamento iscritta su una stele anteposta a quella del testo senatorio³³³. In ogni caso le lettere di accompagnamento ai *senatus consulta*, o almeno la prima parte di queste, si concludevano sempre con una formula introduttiva, che corrispondeva al calco della locuzione latina *senatus consultum hoc factum est*. Questa era resa in greco, in modo pressoché immutabile, con συνκλήτου δόγμα τοῦτο ἐστίν. Gli elementi variabili potevano essere il tempo del verbo,

³³² SHERK, *RDGE* 34, ll. 7-8: αὐτὸς ἀκολούθως τούτῳ διελέχθη μετὰ πάσης προθυμίας. *RDGE* 35, ll. 5-8: αὐτοὶ διελέγησαν ἀκολού[θως τοῖς] ἐν τῷ[ι ψη]φίσματι κατακεχωρισμένοις οὐδὲν ἐλλείποντες [φιλοτι]μίας. *RDGE* 36, ll. 8-9: [οὐδὲν ἐλ]λείποντες φιλοτιμίας. *RDGE* 38, ll. 4-6: αὐτοὶ διελέγησαν ἀκολούθως τοῖς ἐν αὐτοῖς κατακεχωρ[ισ]μένοις μετὰ πάσης σπουδῆς, φιλοτιμίας οὐδὲν ἐλλείποντες. **II.8 B.b-e**, l. 8: [ἐνέ]τυχον μετὰ πολλῆς φιλοτιμίας. RAGGI 2006, III, ll. 83-84: καὶ πᾶ[σαν εἰσφ]ερόμενος σπουδῆν καὶ προθυμίαν. Vd. per i paralleli ellenistici WELLES, *RC* 15, ll. 10-11; *RC* 31, ll. 11-13; *RC* 32, ll. 10-12; *RC* 33, ll. 17-20. In molti casi quelle qualità erano attribuite ad ambasciatori anche nei decreti onorari con cui essi erano onorati al loro ritorno, e.g. SHERK, *RDGE* 16 C, l. 56; *Syll.*³ 656 = *I. Thrac. Aeg.*, E 5, ll. 13-15.

³³³ Vd. Guarducci in *ICret.* III.4, p. 109, e *supra*, pp. 292, 301-302.

l'ordine delle parole e il pronome, per cui nelle epistole di questo *corpus* si trovano varianti leggermente diverse nella struttura, ma identiche nella sostanza: συνκλήτου δόγμα τόδε ἐστίν (I.4 A.a, ll. 11-12); δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστίν (I.6A, col. i, l. 4); τοῦτό τε τὸ δόγ[μα - - -] (I.6B, l. 6); δόγμα τοῦτο γενόμενόν ἐστίν (I.7, ll. 59-60); συνκλήτου δόγμα τοῦτο γεγονός ἐστίν (II.6, ll. 17-18; III.1, l. 93). Questa locuzione precedeva di conseguenza tutte le informazioni che, secondo la struttura regolare della delibera senatoria su temi di politica internazionale, ne costituivano il testo:

a) *Praescriptio*

1. Annuncio della convocazione del Senato da parte di un magistrato o di magistrati di alto rango (*senatum consuluit* o *consuluerunt*);
2. Indicazione del giorno della seduta e del luogo di riunione del Senato;
3. Elenco dei nomi dei senatori incaricati di redigere il testo definitivo del verbale della seduta, introdotto dalla formula γραφομένῳ παρήσαν (*scribundo adfuerunt*);

b) *Thema*

1. *Relationes* del magistrato convocante e degli ambasciatori stranieri;
2. Argomento e considerazioni preliminari alla votazione decisiva;

c) *Decretum*

1. Annuncio della decisione del Senato, introdotto da περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν (*de ea re ita censuerunt*);
2. dispositivo del Senato (*decretum*), espresso da ἀρέσκειν τῇ συγκλήτῳ (*senatui placere*), e esito della votazione, ognuna conclusa da ἔδοξεν (*censuere*).

Tale distribuzione del testo³³⁴ era seguita piuttosto rigidamente dai redattori e dai loro segretari e lasciava spazio a poche variazioni nella forma del documento. Benché normalmente il testo della delibera fosse introdotto, prima dell'indicazione della data e del luogo, da un riferimento alla convocazione del consesso da parte dei magistrati competenti, come si legge nel *sc de Bacchanalibus*, nel *sc de Thisbensibus*, nel *sc de Asclepiade sociisque* e in altri testi senatoriali³³⁵, nei documenti qui analizzati questa parte appare omessa, eccetto in II.6, ll. 19-20, in cui si dice che Silla convocò il Senato in qualità di dittatore. Generalmente la formula συνκλήτου δόγμα τοῦτο ἐστίν è dunque seguita immediatamente dalla data e dal luogo della seduta. La notifica della convocazione era espressa attraverso la formula composta dai nomi dei magistrati responsabili

³³⁴ Vd. più in dettaglio VOLTERRA 1969, p. 1054; BUONGIORNO 2016, *passim*, partic. pp. 21-23.

³³⁵ *CIL* I² 581, ll. 1-2; SHERK, *RDGE* 2, ll. 1-2; *RDGE* 9, ll. 8-9; *RDGE* 10B, l. 1; *RDGE* 11, ll. 3-4; RAGGI 2001, [lat. ll. 1-4]; gr. l. 3. Vd., piuttosto lacunosa, anche *RDGE* 19, ll. 2-3. Si noti inoltre che in SHERK, *RDGE* 1C, ll. 1-2, la formula Ὁρκάτιος Γναίου στρατ[ηγὸς συνε]βουλεύσατο τῇ συγκλήτῳ è posiziona subito dopo l'indicazione della data e del luogo della seduta.

della convocazione del Senato, dalle loro cariche e dalla locuzione *senatum consuluit* o *consuluerunt*, resa in greco con (τῆ) συγκλήτῳ συνεβουλεύσατο / συνεβουλεύσαντο³³⁶. Nel caso eccezionale rappresentato dal testo **I.7** si nota invece che il senatoconsulto è anticipato dalla delibera consolare maturata in seno alla commissione interna del Senato, il cui operato è descritto dettagliatamente nell'epistola dei consoli secondo la struttura dei senatoconsulti: data e luogo di riunione (ll. 5-6); elenco dei quindici senatori membri della commissione (ll. 6-16); argomentazioni delle due parti contrapposte (ll. 16-23, 24-29); sentenza arbitrale dei consoli (ll. 29-60).

Un altro aspetto dei testi epistolari romani è l'impiego di quello che, a partire da un'intuizione di Chaniotis, è stato definito "Empfängerformular", vale a dire il ricorso in alcuni punti dell'argomento di un linguaggio che riprende piuttosto fedelmente – quasi ripetendolo sulla base di una sorta di "copy-and-paste" – quello dei decreti cittadini posti all'attenzione del re ellenistico, del magistrato romano o dei senatori e all'origine della stesura di una risposta in forma epistolare, ovvero il linguaggio delle richieste presentate, talvolta anche solo oralmente, dagli ambasciatori stranieri al cospetto dei Romani³³⁷. All'origine di una formulazione di questo tipo vi è un atteggiamento particolarmente positivo del primo ricevente del decreto nei confronti della comunità emanante, le argomentazioni della quale sono a tal punto condivise dall'autore dell'epistola di risposta da esservi riprodotte pressoché *verbatim*. Si trattava di una pratica comune nel mondo ellenistico non solo nel dialogo tra le città e i sovrani, ma anche nelle relazioni tra le *poleis*, dove il formulario di alcuni decreti riprendeva quello di decreti emanati precedentemente da un'altra comunità³³⁸. Tali dinamiche contribuirono in età ellenistica al processo di uniformazione di un linguaggio formulare specifico sia per i decreti poleici sia anche per le epistole, il cui frasario venne a definirsi sempre più – anche per questo motivo – sulla base di quello dei decreti. Da un lato l'attestazione di tale fenomeno è naturale nei testi di *senatus consulta* legati a questioni di natura internazionale, in cui il resoconto della *relatio* degli ambasciatori stranieri riprende direttamente l'orazione tenuta in Senato da quegli individui, a sua volta basata su un decreto della madrepatria (**I.6A**, col. i, ll. c 2-8; **I.7**, ll. 19-23; **II.8 B.b-e**, ll. 16-19). La *relatio* degli Ierapitnii conservata in **III.1**, ll. 1-55, costituisce un caso del tutto particolare in cui le parole degli ambasciatori sono riportate integralmente in modo letterale in forma di discorso diretto³³⁹; in tal caso ciò non avvenne per un atteggiamento particolarmente favorevole dei senatori verso le argomentazioni di quegli ambasciatori, che furono poi penalizzati dalla decisione

³³⁶ Nel *sc de Asclepiade sociisque* tale formula reca eccezionalmente il verbo alla terza persona dell'aoristo attivo, συνεβούλ[ευσεν] (RAGGI 2001, gr. l. 3).

³³⁷ Vd. CHANIOTIS 2015, pp. 90-91.

³³⁸ Vd. Id. 1999, pp. 51-52.

³³⁹ VOLTERRA 1969, p. 1054: il *thema* di un *senatus consultum* «può essere espresso brevemente *de re quadam*: in greco, περὶ πράγματος τινος, oppure con un'esposizione più o meno lunga in forma indiretta, oppure con la combinazione di entrambe le forme». Il silenzio di Volterra sulla resa del *thema* in forma esclusivamente diretta rivela implicitamente l'eccezionalità del caso rappresentato dalla *relatio* degli Ierapitnii in **III.1**. Vd. tuttavia CHANIOTIS 2012, pp. 304-307, il quale in riferimento a documenti tipologicamente diversi dai testi deliberativi romani afferma: «inscriptions record direct speech far more often than one might think».

del Senato e degli arbitri magneti, ma per una libera scelta dei redattori del testo finale della delibera senatoria³⁴⁰. Dall'altro lato l'attestazione dell'"Empfängerformular" non è rara anche in alcuni documenti epistolari, in cui lo scrivente riporta in forma indiretta le richieste a lui presentate (I.1, l. 8: καθὼς παρεκαλεῖτε) o le parole pronunciate dagli emissari al suo cospetto (II.2, ll. 5-6, 7-10: ἡρώτησέν, ὠμολόγησεν; II.4, l. 14: συνεχάρησαν; II.8 B.a, ll. 6-9: διελέχθησαν). In altri testi l'impiego di tale formulario appare più sottile e più complicato da chiarire. Talvolta lo scrivente appare infatti attribuirsi parole che in realtà provengono da decreti della comunità destinataria della sua epistola o dalle parole degli emissari stranieri, convertendo – ma mantenendo intatte nella sostanza – quelle che nella comunicazione originaria erano espressioni alla prima persona plurale ("noi") in dichiarazioni alla terza persona plurale ("loro")³⁴¹. Una simile scelta stilistica da parte di un magistrato romano può rivelare l'esistenza di un particolare legame politico e personale tra lo scrivente e la comunità coinvolta, basato su un rapporto di fiducia tale per cui il magistrato romano accettava come veritiere le dichiarazioni lette in un decreto o ascoltate da emissari stranieri e le accoglieva nel formulario delle proprie epistole. Se tali affermazioni venivano comunque approvate dal magistrato scrivente, si deve presumere che egli fosse a conoscenza del fatto che queste corrispondevano nella sostanza alla realtà, al di là dei modi drammatici con cui le vicende potevano essere riferite e delle esagerazioni con cui queste erano esposte, giustificate da un marcato intento autocelebrativo delle comunità greche al cospetto dei Romani³⁴². Non stupisce così che i principali esempi dell'impiego di "Empfängerformular" nei testi del presente *corpus* provengano dai documenti sillani indirizzati ai Tasi e soprattutto agli Stratonicesi, *poleis* di cui egli fu patrono a partire dalla guerra mitridatica. Nel primo caso (I.6A, col. i, ll. c 2-8), secondo la ricostruzione degli editori, la formulazione dei Tasi appare riportata nella *relatio* degli emissari greci all'interno del *senatus consultum* dell'80 a.C.³⁴³ Nel caso degli Stratonicesi (II.6), invece, tali affermazioni non solo costituiscono il cuore della prima lettera di Silla alla comunità caria (ll. 3-14), ma rappresentano anche il nucleo delle

³⁴⁰ Il testo III.1 presenta inoltre alcune forme dialettali cretesi non solo nella parte che riporta integralmente le parole degli emissari ierapitnii, come nel nome Εὐβέτης Βειδύλω alla l.2, ma anche nelle linee successive (56, 58, 64-65), laddove è attestato il verbo νωμάομαι al posto di κατέχειν (= *possidere*); vd. Crönert in *SEG* 2, 511 (app. crit.); PASSERINI 1937a, pp. 35, 44-45. Se ne deduce che i senatori redattori possano essersi avvalsi a Roma della collaborazione di un traduttore di origine cretese nella fase di traduzione o che a Itano il lapicida incaricato di inciderlo su pietra abbia apportato alcune minime e puntuali modifiche al testo, probabilmente dietro indicazione precisa delle autorità locali.

³⁴¹ CHANIOTIS 1999, p. 54, interpreta così il frasario impiegato in un decreto di Xanto del 206/205 a.C. (*SEG* 38, 1476, ll. 1-73), ispirato a un precedente decreto (oggi perduto) della *polis* di Citenio, nella Doride: «Das „wir“ des Psephisma von Kytenion wird natürlich zum „sie“ im xantischen Dekret, und darüber hinaus ist der dorische Dialekt der Vorlage durch die in Xanthos gebräuchliche attische Koine ersetzt».

³⁴² CHANIOTIS 2015, p. 99.

³⁴³ Vd. CAMPANILE 1996, p. 156, che – pur non parlando ancora di "Empfängerformular" – rilevò la grande somiglianza, nei contenuti e nella fraseologia, tra I.6A, II.6 e il *sc de Tabenis*, giungendo a ipotizzare che *senatus consulta* di questo tipo «seguissero un formulario base, una sorta di bozza, da completare con i dati distintivi, datazione del *s.c.*, nomi delle città, specifiche concessioni etc.».

orazioni tenute in Senato sia dagli emissari di Stratonicea sia dallo stesso Silla (ll. 80-88), omogenee nei contenuti e per questo introdotte alle ll. 75-77 dalla formula combinata περί τε ὧν οὗτοι οἱ [πρεσβευ]ταὶ λόγους ἐποιήσαντο καὶ περ[ὶ ὧν] Λεύκιος Κορνήλι[ος Σύλλα]ς Ἐπαφρόδιτος δικτάτωρ λόγο[υ]ς ἐποιήσατο ...]. Le dichiarazioni delle missioni diplomatiche di Stratonicea, Taso e Chio si inseriscono in una consolidata tradizione diplomatica delle *poleis* greche nelle relazioni con i Romani, cui doveva apparire evidente l'impegno sostenuto dalla madrepatria a favore della loro causa soprattutto nel corso di eventi bellici³⁴⁴. I meriti delle *poleis* a sostegno del popolo romano erano scanditi dall'impiego di espressioni ridondanti rese attraverso un frequente uso di superlativi, aggettivi e locuzioni in grado di generare un notevole impatto emotivo sull'uditorio³⁴⁵. Particolarmente efficaci erano quindi le allusioni alla continuità del supporto garantito ai Romani dall'epoca degli antenati (διὰ προγόνων, **II.6**, l. 3) fino al presente o dall'inizio (ἀπ' ἀρχῆς) alla fine (διὰ τέλους, **II.6**, l. 81; ma anche **I.7**, l. 51)³⁴⁶, alla preservazione assoluta della *fides* verso i Romani ([... τὴν πρὸς ἡ]μᾶς πί[σ]τιν εἰλικρινῶς τηρηκότας, **II.6**, l. 5; τὴν τε φιλίαν κ[αὶ] πίστιν καὶ εὐνοίαν πρὸς τὸν δῆ]μον τὸν Ῥωμαίων διὰ τέλους [ἐν καιρῶι εἰρήνης πολέμου τε] <ἀ>εὶ συντηρηκένοι, ll. 80-82), alla mobilitazione militare immediata – "per primi" – contro i loro nemici (πρώτους τῶι εν τῆι [Ἀσία]ι αντιτεταγμένους ...], **II.6**, ll. 6-7; ma anche **II.4**, ll. 25-26: ἐν πρώτοις ἀπεστε[ί]λατε)³⁴⁷, ai molteplici pericoli corsi (κινδύνους πολλούς, **I.6A**, col. i, l. c 8; **II.6**, ll. 7-8)³⁴⁸ e alle gravi sofferenze patite per quella scelta di campo (μεγίσταις συμφοραῖς καὶ βλάβαις περιπεσεῖν, **I.6A**, col. i, l. c 8; ὅσα ... ὑπ' αὐτοῦ ἔπαθον, *RDGE* 70, ll. 13-14), nonché alle spese sostenute ([... μεγάλαις δαπάν]αις, **II.6**, ll. 82-83), al grande zelo profuso nell'interesse dei Romani (προθυμότητα, **II.6**, ll. 9, [48], 84)³⁴⁹, al coraggio dimostrato (ἐπανδρότητα, **II.6**, l. 87; *RDGE* 17, l. 2; ἀνδραγαθοῦντες, *RDGE* 70,

³⁴⁴ Tale attitudine delle compagini elleniche si ritrova, ad esempio, nel decreto di Elea risalente alla guerra contro Aristonico (129 a.C.; *Ann. Ép.* 1913, n. 185) e in un decreto efesino, dal chiaro tono apologetico, sull'atteggiamento tenuto dalla *polis* nella Prima guerra mitridatica (86/85 a.C.; *IEphesos* 8).

³⁴⁵ Vd. CHANIOTIS 2015, p. 97.

³⁴⁶ Sulla continuità della condotta filoromana vd. nel decreto di Elea la frase [φυλάσσω]ν ἀπ' ἀρχῆς τὴν πρὸς Ῥωμαίους εὐνοίαν καὶ φιλίαν (*Ann. Ép.* 1913, n. 185, ll. 11-12), e nel decreto di Efeso il genitivo assoluto [τοῦ δήμου φυλάσσω]ντος τὴν πρὸς Ῥωμαίους τοὺς κο[ιν]οὺς σωτήρας παλαιὰν εὐνοίαν (*IEphesos* 8, ll. 0-2) e le ll. 9-10: ἀπὸ τῆς ἀρχῆς συνφυλάσσω τὴν πρὸς Ῥωμαίους εὐνοίαν. In casi di "Empfängerformular" questa poteva essere dimostrata anche utilizzando il verbo διατελεῖν, per le attestazioni del quale si vedano *Aphrodisias and Rome* 7 = *IAphr.* 8.26, l. 2 (in lacuna), o le restituzioni proposte da alcuni studiosi riguardo a **II.6**, l. 81, e **II.8 B.a**, ll. 12-13. Si veda inoltre la probabile attestazione dell'avverbio διηνεκῶς in *Aphrodisias and Rome* 8 = *IAphr.* 8.27, l. 24: διην[εκ ...]; CHANIOTIS 2015, p. 97 e nota 35.

³⁴⁷ Vd. *IEphesos* 8, ll. 9-11: ἐσχηκῶς καιρὸν πρὸς τὸ βοηθεῖν τοῖς κοινοῖς πράγμασιν, κέκρικεν ἀναδειξαι τὸν πρὸς Μιθραδάτην πόλεμον.

³⁴⁸ *Ann. Ép.* 1913, n. 185, ll. 17-18: μέγало[υ]ς ὑπέ]στη κινδύ[νους] κ[αὶ] κατὰ γῆν καὶ κ[ατὰ θ]άλασσαν.

³⁴⁹ In lacuna l'avverbio προθύμως è restituito in *IEphesos* 8, l. 2. Su questo punto vd. anche il richiamo alla σπουδή in *Ann. Ép.* 1913, n. 185, ll. 16-17: τῆ[ν] πᾶσα]ν εἰσφερό[μενος] σ]πουδῆν; **II.9A**, l. 19; **II.1**, col. ii *ab*, l. 9: [πᾶσαν σπουδῆ]ν] (interamente restituito da Laffi); *Aphrodisias and Rome* 7, l. 2: πλείστην σπουδῆν εἰσφερόμενοι. Vd. inoltre *IEphesos* 8, ll. 12-14: ὁμοθυμαδὸν πάντων τῶν πολιτῶν ἐπιδεδωκότων ἑαυτοὺς εἰς τοῦ[ς] π[ε]ρὶ τούτων ἀγῶνας.

l. 14)³⁵⁰, all'atteggiamento positivo – εὐνοια, δίκαια – tenuto in ogni circostanza (ἐν παντὶ καιρῶι, **III.1**, ll. 51-52; [**II.6**, ll. 4-5])³⁵¹, fino alla soluzione estrema del suicidio collettivo (ἐαυτοὺς τέκνα συνβίους ἀνελεῖν, **I.6A**, col. i, l. c 2-3) o del sacrificio della vita (τὰ πνεύματα ... ἐν τῇι χρείαι ἀποβαλεῖν, **I.6A**, col. i, ll. c 3-4). Ancora più complessi da chiarire, ma forse da tenere in considerazione nella ricerca di esempi di "Empfängerformular" nelle epistole romane tardo-repubblicane, potrebbero essere anche la lettera di Lucullo ai Mopsuestii (**II.3**), in particolare nella parte in cui egli elogia il sacerdote Diodoto, e la lettera di Q. Fabio Massimo ai Dimeii (**I.3**), limitatamente alle definizioni di ἀδικήματα e σύγκυσις attribuite ai disordini verificatisi nella *polis* achea. Nell'epistola di Lucullo la sequenza composta da quattro superlativi ravvicinati nell'*epainos* del sacerdote ([... θρησ(?)κωδέστῳ[τα] ... [λυσίτε]λέστῳ[τα] ... εὐσεβεστάτας καὶ ἱεροπρεπέ[στατα], **II.3**, ll. 18-21) potrebbe derivare da un resoconto dell'attività svolta da Diodoto come ministro di Iside, letto da Lucullo in un decreto di Mopsuestia, o forse da una relazione esposta dallo stesso emissario cilicio a proposito del proprio operato, che poteva essere corroborata da altri documenti da lui presentati o possibilmente confermata da altri emissari della delegazione di Mopsuestia eventualmente presenti presso Lucullo. Soltanto ammettendo che Lucullo possa aver visitato personalmente Mopsuestia tra l'86 e l'85 a.C., ipotesi non troppo convincente ma non del tutto improbabile, si può pensare che l'encomio sia giustificato da una constatazione diretta del comandante romano sull'attività di Diodoto come sacerdote, in particolare per quel che riguarda la cura con cui egli adornava il tempio³⁵². Quanto alla lettera di Massimo, si è già discusso riguardo alla possibilità che le scelte lessicali operate dallo scrivente alle ll. 6 (ἀδικήματα) e 8 (σύγκυσις) per richiamare i tumulti di Dime possano essere state influenzate dalle accuse rivolte da Cillanio e dai suoi sostenitori ai responsabili dei disordini³⁵³. Ho tentato di dimostrare che le parole di Massimo potrebbero essere il frutto di una sua accurata indagine sui fatti di Dime, che giustificava da parte sua e dei suoi collaboratori l'attribuzione di accezioni fortemente negative ai vocaboli scelti per descrivere quelle vicende. Non mi sento di escludere, tuttavia, che il ricorso a simili vocaboli possa essere stata ispirata *anche* dalle parole degli accusatori, soprattutto alla luce del fatto che queste due seguono l'espressione τῶν περὶ Κυλλάνιον συνέδρων ἐμφανισάντων μοι, impiegata per indicare la presentazione formale della denuncia da parte dei sindaci della città. In questo senso soprattutto il primo vocabolo potrebbe rappresentare un caso di "Empfängerformular", in quanto

³⁵⁰ Le prime linee di *RDGE* 17, *senatus consultum* dell'81/80 a.C. favorevole alla comunità caria di Tabe, appaiono pressoché identiche alle ll. 85-88 del testo relativo ai vicini Stratonicesi (**II.6**), in quanto la restituzione di questa parte di *RDGE* 17 – più lacunosa – sembra aver subito l'influenza del testo restituito in **II.6**. *RDGE* 17, ll. 1-3: [- - - τοῖς τε β]ασ[ιλέως Μιθραδάτου ἡγεμόσιν δυνάμεσιν] τε ἐπανδρότατα [περὶ τῆς Ἀσίας καὶ τ]ῆς Ἑλλάδος ἀντιτετάχθ[αι ...]; **II.6**, ll. 85-88: [... συμπεπολ]εμηκέναι τοῖς τε βασιλέω[ς Μιθραδάτου ἡγεμόσιν δυν]άμεσιν τε ἐπανδρότατα πε[ρὶ τῶν πόλεων τῆς Ἀσίας καὶ τῆς] Ἑλλάδος ἀ[ν]τιτετάχθαι.

³⁵¹ *Ann. Ép.* 1913, n. 185, l. 13: ἐν τοῖς [ἀναγκα]ιο[τά]τοις κ[αιροῖς] ("in the most critical situations", trad. Chaniotis).

³⁵² *SEG* 44, 1227: «ll. 22/23 may point to autopsy»; vd. *supra*, p. 156 e nota 170.

³⁵³ Vd. *supra*, p. 48.

proprio gli ἀδικήματα costituivano l'oggetto preciso della denuncia presentata da Cillanio (ll. 5-6: ἐμφανισάντων μοι περὶ τῶν συντελεσθέντων παρ' ὑμῖν ἀδικημάτων); appare più difficile invece attribuire la derivazione della definizione di σύγκυσις che ricorre poche linee dopo, la quale potrebbe risalire tanto al lessico dei sinedri dimei quanto a una libera valutazione di Massimo e del suo seguito. Secondo tale lettura l'utilizzo di "Empfängerformular" in I.3 sarebbe dunque una possibilità concreta, ma non pienamente dimostrabile³⁵⁴.

Il saluto finale. Infine, secondo una consolidata abitudine dell'epistolografia privata greca, l'ultimo elemento delle epistole pubbliche era la clausola di chiusura ("Schlussklausel")³⁵⁵. Questa era composta da un breve augurio formale di buona salute espresso con l'imperativo ἔρρωσθε³⁵⁶. Benché esistessero anche altre formule conclusive, come ἔρρωσο per le lettere inviate a singoli individui o le varianti più formali εὐτύχει (εὐτυχεῖτε) o διευτύχει, quest'ultima diffusa solo a partire dall'inizio del II sec. d.C.³⁵⁷, nella maggior parte delle epistole diplomatiche ellenistiche e in quelle romane repubblicane, indirizzate senza distinzioni a organi collettivi (eccetto il caso incerto II.11A, ll. 13-18), il saluto finale si cristallizzò nella forma ἔρρωσθε che troviamo comunemente attestata. L'impiego del verbo ῥώννυμι accosta la clausola di chiusura alla *formula valetudinis*³⁵⁸; tuttavia, nella tipologia epistolare qui analizzata la "Schlussklausel" è ridotta all'essenziale, componendosi di fatto del solo saluto formale. Welles riteneva che in età ellenistica la formula di commiato costituisse l'unica parte della lettera scritta direttamente dalla mano del re, che vi apponeva così una sorta di firma di approvazione con cui convalidava il testo composto dalla cancelleria³⁵⁹. Si trattava di un passaggio fondamentale nell'*iter* burocratico delle epistole ufficiali, in quanto la sanzione regia conferiva al testo della lettera un valore legale riconosciuto, consentendo di immettere ufficialmente il documento nel circuito del diritto internazionale. Nelle epistole romane repubblicane note in forma epigrafica il saluto di chiusura è attestato soltanto in pochi esempi, ma dobbiamo presumere che esso fosse sempre presente negli originali

³⁵⁴ *Contra*, THORNTON 2001², p. 169, sostiene che l'interpretazione dei fatti proposta da Cillanio «era stata sposata senza esitazioni dal magistrato romano».

³⁵⁵ Vd. WELLES, *RC*, p. 399, s.v. ῥώννυμι; *ILabraunda* 8; MA 1999, nn. 1, 5, 19B-D, 26A; VIRGILIO 2003², nn. [20, l. 1], 21, 24, 25, 26, 34. Vd. inoltre, raccolti in CECCARELLI 2013, App. 3, i decreti poleici in forma epistolare RIGSBY 1996, nn. 59 (εὐτυχεῖτε), 137, 139, 141 (εὐτυχεῖτε), 144, 154, 174; *IMagnesia* 40, 67, 91; *SEG* 38, 1476c; *Ἐφ. Ἀρχ.*, 1917, p. 10, n. 304, l. 11; *ICret.* I.2, 2B; III.4, n. 9, ll. 129-130; *SEG* 49, 1116; *Syll.*³ 711K-L. Ancor più singolari, infine, i decreti che presentano una struttura assimilabile a quella delle delibere poleiche tradizionali, ma recanti alla fine la clausola ἔρρωσθε: RIGSBY 1996, nn. 140, 150, 159, 160; *ICret.* I.24, 1; vd. CECCARELLI 2013, p. 316; *ibid.*, App. 3, p. 378-379 ("Texts Halfway Between a Letter and a Decree").

³⁵⁶ *Contra*, MA 1999, p. 183, ritiene che la sezione finale delle epistole includesse anche le dichiarazioni del mittente sulle azioni politiche che avrebbero seguito l'azione diplomatica (e.g. promesse per il futuro, rapporto finale degli ambasciatori).

³⁵⁷ KOSKENNIEMI 1956, p. 151.

³⁵⁸ Vd. *ivi*.

³⁵⁹ WELLES, *RC*, pp. xxxviii-xxxix; vd. *supra*, p. 337, nota 118. Sull'abitudine degli autori di epistole di scrivere di proprio pugno, a partire dall'inizio del I sec. d.C., le parti conclusive delle lettere nei testi papiracei di età romana, soprattutto in quelli ufficiali, vd. SARRI 2018, pp. 169-183.

trasmessi su papiro e che sia stato invece omesso soltanto nella fase di iscrizione su stele sulla base di una scelta puramente grafica, peraltro raramente giustificata dall'assenza di spazio scrittorio al termine del documento. Ciò si nota molto chiaramente dal testo **II.9**, in cui la clausola è riportata alla fine della copia milesia dell'epistola (A, l. 60), mentre nella copia identica iscritta a Priene il saluto ἔρρωσθε è deliberatamente omesso (B, l. 8). Tralasciando i numerosi casi in cui il testo è lacunoso nella parte conclusiva (**I.1; I.3; I.4; I.5; I.6 A-B; II.1; II.3**, ll. 9-30; **II.5 A-B; II.7; II.8 A.a; II.10 A-B**), la clausola finale non compare neanche nei testi epistolari in cui le ultime linee sono ben conservate: è omesso infatti sia nelle tre lettere di **II.2**, iscritte in sequenza sulla stele, sia nella prima epistola di **II.3** (l. 8), sia infine nella lettera di Oppio (**II.4**)³⁶⁰. È possibile invece che la "Schlussklausel" fosse tralasciata intenzionalmente negli originali delle epistole di accompagnamento ad altri testi ufficiali, come i *senatus consulta*³⁶¹; nelle epistole di questo tipo, ben conservate nella parte finale, il saluto non è infatti mai attestato (**I.6B**, col. i; **I.7; II.6; III.1**). Esso era evidentemente considerato inappropriato ad accompagnare il testo più rigidamente formale e solenne delle delibere ufficiali. L'intenzionalità di tale omissione può essere osservata in **II.8 B.b-e**, dove la prima lettera di Cesare reca in lacuna, restituito abritratamente da Cichorius, il saluto finale (l. 5), mentre esso appare assente nell'epistola successiva che conclude l'intera comunicazione alla l. 35a. Nella documentazione romana in lingua greca il verbo ἔρρωσθε è attestato nei primi tre esempi di epistole romane inviate in Oriente, risalenti agli anni Novanta del II sec. a.C. (*RDGE* 33, l. 19; *RDGE* 34, l. 24; *RDGE* 35, l. 17), e poi soprattutto a partire dalla metà del I sec. a.C., con una frequenza maggiore nelle epistole di Cesare e poi di Ottaviano ([**II.9 B.b-e**, l. 5?]; **II.9A**, l. 60; **II.11A**, l. 12; **II.11C**, l. 2; Raggi 2006, I, l. 8; III, l. 84; IV, l. 93; *RDGE* 67, l. 39; *RDGE* 68, l. 27; *RDGE* 76, l. 6). In un solo caso, in una missiva cesariana del 46 a.C. ca., indirizzata probabilmente a un magistrato romano di rango inferiore al suo, troviamo invece restituito ipoteticamente l'imperativo alla seconda persona singolare ἔρρ[ωσο] (**II.11A**, l. 18)³⁶². Secondo un'altra consolidata consuetudine ellenistica, laddove attestata, la clausola ἔρρωσο/ἔρρωσθε, rappresentando l'ultimo elemento dell'intero testo epigrafico, era spesso isolata ed evidenziata graficamente dai lapicidi locali, i quali – facendola precedere e seguire da *vacat* – la incidevano al centro dello spazio più largo rimasto vuoto al termine del corpo principale dell'iscrizione (*RDGE* 34; **II.9A**; Raggi 2006, I, III, IV; *RDGE* 67)³⁶³. Inoltre nelle epistole epigrafiche di età ellenistica la clausola di chiusura poteva essere

³⁶⁰ Nei calchi delle iscrizioni **II.2**, **II.3** e **II.9B** lo spazio epigrafico al termine del testo appare sempre sufficiente e talvolta particolarmente ampio per ospitare le sette lettere di ἔρρωσθε. Fa eccezione soltanto **II.4**.

³⁶¹ SHERK, *RDGE*, p. 197.

³⁶² Vd. le attestazioni nelle epistole ellenistiche in WELLES, *RC* 10-12, lettere di Antioco I al governatore Meleagro; *RC* 24, epistola attalide; *RC* 37, lettera del governatore seleucide Anassimbroto all'ufficiale Dionita; *RC* 47, lettera di Attalo II; *RC* 55, 57, 58, dossier di lettere dei sovrani attalidi ad Attis. Vd. anche [*RC* 18, l. 36]; HATZOPOULOS 1996, II, n. 4, ll. 8, 13, 16; MA 1999, n. 4 = VIRGILIO 2003², n. 9, l. 6; VIRGILIO 2003², n. 25, l. 14; n. 26, l. 43. Per la papirologia vd. BUZÒN 1984, pp. 25-26, 243.

³⁶³ In **II.4** l'ultima parola per cui vi fosse spazio sufficiente sulla stele era ἔσεσθαί, che fu allo stesso modo evidenziata nella parte destra della l. 57 per mezzo di due *vacat*. In *RDGE* 33 (vd. *Apparatus*, l. 19) la prima incisione del verbo

completata anche da una formula datante e da altre informazioni sulla consegna dell'epistola³⁶⁴. È possibile che la scelta dell'autore di II.9 di riferire, eccezionalmente alla fine del testo e prima della clausola di chiusura (A, ll. 57-60 = B, ll. 6-8), l'identità dei due ambasciatori incaricati della diffusione della lettera e delle sue copie riprenda una pratica stilistica già osservata in due epistole attalidi del periodo 185-182 a.C. (RC 47, 49): in quei due testi i sovrani pergameni indicavano tale informazione dopo il saluto formale di chiusura insieme alla formula datante³⁶⁵.

2.2 Questioni di bilinguismo

Come si è accennato, nel mondo greco i Romani dell'età repubblicana preferirono adottare la lingua ellenica nella comunicazione con i rappresentanti locali impiegando il linguaggio proprio della *koinè* ellenistica. Si trattava di una linea politica e diplomatica volta a facilitare e agevolare le relazioni con gli esponenti di una tradizione culturale e linguistica troppo radicata nella società orientale, almeno a livello ufficiale, per essere soppiantata da una lingua e da una cultura imposte dall'esterno. Nell'utilizzare la lingua dei Greci, tuttavia, i Romani non potevano – né intendevano – nascondere le proprie origini linguistiche. Di conseguenza l'avvento dei Romani in Oriente inaugurò un processo di adattamento della lingua ellenica alle esigenze comunicative e amministrative dei Romani e apportò non pochi cambiamenti alle caratteristiche tipiche del greco attraverso l'immissione, talvolta involontaria, di elementi allogeni alla lingua greca nei testi tradotti dal latino. Molto spesso si tentava, attraverso una traduzione letterale di tipo conservativo, di convertire in lingua e in caratteri greci un discorso di cui si pretendeva di preservare nella traduzione la struttura originaria latina, eseguendo quella che secoli dopo, nel codice giustiniano, sarebbe stata definita una *transformatio κατὰ πόδα* ("foot-by-foot translation")³⁶⁶. Venne così a crearsi l'idioma che i linguisti moderni definiscono "Romans' Greek" o "Latinate Greek", un linguaggio che appare greco nella forma e nell'aspetto esteriore e che segue le regole di base della grammatica greca, ma che risente fortemente dell'influenza della lingua latina e dello spirito romano con cui i testi erano originariamente composti³⁶⁷. Si tratta di

ἔρρωσθε fu erasa dal lapicida, che nella versione definitiva decise di iscrivere la clausola finale, isolandola maggiormente, una linea sotto la fine del testo. Vd. nelle epistole ellenistiche WELLES, RC 5, 12, 13, 25, 26, 28, 31, 32, 40, 52, 57, 58; MA 1999, nn. 1, 5, 19 *b-d*, 26*a*; VIRGILIO 2003², nn. 9, 10, 21, 24, 25, 26.

³⁶⁴ WELLES, RC 37, 38, 55, 71; HATZOPOULOS 1996, II, n. 4, ll. 16-17; VIRGILIO 2003², n. 9, l. 6; n. 10, l. 10; n. 25, l. 14; n. 26, ll. 6, 43; n. 34 ll. 30-32.

³⁶⁵ WELLES, RC 47, ll. 13-15: ἔρρωσο· ἰβ', Δύστρου ἰβ'. Ἰ Μένανδρος ἐκ Περγᾶμ[ου]; RC 49, l. 11: ἔρρωσθε· ἀπέδωκεν Μέγων, Ἀνθεστηριῶνος ἔκτηι.

³⁶⁶ Cod. Iust., I, 17, 21: *eas (leges) in Graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt)*; vd. ADAMS 2003, p. 471.

³⁶⁷ SHERK, RDGE, p. 209: «the form and the language are Greek. The spirit and the contents are Roman». MEROLA 2016, p. 105: «La traduzione pedissequa, ai limiti della scorrettezza, secondo Sherk, sembra dipendere,

una situazione analoga a quella osservata da Biville in relazione al testo bilingue di *CIL* IV 3340, xxxii, inciso su una tavoletta cerata pompeiana: «C'est sur ces mécanismes de transfert que reposent le phénomènes de translittération, de traduction et d'emprunt. Mais ce sont eux aussi que créent une espèce de *no man's land* dont les frontières et l'identité linguistique deviennent floues parce qu'il n'est ni grec ni latin, mais composé d'éléments interchangeables, qui coexistent dans la conscience linguistique des locuteurs comme dans une espèce de *supra-langue*»³⁶⁸. Tale premessa ci solleva pertanto dalla pretesa di giudicare, come spesso è stato fatto dalla storiografia moderna, la qualità delle traduzioni proposte nei documenti romani in lingua greca, valutati da alcuni studiosi per la loro correttezza grammaticale e per il loro grado di adesione ai dettami fondamentali della grammatica e dello stile greco, non considerando che l'avvento dei Romani in Oriente plasmò di fatto una nuova lingua che non si pretendeva di presentare come un'imitazione fedele dei modelli precedenti, ma come un loro riadattamento alla luce delle mutate condizioni politiche del Mediterraneo orientale³⁶⁹. Un riadattamento che si traduceva spesso in una maggiore trascuratezza dell'aspetto stilistico, non considerato evidentemente una priorità nella traduzione di testi normativi³⁷⁰. Insieme alla forma epistolare anche la stessa lingua greca che caratterizzava, nella sua nuova accezione, le lettere ufficiali diventò per i Romani uno strumento importante dell'affermazione del potere sulle comunità del mondo ellenico, cui d'altro canto i Romani riconoscevano un superiore prestigio linguistico e culturale.

2.2.1 Caratteri del "Romans' Greek"

Questo nuovo linguaggio si differenziava dal greco classico nell'attestazione di alcuni elementi grammaticali che qui cercherò di illustrare a titolo esemplificativo, tra cui l'omissione ricorrente dell'articolo determinativo, l'uso frequente di forme perifrastiche, l'utilizzo di costruzioni grammaticali non tipicamente greche, la traduzione letterale di espressioni latine o la presenza di prestiti lessicali e calchi³⁷¹.

più che dalla poca abilità degli interpreti, quasi da una scelta politica». Vd. poi HONORÉ 1994², p. 51 ("Latinate Greek"); ADAMS 2003, pp. 362, 465-466 ("Roman Greek").

³⁶⁸ BIVILLE 2008, p. 49.

³⁶⁹ Si veda a tal proposito il duro giudizio espresso da VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 75-76, sul greco della lettera di Flaminio ai Chiretiai (*RDGE* 33), in cui rilevò diciassette errori, e da SHERK, *RDGE*, p. 199, che considerò il documento "carelessly composed". Al contrario, ritengo opportunamente, ARMSTRONG – WALSH 1986, pp. 33-34, difesero la correttezza del greco di Flaminio giudicando che Viereck avesse impropriamente valutato il testo di Flaminio sulla base della propria conoscenza del greco classico, quando invece la grammatica e la sintassi del testo erano concepite nel greco di età ellenistica. Di conseguenza i due autori non esitavano a considerare la lettera in "perfect koinè" (p. 32).

³⁷⁰ LEWIS 1996, p. 210; MEROLA 2016, p. 107.

³⁷¹ Sul bilinguismo greco-latino di età romana e di ambito normativo-istituzionale si veda l'analisi esaustiva di VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 55-88. All'inizio del III millennio il tema del bilinguismo, declinato in tutte le sue accezioni, si è imposto con rinnovato vigore all'attenzione degli studiosi, dando vita a numerosi dibattiti e a nuove ricerche; vd. e.g. ADAMS 2003 e il volume contenente i contributi di RIZAKIS 2008 e BIVILLE 2008.

L'articolo determinativo. L'impiego dell'articolo determinativo da parte dei Romani subì una significativa evoluzione nelle lettere in greco, chiaramente individuabile anche negli esempi della presente raccolta³⁷². Le caratteristiche di questo processo appaiono confrontabili con quelle che si possono osservare in altri contesti in cui l'uso corretto di alcuni aspetti della *koinè* greca, come l'articolo determinativo al posto dell'aggettivo dimostrativo, non aveva trovato una piena applicazione³⁷³. Così come avveniva già in età ellenistica³⁷⁴, nei più risalenti esempi di epistole romane gli scriventi dimostrarono molta accortezza nell'utilizzare correttamente l'articolo greco. Questo si osserva soprattutto nei prescritti delle prime epistole, in cui i sostantivi che definiscono i destinatari – o anche i mittenti, nel caso dei tribuni plebei e del Senato – sono sempre accompagnati regolarmente dall'articolo. L'uso corretto di questo elemento nelle *formulae salutationis* riguarda per lo più le epistole romane datate dall'inizio alla metà del II sec. a.C.³⁷⁵, ma si mantiene anche in alcuni casi della fine del II sec. o dell'inizio del I sec. a.C. (II.1, col ii *ab*, ll. 3-4; III.1, l. 90)³⁷⁶. Già a partire dalla metà del II sec. a.C. alcuni scriventi romani iniziarono però a trascurare l'uso dell'articolo, inaugurando una tendenza alla semplificazione e alla schematizzazione che avrebbe riguardato in particolar modo il saluto formulare del prescritto. Tale semplificazione, attestata per la prima volta in I.4A, si traduceva in una crescente diffusione della formula asindetica e priva di articoli τῶν δεινῶν ἄρχουσι βουλῆι δήμῳ χαίρειν (talvolta anche solo con alcuni di questi tre elementi), molto diffusa nelle epistole romane a partire dall'età sillana e poi per tutto il I sec. a.C. (I.6B; I.7; II.2B; II.3, App. l. 10; II.4A; II.5A; II.6, ll. 2 e 16; II.7; II.8 B.b-e, l. 8; II.10B; Raggi 2006, I, III, IV; *L.Aphr.* 8.25 e 8.31; *RDGE* 60, 67 e 68; *MAMA IX* 13; *Syll.*³ 781, l. 15)³⁷⁷. Nelle altre parti del testo l'impiego dell'articolo appare per lo più corretto nei testi della prima metà del II sec. a.C., mentre nei documenti di epoca successiva si osserva una minore attenzione a questo aspetto della lingua greca, che porta a omissioni dell'articolo sul modello della lingua latina³⁷⁸. Tale soluzione stilistica può talvolta mascherare una scelta operata dallo scrivente nel corso della stesura dei testi, ma appare molto più spesso come la

³⁷² Sull'utilizzo dell'articolo determinativo greco nei testi romani vd. VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 60-61; SHERK, *RDGE*, pp. 16-17; GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 182-192; ADAMS 2003, pp. 515-519. In particolare sul testo greco delle *Res gestae* vd. MEUWESE 1920, pp. 32-55, e CRESCI MARRONE 1977, *passim*.

³⁷³ Vd. MEUWESE 1920, pp. 34-35; GARCÍA DOMINGO 1979, p. 182. Entrambi citano, tra gli altri, gli esempi risalenti al II sec. a.C. di *IG IX.2*, 301 = SHERK, *RDGE* 45 (da Triccala di Tessaglia, in realtà forse un testo epistolare romano), l. 12, [γ]ειτο]νεούσας ταύτη χώραι, e *IG IX.2*, 1109 (da Magnesia di Tessaglia), ll. 59-60, [π]ερὶ τούτου ἀδικήματος, nonché *OGIS* 101 (da Atribi d'Egitto), l. 5, τήνδε ἐξέδραν.

³⁷⁴ Vd. WELLES, *RC*, p. lxx.

³⁷⁵ SHERK, *RDGE* 1, 8, 33, 34, 35, 36, 38, 43 (I.3); I.2, A.ii-v, A.vi c; *SEG* 37, 495; BOUCHON 2014, ll. 9 e 21.

³⁷⁶ VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 60, specificava che l'articolo è di nuovo attestato nei prescritti delle epistole di Traiano, di Adriano e di altri imperatori.

³⁷⁷ *Ibid.* Vd. le epistole di età imperiale *Ischr.Cos*, ED 43 e 137; *IG IV*².1, 89; *IG XII.6*, 164; *SEG* 24, 1108, ll. 10, 15-16, 55; *SEG* 38, 1244, l. 14. Si confrontino poi i decreti della comunità milesia di Egiale (Amorgo), che recano l'intestazione Μειλησίων τῶν Ἀμοργῶν Αἰγιάλην κατοικούντων ἔδοξεν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμῳ (*IG XII.7*, 396, [399], 400, [401], 402, [403, 405], 406-410), con quelli più antichi, che recano invece gli articoli nell'intestazione (*IG XII.7*, 386, 388, 389, 394, 395).

³⁷⁸ SHERK, *RDGE*, pp. 16-17.

conseguenza di distrazioni o di sviste inconsapevoli incorse nella fase di traduzione dei documenti³⁷⁹. Meweuse considerava l'omissione dell'articolo nei testi romani un trasferimento della *brevitas* della lingua latina e in particolar modo del latino epigrafico nei testi di lingua greca³⁸⁰. Tuttavia, a differenza di quanto sosteneva anche Viereck³⁸¹, l'abitudine romana di omettere gli articoli di fronte ai nomi propri di persona, sia greci sia romani³⁸², alle cariche degli ufficiali (e.g. στρατηγὸς ὑπάτος Ῥωμαίων), agli etnici³⁸³ o ai toponimi, ad esempio nei senatoconsulti nel punto in cui è specificato il luogo di riunione del Senato o l'autorizzazione a compiere sacrifici³⁸⁴, non è da considerarsi un'influenza dalla lingua latina, essendo già in greco l'articolo spesso omesso in quei casi, soprattutto nei testi ufficiali³⁸⁵. Nelle formule standardizzate che caratterizzavano i documenti pubblici romani, spesso tradotte letteralmente da originali latini, l'articolo era frequentemente omesso, come nella locuzione che introduce il testo di una delibera senatoria (συνκλήτου δόγμα τοῦτο ἐστὶν οὐκ ὅμοιον) ³⁸⁶, nel riferimento a una decisione presa sulla base di una delibera di un consiglio magistratuale (*de consilii sententia* = ἀπὸ/μετὰ συνβουλίου γνώμης)³⁸⁷ o *ex senatus consulto* (κατὰ δόγμα συνκλήτου)³⁸⁸ – espressione che, benché modellata sulla base della formula ricorrente in greco κατὰ ψήφισμα βουλῆς, ha tuttavia numerosi riscontri completi di articoli³⁸⁹ –, nell'allusione a una o più leggi (*ex legibus* = κατὰ

³⁷⁹ A proposito del prescritto di RDGE 34, ll. 3-4 (δήμαρχοι καὶ ἡ σύνκλητος Τηρίων τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι χαίρειν), vd. HOFMAN 2014, p. 207: «Die Verwendung der Artikel vor den Institutionen Senat, Rat und Volk un deren Fehlen vor den Volkstribunen wirkt willkürlich».

³⁸⁰ MEWEUSE 1920, pp. 42-43; GARCÍA DOMINGO 1979, p. 189.

³⁸¹ *Sermo Graecus*, p. 60.

³⁸² Fanno eccezione BOUCHON 2014, l. 21: περὶ τοῦ Δημοφίλου τοῦ ΦΙΛΩ[- 1/2 -]ΜΟΥ; I.3, l. 23; II.11A, l. 9; *I Aph.* 8.25, l. 40: τὸν Σόλωνα.

³⁸³ Eccezioni significative in BOUCHON 2014, l. 28 (τῶν Περραιβῶν); I.3, ll. 9-10 (τοῖς [A]χαιοῖς), 15 (τοῖς Ἑλλη[σιν]); I.7, ll. 49 e 51 (τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων); II.6, ll. 38, 80-81 (πρὸς τὸν δήμον τὸν Ῥωμαίων); II.9A, l. 43 (τὸ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων).

³⁸⁴ VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 60. Gli esempi sono numerosi: si vedano e.g. le espressioni ἐν κομητίω (RDGE 2, l. 2; RDGE 5, ll. 17-18; RDGE 7, l. 38; RDGE 9A, l. 10; RDGE 10B, l. 2; I.4A, l. 14; [RDGE 15, l. 4]; RAGGI 2001, gr. l. 4; I.7, l. 60), ἐμ βασιλικῆ Πορκία (I.7, l. 6), ἐν Καπετωλίω (II.8 B.b-e, l. 21; RDGE 16, l. 11); ἐν κούριαι Ἰουλίαι (RDGE 26B, l. 39). Eccezioni sono tuttavia rintracciabili in RDGE 2, ll. 33 e 35 (εἰς τὸ Καπετώλιον); III.1, ll. 76-77 (ἐν τῆ βασιλικῆ τῆ Πορκία); II.6, l. 21 (e App.); I.6A, l. e 7 (ἐν τῶι ναῶι τῶι τῆς Πίστεως); RAGGI 2001, gr. l. 25 (ἐν τῶι Καπετωλίω); MITCHELL 2005, ll. 5-6 (ἐν τῶ κομητίω); RDGE 27, ll. 4-5 (ἐν τῶ ναῶ τῶ τῆς Ὀμονοίας).

³⁸⁵ GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 186-189, comparava i casi senza articolo della nota precedente alle espressioni delle iscrizioni attiche ἐν πόλει, ἐμ πρυτανείω.

³⁸⁶ Vd. *supra*, pp. 384-385.

³⁸⁷ I.6A, l. e 13 (totalmente in lacuna); I.7, ll. 29, 39, 42-43, 55-56; III.1, ll. 78 e 97; II.5B, ll. 2-3; II.6, l. 98; II.8 A.a., ll. 37-38. Vd. inoltre SHERK, RDGE 12, ll. 47-48; RDGE 15, l. 13 (ἀπὸ συνκλήτου γνώμης).

³⁸⁸ La locuzione κατὰ δόγμα συγκλήτου è attestata in SHERK, RDGE 9A, ll. 53-54; III.1, ll. 77-78 (κατὰ συγκλήτου δόγμα); RDGE 16, l. 22; McCabe, *Ephesos* 4, 5, ll. 5 e 9. Vd. inoltre I.6A, l. J 2: - - - συν[κλήτου δό]γμα - - -. Vd. anche *infra* sulle espressioni ἐξ συνκλήτου δόγματος/ἐξσυγκλήτου δόγματος.

³⁸⁹ Vd. VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 60. Gli esempi romani sono: SHERK, RDGE 7A, l. 46 (κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα); RDGE 15, l. 12 (κατὰ τὰ τῆς συγκλήτου [δόγματα...]); I.7, ll. 3 e 34 (κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα); nella stessa III.1, ll. 27-28 (κατὰ τὸ δό[γμα τῆς συγκλήτου...]) e 85 (κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα); II.6, l. 92 (κατὰ τὸ διάτα[γμα...]); RAGGI 2001, gr. ll. 8, 21-22 (κατὰ τὸ τῆς συγκλήτου δόγμα) e 25 (κατὰ τὸ διάταγμα).

νόμους)³⁹⁰, o ancora nel caso della traduzione della formula *gratiam amicitiam societatemque renovare*, resa con χάριτα φιλίαν συμμαχίαν ἀνανεώσασθαι³⁹¹, della locuzione – riferita agli ambasciatori stranieri – *virī boni et amici a populo bono et amico socioque nostro*³⁹², dell'avverbio *coram* (κατὰ πρόσωπον) relativo a un confronto diretto con gli emissari³⁹³. L'omissione dell'articolo, tuttavia, poteva essere casuale e non regolare, come si nota dagli esempi citati in queste note, in cui alcune formule recano gli articoli utilizzati correttamente, mentre altre locuzioni, anche prossime nel testo alle espressioni complete di articoli, ne sono prive³⁹⁴; il caso più evidente in questo senso è in **III.1**, ll. 76-78: [...] ἐν τῇ βασιλικῇ τῇ Πορκία [– – – – – – – – – – ἡ]μέρας τυχούσ[ης ἐε]ράς κατὰ συνκλήτου [δόγμα – – – – – – – – – – ἀπὸ συμβουλί]ου γνώμης γνώμην [...]. Inoltre secondo Viereck soltanto in rare occasioni i Romani riproducevano correttamente l'uso dell'articolo in posizione attributiva, talvolta omettendolo prima del genitivo di specificazione (e.g. ὁ δῆμος Ῥωμαίων) o concordandolo con esso (ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων)³⁹⁵. Un simile impiego dell'articolo non può però essere considerato totalmente scorretto, essendo ampiamente attestato nel greco tardo-classico e ellenistico. Soltanto nel caso di una totale omissione di articoli si può pensare dunque a un'influenza diretta dal latino (e.g. δῆμος Ῥωμαίων)³⁹⁶.

Vd., nel caso di decisioni contrarie ai provvedimenti senatori, **III.1**, ll. 7-8 (παρὰ τὰ τῆς συνκλήτου δόγματα); *RDGE* 15, ll. 20-21, 26-27 (παρὰ τὸ δό[γ]μα τῆς συγκλή[τ]ου).

³⁹⁰ SHERK, *RDGE* 9, ll. 50, 57, 63, 66; RAGGI 2006, I, l. 10; vd. tuttavia le espressioni complete di articoli in *RDGE* 15, ll. 39, 52-53; *RDGE* 16, ll. 11-12; RAGGI 2001, gr., l. 19; *RDGE* 35, l. 12; **I.7**, ll. 31-32, 67 (κατὰ τὸν τῆς μισθώσεως νόμον).

³⁹¹ SHERK, *RDGE* 9, ll. 18-19, [41-42], 60-61; *RDGE* 15, ll. 9, 55-56; **I.6A**, ll. D 2-3; **I.6B**, col. i, l. 12; **II.6**, l. 71; **II.8 B.b-e**, ll. 16-17, 20. Pur non essendo proprio del greco attico, l'accusativo χάριτα, che ricorre in un contesto differente anche in *RDGE* 33, l. 13, e in **II.2**, l. 13, era comunemente in uso tra gli altri popoli greci; vd. Moer., p. 231 Bekker: χάριν Ἀπτικοί, χάριτα Ἑλληνες. Hiller, *Syll.*³ 741, nota 14, definì χάριτος un *barbarus adiectivus*, mentre VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 59, lo attribuì più precisamente alle genti ioniche. Nel greco letterario e anche in alcuni testi epigrafici romani si trova la forma più comune χάριν (RAGGI 2001, gr. ll. 13-14; **II.3**, l. 26). Per le attestazioni del genitivo χάριτος vd. *RDGE* 35, l. 15; *RDGE* 60B, ll. 11-12; per il dativo χάριτι vd. **II.5B**, l. 6.

³⁹² Vd. *supra*, p. 383 e relative note; GARCÍA DOMINGO 1979, p. 184.

³⁹³ SHERK, *RDGE* 7, ll. [42], 44, 56; *RDGE* 10B, ll. 6, 9; [**I.6A**, ll. d 1-2]; **II.6**, l. 70.

³⁹⁴ Vd. le note precedenti in relazione a *RDGE* 2, **III.1**, *RDGE* 15 e RAGGI 2001.

³⁹⁵ VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 60-61. L'articolo è concordato con il genitivo di specificazione in SHERK, *RDGE* 1B, l. 5: τὴν πόλιν τῶν Δεελφῶν; BOUCHON 2014, l. 28: τῶι τε στρα[τηγ]ῶι τῶν Περραιβῶν; *RDGE* 16, l. 44 (τοῦ δήμου τῶν Ῥωμαίων καὶ τοῦ δήμου τῶν Ἀστυπαιαίων), benché nella stessa iscrizione spesso vi sia scritto correttamente τῶ δήμῳ τῶ Ἀστυπαιαίων alla l. 27, ὁ δῆμος ὁ Ἀστυπαιαίων alla l. 31, τῶ δήμῳ τῶ Ῥωμαίων alla l. 32, ὁ δῆμος ὁ Ῥωμαίων alla l. 35, τ]οῦ δήμου τοῦ Ἀστυπαιαίων alla l. 36; MITCHELL 2005, ll. 6 e 8-9 (τῶ δήμῳ τῶ Ῥωμαίων καὶ τῶ κοινῶ τῶν Λυκίων), 17-18 e 66-67 (τοῦ κοινοῦ τῶν Λυκίων), 24 e 26 (τῶ κοινῶ τῶν Λυκίων); *RG, Mon. Anc.*, gr. III, ll. 14-15: τοῦ δήμου τῶν Ῥωμαίων. È invece omesso in posizione attributiva in *RDGE* 33, ll. 3-4: τὴν τε ἰδίαν καὶ (τὴν) τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων προαίρεσιν; *RDGE* 16, l. 41: ὁ δῆμος (ὁ) Ῥωμαίων; *L.Aph.* 8.27, ll. 24, 59, 72: πρὸς τὴν φιλίαν (τὴν) το[ῦ] δήμου τοῦ Ῥωμαίων; nell'espressione ἐν τῇ φιλίαι (τῇ) τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων, che ricorre in CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Cnidos*, III, ll. 33-34; **I.6B**, col. ii, l. 3; **I.7**, l. 51; *SEG* 39, 1290, ll. 34-35.

³⁹⁶ MEWEUSE 1920, pp. 39-41, 54; ADAMS 2003, p. 517.

Le forme perifrastiche. Un'altra caratteristica tipica del "Romans' Greek" è l'uso frequente di forme verbali perifrastiche composte da un participio aoristo o perfetto + εἶναι laddove la lingua greca avrebbe richiesto soltanto una forma verbale semplice. Da un lato il greco possedeva già proprie forme perifrastiche nei tempi congiuntivo e ottativo del perfetto, nonché alla terza persona plurale del perfetto e del piuccheperfetto medio-passivi³⁹⁷, di cui si trova un riscontro nei testi romani nell'attestazione di ἔσταμένον ἦι (II.9A, l. 51; [B, l. 1]), che tuttavia Fredrich a buon diritto intendeva come la traduzione di *constitutum sit*³⁹⁸. Dall'altro lato la presenza in questi documenti di altre forme perifrastiche più rare nella lingua greca induce a ipotizzare un'influenza diretta della lingua latina sul testo tradotto³⁹⁹, come nelle attestazioni di γεγονός ἐστίν (RDGE 9B, l. 59; I.6A, l. a 4; II.6, l. 18; III.1, l. 93), γενόμενόν ἐστίν (I.7, ll. 59-60), γεγονότα ἐστίν (Raggi 2001, gr. l. 21), προσηγορευμένος ἐστίν (I.7, ll. 17-18), ὑπεξηρημένη ἐστίν (I.7, l. 33), ἐνφοδομημένον ἐστίν (III.1, ll. 94-95), πεπραγμένα ἐστίν (II.4, l. 46), προσηλωμένος ἦν (I.6A, l. e 6), συγκεχωρημένα ἦν (II.8 B.b, ll. 18 e 22) e κεκριμένον ἦν (RDGE 9A, l. 29).

La congiunzione. Parimenti importante è poi l'uso delle congiunzioni coordinanti καί e τε, le quali spesso appaiono inserite arbitrariamente nei testi romani. Infatti tali congiunzioni, che di norma rendono rispettivamente l'*et* e il *que* enclitico del latino, sono talvolta impiegate come se fossero del tutto equivalenti, senza tener conto della loro originaria valenza semantica nel greco⁴⁰⁰. Un chiaro esempio di questa tendenza riguarda l'attestazione del τε all'inizio di una proposizione dopo il primo elemento della frase, come si osserva in diversi punti in I.7 (l. 21, ταύτας τε [...]; ll. 36 e 38, ἔκτος τε τούτων [...]; l. 54, ὅσα τε [...]). Analogamente nella formula utilizzata dal Senato per richiamare gli interessi dello Stato romano e la *fides* dei magistrati in relazione alle future decisioni dei suoi delegati ricorrono indifferentemente le due congiunzioni, con un uso preponderante di τε nei testi databili a partire dalla metà del II sec. a.C.: οἱ ἄν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων καὶ τῆς ἰδίας πίστεως φαίνονται (RDGE 2, l. 13); οὕτως καθὼς ἄν αὐτῶι ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ἰδίας φαίνεται (RDGE 7, ll. 50-51; I.5, ll. 15-16; I.7, ll. 67-69; II.6, ll. 122-124; II.8 B.b-e, ll. 25-26; III.1, ll. 73-74; Raggi 2001, l. 31). Quando le due congiunzioni si presentano in posizione ravvicinata, ovvero τε καί, talvolta separate da un solo elemento (τε – καί), si può ipotizzare una derivazione di questa forma dalla lingua latina, in quanto non raramente le congiunzioni *et* e *-que* ricorrevano in posizione ravvicinata, ma talvolta si può attribuire questo modo di riprodurre la coordinazione in greco anche a una certa ridondanza stilistica. In quest'ultimo caso una delle due congiunzioni dovrebbe essere più correttamente omessa. Un esempio significativo è attestato nel *sc de Asclepiade sociisque*,

³⁹⁷ Vd. GARCÍA DOMINGO 1979, p. 252; THREATTE, *GAI*, II, pp. 450, 453, 467-468.

³⁹⁸ *Milet* I.2, 3 (app.). Nell'iscrizione non vi sono infatti ragioni, in una proposizione finale proiettata al futuro, per collocare in quel punto un congiuntivo al tempo perfetto.

³⁹⁹ GARCÍA DOMINGO 1979, p. 253.

⁴⁰⁰ VIREECK, *Sermo Graecus*, p. 69; SHERK, *RDGE*, p. 17; GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 206-221.

in cui la locuzione *venire mittereque* del testo latino (Raggi 2001, lat. l. 19) è resa in greco con la doppia coordinazione παραγίνεσθαι καὶ ἀποστέλλειν τε (Raggi 2001, gr. l. 28)⁴⁰¹. Probabilmente l'attestazione di questo tipo di coordinazione anche in alcuni documenti composti da individui greci in tarda epoca ellenistica o in età romana rivela un'influenza dal "Romans' Greek"⁴⁰². In generale nei testi romani prevale la coordinazione di tipo asindetico, risultato sia di un'influenza dal latino sia di un minor utilizzo della coordinazione nella *koinè* ellenistica⁴⁰³, pur non mancando esempi di formazioni polisindetiche nelle quali il nesso coordinante è costituito tanto da καὶ quanto, talvolta più impropriamente, da τε⁴⁰⁴, ovvero anche da una combinazione di asindeto e congiunzione. Nelle epistole romane il riferimento ai destinatari del testo, alle loro mogli e ai loro figli, ad esempio, è attestato in **I.1** – accogliendo le restituzioni proposte – nella forma polisindetica [καὶ αὐτοὺς καὶ γ]υναῖκας καὶ τέκνα (l. 7), così come si osserva anche in **II.3**, ll. 28–29 (αὐτοῦ τε καὶ γυνα[ικὸς καὶ υἱ]ῶν τριῶν καὶ τῆς ὑπαρχο[ύ]σης), mentre in **I.6A**, ll. c 1–2 – in una parte che forse riproduce l'"Empfängerformular" degli emissari tassi – è riportato attraverso l'asindeto ἑαυτοὺς τέκνα συνβίους. La formula latina *gratiam amicitiam societatemque renovare* è in qualche caso tradotta letteralmente con χάριτα φιλίαν συμμαχίαν τε ἀνανεώσασθαι (*RDGE* 9, ll. 18–19; *RDGE* 15, ll. 55–56; **III.1**, l. 3), dove i tre elementi correlati sono separati, secondo l'abitudine latina, da una sola congiunzione dopo una serie di asindeti⁴⁰⁵, mentre talvolta – persino all'interno dello stesso testo – è attestata in forma completamente asindetica (*RDGE* 9, ll. 60–61; **II.6**, l. 71; **II.8 B.b–e**, ll. 16–17, 20)⁴⁰⁶.

Le concordanze. Un'ulteriore abitudine linguistica già entrata in uso nell'idioma greco nelle epoche precedenti e il cui impiego si consolidò ulteriormente in età ellenistica indusse alcuni traduttori di epistole e documenti ufficiali romani, sulla scia di questa evoluzione, a infrangere la regola canonica secondo cui un nominativo neutro plurale avrebbe richiesto in greco il verbo al singolare⁴⁰⁷. Gli esempi nei testi romani non sono molti e riguardano per lo più il senatoconsulto in **II.6**: [τ]αῦτα πάντα κύρια ὄσιν, l. 54; [ταῦτα πάντα κύρια ὑπάρ]χωσιν, ll. 96–97; ἴν[α ταῦτα] οὕτως γίν[ω]νται, ll. 113–114⁴⁰⁸. Più marcatamente attribuibile a una derivazione dalla lingua latina, in cui le desinenze del dativo e dell'ablativo plurali dei participi perfetti sono

⁴⁰¹ GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 208–210. Vd. altri esempi della coordinazione ridondante τε καὶ in *RDGE* 38, ll. 23–24; **II.1**, col. ii *ab*, l. 5; **I.6B**, col. i, ll. 3, 18; **II.3**, l. 28; **II.10B**, l. 10; *Aphrodisias and Rome* 8, ll. 54, 60; *RDGE* 70, l. 15.

⁴⁰² E.g. *Syll.*³ 656, l. 26; **I.4 A.b**, l. 5; *I.Cret.* III.4, 9, ll. 46, 80; **II.1 d+e**, l. 10; *I.Ephesos* 8, l. 48; vd. inoltre Plut., *Flam.*, 5, 7.

⁴⁰³ GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 274–275.

⁴⁰⁴ E.g. **I.6**, l. E 11: ἔχειν ἔξειν τε δώσειν τε.

⁴⁰⁵ Vd. inoltre le locuzioni [νωμ]ῶνται ἔχωσιν καρπίζωνται τε in **III.1**, l. 58, e [ἔχειν] κατέχειν καρπίζεσθαι τε (l. 67), traduzioni di *habere possidere fruique*, da confrontare con ἔχειν κατέχειν τε καρπίζεσθαί τε in *I.Cret.* III.4, 9, l. 54.

⁴⁰⁶ Vd. GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 212–213.

⁴⁰⁷ *Ibid.*, p. 145; ADAMS 2003, p. 516.

⁴⁰⁸ Vd. inoltre *RDGE* 2, ll. 18–19: ἃ αὐτῶν ἐγε[γ]όνεισαν.

identiche per i tre generi, è invece l'errore di concordanza commesso in **I.7**, ll. 4-5 (περὶ ἀντιλογιῶν ... γεγονότων), laddove il sostantivo femminile avrebbe dovuto essere accompagnato da un participio perfetto anch'esso al femminile (γεγονυῖων)⁴⁰⁹. Un simile difetto di concordanza può essere all'origine anche della traduzione della formula *scribundo adfuerunt* con le due varianti che recano il participio medio al dativo (γραφομένῳ παρήσαν) o al genitivo (γραφομένου παρήσαν), entrambe utilizzate in non pochi casi⁴¹⁰. La prima soluzione appare la più corretta dal punto di vista grammaticale in considerazione del dativo richiesto normalmente in greco dal verbo πάρειμι e rappresenterebbe anche la migliore traduzione dell'ablativo gerundio retto da *adsum*. L'impiego del genitivo potrebbe riflettere invece la volontà di tradurre il gerundio latino con un genitivo assoluto, di cui il soggetto – un termine che richiama i documenti composti dalla commissione – sarebbe rimasto sottointeso⁴¹¹.

2.2.2 I latinismi nei testi romani in greco

Una caratteristica tipica dei documenti romani in lingua greca è poi la presenza, ancorché rara, di veri e propri calchi semantici dal latino⁴¹². Il complemento di limitazione *ex senatus consulto* è talvolta tradotto in greco con ἐκ συγκλήτου δόγματος⁴¹³, ma in due casi la preposizione resa con ἐξ in seguito all'assimilazione alla consonante seguente sembra richiamare direttamente l'originale particella latina. In realtà a partire dalla fine del V sec. a.C. nella lingua greca e in particolare nelle iscrizioni attiche si trovano già attestate tutte e tre le forme relative all'incontro di ἐκ con il *sigma*, vale a dire le varianti ἐκ + σ-, ἐξ + σ- o la crasi ἐξ-⁴¹⁴. Nelle

⁴⁰⁹ GARCÍA DOMINGO 1979, pp. 146-147.

⁴¹⁰ Il dativo ricorre in *RDGE* 2, ll. 3-4 e 14-15; [*RDGE* 9, ll. 10-11; *RDGE* 10B, l. 3]; **I.6A**, l. a 5; RAGGI 2001, gr. l. 4; *RDGE* 26B, l. 39; *RDGE* 27, l. 5 (γραφομένοις). Il genitivo è attestato invece in **I.4A**, ll. 14-15; *RDGE* 5, l. 19; *RDGE* 7, l. 38; **I.7**, l. 61; *RDGE* 29, l. 4 (γραφομένων). Vd. *supra*, p. 75 e nota 233.

⁴¹¹ Nello stesso testo di età triumvirale che reca la formula γραφομένοις παρήσαν il dativo è tuttavia ancora una volta preferito per tradurre l'ablativo assoluto della formula datante *Lucio Marcio Censorino et Caio Calvisio consulibus*, resa impropriamente con Λευκίῳ Μαρκίῳ Κησωρίῳ καὶ Γαίῳ Καλουησίῳ ὑπάτοις (*RDGE* 27, ll. 3-4). Analoghi esempi sono rintracciabili in CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Delphi*, B, l. 21 (<ῶι> Γαίῳι Μαρίῳι καὶ Λευκίῳι Οὐαλερίῳι ὑ[πάτοις]), in *RDGE* 70, ll. 12-13 (Λουκίῳ Σύλλῳ τὸ δε[ύτε]ρον ὑπάτῳ) e nel testo greco delle *Res gestae* (Mon. Anc., gr. I, ll. 5-6; III, ll. 4 e 11-14; VI, l. 23); vd. MEUWESE 1920, pp. 59-63; GARCÍA DOMINGO 1979, p. 160; ADAMS 2003, p. 504.

⁴¹² In generale sui vocaboli latini entrati a far parte della lingua greca, prevalentemente letteraria e volgare, vd. VISCIDI 1944, *passim*. L'autore, *ibid.*, pp. 30 e 45, osserva che il primo vocabolo latino acquisito dalla lingua greca come prestito lessicale fu *modius* (gr. μόδιος), mutuato dalla metrologia romana, che ritroviamo anche nell'epistola **II.2**, l. 10. Esso sarebbe comparso per la prima volta nell'opera di Dinarco, nel IV sec. a.C. (Din., I, 43: μέδιμνοι Gibbon, μόδιοι codd.), e sarebbe attestato poi fino al IV sec. d.C. nei papiri e nei testi letterari. Nel greco epigrafico, tuttavia, il vocabolo risulta utilizzato almeno fino al VI-VII sec. d.C.: vd. *SB* XIV 11480 (V-VI sec. d.C.); *SEG* 34, 1243, l. 30 (V-VI sec. d.C.); *Agora* XXI Ha 44 (fine V-VI sec. d.C.) e 53 (VI-VII sec. d.C.); *Agora* XXI I 24 (fine V-VI sec. d.C.).

⁴¹³ *RDGE* 26B, l. 38; *RDGE* 31, l. 142 (Oliverio integrò il *vacat* alla fine della linea con ἐκ τούτου τοῦ <δόγματος τῆς συνκλήτου>); *RG*, Mon. Anc., gr. II, l. 19.

⁴¹⁴ THREATTE, *GAI*, I, p. 586.

iscrizioni romane dunque l'attestazione delle espressioni ἐξ συγκλήτου δόγματος (I.5, l. 19) o ἐξσυγκλήτου δόγματος (RDGE 15, l. 60) sembrerebbe trarre origine da una traslitterazione dal latino (*transcriptio*) soltanto in relazione alla preposizione del complemento, probabilmente effettuata con la consapevolezza di poter rendere in greco la particella ἐκ anche in questi due modi, nonché da una traduzione *per comparationem* per quanto riguarda il riferimento al *senatus consultum*. Un altro calco è attestato in RDGE 26B, l. 39, nel punto in cui si specifica che la riunione del Senato tenutasi nel giugno del 25 a.C. si è svolta ἐν κουρία Ἰούλια⁴¹⁵. In questo caso la traslitterazione era impiegata per specificare l'edificio preciso, completo di indicazione toponomastica, in cui ebbe luogo la seduta, evitando così di utilizzare il termine tecnico che traduceva in greco il vocabolo latino *curia* (βουλευτήριον), indicante genericamente il luogo di riunione del Senato⁴¹⁶. Mostra certamente meno precisione topografica il testo greco delle *Res Gestae*, in cui la locuzione *in curia Iulia* è tradotta semplicemente con ἐν τῷ βουλευτήτιω⁴¹⁷. Un aspetto importante del bilinguismo greco-latino dei testi romani è poi la traduzione in greco dei nomi delle cariche del *cursus honorum* repubblicano. All'inizio del Novecento Magie individuò tre criteri diffusi in età romana sia tra i Romani sia tra i Greci per tradurre i titoli ufficiali romani in lingua ellenica, vale a dire la resa *per comparationem*, dove il vocabolo latino era riprodotto con il nome della carica maggiormente corrispondente – per competenze e incarichi – all'ufficio romano (e.g. *quaestor* = ταμίας), la traduzione *per translationem* o *interpretationem*, in cui il termine greco, secondo quello che Famerie definisce "approche lexicologique", riproduceva letteralmente il vocabolo latino senza tener conto del suo significato politico-giuridico (*quaestor* = ζητητής), ovvero infine quella *per transcriptionem*, che corrispondeva a una semplice traslitterazione in caratteri greci del vocabolo latino (*quaestor* = κουάιστωρ / κουαίιστωρ / κοιαίιστωρ, *augur* = αὔγουρ)⁴¹⁸. Il metodo maggiormente utilizzato nel dialogo romano-greco appare indubbiamente quello della *comparatio*, attraverso cui gli autori romani tentavano di rendere comprensibili ai Greci, con il maggior grado di precisione possibile, le caratteristiche giuridiche della carica che occupavano. Allo stesso modo anche i Greci utilizzavano più frequentemente la traduzione *per comparationem* per rendere i titoli degli ufficiali

⁴¹⁵ Iscrizioni di epoca imperiale recano la dicitura originale *in comitio in curia Iu[lia]* (CIL VIII, Suppl. IV, 23246, l. 5) e *[in curia I]ul[i]a* (CIL VI.4, 32324, l. 8).

⁴¹⁶ Vd. BONNEFOND-COUDRY 1989, pp. 51-53, 170.

⁴¹⁷ RG, Mon. Anc., lat. VI, l. 18; gr. XVIII, ll. 3, 12-13; vd. CRESCI MARRONE 1977, p. 319. Si veda infine *supra*, pp. 182-183, per il prestito dalla lingua latina πάτρων/πατρωνεία e la sua variante πατρωνήα attestata in II.4, l. 51. Si osserva inoltre che nello stesso decreto abderita (Syll.³ 656) in cui ricorre l'accusativo plurale τοὺς πάτρωνας è attestato anche il calco ἀτρίων in riferimento agli *atria* privati delle case romane (vd. *supra*, p. 315 e nota 22).

⁴¹⁸ MAGIE 1905, p. 2. Vd. le equivalenze più diffuse in VIERECK, *Sermo Graecus*, pp. 70-71; SHERK, RDGE, p. 16. Sulla traduzione di *quaestor* in greco vd. soprattutto FAMERIE 1999, partic. pp. 218-225. VISCIDI 1944, pp. 18-25, argomentava che nella letteratura greca e nella papirologia i termini latini legati all'amministrazione, essendo più generici di quelli propri del lessico tecnico militare, avevano un maggior grado di compatibilità con i vocaboli greci del lessico politico-governativo, potendo di conseguenza incidere in forma minore sulla lingua greca rispetto a quelli dell'altro gruppo; in proporzione a quelli neanche la metà dei vocaboli latini politico-giuridici sopravvisse fino ad entrare in uso nella letteratura e nella lingua volgare del neogreco.

romani che menzionavano nei loro decreti. Una particolare attenzione era posta sui termini temporali delle cariche, per cui il prefisso ἀντι- era preposto al nome della carica nel caso in cui l'ufficio esprimesse un potere prorogato⁴¹⁹. A margine delle considerazioni già sviluppate sul tema delle cariche romane e della loro *comparatio* in greco, è opportuno evidenziare l'importante evoluzione incorsa nella traduzione della titolatura dei magistrati romani nella direzione di una sempre più accentuata semplificazione terminologica. Il titolo di console, tradotto con la locuzione στρατηγὸς ὑπάτος fino all'ultimo quarto del II sec. a.C., fu poi reso semplicemente con il vocabolo ὑπάτος⁴²⁰. Tuttavia tale processo si sviluppò piuttosto lentamente, al punto che nel corso della seconda metà del II sec. a.C. le due forme sembrano coesistere, talvolta anche all'interno degli stessi documenti. Questa tendenza è confermata dalle epistole del presente *corpus*, in cui la locuzione στρατηγὸς ὑπάτος è attestata ancora nelle iscrizioni della metà e della fine del II sec. a.C., in **I.1**, l. 10, in **I.2** A.i-iv, A.v.b, A.vii, e in **III.1**, ll. 60, 62-63, 70⁴²¹, mentre i consoli sono designati dal solo termine ὑπάτος in **I.6A**, ll. d 7, e 5, in **I.7**, ll. 2, 4, 53, 64, e in **III.1**, ll. 11, 23, 86, 89. Come si nota, con il *sc de Itanorum et Hierapytniorum litibus* del 112 a.C. ci troviamo in un momento di passaggio, in quanto il riferimento ai consoli è espresso in entrambi i modi: la definizione στρατηγὸς ὑπάτος è impiegata in riferimento a Pisone soltanto in tre punti ravvicinati del testo nel senatoconsulto attestato alle ll. 55-74, mentre lo stesso personaggio si definisce ὑπάτος sia nel dispositivo da lui emesso alle ll. 75-88 sia nell'epistola che chiude il documento, così come è riconosciuto soltanto come ὑπάτος nella *relatio* degli Ierapitnii alle ll. 1-55⁴²². Nello stesso anno il testo del *sc de collegiis artificum Bacchiorum* distingueva le due cariche ricoperte da Sisenna nell'espressione στρατηγοῦ ἢ ἀνθυπάτου (*RDGE* 15, ll. 59-60) e definiva poi i consoli M. Livio e L. Calpurnio soltanto come ὑπάτοι (ll. 62 e 64). Tuttavia già circa nel 140 a.C. Flaminio era ricordato soltanto come ὑπάτος in *RDGE* 9, ll. 52 e 64, e in un senatoconsulto del 135 a.C. (*RDGE* 10B) il magistrato convocante era designato prima come [στρατηγὸς ὑ]πάτος alla l. 2 e poi soltanto come ὑπάτος alla l. 13. Nel 129 a.C. il console Manio Aquilio si presentò in Asia con il titolo di ὑπάτος sui cippi miliari delle strade della neonata provincia⁴²³; egli recava il medesimo titolo anche nel *sc de agro Pergameno*, forse databile al 129

⁴¹⁹ Si veda *supra*, p. 20, nota 26 per gli esempi epigrafici che distinguono il consolato di Mummio dal suo proconsolato. Vd. inoltre *supra*, pp. 156-157 per la titolatura espressa forse in modo impreciso da Lucullo, il quale in occasione della lettera ai Mopsuestii era presumibilmente *proquaestor pro praetore* (ἀντιταμίας καὶ ἀντιστράτηγος) e non solo ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος come si presenta nell'epistola.

⁴²⁰ HOLLEAUX 1918, pp. 3, 9, 15; MASON 1974, p. 12.

⁴²¹ Si data al 135 a.C. l'attestazione in *RDGE* 10B, l. 2. Gli esempi precedenti risalgono a un periodo compreso tra l'inizio e la metà del II sec. a.C.: *RDGE* 33, l. 1; *RDGE* 35, l. 1; *RDGE* 36, ll. 1-2; *RDGE* 38, l. 1; BOUCHON 2014, ll. 8, 20; Ios., *Ant.*, XIV, 233, a proposito di Caio Fannio (*cos.* 161 a.C.). Vd. le dediche di Lucio Mummio *supra*, p. 340, nota 130.

⁴²² Questa ambivalenza si ritrova anche nella successiva sentenza arbitrale dei Magneti (*I.Cret.* III.4, n. 9), che riprende con notevole libertà il lessico dei testi romani. Mentre alla l. 11 Pisone è definito στρατηγὸς ὑπάτος, alle ll. 20 e [87] ricorre per il console il solo titolo di στρατηγός. Vd. HOLLEAUX 1918, pp. 6-7, nota 3.

⁴²³ *CIL* III 479, 7177, 7183, 7184, 7205; vd. anche, dello stesso anno, *RDGE* 12, ll. 9, 17. HOLLEAUX 1918, pp. 19-23, adduceva inoltre l'iscrizione *IG* XIV 315 da Termini Imerese ([Πόπλιος] Κορήλι[ος Ποπλίου υἱός

a.C. (*RDGE* 12, ll. 9, 17)⁴²⁴. Una analoga tendenza all'essenzialità lessicale riguardò poi il titolo di proconsole o di pretore proconsolare, che perse la qualifica di στρατηγός venendo riconosciuto già nella seconda metà del II sec. a.C. soltanto come ἀνθύπατος⁴²⁵. Holleaux e Mason attribuirono l'attestazione del solo titolo ἀνθύπατος all'ultimo quarto del II sec. e al I sec. a.C. anche alla luce delle diverse datazioni attribuite a **I.3** (ca. 116 a.C.) e a **III.1** (139 o 133 a.C.), ma la cronologia che qui si accoglie per le lettere di Quinto Fabio Massimo a Dime, in cui egli si definisce ἀνθύπατος Ῥωμαίων (**I.2** A.vi.c; **I.3**, l. 3) mostra che questa evoluzione è da anticipare almeno all'inizio della seconda metà del II sec. a.C. Tuttavia il titolo composto di στρατηγός ἀνθύπατος, seppur gradualmente sostituito dalla forma più sintetica, non scomparve del tutto, ritornando, ad esempio, nell'epistola di Oppio ai Plarasei-Afrodisei dell'85-84 a.C (**II.4**, ll. 2-3), benché riportato singolarmente come ἀνθύπατος Ῥωμαίων στρατηγός, e di conseguenza anche in un decreto locale che menziona Oppio⁴²⁶. Questi cambiamenti si manifestarono anche nei testi greci (dediche onorarie o decreti) che riproducevano, talvolta interpretandola liberamente, la titolatura degli ufficiali romani riportata nei documenti che ricevevano da questi o nota attraverso il contatto diretto con tali individui⁴²⁷. Le dediche iscritte presso il santuario di Claros in onore di alcuni romani dimostrano che ancora all'inizio del I sec. a.C., negli anni Novanta, tra le popolazioni greche era diffusa la titolatura più ridondante στρατηγός ἀνθύπατος⁴²⁸, mentre nelle dediche degli anni Sessanta, Trenta e Venti ricorre soltanto il titolo ἀνθύπατος⁴²⁹. Diversamente, nelle iscrizioni delle forme στρατηγός ὕπατος / στρατηγός ἀνθύπατος e ὕπατος / ἀνθύπατος convivono indistintamente sia nel II sia nel I sec. a.C. e l'attestazione di στρατηγός ἀνθύπατος si registra in un caso anche in un testo dell'inizio del I sec. d.C.⁴³⁰ Tuttavia è evidente la netta preponderanza a Delo della forma semplice

Σκιπίων Ἀφρικᾶνός ὕπατος [...]; 147 a.C.?) come probabile prova della tendenza all'essenzialità nella resa del titolo di console, ma lo stato lacunoso dell'iscrizione e la sua cronologia incerta lo indussero più prudentemente a considerare le iscrizioni di Manio Aquilio come le prime attestazione certe di ὕπατος.

⁴²⁴ Per altre attestazioni più recenti, dal 105 a.C. all'età augustea, del titolo semplice vd. SHERK, *RDGE*, p. 384, s.v. ὕπατος.

⁴²⁵ Il titolo semplice di στρατηγός qualificava invece il pretore con *imperium* pretorio; vd. HOLLEAUX 1918, p. 126.

⁴²⁶ *LAphr.* 8.3, *b.i.*, l. 1: στρατηγός ἀνθύπατος Ῥωμαίων; vd. *supra*, pp. 181-185. Non è possibile valutare in *IG XII.8*, 189b, del I sec. a.C., il testo alla l. 16 [- - - στρα]τηγοῦ ἀνθυπάτου [- - -], in quanto i due vocaboli, seguiti da una lacuna nella linea successiva, potrebbero anche essere separati da una congiunzione coordinante, come in CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Cnidos*, III, l. 22: στρατηγός ἀνθύπατός τε [...].

⁴²⁷ Vd. HOLLEAUX 1918, pp. 25-45.

⁴²⁸ FERRARY 2000a, nn. 1-2, pp. 334-339: basi di statue equestri in onore dei proconsoli C. Valerio Flacco (al più tardi del 95 a.C.) e di L. Valerio Flacco (94-93 a.C.?).

⁴²⁹ *Ibid.*, nn. 5, 6, 7, 9: basi di monumenti dedicati a L. Valerio Flacco (62 a.C.), Q. Tullio Cicerone (61-59 a.C.), M. Tizio (34-32 a.C.?), Sesto Apuleio (24 o 22 a.C.).

⁴³⁰ La forma στρατηγός ὕπατος / στρατηγός ἀνθύπατος è attestata tra il 185 ca. e il 179 a.C. in relazione a Scipione Asiatico (*IDelos* 428, l. 13; 442b, l. 100), talvolta definito anche più semplicemente στρατηγός (*IDelos* [427, l. 12]; [428, ll. 4]; 439a, ll. 81, 82; 442b, ll. 90, 91; 443Bb, ll. 17, [18]), ma anche in *IDelos* 442b, l. 102 (179 a.C.), 468bis, l. 7 (ca. 175 a.C.), 1604bis, l. 2 (ca. 85 a.C.), 1608, ll. 2-3, 1626, ll. 3-4 (inizio I sec. d.C.), 1679, l. 1 (fine II-inizio I sec. a.C.), 1700, ll. 2-3 (*paullo post* 97 a.C.), 1842, l. 3 (134 a.C.?), 1845, ll. 2-3 (110-109 a.C.), 1854, l. 1 (fine I sec. a.C.).

ὑπάτος / ἀνθύπατος nei documenti del I sec. a.C. e in particolare della formula datante ἐπὶ ὑπάτων in quattro esempi degli anni 97-93 e 74 a.C. Questa ricorreva già nel senatoconsulto sugli Astipalei (105 a.C.)⁴³¹ e si ritrova poi nel testo dell'alleanza tra Roma e Tirreo (94 a.C.)⁴³², nella traduzione del *sc de Asclepiade sociisque* (78 a.C.)⁴³³ e nel cd. *sc de Issaeis* (56 a.C.)⁴³⁴. La forma estesa στρατηγὸς ἀνθύπατος ricorre infine in altre quattro iscrizioni del I sec. a.C. erette nel mondo greco in onore di ufficiali romani, di cui due attribuibili agli anni Novanta⁴³⁵, una dedicata a Silla nell'85/84⁴³⁶ e la più recente del 55 a.C.⁴³⁷

Poche eccezioni potevano in qualche caso essere rese in greco anche per semplice *transcriptio*. Il caso più importante riguarda il termine *dictator*, il quale – non esistendo nel lessico giuridico greco un concetto equivalente – fu sempre trascritto in caratteri greci con δικτάτωρ, vocabolo che naturalmente ricorre soltanto nei testi relativi a Silla ([I.6B, col. i, l. 14]; II.5A, l. 3; II.6, ll. [2], 15, 19, [36], 44, 76, [92], 105, 127)⁴³⁸ e a Cesare (II.8 B.b, l. 7; [II.10A, l.1; II.11A, ll. 1, 13]; II.11B, l. 1)⁴³⁹. Il termine *imperator* veniva normalmente tradotto per *comparationem* con αὐτοκράτωρ⁴⁴⁰, ma in un caso particolare il vocabolo fu traslitterato in ἰμπεράτορας (I.6B, col. i, l. 11), che presentava la terminazione corretta dell'accusativo plurale in greco. Questa forma è piuttosto rara in greco e appare attestata in altri tre testi non epistolari a partire dagli anni Ottanta del I sec. a.C., associata prima a Silla, poi al suo legato L. Licinio Murena⁴⁴¹. Un ambito di riferimento così limitato cronologicamente porterebbe a pensare che l'uso di questo titolo traslitterato ed eccezionalmente non tradotto si sia diffuso nel mondo greco – in modo parallelo rispetto al vocabolo tradizionale, che continuò a essere utilizzato⁴⁴² – esclusivamente ad opera di

La variante ὑπάτος / ἀνθύπατος ricorre invece in *IDelos* 1429a, col. i, ll. 12, 19, 22, 23, 25, 32 (155-154 a.C.?), 1441, col. i, ll. 104, 107 (ca. 150 a.C.?), 1449d, l. 7 (*post* 166 a.C.), 1450a, l. 66 (140-139 a.C.), 1458, ll. [11], 22 (*post* 166 a.C.), 1587, l. 3 (48 a.C.), 1737, l. 3 (57-56 a.C.), 1757, l. 1 (97 a.C.), 1758, l. 10 (74 a.C.), 1763, l. 13 (94 a.C.), 1764, l. 15 (93 a.C.), 1853, l. 4 (87-83 a.C.), 1859, l. 4 (I sec. a.C.), 1862, l. 1 (I sec. a.C.?).

⁴³¹ RDGE 16, l. 15.

⁴³² *Syll.*³ 732 = IG IX.1².2, 242, l. 2; vd. HOLLEUX 1918, pp. 23-25.

⁴³³ RAGGI 2001, gr. l. 1.

⁴³⁴ RDGE 24A, l. 1.

⁴³⁵ *IvO* 327, l. 6 (ca. 98 a.C., per Mucio Scevola); IG XII.8, 241, ll. 3-4 (93-92 a.C., per L. Giulio Cesare).

⁴³⁶ ILS 8771 = McCabe, *Halikarnassos* 92, l. 3.

⁴³⁷ FD III.4, 254 = CID IV 129 (in onore di Quinto Ancario *Q.f.*).

⁴³⁸ Vd. anche IG XIV 1297 (da Roma), l. 31; [TAM II.3, 899, l. 2]. Vd. poi MAGIE 1905, p. 34.

⁴³⁹ Vd. inoltre IG II² 3222, l. 3; IGR IV 929 = McCabe, *Chios* 162, l. 5; *I.Pergamon* II 379/380, l. 4; *I.Thespiai* 420, l. 3; *I.Aph.* 1.1, l. 3; SEG 39, 1290 (da Sardi), ll. 5, 31, 74; [IG VII 62, l. 2; IOSPE I² 691, l. 10].

⁴⁴⁰ Vd. MAGIE 1905, p. 13; DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, p. 47, nota 3; MASON 1974, p. 117.

⁴⁴¹ AD XXIII A, 1968, pp. 293-294 (da Acrefia, ca. 87-85 a.C.), [ἡ] πόλις [A]κραφιέ[ω]ν Λεύκιο[ν Κορνήλιον Λευκίου υἱὸν Σύλλαν ἰμπεράτορα τῶν ἑαυτῆς σωτῆρα] καὶ εὐεργέτην, IG XII.1, 48 (da Rodi, 82-74 a.C.), ll. 5-6, καὶ ποτὶ Λεύκιον Δικίνιον Λευκίου υἱὸν Μουρήν[αν] ἰμπεράτορα πρόξενον καὶ εὐεργέταν τοῦ δά[μου], IG V.1, 1454 (da Messene, *post* 81 a.C.), [ἅ] π[ό]λις Λεύκ[ιο]ν Δικίνιον [Λ]ευκίου [υἱ]ῶν Μουρήναν ἰμπεράτορα, τὸν αὐτᾶς εὐεργέταν.

⁴⁴² Silla fu onorato dai Tespiesi come αὐτοκράτωρ in *I.Thespiai* 397, l. 4, e anche Murena fu riconosciuto con quel titolo in un'iscrizione onoraria da Cauno (*I.Kaunos* 103, l. 3).

Silla e di Murena, essendo poi abbandonato una volta esauritasi la loro azione in Oriente⁴⁴³. A Roma tuttavia il titolo più ordinario di ἀυτοκράτωρ continuò a essere utilizzato dal Senato sia nel corso della vita dello stesso Silla (I.6A, l. e 14; II.6, l. 106) sia anche successivamente, come si nota dal fatto che in I.7, l. 39 i consoli del 73 a.C. lo definirono con quel termine.

2.2.3 I modi di esprimere la filiazione

Infine è opportuno rivolgere nuovamente lo sguardo all'onomastica riportata nei testi romani estendendo l'analisi dalle sole *formulae salutationis* e dai nomi degli scriventi romani – molto spesso recanti una filiazione di tipo latino talvolta completa persino di *cognomen* – all'onomastica relativa agli altri individui romani e greci citati nelle lettere e nei documenti ufficiali romani della tarda Repubblica. In generale in queste iscrizioni si osserva una vasta eterogeneità nel modo di riportare la filiazione sia dei soggetti romani sia degli individui greci, al punto che praticamente ogni caso possibile appare attestato. Di norma la filiazione degli individui romani era resa, come si è detto, con il genitivo del nome del padre accompagnato da υἱός, ma in alcuni casi nei nomi romani la filiazione era espressa alla maniera greca con il genitivo semplice del nome del padre. Oltre ai pochi esempi in cui gli autori delle epistole decidono di presentarsi con la filiazione greca⁴⁴⁴, questa eventualità si manifesta soprattutto nei *senatus consulta* laddove compaiano liste di nomi romani in sequenza, come ad esempio negli elenchi dei senatori *qui scribundo adfuerunt* o dei membri dei *consilia* magistratuali. In tal caso si può immaginare che nella stesura della versione tradotta i responsabili della redazione dei testi avessero stabilito di omettere per tutti i nomi di un determinato gruppo la traduzione di *filius* al fine di rendere gli elenchi meno verbosi, soprattutto nel caso in cui l'onomastica fosse già arricchita dall'indicazione della tribù. Questa scelta redazionale poteva riguardare sia le liste più lunghe sia quelle più brevi. In quest'ultima eventualità non è escluso che tale decisione sia stata motivata dalla volontà di adeguare, per mezzo di un'"accomodation" linguistica, i criteri onomastici a quelli in vigore presso le comunità destinate a leggere il documento. In II.6, ll. 21–23, l'unico nome della commissione redazionale conservato integralmente reca una filiazione greca, così come molto probabilmente avveniva anche per gli altri due individui della lista. In alcuni senatoconsulti della prima metà del II sec. a.C. il nome del magistrato che convocava i senatori compariva normalmente con la filiazione romana, mentre i nomi dei senatori *qui scribundo adfuerunt*

⁴⁴³ Si ritroverà successivamente soltanto in pochi esempi a partire dall'età traiana: IG V.1 380 (da Citera), l. 4 (ἰνπεράτωρ). Vd. anche i riferimenti in MASON 1974, p. 56. Nella letteratura greca antica la traslitterazione ἰνπεράτωρ ricorre laddove gli autori greci tentino di spiegare ai loro lettori il significato di quel titolo tipico della tradizione politica romana: Diod., XXXVI, 14 = Phot., *Bibl.*, 244, p. 683 Bianchi – Schiano; Lyd., *Mag.*, I, 4; III, 3. Vd. infine IGRR III 481 (dalla Licia), ll. 16–17 (ἀγαγόντα δὲ καὶ ἰνπερίον = *agere imperium*). Si è detto *supra*, p. 97, nota 305, a proposito del ricorrere, nei testi romani in greco del I sec. a.C., della locuzione καταλογῆς (ἔνεκα), «particolarmente cara a Silla», per tradurre l'espressione *honoris causa/gratia/reverentia*.

⁴⁴⁴ Vd. *supra*, pp. 338–340.

recavano soltanto il genitivo semplice come patronimico. In *RDGE* 7 il nome del pretore autore dell'epistola a Milasa è descritto come Μαάρκου υἱός sia probabilmente nella *formula salutationis* (l. 35) sia successivamente nel senatoconsulto (ll. 47, 49, 58, 61), mentre i patronimici dei membri della commissione redazionale sono riportati in modo sintetico senza υἱός. In *RDGE* 10B il nome del magistrato convocante, il console Fulvio Flacco, riporta υἱός nel patronimico alla l. 2, che è invece sempre omesso sia nell'elenco dei tre commissari redazionali (ll. 3-4) sia nel nome del console ripetuto alla l. 13. Analogamente in *RDGE* 5 il pretore che convocò il Senato è identificato per mezzo della filiazione con υἱός (ll. 15-16), mentre i senatori *qui scribundo adfuerunt* recano il patronimico al genitivo semplice (ll. 20-23). In *RDGE* 12 i circa cinquantacinque nomi di senatori del consiglio magistratuale hanno poi tutti il patronimico greco (ll. 23-47), così come si osserva anche con i pochi commissari di *RDGE* 1C, ll. 2-3⁴⁴⁵. Sherk suggeriva di attribuire l'omissione di υἱός in corrispondenza dei nomi di individui romani all'intervento dei lapidisti greci, i quali al momento dell'incisione epigrafica di un testo tradotto avrebbero considerato superfluo ripetere per ogni nome tale apposizione, come avveniva nei testi originali a loro consegnati, lasciandola intatta spesso soltanto nelle prime righe del documento⁴⁴⁶. Per quanto questa eventualità non sia da escludere, potendo attribuire l'omissione di υἱός anche all'incuria del lapidista, come ammette Adams, non ritengo tuttavia possibile che gli incisori greci abbiano potuto pensare di poter modificare a proprio piacimento i testi ufficiali romani, arrogandosi la libertà di alterare l'onomastica degli individui menzionati, così importante nella costruzione dell'immagine pubblica che questi desideravano mostrare di sé nelle province. Se mai questa deliberata omissione può essere stata determinata dall'intervento consapevole dei lapidisti, si dovrebbe probabilmente pensare a un'azione piuttosto incauta⁴⁴⁷.

Tuttavia nel riferire l'onomastica di altri individui o gruppi di individui nominati all'interno dello stesso testo potevano essere adottati criteri differenti per esprimere la filiazione. Se uno sguardo generale conferma infatti l'utilizzo consueto del patronimico di tipo latino per gli individui romani menzionati, negli stessi documenti gli individui greci potevano recare una filiazione in stile romano con υἱός, ovvero un patronimico semplice di tipo greco. In rari casi, al posto del patronimico, essi potevano persino recare l'etnico relativo alla provenienza geografica. Le ragioni di queste variazioni erano dettate dalla volontà degli scriventi o dei redattori romani di uniformare indistintamente tutte le indicazioni onomastiche all'interno dei testi, ovvero di adottare tra romani e greci diversi criteri di espressione della filiazione rispettando per ogni

⁴⁴⁵ Si noti che tutti i membri delle commissioni redazionali preposti alla stesura dei testi citati in questa parte recano sempre l'indicazione della *tribus*, fatta eccezione proprio per *RDGE* 1C, in cui l'unico nome preservato interamente ha solo *praenomen*, *nomen* e patronimico (l. 3: Γάιος Ἀτίσιος Γαίου).

⁴⁴⁶ *RDGE*, p. 17.

⁴⁴⁷ A proposito di *RDGE* 12, ADAMS 2003, pp. 671-672, parla di «a deliberate policy of expressing filiation in a Greek text in the Greek manner». Vd. anche le perplessità di HADDAD 2014, pp. 76-77 e nota 140, su queste osservazioni di Sherk.

soggetto l'usanza tipica della sua cultura d'origine⁴⁴⁸. È dunque possibile ipotizzare che i compilatori dei testi abbiano tentato di rispettare con precisione anche nella forma le indicazioni onomastiche comunicate agli scriventi direttamente dagli emissari presentatisi al loro cospetto, che talvolta potevano apparire in Senato o di fronte ai magistrati provinciali con una filiazione greca, talvolta potevano scegliere, con animo deferente nei confronti dei Romani, di qualificare sé stessi attraverso una filiazione di tipo latino. Adams ammette che nella comunità di Delo l'impiego di υἰός nella filiazione poteva essere stato introdotto nella lingua greca da individui bilingui o da soggetti grecolingui che subirono l'influenza della lingua latina dopo averla udita dai mercanti italici e romani attivi sull'isola⁴⁴⁹. Ad esempio, in I.7, ll. 16-18, notiamo che gli ambasciatori di Oropo sono nominati con la filiazione latina nella parte che introduce la loro *relatio* e allo stesso modo Ermodoro, nominato singolarmente alla l. 50, è definito anche in quel punto come Ὀλυμπίχου υἰός. Essendo egli amico del popolo romano, non desta meraviglia che egli avesse deciso spontaneamente di presentarsi ai senatori con la filiazione latina, convincendo probabilmente anche il suo collega a fare altrettanto. In II.2 Cheremone reca invece la filiazione latina soltanto nel testo epistolare di Cassio (l. 4, Πυ[θοδώρ]ου υἱός), mentre il suo patronimico è espresso con il genitivo semplice sia nell'iscrizione onoraria eretta dai Nisei (l. 2) sia nelle due epistole di Mitridate (ll. 18, 28). In questo caso è evidente che la differente espressione del patronimico trae origine da una vera e propria diversità linguistica dell'autore del secondo testo rispetto agli autori degli altri documenti e che il lapicida non tentò in alcun modo di modificare i documenti a lui affidati per l'incisione⁴⁵⁰. In RDGE 15 tutti gli individui nominati nella prima parte del testo (ll. 3-8), sia romani sia ateniesi, hanno la filiazione di tipo latino con υἰός, mentre gli emissari degli artisti dionisiaci istmico-nemei menzionati alle ll. 30-31 recano il patronimico al genitivo semplice. In questo caso è dunque evidente la volontà dei redattori del testo di riprodurre fedelmente nel documento il criterio adottato da ogni gruppo nel riportare la propria onomastica. Non è forse casuale che gli Ateniesi, ricevuti per primi in Senato e poi risultati vincitori della vertenza, avessero deciso di adottare in quell'occasione un'onomastica di tipo latino in ossequio all'usanza romana. Pur non trattandosi di un dettaglio importante nello scenario più ampio della contesa istmico-ateniese, infatti, questo piccolo gesto di rispetto nei confronti del

⁴⁴⁸ ADAMS 2003, pp. 672-673, discute la medesima differenziazione nelle iscrizioni greche erette in onore di soggetti romani a Delo (e.g. *IDelos* 1694, 2009); vd. anche HASENOR 2008, pp. 57-58.

⁴⁴⁹ ADAMS 2003, p. 671. HAGEDORN 1990, *passim*, dimostrava che in alcuni papiri egiziani di età romana la filiazione di individui locali era espressa con υἰός o θυγάτηρ nel caso in cui il padre dell'individuo nominato ricoprisse o avesse ricoperto una carica ufficiale, il cui titolo seguiva il nome del padre concordando con esso. L'impiego dell'apposizione avrebbe dunque chiarito immediatamente al lettore che il titolare della carica poteva essere soltanto il padre dell'individuo menzionato e non l'individuo stesso, eccetto nel caso in cui entrambi i nomi comparissero in genitivo (e.g. παρὰ τοῦ δέϊνος υἱοῦ τοῦ δέϊνος γυμνασιάρχισαντος). L'indicazione della carica ricoperta dal padre garantiva evidentemente anche al soggetto che la ostentava un prestigio sociale notevole. Si veda inoltre il caso dell'iscrizione *IDelos* 1724, in cui tre romani non solo decisero di onorare il banchiere Filostrato con un'iscrizione in greco, ma in omaggio a lui e alla sua cultura si presentarono anch'essi con una filiazione di tipo greco ([Π]όπλιος καὶ Γάιος καὶ Γναῖος Ἐγνάτιοι Κοίντου Ῥωμαῖοι); vd. ADAMS 2003, pp. 645-646.

⁴⁵⁰ Si veda tuttavia *supra*, p. 145-146 per la svista del lapicida alla l. 33.

Senato poteva ben rappresentare più generalmente il maggior grado di adesione degli Ateniesi alla linea politica e dunque ai modelli culturali dei Romani. Diversamente, una uniformazione stilistica stabilita in sede redazionale può aver determinato l'attestazione di patronimici latini per gli individui greci in *RDGE* 24A del 56 a.C., come si nota dall'elenco dei tre emissari di Tragirio (ll. 7-9). Nel trattato romano-licio del 46 a.C., al termine del quale sono nominati tre ambasciatori lici (Mitchell 2005, ll. 77-79), si può tuttavia presumere che l'adozione della filiazione latina sia stata scelta autonomamente dagli emissari lici, così come i due individui romani citati subito sopra (ll. 75-76) decisero di riportare la propria onomastica in maniera del tutto differente tra loro⁴⁵¹. La volontà di manifestare un segno di rispetto nei confronti del Senato indusse anche i tre navarchi greci beneficiati da Roma nel 78 a.C. a presentarsi al cospetto dei senatori con la filiazione di tipo latino (Raggi 2001, gr. ll. 5-6, 10), mentre una volta che la seduta fu sciolta essi non esitarono a tornare alla filiazione greca nel riportare i propri nomi in calce al testo da loro fatto iscrivere in Campidoglio (ll. 32-33)⁴⁵². In occasione del trattato stipulato tra Roma e Cnido del 45 a.C. tre emissari della *polis*, il mitografo Teopompo, suo figlio Artemidoro e Ippocrito, non solo recano una filiazione di tipo latino, ma mostrano nell'onomastica i segni evidenti dell'acquisizione della cittadinanza romana, concessa loro da Cesare⁴⁵³.

Nella maggior parte dei testi romani in lingua greca ricorre comunque una netta distinzione formale nell'indicazione della filiazione, per cui gli individui romani riportano molto sovente il patronimico con υἰός, mentre nello stesso testo gli individui greci hanno il patronimico con il genitivo semplice. Gli esempi in questo senso sono innumerevoli sia nelle epistole (**II.1**, coll. i-ii, l. 2; col. ii c, ll. 14-21; **II.3**, ll. 16-17; **II.4**, ll. 1-2, 7-11; **II.10B**, ll. 3, 5-9, 13-14), sia nei senatoconsulti (*RDGE* 9, ll. 8, 11-14, 14-15; **II.8 A.b**, l. 1; **B.a**, col. i, ll. 3-5; **III.1**, ll. 1-2; *RDGE* 27, ll. 5-11, 12-16; *RDGE* 56, ll. 1, 2; Raggi 2006, I, l. 2, II l. 12, III l. 73, IV l. 85) e nei trattati (*IG IX.1².2*, 242, ll. 2-5, 7-8; **II.8 B.b-e**, ll. 14-16), confermando ulteriormente che i lapicidi orientali tendevano a mantenere nella resa epigrafica tale distinzione evitando di intervenire direttamente sui testi con l'omissione di υἰός⁴⁵⁴. Segno evidente della volontà dei redattori romani di riprodurre fedelmente le indicazioni onomastiche riferite dai soggetti greci è il fatto che negli elenchi di due o più nomi di individui greci si trovano in pochi casi individui che, presentandosi ufficialmente, scelsero di ricordare nel patronimico anche il nome del proprio nonno. In **II.1** tra i sette emissari efesini soltanto il secondo, Ποσειδώνιος Ποσειδωνίου τοῦ Διονυσίου, e il quinto,

⁴⁵¹ Il primo nome – Λεύκιος Βιλλιῆνος Γαίου υἰὸς φυλῆς Οὐελεῖν(α) – reca il *praenomen*, il nome, il patronimico con υἰός e l'indicazione della tribù completa della traduzione del vocabolo *tribus* in genitivo, a quanto mi risulta non attestata altrove in testi romani in lingua greca. Il secondo nome – Λεύκιος Φαβρίκιος Λευκίου υἰὸς Μενηνία Λικινός – è invece formato dal prenome, dal nome, dalla filiazione di tipo latino, dall'indicazione della tribù (come di consueto senza il genitivo φυλῆς) e dal *cognomen* dell'individuo.

⁴⁵² Vd. *infra*, pp. 410-411.

⁴⁵³ *IKnidos* 33a, ll. 7-9: συμπαρήσαν Γ[άιος] Ἰο[ύ]λιος [Α]ρτεμιδώρου υἰὸς Θεύπομπος, [Γάιος] Ἰούλιος Γαίου υἰὸς Ἀρτε[μί]δωρος, Γάιος Ἰούλιος Γαί[ο]υ υἰὸς Ἰππόκριτος.

⁴⁵⁴ In *RDGE* 16 gli individui romani recano il patronimico con υἰός nel senatoconsulto (A, ll. 15-18), mentre nel decreto astipaleo gli individui greci recano chiaramente il genitivo semplice (C, ll. 51-52).

Μενεκράτης Μενεκράτου τοῦ Ἀρτεμιδώρου, riferirono la loro filiazione in questo modo sia di fronte a Scevola (col. ii c, ll. 14-21) sia al momento della ratifica del trattato (*d+e*, ll. 39-40). Anche in **II.8 B.b-e**, ll. 14-15, il secondo emissario mitilenese è l'unico, in una lista di otto ambasciatori, a recare nel patronimico l'indicazione completa Φαινίου τοῦ Καλλί[ππθου], così come avviene in **II.10B**, ll. 8-9 soltanto nel caso del *grammateus* pergameno Περσεύς Περσέως τοῦ Δίωνος. Anche Diodoto di Mopsuestia, il quale fu forse l'unico rappresentante della propria *polis*, si presentò al cospetto di Lucullo come Διόδοτον [δὲ Διοδό(?)]του τοῦ Ἀθνίωνος (**II.4**, ll. 16-17). Si osserva poi che, in modo altrettanto singolare, alcuni individui greci menzionati nei testi romani recano nell'onomastica l'etnico talvolta sostituito al patronimico, talvolta affiancato ad esso. Si tratta nel complesso di pochi casi eccezionali. L'unico testo del presente *corpus* in cui vi è una totale sostituzione dell'etnico al patronimico è **II.5A**, in cui Silla riporta il nome dell'emissario degli artisti asianici come Ἀλέξανδρος Λαοδικεῖ (l. 4). In modo altrettanto insolito nelle lettere inviate dopo il 168 a.C. da Emilio Paolo a Gonnoi il tessalo Demofilo è citato nella prima epistola con l'indicazione della provenienza geografica nel punto in cui lo scrivente notifica di aver ricevuto la sua visita (Δολιχαῖος, Bouchon 2014, l. 9), mentre nella seconda epistola egli è poi ricordato certamente senza l'etnico, forse sostituito dal patronimico (τοῦ ΦΙΛΩ[- 1/2 -]ΜΟΥ, l. 21)⁴⁵⁵. Negli altri casi in cui gli individui greci sono identificati anche per mezzo dell'etnico la provenienza geografica completa l'onomastica del personaggio insieme al patronimico. Si tratta di per lo più di provvedimenti che illustrano i benefici accordati dai Romani a individui greci, a proposito dei quali la menzione del patronimico e dell'etnico rispondeva al desiderio dei Romani di onorare sia la loro persona sia indirettamente anche la loro patria, la quale grazie all'operato degli onorati otteneva un legame particolare con Roma, come nel caso dei tre navarchi accolti in Senato nel 78 a.C.⁴⁵⁶ o dell'ammiraglio Seleuco di Roso⁴⁵⁷.

Il caso dell'adozione. Un ultimo aspetto da tenere in considerazione a proposito dell'onomastica greca e romana riportata nei testi romani è il metodo utilizzato dai redattori dei documenti ufficiali per riprodurre la filiazione per adozione degli individui greci. Anche in questo caso i tre diversi metodi utilizzati nei quattro esempi di cui abbiamo testimonianza dimostrano la volontà dei traduttori romani di riprodurre precisamente la filiazione adottiva nel modo in cui essa era stata espressa pubblicamente, forse in virtù di abitudini linguistiche in uso

⁴⁵⁵ Vd. tuttavia BOUCHON 2014, p. 492, il quale suggerisce di restituire Φιλο[δή]μου o anche τοῦ φίλο[υ] μου. Vd. poi *RDGE* 5, in cui il nome di Demetrio Ῥηναῖος ricorre sia nell'epistola degli strateghi ateniesi (ll. 5-6) sia nel testo del senatoconsulto iscritto di seguito (ll. 23-24). In *RDGE* 37 B, ll. 4-80, tutti gli individui locresi ed etoli che subirono la confisca delle terre ad opera di Glabrone sono citati con il solo etnico ad accompagnare il nome.

⁴⁵⁶ RAGGI 2001, gr. ll. 5-6: Ἀ[σκληπιάδην] Φιλίνου υἱὸν Κλαζομένιον, Πολύστρατον Πολυάρκου υἱὸν Καρύστιον, Μενίσκον Εἰρηναίου τὸν γεγονότα Μενίσκον Θαρρηλίου υἱὸν Μιλήσ[ιον ...]; ll. 9-10: Ἀσκληπιάδην Φιλίνου υἱὸν Κλαζομ[ένιον], Πολύστρατον Πολυάρκου υἱὸν Καρύστιον, Μενίσκον Εἰρηναίου υἱὸν Μιλήσιον τὸν γεγονότα Μενίσκον. Vd. inoltre gr. ll. 32-33: Ἀσκληπιάδου τοῦ Φιλίνου Κλαζομένιου· Πολυστράτου τοῦ Πολυάρκου Καρυστίου· Μενίσκου τοῦ Εἰρηναίου Μιλησίου.

⁴⁵⁷ RAGGI 2006, II, l. 12: [Σέλε]υκος Θεοδότου Ῥωσείας.

nella loro madrepatria, da parte degli ambasciatori. Un caso particolarmente interessante è quello degli emissari stratonicesi giunti a Roma nell'81 a.C. (II.6, ll. 25-27). Il secondo individuo, Ecateo, era figlio naturale di un uomo il cui nome iniziava con Πα-, ma per adozione (καθ' ὑοθεσίαν δέ) era divenuto figlio di Apollonio. La locuzione καθ' ὑοθεσίαν δέ, spesso preceduta dal nome del padre naturale e seguita dal nome del padre adottivo, era ampiamente diffusa nel mondo greco e in Asia Minore, soprattutto a Rodi, la cui *perea* aveva incluso nel II sec. a.C. anche Stratonicea⁴⁵⁸. Fu probabilmente l'esigenza di uniformare nel testo la filiazione dei tre ambasciatori a indurre gli altri due emissari a presentarsi in Senato con il patronimico nella forma recante υἱός o i redattori a tradurlo in quel modo, in contrasto con il gruppo di senatori romani nominati poche righe sopra con un patronimico in genitivo semplice (ll. 21-23)⁴⁵⁹. Un altro metodo piuttosto comune per esprimere la filiazione per adozione, di segno opposto al precedente e rispetto a quello meno frequente, prevedeva l'impiego della locuzione φύσει δέ⁴⁶⁰. In questo caso il nome del padre adottivo precedeva tale espressione, mentre quello del padre naturale veniva specificato subito dopo. Nei testi romani questa forma si trova attestata due volte in relazione a due ambasciatori sardiani sul cippo confinario che riporta le decisioni adottate da Cesare il 4 marzo 44 a.C. a proposito del *temenos* di Artemide. Nell'iscrizione la filiazione dei due emissari, completa dell'etnico, è espressa in questo modo in forma pressoché identica alle ll. 7-10 e 38-40⁴⁶¹. Appare piuttosto controverso al riguardo, a causa di una lacuna, il caso dell'ambasciatore tasio citato in I.6B, col. i, l. 2, in cui il nome del padre naturale dell'individuo è preceduto dall'espressione φύσει δέ. Del testo che precede invece il nome del padre adottivo si legge soltanto un *ny* finale, per cui gli editori proposero di integrare la lacuna con καθ' υἱοθεσίαν. Nel valutare la plausibilità di questa ricostruzione occorre rilevare che in alcune iscrizioni rodie sono impiegate, a proposito di un individuo, due formule diverse per indicare la doppia filiazione, naturale e adottiva: una che reca *nome del padre naturale* + κατὰ γένεσιν / καθ' ὑοθεσίαν δέ + *nome del padre adottivo*⁴⁶² e l'altra con *nome del padre naturale* + κατὰ γένεσιν / καθ'

⁴⁵⁸ WENTZEL 1930, pp. 167, 172-174; SMITH 1967, pp. 303-305. Quest'ultimo (ibid., p. 302) negava che l'attestazione a Rodi delle formula adottive e in particolare di questa formula fosse giustificabile con il precoce ingresso dell'isola nella sfera d'influenza romana, come sosteneva invece WENTZEL 1930, pp. 173-174. Si veda anche il decreto onorario dalla *polis* caria di Bargasa, sempre in area di antica influenza rodia, per un cittadino di nome Apollonio; il decreto fu emesso durante il sacerdozio eponimo di Dionisocle τοῦ Ἐπαινέτου, κατὰ υἱοθεσίαν δὲ Ἀπολλωνίου τοῦ Σωπόλιος (BRIANT [et al.] 2001, p. 242, ll. 3-4).

⁴⁵⁹ Un'altra particolarità nell'onomastica dei tre stratonicesi è poi il fatto che il primo individuo sembra recare due nomi per distinguersi dal padre, che si chiamava semplicemente Paionio. Nel sostenere questa tesi ŞAHİN 2003, p. 7, *Corrigenda*, n. 2, corresse con il nominativo Ἰερ[οκλή]ς il genitivo Ἰερ[οκλέου]ς prima ipotizzato dai principali editori e riportato erroneamente anche nella sua edizione del nuovo frammento (Id. 2002, p. 3).

⁴⁶⁰ Vd. SMITH 1967, p. 305

⁴⁶¹ HERRMANN 1989, pp. 133-134 = RIGSBY, *Asyria* 214, ll. 7-10: Λυσιμάχου τοῦ Μηνοφίλου, φύσει δὲ Μηνοφάντου, Δημητρ[ί]ου τοῦ Μενάνδρου, φύσει δὲ Δημητρίου, Ναθείους; ll. 38-40: Λυσίμαχο[ς] Μηνοφίλου, [φύσει δὲ] Μηνοφάντου, καὶ Δημήτριος Μενάνδρου, φύσει δὲ Δημητρίου, Νά[θ]ης.

⁴⁶² IG XII.1, 181, [884, col. ii, ll. 14-15], 964 (*Corrigenda*, p. 208); SEG 27, 470; 39, 745B; HILLER 1898, p. 395, n. 68.

ὑποοίων δὲ + *nome del padre adottivo*⁴⁶³. Di conseguenza la restituzione che implica anche nell'iscrizione tasia la presenza di una doppia formulazione relativa alla filiazione non appare improbabile, benché gli elementi della locuzione si trovino in posizioni particolari e le due formule siano separate tra loro dal nome del padre adottivo (καθ' υιοθεσίαν + *nome del padre adottivo* + φύσει δέ + *nome del padre naturale*). Un ulteriore elemento che mi induce a ritenere assai probabile la restituzione proposta dagli editori è l'attestazione dell'apposizione υἰός nel patronimico dell'altro ambasciatore tasio presentatosi a Dolabella (col. i, l. 2 Μικᾶς Μικᾶ υἰός). Gli editori erano certi di poter identificare tale individuo con il Μικᾶς Μικᾶδος menzionato in un'altra iscrizione da Taso⁴⁶⁴. Ammettendo tale identificazione, possiamo immaginare allora che la filiazione con υἰός attestata nella lettera di Dolabella sia stata impiegata per uniformare l'espressione del patronimico del primo individuo con quella del secondo ambasciatore, che recava la doppia filiazione. Come si è visto nel caso degli emissari stratonicesi in II.6, l'impiego di υἰός consentiva infatti di armonizzare all'interno di un gruppo il nome degli individui che presentavano una filiazione naturale con quello di altri individui che recavano una filiazione adottiva se questa era espressa con καθ' υιοθεσίαν / καθ' υιοθεσίαν, la formula adottiva foneticamente più vicina ad υἰός. Un ultimo esempio riguarda poi la particolare locuzione impiegata nel *sc de Asclepiade sociisque* (Raggi 2001) in merito ai patronimici del navarco milesio Menisco. Nel testo del senatoconsulto la sua onomastica è espressa alla l. 6 con Μενίσκον Εἰρηναίου τὸν γεγονότα Μενίσκον Θαργηλίου υἰὸν Μιλήσι[ων - -] e alla l. 10 con Μενίσκον Εἰρηναίου υἰὸν Μιλήσιον τὸν γεγονότα Μενίσκον, ἄνωθεν δὲ Θαργηλίου, mentre nelle righe in calce al testo egli è semplicemente Μενίσκου τοῦ Εἰρηναίου Μιλησίου (l. 33). La formula delle prime due occorrenze, molto rara e di non semplice interpretazione, si forma attorno al patronimico in genitivo semplice del *nome del padre adottivo* + ὁ γεγονώς ("colui che è stato") + *nome dell'individuo prima dell'adozione* + *nome del padre naturale*. Si tratta di una formula molto precisa che pretende di descrivere l'onomastica completa dell'individuo sia prima dell'adozione sia dopo di essa, notificando un eventuale cambio del suo nome. Nel caso di Menisco la ripetizione del nome sia in riferimento al padre naturale sia di fianco al nome del padre adottivo dimostra che egli non mutò il suo nome dopo essere stato adottato⁴⁶⁵. In modo del tutto singolare si osserva che nell'attestazione alla l. 6 il patronimico adottivo è indicato con il genitivo semplice e quello naturale reca la filiazione di tipo latino, mentre poche linee più in basso la filiazione adottiva è espressa con υἰός e quella naturale per mezzo dell'inusuale avverbio ἄνωθεν⁴⁶⁶, seguito erroneamente dalla particella δέ, che crea un'ingiustificata discordanza con il participio

⁴⁶³ MAIURI 1916, p. 156, n. 55. Vd. SMITH 1967, p. 308 (App. b).

⁴⁶⁴ IG XII.8, 301, l. 3.

⁴⁶⁵ SMITH 1967, pp. 306, 309. L'autore cita inoltre il caso singolare di SEG 17, 381d (da Chio), fr. c, ll. 1-5: [Εὔ]δ[η]μος Ἀ[πελλ]ῶ γο(νῆι) Διογένους ὁ γεγονώς Ἀπολλώνιος Ἀρχεστράτου.

⁴⁶⁶ RAGGI 2001, p. 83, traduce la l. 6 con "Meniskos, son by adoption of Eirenaios, who was Meniskos son of Thargelios, the Milesian" e la l. 10 con "Meniskos, son by adoption of Eirenaios, who was *previously* Meniskos son of Thargelios, the Milesian" (il corsivo è mio).

precedente⁴⁶⁷. Inoltre si osserva che alla l. 6 l'etnico fu considerato, come di norma, l'ultimo elemento dell'onomastica di Menisco, seguendo i patronimici della doppia filiazione, mentre alla l. 10 esso fu interposto tra il patronimico relativo al padre adottivo e la formula ὁ γεγωνός. L'onomastica più semplice riportata nell'ultima linea del testo, scelta come una sorta di firma direttamente da Menisco, il quale decise di omettere ogni riferimento al padre naturale, rivela che probabilmente delle incomprensioni incorse tra il navarco milesio e i redattori e traduttori del testo complicarono la resa onomastica di Menisco nel senatoconsulto, in cui la doppia filiazione doveva essere evidentemente uniformata ai patronimici con υἱός degli altri due navarchi. La soluzione adottata alla l. 10, curiosamente più complessa e grammaticalmente più scorretta della formula impiegata alla l. 6, appare, almeno in questo singolo caso, piuttosto maldestra⁴⁶⁸.

2.3 "Die Sprache der Macht": il linguaggio dell'imperialismo e dell'evergetismo nei testi romani di lingua greca

Come affermano gli studiosi dell'ellenismo, il linguaggio diplomatico all'epoca dei re era improntato a una generale dissimulazione della reale entità dell'autorità esercitata dai monarchi sulle *poleis* attraverso il ricorso a un lessico convenzionale della reciprocità e dello scambio basato sulla richiesta, sulla negoziazione e sulla concessione del beneficio evergetico⁴⁶⁹. Nel normale dialogo tra i re e le *poleis*, costituito da un fitto scambio di messaggi e risposte tra i due soggetti, il sovrano comunicava utilizzando il mezzo dell'epistola regia, mentre le città rispondevano o effettuavano le proprie richieste attraverso decreti. La stessa scelta delle tipologie documentarie adottate per portare avanti queste relazioni contribuiva ad alimentare tale illusione. Per le città emettere decreti significava infatti rivendicare, almeno apparentemente, un'autonomia normativa e diplomatica che non corrispondeva più alla realtà storica e politica dei territori ellenici, i quali erano ormai parte dei τὰ πράγματα regi; per i sovrani utilizzare il *medium* epistolare rimandava invece, soprattutto in Asia e in Siria, alla tradizione monarchica vicino-orientale (ittita, neo-assira, babilonese e poi achemenide) di comunicare con i sudditi attraverso l'invio di lettere, che permetteva di collegare i centri amministrativi alle periferie dell'impero⁴⁷⁰. Sulla base di questa dissimulazione prendeva forma un dialogo all'apparenza paritario tra due

⁴⁶⁷ SMITH 1967, p. 306.

⁴⁶⁸ Già VIERECK, *Sermo Graecus*, p. 83, non esitò a definire tale soluzione "*artificiosa adoptionis formula*"; vd. FIORAVANTI 2012, p. 154.

⁴⁶⁹ Vd. principalmente MA 1999, pp. 179-242, sul rapporto tra Antioco III e le città dell'Asia Minore occidentale, in particolare Teo e Iaso. Questo schema sarebbe alla base del modello di governo "petition and response" concepito da MILLAR 1977, pp. 537-549, per illustrare la natura del potere romano in Oriente in epoca imperiale, fondato sulla circolazione di *libelli* e *subscriptiones*. MA 1999, p. 182, utilizza infatti la stessa espressione in relazione ad Antioco. VIRGILIO 2011, pp. 37-40, partic. p. 40, parla di una "hypocrisie évidente".

⁴⁷⁰ Vd. CECCARELLI 2013, p. 303: «the letter is the typical oriental format for official communication». Vd. inoltre DÉMARE-LAFONT [et al.] 2013, pp. 13-16; RADNER 2014, *passim*; SARRI 2018, pp. 10-14.

entità politiche interdipendenti tra loro, ma entrambe risolte a rivendicare le proprie prerogative secondo un diritto che, in ultima istanza, poteva essere impugnato quasi sempre soltanto dal sovrano, forte della conquista militare o dell'annessione territoriale⁴⁷¹. Il momento diplomatico era dunque pervaso di un linguaggio stereotipato della persuasione reciproca, basato su una riscrittura propagandistica del passato che, attraverso la vicendevole accettazione delle parole dell'altra parte, anche se esplicitamente in contrasto con la realtà, doveva garantire al re il rafforzamento del consenso all'interno di una *polis* e alla città l'ottenimento di privilegi che ne migliorassero la condizione economica e politica⁴⁷². Una volta innescato, il meccanismo della reciprocità doveva essere costantemente nutrito e accresciuto attraverso lo scambio di gesti simbolici, onori, servizi o di benefici materiali sulla base della convinzione che un atto di evergesia da una parte richiamava e quasi obbligava il ricevente a contraccambiare il beneficio ottenuto⁴⁷³. Tale modello di gestione delle relazioni all'interno e all'esterno di un regno aveva preso piede nel mondo ellenico sin dal regno di Filippo II, il quale per primo dovette impostare un dialogo con le istituzioni poleiche greche. Secondo l'interpretazione isocratea il sovrano avrebbe dovuto rinunciare, nei confronti dei Greci, alla pretesa di esercitare il ruolo del βασιλεύς che ricopriva in Macedonia per rivestire quello di εὐεργέτης, modellato sulla figura di Eracle⁴⁷⁴. Nella teorizzazione del potere monarchico di età ellenistica l'atto evergetico venne dunque a costituire ben presto l'elemento essenziale della pratica di governo di ogni sovrano⁴⁷⁵. Un decreto degli Iasi esprime molto chiaramente questo principio attribuendo ad Antioco III la convinzione che l'esercizio del potere monarchico dovesse estrinsecarsi attraverso una tensione all'evergesia nei confronti degli altri uomini⁴⁷⁶. Nel mondo ellenico tale modello era talmente diffuso e radicato che anche Roma, nel momento in cui divenne un interlocutore importante in Oriente,

⁴⁷¹ CECCARELLI 2013, p. 311: «By answering in a different language, through decrees, the Greek *poleis* kept in touch with the royal discourse, but avoided being fully drawn into it».

⁴⁷² Sulle "performative utterances" e la loro ricezione vd. MA 1999, partic. 144-145, 156-157, 172-173; Id. 2000, *passim*, partic. 75-85.

⁴⁷³ VEYNE 1984, pp. 197-198; 226-228. Aristotele riconosceva che l'onore era la giusta ricompensa per la virtù e l'evergesia rappresentandone il principale segno di distinzione (*Nic.*, 1163b, ll. 3-4; *Rhet.*, 1361a). Vd. inoltre *supra*, p. 25, nota 50 sull'"εὐνοια reciprocamente obbligate".

⁴⁷⁴ Isocr., V, 154. Vd. MARI 2009, pp. 108-112.

⁴⁷⁵ Anche Aristotele, *Pol.*, 1310b, 35-37, affermava che la nomina a re spettava a coloro che avevano dimostrato di essere benevoli verso le città e i popoli (ἅπαντες γὰρ εὐεργετήσαντες ἢ δυνάμενοι τὰς πόλεις ἢ τὰ ἔθνη εὐεργετῆν ἐτύχανον τῆς τιμῆς ταύτης); vd. inoltre *Pol.*, 1286b, 10-11. Particolarmente significative in questo senso anche le parole di Polibio, V, 11, 6, il quale riteneva proprio dei sovrani ottenere il consenso e l'amore dei sudditi διὰ τὴν εὐεργεσίαν καὶ φιλανθρωπίαν e comportandosi benevolmente con tutti (πάντας εὖ ποιοῦντα), al contrario di quanto aveva dimostrato Filippo V, da lui considerato come un tiranno. Strabone, IX, 2, 40 (C 415), individuava poi nella forza delle armi e negli atti evergetici i principali mezzi di persuasione delle autorità monarchiche, entrambi resi possibili da una superiore capacità economica dei sovrani. In modo sempre più accentuato a partire dall'età ellenistica la persuasione regia δι' εὐεργεσίας seguiva il momento della persuasione διὰ τῶν ὀπλων. Vd. GAUTHIER 1985, pp. 40-41; MA 1999, pp. 199-200.

⁴⁷⁶ MA 1999, n. 26B, col. I, ll. 45-47: τὸ [κα]θ' ὅλον τὸ βασιλεύειν νενομικότος πρὸς εὐεργεσίαν [...]σθαι ἀνθρώπων.

dovette conformarsi a questo spirito generale coniugando l'impiego della forza militare e l'impeto imperialistico, che ne garantivano l'espansione, con l'esplicita volontà di inserirsi in un dialogo diplomatico complesso e variegato, elemento fondante di un mondo di cui i Romani riconoscevano il primato culturale e l'antica tradizione politica. L'intera storia dell'intervento di Roma in Oriente in epoca repubblicana è dunque scandita da un susseguirsi di azioni di guerra rivendicate con decisione dai Romani, poi seguite da colloqui riconciliatori volti a ripristinare la loro buona immagine agli occhi dei Greci attraverso parole in grado di giustificare, secondo le consuetudini politiche e culturali greche, l'atteggiamento romano. I nuovi dominatori ammettevano di doversi adeguare in una certa misura alla prassi diplomatica greca per poter porre basi più stabili ai rapporti politici, culturali e anche commerciali che avrebbero seguito lo scontro armato.

2.3.1 La libertà dei Greci

Fu Flaminio il primo romano a interpretare magistralmente la consuetudine ellenistica in Oriente, inaugurando – sulla base dei *mandata* del Senato – una linea diplomatica bivalente che coniugava il linguaggio imperialistico a quello evergetico. La proclamazione dell'ἐλευθερία dei Greci a Corinto nella primavera del 196 a.C., stabilita dal Senato in un decreto, riprendeva intelligentemente un antico *leitmotiv* della propaganda greca, riesumando un tema in grado di generare grande emozione tra i popoli ellenici, estremamente gelosi della propria autonomia e delle proprie prerogative⁴⁷⁷. Pur non potendo essere considerata una libertà piena, innanzitutto perché concessa da un'autorità superiore, Flaminio cercò di dare ulteriore sostanza alle proprie parole con un'altra intelligente mossa politica, la rimozione delle legioni romane dal suolo greco. Facendo affidamento proprio sul secolare concetto di ἐλευθερία, egli mirava a ripristinare la fiducia dei Greci nei confronti dei Romani, screditando le accuse rivolte a loro dagli Etoli e scongiurando i rischi di una corposa adesione tra i Greci alle istanze di Antioco III. La lettera ai Chiretiai del 197/194 a.C. è il primo e più evidente esempio di questo atteggiamento sia imperialistico sia evergetico. Il proconsole non esitò innanzitutto a sottolineare sin dalle prime righe, attraverso una proposizione causale introduttiva ("motivating clause")⁴⁷⁸, la chiarezza e la conseguente indubitabilità della benevolenza della sua politica personale e di quella condotta dal Senato nei confronti della *polis* perrebia (RDGE 33, ll. 2-4), rivendicando con forza l'impegno mostrato dai Romani nel salvaguardare ciò che è comunemente ritenuto onorevole (ll. 5-6, κατὰ πᾶν μέρος προσηκότεες τοῦ ἐνδόξου) al fine di evitare che individui non abituati ad agire correttamente – chiara allusione agli Etoli – potessero accusarli (ll. 6-8). La frase successiva riporta

⁴⁷⁷ Molti autori moderni asseriscono che la paternità di questa politica filellenica spetterebbe in realtà ai senatori e non al solo Flaminio, che si sarebbe appropriato al cospetto dei Greci di un concetto già presente nel senatoconsulto portato in Grecia dai *decemviri* senatorii; vd. DMITRIEV 2011, pp. 175-181 e nota 66; *contra*, WALSH 1996, *passim*.

⁴⁷⁸ Vd. MA 1999, pp. 183, 215.

ancora una chiara attestazione di benevolenza, esprimendo la volontà di Flaminino di consegnare alle autorità poleiche (l. 10, δίδομεν) i terreni e gli immobili confiscati dai Romani in seguito alla guerra, intendendo così dimostrare la καλοκαγαθία romana, incentrata anche su valori come la χάρις e la φιλοδοξία, e l'assoluto disinteresse romano ad arricchirsi ai danni dei provinciali (ll. 8-13). Egli fissò tuttavia un criterio preciso per effettuare le assegnazioni invitando le autorità locali a valutare attentamente la ragionevolezza delle contestazioni presentate e accettando egli stesso di sottoscrivere le decisioni dei magistrati dietro la garanzia che esse seguissero i regolamenti (ἐγκρίσεις) da lui scritti (ll. 13-17)⁴⁷⁹. Quest'ultima clausola, espressa con il genitivo assoluto στοχαζομένων ὑμῶν ἐκ τῶν ὑπ' ἐμοῦ γεγραμμένων ἐγκρίσεων (ll. 16-17), si presenta come una vera e propria "contract clause" sul modello ellenistico, specificando una condizione essenziale senza la quale i Chiretiai non avrebbero potuto ottenere l'approvazione romana al proprio operato e garantire dunque un seguito agli atti evergetici finora concessi da parte dell'autorità superiore⁴⁸⁰. Dopo una serie di manifestazioni di benevolenza espresse con un tono che Sherk definì "paternalistico"⁴⁸¹, dunque, quando Flaminino giunge a parlare nello specifico della questione che sta delegando ai *tagoi* locali egli non esita a ribadire in modo deciso la propria autorità e il peso delle proprie decisioni nella gestione interna delle città della Grecia. Il linguaggio dell'epistola si inserisce pienamente nel contesto diplomatico e politico dell'epoca non solo nella struttura del documento ("motivating clause" – "contract clause"), ma anche nel ricorso apologetico al tema della generosità e ad altri concetti che appaiono ricorrenti nel dibattito di quegli anni⁴⁸². Da un lato la proposizione causale riprende una formula più volte attestata nei documenti regi, come intuirono Armstrong e Walsh⁴⁸³, dall'altro lato l'allusione all'azione diffamatoria degli Etolici nei confronti dei Romani è descritta attraverso un verbo (καταλαλέω) impiegato anche da Polibio per definire la condotta etolica dopo Cinoscefale⁴⁸⁴. L'utilizzo del vocabolo αἴρεσις/προαίρεσις per indicare una "linea politica", estensione semantica del significato originario di "scelta", è derivato dal modello delle epistole ellenistiche⁴⁸⁵ e ricorrerà

⁴⁷⁹ FERRARY 1988, pp. 113-114, sostiene che, non trattandosi di una restituzione da parte dei Romani ma di una vera e propria donazione di beni di cui essi potevano disporre liberamente a seguito della conquista, Flaminino abbia messo in atto nei confronti dei Chiretiai "un acte non pas de clémence mais de pure munificence".

⁴⁸⁰ MA 1999, p. 179 e nota 5. Nella documentazione seleucide queste clausole potevano presentarsi sia nella forma di incisi dal valore eventuale (ibid., n. 25, ll. 7-11) sia – più spesso – come genitivi assoluti (ibid., n. 5, ll. 7-9; n. 26 A, col. I, ll. 25-30; n. 31 A, I, ll. 14-15; B, IV, ll. 9-10).

⁴⁸¹ RDGE, p. 213; vd. THORNTON 2014, p. 92.

⁴⁸² FERRARY 1988, pp. 114-116.

⁴⁸³ ARMSTRONG – WALSH 1986, pp. 34-35, mettono a confronto le ll. 2-4 dell'epistola di Flaminino (ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς πᾶσιν φανερὰν πεποήκαμεν τὴν τε ἰδίαν καὶ τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων προαίρεσιν ἣν ἔχομεν εἰς ὑμᾶς ὄλοσχερῶς) con un'espressione utilizzata nel 193 a.C. da Antioco in una lettera a un suo ufficiale sul culto della sorella Laodice (MA 1999, n. 37, ll. 35-37: ὅπως νῦν τε καὶ εἰς τὸ λοιπὸν φανερὰ γένηται ἡ ἡμετέρα καὶ ἐν τοῦ [τοῖς] π[ρ]ὸς τὴν ἀδελφὴν π[ρ]οαίρεσις) e poi nel 189 a.C. in un'epistola relativa a una nomina sacerdotale (WELLES, RC 44, ll. 16-18: θέλοντες καὶ ἐν [τ]ούτοις φανερὰν ποιεῖν ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτὸν αἴρεσιν).

⁴⁸⁴ Plb., XVIII, 45, 1: μόνοι δ' Αἰτωλοὶ [...] κατελάλουν τὸ δόγμα.

⁴⁸⁵ WELLES, RC, p. 310, s.v. αἴρεσις; ARMSTRONG – WALSH 1986, p. 35; MA 1999, p. 189. Vd. Arist., Nic. Eth., 1111b-1112a.

ancora con lo stesso significato nell'epistola di Fabio Massimo ai Dimei (I.3, l. 16: τῆς ἡμετέρας προαιρέσεως)⁴⁸⁶. Ma è soprattutto il richiamo alla *philodoxia* romana alla l. 13 e la sua posizione a fianco del riferimento alla *kalokagathia* e alla *charis* a dare la misura della dissimulata polivalenza del messaggio di Flaminio, in quanto l'intelligente accostamento di un termine indicante l'amore romano per la gloria, allusione sottile a un desiderio di egemonia, a due alti valori morali tipici della politica greca serviva allo scopo di ribadire un messaggio imperialistico velandolo e quasi celandolo dietro un linguaggio evergetico la cui ambiguità era rafforzata dalla presenza del vocabolo χάρις ("beneficio" ma anche "riconoscenza", quella che Flaminio si attendeva dai Greci)⁴⁸⁷. In generale il tema della libertà dei Greci, che non emerge esplicitamente dalla lettera ma rimane sullo sfondo dell'intera opera politica di Flaminio in Grecia, sembra essere riservato più al lessico retorico delle proclamazioni ufficiali e dei dibattimenti assembleari e di conseguenza non fu molto utilizzato nelle epistole romane, foriere di messaggi legati spesso a un avvenimento o a una situazione specifica. Nell'epistola di Dime che segue la Guerra acaica l'*eleutheria* è evocata in quanto valore fondamentale violato dall'azione di Soso (I.3, ll. 15-16), che è presentato come un potenziale tiranno: Massimo utilizzò questo espediente retorico e propagandistico per giustificare il suo intervento agli occhi dei Dime e avvalorare le sue buone intenzioni nei loro confronti, che si inserivano in uno scenario più ampio fatto di manifestazioni di benevolenza da parte dei Romani nei confronti dei Greci. In questo senso egli istituì dunque un parallelo tra l'azione di Flaminio e quella di Mummio, paragonando la libertà concessa dal primo in opposizione al potere monarchico antigonide con l'ἐλευθερία restituita ai Greci dal secondo in reazione ai tentativi demagogici e tirannici dei leader achei⁴⁸⁸. Non è forse da escludere che, alludendo proprio davanti ai Dime alla libertà dei Greci, Fabio Massimo abbia pensato di poter sfruttare la particolare sensibilità che gli abitanti di Dime avevano già manifestato cinquanta anni prima nei confronti di quel concetto pregnante e del ruolo di garanti della libertà rivestito dai Romani. Durante la Seconda guerra macedonica, infatti, il dimeo Aristeno aveva condotto in seno alla Lega achea una propaganda filoromana che ne fece il primo individuo greco ad associare esplicitamente l'ottenimento dell'ἐλευθερία alla vittoria dei Romani contro Filippo⁴⁸⁹ e forse indirettamente – secondo una ricostruzione del libro XVII dell'opera polibiana – l'ispiratore della politica di Flaminio incentrata sulla libertà⁴⁹⁰. A parte questi due esempi, il tema dell'*eleutheria* generale dei Greci ricorre soltanto una volta nelle altre epistole romane di età tardo-repubblicana, in una parte piuttosto lacunosa di una lettera romana agli Anfizioni del 171/170 a.C. in cui si

⁴⁸⁶ Vd. *supra*, p. 56.

⁴⁸⁷ FERRARY 1988, pp. 116-117.

⁴⁸⁸ *Ibid.*, pp. 197-199; vd. *supra*, pp. 51, 61-62.

⁴⁸⁹ Liv., XXXII, 21, 36: *Liberare vos a Philippo iam diu magis vultis quam audetis. Sine vestro labore et periculo qui vos in libertatem vindicarent cum magnis classibus exercitibusque mare traiecerunt.* Vd. ECKSTEIN 1990, pp. 52ss.; *Id.* 2012, pp. 283-284.

⁴⁹⁰ ECKSTEIN 1990, pp. 53-71; *Id.* 2012, pp. 283, 289-294.

accusa Perseo di atteggiamenti dispotici⁴⁹¹, mentre non è attestato altrove né nei testi epigrafici romani legati allo scenario della Terza guerra macedonica, in realtà non troppo numerosi, né in quelli appartenenti al contesto della Guerra acaica – fatta eccezione per I.3 – e delle guerre mitridatiche, conflitti che nel dibattito culturale furono sempre presentati da entrambe le parti come finalizzati alla liberazione dei Greci⁴⁹².

2.3.2 L'introduzione della fides romana nella diplomazia greca

Un elemento indubbiamente nuovo introdotto dalla diplomazia romana nel dialogo con le compagini elleniche e nel linguaggio delle relazioni interstatali è il ricorso frequente alla *fides*, concetto cardine della mentalità politica romana, sancito da un vincolo sacro a Giove e dotato di un significato peculiare i cui effetti giuridici non erano noti nel mondo greco. Nella gestione delle relazioni internazionali, sia in ambito bellico che in diplomazia, la *fides* romana acquisiva valori polisemici che potevano essere talvolta positivi, basati sulla reciproca fiducia, su una lealtà assoluta e su un mutuo impegno a sostenere gli altri contraenti che si traduceva in una garanzia di protezione da parte romana (*bona fides*), talvolta negativi, essendo fondati sul potere discrezionale dei magistrati romani nell'esercizio dell'*imperium* in nome del diritto di guerra della Roma arcaica. Nel mondo greco l'accezione positiva del termine, in particolar modo nel suo significato di "buona lealtà", invocabile in occasione di un accordo tra due parti soprattutto a fronte di una disparità di potere, era assimilabile genericamente al concetto molto diffuso di πίστις, il quale però non era utilizzato per indicare la protezione della parte più debole⁴⁹³. Un senso di protezione permeava invece il rapporto evergetico che si instaurava in età ellenistica, sul modello delle monarchie vicino-orientali, tra il sovrano e le autorità locali⁴⁹⁴. Questo era però maggiormente legato alla promessa del re di prendersi cura degli interessi della *polis*, garantendo la concessione di futuri benefici, che all'impegno di fornire soccorso politico e militare in caso di necessità, come era invece previsto dalla morale bellica e diplomatica dei Romani. In questo senso la πίστις greca era comunque molto meno complessa perché priva, oltre che del significato di

⁴⁹¹ SHERK, *RDGE* 40, ll. 19-20, [Δόλοτες δὲ ἀφη]ροῦντο τὴν ἐλευθερίαν διὰ τ[ῶν ἐκείνου εἰσβολῶν]. L'integrazione della lacuna iniziale è piuttosto controversa (ibid., p. 235), ma l'interpretazione generale del testo sembrerebbe restituire un'accusa rivolta a Perseo e ai suoi alleati; vd. FERRARY 1988, pp. 170-171 e nota 154.

⁴⁹² FERRARY 1988, pp. 179-199, 209, 216-218. Per quanto concerne le guerre mitridatiche vd. in particolare l'affermazione di Silla in App., *Mithr.*, 58 (237): Μακεδονίαν τε ἡμετέραν οὐσαν ἐπέτρεχες καὶ τοὺς Ἕλληνας τὴν ἐλευθερίαν ἀφῆροῦ. Si vedano inoltre le allusioni alla libertà dei Greci nella lettera fittizia di Mitridate ad Arsace in Sall., *Hist.*, IV, 69, 11 (*Graeciae dempsi grave servitium*) e 18 (*namque pauci libertatem, pars magna iustos dominos volunt*), che potrebbero derivare dall'opera storiografica del filopontico Metrodoro di Scepsi.

⁴⁹³ FREYBURGER 1982, pp. 180-181; vd. anche GAZZANO 2005, pp. 11-13, 29-33. Si veda, ad esempio, il decreto di Oropo in onore dell'acheo Ierone di Egira, in cui la *polis*, pur indipendente, dichiarava alla metà del II sec. a.C. di trovarsi ancora ἐν τεῖ Ῥωμαίων φιλίαι καὶ πίστει (*IG VII 411 = I.Oropos 307*, ll. 11-12), non volendo alludere così a una *deditio*, ma affermando di essere in rapporti di buona lealtà con Roma; vd. MORENO LEONI 2014, p. 151.

⁴⁹⁴ MA 1999, p. 199.

"protezione leale" in senso militare tipico della *fides*, anche del valore negativo che rinviava al potere discrezionale della parte predominante su quella più debole. Soprattutto in un primo tempo, quando i Greci non conoscevano ancora bene i mezzi della diplomazia romana, la traduzione di *fides* con πίστις poteva generare pericolosi fraintendimenti nel caso di una *deditio in fidem*, che i Romani intendevano come una resa assoluta alla discrezione del popolo romano e dei suoi rappresentanti, mentre per i Greci si traduceva in un richiamo alla buona lealtà nel corso di trattative diplomatiche. In campo internazionale qualsiasi affidamento alla *fides* romana da parte dei Greci equivaleva per i Romani a una *deditio*, da interpretare in forma positiva o negativa in base ai precedenti rapporti intrattenuti con la comunità che si affidava a loro, alla predisposizione del Senato nei confronti di quella compagine, all'interesse che Roma poteva avere nel mantenere buone relazioni con essa o all'obbligo morale cui il Senato o i suoi rappresentanti si sentivano legati dal ricorso alla *fides*. Gli esiti di una *deditio* potevano dunque variare completamente a seconda delle circostanze, ma erano sempre i Romani a determinare se essi dovessero essere positivi o negativi per la comunità che vi ricorreva⁴⁹⁵. Questa natura poliedrica della *fides* emerse in modo evidente nel 191/190 a.C., quando in due momenti molto ravvicinati tra loro i Romani applicarono in modo diverso la *fides* nei confronti di due compagini differenti. Come illustra un noto passo di Polibio, dopo la sconfitta di Antioco presso le Termopili gli Etoli suoi alleati si rivolsero ai Romani per chiedere un armistizio, ma furono accolti bruscamente dal console Glabrione e mandati a colloquio con il legato Flacco, il quale consigliò loro di dismettere il tono giustificatorio della loro orazione per uno più deferente e supplichevole con cui implorare il perdono del console⁴⁹⁶. Essi però fraintesero tale suggerimento e si affidarono alla *fides* di Glabrione (δόντες αὐτοὺς εἰς τὴν Ῥωμαίων πίστιν) senza conoscere, come già notava Polibio, l'esatto significato di quell'espressione e quindi ingannati dalla presenza della parola πίστις⁴⁹⁷. Dopo aver chiesto conferma di questa decisione, Glabrione esercitò il proprio potere discrezionale imponendo dure condizioni agli emissari etolici e quasi incatenando lo stratego Fenea e gli uomini del suo seguito, rendendo subito chiaro a questi – rimasti attoniti – quale fosse il vero significato dell'affidamento alla πίστις romana⁴⁹⁸, che equivaleva a praticare una *deditio* rimettendosi alla *potestas*, al potere decisionale dei Romani, reso in greco da Polibio con il termine ἐπιτροπή⁴⁹⁹. Notava dunque giustamente lo stesso Fenea, dopo aver udito le condizioni imposte

⁴⁹⁵ Vd. BRIZZI 1982, pp. 22-24, nota 111.

⁴⁹⁶ Plb., XX, 9, 9: διόπερ ἀφεμένους τοῦ δικαιολογεῖσθαι συνεβούλευε τρέπεσθαι πρὸς τὸν ἀξιωματικὸν λόγον καὶ δεῖσθαι τοῦ στρατηγοῦ συγγνώμης τυχεῖν ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις.

⁴⁹⁷ Ibid., XX, 9, 11: [...] οὐκ εἰδότες τίνα δύναμιν ἔχει τοῦτο, τῷ δὲ τῆς πίστεως ὀνόματι πλανηθέντες [...]. Come rilevava GRUEN 1982, p. 55, nella narrazione liviana (Liv., XXXVI, 27, 8) gli Etoli scelsero coscientemente di *se permittere in fidem* contando sul senso di *verecundia* di Glabrione, che gli avrebbe impedito moralmente di infierire sui supplici.

⁴⁹⁸ Plb., XX, 10, 1-12.

⁴⁹⁹ Ibid., XX, 9, 12: παρὰ Ῥωμαίοις ἰσοδυναμεῖ τό τ' εἰς τὴν πίστιν αὐτὸν ἐγχειρίσαι καὶ τὸ τὴν ἐπιτροπήν δοῦναι αὐτοῦ τῷ κρατοῦντι. Questa prima sintetica definizione fornita da Polibio sul reale significato che i Romani attribuivano alla *deditio in fidem* è completata dalla definizione più dettagliata che ne dava l'autore in XXXVI, 4, 1-

da Glabrione agli Etoi, che quelle proposte da parte romana non corrispondevano all'usanza dei Greci e al comune senso di ciò che è "giusto"⁵⁰⁰, in quanto era proprio a un istituto tipicamente romano che Glabrione stava dando applicazione in qualità di generale vittorioso sul suolo greco, potendo dunque imporre il proprio diritto sulle popolazioni elleniche⁵⁰¹. Non è un caso, d'altronde, che nel suggerimento di Flacco tramandato da Polibio la parola πίστις non fosse menzionata. A questa fecero ricorso spontaneamente e ingenuamente gli Etoi confidando probabilmente ancora nella clemenza dei Romani in nome della passata alleanza del 212/211 a.C.⁵⁰², nonostante Flaminio nel 196 a.C., al congresso di Tempe che seguì la vittoria di Cinoscefa, avesse già fatto capire allo stesso Feneo che la pazienza romana era ormai esaurita e che quel *foedus primum* era stato reso nullo dalla pace separata firmata dagli Etoi con Filippo (206 a.C.)⁵⁰³. Un tratto caratteristico della *fides* romana era infatti la lealtà assoluta verso gli accordi presi, che i Romani garantivano in prima istanza attraverso un rispetto rigoroso dei trattati e che si attendevano fosse rispettata altrettanto rigorosamente anche dagli alleati⁵⁰⁴. Inoltre un dettaglio che potrebbe aver peggiorato la situazione degli Etoi agli occhi di Glabrione, irritando ulteriormente il console, già piuttosto seccato, è il fatto che Feneo replicò alle condizioni imposte dai Romani interrompendo il discorso di Glabrione e dimostrando di non rispettare le regole

3: οἱ γὰρ διδόντες αὐτοὺς εἰς τὴν Ῥωμαίων ἐπιτροπὴν διδοῦσι πρῶτον μὲν χώραν τὴν ὑπάρχουσαν αὐτοῖς καὶ πόλεις τὰς ἐν ταύτῃ, σὺν δὲ τούτοις ἄνδρας καὶ γυναῖκας τοὺς ὑπάρχοντας ἐν τῇ χώρᾳ καὶ ταῖς πόλεις ἅπαντας, ὁμοίως ποταμούς, λιμένας, ἱερά, τάφους, συλλήβδην ὥστε πάντων εἶναι κυρίου Ῥωμαίου, αὐτοὺς δὲ τοὺς διδόντας ἀπλῶς μηκέτι μηδενός. Vd. FREYBURGER 1982, pp. 181-182, sull'equivalenza proposta nel passo polibiano tra le espressioni latine *in fidem se dederet/tradere* e *in potestatem se dederet/tradere*, che non corrisponde tuttavia a un'equivalenza generale tra πίστις e ἐπιτροπή se non nel caso della *deditio in fidem*; *contra*, GRUEN 1982, pp. 61-63, riteneva che l'uso dei due termini in modo equivalente da parte di Polibio – e equivalente anche alla *deditio* – costituisse soltanto una scelta stilistica volta alla variazione lessicale e non producesse sul piano pratico alcuna conseguenza giuridica rilevante.

⁵⁰⁰ Plb., XX, 10, 6: «ἀλλ' οὐτε δίκαιον οὔθ' Ἑλληνικόν ἐστίν, ὧ στρατηγέ, τὸ παρακαλούμενον». La stessa frase è resa in Liv., XXXVI, 28, 4, con: «*non in servitutum, sed in fidem tuam nos tradidimus, et certum habeo te imprudentia labi qui nobis imperes quae moris Graecorum non sint*».

⁵⁰¹ Nella risposta di Glabrione tramandata in Liv., XXXVI, 28, 5 («*nec hercule magnopere nunc curo quid Aetoli satis ex more Graecorum factum esse censeant, dum ego more Romano imperium inhibeam in deditos modo decreto suo, ante armis uictos; itaque, ni propere fit, quod impero, vinciri vos iam iubebo*») risulta invece molto più netta la distinzione tra il *mos Graecorum*, quello cui si appella Feneo, e il *mos Romanus* che intende applicare il console, il quale gli consente di esercitare *imperium sui dediti*.

⁵⁰² IG IX.1², 241; Liv., XXVI 24.

⁵⁰³ Plb., XVIII, 38, 8: «τὴν τε γὰρ συμμαχίαν λελύσθαι, καθ' ὃν καιρὸν τὰς διαλύσεις ἐποίησαντο πρὸς Φίλιππον ἐγκαταλείποντες Ῥωμαίους». Liv., XXXIII, 13, 11: «*Vos ipsi [...] societatis iustius leges rupistis, quo tempore relictis nobis cum Philippo pacem fecistis*». Vd. MORENO LEONI 2014, pp. 158-170. *Contra*, GRUEN 1982, pp. 58-59, 63-68, non ammetteva alcun fraintendimento di πίστις da parte di Feneo e respingeva anche l'idea dell'ingenuità degli Etoi mettendo in dubbio la storicità della versione polibiana e fornendo differenti argomentazioni sull'esperienza greca nella pratica del rimettersi εἰς τὴν πίστιν, che egli riteneva analoga alla consegna *in fidem* ai Romani.

⁵⁰⁴ In Liv., XXXIV, 31, 4, Nabide afferma: «*Nunc cum vos intueor, Romanos esse video, qui rerum divinarum foedera, humanarum fidem socialem sanctissimam habeatis*»; vd. FREYBURGER 1982, pp. 183-185; MORENO LEONI 2014, p. 152. A Calcide un peana per Flaminio poneva la *fides* al centro dei rapporti venutisi a creare tra le autorità romane e i locali, i quali dichiaravano che la *Fides* dei Romani, da loro venerata, si fondava sull'ὄρκους φυλάσσειν. I Calcidesi dichiaravano di considerare quel nume la pari di Zeus, di Roma e dello stesso Flaminio; vd. Plut., *Flam.*, 16, 7.

basilari della diplomazia, atteggiamento che potrebbe essere all'origine della successiva minaccia rivolta agli Etoli⁵⁰⁵.

Al contrario, nel 190 a.C. una lettera del console L. Cornelio Scipione, il futuro Asiatico, e di suo fratello Publio, il famoso Africano, il quale serviva in Asia come suo legato, attesta l'uso del termine *fides* in senso positivo, secondo un'accezione più vicina alla πίστις greca⁵⁰⁶. A partire dalla l. 7 gli scriventi impostano il proprio messaggio alla comunità di Eraclea al Latmo secondo il tipico linguaggio ellenistico affermando di essere ben disposti verso tutti i Greci⁵⁰⁷. A questa dichiarazione segue una promessa, introdotta dal tipico futuro πειρασόμεθα, di prendersi cura degli abitanti della *polis* garantendo futuri benefici. Questo spirito benevolo è motivato dal fatto che gli abitanti di Eraclea si erano affidati alla *fides* dei Romani, come attesta il genitivo assoluto alle ll. 8-9 παραγεγονότων ὑμῶν εἰς τὴν ἡμετέρα[μ πίστιμ], traduzione di *permissis vobis in nostram fidem*⁵⁰⁸. Gli Scipioni notificano allora nella frase successiva (ll. 10-14) di voler riservare agli Eracleoti lo stesso atteggiamento tenuto nei confronti delle altre *poleis* che hanno operato la *deditio* (ὄσαι ἡμῖν τὴν ἐπιτροπὴν ἔδωκαν), concedendo loro la *libertas* e il diritto di *suis legibus uti*, nonché ribadendo di voler garantire loro altri benefici ([καὶ ἐν τ]οῖς ἄλλοις πειρασόμεθα εὐχρηστοῦντες ὑμῖν ἀεὶ τινος ἀγαθοῦ [παραίτ]ιοι γίνεσθαι)⁵⁰⁹. In questo caso il contesto generale della lotta romana contro Antioco III in Asia favorì un esito positivo della *deditio* di Eraclea e delle altre città seleucidi che si erano consegnate ai Romani, i quali attraverso un trattamento benevolo miravano a ottenerne il sostegno o almeno la neutralità in vista dello scontro decisivo con il re seleucide. La *fides* menzionata è dunque interpretata secondo i significati di fiducia reciproca e lealtà agli accordi, analogamente al concetto di πίστις, ma si carica anche del significato tipicamente romano di "protezione leale", quella che le comunità d'Asia chiedevano ora ai Romani sia in vista dello scontro decisivo, che sembrava volgere a loro favore dopo la vittoria navale di Mionneso (estate 190 a.C.), sia da una possibile rappresaglia seleucide. Poiché gli Eracleoti avevano decretato molti privilegi e onori nei confronti degli Scipioni, essi garantirono loro in quel contesto la protezione dell'ufficiale romano Lucio Orbio, probabilmente posto a capo di un presidio in città, e promisero per il futuro di voler restituire

⁵⁰⁵ Plb., XX, 10, 6: ὁ δὲ Φαινέας μεσολαβήσας [...] ἔφησεν. Vd. Liv., XXXVI, 28, 4: *prope dicentem interfatus Romanum [...] inquit [...]*. GRUEN 1982, pp. 66-68, attribuiva a Glabrone un carattere particolarmente iracundo, già rivelatosi precedentemente quando soltanto l'intercessione di Flaminio poté salvare dalla rappresaglia del console la città di Calcide, che aveva appoggiato con grande zelo la causa seleucide (Plut., *Flam.*, 16).

⁵⁰⁶ CIG II 3800 = Viereck, *Sermo Graecus* III = *Syll.*³ 618 = SHERK, RDGE 35 = McCabe, *Herakleia Latmia* 6.

⁵⁰⁷ RDGE 35, ll. 7-8: ἡμ[εῖ]ς δὲ πρὸς πάντας τοὺς Ἕλληνας εὐνόως διακείμεν[οι τυγχά]νομεγ.

⁵⁰⁸ Benché il vocabolo πίστις appaia interamente in lacuna, la sua restituzione è ormai accolta unanimemente dagli studiosi anche in ragione del numero di lettere restituibili nello spazio della lacuna, troppo breve per contenere ἐπιτροπὴν ο αἴρεσιν; vd. SHERK, RDGE, p. 201.

⁵⁰⁹ La testimonianza epigrafica dell'epistola ad Eraclea avvalora ancor di più, soprattutto in quanto traduzione di un testo composto da individui romani, l'analogia istituita da Polibio tra πίστις e ἐπιτροπή (*fides/potestas*), aspetti fondamentali della *deditio in fidem*.

con somma riconoscenza la benevolenza degli Eracleoti (ll. 14-17)⁵¹⁰. Comportandosi in questo modo, gli Scipioni di fatto contestavano l'autorità di Antioco in Asia servendosi degli stessi metodi evergetici e dello stesso linguaggio della reciprocità, del beneficio e della gratitudine con cui negli anni precedenti il re seleucide aveva conquistato il favore delle città occidentali dell'Asia Minore, e aggiungendovi soltanto il riferimento alla *deditio*⁵¹¹. Si tratta di un rapporto analogo, ad esempio, a quello intrattenuto tra la città di Teo e il sovrano tra gli ultimi anni del III sec. e i primi anni del II sec. a.C. In un decreto di Teo del 203 a.C. ca., infatti, Antioco era stato elogiato per aver protetto la città rimanendo insieme ai suoi *philoï*, dando così una grande dimostrazione della sua innata πίστις πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, mentre i benefici che egli aveva concesso alla città costituivano una prova per tutti i Greci della sua buona disposizione verso coloro che erano benefattori e benevoli con lui⁵¹². La città aveva poi emanato un altro decreto in onore del re e della sorella Laodice conferendo loro grandissimi onori (τιμαί)⁵¹³ e aveva ottenuto in risposta negli anni successivi diverse epistole regie che riferivano della gratitudine del sovrano, il quale accettava di buon grado gli onori stabiliti, e del suo elogio per la benevolenza mostrata dalla *polis* nei confronti di tutta la sua famiglia. Quelle epistole chiaramente promettevano non solo di mantenere i privilegi di Teo, ma anche di accrescerne in futuro l'entità⁵¹⁴. Analogamente nello stesso anno un'epistola dell'ufficiale seleucide Zeuxi includeva gli Amizoniti tra le popolazioni che si erano poste sotto il protettorato seleucide ricevendo così garanzia dell'impegno del re a salvaguardarne il benessere e la prosperità⁵¹⁵. È chiaro che nel contesto seleucide (e in generale ellenistico) la πίστις che la città attribuiva al sovrano rimandava a un rapporto fiduciario reciproco proprio delle interazioni sociali interne alla *polis* tra individui più potenti e più deboli, qui applicato a uno scenario politico più ampio e elevato a bene comune generosamente

⁵¹⁰ RDGE 35, ll. 14-17: ἀποδεχόμεθα δὲ καὶ τὰ παρ' ὑμῶν φιλόφροντα καὶ τὰς [πίστεις, κ]αὶ αὐτοὶ δὲ πειρασόμεθα μηδενὸς λείπεσθαι ἐγ' χάριτος ἀποδόσει· [ἀπεστά]λκαμεν δὲ πρὸς ὑμᾶς Λεύκιον Ὀρβιον τὸν ἐπιμελησόμενον τῆς [πόλεως κ]α[ὶ] τῆς χώρας ὅπως μηδεὶς ὑμᾶς παρενοχλήῃ.

⁵¹¹ La condotta degli Scipioni riproduceva così l'atteggiamento già tenuto da Flaminio nella politica di *eleutheria* rivolta sia alle città della Grecia sia alle *poleis* dell'Asia, alcune delle quali erano però già state sottomesse da Antioco al tempo della proclamazione di Corinto. Vd. MASTROCINQUE 1983, pp. 70-80, partic. 79: «scopo di tale propaganda non era solo di intralciare il progresso delle armi siriane, ma anche di controbattere un'analogha propaganda per l'*eleutheria* che Antioco promuoveva per lo meno dal 204». Si tratta, dunque, della risposta romana a quella guerra condotta *epistulis* [...] *calamo et atramento* da Antioco, come avrebbe poi sostenuto Catone nel 191 (Iul. Ruf., *Rhet.*, 6, p. 40 = MALCOVATI 1966³, p. 19, n. 20). Nonostante questo, una certa cautela caratterizzò la politica romana nei confronti dell'azione di Antioco in Asia tra il 196 e il 192, un periodo che MASTROCINQUE 1983, pp. 80-86, considera di "guerra fredda"; vd. anche *ibid.*, pp. 117-119, 129.

⁵¹² SEG 41, 1003, I = MA 1999, n. 17, ll. 22-27: ἐπεδήμησε δὲ καὶ ἐν τῇ πόλει μετὰ τε τῶν φίλων καὶ τῶν ἀκολουθουσῶν αὐτῷ δυνάμεων ἀπόδιξιν ποιούμενος μεγίστην τῆς προὔπαρχούσης αὐτῷ πίστεως πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ μετὰ ταῦτα πολλῶν ἀγαθῶν παρ' αὐτοῦ δι[ε]τελεῖ γινόμενος ἡμῖν παράδειγμα πᾶσιν ἐκτιθεὶς τοῖς Ἑλλη[σιν] ὃν τρόπον προσφέρεται πρὸς τοὺς εὐεργέτας καὶ εὐνοὺς ὑπάρχοντας αὐτῷ.

⁵¹³ SEG 41, 1003, II = MA 1999, n. 18. Vd. anche MASTROCINQUE 1983, pp. 64-69.

⁵¹⁴ MA 1999, n. 19 A-E, partic. 19A, ll. 13-15: μὴ μόνον συντηρεῖν τὰ ὑποκείμενα ἀλλὰ καὶ ὅσ' ἂν ἀνήκη πρὸς τιμὴν καὶ δόξαν συναυξέειν ὑμῖν κα[ὶ] κοινῇ καὶ ἰδίαι ἐκάστου ποιεῖσθαι τῆμ προσήκουσαν πολυ[ωρίαν ...].

⁵¹⁵ MA 1999, n. 5, ll. 1-4: ἡμεῖς καὶ τοὺς ἄλλους μὲν πάντας [- - α]ὐτοὺς πιστεύσαντες ἡμῖν ἐνεχείρισαν [...] καὶ ὑπὲρ ὑμῶν φροντίζειν [...].

dispensato dal re a tutti gli uomini⁵¹⁶. Il richiamo morale alla πίστις, che i Romani ponevano al centro di ogni loro dialogo con le comunità straniere, non appare che marginale nel linguaggio ellenistico, rappresentando un elemento tra i tanti temi che costituivano il variegato dialogo tra il sovrano e le *poleis*⁵¹⁷. Roma invece applicava sempre e con il massimo rigore – o almeno così prontamente dichiarava – il rispetto della *fides* che legava i rapporti sociali di mutuo beneficio, come quello tra *patronus* e *cliens*, alle relazioni internazionali sia quando il Senato, tramite accordi e alleanze, si trovava a cooperare con una comunità straniera sia quando un rappresentante di Roma si associava privatamente a una di queste o a un singolo individuo. Anche nelle epistole romane della tarda Repubblica il motivo della *fides* non perse mai vigore e fu invocato in alcune occasioni al fine di consolidare la collaborazione con le compagini greche in un'unione politica e strategica indissolubile basata sull'affermazione di uno spirito di massima correttezza e lealtà. Nel presente *corpus* il richiamo più importante alla *fides* proviene dal testo relativo agli Stratonicesi, in cui è attestato due volte fuori lacuna e altre due volte è resituito in lacuna (II.6, ll. 4-5, [38], 46, [80]). Come si è già notato⁵¹⁸, esso ricorre principalmente in punti caratterizzati da "Empfängerformular", rivelando dunque l'attestazione di un linguaggio utilizzato in prima istanza dagli Stratonicesi e poi acquisito dai Romani e riportato nelle epistole sillane e nel senatoconsulto dell'81 a.C. Ciò indica che le popolazioni elleniche, soprattutto al tempo delle guerre mitridatiche, comprendendo l'importanza rivestita dal concetto di *fides* per i Romani, non esitarono a farne allusione per ottenere da questi dimostrazioni di gratitudine e benefici. Il mantenimento della *fides* da parte degli Stratonicesi nei confronti dei Romani diventava così uno dei principali motivi, insieme all'*eunoia* e alla *philia*, in grado di giustificare le concessioni romane alla *polis caria*⁵¹⁹. Analogamente nel decreto cesariano del 4 marzo 44 a.C., che confermava l'*asylia* per il santuario di Artemide di Sardi, il mantenimento dell'*amicitia* da parte del popolo sardiano nei confronti dei Romani διὰ παντός era affiancato alla proclamata πίστις nei confronti dell'amministrazione romana e del Senato (τοῖς τοῦ δήμου πράγμασιν καὶ τῆι συκλήτῳ)⁵²⁰, rivelando un altro probabile esempio di utilizzo di "Empfängerformular" per motivare il conferimento di privilegi speciali a una comunità straniera. Particolarmente importante era poi l'allusione alla *fides* nei rapporti intrattenuti da individui romani con comunità orientali o individui greci, che richiamava più da vicino il rapporto fiduciario di tipo clientelare instaurato tra un patrono e il suo protetto. In II.1 soltanto poche parole erano necessarie, secondo lo

⁵¹⁶ Ibid., pp. 186-188, 215-216.

⁵¹⁷ Vd. al riguardo le scarse attestazioni nelle epistole ellenistiche: WELLES, *RC*, 44, l. 1 ([- - - ἀ]δελφῶι γεγενημένον ἐν τιμ[ῆι κα]ὶ πίσ[τει ...]); *RC* 63, ll. 7-9 ([... ἐν τοῖς ἀναγκαιο]τάτοις καιροῖς, πίστεως καὶ εὐνοίας ἀποδε[ίξεις φαν]ερὰ[ς ἀπ]οδείξ[α]ντας); *RC* 66, ll. 10-11 (περὶ [...] τὴν πρὸς ἡμᾶς εὐνοιαγ καὶ πίστιγ); *RC* 67, ll. 12-13 (εὐσεβείαι κα[ὶ] καλοκάγαθίαι διαφέροντα καὶ τῆι πρὸς ἡμᾶς διηνεκεῖ πίστει).

⁵¹⁸ Vd. *supra*, pp. 387-388.

⁵¹⁹ La *fides* è menzionata nei rapporti tra Stratonicesi e Romani anche in un *senatus consultum* di età triumvirale o augustea sull'*asylia* per il tempio di Zeus *Karios* di Panamara (SHERK, *RDGE* 30 = *IStratonikeia* 12 = RIGSBY, *Asylia* 211, l. 15: [... ἐξοχ]ωτάτης πίστεως α[ὐτῶν ...]); vd. *supra*, p. 216 e nota 425.

⁵²⁰ *SEG* 39, 1290, ll. 33-38.

scrivente, per delineare la figura dell'emissario ateniese Filotimo, amico di Scevola, vale a dire la sua καλοκαγαθία e la massima fiducia (*fides*) di cui egli godeva presso il governatore (i c, ll. 8-9; ii c, ll. 8-9), elementi sufficienti ad accreditare, agli occhi di Efesini e Sardiani, l'operato svolto da Scevola attraverso l'azione del suo leale amico greco. In II.4, invece, un rapporto di fiducia e lealtà era posto alla base della nuova relazione clientelare che si stava instaurando tra Q. Oppio e i cittadini di Plarasa-Afrodisiade, esprimendosi in particolare nella fiducia riposta con sicurezza dal pretore romano nei suoi nuovi clienti (ll. 19-22, ἐγὼ [...] ἀσφαλῶς πιστεύω), i quali attraverso azioni favorevoli e dimostrazioni di benevolenza verso di lui personalmente e verso la *res publica* avevano ottenuto la *fides* di Oppio e ora anche la sua protezione. Le conseguenze che tale rapporto avrebbe potuto produrre erano tuttavia limitate da una *fides* superiore che vincolava Oppio, vale a dire quel senso di lealtà che egli doveva e intendeva sempre dimostrare nei confronti del Senato e a cui le sue azioni a vantaggio dei clienti sarebbero sempre state sottoposte (ll. 36-38, σωζομένης τῆς ἑμαυτοῦ πίστεως)⁵²¹. Ciò mette in luce dunque l'esistenza di una gerarchia della *fides* in cui il grado più alto era occupato dalla *fides* dovuta all'autorità superiore, che legava a sé i propri rappresentanti e le comunità straniere determinando essa stessa le condizioni del rapporto; a questa erano subordinati gli altri tipi di *fides*, che non dovevano incrinare in alcun modo la lealtà verso il Senato, fondamento di ogni relazione pubblica e privata sia in ambito locale sia nel contesto internazionale.

2.3.3 Evoluzione del linguaggio benevolo della reciprocità

Numerosi altri elementi che compongono la struttura delle lettere romane rivelano un più esplicito rimando ai modelli epistolari ellenistici e in particolare a quel linguaggio della reciprocità, declinato di volta in volta secondo diverse sfumature, che ne costituiva l'essenza. Il ricorso alle "contract clauses" di cui si è parlato in relazione alla lettera di Flaminio, piuttosto comune nelle epistole regie di età ellenistica, nel linguaggio romano appare invece limitato soltanto al periodo iniziale delle relazioni tra comunità greche e autorità romane. Queste clausole comparivano normalmente nella parte finale di un'epistola e corrispondevano a formule piuttosto consolidate che abbinavano le promesse rivolte dallo scrivente ai destinatari circa la concessione di ulteriori benefici o la garanzia di prendersi cura della loro comunità al soddisfacimento di precise condizioni, espresse in un tono moralistico, che avrebbero influenzato il dialogo futuro tra l'autorità superiore e la *polis*. In particolare le epistole seleucidi inviate alle comunità della Caria in seguito alla conquista della regione da parte di Antioco III nel 197 a.C., che restituiscono ben cinque esempi di "contract clauses", rivelano una precisa linea di comportamento adottata dal re nei confronti delle città conquistate, volta a sfruttare tutte le ambiguità tipiche del

⁵²¹ Della *fides* che legava indissolubilmente i magistrati in carica al Senato si parlerà *infra* nel capitolo successivo, par. 3.1.

linguaggio evergetico ellenistico⁵²². Al fine di mantenere, sulla scia dei rapporti diplomatici precedenti, un dialogo positivo con le *poleis* carie il sovrano sembrava infatti voler celare – almeno sul piano linguistico-diplomatico – la reale entità del proprio potere sulla regione dietro la proposta di clausole e condizioni in cui la promessa di futuri benefici da parte regia si accompagnava all'accurato suggerimento, rivolto a una città, di preservare la lealtà e la benevolenza nei confronti del re e della casa reale, volendo lasciare l'impressione che le istituzioni poleiche della regione godessero ancora di una sorta di autonomia nella scelta di seguire la linea di condotta indicata dal sovrano o dai suoi ufficiali⁵²³. Si tratta dunque di uno dei massimi esempi del linguaggio dello scambio e della reciprocità, basato sul mutuo interesse a mantenere rapporti positivi con l'altra parte anche dopo l'esaurirsi del dialogo diretto, prolungando potenzialmente all'infinito – finché una delle due parti non avesse interrotto il flusso – quella "spirale" di benefici e onori che caratterizzava l'interazione tra il sovrano e le *poleis*⁵²⁴. Nel mondo romano esempi di "contract clauses" furono riprodotti, secondo analoghe modalità, soltanto nel già citato caso dell'epistola di Flaminio e nella lettera di Messalla a Teo, al termine della quale – con un linguaggio perfettamente ellenistico – il pretore prometteva di provare a incrementare gli onori per il dio e i benefici per gli abitanti a condizione che essi preservassero in futuro la benevolenza verso i Romani⁵²⁵. In questo caso non soltanto la presenza della clausola finale, ma anche l'utilizzo di verbi come *πειράομαι* coniugato al futuro, di cui si è detto, e l'attestazione di *συναύξειν/συνεπαύξειν* richiamano da vicino i modelli delle cancellerie ellenistiche⁵²⁶. Con il passare degli anni e con l'intensificarsi dell'iniziativa romana nell'Oriente greco, tuttavia, i Romani cominciarono ad abbandonare il ricorso alle "contract clauses", che probabilmente consideravano appropriato soltanto alle prime fasi dello scambio diplomatico con una comunità greca e ad un contesto in cui il potere dell'autorità romana non era saldo o, come nel caso dell'epistola ai Teii, appariva ancora lontano. L'uso romano di questo strumento della

⁵²² Vd. gli esempi citati in MA 1999, p. 101, nota 178, e p. 179, note 4-5, il quale parla di queste clausole come di autentiche espressioni di "imperial power" (pp. 178, 185-186), in particolare in relazione alle lettere dell'ufficiale seleucide Zeuxi ad Amyzon (ibid., n. 5) e ad Eraclea (n. 31B IV). Vd. anche HOFMANN 2014, 189-190.

⁵²³ MA 1999, pp. 179-180, 185-186, 199-200: «the structures of control are already in place» (179), ma le "contract clauses" «admit that the reality of interaction between ruler and ruled is a process of reciprocity, rather than simply a vertical relationship of control and exploitation» (180). «Another possible interpretation [*scil.* of the rule as protective and active care] is that the benefaction elides, or camouflages, power, and institutes a fiction of free exchange between ruler and ruled (dissimulating the fact that ruled in fact have no choice)» (199). «Euergetism offered a channel for interaction which did not pass through the realities of domination, drawing away the attention of the ruled. Veyne remarked on the difficulty of distinguishing between the different aims of royal gifts to the cities (maintain diplomatic cordiality with independent powers, publicize royal generosity, symbolize "une relation de dépendance"): the ambiguity only made the form more versatile, and more appropriate to obfuscated subordination». Il linguaggio evergetico è dunque, infine, «a distraction from power» (200). Vd. VEYNE 1984, pp. 197-198.

⁵²⁴ Vd. MA 1999, p. 185: «In the royal letters, the contract clause expresses reciprocity, linking royal benefaction and civic reaction in a self-perpetuating spiral»; e, ancora, p. 186: «I give, in order that you give, in order that I give».

⁵²⁵ SHERK, *RDGE* 34, ll. 21-24: τὰ τε εἰς τὸν θεὸν τίμια καὶ τὰ εἰς ὑμᾶς φιλόανθρωπα πειρασόμεθα συνεπαύξειν, διατηρούντων ὑμῶν καὶ εἰς τὸ μετὰ ταῦτα τὴν πρὸς ἡμᾶς εὐνοίαν.

⁵²⁶ Vd. MA 1999, p. 187. Per *πειράομαι* vd. *supra*, p. 380.

comunicazione interstatale appare dunque più cauto a confronto di quello espresso nella corrispondenza di Antioco III e maggiormente attento alle diverse modalità di intervento cui Roma si trovava a ricorrere in ambito ellenico. Già a partire dalla lettera degli Scipioni ad Eraclea al Latmo, scritta appena tre anni dopo la missiva di Messalla, in una situazione che vedeva gli eserciti romani impegnati direttamente sul suolo microasiatico, le clausole contrattuali protese verso il futuro non risultano più attestate a fianco alle promesse evergetiche dei soggetti scriventi, mentre si consolida sempre di più la presenza delle motivazioni, riferite ad azioni appartenenti al passato, a giustificazione delle "Wohllwollensklauseln". In questa interpretazione del linguaggio dell'evergetismo le attestazioni della lealtà e della benevolenza già dimostrate dalle comunità orientali ai Romani erano utilizzate per conferire un riconoscimento pubblico ai meriti delle *poleis* greche e per legittimare le decisioni presenti richiamandosi alla memoria collettiva e alla tradizione diplomatica internazionale. Il participio presente del genitivo assoluto o i verbi al presente e al futuro che caratterizzavano le "contract clauses" ellenistiche furono così sostituiti dal participio perfetto o dai tempi storici nelle proposizioni causali che motivavano le affermazioni di benevolenza, le concessioni o le promesse. Questo ribaltamento temporale emerge in modo evidente affiancando la clausola – ancora proiettata al futuro – attestata in *RDGE* 34, ll. 23-24, διατηρούντων ὑμῶν καὶ εἰς τὸ μετὰ ταῦτα τὴν πρὸς ἡμᾶς εὐνοίαν, con quella formulata dagli Scipioni in *RDGE* 35, ll. 8-9, in cui la *deditio in fidem* degli Eracleoti è descritta con le parole παραγεγονότων ὑμῶν εἰς τὴν ἡμετέρα[μ πίστιμ] e posta all'origine della promessa dei due scriventi di futuri atti evergetici. Questo sottile mutamento nel linguaggio epistolare romano sembra infatti segnalare un concreto cambiamento nella situazione politica e diplomatica in atto al momento della stesura delle diverse epistole romane trasmesse alle comunità greche tra l'azione di Flaminio in Grecia e la campagna degli Scipioni in Asia. Nei primi due esempi infatti Flaminio e Messalla – così come aveva fatto Antioco – sembrano muoversi nell'ambito di una diplomazia prudente o comunque ancora teoricamente rispettosa delle prerogative delle comunità greche, secondo una condotta giustificata dal fatto che, nel primo caso, le condizioni poste da Flaminio erano alleggerite dalla futura applicazione del principio dell'*eleutheria* per i Greci e dal programmato ritiro delle legioni dal suolo ellenico, mentre nel caso di Messalla ci troviamo di fronte a un documento trasmesso da Roma a una comunità nominalmente ancora sottoposta all'influenza seleucide. Diversamente, nell'epistola ad Eraclea del 190 a.C. ca. le contingenze belliche portarono da un lato gli Scipioni a impostare la negoziazione con le *poleis* asianiche sulla base dell'atteggiamento recentemente tenuto da queste nei confronti dei Romani, tenendo però in considerazione, dall'altro lato, che la presenza delle legioni sul territorio asianico garantiva in quel momento una maggiore incisività dell'intervento romano rispetto agli anni precedenti. Gli Scipioni dovettero pensare che un dialogo proficuo con le *poleis* già dichiaratesi favorevoli a Roma, soprattutto con quelle – come Eraclea al Latmo – cui l'andamento della guerra aveva suggerito di trasferire – attivamente o passivamente – il sostegno da Antioco ai Romani, dovesse fondarsi *a posteriori* su azioni già svolte e non necessariamente rivolgersi al futuro,

lasciando così a Roma la possibilità di rinegoziare successivamente i rapporti in base all'esito del conflitto romano-siriaco. Come si è visto a proposito della *fides*⁵²⁷, anche nella rimodulazione delle "contract clauses" gli Scipioni proponevano una loro reinterpretazione del più accorto linguaggio epistolare di Antioco, pensando forse di poter suscitare anche in questo modo maggiore fiducia nei confronti dei Romani in una comunità già sicura di ricevere benefici – e protezione militare – dal Senato e per questo stimolata a mantenere la neutralità o a rinnovare il sostegno ai Romani piuttosto che riaffidare il proprio destino alle ambigue formule del linguaggio evergetico e alle promesse – ora più incerte – contenute nelle epistole seleucidi degli anni precedenti⁵²⁸. Le sottili accortezze e dissimulazioni del linguaggio evergetico non apparivano evidentemente più adatte ai contorni che stava assumendo la presenza romana in Oriente, destinata con il passare dei decenni ad acquisire una forma sempre più concreta, che è forse all'origine del successivo e pressoché totale abbandono del ricorso alle clausole di contratto nell'epistolografia ufficiale in lingua greca di età repubblicana. È forse per questo motivo che l'unico altro esempio di età repubblicana si ritrova circa centocinquant'anni più tardi nella corrispondenza di Cesare successiva alla vittoria di Farsalo, in un contesto che vedeva il vincitore di Pompeo dialogare con ottimismo e con animo benevolente con tutte le *poleis* greche d'Oriente, anche con quelle – come Mitilene – che avevano sostenuto con tenacia il suo avversario. In II.8 B.a, ll. 12-13, la promessa di Cesare di concedere privilegi ai Mitilenesi, destinatari della sua *clementia*, appare giustificata dalla formula ἐπιστάμενος ἢν ἔχοντες εὖνοιαν, in cui l'utilizzo di tempi verbali al presente attesterebbe sia la consapevolezza generale di Cesare riguardo all'atteggiamento positivo tenuto nel passato e nel presente dai Mitilenesi⁵²⁹, sia anche la sua fiducia riguardo allo sviluppo per il futuro di un dialogo disteso e positivo con i Mitilenesi, improntato – come in età ellenistica – alla dissimulata reciprocità di relazioni fondate sulla lealtà e la benevolenza.

2.3.4 Le epistole romane: evergetismo e autorità

Se da un lato, però, anche le epistole romane si presentavano come comunicazioni evergetiche in grado di adattarsi al linguaggio del beneficio reciproco, ancor più frequentemente di quelle ellenistiche esse potevano manifestare anche il lato più autoritario del potere romano⁵³⁰.

⁵²⁷ Vd. *supra*, pp. 419-420.

⁵²⁸ Dopo la spedizione di Antioco in Caria del 197, Eraclea al Latmo aveva ricevuto almeno due epistole seleucidi – una di Antioco e una di Zeuxi – con clausole di contratto; vd. MA 1999, n. 31A, I, ll. 14-15; 31B, IV, ll. 9-12.

⁵²⁹ Vd. *infra*, p. 429, per la *deditio in fidem* di Mitilene a Cesare, suggerita loro dallo stesso Pompeo (Plut., *Pomp.*, 75, 2).

⁵³⁰ Vd. HOFMANN 2014, pp. 181, 198-199, per la "Sprache der Macht" delle epistole evergetiche ellenistiche, una caratteristica che anche qui si considera propria del linguaggio ellenistico ma maggiormente dissimulata che negli esempi romani qui menzionati proprio perché celata dietro le manifestazioni di "power-as-benevolence, appeal to euergetical memory, promise of gifts" (MA 1999, p. 201).

Questa doppia natura delle comunicazioni epistolari romane non riflette altro che la duplice essenza – già rilevata a proposito della *fides* – dell’atteggiamento romano, capace da un lato di adattarsi in alcune situazioni alla tradizionale ambiguità delle formule evergetiche ellenistiche, ma portato talvolta anche a esprimersi in modo molto energico e diretto rivelando in poche e puntuali parole la realtà politica in atto. Quando infatti i rapporti tra le comunità locali e i Romani erano buoni, come accadeva molto spesso, essi accettavano di buon grado l’utilizzo di un linguaggio della reciprocità che, anche ponendo illusoriamente le due parti quasi sullo stesso piano, veicolava le informazioni nell’ambito di un rapporto positivo di mutua lealtà e di beneficio. Questo tipo di linguaggio si ritrova in **I.1**, in cui lo scrivente concede numerosi privilegi ai *Technitai* tebanî soddisfacendone le richieste (καθὼς παρεκαλεῖτε, l. 8), in **II.4**, in cui il rapporto tra un privato e una *polis* culmina nell’instaurazione di una relazione di patronato-clientela, in **II.5**, dove domina il linguaggio della benevolenza (εὐνοία), della gratitudine (χάρις) e della concessione, in **II.8 A-B**, anch’esse impostate sui modelli linguistici dell’evergetismo ellenistico e dei rapporti tra privati e *poleis*, o nei casi in cui è attestato l’"Empfängerformular", una delle più alte espressioni del linguaggio della reciprocità⁵³¹. Tuttavia in qualche caso la necessità di imporre ai provinciali una decisione dell’autorità superiore induceva i Romani a impiegare un linguaggio del comando più esplicito in modo da garantire, con la sola forza dell’intimidazione, il rispetto della legge romana. Ciò poteva verificarsi naturalmente soprattutto in un contesto bellico o in un’area di nuova acquisizione o riacquisizione in conseguenza di un conflitto appena concluso, dunque in una fase in cui il linguaggio evergetico risultava insufficiente a infondere nelle popolazioni locali il rispetto delle nuove regole o era comunque inadeguato alle circostanze. L’utilizzo di verbi di giudizio (κρίνω/ἐπικρίνω) o di pensiero (νομίζω) o di verbi volitivi (θέλω) e iussivi (ἐπιτάσσω/κελεύω), come si è notato in **I.2 A.vii e B**, **I.3**, **I.6B**, **II.7**, **II.9**, **II.10B**, **II.11A**⁵³², rivela dunque la presenza di *iudicia* e di epistole decretali caratterizzate dalla "Sprache der Macht". Il caso di Efeso nel contesto della Prima guerra mitridatica testimonia in modo chiaro le ragioni e le modalità in cui poteva prendere corpo questa sospensione del linguaggio dell’evergetismo. Dopo aver manifestato sin dalle prime fasi della guerra un’evidente condotta anti-romana e aver collaborato attivamente con Mitridate anche nel perpetrare le stragi dell’88 a.C., nell’86/85 a.C. gli abitanti della *polis*, passati a sostenere i Romani, si affrettarono a emettere un decreto in cui di fatto riscrivevano la storia della prima fase del conflitto a proprio vantaggio

⁵³¹ Sul linguaggio della reciprocità nei rapporti di clientela si vedano anche le iscrizioni onorarie per i Valerii Flacci, che furono patroni di Colofone per due generazioni e furono onorati con statue e dediche presso il santuario di Apollo a Claros. Tali onori trovavano giustificazione nella virtù e nella benevolenza di quei personaggi nei confronti della popolazione locale (ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς αὐτόν): FERRARY 2000a, n. 1, ll. 5-7; n. 2, ll. 5-6; n. 5, ll. 5-7 (ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς ἑαυτόν). I patroni della *polis* sono il proconsole C. Valerio Flacco (*terminus ad quem* 95 a.C.), suo fratello Lucio (*procos.* 94 o 93 a.C.) e il figlio di quest’ultimo, anch’egli Lucio (*procos.* 62 a.C.). Vd. inoltre FERRARY 2010, p. 96. Questi erano patroni anche di Tralle, come dimostra Cic., *Flacc.*, 52: (...) *patronum suum iam inde a patre atque maioribus, L. Flaccum.*

⁵³² Vd. *supra*, pp. 379-381.

riproponendo i temi del dialogo evergetico di età ellenistica⁵³³. In base a questa interpretazione essi poterono quindi affermare di aver preservato l'antica *eunoia* verso i Romani, ribadendo questo concetto due volte, e di essersi attenuti di buon grado a tutti i loro ordini⁵³⁴, nonché di aver atteso l'occasione giusta per sollevarsi contro il re pontico, che aveva usurpato la loro città occupandola con la forza e con un attacco improvviso⁵³⁵. Il tentativo apologetico degli Efesini si spinse sino alla strumentalizzazione dei temi della propaganda senatoria contro Mitridate (la violazione del trattato da parte del re, il ripristino dell'egemonia romana e della κοινὴ ἐλευθερία), intelligentemente manipolati al fine di dimostrare la sincera adesione della popolazione alla causa romana. Essi non esitarono inoltre a sottolineare l'impegno sostenuto da tutti i cittadini in favore dell'interesse comune, che si concretizzava nella decisa proclamazione dello spirito di abnegazione con cui gli Efesini affrontavano il conflitto⁵³⁶. Nella loro intenzione il decreto sarebbe servito, una volta terminata la guerra, a giustificare l'atteggiamento tenuto dalla *polis* tra l'88 e l'85 e a minimizzare agli occhi dei Romani le responsabilità degli abitanti nel sostegno garantito a Mitridate in quegli anni, che doveva essere letto esclusivamente nella prospettiva del successivo favore mostrato da questi ai Romani e considerato soltanto come un effimero intermezzo – dettato dalle circostanze del conflitto – a un mai sopito sentimento di lealtà verso il Senato. Se accolte benevolmente dai Romani secondo le logiche del dialogo evergetico, come si auguravano gli abitanti di Efeso, queste parole avrebbe potuto permettere loro di ottenere la *clementia* romana innescando il consueto meccanismo di scambio che prevedeva la presentazione di richieste, accompagnata dal conferimento di τιμαί, da parte della *polis* e dunque la concessione a questa di benefici da parte del Senato⁵³⁷. Tuttavia Silla considerò le responsabilità degli Efesini troppo gravi e le loro argomentazioni prive di ogni fondamento, al punto che Efeso risultò poi la città del partito mitridatico maggiormente colpita dalle sanzioni sillane a causa della αἰσχρὰ κολακεία e della ὕβρις che aveva dimostrato abbattendo le statue dei Romani e della complicità nella strage dell'88 a.C.⁵³⁸ Non è inoltre casuale che Silla abbia deciso di pronunciare il suo duro

⁵³³ Vd. *supra*, pp. 136, 146, 177; CAMPANILE 1996, p. 163, nota 62.

⁵³⁴ *IEphesos* 8 = McCabe, *Ephesos* 134, ll. 0-3: [- - τοῦ δήμου φυλάσσον]τος τὴν πρὸς Ῥωμαίους τοὺς κο[ινοὺς σωτήρας παλαιὰν εὐν]οίαν καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπιτασσομέ[νοις προθύμως πειθαρχ]οῦντος. Ll. 9-10: [ὁ] δὲ δῆμος ἡμῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς συνφυλάσσωσιν τὴν πρὸς Ῥωμαίους εὐνοίαν.

⁵³⁵ *Ibid.*, ll. 3-8: Μιθραδάτης Καππαδοκί[ας βασιλεὺς ... ἐπεχείρη]σεν κύριος γενέσθαι τῆς μηθὲν ἑαυτῷ προ[σηκούσης χώρα]ς, καὶ προκαταλαβόμενος τὰς προκειμένας ἡμῶν πό[λεις ἀπάτ]η, ἐκράτησεν καὶ τῆς ἡμετέρας πόλεως καταπληξάμενος [τῶι] τε πλήθει τῶν δυνάμεων καὶ τῶι ἀπροσδοκῆται τῆς ἐπιβολῆς. Ll. 9-12: [ὁ] δὲ δῆμος ἡμῶν [...] ἐσχηκῶς καιρὸν πρὸς τὸ βοηθεῖν τοῖς κοινοῖς πράγμασιν, κέκρικεν ἀναδεῖξαι τὸν πρὸς Μιθραδάτην πόλεμον ὑπὲρ τε τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας καὶ τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. Vd. sulle ll. 8-9 THORNTON 1998, p. 276.

⁵³⁶ *Ibid.*, ll. 12-14: ὁμοθυμαδὸν πάντων τῶν πολιτῶν ἐπιδεδωκότων ἑαυτοὺς εἰς τοῦ[ς π]ερὶ τούτων ἀγῶνας.

⁵³⁷ Vd. MA 1999, pp. 201-206.

⁵³⁸ App., *Mithr.*, 61 (252): οἱ τε καππαδοκίσαντες ἄνδρες ἢ πόλεις ἐκολάζοντο πικρῶς, καὶ μάλιστα αὐτῶν Ἐφέσιοι σὺν αἰσχρᾷ κολακείᾳ ἐς τὰ Ῥωμαίων ἀναθήματα ὕβρισαντες. Gran. Licin., XXXV, 82, p. 22 Criniti: *Ephesi causa cognitis principes belli securi necat; ciuitates pecunia multat [...]*. Vd. inoltre THORNTON 1998, pp. 276-277.

discorso di biasimo nei confronti delle città asianiche proprio a Efeso, la *polis* più direttamente interessata dalle accuse che egli rivolse ai presenti. Le parole di Silla, riportate da Appiano, sembrano quasi rispondere direttamente e in modo deciso alle affermazioni del decreto efesino, rimproverando agli asianici di aver convocato essi stessi Mitridate o di essersi consegnati a lui appena dopo il suo arrivo, nonché di aver collaborato al massacro degli Italici⁵³⁹. Diversamente, Laodicea sul Lico, che aveva ceduto all'assedio di Mitridate e aveva consegnato Oppio al re nemico⁵⁴⁰, ottenne con ogni probabilità il perdono del Senato, potendo poi riallacciare rapporti sereni con l'Urbe. Ne darebbe testimonianza la dedica bilingue eretta dai Laodicei sul Campidoglio (ma ritrovata sul Quirinale) in onore del popolo romano, in cui essi celebravano la ἀρετὴ καὶ εὐνοία mostrata dopo la fine della guerra dal popolo romano, che a buon diritto potevano definire σωτήρα καὶ εὐεργέτην⁵⁴¹. Non è dato sapere cosa spinse i Romani a prendere tale decisione perdonando un atto gravissimo come la consegna al nemico di un proprio generale e persino la sua umiliazione⁵⁴². Probabilmente i Romani, notando che la stessa città aveva subito ingenti danni a causa dell'assedio di Mitridate, da cui poté riprendersi soltanto grazie alla munificenza di due suoi cittadini, si convinsero che la resa dei Laodicei al re non fosse stata spontanea ma dettata dalle circostanze⁵⁴³. Anche gli abitanti di Cos, dopo aver sostenuto per breve tempo la causa pontica consegnandosi al re probabilmente subito dopo l'88, tornarono dalla parte romana intorno all'86 a.C. e rientrarono quasi subito in buoni rapporti con i Romani⁵⁴⁴. Questo cambio piuttosto repentino nella lealtà dei cittadini non convinse tuttavia Sherwin-White, la quale ritenne che la reazione anti-romana fosse stata sincera e non un semplice cedimento a cause di "force majeure", mentre Buraselis ipotizzò che l'entusiasmo degli isolani per la causa pontica non fosse né veramente sentito né particolarmente diffuso nella *polis*⁵⁴⁵. Le relazioni tra Roma e Cos ripresero dunque su nuove basi con un più solido spirito di cooperazione bellica e strategica, che portò da un lato i Romani a garantire ai Coi protezione militare e dall'altro questi ultimi a fornire uomini ai generali romani attivi in Asia, nonché a ospitare sul proprio suolo persone

⁵³⁹ App., *Mithr.*, 62 (256): οἱ μὲν ἐπηγάγεσθε Μιθριδάτην, οἱ δ' ἐλθόντι συνέθεσθε. Ὁ δ' ἐστὶ πάντων μιαιώτατον, ὑπέστητε αὐτῶ μιᾶς ἡμέρας τοὺς Ἰταλιώτας ἅπαντας αὐτοῖς παισὶ καὶ μητράσιν ἀναιρήσιν καὶ οὐδὲ τῶν ἐς τὰ ἱερὰ συμφυγόντων διὰ τοὺς ὑμετέρους θεοὺς ἐφείσασθε.

⁵⁴⁰ Ibid., 20 (79); vd. *supra*, p. 179.

⁵⁴¹ *ILLRP* 177 = *IGUR* I, 6 = MELLOR 1978, n. 3 = BATTISTONI 2010, App., n. 3; vd. su tale cronologia CAMPANILE 1996, p. 150. *Contra*, MELLOR 1978, pp. 323-324, preferì collocare tale dedica dopo la sconfitta di Aristonico anche alla luce della goffa resa latina del testo composto dai Laodicei, che indusse l'autore a pensare a una cronologia più alta delle guerre mitridatiche; recentemente anche BATTISTONI 2010, pp. 186-191, e Id. 2016, p. 98, nota 5, ha sostenuto la cronologia postulata da Mellor.

⁵⁴² Vd. App., *Mithr.*, 20 (79): [...] αὐτὸν δ' ἡγαγον τῷ Μιθραδάτῃ τὸν Ὀππιον, ἡγουμένων αὐτῶ τῶν ῥαβδοφόρων ἐπὶ γέλωτι.

⁵⁴³ Vd. Str., XII, 8, 16 (C 578); CAMPANILE 2000, pp. 494-495. Sulla lealtà filoromana mostrata da Laodicea nel 40 a.C. grazie alla leadership del retore Zenone, uno dei due cittadini facoltosi nominati da Strabone, vd. *supra*, p. 149.

⁵⁴⁴ Vd. *supra*, pp. 189-190.

⁵⁴⁵ SHERWIN-WHITE 1978, p. 138; BURASELIS 2000, p. 15.

influenti dello Stato come Q. Oppio (II.4, ll. 11-14)⁵⁴⁶. Sulla base di quanto detto sopra verrebbe da chiedersi allora se i Coi abbiano effettuato in realtà una *deditio in fidem* ai Romani, ottenendo da questi non solo il perdono per il passato sostegno a Mitridate ma anche quella protezione che essi normalmente accostavano all'applicazione della *fides* nei rapporti internazionali. Infine è interessante anche il caso di Mitilene nel contesto della guerra civile tra Pompeo e Cesare. Come si è detto, dopo la forte opposizione mostrata dalla città ai Romani nel corso della Prima guerra mitridatica e poi fino all'80/79 a.C. Mitilene fu ridotta a *civitas stipendiaria* e costretta a pagare un tributo fino al 62 a.C., quando gli abitanti dell'isola si misero sotto la protezione di Pompeo sfruttando l'amicizia del condottiero con il loro concittadino Teofane⁵⁴⁷. Come spesso accade a partire dalla pace di Dardano, un rapporto personale tra un individuo romano e uno greco poteva portare a un reinserimento della comunità di origine del secondo nelle trame del dialogo evergetico riattivando i meccanismi del beneficio e dello scambio. Questo è precisamente ciò che si verificò tra Pompeo e Mitilene, come testimonierebbero le parole dei testi romani II.8 A.a-b, improntate sul lessico della donazione o concessione personale (A.a, l. 26: σοι ἔδωκαν), dell'εὐεργεσία, dell'ἀρετή (A.a, ll. 28-29) e del possesso (A.a, ll. 39-40; A.b, l. 8). La risposta della *polis* si concretizzò dunque nella concessione di grandissimi onori ai due artefici di questi benefici, Pompeo e Teofane, secondo le consuete manifestazioni della χάρις nei confronti dei benefattori, ma anche attraverso una più audace forma di riconoscenza che prevedeva l'accostamento dei due individui agli dèi⁵⁴⁸. La *polis* di Mitilene rappresenta nel dialogo evergetico con i Romani un caso emblematico, in quanto gli abitanti riproposero anche in altre occasioni atteggiamenti simili a quello tenuto con Pompeo. Grazie a questi, essi poterono infatti beneficiare anche dalle *clementia* e dello spirito evergetico di Cesare dopo essersi consegnati a lui con una *deditio in fidem*. Tale soluzione era stata suggerita ai Mitilenesi dallo stesso Pompeo, il quale riconosceva in Cesare le doti di un generoso benefattore⁵⁴⁹. Anche in quel caso le sorti della città erano legate al rapporto del dittatore con personaggi locali come Potamone e Crinagora, che garantirono a Cesare il conferimento di onori da parte della *polis* (B.a, l. 6) presentandosi presso di lui con animo deferente e riconoscente (B.a, l. 7: εὐχαριστήσαντες), ma anche risoluti a ottenere la concessione di privilegi per la propria madrepatria (ll. 8-10). La risposta di Cesare si attestò anche in tale occasione nel solco della tradizione evergetica ellenistica proponendo parole di elogio per gli ambasciatori (B.a, ll. 9-10: ἐπήνεσα), reiterate promesse ai Mitilenesi di conferire benefici (B.a, ll. 10-11: ἡδέως [... εὐεργετεῖν]; B.b, l. 9: [... βουλόμενος] εὐεργετεῖν), di salvarli e di accrescerli (B.b, ll. 9-11: οὐ μόνον φυλάττειν τὰ φιλόφθωρα [...] ἀλλὰ καὶ συναυ[ξάνειν αὐτὰ – – –]; ll. 35-35a: formula retta da [πειράσομαι]), nonché l'impiego di

⁵⁴⁶ Vd. *supra*, pp. 174-175 e nota 267.

⁵⁴⁷ Vd. *supra*, pp. 235-237.

⁵⁴⁸ Vd. *supra*, pp. 236-237 e note.

⁵⁴⁹ Plut., *Pomp.*, 75, 2; vd. *supra*, p. 243 e nota 543.

termini significativi nel definire il mutuo rapporto di benevolenza e protezione vigente tra Cesare e gli abitanti dell'isola (B.a, ll. 12-13: εὔνοι[αν]; B.b, l. 3: ἀσφάλειαν).

2.3.5 Caratteri universali dell'imperialismo romano

Un altro punto che appare significativo nel linguaggio utilizzato dalle *poleis* greche e dai Romani è l'attestazione di una tendenza generalizzante non solo in senso verticale e diacronico, che estende cioè azioni svolte in un tempo determinato al passato o al futuro, ma anche in senso orizzontale e spaziale, applicando l'atteggiamento tenuto nei confronti di una comunità o di un gruppo ristretto di soggetti a un gruppo esteso o a un insieme più ampio. In età ellenistica tale tendenza è attestata in diversi esempi rilevanti, come nel decreto onorario di Teo per Antioco III e sua sorella Laodice, in cui le azioni benevole del re nei confronti della città sono prima considerate dimostrazioni di onestà πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους e poi elevate a παράδειγμα per tutti i Greci dell'atteggiamento del re nei confronti di coloro che erano benevolenti verso di lui⁵⁵⁰. Analogamente anche gli Iasi rilevavano che il sovrano seleucide, beneficiandoli, aveva di fatto conservato la sua antica disposizione verso tutti i Greci così come la sorella Laodice, con un'altra generalizzazione orizzontale relativa al contesto poleico, aveva affermato in una sua epistola che un intervento a favore della gente povera di Iaso avrebbe migliorato la condizione di tutta la popolazione locale⁵⁵¹. Questa tendenza generalizzante si ripropose anche nel momento in cui i Romani si affacciarono verso Oriente e in particolar modo a partire dalla Seconda guerra macedonica, quando l'acutizzarsi del contrasto con la monarchia antigonide nello scontro per l'egemonia in Grecia portò all'inaugurazione di una propaganda mirata alla proclamazione generale dell'*eleutheria*⁵⁵². A partire da quel momento i Romani plasmarono un'immagine di sé stessi in grado di veicolare un'ideologia universalistica del potere e di estendere il più possibile il consenso filoromano attribuendo un carattere ampio e potenzialmente generalizzato a *exempla* particolari, singoli elementi di una politica egemonica che doveva apparire come diffusa e programmatica. Questa logica corrispondeva d'altronde alle consuetudini diplomatiche elleniche, per cui anche azioni specifiche destinate a una comunità ben precisa potevano essere presentate e percepite come rivolte al bene comune per mezzo di un ricorso all'enfasi retorica. Di questa tendenza si trovano diverse manifestazioni sia nelle epistole romane sia, di riflesso, anche nei decreti delle *poleis* d'Oriente, che sin dall'età ellenistica erano portate ad appropriarsi del lessico

⁵⁵⁰ MA 1999, n. 17, ll. 24-27: ἀπόδιξιν ποιούμενος μεγίστην τῆς προὔπαρχούσης αὐτῶι πίστεως πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, καὶ μετὰ ταῦτα πολλῶν ἀγαθῶν πα<ρ>αίτιος δ[ι]ατελεῖ γινόμενος ἡμῖν παράδειγμα πᾶσιν ἐκτιθεὶς τοῖς Ἑλλη[σι]ν ὃν τρόπον προσφέρεται πρὸς τοὺς εὐεργέτας καὶ εὔνοους ὑπάρχοντας αὐτῶι.

⁵⁵¹ Per il decreto iasio vd. MA 1999, n. 26B, ll. 41-43: βασιλέως μεγάλου Ἀντιό[χο]υ προγονικὴν αἴρεσιν διατηροῦντος εἰς πάντας [το]ῦς Ἑλληνας. Per la lettera di Laodice vd. *ibid.*, 26A, ll. 13-15: [...] καταθέσθαι τινὰ εὐεργεσίαν μὲν εἰς τοὺς ἀσθενοῦντας τῶν πολιτῶν, εὐχρηστίαν δὲ κοινὴν τῶι σύμπαντι δήμῳ.

⁵⁵² Vd. Plb., XVIII, 46, 15: διὰ κηρύγματος ἑνὸς ἅπαντας καὶ τοὺς τὴν Ἀσίαν κατοικοῦντας Ἑλληνας καὶ τοὺς τὴν Εὐρώπην ἐλευθέρους, ἀφρουρήτους, ἀφορολογήτους γενέσθαι, νόμοις χρωμένοις τοῖς ἰδίοις.

delle autorità centrali assecondandone le politiche diplomatiche e appagandone le aspirazioni al fine di ottenere da queste ulteriori benefici. Nel 197/194 a.C. Flaminio poteva così proclamare di fronte ai Chiretiai l'intenzione dei Romani di apparire garanti di ogni azione nobile e giusta in ogni regione in cui essi operavano (κατὰ πᾶν μέρος), mentre nel 190 a.C. gli Scipioni poterono motivare le loro concessioni agli abitanti di Eraclea al Latmo in prima istanza con un'affermazione generale sulla loro buona disposizione verso tutti i Greci (ἡμ[εῖ]ς δὲ πρὸς πάντας τοὺς Ἑλληνας εὐνόως διακείμεν[οι τυγχά]νομεγ, sic) e poi mostrando una benevolenza più specifica verso gli Eracleoti⁵⁵³. Le due dimensioni, generale e particolare, appaiono invece in ordine inverso nell'epistola di Massimo ai Dimei, in cui lo scrivente ritrae innanzitutto la situazione locale e dunque l'incompatibilità della costituzione proposta da Soso con quella restituita dai Romani agli Achei (I.3, ll. 8-9), ma poi, esaminando i principi politici all'origine della sua condotta, li dichiara contrari tanto alla libertà restituita collettivamente ai Greci quanto ai principi romani (ll. 15-16)⁵⁵⁴. Anche in questo caso il lessico dell'*eleutheria* generalizzata riflette con ogni probabilità gli slogan divulgati sul suolo greco da Mummio all'indomani della distruzione di Corinto⁵⁵⁵. Nel mondo delle *poleis* l'eco di tale propaganda risuonò in modo particolarmente intenso soprattutto a partire dalla vittoria di Pidna del 168 a.C., generando nel lessico evergetico adottato dalle città un'ulteriore evoluzione nella direzione di una più capillare diffusione delle forme espressive che attestavano la lealtà poleica ai Romani. Poche iscrizioni testimoniano infatti il riconoscimento di sovrani ellenistici come benefattori comuni operanti per il benessere di tutti i Greci o dell'intera umanità, mentre numerosi testi attribuiscono simili titoli ai Romani⁵⁵⁶. Gli storici individuarono una serie di circa quindici iscrizioni sparse per tutto il Mediterraneo orientale – «de Salonique à Cyrène et de Delphes à Magnésie du Méandre» – in cui i Romani figuravano esplicitamente, tra il II e il I sec. a.C., come οἱ κοινοὶ εὐεργέται, οἱ κοινοὶ σωτῆρες, οἱ κοινοὶ εὐεργέται καὶ σωτῆρες o anche οἱ κοινοὶ τῶν Ἑλλήνων εὐεργέται e οἱ κοινοὶ πάντων εὐεργέται⁵⁵⁷. Nel decreto dei Magnetici che segue l'epistola del console Pisone

⁵⁵³ RDGE 33, ll. 4-6; RDGE 35, ll. 7-8; 8-10. Vd. ERSKINE 1994, pp. 83-84.

⁵⁵⁴ Come si è visto, il lessico della generalizzazione indusse Wilamowitz a integrare [τοῖς Ἑλλησι πᾶσιν] anche alla l. 13 in relazione ai diffusi effetti turbativi del sovvertimento messo in atto da Soso; vd. *supra*, p. 44 (app.).

⁵⁵⁵ Zon., IX, 31, 6 [Dio Cass. XXI]: ἐλευθέρους πάντας καὶ αὐτονόμους πλὴν τῶν Κορινθίων ἀφῆκε; Vd. GRUEN 1984, I, p. 155 e nota 144.

⁵⁵⁶ In onore di Tolomeo III vd. IG IX.1² 56I = MORETTI, ISE 86I (Αἰτωλῶν τὸ κοινὸν ἀρετᾶς ἔνεκεν καὶ εὐεργεσίας τᾶς εἰς τὸ ἔθν[ος] καὶ τοὺς ἄλλους Ἑλληνας), il decreto samio IG XII.6, 156, l. 17 (- - - τοῦ]ς Ἑλληνας εὐεργετῶ]ν διατελεῖ) e il decreto di Canopo OGIS 56, l. 26 (πολλῶν ἀγαθῶν ἀρχὴ γέγονεν πᾶσιν ἀνθρώποις), cui fa eco la stele di Rosetta in merito alla nascita e alla successione di Tolomeo V (OGIS 90, l. 47: αἱ δὴ πολλῶν ἀγαθῶν ἀρχηγοὶ <π>ᾶσιν εἰσιν). A proposito di Eumene II vd. invece il decreto Milet VI.1, 307 = McCabe, *Miletos* 44, ll. 4-5 (πρὸς ἅπαντας μὲν τοὺς Ἑλληνας φιλοδόξω<ς> ἀπὸ τῆς ἀρχῆς διακείμενος), che segue di poco la lettera regia in cui Eumene afferma, a proposito di sé stesso, κοινὸν ἀναδείξα[ς] ἑμαυτὸν εὐεργέτην τῶν Ἑλλήνων (OGIS 763 = Milet VI.1, 306 = McCabe, *Miletos* 63, Ia, ll. 7-8). Si veda infine l'epiteto di κοινὸς [εὐεργέτης] restituito dagli editori di un decreto onorario per Antioco III rinvenuto a Teo (SEG 41, 1003 = McCabe, *Teos* 30, I, ll. 6-7). Vd. GAUTHIER 1985, pp. 40-41; ERSKINE 1994, *passim*.

⁵⁵⁷ Vd. ROBERT 1969, pp. 57-61; WEHRLI 1978, pp. 482-490 (citazione da p. 496); ERSKINE 1994, p. 70, nota 3; FERRARY 1988, pp. 125-128. Alle testimonianze epigrafiche si aggiungano i decreti, rispettivamente di Pergamo

sulla disputa cretese (III.1) gli arbitri della contesa tentarono di avvalorare la correttezza del proprio giudizio proclamando di essersi conformati alle istruzioni ricevute dai Romani, che i Magneti dichiararono "comuni benefattori in ogni aspetto" (οἱ κοινοὶ εὐεργέται διὰ παντός) dopo aver affermato che il Senato dispensava i suoi pareri in linea con quel senso di *dikaiosyne* che lo contraddistingueva e che riservava a tutti gli uomini⁵⁵⁸. Ager non esitò a definire questo atteggiamento dei giudici magneti come "flattery of the Romans", una definizione che descrive però soltanto parzialmente la più ampia e complessa realtà del linguaggio evergetico⁵⁵⁹. Non a torto Wehrli argomentava infatti che ragioni diverse legate al contesto locale – di natura politica, religiosa o sociologica – potevano dar vita a queste forme soltanto apparentemente assimilabili alla *Graeca adulatio* denunciata da Tacito in relazione agli onori divini conferiti a Pompeo dai Mitilenesi⁵⁶⁰. Con il passare del tempo, infatti, in contesti pubblici greci simili formulazioni cominciarono a essere applicate al nome dei Romani in modo piuttosto standardizzato anche laddove essi non erano intervenuti in epoca recente e quindi semplicemente in nome della volontà di riconoscere i tratti benevoli della loro dominazione sul mondo greco⁵⁶¹. Già nella più antica testimonianza dell'attribuzione di simili titoli ai Romani si leggevano nitidamente le tracce della ricchezza espressiva e della creatività che i Greci potevano adoperare nell'intento di elogiare e onorare i Romani. Il decreto anfizionico in onore di Eumene II del 182 a.C. associava infatti all'appellativo di benefattori comuni la descrizione dei Romani come responsabili della concessione di regolari benefici nei confronti dei Greci⁵⁶². Una sentenza arbitrale greca della prima metà del II sec. a.C. reca un'altra importante testimonianza in questo senso celebrando i Romani con l'epiteto di "difensori della giustizia e della concordia dei Greci" (τοὺς προεστακότας τᾶς τῶν Ἑλλάν[ων] εὐνομίας καὶ ὁμο]νοίας)⁵⁶³. Come si nota da questi esempi, normalmente tali attributi generalizzanti comparivano in testi che non riguardavano direttamente i Romani, i quali erano menzionati in terza persona in occasione dell'emissione di un decreto locale o comunque in testi di interesse pubblico riguardanti persone con cui avevano intrattenuto relazioni diplomatiche o vicende in cui erano intervenuti – anche indirettamente – dispensando la loro benevolenza⁵⁶⁴. In un solo caso particolare il titolo di κοινοὶ εὐεργέται è attribuito ai Romani in un testo romano, il senatoconsulto del 112 a.C. sulla vertenza tra gli artisti ateniesi e istmici, ma anche in questo caso la definizione è pronunciata da soggetti greci e compare nella sezione dedicata alla *relatio* degli ambasciatori istmici al Senato, vale a dire in un

e Alicarnasso, citati in Ios., *Ant.*, XIV, 247 (οἱ Ῥωμαῖοι [...] τοὺς ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀπάντων ἀνθρώπων ἀσφαλείας κινδύνους ἀναδέχονται) e 257 (τῶ δῆμῳ τῶν Ῥωμαίων πάντων ἀνθρώπων ὄντι εὐεργέτη).

⁵⁵⁸ *ICret.* III.4, 9, l. 22 (trad. CAMIA 2009, p. 120); ll. 18-19: τῆς δὲ συνκλήτου στοιχοῦμ[ένης τῆι παρ' ἑαυ]τῆι πρ[ὸς πάντας ἀνθρώ]πους ὑπαρχούση δικαιοσύνη. Vd. *supra*, pp. 302-303.

⁵⁵⁹ AGER, *Arbitrations*, p. 445.

⁵⁶⁰ *Ann.*, VI, 18, 2. Vd. WEHRLI 1978, pp. 492-496; FERRARY 1997, pp. 200-201.

⁵⁶¹ Vd. FERRARY 1988, pp. 130-132.

⁵⁶² *CID* IV 107, ll. 18: ἀεὶ τινος ἀγαθοῦ παραίτιοι γίνονται τ[οῖς] Ἑλλησιν.

⁵⁶³ *IvO* 47 = *Syll.*³ 665 = CAMIA 2009, n. 2, ll. 43-44 (trad. Camia, *ibid.*, pp. 24-25).

⁵⁶⁴ ERSKINE 1994, pp. 76-79.

contesto di "Empfängerformular"⁵⁶⁵. Intere comunità o singoli gruppi all'interno di queste rispondevano così ai benefici concessi dai Romani esaltandone pubblicamente le qualità attraverso il lessico della generalizzazione e quasi partecipando tra loro a una competizione sulle manifestazioni di elogio rivolte ai nuovi dominatori dell'Oriente ellenico. L'argomentazione dei *Technitai* istmici nel 112 a.C. e un decreto dei *neoi* di Tessalonica risalente al 95 a.C. rappresentano il punto più alto di questo processo, in quanto attestano presso quelle comunità l'esistenza di un culto destinato ai Romani nella loro qualità di "benefattori comuni" o semplicemente di "benefattori"⁵⁶⁶. Tale denominazione si era a tal punto consolidata nel lessico pubblico delle comunità greche da indurre la propaganda di Mitridate a dileggiare i Romani con il titolo, parallelo ma di segno contrario, di οἱ κοινοὶ πολέμιοι (II.2, ll. 32-33)⁵⁶⁷. Naturalmente, quando le sorti del mondo finirono nelle mani di un solo uomo romano sulla base di una sempre più pronunciata tendenza al potere personalistico, questi appellativi generalizzanti cominciarono a essere attribuiti ai dominatori della politica romana e dunque dell'ecumene greca. In conseguenza della vittoria di Farsalo Cesare fu il primo romano a ottenere per sé stesso questo riconoscimento tra i Greci, attestato in almeno sei iscrizioni provenienti dall'Egeo e dall'Asia Minore. Anche in questo caso, a fianco alle forme più regolari che lo designavano come ὁ κοινὸς εὐεργέτης τῶν Ἑλλήνων e ὁ κοινὸς τῶν Ἑλλήνων σωτήρ καὶ εὐεργέτης o che ne celebravano la benevolenza ἧς ἔχων διατελεῖ καὶ κοινῶς πρὸς πάντας τοὺς Ἑλληνας καὶ κατ'ἰδίαν εἰς ἑαυτὸν⁵⁶⁸, sono attestate due varianti meno comuni che ne esaltano le doti di σωτήρ τῆς οἰκουμένης e κοινὸς τοῦ ἀνθρωπίνου βίου σωτήρ⁵⁶⁹. A partire dal II sec. a.C., dunque, l'evidente incremento – a paragone con i sovrani ellenistici – nel numero delle comunità che decisero di onorare con titoli di massimo prestigio i Romani e la ricca varietà espressiva delle soluzioni ideate da queste per manifestare la loro *eucharistia* a Roma e al Senato testimoniano della grandissima fama raggiunta dai Romani in Oriente come potenza benevolente in grado di coniugare il proprio spirito imperialistico con le consuetudini dei rapporti evergetici e clientelari, nonché di garantire protezione e prosperità in misura maggiore rispetto alla passata tradizione monarchica, che aveva tracciato gli schemi di un dialogo destinato a estendersi nel tempo e nello spazio. Con l'esaurirsi della spinta espansionistica, l'evergesia divenne dunque uno dei tratti distintivi della presenza di Roma nel Mediterraneo orientale, al punto che l'epiteto Εὐεργέτης

⁵⁶⁵ SHERK, *RDGE* 15 = LE GUEN, *Technites*, TE 12 A = *ChoixID* 196, l. 46.

⁵⁶⁶ *ChoixID* 196, ll. 45-46: τὰς θυσίας καὶ σπονδὰς ἐκώλυον ποιεῖν καθὼς εἰθισμένον ἦν τῇ συνόδῳ τῶι τε Διον[ύ]σῳ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς καὶ τοῖς κοινοῖς εὐεργέταις Ῥωμαίοις. *IG* X.2.1, 4, ll. 10-11: τὰς ἡθισμένας τειμὰς (...) τοῖς τε θεοῖς καὶ Ῥωμαίοις εὐεργέταις ἐπαύξων. Vd. ERSKINE 1994, pp. 79-81.

⁵⁶⁷ Vd. *supra*, pp. 145-146 e note.

⁵⁶⁸ Si vedano rispettivamente *IDélos* 1587 per la prima formulazione, *IPergamon* II 387 e *IGRR* IV 929 (Chio) per la seconda e *IGRR* IV 970 (Samo) per la terza. Le iscrizioni sono riportate rispettivamente in RAUBITSCHKEK 1954, pp. 65-68, B, K, N, M. Vd. anche *ibid.*, pp. 74-75.

⁵⁶⁹ Vd. rispettivamente *IG* XII.5, 557 = RAUBITSCHKEK 1954, p. 66, H (Ceo) e *Syll.*³ 760 = RAUBITSCHKEK 1954, p. 65, E (Efeso). Per i riferimenti alle iscrizioni greche recanti titoli analoghi per gli imperatori giulio-claudii vd. FERRARY 1988, p. 128, nota 286; ERSKINE 1994, p. 87.

venne a costituire uno dei principali attributi della dea Roma nei culti a lei dedicati nelle province orientali⁵⁷⁰.

⁵⁷⁰ Vd. *I.Délos* 1778, l. 1; *I.Stratonikeia* 507 (*supra*, p. 223, nota 482); *F.Xanthos* VII, n. 18, [l. 3]; n. 19, l. 1; *I.Assos* 20, l. 2; Vd. inoltre ERSKINE 1997, pp. 25-26, 32-35; FERRARY 1997, pp. 199-201.

Capitolo III

La strategia romana in Oriente nell'ultimo secolo della Repubblica

3.1 I governatori e i magistrati cum imperio

3.1.1 Esercizio dell'imperium ed epistolografia

Nulla può riassumere i concetti fin qui elaborati meglio di una riflessione sulle figure dei magistrati romani autori delle epistole ufficiali repubblicane in lingua greca e sulle dinamiche sottese al loro intervento nel dialogo con le comunità delle province orientali. Come si è visto nel *corpus* della Sezione 1 e nei testi di età precedente, nella gran parte dei casi gli attori romani del dialogo erano quasi sempre magistrati attivi nell'area della comunità con cui sussisteva il confronto nel momento stesso dello scambio diplomatico (I.1, I.3, I.6B, II.1, II.2, II.3, II.4, II.5B; II.9; II.10B); talvolta però questi potevano essere interpellati dalle *poleis* con cui erano entrati in contatto nel loro periodo di carica in Oriente successivamente al loro ritorno dalla provincia, venendo quasi sempre raggiunti da una delegazione a Roma (I.6A, II.5A, II.6; II.8B; II.10A; II.11). In ogni caso la paternità dei testi è attribuibile sempre, almeno nominalmente, a uno o al massimo a due individui e soltanto in rarissimi casi dei primi decenni del II sec. a.C. essa è rivendicata collettivamente dalle istituzioni romane (RDGE 34, 38, 39). Questo indica che in generale non solo non riuscì a imporsi un utilizzo del mezzo epistolare diverso da quello diffuso prima dell'età romana nella corrispondenza tra privati o nell'epistolografia ellenistica, in cui il mittente è quasi sempre un singolo individuo, ma anzi venne a consolidarsi sempre più, a partire dalla metà del II sec. a.C., l'uso dell'epistola ufficiale come forma di espressione del potere personale di un magistrato romano, di fatto caratterizzato da un'ampia delega esecutiva, soprattutto in provincia. In Oriente il ricorso all'epistola da un lato permetteva al magistrato romano di presentarsi agli occhi dei provinciali come degno successore, nell'esercizio dell'autorità, dei sovrani ellenistici e dei suoi predecessori, dall'altro lato gli consentiva di esprimere l'autonomia – seppur regolamentata – del proprio mandato nei confronti delle autorità centrali romane. Di conseguenza i magistrati dotati di una personalità politica forte e intenti a promuovere, nelle province e a Roma, un'immagine autoritaria e personalistica del proprio potere risultano maggiormente propensi a ricorrere in modo frequente alle epistole come mezzi della comunicazione diplomatica. Tra i Romani attivi in Oriente Silla e Cesare, mittenti

rispettivamente di cinque o sei e di sette o otto lettere⁵⁷¹, si presentano come i più assidui autori di testi epistolografici rivolti alle comunità greche o comunque rilevanti per il loro destino. Come si è già notato con la concessione dell'*asylia* al tempio isiaco di Mopsuestia, il riferimento alle precedenti decisioni dei re seleucidi da parte dell'autore della prima epistola, con ogni probabilità lo stesso Silla, permette di riconoscere i modelli da cui il vincitore di Mitridate intendeva farsi ispirare nello svolgimento del proprio operato in Oriente, proponendo un'immagine della propria autorità in continuità con il precedente potere regio⁵⁷². Pur considerando che il numero di lettere romane a noi note in forma epigrafica sia limitato dall'accidentalità delle scoperte archeologiche effettuate nei secoli scorsi nel Mediterraneo orientale, non è certamente un caso che tra tutti i testi finora rinvenuti un così grande numero di epistole sia attribuibile alle sole personalità romane che accumularono nelle proprie mani il maggior potere nell'ultimo secolo di storia repubblicana. Soprattutto la vittoria nelle guerre civili, insieme all'importante opera da loro svolta nelle province ellenofone, ha garantito nel corso dei secoli la conservazione dei testi composti da Silla e da Cesare, consentendoci di riconoscere loro un primato epistolografico significativo anche su altre figure, come Lucullo, che nel corso della loro carriera furono molto impegnate nella parte orientale del Mediterraneo ma che, nel complesso, rivestirono un ruolo minore nella politica romana. Non stupisce osservare che tale primato sarebbe stato scalzato anni dopo soltanto da Ottaviano Augusto, autore di undici o dodici epistole epigrafiche, il quale si trovò a dialogare assiduamente con le comunità orientali sia in qualità di triumviro e *imperator*, sia in conseguenza della vittoria di Azio, sia ancora per la decisa impronta riformatrice che volle dare all'amministrazione delle province⁵⁷³. Il nesso tra *imperium* e epistolografia nell'Oriente di età romana generò nella storiografia sette-ottocentesca una non trascurabile suggestione che induceva alcuni studiosi ad attribuire documenti molto frammentari e di dubbia paternità a grandi statisti romani che dominarono l'Oriente ma che finirono infine sconfitti dai loro avversari. Fu così che Mommsen, in uno studio preliminare del testo II.2, pretese di attribuire a Pompeo l'epistola di Caio Cassio, per poi correggersi nell'*editio princeps* dietro suggerimento di Hirschfeld⁵⁷⁴. Anche Paton immaginò di poter ascrivere a Pompeo una probabile epistola iscritta a Mitilene leggendovi nell'intestazione la titolatura [Γναῖος Πομπηῖος Μ]έγας, Α[υτοκράτωρ – –]⁵⁷⁵. Similmente nel Settecento Chishull, seguito nella sua interpretazione da tutti gli editori fino al 1973, credette di poter attribuire ad Antonio un'epistola di età triumvirale in cui il nome

⁵⁷¹ Alle epistole cesariane del presente *corpus*, di numero incerto per la dubbia paternità di II.11C, si aggiungano le due lettere riportate da Flavio Giuseppe in merito alla politica filogiudaica di Cesare (Ios., *Ant.*, XIV, 190-195, 213-216).

⁵⁷² Vd. *supra*, pp. 160-161, 164-165, a proposito di II.3, l. 4.

⁵⁷³ Per le epistole di Ottaviano Augusto vd. *LAphr.* 8.25 (agli Afrodissii); 8.31 (agli Efesini); SHERK, *RDGE* 58 = RAGGI 2006, I, III, IV (tre lettere a Roso); *RDGE* 60 (ai Milasei); 62 (ai Samii, incerta attribuzione); 64 (agli Eresii); 67 (agli Cnidii); 68 (ai Sardiani); *IG* XII.6.1, 161 (ai Samii). Vd. inoltre *LAphr.* 8.29 (lettera di Ottaviano al privato Stefano).

⁵⁷⁴ Vd. *supra*, II.2 (apparato) e p. 139, nota 94.

⁵⁷⁵ Su questo testo (*IG* XII.2, 41 = *IGRR* IV 37 = SHERK, *RDGE* 78) vd. *supra*, p. 237, nota 517.

dello scrivente appare totalmente in lacuna⁵⁷⁶. Millar assegnò invece la paternità del testo ad Ottaviano, permettendo di implementare così il *corpus* delle lettere del vincitore di Azio e di limitare invece quello di Antonio a una sola unità, costituita da un'epistola diretta al *koinon* asianico⁵⁷⁷.

3.1.2 I limiti al potere dei magistrati provinciali

Nonostante la generale libertà di azione dei magistrati attivi nelle province e la crescente tendenza personalistica degli esponenti politici romani, non sono da sottovalutare gli effetti del controllo senatorio sull'operato dei rappresentanti dotati di *imperium*. A partire dall'inizio del II sec. a.C. il Senato approvò un numero sempre maggiore di limitazioni al potere discrezionale dei magistrati provinciali al fine di evitarne gli abusi. Il passo più importante in questo senso si ebbe con l'approvazione della *lex Porcia* della fine del II sec. a.C., che impediva al governatore di uscire dai limiti della propria *provincia* e conteneva gli espropri ai danni dei provinciali, nonché con le *leges de repetundis*, un valido strumento di lotta alla corruzione degli ufficiali romani⁵⁷⁸. Un altro importantissimo elemento che poteva garantire la lealtà del magistrato nei confronti della *res publica* era poi la *fides*, vale a dire il senso di responsabilità del legato senatorio nei confronti delle istituzioni romane nell'esercizio della sua carica, che si traduceva in un sentimento auto-imposto di fedeltà – Freyburger la chiamava "conscience" – sancito da un giuramento sacro prestato in occasione dell'ingresso in carica. Esso riguardava sia il corretto svolgimento del proprio compito nel rispetto dei *mandata* senatoriali e della funzione di rappresentanza cui il governatore era chiamato, sia anche la promessa di agire rettamente nei confronti dei provinciali e di tutti coloro che si trovavano, anche temporaneamente, nel territorio di sua competenza, come i soldati⁵⁷⁹. Proprio a partire dal II sec. a.C. il Senato iniziò a richiamare con sempre maggiore insistenza i propri rappresentanti a questo senso di responsabilità nei confronti degli interessi pubblici attraverso la formula *ut ei/eis e re publica fideque sua videretur*. Nei *senatus consulta* e nei testi legislativi questa formula autorizzava i magistrati superiori a esercitare il proprio potere discrezionale nei riguardi delle disposizioni indicate dal Senato, che trovavano piena sanzione

⁵⁷⁶ CHISHULL 1728, pp. 150-151 = CIG II 2737 = Viereck, *Sermo Graecus Va* = OGIS 453 = SHERK, *RDGE* 28A.

⁵⁷⁷ MILLAR 1973, p. 57; vd. le edizioni in *Aphrodisias and Rome* 6 = McCabe, *Aphrodisias* 38 = *I.Aphr.* 8.25. Per l'epistola di Antonio vd. SHERK, *RDGE* 57. Anche in questo caso la vittoria di Ottaviano nella guerra civile diede origine a una più o meno sistematica distruzione o rimozione dei testi di Antonio che osserviamo chiaramente nella scalpellatura, con ogni probabilità decretata dalle istituzioni locali per lealtà verso Ottaviano, di una lettera di accompagnamento antoniana ai Sardi (HERRMANN 1989, ll. 11-30 e p. 138).

⁵⁷⁸ CRAWFORD, *Roman Statutes* 12, *Cnidos*, III, ll. 3-15; *ibid.* n. 19, II, ll. 13-17. Vd. LINTOTT 1993, p. 44; DALLA ROSA 2014, pp. 36-37, 67-72; SEGENNI 2015a, pp. 28-30. Sul *crimen repetundarum* in epoca repubblicana resta sempre valido VENTURINI 1979, *passim*.

⁵⁷⁹ LOMBARDI 1961, p. 95, nota 149; BRIZZI 1982, p. 21; FREYBURGER 1986, pp. 207-208, 211-212, partic. 212.

soltanto nell'eventuale esecuzione definitiva del magistrato *cum imperio*⁵⁸⁰. Come si è notato anche nei casi del presente *corpus* (I.7, ll. 67-69; II.6, ll. 122-124; II.8 B.b-e, ll. 25-26; III.1, ll. 73-74), il Senato, pur affidando un'ampia delega al magistrato esecutore, confidava nel richiamo alla *fides* personale del delegato per garantire il prevalere degli interessi della *res publica* sul perseguimento degli interessi privati del magistrato. In casi del tutto eccezionali questa fiducia poteva essere estesa anche a istituzioni alleate di provata lealtà, che erano chiamate a deliberare sulla base degli stessi principi⁵⁸¹. Dall'altro lato i magistrati stessi potevano talvolta manifestare il proprio senso di responsabilità pubblica dichiarando apertamente di aver considerato tale elemento nel prendere una decisione o promettendo di volersi conformare agli interessi pubblici di Roma all'atto di emanazione di una disposizione. Così Oppio in II.4 dichiarò di voler accogliere le richieste degli Afrodisei soltanto alla condizione di poter preservare la propria *fides* personale, sottolineando l'attenzione a quest'ultimo aspetto con il ricorso all'aggettivo riflessivo, σωζομένη[ης] τῆς ἑαυτοῦ πίστεως (ll. 36-38)⁵⁸². Nel contesto internazionale in cui si inserisce il colloquio tra Oppio e gli abitanti della *polis* il magistrato romano, con grande senso del dovere, preferisce dunque tralasciare qualsiasi riferimento alla *fides patroni* nei confronti dei suoi nuovi clienti, privilegiando invece l'attenzione per la *fides magistratus* che regolava il suo operato e limitava la sua libertà di azione di fronte alle istituzioni romane⁵⁸³. Tuttavia nelle province orientali fenomeni di abuso di potere, in aperta violazione dei *mandata* senatoriali e delle regole di base della politica internazionale, erano piuttosto frequenti, specialmente in Asia, rivelando che il richiamo senatoriale alla *fides* non risultava sempre efficace. Al suo ritorno a Roma nel 187 a.C. M'. Vulzone fu oggetto di una dura requisitoria da parte dei *decemviri* che lo avevano coadiuvato in provincia, i quali lo accusarono di aver mosso guerra ai Galati per iniziativa personale, senza che vi fosse una dichiarazione di guerra del Senato o del popolo romano, e di aver condotto in generale una politica mirata soltanto alla conquista di bottino⁵⁸⁴. Alcuni studiosi non esitarono a interpretare il suo atteggiamento come lesivo della *fides magistratus* nei confronti del Senato nonostante quest'ultimo avesse infine concesso il trionfo a Vulzone⁵⁸⁵. Una situazione

⁵⁸⁰ SHERK, *RDGE* 2, ll. 12-13, 38-40; 6B, ll. 9-10; 7, ll. 50-51; 10A, l. 11 e B, l. 14; 12, ll. 15-16, 19-20; 15, ll. 63-64, 65-66; 16, ll. 8-9; 26, col. c, ll. 7-8, 19-20. Nel bilingue *sc de Asclepiade sociisque* vd. RAGGI 2001, lat. l. 21, gr. l. 31. Sull'espressione latina vd. i testi del *sc de philosophis et rhetoribus* (Suet., *Gramm.*, 25, 2; Gell., XV, 11), della *lex agraria* del 111 a.C. (*FIRA*² I, n. 8, parr. 35 e 78) e della *lex Mamilia* del 59 a.C. (*FIRA*² I, n. 12, cap. V).

⁵⁸¹ Vd. il caso particolare in I.5, ll. 15-16 (apparato), e *supra*, pp. 82-83.

⁵⁸² Vd. *supra*, pp. 181-182.

⁵⁸³ BATTISTONI 2015, p. 184, nota 30.

⁵⁸⁴ Liv., XXXVIII, 44, 9-46, partic. 45, 5 (*cui nationi non ex senatus auctoritate non populi iussu bellum inlatum*), 45, 7 (*tuum privatum latrocinium*), 45, 9 (*consul mercennarius*), 45, 11 (*nullo gentium iure bellum inferentis*).

⁵⁸⁵ Liv., XXXVIII, 50, 3. Vd. comm. a cura di Ronconi – Scardigli, *Tito Livio*, VI. *Storie, libri XXXVI-XL* (ed. U.T.E.T., 1980), pp. 453-454, nota 2. La stessa *invidia* denunciata da Vulzone in merito ai suoi legati (*caeca invidia est*, Liv., XXXVIII, 49, 5) avrebbe condotto a processo all'inizio del I sec. a.C. anche M. Emilio Scauro, accusato dai legati Vario e Cepione di aver percepito denaro da Mitridate in relazione all'assegnazione della Cappadocia, ma poi assolto (Val. Max., III, 7, 8; Ascon., *Scaur.*, p. 21 Clark: *ob legationis Asiaticae invidiam*). Vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 35-37.

analoga riguardò anche il legato M'. Aquilio, che nel 90 fu incaricato di ricondurre sui loro troni Ariobarzane di Cappadocia e Nicomede IV di Bitinia. Nel complesso i giudizi degli autori antichi sull'operato di questo legato sono molto positivi, mentre il solo Appiano ne restituisce un ritratto fosco, attribuendo ad Aquilio una responsabilità diretta nello scoppio della Prima guerra mitridatica, che egli avrebbe causato provocando Mitridate⁵⁸⁶. L'accusa principale, ripetuta più volte da Appiano e poi accolta anche da Pompeo Trogo, riguardava la pressione esercitata dal gruppo di comandanti guidato da Aquilio su Nicomede affinché invadesse i territori pontici e raccogliesse un bottino sufficiente a ripagare i Romani, che lo avevano sostenuto in patria riportandolo sul trono⁵⁸⁷. Agli occhi dell'autore questa era aggravata dal movente meramente economico dell'azione dei legati romani e di Aquilio, mossi da un'insaziabile φιλοκερδία⁵⁸⁸. L'emissario pontico Pelopida rivolse parole veementi ai legati romani, denunciandone le responsabilità nei confronti dello Stato romano per la crisi cappadoce e annunciando l'invio di un'ambasceria pontica a Roma per citarli in giudizio al cospetto del Senato; la requisitoria si concludeva con il monito a non intraprendere una guerra di grandi proporzioni senza il consenso preventivo del Senato⁵⁸⁹. Pur non comparando la parola πίστις, è chiara l'allusione di Appiano alla palese violazione della *fides magistratus* da parte di Aquilio e dei suoi colleghi, i quali agli occhi dell'autore e degli avversari di Roma avevano dimostrato una slealtà tale da indurre persino un emissario straniero a richiamarli alle proprie responsabilità nei confronti del Senato. Un giudizio così negativo, benché smentito da tutte le altre fonti nel caso di Aquilio, ben rappresenta il clima di diffidenza e di sospetto che si poteva creare – talvolta a buon diritto ma spesso anche per meschine macchinazioni politiche – attorno all'azione di un ufficiale romano operante in provincia, soprattutto quando erano in gioco enormi interessi politici ed economici, questi ultimi sempre piuttosto difficili da gestire in Asia. Va considerato inoltre che Aquilio per la sua legazione in Oriente non subì condanne a Roma, forse nemmeno processi, e che il reato di corruzione e la violazione della *fides* non furono infine riconosciuti dal Senato⁵⁹⁰. Quest'ultimo non era forse

⁵⁸⁶ App., *Mithr.*, 21 (80): Μάνιον Ἀκύλιον, τὸν τῆσδε τῆς πρεσβείας καὶ τοῦδε τοῦ πολέμου μάλιστα αἴτιον.

⁵⁸⁷ Ibid., 11 (35-37), 12 (38-41, partic. 38: τῆσδε τῆς ἐσβολῆς αἰτίους γεγονότας), 15-16 (51-58). Vd. Iust., XXXVIII, 5, 10.

⁵⁸⁸ Ibid., 56 (229-230).

⁵⁸⁹ Ibid., 15 (52): ὑμεῖς οὖν αἴτιοι τῷ κοινῷ Ῥωμαίων τοῦδε τοῦ περὶ Καππαδοκίαν γεγονότος (...) καὶ πρεσβεύσεται καθ' ὑμῶν εἰς τὴν ὑμετέραν βουλήν, ἐφ' ἣν ὑμῖν ἀπολογησόμενοις ἐπαγγέλλει παρεῖναι, φθάσει δὲ μηδὲν μηδ' ἐξάρχειν ἄνευ τοῦ κοινοῦ τῶν Ῥωμαίων τοσοῦδε πολέμου.

⁵⁹⁰ Durante i colloqui di Dardano Silla rispose alle accuse di Mitridate nei confronti dei legati romani ricordando al re pontico che Aquilio aveva dato a Mitridate la Frigia ἐπὶ δωροδοκίᾳ e subito dopo afferma che in ogni caso il legato a Roma aveva subito altri processi per corruzione ma era stato sempre assolto dal Senato (App., *Mithr.*, 57, 231-232). La prima affermazione sulla concessione della Frigia dopo una gara d'asta riguarda però il padre del legato del 90 a.C., suo omonimo, che aveva dato la Frigia a Mitridate durante il suo mandato, finalizzato alla sistemazione della provincia d'Asia (129-126 a.C.), ed era stato poi processato a Roma e assolto; vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 49-50 e nota 146. Non vi sono dunque prove che Aquilio figlio abbia mai sostenuto processi a Roma per il suo operato in Asia e, anche se questi ebbero luogo, è comunque ipotizzabile che egli sia stato assolto, così come era già stato scagionato, grazie all'appoggio di Mario e del suo avvocato M. Antonio, dall'accusa *de pecuniis repetundis* in

interessato a pronunciarsi sulle reali responsabilità nella guerra per coprire anche quelle dei suoi membri, anch'essi in parte colpevoli – secondo la tradizione liviana – di aver provocato Mitridate gestendo male le relazioni diplomatiche con lui e intimandogli *ultimata*⁵⁹¹. Nelle iscrizioni del presente *corpus* un riferimento evidente a casi di malversazione in Asia proviene dall'epistola **II.9A**, ll. 41-42, a proposito della quale parte della storiografia moderna ha riconosciuto in L. Antonio, governatore d'Asia nel 50/49 a.C., il capo del gruppo responsabile dei maltrattamenti denunciati dai provinciali. Nonostante esistano almeno quattro iscrizioni onorarie di tre città dell'Asia per lui e una sua epistola ai Sardi che riporta disposizioni favorevoli alla comunità ebraica locale⁵⁹², la dura requisitoria di Cicerone contro il fratello del triumviro ha influenzato alcune moderne interpretazioni sull'*anaideia* subita dai Milesii alla metà del I sec. a.C., al punto che non è oggi possibile chiarire le responsabilità degli atteggiamenti descritti in **II.9**. La contraddizione tra il primo gruppo di fonti (le iscrizioni asianiche e l'epistola filogiudaica) e il secondo (la testimonianza ciceroniana e forse anche l'epistola **II.9**) è molto forte, in quanto – a giudicare dalle prime – sembrerebbe che il governatorato di L. Antonio sia stato caratterizzato da un'ammirevole attenzione per il benessere dei provinciali. Più precisamente le epigrafi di Efeso, di Pergamo e di Tiatira rendono una chiara testimonianza della rettitudine di Antonio nell'amministrazione della giustizia provinciale, diretta *καθαρῶς καὶ δημοτικῶς καὶ ὀσίως*⁵⁹³, della sua accortezza nel proteggere le città asianiche e i santuari come patrono⁵⁹⁴, del suo rispetto per gli statuti dei templi⁵⁹⁵ e della sua capacità di ottenere il favore delle *poleis*, espresso attraverso l'attribuzione dei titoli onorari *soter*⁵⁹⁶ e *euergetes*⁵⁹⁷. A Sardi Antonio ribadì poi alla comunità giudaica il diritto all'associazionismo, a riunirsi cioè in *synodos* in un luogo dedicato (la sinagoga) in base alle loro antiche leggi, e al libero svolgimento degli affari politici e giuridici interni al gruppo⁵⁹⁸. Dall'altra parte Cicerone in più punti criticò l'operato di Antonio in Asia prima mettendo in guardia l'amico Termo, propretore della provincia nel 51/50, dai rischi di

merito al suo proconsolato in Sicilia del 99 a.C. (Cic., *Verr.* 2, V, 5; *Flacc.*, 98; *De orat.*, II, 194-196; *Brut.*, 222; Liv., *Perioch.*, LXX, 1-3; Quint., *Inst.*, II, 15, 7); vd. MASTROCINQUE 1999, p. 38.

⁵⁹¹ Eutropio (V, 5), epitomando Livio, attribuisce al Senato la stessa risposta che Appiano (*Mithr.*, 14, 49) attribuisce ai legati e ad Aquilio in merito alla richiesta di Mitridate di permettergli di difendersi dall'attacco di Nicomede. Vd. MASTROCINQUE 1999, pp. 38-40.

⁵⁹² Vd. *supra*, p. 257, nota 599.

⁵⁹³ OGIS 448, ll. 4-5; IGRR IV 401, ll. 4-5.

⁵⁹⁴ A Pergamo e Tiatira egli è esplicitamente ricordato come *πάτρωνα* (OGIS 448, ll. 3-4; IGRR IV 401, l. 3; TAM V.2, 919, l. 3). A Efeso egli è definito *πάτρων[α καὶ εὐεργέτην τῆς] Ἀρτέμιδος καὶ τῆς πόλεως* (*IEphesos* 614a, ll. 1-2) o *πάτρων[α τοῦ ἱεροῦ τῆς] Ἀρτέμιδος καὶ τῆς πόλεως* (EILERS 1995, p. 80).

⁵⁹⁵ *IEphesos* 614a, l. 2 (apparato): *τε[τηρηκότα] τῆ[ς θεᾶς τ]οῦς ἱεροῦς νόμ[ους] (?) – – καθαρῶς κ]αὶ δικαί[ως]*.

⁵⁹⁶ OGIS 448, l. 3; IGRR IV 401, ll. 3-4.

⁵⁹⁷ TAM V.2, 919, l. 3, e 1365, l. 3; ma vd. *supra*, p. 257, nota 599, per i dubbi di Eilers sull'identificazione del personaggio onorato in quest'ultima iscrizione.

⁵⁹⁸ Ios., *Ant.*, XIV, 235: *Ἰουδαῖοι πολῖται ἡμέτεροι προσελθόντες μοι ἐπέδειξαν αὐτοὺς σύνοδον ἔχειν ἰδίαν κατὰ τοὺς πατρίους νόμους ἀπ' ἀρχῆς καὶ τόπον ἴδιον, ἐν ᾧ τὰ τε πράγματα καὶ τὰς πρὸς ἀλλήλους ἀντιλογίας κρίνουσι, τοῦτό τε αἰτησαμένοις ἴν' ἐξῆ ποιεῖν αὐτοῖς τηρῆσαι καὶ ἐπιτρέψαι ἔκρινα*. Vd. PUCCI BEN ZEEV 1998, pp. 176-181.

un'eventuale discordia con quell'*adulescens potens et nobilis* che serviva come suo questore⁵⁹⁹, poi denunciando pubblicamente, con la massima forza retorica di cui era capace, la sua pericolosità attraverso la rievocazione di un grave e scandaloso incidente che ne aveva macchiato la carriera in Asia. A Milasa L. Antonio si era esibito come gladiatore mirmillone e con tali vesti aveva ucciso brutalmente un *comes et familiaris suus* travestito da gladiatore trace⁶⁰⁰. Questo episodio ritorna più volte nelle *Filippiche* come prova della scelleratezza di Lucio, appellato derisoriamente *myrmillo Asiaticus* e *gladiator Asiaticus*⁶⁰¹ e presentato dall'oratore come responsabile di molteplici eccidi in ogni area in cui aveva prestato servizio⁶⁰². Cicerone porta la critica nei confronti di Lucio a un livello iperbolico affermando persino che egli appariva ancora assetato di sangue e in particolare del sangue dei senatori⁶⁰³. Dal 1995 Merkelbach, persuaso della buona fede dell'accusa di Cicerone e del fatto che Termo avesse infine scelto di seguire il consiglio del collega, ha dunque insistito nel proporre l'identificazione del responsabile dei maltrattamenti ai Milesii con Antonio⁶⁰⁴, mentre Eilers e Ferrary hanno contestato tale identificazione alla luce delle iscrizioni onorarie erette per lui in Asia⁶⁰⁵ e della sua successiva nomina a governatore della provincia da parte del predecessore Termo⁶⁰⁶. È quantomeno curioso che le diverse testimonianze sulla presenza di Antonio in Asia propongano una distinzione così netta tra l'operato del questore in Misia, in Lidia e nell'area efesina, ineccepibile e scrupoloso agli occhi dei provinciali stessi, e le nefandezze da lui compiute nella zona milesia e caria, quasi a indicare la presenza, in un singolo uomo, di una doppia personalità politica mossa contemporaneamente da opposti principi di governo e in grado di applicare soluzioni di segno diametralmente contrario anche in luoghi molto vicini tra loro, come Efeso e Mileto⁶⁰⁷. Data la testimonianza di **II.9**, la presenza di atti di *anaideia* perpetrati da un gruppo di individui ai danni dei provinciali nella metà del I sec. a.C. è tuttavia innegabile, rivelando un ennesimo caso di abuso di potere in provincia, in particolare in Asia, di violazione della *fides magistratus* e di inadempimento dei *mandata* senatoriali. I

⁵⁹⁹ Cic., *Epist.*, II, 18, 2.

⁶⁰⁰ Cic., *Phil.* 7, 17-18: *cum ornasset thraedicicis comitem et familiarem suum, illum miserum fugientem iugulavit, luculentam tamen ipse plagam accepit, ut declarat cicatrix. Qui familiarem iugularit, quid hic occasione data faciet inimico?*

⁶⁰¹ *Phil.* 3, 31; *Phil.* 5, 20; *Phil.* 6, 10; *Phil.* 12, 20.

⁶⁰² *Phil.* 3, 31: [...] *imperator quas effecit strages, ubicumque posuit vestigium.*

⁶⁰³ *Phil.* 5, 20: *sanguinem nostrum sitiēbat [...].*

⁶⁰⁴ MERKELBACH 1995, pp. 73-76; *IPriene (2014)* I, pp. 34-35.

⁶⁰⁵ EILERS 1995, pp. 77-82, considerava l'iscrizione da Efeso come la prova che nel 50 a.C. L. Antonio aveva agito positivamente nei confronti della città e del tempio locale di Artemide, probabilmente proteggendo i diritti di quest'ultimo dalle rivendicazioni dei pubblicani.

⁶⁰⁶ EILERS 1995, pp. 77-82, partic. 81-82; FERRARY 2009, p. 137; Id. 2009a, p. 71.

⁶⁰⁷ Merkelbach riteneva che l'iscrizione onoraria eretta dagli Efesini per L. Antonio potesse rivelare piuttosto il tentativo degli abitanti della città di guadagnare preventivamente il suo favore per evitare eccessivi prelievi fiscali (MERKELBACH 1978, pp. 36-37) o soprusi ai danni della popolazione (Id. 1995, p. 76). Cicerone d'altronde aveva già illustrato nell'accusa a Verre i metodi con cui un ufficiale romano avrebbe potuto estorcere manifestazioni di riconoscenza e onori dalle comunità poste sotto la sua autorità (Cic., *Verr.* 2, II, 161-162, partic. 161: *statuas (...)* *quas inviti per vim atque imperium dedissent*; IV, 145-146; vd. FORTE 1972, p. 98). Sui *Verria* istituiti in Sicilia vd. *infra*, p. 449, nota 644.

responsabili potrebbero essere ricercati tuttavia anche tra gli stessi compagni di Antonio, individui di rango inferiore rispetto al questore e forse per questo meno controllabili dal governatore, o all'interno di gruppi legati ai potenti banchieri italici attivi nella provincia, che in quel periodo erano impegnati a reclamare dalle città d'Asia consistenti somme e a dirimere le vertenze finanziarie generate da quelle richieste, che potevano convertirsi in pressioni e violenze⁶⁰⁸.

3.1.3 Il sentimento religioso dei generali romani in Oriente

Se il vincolo della *fides*, che guidava (o avrebbe dovuto guidare) l'operato di un governatore nelle province, restituisce da un lato un'immagine nitida delle modalità che regolavano l'applicazione politica di un sentimento religioso, legando la dimensione interiore del *vir Romanus* repubblicano alle sue azioni in veste di funzionario pubblico, altri tratti importanti del carattere di un *magistratus cum imperio* possono essere dedotti dalle manifestazioni della sua *pietas* nei confronti degli dèi, espressioni di una pura devozione religiosa e contemporaneamente di un chiaro disegno propagandistico, nonché di oculati calcoli politici e diplomatici. Pur essendo meno vincolati dei magistrati urbani alla ritualità pubblica connessa con l'esercizio di una carica, come detentori dell'*imperium* e degli *auspicia* i magistrati provinciali erano tenuti a intrattenere un rapporto molto stretto con le divinità romane, interpellandole con le arti divinatorie ogni volta che le circostanze richiedessero il consenso divino per un'azione militare che intendevano intraprendere o per una decisione importante che era necessario adottare⁶⁰⁹. Oltre a questo, nelle province i rappresentanti di Roma erano tenuti, almeno formalmente, ad adoperarsi per preservare i culti locali sulla base delle norme del *mos maiorum* e dei principi dello *ius gentium*, nonché di un criterio di uguaglianza tra divinità romane e straniere stabilito dal Senato nel 174/173 a.C. in merito alla spoliazione di un tempio nel Bruzio da parte del censore Flacco⁶¹⁰. In Oriente essi dovevano inoltre tenere in considerazione la sensibilità religiosa dei provinciali, per i quali ogni aspetto della vita pubblica interna e internazionale era regolato da legami sanciti da vincoli sacri e da manifestazioni di rispetto e devozione nei confronti degli dèi⁶¹¹. L'ostentazione

⁶⁰⁸ Vd. Cic., *Epist.*, XIII, 53, 55-57; *supra*, pp. 257-259. Merkelbach stesso (1995, p. 76; *I Priene*, 2014, I, p. 35) ammetteva che il provvedimento contenuto in II.9 poteva essere stato emesso da Termo poco prima della fine del suo mandato in forma preventiva per evitare le conseguenze di future malversazioni autorizzate (e non necessariamente commesse) dal suo successore nei confronti dei provinciali.

⁶⁰⁹ Vd. GUICHARD 2011, pp. 30-42; DALLA ROSA 2014, pp. 86-93.

⁶¹⁰ L'episodio era avvenuto nel 174, durante la censura di Flacco, che aveva rimosso le lastre di marmo dall'antico tempio di Giunone Lacinia per decorare il santuario della Fortuna Equestre che stava edificando a Roma. Al suo arrivo nell'Urbe, Flacco fu accusato di numerosi illeciti in cui aveva coinvolto anche la popolazione romana, per la quale gli dèi immortali erano gli stessi ovunque e le divinità non potevano essere onorate con le spoglie di altri dèi; Liv., XLII, 3, 1-11, partic. 9: (...) *tamquam non iidem ubique di immortales sint, sed spoliis aliorum alii colendi exornandique*; Val. Max., I, 1, 20. Vd. GUICHARD 2011, p. 43-44.

⁶¹¹ Del primo di questi aspetti si ha una chiara testimonianza anche nella sentenza arbitrale dei Magneti che seguì il testo III.1 (112/111 a.C.), in cui le autorità cittadine affermavano che all'atto di scegliere il tribunale giudicante avevano tenuto conto dell'antico rapporto che li legava a tutti i Cretesi e che si era rinsaldato nel tempo anche

dell'*eusebeia* da parte di un magistrato *cum imperio*, se intelligentemente impiegata, poteva dunque contribuire a creare un'immagine positiva di quell'individuo e del suo operato in Oriente sia agli occhi del Senato sia di fronte ai provinciali, aumentando il grado di giustificabilità delle sue azioni pubbliche e esaltandone la *virtus*. Essa acquisisce un valore particolare soprattutto se espressa nei testi epistolari, che restituiscono una testimonianza diretta della personalità politica dei magistrati e della linea propagandistica da questi adottata. Dall'altro lato, il mancato rispetto di oracoli divini e precetti religiosi poteva costituire un grave capo d'imputazione per un magistrato provinciale, come successe a M'. Vulstone, che fu accusato dai suoi *decemviri* di aver sfidato un oracolo della Sibilla tentando di oltrepassare il Tauro contro la volontà dei suoi stessi legati⁶¹². Silla, che fu in generale molto attento alla sfera sacra anche in Oriente, non fu risparmiato dalla critica di Plutarco a proposito della cinica spoliazione condotta ai danni dei templi di Epidauro, Olimpia e Delfi, che ne aveva rivelato il carattere opposto rispetto a romani più deferenti come Flaminio, Aquilio e Emilio Paolo⁶¹³. Eppure Silla, nonostante questo atto dettato dalle contingenze della guerra e dalla sua precaria posizione alla guida della campagna mitridatica, appare come l'ufficiale romano più manifestamente devoto ad aver mai toccato il suolo delle province elleniche, non soltanto per le sue numerose concessioni ai santuari di Grecia e d'Asia, ma anche per l'attenzione scrupolosa alle manifestazioni sacre del potere⁶¹⁴. La più evidente fu chiaramente l'assunzione del titolo Ἐπαφρόδιτος nel corso del conflitto e più palesemente con l'assunzione della dittatura, che legò indissolubilmente le fortune di Silla in Oriente al popolare culto dell'Afrodite caria di Afrosiade⁶¹⁵. L'offerta di un'ascia bipenne alla dea sanciva l'intima relazione tra la divinità, apparsa in sogno a Silla in atteggiamento trionfante, e il generale, che attraverso quel culto microasiatico intendeva legittimare religiosamente il proprio potere in Oriente raccogliendo su sé stesso le mitiche origini troiane dei Romani e la discendenza da Venere⁶¹⁶. Il responso delfico che aveva propiziato questo legame, seguito a una precedente richiesta di Silla all'oracolo, intimò al generale di rendere onore a tutti gli dèi⁶¹⁷, giustificando così anche l'estensione della sua

attraverso il ricorso a oracoli divini. Vd. *ICret.* III.4, 9, ll. 21-24: ὁ δῆμος ἡμῶν (...) μεμνημένος τε τῶν διὰ προγόνων ἀπὸ τῆς ἀρχῆς γεγενημένων ὑφ' ἑαυτοῦ πρὸς πάντας Κρηταεῖς καλῶν καὶ ἐνδόξων, ἃ καὶ θεοῦ χρησιμοῖς καὶ τῆι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εἰδήσει κα[τ]εῖληπται.

⁶¹² Liv., XXXVIII, 45, 3; vd. GUICHARD 2011, p. 42, nota 99. Guichard (ibid., pp. 49-50) elenca poi alcuni altri casi di abuso da parte di rappresentanti romani a danno dei templi delle province ellenofone.

⁶¹³ Plut., *Syll.*, 12, 5-14. Per l'atteggiamento analogamente ambiguo di Augusto nei confronti dei templi del mondo greco, vd. DIGNAS 2002, pp. 120-121.

⁶¹⁴ Sulle concessioni ai luoghi sacri come importante veicolo diplomatico tra Romani e Greci e sulla loro strumentalizzazione propagandistica vd. il paragrafo successivo.

⁶¹⁵ Vd. *supra*, pp. 93-94 e note.

⁶¹⁶ MARINONI 1987, pp. 232-235.

⁶¹⁷ App., *Civ.*, I, 97 (453): «ἀλλὰ σὺ πᾶσιν ἀθανάτοις ἐπέτεια τίθει». Vd. MARINONI 1987, pp. 217-223, sul significato della richiesta dell'oracolo, che equivaleva alla rivendicazione di un risarcimento a tutti i templi espoliati da Silla, in particolare a Delfi, negli anni della guerra. A questo Silla avrebbe obbedito dopo la battaglia di Cheronea confiscando metà del territorio tebano e assegnandone le rendite ai santuari di Delfi, Olimpia (Plut., *Syll.*, 19, 12) e forse Epidauro (MARINONI 1987, p. 221, nota 90). Ragionevolmente Marinoni, ibid., pp. 217-223, ritenne che la relazione tra quell'oracolo e la spoliazione dei templi greci fosse all'origine della curiosa omissione di ogni riferimento

devozione dalle sole divinità romane e dai loro corrispondenti greci ad altri culti. Come è evidente dal testo A di II.3, non casualmente attribuito a Silla⁶¹⁸, moventi politici e religiosi potevano determinare allo stesso modo l'adozione di una decisione in Oriente e l'*eusebeia* nei confronti di una divinità poteva essere messa sullo stesso piano dell'intercessione di un personaggio influente nei confronti di una determinata causa⁶¹⁹. Silla in questo caso sarebbe l'unico magistrato romano di età repubblicana ad aver professato pubblicamente in un'epistola la propria devozione nelle province orientali, utilizzando il termine εὐσέβεια a testimonianza di un sentimento personale. Egli fece infatti della *pietas* il tratto distintivo della sua figura, applicandola a ogni divinità o entità sacra incontrata durante il suo percorso nella prospettiva di una politica religiosa olistica e dichiaratamente sincretica, funzionale alla promozione della sua persona. Così anche a Oropo egli non esitò a riconoscere ampi privilegi al tempio di Anfiarao non soltanto per considerazioni prettamente politiche, ma anche in assolvimento di un voto (τῆς εὐχῆς ἀποδόσεως ἔνεκεν, I.7, ll. 43-44), non lasciandosi intimorire dal fatto che la stessa natura divina di Anfiarao potesse essere contestata dai Romani, come sarebbe avvenuto qualche decennio dopo sia in sede ufficiale sia anche nella trattazione filosofica di Cicerone⁶²⁰. Più di ogni altro Silla tentò dunque di associare qualsiasi sua azione e apparizione pubblica a una manifestazione religiosa, a una previsione dei suoi successi e a una dimostrazione dell'*eudaimonia* – o meglio della *felicitas* – di cui poteva godere, che riteneva all'origine dei suoi trionfi nelle province e in Italia⁶²¹. La stessa politica di riorganizzazione e implementazione degli agoni sacri promossa in Grecia sia da Silla sia prima ancora da Mummio testimonia una particolare attenzione dei due personaggi per le celebrazioni sacre dei provinciali, attraverso le quali potevano esprimere, combinandole, la loro passione per il mondo delle scene e l'attenzione per i diritti dei *Technitai*, la loro cura della sfera culturale, nonché il desiderio di contribuire in modo incisivo all'affermazione della supremazia romana nel mondo greco, in cui le manifestazioni in onore degli dèi dovevano ormai affiancarsi a quelle in onore dei Romani e del loro potere⁶²². Costituiscono d'altronde testimonianze indirette della *pietas* dei magistrati romani anche gli apprezzamenti che essi esprimevano per l'opera devota di alcuni provinciali, che ponevano all'origine della loro buona disposizione verso quegli individui e dei conseguenti benefici che concedevano loro, vale a dire all'origine di quella relazione politica e personale che anticipava le concessioni alle *poleis* e ai santuari. Così in I.1A,

all'oracolo nella *Vita* plutarchea, che rifletterebbe in realtà l'originaria omissione dell'episodio nei *Commentarii* di Silla, desideroso di tacere una testimonianza della sua *impietas*.

⁶¹⁸ Vd. *supra*, pp. 156-158, 161-163.

⁶¹⁹ II.3A, ll. 4-6: [... διὰ τ]ῆν εὐσέβειαν τὴν πρὸς τῆ[ν θεὰν καὶ κατὰ τὴν] πα[ρ]άκλησιν τὴν Λευκόλλου.

⁶²⁰ Vd. *supra*, pp. 109-110, 114.

⁶²¹ Vd. MARINONI 1987, pp. 209-216, che analizza il rapporto tra Silla e il soprannaturale riflettendo in particolare sulle profezie oracolari che lo riguardavano, tramandate da Plutarco. Vd. anche *ibid.*, p. 225.

⁶²² Sulla politica agonistica di Mummio vd. *supra*, pp. 24-25 e nota 48, PIETILÄ-CASTRÉN 1991, *passim*, e MANIERI 2009, pp. 37-38; sulla politica di Silla vd. *supra*, pp. 112 e 116, e MANIERI 2009, pp. 216-217. A proposito di quest'ultimo si veda anche *supra*, pp. 214-215, sulla possibile responsabilità nella fondazione degli *Hekatesia kai Rhomaia* a Lagina di Caria.

ll. 3-4, i privilegi attribuiti da Mummio ai *Technitai* istmico-nemei trovavano fondamento, attraverso un complemento di causa, nella dedizione degli artisti per il culto di Dioniso e degli altri dèi, cui essi contribuivano attraverso la loro professione (ἔνεκεν τοῦ Διονύσου καὶ τῶν ἄλλων θεῶν καὶ τοῦ ἐπιτηδεύματος οὗ προεστήκ[ατε]), ma – come si è visto – anche con un ruolo diretto nella gestione del tempio tebano di Dioniso Cadmeo⁶²³. Analogamente anche per Lucullo gli atti devozionali del sacerdote Diodoto di Mopsuestia nei confronti di Iside e del tempio isiaco locale, descritti in termini grandemente encomiastici in un articolato *epainos* alle ll. 18-23 di **II.3**⁶²⁴, costituivano la premessa agli onori che il popolo della città aveva conferito a Diodoto e a quelli che lui stesso voleva accordargli, nonché – da ultimo – all’intercessione che Lucullo, per solidarietà alla causa perorata da quell’integerrimo sacerdote, aveva intenzione di garantire presso Silla a favore del tempio. Piuttosto complesso è invece ricostruire l’immagine elaborata da Cesare in Oriente in relazione alla sua devozione verso gli dèi. Tutta la sua carriera politica a Roma fu incentrata sin dall’inizio attorno allo stretto rapporto che egli intratteneva con le divinità, in particolare con Venere, di cui si proclamava pubblicamente discendente e protetto⁶²⁵. La sua ascesa al potere è costellata da presagi divini e da accenni al favore degli dèi che attestano la grandissima sensibilità del personaggio alla sfera sacra, espressa d’altronde anche nella costante propensione di Cesare a rivestire o a tentare di rivestire le più importanti cariche religiose di Roma, dalla precoce e vana candidatura al flaminato, per iniziativa di Cinna e Mario, tra l’86 e l’84 a.C., all’elezione *in absentia* a pontefice nel 73, fino al pontificato massimo del 63, strappato a insigni candidati ben più favoriti di lui come Servilio Vatia Isaurico e Lutazio Catulo⁶²⁶. Ancor più di quanto fece Silla con la *Felicitas*, Cesare legò la propria sorte politica e militare alla *Fortuna*, di cui riteneva di poter godere direttamente grazie alla sua discendenza dalla dea dispensatrice della buona sorte. Anche in Oriente, durante la guerra civile, Cesare sfruttò queste relazioni con il mondo ultraterreno per promuovere la propria immagine di generale destinato alla vittoria più di fronte ai suoi stessi eserciti che al cospetto dei provinciali, alimentando costantemente, nella conduzione delle operazioni logistiche e belliche, il mito della *Fortuna Caesaris*⁶²⁷. Quanto emerge dalle fonti epigrafiche, infatti, attesta che il sentimento

⁶²³ Vd. *supra*, pp. 21-22, partic nota 33. Vd. inoltre LE GUEN, *Technites*, II, pp. 83-93, sulle testimonianze di *eusebeia* che giustificano la descrizione degli artisti dionisiaci come "les plus pieux d’entre les Hellènes", veri ministri di culto impegnati in un’articolata ritualità quotidiana, di cui l’attività artistica costituiva soltanto uno dei tanti aspetti.

⁶²⁴ Vd. *supra*, pp. 165-166, 389.

⁶²⁵ Vd. Suet., *Iul.*, 6, 1, a proposito dell’orazione funebre per la zia Giulia, vedova di Mario, del 67 a.C., durante la quale, presentandosi come un predestinato, Cesare rivendicò sia una discendenza regale da Anco Marzio sia un’origine divina da Venere: «*est ergo in genere et sanctitas regum, qui plurimum inter homines pollent, et caerimonia deorum, quorum ipsi in potestate sunt reges*». Vd. BATTISTONI 2010, pp. 100-103.

⁶²⁶ Vd. ÉTIENNE 1997, pp. 46-47; WARDLE 2009, pp. 100-105; GIARDINA 2010, pp. 35-37;

⁶²⁷ L’aneddoto principale in questo senso riguarda il tentato (e fallito) attraversamento dell’Adriatico da Apollonia a Brindisi nel 48 a.C., quando sul fiume Aoo Cesare incoraggiò il comandante dell’imbarcazione su cui si era nascosto a non cedere di fronte alla forza dei marosi perché egli conduceva Cesare e la sua *Fortuna*; Plut., *Caes.*, 38, partic. 5: «ἴθι γενναῖε, τόλμα καὶ δέδιθι μηδέν· Καίσαρα φέρεις καὶ τὴν Καίσαρος Τύχην συμπλέουσιν»; App., *Civ.*, II, 57 (235-238). Nel corso della battaglia di Durazzo, poi, un ribaltamento delle sorti di uno scontro, propiziato dalla

devozionale di Cesare non si esprime in Oriente e nelle sue comunicazioni ai provinciali con le stesse sottili modalità concepite da Silla, prima su tutte l'assunzione del cognome *Epaphroditos*, ma soltanto attraverso una politica religiosa concreta mirante all'istituzione, alla preservazione o all'incremento di privilegi per i santuari greci. Nulla trapela infatti di quella tensione verso gli dèi che tanto caratterizzò la carriera politica e militare di Cesare e che egli stesso contribuì a divulgare anche attraverso gli aneddoti narrati nelle sue opere, rivelando in ultima analisi una *pietas* vissuta prevalentemente nell'intimità del comandante illuminato⁶²⁸. Unica traccia della religiosità di Cesare nelle lacunose epistole epigrafiche provenienti dalle città asianiche rimane dunque soltanto nella carica di *archiereus* che egli esibiva nella sua titolatura ufficiale, confermando una volta di più la forte connotazione politica e istituzionale della sua propensione per il sacro⁶²⁹. Ciò stupisce innanzitutto perché sembra che Cesare, il quale ne avrebbe avuto maggior diritto rispetto a Silla, non abbia avuto particolare interesse – o non ce ne sono giunte testimonianze significative – a proclamare nelle province orientali la propria discendenza da Venere e ad accostarsi al culto dell'Afrodite caria così intimamente legato alla rievocazione del mito troiano⁶³⁰, al contrario di Silla, che era stato persino riconosciuto "progenie di Enea" soltanto in quanto romano⁶³¹. Infatti tramite la *syngeneia* con i discendenti dei Troiani Cesare avrebbe forse potuto legittimare ulteriormente agli occhi dei provinciali il suo diritto a dominare il mondo greco come continuatore della stirpe di Enea. La testimonianza di Strabone riguardo ai grandi privilegi conferiti da Cesare a Ilio dopo Farsalo sia per *imitatio Alexandri* sia per la sua discendenza potrebbe trovare conferma nella problematica iscrizione **III.2**, che allude probabilmente anche alla *syngeneia*, ma tale associazione non è facilmente dimostrabile⁶³². È comunque auspicabile che la

Fortuna, garantì a Cesare una momentanea vittoria contro Pompeo; *Caes., Civ., III, 68, 1: sed fortuna, quae plurimum potest cum in reliquis rebus tum praecipue in bello, parvis momentis magnas rerum commutationes efficit; ut tum accidit*. Tra i vari riferimenti a Venere nel corso della guerra vi è soprattutto la scelta della parola d'ordine *Venus Victrix* (*App., Civ., II, 76, 319*) e il voto di un tempio alla stessa dea alla vigilia della battaglia di Farsalo (*ibid., II, 68, 281*).

⁶²⁸ Si vedano le domande e le perplessità di MEIER 1984, pp. 408-409, sul significato della devozione di Cesare all'epoca della vittoria di Farsalo: «Rientrava nel suo atteggiamento razionale scavalcare ogni superstizione per passare subito all'ordine del giorno? [...] Se nella giovinezza egli si era rafforzato nella consapevolezza di discendere da Venere, nella maturità la religione non divenne forse per Cesare la consapevolezza del proprio potere, nella misura in cui era un potere in armonia con Fortuna, Venere e le altre divinità? Ciò che da giovane può essere stato una piacevole illusione, forse divenne allora una vera e propria esperienza: perché non dovevano esistere gli dei, se erano così evidenti il loro favore e il loro concreto aiuto nei suoi confronti? [...] In realtà, molte cose fanno pensare a una personalissima religiosità di Cesare. Forse si sentiva tanto più vicino agli dei quanto più era solo?».

⁶²⁹ Tale titolo appare interamente leggibile soltanto in **II.11A**, l. 13, e in *SEG 39, 1290*, ll. 4 e 31. Ne sopravvivono le tre lettere finali in **II.11B**, l. 1, mentre è restituito integralmente in **II.10A**, l. 1 e **II.11A**, l. 1. Curiosamente esso non appare o non è stato restituito nelle tre epistole da Mitilene (**II.8B**), che non riguardano questioni religiose ma risalgono certamente a un periodo in cui Cesare era già *pontifex maximus*.

⁶³⁰ Sull'eredità religiosa raccolta da Cesare vd. ÉTIENNE 1997, pp. 14-17.

⁶³¹ *App., Civ., I, 97 (453)*: «πείθεο μοι, Ῥωμαῖε, κράτος μέγα Κύπρις ἔδοκεν Αἰνείου γενῆ μεμλημένη».

⁶³² Come si è detto, la datazione al I sec. a.C. conferita al testo farebbe propendere per un'attribuzione a Silla o a Cesare, ma ritengo che nell'assegnazione della paternità della lettera si debbano considerare anche il censore dell'89 a.C., L. Giulio Cesare, o suo figlio.

futura scoperta di nuove testimonianze epigrafiche nel mondo greco possa confermare il quadro generale dell'atteggiamento filotroiano assunto da Cesare anche nelle province orientali⁶³³.

3.1.4 Gli onori

Al termine di questo *excursus* sulla figura del magistrato romano attivo in Oriente in età repubblicana si rende necessaria una riflessione sulle τιμαί, gli onori conferiti dai provinciali ai romani operanti nelle province orientali, nonché sulle forme in cui queste concessioni trovarono espressione. In piena continuità con il passato ellenistico, a partire dal II sec. a.C. i romani coinvolti nel dialogo diplomatico con le *poleis* divennero oggetto di una lunga serie di segni di riconoscenza da parte delle città greche, che riproponevano per i loro nuovi benefattori reazioni simili a quelle già manifestate decenni prima nei confronti dei re ellenistici o di alti ufficiali regi. Tale fenomeno era talmente diffuso da indurre a pensare che praticamente ogni centro importante delle province ellenofone avesse eletto un luogo specifico in cui ospitare le numerose statue o dediche onorarie riguardanti gli *euergetai* romani, come si può osservare ancora oggi nei siti di Oropo e di Claros⁶³⁴. Queste si andavano dunque ad aggiungere alle già numerose testimonianze presenti nelle città in onore dei benefattori greci, esattamente come nel IV sec. le statue erette dalle *poleis* d'Asia in onore di importanti personaggi dell'epoca si affiancavano a quelle legate al passato achemenide⁶³⁵. Nel mondo greco le manifestazioni più diffuse della riconoscenza e dell'onore erano appunto l'erezione di statue, o anche di monumenti familiari, come nel caso di Scevola e Isaurico, l'assegnazione di corone o della *proedria* nei teatri e l'attribuzione degli epiteti onorari *soter*, *euergetes*, *patron*, *ktistes*⁶³⁶. Tuttavia, l'immensa autorità

⁶³³ Si veda *infra*, p. 452, per l'eccezionalità dell'iscrizione *Syll.*³ 760 e del legame lì riconosciuto tra Cesare e Afrodite.

⁶³⁴ Vd. BOUCHON 2011, p. 72. Sul santuario di Apollo presso Claros vd. soprattutto FERRARY – VERGER 1999, *passim*; FERRARY 2010b, *passim*. Nell'88 a.C. anche Efeso ospitava un buon numero di statue romane, che furono abbattute dagli abitanti all'arrivo di Mitridate in segno di lealtà al re pontico (App., *Mithr.*, 21, 81).

⁶³⁵ MA 2013, pp. 168–170, parla di una "additive history" ricostruibile attraverso le attestazioni di statue e dediche onorarie appartenenti a differenti generazioni e a individui di differenti compagini etnico-politiche all'interno di una stessa comunità. Oltre che di affiancamento di statue appartenenti a diverse generazioni, si può parlare per l'età romana anche di sostituzione e riutilizzo, ad esempio, di effigi raffiguranti re o alti dignitari ellenistici, che furono poi convertite in statue di individui romani: Plutarco, *Ant.*, 60, 6, tramanda infatti che i colossi di Eumene e Attalo eretti sull'Acropoli ateniese recavano iscrizioni riguardanti Antonio. Vd. in generale HØJTE 2002, *passim*, per l'erezione di statue a individui romani nella Grecia di età repubblicana.

⁶³⁶ Gli esempi di simili attestazioni sono molto numerosi, per cui mi limiterò in questa sede a rinviare ai casi citati nel presente lavoro. A Taso un Sesto Pompeo fu onorato con una statua e il titolo ereditario di *patronus* (vd. *supra*, p. 92 e note). A Oropo sono onorati con statue e titoli Silla, Scribonio Curione, Lentulo Clodiano, Servilio Vatia Isaurico, Calpurnio Pisone e sua moglie; vd. *supra*, pp. 95 e 114. In seguito alle sue vittorie sui generali pontici il legato Brettio Sura ottenne una statua a Larissa e una *stephanè* dorata a Tespie; vd. *supra*, p. 96, nota 302. Mucio Scevola ricevette grandi onori a Olimpia (*IvO* 327), mentre la moglie ricevette una statua a Efeso e il figlio fu oggetto di τιμαί a Cos (*SEG* 45, 1128), a Enoanda, dove ricevette una statua dorata, una corona onoraria e la *proedria* negli agoni locali, e a Nisa, dove probabilmente fu eretto persino un monumento familiare per Scevola, il figlio e un altro individuo; vd. *supra*, note a pp. 123 e 135. A Tralle il legato Tuberone ricevette il titolo di patrono, una corona d'oro

politico-militare che gli individui romani esercitavano in Oriente attraverso una gestione autoritaria e nel contempo per mezzo di concessioni benevolenti, elementi che caratterizzano l'intera storia dell'imperialismo romano repubblicano nelle province ellenofone, garantiva a questi una fama molto vasta tra i provinciali, paragonabile soltanto a quella degli evergeti regi di età ellenistica. A partire dall'inizio del II sec. a.C. le compagini greche cominciarono a esprimere la propria riconoscenza e la propria lealtà nei confronti degli individui romani soprattutto intitolando loro, anche solo temporaneamente, agoni già esistenti o istituendo nuove celebrazioni ludiche e sacre recanti i nomi dei loro nuovi benefattori. Si trattava di un onore molto prestigioso che in Oriente spettava soltanto agli individui più illustri e carismatici e che è infatti associato ai più insigni e accorti amministratori e politici romani che abbiano svolto il proprio mandato nel Mediterraneo orientale⁶³⁷. I primi agoni greci intitolati a un romano furono i *Titeia*, fondati nel 195/194 a.C. ad Argo per onorare Flaminio, che aveva liberato la città dal controllo di Nabide di Sparta⁶³⁸. Nel 195 a.C., poco prima dell'istituzione dei *Titeia*, Flaminio era stato chiamato a presiedere i giochi Nemei come agonoteta: non è chiaro se egli poté adempiere a questa nomina, in quanto i giochi si tennero proprio nel giorno della sua visita ad Argo, quando egli fece pronunciare la dichiarazione dell'araldo, ma è possibile che egli sia riuscito a coordinare l'allestimento della cerimonia anche senza essere presente fisicamente in città⁶³⁹. È

e una statua di bronzo, mentre a Nisa il cesariano Calvino fu riconosciuto come patrono e benefattore; vd. *supra*, p. 149. Lucullo fu oggetto di onori come questore o proquestore a Ipatà, Rodi, Efeso, Sinnada, Tiatira, Delo e forse Delfi; vd. *supra*, p. 157, nota 181. Fu onorato invece in qualità di *imperator* a Claros (FERRARY 2000a, n. 3, pp. 339-340), dove il *koinon* degli Ioni eresse una statua per Pompeo salutandolo come patrono e evergete (ibid., n. 4, p. 341). Un P. Cornelio Silla di età repubblicana, forse il protagonista dell'orazione ciceroniana, ottenne a Cauno un elogio pubblico, una corona dorata e una statua bronzea; vd. *supra*, pp. 220-221. A Mitilene prima Pompeo e poi Cesare sono onorati in numerose iscrizioni come salvatori, benefattori e fondatori; vd. *supra*, p. 236, nota 512; p. 247 e note. Per altre dediche, statue e titoli attribuiti a Cesare nel mondo greco vd. RAUBITSCHKE 1954, *passim*, e anche *supra*, p. 268 e nota 640. A Tiatira ricevette onori anche Lucio Antonio, che fu onorato anche a Pergamo e a Efeso; vd. *supra*, p. 257, nota 599. Così come per Scevola, il legato cesariano Isaurico fu onorato in moltissimi luoghi dell'Oriente, così come suo padre, sua moglie e sua figlia; vd. *supra*, pp. 273-275. Alla luce di II.4 bisogna immaginare che una statua onorasse certamente il patrono Q. Oppio ad Afrodisiade. Per il conferimento della prossenia, onore meno prestigioso di quelli sopra citati, a individui romani vd. FERRARY 1997, pp. 205-206; Id. 1997a, pp. 108-109; HØJTE 2002, pp. 58-59. Nel primo contributo Ferrary forniva in tre appendici l'elenco degli individui romani onorati con la prossenia in età repubblicana e augustea (ivi, pp. 213-215), dei magistrati che furono oggetto di onori divini (pp. 216-218) e di coloro che furono patroni di città greche in età repubblicana e augustea (pp. 219-224; p. 225, *Addendum*).

⁶³⁷ A differenza di quanto afferma LANGENFELD 1975, p. 234, ciò avvenne dunque anche prima che, con l'inizio del I sec. a.C., la politica romana rivelasse sempre più marcatamente la sua tendenza al personalismo politico, che era già ben evidente nel potere esercitato nelle province da alcuni promagistrati nel II sec. a.C. e dalla fama che questi ottennero tra i provinciali.

⁶³⁸ L'unica attestazione di questi agoni proviene da un decreto argivo in cui si parla di una somma di diecimila dracme cedute agli ieromnemoni e al tesoriere per la celebrazione dei giochi (DAUX 1964, p. 570, ll. 13-15, partic. 14: εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν Τιτείων).

⁶³⁹ Plut., *Flam.*, 12, 5, afferma che egli organizzò in modo egregio la cerimonia: τὴν τε πανήγυριν ἄριστα διέθηκε. Vd. Liv., XXXIV, 41, 3, sulla simultaneità dell'inizio dei giochi con l'arrivo di Flaminio ad Argo. A causa di questa coincidenza precisa, FERRARY 1988, pp. 561-562, riteneva che Flaminio non avesse potuto presiedere i giochi.

dunque probabile che i *Titeia* siano stati banditi ufficialmente poco tempo dopo la celebrazione dei *Nemeia* del 195, forse quando Flaminio era già partito da Argo. Circa cinquant'anni dopo gli Eretriosi consacrarono a Lucio Mummio una corsa agonistica, che fu svolta in parallelo con una gara dedicata ad Artemide⁶⁴⁰. Successivamente, nel 119/117 a.C., le autorità della *polis* macedone di Leto bandirono un agone ippico annuale in onore del questore M. Annio, da tenersi nel mese di Daisio, illustrando il principio secondo cui agoni onorari erano abitualmente offerti agli *euergetai*⁶⁴¹. Ad Atene, poi, intorno all'80-78 a.C. furono celebrati i *Sylleia*, da identificare probabilmente con i tradizionali *Theseia* poi ribattezzati in onore del conquistatore della città, come attesterebbero un'iscrizione risalente all'arcontato di Apollodoro⁶⁴² e un'erma efebica di un vincitore alla corsa delle fiaccole⁶⁴³. Le celebrazioni erano organizzate presumibilmente secondo il modello degli annuali *ludi victoriae* istituiti da Silla a Roma a partire dal novembre dell'81 a.C. e miravano a promuovere l'immagine del dittatore come capo vittorioso e nuovo fondatore della civiltà, per cui ad Atene appariva particolarmente appropriata l'associazione tra i *Sylleia* e i *Theseia*⁶⁴⁴. Così come per Mummio, una base calcarea da Aigio rivela l'esistenza di una competizione atletica denominata στάδιον Συλλεῖα nella città acaica, forse da ricondurre alla volontà della *polis* di attirare l'attenzione del vincitore di Mitridate al fine di risollevarne le proprie sorti e tornare a competere con la rivale Patrasso, ben più potente a partire dall'età romana⁶⁴⁵. In Asia non si hanno notizie di agoni intitolati a individui romani prima dei *Moukieia* in onore di Scevola dell'inizio del I sec. a.C. Queste celebrazioni erano massimamente popolari tra i provinciali d'Asia, che si riunivano numerosi per celebrare le festività in onore del proconsole, e la loro fama raggiunse presto anche la Grecia, soprattutto grazie alla dedica posta dalle genti

⁶⁴⁰ Vd. *supra*, p. 25, nota 48, per la metope iscritta di Eretria, attestante l'esistenza delle due corse. Inizialmente l'allusione a un "stadion di Lucio Mummio" spinse Themelis a ipotizzare l'esistenza di un edificio intitolato al fratello di T. Quinzio Flaminio (vd. *SEG* 28, 722), ma Jean e Louis Robert hanno chiarito che si trattava in realtà soltanto di una corsa intitolata al console del 146 a.C. (*Bull. Ép.* 1979, n. 350). Vd. inoltre *SEG* 51, 1102bis. KNOEPFLER 1991, p. 257 e nota 25, ritiene che la corsa potesse chiamarsi Μομμίεια.

⁶⁴¹ *Syll.*³ 700, ll. 38-40: τίθεσθαι αὐτῶι ἀγῶνα ἵππικὸν καθ' ἔτος ἐν τῶι Δαισιῶι μηνὶ ὅταν καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέταις οἱ ἀγῶνες ἐπιτελῶνται. Contemporaneamente il decreto onorava Annio con un pubblico elogio e con una corona d'ulivo (ll. 37-38: ἐπαινέσαι τε Μάαρκον Ἄννιον Ποπλίου ταμίαν Ῥωμαίων καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χάριν τῶν πεπραγμένων θαλλοῦ στεφάνωι).

⁶⁴² *IG* II², 1039, l. 57. Sulla datazione dell'arcontato di Apollodoro e la corrispondenza tra i *Theseia* e i *Sylleia* vd. RAUBITSCHKE 1951, pp. 49-57; SANTANGELO 2007, pp. 215-216. La datazione dell'arcontato di Apollodoro non è ancora sicura: RAUBITSCHKE 1951, pp. 49-50, proponeva gli anni 80/79 o 79/78 a.C., mentre *PAA*, II, 142070, fissava il suo arcontato nell'80/79 a.C. Kirchner in *PA*, I, 1391, lo collocava *inter a.* 84-78, mentre gli editori di *DNP*, *Suppl.* I, p. 161, lo pongono nell'80/79 a.C., specificando tuttavia che esso sarebbe da collocare «zw. 83 und 78». SANTANGELO 2007, p. 215, infine, lo pone nel 79/78 a.C.

⁶⁴³ *SEG* 37, 135 = *Agora* XVIII, C131, l. 2: [Σ]υλλεῖα λαμπάδ[α νικήσας].

⁶⁴⁴ RAUBITSCHKE 1951, pp. 55-57; SANTANGELO 2007, pp. 215-219. Si veda anche *IG* II², 4103, per la testimonianza sull'erezione di una statua e di una dedica per Silla ad Atene dopo la conquista della città. All'incirca nello stesso periodo dei *Sylleia* ateniesi, a partire dal 79 a.C., i Siracusani onorarono C. Claudio Marcello, proconsole della Sicilia in quell'anno, con le festività *Marcellia* (Cic., *Verr.* 2, II, 51), che Verre avrebbe poi fatto sostituire dai *Verria* in onore di sé stesso (*ibid.*, II, 154).

⁶⁴⁵ *SEG* 13, 279 = RIZAKIS, *Achaïe* III, 125, l. 3. Vd. *ibid.*, p. 185.

d'Asia a Olimpia al fine di esaltare le qualità di Scevola ed estendere la popolarità degli agoni a lui dedicati⁶⁴⁶. Tra gli asianici i *Moukieia* costituivano persino un elemento identitario in grado di accrescere il loro senso di comune appartenenza, al punto che un gruppo di provinciali impegnato nell'organizzazione e nel finanziamento degli agoni poteva identificarsi pubblicamente nelle definizioni οἱ εἰρημένοι μετέχειν τῶν Σωτηρίων καὶ Μουκιεῖων⁶⁴⁷, οἱ μετέχειν ελομένοι τῆς ἀγουμένης πενταετηρίδος τῶν Σωτηρίων καὶ Μουκιεῖων⁶⁴⁸ οἱ ελομένοι τιθέναι θυμηλικούς καὶ γυμνικούς ἀγῶνας⁶⁴⁹. Una competizione agonistica in onore del pretore L. Valerio Flacco, che fu governatore d'Asia tra il 96 e l'89 a.C. (forse nel 94/93), era celebrata a Tralle e probabilmente anche a Colofone, *polis* di cui era considerato patrono così come il fratello, suo predecessore nel governo della provincia⁶⁵⁰. Durante la Terza guerra mitridatica la grande popolarità raggiunta da Lucullo nella provincia d'Asia fu suggellata dall'istituzione dei Λουκούλλεια (ο Λευκόλλεια) in molte città asianiche, tra cui Cizico, dove Appiano afferma che tali agoni si tenevano ancora alla sua epoca, e certamente anche Efeso⁶⁵¹. Ultimi nell'elenco sono i *Kaisarea* in onore del grande dittatore, che trovarono la loro più ampia diffusione in età triumvirale e soprattutto imperiale a seguito della divinizzazione di Cesare. Questi furono banditi da molte città greche di tutto il Mediterraneo orientale, venendo spesso associati alle celebrazioni sacre già attive *in loco*⁶⁵². L'istituzione di un agone onorario o la riqualificazione di una celebrazione già esistente in segno di deferenza per un individuo costituivano un aspetto di quegli onori divini che in età ellenistica erano stati spesso conferiti ai sovrani. Come si è già osservato parlando degli onori decretati in Asia per Scevola, infatti, Diodoro riconosceva in questi una componente sacrale (τιμὰ ἰσόθιοι), mentre Cicerone definiva tale onore *deorum religione consecratum*, rilevando che nemmeno Mitridate, esempio di crudeltà (*nimis ferus et immanis*), aveva osato rimuovere quei sacri agoni⁶⁵³. Altre manifestazioni significative dell'onore divino potevano riguardare l'attribuzione del nome dell'onorato a una unità poleica o a un mese del calendario locale, ma soprattutto l'istituzione di un culto pubblico regolare, amministrato da un sacerdote e scandito, nella sua periodica ritualità, dallo svolgimento

⁶⁴⁶ *IvO* 327 = *OGIS* 439.

⁶⁴⁷ *OGIS* 438, ll. 4-5.

⁶⁴⁸ *OGIS* 439, ll. 3-4.

⁶⁴⁹ **II.1**, col. i, a, ll. 5-6; col. ii, ab, ll. 5-6. Vd. CAMPANILE 2007, pp. 129-130; LAFFI 2010a, pp. 31-37.

⁶⁵⁰ Cic., *Flacc.*, 55: «*Delatam ad nos, creditam nobis L. Flacci patris nomine ad eius dies festos atque ludos*». L. Valerio Flacco e il fratello Caio sono destinatari di due iscrizioni onorarie da Claros che ornavano due basi per delle statue equestri (FERRARY 2000a, nn. 1-2, pp. 334-339). FORTE 1972, p. 107, non escludeva che Flacco avesse costretto i provinciali a istituire celebrazioni in suo onore esattamente come aveva fatto Verre in Sicilia; l'autrice riteneva infatti che Flacco non potesse godere di una buona reputazione in Asia se Appiano, *Mithr.*, 51 (206), lo poteva descrivere come μοχθηρός e φιλοκερδής. Vd. infine FERRIÈS – DELRIEUX 2011, pp. 226-227 e nota 106.

⁶⁵¹ App., *Mithr.*, 76 (331); Plut., *Luc.*, 23, 1-2.

⁶⁵² I casi più significativi in relazione ai luoghi citati nel presente lavoro sono quelli di Mitilene, di cui si è detto *supra*, p. 247 e nota 561, di Lagina, dove gli agoni indetti da Silla furono ribattezzati Ἐκατήσια καὶ Καισάρηα καὶ Ῥωμαῖα (*I.Stratonikeia* 547, ll. 4-5), e di Cos (*Iscr.Cos*, EV 203 e 218).

⁶⁵³ Diod., XXXVII, fr. 8; Cic., *Verr.* 2, II, 51. Vd. *supra*, pp. 126 e 136.

di sacrifici, peana e processioni⁶⁵⁴. A Calcide Flaminio era oggetto di un culto – ancora attivo all'epoca di Plutarco – amministrato da un sacerdote eletto mediante *cheirotomia*. Questo era celebrato con sacrifici, *spondai* e con un peana in cui Tito era evocato come σῶτηρ a fianco di Zeus, di Roma e della *fides* romana⁶⁵⁵. A Giteo, invece, una *lex sacra* risalente al 15 d.C. ca. stabiliva che il sesto giorno delle celebrazioni dedicate al culto imperiale fosse riservato a Flaminio, che era dunque l'unico individuo estraneo alla casata imperiale a ricevere tale onore⁶⁵⁶. Questa festività perpetuava così la memoria storica della *polis* riguardo alla gloriosa liberazione della città dal controllo di Nabide di Sparta, operata più di due secoli prima da Flaminio (195 a.C.), a seguito della quale lo aveva già onorato con una statua nominandolo *soter*⁶⁵⁷. L'attestazione di un Μανίου ἱερεὺς nel famoso decreto onorario per Diodoro Pasparo dimostra che il proconsole M'. Aquilio, il fondatore della provincia d'Asia, era oggetto di un culto pubblico a Pergamo⁶⁵⁸. La natura sacrale dei *Sylleia* ateniesi è invece testimoniata dal fatto che nel corso della cerimonia gli efebi avevano compiuto sacrifici da cui avevano tratto auspici favorevoli, così come era abitudine durante le celebrazioni dedicate agli altri dèi ed eroi della città⁶⁵⁹. Inoltre si segnala che in alcune città della Lidia, a Sardi e probabilmente anche a Saittai, è attestata anche una tribù *Sylleidos*⁶⁶⁰. Analoghi onori ottenne anche Pompeo in diverse località dell'Oriente, ricevendo nella Locride sacrifici in suo onore e godendo a Side di Panfilia di una ἰσόθεος τιμή⁶⁶¹. A Mitilene, inoltre, fu probabilmente dedicato a lui un mese del calendario locale, mentre a Delo fu istituita l'associazione sacra dei *Pompeiastai*⁶⁶². Decisamente più esplicito fu invece l'onore divino riconosciuto a Cesare nel 48 a.C. dopo la battaglia di Farsalo – e probabilmente dopo la notizia della morte di Pompeo – in un'iscrizione da Efeso in cui le città e i popoli dell'Asia non solo lo riconobbero come salvatore dell'umana specie, ma gli attribuirono persino la qualità di

⁶⁵⁴ A titolo esemplificativo si ricordino gli onori speciali tributati nel 306 a.C. dagli Ateniesi ad Antigono e a Demetrio in conseguenza della liberazione della città dall'influenza di Cassandro, tra cui l'attribuzione dei nomi *Antigonis* e *Demetrias* a due *phylai* (Diod., XX, 46, 2; Plut., *Dem.*, 10–11, partic. 10, 6; vd. *IG II*², 470a, ll. 1–2; 646, ll. 1–2), quelli conferiti nel 222 dai Sicionii al Dosone dopo la vittoria di Sellasia, celebrata con l'istituzione di sacrifici, processioni, peana e agoni in onore del re, gli *Antigoneia* (Plut. *Arat.*, 45, 3; *Cleom.*, 16, 7), e gli onori attribuiti ai sovrani seleucidi a Smirne (vd. MA 1999, p. 37). Per la dedica di tribù ateniesi ad Attalo di Misia, a Tolemeo III d'Egitto e all'imperatore Adriano vd. Paus., I, 5, 5. Per la πομπή τῶν Ἀντιγονείων vd. anche *IG XI.4*, 1055; per la celebrazione degli *Antigoneia* anche dopo la morte del re vd. infine *SEG* 11, 338, l. 12; *Plb.*, XXVIII, 19, 3; XXX, 29, 3.

⁶⁵⁵ Plut., *Flam.*, 16, 6–7.

⁶⁵⁶ *SEG* 11, 923, ll. 7–12: Ἀγέτω (...) τὴν δὲ ἕκτην Τίτου Κοϊνκτίου[υ] Φλαμενίου. I primi cinque giorni di festa erano dedicati rispettivamente ad Augusto, a Tiberio, a Giulia, a Germanico e a Druso.

⁶⁵⁷ Liv., XXXIV, 29; *Syll.*³ 592.

⁶⁵⁸ *IGRR* IV 292, ll. 38–40.

⁶⁵⁹ *IG II*², 1039, l. 57: ἔθυσαν δὲ καὶ τὰ Συλλεῖ[α] κα[ὶ] ἐκ[α]λλιέρησαν. Vd. il testo della stessa iscrizione dopo la menzione dei *Sylleia*, ll. 57–58: ὁμ[οίως δὲ κα]ὶ τὰ ἐξιτητήρια ἐν ἀκροπόλει τῆι τε Ἀθηνᾶι τῆι Πολιάδι καὶ τῆι Κουρ[οτρό]φωι καὶ τῆι Πανδρόσ[ωι κα]ὶ ἐκαλλιέρησαν. Vd. anche RAUBITSCHEK 1951, p. 55.

⁶⁶⁰ Vd. *SEG* 41, 1019 (40, 1063); 1027; 1029; 1030.

⁶⁶¹ *IG IX.1*², 719, l. 8: [... θ]υσίαις Γναίου Πονπηίου Μάγνου; *ISide* 54, partic. l. 2.

⁶⁶² *IG XII.2*, 59, l. 18: μῆννος Πομ[πηίου (?)]. Sui *Pompeiastai* vd. *Syll.*³ 749a, ll. 1–2; *IDélos* 1641a, ll. 1–2, e 1797. Vd. anche FERRARY 1997, p. 217, n. 11.

θεὸς ἐπιφανής dichiarandone la discendenza da Ares e Afrodite⁶⁶³. Fino alla morte del dittatore l'unico altro personaggio in grado di ricevere simili onori in Oriente fu il suo legato P. Servilio Isaurico, che sempre a Efeso ottenne un culto pubblico associato a quello della dea Roma e attestato ancora nel II sec. d.C.⁶⁶⁴ Se da un lato la scelta di onorare gli individui romani più meritevoli con agoni si poneva in continuità con la passata tradizione ellenistica, dall'altro lato questa poteva rispondere anche all'esigenza delle *poleis* di omaggiare i destinatari degli onori con doni graditi. Figure come Lucio Mummio e Silla, veri e propri appassionati delle competizioni sceniche e agonistiche e promotori essi stessi di una vasta opera di ridefinizione di tali celebrazioni nel mondo greco, non potevano che apprezzare profondamente un simile omaggio e alla luce di questo potevano essere indotti a rafforzare il loro legame con le comunità orientali. Ciò avveniva soprattutto laddove le modalità seguite dalle *poleis* nel bandire tali agoni risultassero funzionali alla propaganda promossa dai personaggi romani nell'Urbe e nelle province, come si è visto con la probabile corrispondenza tra i *Sylleia* e i *Theseia* di Atene. Analogamente la dedica efesina per Cesare poteva contribuire a saldare i rapporti tra il vincitore dei pompeiani e le comunità microasiatiche, che si erano dimostrate così sensibili alla sua propaganda e alle sue rivendicazioni riguardo all'origine divina della *gens Iulia*.

3.2 La gestione romana dell'Oriente: diplomazia e amministrazione tra Grecia e Asia Minore

Il mezzo epistolare ebbe certamente un ruolo rilevante nella storia della presenza romana in Oriente, prima intervenendo nel dialogo diplomatico che determinò un progressivo avvicinamento tra i Romani e le comunità elleniche, poi divenendo strumento dell'amministrazione romana e veicolando dunque gli ordini provenienti dall'autorità superiore per i provinciali. Tanto l'epistolografia diplomatica quanto quella amministrativa contribuirono significativamente, in fasi diverse ma tra loro interdipendenti, a quell'esercizio del governo sul territorio greco-macedone e asianico che ebbe luogo a partire dal II sec. a.C. e che venne a perfezionarsi sempre più nel secolo successivo con la stabilizzazione del controllo romano sulle aree provinciali. Utilizzate come mezzo di comunicazione preferenziale soprattutto dai romani più autorevoli, le epistole tardo-repubblicane in greco si pongono sin dal proconsolato di

⁶⁶³ *Syll.*³ 760 = RAUBITSCHKEK 1954, p. 65, E: αἱ πόλεις αἱ ἐν τῇ Ἀσίᾳ καὶ οἱ [δῆμοι] καὶ τὰ ἔθνη Γάϊον Ἰούλιον Γαῖο[υ υἱ]ὸν Καίσαρα, τὸν ἀρχιερέα καὶ αὐτοκράτορα καὶ τὸ δεύτερον ὑπάτον, τὸν ἀπὸ Ἄρεως καὶ Ἀφροδε[ί]της θεὸν ἐπιφανῆ καὶ κοινὸν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου σωτήρα. Vd. *supra*, p. 433 e nota 569. Per altri onori divini riconosciuti a Cesare in Oriente vd. le iscrizioni citate in SEG 51, 2351 e in FERRARY 1997, p. 218, n. 12, la datazione delle quali sarebbe però per lo più successiva alla sua morte e alla divinizzazione. Per gli onori decretati dal Senato a Cesare soltanto dopo che fu accertata la morte di Pompeo vd. Dio Cass., XLII, 18-19; FERRARY 2010, p. 11.

⁶⁶⁴ Vd. *IEphesos* 702 e 3066 *supra*, p. 274 e nota 673. Vd. inoltre KIRBIHLER 2011, p. 270. Per l'associazione tra questo culto e la responsabilità di Isaurico nel conferimento dell'*asylia* al tempio locale di Artemide vd. DIGNAS 2002, pp. 119-120; *infra*, p. 472.

Flaminio come protagoniste delle relazioni diplomatiche e politiche nei momenti cruciali della storia della presenza romana in Oriente. Il loro carattere diretto ne fa, anche agli occhi della moderna storiografia, testimonianze fondamentali nello studio degli assetti politici del mondo greco dominato da Roma. È proprio in questa luce che si intende qui proporre una breve panoramica della situazione amministrativa dei territori greci e asianici allo scopo di dare il giusto riconoscimento all'apporto delle epistole epigrafiche romane per la conoscenza degli statuti in vigore nel Mediterraneo orientale tra il II e il I sec. a.C.

3.2.1 La provincia Macedonia e lo statuto della Grecia

Come si è visto, i primi tre casi del *corpus* epistolare restituiscono informazioni decisive per la ricostruzione dell'ordinamento della Grecia dopo la distruzione di Corinto, come già riconosceva Accame, il quale però forniva datazioni diverse per i documenti **I.1** e **I.3**⁶⁶⁵. Soprattutto i testi **I.1** e **I.2** testimoniano della grande opera di Mummio nel definire in dettaglio l'assetto politico e fiscale dell'area di sua competenza, in particolare il Peloponneso settentrionale e la Beozia, a seguito della vittoria del 146 a.C. sulla Lega achea e sui suoi alleati. L'interpretazione finora più diffusa sull'identificazione dell'autore di **I.1** con Mummio e il riferimento indiretto a una provincia (*eparcheia*) controllata dai Romani attraverso loro ufficiali in **I.1**, ll. 2-3, che rivela un'evidente distanza dello scrivente rispetto alla più vicina *provincia*, presumibilmente la Macedonia, hanno fatto pensare che il territorio greco su cui Mummio esercitava il suo *imperium* non fosse esso stesso parte di una provincia né avesse ricevuto un assetto definitivo, rimanendo, almeno formalmente, libero da forti ingerenze romane sia grazie all'assenza di truppe sul suolo greco sia per la mancanza di un'amministrazione stabile a controllo del territorio. Nonostante questo, i popoli della Grecia che avevano preso posizione contro Roma nella passata guerra, in particolar modo gli Achei e i Tebani, furono sottoposti al pagamento di un tributo la cui definizione precisa trova riscontro tanto in **I.1** con l'esenzione dei *Technitai* da ogni tipo di contribuzione a Tebe (ἀλειουργήτους ... ἀτελεῖς καὶ ἀνεισφόρους πάσης εἰσφορᾶς) quanto in **I.2** con un'analogia concessione agli artisti in relazione alle imposte di Argo⁶⁶⁶. Da un punto di vista politico, poi, Roma poteva sorvegliare la vita pubblica interna alle *poleis* attraverso l'instaurazione di governi a lei favorevoli di tipo timocratico e all'occorrenza anche mediante l'intervento diretto del governatore di Macedonia in questioni di interesse generale, come nel

⁶⁶⁵ ACCAME 1946, pp. 6-15.

⁶⁶⁶ Vd. *supra*, p. 24. *Contra*, GRUEN 1984, II, pp. 525-526, riteneva che tali concessioni esprimessero soltanto una generale benevolenza romana nei confronti di quei gruppi, non credendo alle affermazioni di Pausania sull'esistenza di un tributo romano in Grecia dopo il 146 a.C. A prova di questo egli citava il controverso riconoscimento dell'*aphorologiesia* a Teo nel 193 a.C. (vd. *supra*, pp. 25-26, nota 52), ma dimenticava che in Grecia il controllo del territorio da parte dei Romani, innanzitutto militare e poi anche politico, era ben più saldo all'epoca di Mummio di quello esercitato sulla Lidia nel 193, quando le truppe romane non avevano ancora messo piede in Asia.

caso delle sommosse di Dime successive al 146 a.C., che minacciavano l'ordine mummiano (I.3). L'*eleutheria* che in quella zona i rappresentanti di Roma dovevano preoccuparsi di mantenere intatta (I.3, ll. 15-16) riguardava il pericolo, percepito anche a livello locale, dell'insorgere di nuove tirannidi demagogiche come quella che aveva accompagnato le ultime fasi dell'egemonia achea sul Peloponneso⁶⁶⁷. L'attestazione di tale episodio chiarisce il carattere definitivo della perdita della sovranità da parte delle leghe e delle città greche che erano state nemiche di Roma⁶⁶⁸. Diversamente, i rapporti con le comunità lasciate *liberae et immunes* dopo il 146, soprattutto Atene e Sparta, furono per lo più positivi, in quanto Roma cercò il più possibile di non intervenire direttamente negli affari interni di governi a lei graditi⁶⁶⁹. Queste infatti non erano sottoposte all'autorità del governatore, potendo godere dell'autonomia interna e rimanendo ufficialmente escluse dalla sua *provincia*, all'atto costitutivo della quale ogni considerazione circa i loro diritti e privilegi era spesso trascurata, richiedendo necessarie precisazioni negli anni successivi attraverso *senatus consulta* e atti *ad hoc*. In relazione a queste comunità il Senato poteva esercitare la propria autorità soltanto quando esse richiedevano a Roma di mediare una disputa con un'altra compagine e dunque attraverso un arbitrato diretto, come nel caso della vertenza tra *Technitai* ateniesi e istmici risolta nel 112/111 a.C. (RDGE 15), o, più sovente, con la nomina a giudice di una terza parte alleata dell'Urbe, come si è visto in I.4 e in I.5. Non mancano tuttavia anche con altri popoli liberi della Grecia i trattati di alleanza su base teoricamente paritaria (*symmachiai*), come quello con la *polis* acarnana di Tirreio del 94 a.C.⁶⁷⁰

Il problema principale a questo punto è valutare la problematica narrazione di Pausania sulle misure adottate da Mummio dopo la sconfitta achea e sulle conseguenze che essa produsse per il territorio ellenico, in particolare nel punto in cui l'autore afferma che fino alla sua epoca i Romani inviavano in Grecia un governatore⁶⁷¹. Questo dettaglio infatti farebbe pensare alla riduzione ufficiale della Grecia a provincia romana sin dall'epoca di Mummio. Leggendo però attentamente il testo dello stesso autore, si nota che la deduzione di una *provincia Achaia* non rientra tra le soluzioni attribuite direttamente da Pausania a Mummio in Grecia, tra cui figurano invece l'instaurazione di regimi timocratici⁶⁷², l'istituzione di un tributo gravante sui popoli sconfitti, il divieto per i proprietari greci di acquisire terreni in luoghi diversi dalla propria patria e lo scioglimento di ogni confederazione ellenica⁶⁷³. Pausania riferisce dell'invio regolare di un governatore in Acaia nel paragrafo successivo, introdotto dall'espressione ἔτεσι δὲ οὐ πολλοῖς

⁶⁶⁷ Vd. GRUEN 1984, II, p. 524.

⁶⁶⁸ RAGGI 2015, p. 164. Vd. CHAMPION 2007, p. 269: «The incident at Dyme stands at the beginning of an evolution in Greece from Roman informal and indirect forms of control to more formal and direct ones».

⁶⁶⁹ Vd. COLIN 1905, pp. 652-654. Sull'autonomia di Sparta e le φιλικὰ λειτουργίαι cui era tenuta ad adempiere nei confronti di Roma vd. Str., VIII, 5, 5 (C 365). Come si è detto *supra*, p. 116, probabilmente anche Oropo ottenne la *libertas*.

⁶⁷⁰ *Syll.*³ 732 = IG IX.1².2, 242; vd. JOHNSON [et al.] 1961, n. 58a = CANALI DE ROSSI 1997, n. 183.

⁶⁷¹ Paus., VII, 16, 10: ἡγεμῶν δὲ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἀπεστέλλετο.

⁶⁷² Vd. MUSTI 1978, p. 61: «secondo Pausania (...) il primo e immediato effetto della vittoria romana del 146».

⁶⁷³ *Ibid.*, 16, 9.

ὑστερον, in cui descrive il destino della Grecia negli anni successivi alla partenza di Mummio e dei *decemviri* senatorii. Egli rileva che poco tempo dopo il sacco di Corinto i Romani consentirono la rinascita delle leghe, restituirono il diritto di possedere proprietà in terra straniera e annullarono i debiti inflitti in particolare a Tebani e Achei⁶⁷⁴. Subito dopo rivela che, nonostante quest'ultima concessione, i Romani non smisero di inviare sino alla sua epoca un governatore in Grecia: manca a questo proposito la collocazione cronologica dell'inizio della presenza regolare di un governatore romano in Acaia, collocato genericamente pochi anni dopo l'operato di Mummio ma senza alcuna specificazione ulteriore. È chiaro che Pausania, influenzato dalla realtà a lui contemporanea, non sapeva collocare storicamente il momento in cui un magistrato particolare fosse stato preposto per la prima volta alla provincia greca e gli anni successivi alle imprese di Mummio dovettero apparirgli i più appropriati per attribuirvi l'inaugurazione di tale pratica. Il suo appare dunque come un tentativo di colmare una lacuna delle sue fonti alla luce del cambiamento epocale rappresentato dalla distruzione di Corinto⁶⁷⁵. Come è noto, non si hanno notizie di alcun governatore della *provincia Achaia* prima dell'età augustea⁶⁷⁶, per cui l'attribuzione dell'atto costitutivo della provincia agli anni successivi all'operato di Mummio rientrerebbe tra gli errori storici commessi da Pausania, che non aveva le idee molto chiare sui destini della Grecia dopo il sacco di Corinto. Subito dopo quell'affermazione, infatti, Pausania commette un altro significativo errore cronologico attribuendo la capitolazione della città all'anno arcontale di Agnoteo ad Atene e alla centosessantesima Olimpiade, vale a dire al 140/139 e non al 146/145 a.C.⁶⁷⁷ Al fine di smentire definitivamente Pausania su questo punto occorre allora citare la testimonianza di Plutarco, il quale in riferimento all'epoca di Lucullo (ca. 87 a.C.) afferma che i Romani non inviavano ancora in Grecia un governatore⁶⁷⁸: per giudicare l'uccisione di un soldato romano di stanza a Cheronea fu interpellato il pretore di Macedonia, Q. Brettio Sura, che evidentemente aveva l'autorità per emettere una sentenza in Beozia così come anni prima Q. Fabio Massimo l'aveva potuta emettere in Acaia. Infine, nel 78 a.C. il senatoconsulto contenente i privilegi per tre ammiragli greci, tra cui un Polistrato da Caristo (Eubea), consigliava ai consoli di inviare una comunicazione al governatore di Macedonia, certamente per informarlo delle esenzioni concesse a quell'individuo dal tributo esatto dai Romani sull'isola, su cui il governatore sovrintendeva⁶⁷⁹. Ciò dimostra che non solo dopo il 146 a.C., ma neanche dopo la Prima guerra mitridatica, durante la quale l'Eubea aveva subito devastazioni da parte dei generali

⁶⁷⁴ Ibid., 16, 10.

⁶⁷⁵ FERRARY 1988, pp. 203-205; LAFOND 1996, pp. 172-174.

⁶⁷⁶ Sulla riduzione della Grecia a provincia senatoria nel 27 a.C. vd. Str., XVII, 3, 25 (C 840); Dio Cass., LIII, 12, 4.

⁶⁷⁷ Il passo di Pausania in questo punto è corrotto, in quanto il nome dell'arconte è riportato erroneamente come Ἀντίθεος invece del più corretto Ἀγνόθεος. Nel 146/145 a.C. era tuttavia arconte Epicrate e correva il terzo anno della centocinquantesima Olimpiade. Vd. comm. a cura di Moggi – Osanna, *Pausania, Guida della Grecia* VII, cit., pp. 276-277.

⁶⁷⁸ Plut., *Cim.*, 2, 1: ἡ δὲ κρίσις ἦν ἐπὶ τοῦ στρατηγοῦ τῆς Μακεδονίας (οὐπω γὰρ εἰς τὴν Ἑλλάδα Ῥωμαῖοι στρατηγοὺς διεπέμποντο).

⁶⁷⁹ RAGGI 2001, lat. ll. 20-21; gr. ll. 29-31; ibid., p. 95. Vd. BARONOWSKI 1987, pp. 131-132.

pontici, venendo costretta a sostenere la causa del re⁶⁸⁰, la Grecia ospitava un governatore autonomo sul proprio suolo. È chiara dunque la distinzione operata dai Romani nel nuovo assetto della Grecia tra i popoli che si erano mostrati ostili a Roma – oltre ad Achei, Beoti ed Eubei, anche Locresi e Focesi⁶⁸¹ – e quelli che erano apparsi neutrali o anche bendisposti verso la potenza occidentale: mentre con questi ultimi il dialogo diplomatico sarebbe proseguito con un reciproco rispetto, almeno intenzionale, delle posizioni dell'altra parte, i primi sarebbero stati costretti a subire l'ingerenza del governatore della Macedonia, in particolare per quanto riguardava l'esercizio del potere giudiziario e il controllo sullo statuto fiscale⁶⁸². Come chiarisce Cicerone, furono infatti soltanto le città dell'Acaia – vale a dire del Peloponneso sottoposto all'influenza achea, esclusa la Laconia – e della Beozia a essere poste da Mummio sotto l'autorità dei Romani⁶⁸³, che si estrinsecava regolarmente nell'esazione del tributo e occasionalmente nell'intervento diretto del magistrato preposto alla *provincia Macedonia*⁶⁸⁴. Proprio questa irregolarità dell'intervento romano non permette di parlare di una vera e propria provincializzazione della Grecia in età repubblicana, in quanto sul suolo ellenico mancavano certamente quegli apparati di comando – militari, amministrativi e fiscali – che garantivano un controllo costante del territorio. Tale statuto poteva manifestarsi soltanto eccezionalmente con lo spostamento del governatore e dei suoi collaboratori in Grecia e dunque sussistere nella realtà dei fatti anche senza una puntuale sanzione giuridica: solo in senso sostanziale ma non formale si potrebbe allora accogliere la definizione delle parti sottomesse della Grecia come "appendice della provincia di Macedonia" o come regioni "annesse alla Macedonia"⁶⁸⁵. Già Colin agli inizi del Novecento difese allo stesso modo la teoria del filologo ottocentesco Hermann, il primo a riconoscere che l'esistenza di una provincia d'Acaia affidata al pretore di Macedonia era indimostrabile per gli

⁶⁸⁰ App., *Mithr.*, 29 (113); Memnone, *FGrHist* 434 F 22, 10 = Phot., *Bibl.*, 224, p. 406 Bianchi – Schiano, afferma invece che Eretria, Calcide e l'intera Eubea si unirono spontaneamente a Mitridate.

⁶⁸¹ Vd. Plb., XXXVIII, 3, 8, in cui l'autore, per coprire le responsabilità degli Achei, li definisce genericamente Πελοποννήσιοι. Vd. inoltre WALBANK 1957-1979, III, p. 688.

⁶⁸² Vd. FERRARY 1988, pp. 207-215.

⁶⁸³ Cic., *Verr.* 2, I, 55: *quid de L. Mummio, qui urbem pulcherrimam atque ornatissimam, Corinthum, plenissimam rerum omnium, sustulit, urbisque Achaiae Boeotiaeque multas sub imperium popouli Romani dicionemque subiunxit?* Meno precisa sarebbe invece l'affermazione di Strabone secondo cui, oltre a Corinto, tutti gli altri territori greci fino alla Macedonia furono sottoposti ai Romani (Str., VIII, 6, 23, C 381: αὐτή τε κατέσκαπτο ὑπὸ Λευκίου Μομμίου καὶ τὰλλα μέχρι Μακεδονίας ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐγένετο). Si vedano tuttavia anche i passi di Strabone e Livio sulla probabile *deditio in fidem* degli Achei nei confronti dei Romani, Str., VIII, 6, 18, C 377: μετασχόντες δὲ τοῦ τῶν Ἀχαιῶν συστήματος σὺν ἐκείνοις εἰς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐξουσίαν ἦλθον; Liv., *Per.*, LII: *qui omni Achaia in deditionem accepta Corinthon ex senatus consulto diruit.*

⁶⁸⁴ KALLET-MARX 1995, p. 52: «we cannot presume that the presence of Q. Fabius Maximus Servilianus in the Peloponnese (...) was anything but extraordinary, as was the situation».

⁶⁸⁵ ACCAME 1946, pp. 6-7. Vd. anche BARONOWSKI 1987, pp. 126-127. Risulta troppo audace e dunque inaccettabile la restituzione di Klaffenbach per I.1, ll. 2-3 ([Μακεδονία] τῆ Ῥωμαίων ἐπαρχεία καὶ ἥς ἐπάρχου[ιν | τῆς Ἑλλάδος]), ripresa da Accame per dimostrare la sua teoria (ibid., p. 6: «i supplementi sono fuori discussione») ma respinta dalla maggior parte degli studiosi; vd. *supra*, pp. 19-20, nota 25. Più sfumata, ma forse ugualmente inadeguata, la definizione di Baronowski (ibid., p. 134): «part of Greece became a distinct appendage of the Roman province of Makedonia». Vd. anche Id. 1988, *passim*.

anni successivi al sacco di Corinto⁶⁸⁶. La Grecia veniva così a costituire soltanto di fatto – non *de iure* – una parte della *provincia*, della sfera di competenze del governatore di Macedonia, il quale in caso di necessità avrebbe potuto esercitare il suo *imperium* anche al di fuori dei confini giuridici della sua provincia territoriale, in quella stessa area su cui Mummio aveva esercitato la sua autorità consolare⁶⁸⁷. Era d'altronde naturale che i popoli ellenici anche dopo il 146 a.C. si appellassero alla massima autorità romana in Macedonia per risolvere in modo definitivo le loro dispute sulla base dei suoi giudizi, che grazie alla potenza dell'autorità romana non sarebbero stati messi in discussione facilmente dai loro avversari e avrebbero potuto garantire una stabilità duratura agli assetti così definiti. Questa dinamica poteva verificarsi soprattutto con le comunità alleate con Roma, con cui lo stesso governatore della provincia avrebbe potuto rendersi disponibile a intervenire nel caso sorgessero dispute, come abbiamo visto in **I.6B** con le parole di Dolabella ai Tasii (col. ii, ll. 1-2: ἐὰν εἰς ἀμφιλογίαν – – – τοῦ πράγματος πρεσβευταὶ πρὸς ἐμὲ ἐλθέτωσαν). Alcune testimonianze, inoltre, confermano che gli stessi Romani consideravano in fondo la Grecia come una terra libera, soprattutto quando conveniva loro affermare la libertà dei popoli ellenici per motivi legati alla propaganda. Colin opportunamente richiamava a tal proposito il rimprovero rivolto da Silla a Mitridate, reo di aver privato i Greci della libertà, ma anche le parole di Cesare, il quale rilevava che Pompeo prima dello scontro di Farsalo aveva esatto tributi anche dai liberi popoli greci⁶⁸⁸. Lo stesso richiamo all'*eleutheria* espresso da Massimo a Dime non sarebbe stato minimamente credibile se la Grecia – e l'Acaia in particolare – fosse stata ridotta a provincia da Mummio pochi anni prima. Per questo motivo credo sia possibile dubitare che i territori della Grecia facessero ufficialmente parte della *formula provinciae Macedoniae* che definiva le città e i popoli formalmente soggetti all'*imperium* del governatore provinciale.

Un altro dettaglio importante riguarda l'inizio di due nuove distinte ere di datazione nella penisola balcanica, postulata soprattutto dagli esperti di cronologia, che testimonierebbe il sussistere di una differenza significativa tra lo statuto del territorio macedone e quello della Grecia propria e in particolare del Peloponneso: per la Macedonia un'era provinciale, inaugurata nel 148/147 a.C., commemorava la riorganizzazione dell'ex-regno antigonide da parte di Metello, mentre per la Grecia l'inizio di un'altra era nel 145/144 celebrava il ritorno della libertà dopo la sconfitta degli Achei, vero e proprio spartiacque nella storia dei popoli ellenici. A quest'ultima farebbe riferimento l'allusione ai *damiorgoi* di Cherinia "nel secondo anno" in **I.2, A.vi.b**, la più

⁶⁸⁶ COLIN 1905, pp. 657-660; vd. ACCAME 1946, p. 1.

⁶⁸⁷ Vd. le affermazioni in questo senso di KALLET-MARX 1995, pp. 42-56. La ricostruzione più vicina appare tuttavia quella di DMITRIEV 2005a, pp. 130-133, che ammise l'esistenza dell'assetto qui descritto osservando che il pretore della Macedonia controllava di fatto i precedenti possedimenti attalidi nel Chersoneso, come afferma Cicerone (*Leg. agr.* 2, 50; *Pis.*, 86). Questi facevano parte della sua sfera di controllo (ἐπαρχεία), ma non ospitavano formali strutture di potere. Vd. inoltre le posizioni più audaci di FERRARY 1988, pp. 205-209, che non esitò ad affermare con decisione la provincializzazione ufficiale della Grecia nel 145 a.C.

⁶⁸⁸ App., *Mithr.*, 58 (283): (...) καὶ τοὺς Ἑλληνας τὴν ἐλευθερίαν ἀφηροῦ; Caes., *Civ.*, III, 3, 2: *magnam imperatam (...) et liberis Achaiae populis pecuniam exegerat*; vd. COLIN 1905, p. 657.

recente testimonianza di una lunga serie di iscrizioni provenienti da *poleis* – per lo più peloponnesiache – attestanti l'esistenza di questa nuova fase⁶⁸⁹. Kallet-Marx, citando il caso di una nuova era a Efeso precedente alla deduzione della *provincia Asia*, ha dimostrato che l'inizio di una nuova fase cronologica in località o regioni greche non doveva necessariamente corrispondere all'inaugurazione di un nuovo regime amministrativo in quel luogo, ma poteva essere legata semplicemente a un evento importante a livello locale⁶⁹⁰. Volendo negare l'esistenza di una *provincia Achaia* in età repubblicana, associata invece da diversi studiosi all'inizio di quella "provincial era"⁶⁹¹, si può affermare che alcune località del Peloponneso stabilirono di assumere l'applicazione dei provvedimenti mummiani come punto d'inizio di una nuova epoca della loro storia. La provenienza delle iscrizioni sia da città prima controllate direttamente della Lega (Megalopoli, Mantinea, Argo, Epidauro)⁶⁹² sia da altre località, come Sparta e Andania (Messenia)⁶⁹³, segnalerebbe che l'azione del console romano poteva essere considerata come un atto liberatorio tanto per gli stessi Achei, i primi a subire le conseguenze del dispotismo di Critolao e Dieo, quanto per gli Spartani, che tanto avevano faticato nei decenni precedenti per liberarsi dal giogo acheo. Il cambiamento fu talmente significativo per le sorti della Grecia che a partire dal 145/144 persino la libera città di Atene, pur non adottando la datazione dell'era achea, apportò modifiche sostanziali nel suo sistema cronologico interno con un nuovo ciclo nelle segreterie della *boulè*, una nuova lista di arconti eponimi e un differente sistema di rotazione nel sacerdozio di Serapide a Delo⁶⁹⁴.

3.2.2 La provincia Asia tra sfruttamento e concessioni

Piuttosto diverso fu invece il destino della presenza romana in Asia Minore e della *provincia Asia* a partire dalla sua costituzione tra il 129 e il 126 a.C. in alcuni territori dell'ormai decaduto regno attalide⁶⁹⁵. La vastità del territorio sottoposto all'amministrazione del magistrato di rango pretorio eletto annualmente e l'eterogeneità delle realtà politiche, sociali ed economiche presenti nella provincia rendevano la sua gestione diretta particolarmente complessa, lasciando lo spazio per ampie deleghe di potere a livello locale e per una difficile applicazione dei controlli da parte

⁶⁸⁹ Vd. *supra*, pp. 37-39 e note, e anche KALLET-MARX 1995, pp. 47-48.

⁶⁹⁰ KALLET-MARX 1995, p. 48.

⁶⁹¹ DINSMOOR 1931, pp. 234-237; BICKERMAN 1968, p. 73; SAMUEL 1972, p. 247; FERRARY 1988, pp. 189-190, nota 228.

⁶⁹² Seguendo l'elenco fornito in DINSMOOR 1931, pp. 236-237, vd. IG V.2, 265-266 (da Mantinea), 345 (da Orcomeno d'Arcadia), 439-441, 443-445 (da Megalopoli); IG IV, 558 (da Argo); IG IV².1, 66 (da Epidauro).

⁶⁹³ IG V.1, 30 (da Sparta) e 1390 (da Andania).

⁶⁹⁴ DINSMOOR 1931, pp. 237ss.; vd. ACCAME 1946, p. 14; HABICHT 1997, pp. 270-271.

⁶⁹⁵ Sull'effettiva estensione della provincia vd. FERRARY 2003, pp. 405-406; DMITRIEV 2005a, pp. 74-84. Vd. inoltre CAMPANILE 2003, p. 274; Ead. 2015, p. 183. Sull'operato di Manio Aquilio e dei *decemviri* al suo seguito in quegli anni vd. MITCHELL 1999, pp. 17-25.

degli apparati centrali. La presenza di fiorenti città greche e di ricche tenute templari per tutta l'estensione della provincia e in particolar modo nella fascia occidentale affacciata sull'Egeo segnarono la storia della *provincia Asia* per il primo secolo della sua esistenza nella direzione di un pronunciato e difficilmente contenibile sfruttamento delle risorse economiche del paese ad opera di *publicani* e *negotiatores* romani e italici, i quali approfittarono dell'ambiguità e della scarsa precisione dell'assetto dato alla provincia in materia fiscale⁶⁹⁶. Se in Grecia, come si è visto, gli agenti romani poterono incidere soltanto in forma limitata sulla vita delle popolazioni locali, manifestando la propria avidità solamente in alcune occasioni, come quando contestarono le disposizioni sillane minacciando le esenzioni della terra di Anfiarao sulla base di un principio religioso (I.7), cionondimeno anche nel contesto della *provincia Macedonia* non si poteva negare che la presenza di pubblicani romani avrebbe portato a un generale annullamento dello *ius publicum* e della libertà delle compagini greche, anche se alleate di Roma, come ammette Livio illustrando il dibattito senatorio sulla gestione delle miniere macedoni a seguito della sconfitta di Perseo nel 168 a.C.⁶⁹⁷ In Asia il sistema di riscossione fiscale adottato a partire dalla *lex Sempronia* del 123/122 poteva apparire inizialmente efficiente, demandando l'esazione della decima dai provinciali a società di appaltatori italici, la cui attività era regolata da una *lex locationis* emessa a Roma dai censori e valida per cinque anni⁶⁹⁸. L'efficacia apparente di questa struttura fiscale risiedeva in particolare nel liberare le compagini locali dalla sorveglianza diretta del governatore nella riscossione della tassazione e, come avrebbe osservato Marco Antonio un secolo dopo, nel criterio di proporzionalità che legava l'entità dell'imposta a quella del raccolto annuale derivante dalla produzione agricola⁶⁹⁹. Tuttavia, molto presto questo sistema si rivelò incontrollabile e

⁶⁹⁶ È indicativo che CAMPANILE 2003, pp. 276–277, enumeri la presenza stabile di questi soggetti, al pari dello stanziamento prolungato del governatore romano e del suo entourage, tra i motivi che giustificerebbero in parte l'assenza di testimonianze relative alla nomina di Efeso a sede principale del governatore dell'Asia, una posizione che curiosamente non sembra mai essere stata fieramente rivendicata da quella *polis* sin dai primi anni di esistenza della provincia. Tale condotta appare nettamente differente rispetto alla competizione che si sarebbe accesa in età imperiale e in particolar modo dal II sec. d.C. tra le *poleis* greche d'Asia per ostentare titolature prestigiose e la nomina a città neocora; vd. Ead. 2008, pp. 499–501.

⁶⁹⁷ Liv., XLV, 18, 4; vd. NICOLET 1966–1974, I, pp. 347–348.

⁶⁹⁸ Cic., *Verr.* 2, III, 12; vd. *supra*, pp. 268–270; NICOLET 1994, pp. 221–226; MEROLA 2001, pp. 39–40; CAMPANILE 2015, p. 187.

⁶⁹⁹ App., *Civ.*, V, 4 (18); vd. SARTRE 1995, pp. 117–118, il quale criticava a buon diritto le affermazioni propagandistiche di Antonio sul fatto che i Romani, prima della riforma graccana, avrebbero liberato le popolazioni asiatiche dal tributo che queste versavano precedentemente agli Attalidi. È probabile infatti che i Romani tra il 129–126 e il 123/122 abbiano continuato a riscuotere l'antico tributo regio in attesa di dare una sistemazione fiscale più definita alla neonata provincia; vd. anche MEROLA 2001, pp. 36–40. In ogni caso, sin dall'inizio degli anni Trenta del II sec. a.C. i pubblicani erano con ogni probabilità già operativi in Asia. È inoltre probabile che inizialmente la *lex Sempronia* prevedesse l'utilizzo di territori e scali marittimi anche esterni all'ambito geografico della *provincia Asia*: la cd. *lex portorii Asiae* del 62 d.C. enumerava infatti, tra i porti in cui dovevano avvenire le esazioni doganali della provincia per il commercio da e per il Ponto Eussino, numerose città dell'intera costa occidentale microasiatica, dalla Bitinia (Calcedonia) alla Caria (Cheramo), e del litorale meridionale dell'Asia Minore fino a Side (COTTIER–CRAWFORD – CROWTHER [et al.] 2008, ll. 22–26, pp. 34–37, 110–112; MITCHELL 2008, pp. 178–183, 188–192). Sullo sporadico intervento, nella concessione della *lex locationis*, dei consoli o di altri magistrati al posto dei

totalmente inadeguato a tutelare i diritti dei provinciali, costretti a pagare enormi cifre agli appaltatori o a subire requisizioni forzose e angherie per saldare i debiti che costantemente dovevano contrarre. Infatti le società dei pubblicani, che nel corso degli anni si mostrarono sempre meno appagate dalle concessioni censorie che ottenevano a Roma, tendevano a pretendere con insistenza dalle popolazioni della provincia il riconoscimento ufficiale della titolarità allo sfruttamento dei proventi di qualsiasi risorsa di quel territorio, anche di quelle formalmente escluse dalla *locatio censoria* emessa nell'Urbe⁷⁰⁰. Soltanto parzialmente il Senato, attraverso provvedimenti destinati a precisare i contorni della *formula provinciae*, poté arginare questo fenomeno, dovendo comunque contare sull'applicazione di questi da parte di magistrati provinciali politicamente più deboli dei pubblicani in Asia o anche apertamente disonesti e in affari con loro. Quando non vi era aperta collaborazione tra le due parti, i pubblicani ritenevano di poter godere di una tacita immunità giuridica che avrebbe permesso loro di perpetuare l'attività estorsiva⁷⁰¹. Per le stesse logiche anche il funzionamento dei *conventus iuridici* istituiti in Asia sin dalla prima sistemazione della provincia non fu sufficiente a ribilanciare le sorti dell'inevitabile scontro giuridico che sarebbe sorto tra i provinciali e i pubblicani. Nel controverso *sc de agro Pergameno*, databile all'inizio della storia della provincia d'Asia o qualche decennio dopo (129 o 101 a.C.?), il Senato si espresse sulla spinosa questione dello statuto della *chora* pergamena in seguito a una vertenza sorta tra le istituzioni poleiche e i pubblicani. La natura fiscale della ἀντιλογία è sottolineata dall'allusione ai confini pergameni⁷⁰², dai participi ὑπεξειρημένον e πεφυλαγμένον, che si riferiscono a un territorio protetto e esente da tassazione⁷⁰³, dal riferimento alle tasse della provincia d'Asia, a proposito delle quali si incaricava il censore di effettuare la *locatio* o il governatore provinciale di definire i tributi imposti alla popolazione⁷⁰⁴, nonché dall'esplicito riferimento ai pubblicani romani all'inizio del κρίμα περὶ τῆς χώρας⁷⁰⁵. Nonostante i dubbi legati alla datazione del documento e all'assetto fiscale di Pergamo nei primi anni di storia della provincia, che sia al momento dell'istituzione della stessa o due decenni dopo la *lex Sempronia* del 123/122, credo non si possa negare l'attestazione di un primo e piuttosto precoce tentativo dei pubblicani di mettere le mani sulle abbondanti risorse dei territori appena annessi dai Romani, iniziando proprio da quelle offerte dalla *chora* della ricca capitale del vecchio dominio

censori anche nel corso dell'età repubblicana vd. COTTIER– CRAWFORD – CROWTHER [et al.] 2008, pp. 6–8.

⁷⁰⁰ Vd. CAMIA 2009, p. 143, nota 351. KALLET–MARX 1995, pp. 117–122, riteneva che le città asianiche soggette al tributo romano dopo la guerra di Aristonico non fossero molte.

⁷⁰¹ EHRHARDT 2002, pp. 149–150. Vd. FERRARY 2001a, pp. 100–101.

⁷⁰² SHERK, *RDGE* 12 = DI STEFANO 1998, p. 724, l. 7.

⁷⁰³ SHERK, *RDGE* 12 = DI STEFANO 1998, p. 725, l. 8. I due vocaboli traducono i participi latini *exceptum* e *cautum*; vd. DI STEFANO 1998, p. 728.

⁷⁰⁴ DI STEFANO 1998, p. 725, l. 15: [- - -] τῆς Ἀσίας τὰς προσόδους μισ[- - -].

⁷⁰⁵ DI STEFANO 1998, p. 725, ll. 22–23: ἐν ἀντιλογίᾳ ἐστὶν δημοσιώ[ναις πρὸς] Περγαμηνούς.

attalide⁷⁰⁶. Questo scenario appare confermato anche dai decreti iscritti a Claros nell'ultimo terzo del II sec. a.C in onore di Polemeo e Menippo, due ambasciatori che con il loro zelo avevano contribuito a tutelare l'incolumità dei Colofoni dagli individui romani operanti nelle loro terre⁷⁰⁷. Nel decreto per Polemeo si menziona espressamente un senatoconsulto (ἐπίταγμα τῆς συγκλήτου) che proteggeva le istituzioni e gli abitanti locali da qualsiasi ingiustizia intimando ai governatori provinciali di prendersi cura di applicare tali misure e di rafforzarle⁷⁰⁸. Nel decreto onorario per Menippo si alludeva poi all'attività estorsiva condotta dai pubblicani – con la probabile complicità del governatore dell'Asia – nei confronti dei cittadini di Colofone⁷⁰⁹. Il testo lascia intendere che la *polis* godesse in realtà dell'*autonomia*, ma che l'azione dei pubblicani avesse imposto al suo statuto un cambiamento drastico dal dominio della legge a quella del loro privato arbitrio (ἀπὸ τῶν νόμων ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν); Menippo aveva dunque provveduto piuttosto efficacemente a ribadire di fronte alle autorità romane la netta distinzione tra la comunità autonoma e l'ambito sottoposto alla *provincia* del magistrato (τῆς ἐπαρχείας ἀπὸ τῆς αὐτονομίας χωρισθείσης), ottenendo da Roma un senatoconsulto che ripristinava i diritti degli abitanti del luogo⁷¹⁰.

Ciononostante, in pochi decenni il sistema fiscale plasmato dalle società di affaristi romani si espanse e si consolidò notevolmente non solo nella *provincia Asia* ma anche al di fuori di essa, restituendo non poche attestazioni della solerte attività dei pubblicani in tutto il territorio asianico attraverso le preoccupate reazioni delle popolazioni locali ai loro tentativi di impadronirsi dei proventi fiscali – e di risorse umane – di una determinata area⁷¹¹. Intorno al 104 a.C. Nicomede III di Bitinia fu costretto a respingere la richiesta di Mario di inviargli truppe per la guerra cimbrica affermando che tra i sudditi del suo regno molti erano stati sequestrati dai pubblicani e vivevano come schiavi nei territori della provincia romana⁷¹². Nonostante le giustificate riserve di Goukowsky sulla veridicità delle affermazioni di Nicomede⁷¹³, è chiaro che anche solo l'idea

⁷⁰⁶ Vd. MEROLA 2001, pp. 28-31; EHRHARDT 2002, pp. 138-139, n. 1. Sul dibattito relativo alla datazione del documento vd. *supra*, p. 269 e nota 646. Si veda inoltre il caso dell'isola di Andro, che in un periodo sconosciuto compreso tra la deduzione della *provincia Asia* e l'età triumvirale subì le pressioni del pubblicano C. Vareio, il quale intendeva estorcere alla popolazione una cifra maggiore di quella stabilita dalla *locatio censoria* nonostante esistesse probabilmente un senatoconsulto che regolava le esazioni (*IG, XII Suppl.* 261); vd. EHRHARDT 2002, p. 149, n. 11.

⁷⁰⁷ Decreto per Polemeo: ROBERT – ROBERT 1989, pp. 11-17, coll. i-v (pll. viii-xix, figg. 16-28); decreto per Menippo: *ibid.*, pp. 63-66, coll. i-iii (pll. xx-xxv, figg. 29-34).

⁷⁰⁸ *Ibid.*, p. 13, col. ii., ll. 44-51.

⁷⁰⁹ *Ibid.*, pp. 63-64, col. i, ll. 24-27, 37-40.

⁷¹⁰ Vd. FERRARY 1991, pp. 566-567; *Id.* 2002, pp. 139-143. Vd. anche THORNTON 1999, pp. 516-517 e nota 98.

⁷¹¹ Sull'apparente prosperità economica di alcune *poleis* asianiche, in particolare Priene e Mileto, nell'ultimo terzo del II sec. a.C. vd. SARTRE 1995, p. 148.

⁷¹² *Diod.*, XXXVI, *Testim.*, II, 1, 1, p. 161 Goukowsky.

⁷¹³ *Comm. a Diodore de Sicile, Fr. IV*, cit., p. 346, nota 16.

di poter attribuire ai pubblicani simili abusi – l'entità dei quali non era evidentemente trascurabile – indica che la loro fama di predatori senza scupoli travalicava già negli ultimi anni del II sec. a.C. i confini della provincia romana d'Asia⁷¹⁴. All'incirca nello stesso periodo, forse intorno al 100 a.C., l'attenzione dei pubblicani fu attirata anche dalle μεγάλας προσόδους ricavate periodicamente da due laghi situati presso Efeso e dedicati a una divinità locale. I pubblicani tentarono con la forza (βιασάμενοι) di sottoporre a tassazione i profitti delle aree lacustri, ma l'intervento del Senato a seguito di un'ambasceria guidata dal geografo Artemidoro, giunto a Roma, impedì loro di sfruttare i proventi di quelle tenute sacre, che i Romani stessi avevano precedentemente restituito alla dea⁷¹⁵. Come abbiamo visto in diversi punti del presente lavoro, sono piuttosto consistenti le testimonianze della lotta condotta dal pretore Scevola nei primi anni del I sec. a.C. contro i soprusi degli affaristi romani e italici, un'esperienza che segna una prima incisiva inversione di tendenza rispetto all'atteggiamento inadeguato – se non addirittura apertamente complice – dei governatori che lo avevano preceduto⁷¹⁶. Diodoro, infatti, nel descrivere la grande integrità e il profondo senso di giustizia di Scevola non esitava a operare una netta distinzione tra lui e quei suoi predecessori che avevano stabilito una *koinonia* con i pubblicani moltiplicando le attestazioni di illegalità in tutta la provincia (ἀνομημάτων ἐπεπληρωκεσαν τὴν ἐπαρχίαν)⁷¹⁷. Scevola – continua Diodoro – non solo aveva provveduto a istituire tribunali neutrali per garantire ai provinciali la restituzione dei beni loro sottratti e il pagamento delle sanzioni pecuniarie, ma aveva insistito per far comminare agli individui che si erano macchiati di crimini capitali anche la condanna a morte, che in casi particolari lui stesso faceva eseguire mediante crocifissione⁷¹⁸; coloro che erano stati condannati al carcere, invece, li faceva condurre in prigione dalle loro stesse vittime⁷¹⁹. Il profondo senso di equità e rigore di Scevola trova un'ulteriore testimonianza in Cicerone, profondo ammiratore della sua opera di governo in provincia, il quale ci informa che Scevola aveva ristabilito in Asia il principio dell'autonomia delle *poleis* negli affari interni e nelle vertenze che riguardavano esclusivamente i Greci, concedendo loro di regolare le dispute *inter se* secondo le proprie leggi, come dimostra

⁷¹⁴ Il Senato cercò comunque di arginare il fenomeno emanando un decreto in cui vietava la riduzione in schiavitù nelle province degli individui nati liberi e appartenenti a popoli alleati, nonché intimando ai magistrati romani in carica in quei territori di vegliare sulla libertà di quegli individui; Diod., XXXVI, *Testim.*, II, 1, 2, p. 161 Goukowsky. Vd. al riguardo THORNTON 2001a, *passim*, il quale associa il mercato degli schiavi gestito dai pubblicani in Bitinia, alimentato dalle scorrerie dei pirati cilici nelle aree rurali dell'Asia minore, con quello che riforniva di manodopera le miniere pontiche del Monte Sandaracourghio, anch'esse in mano agli affaristi romani (Str., XII, 3, 41, C 562). Si evince da questa analisi una netta consequenzialità tra l'aumento della domanda di manodopera servile da parte dei pubblicani, considerati da Nicomede i primi responsabili della riduzione in schiavitù della sua popolazione come "principali acquirenti di *andrápoda*", e le reiterate illegalità perpetrate dai pirati in tutta l'Asia.

⁷¹⁵ Str., XIV, 1, 26 (C 642); vd. THORNTON 1998, p. 284; EHRHARDT 2002, pp. 139-140, n. 2.

⁷¹⁶ KALLET-MARX 1990, p. 138, parlò di una "odd inversion of priorities"; vd. THORNTON 2017, p. 40.

⁷¹⁷ Diod., XXXVII, fr. 5; vd. FERRIÈS – DELRIEUX 2011, p. 222; comm. Goukowsky, *Diodore de Sicile, Frr. IV*, cit., p. 355, nota 28.

⁷¹⁸ Diod., XXXVII, fr. 6; vd. THORNTON 2017, pp. 37-38.

⁷¹⁹ *Ibid.*, fr. 7.

anche il caso II.1 e la scelta dei Pergameni come arbitri tra Efeso e Sardi⁷²⁰. Non stupisce dunque che l'intervento di Scevola sia stato richiesto anche da comunità poste oltre i confini territoriali della sua provincia in luoghi che dobbiamo immaginare anch'essi minacciati dai pubblicani, come Cos ed Enoanda, dove egli agì probabilmente attraverso l'azione del figlio Quinto⁷²¹. Il governatorato di Scevola si inserisce presumibilmente in un contesto più ampio, che a partire dagli anni Novanta del I sec. a.C. vide svilupparsi nella classe politica romana una maggiore consapevolezza circa la necessità di un'amministrazione più equilibrata e maggiormente attenta alla salvaguardia dei diritti dei provinciali. Questa nuova linea di pensiero si sarebbe tradotta sia in un atteggiamento più benevolo da parte dei governatori provinciali nei confronti degli abitanti posti sotto la loro autorità sia, per quanto riguarda l'Asia, in un più accentuato rigore dei censori nell'assegnare la *locatio* quinquennale ai pubblicani. Il leggero aumento di dediche onorarie per individui romani nelle *poleis* asianiche parrebbe indicare un'iniziale successo di questa nuova politica, come dimostrerebbe la dedica onoraria di Ilio per il censore dell'89 a.C. L. Giulio Cesare, che aveva escluso la *chora* del locale tempio di Atena ἐκ τῆς δημοσιωνίας⁷²². Nonostante questo, le società di appaltatori non persero il loro potere politico né nelle province né a Roma, dove il ceto equestre controllava ancora le giurie *de repetundis*⁷²³. Le speculazioni nella provincia d'Asia costituivano di fatto un singolo aspetto di un solido e più capillare sistema combinato che legava le esazioni provinciali al circuito creditizio in vigore nell'Urbe, dove agli affaristi venivano affidate consistenti somme di denaro da parte di ricchi senatori intenzionati a investire e accrescere i propri patrimoni attraverso l'attività dei pubblicani nelle province⁷²⁴. Di conseguenza anche in Asia certamente i soprusi non si fermarono e anzi in qualche caso si intensificarono notevolmente. Nei primi due decenni del I sec. a.C. Priene onorò due concittadini che avevano condotto ambascerie presso i Romani per risolvere a favore della città accese dispute sorte con i pubblicani, una riguardante le saline dedicate ad Atena Poliade, che questi rivendicavano ostinatamente, l'altra sfociata probabilmente in episodi di resistenza e in aperte violenze con ferimenti e persino assassinii⁷²⁵. Il numero tutt'altro che consistente di attestazioni riguardanti la

⁷²⁰ Cic., *Att.*, VI, 1, 15; vd. FERRIÈS – DELRIEUX 2011, p. 224.

⁷²¹ Vd. *supra*, p. 135 e nota 81; vd. FERRIÈS – DELRIEUX 2011, pp. 225-226.

⁷²² OGIS 440 = *Llilion* 71; vd. *supra*, pp. 308-310. Vd. anche EHRHARDT 2002, pp. 141-142, n. 4.

⁷²³ È comunque materia di disputa se il processo e la condanna all'esilio per Rutilio, il legato di Scevola, nel 92 a.C. ca. fosse conseguenza della vendetta dei pubblicani per l'operato di Scevola in provincia, come affermava NICOLET 1966-1974, I, pp. 543-549, sulla base di Liv., *Per.*, LXX, o se il processo abbia preso vita per dissapori personali legati al conflitto tra senatori ed equestri (vd. FERRIÈS – DELRIEUX 2011, pp. 228-230; THORNTON 2017, pp. 38-39). Vd. anche *supra*, p. 136, nota 88.

⁷²⁴ A confermare questa connessione diretta è un'affermazione di Cicerone, *Manil.*, 19, il quale rivela che il massacro dell'88 a.C. non causò soltanto per molti romani la perdita di consistenti fortune in Asia, ma contestualmente abbatté la rete di garanzie creditizie che caratterizzava i rapporti economici tra individui nell'Urbe; vd. SANTANGELO 2007, p. 12.

⁷²⁵ La prima è descritta nel decreto onorario per Cratete, in cui si afferma che i pubblicani reclamavano lo sfruttamento delle saline nonostante il Senato non avesse fatto loro alcuna concessione ufficiale in merito, *IPriene* 111 = CAMIA 2009, n. 12 = *IPriene* (2014) 67, ll. 112-123, 134-143, partic. ll. 112-113: οὔτε διακατέχει ὁ δῆμος

protezione garantita dal Senato, dai governatori e dai censori agli abitanti della provincia dimostra che le contromisure a questo fenomeno furono per lo più insufficienti e che gli apparati amministrativi non erano ancora in grado di contenere i soprusi ai danni degli abitanti dell'Asia⁷²⁶.

In poco tempo le pressioni e le violazioni da parte degli esattori romani ripresero a estendersi e ad aggravarsi, soprattutto nei confronti dei centri culturali, facendo crescere esponenzialmente il malcontento anti-romano fino a quando questo esplose in forma violenta in tutta la provincia con la Prima guerra mitridatica. Tale risentimento trovò espressione nel sostegno accordato dalle città alla causa pontica e soprattutto nell'attiva collaborazione di ogni gruppo sociale delle *poleis* alla realizzazione del massacro di romani e italici dell'88 a.C.⁷²⁷ Dall'88 all'84 a.C. si ha dunque una decisa contrazione dei prelievi fiscali romani nella *provincia Asia*, i cui territori, ormai invasi in gran parte da Mitridate, avevano ottenuto dal re pontico una sanatoria fiscale per cinque anni⁷²⁸. Tuttavia, con la pace di Dardano e l'attuazione delle misure punitive stabilite da Silla per i sostenitori del re la prosperità delle *poleis* asianiche fu messa seriamente in ginocchio da un nuovo e più deciso incremento dell'attività esattiva romana. Il vincitore di Mitridate infatti non esitò a imporre agli asianici il pagamento immediato di cinque anni di tributo, le riparazioni di guerra e le spese necessarie alla nuova sistemazione dell'Asia per un totale di ventimila talenti⁷²⁹. Silla procedette a effettuare una *discriptio* dettagliata della riscossione del tributo, dividendo l'Asia in distretti fiscali – secondo Cassiodoro quarantaquattro – e determinando per ogni singola comunità l'importo dovuto⁷³⁰. È probabile che inizialmente, all'incirca fino all'80 a.C., non fossero i *publicani* e i *negotiatores* romani e italici, il cui numero era

ἡμῶν οὔτε [ἡ σύγκλητος ἐξουσίαν οὐ]δεμίαν εἰς τοὺς δημοσιῶνας πεποιήται. La seconda vertenza è illustrata nel decreto in onore di Eraclito, datato dopo il 90 a.C., *IPriene* 117 = *IPriene (2014)* 71a, col. ii, ll. 14-16: τῶν δὲ δημοσιωνῶν παραγενομέ[νων - - -] ἀρχόντων κωλυσάντων σ[- - -] βίαν καὶ τραύματα καὶ φόνους. Vd. EHRHARDT 2002, pp. 140-141, n. 3.

⁷²⁶ FERRIÈS – DELRIEUX 2011, pp. 226-227.

⁷²⁷ Sulla preponderanza del *misos Rhomaion* rispetto al *phobos Mithridatou*, come già aveva rilevato Appiano, *Mithr.*, 23 (91), vd. THORNTON 1998, *passim*. L'episodio che potrebbe aver scatenato a Efeso la feroce ostilità della popolazione nei confronti dei Romani è da ricercare probabilmente nella tentata violazione dell'*asylia* dell'*Artemision*, di cui gli Efesini erano molto gelosi, ad opera del questore M. Aurelio Scauro, attivo in Asia intorno al 95 a.C. (Cic., *Verr.* 2, I, 85).

⁷²⁸ *Iust.*, XXXVIII, 3, 9: (...) *debita civitatibus publica privataque remittit et vacationem quinquennii concedit*.

⁷²⁹ App., *Mithr.*, 62 (259); vd. BRUNT 1956, pp. 17-19 e *supra*, p. 192, nota 335. KALLET-MARX 1995, pp. 266-267, sosteneva che a Dardano Silla si fosse preoccupato soprattutto di garantire un sostentamento adeguato per il suo esercito presente sul territorio, imponendo a Mitridate l'obbligo di fornire grano, vestiti e denaro per le armate romane (Gran. Lic., XXXV, 77, p. 21 Criniti). Poiché Mitridate non aveva rispettato questa clausola del trattato, Silla avrebbe allora trasferito il debito alle città asianiche.

⁷³⁰ App., *Mithr.*, 62-63 (260); vd. Cic., *Flacc.*, 32; Cassiod., *Chron.*, p. 132, *a.U.c.* 670 Mommsen. Apparentemente alcune comunità comprarono da Silla la libertà (vd. Cic., *Off.*, III, 87), ma è probabile che il Senato dopo la morte del dittatore abbia annullato le esenzioni stabilite in quel modo; KALLET-MARX 1995, pp. 264-273. Per una panoramica esaustiva sulla riorganizzazione imposta da Silla in Asia vd. SANTANGELO 2007, pp. 107-133.

fortemente ridotto in Asia dall'88 a.C., a riscuotere direttamente queste somme dai provinciali, ma altri greci che avevano ottenuto dai Romani il contratto d'appalto per la riscossione, i quali avrebbero dovuto agire sotto la sorveglianza del questore Lucullo e dei soldati di Roma⁷³¹. Anche in questo caso le esazioni divennero presto troppo onerose e le popolazioni asianiche furono costrette a ipotecare qualsiasi proprietà pubblica e privata a garanzia dei debiti e a subire gravi vessazioni ad opera di esattori e usurai, sprofondando in una condizione assimilabile alla schiavitù⁷³². Questi infatti, applicando alti interessi alle somme prestate, avevano portato il debito da ventimila a centoventimila talenti⁷³³. La stessa presenza dei soldati romani, autorizzati da Silla a prendere alloggio nelle proprietà private della provincia, costituiva una seria preoccupazione per i provinciali, i quali dovevano provvedere al mantenimento quotidiano di ufficiali e soldati con denaro, cibo e vestiti ed erano anche costretti a subire le tipiche prepotenze e angherie dell'ἐπισταθμεία⁷³⁴. In questo scenario le fonti letterarie e epigrafiche lasciano emergere la grande opera di Lucullo a difesa dei provinciali attraverso i suoi ripetuti tentativi di proteggere gli abitanti dell'Asia tanto dagli abusi che normalmente si verificavano nel corso dell'esazione cui egli sovrintendeva quanto dalle rappresaglie dei soldati⁷³⁵. Plutarco narra che alla notizia della nomina di Lucullo a questore responsabile delle imposte asianiche le popolazioni locali esultarono, poiché, dopo aver fatto esperienza dell'eccessiva severità di Silla, sapevano di potersi ora affidare alla gestione onesta, equa e benevola di Lucullo⁷³⁶. Presto infatti egli ottenne l'affetto dei provinciali e la sua fama come generoso benefattore si estese anche oltre i confini della provincia, dove altre comunità soggette alla riscossione del tributo consideravano la nomina di Lucullo a sovrintendente per l'esazione fiscale una vera εὐδαμονία⁷³⁷. Dopo la sua prima partenza dall'Asia, la politica di Lucullo trovò continuità anche grazie all'operato del suo successore tra l'80 e il 79 a.C., il proquestore M'. Emilio Lepido, che fu onorato a Priene per la sua virtù, la benevolenza e l'atteggiamento evergetico mostrato nei confronti della città e di tutti gli altri greci d'Asia, con ogni probabilità in relazione a una condotta equilibrata nell'esazione delle tasse dai

⁷³¹ BRUNT 1956, pp. 18-21; KALLET-MARX 1995, p. 275; vd. Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 33. Come illustra MEROLA 2001, pp. 55-56, durante la permanenza di Murena in Asia e soprattutto nel corso della Seconda guerra mitridatica (83-82 a.C.) il *vectigal* imposto da Silla alle *poleis* della provincia fu sostituito dall'obbligo di garantire la fornitura di imbarcazioni per la guerra che i Romani stavano conducendo contro i pirati (vd. Cic., *Verr.* 2, I, 89). La studiosa dimostra che i pubblicani furono estromessi anche da questa forma particolare di esazione del tributo, che continuò a rimanere sotto il controllo delle città asianiche o comunque di soggetti greci.

⁷³² App., *Mithr.*, 63 (261); vd. Plut., *Luc.*, 20, 1-2. Vd. inoltre SARTRE 1995, p. 154.

⁷³³ Plut., *Luc.*, 20, 4.

⁷³⁴ Plut., *Syll.*, 25, 4.

⁷³⁵ Su quest'ultimo punto si veda Plutarco nei passi in cui narra del disappunto dei soldati, ai quali Lucullo impedì di saccheggiare ricche città sulla costa pontica per raggiungere più velocemente Mitridate (*Luc.*, 14, 3), o del rammarico e del senso di colpa di Lucullo per non esser riuscito a evitare la distruzione di Amiso, che egli fece poi ricostruire e ripopolare anche richiamando gli esuli (ibid., 19, 4-8).

⁷³⁶ Plut., *Luc.*, 4, 1.

⁷³⁷ Ibid., 20, 6.

provinciali⁷³⁸. Poco tempo dopo, tuttavia, i pubblicani non tardarono a tornare in Asia e a riprendere con vigore le attività esattive ed estorsive sospese dieci anni prima, riuscendo a ottenere – come in passato – i contratti d'appalto regolati dalla *locatio censoria* emanata a Roma. Nel decennio 80–70 a.C. fu quindi riattivato il regime vigente prima della guerra mitridatica con la *lex Sempronia*, che tuttavia fu sottoposta a una revisione attraverso alcuni emendamenti di cui abbiamo testimonianza grazie alla cd. *lex portorii Asiae* del 62 d.C., la quale raccoglie anche disposizioni emanate in epoca post-sillana relativamente agli oneri doganali presenti all'interno della *provincia Asia*⁷³⁹. Dall'assetto fiscale in vigore dal 123/122 a.C. furono inoltre escluse le località cui Silla aveva concesso (dopo Dardano) e poi confermato (durante la dittatura) il privilegio dell'*asylia* a protezione da ingerenze politiche e fiscali esterne, in particolare tra le *poleis* e i templi della Caria, come Afrodisiade e il suo santuario di Afrodite⁷⁴⁰, l'*Hekataion* di Lagina (II.6, l. 115) e Stratonicea, cui furono restituite le proprietà e i beni sequestrati o occupati illegalmente (ll. 118–120), ma anche presumibilmente Laodicea sul Lico, Tabe, Nisa, la licia Corma e Magnesia al Sipilo⁷⁴¹. A parte questi casi, gli agenti attivi nella provincia potevano beneficiare della generale perdita della libertà e dell'immunità da parte delle *poleis* asianiche in conseguenza della guerra e dunque riprendere a sfruttare ogni risorsa possibile come nei primi anni di vita della *provincia Asia*, considerando ormai nulle le esenzioni decretate nei decenni precedenti al conflitto dal Senato e dai governatori provinciali, nonché alcune immunità concesse irregolarmente dallo stesso Silla. Tra le principali vittime di questo nuovo sistema ci fu sicuramente l'*Artemision* efesino, che la proverbiale ricchezza dell'età mitridatica aveva trasformato in un ricco banco di prestiti a interesse rafforzato dalle generose concessioni del re⁷⁴². Nonostante si fosse spezzata – con il trasferimento del controllo delle corti *de repetundis* di Roma

⁷³⁸ *LPriene* 244 = *LPriene* (2014) 233; vd. FERRARY 2000a, pp. 352–353; Id. 2001, pp. 24–25.

⁷³⁹ Il riferimento più significativo in questo senso è a una *locatio* emanata sotto i consoli del 75 a.C., L. Ottavio e C. Aurelio Cotta, che avevano regolamentato in modo preciso l'esazione del *telos* sulle importazioni e le esportazioni da parte dei pubblicani (COTTIER– CRAWFORD – CROWTHER [et al.] 2008, ll. 72–84, pp. 54–59). Tre anni dopo, nel 72 a.C., i consoli L. Gellio Publicola e Cn. Cornelio Lentulo Clodiano promulgarono altri emendamenti precisando ulteriormente i contenuti della *locatio* del 75 a.C. (ibid., ll. 84–87, pp. 58–61). Vd. il commento a queste linee in ibid., pp. 127–137. Altre revisioni avrebbero avuto luogo a partire dal 17 a.C., rivelando nella versione finale del 62 d.C. una stratificazione progressiva di disposizioni e emendamenti che copre un periodo di due secoli dall'età graccana al principato di Nerone. Sulla legge vd. anche MEROLA 2001, partic., App. I–IV, pp. 199–231.

⁷⁴⁰ Vd. *supra*, p. 183.

⁷⁴¹ Vd. *supra*, pp. 212–213 e nota 401; sulle concessioni al santuario di Magnesia al Sipilo vd. *supra*, p. 103, nota 330; vd. inoltre SARTRE 1995, p. 126. Si tenga a mente che l'*asylia* concessa all'*Iseion* della remota Mopsuestia in II.4, ll. 3, 16, si riferiva molto più probabilmente ai saccheggi dei pirati e non all'azione dei pubblicani (*supra*, p. 160). Gli autori moderni (FERRARY 2001a, p. 105; DMITRIEV 2005a, pp. 103–115) spiegano l'alta concentrazione di *polis* filoromane in Caria al tempo della Prima guerra mitridatica con l'esclusione di tutte le terre a sud del Meandro dai territori dell'originaria *provincia Asia* e con la minore pressione fiscale percepita da queste ad opera dei pubblicani nei primi cinquant'anni di storia della provincia, che non permise lo sviluppo di un forte sentimento anti-romano. Fa eccezione Cauno, che partecipò con ardore al massacro indetto da Mitridate; vd. THORNTON 1998, pp. 302–304.

⁷⁴² Vd. DIGNAS 2005, pp. 213–214. Sull'estensione dell'*asylia* del tempio da parte di Mitridate vd. *supra*, p. 146, nota 128 (Str., XIV, 1, 23, C 641).

dal ceto equestre all'ordine senatorio – la catena che impediva ai magistrati provinciali di porre un freno all'attività dei pubblicani in provincia, la forza politica di questi ultimi in Asia non diminuì rispetto al passato e anzi acquisì nuova vitalità. Un decreto del *koinon* dei Greci d'Asia proveniente da Afrodisiade e probabilmente da collocare negli anni 70 del I sec. a.C., che precede una dedica onoraria per due ambasciatori recatisi in Senato, parlava chiaramente del senso di oppressione e umiliazione degli Asianici a causa della presenza dei pubblicani e degli eccessi di alcuni di loro, che avevano condotto la popolazione provinciale a uno stato di estrema disperazione⁷⁴³. Allo scoppio della Terza guerra mitridatica nel 74 a.C. gli affaristi romani non solo avevano assunto nuovamente il controllo del destino economico di molte regioni della *provincia Asia*, ma avevano ricominciato a estendere la propria sfera di attività in molti altri territori della penisola anatolica, dando sfogo alla loro proverbiale rapacità. Nello stesso anno infatti il regno di Bitinia passò ai Romani, che lo ricevettero in eredità da Nicomede IV e applicarono alle città della regione la *demosionia*: prontamente i pubblicani irrupero nella città libera di Eraclea Pontica, che desiderava richiedere l'*immunitas* al Senato con un'ambasceria, e angustiarono la popolazione reclamando la consegna di argento, ma la città reagì massacrando i pubblicani e riuscendo, almeno in un primo tempo, a tenere celato il fatto⁷⁴⁴. Plutarco rileva che all'arrivo di Lucullo in Asia l'intero territorio viveva le stesse sofferenze patite in passato ad opera di esattori e usurai romani, paragonati alle avide Arpie, i quali avevano generato con il loro atteggiamento un rinnovato senso di turbamento nelle *poleis* asianiche e in qualche caso anche aperte ribellioni. Alcune città della Bitinia in particolare erano pronte ad accogliere nuovamente Mitridate. L'intervento di Lucullo nel 71/70 a.C. scongiurò una nuova catastrofe per i Romani: egli riuscì a placare i moti insurrezionali nelle città d'Asia provvedendo a espellere, laddove poté, i pubblicani dalle comunità della provincia⁷⁴⁵, abbassando il tasso d'interesse all'1% e limitando fortemente il potere creditizio di usurai ed esattori⁷⁴⁶, nonché riuscendo a garantire alle popolazioni locali una buona amministrazione e un periodo di pace e serenità anche attraverso

⁷⁴³ DREW-BEAR 1972, p. 444 = *Aphrodisias and Rome* 5 = *LAphr.* 2.503, ll. 1-3: ἐπεὶ τῶν πόλεω[ν] (?) καὶ τῶν ἔθνῶν θλιβομένων ὑπὸ τε τῶν δημοσιωνῶν καὶ τῶν γεινομένων [- - c. 17 - - (?) πανταχ]οῦ καὶ εἰς τὴν ἐσχάτην ἀπόγνωσιν παρ' ἐνίω[ν] (?) καθεστηκότων (...)]. Vd. EHRHARDT 2002, pp. 142-143, n. 5. Il documento è genericamente attribuito al I sec. a.C. su base paleografica (DREW-BEAR 1972, p. 445), ma è forse da attribuire più precisamente al decennio che precede dal ritorno dei pubblicani in Asia nell'80 a.C. ca. alle riforme di Lucullo richiamate qui di seguito (DREW-BEAR 1972, pp. 469-471; EHRHARDT 2002, pp. 142-143); vd. anche CANALI DE ROSSI 2005, pp. 105-108, e *supra*, p. 259 e nota 609. Si tratta di un senso di abbattimento simile a quello percepito dai Prienei agli inizi del I sec. a.C. a causa della pressione esercitata dai pubblicani sulle risorse locali (*IPriene* 111 = *IPriene* (2014) 67, col. xv, l. 2: [(...) ἀποδ]οχῆς δυσελπίστως).

⁷⁴⁴ Memn., *FGrHist* 434 F 27, 5-6 = Phot., *Bibl.*, 224, p. 409 Bianchi – Schiano; vd. EHRHARDT 2002, p. 145, n. 7.

⁷⁴⁵ Plut., *Luc.*, 7, 6-7. Sulla caratterizzazione dei pubblicani come Arpie vd. anche Plut., *Mor.*, 832a; SWAIN 1992, pp. 310-311.

⁷⁴⁶ Plut., *Luc.*, 20, 3; vd. App., *Mithr.*, 83 (376). Nello stesso luogo Plutarco non esita ad affermare con un'iperbole che gli interventi di Lucullo in materia fiscale consentirono in quattro anni la totale estinzione dei debiti e il pieno ripristino delle proprietà, prive di ipoteche, ai possessori originari; vd. SARTRE 1995, p. 155.

l'organizzazione di processioni, agoni e celebrazioni di giubilo⁷⁴⁷. Plutarco lascia intuire che per questi provvedimenti i pubblicani cercarono di indebolire la posizione politica di Lucullo a Roma facendo pressione sui tribuni, ma il consenso che egli aveva ottenuto per il suo operato nelle province fece sì che le azioni legali contro di lui non avessero conseguenze⁷⁴⁸. Le iscrizioni onorarie provenienti dalle città asianiche, che potrebbero appartenere tanto al periodo della questura di Lucullo quanto all'epoca della guerra mitridatica, confermano questa immagine letteraria generosamente elogiativa dell'operato di Lucullo in Asia, dove alcune comunità lo consideravano patrono e evergete⁷⁴⁹, nonché *soter* e *ktistes*, celebrandone la virtù e la benevolenza⁷⁵⁰. Anche in questo caso le testimonianze epigrafiche sopravvissute costituirebbero soltanto una piccola parte del reale numero di iscrizioni asianiche ineggianti a Lucullo in simili termini. Plutarco afferma infatti che in molte iscrizioni sparse per le città della mondo ellenico egli era riconosciuto come *evergetes* e *ktistes* anche alla luce del rimpatrio di numerosi esuli greci da lui disposto dopo la presa di Tigranocerta del 69 a.C. ca.⁷⁵¹ McDougall correttamente affermava che l'operato di Lucullo, volto a proteggere, ripristinare e rafforzare le comunità greche d'Asia – come emerge anche con la perorazione condotta in merito all'*asylia* del tempio e del territorio di Mopsuestia nell'ambito della sua proquestura degli anni Ottanta (II.3) –, sarebbe stato alla base del successivo assetto dato da Pompeo all'Oriente, che però apparve molto meno rigido nelle restrizioni imposte a soldati e pubblicani⁷⁵².

La situazione dell'Asia, già da tempo compromessa, si aggravò proprio a partire dall'approdo di Pompeo nel 67/66 a.C., che inaugurò una generale riorganizzazione amministrativa dell'Anatolia romana in conseguenza della definitiva caduta della potenza pontica con la stabilizzazione della *provincia Cilicia* e la doppia provincializzazione di Ponto e Bitinia⁷⁵³.

⁷⁴⁷ Plut., *Luc.*, 23, 1.

⁷⁴⁸ *Ibid.*, 20, 5-6.

⁷⁴⁹ *IEphesos* 2941 (da Efeso); *MAMA* IV 52 (da Sinnada).

⁷⁵⁰ *TAM* V.2, 918 (da Tiatira).

⁷⁵¹ Plut., *Luc.*, 29, 5.

⁷⁵² McDOUGALL 1991, pp. 60-71. MEROLA 2001, pp. 64-65, afferma tuttavia che la politica pompeiana nella nuova provincia di Ponto-Bitinia demandò l'esazione del tributo alle città al fine di semplificare le operazioni fiscali, portando a un «progressivo e inevitabile esautoramento delle *societates publicanorum*».

⁷⁵³ Dall'80/79 a.C. il comando della Cilicia, prima affidato sporadicamente a magistrati di rango pretorio, cominciò a essere assegnato con regolarità a consolari a partire dai governatorati di Cn. Cornelio Dolabella (80 a.C.) e di P. Servilio Vatia (78 a.C.) e poi più stabilmente dal 57 a.C.; vd. FERRARY 2003, pp. 407-408; KREILER 2007, p. 124; OKTAN 2011, pp. 272-273; ROSAMILIA 2015, p. 209. Cicerone, *Prov.*, 31, poteva così affermare che grazie all'intervento di Pompeo in Oriente l'Asia, *quae imperium antea nostrum terminabat, nunc tribus novis provinciis ipsa cingatur*. Per quanto concerne la condizione degli Asianici prima del 67/66 a.C. si veda l'orazione ciceroniana *Pro lege Manilia*, in cui l'oratore, per convincere la sua platea ad assegnare a Pompeo la conduzione della guerra in Oriente, descriveva i generali romani lì inviati negli anni precedenti come avidi predatori, colpevoli di aver accresciuto ulteriormente l'odio dei provinciali contro i Romani attraverso *libidines et iniurias* (*Manil.*, 64-65, partic. 65: *quod enim fanum putatis in illis terris nostris magistratibus religiosum, quam civitatem sanctam, quam domum satis*

Appiano ci informa che tutti i territori di nuova acquisizione, precedentemente non interessati dal tributo, furono ora ufficialmente soggetti al φόρος e per questo a Pompeo veniva riconosciuto di aver moltiplicato i proventi dello Stato romano grazie alla sua politica fiscale⁷⁵⁴. Dunque, dopo la leggera flessione dovuta alle politiche di Lucullo, certamente le esazioni dei pubblicani in Asia Minore ripresero senza particolari rallentamenti anche grazie al sostegno politico di personaggi influenti a Roma e all'atteggiamento permissivo di Pompeo in Oriente, a proposito del quale la *libertas* accordata a Mitilene nel 62 a.C. è da considerare una concessione eccezionale dovuta al particolare rapporto personale che legava il generale allo storico Teofane⁷⁵⁵. I provinciali dovettero inoltre continuare ad affrontare ancora le privazioni della guerra, che, come nella stagione precedente, interessò principalmente la Bitinia, la Cappadocia e il Ponto. Ancora una volta tuttavia era la parte occidentale della penisola microasiatica a subire le maggiori conseguenze della presenza romana sul proprio suolo, dal momento che alcuni senatori e personaggi influenti di Roma ripresero a investire – con maggiore intensità rispetto ai decenni passati – ingenti patrimoni in operazioni di finanza speculativa gestite dai pubblicani in Asia⁷⁵⁶. Questo ridonò forza politica al ceto equestre e alle associazioni di *negotiatores* anche a Roma, dove nel 60 a.C. alcuni banchieri potevano sentirsi talmente potenti da tentare di ostacolare il prolungamento del governatorato di Q. Tullio Cicerone, il quale aveva cercato di contenere gli abusi dei pubblicani in Asia⁷⁵⁷. Durante il suo mandato Quinto Cicerone si era infatti adoperato per far rispettare rigorosamente la *lex locationis* quinquennale emanata a Roma nel 61 a.C., che aveva stabilito una quota esosa per la concessione d'appalto generando enormi perdite finanziarie per i pubblicani e suscitando vigorose proteste tra gli equestri dell'Urbe. Questi, che erano

clausam ac munitam fuisse? Urbes iam locupletes et copiosae requiruntur quibus causa belli propter diripiendi facultatem inferatur).

⁷⁵⁴ Diod., XL, 4; Plin., *Nat.*, XXXVII, 16; Plut., *Pomp.*, 45, 4; Dio Cass., XXXVII, 20, 2. Vd. App., *Mithr.*, 118 (579-582) per la sottomissione al tributo delle genti appena assoggettate. KALLET-MARX 1995, pp. 332-334, partic. 334: «the emphasis on exploitation of the *imperium* is unprecedented in our evidence».

⁷⁵⁵ Nel 66 a.C. Cicerone non esitò a elogiare i pubblicani, *homines honestissimi atque hornatissimi*, e a difenderne gli interessi al cospetto dei senatori ricordando che, se le tasse costituivano l'essenza dello stato (*si vectigalia nervos esse rei publicae semper duximus*), era certamente sull'attività dei pubblicani che gli altri ordini potevano sostenersi (Cic., *Manil.*, 14-19, partic. 17; vd. anche Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 35: *ut commemores ... quantum nos illi ordini debeamus*). A proposito del periodo in cui Pompeo fu attivo in Oriente si veda il controverso caso II.7, che riguarda probabilmente una disputa legata allo statuto economico e giuridico di alcuni appezzamenti sacri della *polis* lidia di Tiatira intorno al 67 a.C.; in questa vertenza era forse coinvolto un gruppo di pubblicani. Vd. *supra*, pp. 222-224. Si ricordi inoltre che una legge romana di quegli anni, forse da attribuire al 68 a.C., aveva dichiarato la *polis* di Termesso libera e alleata di Roma, concedendo ai cittadini di possedere, occupare e sfruttare liberamente i terreni pubblici e privati posseduti precedentemente e alle autorità locali di istituire le tasse doganali terrestri e marittime che esse volessero, a patto che da queste fossero esenti i pubblicani attivi nel territorio della città (CIL I², 589 = ILS 38 = CRAWFORD, *Roman Statutes* 19, coll. i-ii); sui contenuti della *lex* vd. FERRARY 1985, pp. 447-457; CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, pp. 337-340; MEROLA 2001, pp. 117-120. Per quanto riguarda la Bitinia, Cicerone, *Leg. agr.* 2, 50, affermava esplicitamente che nel 63 a.C. la regione era sfruttata dai pubblicani (*agros Bithyniae regios quibus nunc publicani fruuntur*).

⁷⁵⁶ Vd. KALLET-MARX 1995, pp. 265-266 e nota 23.

⁷⁵⁷ Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 2, 19 e 32-36.

fortemente avversati da Catone, avevano però l'appoggio di Pompeo, di Crasso e di Cicerone e trovarono infine soccorso nel console Cesare, che – al fine di ottenere il favore del ceto equestre – nel 59 a.C. condonò ai pubblicani un terzo della somma richiesta dai censori con una *remissio mercedis*⁷⁵⁸. Fu probabilmente con l'intenzione di recuperare i fondi perduti che i pubblicani ripresero negli anni successivi a sfruttare in modo intensivo le risorse dell'Oriente greco, nonostante potessero con ogni probabilità continuare a reclamare pagamenti anche dalle sedi di *conventus* trasferite temporaneamente alla *provincia Cilicia* tra il 56 e il 50 a.C., tra cui le ricche città della Frigia, *in primis* Apamea e Laodicea⁷⁵⁹. Di conseguenza nel 55 a.C., come si legge in **II.8 A.a-b**, il Senato, presieduto da Pompeo, dovette riunirsi nuovamente per riconsiderare le concessioni fatte ai pubblicani ed emanare una nuova *locatio censoria*. Tra le altre cose, il nuovo regolamento avrebbe stabilito – a seguito di un'ambasceria dei Mitilenesi – anche l'esclusione della *polis* isolana e della sua *chora* dalla *demosionia*, restituendo agli abitanti dell'isola il diritto di possedere e sfruttare liberamente la propria terra (partic. A.b, ll. 8-12)⁷⁶⁰. In altri luoghi dell'Asia, tuttavia, la pressione dei pubblicani sui provinciali non accennava ad allentarsi, dando luogo, come si è già rilevato con il caso **II.9**, a gravi episodi di violenza e abuso nei confronti delle *poleis* asiatiche da parte di individui e gruppi al servizio di Roma scarsamente manovrabili e controllabili dalle autorità provinciali. Non giovava a questo proposito il rinnovato collegamento tra la classe politica romana e gli affaristi attivi in provincia negli anni Sessanta e Cinquanta del I sec. a.C., che appare confermato – come abbiamo visto precedentemente – da alcune epistole ciceroniane risalenti al periodo del suo governatorato in Cilicia, nelle quali l'oratore mostra non poca preoccupazione per le vertenze che coinvolgevano banchieri legati a lui o allo stesso Pompeo, quando l'insolvenza di diverse città dell'Asia rischiava di compromettere gli investimenti di influenti politici romani⁷⁶¹.

Di fatto l'Asia era sprofondata nuovamente in quel sistema di vessazioni fiscali e di angherie contro i provinciali che aveva caratterizzato la maggior parte della sua storia, fatta

⁷⁵⁸ NICOLET 1979, pp. 83-87. Diversi autori riferiscono dei dibattiti suscitati dalla vertenza (Cic., *Att.*, I, 17, 9; II, 1, 8; II, 16, 2; *Planc.*, 34-35; Val. Max., II, 10, 7) e della decisione risalente al primo consolato di Cesare (*App.*, *Civ.*, II, 13, 47-48; Suet., *Iul.*, 20, 3; Dio Cass., XXXVIII, 7, 4; vd. SHERK, *RDGE*, p. 144, nota 3). Sull'operato benevolo di Quinto nei confronti dei provinciali si veda la nota iscrizione onoraria di Claros in cui egli è εὐεργέτην τῶν Ἑλλήνων e patrono dei Colofoni (FERRARY 2000, pp. 351-353, n. 6). Sull'atteggiamento di Cicerone, generalmente ben disposto nei confronti dei pubblicani ma apparentemente comprensivo anche con la politica del fratello, vd. in particolare Cic., *Ad Q. fr.*, I, 1, 32-35; al cap. 32 l'oratore ammette di aver sostenuto attivamente i pubblicani permettendone la capillare introduzione nei meccanismi dello Stato (*ordinem de nobis optime meritum et per nos cum re publica coniunctum*).

⁷⁵⁹ CAMPANILE 2001, pp. 261-263.

⁷⁶⁰ Vd. *supra*, comm. a **II.8A**; EHRHARDT 2002, pp. 145-146, n. 8.

⁷⁶¹ Cic., *Epist.*, XIII, 55-56; vd. *supra*, pp. 258-259. Lo stesso Cicerone nel 50 a.C. tentò di contrastare le pretese di un *creditor* amico di Bruto che pretendeva, avvalendosi di un senatoconsulto del 56 a.C., di applicare al popolo di Salamina di Cipro un tasso di interesse pari al 48%, quando Cicerone nel suo *edictum translaticium* l'aveva fissato al 12% (Cic., *Att.*, V, 21, 11). Vd. SARTRE 1995, pp. 151-153; CAMPANILE 2001, pp. 263-268.

eccezione per brevi e sporadici intermezzi. In tale contesto si inserisce l'ultimo e deciso tentativo, operato da Giulio Cesare e dal suo legato Isaurico negli ultimi anni di vita del dittatore, di liberare una volta per tutte gli abitanti dell'Asia Minore dalla cupidigia dei pubblicani e dei cercatori di bottino⁷⁶². Già nei decenni precedenti Cesare, pur favorendo il ceto equestre, aveva compreso la pericolosità insita nell'atteggiamento smodatamente avido dei pubblicani in provincia quando nel 59 a.C., in occasione della riduzione del tasso di locazione, aveva fatto loro promettere pubblicamente che non avrebbero avanzato richieste eccessive nel corso della negoziazione relativa alla successiva *lex locationis*⁷⁶³. Nello stesso anno Cesare aveva tentato di limitare ulteriormente gli abusi perpetrati dai magistrati provinciali o da persone a loro vicine facendo votare la *lex Iulia de repetundis*⁷⁶⁴. All'imperversare della guerra civile, tuttavia, le esigenze belliche portarono i diversi attori impegnati in Oriente a opprimere le compagini greche e in particolare asianiche con requisizioni ed esazioni straordinarie. Nel costruire la propria immagine di capo benevolente anche nei confronti dei provinciali Cesare affermò di aver soccorso in due occasioni, salvandolo dal saccheggio, l'*Artemision* di Efeso, i cui ricchi depositi nel 48 a.C. furono oggetto delle attenzioni sia del proconsole pompeiano Metello Scipione sia del legato T. Ampio Balbo, i quali avevano radunato un gran numero di senatori romani affinché fossero testimoni dei prelevamenti che si accingevano a effettuare dal tempio⁷⁶⁵. Lui stesso, tuttavia, non esitò a requisire e vendere le proprietà di ricchi asianici che avevano sostenuto il suo avversario, come il re galata Deiotaro o il tralliano Pitodoro⁷⁶⁶: a causa di simili episodi Cicerone nel 46 a.C. poteva a buon diritto definire l'Asia una parte cronicamente malata dello Stato romano (*istam partem rei publicae male affectam*)⁷⁶⁷. Quando Cesare ottenne il controllo dello Stato romano e dell'Oriente in seguito alla vittoria di Farsalo e alla morte di Pompeo egli poté attuare una politica riformatrice più sistematica volta alla limitazione delle esazioni ai danni dei provinciali e dunque del potere economico e politico dei pubblicani d'Asia. Intorno al 48 a.C. Cesare non solo abbatté di un terzo il peso del tributo gravante sulle comunità della provincia, che passò da duemilaquattrocento a milleseicento talenti, ma tolse alle società di *negotiatores* e *publicani* anche il diritto di riscuotere la decima che ne costituiva l'essenza; questa avrebbe dovuto essere prelevata direttamente dalle istituzioni delle *poleis* asianiche e poi consegnata ai questori in carica nella provincia. Ai pubblicani rimase dunque soltanto l'esazione delle altre contribuzioni fiscali, *portoria* e *scripturae*⁷⁶⁸. Inoltre Cesare cominciò a concedere particolari garanzie ed esenzioni ad alcune

⁷⁶² MEROLA 2001, p. 72: «Cesare rappresentò la svolta anche da questo punto di vista». Sull'opera riformatrice di Cesare in Asia vd. *ibid.*, pp. 72-84.

⁷⁶³ Suet., *Iul.*, 20, 3.

⁷⁶⁴ Vd. *supra*, p. 329 e nota 80.

⁷⁶⁵ Caes., *Civ.*, III, 33 (Scipione) e 105 (Balbo).

⁷⁶⁶ Su quest'ultimo, erede del niseo Cheremone che aveva soccorso le legioni durante la Prima guerra mitridatica (II.3), vd. *supra*, pp. 147-150.

⁷⁶⁷ Cic., *Epist.*, XIII, 68, 2.

⁷⁶⁸ Plut., *Caes.*, 48, 1; App., *Civ.*, V, 4 (19); Dio Cass., XLII, 6, 3; vd. MAGIE, *RRAM*, I, pp. 406-407; MEROLA 2001, pp. 73-78 e note. Non risulta decisivo, nel giudicare i rapporti tra Cesare e i pubblicani, l'episodio incorso nel

poleis dell'Oriente in segno di rispetto verso alcune istituzioni o alcune personalità di quei luoghi. Innanzitutto nel 48/47 a.C., appena dopo Farsalo, egli approdò a Cnido e in quell'occasione concesse la *libertas* alla città in onore del mitografo Teopompo⁷⁶⁹, che fu insignito insieme ai figli della cittadinanza romana dallo stesso Cesare, come mostra il trattato di alleanza del 45 a.C. tra Romani e Cnidii⁷⁷⁰. Alcuni studiosi ritengono che nello stesso momento Cesare abbia accordato agli abitanti della città anche l'esenzione dai tributi, ma è opportuno segnalare che tale associazione, benché molto probabile, si basa su un'iscrizione di età imperiale che afferma che la città riuscì ad acquisire l'ἔλευθερίαν καὶ ἀνισφορίαν di un Teopompo figlio di Artemidoro da identificare con un discendente e omonimo del Teopompo di epoca cesariana⁷⁷¹. Tale politica trova riscontro anche nelle fonti epigrafiche giunte sino a noi e in particolare nelle epistole cesariane in lingua greca, espressione diretta della sua propaganda in Oriente. Qualche anno dopo infatti, tra la fine del 46 e l'inizio del 45 a.C., Cesare assicurò ai Mitilenesi, tra cui stimava in particolare Potamone, la libera riscossione delle tasse della città e della *chora*, promettendo inoltre che non avrebbe accordato a nessuno l'immunità dalle imposte locali (**II.8 B.e**, ll. 31-33). Parallelamente, a partire dal 47 a.C., Cesare aveva cominciato a rivolgere la propria attenzione agli statuti poleici e templari in Asia, spesso conferendo l'*asylia* alle città, ai santuari e ai loro territori per scongiurare ulteriormente il pericolo delle requisizioni forzose e dei soprusi. A Pergamo sia la *polis* sia i suoi principali santuari, in particolare quello extraurbano di Asclepio, ottennero l'*asylia* grazie all'intercessione dell'influente politico locale Mitridate – come si legge in **II.10A**, partic. l. 13, e in **II.10B**, ll. 2, 12 –, un diritto che i pubblicani non esitarono a contestare qualche anno dopo, incontrando però la tenace difesa delle decisioni cesariane da parte del proconsole Isaurico⁷⁷². Una situazione analoga dovette riguardare anche il *temenos* di Zeus ad Aizanoi, che ottenne un simile riconoscimento a partire dal 46 a.C. (**II.11A**). A questi casi si aggiungono gli esempi già ricordati della concessione dell'*asylia* al tempio di Atena a Ilio, al santuario di Afrodisiade e all'*Artemision* di Efeso, forse alla base dell'istituzione di un culto in onore di Isaurico, nonché dell'estensione del privilegio dell'immunità dalla *demosionia* per i santuari di Didima, Stratonicea e Sardi⁷⁷³, che arricchiscono il quadro relativo alla politica fiscale

47 a.C. durante i colloqui tra il vincitore di Pompeo e gli emissari di Farnace, cui Cesare infine perdonò i gravi oltraggi e omicidi perpetrati ai danni degli affaristi romani attivi nel Ponto (*Bell. Alex.*, 70, 5: «*itaque se magnas et gravis iniurias civium Romanorum qui in Ponto negotiati essent, quoniam in integrum restituere non posset, concedere Pharnaci*»).

⁷⁶⁹ Plut., *Caes.*, 48, 1.

⁷⁷⁰ *IKnidos* 33a = FAMERIE 2009, p. 278A, ll. 7-9.

⁷⁷¹ *IKnidos* 71, ll. 2-4; vd. MAGIE, *RRAM*, I, p. 406; *ibid.*, II, p. 1259, nota 5; THÉRIAULT 2003, p. 234 e nota 11. Si noti che tra i privilegi ottenuti dagli Cnidii per l'intercessione di Teopompo e dei suoi figli nelle iscrizioni onorarie a loro dedicate non compare mai l'*aneisphoria*, mentre sono attestate l'*eleutheria*, l'*autonomia* e la libertà di vivere sotto un governo democratico (*IKnidos* 51-52, 54-55; vd. THÉRIAULT 2003, pp. 239-243).

⁷⁷² Vd. *supra*, pp. 272-274.

⁷⁷³ Vd. *supra*, pp. 215 (Stratonicea), 275 (Didima), 284 (Sardi), 307-310, 446-447 (Ilio), con relative note. Sulla concessione ai Sardiani, il cui testo appare particolarmente significativo alle ll. 62-64 (HERRMANN 1989, pp. 133-134 = RIGSBY, *Asylia* 214), si vedano anche DIGNAS 2002, pp. 296-298; BOFFO 2007, pp. 127-128 e relative

favorevole ai provinciali perseguita da Cesare in Asia dal 46 a.C. fino alla fine della sua vita – la concessione ai Sardiani è del 4 marzo 44 a.C. – soprattutto grazie all’operato di Isaurico. Quest’ultimo, che già nel 61/60 a.C. si era pronunciato in Senato contro i pubblicani⁷⁷⁴, diede continuità a tale strategia politica restituendo ed estendendo a proprio nome i diritti dei templi di altre località greche, come Teno, Calimno, Ege, Ierocesarea e soprattutto Magnesia sul Meandro⁷⁷⁵. Alla fine dell’età repubblicana la situazione generale dei provinciali era comunque preoccupante e l’Asia versava in condizioni di miseria e distruzione a causa degli eventi bellici che avevano interessato l’Oriente, dall’invasione partica del 40 a.C. alla guerra civile tra Ottaviano e Antonio, e delle esazioni forzose dei decenni precedenti, che di fatto erano proseguite ininterrottamente e in maniera piuttosto capillare per tutta la tarda Repubblica⁷⁷⁶. Soltanto la *pax Augusta* e le riforme del vincitore di Azio avrebbero avviato in Asia un lento processo di ritorno alla passata prosperità per le comunità locali e in particolare per le terre sacre, cui Augusto stesso avrebbe portato soccorso contribuendo alla ricostruzione degli edifici danneggiati e alla restaurazione dei passati privilegi⁷⁷⁷.

note. Per il culto efesino dedicato a Isaurico, che segue gli onori divini riconosciuti da tutti i Greci d’Asia a Cesare nella stessa *polis*, vd. *supra*, p. 452 e nota 664.

⁷⁷⁴ Cic., *Att.*, I, 19, 9; vd. KIRBIHLER 2011, pp. 250–251, 256–257.

⁷⁷⁵ Vd. *supra*, p. 274 e nota 671; vd. KIRBIHLER 2011, pp. 254–258, 263–266.

⁷⁷⁶ SARTRE 1995, p. 160: «La guerre et les exactions avaient transformé un pays de cocagne en champ de ruines et de désolation».

⁷⁷⁷ Vd. DIGNAS 2002, pp. 120–129; Ead. 2005, pp. 209–212.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nella presente ricerca ho tentato di illustrare con dovizia di particolari gli aspetti principali che caratterizzarono l'incontro diplomatico tra il popolo romano e i Greci del Mediterraneo orientale sul piano politico, culturale e linguistico. Da questa analisi emerge un quadro complesso in cui le strategie adottate dalle due parti nel condurre il dialogo si definiscono e si consolidano in un processo di continua trasformazione ed evoluzione alimentato da stimoli reciproci. Al centro di questo sistema si pose per i Romani la necessità di confrontarsi con l'eredità ellenistica in merito alla gestione del potere, che passò soprattutto attraverso l'acquisizione e la rimodellazione del linguaggio evergetico, nonché nel ricorso regolare al *medium* epistolare da parte dei rappresentanti dell'autorità superiore come principale strumento di relazione, forse da considerare, a partire dall'azione diplomatica di T. Quinzio Flaminio, uno dei principali lasciti della tradizione monarchica ellenistica. La relativa libertà espressiva che caratterizzava il mezzo epistolare e l'apparente assenza di una mediazione nella comunicazione per corrispondenza rendevano tale strumento adatto ad ogni situazione politica, offrendo allo scrivente la possibilità di armonizzare all'interno di un singolo messaggio un formulario standardizzato con un linguaggio più colloquiale, un tono conciliante con uno più autoritario, il ricorso a una pratica diplomatica tipicamente greca con il riferimento a un istituto giuridico propriamente romano, dandogli cioè la possibilità di declinare in molteplici sfumature l'esercizio della propria autorità. Il mondo greco si presenta dunque come uno dei contesti più significativi in cui poté esprimersi quella tensione tipicamente romana all'adattamento, finalizzata alla ricerca concreta di una soluzione a situazioni complicate, che portava i Romani a fondere gli strumenti politici e diplomatici della tradizione ellenica con la visione romana delle relazioni internazionali e dell'imperialismo, a far convivere, ad esempio, il lessico regio della benevolenza con quello romano della conquista e del diritto di guerra arcaico, la *bona fides* con la *deditio in fidem*, a intrecciare quindi atti simbolici estremi (e.g. il cerchio di Popilio Lenate, la distruzione di Corinto, l'assedio sillano di Atene) con generosi gesti di amicizia e di clemenza (la proclamazione della libertà dei Greci dopo Cinoscefale, la liberazione di molte città asianiche dopo la disfatta di Aristonico, l'ampia concessione di privilegi politici ed economici alle comunità orientali nel II e I sec. a.C.). L'evoluzione delle forme di comunicazione si inserisce così nel flusso delle numerose trasformazioni che caratterizzano l'affermazione dell'*imperium* romano in Oriente dal tiepido intervento degli ultimi anni del III sec. a.C., quando l'azione di Roma si presentava come una risposta alle sollecitazioni provenienti dal caotico mondo orientale⁷⁷⁸, fino al coinvolgimento delle province ellenofone nelle guerre civili del I sec. a.C., un processo che si realizza, dunque,

⁷⁷⁸ BURTON 2011, p. 356: «Rome's responses to the unique stresses and strains of the violently anarchic Mediterranean international environment were improvisations within the broad boundaries set by the international *habitus* of diplomatic conduct among Mediterranean peoples».

all'interno del dialogo costante tra il centro del nascente impero e la sua periferia, tra il Senato e i suoi rappresentanti e tra questi e i provinciali. In questo arco di tempo i molteplici attori che entrarono in contatto tra loro diedero vita a uno scenario politico e diplomatico estremamente variegato, in cui i rapporti interstatali vennero sempre più a regolarsi sulla base della capacità delle comunità greche di conformarsi alla volontà dei Romani, inizialmente manifestata in modo indiretto attraverso una funzione di supervisione a garanzia dell'equilibrio tra le varie compagini rivali e poi in modo più diretto con il controllo amministrativo dell'Oriente. Dopo l'istituzione delle province di Macedonia e d'Asia il principale punto di rottura in questo processo evolutivo fu la Prima guerra mitridatica, i cui effetti dirompenti rivelarono la necessità di una revisione dell'assetto dato fino a quel momento dal Senato all'Oriente, imponendo un cambiamento repentino e radicale alla strategia diplomatica e imperialistica di Roma, a partire da quel momento improntata a un più stretto controllo – soprattutto fiscale – sulle popolazioni soggette. Fu in particolare Silla con la sua opera riformatrice, la decisa politica punitiva nei confronti delle comunità che avevano favorito Mitridate e la creazione di una nuova immagine propagandistica del leader politico ad accelerare il cambiamento nei rapporti romano-greci⁷⁷⁹. Troppo forte era stato l'impatto psicologico ed emotivo del massacro di romani e italici dell'88 a.C. per accettare un ritorno alle condizioni precedenti allo scoppio della guerra: l'operato di Pompeo, molto permissivo nei confronti dei pubblicani, ma anche gli episodi di *anaideia* subiti dalle comunità asianiche negli anni Cinquanta del I sec. a.C., di cui l'epistola **II.9** restituisce una parziale testimonianza, mostrano i segni del nuovo spirito egemonico che avrebbe contraddistinto il dominio romano sull'Oriente dopo la sconfitta di Mitridate⁷⁸⁰. Analogamente in Grecia non poteva rimanere senza conseguenze il voltafaccia di città come Atene, che sotto la protezione romana aveva potuto godere di una reale condizione di libertà e autonomia intrattenendo rapporti di neutralità e anche di cordialità con il Senato e i suoi rappresentanti, ma poi aveva scelto di schierarsi con il re pontico nel conflitto⁷⁸¹. La medesima logica fu applicata anche in senso positivo nel caso delle *poleis* della Caria, la cui lealtà alla causa romana era apparsa indissolubile sin dal 167/166 a.C., quando la regione fu liberata dall'influenza di Rodi, ma anche nel corso della rivolta di Aristonico e poi successivamente a partire dalla deduzione della *provincia Asia*, da cui la Caria rimase formalmente esclusa potendo godere della limitata presenza di ufficiali

⁷⁷⁹ Già i suoi contemporanei, pur forzando il proprio giudizio, individuarono in Silla il principale promotore del cambiamento attribuendogli il passaggio da un sistema di potere fondato sul soccorso agli alleati, sulla difesa delle popolazioni soggette e sull'esercizio della giustizia – *patrocinium orbis terrae* nelle parole di Cicerone – a uno spietato apparato di sfruttamento, di crudeltà e di gravi ingiustizie; vd. Cic., *Off.*, II, 26-27; Sall., *Catil.*, 12, 4-5; vd. anche KALLET-MARX 1995, pp. 335-336; SANTANGELO 2007, pp. 225-229.

⁷⁸⁰ Cic., *Off.*, II, 27: *desitum est enim videri quicquam in socios iniquum, cum exstitisset in cives tanta crudelitas.*

⁷⁸¹ Si è detto nelle pagine precedenti del favore accordato dal Senato agli artisti dionisiaci di Atene nella vertenza del 112 a.C. contro i *Technitai* istmici, vicenda che generò molta soddisfazione tra le autorità della *polis* e che fu celebrata con l'iscrizione del senatoconsulto sul Tesoro degli Ateniesi di Delfi (SHERK, *RDGE* 12). Si veda poi *supra*, pp. 355-356 e nota 204, per l'accortezza mostrata da Roma già nel 167/166 con la decisione di non inviare legazioni alla libera città di Atene. Vd. anche KALLET-MARX 1995, pp. 199-212.

e affaristi romani e italici⁷⁸². Le compagini situate a sud del Meandro, soprattutto Afrodisiade, Stratonicea, Tabe e Alabanda, si sarebbero rivelate preziose alleate nel contrastare l'avanzata di Mitridate manifestando una partecipazione corale nella guerra e ottenendone poi ampi privilegi o, nel caso di Afrodisiade e probabilmente anche di Laodicea, costrette a piegarsi al volere del re durante il conflitto, il perdono del Senato e la reintegrazione nel sistema di alleanze di Roma. Dopo quasi cinquant'anni di sfruttamento dei locali a partire dalla deduzione delle province orientali di Macedonia e d'Asia il nuovo assetto orientale plasmato dalla vittoria di Silla nella guerra civile e poi dalle successive vittorie su Mitridate e sui pirati determinò una crisi di vaste proporzioni nella vita dei Greci e soprattutto degli abitanti dell'Asia, caratterizzata nel I sec. a.C. da una cronica instabilità e insicurezza. Di fatto a partire dalla metà del II sec. a.C. i Romani furono impegnati a preservare l'equilibrio tra le diverse compagini locali (*poleis*, istituzioni templari, privati cittadini) e i comparti "deviati" della propria classe politica ed economica, le cui sorti dipendevano strettamente dallo sfruttamento delle province orientali, mentre nel III e all'inizio del II sec. a.C. avevano cercato di garantirlo tra quelle stesse compagini greche. In questo senso il caso di Oropo e della vertenza del 73 a.C. tra i pubblicani e le autorità del tempio di Anfiarao (I.7) costituisce un esempio emblematico dell'interesse del Senato a preservare l'ordine socio-politico in Grecia anche a danno di soggetti che rappresentavano in qualche modo il potere di Roma sull'Oriente. La storia del dominio romano sul Mediterraneo ellenico appare inoltre segnata in modo determinante dall'opera di alcuni individui romani particolarmente illuminati, che attraverso politiche indirizzate al risanamento dell'apparato romano in provincia tentarono di migliorare la condizione dei Greci più per una personale coscienza politica che in ottemperamento ai principi di un senso di responsabilità collettivo della classe dirigente romana⁷⁸³. In Asia si distinsero in questo senso non solo Scevola e Lucullo, ma anche Q. Tullio Cicerone, Cesare e P. Servilio Isaurico, solerte esecutore delle disposizioni cesariane. Dallo studio del loro operato emerge la preoccupazione di queste figure, talvolta sincera talaltra mossa da interessi propagandistici, per le condizioni generali dei provinciali e più in particolare per la salvaguardia della proprietà pubblica e privata, per la tutela delle minoranze etniche e sociali, come nel caso dei *Techmitai* protetti da Mummio e da Silla in Grecia e nell'Egeo o della politica filogiudaica di Cesare, nonché per il funzionamento e la stabilità finanziaria dei grandi centri di culto ellenici, la cui integrità fu difesa sporadicamente in età repubblicana e poi con maggiore regolarità in età imperiale sempre attraverso epistole in lingua greca ed editti⁷⁸⁴.

Un ultimo appunto si rende infine necessario sui testi analizzati nella "Sezione 1", che da sola occupa i due terzi della presente ricerca. Come si è potuto notare, lo studio autoptico di alcuni di

⁷⁸² A proposito del sostegno fornito dalla regione nello scontro con il pretendente attalide si veda il decreto onorario da Bargasa, *polis* che aveva ricevuto ordini da Manio Aquilio sulla conduzione della guerra; BRIANT [et al.] 2001, *passim*, partic. pp. 241-243 (testo), 255-259.

⁷⁸³ Vd. CAMPANILE 2001, p. 274; Ead. 2008, p. 492.

⁷⁸⁴ Vd. sul caso della provincia d'Asia DIGNAS 2002, pp. 139-222.

questi documenti e il confronto tra i formulari delle epistole hanno permesso di riconsiderare alcune letture finora consolidate e di fare in qualche caso nuove proposte in merito ad interpretazioni controverse, senza che questo modificasse la sostanza delle precedenti restituzioni riguardanti ognuno di questi testi. In particolare le nuove letture proposte riguardano cinque documenti:

- **I.1 (in seguito a esame autoptico del calco berlinese):**

ll. 7-8, ἕως ἂν εἰς ἡλι[κίαν | ἀνδρικὴν ἐξίκω]νται καθὼς παρεκαλεῖτε
 Corr., ἕως ἂν εἰς ἡλι[κίαν |]ἸΕΑΙ καθὼς παρεκαλεῖτε

- **I.5:**

ll. 15-16, κα[θὼς ἂν – – – – ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστ]εὼς τε ἰδία[ς
 φαίνεται . . .
 Colin, κα[θὼς ἂν αὐτῷ ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστε]ὼς τε ἰδία[ς φαίνεται
 Tropea, *aut* κα[θὼς ἂν ὑμῖν ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστ]εὼς τε ἰδία[ς φαίνεται,
 ἔδοξε (?)

- **I.6 A.a:**

ll. 3-4, Ἐγὼ πρεσβευταῖς ὑμετέροις [τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα παρέδωκα·] | δόγμα τοῦτο
 γεγονός ἐστιν πρὸ [ἡμερῶν . . .
 Corr., ἐγὼ πρεσβευταῖς ὑμετέροις [σύγκλητον ἔδωκα· συγκλήτου] δόγμα τοῦτο γεγονός
 ἐστιν

- **II.3:**

ll. 9-10, Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος τοῖς] | Μοψεατῶν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι
 [χαίρειν
 Sugg., Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος – – – (?)] | Μοψεατῶν ἄρχουσι, βουλῆι,
 δήμωι [χαίρειν
aut Λεύκολλος ταμίας καὶ ἀντιστρά[τηγος (?)] | Μοψεατῶν ἄρχουσι, βουλῆι, δήμωι
 [χαίρειν

- **II.4:**

ll. 34-35, φροντίζω [ἢ καὶ ἐν ἀρ] | χῆ καὶ ἰδίῳ β[ίω?] |
 Sugg. (Eilers), φροντίζ[ω καὶ ἐν ἀρ] | χῆ καὶ ἰδιώτ[ης]
 ll. 37-38, τῆς ἐμῆς πίστ[ε] | ὡς
 Corr. (da fotografie), τῆς ἐμαυτοῦ πίστ[ε] | ὡς

- **II.6:**

l. 21, ἐν τῷ[ι ἱερ]ῶι τῆς Ὁμονοίας

Sugg., ἐν τῷ[ι να]ῶι τῆς Ὁμονοίας

- **II.8 A.a:**

l. 21, φιλα[- -]

Sugg., φιλά[νθρωπα (?) - - -]

l. 25, τειμῆς φιλα[- -]

Sugg., τειμῆς φιλά[νθρωπα (?) - - -]

- **II.10A:**

l. 2, εἰ ἔρρω[σθε, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγίαινον δὲ αὐτὸς μετὰ τοῦ στρατεύματος]

Passerini, εἰ ἔρρω[σθε, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγίαινον δὲ αὐτὸς σὺν τῷ στρατεύματι]

Sugg. (Rigsby), εἰ ἔρρω[σθε, εὖ ἂν ἔχοι· ὑγίαινον δὲ καὶ (αὐτὸς καὶ γὰρ) αὐτὸς μετὰ τοῦ
στρατεύματος]

Tropea, εἰ ἔρρω[σθε, καλῶς ἂν ἔχοι· καγὼ δὲ μετὰ τοῦ στρατεύματος ὑγίαινον]

La revisione più importante, di cui si dà testimonianza nelle fotografie della pagina seguente, è certamente quella riguardante la l. 8 dell'epistola tebana I.1, in quanto destituisce di fondamento la condivisa lettura proposta da Wilamowitz e Klaffenbach nel 1914, da considerare ancora valida per quanto riguarda il senso generale della frase, ma da respingere da un punto di vista epigrafico, non corrispondendo a quanto si legge sulla pietra.

Fine ultimo di una simile ricerca era quello di restituire, attraverso un'analisi puntuale dei testi e un confronto serrato con numerosi altri documenti epigrafici, un quadro quanto più possibile esaustivo dell'epistolografia ufficiale repubblicana in lingua greca e quindi della diplomazia e dell'amministrazione romane in Oriente, facendo dialogare le informazioni restituite dalle iscrizioni con le testimonianze letterarie, le evidenze numismatiche e le tracce archeologiche e ricomponendo così uno scenario generale a partire dalla descrizione delle realtà locali, vivaci microcosmi alla ricerca del proprio ruolo nel più grande contesto dell'impero repubblicano di Roma.




Fig. 1. Roesch 1982, pl. XIV, 1




Fig. 2. Calco di Dittenberger (dettaglio l. 8).

© Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Archiv der IG

ABBREVIAZIONI

ChoixID = JACQUEMIN Anne – MULLIEZ Dominique – ROUGEMONT Georges, *Choix d'Inscriptions de Delphes, traduites et commentées*, Athènes 2012.

*FIRA*² = RICCOBONO Salvatore (ed.), *Fontes iuris Romani antejustiniani*, I-III, Florentiae 1968-1969².

I. Thrac. Aeg. = LOUKOPOULOU L.D. – PARISSAKI M.G. – PSOMA S. – ZOURNATZI A., *Inscriptiones Antiquae Partis Thraciae quae ad Ora Maris Aegaei sita est (Praefecturae Zanthae, Rhodopes et Hebri)*, Paris 2005.

McCabe... = McCABE Donald F., *The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia*, CD 1-7, Princeton 1991-1996 (nel progetto digitale: *The Packard Humanities Institute: Greek Inscriptions*, <http://inscriptions.packhum.org/>).

Suppl. Eph. = ALPERS M. – HALFMANN H. (hrsg.), *Supplementum Ephesium*, Hamburg 1995 (nel progetto digitale: *The Packard Humanities Institute: Greek Inscriptions*).

Tolstoi, *Graffiti* = TOLSTOI Ivan I., *Grecheskie graffiti drevnich gorodov Severnogo Prichernomor'ia*, Moscow – Leningrad 1953 (nel progetto digitale: *The Packard Humanities Institute: Greek Inscriptions*).

BIBLIOGRAFIA

ABBOTT Frank F. – JOHNSON Allan C. 1926, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton.

ACCAME Silvio 1946, *Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto*, Roma.

ACCAME S. 1946a, *Roma e la lega dei Lesbi*, «RFIC», LXXIV, pp. 104-121.

ADAMS J.N. 2003, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge.

ADCOCK Frank – MOSLEY D.J. 1975, *Diplomacy in Ancient Greece*, New York.

AGER, *Arbitrations*, AGER Sheila L. 1996, *Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C.*, Berkeley – Los Angeles – London.

AGER S.L. 2009, *Roman Perspectives on Greek Diplomacy*, in C. Eilers (ed.), *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, («Mnemosyne, Supplements», CCCIV), Leiden – Boston, pp. 15-43.

ALBANA Mela 2004, *I luoghi della memoria a Roma in età repubblicana: templi e archivi*, «AFSFCat.», III, pp. 9-53.

AMARELLI Francesco 2005, *Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano*, in F. Amarelli (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, («Saggi di Storia Antica» XXV), Roma, pp. 1-12.

ANASTASIADIS V.I. – SOURIS G.A. 1992, *Theophanes of Mytilene: A New Inscription Relating to His Early Career*, «Chiron», XXII, pp. 377-383.

ANASTASIADIS V.I. 1995, *Theophanes and Mytilene's Freedom Reconsidered*, «Tekmeria», I, pp. 1-13.

ANASTASIADIS V.I. 1997, *Theophanes and Mytilene's Freedom Reconsidered. A Postscript*, «Tekmeria», III, pp. 165-169.

ANEZIRI, *Techniten*, ANEZIRI Sophia 2003, *Die Vereine der dionysischen Techniten im Kontext der hellenistischen Gesellschaft*, («Historia Einzel.» CLXIII), Stuttgart.

ARANGIO-RUIZ Vincenzo 1942, *Senatusconsulta Silaniana de Mytilenensibus*, «RFIC», XX, pp. 125-130.

ARANGIO-RUIZ V. 1957⁷, *Storia del diritto romano*, Napoli.

ARMSTRONG David – WALSH Joseph J. 1986, *SIG³ 593: The Letter of Flamininus to Chyretiae*, «CPh», LXXXI, pp. 32-46.

ARRAYÁS MORALES Isaías 2010-2011, *Las guerras mitridáticas y el desarrollo de la diplomacia con Roma. Evergetismo y defensa de las póleis minorasiáticas*, «Faventia», XXXII-XXXIII, pp. 73-85.

ASHERI David 1969, *Leggi greche sul problema dei debiti*, «SCO», XVIII, pp. 5-122.

ASHTON R.H.J. 2001, *Rhodian Bronze Coinage and the Siege of Mithradates VI*, «NC», CLXI, pp. 53-66 [pll. 15-30].

AULIARD Claudine 1995, *La spécificité des premiers contacts diplomatiques de Rome avec les monarchies hellénistiques avant la fin du III^e siècle av. J.-C.*, in E. Frézouls, A. Jacquemin (éds.), *Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg, 15-17 juin 1993*, Paris, pp. 433-452.

AULIARD C. 2006, *La diplomatie romaine. L'autre instrument de la conquête de la fondation à la fin des guerres samnites (753-290 av. J.-C.)*, («Histoire»), Rennes.

AUSTIN Michel 2006², *The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest. A Selection of Ancient Sources in Translation*, Cambridge.

AVRAM Alexandru 2009, *La traité et sa publication: serments, tables de bronze et copies affichées sur des stèles*, «CCG», XX, pp. 211-232.

AYDAŞ Murat 2004, *New Inscriptions from Asia Minor*, «EA», XXXVII, pp. 121-125.

- BABELON Ernest 1885–1886, *Description historique et chronologique de la République romaine*, I–II, Paris – Londres.
- BADEL Christophe 2007, *L'audience chez les sénateurs*, in J.-P. Caillet, M. Sot (éds.), *L'audience: rituels et cadres spatiaux dans l'Antiquité et le haut Moyen Age*, Paris, pp. 141–164.
- BADIAN Ernst 1956, *Q. Mucius Scaevola and the Province of Asia*, «*Athenaeum*», XXXIV, pp. 104–123.
- BADIAN E. 1958, *Foreign Clientelae: 264–70 BC*, Oxford.
- BADIAN E. 1962, *The Tribe of the Curiones*, «*Athenaeum*», XL, pp. 356–359.
- BADIAN E. 1962a, *Waiting for Sulla*, «*JRS*», LII, pp. 43–61.
- BADIAN E. 1963, *Notes on Roman Senators of the Republic*, «*Historia*», XII, pp. 129–143.
- BADIAN E. 1965, *The Dolabellae of the Republic*, «*PBSR*», XXXIII, pp. 48–51.
- BADIAN E. 1976, *Rome, Athens and Mithridates*, «*AJAH*», I, pp. 105–128.
- BADIAN E. 1984, *Q. OPPIUS PR.*, «*ANSMN*», XXIX, pp. 99–102.
- BAGNALL Roger S. 1976, *The Administration of the Ptolemaic Possessions Outside Egypt*, Leiden.
- BAGNALL R.S. – DEROW Peter 2004², *The Hellenistic Period. Historical Sources in Translation*, Malden – Oxford.
- BALSDON J.P.V.D. 1937, *Q. Mucius Scaevola the Pontifex and ornatio provinciae*, «*CR*», LI, pp. 8–10.
- BALSDON J.P.V.D. 1951, *Sulla Felix*, «*JRS*», XLI, pp. 1–10.
- BANKSTON Zach 2012, *Administrative Slavery in the Ancient Roman Republic: The Value of Marcus Tullius Tiro in Ciceronian Rhetoric*, «*RhetR*», XXXI, pp. 203–218.
- BARBATO Marta 2015, *The Coins of Clovius and Oppius (RRC 476/1 and 550/1–3): New Evidence from Find-spots*, «*NC*», CLXXV, pp. 103–116.
- BARONOWSKI Donald W. 1987, *Greece After 146 B.C.: Provincial Status and Roman Tribute*, in J.M. Fossey (ed.), *Συνεισφορά McGill. Papers in Greek Archaeology and History in Memory of Colin D. Gordon*, Amsterdam, pp. 125–138.
- BARONOWSKI D.W. 1988, *The Provincial Status of Mainland Greece After 146 B.C.: A Criticism of Erich Gruen's Views*, «*Klio*», LXX, pp. 448–460.
- BARRANDON Nathalie 2010, *Les modalités des échanges épistolaires entre les gouverneurs et le Sénat de la deuxième guerre punique à 43 avant J.-C.*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Administrer les provinces de la République romaine. Actes du colloque de l'université de Nancy II, 4–5 juin 2009*, Rennes, pp. 77–98.

- BARTOCCINI Renato 1947, *Frammento di legge romana rinvenuto a Taranto*, «Epigraphica», IX, pp. 3-31.
- BASES S. 1884, Ὑπατικὰ γράμματα πρὸς Ὀρωπίους, «AEph», pp. 100-119.
- BASES S. 1886, Ἐπιγραφικά, «AEph», pp. 41-48.
- BATTAGLIA Emanuela 1989, *"Artos". Il lessico della panificazione nei papiri greci*, Milano.
- BATTISTONI Filippo 2010, *Parenti dei Romani. Mito troiano e diplomazia*, Bari.
- BATTISTONI F. 2015, *Une diplomatie informelle? Quelques remarques sur les affaires des ambassadeurs grecs à Rome*, in B. Grass, G. Stouder (éds.), *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique. Actes des rencontres de Paris (21-22 juin 2013) et Genève (31 octobre-1^{er} novembre 2013)*, Franche-Comté, pp. 175-188.
- BATTISTONI F. 2016, *Dediche licie a Roma*, in A. Kolb, M. Vitale (hrsg.), *Kaiserkult in den Provinzen des Römischen Reiches – Organisation, Kommunikation und Repräsentation*, Berlin, pp. 97-100.
- BEAN George S. 1971, *Turkey Beyond the Maeander. An Archaeological Guide*, London.
- BEASLEY T.W. 1900, *An Inscription of Dyme in Achaia*, «CR», XIV, pp. 162.164.
- BELLONI Gian Guido 1984, *"Asyilia" e santuari greci dell'Asia Minore al tempo di Tiberio*, in M. Sordi (a cura di), *I santuari e la guerra nel mondo classico*, («C.I.S.A.» X), Milano, pp. 164-180.
- BECHTEL Friedrich 1917, *Die historischen Personnamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit*, Tübingen.
- BELLINGER Alfred R. 1949, *The End of the Seleucids*, «Trans. Connect. Acad.», XXXVIII, pp. 51-102.
- BENCIVENNI Alice 2010, *Il re scrive, la città iscrive. La pubblicazione su pietra delle epistole regie nell'Asia ellenistica*, «Studi Ellenistici», XXIV, pp. 149-178.
- BENCIVENNI A. 2011, *"Massima considerazione". Forma dell'ordine e immagini del potere nella corrispondenza di Seleuco IV*, «ZPE», CLXXVI, pp. 139-153.
- BENCIVENNI A. 2014, *Il discorso del re. Sovrani ellenistici e comunicazione del potere a partire da "Le roi écrit" di Biagio Virgilio*, «MedAnt», XVII, pp. 311-330.
- BENCIVENNI A. 2014a, *The King's Words: Hellenistic Royal Letters in Inscriptions*, in K. Radner (ed.), *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford, pp. 141-171.
- BENNDORF Otto – NIEMANN George 1884, *Reisen in Lykien und Karien*, Wien.

- BÉRENGER Agnès 2010, *Ambassades et ambassadeurs à Rome aux deux derniers siècles de la République*, in Y. Le Bohec [et al.] (éd.), *État et société aux deux derniers siècles de la République romaine. Hommage à François Hinard*, Paris, pp. 65-76.
- BÉRENGER A. 2011, *Les relations du gouverneur avec les notables provinciaux: cérémonial et sociabilité*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 171-187.
- BÉRENGER A. 2012, *Être ambassadeur, une mission à hauts risques?*, in A. Becker, N. Drocourt (éds.), *Ambassadeurs et ambassades au cœur des relations diplomatiques. Rome – Occident médiéval – Byzance (VIIIe s. avant J.-C. - XIIIe s. après J.-C.)*, Metz, pp. 83-100.
- BERGER Adolf 1953, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, («TAPhS», XLIII.2), Philadelphia.
- BERNHARDT Rainer 1980, *Die Immunitas der Freistädte*, «Historia», XXIX, pp. 190-207.
- BERNHARDT R. 1985, *Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (149-31 v.Chr.)*, Berlin – New York.
- BERTRAND Jean-Marie 1982, *Langue grec et administration romaine: de l'ἐπαρχία τῶν Ῥωμαίων à l'ἐπαρχία τῶν Θράκων*, «Ktéma», VII, pp. 167-175.
- BERTRAND J.-M. 1985, *A propos de deux disparus: Cn. Pompeius Theophanes, M. Pompeius Macer*, «ZPE», LIX, pp. 173-176.
- BERTRAND J.-M. 1985a, *Formes de discours politiques: décrets des cités grecques et correspondance des rois hellénistiques*, «RD», LXIII, pp. 469-481; ripr. in «CCG», I (1990), pp. 101-115.
- BERTRAND J.-M. 1987, *Le statut du territoire attribué dans le monde grec des Romains*, in E. Frézouls (éd.), *Sociétés urbaines, sociétés rurales dans l'Asie Mineure et la Syrie hellénistique et romaines. Acte du colloque organisé à Strasbourg (novembre 1985) par l'Institut et le Groupe de Recherche d'histoire romaine et le Centre de Recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antiques*, Strasbourg, pp. 96-106
- BERTRAND J.-M. 1991, *Territoire donné, territoire attribué: note sur la pratique de l'attribution dans le monde impérial de Rome*, «CCG», II, pp. 125-164.
- BERTRAND J.-M. 2004², *Inscriptions historiques grecques*, Paris.
- BICKERMAN Elias J. 1935, *Utilitas crucis. Observations sur les récits du procès de Jésus dans les Évangiles canoniques*, «RHR», CXII, pp. 169-241.
- BICKERMAN E.J. 1938, *Institutions des Séleucides*, Paris.
- BICKERMAN E.J. 1968, *Chronology of the Ancient World*, London.
- BIVILLE Frédérique 2008, *Situations et documents bilingues dans le monde gréco-romain*, in F. Biville, J.-C. Decourt, G. Rougemont (éds.), *Bilinguisme gréco-latin et épigraphie. Actes du colloque international, Lyon, 17-19 mai 2004*, Lyon, pp. 35-53.

- BLOY Dylan 2012, *Roman Patrons of Greek Communities Before the Title πάλτρων*, «Historia», LXI, pp. 168-201.
- BLÜMEL Wolfgang 2007, *Neue Inschriften aus Karien III*, «EA», XL, pp. 41-48.
- BOFFO Laura 1985, *I re ellenistici e i centri religiosi dell'Asia Minore*, Firenze.
- BOFFO L. 1995, *Ancora una volta sugli "archivi" nel mondo greco: conservazione e "pubblicazione" epigrafica*, «Athenaeum», LXXXIII, pp. 91-130.
- BOFFO L. 2003, *La 'libertà' delle città greche sotto i Romani (in epoca repubblicana)*, «Dike», VI, pp. 227-249.
- BOFFO L. 2003a, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, «Dike», VI, pp. 5-85.
- BOFFO L. 2005, *Per il lessico dell'archiviazione pubblica nel mondo greco. Note preliminari*, in F. Crevatin, G. Tedeschi (a cura di), *Scrivere, leggere, interpretare: studi di antichità in onore di Sergio Daris*, Trieste, pp. 112-115.
- BOFFO L. 2007, *I centri religiosi d'Asia Minore all'epoca della conquista romana*, in G. Urso (a cura di), *Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006*, pp. 105-128.
- BOFFO L. 2013, *La "presenza" dei re negli archivi delle poleis ellenistiche*, in M. Faraguna (ed.), *Legal Documents in Ancient Societies IV: Archives and Archival Documents in Ancient Societies, Trieste, 30 September - 1 October 2011*, Trieste, pp. 201-244.
- BOFFO L. 2015, *La "presenza" di Roma negli archivi delle poleis ellenistiche*, «Studi Ellenistici», XXIX, pp. 257-283.
- BONNEFOND Marianne 1979, *Le Sénat républicain dans l'Atrium Libertatis?*, «MEFRA», XCI, pp. 601-622.
- BONNEFOND-COUDRY M. 1989, *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: Pratiques délibératives et prise de décision*, («B.E.F.A.R.» CCLXXIII), Rome.
- [BONNEFOND]-COUDRY M. 2004, *Contrôle et traitement des ambassadeurs étrangers sous la République romaine*, in C. Moatti (éd.), *La mobilité des personnes en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne: procédures de contrôle et documents d'identification*, («C.E.F.R.» CCXLI), Paris, pp. 529-565.
- BOSANQUET R. C. 1939-1940, *Dictæ and the Temples of Dictæan Zeus*, «ABSA», XL, pp. 60-77.
- BOSNAKIS Dimitris – HALLOF Klaus 2003, *Alte und neue Inschriften aus Kos I*, «Chiron», XXXIII, pp. 203-262.
- BOUCHON Richard 2011, *Réelles présences? Approche matérielle et symbolique des relations entre la Grèce balkanique et les officiels romains, de Mummius Achaïcus à Antoine*, in N. Barrandon, F.

- Kirbihler (éd.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 53–74.
- BOUCHON R. 2014, *Démophilos de Doliché, Paul-Émile et les conséquences de la troisième guerre de Macédoine à Gonnoi*, «TOPOI», XIX, pp. 483–513.
- BOUSQUET Jean 1959, *Notes d'épigraphie thasienne*, «BCH» LXXXIII, pp. 398–408.
- BOWERSOCK G.W. 1965, *Augustus and the Greek World*, Oxford.
- BOWERSOCK G.W. 1970, Rec. a Robert K. SHERK. *Roman Documents from the Greek East. Senatus Consulta and Epistulae to the Age of Augustus*. Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1969, «AJPH», XCI, pp. 223–228.
- BOWERSOCK G.W. 1984, Rec. a Joyce Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias, Conducted by Professor Keran T. Erim, Together with Some Related Texts*. London («JRS Monograph» I), «Gnomon», LVI, pp. 48–53.
- BOWIE Ewen 2011, *Men from Mytilene*, in T. Schmitz, N. Wiater (eds.), *The Struggle for Identity. Greeks and Their Past in the First Century BCE*, Stuttgart, pp. 181–195.
- BOYANCÉ Pierre 1956, *La connaissance du grec a Rome*, «REL», XXXIV, pp. 111–131.
- BRADEN Donald W. 1966, *Inscriptions from Nemea*, «Hesperia», XXXV, pp. 320–330.
- BRAUND David 2005, *Polemo, Pythodoris and Strabo. Friends of Rome in the Black Sea Region*, in A. Coşkun (hrsg.), *Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat*, Göttingen, pp. 253–270.
- BRENNAN T. Corey 2000, *The Praetorship in the Roman Republic*, I–II, Oxford.
- BRENNAN T.C. 2009, *Embassies Gone Wrong: Roman Diplomacy in the Constantinian Excerpta de legionibus*, in C. Eilers (ed.), *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, («Mnemosyne, Supplements», CCCIV), Leiden – Boston, pp. 171–191.
- BRESSAN Marianna 2009, *Il teatro in Attica e nel Peloponneso tra età greca ed età romana. Morfologie, politiche edilizie e contesti culturali*, I–II, («Antenor Quaderni» XII), Roma.
- BRIANT [et al.] 2001, BRIANT Pierre – BRUN Patrice – VARİNGLIOĞLU Ender 2001, *Une inscription inédite de Carie et la guerre d'Aristonikos*, in A. Bresson, R. Descat (éd.), *Les cités d'Asie Mineure occidentale au II^e siècle*, Bordeaux, pp. 242–259.
- BRICAULT, RICIS, BRICAULT Laurent 2005, *Recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques (RICIS)*, I–III, Paris.
- BRICAULT Laurent 2013, *Les cultes isiaques dans le monde gréco-romain*, Paris.
- BRISCOE John 1967, *Rome and the Class Struggle in the Greek States 200–146 B.C.*, «P&P», XXXVI, p. 3–20.

- BRISCOE J. 1981, *A Commentary on Livy. Books XXXIV-XXXVII*, Oxford.
- BRISCOE J. 1989², *A Commentary on Livy. Books XXXI-XXXIII*, Oxford.
- BRIZZI Giovanni 1982, *I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nell'età delle conquiste oltremare (218-168 a.C.)*, («Historia Einzel.» XXXIX), Wiesbaden.
- BRIZZI G. 2001, *Fides, Mens, nova sapientia: radici greche nell'approccio di Roma a politica e diplomazia verso l'Oriente ellenistico*, in M.G. Angeli Bertinelli, L. Piccirilli (a cura di), *Linguaggio e terminologia diplomatica dall'Antico Oriente all'Impero Bizantino (Atti del Convegno Nazionale, Genova 19 novembre 1998)*, («Serta Antiqua et Mediaevalia» IV), Roma, pp. 121-131.
- BRIZZI G. 2002, *Silla*, Roma.
- BRODERSEN, HGIU, BRODERSEN Kai – GÜNTHER Wolfgang – SCHMITT Hatto H. (hrsg.) 1992-1999, *Historische griechische Inschriften in Übersetzung*, I-III, Darmstadt.
- BRODY Lisa R. 2001, *The Cult of Aphrodite at Aphrodisias in Caria*, «Kernos», XIV, pp. 93-109.
- BROUGHTON Thomas R. S. 1935, *Some Non-Colonial Coloni of Augustus*, «TAPhA», LXVI, pp. 18-24.
- BROUGHTON T.R.S. 1946, *Notes on Roman Magistrates. I. The Command of M. Antonius in Cilicia. II. Lucullus' Commission and Pompey's Acta*, «TAPhA», LXXVII, pp. 35-43.
- BROUGHTON, MRR, BROUGHTON T.R.S., *The Magistrates of the Roman Republic*, I-II, New York 1951-1952; vol. III, *Supplement*, Atlanta 1986.
- BRUNS Carl George 1909⁷, *Fontes iuris Romani antiqui*, Tubingae.
- BRUNT P.A. 1956, *Sulla and the Asian Publicans*, «Latomus», XV, pp. 17-25.
- BUCCI Onorato 1998, *Le provincie orientali dell'Impero romano. Una introduzione storico-giuridica*, Roma.
- BUONGIORNO Pierangelo 2015, *Alle origini di una voce enciclopedica: senatus consulta e imperium in un'inedita lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Edoardo Volterra*, «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», XXVIII, pp. 151-164.
- BUONGIORNO P. 2016, *Senatus consulta: struttura, formulazioni linguistiche, tecniche (189 a.C.-138 d.C.)*, «ASGP», LIX, pp. 17-60.
- BURASELIS Kostas 2000, *Kos between Hellenism and Rome. Studies on the Political, Institutional and Social History of Kos from ca. the Middle Second Century B.C. until Late Antiquity*, Philadelphia.
- BURASELIS K. 2001, *Two Notes on Theophanes' Descendants*, in O. Salomies (ed.), *The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999*, («Pap. Mon. Finn. Inst. Ath.» VII), Helsinki, pp. 61-70.

- BURASELIS K. 2003, *Zur Asylie als außenpolitischem Instrument in der hellenistischen Welt*, in M. Dreher (hrsg.), *Das antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion*, Köln, pp. 143-158.
- BURTON G.P. 1975, *Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire*, «JRS», LXV, pp. 92-106.
- BURTON Paul J. 2011, *Friendship and Empire. Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic (353-146 BC)*, Cambridge.
- BUSOLT Georg – SWOBODA Heinrich 1926³, *Griechische Staatskunde*, München.
- BUZÒN Rodolfo 1984, *Die Briefe der Ptolemäerzeit. Ihre Struktur und ihre Formeln*, Heidelberg.
- CABANES Pierre – ANDRÉOU Joanna 1985, *Le règlement frontalier entre les cités d'Ambracie et Charadros*, «BCH», CIX, pp. 499-544 ; pp. 753-757.
- CABANES P. 2001, *Griechenland und die Kyrenaika*, in C. LEPELLEY (hrsg.), *Rom und das Reich in der Hohen Kaiserzeit, 44 v. Chr. – 260 n. Chr.*, II, *Die Regionen des Reiches*, Leipzig, pp. 309-339.
- CALDESI VALERI Valerio 1999, *Le assemblee di Stratonicea in Caria*, «MEP», II, pp. 185-233.
- CALVELLI [et al.] 2017, CALVELLI Lorenzo – CREMA Francesca – LUCIANI Franco 2017, *The Nani Museum: Greek and Latin Inscriptions from Greece and Dalmatia*, in AA.VV., *Illyrica Antiqua in honorem Duje Rendić-Miočević. Proceedings of the International Conference, Šibenik 12th-15th September 2013*, Zagreb, pp. 265-290.
- CAMIA Francesco 2009, *Roma e le poleis. L'intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d'Asia Minore nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche*, («Tripodes» X), Atene.
- CAMPANILE Maria D. 1996, *Città d'Asia Minore tra Mitridate e Roma*, «Studi Ellenistici», VIII, pp. 145-173.
- CAMPANILE M.D. 2000, *La Frigia di Strabone*, in A.M. Biraschi, G. Salmeri (a cura di), *Strabone e l'Asia Minore*, Perugia, pp. 485-507.
- CAMPANILE M.D. 2001, *Provincialis molestia. Note su Cicerone proconsole*, «Studi Ellenistici», XIII, pp. 243-274.
- CAMPANILE M.D. 2003, *L'infanzia della provincia d'Asia: l'origine dei conventus iuridici nella provincia*, in C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini (a cura di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano, pp. 271-288.
- CAMPANILE M.D. 2004, *I distretti giudiziari d'Asia e la data d'istituzione del distretto ellespontico*, in U. Laffi, F. Prontera, B. Virgilio (a cura di), *Artissimum memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta*, Firenze, pp. 129-142.

- CAMPANILE M.D. 2007, *L'assemblea provinciale d'Asia in età repubblicana*, in G. Urso (a cura di), *Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006*, pp. 129-140.
- CAMPANILE M.D. 2008, *Vita da provinciali: Asia e Bitinia in età romana*, «Studi Ellenistici», XX, pp. 489-501.
- CAMPANILE M.D. 2010, *Pitodoride e la sua famiglia*, «SCO», LVI, pp. 57-85.
- CAMPANILE M.D. 2012, *Il latino e le lingue degli altri*, in A. Giardina, F. Pesando (a cura di), *Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione*, Milano, pp. 254-256, 273-275.
- CAMPANILE M.D. 2015, *Asia*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, pp. 183-192.
- CAMPBELL Brian 2001, *Diplomacy in the Roman World (c. 500 BC-AD 235)*, «Diplomacy & Statecraft», XII, pp. 1-22.
- CANALI DE ROSSI Filippo 1997, *Le ambascerie dal mondo greco a Roma in età repubblicana*, («Misc. Gr. Rom.» LXIII), Roma.
- CANALI DE ROSSI F. 1999, *Lucio Silla e Maronea: per una strategia dei trattati fra Roma e le città greche*, in AA. VV., *XI Congresso Internazionale di epigrafia greca e latina. Roma, 18-24 settembre 1997. Atti*, I, Roma, pp. 317-324.
- CANALI DE ROSSI F. 2000, *Quinto Minucio Termo e il culto di Sarapide a Delo*, «Labeo», XLVI, pp. 72-82.
- CANALI DE ROSSI F. 2000a, *Tre epistole di magistrati romani a città d'Asia*, «EA», XXXII, pp. 163-181.
- CANALI DE ROSSI F. 2001, *Il ruolo dei patroni nelle relazioni politiche fra il mondo greco e Roma in età repubblicana ed augustea*, München – Leipzig.
- CANALI DE ROSSI, ISE III, CANALI DE ROSSI F. 2002, *Iscrizioni storiche ellenistiche*, III, *Decreti per ambasciatori greci al Senato*, Roma.
- CANALI DE ROSSI F. 2005, *Flacco, Minucio Termo e il koinòn dei Greci d'Asia*, «EA», XXXVIII, pp. 101-108.
- CANALI DE ROSSI. F. 2009, *"Le ambascerie dal mondo greco a Roma": omissioni, errori, novità e studi recenti*, «Veleia», XXVI, pp. 13-46.
- CANALI DE ROSSI. F. 2014, *Le relazioni diplomatiche di Roma*, IV. *Dalla "liberazione della Grecia" alla pace infida con Antioco 3. (201-194 a.C.)*, Roma.

- CANALI DE ROSSI. F. 2016, *Prassi diplomatiche dello imperialismo romano*, I. *Le relazioni diplomatiche di Roma*, V. *Dalla pace infida alla espulsione di Antioco dalla Grecia (194-190 a.C.)*, Roma.
- CANFORA Luciano 1993, *Studi di storia della storiografia romana*, Bari.
- CAPDETREY Laurent 2007, *Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d'un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.)*, («Histoire»), Rennes.
- CARY M. 1926, *A Roman Arbitration of the Second Century B.C.*, «JRS», XVI, pp. 194-200.
- CECCARELLI Paola 2005, *Forme di comunicazione e ideologia della polis: discorso in assemblea, decreto ed epistola ufficiale*, in U. Bultrighini (a cura di), *Democrazia e antidemocrazia nel mondo greco. Atti del convegno internazionale di studi, Chieti, 9-11 aprile 2003*, Alessandria, pp. 345-369.
- CECCARELLI P. 2013, *Ancient Greek Letter Writing. A Cultural History (600-150 BC)*, Oxford.
- CEYLAN Ali – RITTI Tullia 1987, *L. Antonius Zenon*, «Epigraphica», XLIX, pp. 77-98.
- CHAMPION Craige 2007, *Empire by Invitation: Greek Political Strategies and Roman Imperial Interventions in the Second Century B.C.E.*, «TAPhA», CXXXVII, pp. 255-275.
- CHANDEZON Christophe 2003, *L'élevage en Grèce (fin V^e-fin I^{er} s. a.C.). L'apport des sources épigraphiques*, Bordeaux.
- CHANIOTIS, *Verträge*, CHANIOTIS Angelos 1996, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart.
- CHANIOTIS A. 1999, *Empfängerformular und Urkundenfälschung: Bemerkungen zum Urkunden dossier von Magnesia am Maeander*, in R.G. Khoury (hrsg.), *Urkunden und Urkundenformulare im Klassischen Altertum und in den orientalischen Kulturen*, Heidelberg, pp. 51-69.
- CHANIOTIS A. 1999a, *Milking the Mountains. Economic Activities on the Cretan Uplands in the Classical and Hellenistic Period*, in Id. (ed.), *From Minoan Farmers to Roman Traders. Sidelights to the Economy of Ancient Crete*, Stuttgart, pp. 181-220.
- CHANIOTIS A. 2010, *New Evidence from Aphrodisias concerning the Rhodian Occupation of Karia and the Early History of Aphrodisias*, in R. Van Bremen, J.-M. Carbon (eds.), *Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Oxford, 29 June – 2 July 2006*, Bordeaux, pp. 455-466.
- CHANIOTIS A. 2012, *Listening to Stones: Orality and Emotions in Ancient Inscriptions*, in J. Davies, J. Wilkes (eds.), *Epigraphy and the Historical Sciences*, Oxford, pp. 299-328.
- CHANIOTIS A. 2015, *Affective Diplomacy: Emotional Scripts between Greek Communities and Roman Authorities during the Republic*, in D. Cairns, L. Fulkerson (eds.), *Emotions Between Greece and Rome*, («BICS Suppl.» CXXV), London, pp. 87-103.

CHAPOT Victor 1904, *La province romaine proconsulaire d'Asie depuis ses origines jusqu'à la fin du Haut-Empire*, Paris.

CHIRANKY G. 1982, *Rome and Cotys, Two Problems*, «Athenaeum», LX, pp. 461-481.

CHISHULL Edmund 1728, *Antiquitates asiaticae*, Londini.

CICHORIUS Conrad 1888, *Rom und Mytilene*, Leipzig.

CICHORIUS C. 1889, *Römische Staatsurkunden aus dem Archive des Asklepiostempels zu Mytilene*, «SBBerlin», XLIV, pp. 953-973 (Zusatz von Th. Mommsen pp. 973-981).

CLAUDON Jean-François 2015, *Les ambassadeurs des cités d'Asie mineure envoyés à Rome*, in B. Grass, G. Stouder (éds.), *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique. Actes des rencontres de Paris (21-22 juin 2013) et Genève (31 octobre-1^{er} novembre 2013)*, Franche-Comté, pp. 127-145.

CLEMENTE Guido 1976, "Esperti", *ambasciatori del Senato e la formazione della politica estera romana tra il III e il II secolo a.C.*, «Athenaeum», LIV, pp. 319-352.

CLERC Michel 1886, *Inscriptions de Thyatire et des environs*, «BCH», X, pp. 398-423.

CLERC M. 1893, *De rebus Thyatirenorum. Commentatio epigraphica*, Lutetiae Parisiorum.

CLINTON Kevin 2003, *Maroneia and Rome: Two Decrees of Maroneia from Samothrace*, «Chiron», XXXIII, pp. 379-417.

COARELLI Filippo 1982, *Monumenti dei culti orientali in Roma. Questioni topografiche e cronologiche (con una carta)*, in U. Bianchi, M.J. Vermaseren (a cura di), *La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano. Atti del Colloquio internazionale su "La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano" (Roma, 24-28 settembre 1979)*, Leiden, pp. 33-67.

COARELLI F. 1982a, *Su alcuni proconsoli d'Asia tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. e sulla politica di Mario in Oriente*, in AA.VV., *Epigrafia e ordine senatorio*, I, («Tituli» IV), Roma, pp. 435-451.

COHEN H. 1857, *Description générale des monnaies de la République Romaine communément appelées médailles consulaires*, Paris – Londres.

COLIN Gaston 1903, *Inscriptions de Delphes. Actes amphictioniques relatifs à la fortune du temple d'Apollon et aux limites du territoire sacré*, «BCH», XXVII, pp. 104-173.

COLIN G. 1905, *Rome et la Grèce de 200 a 146 avant Jésus-Christ*, Paris.

COLIN G. 1906, *Inscriptions de Delphes*, «BCH», XXX, pp. 162-329.

CORBIER Mireille 1987, *L'écriture dans l'espace public romain*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire: I^{er} siècle avant J.-C. - III^e siècle après J.-C. Actes du colloque international organisé par le Centre national*

de la recherche scientifique et l'Ecole française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985), («C.E.F.R.» XCVIII), Rome, pp. 27-60.

CORBIER M. 2005, *Usages publics de l'écriture affichée a Rome*, in A. Bresson, A.-M. Cocula, C. Pébarthe (éds.), *L'écriture publique du pouvoir*, Bordeaux, pp. 183-193.

CORCORAN Simon 2014, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, in K. Radner (ed.), *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford, pp. 172-209.

CORTASSA Guido – CULASSO GASTALDI Enrica 1990, *Le lettere di Temistocle*, I-II, Padova.

CORTÉS COPETE Juan M. 1999, *Epigrafía griega*, Madrid.

CORTI Enrico 2014, *Nube di guerra: percorsi di un'immagine poetica*, «Lexis», XXXII, pp. 290-301.

COŞKUN Altay [et al.] 2004-2012, *Amici Populi Romani. Prosopographie der auswärtigen Freunde / Prosopography of the Foreign Friends of Rome*, Progetto del WIHS (Waterloo Institute for Hellenistic Studies):

http://web.uam.es/departamentos/filoyletras/hantymed/hantigua/publicaciones/Viriatius_waterloo.pdf

COTTIER M. – CRAWFORD M.H. – CROWTHER C.V. [et al.] 2008, *Introduction, Text and Translations, Commentary*, in M. Cottier, M.H. Crawford, C.V. Crowther [et al.] (eds.), *The Customs Law of Asia*, Oxford – New York, pp. 1-164.

COUSIN Georges – DIEHL Charles 1885, *Sénatus-Consulte de Lagina de l'an 81 avant notre ère*, «BCH», IX, pp. 437-474.

CRAWFORD M.H. 1977, *Rome and the Greek World: Economic Relationships*, «EHR», XXX, pp. 42-52.

CRAWFORD M.H. 1985, *Coinage and Money under the Roman Republic. Italy and the Mediterranean Economy*, London.

CRAWFORD, *Roman Statutes*, CRAWFORD M.H. (ed.) 1996, *Roman Statutes*, I-II, («BICS Suppl.» LXIV), London.

CRESCI MARRONE Giovannella 1977, *Sulla traduzione in alcune epigrafi bilingui latino-greche del periodo augusteo*, in *Contributi di storia antica in onore di Albino Garzetti*, Genova, pp. 315-330.

CSAPO Eric – SLATER William J. 1995, *The Context of Ancient Drama*, Michigan.

CUGUSI P. 1970-1979, *Epistolographi latini minores*, I-II, Torino.

CUGUSI P. 1983, *Evoluzione e forme dell'epistolografia latina nella Tarda Repubblica e nei primi due secoli dell'Impero, con cenni sull'epistolografia preciceroniana*, Roma.

- CUGUSI P. 1987, *Epistolografi*, in F. Della Corte (a cura di), *Dizionario degli scrittori greci e latini*, II. *Epig-Per*, Settimo Milanese, pp. 821-853.
- CUGUSI P. 1989, *L'epistolografia. Modelli e tipologie di comunicazione*, in AA.VV., *Lo spazio letterario di Roma antica*, II. *La circolazione del testo*, Roma, pp. 379-419.
- CULASSO GASTALDI Enrica 2003, *Abbatere la stele. Riscrittura epigrafica e revisione storica ad Atene*, «CCG», XIV, pp. 241-262.
- DAHLHEIM W. 1977, *Gewalt und Herrschaft. Das provinziale Herrschaftssystem der römischen Republik*, Berlin.
- DALLA ROSA Alberto 2014, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, («Historia Einzel.» CCXXVII), Stuttgart.
- DALLA ROSA A. 2015, *Il concetto di provincia*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, pp. 19-23.
- DAUX Georges 1926, *Nouvelles inscriptions de Thasos (1921-1924)*, «BCH», L, pp. 213-249.
- DAUX G. 1935, *Craton, Eumène II et Attale II*, «BCH», LIX, pp. 210-230.
- DAUX G. 1936, *Delphes au II^e et au I^{er} siècle depuis l'abaissement de l'Étoile jusqu'à la paix romaine: 191-31 av. J. C.*, Paris.
- DAUX G. 1964, *Concours des Titeia dans un décret d'Argos*, «BCH», LXXXVIII, pp. 569-576.
- DAVERIO ROCCHI Giovanna 1988, *Frontiera e confini nella Grecia antica*, Roma.
- DAVERIO ROCCHI G. 1988a, *La hierà chorà di Apollo, la piana di Cirra e i confini di Delfi*, in M.-M. Mactoux, E. Geny (éds.), *Mélanges Pierre Lévêque*, I, Paris, pp. 117-125.
- DE CALLATAÏ François 1997, *L'histoire des guerres mithridatiques vue par les monnaies*, («Numismatica Lovaniensia» XVIII), Louvain-la-Neuve.
- DE CALLATAÏ F. 1998, *The Coins in the Name of Sura*, in A. Burnett, U. Wartenberg, R. Whitschonke (eds.), *Coins of Macedonia and Rome: Essays in honour of Charles Hersh*, London 1998, pp. 113-117, pll. 10-11.
- DELEV Peter 2015, *From Koroupedion to the Beginning of the Third Mithridatic War (281 – 73 BCE)*, in J. Valeva, E. Nankov, D. Graninger (eds.), *A Companion to Ancient Thrace*, Chichester, pp. 59-74.
- DELRIEUX Fabrice 2010, *La crise financière des cités grecques d'Asie Mineure au I^{er} siècle a.C. et la lettre de Cicéron à Q. Minucius Thermus (Fam. 13, 56)*, in R. Van Bremen, J.-M. Carbon (eds.), *Hellenistic Karia. Proceedings of the First International Conference on Hellenistic Karia, Oxford, 29 June – 2 July 2006*, Bordeaux, pp. 505-526.
- DÉMARE-LAFONT [et al.] 2013, DÉMARE-LAFONT Sophie – FARAGUNA Michele – YIFATCH-FIRANKO Uri 2013, *Introduction*, in U. Yiftach-Firanko (ed.), *The Letter. Law, State*,

Society and the Epistolary Format in the Ancient World. Proceedings of a Colloquium held at the American Academy in Rome 28-30.9.2008, («LDAS»I), Wiesbaden, pp. 13-27.

DE MARTINO Francesco 1983, *Il senatusconsultum de agro Pergameno*, «PP», CCX, pp. 161-190.

DENIAUX Elizabeth 2011, *L'île de Corcyra et la politique romaine (des guerres de Macédoine à la bataille d'Actium)*, in G. De Sensi Sisto, M. Intrieri (a cura di), *Sulla rotta per la Sicilia: l'Epiro, Corcira e l'Occidente*, Pisa, pp. 329-340.

DE ROMANIS Federico 2003, *Il pane di similago e i cinque modii mensili della lex Terentia et Cassia frumentaria*, in S. Palmieri (a cura di), *Studi per Marcello Gigante*, Bologna, pp. 145-172.

DEROW Peter 2007, *Imperium, Imperial Space ad Empire*, in Juan Santos Yanguas, Elena Torregaray Pagola (eds.), *Laudes provinciarum: Retórica y política en la representación del imperio romano*, Vitoria-Gasteiz, pp. 13-22.

DE RUGGIERO E. 1893, *L'arbitrato pubblico in relazione col privato presso i Romani*, Roma.

DE STE. CROIX G.E.M. 1981, *The Class Struggle in the Ancient Greek World*, London.

DIGNAS Beate 2002, *Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford.

DIGNAS B. 2005, *Sacred Revenues in Roman Hands. The Economic Dimension of Sanctuaries in Western Asia Minor*, in S. Mitchell, C. Katsari (eds.), *Patterns in the Economy of Roman Asia Minor*, Swansea, pp. 207-224.

DILLON Matthew – GARLAND Lynda 2005, *Ancient Rome. From the Early Republic to the Assassination of Julius Caesar*, Oxon – New York.

DINSMOOR William B. 1931, *The Archons of Athens in the Hellenistic Age*, Cambridge (Mass.).

DI NAPOLI Valentina 2013, *Teatri della Grecia romana: forma, decorazione, funzioni. La provincia d'Acaia*, («Meletemata» LXVII), Atene.

DI STEFANO Giovanna 1998, *Una nuova edizione del senatus consultum de agro Pergameno*, «RAL», IX, pp. 707-748.

DI STEFANO G. 2004, *Les appellations des technites: une tentative d'interprétation*, «DHA», XXX, pp. 175-181.

DMITRIEV Sviatoslav 2005, *City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor*, Oxford.

DMITRIEV S. 2005a, *The History and Geography of the Province of Asia during its first hundred Years and the Provincialization of Asia Minor*, «Athenaeum», XCIII, pp. 71-133.

DMITRIEV S. 2011, *The Greek Slogan of Freedom and Early Roman Politics in Greece*, New York.

DOBREE Peter P. 1824, *Greek inscriptions from the Marbles in the Library of Trinity College, Cambridge*, «CJ», XXX, pp. 124-148.

- DONATI Angela 1965, *I Romani nell'Egeo. I documenti dell'età repubblicana*, «Epigraphica», XXVII, pp. 3-60.
- DÖRPFELD Wilhelm 1902, *Troja und Ilion. Ergebnisse der Ausgrabungen in den vorhistorischen und historischen Schichten von Ilion: 1870-1894*, I-II, Athen.
- DREIDIGER-MURPHY L.G. 2014, *M. Valerius Messala to Teos (Syll.³ 601) and the Theology of Rome's War with Antiochus III*, «ZPE», CLXXXIX, pp. 115-120.
- DREW-BEAR Thomas 1972, *Deux décrets hellénistiques d'Asie Mineure*, «BCH», XCVI, pp. 435-447.
- DREW-BEAR Th. 1972a, *Three Senatus Consulta concerning the Province of Asia*, «Historia», XXI, pp. 75-87.
- DUBUISSON Michel 1981, *Utraque lingua*, «AC», L, pp. 274-286.
- DUBUISSON M. 1982, *Y a-t-il une politique linguistique romaine?*, «Ktema», VII, pp. 187-210.
- DUBUISSON M. 1985, *La place du grec dans la société romaine: à propos d'un ouvrage récent*, «RBPh», LXIII, pp. 108-115.
- DUBUISSON M. 1992, *Le grec à Rome à l'époque de Cicéron: extension et qualité du bilinguisme*, «Annales (ESC)», XLVII, pp. 187-206.
- DUNAND Françoise 1973, *Le culte d'Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée*, III, *Le culte d'Isis en Asie Mineure. Clergé et rituel des sanctuaires isiaques*, Leiden.
- DUNANT – POUILLOUX, *Recherches II (Thasos)*, DUNANT Christiane – POUILLOUX Jean 1958, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, II, *De 196 av. J.-C. jusqu'à la fin de l'Antiquité*, («Études Thasiennes» V), Paris.
- ECK Werner 1998, *Documenti amministrativi: pubblicazione e mezzo di autorappresentazione*, in G. Paci (a cura di), *Epigrafia romana in area adriatica: actes de la IX^e rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Macerata, 10-11 Novembre 1995)*, Pisa – Roma, pp. 343-366; ripr. trad. ted. in W. Eck, *Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge*, II, Basel 1998, pp. 359-382, e in W. Eck, *Judäa - Syria Palästina. Die Auseinandersetzung einer Provinz mit römischer Politik und Kultur*, Tübingen 2014, pp. 3-24.
- ECKSTEIN Arthur M. 1990, *Polybius, the Achaeans, and the "Freedom of the Greeks"*, «GRBS», XXXI, pp. 45-71.
- ECKSTEIN A.M. 2008, *Rome Enters the Greek East: From Anarchy to Hierarchy in the Hellenistic Mediterranean, 230-170 BC*, Oxford - Malden (Mass.) - Chichester.
- EHLING [et al.] 2004, EHLING K. – POHL D. – SAYAR M.H. 2004, *Kulturbeggnung in einem Brückenland. Gottheiten und Kulte als Indikatoren von Akkulturationsprozessen im Ebenen Kilikien*, («Asia Minor Studien» LIII), Bonn.

- EHRHARDT Norbert 2002, *Strategien römischer Publicani gegenüber griechischen Städten in der Zeit der Republik*, in N. Ehrhardt, L.-M. Günther (hrsg.), *Widerstand – Anpassung – Integration. Die griechische Staatenwelt und Rom. Festschrift für Jürgen Deininger zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 2002, pp. 135-153.
- EILERS Claude F. 1995, *L. Antonius, Artemis and Ephesus (IEph. 614a)*, «EA», XXV, pp. 77-82.
- EILERS C.F. – MILNER N.P. 1995, *Q. Mucius Scaevola and Oenoanda: A New Inscription*, «AS», XLV, pp. 73-89.
- EILERS C.F. 2001, *The Proconsulship of P. Cornelius Scipio (cos. 16 B.C.)*, «CQ», LI.1, pp. 201-205.
- EILERS C.F. 2002, *Roman Patrons of Greek Cities*, Oxford.
- EILERS C.F. 2009, *Introduction*, in Id. (ed.), *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, («Mnemosyne, Supplements», CCCIV), Leiden – Boston, pp. 1-13.
- EMPEREUR Jean-Yves – SIMOSSI Angéliki 1994, *Inscriptions du port de Thasos*, «BCH», CXVIII, pp. 407-415.
- ERİM Kenan T. 1990², *Aphrodisias. A Guide to the Site and its Museum*, Istanbul.
- ERRINGTON Robert M. 1998, *Aspects of Roman Acculturation in the East under the Republic*, in P. Kneissl, V. Losemann (hrsg.), *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Christ zum 65. Geburtstag*, Darmstadt, pp. 140-157.
- ERSKINE Andrew 1994, *The Romans as Common Benefactors*, «Historia», XLIII, pp. 70-87.
- ERSKINE A. 1997, *Greekness and Uniqueness: The Cult of the Senate in the Greek East*, «Phoenix», LI, pp. 25-37.
- ERSKINE A. 2001, *Troy between Greece and Rome. Local Tradition and Imperial Power*, Oxford.
- ÉTIENNE Robert 1997, *Jules César*, Paris.
- EVANGELIDIS D. 1924-1925, *12^η Αρχαιολογική Περιφέρεια*, «AD» (Παράρτ.), IX, pp. 41-54.
- FAMERIE Étienne 1998, *Le latin et le grec d'Appien. Contribution à l'étude du lexique d'un historien grec de Rome*, Genève.
- FAMERIE É. 1999, *La transposition de quaestor en grec*, «AC», LXVIII, pp. 211-225.
- FAMERIE É. 2009, *Le traité d'alliance romano-cnidien de 45 av. J.-C.*, «CCG», XX, pp. 265-280.
- FAMERIE É. 2013, *Aspects diplomatiques de la politique romaine dans l'Orient grec (IIe s. av. J.-C.)*, «Ann. EPHE», CXLIV, pp. 46-52.

- FANTAOUTSAKI Charikleia 2011, *Preliminary Report on the Excavation of the Sanctuary of Isis in Ancient Rhodes: Identification, Topography and Finds*, in L. Bricault, R. Veymiers (éds.), *Bibliotheca Isiaca*, II, Bordeaux, pp. 47-63.
- FARO Giulia 2009, *Sul consilium del governatore nei processi capitali tra II e I sec. a.C.*, in B. Santalucia (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, («Pubbl. CEDANT» V), Pavia, pp. 169-181.
- FERNOUX Henri-Louis 2011, *Les ambassades civiques des cités de la province d'Asie envoyées à Rome au I^{er} s. av. J.-C.: législation romaine et prérogatives des cités*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 77-99.
- FERRARY Jean-Louis 1985, *La lex Antonia de Termessibus*, «Athenaeum», LXIII, pp. 419-457.
- FERRARY J.-L. 1987-1989, *Les Romains de la République et les démocraties grecques*, «Opus», VI-VIII, pp. 203-216.
- FERRARY J.-L. 1988, *Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du monde hellénistique, de la seconde guerre de Macédoine à la guerre contre Mithridate*, («B.E.F.A.R.» CCLXXI), Rome.
- FERRARY J.-L. 1990, *Traités et domination romaine dans le monde hellénique*, in L. Canfora, M. Liverani, C. Zaccagnini (a cura di), *I trattati nel mondo antico. Forma, ideologia, funzione*, Roma, pp. 217-235.
- FERRARY J.-L. 1991, *Le statut des cités libres dans l'Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros*, «CRAI», CXXXV, pp. 557-577.
- FERRARY J.-L. 1997, *De l'évergétisme hellénistique à l'évergétisme romain*, in M. Christol, O. Masson (éds.), *Actes du X^e Congrès International d'épigraphie grecque et latine (Nîmes, 4-9 octobre 1992)*, Paris, pp. 199-225.
- FERRARY J.-L. 1997a, *The Hellenistic World and Roman Political Patronage*, in P. Cartledge, P. Garnsey, E. Gruen (eds.), *Hellenistic Constructs. Essays in Culture, History and Historiography*, Berkeley, pp. 105-119.
- FERRARY J.-L. – VERGER Stéphane 1999, *Contribution à l'histoire du sanctuaire de Claros à la fin du II^e et au I^{er} siècle av. J.-C.: l'apport des inscriptions en l'honneur des Romains et des fouilles de 1994-1997*, «CRAI», CXLIII, pp. 811-850.
- FERRARY J.-L. 1999a, *La liberté des cités et ses limites à l'époque républicaine*, «MedAnt», II, pp. 69-84.
- FERRARY J.-L. 2000, *Les gouverneurs des provinces romaines d'Asie Mineure (Asie et Cilicie), depuis l'organisation de la province d'Asie jusqu'à la première guerre de Mithridate (126-88 av. J.-C.)*, «Chiron», XXX, pp. 161-193.

FERRARY J.-L. 2000a, *Les inscriptions du sanctuaire de Claros en l'honneur de Romains*, «BCH», CXXIV, pp. 331-376.

FERRARY J.-L. 2001, *Rome et la géographie de l'hellénisme: réflexions sur "hellènes" et "panhellènes" dans les inscriptions d'époque romaine*, in O. Salomies (ed.), *The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999*, («Pap. Mon. Finn. Inst. Ath.» VII), Helsinki, pp. 19-35.

FERRARY J.-L. 2001a, *Rome et les cités grecques d'Asie Mineure au II^e siècle*, in A. Bresson, R. Descat (éds.), *Les cités d'Asie Mineure occidentale au II^e siècle*, Bordeaux, pp. 93-106.

FERRARY J.-L. 2002, *La création de la province d'Asie et la présence italienne en Asie Mineure*, in C. Müller, C. Hasenohr (éds.), *Les Italiens dans le monde grec. II^e siècle av. J.-C. – I^{er} siècle ap. J.-C. Circulation, activités, intégration. Actes de la Table ronde, École Normale Supérieure, Paris 14-16 mai 1998*, («BCH Suppl.» XLI), Athènes, pp. 133-146.

FERRARY J.-L. 2003, *Rome et les monarchies hellénistiques dans l'Orient méditerranéen: le légat et le proconsul*, in F. Prost (dir.), *L'Orient méditerranéen de la mort d'Alexandre aux campagnes de Pompée. Cités et royaumes à l'époque hellénistique. Actes du Colloque international de la SOPHAU, Rennes, avril 2003*, («Pallas» LXII), Toulouse, pp. 403-412.

FERRARY J.-L. 2005, *Les Grecs des cités et l'obtention de la civitas Romana*, in P. Fröhlich, C. Müller (éds.), *Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique*, («Hautes études du monde gréco-romain» XXXV), Genève, pp. 51-75.

FERRARY J.-L. 2007, *Les ambassadeurs grecs au Sénat romain*, in J.-P. Caillet, M. Sot (éds.), *L'audience: rituels et cadres spatiaux dans l'Antiquité et le haut Moyen Age*, Paris, pp. 113-122.

FERRARY J.-L. 2009, *After the Embassy to Rome: Publication and Implementation*, in C. Eilers (ed.), *Diplomats and Diplomacy in the Roman World*, («Mnemosyne, Supplements», CCCIV), Leiden – Boston, pp. 127-142.

FERRARY J.-L. 2009a, *La gravure de documents publics de la Rome républicaine et ses motivations*, in R. Haensch (hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis. 3 Juli 2006)*, («Vestigia» LXI), München, pp. 59-74.

FERRARY J.-L. 2010, *À propos des pouvoirs et des honneurs décernés à César entre 48 et 44*, in G. Urso (a cura di), *Cesare: precursore o rivoluzionario? Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009*, («Fond. N. Canussio» IX), Pisa, pp. 9-30.

FERRARY J.-L. 2010a, *La législation comitiale en matière de création d'assignation et de gouvernement des provinces*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Administrer les provinces de la République romaine. Actes du colloque de l'université de Nancy II, 4-5 juin 2009*, Rennes, pp. 33-44.

- FERRARY J.-L. 2010b, *Le sanctuaire de Claros à l'époque hellénistique et romaine*, in J. de La Genière, A. Vauchez, J. Leclant (éds.), *Les sanctuaires et leur rayonnement dans le monde méditerranéen de l'Antiquité à l'époque moderne*, Paris, pp. 91-114.
- FERRARY J.-L. 2012, *Quelques remarques à propos de Q. Mucius Scaevola (cos. 95 av. J.-C.), et en particulier de la date de son gouvernement en Asie*, «Athenaeum», C, pp. 157-179.
- FERRARY J.-L. 2012a, *Retour sur la loi des inscriptions de Delphes et de Cnide* (Roman Statutes, n. 12), in J.-L. Ferrary (a cura di), *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, («Pubbl. CEDANT» X), Pavia, pp. 43-59; ripr., con una "Note additionnelle", dell'art. in M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi (a cura di), *Epigrafia 2006. Atti della XIV^e Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera*, Roma 2008, pp. 101-114.
- FERRIÈS Marie-Claire – DELRIEUX Fabrice 2011, *Quintus Mucius Scaevola, un gouverneur modèle pour les Grecs de la province d'Asie?*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 207-230.
- FEZZI Luca 2001, *In margine alla legislazione frumentaria di età repubblicana*, «CCG», XII, pp. 91-100.
- FIORAVANTI Lidia 2012, *Alla ricerca di una lingua greca per i documenti latini. La testimonianza dei senatoconsulti di età sillana*, in E. Franchi, G. Proietti (a cura di), *Forme della memoria e dinamiche identitarie nell'antichità greco-romana*, Trento, pp. 147-160.
- FORTE Bettie 1972, *Rome and the Romans as the Greeks Saw Them*, («PAAR» XXIV), Rome.
- FOUCART Paul 1899, *Στρατηγὸς ὑπάτος, Στρατηγὸς ἀνθύπατος*, «RPh», XXIII, pp. 254-269.
- FOUCART P. 1925, *Les jeux en l'honneur du proconsul Q. Mucius Scævola*, «RPh», pp. 85-88.
- FOURNIER Julien 2010, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciaire dans les provinces hellénophones de l'empire romain (129 av. J.-C. – 235 apr. J.-C.)*, («B.E.F.A.R.» CCCXLI), Athènes.
- FOXHALL Lin – FORBES H.A. 1982, *Σιτομετρεία: The Role of Grain as a Staple Food in Classical Antiquity*, «Chiron», XII, pp. 41-90.
- FREBER Philipp-Stephan G. 1993, *Der hellenistischen Osten und das Illyricum unter Caesar*, («Palingenesia» XLII), Stuttgart.
- FREYBURGER Gérard 1982, *Fides et potestas, πίστις et ἐπιτροπή*, «Ktema», VII, pp. 177-185.
- FREYBURGER G. 1986, *Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne*, Paris.
- FUKS Alexander 1970, *The Bellum Achaicum and Its Social Aspect*, «JHS», XC, pp. 78-89.

- FUKS A. 1972, *Social Revolution in Dyme in 116-114 B.C.E.*, in «Scripta Hierosolymitana», XXIII, pp. 21-27 (ripr. in A. Fuks, ed., *Social Conflict in Ancient Greece*, Jerusalem – Leiden 1984, pp. 282-288).
- FUNKE Peter 1999, *Peraia. Einige Überlegungen zum Festlandbesitz griechischer Inselstaaten*, in V. Gabrielsen, P. Bilde, T. Engberg-Pedersen [et al.] (eds.), *Hellenistic Rhodes, Politics, Culture, and Society*, Aarhus, pp. 55-75.
- GABBA Emilio 1998, *Il Senato nelle età dell'imperialismo e della rivoluzione*, in AA.VV., *Il Senato nella storia, I: Il Senato nell'età romana*, Roma, pp. 85-127.
- GABRIELSEN Vincent 2000, *The Rhodian Peraia in the Third and Second Centuries BC*, «C&M», LI, pp. 129-183,
- GARCÍA DOMINGO Enrique 1979, *Latinismos en la koiné (en los documentos epigráficos desde el 212 a.J.C. hasta el 14 d.J.C.)*. Gramática y léxico griego-latino, latino-griego, Burgos.
- GARTON Charles 1964, *Sulla and the Theatre*, «Phoenix», XVIII, pp. 137-156; ripr. in C. Garton, *Personal Aspects of the Roman Theatre*, Toronto 1972, pp. 141-167.
- GARTON Charles 1972, *Personal Aspects of the Roman Theatre*, Toronto.
- GAUTHIER Philippe 1972, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy.
- GAUTHIER Ph. 1985, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs*, («BCH Suppl.» XII), Athènes – Paris.
- GAUTHIER Ph. 2000, *Les institutions politiques de Delphes au II^e siècle a.C.*, in A. Jacquemin (éd.), *Delphes cent ans après la Grande Fouille. Essai de bilan. Actes du Colloque International Organisé par l'École Française d'Athènes. Athènes – Delphes, 17-20 septembre 1992*, («BCH, Supplément», XXXVI), Athènes, pp. 109-139.
- GAZZANO Francesca 2005, *Senza frode e senza inganno: formule "precauzionali" e rapporti interstatali nel mondo greco*, in L. Santi Amantini (a cura di), *Dalle parole ai fatti. Relazioni interstatali e comunicazione politica nel mondo antico*, Roma, pp. 1-33.
- GEBHARD Elizabeth R. – DICKIE Matthew W. 2003, *The View from the Isthmus, ca. 200 to 44 B.C.*, «Corinth», XX, pp. 261-278.
- GELZER Matthias 1949, Recensione a *Silvio Accame: Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto*. Rom: Angelo Signorelli 1946, «Gnomon», XXI, pp. 20-25.
- GERACI Giovanni 2012, *Sekomata e deigmata nei papiri come strumenti di controllo delle derrate fiscali e commerciali*, in V. Chankowski, P. Karvonis (éds.), *Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques. Actes du colloque d'Athènes, 16-19 juin 2009*, Bordeaux-Athènes, pp. 347-363.
- GIARDINA Andrea 2010, *Cesare vs Silla*, in G. Urso (a cura di), *Cesare: precursore o rivoluzionario? Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 17-19 settembre 2009*, («Fond. N. Canussio» IX), Pisa, pp. 31-46.

- GIOVANNINI Adalberto 1983, *Consulare imperium*, Basel.
- GIRARD Paul F., SENN Félix 1977⁷, *Les lois des Romains*, Camerino.
- GOLD Barbara K. 1985, *Pompey and Theophanes of Mytilene*, «AJPh», CVI, pp. 312-327.
- GORRINI Maria Elena 2015, *Eroi salutari dell'Attica. Per un'archeologia dei cosiddetti culti eroici salutari della regione*, Roma.
- GOSSAGE A.G. 1975, *The Comparative Chronology of Inscriptions Relating to Boiotian Festivals in the First Half of the First Century B.C.*, «ABSA», LXX, pp. 115-134.
- GOUKOWSKY Paul 2011, *Les Lettres grecques de Brutus: documents authentiques ou forgerie?*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 273-290.
- GRANDJEAN Yves – SALVIAT François 2000², *Guide de Thasos*, («EFA, Sites et monuments» III), Paris.
- GRANT Michael 1946, *From Imperium to Auctoritas. A Historical Study of Aes Coinage in the Roman Empire, 49 B.C. – A.D. 14*, Cambridge.
- GRASS Barthélémy 2015, *Les présents diplomatiques à Rome (III^e-I^{er} siècle av. J.-C.)*, in B. Grass, G. Stouder (éds.), *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique. Actes des rencontres de Paris (21-22 juin 2013) et Genève (31 octobre-1^{er} novembre 2013)*, Franche-Comté, pp. 147-173.
- GRAVERINI Luca 2001, *L. Mummio Acaico*, «Maecenas», I, pp. 105-148.
- GROSSO Giuseppe 1968, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, «Arch. giur. Serafini», CLXXV, pp. 204-211.
- GRUEN Erich S. 1982, *Greek Πίστις and Roman Fides*, «Athenaeum», LX, pp. 50-68.
- GRUEN E.S. 1984, *The Hellenistic World and the Coming of Rome*, I-II, Berkeley.
- GRUEN E.S. 1992, *Culture and National Identity in Republican Rome*, London.
- GUARDUCCI Margherita 1940, *Contributi alla topografia della Creta orientale*, «RFIC», LXVIII, pp. 99-107.
- GUARDUCCI M. 1947, *Appunti di cronologia cretese: la guerra del 114 av. Cr. fra Lato e Olunte*, «Epigraphica», IX, pp. 32-35.
- GUARDUCCI M. 1969, *Epigrafia greca II. Epigrafi di carattere pubblico*, Roma.
- GUICHARD Laurent 2011, *Idem ubique Di immortales: les activités religieuses des gouverneurs romains de la deuxième Guerre punique à la fin de la République*, N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 29-52.

- GUIDETTI Fabio 2017, Rec. a *Alexandra Eckert, Lucius Cornelius Sulla in der antiken Erinnerung. Jener Mörder, der sich Felix nannte* (Berlin & Boston 2016), «Thersites», V, pp. 159-168.
- GUIZZI Francesco 1997, *Conquista, occupazione del suolo e titoli che danno diritto alla proprietà: l'esempio di una controversia interstatale cretese*, «Athenaeum», LXXXV, pp. 35-52.
- GUIZZI F. 2001, *Hierapytna: storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana*, «RAL», XIII, pp. 277-444.
- GÜNTHER Wolfgang 1975, *Ein Ehrendekret post mortem aus Aizanoi*, «MDAI(I)», XXV, pp. 351-356.
- HABICHT Christian H. 1975, *New Evidence on the Province of Asia*, «JRS», LXV, pp. 64-91.
- HABICHT C.H. 1976, Recensione a *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, by Hugh J. Mason, Toronto: Hakkert («*American Studies in Papyrology*» 13) 1974, Pp. xxiii, 207, «Phoenix», XXX, pp. 394-397.
- HABICHT C.H. 1996, *Neue Inschriften aus Kos*, «ZPE», CXII, pp. 83-94.
- HABICHT C.H. 1997, *Athens from Alexander to Antony*, trad. ingl., Cambridge (Mass.) – London.
- HABICHT C.H. 2001-2002, *Zum Gesandtschaftsverkehr griechischer Gemeinden mit römischen Instanzen während der Kaiserzeit*, «*Ἀρχαιογνώσια*», XI, pp. 11-28.
- HABICHT C.H. 2007, *Aus Lollings thessalischen Tagebüchern*, in K. Fittschen (hrsg.), *Historische Landeskunde und Epigraphik in Griechenland. Akten des Symposiums veranstaltet aus Anlaß des 100. Todestages von H.G. Lolling (1848-1894) in Athen vom 28. bis 30. 9. 1994*, pp. 299-306.
- HABICHT C.H. 2007a, *Neues zur hellenistischen Geschichte von Kos*, «Chiron», XXXVI, pp. 123-152.
- HABICHT [et al.] 2009, HABICHT C.H. – BRENNAN T.C. – BLÜMEL W. 2009, *Ehren für Cn. Domitius Calvinus in Nysa*, «ZPE», CLXIX, pp. 157-161.
- HADDAD Christopher J. 2014, *Formulaic expressions in official Roman Republican epistolography inscribed in Greek*, Diss. Honours degree of Bachelor of Ancient History (Macquarie University, Sydney).
- HADZIS Catherine D. 1997, *L'arbitrage corcyréen pour le différend territorial entre Ambraciotes et Athamanes*, in K. Baboukos [et al.] (a cura di), *Ἀφιέρωμα στον Ν. Γ. Λ. Hammond*, Thessalonike, pp. 169-198.
- HAENSCH Rudolf 1997, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, («*Kölner Forschungen*» VII), Mainz.
- HAENSCH R. 2009, *Die Städte des griechischen Ostens*, in Id. (hrsg.), *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen*

Welt. Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München (1. bis. 3 Juli 2006), («Vestigia» LXI), München, pp. 173-187.

HAGEDORN Dieter 1990, *Zur Verwendung von υἱός und θυγάτηρ vor dem Vatersnamen in Urkunden römischer Zeit*, «ZPE», LXXX, pp. 277-282.

HAHN Ludwig 1906, *Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten. Mit besonderer Berücksichtigung der Sprache. Bis auf die Zeit Hadrians. Eine Studie*, Leipzig.

HARTER-UIBOPUU Kaja 2013, *Epigraphische Quellen zum Archivwesen in den griechischen Poleis des ausgehenden Hellenismus und der Kaiserzeit*, in M. Faraguna (ed.), *Legal Documents in Ancient Societies IV: Archives and Archival Documents in Ancient Societies, Trieste, 30 September - 1 October 2011*, Trieste, pp. 273-305.

HASENOHR Claire 2008, *Le bilinguisme dans les inscriptions des magistri de Délos*, in F. Biville, J.-C. Decourt, G. Rougemont (éds.), *Bilinguisme gréco-latin et épigraphie. Actes du colloque international, Lyon, 17-19 mai 2004*, Lyon, pp. 55-70.

HASSALL Mark – CRAWFORD Michael – REYNOLDS Joyce 1974, *Rome and the Eastern Provinces at the End of the Second Century B.C.*, «JRS», LXIV, pp. 195-220.

HATZFELD Jean 1919, *Les trafiquants italiens dans l'Orient hellénique*, («B.E.F.A.R.» CXV), Paris.

HATZOPOULOS M.B. – LOUKOPOULOU L.D. 1987, *Two Studies in Ancient Macedonian Topography*, («Meletemata» III), Athens.

HATZOPOULOS M.B. 1996, *Macedonian Institutions under the Kings, I-II*, («Meletemata» XXII), Athens.

HAYNE Léonie 1992, *Isis and Republican Politics*, «AClass», XXXV, pp. 143-149.

HELBING Robert 1915, *Auswahl aus griechischen Inschriften*, Berlin – Leipzig.

HELLER Anna 2006, *"Les bêtises des Grecs". Conflits et rivalités entre cités d'Asie et de Bithynie à l'époque romaine (129 a.C.-235 p.C.)*, («Scripta Antiqua» XVII), Bordeaux.

HELLY Bruno 1979, *Argoura, Atrax et Crannon: réattribution de quelques documents épigraphiques*, «ZPE», XXXV, pp. 241-254.

HEPDING Hugo 1907, *Die arbeiten zu Pergamon 1904-1905, II. Die Inschriften*, «MDAI(A)», XXXII, pp. 241-377.

HEPDING H. 1909, *Mithradates von Pergamon*, «MDAI(A)», XXXIV, pp. 329-340.

HEPDING H. 1910, *Die arbeiten zu Pergamon 1908-1909, II. Die Inschriften*, «MDAI(A)», XXXV, pp. 400-493.

HERMON E. 1991, *Gouvernants et gouvernés. Regard rétrospectif et prospectif dans l'étude de l'Empire romain durant la République*, in Ead. (éd.), *Gouvernants et gouvernés dans l'imperium romanum, III^e*

- av. J.-C. - I^{er} ap. J.-C. *Actes du colloque tenu dans le cadre du Congrès des Sociétés savantes, 28-31 mai 1989 à l'Université Laval, Québec*, pp. 39-46.
- HERRMANN Peter 1971, *Zum Beschluss von Abdera aus Teos Syll. 656*, «ZPE», VII, pp. 72-77.
- HERRMANN P. 1989, *Rom und Asylie griechischer Heiligtümer: Eine Urkunde des Dictators Caesar aus Sardeis*, «Chiron», XIX, pp. 127-164.
- HICKS E.L. 1882, *A Manual of Greek Historical Inscriptions*, Oxford.
- HILL H. 1946, *Roman Revenues from Greece after 146 B.C.*, «CPh», XLI, pp. 35-42.
- HILLER Friedrich – MOMMSEN Theodor 1891, *Das Denkmal Chäremon's von Nysa*, «MDAI(A)», XVI, pp. 94-105, 441.
- HILLER F. 1898, *Inchriften aus Rhodos*, «MDAI(A)», XXIII, pp. 390-403.
- HILLER F. 1919, *Δευτερά φροντιδες*, «Hermes», LIV, pp. 104-107.
- HOFMANN Vera 2014, *Mimesis vel aemulatio? Die hellenistischen Anfänge der offiziellen römischen Epistolographie und ihre machtpolitischen Implikationen*, «ZRG», CXXXI, pp. 177-215.
- HOFMANN V. 2015, *Communications between City and King in the Hellenistic East*, in S. Procházka, L. Reinfandt, S. Tost (eds.), *Official Epistolography and the Language(s) of Power. Proceedings of the First International Conference of the Research Network Imperium & Officium. Comparative Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom. University of Vienna, 10-12 November 2010*, («Pap. Vind.» VIII), Wien, pp. 139-152.
- HØJTE Jakob M. 2002, *Cultural Interchange? The Case of Honorary Statues in Greece*, in E.N. Ostenfeld (ed.), *Greek Romans and Roman Greeks*, («ASMA» III), Aarhus, pp. 55-63.
- HOLLEAUX Maurice 1914, *Στρατηγὸς ἢ ἀνθύπατος*, «Hermes», XLIX, pp. 581-589.
- HOLLEAUX M. 1918, *Στρατηγὸς ὑπάτος. Étude sur la traduction en grec du titre consulaire*, Paris.
- HOLLEAUX M. 1924, *Fragment de sénatus-consulte trouvé à Corfou*, «BCH», XLVIII, pp. 381-398 ; ripr. con revisioni di G. Klaffenbach in *Études d'épigraphie et d'histoire grecques*, V.2, Paris 1957, pp. 433-447.
- HOLLEAUX M. 1924a, *Le décret des Ioniens en l'honneur d'Eumènes II*, «REG», XXXVII, pp. 305-330.
- HONORÉ Tony 1994², *Emperors and Lawyers. With a Palingenesia of Third-Century Imperial Rescripts, 193-305 AD*, Oxford.
- HORSLEY G.H.R. 1987, *New Documents Illustrating Early Christianity*, IV, *A Review of the Inscriptions and Papyri published in 1979*, Macquarie Univ. (Australia).
- ILIEV Jordan 2015, *The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. – 45 A.D.)*, in P. Schirripa (a cura di), *I Traci tra geografia e storia*, («Aristonothos» IX), Trento, pp. 129-142.

- JACOBSTHAL Paul 1908, *Die arbeiten zu Pergamon 1906-1907, II. Die Inschriften*, «MDAI(A)», XXXIII, pp. 375-420.
- JANELL Walther 1906, *Ausgewählte Inschriften. Griechisch und Deutsch*, Berlin.
- JASHEMSKI Wilhelmina F. 1950, *The Origins and History of the Proconsular and the Proprætorian Imperium to 27 B.C.*, Chicago.
- JENKINS G.K. 1951, *Notes on Seleucid Coins*, «NC», XI, pp. 1-21.
- JOHNSON [et al.] 1961, JOHNSON Allan C. – COLEMAN-NORTON Paul R. – BOURNE Frank C. 1961, *Ancient Roman Statutes. A Translation with Introduction, Commentary, Glossary and Index*, Austin.
- JONES A.H.M 1971², *The Cities of the Eastern Roman Provinces*, Oxford.
- JONES Cristopher P. 1974, *Diodoros Paspáros and the Nikephoria of Pergamon*, «Chiron», IV, pp. 183-205.
- JONES C.P. 1985, Recensione a Joyce Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias, conducted by Professor Keran T. Erim, together with some related Texts*. London («JRS Monograph» I), «AJPH», CVI, pp. 262-264.
- JONES C.P. 2000, *Diodoros Paspáros Revisited*, «Chiron», XXX, pp. 1-14.
- JONES C.P. 2001, *Memories of the Roman Republic in the Greek East*, in O. Salomies (ed.), *The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999*, («Pap. Mon. Finn. Inst. Ath.» VII), Helsinki, pp. 11-18.
- JONES C.P. 2011, *An Inscription seen by Agathias*, «ZPE», CLXXIX, pp. 107-115.
- JONES C.P. 2016, *The Greek Letters ascribed to Brutus*, «HSPh», CVIII, pp. 195-244.
- KAIMIO Jorma 1979, *The Romans and the Greek Language*, («Comm. Hum. Litt.», LXIV), Helsinki.
- KAJANTO Iiro 1965, *The Latin Cognomina*, («Comm. Hum. Litt.» XXXVI.2), Helsinki.
- KALLET-MARX Robert M. 1989, *Asconius 14-15 Clark and the Date of Q. Mucius Scaevola's Command in Asia*, «CPh», LXXXIV, pp. 305-312.
- KALLET-MARX R.M. 1990, *The Trial of Rutilius Rufus*, «Phoenix», XLIV, pp. 122-139.
- KALLET-MARX R.M. 1995, *Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C.*, Berkeley – Los Angeles – Oxford.
- KALLET-MARX R.M. 1995a, *Quintus Fabius Maximus and the Dyme Affair (Syll.³ 684)*, «CQ», XLV, pp. 129-153.

[KALLET]-MORSTEIN-MARX R. 2004, *Mass Oratory and Political Power in the Late Roman Republic*, Cambridge.

KAY Philip 2014, *Rome's Economic Revolution*, Oxford.

KEAVENEY Arthur 1992, *Lucullus. A Life*, London – New York.

KEAVENEY A. 2005², *Sulla: The Last Republican*, London – New York.

KIRBIHLER François 2008, *Cicéron d'Italie en Cilicie. Conditions, vitesse et impressions de voyage d'un futur gouverneur*, «Res Antiquae», V, pp. 349-364.

KIRBIHLER F. 2011, *Servilius Isauricus proconsul d'Asie: un gouverneur populaire*, in N. Barrandon, F. Kirbihler (éds.), *Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine*, («Histoire»), Rennes, pp. 249-272.

KLAFFENBACH Günther 1914, *Symbolae ad historiam collegiorum artificum Bacchiorum*, Diss. Berolini.

KNOEPFLER Denis 1991, *L. Mummius Achaicus et les cités du golfe euboïque: à propos d'une nouvelle inscription d'Érétrie*, «MH», XLVIII, pp. 252-280.

KNOEPFLER D. 2004, *Les Rômaia de Thèbes: un nouveau concours musical (et athlétique?) en Béotie*, «CRAI», CXLVIII, pp. 1241-1279.

KOKKINIA Christina 2015-2016, *The Design of the "Archive Wall" at Aphrodisias*, «Tekmeria», XIII, pp. 9-55.

KOSKENNIEMI Heikki 1956, *Studien zur Idee und Phraseologie des griechischen Briefes bis 400 n. Chr.*, Helsinki.

KOUNTOURI [et al.] 2018 (c.d.s.), KOUNTOURI E. – PETROCHILOS N. – ZOUMBAKI S. 2018, *Sulla's Tropaion at Boeotian Orchomenos: The Monument and its Inscription*, in V. Di Napoli, F. Camia, V. Evangelidis [et al.] (eds.), *What's New in Roman Greece? Recent Work on the Greek Mainland and the Islands in the Roman Period. Proceedings of a Conference held at Athens, 8-10 October 2015*, Athens.

KREILER Bernd M. 2006, *Der Prokonsul Lentulus, der Imperator Murena und der Proquästor Lucullus*, «Tyche», XXI, pp. 73-82.

KREILER B.M. 2007, *Provinzialisierung der Provinz Kilikien (Zur Verwaltung Kilikiens von 102 bis 78 v.Chr.)*, «Gephyra», IV, pp. 117-126.

KREILER B.M. 2008, *Anmerkungen zu den Statthaltern der Provinz Asia am Ende der Republik (52-42 v. Chr.)*, «Gephyra», V, pp. 33-51.

LABARRE Guy 1996, *Les cités de Lesbos aux époques hellénistique et impériale*, Paris.

- LABARRE G. 1996a, *Théophane et l'octroi de la liberté à Mytilène: question de methode*, «Tekmeria», II, pp. 44-54.
- LABUFF Jeremy 2016, *Polis Expansion and Elite Power in Hellenistic Karia*, London.
- LAFFI Umberto 1971, *I terreni del tempio di Zeus ad Aizanoi*, «Athenaeum», XLIX, pp. 3-53.
- LAFFI U. 2010, *Cittadini romani di fronte ai tribunali di comunità alleate o libere dell'Oriente greco in età repubblicana (testo aggiornato)*, in D. Mantovani, L. Pellicchi (a cura di), *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II d.C.)*, («Pubbl. CEDANT» VII), Pavia, pp. 3-44.
- LAFFI U. 2010a, *Il trattato tra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C.*, («Studi Ellenistici» XXII), Pisa – Roma.
- LAFFI U. 2013, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, («Pubbl. CEDANT» XII), Pavia.
- LAFOND Yves 1996, *Pausanias et l'histoire du Péloponnèse depuis la conquête romaine*, in O. Reverdin, B. Grange (éds.), *Pausanias historien. Vandæuvres – Genève, 15-19 août 1994*, («Fondation Hardt» XLI), Genève, pp. 167-205.
- LAFOSCADE Léon 1892, *Influence du latin sur le grec*, in J. Psichari (éd.), *Etudes de philologie néo-grecque: recherches sur le développement historique du grec*, Paris, pp. 83-158.
- LAFOSCADE L. 1902, *De epistulis aliisque titulis imperatorum magistratuumque Romanorum quas ab aetate Augusti usque ad Constantinum graece scriptas lapides papyrive servaverunt, Insulis*.
- LAMBERT Charles 1903, *Étude sur le dialecte éolien: sa place dans l'ensemble des dialectes grecs*, Dijon.
- LANGENFELD Hans 1975, *Die Politik des Augustus und die griechische Agonistik*, in E. Lefèvre (hrsg.), *Monumentum Chiloniense. Studien zur augusteischen Zeit. Kieler Festschrift für Erich Burck zum 70. Geburtstag*, Amsterdam, pp. 228-259.
- LANZANI Carolina 1936, *Lucio Cornelio Silla dittatore. Storia di Roma negli anni 82-78 a.C.*, Milano.
- LARSEN J.A.O. 1938, *Roman Greece*, in T. Frank (ed.), *An Economic Survey of Ancient Rome*, IV, Baltimore (rist. Paterson 1959), pp. 259-498.
- LAUM Bernhard 1914, *Stiftungen in der griechischen und römischen Antike*, I-II, Berlin.
- LAZARIDIS Dimitrios 1971, *Thasos and its Peraia*, Athens.
- LEFÈVRE François 1998, *L'Amphictionie pyléo-delphique: histoire et institutions*, («B.E.F.A.R.» CCXCVIII), Athènes.

- LE GUEN Brigitte 2001, *L'activité dramatique dans les îles grecques à l'époque hellénistique*, «REA», CIII, pp. 261-298.
- LE GUEN, *Technites*, LE GUEN B. 2001a, *Les associations de Technites dionysiaques à l'époque hellénistique*, I-II, Paris.
- LE GUEN B. 2007, *Kraton, Son of Zothicos: Artists' Associations and Monarchic Power in the Hellenistic Period*, in P. Wilson (ed.), *The Greek Theatre and Festivals*, Oxford, pp. 246-278.
- LEPORE Paolo 2010, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina*, Milano.
- LÉVÊQUE Pierre 1991, *Gouvernants et gouvernés: les precedents hellénistiques*, in E. Hermon (éd.), *Gouvernants et gouvernés dans l'Imperium Romanum (III^e av. J.-C. – I^{er} ap. J.-C.)*. Actes du Colloque tenu dans le cadre du Congrès des Sociétés Savantes, 28-31 mai 1989, à l'Université Laval, Quebec, pp. 23-38.
- LEVICK Barbara 1971, *The Beginning of Tiberius' Career*, «CQ», XXI, pp. 478-486.
- LEWIS Naphtali – REINHOLD Meyer 1951, *Roman civilization, selected readings*, I, *The Republic*, New York.
- LEWIS N. 1996, *On Roman Imperial Promulgations in Greek*, «SCI», XV, pp. 208-211.
- LINDERSKI Jerzy 1995, *Ambassadors go to Rome*, in E. Frézouls, A. Jacquemin (éds.), *Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg, 15-17 juin 1993*, Paris, pp. 453-478 ; ripr. in J. Linderski, *Roman Questions II. Selected Papers*, («HABES» XLIV), Stuttgart 2007, pp. 40-60.
- LINTOTT Andrew W. 1976, *Mithridatica*, «Historia», XXV, pp. 489-491.
- LINTOTT A.W. 1993, *Imperium Romanum. Politics and Administration*, London – New York.
- LIPPOLIS Enzo 2004, *Triumphata Corintho: la preda bellica e i doni di Lucio Mummius Achaicus*, «ArchClass», LV, pp. 25-82.
- LOLLING G. 1878, *Boeotische Schauspielerinschriften*, «MDAI(A)», III, pp. 135-143.
- LOLOS Yannis 2007, *Via Egnatia after Egnatius: Imperial Policy and Inter-regional Contacts*, «Med. Hist. Rev.», XX, pp. 273-293.
- LOMBARDI Luigi 1961, *Dalla fides alla bona fides*, Milano.
- LO MONACO Annalisa 2010, *I mutevoli confini della conoscenza. Roma incontra la Grecia*, in E. La Rocca, C. Parise Presicce (a cura di), *I giorni di Roma, L'età della conquista*, Milano, pp. 35-48.
- LUZZATTO Giuseppe I. 1942, *Epigrafia giuridica greca e romana*, Milano.
- LUZZATTO G.I. 1953, *Appunti sulla pubblicazione delle leggi nell'impero romano. A proposito della lex tarentina recentemente pubblicata*, «ADP», XVI, pp. 86-93; ripr. in G.I. Luzzatto (a cura di R. Bonini), *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna 1984, pp. 255-264.

- MA John 1999, *Antiochos III and the cities of Western Asia Minor*, Oxford.
- MA J. 2000, *Seleukids and Speech-Acts: Performative Utterances, Legitimacy and Negotiation in the World of the Maccabees*, «SCI», XIX, pp. 71-112.
- MA J. 2013, *The History of Hellenistic Honorific Statues*, in P. Martzavou, N. Papazarkadas (eds.), *Epigraphical Approaches to the Post-Classical Polis. Fourth Century BC to Second Century AD*, Oxford, pp. 165-179.
- MA J. 2014, *Les cultes isiaques dans l'espace séleucide*, in L. Bricault, M.J. Versluys (eds.), *Power, Politics and the Cults of Isis. Proceedings of the Vth International Conference of Isis Studies, Boulogne-sur-Mer, October 13-15, 2011 (organised in cooperation with Jean-Louis Podvin)*, Leiden – Boston, pp. 116-134.
- MAGIE David 1905, *De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis*, Lipsiae.
- MAGIE, RRAM, MAGIE D. 1950, *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ*, I-II, Princeton.
- MAGIE D. 1953, *Egyptian Deities in Asia Minor in Inscriptions and on Coins*, «AJA», LVII, pp. 163-187.
- MAGNETTO Anna 2008, *L'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene: edizione critica, commento e indici*, Pisa.
- MAGNETTO A. 2014, Recensione a Umberto Laffi, *Il trattato fra Sardi ed Efeso degli anni 90 a.C. (Studi Ellenistici 22)*, Pisa-Roma, Giardini 2010, pp. 144 + II tavv. b/n., «Athenaeum», CII, pp. 669-673.
- MAGNINO Domenico 1998, *Appiani Bellorum Civilium, liber quartus*, («Biblioteca di Athenaeum» XXXVII), Como.
- MAIURI A. 1916, *Nuove iscrizioni greche dalle Sporadi meridionali*, «ASAA», II, pp. 133-179.
- MALCOVATI Enrica 1962⁴, *Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta*, Torino.
- MALCOVATI E. 1966³, *Oratorum Romanorum Fragmenta liberae rei publicae. I: textus*, Torino.
- MANIERI Alessandra 2006, *Agoni musicali in Beozia: gare di "epinici" nel I sec. a.C.*, in M. Vetta, C. Catenacci (a cura di), *I luoghi e la poesia nella Grecia antica. Atti del convegno, Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, 20-22 aprile 2004*, pp. 346-358.
- MANIERI A. 2009, *Agoni poetico-musicali nella Grecia Antica*, I, Beozia, Pisa – Roma.
- MARASCO Gabriele 1992, *Fra Repubblica e Impero*, Viterbo.
- MAREK Christian 1988, *Karien im Ersten Mithradatischen Krieg*, in P. Kneissl, V. Losemann (hrsg.), *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Christ zum 65. Geburtstag*, Darmstadt, pp. 285-308.

- MARI Manuela 2006, *L'activité législative du roi et des cités en Macédoine*, in A.-M. Guimier-Sorbets, M.B. Hatzopoulos, Y. Morizot (éds.), *Rois, cités, nécropoles: institutions, rites et monuments en Macédoine. Actes des colloques de Nanterre (décembre 2002) et d'Athènes (janvier 2004)*, («Meletemata» XLV), Athènes, pp. 209-225.
- MARI M. 2009, *La tradizione delle libere poleis e l'opposizione ai sovrani. l'evoluzione del linguaggio della politica nella Grecia ellenistica*, in G. Urso (a cura di), *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2008*, («Fond. N. Canussio» VIII), Pisa, pp. 87-112.
- MARINONI Elio 1987, *Silla, Delfi e l'Afrodite di Afrodisia. Per una interpretazione di Appiano*, *B. c. I 97*, 451-455, in Istituto Italiano di Storia Antica (a cura di), *Studi di antichità in memoria di Clementina Gatti*, («Quaderni di Acme» IX), Milano, pp. 193-235.
- MAROTTA Valerio 1991, *Mandata principum*, Torino.
- MARROU Henri-Irénée 1965⁶, *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris.
- MARSHALL Anthony J. 1966, *Governors on the Move*, «Phoenix», XX, pp. 231-246.
- MARSHALL A. J. 1968, *Friends of the Roman People*, «AJPh», LXXXIX, pp. 39-55.
- MARSHALL Bruce A. 1976, *The Date of Q. Mucius Scaevola's governorship of Asia*, «Athenaeum», LIV, pp. 117-130.
- MARSHALL B.A. 1985, *A Historical Commentary on Asconius*, Columbia.
- MARSURA Stefania 2015, *Nummi Luculliani. Lucio Licinio Lucullo, quaestor di Silla*, in T.M. Lucchelli, F. Rohr Vio (a cura di), *Viri militares: rappresentazione e propaganda tra Repubblica e Principato*, («Polymnia» IV), Trieste, pp. 43-59.
- MASI DORIA Carla 2012, *Modelli giuridici, prassi di scambio e medium linguistico. Un itinerario dell'espansionismo romano*, Napoli.
- MASON Hugh J. 1970, *The Roman Government in Greek Sources: The Effect of Literary Theory on the Translation of Official Titles*, «Phoenix», XXIV, pp. 150-159.
- MASON H.J. 1974, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis*, Toronto.
- MASTROCINQUE Attilio 1983, *Manipolazione della storia in età ellenistica. I Seleucidi e Roma*, Roma.
- MASTROCINQUE A. 1984, *Città sacre e "asylia" alla fine della guerra tra Roma e Antioco III*, in M. Sordi (a cura di), *I santuari e la guerra nel mondo classico*, («C.I.S.A.» X), Milano, pp. 142-163.
- MASTROCINQUE A. 1999, *Studi sulle guerre Mitridatiche*, («Historia Einzel.» CXXIV), Stuttgart.
- MATTINGLY Harold B. 1969, *Notes on some Roman Republican Moneyers*, «NC», IX, pp. 95-105.

- MATTINGLY H.B. 1972, *The Date of the Senatus Consultum de Agro Pergameno*, «AJPh», XCIII, pp. 412-423.
- MATTINGLY H.B. 1982, *The Management of the Roman Republic Mint*, «AIIN», XXIX, pp. 9-46.
- McDOUGALL J.I. 1991, *From Sulla to Pompey: The Transformation of the Attitude of the East towards Rome*, in E. Hermon (éd.), *Gouvernants et gouvernés dans l'Imperium Romanum (III^e av. J.-C. – I^{er} ap. J.-C.)*. Actes du Colloque tenu dans le cadre du Congrès des Sociétés Savantes, 28-31 mai 1989, à l'Université Laval, Québec, pp. 59-71.
- McGING Brian C. 1986, *The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator, King of Pontus*, («Mnemosyne Suppl.» LXXXIX), Leiden.
- MEIER Christian 1982, *Giulio Cesare*, trad. ita., Milano (rist. Milano, 2004).
- MELLOR Ronald 1975, *Θεὸς Ῥώμῃ. The Worship of the Goddess Roma in the Greek World*, («Hypomnemata» XLII), Göttingen.
- MELLOR R. 1978, *The Dedications on the Capitoline Hill*, «Chiron», VIII, pp. 319-330.
- MERKELBACH Reinhold 1975, *Hierokles, Sohn des Chairemon aus Tralles*, «ZPE», XVI, p. 300.
- MERKELBACH R. 1978, *Ephesische Parerga 19: Eine weitere Inschrift des L. Antonius*, «ZPE», XXXI, pp. 36-37.
- MERKELBACH R. 1995, *L. Antonius, gladiator Asiaticus, und der Briefe des Q. Minucius Thermus an die diözesen von Asia*, «EA», XXV, pp. 73-76.
- MEROLA Giovanna D. 2001, *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, («Pragmateiai» V), Bari.
- MEROLA G.D. 2013, *Il greco come medium linguistico nei documenti provinciali*, in C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico: diritto, prassi, insegnamento*, II, pp. 631-648.
- MEROLA G.D. 2016, *Traduzioni in greco di leggi romane*, «Index», XLIV, pp. 100-112.
- MEWEUSE A. 1920, *De rerum gestarum divi Augusti versione graeca*, Buscoduci.
- MICHEL, *Recueil*, MICHEL Charles 1900, *Recueil d'inscriptions grecques*, 1900.
- MILLAR Fergus 1967, *Emperors at Work*, «JRS», LVII, pp. 9-19.
- MILLAR F. 1973, *Triumvirate and Principate*, «JRS», LXIII, pp. 50-67.
- MILLAR F. 1977, *The Emperor in the Roman World*, London.
- MILTNER F. – SELÂHATTIN 1934, *İzmir'de Roma devrine ait forum da yapılan hafriyata at rapor*, «Türk Tarih », II, pp. 219-242.

- MITCHELL Stephen 1984, *Aphrodisias and Rome* (Review to Joyce Reynolds, *Aphrodisias and Rome*, London 1982), pp. 291-297.
- MITCHELL S. 1999, *The Administration of Roman Asia Minor from 133 BC to AD 250*, in W. Eck (hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. Bis 3. Jahrhundert*, München, pp. 17-46.
- MITCHELL S. 2005, *The Treaty between Rome and Lycia of 46 BC (MS 2070)*, in R. Pintaudi (a cura di), *Papyri Graecae Schøyen (PSchøyen I)*, Firenze, pp. 165-258.
- MITCHELL S. 2008, *Geography, Politics and Imperialism in the Asian Customs Law*, in M. Cottier, M.H. Crawford, C.V. Crowther [et al.] (eds.), *The Customs Law of Asia*, Oxford – New York, pp. 165-201.
- MITFORD Terence B. 1980, *Roman Rough Cilicia*, «ANRW» II.7.2, Berlin – New York, pp. 1230-1261.
- MOMIGLIANO Arnaldo 1975, *Alien Wisdom. The Limits of Hellenization*, Cambridge.
- MOMMSEN Theodor 1858, *Sui modi usati da' Romani nel conservare e pubblicare le leggi ed i senatusconsulti*, «AdI», XXX, pp. 181-212; ripr. in Th. Mommsen, *Gesammelte Schriften, III: Juristische Schriften*, Berlin 1907, pp. 290-313.
- MOMMSEN, St.-R.², MOMMSEN Th. 1876-1888, *Römisches Staatsrecht*, I-III.2, Leipzig.
- MOMMSEN Th. 1885, *Der Rechtsstreit zwischen Oropos und den römischen Steuerpächtern*, «Hermes», XX, pp. 268-287.
- MOMMSEN Th. 1895, *Das Potamon-Denkmal auf Mytilene*, «SBBerlin», XXXVII, pp. 887-901.
- MORA Fabio 1990, *Prosopografia isiacca*, I-II, Leiden – New York – København – Köln.
- MORENO LEONI Álvaro M. 2014, *The Failure of the Aetolian Deditio as a Didactic Cultural Clash in the Histories of Polybius (20.9-10)*, «Histos», VIII, pp. 146-79.
- MORETTI, ISE, MORETTI Luigi 1967-1976, *Iscrizioni storiche ellenistiche*, I-II, Firenze.
- MORITZ L.A. 1958, *Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity*, Oxford.
- MOURGUES Jean-Louis 1995, *Écrire en deux langues: bilinguisme et pratique de chancellerie sous le Haut-Empire romain*, «DHA», XXI, pp. 105-129.
- MUIR John 2009, *Life and Letters in the Ancient Greek World*, London – New York.
- MULLIEZ Dominique 1983, *Notes d'épigraphie delphique, I. Les affranchissements du théâtre et la chronologie delphique*, «BCH», CVII, pp. 429-450.
- MUSTI Domenico 1978, *Polibio e l'imperialismo romano*, («Forme materiali e ideologie del mondo antico» III), Napoli.

- MUSTI D. 1989, *Il pensiero storico romano*, in AA.VV., *Lo spazio letterario di Roma antica*, I. *La produzione del testo*, Roma, pp. 177-240.
- MUSTI D. 1998, *I Nikephoria e il ruolo panellenico di Pergamo*, «RFIC», CXXVI, pp. 5-40; ripr. in D. Musti (a cura di), *Nike. Ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma 2005, pp. 45-91.
- MUSTI D. 2000, *Un bilancio sulla questione dei Nikephoria di Pergamo*, «RFIC», CXXVIII, pp. 257-298; ripr. in D. Musti (a cura di), *Nike. Ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma 2005, pp. 93-147.
- MUSTI D. 2005, *Isopythios, Isolympios e dintorni*, in D. Musti (a cura di), *Nike. Ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma 2005, pp. 149-172.
- MUSTI [et al.] 2005, MUSTI D. – SANTUCCI Marco – STIRPE Paola 2005, *Da Calisseno di Rodi a Diodoro Pasparo: lo stile asiatico della "grandezza". Prove e controprove*, in D. Musti (a cura di), *Nike. Ideologia, iconografia e feste della vittoria in età antica*, Roma 2005, pp. 281-300.
- MUSTOXYDES Andreas 1848, *Delle cose corcirese*, I, Corfù.
- NEWTON C.T. 1863, *A History of Discoveries at Halicarnassus, Cnidus and Branchidae*, II.2, London.
- NICOLET Claude 1966-1974, *L'ordre équestre a l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*, I-II, («B.E.F.A.R.» CCVII), Paris.
- NICOLET C. 1979, *Deux remarques sur l'organisation de sociétés de publicains à la fin de la République romaine*, in H. van Effenterre (dir.), *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris, pp. 69-95; ripr. in C. Nicolet, *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris 2000, pp. 297-319.
- NICOLET C. (dir.) 1980, *Insula sacra. La loi Gabinia Calpurnia de Délos*, Rome.
- NICOLET C. (dir.) 1989², *Rome et la conquête du monde méditerranéen 2. Genèse d'un empire*, Paris.
- NICOLET C. 1994, *Dîmes de Sicile, d'Asie et d'ailleurs*, in AA.VV., *Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut Empire. Actes du colloque international de Naples, 14-16 Février 1991*, Naples - Rome, pp. 215-229; ripr. in C. Nicolet, *Censeurs et publicains. Économie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris 2000, pp. 277-293.
- NIGDELIS, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια, NIGDELIS Pantelis M. 2006, Επιγραφικά Θεσσαλονίκεια. Συμβολή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της Αρχαίας Θεσσαλονίκης, Thessaloniki.
- NOLLÉ Johannes – ZELLNER Herbert 1995, *Von Anazarbos nach Mopsuestia. Historische Anmerkungen zu zwei unpublizierten Stadtprägungen der Römischen Kaiserzeit aus Kilikien*, «JNG», XLV, pp. 39-49.

OKTAN Mehmet 2011, *The Route Taken By Cilicia To Provincial Status: Why And When?*, «OLBA», XIX, pp. 267-286.

OLSSON Bror 1925, *Papyrusbriefe aus der frühesten Römerzeit*, Uppsala.

OTTONE Gabriella 2005, *Alessandro, Teopompo e le "ἐπιστολαὶ πρὸς τοὺς Χίους" ovvero autorità macedone e strumenti di interazione con la comunità poleica fra pubblico e privato*, in L. Santi Amantini (a cura di), *Dalle parole ai fatti. Relazioni interstatali e comunicazione politica nel mondo antico*, Roma, pp. 61-107.

PALAZZO S. 2015, *Silla: le memorie di un generale e i racconti della prima guerra mitridatica*, in T.M. Lucchelli, F. Rohr Vio (a cura di), *Viri militares: rappresentazione e propaganda tra Repubblica e Principato*, («Polymnia» IV), Trieste, pp. 23-41.

PAPAZOGLOU Fanoula 1959, *Une signification tardive du mot πολιτεία*, «REG», LXXII, pp. 100-105.

PAPAZOGLOU F. 1979, *Quelques aspects de l'histoire de la province de Macédoine*, «ANRW» II.7.1, Berlin - New York, pp. 302-369.

PAPPAKONSTANTINOU M. 1895, *Αἱ Τράλλεις· συλλογὴ Τραλλιανῶν ἐπιγραφῶν*, Athenai.

PARKER R.W. 1991, *Potamon of Mytilene and his Family*, «ZPE», LXXXV, pp. 115-129.

PASSERINI Alfredo 1933, *I moti politico-sociali della Grecia e i Romani*, «Athenaeum», n.s. XI, pp. 309-335.

PASSERINI A. 1937, *Le iscrizioni dell'agorà di Smirne concernenti la lite tra i publicani e i Pergameni*, «Athenaeum», n.s. XV, pp. 252-283.

PASSERINI A. 1937a, *Nuove e vecchie tracce dell'interdetto uti possidetis negli arbitrati pubblici internazionali del II secolo a.C.*, «Athenaeum», n.s. XV, pp. 26-56.

PEEK Werner 1972, *Neue Inschriften aus Epidauros*, («AbhLeip» LXIII, 5), Berlin.

PERELLI Luciano 1980, *L'imperialismo nell'ultimo secolo della Repubblica*, Torino.

PERETZ Daniel 2006, *The Roman Interpreter and his Diplomatic and Military Roles*, «Historia», LV, pp. 451-470.

PERL Gerhard 1970, *Die römischen Provinzbeamten in Cyrenae und Creta zur Zeit der Republik*, «Klio», LII, pp. 319-354.

PETRAKOS Basileios C. 1968, *Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αμφιαράου*, («Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» LXIII), Athenai.

PFOHL Gerhard 1980², *Griechische Inschriften als Zeugnisse des privaten und öffentlichen Lebens*, Tübingen.

- PICARD Olivier 1989, *Thasos dans le monde romain*, in S. Walker, A. Cameron (eds.), *The Greek Renaissance in the Roman Empire. Papers from the Tenth British Museum Classical Colloquium*, («BICS Suppl.» LV), London, pp. 174-179.
- PICARD O. 2008, *Les tétradrachmes à types thasiens et les guerres thraces au début du I^{er} siècle avant notre ère*, «CRAI», CLII, pp. 465-493.
- PICAUD Sophie – PODVIN Jean-Louis 2011, *Les isiacs de Tarse et sa région*, in L. Bricault, R. Veymiers (éds.), *Bibliotheca Isiacs*, II, Paris, pp. 211-223.
- PICKARD-CAMBRIDGE Arthur 1968², *The Dramatic Festivals of Athens*, Oxford.
- PIEIJKO Francis 1991, *Antiochus III and Ptolemy son of Thrace: the inscription of Hefzibah reconsidered*, «AC», LX, pp. 245-259.
- PIETILÄ-CASTREN Leena 1991, *L. Mummius' Contributions to the Agonistic Life in the mid-second century B.C.*, «Arctos», XXV, pp. 97-106.
- PINA POLO Francisco 2013, *Foreign Eloquence in the Roman Senate*, in C. Steel, H. van der Blom (eds.), *Community and Communication. Oratory and Politics in Republican Rome*, Oxford, pp. 247-266.
- POLAND Franz 1909, *Geschichte des griechischen Vereinswesens*, Leipzig.
- POMTOW H. 1920, *Delphische Neufunde IV. Die Befreiung Delphis durch die Römer*, «Klio», XVI, pp. 109-177.
- PUCCI BEN ZEEV Miriam 1995, *Josephus, Bronze Tablets and Greek Inscriptions*, «AC», LXIV, pp. 211-215.
- PUCCI BEN ZEEV M. 1998, *Jewish Rights in the Roman World*, («Texts and Studies in Ancient Judaism» LXXIV), Tübingen.
- RÆDER A. 1912, *L'arbitrage international chez les Hellènes*, Kristiania.
- RADNER Karen 2014, *Introduction. Long-Distance Communication and the Cohesion of Early Empires*, in K. Radner (ed.), *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, Oxford, pp. 1-9.
- RAGGI Andrea 2001, *Senatus consultum de Asclepiade Clazomenio sociisque*, «ZPE», CXXXV, pp. 73-116.
- RAGGI A. 2006, *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, («Studi Ellenistici» XVIII), Pisa.
- RAGGI A. 2007, *"La cittadinanza è un'altisonante sciocchezza" (Diod. 37. 18). Alcune riflessioni sulla cittadinanza romana tra i Greci orientali nel I sec. a.C.*, «Teoria», XXVII, pp. 31-44.
- RAGGI A. 2010, *La scomparsa degli οἱ κατ' ἄνδρα dall'assemblea provinciale d'Asia*, «ZPE», CLXXII, pp. 148-150.

- RAGGI A. 2015, *Macedonia, Acaia, Epiro*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, pp. 163-170.
- RANKOV Boris 1999, *The governor's men: the officium consularis in provincial administration*, in A. Goldsworthy, I. Haynes (eds.), *The Roman Army as a Community, Including Papers of a Conference held at Birkbeck College, University of London, on 11-12 January, 1997*, Portsmouth (RI), («JRA Suppl.» XXXIV), pp. 15-34.
- RAßELNBERG Anke L. 2007, *Ehrung für einen Q. Mucius Scaevola in Nysa*, «EA», XL, pp. 52-54.
- RAUBITSCHKE Antony E. 1951, *Sylleia*, in P.R. Coleman-Norton (ed.), *Studies in Roman Economic and Social History in Honor of Allan Chester Johnson*, Princeton, pp. 49-57.
- RAUBITSCHKE A.E. 1954, *Epigraphical Notes on Julius Caesar*, «JRS», XLIV, pp. 65-75.
- REGER Gary 1999, *The Relations between Rhodes and Caria from 246 to 167 BC*, in V. Gabrielsen, P. Bilde T. Engberg-Pedersen [et al.] (eds.), *Hellenistic Rhodes: Policy, Culture, and Society*, Aarhus, pp. 76-97.
- REINACH Theodore 1895, *Mithradates Eupator, König von Pontos*, ed. ted. a cura di A. Goetz, Leipzig.
- REINFANDT [et al.] 2015, REINFANDT Lucian – TOST Sven – JURSA Michael 2015, *Administrative Epistolography in Ancient Empires. An Introduction*, in S. Procházka, L. Reinfandt, S. Tost (eds.), *Official Epistolography and the Language(s) of Power. Proceedings of the First International Conference of the Research Network Imperium & Officium. Comparative Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom. University of Vienna, 10-12 November 2010*, («Pap. Vind.» VIII), Wien, pp. xi-xxiv.
- REYNOLDS Joyce 1982, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias, conducted by Professor Keran T. Erim, together with some related Texts*, («JRS Monograph» I), London.
- RHODES P.J. 2001, *Public Documents in the Greek States: Archives and Inscriptions*, «G&R», XLVIII, pp. 33-44, 136-153.
- RHODES P.J. – LEWIS David M. 1997, *The Decrees of the Greek States*, Oxford.
- RICH J.W. 1993, *Fear, greed and glory: the causes of Roman war-making in the middle Republic*, in J. Rich, G. Shipley (eds.), *War and society in the Roman World*, London – New York, pp. 38-67.
- RICHARDSON J. 2008, *The Language of Empire: Rome and the Idea of Empire from the Third Century BC to the Second Century AD*, Cambridge.
- RIGSBY Kent J. 1984, Recensione a Joyce Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias, conducted by Professor Keran T. Erim, together with some related Texts*. London («JRS Monograph» I), «Phoenix», XXXVIII, pp. 102-104.

- RIGSBY K.J. 1988, *Provincia Asia*, «TAPhA», CXVIII, pp. 123-153.
- RIGSBY, *Asyilia*, RIGSBY K.J. 1996, *Asyilia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, Berkeley – Los Angeles – Oxford.
- RIGSBY K.J. – HALLOF Klaus 2001, *Aus der Arbeit der "Inscriptiones Graecae" X. Decrees of Inviolability for Kos*, «Chiron», XXXI, pp. 333-345.
- RIZAKIS, *Achaïe III*, RIZAKIS Athanasios D. 2008, *Achaïe III. Les cites achéennes: épigraphie et histoire*, («Meletemata» LV), Athènes.
- RIZAKIS A.D. 2008, *Langue et culture ou les ambiguïtés identitaires des notables des cités grecques sous l'Empire de Rome*, in F. Biville, J.-C. Decourt, G. Rougemont (éds.), *Bilinguisme gréco-latin et épigraphie. Actes du colloque international, Lyon, 17-19 mai 2004*, Lyon, pp. 17-34.
- RIZAKIS A.D. 2014, *Writing, public space and publicity in Greek and Roman cities*, in W. Eck, P. Funke (hrsg.), *Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphicae Graecae et Latinae, 27. – 31, Augusti MMXII: Akten*, («CIL Auct.» IV), Berlin – Boston, pp. 77-89.
- ROBERT Louis 1927, *Études d'épigraphie grecque*, «RPh», pp. 97-132.
- ROBERT L. 1929, *Epigraphica*, «REG», XLII, pp. 426-438.
- ROBERT L. 1935, *Inscription hellénistique de Dalmatie*, «BCH», LIX, pp. 489-513.
- ROBERT L. 1937, *Études Anatoliennes*, Paris.
- ROBERT L. 1939, *Inscriptions grecques d'Asie Mineure*, in W.M. Calder – J. Keil (eds.), *Anatolian Studies presented to William Hepburn Buckler*, Manchester, pp. 227-248.
- ROBERT L. 1949, *Le culte de Caligula a Milet et la province d'Asie*, «Hellenica», VII, pp. 206-238.
- ROBERT, *Villes*, ROBERT L. 1962², *Villes d'Asie Mineure. Études de géographie ancienne*, Paris.
- ROBERT L. 1966, *Inscriptions d'Aphrodisie*, «AC», XXXV, pp. 377-432.
- ROBERT L. 1969, *Théophraste de Mytilène à Constantinople*, «CRAI», CXIII, pp. 42-64; rist. in *Opera Minora Selecta*, V, pp. 561-583.
- ROBERT L. 1973, *Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique*, «Ann. EPHE», CV, pp. 239-242.
- ROBERT L. – ROBERT Jeanne 1948, *Hiérocésarée*, «Hellenica», VI, pp. 27-55.
- ROBERT L. – ROBERT J. 1950, *Inscriptions de Lydie*, «Hellenica», IX, pp. 7-38.
- ROBERT – ROBERT, *La Carie*, ROBERT L. – ROBERT J. 1954, *La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques*, II, *Le plateau de Tabai et ses environs*, Paris.

- ROBERT L. – ROBERT J. 1989, *Claros I. Décrets hellénistiques*, Paris.
- ROCHETTE Bruno 1993, *Les auteurs latins et les langues étrangères. La période républicaine*, «Latomus», LII, pp. 541-549.
- ROCHETTE B. 1995, *Du grec au latin et du latin au grec. Les problèmes de la traduction dans l'antiquité gréco-latine*, «Latomus», LIV, pp. 245-261.
- ROCHETTE B. 1996, *Fidi interpretes. La traduction orale à Rome*, «AncSoc», XXVII, pp. 75-89.
- ROCHETTE B. 1997, *Le latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l'Empire romain*, («Coll. Latomus» CCXXXIII), Bruxelles.
- ROCHETTE B. 2011, *Language Policies in the Roman Republic and Empire*, in J. Clackson (ed.), *A Companion to the Latin Language*, Malden – Oxford, pp. 549-563.
- ROESCH Paul 1982, *Études béotiennes*, Paris.
- ROMIOPOULOU Catherine 1974, *Un nouveau milliaire de la Via Egnatia*, «BCH» XCVIII, pp. 813-816.
- ROSAMILIA Emilio 2015, *Cilicia*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, pp. 207-213.
- ROSE Hugh J. 1825, *Inscriptiones Graecae Vetustissimae*, Cambridge.
- ROSS Ludwig 1850, *Kleinasien und Deutschland*, Halle.
- ROSTOVITZ M. 1941, *Social and Economic History of the Hellenistic World*, I-III, Oxford (rist. con revisioni a cura di P.M. Fraser, Oxford 1972).
- ROUECHÉ Charlotte 2014, *Using civic space: identifying the evidence*, in W. Eck, P. Funke (hrsg.), *Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphicae Graecae et Latinae, 27. – 31. Augusti MMXII: Akten*, («CIL Auct.» IV), Berlin – Boston, pp. 135-158.
- ROUSSET Denis 2002, *Le territoire de Delphes et la terre d'Apollon*, («B.E.F.A.R.» CCCX), Athènes.
- ROUSSET D. 2002a, *Terres sacrées, terres publiques et terres privées à Delphes*, «CRAI», CXLVI, pp. 215-241.
- ROUSSET D. 2008, *Usage des langues et élaboration des décisions dans le "Monument bilingue" de Delphes*, in F. Biville, J.-C. Decourt, G. Rougemont (éds.), *Bilinguisme gréco-latin et épigraphie. Actes du colloque international, Lyon, 17-19 mai 2004*, Lyon, pp. 71-108.
- ŞAHİN M. Çetin 2002, *New Inscriptions from Lagina, Stratonikeia and Panamara*, «EA», XXXIV, pp. 1-21.

- ŞAHİN M.Ç. 2003, *A Hellenistic Decree of the Chrysaoric Confederation from Lagina*, «EA», XXXV, pp. 1-7.
- SALWAY Benet 1994, *What's in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700*, «JRS», LXXXIV, pp. 124-145.
- SAMUEL Alan E. 1972, *Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical Antiquity*, München.
- SÁNCHEZ Pierre 2001, *L'Amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au II^e siècle de notre ère*, («Historia Einzel.» CXLVIII), Stuttgart.
- SÁNCHEZ P. 2009, «On a souvent besoin d'un plus petit que soi». *Le rôle des alliés de moindre importance dans la construction de l'empire romain au II^e siècle av. J.-C.*, «CCG», XX, pp. 233-247.
- SANTANGELO Federico 2006, *Magnesia sul Meandro alla vigilia della prima guerra mitridatica. Nota sulla cronologia di IMagn. 100B*, «EA», XXXIX, pp. 133-138
- SANTANGELO F. 2007, *Sulla, the Elites and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek East*, («Impact of Empire» VIII), Leiden – Boston.
- SANTANGELO F. 2009, *With or Without You: Some Late Hellenistic Narratives or Contemporary History*, «SCI», XXVIII, pp. 57-78.
- SANTANGELO F. 2015, *Teofane di Mitilene. Testimonianze e frammenti*, Tivoli.
- SARRI Antonia 2018, *Material Aspects of Letter Writing in the Graeco-Roman World*, («Materiale Textkulturen » XII), Berlin – Boston.
- SARTRE Maurice 1995, *L'Asie Mineure et l'Anatolie d'Alexandre à Dioclétien (IV^e siècle av. J.-C./III^e siècle ap. J.-C.)*, Paris.
- SAYAR [et al.] 1994, SAYAR Mustafa H. – SIEWERT Peter – TAEUBER Hans 1994, *Asylie-Erklärungen des Sulla und des Lucullus für das Isis- und Sarapisheiligtum von Mopsuhestia (Ostkilikien)*, «Tyche», IX, pp. 113-130.
- SAYAR M.H. 2007, *Historical Development of Urbanization in Cilicia in Hellenistic and Roman Periods*, in G. Urso (a cura di), *Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 28-30 settembre 2006*, Pisa, pp. 247-257.
- SCHEERS Simone – van HEESCH Johan 1988, *Les monnaies trouvées durant les campagnes de 1972 à 1986*, in J. Mertens (éds.), *Ordonna, VIII. Rapports et études*, Bruxelles – Rome 1988, pp. 231-293.
- SCHEHL Francis W. 1951, Recensione a *Inscriptiones Creticae, opera et consilio Friderici Halbherr collectae, III Tituli Cretae Orientalis, curavit Margherita Guarducci*, R. Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte. La Libreria dello Stato. Roma, 1942, «KretChron», V, pp. 302-312.

- SCHUBART W. 1920, *Bemerkungen zum Stile hellenistischer Königsbriefe*, «APF», VI, pp. 324-347.
- SCHWERTFEGER Thomas 1974, *Der Achaische Bund von 146 bis 27 v. Chr.*, München.
- SCOTT Michael 2014, *Delphi. A History of the Center of the Ancient World*, Princeton – Oxford.
- SCUDERI Rita 1991, *Decreti del Senato per controversie di confine in età repubblicana*, «Athenaeum», LXXIX, pp. 371-415.
- SEGENNI Simonetta 2015, *Creta e Cirene*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, pp. 255-259.
- SEGENNI S. 2015a, *L'amministrazione delle province in età repubblicana*, in C. Letta, S. Segenni (a cura di), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Roma, pp. 23-31.
- SEGRE Mario 1933, *Note Epigrafiche, V. Sull'asilia dell'Asclepieo di Pergamo*, «MCl», III, pp. 485-488.
- SEGRE M. 1934, *Correzioni alla Nota Epigrafica V*, «MCl», IV, p. 71.
- SEGRE M. 1938, *Due lettere di Silla*, «RFIC», XVI, pp. 253-263.
- SEGRE M. 1938a, *Giulio Cesare e la χώρα pergamena*, «Athenaeum», n.s. XVI, pp. 119-127.
- SHERK Robert K. 1963, *Caesar and Mytilene*, «GRBS», IV, pp. 145-153.
- SHERK R.K. 1963a, *Senatus Consultum de Agris Mytilenaeorum*, «GRBS», IV, pp. 217-230.
- SHERK R.K. 1965, *Senatus consultum de Tabenis*, «GBRS», VI, pp. 295-300.
- SHERK R.K. 1966, *Cos and the Dionysiac Artists*, «Historia», XV, pp. 211-217.
- SHERK R.K. 1966a, *The Text of the Senatus Consultum de Agro Pergameno*, «GRBS», VII, pp. 361-369.
- SHERK, RDGE (o semplicemente RDGE), SHERK R.K. 1969, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and Epistulae to the Age of Augustus*, Baltimore.
- SHERK R.K. 1984, *Rome and the Greek East to the Death of Augustus*, («Translated Documents of Greece & Rome» IV), Cambridge.
- SHERK R.K. 1990, *The Eponymous Officials of Greek Cities: I*, «ZPE», LXXXIII, pp. 249-288.
- SHERWIN-WHITE A.N. 1976, *Rome, Pamphylia and Cilicia, 133-70 B.C.*, «JRS», LXVI, pp. 1-14.
- SHERWIN-WHITE A.N. 1984, *Roman Foreign Policy in the East, 168 B.C. to A.D. 1*, London.
- SHERWIN-WHITE Susan M. 1978, *Ancient Cos. An Historical Study from the Dorian Settlement to the Imperial Period*, («Hypomnemata» LI), Göttingen.

SHERWIN-WHITE S.M. 1985, *Ancient Archives. The Edict of Alexander to Priene: a Reappraisal*, «JHS», CV, pp. 69-89.

SICKINGER James 2013, *Greek Letters on Stone*, in U. Yiftach-Firanko (ed.), *The Letter: Law, State, Society and the Epistolary Format in the Ancient World. Proceedings of a Colloquium held at the American Academy in Rome 28-30.9.2008*, («LDAS» I), Wiesbaden, pp. 125-140.

SITLINGTON STERRET J.R. 1888, *An Epigraphical Journey in Asia Minor*, («Pap. ASCSA» II), Boston.

SMITH Marcus S. 1967, *Greek Adoptive Formulae*, «CQ», XVII, pp. 302-310.

SOLIN Heikki 1974, *Onomastica ed epigrafia. Riflessioni sull'esegesi onomastica delle iscrizioni romane*, «QUCC», XVIII, pp. 105-132.

SOLIN H. 1996, *Ancient Onomastics: Perspectives and Problems*, in A. Rizakis (ed.), *Roman Onomastics in the Greek East. Social and Political Aspects. Proceedings of the International Colloquium organized by the Finnish Institute and the Centre for Greek and Roman Antiquity, Athens 7-9 September 1993*, («Meletemata» XXI), Athens, pp. 1-9.

SOLIN H. 2001, *Latin Cognomina in the Greek East*, in O. Salomies (ed.), *The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999*, («Pap. Mon. Finn. Inst. Ath.» VII), Helsinki, pp. 189-202.

SOLIN H. 2009, *Sulla nascita del cognome a Roma*, in P. Poccetti (a cura di), *L'onomastica dell'Italia antica: aspetti linguistici, storici, culturali, tipologici e classificatori*, («C.E.F.R.» CCCCXIII), Roma, pp. 251-293.

SPYRIDAKIS Stylianos 1970, *Ptolemaic Itanos and Hellenistic Crete*, Berkeley – Los Angeles – London.

STEPHANIS I.E. 1988, *Διονυσιακοί τεχνίται: συμβολές στην προσωπογραφία του θεάτρου και της μουσικής τῶν αρχαίων Ελλήνων*, Iraklio.

STOUDER Ghislaine 2012, *Le droit des ambassadeurs: particularismes romains et universalité des pratiques*, in B. Legras (éd.), *Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique. Actes du colloque international (Reims, 14-17 mai 2008)*, pp. 393-418.

STOUDER G. 2015, *Négociateur au nom de Rome*, in B. Grass, G. Stouder (éds.), *La diplomatie romaine sous la République: réflexions sur une pratique. Actes des rencontres de Paris (21-22 juin 2013) et Genève (31 octobre-1^{er} novembre 2013)*, Franche-Comté, pp. 43-63.

SULLIVAN Richard D. 1980, *Dynasts in Pontus*, «ANRW» II.7.2, pp. 913-930.

SULLIVAN R.D. 1990, *Near Eastern Royalty and Rome, 100-30 BC*, («Phoenix, Suppl.» XXIV), Toronto – Buffalo – London.

SWAIN S.C.R. 1992, *Plutarch's Characterization of Lucullus*, «RhM», CXXXV, pp. 307-316.

- SYDENHAM E.A. 1952, *The Coinage of the Roman Republic*, London.
- SYME Ronald 1964, *Senators, Tribes and Towns*, «Historia», XIII, pp. 105-125.
- TAEUBER Hans 2015, *Die Korrespondenz hellenistischer und römischer Herrscher aus der Perspektivemodernen Managements*, in S. Procházka, L. Reinfandt, S. Tost (eds.), *Official Epistolography and the Language(s) of Power. Proceedings of the First International Conference of the Research Network Imperium & Officium. Comparative Studies in Ancient Bureaucracy and Officialdom. University of Vienna, 10-12 November 2010*, («Pap. Vind.» VIII), Wien, pp. 153-161.
- TAKÁCS Sarolta A. 1995, *Isis and Sarapis in the Roman World*, Leiden – New York – Köln.
- TAMURA Takashi 1988, *Les artistes dionysiaques et la première guerre de Mithridate*, in T. Yuge, M. Doi (eds.), *Forms of Control and Subordination in Antiquity*, Leiden – New York – København – Köln, pp. 169-176.
- TAYLOR Lily R. 1960, *The Voting Districts of the Roman Republic. The Thirty-five Urban and Rural Tribes*, («PAAR» XXXIV), Rome (rist. 2013, with updated material by J. Linderski, Ann Arbor).
- TERRANOVA Chiara 2008, *Gli oracoli e il Mythos nella Grecia di IV e III sec. a.C. Studi sull'antico culto di Amphiaraos ad Oropos*, «SMSR», LXXIV, pp. 159-192.
- TERRANOVA C. 2013, *Tra cielo e terra. Amphiaraos nel Mediterraneo antico*, Roma.
- THÉRIAULT Gaétan 2003, *Évergétisme grec et administration romaine: la famille cnidienne de Gaios Ioulios Théopompos*, «Phoenix», LVII, pp. 232-256.
- THOMASSON Bengt E. 2001, *The Eastern Roman Provinces till Diocletian. A Rapid Survey*, in O. Salomies (ed.), *The Greek East in the Roman Context. Proceedings of a Colloquium Organised by the Finnish Institute at Athens, May 21 and 22, 1999*, («Pap. Mon. Finn. Inst. Ath.» VII), Helsinki, pp. 1-9.
- THONEMANN Peter J. 2004, *The Date of Lucullus' Quaestorship*, «ZPE», CXLIX, pp. 80-82.
- THORNTON John 1998, *Misos Rhomaion o phobos Mithridatou? Echi storiografici di un dibattito diplomatico*, «MedAnt», I, pp. 271-309.
- THORNTON J. 1999, *Una città e due regine. Eleutheria e lotta politica a Cizico fra gli Attalidi e i Giulio Claudi*, «MedAnt», II, pp. 497-538.
- THORNTON J. 2001², *Lo storico, il grammatico, il bandito. Momenti della resistenza greca all'imperium Romanum*, Catania.
- THORNTON J. 2001a, *Publicani, kakourgía e commercio degli schiavi. Per una nuova interpretazione di Strabone XII 3, 40*, «MedAnt», IV, pp. 325-363.
- THORNTON J. 2014, *Le guerre macedoniche*, Roma.

- THORNTON J. 2017, *Motivi tradizionali del dibattito sugli imperi nella memoria dei primi decenni della provincia d'Asia*, in R. Cristofoli, A. Galimberti, F. Rohr Vio (a cura di), *Costruire la memoria. Uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato. Venezia, 14-15 gennaio 2016*, pp. 35-58.
- THREATTE, GAI, THREATTE Leslie 1980-1996, *The Grammar of Attic Inscriptions*, I-II, Berlin – New York.
- TIBILETTI Gianfranco 1953, *Le leggi de iudiciis repetundarum fino alla Guerra sociale*, «Athenaeum», XXXI, pp. 5-100.
- TIBILETTI G. 1957, *Rome and the Ager Pergamenus: The Acta of 129 B.C.*, «JRS», XLVII, pp. 136-138.
- TIBILETTI G. 1976, *Politica e giurisprudenza nell'età di Cicerone*, «Ciceroniana», III, pp. 33-46.
- TOD Marcus N. 1918-1919, *The Macedonian Era*, «ABSA», XXIII, pp. 206-217.
- TOD M.N. 1919-1921, *The Macedonian Era. II*, «ABSA», XXIV, Suppl., pp. 54-67.
- TORRACA Luigi 1971, *Marco Giunio Bruto: epistole greche*, Napoli.
- TORREGARAY PAGOLA Elena 2013, *The Roman Ambassador's Speech: Public Oratory on the Diplomatic Stage*, in C. Steel, H. van der Blom (eds.), *Community and Communication. Oratory and Politics in Republican Rome*, Oxford, pp. 229-245.
- TOULOUMAKOS Johannes 1967, *Der Einfluss Roms auf die Staatsform der griechischen Stadtstaaten des Festlandes und der Inseln im Ersten und Zweiten Jhd. v. Chr.*, Göttingen.
- TOULOUMAKOS J. 1995, *Ερανίσματα*, «Tekmeria», pp. 193-209.
- TRAHMAN Carl R. 1951, *The Attitude of the Roman Administration Toward Latin and Greek*, «CB», XXVII, pp. 51-53, 56-57.
- TRAPP Michael 2003, *Greek and Latin Letters. An Anthology, with Translation*, Cambridge.
- TREGGIARI Susan 1969, *The Freedmen of Cicero*, «G&R», XVI, pp. 195-204.
- TRÖSTER Manuel 2005, *Lucullus, His Foreign Amici, and the Shadow of Pompey*, in A. Coşkun (hrsg.), *Roms auswärtige Freunde in der späten Republik und im frühen Prinzipat*, Göttingen, pp. 91-111.
- Van BREMEN Riet 2004, *Leon son of Chrysaor and the religious identity of Stratonikeia in Caria*, in S. Colvin (ed.), *The Greco-Roman East. Politics, Culture, Society*, («Yale Classical Studies», XXXI), Cambridge, pp. 207-244.
- Van EFFENTERRE Henri 1942, *Querelles crétoises*, «REA», XLIV, pp. 31-51.
- Van NIJF Onno M. – WILLIAMSON Christina G. 2015, *Re-inventing Traditions: Connecting Contests in the Hellenistic and Roman World*, in D. Boschung [et al.] (eds.), *Reinventing "the*

invention of tradition"? Indigenous Pasts and the Roman Present, («Morphomata» XXXII), Paderborn, pp. 95-111.

Van OOTEGHEM J. 1959, *Lucius Licinius Lucullus*, Bruxelles.

VENTURINI Carlo 1979, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano.

VERRICO Francesco 2017 (in fase di pubblicazione), *Le commissioni di redazione dei senatoconsulti (qui scribundo adfuerunt): i segni della crisi e le riforme di Augusto*, «CCG», XXVIII.

VEYNE Paul 1975, *Y a-t-il eu un impérialisme romain?*, «MEFRA», LXXXVII, 1975, pp. 793-855.

VEYNE P. 1984, *Il pane e il circo*, trad. ita., Bologna (rist. Bologna, 2013).

VIERECK, *Sermo Graecus*, VIERECK Paul 1888, *Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque populi Romani usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt examinatur*, Gottingae.

VIRGILIO Biagio 2003², *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, («Studi Ellenistici» XV), Pisa.

VIRGILIO B. 2009, *Aspetti e prospettive della corrispondenza reale ellenistica*, in P. Negri Scafa, S. Viaggio (a cura di), *Dallo Stirone al Tigri, dal Tevere all'Eufrate. Studi in onore di Claudio Saporetti*, Roma, pp. 391-408.

VIRGILIO B. 2010, *La correspondance du roi hellénistique*, in I. Savalli-Lestrade, I. Cogitore (éds.), *Des Rois au Prince. Pratiques du pouvoir monarchique dans l'Orient hellénistique et romain (IV^e siècle avant J.-C. – II^e siècle après J.-C.)*, Grenoble, pp. 101-122.

VIRGILIO B. 2011, *Le roi écrit. Le correspondance du souverain hellénistique, suivie de deux lettres d'Antiochos III à partir de Louis Robert et d'Adolf Wilhelm*, («Studi Ellenistici» XXV), Pisa - Roma.

VIRGILIO B. 2013, *Forme e linguaggi della comunicazione fra re ellenistici e città*, in M. Mari, J. Thornton (a cura di), *Parole in movimento. Linguaggio politico e lessico storiografico nel mondo ellenistico. Atti del Convegno internazionale, Roma, 21-23 febbraio 2011*, («Studi Ellenistici» XXVII), Pisa - Roma, pp. 243-261; ripr. in B. Virgilio, *Studi sull'Asia Minore e sulla regalità ellenistica. Scelta di scritti*, («Studi Ellenistici, Suppl.» II), Pisa - Roma 2014, pp. 197-215.

VISCIDI Francesco 1944, *I prestiti latini nel greco antico e bizantino*, Firenze.

VOLTERRA Edoardo 1969, *Senatus consulta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino, pp. 1047-1078; rist. anast. in E. Volterra, *Senatus consulta*, a cura di P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, Stuttgart 2017, pp. 79-185.

Von AULOCK H. 1963, *Die Münzprägung der kilikischen Stadt Mopsos*, «AA», I, coll. 231-278.

WACHSMUTH Curt 1863, *Inschriften aus Korkyra*, «RhM», XVIII, pp. 537-583.

WALBANK F.W. 1957-1979, *A Commentary on Polybius*, I-III, Oxford.

- WALLACE-HADRILL A. 1998, *To be Roman, go Greek: Thoughts on Hellenization at Rome*, in M. Austin, J. Harries, C. Smith (eds.), *Modus operandi. Essays in honour of Geoffrey Rickman*, («BICS Suppl.» LXXI), London, pp. 79-91.
- WALSH Joseph J. 1996, *Flamininus and the Propaganda of Liberation*, «Historia», XLV, pp. 344-363.
- WARD Graeme – EILERS C.F. 2012, *An Embedded Fragment in Josephus' "Caesarian Acta" (AJ 14-196-212)*, «Phoenix», LXVI, pp. 414-427.
- WARDLE David 2009, *Caesar and Religion*, in M. Griffin (ed.), *A Companion to Julius Caesar*, Malden – Oxford, pp. 100-111.
- WEHRLI Claude 1978, *Sur la formule "Ρωμαῖοι οἱ κοινοὶ εὐεργέται πάντων" ("les Romains, communs bienfaiteurs de tous") dans les inscriptions grecques de l'époque républicaine*, «SicGymn», XXXI, pp. 479-496.
- WELLES, RC, WELLES Charles B. 1934, *Royal Correspondence in the Hellenistic Period. A Study in Greek Epigraphy*, («Studia Historica», XXVIII), New Haven.
- WENTZEL Astrid 1930, *Studien über die Adoption in Griechenland*, «Hermes», pp. 167-176.
- WESCHER C. 1868, *Étude sur le Monument bilingue de Delphes*, Paris.
- WIEGAND Theodor 1932, *Zweiter Bericht über die Ausgrabungen in Pergamon 1928-32: Das Asklepieion*, («AbhBerlin. Phil.-hist. Klasse» V), Berlin.
- WILL, *Histoire*, WILL Édouard 1979-1982², *Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.)*, I-II, Nancy.
- WILLEMS Pierre 1883-1885, *Le Sénat de la République romaine: sa composition et ses attributions*, I-II, Louvain.
- WILLETTS Ronald F. 1955, *Aristocratic Society in Ancient Crete*, London.
- WILLIAMSON Christina 2013, *Karian, Greek or Roman? The layered identities of Stratonikeia at the sanctuary of Hekate at Lagina*, «TMA», L, pp. 1-6.
- WÖRRLE Michael 2009, *Neue Inschriftenfunde aus Aizanoi V: Aizanoi und Rom I*, «Chiron», XXXIX, pp. 409-444.
- WÖRRLE M. 2011, *Neue Inschriftenfunde aus Aizanoi VI: Aizanoi und Rom II*, «Chiron», XLI, pp. 357-376.
- WÖRRLE M. 2014, *Neue Inschriftenfunde aus Aizanoi VII: Aizanoi und Rom III. Der julisch-claudische Kaisercult in Aizanoi*, «Chiron», XLIV, pp. 439-511.
- XANTHOUDIDIS Stephanos A. 1920, *Κρητικά ἐπιγραφαί*, «AEph», pp. 75-88.

YAVETZ Zvi 1991, *Towards a Further Step into the Study of Roman Imperialism*, in E. Hermon (éd.), *Gouvernants et gouvernés dans l'Imperium Romanum (III^e av. J.-C. – I^{er} ap. J.-C.)*. Actes du Colloque tenu dans le cadre du Congrès des Sociétés Savantes, 28-31 mai 1989, à l'Université Laval, Québec, pp. 3-22.

ZECCHINI Giuseppe 2016, *Storia della storiografia romana*, Roma – Bari.

ZIEMANN Ferdinand 1911, *De epistularum graecarum formulis sollemnibus quaestiones selectae*, «Dissertationes philologicae Halenses», XVIII.4, pp. 253-369.

ZUMPT August W. 1854, *Commentationum epigraphicarum ad antiquitates Romanas pertinentium*, II, Berolini.